(a cura di)
Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte prima

Le Istituzioni contro le mafie

Storie di sangue

Volume VIII

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Storia di Pietro Scaglione, Gaetano Costa, Cesare Terranova e Antonino Saetta

I processi

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

CC BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-89681-55-8

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione VII
Pietro Scaglione 1
1. Breve storia di Pietro Scaglione 2
2. La descrizione della pericolosità della mafia nelle audizioni alla Commissione parlamentare antimafia 10
Commissione parlamentare antimafia. Testo degli appunti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Pietro Scaglione. VII Legislatura 13
Commissione parlamentare antimafia. Rapporto della mafia a Corleone a firma del Vicebrigadiere dei carabinieri Agostino Vignali. VIII Legislatura 29
Proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. a Luciano Leggio, 18 giugno 1969 55
Consiglio Superiore della Magistratura. Seduta dell'11 maggio 1981 59
Processo verbale di denunzia a carico di Albanese Giuseppe+65. Palermo, 6 giugno 1971 65
Tribunale Civile e Penale di Palermo. Dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'omicidio del dott. Pietro Scaglione 99
Tribunale Civile e Penale di Palermo. Dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'omicidio del dott. Pietro Scaglione 103
Tribunale Civile e Penale di Palermo. Dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'omicidio del dott. Pietro Scaglione 109
Sentenza del Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Genova 113
Gaetano Costa 129
1. Breve storia di Gaetano Costa 130
2. Alcuni interventi del dott. Costa alla Commissione parlamentare antimafia 131
3. L'omicidio del Procuratore Gaetano Costa 133
4. I processi sull'omicidio di Gaetano Costa 134
Estratto della Sentenza sull'omicidio di Gaetano Costa. Corte di assise di Catania (11 novembre 1991) 135
Estratto della Sentenza sull'omicidio di Gaetano Costa. Corte di assise di Appello di Catania (25 maggio 1992) 231
Cesare Terranova 257
1. Breve storia di Cesare Terranova 258
2. La relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia 258
3. La descrizione del fenomeno della mafia da parte del Giudice istruttore Cesare Terranova nella sentenza contro Pietro Torretta+120 262
4. La strage di via De Amicis a Palermo (25 settembre 1979) 263
Estratto della sentenza-ordinanza, firmata il 14 agosto del 1965 dal dott. Cesare Terranova. Tribunale di Palermo Processi Penali 265
Intervento in Commissione parlamentare antimafia del dott. Cesare Terranova 323
Intervento in Commissione parlamentare antimafia sullo schema di relazione conclusiva. Seduta del 16 luglio 1975 339
Estratto della relazione di minoranza firmata dall'onorevole Terranova presentata alla Commissione parlamentare antimafia 351
Estratto della sentenza di I grado del processo sull'omicidio di Cesare Terranova. Corte di Assise Reggio Calabria (2 febbraio 1983) 399
Estratto della sentenza di I grado del processo sull'omicidio di Cesare Terranova. Corte di Assise di Appello Reggio Calabria (21 luglio 1986) 591
La sentenza di I grado del processo sull'omicidio di Cesare Terranova, Corte di Cassazione 595
Estratto della sentenza del processo sull'omicidio di Cesare Terranova. Corte di Assise di Reggio Calabria (15 gennaio 2000) 597
Estratto della sentenza del processo sull'omicidio di Cesare Terranova. Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria (13 dicembre 2001) 605
Antonino Saetta 635
1. Breve storia di Antonino Saetta 636
2. L'omicidio di Antonino Saetta 639
3. I processi per l'omicidio di Antonino Saetta 642
Estratto del processo di I grado dell'omicidio di Antonino Saetta. Corte di Assise di Caltanissetta (5 agosto 1988) 645
Estratto del processo di I grado dell'omicidio di Antonino Saetta. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta 973

Introduzione

Messaggio di fine anno agli Italiani, 1978

"Non armate la vostra mano. Armate il vostro animo. Non armate la vostra mano, giovani, non ricorrete alla violenza, perché la violenza fa risorgere dal fondo dell'animo dell'uomo gli istinti primordiali, fa prevalere la bestia sull'uomo ed anche quando si usa in istato di legittima difesa essa lascia sempre l'amaro in bocca."

Sandro Pertini

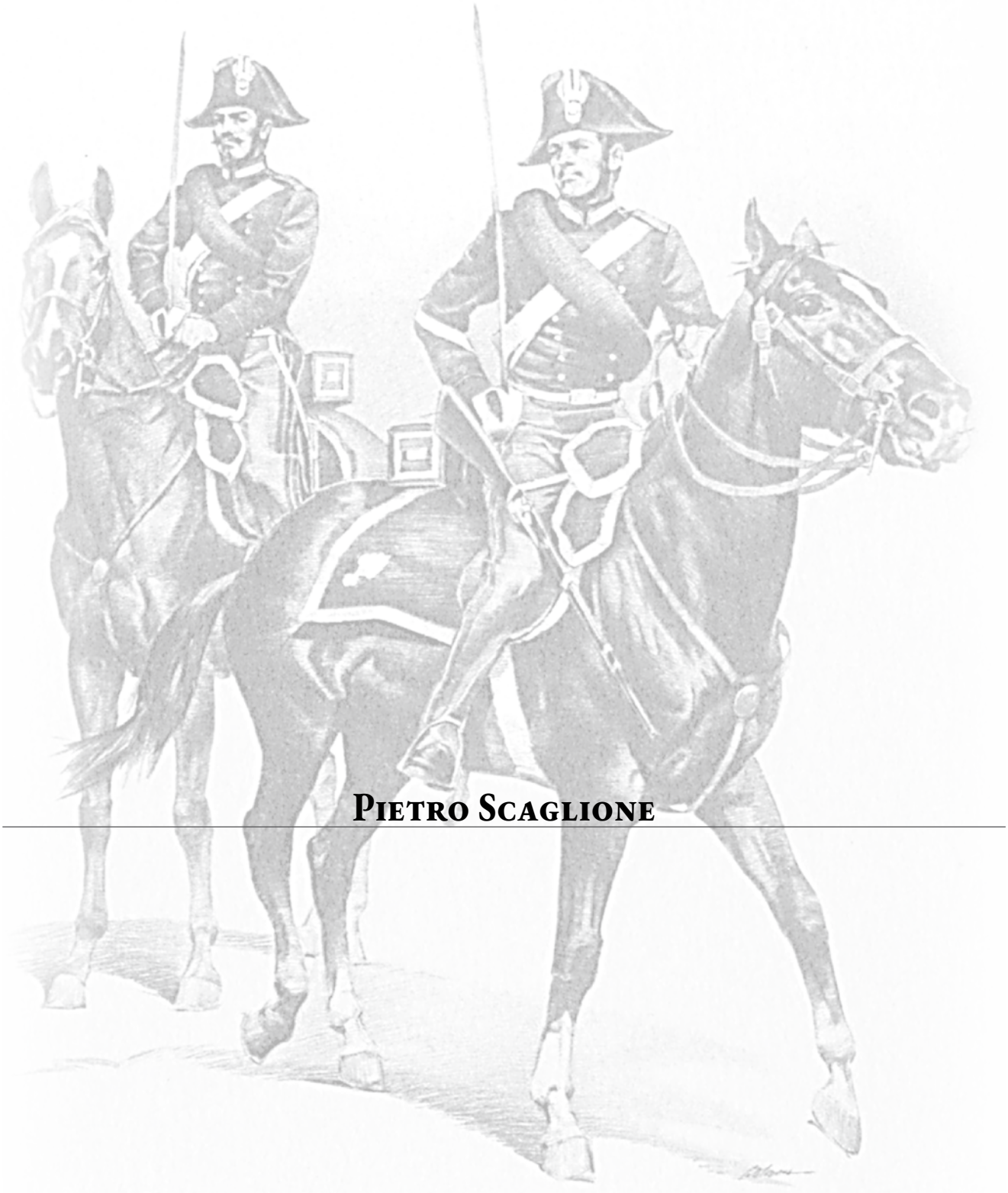

Pietro Scaglione

> Le proporzioni assunte dalla criminalità indubbiamente si spiegano con ragioni che esulano dal campo della politica criminale e che invece attengono a motivi etici, sociali, e soprattutto, economici. Una diminuzione della criminalità si potrà avere, pertanto, specie per quanto riguarda le forme della delinquenza associata e le sue manifestazioni più gravi, oltre che per effetto di una sempre più efficace opera di prevenzione e repressione da parte degli organi di polizia, per mezzo di un'attività sociale, sempre più vasta, che sia, tra l'altro, rivolta ad eliminare o riformare strutture economiche, che hanno favorito il sorgere e l'affermarsi di forme delinquenziali collegate al fenomeno mafia.
>
> *Pietro Scaglione*

1. Breve storia di Pietro Scaglione

Pietro Scaglione[1] nacque il 2 marzo 1906 a Lercara Friddi, un paese agricolo in provincia di Palermo, e concluse la sua esistenza, con il fedele agente Antonio Lorusso, il 5 maggio del 1971 nell'efferato agguato mafioso di via dei Cipressi a Palermo, dando così inizio ad un vero e proprio martirologio della magistratura e degli agenti delle scorte[2].

Dopo avere conseguito la maturità classica, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, dove consegui la laurea il 10 dicembre 1927 con il massimo dei voti e la lode accademica, discutendo la tesi su "*Le leggi penali del 1819 per il Regno delle Due Sicilie*", nella quale segnalò le linee di continuità di questo codice *post* restaurazione con il codice penale francese del 1810.

Il nome di Pietro Scaglione, unitamente a quelli degli altri *ex* studenti universitari di Giurisprudenza caduti poi vittime della mafia nell'adempimento del loro dovere, è ricordato, tra l'altro, anche in una stele commemorativa sita all'ingresso dell'ampia scalinata che conduce all'aula magna della Facoltà di Giurisprudenza.

Entrato giovanissimo in magistratura nel 1928, svolse inizialmente le funzioni di Pretore, prima a Collesano e, poi, a Palermo.

Dal 1947 fu prima Sostituto procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale e, successivamente, Sostituto procuratore generale presso la Corte di appello, dando inizio ad una lotta senza quartiere contro la mafia.

In particolare, esercitando le funzioni di rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero nelle udienze davanti alle Corti di assise di primo grado e di appello relative a processi per gravi delitti – tra cui omicidi e sequestri di persona (come quelli commessi, nel dopo guerra, dalla banda Giuliano) – «*aggrediva la mafia*» (così testimoniò in un aula giudiziaria il Generale e Prefetto, Carlo Alberto Dalla Chiesa) e otteneva positivi risultati, sotto il profilo dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità degli imputati.

In questo drammatico contesto del dopoguerra, Pietro Scaglione, si occupò di numerosi e gravi episodi di mafia e di criminalità: il banditismo, centinaia di omicidi mafiosi, la strage di Portella delle Ginestre del 1° maggio 1947, l'assassinio in carcere del bandito Gaspare Pisciotta, gli assassini di coraggiosi sindacalisti, come Placido Rizzotto e Salvatore Carnevale.

---

[1] L'autore del saggio è il Prof. Antonio Scaglione, già Vice Presidente del Consiglio della Magistratura militare: *In memoria del Procuratore generale della Repubblica Pietro Scaglione*, scritto in occasione del 50° anno dal girono dell'assassinio del Giudice e dell'agente Antonio Lorusso., ed è stato già pubblicato nel libro a cura di F. Iadeluca, *Eroi in toga. La lunga scia di sangue dei magistrati uccisi per mano della criminalità*, edizioni 7 Colonna, 2022.

[2] Per i profili biografici del Procuratore Scaglione, v. AA. VV., *Nel loro segno. In memoria dei magistrati uccisi dal terrorismo e dalle mafie*, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 2011, p. 57 ss.; F. LO VOI, in AA. VV., *Il diritto in trasformazione*, a cura di R. Cerami, Mohicani edizioni, Palermo, 2018. p. 217 ss.; G. NATOLI, in AA. VV., *Il diritto in trasformazione*, cit., p. 211 ss.; V. OLIVERI, *Commemorazione del Procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione*, in AA. VV., *Il diritto in trasformazione*, cit., p. 225 ss.; A. PIRAINO LETO, *In ricordo di Pietro Scaglione*, in *La Magistratura*, 1992, n. 1, p. 62; A. POLIZZI, *Commemorazione del dr. Pietro Scaglione*, già Procuratore della Repubblica di Palermo, in AA. VV., *Il diritto in trasformazione*, cit., p. 419 ss.; G. RISPOLI, *Pietro Scaglione*, in AA.VV., *Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati*, a cura di S. Amore, Nuova Scienza, Casa editrice, Roma, 2018, p. 29 ss.; A. SCAGLIONE, *Commemorazione del Procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione*, in AA. VV., *Il diritto in trasformazione*, cit., p. 231 ss.; A. SCAGLIONE, *Breve storia di Pietro Scaglione*, in F. IADELUCA, *Eroi in toga, La lunga scia di sangue dei magistrati uccisi nella lotta alla criminalità*, Edizioni 7 Colonne, Roma, 2020, p. 20 ss.

Con riferimento alla strage di Portella della Ginestra", il pubblico ministero Pietro Scaglione la definì un "*delitto, infame, ripugnante e abominevole*" e ne individuò i moventi principali nella "*difesa del latifondo e dei latifondisti*", e nella conseguente punizione dei contadini che lottavano per la terra, decisa da Salvatore Giuliano per accreditare sé stesso i componenti della sua banda criminale come "*i debellatori del comunismo*", per poi potere ottenere l'amnistia.

Scaglione si occupò anche dell'avvelenamento nel carcere dell'Ucciardone del bandito Gaspare Pisciotta. Quest'ultimo infatti, dopo la misteriosa morte di Salvatore Giuliano, chiese, nell'inverno del 1954, di incontrare un magistrato per fare nuove clamorose rivelazioni[3].

Il dott. Pietro Scaglione, nella qualità di Sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e previo incarico del Capo dell'Ufficio, si recò, con un segretario, nel carcere palermitano dell'Ucciardone per interrogare il Pisciotta.

Il detenuto si rifiuto però di fare qualsiasi dichiarazione in quanto voleva «*parlare a quattr'occhi con un magistrato*» senza la presenza del segretario e senza alcuna documentazione delle sue dichiarazioni.

Il magistrato Scaglione allora gli fece presente che le norme di legge imponevano la presenza del segretario e la documentazione mediante verbale delle dichiarazioni rese. Il Pisciotta, rifiutando di rendere dichiarazioni, rispose che, eventualmente dopo un periodo di riflessione, avrebbe richiamato il magistrato.

Non vi fu però il tempo in quanto Pisciotta morì avvelenato in carcere il 9 febbraio del 1954.

Scaglione si occupò delle indagini e «*aveva cominciato a ricostruire la strada che portò il* [medicinale, n.d.r.] *Vidalin nella cella di Pisciotta. E come sempre c'erano di mezzo alcuni mafios*i»[4].

In particolare, nelle sue requisitorie istruttorie, il magistrato Scaglione evidenziò che:

- nel carcere non erano state adottate misure di sicurezza e di vigilanza nei confronti del detenuto Pisciotta, con la conseguenza che lo stesso riceveva liberamente nella sua cella altri detenuti e aveva colloqui non solo con i familiari, ma anche con altre persone non autorizzate (come il dott. Maggiore e lo studente Barone);
- i mandanti del delitto dovevano essere ricercati "*tra gli alti esponenti della mafia";* in quanto il Pisciotta, pur avendo da questa "*ricevuto protezione ed aiuti soprattutto nel periodo in cui era stato latitante ed ammalato", "ad un certo punto della sua movimentata esistenza si schierò apertamente contro la mafia", "aggredendone con denunzie gli uomini anche più rappresentativi, minacciando sempre di svelarne, e a volte effettivamente svelandone, misteriosi intrighi e complicati segreti";*
- la mafia era una "*potente e mastodontica organizzazione della delinquenza isolana, che purtroppo ancora vive e prospera, specialmente nelle nostre campagne ed ai margini della proprietà terriera, imponendo la propria legge, che è la legge dell'omertà, della violenza, della prepotenza"*[5].

Si tratta – come è stato scritto – di «*un'analisi puntuale e precisa del segno che aveva l'omicidio Pisciotta: un suggello che per il suo intrigo profondo e inafferrabile, e per il suo stessa carattere enigmatico, era palesemente mafioso*»[6].

Scaglione anticipava così di circa trent'anni, gli elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso che, solo nel 1982, saranno trasfusi dalla Legge Rognoni La Torre nel nuovo art. 416 *bis* del codice penale che prevede e punisce il delitto di associazione mafiosa.

Con riferimento poi agli efferati assassini di decine di sindacalisti siciliani avvenuti nel periodo 1948-1955, l'allora sostituto procuratore generale Pietro Scaglione, individuando, sin da quell'epoca e per primo, la pericolosità della cosca mafiosa di Corleone, chiese l'ergastolo per i mafiosi Luciano Leggio (detto Liggio), Pasquale Criscione e Vincenzo Collura, imputati dell'omicidio del segretario della Camera del lavoro di Corleone,

---

[3] V. LONGONE, *Pisciotta annunciò al magistrato gravissime rivelazioni*, in *L'Unità* 14 febbraio 1954, p. 1; F. NICASTRO, *Non era nel caffè il veleno per Pisciotta*, in *Giornale di Sicilia* 8 febbraio 2004, p. 47.

Successivamente all'omicidio in carcere del Pisciotta, il magistrato Scaglione si occupò delle indagini e «*aveva cominciato a ricostruire la strada che portò il [medicinale, n.d.r.] Vidalin nella cella di Pisciotta. E come sempre c'erano di mezzo alcuni mafiosi*» (S. PALAZZOLO, *Pisciotta non fu ucciso dal caffè, ma i fascicoli sul traditore di Giuliano sono spariti*, in *la Repubblica*, 7 novembre 2000, p. 35).

[4] S. PALAZZOLO, *Pisciotta non fu ucciso dal caffè, ma i fascicoli sul traditore di Giuliano sono spariti*, in *la Repubblica*, 7 novembre 2000, p. 35.

[5] V. G. CASARRUBEA, *Salvatore Giuliano. Morte di un capobanda e dei suoi luogotenenti*, Franco Angeli Storia, Milano, 2001, p. 234 e ss.

[6] G. CASARRUBEA, *op. op. loc. ult.cit*.

Placido Rizzotto, e impugnò la sentenza assolutoria emessa il 25 gennaio 1951 dalla Corte di assise di Palermo nei confronti di Salvatore Riina e di altri mafiosi, imputati per un omicidio commesso a Corleone nel 1943, nonché chiese il rinvio a giudizio di altri mafiosi accusati dell'omicidio di Salvatore Carnevale, che furono poi condannati in primo grado dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.

Nelle sue rigorose requisitorie, il pubblico ministero Scaglione parlò di "*febbre della terra*" ed esaltò le lotte sindacali contro i latifondisti e i mafiosi.

Scaglione, a partire dal 1957, svolse le funzioni di Consigliere di Cassazione a Roma, e poi, dal 1959, riprese servizio nuovamente a Palermo, prima come Presidente di sezione della Corte di appello e della Corte di assise di appello, irrogando numerosi ergastoli per delitti di mafia.

Nel 1962, assunse infine la carica Procuratore capo della Repubblica e fu tra i primi, il 30 giugno del 1963, ad arrivare nella borgata palermitana di Ciaculli, dove un'automobile, carica di esplosivo, era deflagrata, causando la morte di cinque appartenenti alle forze dell'ordine e di due militari dell'esercito.

Ricordo che rientrò nella nostra abitazione, a tarda sera, sconvolto e particolarmente addolorato e mi raccontò che ad un Generale dell'Esercito che, sul luogo della strage invocava l'applicazione della legge marziale aveva replicato che la Procura di Palermo avrebbe perseguito i responsabili con estremo rigore ma nell'osservanza delle regole e delle garanzie dello Stato di diritto.

«*Il terribile 30 giugno di Palermo: la strage, dalla lupara al tritolo*»; «*7 uomini a pezzi in un fungo nero*»; così erano intitolati una serie di drammatici articoli pubblicati su un quotidiano dell'epoca[7].

La mafia, con questo grave crimine, utilizzava nuovamente la tecnica dell'auto-bomba, già adottata sempre nell'ambito della prima guerra di mafia tra il clan La Barbera, da un lato, e quello dei Greco dall'altro[8] e precedentemente sperimentata soprattutto dall'organizzazione terroristica francese O.A.S. nei primi anni sessanta durante la guerra civile d'Algeria.

Questo metodo fu poi utilizzato da altre organizzazioni terroristiche (in Spagna e in Medio oriente) e, nuovamente, dalla stessa mafia con una progressiva *escalation* culminata prima nella strage Chinnici e, poi, in quelle di Capaci e di Palermo, nonché negli altri efferati attentati a Roma, Firenze e Milano del 1993.

Gli anni sessanta del secolo scorso erano anni particolarmente difficili per la magistratura e per gli organi di polizia.

La legislazione penale non era minimamente adeguata all'accertamento e alla repressione dei fatti di mafia, non esisteva uno specifico delitto di associazione mafiosa ma soltanto la semplice associazione a delinquere (art. 416 c.p.), erano assenti le moderne tecnologie informatiche e di intercettazioni, non erano operativi organi inquirenti e investigativi specializzati, l'omertà era ferrea, non vi erano "pentiti", collaboratori e testimoni di giustizia, il materiale probatorio si basava soprattutto sui rapporti di polizia, che riportavano voci confidenziali, i pochi testimoni ritrattavano nella fase dibattimentale le dichiarazioni precedentemente rese alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero e al giudice istruttore, pubblico ministero in segreto agli rese e, infine, le risorse umane e materiali erano estremamente carenti. Basti ricordare, ad esempio, che la Procura della Repubblica di Palermo, disponeva di una sola autovettura di servizio.

Nonostante questo precario apparato di risorse normative, umane e materiali, la Procura della Repubblica, diretta da Pietro Scaglione, l'Ufficio istruzione penale del Tribunale, con il giudice istruttore Cesare Terranova, la Squadra mobile della Questura e il Nucleo di polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri svolsero, dopo la strage di Ciaculli, una intensa e efficace attività investigativa e repressiva che portò al risultato – come si legge negli Atti della Commissione parlamentare antimafia – di scardinare e disperdere le organizzazioni mafiose[9]. Nel primo maxiprocesso di Palermo è stato altresì accertato che, a seguito della energica azione giudiziaria, si sciolse addirittura la Commissione provinciale di Cosa Nostra.

Parallelamente, sotto la spinta dell'allarme sociale, iniziò ad operare la prima Commissione parlamentare antimafia, già istituita il 14 febbraio 1963, e fu, poi, emanata la legge 31 maggio 1965 n. 575 contenente «*Disposizioni contro la mafia*», destinata ad assumere un ruolo centrale e fondamentale nell'ambito del com-

---

7 V. L'ORA 2 luglio 1963.

8 V. A. VECCHIO, *Mafia. Una storia per immagini*, Palermo, Mohicani Edizioni, 2015, p. 57; L. ZINGALES, *I 150 anni di mafia e antimafia*, Torri del Vento, Palermo, 2011, p. 30 s..

9 V. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, VIII Legislatura, Documentazione allegata alla Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, vol. II, p. 189 ss.; Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Relazione conclusiva, relatore Pres. Luigi Carraro, Roma, 1976, p. 238.

plessivo sistema delle misure di prevenzione *ante delictum.* La parola "mafia" compariva allora, per la prima volta, in testo di legge della Repubblica italiana.

In tal modo, il nostro legislatore, si risvegliava da un lungo e secolare "letargo" e prendeva per la prima volta contezza, sul piano normativo, dell'esistenza di questa secolare associazione criminale.

Dopo la strage di Ciaculli, sull'onda dell'emozione e della presa di posizione della Chiesa Evangelica Valdese di Palermo, Paolo VI, salito da pochi giorni al soglio pontificio, chiese alla Curia di Palermo, mediante una missiva della Segreteria di Stato vaticana, un intervento energico di denuncia del fenomeno mafioso per «*dissociare la mentalità della cosiddetta mafia da quella religiosa*» e per «*prevenire nuovi attentati alla vita umana*». Il Cardinale di Palermo, Ernesto Ruffini, nella missiva di risposta, negò recisamente qualsiasi legame tra mafia e clero e ricondusse la mafia ad un fenomeno di «delinquenza comune»[10].

Erano, purtroppo, trascorsi cento anni dalla relazione al Ministro dell'Interno dell'allora Prefetto di Palermo, marchese Filippo Antonio Gualterio, che, per primo in un documento ufficiale, parlò di "*maffia*" e dei suoi rapporti con la politica[11], nonché circa novant'anni dal primo organico e poderoso testo della storia dell'antimafia, e cioè «*L'inchiesta in Sicilia*» del 1876 dei giovani intellettuali liberali, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino[12].

Queste osservazioni evidenziano che, nel passato, vi è sempre stata una costante sottovalutazione del fenomeno mafioso: la mafia non esisteva per lo Stato italiano, soprattutto per il potere esecutivo e legislativo, e quando finalmente ne fu riconosciuta l'esistenza, venne però considerata un fenomeno meramente emergenziale[13].

L'opinione dominante sino almeno agli anni settanta del secolo scorso – come ha scritto lo storico Carlo Marino – era infatti che la «*mafia non esisteva*», mentre, invece, era sempre esistita ed «*esisteva per i siciliani comuni che ne subivano o ne tolleravano le angherie e la violenza*», nonché per i molti "martiri" già caduti sotto il fuoco mafioso[14].

A sua volta Giovanni Falcone, ricostruendo efficacemente l'atmosfera di quegli anni, affermò: «*La confusione regnava sovrana: da una parte chi diceva: 'Tutto è mafia', dall'altra, chi sosteneva: 'la mafia non esiste'. Tutto in un contesto, per dirla con Sciascia, di attentati, assassinii, avvenimenti gravissimi, che hanno scandito la mia formazione professionale* [...]*, e i miei primi anni in magistratura*»[15].

In questo periodo, Pietro Scaglione, continuò ad essere un "*persecutore spietato"* – come risulta dagli atti giudiziari e dalle dichiarazioni dei principali collaboratori di giustizia – di Luciano Leggio (detto Liggio) e di tutti gli affiliati alla cosca mafiosa di Corleone[16], dirigendo, tra l'altro, personalmente – come scrisse Giuseppe Fava – in quegli anni un'operazione di polizia, a livello internazionale, nei confronti degli stessi[17].

Il Procuratore Scaglione inoltre – come scrisse a sua volta Mario Francese, anch'Egli poi caduto vittima della mafia – «*fu convinto assertore che la mafia aveva origini politiche e che i mafiosi di maggior rilievo bisognava snidarli nelle pubbliche amministrazioni. È il tempo del cosiddetto braccio di ferro tra l'alto magistrato e i politici, il tempo in cui la "linea" Scaglione portò ad una serie di procedimenti per peculato o per interesse privato in atti di ufficio nei confronti di amministratori comunali e di enti pubblici*». Il grave riacutizzarsi del fenomeno mafioso negli anni 1969/1971 – come scrisse sempre Francese – «*aveva indotto Scaglione ad intensificare la sua opera*

---

10 Su questa tematica v. P. SCAGLIONE, *Quando la mafia non esisteva*, in *Jesus*, 2013, n. 10, p. 83 ss.

11 G. C. MARINO, *Storia della mafia*, Roma, 2006, p. 19.

12 V. *L'inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876*, ristampata nel 2004 dall'editore Kalos di Palermo.

13 Sul punto, v. A. LA SPINA, *Il mondo di mezzo. Mafia e antimafia*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 404 s.; A. SCAGLIONE, *Le misure di prevenzione: problemi attuali e prospettive di riforma*, in La Magistratura, 2007, n. 4, p. 192.

14 G. C. MARINO, *Globalmafia. Manifesto per un'internazionale antimafia*, Milano, Bompiani, 2011, p. 5 s.

15 G. FALCONE, in collaborazione con M. PADOVANI, *Cose di cosa nostra*, Milano, Rizzoli, 1991, p. 39 s.

16 Il magistrato Scaglione «*aveva infatti proposto appello contro la sentenza della locale Corte di Assise, con la quale detto imputato* [il Liggio, n.d.r.] *era stato assolto dal delitto di omicidio premeditato* [...]*, e così pure avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato il Leggio alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione per vari reati e assolto lo stesso dall'imputazione di associazione per delinquere. Il medesimo Procuratore della Repubblica aveva poi iniziato l'azione penale per tutti quei delitti pei quali il Leggio era stato successivamente assolto dalla Corte di Assise di Bari,* [e, poi, condannato all'ergastolo in grado di appello, n. d. r.] *ed inoltre si era in precedenza, e cioè nel 1968, attivamente adoperato per l'arresto del Leggio predetto, che era stato infatti, dopo diligenti ricerche, incarcerato*» (Così la Corte di appello di Genova, Sez. II penale, sentenza 1 luglio 1975 n. 319, passata in giudicato a seguito di conferma della Corte di Cassazione, in Camera dei deputati, *Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia*, vol. IV, tomo XXIII, documento n. 1132, p. 789 ss.).

17 G. FAVA, «*Tutti gli uomini di Liggio e Navarra arrestati*», in Il Tempo,26 aprile 1966, p. 57.

di bonifica sociale». Infatti, richieste di «misure di prevenzione e procedimenti contro pubblici amministratori) hanno caratterizzato l'ultimo periodo di attività del procuratore capo della Repubblica»[18].

Pietro Scaglione, oltre all'attività di intransigente e rigoroso pubblico ministero, svolse altresì, con impegno e dedizione, la funzione di Presidente del Consiglio di Patronato per l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed ai soggetti liberati dal carcere, promuovendo, tra l'altro, la costruzione di un asilo nido; per queste attività sociali, gli fu conferito dal Ministero della Giustizia il Diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della relativa medaglia d'oro.

Nel periodo 1969-1971 si verificò, a Palermo, a seguito del venire meno degli effetti della repressione del dopo Ciaculli[19], una recrudescenza del fenomeno mafioso con gravi episodi criminosi come la strage di viale Lazio del 10 dicembre 1969, la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro avvenuta il 16 settembre 1970, e le misteriose bombe esplose a Palermo nel gennaio del 1970; ordigni finalizzati – come dichiarò Tommaso Buscetta – a «*preparare il clima idoneo a quel tentativo eversivo* [*di colpo di Stato messo in opera da Junio Valerio Borghese*]. *Dovevamo scassare la credibilità del Governo italiano*»[20].

In questo convulso scenario, connotato anche da accese polemiche tra la Questura di Palermo, la locale Procura della Repubblica e la Commissione parlamentare antimafia con riferimento alla cosiddetta "fuga" di Luciano Leggio, dopo la sua assoluzione da parte della Corte di assise di Bari[21], Pietro Scaglione veniva nominato Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, dove avrebbe dovuto prendere servizio alla fine di maggio del 1971.

Sennonché, il 5 maggio del 1971, Pietro Scaglione, come ogni giorno, era andato a pregare nella cappella del cimitero dei Cappuccini di Palermo, dove era sepolta la moglie, Concettina Abate, deceduta nel 1965. Poi, era salito a bordo dell'autovettura di servizio, guidata dall'agente di custodia Antonio Lorusso, per recarsi al Palazzo di giustizia.

Alle ore 10.55, persone ignote segnalavano telefonicamente al pronto intervento della Questura di Palermo che, nella via Cipressi, una strada stretta e tortuosa, era avvenuta una sparatoria.

Gli organi di polizia intervenuti sul posto – tra i quali il commissario Boris Giuliano anch'Egli successivamente ucciso dalla mafia – rinvenivano l'automobile (Fiat 1300) del Servizio di Stato e, a bordo della stessa, moribondi il dott. Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica di Palermo, e l'agente Antonio Lorusso,

---

[18] M. FRANCESE, *Il giudice degli anni più caldi*, in *il Giornale di Sicilia*, 6 maggio 1971, p. 3.

[19] Il 28 dicembre del 1968, infatti, era stata emessa dalla Corte di assise di Catanzaro la sentenza relativa al processo penale (spostato per legittima suspicione) per la strage di Ciaculli e per altri delitti commessi durante la prima guerra di mafia: alcuni imputati furono condannati a pene elevate, altri a pene minori, molti furono assolti e scarcerati. A sua volta, la Corte di assise di Bari nel 1969, dove anche in questo caso il processo era stato spostato per legittima suspicione, assolse Luciano Liggio e altri componenti della cosca di Corleone per diversi omicidi (v. G. CIRONE - D. D'ACAPITO, *Pietro Grasso*, Editori internazionali riuniti, 2013, p. 82; AA. VV., *Atlante della mafia. Storia economia, società, cultura*, a cura di E. CICONTE, F. FORGIONE, I. SALES, Rubbetino editore, 2013, p. 460 s.). Successivamente però, nel 1970, la Corte di Assise di appello di Bari condannò Liggio all'ergastolo, confermando la solidità dell'impianto accusatorio della Procura della Repubblica e dell'Ufficio istruzione penale del Tribunale di Palermo. Senonché Liggio era scomparso il 19 novembre 1969, e, durante la sua latitanza conclusasi con l'arresto del 16 maggio 1974, commise, con gli affiliati alla sua cosca, sequestri di persona, anche in nord Italia, e gravi delitti. Per una puntuale ricostruzione al riguardo, v. N. TRANFAGLIA, *Mafia, politica e affari*, Laterza, Bari, 2008, p. 144 ss.

[20] Così la Relazione mafia-politica della Commissione antimafia, XI Legislatura, Presidente on. Luciano Violante, in D. MATTIELLO, *L'onere della prova. Stragi di mafia e politica; una questione aperta*, Melalampo, Milano, 2015, p. 110.

[21] Con riferimento alla cosiddetta fuga di Luciano Liggio, all'epoca, il Consiglio Superiore della Magistratura «*dopo avere proceduto a rigorosa indagine*», in data 26 febbraio 1971, e l'Autorità giudiziaria di Firenze, in data 16 febbraio 1971, esclusero ogni responsabilità del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Pietro Scaglione; peraltro, «*il dott. Scaglione diede davanti al Consiglio* [Superiore della Magistratura, n. d. r.] *la dimostrazione delle numerose e rigorose iniziative prese in precedenza a carico dello stesso Leggio. Il Procuratore della Repubblica di Palermo* [Scaglione, n. d. r.] *aveva infatti proposto appello contro la sentenza della locale Corte di Assise, con la quale detto imputato era stato assolto dal delitto di omicidio premeditato in persona di Calogero Colaianni, e così pure avverso al sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato il Leggio alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione per vari reati e assolto lo stesso dall'imputazione di associazione per delinquere. Il medesimo Procuratore della Repubblica aveva poi iniziato l'azione penale per tutti quei delitti dei quali il Leggio era stato successivamente assolto dalla Corte di Assise di Bari,* [e, poi, condannato all'ergastolo, nel 1970, dalla Corte di Assise di appello di Bari, n.d.r.] *ed inoltre si era in precedenza, e cioè nel 1968, attivamente adoperato per l'arresto del Leggio predetto, che era stato infatti, dopo diligenti ricerche, incarcerato*» (Così la Corte di appello di Genova, Sez. II penale, sentenza 1 luglio 1975 n. 319, passata in giudicato, cit., p. 789 ss.).

entrambi «*colpiti in regioni vitali da numerosi proiettili di arma da fuoco, calibro 9 e 38 special. Trasportati immediatamente in ospedale, entrambi vi giungevano cadaveri*».

Al fedele agente Lorusso dedico il mio memore e commosso ricordo. Era nato a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, il 22 agosto del 1929, aveva 42 anni di età, era sposato con Maria Dora ed era padre di due bambini, Felice e Salvatore.

Il Procuratore della Repubblica Scaglione, in una nota del 1964 indirizzata all'Amministrazione carceraria di Palermo, scrisse: «*Significo che l'agente Antonio Lorusso espleta le mansioni commessegli dando quotidianamente prova di spiccata capacità, di moltissima operosità e di irreprensibile condotta. Dotato di proprio intuito, disciplinato e riguardoso, si distingue per encomiabile attaccamento al dovere, e per lo zelo e la precisione con cui disimpegna i vari incarichi affidatigli. Per tali doti si è meritato la stima e la considerazione personale*».

Prima e dopo questo delitto mafioso, oggi unanimemente considerato il primo omicidio di un magistrato nella storia della mafia, circolarono però all'epoca, anche su alcuni organi di stampa, congetture, luoghi comuni, teoremi, giudizi superficiali, nonché interpretazioni distorte e infondate sui moventi dello stesso[22], che – come ha scritto uno storico inglese – «*erano il risultato della tattica denigratrice della mafia, mirante come sempre a deprezzare la vita di una vittima innocente che in questo caso era un magistrato integerrimo e un nemico giurato della mafia*»[23]. Tutte "*calunnie categoricamente smentite dalle indagini successive*"[24], e risultate anche, in sede giudiziaria, prive di ogni fondamento e dei requisiti della "*verità e dell'obiettività*"[25].

«*L'opinione pubblica* – come scrisse lo storico Carlo Marino – *non era ancora abituata all'idea che Cosa nostra potesse avere alzato il tiro e l'ardimento della sua azione criminale da scendere in guerra con quella parte dello Stato che era seriamente intenzionata a combatterla*»[26].

Le causali dell'omicidio del Procuratore Scaglione e della precedente scomparsa del giornalista Mauro De Mauro – come lo storico Francesco Renda scrisse a sua volta – già da allora apparivano invece "*inequivocabili*": «*Si trattava di una ripresa del terrorismo mafioso tipo 1946-1948, non più però contro dirigenti sindacali e politici del mondo contadino, bensì contro la stampa e un corpo essenziale dello Stato, come l'organo giudiziario*»[27].

Infatti, «*a partire dagli anni settanta* – come Paolo Borsellino, dal canto suo, affermò[28] – *la mafia condusse una campagna d'eliminazione sistematica degli investigatori che intuirono qualcosa. Le cosche sapevano che erano isolati, che dietro di loro non c'era lo Stato e che la loro morte avrebbe ritardato le scoperte. Isolati, uccisi, quegli uomini furono persino calunniati. Accadde così per Scaglione* [...]».

Con questa dichiarazione Paolo Borsellino intuì acutamente che la delegittimazione e l'isolamento dei magistrati, erano destinati a diventare una costante di tutti i successivi cosiddetti cadaveri eccellenti.

In questo contesto, «*l'uccisione di Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica di Palermo*» – come affermò a sua volta Giovanni Falcone[29] – aveva, comunque, «*lo scopo di dimostrare a tutti che "Cosa nostra" non soltanto non era stata intimidita dalla repressione giudiziaria, ma che era sempre pronta a colpire chiunque ostacolasse il suo cammino*».

Purtroppo, le lunghe indagini, condotte dall'Autorità giudiziaria di Genova soprattutto nell'ambito della cosca corleonese di Luciano Liggio, anche sulla base delle univoche dichiarazioni rese in tempi diversi dal

---

22 V. L. TESCAROLI, *Le voci dell'oblio*, Trapani, DG editore, 2005, p. 15-18.

23 Così J. DICKIE, *Cosa nostra. Storia della mafia siciliana*, Bari, Laterza, 2005, p. 404 s..

24 Così P. GRASSO, in S. LODATO - P. GRASSO, *La mafia invisibile. La nuova strategia di cosa nostra*, Milano, Mondadori, 2001, p. 91 ss..

25 V. Corte di appello di Genova, Sez. II penale, sentenza 1 luglio 1975 n. 319, passata in giudicato a seguito di conferma della Corte di Cassazione, cit., p. 731 ss..

26 G. C. MARINO, *Antimafia e antimafie*, in G. C. MARINO – P. SCAGLIONE, *L'altra resistenza. Storie di eroi antimafia e lotte sociali in Sicilia*, Milano, Edizioni Paoline, 2014, p. 63; V., pure, U. SANTINO, *Breve storia della mafia e dell'antimafia*, Di Girolamo, Trapani, 2008, p. 137.

27 F. RENDA, *Storia della mafia. Come, dove, quando*, Palermo, Sigma edizioni, 1997, p. 374. V., inoltre, A. CRISANTINO, *Scaglione. Il primo delitto eccellente*, in *la Repubblica*, Palermo, 4 maggio 2011, p. XIX; nonché S. LUPO, *Storia della mafia*, Donzelli, 1993, p.217: «*Ad esclusione di Notarbartolo, la mafia palermitana non aveva mai prodotto cadaveri eccellenti; almeno sino al 1971, all'assassinio del procuratore generale Pietro Scaglione* [...]. *Visto nella prospettiva del post-Dalla Chiesa, il delitto Scaglione appare [...] il primo dei molti episodi di intimidazione verso le istituzioni e il sistema politico*».

28 V. in *La Sicilia*, 2 febbraio 1987, p. 1; e in *L'Ora*, 2 febbraio 1987, p. 10.

29 V. G. FALCONE, in *Interventi e proposte*, Sansoni, 1994, p. 310; e in *La Posta in gioco*, edizioni Bur, Milano, 2011, p. 320.

pentito Tommaso Buscetta[30], da altri collaboratori di giustizia[31], nonché anche da altri personaggi come Giuseppe Di Cristina[32] e Benedetto La Cara[33], non hanno consentito la condanna dei mandanti ed esecutori del grave duplice omicidio[34]. Infatti, in data 16 gennaio 1991, il giudice istruttore presso il Tribunale di Genova chiuse l'istruzione formale, dichiarando sia di non doversi procedere nei confronti degli imputati del duplice omicidio, sia di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dello stesso[35].

Dalla motivazione della sentenza-ordinanza si ricava, però, che i possibili moventi del delitto erano, in ogni caso, da ricollegare all'attività doverosa e istituzionale svolta «*in modo specchiato*» dal Procuratore Scaglione, soprattutto nella repressione della mafia. Esito negativo hanno pure avuto ulteriori riaperture delle indagini disposte successivamente.

Anche, in altre sentenze irrevocabili dell'Autorità giudiziaria, si legge che il Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Pietro Scaglione, fu magistrato «*dotato di eccezionale capacità professionale e di assoluta onestà morale*», «*persecutore spietato della mafia*», «*le cui indiscusse doti morali e professionali risultano chiaramente dagli atti*»[36].

Infine, con decreto n. 3772 del 20 novembre 1991, emesso dal Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura e rapporto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, il dott. Pietro Scaglione è stato riconosciuto magistrato «*caduto vittima del dovere*» in attività di servizio. Analogo riconoscimento è stato disposto per l'agente Antonio Lorusso.

Nonostante l'allarme sociale conseguente all'efferato delitto – come si legge in un recente romanzo scritto dal Colonnello dei Carabinieri, Roberto Riccardi[37] – «*nel 1972 la Doxa chiese ad un campione di italiani chi fossero i mafiosi. Solo il quarantasette per cento degli intervistati se la cavò. Molti risposero che si trattava di drogati o, come si diceva allora, di capelloni. E l'anno prima avevano già ucciso il giudice Scaglione*».

Persino il Questore di Palermo, ancora nel 1974, si domandava :«*Repressione di che cosa? Di un'idea, di una mentalità*?»[38].

All'epoca dell'assassinio del Procuratore capo della Repubblica Pietro Scaglione e dell'agente Antonio Lorusso – come ha affermato, a sua volta, don Luigi Ciotti – «*di mafia si parlava assai poco. E ancora poco, per*

---

30 V. le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, in *Il patto scellerato. potere e politica di un regime mafioso. La relazione della Commissione parlamentare antimafia*, Crescenzi Allendorf editore, 1993, p. 172 ss.; in *La Repubblica, Dossier mafia*, 3 ottobre 1984; in E. CATANIA, *Dalla mano nera a cosa nostra. L'origine di tutte le mafie e delle organizzazioni criminali*, Boroli editore, Milano, 2006, p. 86 ss.; in L. GALLUZZO, *Tommaso Buscetta, L'uomo che tradì se stesso*, Aosta, Musumeci editore,1984, p. 96 s.

31 V. le dichiarazioni di Francesco di Carlo, in *Il Mediterraneo*, 12 ottobre 1996, p. 3; e in E. BELLAVIA, *Un uomo d'onore*, Rizzoli, Milano, 2010, p. 73; le dichiarazioni di Antonino Calderone, in P. Arlacchi, *Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande pentito Antonino Calderone*, Mondadori, Milano, 1992, p. 99 ss.; e in L. ZINGALES, *Mauro De Mauro. Storia di una misteriosa scomparsa. Fu solo mafia?* Palermo, Nuova Ipsa editore, 2008, p. 91.

32 V. le dichiarazioni di Giuseppe Di Cristina, in S. Palazzolo, *I pezzi mancanti. Viaggio nei misteri della mafia*, Laterza Bari,2010, p. 13.

33 V. le dichiarazioni di Benedetto La Cara, in S. Pipitone, *"L'Ora" delle battaglie*, Palermo, Mohicani edizioni, 2015, p. 134 s.

34 La pista corleonese, anticipata da Buscetta, ha trovato ulteriore riscontro nelle intercettazioni effettuate in carcere dei colloqui tra Salvatore Riina e un detenuto, acquisiti agli atti nell'ambito del processo sulla cosiddetta "trattativa": "*Basti qui ricordare la ricostruzione* [...] *dei più efferati delitti riconducibili alla strategia violenta e criminale di Riina, quali, ad esempio, l'omicidio del Procuratore Scaglione (del quale, per la prima volta, viene indicato uno degli esecutori materiali in Bernardo Provenzano, l'omicidio del Col. Russo* [...]" (V. M. DE LILLO-M. TRAVAGLIO, *Padrini Fondatori. La sentenza sulla trattativa Stato-mafia che battezzò con sangue la Seconda Repubblica*, PaperFirst, Roma, 2018, p. 528). Testo delle intercettazioni (Carcere di Milano, Opera): RIINA: «*Io penso che lui* [Magistrato Di Matteo ndr] *la pagherà pure... Ci finisce lo sapete...come gliel'hanno fatta finire a quello palermitano*»; Lo Russo: «*A Castiglione* [Scaglione, l'ex Procuratore di Palermo, ucciso dalla mafia, ndr] Riina: «*Sì*» (intercettazione del 26 ottobre 2013, in *Il Fatto quotidiano*, 21 gennaio 2014, p. 2, e in *La Repubblica*, 21 gennaio 2014, p. 13). Riina: Al Procuratore Scaglione, ucciso nel 1971 «*Lo abbiamo ammazzato...stava andando al cimitero a trovare la moglie e ci spararono. Tun tun, tun, Gli hanno sparato, Gli ha sparato Binnu* [cioè Bernardo Provenzano, ndr]. *Allora i procuratori morivano così*» (intercettazione del 31 agosto 2013, in Il Corriere della Sera, 1 settembre 2014, p. 17).

35 V. F. NICASTRO, *Ucciso e archiviato*, in *La Sicilia*, 22 gennaio 1991, p. 10.

36 V. Corte di appello di Genova, Sez. II penale, sentenza 1° luglio 1975 n. 319, passata in giudicato, cit., p. 731 ss.

37 R. RICCARDI, *La firma del puparo*, Edizioni e/o, Roma, 2015, p.70 s.

38 V. E. CICONTE, *Mafie del mio stivale, Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro paese*, Lecce. Manni editore, 2017, p. 92.

la verità se ne sapeva: i più la ritenevano un fenomeno marginale e circoscritto, un misto di criminalità comune e folklore legato all'arretratezza di certe zone del mezzogiorno»[39].

Ed ancora, continuavano a circolare sul fenomeno mafioso, come già negli anni sessanta, "bugie", luoghi comuni, leggende e colpevoli menzogne, risultanti dalla "*sapiente opera ingannevole*" dell'associazione criminale per fare sì che tutto apparisse come si voleva dovesse apparire: mafia vecchia e mafia nuova, mafia buona dalla parte del popolo e mafia cattiva che trafficava la droga; boss dagli antichi valori e padrini emergenti senza regole[40]: la grande impostura.

Tutto ciò, unitamente alla mancata percezione del nuovo corso eversivo della mafia, spiega i motivi per cui dovevano trascorrere altri undici anni ed essere commessi, a partire dalla fine degli anni settanta, altri efferati omicidi di esponenti delle istituzioni, e centinaia di morti e scomparsi perché il legislatore emanasse la legge 13 settembre 1982, n. 646, anch'essa una legge chiaramente emergenziale, ma destinata a stabilizzarsi in modo positivo nel nostro ordinamento giuridico.

Finalmente venivano introdotti, nel nostro ordinamento giuridico, da un lato, il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c. p.) e, dall'altro, le misure di prevenzione di carattere patrimoniale, come il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita, divenute il capo saldo nella lotta alle mafie.

In conclusione, il sacrificio del Procuratore Scaglione e dell'agente Lorusso, e di tutti gli altri caduti nella lotta alla mafia non è stato vano.

La legislazione antimafia, nata come legislazione dell'emergenza, si è infatti definitivamente stabilizzata nel nostro ordinamento giuridico e costituisce attualmente un modello unico nel panorama europeo e internazionale che si auspica possa essere ulteriormente esteso in questi contesti.

A sua volta, l'attività di prevenzione e repressione, è stata svolta e continua ad essere svolta non più ciclicamente a seguito di gravi delitti, come avveniva nel passato, ma, soprattutto dopo le stragi del 1992-1993, in modo continuativo dalla magistratura e dagli organi di polizia, consentendo di infliggere duri colpi alle mafie, e soprattutto a Cosa nostra, nei tradizionali territori di radicamento.

La storia del nostro paese ci insegna però che le mafie, ogni volta che attraversano una crisi militare o politica, si ridestano sotto altre forme, adottando le strategie dell'inabissamento, della sommersione e della invisibilità, per riemergere e riprendere le loro attività economiche, le loro relazioni pubbliche e la loro centralità nel sistema di potere[41].

Concludo il presente con le parole delle più alte cariche dello Stato. L'allora Presidente del Senato, Pietro Grasso, dichiarò che gli omicidi del Procuratore Scaglione e dell'agente Lorusso «*rappresentano un evento simbolo e costituiscono il primo della serie di omicidi eccellenti che, in Sicilia, hanno investito magistrati impegnati in prima linea nella lotta alla mafia»*[42]. «*Mi auguro* – ha aggiunto il Presidente Grasso – che *il rigore e la coerenza di Pietro Scaglione, magistrato integerrimo e persecutore spietato della mafia, possano essere di esempio per tutti noi»*.

Da ultimo, il 5 maggio 2021, in occasione del 50°Anniversario del barbaro delitto, il Presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella, ha scritto:

"*Magistrato integerrimo, dotato di eccezionali capacità professionali e di assoluto rigore civile, il dott. Scaglione si era occupato di indagini particolarmente delicate e complesse: La sua uccisione segnò l'inizio di una fase di efferata attività criminale volta alla sopraffazione e alla violenza. Il ricordo dell'impegno civile e dell'esemplare coerenza dimostrati da questi autentici servitori dello Stato costituisce l'occasione per riaffermare l'impegno delle forze politiche e sociali nella difesa delle istituzioni e dei cittadini dalla prevaricazione della delinquenza organizzata, le cui strategie minano la vita democratica del Paese*".

---

[39] L. CIOTTI, in B. SALVERANI - O. SEMELLINI, *Terra in bocca. Quando i giganti sfidarono la mafia*, Il Margine, Trento, 2009, p. 9.

[40] V. C. GIUZZI, *Mafia in difesa dei deboli? Mai successo*, in *Corriere della Sera*, 3 marzo 2016, p. 40; I. SALES, *Storia dell'Italia mafiosa*, Rubbettino, 2016, p. 404 s.; A. NICASIO, *Mafia*, Bollati Boringhieri, 2016, p. 53 ss..

[41] Così A. BOLZONI, *Il padrino dell'antimafia: Una cronaca palermitana sul potere infetto*, Zolfo editore, Milano, 2019, p. 247 s.

[42] In *Il Giornale di Sicilia*, 6 maggio 2013, p. 24.

2. La descrizione della pericolosità della mafia nelle audizioni alla Commissione parlamentare antimafia

> [...] Il fenomeno della criminalità si è manifestato negli ultimi anni in proporzioni allarmanti tali da destare particolare preoccupazione, perché né il miglioramento delle condizioni economiche generali, chiaramente desumibili dall'aumento del reddito individuale medio nel territorio del circondario, né il costante potenziamento e l'energica massiccia azione degli organi di polizia sono valsi ad arginare del tutto il dilagare impetuoso della delinquenza...
> A questa imponente associazione di delinquenti debbono attribuirsi gli ultimi fatti di sangue, verificatisi nella città e nella periferia di Palermo, che suscitarono tanto allarme nell' opinione pubblica, anche in campo nazionale, e costituiscono le più gravi manifestazioni delittuose (dopo il fenomeno Giuliano che rappresenta una forma di attività delinquenziale distinta dalla "mafia" e con questa anzi in netto contrasto) ad opera di elementi raggruppati in sodalizi criminosi in lotta fra loro, che comunemente sono chiamati "cosche mafiose".
> Con tale denominazione, infatti, si ritiene, oggi, di poter qualificare alcuni gruppi di persone che si avvalgono del delitto, anche nelle forme più efferate, pur di raggiungere un determinato scopo.
> Gli obiettivi di coloro che si trovano al vertice di questi gruppi delinquenziali sono i più vari, ma tutti finiscono per coincidere, oltre che in una affermazione di supremazia e di prestigio, in un misurato desiderio di lucro attraverso il raggiungimento del monopolio in un determinato settore delle attività cittadine.
> È proprio la conquista del monopolio in un determinato settore di attività, della preminenza cioè di una delle tante attività lecite ed illecite, che ha sempre esasperato la lotta fra i gruppi e determinano i vari fatti di sangue che generalmente snodano una catena di vendette che non ha mai sosta, perché alla uccisione di uno, appartenente ad un gruppo segue sempre, prima o poi, analoga e più grave sanzione nei confronti di altro o di altri del gruppo avversario.
> I campi di attività in cui maggiormente questi gruppi in contrasto hanno manifestato, fino ad oggi, le loro aspirazioni di conquista, sono quelli: del mercato ortofrutticolo, della attività edilizia, della guardiania nei giardini della periferia, del contrabbando di tabacco e del commercio di stupefacenti.
> Altre manifestazioni criminose in città, quali conseguenze di lotta fra "cosche mafiose", sono da ritenersi gli ultimi gravi fatti di sangue culminati nella tremenda strage di Villa Serena a Ciaculli, dove trovarono la morte ben sette persone, tutte facenti parte delle forze dell'ordine.
> Tutti gli orrendi crimini verificatisi da qualche tempo in città sono, invero, da ritenersi capeggiati l'uno dai fratelli La Barbera Angelo e Salvatore; l'altro da Greco Salvatore di Giuseppe...
> Altre manifestazioni di criminalità organizzata, ad opera dei gruppi di delinquenti in contrasto fra loro si sono avute nella immediata periferia di Palermo ed in altri paesi vicini [...][43].

Il Procuratore Scaglione durante l'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, tenutasi in data 4 novembre 1970, in risposta alla domanda del Presidente in merito al punto di situazione attuale della lotta al crimine organizzato, espone la pericolosità del fenomeno mafioso, in particolare dopo il verificarsi della strage di Viale Lazio, al ferimento dell'onorevole Nicosia, alla scomparsa del giornalista De Mauro ed altri fatti di sangue che mettono in risalto una ormai consolidata recrudescenza del fenomeno mafioso. Indicando, tra l'altro, l'importanza di interventi economico/sociali in favore dei cittadini delle classi potenzialmente più in "difficoltà", in quanto il disagio sociale è vissuto da Scaglione, come un elemento di "predisposizione" al crimine se al pari non si costruisce un rapporto di "fiducia" e si forniscono gli anticorpi della "legalità" alla popolazione:

> [...] È un fenomeno indubbiamente in ripresa, indubbiamente preoccupante. Per quanto

[43] Camera dei Deputati, VII legislatura, Documentazione allegata alla relazione conclusiva, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia in Sicilia, Testo degli appunti sulla criminalità nel circondario di Palermo consegnati alla Commissione dal dott. Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, nel corso della deposizione del 15.01.1964, Doc. XXIII, n.3, vol. III, tomo I.

riguarda la solita attività mafiosa, il problema pare sia limitato a questi episodi delittuosi dei quali lei ha parlato e non sia trasceso negli episodi di sequestri di persona, che prima erano all'ordine del giorno. Vi furono anni nei quali abbiamo avuto una cinquanta sequestri di persona. Indubbiamente questa ripresa è preoccupante, perché dimostra la volontà di non tenere alcun conto della legge, nella maniera più palese. Il primo episodio quello di Viale Lazio, è indubbiamente un regolamento di conti causato dalla ripresa di attività del Cavatajo che, cercato da noi, per alcuni mesi non si trovò, non si sapeva dove fosse, poi, si accertò in occasione della morte che era a Palermo e che si era organizzato in maniera tale da poter fare delle riunioni come quella che fece che gli costarono la vita...
Come la Commissione saprà, allora si giunse a questi elementi per l'energia con cui si intervenne nelle indagini e, soprattutto, perché la Procura si impose nel tenere dentro i figli di Moncada, i quali potevano non essere gli organizzatori del crimine ma era strano che, presenti, non avessero visto niente.
Gli effetti furono quelli che sappiamo: è da ritenere che tutto quello che essi hanno visto, ora lo hanno detto...
Io l'ho detto per la prima volta che fui sentito dalla Commissione: il problema della mafia è grave e indubbiamente va represso con mezzi coattivi; ma va anche rinnovata la base del sistema di educazione anche se per far questo occorre del tempo. Le posso dire per quel poco che noi possiamo fare – io anche nella mia qualità di Presidente del Comitato di rieducazione di Palermo – abbiamo fatto parecchio. Tra l'altro, abbiamo tolto dalla strada trecentocinquanta figli di pregiudicati ed ex detenuti che prima vivevano rubacchiando nella strada o apprendendo il delitto. Li abbiamo rieducati; ma i mezzi sono scarsamente disponibili, la sera, li dobbiamo restituire alle loro case perché non abbiamo dove alloggiarli. Se questo lavoro si potesse fare veramente con intensità, attraverso una rieducazione di base, potrebbe darsi che il figlio del ladro, del professionista del delitto non divenisse a sua volta tale. Qualche piccolo esempio lo abbiamo: uno si è preso di recente il diploma all'istituto di musica ed è venuto su dalla strada...
Occorre creare quel rapporto di fiducia e anche le condizioni economiche. Quando a Palermo per un posto di bidello ci sono tuttora cinquemila domande, è logico che, se non tutti i quattromilanovecentonovantanove, ma chi fra questi ha una certa predisposizione al delitto, finirà col caderci [...][44].

Intervento del Ministro dell'interno Restivo, sul duplice omicidio fatto alla Camera dei Deputati durante la seduta del 6 maggio 1971,

Il fatto, nel suo drammatico svolgimento, è già noto, mentre alcune circostanze attendono di essere, allo stato attuale, ancora chiarite. Appunto per questo, non appena appresa la notizia dell'assassinio del procuratore della Repubblica e dell'agente di custodia, ho disposto per l'immediato invio a Palermo del vice capo della polizia e responsabile della Criminalpol, Calabrese, e dell'ispettore generale Testa. Essi stanno già attendendo, con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine, alle più severe indagini. Ogni misura è stata immediatamente adottata per l'identificazione dei criminali. Riunioni in tal senso si sono svolte e si stanno svolgendo sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Sono in atto posti di blocco su tutte le strade che si irradiano da Palermo. Rigorosi controlli vengono effettuati su tutte le persone in transito al porto, all'aeroporto e alla ferrovia.
Cinque persone sono state fermate. Una di esse, in partenza via mare per Genova, è stata trovata in possesso di una pistola calibro *38, per cui è stata dichiarata in arresto. La zona di via dei Cipressi, in cui ha avuto luogo il tragico agguato di ieri, è stata setacciata casa per casa, alla ricerca di eventuali testimoni. Con l 'autorizzazione della magistratura sono state effettuate finora 42 perquisizioni nelle abitazioni di individui sospetti. Per gli inquisiti si sta procedendo alla prova del guanto di paraffina. La posizione di tutti i pregiudicati viene accuratamente controllata ed è*

[44] Camera dei Deputati, VII legislatura, Documentazione allegata alla relazione conclusiva, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia in Sicilia, Testo delle dichiarazioni rese dal Dott. Pietro Scaglione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, rese nella seduta del 4 novembre 1970, , Doc. XXIII, n.3-bis, vol. III, tomo II.

in atto, come ho già accennato, la mobilitazione di tutti i servizi investigativi.
Siamo ben consapevoli del fatto che l'opinione pubblica è scossa da un atto criminale che non soltanto getta nel lutto due famiglie e ferisce l'ordine giudiziario, ma offende i princìpi stessi della convivenza libera e civile di un popolo. Per questo, l 'assassinio di Pietro Scaglione e della guardia Antonino Lo Russo è un attentato alla libertà di ciascuno di noi, alla sicurezza dei cittadini, alla giustizia che in nome del popolo italiano i nostri magistrati amministrano nelle sedi proprie dell'ordine giudiziario. Ai familiari del procuratore Scaglione e a quelli dell'agente Lo Russo esprimo, a nome del Governo e mi o personale, la più sentita partecipazione al lutto che li colpisce. La lotta al crimine ha avuto purtroppo, in questi anni, le sue vittime. Ad esse si aggiunge ora, per un fatto terribile, un magistrato che per lungo tempo ha ricoperto uno degli uffici più impegnativi in Palermo.
Sentiamo dunque tutta la responsabilità del compito di stroncare ogni manifestazione criminosa, e tanto più la sentiamo in una circostanza come questa, nella quale il delitto reca il marchio di una criminalità organizzata. Questo crimine offende il nome, la dignità, la tradizione di civiltà della Sicilia. Esso ha i caratteri della più pericolosa e grave delinquenza, e vuole essere una intollerabile sfida della mafia alla forza della nostra legge. A questa sfida lo Stato risponderà con tutta la sua energia. Non ci saranno mezze misure. Colpiremo ovunque e nei confronti di chiunque. Nulla lasceremo di intentato per colpire il delitto, anche nelle sue criminose complicità. Mai come ora noi avvertiamo, con il sentimento di angoscia della nostra gente, la precisa richiesta di giustizia di tutto il popolo italiano. Non c'è solo una ondata di criminalità da stroncare, come in più circostanze ho avuto occasione di dir e in questa sede, ma c'è da respingere nettamente, con la nostra energia, la sensazione di trovarsi di fronte ad una forza oscura e indomabile nella sua malvagia aggressività, che sembra sottrarsi ad ogni sforzo di repressione.
Il Governo è fermamente impegnato nella battaglia contro il crimine, la delinquenza, la mafia. In questa direzione hanno agito e agiscono le forze di polizia, affrontando con estremo rigore le obiettive difficoltà del contesto in cui si trovano ad operare. A questo proposito ricordo che alla data del 31 marzo 1971 il numero delle determinazioni adottate in applicazione delle leggi vigenti per la prevenzione del fenomeno mafioso ascendeva a 14.554 diffide, 2.319 provvedimenti di sorveglianza, 1.523 provvedimenti di sorveglianza con obbligo o divieto di soggiorno, e ciò in aggiunta alla revoca di *2.674 autorizzazioni o licenze di polizia.*
Questa azione sarà ulteriormente intensificata.
Una certezza ispira comunque la nostra azione: la società siciliana è sana, formata come è in grandissima maggioranza da uomini laboriosi e giusti che, come tutti noi, si sentono in questo momento gravemente feriti ed offesi. Da questa società si leva la più dura condanna nei confronti di coloro i quali operano nel disprezzo delle regole della convivenza, attentano alla libertà ed alla inviolabilità della persona umana e, per proteggere i propri criminali propositi, le proprie leggi di omertà e di barbara, bestiale violenza, non arretrano neppure dinanzi al più efferato delitto.
La nostra risposta è l'impegno di oggi come di sempre di individuare i responsabili, di punire severamente i colpevoli, di debellar e la mafia. A questo impegno faremo front e con dura fermezza attuando ogni misura che sia necessaria per far fronte a così pericolose e gravi esplosioni di criminalità.

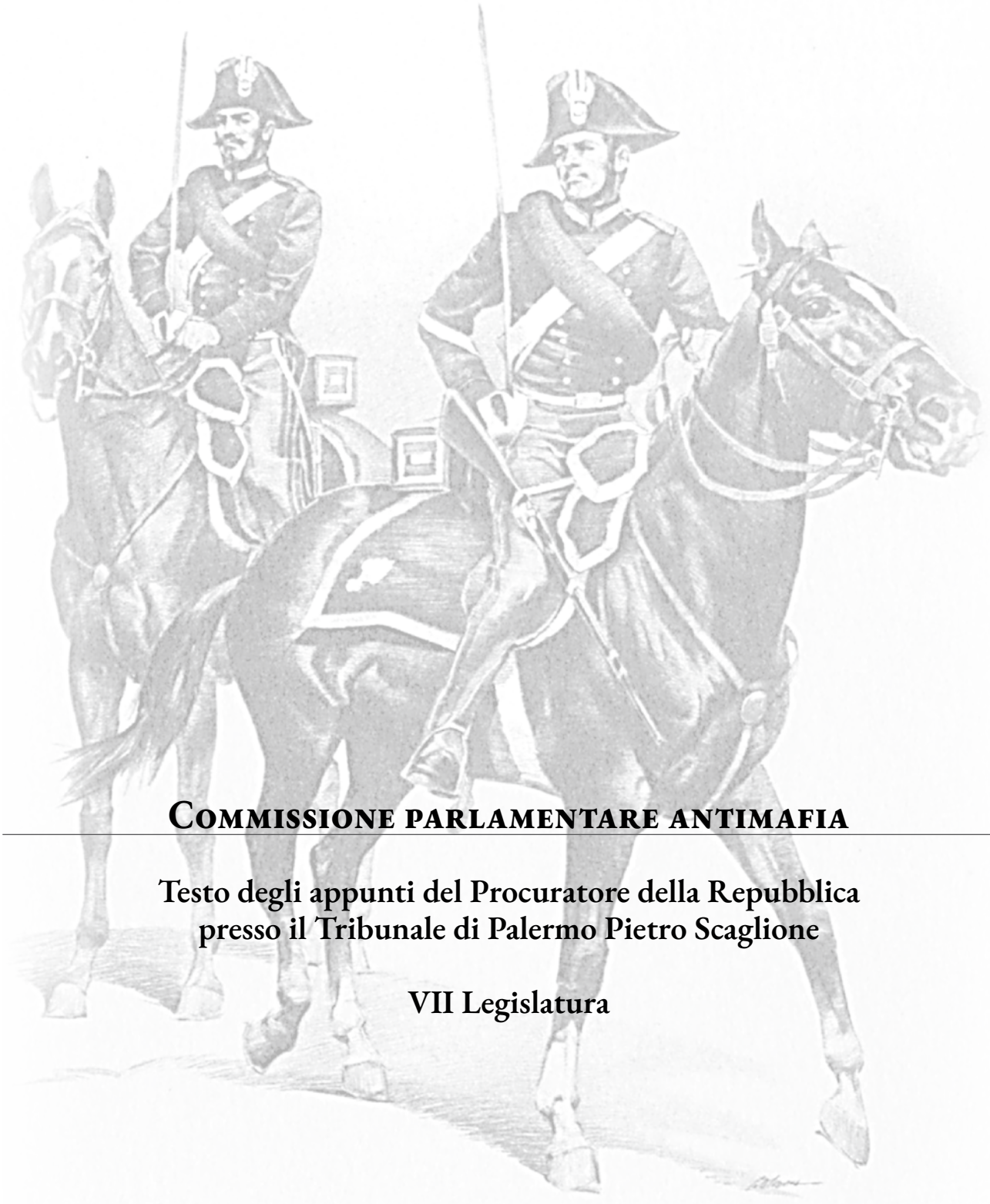

Commissione parlamentare antimafia

Testo degli appunti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Pietro Scaglione

VII Legislatura

TESTO DEGLI APPUNTI SULLA CRIMINALITA' NEL CIRCONDARIO DI PALERMO CONSEGNATI ALLA COMMISSIONE DAL DOTTOR **PIETRO SCAGLIONE,** PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, NEL CORSO DELLA SUA DEPOSIZIONE.

Il fenomeno della criminalità si è manifestato negli ultimi anni in proporzioni allarmanti e tali da destare particolare preoccupazione, perchè nè il miglioramento delle condizioni economiche generali, chiaramente desumibile dall'aumento del reddito individuale medio nel territorio del circondario, nè il costante potenziamento e l'energica massiccia azione degli organi di polizia sono valsi ad arginare del tutto il dilagare impetuoso della delinquenza. Le proporzioni assunte dalla criminalità indubbiamente si spiegano con ragioni che esulano dal campo della politica criminale e che invece attengono a motivi etici, sociali e, sopratutto, economici. Una diminuzione della criminalità si potrà avere, pertanto, specie per quanto riguarda le forme della delinquenza associata e le sue manifestazioni più gravi, oltre che per effetto di una sempre più efficace opera di prevenzione e repressione da parte degli organi di polizia, per mezzo di un'attività sociale, sempre più vasta, che sia, tra l'altro, rivolta ad eliminare o riformare strutture economiche, che hanno favorito il sorgere e l'affermarsi di forme delinquenziali collegate al fenomeno della "mafia" e cioè questa mastodontica e tenebrosa organizzazione delinquenziale, tuttavia viva ed operante come una gigantesca piovra, che stende dovunque i suoi micidiali tentacoli e tutto travolge per soddisfare la sua sete insaziabile di denaro e di predominio. Appunto a questa imponente associazione di delinquenti debbono attribuirsi gli ultimi fatti di sangue, verificatisi nella Città e nella periferia di Palermo, che suscitarono tanto allarme nella opinione pubblica, anche in campo nazionale, e ~~rappresentano~~ le più gravi manifestazioni delittuose (dopo il fenomeno Giuliano che rappresenta una ~~[illegible]~~ forma di attività delinquenziale distinta dalla "mafia" e con questa anzi in netto contrasto) ad opera di elementi raggruppati in sodalizi criminosi in lotta fra loro, che comunemente sono chiamati " cosche mafiose".

Con tale denominazione, infatti, si ritiene, oggi, di po-

ter qualificare alcuni gruppi di persone che si avvalgono del delitto, anche nelle forme più efferate, pur di raggiungere un determinato scopo.

Gli obiettivi di coloro che si trovano al vertice di questi gruppi delinquenziali sono i più vari, ma tutti finiscono per coincidere, oltre che in una affermazione di supremazia e di prestigio, in uno smisurato desiderio di lucro attraverso il raggiungimento del monopolio in un determinato settore delle attività cittadine.

E' proprio la conquista del monopolio in un determinato ssettore di attività, della preminenza cioè di una delle tante attività lecite ed illecite, che ha sempre esasperato la lotta fra i gruppi e determinato i vari fatti di sangue che generalmente snodano una catena di vendette che non ha mai sosta, perchè alla uccisione di uno, appartenente ad un gruppo, segue sempre, prima e poi, analoga e più grave sanzione nei confronti di altro o di altri del gruppo avversario.

I campi di attività in cui maggiormente questi gruppi in contrasto hanno manifestato, fino ad oggi, le loro aspirazioni di conquista, sono quelli: del mercato ortofrutticolo, della attività edilizia, della guardiania nei giardini della periferia, del contrabbando di tabacco e del commercio di stupefacenti.

Nel mercato ortofrutticolo, che fu negli anni 1957-1958 teatro di violente competizioni e di gravi efferati delitti, si è registrata-dopo una lunga calma apparente- una ripresa di attività delinquenziale col recente tentato omicidio in persona di Marcè Vincenzo verificatosi il 28-10-1963 ad opera di Gulizzi Salvatore, nel corso di una violenta rissa alla quale parteciparono diverse persone tra le quali il padre del Gulizzi(che è uno dei maggiori operatori del detto mercato) e alcuni dipendenti dello stesso.

Sono tuttavia in corso le indagini dirette ad accertare la precisa causale di tale delitto.

Nel campo delle aree edificabili si è avuta in Città una serie di fatti di sangue a causa appunto della lotta spietata fra due gruppi, che si è ritenuto di potere individuare come

capeggiati l'uno da Di Maria Vincenzo e dal di lui socio Namio Gerardo, l'altro da Caviglia Agostino e da Vitale Carmelo.

La prima manifestazione dell'urto fra questi due gruppi si può fare risalire al 25 ottobre 1961 con la uccisione del Caviglia Agostino ad opera di individui che si trovano a bordo di un'autovettura.

A distanza di pochi giorni, il 30 ottobre, Di Maria Vincenzo e Namio Gerardo furono fatti segno a numerosi colpi di arma da fuoco mentre transitavano in macchina nella frequentatissima Via Lazio.

I due risposero agli aggressori, che si trovavano a bordo di altra autovettura, con le armi che avevano a bordo, riuscendo a mettere in fuga gli avversari, i quali, dopo essersi allontanati, abbandonarono la macchina che fu trovata, successivamente, in altra contrada, perforata in più parti dai proiettili.

Dopo due giorni, il primo novembre, altro scontro a fuoco si verificò in Via Enrico Albanese fra gli elementi dei due gruppi con il ferimento accidentale di alcuni passanti.

In seguito a tale episodio gli organi di polizia riuscirono a rintracciare tale Bonanno Giuseppe, facente parte del gruppo Di Maria, che nella detta sparatoria era rimasto ferito, traendolo in arresto assieme con altri.

Fu così possibile alla polizia ricostruire i tre fatti delittuosi e concretizzare un rapporto di denunzia contro il Di Maria, che fu pure tratto in arresto, i di lui gregari, nonchè contro gli elementi del gruppo avverso, facendo loro carico del reato di associazione per delinquere, dei delitti di omicidio, tentato omicidio ed altro.

Ma le manifestazioni delittuose riguardanti i due gruppi non ebbero termine perchè il 22 settembre 1962 fu ucciso Gucciardi Luigi ed il 16 ottobre successivo il fratello Gucciardi Francesco.

E' da ritenere che i due predetti omicidi siano da collegarsi, in un vincolo conseguenziale di vendetta, agli episodi precedenti, tutti inquadrati nella lotta per il predominio nella zona Via Sciuti-Via Lazio, che da agrumeto si era trasformato in lucrosi lotti di terreno edificabile, e per la sistemazione dei giardini nei vari cantieri edili che andavano sorgendo nella zona stessa.

Altre manifestazioni criminose in città, quali conseguenze di lotta fra " cosche mafiose", sono da ritenersi gli ultimi gravi fatti di sangue culminati nella tremenda strage di Villa Serena a Ciaculli, dove trovarono la morte ben sette persone, tutte facenti parte delle forze dell'ordine.

Tutti gli orrendi crimini verificatisi da qualche tempo in Città sono, invero, da ritenersi quali fatti conseguenziali al contrasto fra altri due gruppi capeggiati l'uno dai fratelli La Barbera Angelo e Salvatore; l'altro da Greco Salvatore di Giuseppe.

L'inizio delle ostilità tra questi due gruppi può fissarsi nel settembre 1959 con il tentato omicidio in persona di Maniscalco Vincenzo ad opera del gruppo La Barbera.

Al ferimento del Maniscalco seguì a breve distanza l'uccisione di tale Drago Filippo avvenuta in pieno giorno nel lungomare di Palermo.

In occasione di tale delitto restarono accidentalmente feriti alcuni passanti.

Nel maggio 1960 il Maniscalco Vincenzo, che in seguito al suo ferimento era stato arrestato per favoreggiamento, fu rimesso in libertà, ma, dopo pochissimo tempo, fu prelevato, sotto la minaccia delle armi, da alcuni individui e di lui non si ebbero più notizie.

La stessa sorte toccò ai commercianti Pisciotta Giulio e Carollo Natale, entrambi intimi amici del Maniscalco. E' da ritenersi che i tre predetti siano stati soppressi e che la loro soppressione debba attribuirsi ai gregari dei fratelli La Barbera, i quali ultimi, mediante queste azioni violente,

andavano sempre più acquistando prestigio nell'ambiente della malavita interferendo in ogni attività speculativa, sia nel campo degli appalti, sia nel campo del contrabbando.

Agli stessi è pure da attribuirsi l'uccisione di tale Di Pisa Calcedonio, noto pregiudicato, appartenente al gruppo Greco, che aveva raggiunto una posizione economica abbastanza florida. Tale delitto fu consumato il 26 dicembre 1962 in Piazza P/pe Camporeale e fu seguito l'8 gennaio 1963 dal ferimento di Spina Raffaele, persona di fiducia del Di Pisa e gregario dei Greco.

A distanza di qualche giorno ancora, e precisamente il 10 gennaio 1963, fu distrutta, mediante l'esplosione di una carica di tritolo, la fabbrica di acque gassate di proprietà di tale Picone Giusto pure appartenente al gruppo capeggiato dal Greco.

I tre gravi episodi delittuosi, verificatisi nel giro di 15 giorni appena, misero a dura prova i Greco, i quali passarono subito alla reazione più decisa facendo scomparire da Palermo La Barbera Salvatore.

Poichè l'autovettura del La Barbera fu rinvenuta a distanza di giorni, distrutta dal fuoco, nel territorio di S.Stefano di Quisquina, si ritenne che La Barbera Salvatore fosse stato soppresso dagli avversari. Ipotesi questa che trovò conforto nel fatto che La Barbera Angelo, subito dopo la scomparsa del fratello, abbandonò Palermo trasferendosi a Roma, da dove, però, continuò a dirigere le fila della sua banda.

Il 12 febbraio, infatti, si verificò un attentato dinamitardo contro i Greco mediante l'esplosizone, nei pressi della loro abitazione, sita alla periferia della Città, di un ordigno esplosivo trasportato colà con autovettura che risultò essere stata in precedenza rubata.

Fortunatamente la potente esplosione non cagionò vittime poichè nessuno dei Greco si trovava in casa.

Il 7 marzo successivo fu attuata una irruzione di uomini armati nel mattatoio di Isola delle Femmine, borgata alla periferia di Palermo, per fortuna senza vittime poichè non fu rin-

tracciata all'interno la persona che si riteneva vi si dovesse trovare.

Mentre l'attentato alla casa Greco è da attribuirsi decisamente al gruppo La Barbera, la irruzione al mattatoio deve ritenersi opera dei Greco, ai quali viene pure attribuita la gravissima aggressione, verificatasi a distanza di un mese, il 19 aprile 1963, contro quanti vi si trovavano all'interno della pescheria Impero, in via Empedocle Restivo, durante la quale, ad opera di individui che transitavano a bordo di una vettura scoperta, furono esplose diverse raffiche di mitra.

Da quest'azione di fuoco restarono gravemente feriti Giaconia Stefano,Crivello Salvatore, Cusenza Gioacchino, tutti ritenuti gregari del La Barbera Angelo, contro il quale era diretta quell'aggressione, nella convinzione che egli avrebbe dovuto trovarsi all'interno di quella pescheria.

Il 21 aprile in via S. Agostino fu ucciso tale Accardi Vincenzo ed a distanza di tre giorni, il 24 aprile, in altra via frequentata di Palermo, fu ucciso certo Gulizzi Rosolino, ritenuto pure uomo di fiducia del La Barbera e complice dello stesso nella uccisione del Di Pisa, mentre il 26 dello stesso mese mediante la esplosione di una rilevante carica di tritolo, collocata su un'autovettura," Giulietta" rubata, furono uccisi in Cinisi tale Manzella Cesare ed il di lui mezzadro Vitale Filippo.

Nel riferire su tale episodio gli organi di polizia hanno fatto presente che il Manzella Cesare era capo di una cosca mafiosa, aderente a quella dei Greco, e che era preposto al traffico degli stupefacenti con l'Estero. E' pertanto da ritenere che la soppressione del Manzella sia stata decretata ed eseguita dal Gruppo La Barbera.

A meno di un mese da tale delitto, che per le modalità impressionò tutta la cittadinanza, il 24 maggio 1963, nella Via Regina Giovanna di Milano fu gravemente ferito, a seguito di uno scontro con gli avversari, il La Barbera Angelo.

A tale episodio criminoso, quanto mai indicativo dell'odio implacabile che divide i due gruppi e della decisione alla ven-

detta più spietata senza ostacoli di forse, fecero seguito nel corso del mese di giugno altri gravissimi fatti di sangue: il duplice omicidio in persona di Garofalo Pietro e Cangigliaro Girolamo, consumato il 19 giugno 1963, in Palermo, ad opera di Torretta Pietro; l'omicidio in persona di Diana Bernardo, avvenuto nel centro della Città, il 22 giugno;
l'omicidio in persona di Leonforte Emanuele, consumato il 27 giugno nel suo esercizio di Via Sciuti;
l'attentato dinamitardo avvenuto il 30 giugno nell'abitato di Villabate in danno di Di Peri Giovanni, nel quale restarono vittime tali Tesauro Giuseppe e Cannizzaro Pietro;
ed infine, la sera dello stesso 30 giugno, la strage di Villa Serena, nella quale restarono vittime il tenente CC. Malausa Mario, il maresciallo P.S. Corrao Silvio, il maresciallo CC. Vaccaro Calogero, il maresciallo esercito Nuccio Pasquale, il carabiniere Altomare Eugenio, il carabiniere Fardella Marino ed il soldato Ciacci Giorgio, mentre rimasero feriti altri tre carabinieri.

Anche questi ultimi gravi ed impressionanti fatti di sangue sono da considerarsi come la continuazione della lotta fra i due gruppi Greco - La Barbera.

In tali sensi, infatti, conclusero gli organi di polizia nel rapporto del 28 maggio 1963 con il quale denunziarono La Barbera Angelo + 37 e nel successivo rapporto del 31 luglio 1963 con il quale denunziarono Torretta Pietro + altre 53 persone.

Contro tutti i denunziati fu elevata l'imputazione di associazione per delinquere oltre che dei singoli reati a ciascuno addebitati e fu investito il Giudice istruttore per la istruzione formale, che è tuttavia in corso.

Altre manifestazioni di criminalità organizzata, ad opera di gruppi di delinquenti in contrasto fra loro si sono avute nella immediata periferia di Palermo ed in paesi vicini.

Numerosi delitti, ebbero a verificarsi, col sistema di vendetta a catena, nella borgata di Tommaso Natale, ove la lotta si è polarizzata fra due gruppi di persone, uno facente capo a Messina Salvatore e l'altro a Cracolici Salvatore. Costoro,

seguiti dai loro congiunti, sono tuttavia in contrasto vivissimo nell'ansia di raggiungere una posizione di predominio nella zona ove, fra l'altro, si intende disporre delle guardianie nei giardini.

Le ultime manifestazioni delittuose, a partire dal 1961, quali conseguenze dell'urto fra i due gruppi, sono:
l'omicidio in persona di Riccobono Paolo, consumato in Tommaso Natale il 18 gennaio 1961;
l'omicidio in persona di Messina Salvatore, avvenuto in Tommaso Natale il 26 luglio 1961;
il tentato omicidio in persona di Messina Antonino, consumato il 22 febbraio 1962;
l'omicidio in persona di Messina Pietro, commesso il 16 maggio 1962; il sequestro di persona in danno di Riccobono Giuseppe.

Gli organi di polizia, riferendosi a questi gravi delitti ed a numerosi altri reati, quali furti ed estorsioni, facendo leva su delle propalazioni ad opera della madre del Messina Pietro, denunziarono, con rapporto in data 28 maggio 1962, Scalici Antonio più 29 persone, tutte ritenute appartenenti allo uno ed all'altro gruppo, alcune in istato di arresto ed altre in istato di irreperibilità, quali responsabili del delitto di associazione per delinquere, nonchè Ferrante Francesco, Ferrante Giuseppe, Mansueto F.Paolo, e Mignano Salvatore quali responsabili della uccisione di Messina Pietro.

Tutti i 30 denunziati, in seguito ad istruzione formale, furono rinviati a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Palermo, con sentenza del Giudice Istruttore in data 16-12-1962.

In sede di dibattimento, che è stato celebrato nei primi del mese di ottobre, quando già era stata pronunziata requisitoria da parte del P.M. con richiesta di proscioglimento, per insufficienza di prove, nei confronti di coloro cui era addebitato l'omicidio in persona di Messina Pietro, e stava per avere inizio la discussione della difesa, tale Simone Mansueto, detenuto per altro, ha fatto pervenire alla Corte un memoriale nel quale dichiarava di essere in grado di indicare gli autori del-

l'omicidio in danno di Messina Pietro e di fare altre rivelazioni in ordine ad altri fatti.

Il Simone Mansueto, escusso, in udienza, mantenne l'accusa, facendo i nomi di coloro che secondo lui debbono essere ritenuti gli autori dell'omicidio; si rese così necessario il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo per i necessari atti istruttori a seguito delle rivelazioni del Mansueto. La nuova istruttoria è tuttavia in corso.

Altra catena di delitti si verificò negli ultimi anni nei territori di Borgetto, Terrasini, Villabate e Baucina, ad opera di due gruppi capeggiati uno da Albano Domenico da Borgetto e l'altro da Arrigo Gioacchino pure da Borgetto.

La catena dei delitti ebbe ad iniziarsi proprio con la uccisione del D'Arrigo Gioacchino il 18 giugno 1958, al quale delitto fece seguito il duplice tentato omicidio in persona di Leale Stefano e Leale Bernardo, avvenuto in contrada Pioppo il 4 gennaio 1959.

Anche questi gruppi erano in spietata lotta fra di loro perchè ansiosi di sopraffare l'avversario onde raggiungere una posizione di preminenza nella zona di Borgetto-Partinico.

I delitti successivi ebbero a verificarsi:
a Terrasini, ove il 27 aprile 1960 fu ucciso Cannova Giovanni;
a Palermo, ove in data 17 aprile 1960 si tentò di uccidere Macagnone Francesco;
in Baucina, con l'uccisione di Corrado Ciro ed il tentato omicidio in persona di Corrado Giuseppe avvenuti nella giornata del 4 agosto 1960; a Palermo, ove in data 2 settembre 1960 si verificò un vero e proprio conflitto a fuoco nella centralissima Via Torino ed in seguito al quale restò ucciso Leale Stefano e ferito Corrado Vincenzo;
a Bolognetta, ove in data 14-10-1960 fu ucciso Pedone Gaetano;
a Villabate, ove in data 5 settembre 1960 fu ucciso Giangreco Giovanni;
In Baucina ove in data 22 gennaio fu ucciso La Barbera Antonino;
in Palermo, con la uccisione di Macagnone Vincenzo il 3 agosto 1961 ed ancora in Palermo ove in data 30 gennaio 1962, fu uc-

ciso Leale Salvatore figlio di Stefano che già era stato ucciso.

Gli organi di polizia, con rapporto in data 11 dicembre 1962, prendendo lo spunto da alcune propalazioni da parte della madre del Leale Salvatore, denunziarono 37 persone facenti parte dei due gruppi sopra indicati.

In seguito alla formale istruzione, tutti i denunziati furono prosciolti per insufficienza di prove.

Dalla data della tremenda strage di Villa Serena, cioè dal 30 giugno ad oggi, in seguito all'arresto di molti tra coloro che furono denunziati dagli organi di polizia con i rapporti del 28 maggio e del 31 luglio 1963, ed alle misure di prevenzione-difficile, proposte per la sorveglianza speciale, e per il soggiorno obbligato - non si sono verificati in città, nè in provincia altri fatti di sangue da riallacciarsi ai contrasti tra le cosche mafiose, ad eccezione del triplice omicidio in persona dei pregiudicati Streva F.Paolo, Pomilia Biagio e Piraino Antonino, che deve essere considerata come l'ultima grave, cruenta, manifestazione della lotta sempre viva ed implacabile nel Corleonese, tra la cosca del latitante Luciano Liggio e quella che fu capeggiata dall'ucciso dott. Giuseppe Navarra, lotta che da anni continua a cagionare vittime dalla una e dall'altra parte, tenendo in stato di terrore tutta la zona.

In merito a tale efferato delitto gli organi di polizia hanno denunziato quali responsabili Bagarella Calogero, Provenzano Bernanrdo, e Marino Bernardo, tutti e tre gregari del Liggio. Il relativo procedimento è in corso di istruzione formale.

L'azione preventiva ad opera degli organi di polizia, si è concretizzata fino al 30 ottobre 1963, nel fermo di numero 871 persone, delle quali:

~~Di cui a carico:~~

n. 444 rilasciate con diffida;

n. 75 " già diffidate;

n. 112 rilasciate senza provvedimento;

n. 243 proposte per il soggiorno obbligato con ordine di cattura.

Sono stati sequestrati:

n. 60 fucili;
" 17 pistole
" 17 rivoltelle;
" 1 moschetto mod. 91;

Sono state revocate:

n. 150 licenze porto fucile;
" 16 " porto pistola o rivoltella;
" 163 patenti di guida;

Sono stati emessi n. 83 decreti di divieto di detenzione di armi.

Alla data del 23-11-1963 sono stati definiti dal Tribunale di Palermo n. 284 procedimenti per misure di prevenzione, con questo esito:

Sottoposizione al soggiorno obbligato n. 80
Sottoposizione alla sorveglianza della P.S. n. 130
Non luogo a provvedere n. 74

Rimangono pendenti n. 72 procedimenti;

Sono stati proposti n. 158 appelli dei quali 72 dal P.M.

L'attività della polizia giudiziaria, culminata nelle denunzie che hanno dato luogo ai procedimenti sopra indicati, e l'azione preventiva degli organi di polizia, estrinsecatasi nelle numerose diffide e proposte per misure di prevenzione, sono indubbiamente valse ad infrenare l'attività delinquenziale, sia mediante l'allontanamento dalla vita sociale di un notevole numero di elementi pericolosi sia mediante il timore suscitato in quelli non ancora colpiti dalla Giustizia.

Ma è evidente che tutto ciò non può ritenersi sufficiente ad arginare il grave e complesso fenomeno della mafia.

A modesto avviso dello scrivente, al fine di migliorare le condizioni nelle quali si deve svolgere l'azione preventiva e repressiva contro il fenomeno della delinquenza organizzata, occorrerebbe:

1) Dare nuova e completa regolamentazione al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di persone indiziate di reati, protraendone congruamente la durata, estendendo la possibilità del fermo anche per i reati per i quali non sia obbligatorio il mandato di cattura, semprechè si tratti di reati caratteristici dell'attività mafiosa (associazione per delinquere, omicidio, abigeati, danneggiamento e minaccia con impiego di esplosivi, sequestro di persona a scopo di estorsione, contrabbando di tabacco di rilevante entità, commercio di stupefacenti, favoreggiamento reale e personale, violenza privata) o di persone indiziate che risultino già altra volta condannati o prosciolti con formula dubitativa per uno dei reati anzidetti.

2) Estendere l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di coloro che sono prosciolti, anche in sede istruttoria, con formula dubitativa da reati caratteristici di attività mafiosa, (associazione per delinquere, omicidio, abigeati, danneggiamenti e minaccia con impiego di ordigni esplosivi, contrabbando di tabacco di rilevante entità, sequestro di persona a scopo di estorsione, commercio di stupefacenti, favoreggiamento reale e personale, violenza privata) conferendo, in tali casi, al Procuratore della Repubblica la facoltà di proporre, nei confronti del prosciolto, l'applicazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

Tale facoltà conferita al P.M. risulterebbe particolarmente efficace, poichè seguirebbe immediatamente alla fase istruttoria o dibattimentale; ed eviterebbe che il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, rientrasse in società, in attesa della successiva, eventuale proposta da parte del Questore, che, dovendo essere necessariamente preceduta dalla diffida, non potrebbe che seguire a notevole distanza il tempo.

3) Aumentare sensibilmente le pene previste per i reati di porto e detenzione abusiva di armi, fabbricazione, commercio ed omessa denuncia di materie di esplosivi, rendendo obbligatorio l'arresto e stabilendo il giudizio per direttissima e la sottoposizione conseguenziale ad una misura di sicurezza.

4) Aggiungere, tra le persone che possono essere diffidate

dal Questore, ai sensi dell'art. 1 L. 27-12-1956 n. 1423; coloro che siano stati già condannati o prosciolti con formula dubitativa per uno dei sovramenzionati delitti già della mafia o risultino essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

Determinare, scegliendole con oculatezza, le sedi di soggiorno obbligato, che dovrebbero essere costituite da piccole isole onde consentire una maggiore vigilanza da parte dell'Autorità di P.S. ed impedire l'ambientamento dei soggiornandi in centri immuni da fenomeni delinquenziali riferibili alla mafia.

IL PROCURATORE DELLA REP/CA

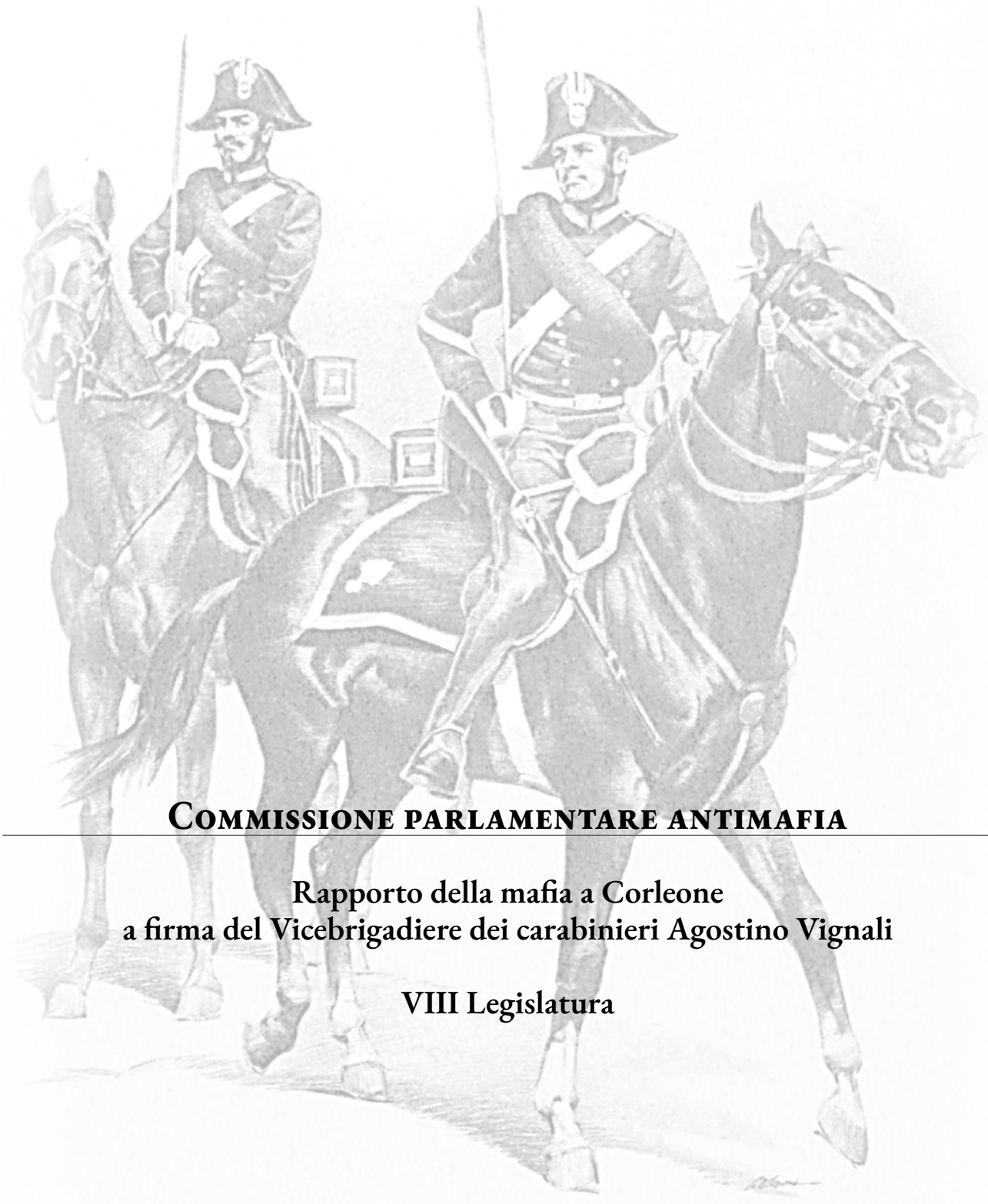

Commissione parlamentare antimafia

Rapporto della mafia a Corleone
a firma del Vicebrigadiere dei carabinieri Agostino Vignali

VIII Legislatura

Consegnata fotocopia dell'On. Terranova 6/4/76

1

1963/1964

LA MAFIA in CORLEONE

3508/11 RPP

[redacted]

Corleone

RISERVATISSIMO

[redacted]

SQUADRA P. G. CARABINIERI ★ C. ALEONE ★

IL VICE [illegible]

PREMESSA

SAREBBE ridicolo, o quanto meno paradossale, in epoca in cui le conquiste dello scibile vertono verso traguardi mai sognati, prima d'ora, in epoche in cui l'uomo volge alla conquista degli spazi ~~extra~~ ed alla scoperta di nuovi mondi celesti, parlare, ancora, di argomenti che sanno di marcatamente oscurantismo come é l'argomento ""MAFIA"".

Ma in Sicilia ove a un secolo dall'Unita' d'Italia non si é mai avuto un benché minimo sviluppo sociale ed economico, quest'argomento é quanto di piu' scottante e realistico, poiché la situazione ambientale é rimasta come ai primordi del 500 e forse del Medio Evo, vista in rapporto ai popoli che gremiscono l'Europa ed il Mondo Civile.

Che cosa s'intende per ""MAFIA""? Cento anni fa, allorché prima del regno Sabaudo imperava il Borbone, non era possibile, nel Meridione, e specie in Sicilia, tutelare la giustizia mercé uomini dediti alla pubblica sicurezza. La polizie di allora deboli, male organizzate e pressoché inefficaci, non avevano alcun ascendente verso la popolazione che veniva abbandonata a se stessa ed i relitti, del sistema feudale, allora vigenti ed imperanti, conferivano, ai feudatari, di allora, anche il potere di amministrare la giustizia con un potere esecutivo affidato all'arbitrio dei propri vasalli.

Mutati i tempi e divenuta politicamente UNA l'Italia, malgrado la generosa opera svolta dalle forze di polizia del nuovo Regno Sabaudo intesa alla epurazione dalle popolazioni dal brigantaggio, rimasero tuttavia radicate quelle tradizioni che a lungo avevano imperato. e si giunse, talvolta, a dare uno sfondo politico all'opera delittuosa dei briganti per dar loro un'aure

./.

./.

la di gloria che, alla luce della realta', si riduceva invece ad atti di violenza, di profanazione dell'ordine costituito e di sovversivismo.
In realta', in quei tempi, "mafia" significava onorata societa' ossia un ente che dovesse provvedere, in teoria all'amministrazione della giustizia ed a ricomporre le liti di parte in maniera bonaria e solo, in ultima analisi, in maniera coercitiva.
Detto stato di cose continuo' la sua esistenza pur sotto il Regno di Casa Savoia fino a quando, il Prefetto Moro, mutato il regime politico, non eseguì quella vasta operazione di polizia che nel 1926 porto' all'annientamento ed alla "pulizia" radicale degli ambienti della malavita nel meridione e soprattutto in Sicilia. Da allora sembro' che la malavita, organizzata in cosche criminali, fosse decaduta per sempre anche perché il regime dittatoriale, che governava la Nazione, non aveva dato tregua alcuna alle forme di delinquenza che avevano infestato le regioni del meridione e della Sardegna, ed anche perché, per procedere, non erano necessarie ampie facolta' di prova, ma solo minimi indizi che trovavano man forte nelle menti direttive della giustizia di allora.
Dopo la Liberazione, ripristinatosi il regime di liberta' e di democrazia, che é quanto di meglio gli uomini liberi possono attendersi, il nuovo clima, lungi dal procurare tranquillita' e quiete al galantuomo ed al cittadino probo, ha favorito, invece, il rinsorgere delle cosche di delinquenza che, favorite e protette, dalla molezza burocratica nell'espletamento delle indagini sulla colpevolezza provata dei vari delinquenti, ha dato loro la possibilita', grazie alle liberta' sancite dalla Costituzione Repubblica-

./.

na,di riorganizzarsi e di giocare qualunque brutto tiro agli organi inquirenti,fidando la loro sicurezza sulle condizioni ambientali e sulla psicologia gretta, futile e ignorante delle popolazioni del Meridione e, sopratutto, della Sicilia.

Quali le cause di questa piaga? Anzitutto l'ignoranza, la miseria,la mancanza, quasi completa, di sviluppo economico,industriale e commerciale.

Sono questi argomenti presi come esca, non soltanto dai profittatori in materia politica,ma quanto da chi ha organizzato la delinquenza locale, fidando in superiori protezioni, che da Montecitorio vanno a Sala D'Ercole per poi estendersi negli Uffici in cui impera la burocrazia. La mafia di oggi,se così' può' chiamarsi,si differenzia da quella imperante sotto il regime borbonico,poiché si é degradata al rango dix una organizzazione criminale il cui fine é quello di abusare delle condizioni psicologiche della popolazione ed in netto antagonismo con ogni,ordine costituito,svolgere un programma polivalente che va dagli omicidi alle rapine,agli abigeati,alle grassazioni,al contrabbando,al trust sulle aree edificabili,sulla spartizione delle acque fluviali,per non parlare poi della conquista delle pubbliche e private amministrazioni,mantenendo piu' che mai vivo un regime di corruzione e depravazione,che potra' solamente essere stroncato allorché uomini liberi, amanti del progresso della Nazione, non daranno mandato a chi di competenza (e la Nazione sa bene a chi affidare il mandato)di commettere quell'epurazione, su larga scala, non semplicemente come azione di polizia,ma anche e sopratutto come opera di bonifica sociale e morale,condizioni esenziali per il progresso della Nazione Italiana in generale,del Meridione e della Sicilia in particolare.

./.

- 4 -

Questa rassegna non vuole essere né ha la pretesa di un trattato;ma semplicemente una lieve enumerazione di argomenti particolari per quanto concerne i luoghi che piu' sovvente tornano alla ribalta della cronaca nera come appunto la zona di Corleone,uno degli anelli di quella catena che, per la Statale 118, conducono nella capitale dell'Isola.-

- 5 -

/ SITUAZIONE DELLA MAFIA DI CORLEONE /

L'attuale conglomerato di delinquenti che volgarmente passano sotto il nome di mafia non sono un fenomeno di natura indigena, nel senso precipuo della parola;ma l'anello di una catena che trova la sua estensione ed i suoi adentellati e nella capitale dell'Isola e nei centri viciniori per estendersi,poi, alle piu' lontane zone della Sicilia occidentale. Dovendo parlare della mafia di Corleone,ci limitiamo a dire che essa trova le sue origini e la sua riorganizzazione nel 1943 all'indomani cioé dell'occupazione alleata.E' noto,a tutti,che nel Corleonese, dopo la retata del prefetto Mori,la delinquenza locale organizzata cesso' ogni sua attivita' poiché,in quell'azione di polizia,come puo' leggersi ancora negli archivi che conservano le documentazioni di quel tempo,furono sdradicati anche i congiunti degli appartenenti alla cosca dei mafiosi ed avviati,oltre che nelle carceri,nei luoghi retti a domicilio coatto.- Mutati i tempi ed i regimi di Governo, la ricomposizione mafiosa locale vede in Calogero Lo Bue il capo ed il lume tutelare.Siamo nel 1943 epoca in cui esisteva il caos,l'intrallazzo e la fame piu' nera anche se a Corleone,zona prettamente agricola,di fame vera e propria neanche all'ora si moriva.- La scelta su Don Calogero non avenne a caso,era considerato un veterano di organizzazioni a delinquere e quindi persona temuta e rispettabile.Alla sua morte,avvenuta per vecchiaia e per gli acciacchi; la scelta sarebbe caduta sul Siculo-Amaricano Vincent.Criscione Collura fatto venire di proposito dagli Stati Uniti;ma c'era un gregario ben piu' astuto e piu' colto di un semplice villano rincivilito quale era appunto il Collura.Questa figura di boos.. si palesso' subito alle centinaia di delinquenti e trovo' la sua riconferma,subito dopo la morte del vecchio Lo Bue.Questi fu Don Michele Navarra,medico del luogo,il quale,fornito di amicizie di una certa elevatura in vasti strati della popolazione e negli ambienti politici non manco' a dimostrare il suo talento

./.

- 6 -

e la sua capacita' chiamando al suo fianco uomini che facevano parte,non solo di una larga cerchia di compari, ma sopratutto elementi a lui devoti perché clienti assidui del suo gabinetto medico.Don Michele,come prima operazione, cerco' di rinsaldare il suo predominio medico facendo uccidere un suo collega,ufficiale sanitario e direttore dell'Ospedale Dei Bianchi: il dott. Nicolosi. Fidando sempre nel suo seguito fece sviare agli inquirenti i sospetti che appertamente cadevano su lui e la voce pubblica,cosi' preparata,dipinse,allora,il defunto medico come un 'don Giovanni,non certo da strapazzo,congludendo dunque che la sua fine era avvenuta per motivi " D'onore"ad opera d'ignoti.-Chi furono le braccia di una cotanta mente criminale? Lo stuolo sarebbe lungo a denominare,ma ci limiteremo a citare le figure piu' importanti.I vari compari legati cioé al grande boos,da battesimi e cresime.Tali furono Giovanni Trumbaturi,detto "U Signuruzzo",i fratelli Raia Luciano ed Innocenzo,e Giulio, i fratelli Governali Antonino e Biagio, i Lo Bue Carmelo,Giovanni e Pasquale, i Criscione Pasquale e Andrea,i Leggio Vincenzo e Francesco, i Ferrara Giovanni e Innocenzo,i Bonanno Filippo,Leoluca ed Antonino,gli Streva Arcangelo ,Francesco Paolo ed Antonino; i Liggio (detti Ficateddi)i Maiuri (detti pagliareddi),i Di Miceli Giovanni e figli,i Vintaloro Angelo,Matteo,Antonino;i Mancuso Marcello Giuseppe,Antonino ed Antonio,i Pennino Carmelo e fratelli,gli Scalisi Leoluca e fratelli, i Cutrera Pasquale e fratelli,i Riina Giacomo e congiunti, i Pomilla Francesco e congiunti ed i Pomilla Leoluca e Gaetano,i Savona,i Ciravolo e molti e molti altri di minor conto.Tutto questo complesso di nomi e di altrettante loschè figure erano gia' organizzate allorché don Michele prese il bastone di comando.Come fu organizzata la cosca mafiosa? Don Michele non poteva pretendere,da solo,di controllare tutto l'abitato di Corleone né tanto meno quello dei dintorni.Per quanto riguarda il paese nomino' due luogotenenti e divise il paese i due zone i cui gragari oltre

- 7 -

che ~~xxxxxxxx~~ portare rispetto assoluto al capo, dovevano portare la stessa riverenza al luogotenete che in quella zona rappresentava il capo stesso. Furono luogotenenti Antonino Governali detto "Fungidda" boos della parte superiore del Paese che aveva per consigliere Enziano Giovanni Trombadore ~~x~~ il quale, sfuggito alla retata Mori aveva trascorso molti anni della sua vita nella lontana Cuba dedicandosi alle piantaggioni di zucchero ed al contrabbando di stupefacenti. La parte bassa del paese fu affidata invece a Vincenzo Criscione Collura con una zona di influenza comprendente i rioni Addolorata, Grazia, Pozzobuono, Pipa ora via Trieste, sino agli estremi sobborghi del paese. Consiglieri di costui furono Angelo Vintaloro ed i fratelli Maiuri. Accanto a questi capi o luogotenenti figurano poi una cerchia di elementi in veste di braccia dell'organizzazione i quali si occupavano della esecuzione materiale degli incarichi che venivano loro affidati. Tra questi vanno citati elementi che allora figuravano come persone di infima importanza e che oggi come vedremo sono assurti, cambiata la situazione, ad elementi di primo piano nella malaviata Corleonese e Palermitana. Alludiamo a: Ruffino Giuseppe, Giovanni Pasqua, Strova Antonino, Luciano Liggio. — Quali furono i compiti di questa organizzazione? Don Michele non uccideva, faceva uccidere né tampoco i suoi gregari maggiori si macchiavano le mani di sangue. Egli, fidando nelle amicizie di uomini posti a capo di varie amministrazioni Pubbliche e private, fidando nella caotica situazione dei tempi in cui si viveva, assicurava la sua protezione ed il suo aiuto ai gregari subalterni fino ai piu' infimi. In che cosa consistevano le azioni delittuose? Furti, rapine, grassazioni, estorsioni, omicidi ed altri crimini di tutte le risme dai quali il boos traeva una cospicua percentuale che in un breve volger di tempo valse a creargli una cospicua fortuna ed una ascesa non indifferente nel campo delle Pubbliche amministrazioni circondandosi di una aureola di potenza che agli occhi della povera gente e dei miseri aveva quasi del colossale tanto che i popolani lo chiamavano: "U PATRI (2)

(2) La correzione apportata a macchina, e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo, risalgono al documento originale. (N.d.r.)

NOSTRU"".Sfogliando il curiculum Vitae del boss vediamo come egli, sorto da famiglia di professionisti,non abbia avuto notevole fortuna durante il defunto regime e che mutati i tempi la sua ascesa diventa iperbolica.Da medico, libero professionista, a medico fiduciario dell'Inam con un massimale di assistiti mai detenuto da alcun altro collega né prima né dopo di lui,a direttore dell'Ospedale Dei Bianchi a medico delle Ferrovie,del Preventorio antitubercolare,a medico fiduciario della Mutua Coltivatori Diretti ad Ispettore Medico della Stessa Mutua a sovraintendente alla distribuzione dei carburanti ed a tante e tante altre cariche e carichette dalle quali gli utili gli si riversavano ingentemente copiosi.Da medico non era una cima,ma era intelligente e discretamente colto.Maggiore di 5 fratelli,fece in modo che gli altri tré tra i quali;uno medico, facessero carriera nelle Amministrazioni Pubbliche e private. Alla sua morte,il fratello Salvatore era gia' titolare della cattegra di patologia chirurgica in quel di Catania e primario di altri Ospedali di notoria importanza,un altro fratello che egli aveva sistemato alle dipendenze dell'AST diveniva direttore generale,un altro ancora funzionario del Banco di Sicilia,un quarto funzionario presso l'Assessorato Agli Enti Locali. Le sue larghe amicizie non gli risparmiavano protezioni ed aiuti con uomini influenti nella vita politica. Amico di Alessi,Volpe,Aldisio,Mattarella divenne ben presto amico di Mario Scelba ed allorché nel 1951 in una operazione di Polizia era stato proposto al soggiorno Obbligato,mentre alcuni dei suoi gregari venivano condotti al luogo del confino egli,a ventiquattro ore di distanza,rientrava in Corleone con l'aria del trionfatore con grande soddisfazione di chi stava al suo seguito.Non vogliamo commentare quanta sia stata,dal punto di vista psicologico nei confronti della Pubblica opinione,la portata di questo avvenimento;ma sta di fatto che quella fama di padrone che gli veniva tributata da tutti i settori sociali, divenne pressoché universale e nel circondario e nella stessa Citta' di Palermo dove bastava dire Navarra per dire l'uomo

dell'onorata societa' che piu' riscuotesse tributi di servilismo e di estimazione.-
Ma come spesso accade, in ogni organizzazione, specie a fondo sedizioso, non mancarono nei suoi gregari gesti di malcontento e di malumore ed ad ogni minimo spiraglio di delazione o di sviamento don Michele informato di tutto e di dell'operato di tutti metteva in moto una spedizione punitiva che spesso e volentieri ~~ladiave~~ lasciava nei posti piu' reconditi ed al calar delle tenebre qualche cadavere crivellato a lupara. Caddero cosi' uno dopo l'altro i "Ficateddi", un figlio del Criscione Collura e dopo tempo anche lo stesso suo aiutante maggiore Vincenzo Criscione Collura che, in grazia alla sua carica di luogotenente, stava per diventare pericoloso per la stessa autorita' del capo(24.2.1957 ore 20,30).+
~~[illegible]~~
Caddero altresi' in diverse imboscate: Comaianni Calogero, Scalisi Vincenzo, Bono Salvatore, Scalisi Mariano, Anzalone Liborio, Cascio Michele, Orlando Giuseppe, Gennaro Giuseppe, Costanzo Salvatore, Napoli Giuseppe, Mini' Gaetano, Nicolosi Carmelo, Amenta Salvatore, Piranio Francesco, Crescimanno Edoardo, Ridulfo Giuseppe, Passalaqua Angelo, Vanale Giuseppe, Sinatra Calogero, Palazzolo Salavtroe, Piranio Leoluca, Rizzotto Placido, Geraci Antonina, Recchione Giuseppe, Collura Filippo, Tinnirello Giovanni, Navigati Francesco, Governali Mariano, Bagarella Arcangelo, Pennino Mariano Cuccia Salvatore, Riguardo Michele, Di Palermo Salvatore, Guarino Vincenzo, Paternostro Biagio, Leggio Giovanni, Splendido Claudio, Leggio Biagio, Schillaci Giovanni, Di Gilia Giuseppe, Miceli Ambrogio, Moscato Giacomo, G.
In questo elenco, come risulta dagli atti di Polizia Giudiziaria la maggior parte dei delitti venne proclamata ad opera d'ignoti né d'altra parte, nel clima in cui si viveva l'esito poteva essere altrimenti.- Il ripristino delle liberta' democratiche e delle organizzazioni sindacali alimentate queste ultime dagli organizzatori ed attivisti di sinistra gettarono il loro

-IO-

appello di proselitismo che venne accolto con entusiasmo dai ceti meno abienti ossia in quegli strati del ploretariato che, pur facendo buon viso alla organizzazione mafiosa temendone le piu' attroci rappresaglie, tuttavia non ne apprezzavano l'organizzazione stessa poiché le misere condizioni di vita, come é naturale, spingevano all'esasperazione contro i feudatari che allora detenevano il dominio delle terre costringendo i braccianti a servi della gleba.-Alle prime ventate di sciopero, alle adunate politiche, indette dai partiti di sinistra, incitanti i braccianti agricoli all'ocupazione delle terre incolte o mal coltivate, dei, baroni e dei mafiosi, accorsero, ben presto, un notevole numero di braccianti Corleonesi infiammati dalla parola di un loro sindacalista che avevano eletto, poco prima, segretario della Camera del Lavoro: Placido Rizzotto.- La mafia locale accettó' allora l'appello che da piu' feudatari le veniva rivolto come del resto avenne in molti altri luogli dell'Isola ove le organizzazioni Comuniste erano assai temute. Bisognava eliminare gli organizzatori, era la parola d'ordine dei feudatari e cosi' per incarico dei baroni e di alcuni boss appartenenti alla cosca di don Michele, il Rizzotto, invitato, da amici, ad una pacifica discussione, veniva condotto nei pressi della montagna Pirello ed ivi ucciso e gettato in una fossa profonda oltre 300 metri unitamente ad alcune pecore. (12.3.948). Alla macabra scena aveva assistito un pastorello, il quale, diede luogo ad atti di alienazione mentale. Fatto ricoverare da "amici" presso il locale Dei Bianchi, ove era direttore Don Michele, gli veniva propinata una iniezione venefica al suo stato e quindi decedeva senza riprendere conoscenza.-La voce pubblica, da parte di elementi appartenenti alle organizzazioni sindacali, pur non palesandosi appertamente, avevano dato ad intendere, agli organi inquirenti i presumibili autori dell'efferato crimine ed in base a queste confidenze l'Autorita' Giudiziaria ereva in arresto Giovanni Pasqua, Pasquale Criscione, Leggio Luciano, Cutropia Biagio e Collura Vincenzo. Tutti successivamente prosciolti per insufficienza di prove.-Da questo episodio scaturisce quella che doveva poi essere una svolta decisiva per la situazione mafiosa. Sorge una

II

nuova figura che come andremo vedendo assurgera' nel breve volgere di anni a quello che, attualmente viene definito il N.I della mafia attuale: Luciano Liggio.-

Chi é costui? Nato da povera famiglia, contadinello e bovaro, aveva sin dalla adolescenza manifestato simpatie per il maneggio delle armi. Qualche suo coetaneo afferma che a dodici anni sapesse maneggiare la pistola, con tale destrezza da far rabbrividire qualche esperto tiratore. Adescato dal boss Navarra ed ingaggiato come braccio, ben presto rivelo' le sue doti di chiller infallibile. Tratto in arresto, per la sua destrezza, riusciva a sfuggire. Dopo l'uccisione di Placido Rizzotto datosi alla latitanza non peté accudire come é naturale a quel po' di beni, frutto della sua attivita' delittuosa, e fu costretto ad affidarne l'amministrazione ad una persona che in quel tempo era ritenuta stimabilissima perche' molto vicina a Don Michele e perché nei suoi terreni aveva passato parte della sua giovinezza e pascolato tra i greggi degli altri anche il suo branco di pecore: questi era Angelo Vintaloro, uno dei comproprietari del feudo di Piano di Scala. Dopo l'assoluzione per insufficienza di prove il Liggio, ritornato libero, ed in attesa che altri provvedimenti di polizia potessero piombargli adosso, si decise fermamente a volere la restituzione dei beni che man mano era andato affidando al Vintaloro edda agli amici Friia pur essi proprietari di armenti e di pascoli e limitrofi alla proprieta' del Vintaloro.- Ma mentre i Leggio si mostrarono prodighi ed affettuosi nei riguardi del giovane Luciano, il Vintaloro, che pur doveva all'opera del Liggio porzione della sua fortuna per aver partecipato insieme a lui al furto della cassaforte del Corpo d'Armata Italo-Tedesco in Corleone, porto' alle lunghe tale restituzione invitando nei luoghi piu' disparati il Liggio a discussioni in presenza di "amici" che poi si concludevano in un nulla di fatto. Fu proprio ad un ennesima di queste riunioni che il Liggio subi' un'imbosca ta. Siamo nel Giugno 1958. Il Vintaloro invita il Liggio a Pian della Scala nella sua fattoria. Questi, a dorso di mulo, senza nulla sospettare vi si reca ma viene fermato in tempo giusto

- I2 -

da un conoscente amico della sua infanzia:E' Salvatore Sottile che piu' che parlare, data la situazione, con un lungo fischio gli fa intendere che per lui spira aria malfida.Liggio sta quasi per allontanarsi, crepitano i fucili, scariche di lupara sibilano sinistre per l'aria ed uno di quei palettoni ferisce di striscio la mano sinistra del Luciano il quale a tutto sprone si allontana dal luogo della agressione.-Che cosa ne sapesse il boss n.I NAVARRA di quanto stesse per succedere in quel di Pian della Scala é oggetto ancora oggi di discussione.Negli ambienti vicini ai Navarriani é sempre ventilata la diceria che Don Michele pervaso in quei tempi dagli impegni verso la Bonomiana per la costituzione in Corleone ed in Largara di poliambulatori medici, di cui egli era l'Ispettore di Zona, pare non sapesse nulla perché non preventivamente informato. Sta di fatto pero' che il fallito attentato del Giugno I958, segno' la frattura in due tronchi dell'allora compatta cosca mafiosa.-Da un lato rimasero con Navarra alcuni degli elementi a lui piu' fidi e soprattutto quelli che avevano partecipato all'attentato contro Liggio cioè:i Ferrara, i Vintaloro, i Raia, Mangiameli, Maiuri, ed altri minori collegati a questi per subordinazione, anche se non avevano partecipato alla sparatoria.Rimasero seguaci del Liggio:i Leggio (Friia) i Bagarella, Ruffino Giuseppe, Pasqua, Streva Antonino, Giovanni Mancuso, Franco Mancuso, Riina Giacomo; ed altre figure minori che man mano sono saltate fuori sulla ribalta della cronaca nera di cui tanto la stampa ha parlato. Determinatasi questa nuova situazione Luciano Liggio che aveva fatto carriera da gregario e che si era creato un certo prestigio, in seno all'organizzazione unitaria, per la sua abilita' e destrezza di tiro, per il maltorto subito veniva nominato capo della cosca dissidente.-Naturalmente l'episodio del mancato attentato non poteva sfuggire a don Michele che tramite i suoi gregari cerco' di rimediare le cose apposto tentando una riconciliazione delle parti. Don Michele si Illudeva ancora data la sua forza ed il suo ascendente sulla massa dei gregari di dover riuscire ma Luciano Liggio che riteneva il boss colpevole del suo attentato perché consapevole di tante altre esperienze vissute, si rese irreperibile ed il pomeriggio del 2 agosto successivo unitamente agli amici Leggio(Friia) a Giaco-

- 13 -

mo Riina,ed altri minori (tutti noti negli ambienti di Polizia) organizzavano quell'imboscata fambsa che portava all'uccisione del Navarra unitamente al collega Giovanni Russo che la mattina gli aveva dato passaggio mentre si apprestata ad insediarsi quale medico odontoiatra nel poliambulatorio di Lercara Friddi.-
La figura del Russo,anche se vissuta in ambienti sotto l'influenza Navarriana,esula,pero',dalle cosche mafiose. La fine del n.I desto' grande scalpore ed emozione nel contempo negli strati della popolazione che vedevano cosi' cadere,per opera di un gregario,un elemento che sino a qualche giorno prima aveva fatto sfoggio della sua potenza.Da questo momento la paura delle rappresaglie serpeggia tra i gregari piu' stretti del defunto Don Michele.Angelo Vintaloro si barrica in casa e per diversi mesi non osa uscire dalla sua abitazione e pur osservando i passanti dalla sua abitazione rientra e si rintana allorché una figura anche se di minimo piano osa passare per il corso dei Mille essendo questa della banda Liggio.Né modo migliore tennero altri gregari famosi i quali pero' passata la prima ventata e perché decisi a non cedere nei confronti di un elemento che essi stessi avevano incoraggiato e protetto,questi alla fine decisero di risolvere,nella speranza di conciliarsi il conciliabile tendendo ad un congiungimento delle parti.Vi furono delle discussioni animate nei luoghi piu' reconditi ma quando si tratto' di denunciare il colpevole dell'attentato a Liggio e di segnarne la sua fine imprecazioni e minacce si levarono da parte Navarriana e fu proprio in una di queste sedute tenute in via Consolazione che si ebbe quella scena che doveva culminare con l'uccisione dei fratelli Marco e Giovanni Marino e di Pietro Maiuri appartenenti ai Navarriani e con il ferimento di Bernardo Provenzano che unitamente a Giuseppe Ruffino per conto dei Liggiani avevano partecipato alla cruenta sparatoria.(6.9.1958 ore 19 circa).-
Da questo momento la lotta,tra le cosche,non ha piu' tregua.I Navarriani hanno eletto frattanto come loro Duce Antonino Governali detto Fungidda.Questi ha come consultore il vecchio Trumbaduri ed altri elementi ritenuti validi qualcuno dei Raia,Ferrara

il Mangiameli, il Briganti ed uno stuolo di collaterali, che pur non partecipando materialmente alla esecuzione dei crimini, rivestono il ruolo di informatori, di pali, di pedinatori. Altri elementi sono in galera. Nel Gruppo Liggio, convergono le giovani leve: oltre al Killer Ruffino figurano Leggio Salvatore, Bagarella Calogero, i fratelli Bernardo e Giovanni, Riina Salvatore, Cottone Pietro e tanti e talti altri minori adibiti nelle diverse funzioni. La luogotenenza viene affidata ad Antonino Streva, da non confondersi con omonimi (Mureddi), il quale sceglie, come aiutante maggiore, Giovanni Pasqua. Le file del Liggio vengono cosi' riorganizzate. Avevamo dimenticato di dire che dopo l'eccidio del sindacalista Rizzotto si era costituita, in quel di Piano di Scala una societa' armentizia facente capo ai fratelli Leggio (Friia) ai Vintaloro ed in cui avevano una parte dominante lo stesso Luciano Liggio, il macellaio Di Carlo oggi espatriato in America mentre alla direzione amministrativa il boss Don Miche Navarra aveva preposto il proprio cugino cap. di fanteria in congedo, Di Carlo Angelo unitamente ad altro cugino di nome Gagliard Salvatore. Detta societa' armentizia, che apparentemente doveva espletare una attivita' dedita all'allevamento dei bovini ed alla produzione dei derivati caseari, si occupava invece, della macellazione clandestina dei vitelli frutto degli abigeati che gli elementi della cosca soleva condurre anche in forma ristrettissima ai, proprietari della zona i quali mai si permisero di presentare denuncia alcuna alle Autorita' inquirenti. Detta societa', come é ovvio, sorgeva a Piano di Scala nello stallone di proprieta' dei fratelli Leggio (Friia). Dopo l'attentato del Giugno 1958 nei confronti di Luciano Liggio e dopo la sopressione del Navarra, nella quale partecipo' il camioncino di detta societa' armentizia, come mezzo tamponante, e dopo la retata eseguita dalle forze di polizia nella stessa fattoria, la societa' interruppe la sua attivita' anche perché gli elementi addotti alla macellazione clandestina erano stati carcerati. - Tolta questa parentesi vediamo un poco cosa succede nelle file dei Navarriani. - I seguaci di Don Michele tentano anche loro una ricomposizione delle loro file ma si vengono a trovare di fronte ad av-

venimenti nuovi. Alcuni dei loro gregari come i fratelli Streva (MUreddi), i fratelli Mancuso Marcello Antonio, Antonino e Giuseppe, i Pomilla (macellai), il sensale Pomila Francesco, i fratelli Lo Bue Pasquale e Giovanni, i fratelli Bonanno Filippo, Leoluca ed Antonino; Pennino Carmelo, ed altri di minore importanza, non si sentono in vena di continuare nella strada fino allora percorsa dato che era scomparso il cervello dell'organizzazione ossia Don Michele. Daltra parte tolti gli Streva (Mureddi) che dall'umile origine di miseri braccianti avevano fatto carriera sotto l'impero di Don Calogero Lo Bue, assurgendo al ruolo di dignitari dell'onorata societa' per la loro ferocia e criminalita' non disgiunta da una alienazione mentale che spesso e volentieri riversavano sulle loro vittime con grassazioni ed estorsioni, gli altri pur avendo conseguito una cospicua fortuna per lo piu' mediante l'attivita' lavorativa o commerciale, non si sentivano portati ad azioni criminose per cui il ritirarsi in luogo appartato e fuori dalle beghe di parte costituiva allor parere la pista migliore. I Navarriani residui tolti quegli elementi che rimanevano relegati nelle carceri e del latitante Pietro Ferrara, rimasero quasi sopiti per diversi mesi limitando la loro attivita' a riunioni ed a contatti tra gli elementi rimasti liberi. Al posto di don Michele come abbiamo detto venne nominato Antonino Governale e la sua autorita' fu sostituita, essendo egli in carcere da Giovanni Trumbaduri (U Signuruzzu). Alla direzione della Bonomiana fu nominato un amico intimo del Navarra, Vincenzo Listi', una figura pressoché inoqua dedita al commercio di cereali di formaggi ed altro. Ma vediamo ora chi sono gli elementi del gruppo Navarriano dissidente. ~~I [illegible] Streva (Mureddi) cui [illegible]~~ Per quanto riguarda gli Streva (Mureddi) di cui abbiamo dato sommaria descrizione, le ragioni che indussero il loro appartamento dal complesso dei Navarriani si deve oltre alle succitate ragioni al fatto che Streva Arcangelo dopo i fatti sucessi si venne a trovare nella posizione di avere due sue figliuole sposate una con il defunto Marco Marino, gregario attivissimo di don Michele con il quale e per il quale aveva fatto carriera e fortuna, l'altra sposata in moglie ad Arcangelo Rufino fratello del famigerato Giuseppe n.2 della Banda Liggio.

- 16 -

Non mancarono a parte i tre gruppi,figure intermediarie di dubbia appartenenza che con andamento ambiguo tentavano di far contenti e gabbati gli uni e gli altri e per timore di pena e per speranza di ricompenza.Tali furono Francesco Paolo Vitale,Giovanni Delo (U Pittarru),Sorrisi abitante in via Giordano Orsini il quale,attuamente,riveste il ruolo di informatore di Luciano Liggio.Dubbia pure rimase la posizione dei fratelli Giovanni,Francesco e Michele Taverna,ricchi commercianti ed altrettanto dicasi quella dei fratelli Marino (detti Bacchioni) anch"essi commercianti che per amor di pane si isolarono dai gruppi antagonisti almeno apparentemente.
In campo Navarriano intanto si spera ancora nella riconciliazione dei due tronconi principali e nella speranza di ricongiungere sotto un solo scettro tutte le forze rimaste valide.
A tale scopo vine incaricato dopo una serie di approcci e di scambi di vedute con le figure piu' in vista Carmelo Lo Bue,vecchio mafioso in procinto di partire per gli Stati Uniti;ma questa opera intermediaria non va a genio ai Liggiani che mal tollerano l'interessamento ed il ritorno di fiamma di un vecchio elemento e pertanto ne decretano la sua fine.L'incarico viene affidato a Riina Salvatore,Mancuso Francesco e Ruffino Giuseppe ed eseguito alle ore I8,30 del I3.I0.I958,proprio d'innanzia all'abitazione del Lo Bue stesso.Il I958 si chiude con un nulla di fatto per quanto riguarda la ricomposizione delle cosche mentre continuano i tentativi di organizzazione da ambo le parti.
Il I959 s'apre con un'altra vittima.Si tratta di Cammarata Salvatore:un giovane dall'apparenza indifferente ma che in effetti era stato molto intimo e quindi gregario di Luciano Liggio:aveva partecipato a qualche azione ed era stato impiegato quale osservatore dei movimenti del gruppo avversario.Pare che abbia partecipato alla sparatoria del 2 Agosto I958.Fu sopresso in una gelida giornata di gennaio il giorno 26 alle ore 17,30 nei pressi della sua abitazione mentre nevicava.Ad ucciderlo da fonti confidenziali pare siano stati:Cortimiglia Vincenzo e Streva Vincenzo figlio di Arcangelo.-Nel mese di Febbraio I959 in contrada S.Calogero,in campagna,viene sopresso un giovane contadinello:Giovanni Marino omonimo dell'altro Marino ucciso il 6.9.I958.Era questi un giovanetto dalla pa-

rola facile,gioviale e,sebbene in tenera eta', s'atteggiava a mafioso maturo con la sua coppola storta e con l'aspetto fiero in groppa alla sua cavalcatura.Rispettosissimo,ma chiacchierone. Al servizio del Dott.Nello Di Palermo (veterinario)figura anche questa ambigua dal punto di vista delle cosche mafiose,pare che il Marino fosse stato presente, anche se da lontano,alle riunioni delle cosche del gruppo Liggio che avvenivano in quella casa di campagna posta in localita' S.Calogero per cui i Liggiani decisero di sopprimerlo.A tale esecuzione furono incaricati due suoi amici intimi:Vincenzo Saporito,pastore e Cottone Pietro,contadino. La versione che i famigliari allora dettero agli organi inquirenti fu di tuttaltro avviso di quella che era la realta': Si disse che il giovane fosse stato ucciso per invidia dal Cottone il quale aspirava a divenire impiegato del Di Palermo. Arrestati i due furono assolti per insufficenza di prove anche perché il teste oculare Morendino,in seguito a pressioni di parte,venne dichiarato semi-infermo di mente.-Dopo questo episodio una certa tregua pare pervada gli animi degli elementi appartenenti alle cosche anche perché gli elementi piu' attivi sono in carcere .Tra i latitanti vengono catturati i Ferrara Innocenzo e Giovanni Maiuri Antonino e Saporito Vincenzo,Dopo estenuanti servizi svolti dai Carabinieri.-La calma continua anche nella primavera allorché vengono escarcerati alcuni elementi di secondo piano ai quali pero', viene vietato il soggiorno in Corleone. Nulla c'é da dire nei mesi successivi per quanto riguarda la attivita' delle diverse cosche.La loro attivita' si limitava nel pedinamento e nell'osservazione dei movimenti dei diversi gregari;mentre da parte delle FF.OO continuava incessante l'opera di ricerca per la cattura dei latitanti: Ferrara Pietro,Liggio Luciano e Ruffino Giuseppe ed altri.- Anche il 1960 si apre con un periodo di apparente calma che si protrae fino al 23 Novembre giorno in cui, ad opera di Cortimiglia Vincenzo,per incarico del gruppo Navarriano;viene sopresso il pastore Sottile Salvatore a colpi di pistola. Pare che l'incafico sia avvenuto da parte di Angelo Vintaloro.I motivi che ci inducono ad opinare in tal senso sono

dovuti a questi fatti:Il Bottile nativo di Castellamare del Golfo era venuto a Corleone giovanissimo per ragioni di lavoro e si era impiegato presso la fattoria Vintaloro.Sucessivamente era passato presso la fattoria dei Leggio (friia) poiché traeva da questo impiego miglior vantaggio potendo allevare per conto proprio anche un piccolo gregge di ovini. Si era spodato e conduceva una vita modesta.Rimasto vedovo continuo' il suo servizio presso la fattoria Leggio e qui lo colse l'episodio del Giugno I958 allorché i Navarriani tesero l'attentato a Liggio Luciano.L'arresto dei Leggio,lo stato di vedovanza l'indussero ad abbandonare la sua attivita' di pastore ed risposatosi si era dato all'attivita' di lattaio e di pastore di capre fino al giorno della sua sopressione avvenuta alle ore I8 in via Crispi del giorno anzidetto mentre stava terminando il giro di distribuzione serale di latte.-
Dopo questa azione di rappresaglia nei confronti di una persona rimasta particolarmente cara al cuore del Liggio Luciano, i Liggiani nutrirono nuovo rancore e desiderio di rappresaglie contro colui che aveva proditoriamente sparato su un vecchio inerme ed imbelle.L'occasione non tardo' a presentarsi anche se diversi mesi passarono da quella sera d'inverno del I960. Era noto ormai che a sparare era stato il Cortimiglia:un giovane dall'aspetto bieco,dall'apparente professione di muratore ma che in realta' soleva accompagnarsi ad elementi del gruppo Navarriano quale don Ciccio Pomilla ,Vanni Trumbaturi(U siguruzzu),Antonino Governali (Fungidda) i fratelli Vintaloro.-I Liggiani seguivano e pedinavano tutte le sue mosse Era noto che ogni sera il Cortimiglia soleva comprare del companatico presso un negozio di alimentari sito nella famigerata via Puccio teatro della cruenta sparatoria che il 6.9.I958 in una scena da wester aveva visto cadere tre dei piu' attivi elementi del gruppo Navarriano.-Fu lì' che la sera dell'II.2.96I, alle ore I9,I5 circa,lo attesero al varco.Sovraintendeva all'imboscata il n.I Liggio Luciano con il suo aiutante Ruffino Giuseppe ed i killer Bagarella Calogero, Riina Salvatore, Provenzano Giovanni, Provenzano Bernardo,cugino del Giovanni,Franco Mancuso ed altri di minor importanza rimasti allargo a bordo delle machine che con i mottori accesi attendevano il ritorno

12

degli esecutori.
La localita' non era stata scelta a caso,anche perché nelle adiacenze elementi compiacenti al gruppo Liggiano erano stati gia' avvisati di quanto sarebbe successo.-Alle I9 il Cortimiglia come al solito fa la sua strada,guardingo come sempre,mani nelle tasche rigonfie di due grosse pistole.Da provenuto quale era fiuta l'aria malfida e non appena Giovanni Provenzano (che a sua volta era cugino dell'ucciso Cammarata Salvatore)gli si volge avanti nel tentativo di iniziare una verbosa lite fulmineamente estrae la pistola e scarica l'intero caricatore crivellandolo di colpi.Il Bagarella posto al fianco del Provenzano fa solo a tempo di estrarre la sua pistola e sparare un colpo che lievemente colpisce di striscio il braccio sinistro del Cortimiglia mentre questi con fulminea mossa si allontanava dal luogo della sparatoria per ricoverarsi nel negozio di generi alimentari.Ma anche qui il suo destino era segnato. All'interno dello stesso negozio altre due persone della cosca liggiana lo attendevano anche perché il titolare dello stesso negozio di nome Spatafora é imparentato con il Liggio Luciano.Il Cortimiglia,pare,si sia difeso puntando la seconda pistola ma un colpo vibratogli con il calciuolo di un fucile a canne mozze lo ridicevano all'impotenza mentre una mano lesta gli sparava a brucciapelo il colpo di grazia nel cavo ascellare del braccio destro.-Finita l'operazione veniva posto poco fuori dal negozio stesso e poco distante dall'uscio ove moribondo veniva soccorso e condotto in ospedale dove decedeva.- Con questo episodio si chiude la seconda edizione del wester che ha per teatro la via Puccio. I Liggiani perdono un giovane killer:Provenzano ;ma eliminano l'unico ed il piu' valido destro sparatore del gruppo Navarriano.-Passano i mesi e la calma apparente ritorna con il solito lavorio di intercettazione,informazione,pedinamento.-Viene catturato il Bagarella che nella sparatoria aveva lasciato per terra la sua coppola e che l'abile fiuto dei cani poliziotto seguendo le piste aveva fatto in modo che cio' costituisse la prova scentifica di alta importanza per la sua incriminazione;ma anche questa volta il Bagarella

come tanti suoi colleghi,veniva prosciolto per insuffi-
cienza di prove.-
L'indagine dei Liggiani ora si punta su una persona abi-
tante in via Puccio gerante anch'essa un negozio di
generi alimentari posto in luogo diametralmente opposto
a quello dello Spatafora:E' il commerciante Paolo Riina.-
Figura bulica chiacchierona imbelle probabilmente amica
dei Navarriani che ha avuto un solo torto:quello di
seguire dall'uscio di casa sua le mosse delle due spara-
torie.I Liggiani dopo questo ennesimo conflitto a fuoco
cambiano tattica ed adoperano nuovi mettodi nei confronti
degli irriducibili avversari Navarriani.E' noto che dopo
la scarcerazione Antonino Governali ha ripreso il suo
posto di comando e le sue mosse vengono attentamente segui
te.-Prima che egli possa arruolare nuove forze o contrar-
re nuove aderenze,in campo politico e nella mafia locale
si decide di sopprimerlo,ma non con l'usitato metodo;ma
con criterio che ricordano, se pur vagamente, quelli usati
in Russia dai Comunisti:la sparizione.Da comuni amici
viene prelevato nei pressi della sua abitazione e fatto
sparire(5.4.1961).La stessa sorte tocca a Giovanni Trmba-
dori decano dei Navarriani della sua sparizione di sa'
che quella mattina in cui avenne,doveva recarsi a Palermo
per sottoporsi a visita sanitaria essendo egli sofferente
di diabete (10.4.1961).In quel di Palermo intanto spariva
un altro Navarriano:Raia Bernardo da tempo residente in
Citta' e che usava fare la spoletta fra il luogo natio
e la capitale dell'Isola per affari inerenti la sua cosca
(22.9.1961).Il quarto della serie é Delo Giovanni (Pitarru
figura ambigua come abbiamo detto in precedenza e che spa-
ri' il 21.12.1961.-Il Gruppo Navarra perdeva cosi' uno die
tro l'atro i suoi esponenti maggiori;ma l'opera dei Lig-
giani non si era fermata.Rimaneva quell'omaccione di
Vincenzo Listi' fiduciario della Bonomiana Coltivatori
Diretti,consigliere Comunale e membro del Direttivo della
D.C. e come tale dunque legato da amicizie e da protezioni
negli ambienti politici isolani e Nazionali.Per effet-

to del suo incarico egli soleva di sovvente recarsi in Citta' ove aveva abboccamenti con personalita' politiche e con mafiosi della capitale.Fu in una di queste sue gite che il 21.7.1962 all'orché si apprestava in piazza della Borsa a Palermo a prendere una delle auto di noleggio per rientrare in Corleone che veniva avvicinato da comuni amici ed invitato a salire in auto con la scusa che egli si dovevano rientrare a Corleone.Da quel giorno non si hanno piu' avute notizie nei suoi riguardi.-

Intanto mentre l'opera dei Liggiani volgeva alla eliminazione silenziona dei capoccia Navarriani un nuovo fatto sinistro si palesava agli abitanti di Corleone.In contrada Caputo la mattina del 3 luglio 1962 veniva ucciso a lupara il commerciante Paolo Riina gia' ricordato.-

Si indicavano come suoi sopressori:Bagarella Calogero e Riina Salvatore emissari di Luciano Liggio anche perché essendo stati ricercati risultavano irreperibili agli organi inquirenti.-Anche i suddetti sembra siano stati prosciolti per insufficenza di prove.-

Si conclude cosi' con questo episodio criminoso l'attivita' di repressione tra le cosche mafiose nel 1962.- Il 1963 si apre con un periodo di relativa calma che perdura sino al 9 Maggio giorno in cui alle ore 4,30 per incarico di Liggio alcuni elementi di quella cosca e tra questi Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo e Giovanni,ed altri di minor piano tendevano un aguato al n.1 del gruppo Streva: tale Francesco Paolo Streva,latitante perché sottoposto a soggiorno obbligato.-

Questi pero', che non doveva essere solo a percorrere come tante volte quel tratto di strada che dalla via S.Michele conduce alla via Costa S.Giovanni ,per recarsi in campagna, vista la presenza di elementi sospetti apriva il fuoco svincolandosi dal tentativo di agressione da parte del Bagarella e del Provenzano i quali probabilmente non avrebbero voluto ucciderlo ma sopprimerlo con il mettodo silenzioso poiché se lo avessero voluto uccidere non gli avrebbero dato il tempo di difendersi.L'imboscata non riusci" ed gli agressori rimasero feriti ed irreperibili.-

A pochi giorni da questo ennesimo fatto criminoso, la sera del 19 Maggio, alle ore 20,40 circa, in pieno centro abitato prospicente la piazza principale veniva attentato Mancuso Marcello Giuseppe che come abbiamo precedentemente detto pare facesse gruppo a se stante o secondo altre voci si fosse offerto, in estremis, quale paciere nella ricomposizione delle cosche mafiose.-

Quali le ragioni di questo attentato? A distanza di giorni dalla consumazione del crimine nulla di concreto é trapelato. Si sta' semplicemente ai "Si dice" ma tante sono le dicerie che si stenta ancora ad indovinare il movente vero del crimine. Mancuso Marcello Giuseppe ed i suoi fratelli Antonio ed Antonino da modesta famiglia di contadini assursero ad una cospicua fortuna fino al rango di proprietari e commercianti facoltosi. ~~Era~~Pare che si siano impossessati nell'immediato dopoguerra, organizzandosi in bande armate, dei terreni di proprieta' del Barone Mangiameli dagli stessi sopresso in circostanze misteriose.-

- 23 -

CONCLUSIONE

Dopo questa rapida elencazione di persone e fatti criminosi che tanto hanno funestato la quiete del Corleonese ci viene da chiederci fino a quando e sino a qual punto durera' questo andazzo di cose che malgrado la eliminazione di capoccia e gregari di primo e secondo piano non accenna certamente a finire poiché le condizioni attuali in cui si dibatte la vita Corleonese non sono tanto dissimili da quelle che videro il risorgere della cosca mafiosa impra imperante Navarra. La figura che tiene attualemente incontratatato il dominio della situazione é quella di Luciano Liggio il quale come si é detto precedentemente da modesto contadino e da abile killer ha raggiunto una quota cosi' alta nell'orizzonte mafioso, anche se non puo' paragonarsi con quella mastodontica detenuta dal dott.Navarra.La mafia di Corleone cosi' suddivisa in gruppi non é piu' un fenomeno che ha come centro Corleone stesso, ma le sue propagini si dilungano attraverso le strade di cui Corleone é nodo stradale importantissimo e verso la Capitale e verso il mar mediterraneo mediterraneo con il porto di Sciacca. Mentre nel 1943 gli oggetti di interesse per i gruppi mafiosi erano il predominio delleterre, la spartizione delle acque, l'intrallazzo dei prodotti cerealicoli, l'abigeato, la rapina e l'estorsione, oggi con l'evolversi dei tempi questi oggetti rimangono si' mira delle azioni criminali dei vari mafiosi ma non costituiscono la mira piu' ambita: altre attrattive fanno gola ai gregari diventati potenti e che hanno spostato ed esteso la cerchia di influenza sui delinquenti della capitale e della Sicilia occidentale in genere: sono il predominio sulle aree edificabili, l'accaparramento dei posti di chiave delle pubbliche e delle private amministrazioni, le beghe politiche in favore di questo o quel candidato che prevalentemente fanno parte alla D.C. od al partito liberale.

- 24 -

Anche se non vogliamo, con cio', discriminare politicamente gli elementi che appartengono axquelxpartitx in quei partiti, ma appare chiaro, specie alla luce delle recenti consultazioni elettorali, quanto grande sia stato l'interesse di candidati nella ricerca di gregari appartenenti alle cosche mafiose che pur Liggiani o Navarriani, hanno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx convogliato i loro voti sui candidati presentatisi sotto le gida dello scudo Crociato.-
D'altra parte é una questione naturale se si opera in tal senso specie da parte di chi, come suol dirsi hatk il carbone bagnato e spera aiuto e protezione. La stessa cosa acadrebbe se quegli stessi uomini che oggi si presentano sotto uno schieramento politico si presentassero domani sotto qualunque altro partito che avesse le mani in pasta nel Governo della cosa pubblica Italiana.-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx La lotta contro lax mafia, percio', non é solo un groviglio di provvedimenti di polizia come avenne nel 1926 ad opera del Prefetto Moro; ma va eseguita modificando strutturalmente e concretamente le condizioni ambientali in cui vive la maggior parte del popolo siciliano. Scuole, industrie, bonifica agraria: questi sono i tre cardini fondamentali che vanno presi inxxx esame ed aiutati in maniera concretamente seria. Il resto sara' opera di polizia. Lo prova il fatto che la maggior parte dei giovani che un tempo, in mancanza di una occupazione ben remunerata, preferivano abbandonare il lavoro dei campi per darsi alla mala-vita, oggi ha compreso che quella strada non ha vie di uscite: se non la morte o la galera e percio' ha preferito evadere all'estero ove anche soggiogandosi ad un lavoro pesante hanno tuttavia la soddisfazione di xxx percepire tanto quanto loro basti per se e per le famiglie.

IL VICEBRIGADIERE
COMANDANTE DELLA SQUADRA PG.
Vignali Agostino.-

SQUADRA P.G.

Proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. a Luciano Leggio

18 giugno 1969

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P.S. CON OBBLIGO DI SOGGIORNO IN UN DETERMINATO COMUNE A SENSI ART.1-2 LEGGE 31/5/1965 n.575.

Al Presidente del Tribunale Penale

PALERMO

Il Procuratore della Repubblica di Palermo;
Letti gli atti;
Letto il rapporto della Questura di Palermo in data 11/6/1969 nei confronti di Leggio Luciano di F.Paolo e di Palazzo Maria Rosa,nato a Corleone il 6/1/1925 ivi res. Via Lanza n.2.

V/to il certificato penale dello stato da cui risultano i seguenti precedenti:
8/1/1948 - C.App.Palermo recl.anno uno mesi 4 multa L.1.600,per furto agg.to - pena condonata;
11/7/1959 - C.Ass.App.Palermo assolve per insufficienza di prove per sequestro persona omicidio volontario;
14/7/1960 - Sez.Istruttoria Palermo N.D.P. insufficienza prove per triplice omicidio, furto agg.ed evas.IGE;N.D.P.per amnistia per porto arma,macellaz.clandestina e omessa presentaz.carne;
28/11/1961 - G.I.Palermo N.D.P.per omicidio,assoc.delinquere,porto armi;
12/2/1967 - C.Ass.App.Bari assoluz.insuff.prove per omicidio;
6/4/1967 - C.Cassaz. estinto per amnistia oltraggio a P.U.
8/11/1968 - C.Cassaz. estinto amnistia per falsa dichiaraz.identità personale,detenzione e porto armi.

V/ti gli artt.3,4;6 legge 27/12/1956 n.1423 e 1 e 2 e segg. legge 31/5/1965 n.575;
OSSERVA:
In esito al processo celebratosi davanti alla Corte di Assise di Bari, il Leggio con sentenza 9/6/1969 è stato assolto per insufficienza di prove ancora una volta dal delitto di associazione per delinquere.

Le prove raccolte in detto processo,pur essendo state, a giudizio di quella Corte, insufficienti per affermare la responsabilità del prevenuto in ordine al reato come sopra ascrittogli,sono,tuttavia,tali da potere affermare con tutta coscienza,in questa sede,

che costui è,ben a ragione, ritenuto "l'elemento di maggior prestigio e di maggior pericolo della delinquenza organizzata di tutta la Sicilia Occidentale".

Le innumerevoli assoluzioni per insufficienza di prove riportate dal Leggio bastano da sole a dare la chiara dimostrazione della sua pericolosità criminale e del terrore che incute,grazia a cui è sempre riuscito a "cucire" le bocche di chi sà, rendendo vane ogni sforzo diretto ad assicurarlo alla giustizia.

Il fatto che egli, mantenendosi latitante, sia riuscito per ben 16 anni ad eludere le ricerche della P.S. e dei CC. che, in forza,gli davano la caccia, costituisce la riprova della grande autorità e prestigio di cui è circondato nel mondo della malavita; autorità e prestigio che gli assicuravano una infinita rete di favoreggiatori, grazia ai quali,come egli stesso impudentemente e con iattanza ha dichiarato nelle interviste rese a Bari all'indomani della sua escarcerazione,poteva senza pericolo circolare per la Provincia di Palermo e curare gli affari del proprio commercio, non avendo nemmeno la preoccupazione di travisarsi.

Un argomento che certo non poteva valutarsi come prova davanti alla Corte di Assise,non potrà però,non essere tenuto nel dovuto conto dal Tribunale:
Da quando,per effetto della tenace azione degli Organi di Polizia vennero arrestati Luciano Leggio ed i suoi tristi gregari ed avversari,un periodo di serenità si è avuto in Corleone; sono cessati, almeno, gli omicidi a catena.

E' più che giustificato,pertanto, il timore di chi teme che, con il ritorno del Leggio nella nostra Provincia debbano nuovamente scatenarsi le lotte per il regolamento di conti tra le cosche maffiose.

Ritenuto in conseguenza che il suddetto Leggio, oltre che persona socialmente pericolosa risulta indiziato di appartenere ad associazione maffiose e di svolgere attività maffiose,onde la competenza di questo ufficio ai sensi degli artt.1,2 L.31/5/1965 n.575 a proporre l'applicazione della misura di prevenzione di cui allo art.3 e 4 legge 27/12/1956 n.1423

P. Q. M.

Chiede che il Tribunale penale di Palermo voglia procedere alla applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune,nei confronti di Leggio Luciano di F.Paolo,nato a Corleone il 6/1/1925, disponendosi previamente, da parte del Presidente, la custodia precauzionale dello stesso, o quanto meno, in via provvisoria a sensi dello art.3 legge 31/5/1965 n.575 il suo soggiorno obbligato in un Comune diverso da quello di residenza.

Palermo, lì 18 giugno 1969

IL SOST.PROCURATORE DELLA REP/CA
Dr.Pietro Giammanco

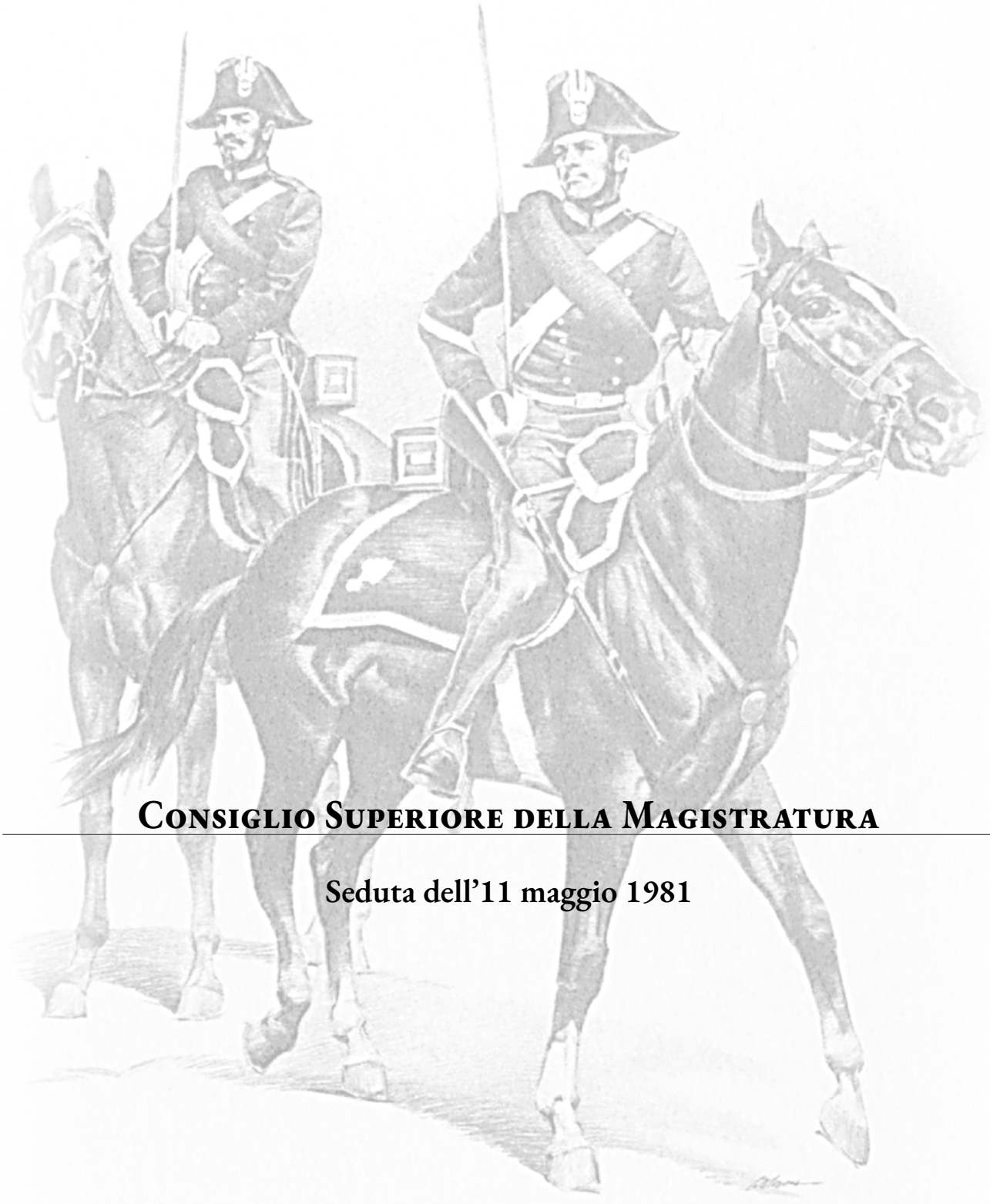

Consiglio Superiore della Magistratura

Seduta dell'11 maggio 1981

m.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta dell'11 maggio 1971 ore 17,30

L'anno millenovecentosettantuno il giorno 11 maggio in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On. Giuseppe SARAGAT - Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv. Alfredo AMATUCCI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Gaetano SCARPELLO
Dott. Ugo GUARNERA

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott. Emanuele DANZI
Dott. Arnaldo MACCARONE
Dott. Nicola SERRA
Dott. Marcello SCARDIA
Dott. Francesco SAYA
Dott. Giovanni DE MATTEO
Dott. Giuseppe LA MONACA
Dott. Salvatore BUFFONI
Dott. Errico BATTIMELLI
Dott. Corrado RUGGIERO
Dott. Adolfo BERIA d'ARGENTINE
Dott. Arnaldo CREMONINI
Dott. Giuseppe CONSOLI
Dott. Nicola FERRI

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv. Virginio BERTINELLI
Avv. Antonio BERLINGIERI
Avv. Francesco COLITTO
Prof.Avv.Vincenzo CAVALLARI
Avv. Gaetano FRANCHINA
Prof.Avv.Pasquale CURATOLA

S E G R E T A R I

Dott. Vittorio ROMEO
Dott. Girolamo MINERVINI
Dott. Leopoldo MOLETI
Dott. Guido CUCCO
Dott. Ugo SCICCHITANO
Dott. Giovanni MICALI
Dott. Corradino CASTRIOTA

Il Vice Presidente, avv. Alfredo AMATUCCI, prende la parola per ricordare la figura del dott. Pietro SCAGLIONE, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, rimasto vittima, insieme con il suo autista Antonino Lo Russo, di un crimine di inaudita efferatezza che costituisce "un attentato contro il prestigio della Magistratura".

Dopo aver ricordato i lusinghieri precedenti del magistrato scomparso, l'avv. AMATUCCI afferma la necessità che sia "bandito ogni principio di violenza o di arbitrio, individuale o collettivo, perchè in uno Stato di diritto la violenza e l'arbitrio sono incompatibili con la giustizia, la quale è veramente tale quanto essa sempre più si ispiri ai principi di umanità e di legalità per tutti, senza distinzione di classe, di ceti o di gruppi e sia al di sopra di tutti i sospetti, di tutte le incredulità, di tutte le diffidenze".

L'avv. AMATUCCI conclude rinnovando ai familiari del dottor SCAGLIONE e dell'autista Lo Russo le più sincere espressioni del vivo cordoglio di tutto il Consiglio.

Il PRESIDENTE, On. SARAGAT, propone quindi che il Consiglio Superiore della Magistratura voti un ordine del giorno di riprovazione del crimine e di impegno a restituire al Paese la fiducia nell'impero della legge. Legge il testo dell'ordine del giorno, così formulato: "Il Consiglio Superiore della Magistratura esprime il suo sdegno per il delitto senza precedenti di cui sono state vittime il Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro SCAGLIONE e l'agente di custodia Antonino Lo Russo; rinnova alle famiglie del dott. Scaglione e dell'agente Lo Russo l'espressione del suo profondo cordoglio; auspica che al più presto i responsabili vengano scoperti e sia fatta piena luce sui motivi, sulle condizioni ambientali e su ogni altro elemento che possano essere all'origine dell'efferato delitto; come

sempre, nei limiti delle sue attribuzioni, si ritiene impegnato a dare tutta la sua collaborazione agli altri organi dello Stato al fine di restituire al Paese la piena fiducia nell'impero della legge, al cui presidio la Magistratura è dalla Costituzione chiamata a contribuire in modo determinante".

Posto ai voti, l'ordine del giorno è approvato all'unanimità.

- OMISSIS -

La seduta è tolta alle ore 20,05.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

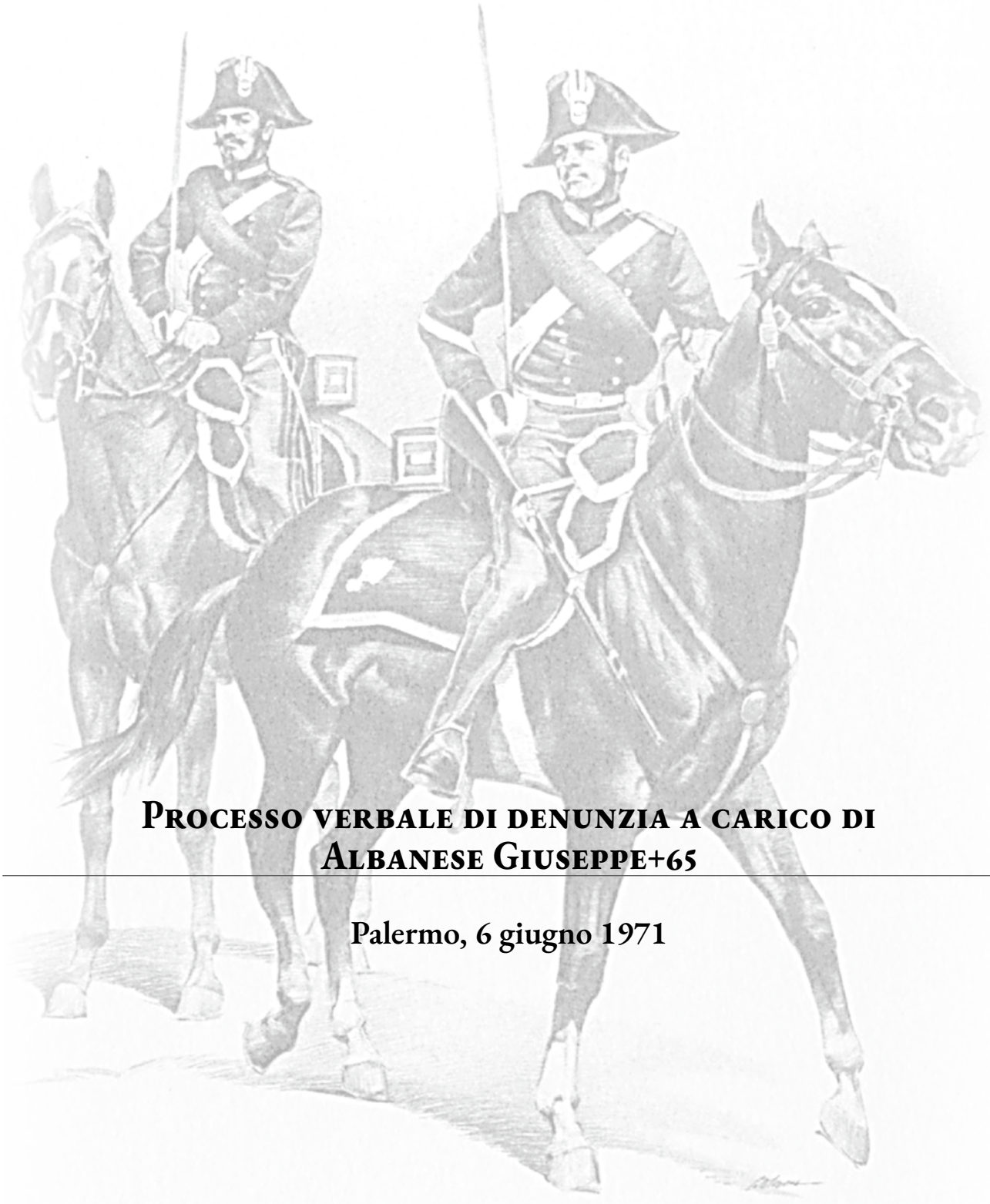

Processo verbale di denunzia a carico di Albanese Giuseppe+65

Palermo, 6 giugno 1971

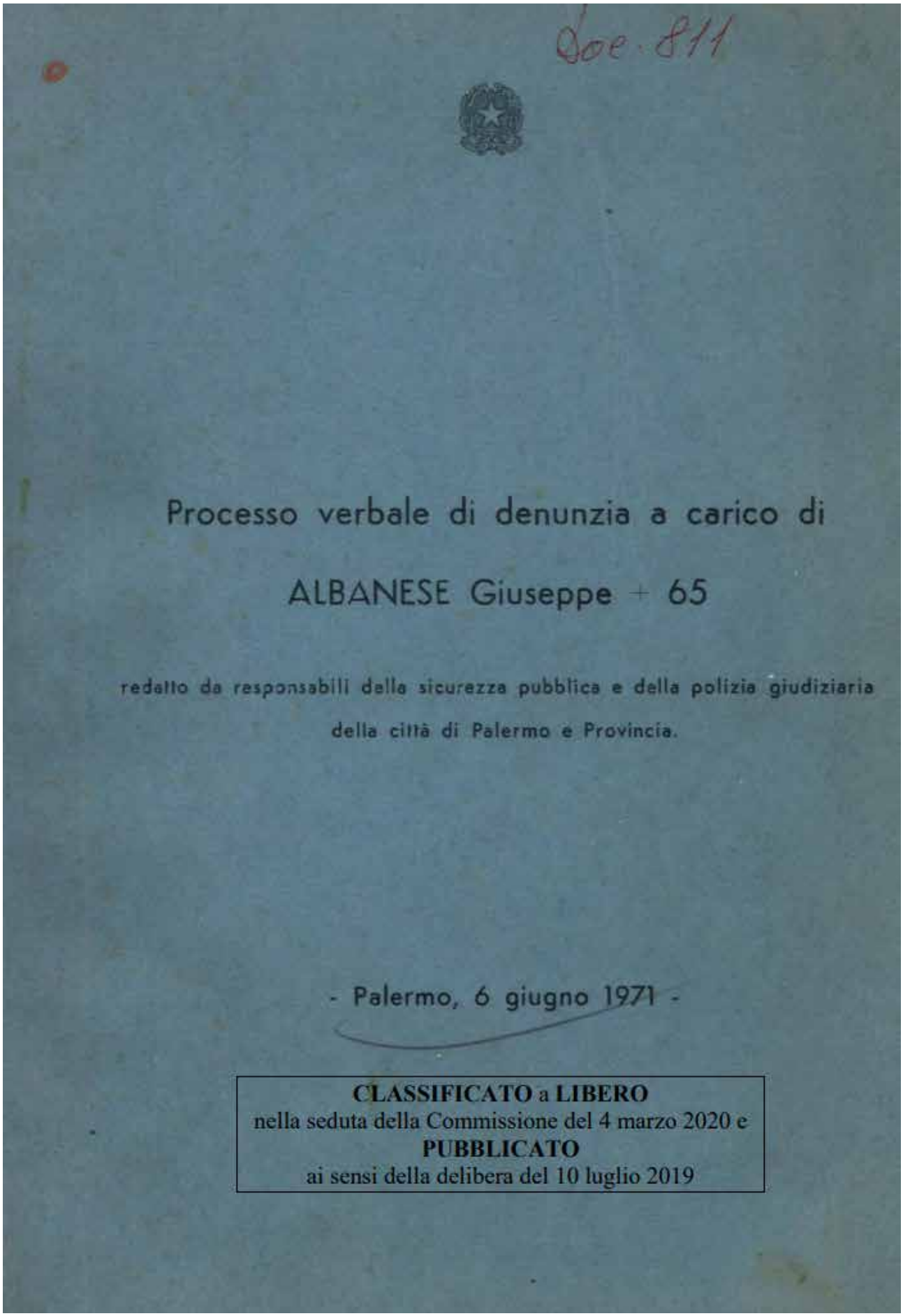
Doc. 811

Processo verbale di denunzia a carico di

ALBANESE Giuseppe + 65

redatto da responsabili della sicurezza pubblica e della polizia giudiziaria della città di Palermo e Provincia.

- Palermo, 6 giugno 1971 -

CLASSIFICATO a **LIBERO**
nella seduta della Commissione del 4 marzo 2020 e
PUBBLICATO
ai sensi della delibera del 10 luglio 2019

ROCESSO VERBALE di denunzia a carico di:- - - - -

1°)-ALBANESE Giuseppe fu Francesco e di Amato Vincenza, nato ad Alcamo (TP) 3.1.1923 res. Palermo via O.R.5 n.39 -in atto detenuto per O.C.P.;

2°)-ALBERTI Gerlando di Giovanni e di D'Amico Maria, nato a Palermo 18.9.1927 res.Cologno Monzese (MI) via Lombardia n.83 -LATITANTE;

3°)-ALBERTI Gerlando fu Santo e di Vitale Anna Maria, nato a Palermo 14.10.1947 domiciliato Cologno Monzese (MI) via Lombardia n.83;

4°)-ALBERTI Giovanni fu Santo e di Vitale Anna Maria, nato a Ciminna (PA) 3.10.1943 res. Milano via Arturo Graf n.20;

5°)-ANSELMO Rosario di Francesco Paolo e di Casamento Isabella, nato a Palermo 19.4.1935 qui res.via Lancia di Brolo n.96 -S;O. in Subiaco (Roma);

6°)-BADALAMENTI Gaetano fu Vito e fu Spitaleri Giuseppa, nato a Cinisi (PA) 14.9.1923 ivi res.corso Umberto I° n.1938 -S.O. in Filicu di (ME);

7°)-BATTAGLIA Salvatore di Gaspare e di Vassallo Rosaria, nato a Palermo 29.2.1940 res. Busto Arsizio (MI) via Quintino Sella n.38;

8°)-BONANNO Armando di Francesco e di Lo Cicero Caterina, nato a Palermo 12.8.1941 res. Palermo Fondo Patti CC.PP. padiglione G 2° scala p.1° -S.S.con D.S. domiciliato in Trezzano sul Naviglio (MI) via Giuseppe Verdi 34b

9°)-BONTADE Francesco Paolo fu Stefano e di Pullara Giuseppa, nato a Palermo 3.5.1914 qui res.via Aloia n.3 -S.O. in Savignano Irpino (AV);

%

- - -

10°)-BONTADE Stefano di Francesco Paolo e fu Lo Coco Maria, nato a Palermo 23.4.1928 qui res.via Villagrazia n.169 -S.O. in Qualiano (NA);

11°)-BUCCELLATO Antonino fu Giuseppe e di Gallo Rosaria, nato a Castellammare del Golfo (TP) 4.6.1916 res.Roma Corso Francia n.206 -S.O. in Filicudi (ME);

12°)-BURGIO Giuseppe di Filippo e di Lombardi Teresa, nato a Palermo 23.12.1937 qui res.Piazza Ingastone n.13;

13°)-BUSCETTA Tommaso di Benedetto e di Baucio Felicia, nato a Palermo 13.7.1928 res. New York (USA) ove in libertà su cauzione -LATITANTE;

14°)-CALDERONE Giuseppe di Salvatore e fu Saita Vincenza, nato a Catania 11.1.1925 ivi res.via Etnea n.248;

15°)-CANGIALOSI Salvatore di Giuseppe e fu Palazzotto Lorenza, nato a Palermo 16.9.1938 res.Milano viale Puglie n.19;

16°)-CATALANO Salvatore di Antonino e di La Porta Rosa, nato a Ciminna (PA) 28.8.1933 res.New York (USA) 151 Himrod St.Brooklyn -S.O. in S.Agostino (FE);

17°)-CITARDA Benedetto di Giovanni e di Guccione Vincenza, nato a Palermo 14.3.1913 res.Sassetta (LI) presso albergo Biondo;

18°)-CITARDA Matteo fu Francesco Paolo e di Citarda Maria Francesca, nato a Palermo 12.2.1905 qui res.via C.R.5 n.39 -S.O.in Rivarolo del Re (CR) sospeso per motivi di salute;

19°)-CORSO Giuseppe fu Giuseppe e fu Tortorici Margherita, nato a Partinico 10.4.899 res.Pomezia (Roma) -Tor S.Lorenzo- lungomare della pineta n.100;

%

20°)-CORSO Giuseppe di Giuseppe e di Nanla Maria Antonina, nato a Partinico 10.5.1927 res.Pomezia (Roma)-Tor S.Lorenzo- viale Marino n.8;

21°)-D'AMICO Cesare di Salvatore e di Morello Teresa, nato a Palermo 18.5.1931 res.Sciacca (AG) via G.Mazzini n.9;

22°)-D'ANNA Calogero fu Giuseppe e fu Trupiano Maddalena, nato a Terrasini (PA) 20.2.1924 ivi res.via Vittorio Emanuele n.142 -S.O. in Vaglia (FI) -IRREPERIBILE;

23°)-D'ANNA Girolamo fu Giuseppe e fu Trupiano Maddalena, nato a Palermo 6.5.1931 res. Terrasini (PA) via Vittorio Emanuele n.39 -S.S. con D.S. domiciliato in Roma via Filippo Serafini n.33;

24°)-D'ANNA Nicolò fu Giuseppe e fu Trupiano Maddalena, nato a Terrasini (PA) 18.2.1917 ivi res.via Francesco Crispi n.133;

25°)-DAVI' Pietro fu Federico e di La Barbera Natalia, nato a Palermo 24.10.1907 qui res.via Principe Belmonte n.94 -LATITANTE;

269)-DI TRAPANI Diego di Nicolò e di Genova Giuseppa, nato a Palermo 25.5.1936 res.Cinisi (PA) corso Umberto I° n.70 -S.O. in Dello (BS);

27°)-FIDANZATI Antonino di Guglielmo e di Lucchese Maria Grazia, nato a Palermo 5.5.1938 res.Milano via General Govone n.27;

28°)-FIDANZATI Giuseppe di Guglielmo e di Lucchese Maria Grazia, nato a Palermo 25.5.1940 res.Milano via General Govone n.27;

29°)-FIDANZATI Carlo di Guglielmo e di Lucchese Maria Grazia, nato a Palermo 8.2.1933 res. Milano via General Govone n.27;

30°)-FILIPPONE Gaetano di Salvatore e di Corvaia Rosalia, nato a Palermo 24.9.1934 res'. Napoli via Ugo Ricci n'.1 -S.S'. con D.S'.;

31°)-FILIPPONE Salvatore fu Gaetano e di D'Amico Grazia, nato a Palermo 11'.3'.1910 qui res'. via S'.Agnelli n'.11 -S'.O'.in Noventa Vicentina (VI) -IRREPERIBILE;

32°)-GRECO Nicolò di Pietro e di Greco Antonina, nato a Palermo 26.7.1929 qui res'.via Ciaculli n'.216 -LATITANTE;

33°)-GRECO Paolo di Pietro e di Greco Antonina, nato a Palermo 31'.5'.1931 qui res'.piazzetta Di Franco n'.11 -IRREPERIBILE;

34°)-GRECO Salvatore fu Giuseppe e di Greco Santa, nato a Palermo 13'.1'.1923 qui res'. via Ciaculli n'.209 -LATITANTE;

35°)-GRECO Salvatore di Pietro e di Greco Antonina, nato a Palermo 12.5.1924 qui res'. piazzetta Di Franco n'.1/2 -LATITANTE;

36°)-LA CARA Benedetto di Matteo e di Croce Maria, nato a Palermo 14.10.1929 res'.Senago (MI) via Repubblica n'.27;

37°)-LEGGIO Luciano fu Francesco Paolo e fu Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone (PA) 6.1.1925 ivi res'.via Lanza n'.2 -IRREPERIBILE

38°)-LALLICATA Giovanni di Eduardo e di Mazzara Francesca, nato a Palermo 8'.9.1939 qui res'. via Chiavelli n'.256 -S.O.in Mariano Comense (CO);

39°)-LIPARI Giovanni fu Giuseppe e di Genci Rosa, nato a Palermo 23'.11'.1928 qui res'. via sopra la grotta Danesinni n'.18 -S'.O'.in Cassano Magnago (VA);

%

40°)-LI VOLSI Giuseppe fu Andrea e di Lo Cacciato Concetta, nato a Palermo 7.11.1930 qui res.via Francesco Salamone n.10 -S.S.;

41°)-MAGLIOZZO Tommaso di Francesco e di Vela Caterina, nato a Palermo 1.5.1933 qui res. vicolo della Colomba n.4 -LATITANTE;

42°)-MAGRI' Francesco di Pietro e fu Pepe Carmela, nato a Catania 1.8.1930 res.Milano via Buenos Aires n.75;

43°)-MANCINO Rosario fu Gaetano e fu Castelli Nunzia, nato a Palermo 14.1.1915 qui res. via Veneto n.20 -S.O.in Linosa (AG);

44°)-MARINO Diego di Giuseppe e di Picciurro Concetta, nato a Palermo 11.11.1929 res.Terrasini (PA) via B.Saputo n.3;

45°)-MAZZARA Giacinto di Giuseppe e di D'Errico Serafina, nato a Palermo 22.1.1910 qui res.via E.De Amicis n.28 -LATITANTE;

46°)-PASSALACQUA Calogero di Giuseppe e di Mannino Margherita, nato a Carini 7.6.1931 ivi res.via Manganelli n.71 -in atto detenuto in Trapani;

47°)-PENNINO Gioacchino fu Gioacchino e fu Geraci Anna, nato a Palermo 1.2.1908 qui res. via E.De Amicis n.6 -LATITANTE;

48°)-PICONE Giusto di Giusto e di Di Pisa Angela, nato Palermo 2.4.1928 qui res.via Cataldo Parisio palazzo Pilo int.2;

49°)-POMO Giuseppe di Giovanni e di Marretta Teresa, nato a Palermo 15.3.1936 qui res. via Crociferi n.48 -S.S. con D.S. domiciliato in Conversano (BA) via Mascagni n.17;

50°)-RANDAZZO Faro di Antonino e di Badalamenti Rosa, nato a Cinisi (PA) 7.5.1933 res.Milano via Washington n.61;

51°)-RANDAZZO Vincenzo di Antonino e di Badalamenti Rosa, nato a Cinisi (PA) 8.3.1939 -S.S. con D.S. domiciliato Milano via Washington n.61;

52°)-R I M I Natale di Vincenzo e di Abate Francesca, nato ad Alcamo (TP) 4.11.1938 ivi res.viale Europa n.16/a -domiciliato a Roma (dipendente Regione Lazio);

53°)-SALAMONE Antonino fu Francesco e fu Barbaro Lucrezia, nato a S.Giuseppe Jato (PA) 12.2.1918 res.Palermo via Vincenzo Barbera n.2 -S.O. in S.Giorgio a Cremano (NA);

54°)-SANTORO Domenico di Giuseppe e di Giarraffa Giuseppa, nato a Palermo 19.11.1939 res.Cologno Monzese (MI) via Rossini n.1;

55°)-SCAGLIONE Francesco di Nunzio e di Barone Maria Concetta, nato a Palermo 15.10.1933 res.Milano via A.Traversi n.93;

56°)-SCHILLACI Salvatore di Simone e di Amato Rosalia, nato a Palermo 16.2.1935 qui res. via Lancia di Brolo n.67 -S.O. in Lugo di Romagna (RA);

57°)-SCIARRATTA Giacomo fu Giorgio e fu Lauria Rosa, nato a Comitini (AG) 8.2.1901 res. Palermo via V.La Mantia n.92 -S.S. con D.S. domiciliato in Torre del Greco (NA) via Circonvallazione n.127;

58°)-SEIDITA Andrea di Gioacchino e di Casci no Antonina, nato a Palermo 3.10.1945 res. Cologno Monzese (MI) via Rossini n.1;

59°)-SEIDITA Gioacchino di Andrea e di Sanso ne Maria, nato a Palermo 21.1.1923 res.Cologno Monzese (MI) via Rossini n.1;

60°)-SORCE Vincenzo di Biagio e di Manno Francesca, nato a Palermo 14.10.1928 qui res.via Decollati n.14 -S.O. in Linosa (AG)

%

61°)-SPINA Raffaele fu Calogero e di Ganci Angela, nato a Palermo 19.9'.1923 qui res'. via Lancia di Brolo n'.85 -S'.S'.;

62°)-TERESI Emanuele di Giovanbattista e di Carminia Sebastiana, nato a Palermo 1'.1'.933 qui res'. via D'.Di Giorgio n'.20;

63°)-TERESI Girolamo di Giovanbattista e di Carminia Sebastiana, nato a Palermo 4'.11'.936 qui res'.via C.R.5 n'.39;

64°)-TERESI Pietro di Giovanbattista e di Carminia Sebastiana, nato a Palermo 22.4.1930 qui res'. Fondo Teresi n'.8;

65°)-VITALE Antonino fu Leonardo e di Pizzo Camilla, nato a Castellammare del Golfo (TP) 3'.10'.1922 res'.Cinisi (PA) corso Umberto I° n'.183;

66°)-VITRANO Arturo fu Francesco e fu Saitta Giusta, nato a Palermo 27.4.1930 qui res'. via Lombardia n'.12 -S.O'. in Tocco Casauria (PE);

RESPONSABILI DI:

-ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PLURIAGGRAVATA, A TIPO MAFIOSO.

* * * * * * * * *

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

* * * * * * * * *

L'anno millenovecentosettantuno addì 6 del mese di giugno, in Palermo.- - - - -

Noi sottoscritti appartenenti a reparti vari dell'Arma dei CC. ed a uffici vari della P.S. della sede, ciascuno per la parte di competenza, riferiamo e denunziamo all'Autorità Giudiziaria quanto segue:- - - - -

Con l'azione repressiva seguita alla ""strage di Ciaculli""(30.6.1963), che aveva suscitato in tutta la Nazione un vivo senso di sgomento e di allarme per la gravità e le modalità del crimine, le ""cosche"" e i ""gruppi"" mafiosi del palermitano furono costretti a soprassedere ad ogni altro ""regolamento di conti"" sia per l'elevato numero degli affiliati tratti in arresto, sia per motivi di opportunità che sconsigliavano di forzare ulteriormente la ""situazione"", laddove erano facilmente intuibili ulteriori inasprimenti di misure preventive e repressive da parte degli organi dello Stato e sia anche perchè un lungo periodo di quiete avrebbe, oltre al tempo, fatto cadere di più nell'oblio la spietata ferocia dei loro crimini e propiziato quel maggior quid di clemenza e di incertezza indigiaria che, a distanza, guida o condiziona i collegi giudicanti.- - - - -

Dal 31.7.1963 (data del rapporto di denunzia detto dei ""54""che aveva fatto seguito a quello detto dei ""37"") al 22.12.1968 (data di emissione della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro nel procedimento penale a carico di LA BARBERA Angelo + 116) si sono registrati due soli delitti di sangue a carattere mafioso.- Tale rarefazione di eventi delittuosi nell'arco di tempo di circa 5 anni, non solo stà a testimoniare una loro origine pressochè casuale ed episodica, ma anche costituisce una sintomatologia

%

certissima in ordine alla stasi subentrata per lungo tempo in un sodalizio il cui potenziale criminogeno era stato devitalizzato, appunto, dall'azione repressiva del 1963; realtà questa indiscutibile e che valutata nei suoi intrinsechi valori di sicurezza e di libertà testimonia o pone in essere la prova più obiettiva ed inoppugnabile che del bubbone era stata enucleata la carica più virulenta e che, sul proscenio dell'opinione pubblica chiamata al ruolo di giudice astratto, la mafia aveva finito per confessare le proprie colpe.- - - - -

Questi i due delitti:- - - - -

-8.8.1966-l'omicidio in persona di MAZZARA Francesco Paolo (fu Giuseppe e fu Carollo Maria, nato a Palermo il 10.8.1907) ucciso a colpi di ""lupara"" nel fondo ""Scozzari"" di questa via Leonardo da Vinci, che risultò circoscritto e dovuto a rivalità tra gregari del ""gruppo TORRETTA"" del quale faceva parte la stessa vittima.- - - - -

Vedasi:-R.G. n.462/23 e n.10588 datato 16.3.1967 della Compagnia CC.Urbana 2ª di Palermo e della Squadra Mobile, a carico di DI MAIO Salvatore + 28, - - - - -

-Sentenza n.33 datata 26.7.1968 della Corte di Assise di Palermo Sez.1ª,- - - - -

-Sentenza n.75/68 R.G. datata 14.11.1969 della Corte di Assise di Appello di Palermo Sez.1ª,- - - - -

-pende ricorso per Cassazione;- - - - -

-6.7.1968-l'omicidio in persona di CATANZARO Gaspare (di Onofrio e di Di Giovanni Girolama, nato ad Alcamo il 7.10.1942) ucciso a raffiche di mitra in questa via Villa Caputo e che, pur se caratterizzato anch'esso da modalità esecutive tipiche della mafia

e non comuni in quanto vennero nuovamente esplose (dopo il 1962) ""raffiche di mitra"", venne circoscritto alla sua attività di ""mediatore-recuperante"" che esplicava quale ""mafioso di mezza tacca"" imponendosi nei confronti di dediti a furti di auto e su auto onde far restituire la refurtiva previo esborso di somme.- -

Vedasi:-R.G.n.469/7 e n.65020 datato 21.7.1968 della Compagnia CC.Urbana 2ª di Palermo e della Squadra Mobile, a carico di DURANTE Giovanni + 2,- - - - -

-Sentenza (n.1348/68 Reg.e n.7703/68 R.G.-P.M.) datata 15.12.1969 del G.I. Sez.9ª del locale Tribunale.- - - - -

Appare evidente da quanto a suo tempo accertato nel corso delle relative indagini e sopra accennato, che i due episodi nulla hanno in comune con la caratteristica lotta mafiosa che aveva contrad distinto gli anni precedenti al 1963 e che, se pure con motivazioni diverse, erano e debbono rimanere circoscritti in fatti puramente contingenti; comunque tra loro non connessi.- - - --

Nell'analisi dei motivi che giustificano e spiegano al tempo stesso la quasi nullità della sintomatologia del fenomeno mafioso, va altresì inserita l'intensa opera di selezione, unitariamente svolta dalle forze dell'ordine, di tutti quelli elementi i quali, non vantando un notevole ""peso mafioso"" e non essendo stati raggiunti da specifiche obiettive prove sia pure indiziarie che ne avrebbero permesso la denunzia, erano stati comunque considerati socialmente pericolosi e per questo avviati al soggiorno obbligato o sottoposti a semplice sorveglianza speciale.Ciò, in uno ai moltissimi arresti praticati conseguentemente alla presentazione dei richiamati rapporti, costituì un severo monito per tutti se non la sensibilizzazione delle coscienze, ora più che mai disposte a credere

%

volenti o nolenti, nell'efficace azione repressiva intrapresa.- -

Il 22.12.1968, però, intervenne la sentenza della Corte di Assise di Catanzaro (con i suoi 44 ""assolti per insufficienza di prove""), e quella soluzione, che era giàstata a lungo validamente collaudata quale esatta per sdraricare un male atavico, non solo manifestò, come diretta conseguenza, un profondo stato di disagio e di ampia precarietà, ma sconfessò anche e subito chi aveva precocemente vantato partita vinta sulla mafia;conferendo, anzi, più rinnovato prestigio ed autorità a quanti ne erano usciti indenni, diede corpo e dimensioni alle affermazioni del P.M. Dr. SGROMO laddove aveva sostenuto nella sua requisitoria che, ove i più fossero stati assolti, tanto sarebbe equivalso a condannarli a morte, con evidente riferimento alla prevedibile ripresa della catena di vendette e di episodi delittuosi che si sarebbero inevitabilmente succeduti nel tentativo di far prevalere un ""gruppo"" rispetto all'altro ed attesa soprattutto la ""qualità"" di mafiosi degli imputati.- - - - -

Infatti, a conclusione del processo, si verificò che:- - - - -

-i mafiosi liberati per avere scontato la pena cui erano stati condannati, o perchè assolti, o perchè beneficiari delle nuove disposizioni di legge in materia di carcerazione preventiva, riallacciarono immediatamente i rapporti con i gruppi mafiosi di appartenenza;- - - - -

-tali legami non furono né impediti né ostacolati dalle misure di prevenzione proposte dalle forze dell'ordine ed irrogate dall'A. G. per molti degli ex imputati;ciò appare evidente sol che si considerino le incontrollabili possibilità di comunicare telefonicamente in teleselezione, la estrema facilità di ricevere

visite e di avere incontri nonchè addirittura di rientrare -sia pure momentaneamente- nelle sedi di provenienza con regolari permessi ottenuti per i più vari motivi, ovvero, infine, di spostarsi nell'arco di poche ore ed incontrollati da una zona ad una altra a mezzo di aereo;- - - - -

-durante l'arco di tempo compreso tra la fine di luglio 1963 e la fine del 1968, gli aggregati mafiosi non rimasero cristallizzati sulle precedenti posizioni e ripartizioni, ma subirono una profonda crisi di trasformazione:crisi che avrebbe potuto portare ad un graduale indebolimento, e forse al disfacimento, se le fila della organizzazione criminosa non fossero state riprese in pugno dai più qualificati esponenti mafiosi ritornati in libertà;

-il ritorno in libertà di esponenti e killers qualificati significò, cioè, non solo una ripresa delle attività delittuose secondo i vecchi canoni e sulla scia già bruscamente interrotta dalla massiccia azione repressiva, ma anche il sorgere di nuovi motivi di contrasti e di lotte per la prevalenza su una zona - su un gruppo- su una attività - su un ambiente;e ciò in quanto il mondo esterno e per esso la classe politica non aveva potuto o saputo predisporre e realizzare più vasti strumenti di risanamento ambientale - economico e sociale che impedissero il sussistere ed il perpetuarsi della contaminazione e prevaricazione mafiosa.-

Da tale situazione di fondo il prevalere e la decisa affermazione del ""gruppo GRECO"" che aveva avuto modo, con la latitanza (tuttora protratta) di alcuni fra i suoi esponenti più prestigiosi, di continuare nelle lucrose, illecite attività (principalmente il traffico di stupefacenti ed il contrabbando di tabacchi) senza

%

subire ""concorrenza"" dei gruppi avversi -acquisendo una sempre maggiore disponibilità e prestigio economico - predisponendo quel tessuto connettivo e quelle ""relazioni o intese"" che dovevano da una parte garantire l'assorbimento di adepti di gruppi avversi o, dall'altra, la eliminazione decisa e spietata dei più ostinati avversari e dei loro più diretti seguaci;i quali, privi di guida, avrebbero finito col fare atto di sottomissione o con l'estraneasi dalla lotta che non poteva non essere condizionata ed alimentata dai propositi di vendetta e dalle ""sentenze"" da tempo pronunziate e decise.- - - --

Il prevalere e l'affermarsi del ""gruppo GRECO"", oltre che da ripetute segnalazioni fiduciarie, è reso evidente dai sottonotati fatti di sangue che registrano come ""vittime"" tutti elementi appartenenti al ""gruppo TORRETTA"":- - - - -

-12.12.1969-omicidio in persona di BOLOGNA Giuseppe (di Salvatore e di Misseri Concetta, nato a Palermo il 26.11.1919) ucciso a colpi di ""lupara"" in questa via Perpignano, che permise di accertare - quanto meno - come il SIRCHIA Giuseppe ed il GAMBINO Francesco, immediatamente dopo l'escarcerazione da Catanzaro,si erano reinseriti in attività connesse con il settore edilizio; quello stesso settore che era stato e continua ad essere di primario interesse per la mafia.- - - - -

Vedasi:-R.G.n.312/188 datato 28.3.1969 del Nucleo Investigativo CC. di Palermo e della Squadra Mobile, a carico di GAMBINO Francesco e SIRCHIA Giuseppe,- - - - -
-R.G.n.68170 datato 18.7.1966 della Squadra Mobile di Palermo avente all'oggetto ""associazione per delinquere

%

responsabile di gravi delitti consumati nel palermitano nel decennio 1955 - 1965"", nel quale era compreso lo stesso BOLOGNA e che era rimasto latitante dal 2.7.1968 al 31.1.1969, data di suo proscioglimento in istruttoria per insufficienza di prove,- - - - -

-istruttoria tuttora in corso presso il G.I.Sez.5^ del locale Tribunale;- - - --

-10.12.1969-omicidio in persona di:CAVATAIO Michele (nato a Palermo il 17.9.1929)- TUMMINELLO Francesco (nato a Palermo il 18.1.1925) nonchè degli operai BEVILACQUA Salvatore (nato a Palermo il 2.12.1930) e DOME' Giovanni (nato a Palermo il 17.12.1938) oltre al tentato omicidio in persona di MONCADA Filippo (nato a Palermo il 15.11.1944) e di MONCADA Angelo (nato a Palermo il 25.11.1950), più comunemente detta ""strage di viale Lazio"", consumata negli uffici della impresa edile MONCADA, ad opera di un agguerrito ""commando""; ""commando"" il cui potenziale era adeguato al fatto che il CAVATAIO Michele rappresentava il più pericoloso ed il più prestigioso esponente in libertà del ""gruppo TORRETTA"" e che, su delega del ""capo"" detenuto ed in proprio, stava riorganizzandosi al fine di sostenere l'urto della fazione avversa e per ridare vita ed impulso ad attività lucrative (tanto nel settore edile che in quello dei traffici illeciti). Tali iniziative, infatti, rinsanguando le depauperate risorse economiche, avrebbero concorso alla riaffermazione di prestigio e di autorità.- - - - -

Vedasi:-R.G.n.102220 e n.312/571 datato 23.12.1969 della Squadra Mobile di Palermo e del Nucleo Investigativo CC.,- - a carico di SUTERA Francesco + 19,- - - - -

%

-R.G.n'.102220 e n'.312/571 datato 22.3'.1970 della Squadra Mobile di Palermo e del Nucleo Investigativo CC., relativo alle ulteriori indagini esperite,- - - - -

-istruttoria tuttora in corso presso il G.I.Sez'.8ª del locale Tribunale;- - - - -

-21.4'.1970-omicidio in persona di DI MAIO Nicolò (fu Pietro e di Fazzone Rosaria, nato a Palermo il 23'.6'.1932), consumato nei pressi del passaggio a livello della via Emiro Giafar di Brancaccio'.- - - - -

Il DI MAIO, all'atto della sua soppressione, non era conosciuto dagli organi di polizia quale elemento attivo appartenente ad organizzazioni mafiose anche se, con il matrimonio contratto nel 1961 con SCIARRATTA Rosa, era entrato a far parte di una delle più note famiglie mafiose del rione Noce - Piazza Principe di Camporeale - Olivuzza:la famiglia SCIARRATTA'.Il suocero SCIARRATTA Giacomo è infatti un esponente di rilievo della mafia palermitana'.- - - - -

Sin dalle prime indagini, esperite dalla Squadra Mobile di Palermo e dal Nucleo Investigativo CC., si era, invece, rilevato che il DI MAIO, inserito a fondo in ambiente spiccatamente mafioso, pur mantenendosi in apparenza estraneo a questioni, vicende ed interessi di mafia (agevolato in ciò dall'impiego di ""dipendente statale"" ricoperto), doveva essere necessariamente in contatto con elementi mafiosi aderenti o comunque collegati ai suoi affini SCIARRATTA e, come tale, implicato in fatti od avvenimenti dei quali, pur non potendosene allo stato delineare la natura specifica, dovevano pur tuttavia avere riferimento alle illecite attività poste in essere da gruppi mafiosi ed a conseguenti contrasti e lotte'.- - - - -

%

Le successive investigazioni consentivano, poi, di acquisire elementi tali da affermare, con fondatezza, che la vittima era uno tra i più pericolosi killers della cosca mafiosa del suocero, notoriamente e tradizionalmente legata all'aggregato mafioso facente capo ai GRECO di Ciaculli.- - - - -

L'eliminazione del DI MAIO si inquadrava pertanto e certamente nella sanguinosa lotta riapertasi in seno alla mafia, dopo la conclusione del processo di Catanzaro.- - - - -

Per quanto sintetizzato, il DI MAIO potrebbe, anzi, essere la sola vittima ad opera del ""gruppo TORRETTA"".- - - - -

Vedasi:-R.G.n'.41802 datato 6.5'.1970 della Squadra Mobile di Palermo, a carico di ignoti, - - - - -

-istruttoria tuttora in corso presso il G'.I'.Sez'.5ª del locale Tribunale;- - - - -

-28'.11.1970-spedizione armata a Castelfranco Veneto (TV) tendente alla eliminazione di SIRCHIA Giuseppe (nato a Palermo il 28'.7.1930) ivi soggiornante obbligato ed uno dei più fedeli gregari di CAVATAIO Michele.- - - - -

Nell'occasione, l'Arma di Castelfranco Veneto trasse in arresto i sottonotati killers facenti capo ad ALBERTI Gerlando e, tramite questi, al ""gruppo GRECO"":- - - - -

'.GALEAZZO Giuseppe (di Alfredo e di Davì Giuseppa, nato a Palermo il 10.3.1939, qui res'.via Castellana n'.135), - - - - -

'.RIZZUTO Salvatore (di Salvatore e di Leone Merchiorra, nato a Montelepre -PA- il 18.9.1936, res'.in Palermo via Villagrazia n'.100/b),- - - - -

'.FIDANZATI Gaetano (di Guglielmo e di Lucchese Maria Grazia, nato a Palermo il 6.9'.1935, res'.in Milano via General Govoni n'.27),-

LO PRESTI Salvatore (di Tommaso e di Damiano Giuseppa, nato a Palermo il 2.3.1943 qui res.largo Felice Giarrusso).- - - - -

Le relative indagini ma soprattutto le parziali rivelazioni del SIRCHIA, terrorizzato nell'immediatezza del pericolo corso, permisero di stabilire che i predetti e lo ALBERTI non erano estranei alla ""strage di viale Lazio"".- - - - -

Nel relativo rapporto si affermò infatti:- - - - -

-""La notorietà ed il prestigio mafioso del SIRCHIA, principale collaboratore del CAVATAIO, e la sua conseguente affermazione nella gerarchia mafiosa, sono tali da non lasciare adito a dubbi su quanto dallo stesso riferito nell'immediatezza dello choc subito e conseguente allo "scampato pericolo"",- - - - -

-""Con tale determinante premessa, la qualificazione di killers di mafia degli arrestati, risultati successivamente ai primi rapporti sulla "strage di viale Lazio" in rapporti con il SUTERA Francesco (unico killer identificato come facente parte del commando mafioso che aveva operato in viale Lazio) e "dipendenti" dell'altrettanto noto mafioso ALBERTI Gerlando (detto "pacarè" di Giovanni e di D'Amico Maria, nato a Palermo il 18.9.927 residente a Cologno Monzese (MI) viale Lombardia n.83), è indubbio che gli attuali prevenuti hanno preso parte alla efferata strage"",- - - - -

-""Quanto sopra, tenuto conto che lo ALBERTI è affiliato al "gruppo" dei GRECO, fa ritenere che proprio lo ALBERTI abbia avuto mandato di reclutare ed inviare il commando di killers che dovevano ed hanno eliminato il CAVATAIO seguace di TORRETTA Pietro e suo sostituto nel riorganizzare (dopo il noto processo di Catanzaro) le fila e cosche mafiose della Palermo Occidentale"",

-""Anche la "missione" da eseguire in Castelfranco Veneto era stata organizzata dallo ALBERTI, a livello esecutivo, e ciò è desumibile dal fatto che egli (nel corso di altre indagini di cui ai rapporti nn.551/230-1 e 551/230-4 datati 21.11 e 28.12. 1970) è risultato "coordinatore" di vasta attività delinquenziale nel Nord Italia; e, in intercettazione telefonica operata sull'apparecchio in uso allo stesso in Cologno Monzese (MI), è traccia della notizia degli avvenuti arresti in Castelfranco Veneto,""

-""L'episodio di Castelfranco V. è conseguenza diretta della strage di viale Lazio;infatti, con la soppressione del CAVATAIO veniva ad essere suo potenziale erede il SIRCHIA che, per quanto al soggiorno obbligato, alla stregua di tutti gli altri mafiosi di un certo rilievo avrebbe avuto il modo di far attuare rappresaglie e vendette"".- - - - -

Vedasi:-R.G. n.312/571-1969 datato 26.1.1971 del Nucleo Investigativo CC. di Palermo, a carico di GALEAZZO Giuseppe + 4, che comportava l'emissione del mandato di cattura n.118/71 datato 7.4.1971 da parte del G.I.Sez.8° del locale Tribunale, nell'ambito della istruttoria in corso per la "strage di viale Lazio";mandato di cattura non potuto eseguire nei confronti dello ALBERTI siccome resosi irreperibile;

-25.3.1971-omicidio in persona di DI MARTINO Francesco (fu Giuseppe e di Carollo Maria, nato a Palermo il 2.6.1917), ucciso a colpi di "lupara" e di rivoltella in questa via Piazza Armerina di Borgo Nuovo, che ha registrato ancora una volta come vittima un assolto per insufficienza di prove del processo di Catanzaro e che era stato escarcerato il 23.12.1968.- - - - -

%

Il DI MARTINO era uno degli uomini più fidati di Pietro TORRETTA, capo mafia della borgata di Uditore, ed era stato gravemente sospettato di concorso -con il predetto TORRETTA ed altri- del duplice omicidio in persona dei killers GAROFALO Pietro e CONIGLIARO Girolamo (avvenuto in casa TORRETTA il 19.6.1963) nonchè dello omicidio in persona di GAMBINO Salvatore (consumato il 24.5.1963 nel fondo "Celona" di via Petrazzi).- - - - -

Si riporta la seguente considerazione contenuta nel rapporto giudiziario relativo all'omicidio in persona del DI MARTINO:""....l'omicidio di che trattasi è da inquadrarsi nelle persistenti lotte che dilaniano i gruppi mafiosi di questa città e non è da escludere che esso si agganci alla catena dei fatti di sangue verificatisi in Palermo dopo la liberazione, per i più vari motivi, di molti esponenti di rilievo delle cosche mafiose imputate nel noto processo di Catanzaro...."".- - - - -

Vedasi:-R.G.n.28972 datato 20.4.1971 della Squadra Mobile di Palermo, a carico di ignoti;- - - - -

-3.4.1971-omicidio in persona di CONTI Vincenzo (fu Antonio e di Rubino Giacoma, nato a Palermo il 16.5.1919, res.in Milano via Satta n.5), consumato nella via Lessona di Milano, che si presume rientri nella casistica in esame in quanto si è appreso fiduciariamente in questa sede che il CONTI:- - - - -

.era dedito al contrabbando di tabacchi e, forse anche, al traffico di stupefacenti,- - - - -

.era uno dei pochissimi seguaci (scarsamente qualificati) rimasti al noto esponente mafioso MATRANGA Antonino (nato a Palermo il 25.3.1905) ed anch'egli poi ucciso a Milano -ove risiedeva- in data 30.4.1971;- - - - -

%

-30.4.1971-omicidio in persona di MATRANGA Antonino (fu Agostino e fu Pandolfo Angela, nato a Palermo il 25.3.1905 res.Milano via Marocchetti n.9), consumato nella via Boncompagni di Milano ad opera di sicari della mafia.- - - - -

Il MATRANGA, già capo della "cosca" di Resuttana Colli, era stato -con il NICOLETTI Vincenzo ed il TROIA Mariano- uno dei più validi esponenti del "gruppo TORRETTA";A tanto si aggiungano i suoi rapporti di affari con CAVATAIO Michele e TUMMINELLO Francesco, con i quali era pure strettamente legato, in particolar modo, al secondo che era divenuto "capo famiglia" della "cosca Giardino Inglese" in seguito alle fortissime pressioni dello stesso MATRANGA.- - - - -

Il MATRANGA, denunziato nel rapporto dei "54", era stato assolto dalla imputazione di associazione per delinquere aggravata per "insufficienza di prove", ma temeva a tal punto la reazione e la vendetta del gruppo avverso tanto da evitare di frequentare Palermo, ove pure contava rilevanti interessi.- - - - -

Durante il processo il mafioso era riuscito a rimanere latitante e, dopo l'assoluzione, si era stabilito a Milano, non senza aver prima affidato l'amministrazione dei suoi beni ed interessi al nipote MATRANGA Agostino (nato a Palermo il 6.2.1930), in atto detenuto quale compartecipe dell'associazione per delinquere emersa nel corso delle indagini relative alla "strage di viale Lazio" del dicembre 1969.- - - - -

Tale elencazione di delitti non può non apparire quale chiara manifestazione del prevalere del "gruppo GRECO" sul "gruppo TORRETTA" e, nel contempo, quale sintomo di uno strapotere mafioso reso

%

sempre più audace dalle sopravvenute modifiche delle norme procedurali; modifiche che hanno comportato l'impossibilità per le forze dell'ordine di un più adeguato controllo ed intervento nei confronti di quanti delinquono, e, soprattutto, verso coloro che fanno parte delle organizzazioni criminose a tipo mafioso, le quali possono contare:- - - - -

.su un alta qualificazione delinquenziale;- - - - -

.su una rilevante o illimitata disponibilità di mezzi finanziari che consentono, tra l'altro, di "contare" sull'apporto di qualificati esponenti del foro;- - - - -

.su una inevitabile solidarietà di massa, scaturente da quelle ferree leggi dell'omertà in cui la popolazione è, via via, ripiombata (unicamente per effetto di scoramento connesso alle inaspettate assoluzioni o alle miti condanne nei gravi processi celebrati fuori dell'Isola);- - - - -

.sulla materiale impossibilità di verificare spostamenti da zona a zona d'Italia a mezzo di aereo, potendo chiunque declinare generalità di comodo per la prenotazione o lo acquisto di biglietti.- - - - -

E' inoltre da evidenziare come la "vecchia mafia", tra caduti e detenuti, sia ormai in minoranza e prevalga, invece, numericamente la "mafia giovane" che ha subito una evoluzione nel modo di pensare e di agire e che tiene sempre meno conto di quei valori spirituali e morali, nonchè di quel rispetto che un tempo esisteva verso lo Stato e verso organi che ne erano la più diretta espressione.- - - - -

%

La smodata ed immediata sete di guadagno è tale, poi, da determinare un sistematico ricorso all'illecito e l'uso di sistemi sempre più audaci e spregiudicati tendono ad imporre alla collettività il sopruso e la sopraffazione di tale minoranza asociale.- - - - -

Il traffico internazionale di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi, lo sfruttamento delle aree edificabili con relative attività connesse, lo sfruttamento di ogni altra risorsa economica e produttiva, la sete di potere riflesso o mediato, sono tali e coinvolgono gruppi solo apparentemente eterogenei ma in realtà strettamente uniti nei fini che perseguono.- - - - -

L'opinione pubblica e forse gli stessi inquirenti hanno finito con il sentirsi impotenti di fronte a tali manifestazioni, per la cui repressione si sono avute soltanto affermazioni di principio, ma non strumenti o tempestivi esempi di concreta volontà per la neutralizzazione del loro sussistere;ciò anche quando si sono dovute registrare altri gravissimi eventi che gran parte della pubblica opinione ha voluto attribuire allo strapotere mafioso:- - -

-la scomparsa del giornalista de "L'ORA" Mauro DE MAURO, avvenuta in Palermo il 16.9.1970.- - - - -
Vedasi:-RR.GG.nn.76040 datati 3.10-19.10-22.10-29.10 e 17.11 della Squadra Mobile di Palermo,- - - - -
-R.G.n.551/230-1 datato 21.11.1970 del Nucleo Investigativo CC. di Palermo, a carico di ALBANESE Giuseppe + 30 (fra i quali anche lo ALBERTI Gerlando),- - - - -
-istruttoria tuttora in corso presso il G.I.Sez.9° del Tribunale di Palermo;- - - - -

%

-i tentati atti dinamitardi della notte sul 1° gennaio 1971, posti in essere in Palermo in danno di enti vari (municipio di Palermo, Ente Minerario Siciliano, Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Assessorati Regionali del Lavoro e della Sanità), ed i cui ordigni esplosivi sono risultati essere stati approntati nel fondo "S. Gabriele" di Pallavicino di pertinenza dei MADONIA, indiziati di appartenenza alla mafia.- - - - -

Vedasi:-R.G.n.902/8 datato 12.1.1971 del Nucleo Investigativo CC. di Palermo, a carico di MADONIA Francesco + 3, - - - -istruttoria tuttora in corso presso il G.I. Sez.8^ del Tribunale di Palermo;- - - - -

-e, per ultimo, l'assassinio del Procuratore della Repubblica Dr. SCAGLIONE Pietro e dell'autista LORUSSO Antonino, consumato in questa via Cipressi in data 5.5.1971.- - - - -

Fatti, questi, che non hanno precedenti nelle manifestazioni criminose dell'Isola perchè appaiono talmente aberranti da far ritenere che si agitino o si occultino a monte degli esecutori materiali grossissimi interessi ai quali non sarebbero estranei ambienti e personaggi legati al mondo politico ed economico-finanziario e che, in forma più o meno occulta, hanno fatto ricorso, dal dopoguerra in poi, a sodalizi di mafia per conseguire iniziali affermazioni nei più svariati settori, per garantire quanto via via acquisito, per speculare sugli ulteriori locupletamenti.- - - - -

La piovra della mafia che già contava ramificazioni all'estero, si è estesa in molte località del territorio nazionale, sia per

%

l'avvenuto trasferimento volontario di residenza da parte di alcuni, sia quale riflesso all'invio di soggiornanti obbligati in sedi quanto meno troppo prossime a grossi centri industriali del Nord.- - - - -

Queste le premesse, le situazioni ambientali, le motivazioni della ascesa criminale, nonchè della ripresa e del sussistere della delinquenza organizzata a tipo mafioso.- - - - -

E' noto che il conflitto di interessi tra il "gruppo LA BARBERA" ed il "gruppo GRECO" - negli anni '60 - degenerò in attentati ed omicidi la cui paternità fu poi principalmente accertata negli esponenti del "gruppo TORRETTA", anzioso di prevalere ricorrendo al sistema di attivare discordie tra i due primi gruppi e giungere alla loro rapida decimazione.- - - - -

La repressione e gli interventi seguiti ai fatti di sangue che culminarono con la strage di Ciaculli non furono -nè poterono essere- sufficienti ad impedire il "regolamento dei conti" secondo canoni mafiosi che non perdonano -neppure a distanza di tempo- torti subiti (veri o presunti che siano); motivazione, questa, prima ma non sola, ove si tenga conto che l'organizzazione mafiosa ha costantemente la duplice finalità di acquisire "potere" e conseguire "utili economici".- - - - -

La ripresa dei fatti di sangue dal 1969 in poi, per quanto via via acquisito e dettagliatamente riferito nei rapporti sopra specificati, evidenzia il prevalere del "gruppo GRECO" che oggi nelle sue grandi linee conta principalmente, tra esponenti e gregari, i sopra

%

segnati che -siano essi latitanti o detenuti o soggiornanti obbligati o residenti in altre sedi- continuano ad operare a livello direttivo ed esecutivo, avvalendosi di ogni mezzo, quali ad esempio: - - - - -

-colloqui con i famigliari, per i detenuti;- - - - -
-frequente ricorso alle telefonate in teleselezione;- - - - -
-contatti diretti nelle zone più varie;- - - - -
-uso di mezzi celeri di locomozione quali l'aereo;- - - - -
-utilizzo di documenti falsi per consentire spostamenti di ricercati o eludere controlli;- - - - -
-loro intervento a riunioni di vertice.- - - - -

Coloro che costituiscono oggetto della presente denunzia, sono quelli che hanno creato, retto e continuato a rendere attivo il gruppo di mafia che, dai primi del '69, ha ripreso la lotta contro i gruppi avversari ed ha operato nei settori più tipici della malavita organizzata (traffici illeciti, sfruttamento di aree edificabili ecc.).- - - - -

Come è ben noto a codesta Autorità Giudiziaria nella sua lunga lotta contro la mafia, da tali attività -apparentemente lecite e certamente illecite- derivano, al di fuori degli stessi guadagni, interessi molteplici, alcuni dei quali divengono vere e proprie causali di fatti di sangue tra gli individui che vi rimangono coinvolti.- - - - -

Si aggiungano i vecchi rancori, i regolamenti di conti, gli impegni non mantenuti, le rappresaglie non ancora portate a termine nel 1963 e si avrà allora un quadro chiaro che non solo proietta una luce su quanto è accaduto, ma soprattutto su quanto certamente dovrà ancora accadere.- - - - -

%

La consorteria criminosa della mafia vive appunto sul delitto, inteso non solo quale mezzo per derimere le controversie sorte in seno all'organizzazione, ma anche quale mezzo di "intimidazione" diretto in prima istanza agli associati ed indirettamente ai terzi.- - - - -

Prescindendo dai singoli episodi criminosi sopra menzionati e per i quali pendono procedimenti penali vari ed istruttori, la presente denunzia vuole evidenziare la sussistenza in atto di aggueerita e spietata associazione per delinquere a tipo mafioso, i cui componenti, siano essi "capi" o "soldati sanguinari", per come si evince dagli allegati stralci di risultanze esistenti agli atti d'ufficio (Questura -Divisione Polizia Criminale-e Nucleo Investigativo Carabinieri) sono tutti stretti tra loro da ferrei legami associativi, tesi con una attività ad effetto convergente a collaborare per lo stesso - unico fine, conforme al "vinculum sceleris" dell'organizzazione.- - - - -

Che l'associazione sia tuttora operante, trova anche indiretto riscontro nella notizia acquisita da fonte fiduciaria certa che ha segnalato come, circa tre mesi addietro, il BADALAMENTI Gaetano, a seguito di riunione di "capi gruppo" vari (ciascun "capo gruppo" rappresenta cinque "famiglie" o "cosche") sia stato nominato "Presidente della Commissione" (posto ricoperto negli anni '60 da PANZECA Giuseppe da Caccamo - deceduto il 31.3.1967), nomina però non ottenuta all'unanimità ma a semplice maggioranza; il chè dovrebbe comportare ulteriori contrasti e lotte tra i vari gruppi, la cui portata e sviluppo non sono facilmente prevedibili.- - - - -

%

Resta, quindi, il fatto che nonostante gli esponenti di maggior rilievo siano da anni latitanti o sottoposti a misure di prevenzione o, al limite, anche detenuti, è stato ed è loro possibile, secondo i vecchi schemi del rituale e della prassi mafiosa, operare comunque una scelta del "presidente della commissione", massima autorità gerarchica nell'ambito della mafia del palermitano e zone di province limitrofe'.- - - - -

Se il fenomeno mafioso, nella sua multiforme complessità, non venisse valutato alla stregua dei fatti sopra specificati e delle considerazioni espresse, si perpetuerebbe una grave e falsa interpretazione di una delle realtà sociali che caratterizza la Sicilia Occidentale e, al tempo stesso, si sottrarrebbe alla giustizia la possibilità di colpire i denunziati se non per singoli, determinati, accertati reati, quantomeno per il delitto posto a fondamento del presente rapporto di denunzia per associazione mafiosa'.

A ciò deve aggiungersi che si intende, così, evitare che l'aspro ed attuale conflitto mafioso -ossigenato con quasi certezza da propagini di oltreoceano- continui a mietere vittime'.- - - - -

E' da porre ancora in evidenza che quasi tutti i prevenuti, e specie quelli a rango di capo, hanno raggiunto posizione economiche invidiabili nonostante che nulla abbiano tralasciato per fare apparire una quasi totale impossidenza; il chè conferma ulteriormente la illiceità delle fonti da cui hanno tratto il loro benessere economico'.- - - - -

Infatti, non è eccezionale riscontrare in alcuni tra quelli in esame una ufficiale impossidenza di beni immobili; ma il rilievo

deve ancor più porre sull'avviso chi è chiamato a valutarne il motivo, laddove esso -alla luce di un aperto stridore con lo elevato tenore di vita condotto- debba essere certamente interpretato quale subdolo sotterfugio predisposto per sfuggire ad ogni indagine fiscale che, se positiva, potrebbe costituire già di per se un grave indizio di colpevolezza.- - - - -

I 66 individui del presente rapporto sono tra loro legati da quel particolare e caratteristico vincolo associativo che costituisce il fondamento e nel contempo la forza della associazione per delinquere a tipo mafioso: vincolo di natura propria e non suscettibile di delimitazione o definizione per le molteplici ed infinite possibilità di atteggiarsi; più stretto o permanente, più largo o saltuario, più o meno penetrante, più o meno obiettivamente accertato o accertabile, a seconda delle situazioni o dei momenti.La mutevolezza delle esigenze dell'associazione (quale: la difesa dall'azione degli organi di polizia o dalle iniziative dei gruppi avversi, la acquisizione di posizioni di preminenza o la penetrazione nei vari settori della vita economica e dei traffici illeciti, la rottura di equilibri di potere per la scomparsa -l'allontanamento - l'esautoramento degli esponenti di maggior rilievo, ecc.) comporta conseguenti e paralleli mutamenti dell'atteggiarsi del vincolo associativo sia a livello di capi sia di gregari, per cui quelli che ieri sembravano più uniti oggi lo sono meno e viceversa, quelli che ieri appartenevano ad un gruppo oggi fanno parte di un altro e cosi via.- - - -

Le distanze geografiche, gli allontanamenti più o meno prolungati nel tempo per sottrarsi alle ricerche ed alla vigilanza delle forze dell'ordine od alle eventuali vendette dell'avversario,

%

l'unione ed il collegamento provvisorio e contingente con altro aggregato di mafia per il perseguimento di un dato fine od il compimento di una determinata azione, non costituiscono mai cessazione del vincolo associativo.- - - - -

E' evidente che non tutti i prevenuti in argomento (indubbiamente componenti a livello diverso dello stesso aggregato di mafia genericamente indicato come "gruppo GRECO") possano aver preso preventivo accordo: ma ciò non è necessario ove si consideri la diffusissima notorietà del programma delittuoso della mafia e delle sue ferree e spietate leggi; per cui chi comunque vi aderisce, tale programma e tale legge adotta, ben sapendo di associarsi permanentemente allo scopo di commettere tutti quei delitti che saranno di volta in volta (o quando nè sarà avvertita la necessità o l'opportunità) concertati o anche, più semplicemente, decisi dai capi.- - - - -

Si richiama in proposito una recente autorevole sentenza della locale Corte di Assise di Appello -Sez.1^ datata 14.11.1969 che espone una esemplificazione della mafia ribadendo, negli stessi termini, il concetto sopraccennato.- - - - -

Infine è da sottolineare che, quali responsabili -a vari livelli- della sicurezza pubblica locale o della polizia giudiziaria, si è redatto il presente processo verbale di denunzia ad ulteriore e maggiore conferma del sereno convincimento dei verbalizzanti che il virus mafioso sussista in quanti oggetti della presente denunzia e che essi siano limitatamente alla organizzazione mafiosa vera e propria, il "vertice" e lo "esecutivo" che, nel quadro

%

di ben più ampi disegni criminosi od interessi illeciti, ha dato luogo e continua a dar luogo a fatti di sangue aventi tutti matrice mafiosa'.- - - - -

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra'.- - - - -

di ben più ampi disegni criminosi od interessi illeciti, ha dato luogo e continua a dar luogo a fatti di sangue aventi tutti matrice mafiosa!.- - - - -

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra!.- - - - -

Dr Giorgio Boris Giuliano

Dr Bruno Contrada
Commissario Capo P.S.

Dr Cipolla Giuseppe
Commissario Capo di P.S.

[illegible] Cons. Capo P.S.

Dr. Giuseppe Zocca
Vice Questore [illegible]

Emanuele De Francesco Vice Questore

Ferdinando Li Donni Questore

cap. [illegible]

cap. [illegible]

Ten. Col. [illegible] Giovanni

Ten. Col. Gino Porto

ten. col. [illegible]

Col. dalla Chiesa Carlo A.

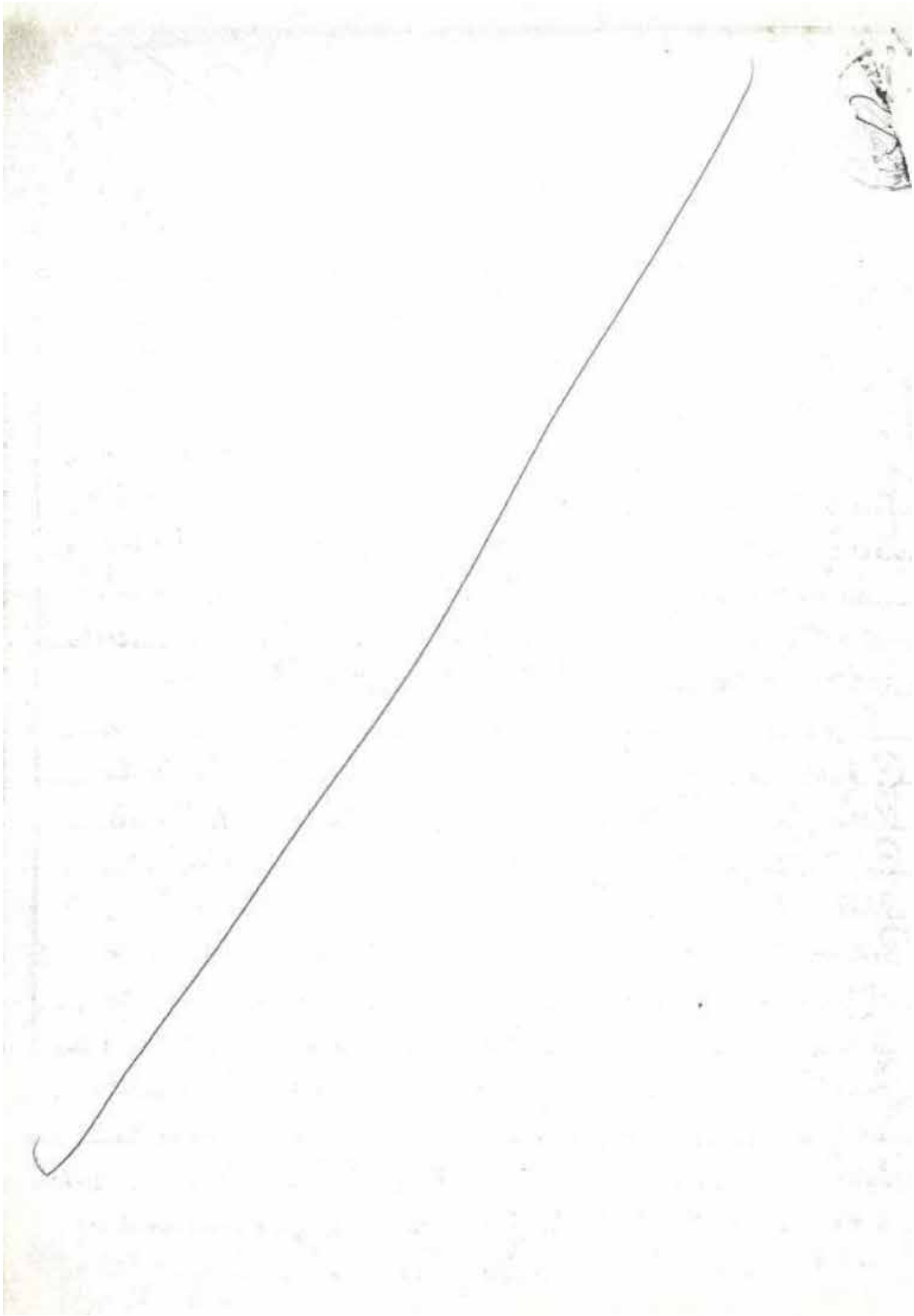

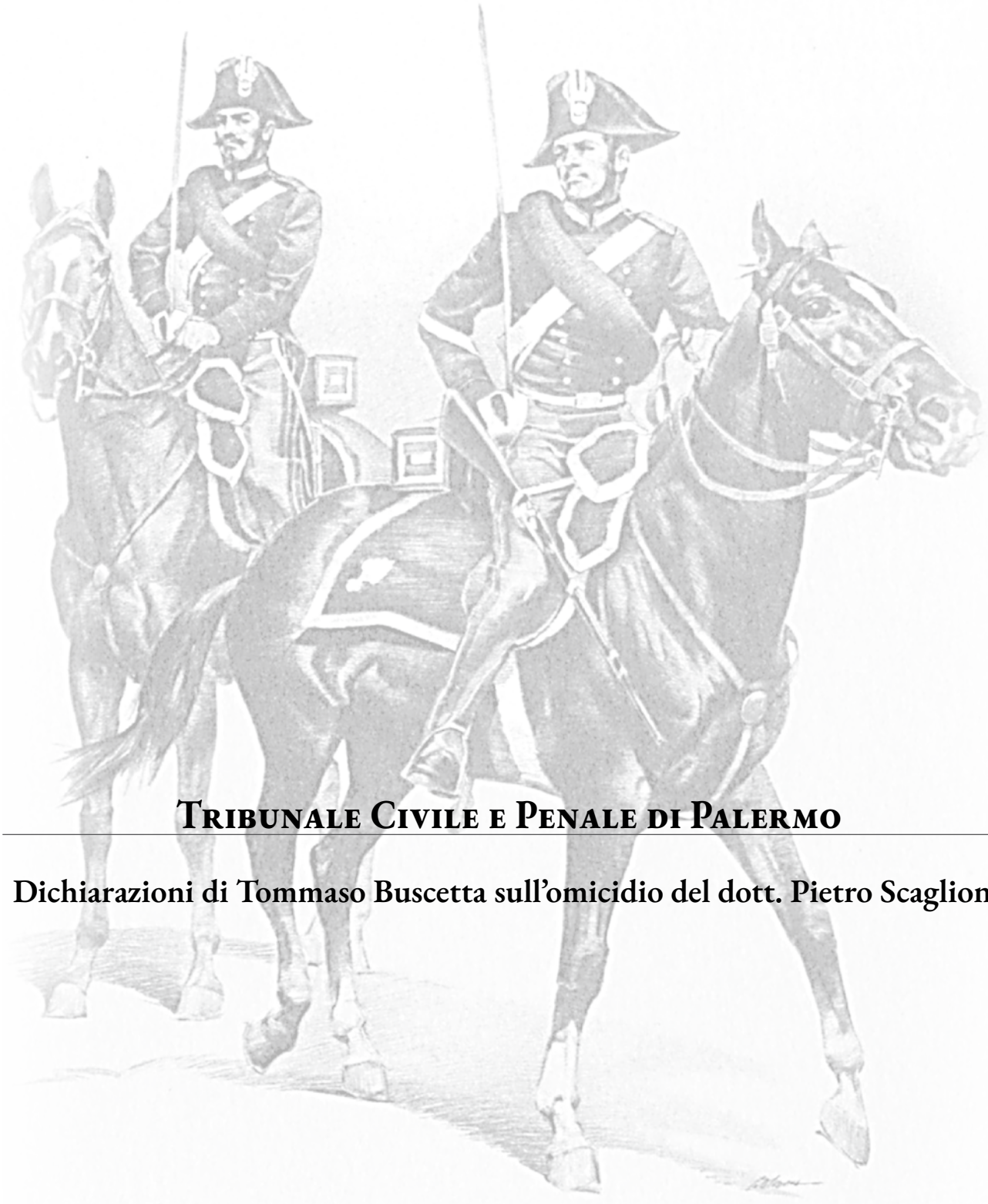

Tribunale Civile e Penale di Palermo

Dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'omicidio del dott. Pietro Scaglione

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

Prot. n. 2121

Oggetto: Richiesta di copia atti del procedimento penale n. 2015/82 A.P.M. a carico di Greco Michele ed altri.

Palermo, 3 Settembre 1985

AL SIG. PROCURATORE AGGIUNTO
Dr. MARTORANA c/ LA PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI
P A L E R M O

Con riferimento alla nota n. 104/85 Ris. del 27/8/ u.s. si invia estratto conforme delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta nella parte concernente l'omicidio del Dott. Pietro Scaglione.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dr. Antonino Caponnetto)

Procura della Repubblica
di Palermo
4 SET. 1985
N. Prot.

Mod. 153 - L/U. I. - G. Genci Palermo - c. 5000 10-84

so che il Colonnello Russo è stato ucciso da Pino Greco (Scarpazzedda) non so se da solo o con altri. - Boris Giuliano è stato ucciso personalmente da Leoluca Bagarella. - Terranova è stato ucciso su mandato di Luciano Liggio. Mattarella su mandato della "commissione" e su iniziativa di Salvatore Riina. - Costa Gaetano è stato ucciso (su mandato) da Salvatore Inzerillo di Giuseppe. - Il Cap. Basile è stato ucciso dai tre arrestati dalla Polizia su mandato di Salvatore Riina. Nulla so sull'omicidio del Cap. D'Aleo, né sull'omicidio La Torre. Anche l'on. Reina è stato ucciso su mandato di Riina. - In ogni caso, faccio presente che le vicende sono molto complesse e che diversi sono i responsabili di tali omicidi, su cui in seguito diffusamente riferirò quanto è a mia conoscenza, diretta o indiretta. - Per quanto concerne, infine, l'omicidio di Pietro Scaglione ho sentito dire che gli autori sono stati Luciano Liggio, Salvatore Riina ed un terzo a me sconosciuto. -

Infine, desidero sottolineare vigorosamente che nessun omicidio può essere compiuto nella zona di influenza di una determinata famiglia, senza il benestare del capo della famiglia stessa. Per gli omicidi di maggiore rilievo occorre, poi, il consenso della Commissione - Trattasi di regole che non soffrono eccezione.

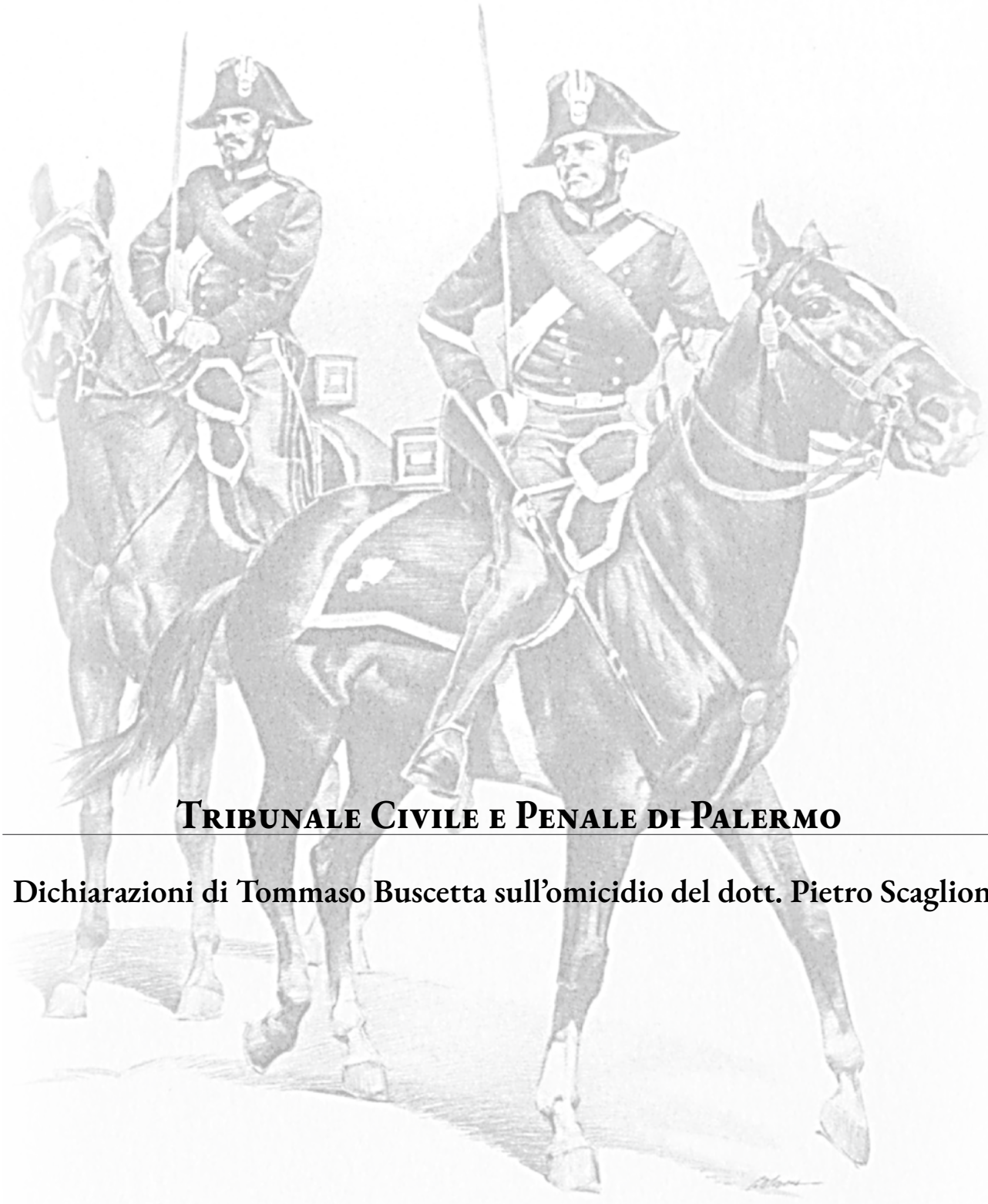

Tribunale Civile e Penale di Palermo

Dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'omicidio del dott. Pietro Scaglione

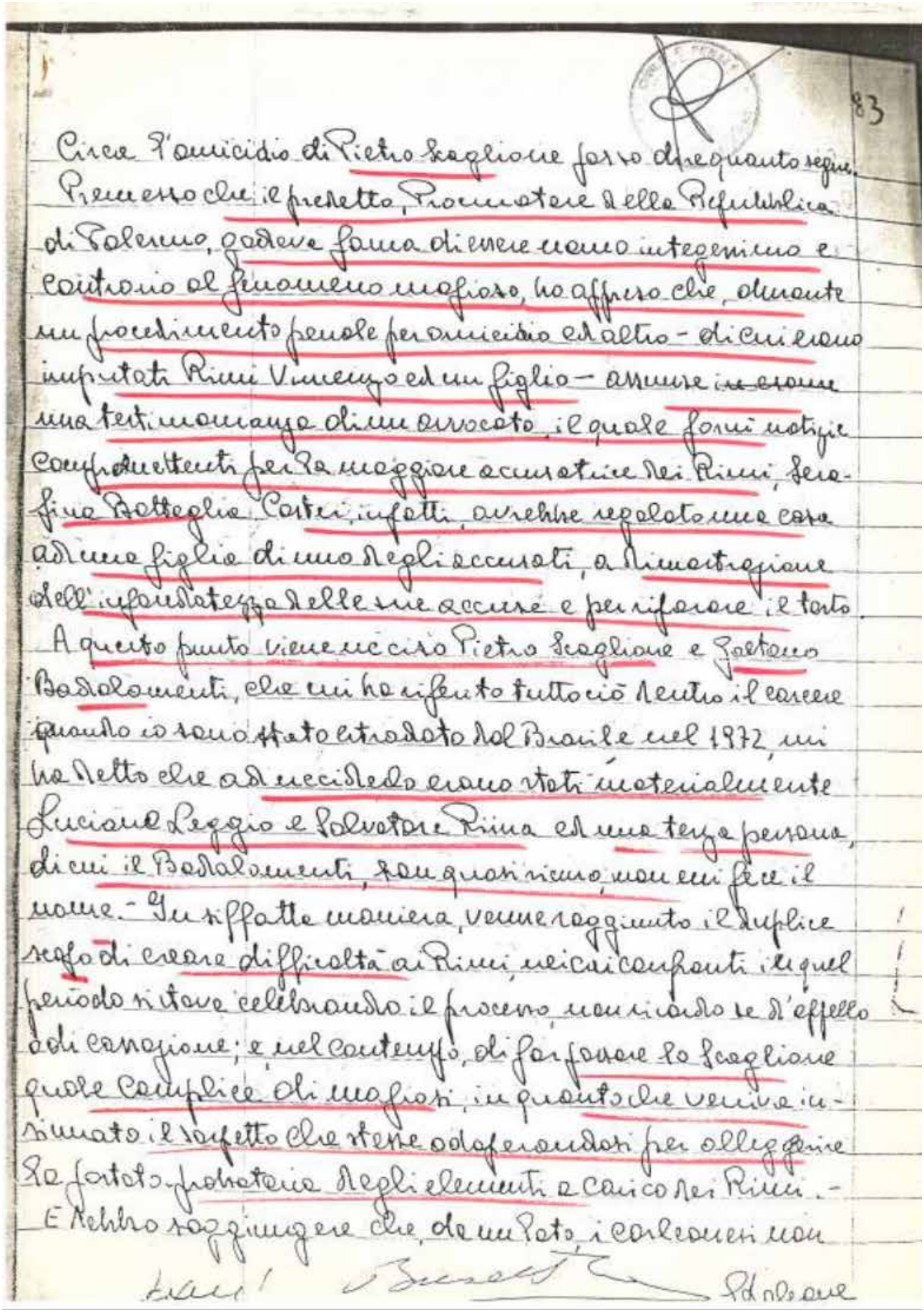

83

Circa l'omicidio di Pietro Scaglione posso dire quanto segue.
Premesso che il predetto, Procuratore della Repubblica di Palermo, godeva fama di essere uomo integerrimo e contrario al fenomeno mafioso, ho appreso che, durante un procedimento penale per omicidio ed altro - di cui erano imputati Rimi Vincenzo ed un figlio - assunse ~~in esame~~ una testimonianza di un avvocato, il quale fornì notizie compromettenti per la maggiore accusatrice dei Rimi, Serafina Battaglia. Costei, infatti, avrebbe regalato una casa ad una figlia di uno degli accusati, a dimostrazione dell'infondatezza delle sue accuse e per riparare il torto.
A questo punto viene ucciso Pietro Scaglione e Gaetano Badalamenti, che mi ha riferito tutto ciò dentro il carcere quando io sono stato estradato dal Brasile nel 1972, mi ha detto che ad ucciderlo erano stati materialmente Luciano Leggio e Salvatore Riina ed una terza persona, di cui il Badalamenti, son quasi sicuro, non mi fece il nome. - In siffatta maniera, venne raggiunto il duplice scopo di creare difficoltà ai Rimi, nei cui confronti in quel periodo si stava celebrando il processo, non ricordo se d'appello o di cassazione; e nel contempo, di far passare lo Scaglione quale complice di mafiosi, in quanto che veniva insinuato il sospetto che stesse adoperandosi per alleggerire la portata probatoria degli elementi a carico dei Rimi. -
E debbo soggiungere che, da un lato, i carleonesi non

[illegible] [illegible] [illegible]

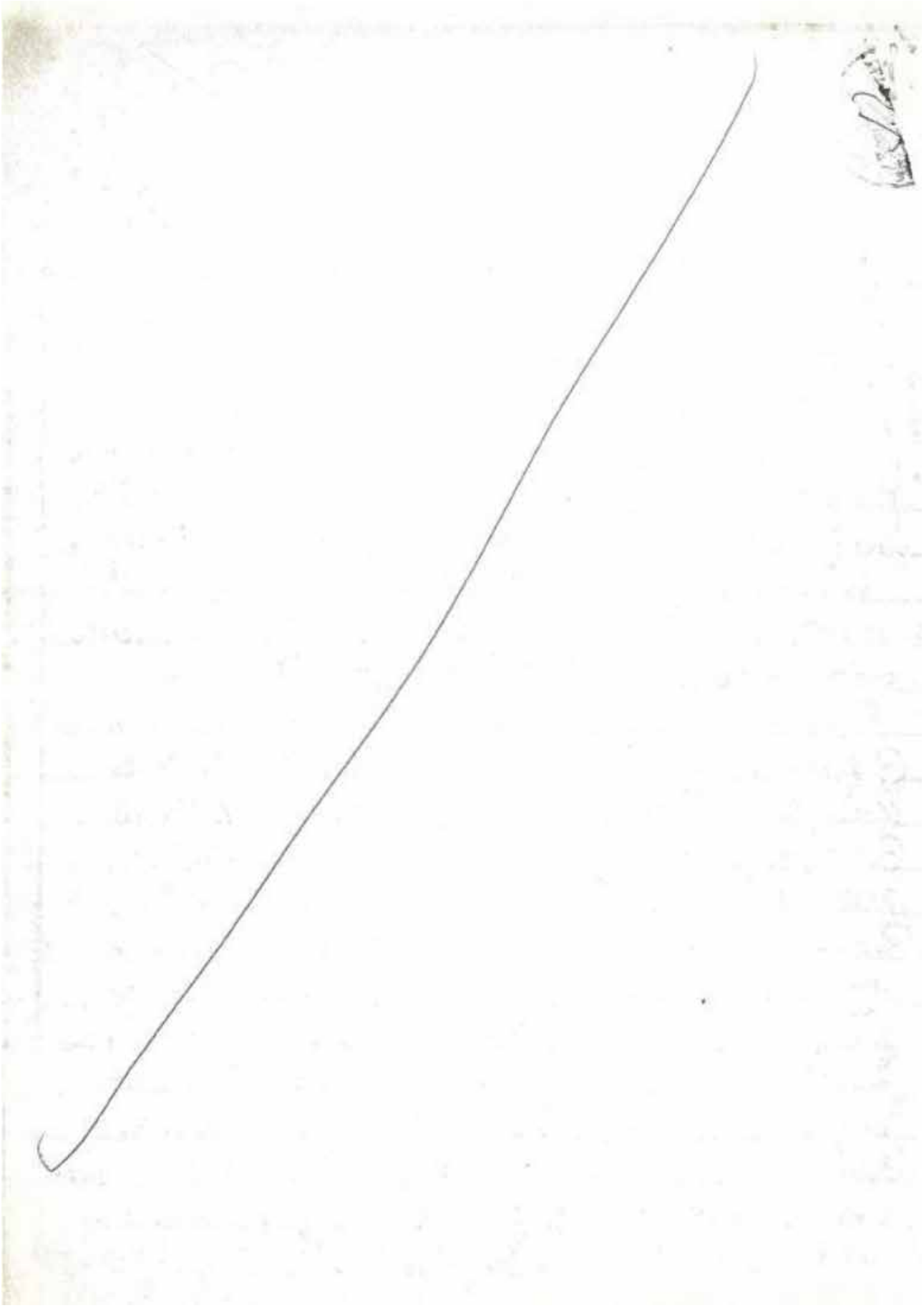

84

nutrivano simpatia per i Rimi; dall'altro, che Scaglione era inviso a Liggio, il quale lo riteneva un persecutore.

Faccio presente che Rimi Vincenzo era un semplice uomo d'onore della famiglia di Alcamo, ~~ma~~ di cui ignoravo il capo, ma che era persona dotata di grandissimo ascendente in seno a "Cosa Nostra".-

Io stesso ho incontrato all'Ucciardone, nel 1973, Vincenzo Rimi ed ho parlato con lui un paio di volte, così avendo modo di apprezzarne le doti di equilibrio e di saggezza.

Sostengo, poi, che Pippo Calò non può essere estraneo all'omicidio Scaglione, nel senso che sicuramente ne era a conoscenza ed ha dato il suo benestare.-

L'omicidio in questione, infatti, è avvenuto in via Cipressi, nel quartiere Danisinni, controllato dalla famiglia di Porta Nuova, di cui, come ho detto, il Calò è capo.- Nessun omicidio, quindi, come ho già detto, e tanto meno l'omicidio di Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica in carica, poteva essere effettuato in quella zona senza il consenso del capo famiglia; e ciò non soltanto per motivi di prestigio, bensì perché un omicidio siffatto produce inevitabilmente una grave pressione delle forze di Polizia nel territorio dove è avvenuto l'omicidio stesso, con possibili ripercussioni sull'attività della famiglia nel proprio territorio.

Certamente è possibile che un omicidio venga effettuato

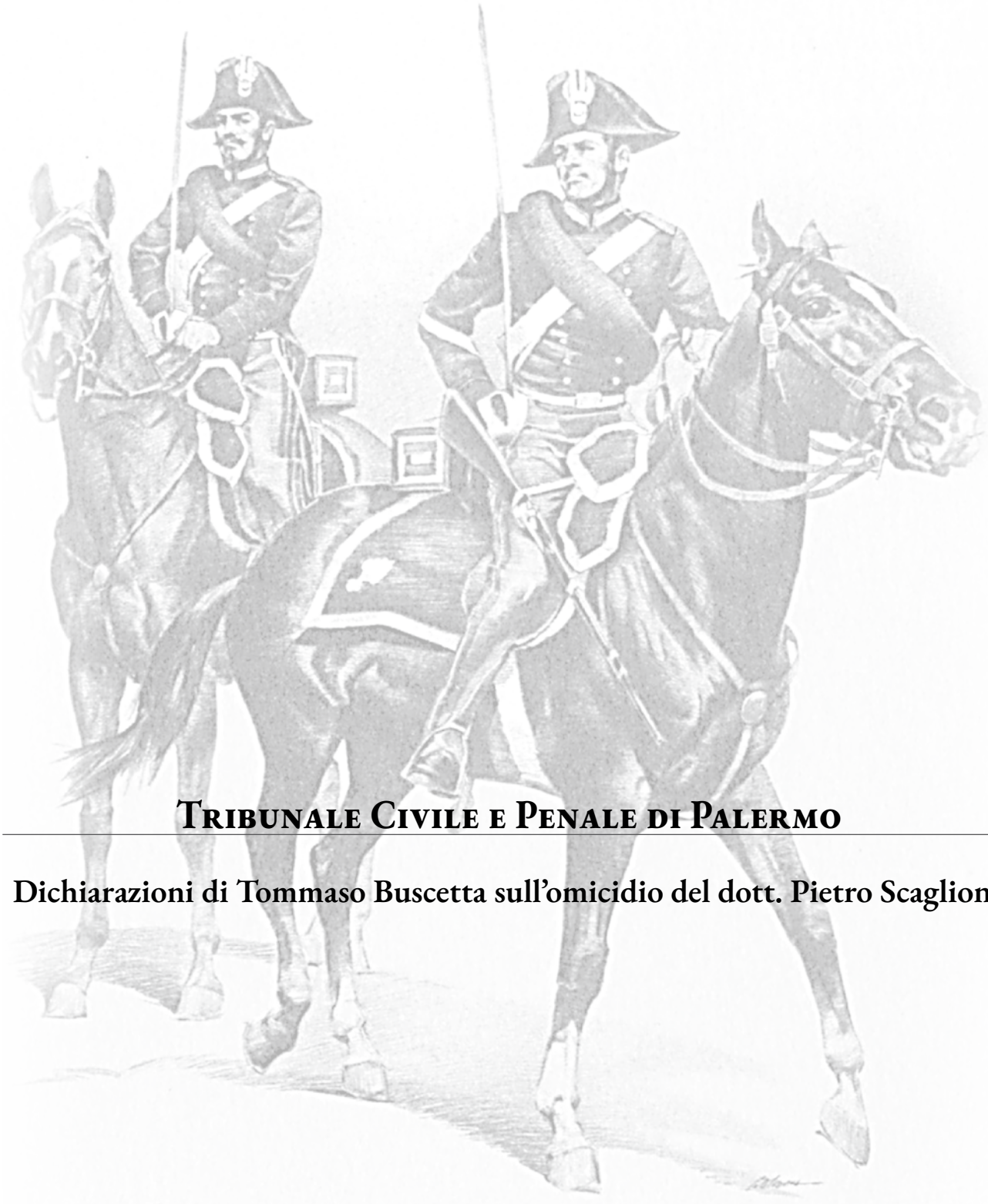

Tribunale Civile e Penale di Palermo

Dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'omicidio del dott. Pietro Scaglione

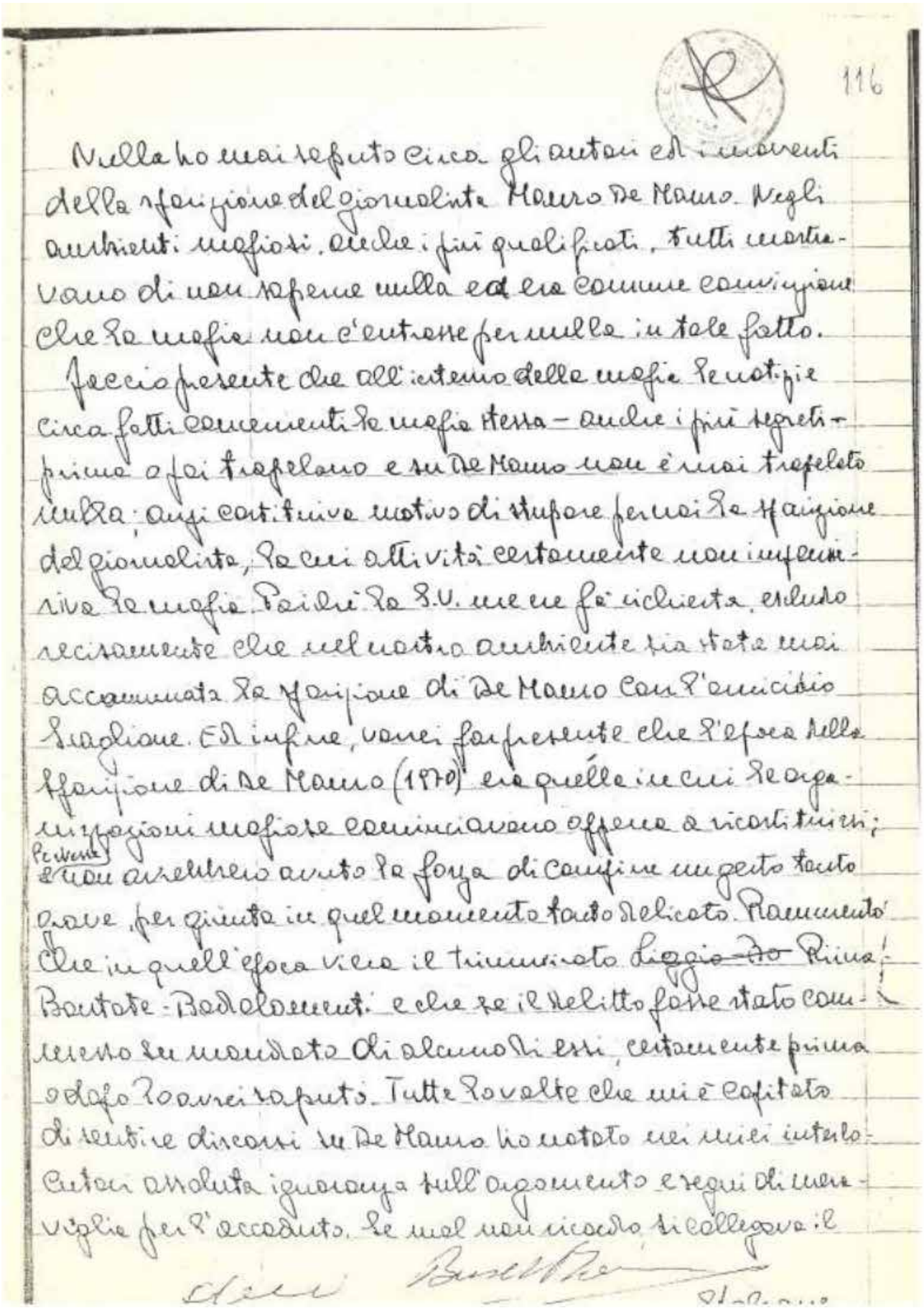

116

Nulla ho mai saputo circa gli autori ed i moventi della sparizione del giornalista Mauro De Mauro. Negli ambienti mafiosi, anche i più qualificati, tutti mostravano di non saperne nulla ed era comune convinzione che la mafia non c'entrasse per nulla in tale fatto.

Faccio presente che all'interno della mafia le notizie circa fatti concernenti la mafia stessa – anche i più segreti – prima o poi trapelano e su De Mauro non è mai trapelato nulla; anzi costituiva motivo di stupore per noi la sparizione del giornalista, la cui attività certamente non impensieriva la mafia. Poiché la S.V. me ne fa richiesta, escludo recisamente che nel nostro ambiente sia stata mai accomunata la sparizione di De Mauro con l'omicidio Scaglione. Ed infine, vorrei far presente che l'epoca della sparizione di De Mauro (1970) era quella in cui le organizzazioni mafiose cominciavano appena a ricostituirsi; e non avrebbero avuto la forza di compiere un gesto tanto grave, per giunta in quel momento tanto delicato. Rammento che in quell'epoca vi era il triumvirato ~~Liggio-Do~~ Riina-Bontate-Badalamenti e che se il delitto fosse stato commesso su mandato di alcuno di essi, certamente prima o dopo lo avrei saputo. Tutte le volte che mi è capitato di sentire discorsi su De Mauro ho notato nei miei interlocutori assoluta ignoranza sull'argomento e segni di meraviglia per l'accaduto. Se mal non ricordo si collegava il

E' ~~copia~~ Lieto conforme all'originale
per uso [illegible]
Palermo, li 3/9/85
[illegible]CELLIERE

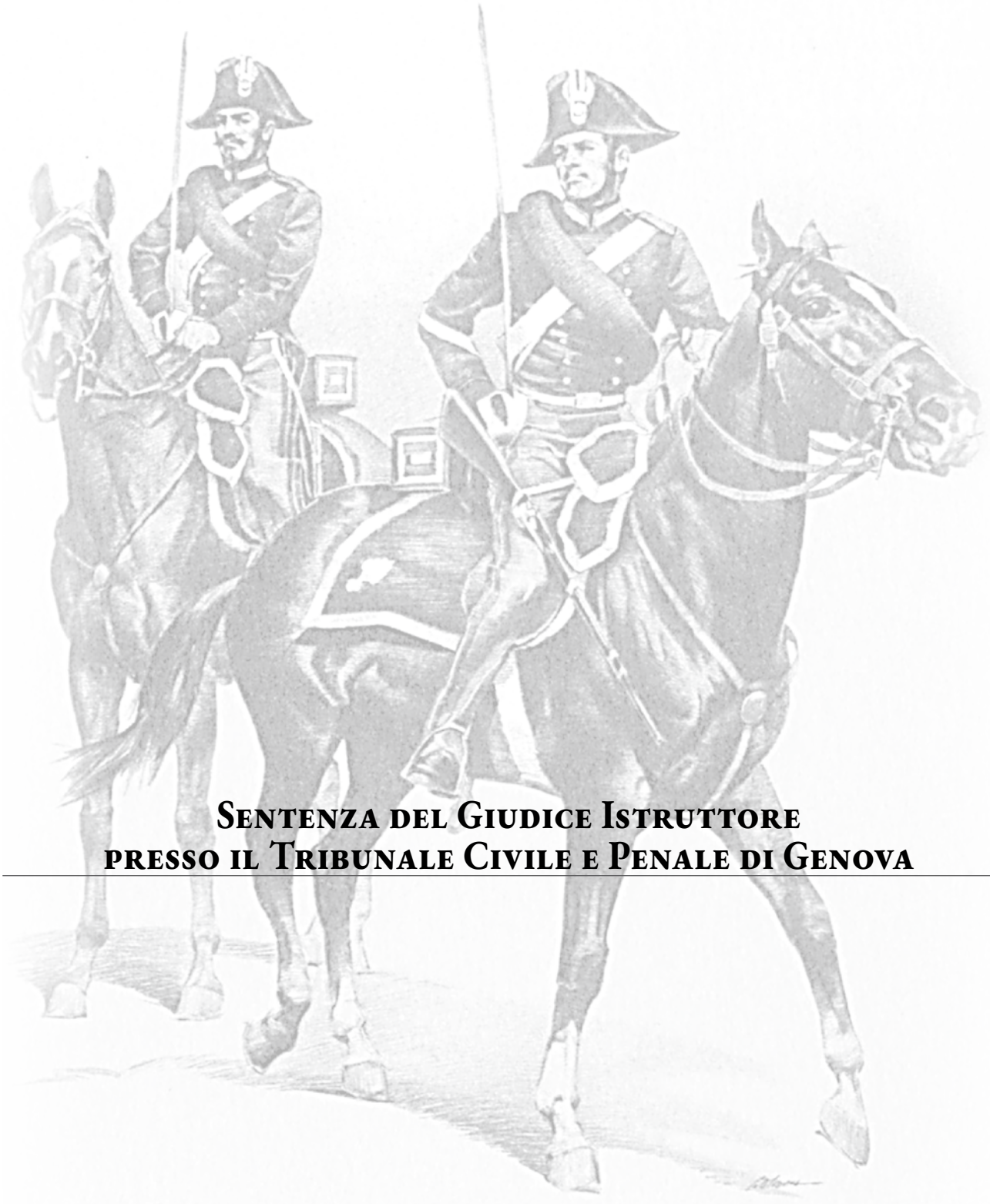

Sentenza del Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Genova

mod. 684
SEZ. 1°

SENTENZA / ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

N. 2144/71 R. G. P. M.

N. 692/71 R. G. G. I.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE
PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GENOVA

ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZA nel procedimento penale

B-957096

CONTRO

1) FIDANZATI GAETANO, nato a Palermo il 6/9/1935, res. in Milano, Via ROMILLI n. 17

2) SCAGLIONE FRANCESCO, nato a Palermo il 15/10/1933, residente in Milano, Via Cesate, attualmente detenuto presso la Casa Reclusione Min. CRISCI PARMA

3) D'ACCARDIO PIETRO, nato a Palermo il 3/8/1935, residente in Milano, Via Padino n. 35

4) ALBERTI GERLANDO Senior, nato a Palermo il 18/9/1927, residente in Milano, Via Generale Gogone n. 100 , attualmente detenuto presso Casa Reclusione Sez/Giu Volterra

5) ALBERTI GERLANDO Junior, nato a Palermo il 18/10/1947, residente a Falcone (ME) ,Via Nazionale n. 115/8

6) RUSSO FRANCESCO, nato a Palermo il 8/10/1933, residente in Palermo, Corso Calatafimi, n. 631

7) RIINA SALVATORE, nato a Corleone il 16/11/1930, latitante irreperibile

8) LEGGIO LUCIANO, nato a Corleone il 6/1/1925, residente in Corleone (PA) , Via Lanza n.2, attualmente detenuto presso Casa Circondariale Nuoro

9) CALO' GIUSEPPE, nato a Palermo il 30/9/1931, residente in Palermo, Via Colonna Rotta n. 31, attualmente detenuto presso Casa Circondariale Palermo.

I M P U T A T I

FIDANZATI GAETANO, SCAGLIONE FRANCESCO, D'ACCARDIO PIETRO, ALBERTI GERLANDO Senior, ALBERTI GERLANDO Junior, RUSSO FRANCESCO, RIINA SALVATORE, LEGGIO LUCIANO, CALO' GIUSEPPE.

Del reato di cui agli artt. 81 C.P. - 110 - 575 - 577 - n. 3 - 61 n. 10 C.P. per avere, in concorso con altre persone, con premeditazione, cagionato la morte di SCAGLIONE PIETRO, Procuratore della Repubblica di Palermo, e di LO RUSSO ANTONINO, Appuntato degli Agenti di Custodia, esplodendo contro di essi numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo, il 5/5/1971.

Visti gli atti e le requisitorie del P.M. , che così ha concluso:
" In data 5 maggio 1971, alle ore 10,55, nella Via dei Cipressi, in Palermo, venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco contro il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Pietro Scaglione e l'agente Antonino Lo Russo, che nella detta via transitavano a bordo dell'autovettura d'ufficio: la loro morte fu istantanea.
La Corte di Cassazione rimetteva il relativo procedimento penale, a carico di ignoti, imputati di duplice omicidio, alla sede giudiziaria genovese. In data 17 maggio dello stesso anno questa Procura della Repubblica chiedeva al G.I. di procedere con rito formale.
Veniva nell'immediatezza del fatto imputato del grave delitto certo Ferrante Salvatore, fermato in Palermo quello stesso giorno, poichè era stato trovato in possesso di una rivoltella cal. 38 ed aveva inoltre declinato false generalità (in seguito si accerterà che a ciò era stato indotto in quanto colpito da ordine di cattura emesso dall'A.G. torinese) nell'atto dell'imbarco sul traghetto "Freccia Rossa" in partenza per Livorno--Genova. Egli in seguito, veniva prosciolto per non aver commesso il fatto.

Nel corso delle prime indagini venivano individuate, come soggetti possibilmente informati sui fatti, circa cinquanta persone abitanti nella zona del delitto, le quali, però, assunte in qualità di testimoni, non fornirono alcun elemento ritenuto utile.
Venivano pure eseguite perquisizioni domiciliari nei confronti di pregiudicati indiziati di appartenenza ad associazioni mafuose - peraltro anche sottoposti a sommari interrogatori - ma senza esito positivo.

Allo scopo di individuare un possibile movente dell'azione delittuosa, venivano acquisiti atti di procedimenti penali (pendenti presso quella Procura della Repubblica) che a tale scpo potevano apparire interessanti, il cui esame però non suggeriva alcuna linea investigativa.

Nel corso dei molti anni trascorsi da quel lontano maggio del 1971 ad oggi sono stati inoltre compiuti numerosissimi atti di istruzione, prevalentemente mediante accessi in diverse località dello Stato ed anche degli Stati Uniti D'America, atti consistenti in interrogatori di imputati e in assunzioni di esami testimoniali.
Ma la ragione del lungo tempo trascorso non va tanto individuata nella quantità del-

l'attività istruttoria compiuta, pur complessa; piuttosto essa è da riferire alla singolarità dell'istruttoria medesima, in termini - in un primo momento - di difficoltà - in secondo momento - di aspettativa (da parte degli organi dell'istruzione) di relazioni ad opera di collaboratori della giustizia, come è noto ricorrenti negli ultimi anni, il cui contributo sarebbe potuto essere risolutivo del problema dell'attribuibilità del duplice omicidio a persone note, problema, per vero, rimasto ancora senza soluzione. Altra ragione del lungo tempo trascorso va individuata nelle lungaggini - giustificate alla luce dei principi della procedura penale statunitenze - affrontate dalla rogatoria rivolta a quelle autorità e diretta per i motivi che ora si diranno all'audizione di Gaetano Badalamenti, lì sottoposto a procedimento penale per gravi fatti di traffico di sostanze stupefacenti.

Questa lunga attesa fu dunque dovuta alla necessità di verificare la versione dei fatti riferita da Tommaso Buscetta nel novembre del 1984, quando - su segnalazione del G.I. del Tribunale di Palermo - egli venne assunto nel corso del presente procedimento. Tale versione, su cui si tornerà più avanti, indicava un nuovo indirizzo investigativo, che, introducendo uno scenario diverso da quello fino ad allora considerato, implicava, unitamente al ridimensionamento del tema dell'indagine fino a quel punto fatto oggetto di approfondimento, un radicale mutamento di rotta, e, in definitiva, una valutazione più critica dei risultati, per vero non decisivi, già conseguiti, senza, per converso, portare luce definitivamente sul movente del crimine e sui suoi autori.

Passando all'esame del merito della vicenda, va rilevato che, relativamente alla individuazione degli autori del delitto in esame (il solo, difficile problema da risolvere, essendo le modalità del fatto del tutto chiare) i numerosi tentativi compiuti nel corso della lunga istruttoria hanno avuto come esito l'acquisizione di elementi spesso confusi e contradditori; in ogni caso, generici, non suffragati da punti fermi, privi di quei riscontri che, nella ricostruzione di ogni fatto, sono necessari per passare da una situazione indiziaria o di mero sospetto a quella di prova che, nell'attuale fase processuale, se non piena, deve tuttavia essere sufficiente per ordinare il rinvio a giudizio dell'imputato.

In proposito, sembra inutile, anzitutto, soffermarsi a valutare affermazioni che, all'apparenza significative, in realtà non danno alcun contributo all'accertamento della verità, anche se talvolta fatte da soggetti che ben conoscono i criteri probatori cui deve ispirarsi il giudice. Così, ad esempio, l'affermazione dell'alto funzionario di polizia Angelo Mangano, secondo cui: "ho ravvisato nella tecnica di esecuzione di tale delitto (quello ora in esame) il modo di agire del gruppo Liggio e di altri gruppi che a questo si collegano, come quello dei Greco". Quella del Di Cristina: "Liggio ha fatto uccidere il procuratore Scaglione per le iniziative che il magistrato stava prendendo e che avrebbero potuto risolversi a favore dei Rimi, suoi antagonisti e avversari, aderenti al sodalizio dei Badalamenti".
Quella di Calderone secondo cui "..l'omicidio del procuratore Scaglione, pur non avendo precise notizie al riguardo, devo dire che, secondo quanto ho appreso da mio fratello (frattanto ucciso), si inquadra in un disegno terroristico eversivo, più complesso", e altre del medesimo spessore probatorio.

E' doveroso comunque segnalare che, relativamente al possibile movente del delitto, l'istruttoria si è soffermata in particolare sul ruolo che si supponeva potesse svolgere il dott. Scaglione nel procedimento penale, allora pendente presso la Corte di Cassazione, nel quale erano imputati i fratelli Rimi e certo Semilia Rocco per l'uccisione di un congiunto di Battaglia Serafina. E' risultato, in proposito, che costei, mentre si svolgeva l'ultimo grado di quel giudizio aveva manifestato all'avvocato Avellone l'intento di fare una donazione proprio alla figlia dell'imputato Semilia: ciò, secondo la stessa Battaglia, per rispettare la volontà del marito, ma secondo Avellone perchè la vedova sapeva invece che il ridetto Semilia "era stato implicato nel processo per coprire i veri colpevoli". Di fatto, l'Avellone informò di tale intendimento il dottor Scaglione, le cui conseguenti iniziative, peraltro doverose, potevano, obiettivamente, favorire gli imputati condannati ancora non in via definitiva, ivi compresi i Rimi come mandanti.
La ragione della particolare considerazione di tale vicenda stava nella sua attitudine a suggerire un accettabile movente al delitto per individui come Gerlando Alberti, indicato, da altre fonti, corresponsabile di esso, in quanto legato a un gruppo mafioso in contrasto proprio con i Rimi, e quindi impegnati ad evitare, a qualsiasi costo, un esito del procedimento favorevole a questi ultimi.

Tale ipotesi, invero, apparve per lungo tempo - e cioè fino all'assunzione del Buscetta - come la più attendibile sul terreno delle piste di investigazione. Molteplici elementi la facevano infatti apparire plausibile, a cominciare da quelli di natura, per così dire, territoriale, esercitando l'Alberti una indiscussa influenza, appunto, nel territorio ove venne commesso il delitto e considerando, come suggerito credibilmente da non pochi, che ben difficilmente si sarebbero potute eseguire azioni criminose di così grave portata in una zona di Palermo senza la approvazione - se non addirittura la partecipazione - di coloro che ne erano l'indiscussa espressione mafiosa (pena gravi ritorsioni); e da quelli di natura testimoniale, in particolare emergenti dalle dichiarazioni del teste Cataldo, secondo cui il Di Maio Totuccio, "a causa di contrasti non meglio precisati, intervenuti fra il gruppo di Frank Coppola e il procuratore, che in passato era stato a loro in qualche modo legato", si occupò di organizzare l'omicidio inviando a Palermo come esecutori appunto l'Alberti, certo Francesco Scalgione e certo Gaetano Fidanzati, i quali in loco si sarebbero avvalsi della collaborazione di Piero D'Accardi; per finire con quelli di natura confidenziale di cui fra poco si dirà.

Il tutto alla luce di altre convergenti risultanze, consistenti, ad esempio, nell'improvviso allontanamento dalla sua abitazione - sita proprio nelle immediante vicinanze del luogo del fatto e nella zona frequentata dall'Alberti - per alcuni giorni, con destinazione Torino, di certo Tinnirello, il cui appartamento rimase così disponibile per coloro che potevano averlo a ciò indotto proprio al fine di ottenerne tale disponibilità in vista del delitto programmato, e le cui spiegazioni circa la precipitosa decisione appaiono francamente poco credibili; e consistenti altresì nella partenza da Napoli - da cui rimane assente per qualche giorno - del detto Alberti proprio in coincidenza con l'esecuzione del delitto.

Si è accennato più sopra all'emergenza di elementi di natura confidenziale, in quanto tali non utilizzabili: essi vennero acquisiti dal Commissario di Polizia Maniscalco Luigi, allora addetto alla Questura di Varese, che ne riferì, al quale si era rivolta una persona, di cui egli - benchè imputato, su richiesta di questo Ufficio, di testimonianza reticente (si era tentato di contestare la natura confidenziale delle notizie riferitegli) - mai volle rilevare l'identità.

Tale persona fece una puntuale, e corrispondente ai dati reali, ricostruzione del fatto, che vedeva come coautori il ridetto Gerlando Alberti, un suo nipote ed omonimo e certo Russo: ricostruzione versata in un appunto redatto dallo stesso Maniscalco e trasmesso al Commissario Giuliano della Questura di Palermo affinchè lo utilizzasse per il prosieguo delle indagini.

Ebbene, tutti questi elementi indiziari (ed altri ancora, marginali, ma convergenti), sui quali – in un certo momento dell'attività istruttoria – appariva finalmente che si potesse fondare una tesi accusatoria, ancora insufficiente per disporre un rinvio a giudizio, ma suscettibile di positivi sviluppi, furono invece in seguito contrastati da altre risultanze o da preclusioni processuali relative alla loro utilizzabilità.
Più particolarmente, quegli elementi indiziari furono contrastati in primo luogo, dalla versione del delitto offerta dal ridetto Buscetta, di cui fra poco si dirà, e che portò a scagionare il Gerlando Alberti (e coloro che erano stati indicati come coautori) dalla responsabilità del duplice omicidio. In secondo luogo dal ridimensionamento delle dichiarazioni rese dal Cataldo (ad opera del medesimo), il quale, nel corso di una successiva deposizione, ritrattò di aver appreso le notizie, riferite dal Di Maio che sostituì con altra persona, certo Piero D'Accardo; e finendo, anche per questa fonte, per precisare che essa gli aveva semplicemente riferito che il solo che avrebbe potuto intralciare l'ascesa del Di Maio e del suo gruppo... avrebbe potuto essere il procuratore Scaglione, poichè aveva raccolto degli elementi a carico di quello e della famiglia Filippone, cui apparteneva. Il medesimo Cataldo non mancò altresì di dichiarare: "nella deposizione del 1974 misi insieme i nomi che conoscevo solo in via deduttiva...".
Da ultimo, gli elementi più concreti a carico dell'Alberti fino ad allora acquisiti, furono resi inutilizzabili a causa dell'ostinato rifiuto del detto Commissario Maniscalco di rivelare l'identità del suo informatore, non recedendo dalla reticenza, come già accennato, nemmeno di fronte all'incriminazione ai sensi dell'art. 372 del c.p. Si tentò, invero, di superare tale atteggiamento gravemente pregiudizievole per le indagini con l'esecutere i collaboratori del Maniscalco e quelli del povero Commissario Giuliano, ma purtroppo senza ottenere l'esito sperato.

Ed ora appare doveroso considerare quella che può definirsi la novità dell' indagine istruttoria, dalla quale era lecito attendersi la soluzione del problema dell'identificazione dei responsabili del crimine: vale a dire la versione dei fatti riferita da Tommaso Buscetta.

In proposito è anzitutto da premettere che, al tempo dei fatti in esame, il Buscetta non si trovava in Italia; per cui "quanto so, lo seppi da Gaetano Badalamenti nel corso dell'anno 1973, essendo entrambi detenuti all'Ucciardone". Ma già con tale premessa, egli, dopo aver fatto la ricostruzione di un settore dell'organizzazione mafiosa e aver chiarito le regole che lo sorreggevano, indicò nel triunvirato Riina, Badalamenti e Bontade l'organismo mafioso al quale, secondo tali regole, doveva immancabilmente riferirsi la decisione di un così grave delitto; di fatto - essendo Badalamenti e Bontade al confino - esso sarebbe stato però deciso solo dal Riina, rappresentante dei corleonesi nel detto triunvirato, con la disapprovazione postuma degli altri due che in proposito non erano stati consultati; disapprovazione da essi resa esplicita solo al Buscetta e non anche al naturale destinatario Riina "perchè prendere le difese di un avversario di Cosa nostra (il procuratore Scaglione) avrebbe costituito un grave insulto".

Il medesimo Buscetta aggiunse, nel corso dello stesso atto istruttorio, che nel 1975 (circa) venne a sapere dal Bontade - ed anche, a conferma, dal Badalamenti - che "gli autori materiali dell'omicidio erano stati il detto Riina, Liggio e una terza persona non identificata", chiarendo peraltro, con conseguente pregiudizio per l'approfondimento della fondatezza di questa versione, che "da parte mia sarebbe stato sconveniente chiedere da chi avevano saputo quelle circostanze di fatto".

Dopo aver accennato ad una opinione espressa dal Badalamenti circa il movente del delitto (si torna a parlare del procedimento a carico di Rimi e più per l'uccisione di un congiunto di Serafina Battaglia), il Buscetta, nell'ammettere che era venuto a conoscenza di voci che attribuivano la responsabilità del duplice omicidio a Gerlando Alberti, testualmente affermò: "simili voci contrastano con una ricostruzione logica dell'omicidio, e, per quanto mi riguarda, hanno trovato una smentita diretta da parte dello stesso Gerlando Alberti, che si lamentò con me di queste voci, manifestando il

proprio disappunto per il "regalo" che Pippo Calò (capo della famiglia di Porta Nuova) gli aveva evidentemente fatto, consentendo che l'omicidio del dottor Scaglione avesse luogo proprio vicino a casa sua". Ed, a proposito della affermata partecipazione di Luciano Liggio come coautore materiale dell'uccisione - partecipazione resa evidentemente problematica dalle notorie difficoltà di deambulazione di costui - il Buscetta affermò semplicemente: "mi venne detto che Liggio aveva sparato da seduto nell'interno di un'automobile, e questo mi bastò"-.

La ricostruzione fornita dal Buscetta, nel mentre riusciva a privare di valore l'ipotesi accusatoria che vedeva nel Gerlando Alberti uno dei principali responsabili del crimine, non era però idonea - essendo stata riferita de relato - a costituire la base di nuove iniziative istruttorie, se non a seguito dell'eventuale conferma ad opera della sola fonte disponibile, vale a dire del Gaetano Badalamenti, tuttora ristretto negli istituti di pena statunitensi. Ebbene, tale conferma non vi è stata: il detto Badalamenti, dal canto suo, nel corso dell'esame testimoniale assunto, in sede di rogatoria, dall'Ufficio del G.I. con la partecipazione del P.M., ha recisamente negato non solo di aver parlato col Buscetta dell'omicidio del dottor Saaglione, ma anche di aver avuto conttatti (mentre si trovavano ristretti nel medesimo stabilimento carcerario) con il medesimo, se non superficiali.
Anche la versione riferibile al Buscetta, dunque, è priva di efficacia probatoria tale da poter su/di essa fondare una richiesta di rinvio a giudizio; ed anzi, come accennato, se ha in sè un valore processuale è solo quello di compromettere ulteriormente la prima ipotesi di lavoro, già di per sè in verità poco solida, alla luce degli elementi utilizzabili che sono stati acquisiti.

Concludendo può dunque dirsi che nonostante l'impegno investigativo ed istruttorio, nonostante i molteplici tentativi rivolti a saggiare terreni nuovi di indagine, nonostante il tempo trascorso - che sembrava esercitare un effetto positivo, grazie al recente fenomeno del pentitismo, dal cui ambito era ragionevole (proprio dato il tempo trascorso e il rimescolamento delle carte in seno all'organizzazione mafiosa) attendersi rivelazioni finalmente chiarificative - nonostante tutto ciò non sono stati

acquisiti elementi - non vuol dirsi di certezza, ma nemmeno di probabilità - circa il movente del duplice omicidio e circa l'identità dei suoi autori.
Sembra solamente di poter affermare, poichè la logica dei fatti lo porta a ritenere, che un crimine di così alto valore simbolico, commesso in pieno giorno in una zona di Palermo controllata dall'organizzazione mafiosa, la quale non avrebbe mancato di reagire punendo gravemente eventuali "invasori" del territorio, sia stato concepito ed attuato da elementi che a quella organizzazione appartenevano. Ma se poi ci si chiede - come è doveroso - se ciò è avvenuto perchè il procuratore Scaglione era in contatto con ambienti mafiosi o perchè ne era nemico, nessuna esauriente risposta può darsi alla luce delle acquisizioni istruttorie.
Mancando una risposta a tale quesito, che appare preliminare, si comprende facilmente come ogni sforzo compiuto per ottenere ulteriori chiarimenti sia relativamente al movente, sia relativamente all'identificazione degli autori non sia stato coronato da successo.
Almeno allo stato degli atti.
Quest'ultima afferamzione - ne siamo consapevoli - può suonare azzardata dopo quasi venti anni dal fatto per cui si procede; ma forse è lecito sperare che da un quadro del mondo del crimine organizzato sempre più accessibile possano, in un futuro prossimo, scaturire sorprese che - relativamente ai fatti in esame - permettano di penetrarlo fino in fondo e di acquisire le certezze che finora sono mancate.
I nostri strumenti processuali consentirebbero allora di farci cogliere l'occasione dell'accertamento della piena verità che ancora non si è potuto conseguire.

Alla luce delle valutazioni fin qui espresse tutti gli imputati cui è stata messa l'imputazione di duplice omicidio vanno prosciolti per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 369 c.p.p.
si chiede che il G.I. in sede - dichiarata chiusa la f.i. - prosciolga con la formula "per non aver commesso il fatto" tutti gli imputati.

Osserva: alle ore 10,55 del 5/5/71 veniva segnalato telefonicamente al 113 della Questura di Palermo che in Via Cipressi (zona cimitero di Palermo) si era verificata una sparatoria, e che due persone avevano perso la vita.
Al personale di P.S.intervenuto si presentava l'auto in servizio di stato targata TS 58152, assegnata al Procuratore della Repubblica di Palermo, a bordo della quale venivano rinvenuti agonizzanti il Dr. Pietro Scaglione e l'Ag. custodia Lo Russo Antonino, suo autista, colpiti entrambi in regioni vitali da numerosi proiettili di arma da fuoco, calibro 9 e 38 special. Trasportati immediatamente all'ospedale, entrambi vi giungevano cadaveri.
Venivano avviate immediatamente, sia dalla Questura sia dall'arma dei Carabinieri, indagini"a tappeto" (controlli aereoportuali, perquisizioni, esami testimoniali, attivazioni confidenziali) volte sia alla identificazione degli autori (almeno tre, a detta delle timide ed imprecise descrizioni testimoniali), sia alla individuazione dei possibili moventi di carattere professionale ovvero personale.
Le indicazioni,seppur limitate, fornite dai propri testi dichiaratisi disponibili (VALENTINO DOMENICO, SIGNORINO MICHELE, GAGLIARDI PIETRO, DRAGO LUIGI e DRAGO MAURIZIO) consentivano agli inquirenti di ricostruire, con buona approssimazione, il " modus operandi" del gruppo di fuoco (composto, come già accennato, da almeno tre persone), la cui appartenenza appariva indubitabile alla malavita organizzata, esclusa comunque una qualche attendibile e dettagliate descrizione fisica degli assassini.
Nel prosieguo delle indagini, trasferite per rimessione al Tribunale di Genova, venivano , tra i numerosi testi assunti, esaminati i prossimi congiunti sia del Procuratore sia dell'Ag.di custodia, alla ricerca (rivelatasi vana) di motivazioni o legami di carattere privato, così come nulla di sospetto o di equivoco emergeva dall'attento esame della pregressa attività giudiziaria svolta - in modo specchiato - dal defunto Procuratore Scaglione (c.f.r. deposizioni dei sostituti RIZZO, COCO, PUGLISI, PRINZIVALLI, PASSANTINO, PATRONE, AGRIFOGLIO e LA BARBERA, del Sost. Gen. FICI, del Magg. Ricci, del C.C. Russo, e - in epoca successiva - dello stesso super pentito della mafia Tommaso Buscetta.
Sulla base di confidenze raccolte (9/12/73) dal Commissario P.S. Maniscalco (provenienti, presumibilmente, da un congiunto del teste DRAGO LUIGI, gli autori materiali del duplice omicidio venivano identificati in ALBERTI GERLANDO sr., ALBERTI GERLANDO jr. e RUSSO FRANCESCO; altre indicazioni (testi Cataldo, Tinirello, Guercio) individuavano come complici dell'ALBERTI sr. il D'ACCARDIO e lo SCAGLIONE FRAN

-tivo (dovuto alla collaborazione di Buscetta Tommaso e,soprattutto, di Di Cristina Giuseppe, poi assassinato) attribuiva il duplice omicidio al gruppo criminale capeggiato da LEGGIO LUCIANO , col consenso di CALO' GIUSEPPE (competente per territorio) e col supporto di RIINA SALVATORE (luogotenete del LEGGIO), coadiuvati, in ruoli diversi dagli altri odierni imputati.

Secondo il Di Cristina - le cui rivelazioni e indicazioni, ricevute dal Capitano C.C. Pettinato, e riportate nel rapporto 25/8/78 dei C.C. di Palermo, trovarono negli avvenimenti anche successivi (es. omicidio Terranova) precisi e univoci riscontri - l'uccisione del Procuratore Scaglione venne decisa dal LEGGIO principalmente a causa del suo intervento nella vicenda riguardante tale Battaglia Serafina, parte lesa in un grave e complesso giudizio di omicidio, nel quale era indispensabile - ai fini della difesa di alcuni imputati, vicini al LEGGIO - che le deposizioni dalla stessa rese venissero ritenute non veritiere. Tale intervento del Procuratore Scaglione avrebbe - agli occhi del LEGGIO - "obbiettivamente" favorito la posizione avversa del gruppo RINI , amici questi ultimi del Badalamenti Gaetano (il quale, per altro ebbe dapprima a negare di sapere qualcosa dell'omicidio, in contrasto, su tale punto, col Buscetta) , e successivamente (1989) rifiutò di essere interrogato sull'argomento.

A questo punto, sempre secondo il De Cristina (che si è rivelato, come già detto, anche per altri episodi criminosi, la fonte più attendibile), il LEGGIO decise di uccidere il Procuratore Scaglione e - per motivi di esemplarità - pare che fosse intervenuto personalmente all'esecuzione (nonostante la nota menomazione alle gambe), coadiuvato dal fido RIINA, e da almeno un terzo complice non identificato.

Giova osservare - tralasciando le indicazioni di testi fantasiosi (es. COSSU Giovanni) o ingiustificatamente prevenuti (come l'Onorevole Li Causi, che , in un brevissimo interrogatorio, sostenne apoditticamente essere stato il Procuratore Scaglione legato alla mafia) - che le diligenti e convergenti indagini indirizzate nei confronti degli imputati in rubrica (e basate, necessariamente, stante il notevole arco di tempo intercorso, sulla ricerca di un "pentito" affidabile e riscontrabile, o di dichiarazioni confessorie di qualcuno degli imputati) non hanno portato utili e decisivi elementi all'istruttoria. Tutti gli imputati hanno , in effetti, sostenuto, la loro estraneità all'episodio criminoso, o si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il Badalamenti - indicato dal Buscetta, all'epoca del l'omicidio lontano da Palermo, quale teste informato: Buscetta : " .....non vi era

stata alcuna reazione da parte di Pippo CALO' , capo della famiglia di Portanuova..... era chiaro che Pippo CALO' doveva aver consentito previamente, come è costume fare sul territorio delle famiglie..... Seppi questo da G. Badalamenti all'Ucciardone nel 1973; RIINA era rimasto il solo libero del triumvirato , e decise molte cose senza consultare BONTADE e BADALAMENTI: BADALAMENTI e BONTADE espressero disapprovazione, ma sicuramente non ne avevano parlato nel triumvirato. Seppi dallo stesso BONTADE e da BADALAMENTI, nel 1975, che gli autori materiali dell'omicidio erano stati RIINA, LEGGIO ed una terza persona non identificata" (o della quale il BUSCETTA ha ritenuto di non manifestare identità : nota dell'estensore). " Mi venne detto che LEGGIO aveva sparato da seduto....." - il BADALAMENTI, dunque, dapprima negò di aver rilasciato tale confidenza (c.f.r. rogatoria G.I. Falcone a New York 4/6/87),e successivamente (1989) rifiutò di essere sottoposto ad altre domande, rendendo " a priori" inutile la rogatoria disposta dall'A.G. genovese. Di tale rifiuto da parte del BADALAMENTI e delle discordanze col BUSCETTA possono essere date diverse , e tutte ragionevoli, interpretazioni, le quali però non appaiono a questo G.I. idonee ad incrementare utilmente le incerte e spesso divergenti acquisizioni probatorie di cui sopra. Altrettanto aleatorie appaiono le indicazioni - che vengono qui riferite solo per completezza di esposizione - offerte dal teste CATALDO (6/3/74 e seg.), che riferisce di " contrasti ..... e legami"non precisati " tra il gruppo di F. COPPOLA ed il Procuratore Scaglione ", e identifica (con successive modificazioni e ritrattazioni) quali autori il Di Maio, il Gerlando Alberti (detto Paccare'), Scaglione Francesco, Fidanzati Gaetano e , quale "basista", il D'Accardio Pietro.

Infatti, il CATALDO dapprima attribuisce le informazioni in suo possesso al DI MAIO, poi al D'ACCARDIO, ed infine (16/4/85) le fa ricondurre a proprie personali deduzioni, basate su colloqui e commenti col predetto DI MAIO e col D'ACCARDIO (sempre che si possano ritenere realmente avvenuti) , nonchè con altri personaggi della malavita.

Non occorre spendere altre parole per evidenziare la palese inattendibilità ravvisabile in un facile"collage" di notizie di varia provenienza, e nel desiderio di conquistarsi la benevolenza degli inquirenti .

Nè miglior contributo, ai fini di una proficua definizione del presente procedimento, può trarsi dalla ricostruzione e dai nomi forniti al G.I. dall'allora Commissario P.S. Maniscalco, essendosi quest'ultimo, nonostante pressanti solleciti, legittimamente avvalso della facoltà di non palesare il nome del confidente.

Tale ricostruzione, peraltro assai verosimile,non ha trovato alcun supporto probatorio, e può trovare collocazione nel processo solo a livello di suggestiva (e ragionevole) ipotesi, non diversamente da quella del Di Cristina e del Buscetta, che questo G.I. ritiene sia pure nei limiti delle ipotesi tutt'ora pienamente attendibile:

Tale attendibilità di ipotesi - è doveroso rilevare - è cosa ben diversa non solo dai sufficienti indizi di colpevolezza a carico degli imputati da trarre a giudizio, richiesti a norma dell'art. 374 del codice abrogato , ma ancorpiù dai criteri imposti, ai fini del rinvio a giudizio dal Legislatore per le istruttorie " vecchio rito" all'art. 256 D.L. 28/7/89 n. 271.

Ora, nel contesto probatorio esaminato, non è stato possibile individuare,nei confronti degli odierni imputati, elementi convincenti d'accusa (come ad esempio il rinvenimento delle armi usate, o testimonianze dirette), che giustifichino il passaggio alla fase dibattimentale : il possibile rinvio a giudizio apparirebbe inutilmente persecutorio nei confronti degli imputati,e l'esito del dibattimento del tutto scontato.

Appare, pertanto, conforme a giustizia disporre il proscioglimento degli imputati " per non aver commesso il fatto".

P. Q. M.

Visto l'art. 378 C.P.P. e l'art. 256 D.L. 28/7/89 n. 271;

su conforme richiesta del P.M.;

chiusa la formale istruzione;

D I C H I A R A

Non doversi procedere nei confronti di FIDANZATI GAETANO, SCAGLIONE FRANCESCO, D'ACCARDI PIETRO, ALBERTI GERLANDO (nato a Palermo il 18/9/27), ALBERTI GERLANDO (nato a Palermo il 18/10/47), RUSSO FRANCESCO, RIINA SALVATORE, LEGGIO LUCIANO, CALO' GIUSEPPE, in ordine alla imputazione di cui alla rubrica, per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 378 ultima parte C.P.P. (c.a.)

D I C H I A R A

Non doversi procedere in ordine al delitto di cui in rubrica per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Genova 16/1/91

IL CANCELLIERE
(Dr. N. Di Marco)

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(DR. B. DI MATTEI)

16-1-91

IL PROCURATORE GENERALE
VISTO:
18 GEN. 1991
IL PROCURATORE GENERALE
(Francesco Paolo CASTELLANO)

T... DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE

E' Copia conforme all'originale
26-1-91

IL CANCELLIERE
(Dr. N. Di Marco)

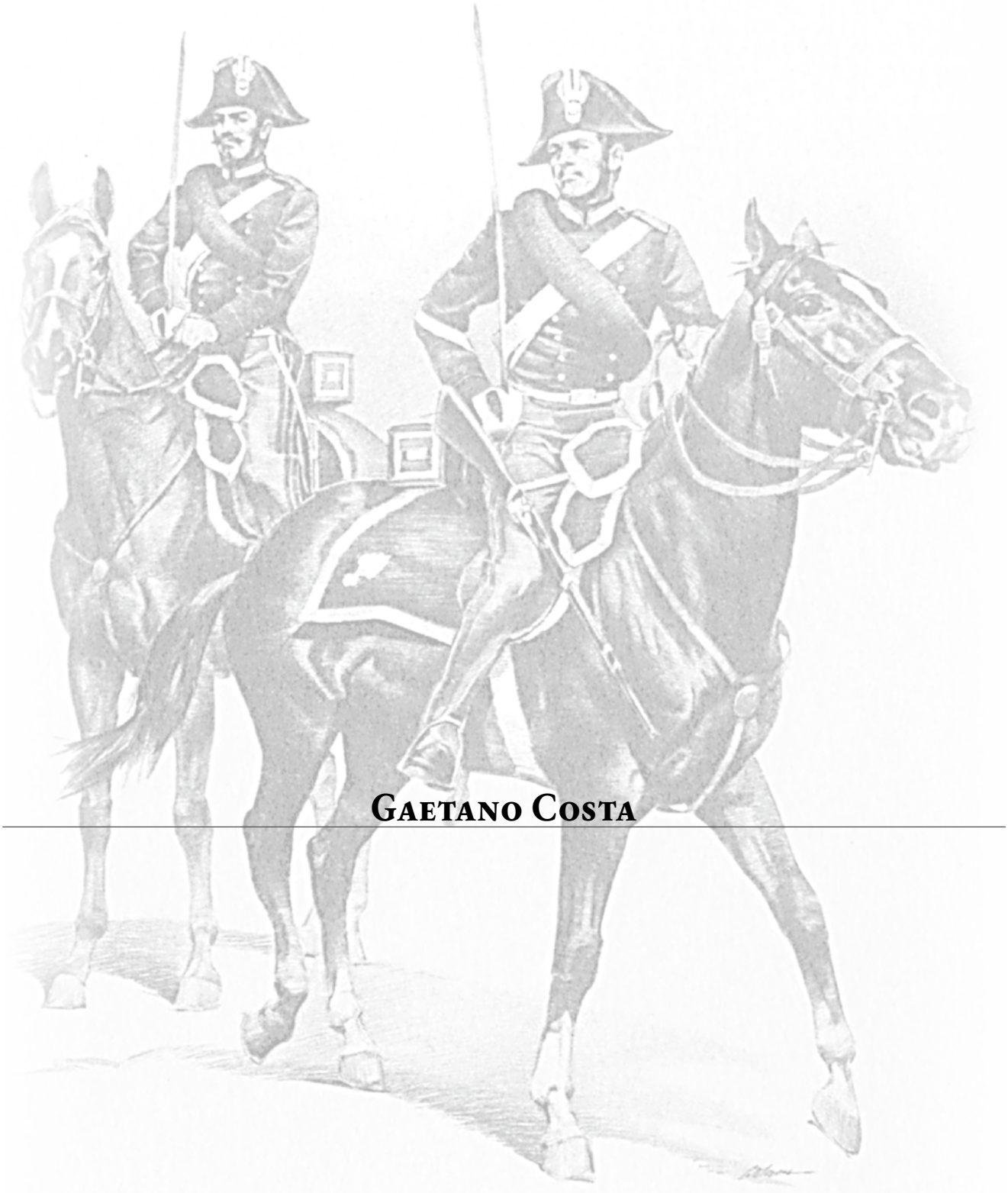

Gaetano Costa

> Ormai non esiste più un certo tipo di attività mafiosa, quella tradizionale, quella che si concretizzava nei sequestri, nei danneggiamenti, negli incendi, nell'omicidio... Ora, quando dopo la riforma agraria è venuto meno il latifondo, c'è stata la suddivisione dei feudi, la campagna si è impoverita e non rende più; in queste condizioni è evidente che non c'è convenienza, non è più un affare andare a controllare una campagna per stabilire che un determinato ladruncolo si orienta verso un pascolo piuttosto che un altro. La mafia, quindi, ha abbandonato virtualmente la campagna.
>
> *Gaetano Costa*

1. Breve storia di Gaetano Costa

Gaetano Costa nasce a Caltanissetta il 1° marzo 1916.

Dopo gli studi in giurisprudenza entra in magistratura. Partecipa alla guerra come ufficiale dell'aviazione, ma dopo l'8 settembre 1943 si unisce ai partigiani impegnati nella liberazione del Paese dalla dittatura nazi-fascista.

Viene trasferito a richiesta dal Tribunale di Roma alla Procura di Caltanissetta, prima come Sostituto Procuratore e poi come Procuratore.

Quando diventa Procuratore Capo di Palermo,

> [...] Vengo in un ambiente dove non conosco nessuno, sono distratto e poco fisionomista. Sono circostanze che provocheranno equivoci. In questa situazione è inevitabile che il mio inserimento provocherà anche dei fenomeni di rigetto. Se la discussione però si sviluppa senza riserve mentali, per quanto vivace, polemica e stimolante, non ci priverà di una sostanziale serenità. Ma ove la discussione fosse inquinata da rapporti d'inimicizia, d'interlocutori ostili e pieni di riserve, si giungerà fatalmente alla lite [...].

Nonostante apparisse freddo e distaccato e con poca inclinazione ai rapporti sociali, dimostrò sempre una grande umanità ed attenzione soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli. Intuisce sin dagli anni sessanta che la mafia ha subito una "radicale mutazione" annidandosi nei gangli vitali della pubblica amministrazione controllandone gli appalti, le assunzioni e la gestione in genere. Riteneva, infatti, che un'efficace lotta alla mafia imponeva la predisposizione di strumenti legislativi che consentissero di indagare sui patrimoni dei presunti mafiosi e di colpirli.

Il giudice Costa si occupa di delicate inchieste che hanno come obiettivo la ricerca dei patrimoni mafiosi. Succede che a termine di una inchiesta sui traffici di droga, come ricorda la moglie Rita Bartoli, nel libro dedicato al marito,

> [...] l'allora Questore di Palermo, in seguito al delitto Basile, aveva fatto arrestare 55 personaggi, tutti dediti a traffici illegali, e aveva chiesto alla procura della repubblica la convalida di tali arresti, secondo la normale procedura. Gaetano riunì nel suo ufficio i due sostituti ai quali era stata affidata l'inchiesta per discutere la convalida di quei fermi. L'aggiunto ritenne opportuno non andare alla riunione e i due sostituti, che avevano interrogato gli imputati, dichiararono sic et simpliciter il loro disaccordo per la convalida dei fermi...Si discuteva, e animatamente, sull'opportunità della convalida, quando uno dei due sostituti dichiarò che non avrebbe firmato. Allora Gaetano firmò personalmente quelle convalide, e con esse firmò anche la sua condanna a morte [...].

Quella firma secondo la moglie, è il passaggio fondamentale che determinò l'omicidio del giudice Costa.

Il giudice anche se era l'unico magistrato al quale era stata assegnata la scorta, la rifiutò perché non riteneva giusto che la sua protezione potesse mettere in pericolo altre vite umane.

Il 6 agosto 1980, viene ucciso da un killer a Palermo, mentre era fermo a guardare dei libri su una bancarella nella parte alta di Via Cavour.

Per l'omicidio del Procuratore Costa non è stato condannato nessuno.

Nel processo in Corte di assise di Catania (8 aprile 1991), significativo è questo passaggio fatto dal giudice

> Lo stesso giudice Costa, in una bellissima pagina dei suoi appunti sull'argomento (rinvenuti nel suo ufficio...) che ha suscitato in tutti i componenti della Corte profonda impressione (sembrando quasi frutto di preveggenza) e li ha fatti vibrare di intensa commozione, ha così descritto il delitto di mafia:
> una persona (uomo politico-funzionario-pregiudicato) mentre è in macchina, al bar, in una cabina telefonica, in strada a passeggio, viene avvicinata da una o più persone che dopo averla fulminata a colpi di arma da fuoco si allontanava con la macchina da cui o sono scesi, o con un motorino. La macchina risulterà essere stata rubata tempo prima, sarà abbandonata dopo centinaia di metri.
> - qualche volta, ma assai raramente, si scoprirà l'assassino o gli assassini;
> - nulla però di sopra, sul perché, sul chi ha ordinato l'uccisione; si faranno delle ipotesi da porre in relazione al genere di vita della vittima, ai suoi affari, alla sua attività: nessuna certezza, o meglio si dirà che aveva disturbato gli affari della mafia o che avevano tradito e quindi era stato punito dalla mafia.
> - nulla di nulla però di specifico e di concreto .

Corte di Assise di Catania, udienza dell'8 aprile 1991, n. 16/90 Reg. Gen., Pres. Vincenzo Salluzzo,

> Nel libro "È così lieve il tuo bacio sulla fronte", edito da Mondadori, Caterina Chinnici ricorda l'abnegazione di Gaetano Costa con queste parole:
> [...] Nel febbraio 1982 – noi l'abbiamo scoperto dopo – papà andò in missione a Roma, sotto falso nome, a riferire al Consiglio Superiore della Magistratura cosa stava accadendo a Palermo. Raccontò di Costa, di come fosse stato lasciato solo a firmare un plico di ordini di cattura di cui nessuno voleva farsi carico, contro le famiglie Spatola, Inzerillo e Gambino. Disse che era stato ucciso per aver voluto compiere il suo dovere di magistrato, ed era esattamente così. Nessuno di quegli uomini – Costa, Scaglione, Terranova, Mattarella, Basile e gli altri che si aggiunsero alla lista nel 1981 – stava facendo altro che il proprio dovere [...]..

2. Alcuni interventi del dott. Costa alla Commissione parlamentare antimafia

In questo capitolo vengono riportati alcuni passaggi fondamentali delle dichiarazioni rese dal dott. Costa, Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, alla Commissione parlamentare antimafia, rispettivamente il 28 marzo 1969 e il 15 dicembre 1974, dove nelle prime evidenzia il sistema corruttivo nella pubblica amministrazione e nelle seconde osserva la necessita, imprescindibile, di utilizzare per colpire la mafia, strumenti idonei come le intercettazioni telefoniche e, auspicando la modifica in tema di segreto bancario per colpire i patrimoni mafiosi.

Sono dei passaggi fondamentali fatti negli anni 1969/1974 e che andranno a costituire le fondamenta dell'azione dello Stato nella lotta al crimine organizzato di oggi.

Dichiarazioni del 28 marzo 1969:

> [...] Se per mafia noi intendiamo soprattutto sopraffazione – sopraffazione in spregio alla giustizia ed alla legalità – se per delitti di mafia intendiamo quelli la cui componente principale è la violenza psichica verso il soggetto passivo, sia implicita, sia aperta; se, ripeto, noi intendiamo per mafia tutto questo, debbo dire che ci sono dei sintomi preoccupanti che questo si stia verificando, proprio nel campo della pubblica amministrazione; lo desumo dall'aumento di certo tipo di delitti contro la pubblica amministrazione: peculato, interessi privati, omissioni ed abusi di ufficio.
> Mi spiego meglio. Scelgo a caso dei fatti, relativamente ai quali è in corso un procedimento penale, dei casi sui quali si sta indagando, dei casi sui quali si è già indagato, e che sono stati già portati a giudizio, dei casi che sono già stati conclusi con delle condanne.
> Per semplicità e per brevità mi astengo dal fare nomi; non indicherò i posti: ma prenderò un esempio per ogni paese della provincia.

In un certo paese, ad esempio, il sindaco concede un appalto, e prima fa la gara regolarmente. Ma la regolarità è solo apparente, in quanto effettivamente invitato è soltanto uno: gli altri non sono stati invitati; però si fa figurare che lo siano stati, e l'appalto viene dato al primo.
In un altro paese si bandisce un concorso.
Siamo in provincia di Caltanissetta, quindi non pensate che sia un posto di direttore generale: si tratta di un posto di bidello, o simile. Il concorso viene bandito nelle forme regolari; ci sono parecchi concorrenti; però se ne pone uno in condizioni di prevalenza rispetto agli altri, rilasciandogli attestazioni false, certificazioni di servizi resi in altri enti, che in effetti non ha reso; lo si mette così in condizione di vincere il concorso in perfetta legalità, ma sulla base di certificazioni ed attestazioni false.
In un altro paese, una guardia municipale fa contravvenzione a un tale; interviene l'assessore e dice: «Ma questo è mio amico, cosa fai?». La guardia insiste che la contravvenzione c'è; l'assessore minaccia di rovinarla; la guardia insiste ancora, e l'assessore riesce, con un altro pretesto, a farla licenziare.
In un altro paese si fanno certificazioni false per consentire a determinate persone (che sono poi amici di determinate altre) di ottenere indebitamente delle prestazioni mutualistiche, dell'INPS o dell'INAIL.
C'è uno dei presidenti dell'Istituto autonomo pei le case popolari che trasforma l'istituto in una agenzia di affari, con assunzioni non dovute, con creazione di uffici inutili, con assegnazione di prebende non dovute.
In un altro paese, il tecnico comunale è quello che redige i progetti, li fa approvare in commissione, e poi dirige i lavori; sono soltanto questi i progetti che vanno avanti; il sindaco ne è informato, ma non provvede.
In un altro paese si chiede la licenza per aprire un distributore di benzina; si nega l'autorizzazione ad installarlo in un determinato punto della strada, perché intralcerebbe il traffico; alla decima richiesta la concessione si dà, e per quel determinato posto, anche se il distributore lì intralcia il traffico.
In un altro paese, nel 1955 invadono a un tale un pezzo di terra, senza base di provvedimento legale. Questi è un povero ignorante, non sa come muoversi, non sa a chi rivolgersi; si limita soltanto a chiedere, di volta in volta, ai vari amministratori del suo paese com'è che nel suo terreno hanno cominciato a costruire un'opera di interesse pubblico, mentre a lui nessuno lo paga. Siamo nel 1968, e solo ora costui ha trovato il modo di cominciare ad avviare la pratica per essere indennizzato.
Vedete, io ho scelto solo alcuni casi più indicativi, sui quali, come ho già detto, è in corso un processo penale; alcuni processi, ripeto, si sono già conclusi. Sono fenomeni che genericamente si definiscono come «malcostume», malcostume nella pubblica amministrazione. Ma, se si bada, alla base di tutto questo c'è una volontà di sopraffazione, c'è un favoritismo che è anche sopraffazione.
C'è, infatti, chi, nella gestione della cosa pubblica, non agisce nell'interesse della collettività, ma per fini utilitaristici; c'è chi si serve del potere per favorire o a volte per danneggiare altri (molte volte al di là dell'illecito amministrativo), e spesso rischia, spesso paga: ci sono state numerose condanne. Ebbene, in tutto questo ingranaggio è da sospettare che anche chi è stato un così cattivo amministratore, possa, essere a sua volta vittima di altre imposizioni, che abbia subito a sua volta degli abusi, che ne ha fatti perché glieli hanno fatti fare, perché l'hanno messo in quel posto per farglieli fare.
Naturalmente, tutto ciò comporta indagini molto più approfondite, che esulano dalle nostre competenze, in quanto noi dobbiamo limitarci all'accertamento dei reati, e soltanto ad esso.
E, vedete, quelli ai quali io ho accennato sono soltanto i casi che sono venuti alla luce, che sono i più macroscopici, i più grossolani, diciamo, dal punto di vista del favoritismo: il favoritismo che sfocia nel delitto è proprio il più grossolano; ma, nella maggior parte dei casi, il favoritismo si presenta come cosa assolutamente lecita [...][45].

[45] Camera dei Deputati, V legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia in Sicilia, Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V legislatura, Testo delle dichiarazioni del dott. Gaetano Costa procuratore capo

Dichiarazioni del 17 dicembre 1974:

> [...] Al fine di agevolare l'accertamento dell'attività dei mafiosi (genere di affari trattati, modo di operare) sarebbe opportuno che, nei confronti dei sospettati, si derogasse alle norme vigenti sulle intercettazioni telefoniche e si consentisse un approfondito controllo sulle loro posizioni economiche, modificando l'attuale normativa in tema di segreto bancario.
> Onde poi cercare di eliminare alcune delle fonti di guadagno, da cui i mafiosi sogliono attingere, bisognerebbe ristrutturare l'organizzazione di quei determinati settori economici (ad esempio i mercati ortofrutticoli) che consentono l'inserimento di attività di mediazione mafiosa.
> Non bisogna infatti dimenticare che la mafia ha sempre svolto funzione di mediazione in questioni eticamente non apprezzabili, illecite o delittuose, ponendosi quale diaframma chiuso tra interessati ed esecutori tale da rompere ogni rapporto diretto
> tra gli uni e gli altri e da coprire i primi e rendere estremamente difficile l'individuazione dei secondi. Ed è noto che i vincoli di dipendenza, che dalla effettuata mediazione insorgono, sono la sua forza e l'abilità mostrata nella soluzione dei problemi proposti le da prestigio: forza e prestigio che aumentano in maniera proporzionale alla distanza sociale che separa gli ambienti posti in indiretto contatto ed alla imponenza nella illiceità degli affari trattati.
> Naturalmente quanto sopra sottolineato fa riferimento alla attività mafiosa estrinsecantesi in azioni chiaramente delittuose riconducibili, in senso lato, nell'ambito della delinquenza comune. Ma in effetti questa costituisce soltanto un aspetto (quello che maggiormente impressiona ed impaurisce e contro cui si è cercato difendersi) di un ben più vasto fenomeno.
> Invero, nella generalità va sempre più rafforzandosi l'opinione della prevalenza della forza sul diritto: sia per evitare immaginarie sopraffazioni, sia per pretendere di raggiungere obiettivi irrealizzabili, si cercano segnalazioni, raccomandazioni, mediazioni di potenti, ed in esse esclusivamente si confida per il lassismo di quanti, destinatari di quelle pressioni, pur spesso ad esse nulla cedendo, non dissentendo apertamente, con il silenzio mostrano acquiescenza.
> Tale tendenza generata dalla diffidenza e dalla sfiducia pressocché congenita verso le istituzioni (ritenute nei giudizi più benevoli soltanto inefficienti), finisce col determinare nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, che dovrebbe essere fatto soltanto di diritti e doveri; una incrinatura, tanto più profonda quanto più efficace appare l'intrigo.
> In simile contesto ed in particolari circostanze, il metodo di operare mafioso, con le sue originarie caratteristiche, trova fertile terreno per prosperare, provocando una ulteriore degenerazione del sistema: la segnalazione diventa imposizione o ricatto, la mediazione, corruzione. E ciò senza alcun rischio effettivo, sia per l'avvenuta proliferazione, ad ogni livello, di centri di potere (veri o erroneamente ritenuti tali) protesi esclusivamente a gestire e potenziare le proprie clientele e, per proprio conto, interessati al mantenimento del malcostume amministrativo; sia per la vasta rete di connivenze e complicità che fatalmente viene a formarsi, coinvolgendo tutti ed assicurando su tutto il necessario omertoso silenzio. In questo settore, in cui la mafia urbana non può non essersi inserita, i normali metodi di lotta risultano assolutamente inefficaci, essendo pressoché impossibile raccogliere elementi di prova che non siano soltanto vaghi incontrollabili sospetti, contro i quali, peraltro, è assai facile e comodo fiducia sulle sue possibilità, bisognerebbe colpire proprio quel prestigio ed annullarlo [...][46].

3. L'omicidio del Procuratore Gaetano Costa

Nel tardo pomeriggio del 6 agosto 1980, in un orario compreso tra le 19,20 e le 19,30, il dott. Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo, mentre passeggiava nella centralissima via Cavour di detta città, sul marciapiede antistante al cinema "Excelsior", veniva attinto da tre colpi d'arma da fuoco (un revolver

della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, Allegato n.40, Doc. XXIII, n. 2 *septies*, p. 741 e ss.

[46] Camera dei Deputati, VII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia in Sicilia, Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V legislatura, Testo delle dichiarazioni del dott. Gaetano Costa procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, Doc. XXIII, n. 1, p. 701 e ss.

"Smith e Wesson", esplosigli da tergo, che lo colpivano alla regione postero-laterale destra del collo ed all'emitorace posteriore destro, causandone la morte intervenuta intorno alle 20,12 presso l'Ospedale, ove il magistrato era stato immediatamente ricoverato[47].

Mario Farinella, all'indomani dell'assassinio, su "L'Ora" di Palermo così descrive Costa: *Era l'antisimbolo per cultura, per educazione, per naturale disposizione. Si considerava ed era soltanto un caparbio amministratore della giustizia, un uomo apparentemente comune, disadorno, dalla vita semplice, essenziale nelle parole, nei gesti, nel lavoro e perciò era un magistrato di audace modernità, razionale e puntiglioso, di raro rigore morale e intellettuale*.

4. I processi sull'omicidio di Gaetano Costa

SENTENZA

UDIENZA

del 8.4.1991

N. 16/90 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria il 11 NOV. 1991

Spedito avviso art. 151 C. P. P. il 11 NOV. 1991

Esecutiva il 28-7-92

Redatta scheda il

Art.

Campione penale il

foglio elettorale al Comune di

N.

Reg. Esecuzione P. M.

Mod. 211

Sentenza N. 8

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PRIMA SEZIONE

La Corte di Assise di Catania, composta dai signori:

1. Dott. VINCENZO SALLUZZO Presidente
2. » CARMELA LA ROSA Giudice
3. » MARIA FORMICA
4. » ANGELO BARBARINO
5. » MARIA BARBAROSSA
6. » PAOLO BLANCO
7. » MARIA BELLINO
8. » VINCENZO GAGLIANO

Giudici popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. MARIO AMATO Sostituto Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Segretario Sig. D. GENOVESE ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

INZERILLO Salvatore n.a Palermo il 28.3.1957 ivi res; via Castellana n.81 (d.d.) arrestato il 19.12.88 - Scarcerato il 8.4.1991 - - detenuto presente -

IMPUTATO

A) del delitto di cui agli artt.110.575.576 n.2 C.P. per avere in concorso con altri ancora non identificati, cagionato con premeditazione la morte di COSTA Gaetano, contro il quale venivano esplosi dei colpi d'arma da fuoco corta cal.38 tre dei quali lo attingevano. In Palermo il 6.8.80.

B) del delitto di cui agli artt.1107697 C.P. e 10.14 Legge 14.20.1974 n°497 per avere, in concorso con altri correi ancora non identificati detenuto un'arma da fuoco corta cal.38. In Palermo in epoca antecedente e fino al 6.8.1980.

C) del delitto di cui agli artt.110.699.61 n°2 C.P., 12.14 Legge

La Corte di assise di Catania, Pres. Vincenzo Salluzzo, con sentenza n.8, datata 11 novembre 1991, assolve Inzerillo Salvatore per non aver commesso i fatti.

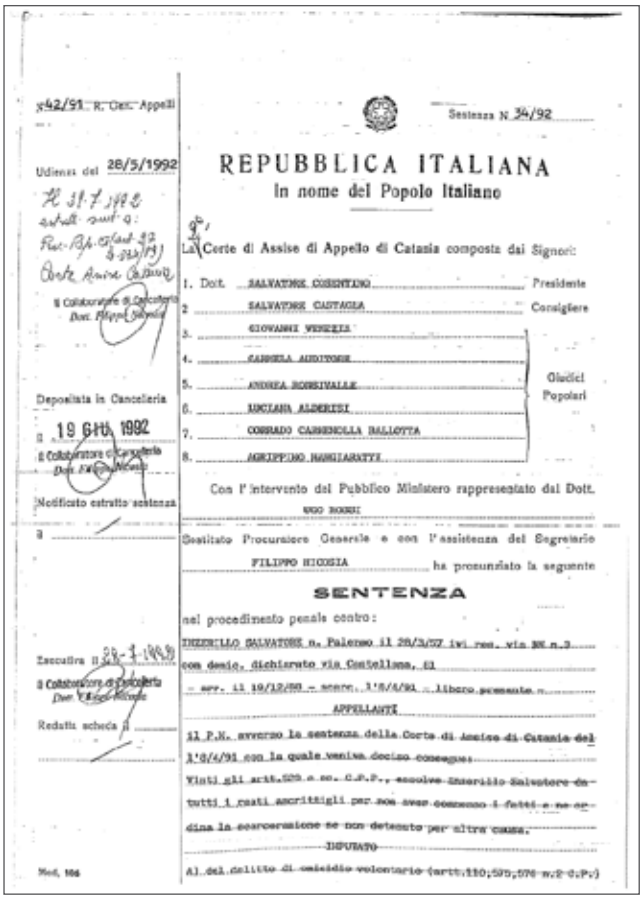

N. 42/91 R. Gen. Appelli

Udienza del 28/5/1992

Il 31.7.1992 estratto sent. a: Pres. Rep. Cat. art. 92 D.P.R. 1/3/1991 Corte Assise Catania

Il Collaboratore di Cancelleria Dott. Filippo Nicosia

Depositata in Cancelleria il 19 GIU. 1992

Il Collaboratore di Cancelleria Dott. Filippo Nicosia

Notificato estratto sentenza il

Esecutiva il 28-7-1992

Il Collaboratore di Cancelleria Dott. Filippo Nicosia

Redatta scheda il

Mod. 106

Sentenza N. 34/92

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Assise di Appello di Catania composta dai Signori:

1. Dott. SALVATORE COSENTINO Presidente
2. SALVATORE CASTAGLA Consigliere
3. GIOVANNI VENEZIA
4. CARMELA AUDITORE
5. ANDREA BORSIVALLE
6. LUCIANA ALDERISI
7. CORRADO CARMENOLLA BALLOTTA
8. AGRIPPINO MANGIARATTI

Giudici Popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott. UGO ROSSI Sostituto Procuratore Generale e con l'assistenza del Segretario FILIPPO NICOSIA ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

INZERILLO SALVATORE n. Palermo il 28/3/57 ivi res. via NN n.3 con domic. dichiarato via Castellana, 81 - arr. il 19/12/88 - scarc. 1°/4/91 - libero presente -

APPELLANTI

Il P.M. avverso la sentenza della Corte di Assise di Catania del 1°/4/91 con la quale veniva deciso consegue:

Vinti gli artt.529 e sc. C.P.P., assolve Inzerillo Salvatore da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso i fatti e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

IMPUTATO

A) del delitto di omicidio volontario (artt.110,575,576 n.2 C.P.)

La Corte di assise di appello di Catania, Pres. dott. Salvatore Cosentino, con sentenza n. 34/92 datata 28.5.1992, conferma quanto deciso dalla Corte di Assise di Catania in merito all'assoluzione di Salvatore Inzerillo, appellata dal procuratore della Repubblica di Catania.

[47] Corte di assise di appello di Catania, Pres. dott. Salvatore Cosentino, sentenza n. 34/92 datata 28.5.1992.

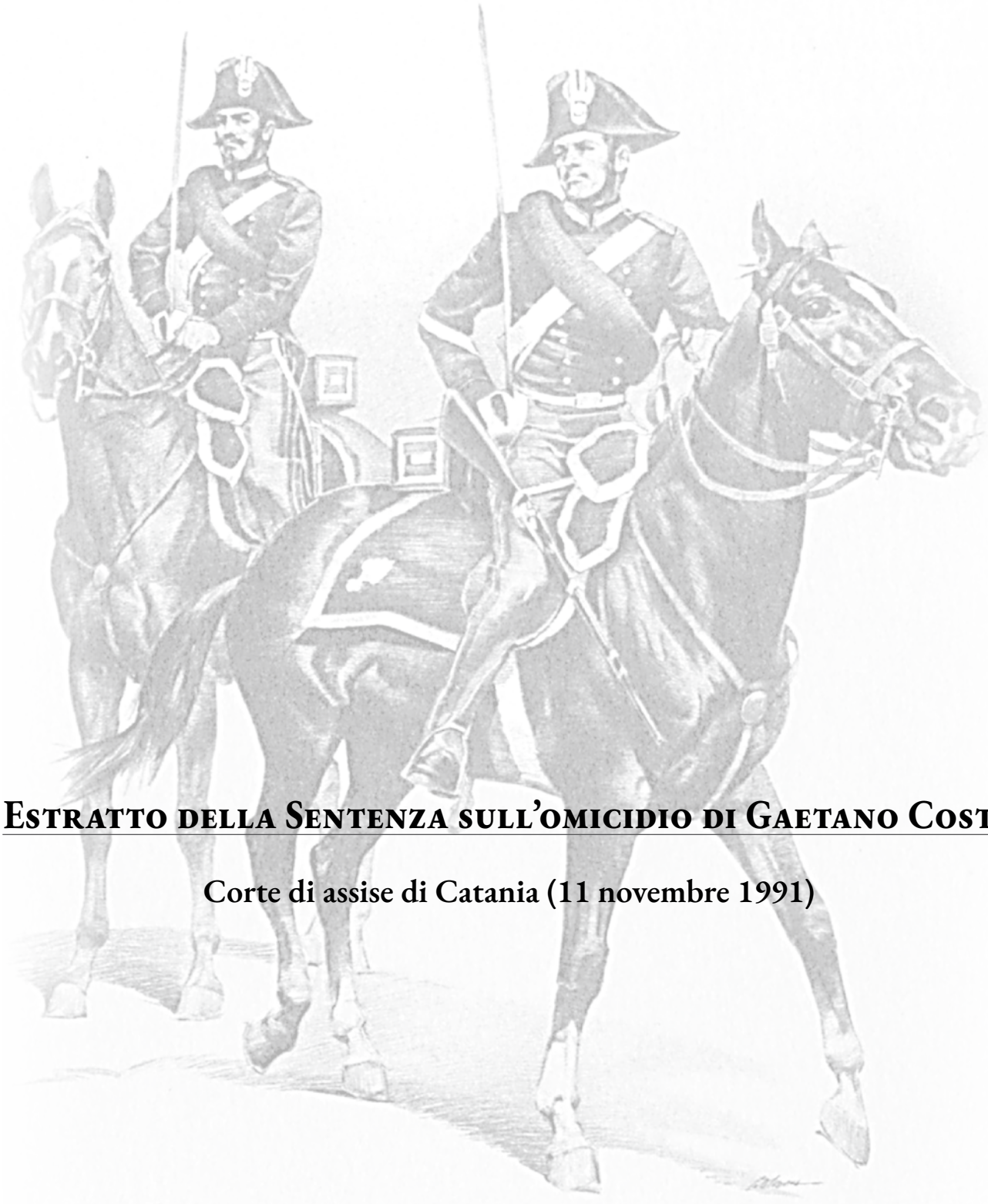

Estratto della Sentenza sull'omicidio di Gaetano Costa

Corte di assise di Catania (11 novembre 1991)

SENTENZA

UDIENZA

del 8.4.1991

N. 16/90 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria

il 11 NOV. 1991

Spedito avviso art. 151

C. P. P.

il 11 NOV. 1991

Esecutiva

il 28-7-92

Redatta scheda

il

Art.

Campione penale

il

foglio elettorale al Comune di

N.

Reg. Esecuzione P. M.

Mod. 211

Sentenza N. 8

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PRIMA SEZIONE

La Corte di Assise di Catania, composta dai signori:

1. Dott. VINCENZO SALLUZZO — Presidente
2. » CARMELA LA ROSA — Giudice
3. » MARIA FORMICA — Giudici popolari
4. » ANGELO BARBARINO — Giudici popolari
5. » MARIA BARBAROSSA — Giudici popolari
6. » PAOLO BLANCO — Giudici popolari
7. » MARIA BELLINO — Giudici popolari
8. » VINCENZO GAGLIANO — Giudici popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. MARIO AMATO Sostituto Procuratore della Repubblica

e con l'assistenza del Segretario Sig. D.GENOVESE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

INZERILLO Salvatore n.a Palermo il 28.3.1957 ivi res; via Castellana n.81 (d.d.) arrestato il 19.12.88 - Scarcerato il 8.4.1991 - - detenuto presente -

IMPUTATO

A) del delitto di cui agli artt.110.575.576 n.2 C.P. per avere in concorso con altri ancora non identificati, cagionato con premeditazione la morte di COSTA Gaetano, contro il quale venivano esplosi dei colpi d'arma da fuoco corta cal.38 tre dei quali lo attingevano. In Palermo il 6.8.80.

B) del delitto di cui agli artt.1102697 C.P. e 10.14 Legge 14.10.1974 n°497 per avere, in concorso con altri correi ancora non identificati detenuto un'arma da fuoco corta cal.38. In Palermo in epoca antecedente e fino al 6.8.1980.

C) del delitto di cui agli artt.110.699.61 n°2 C.P., 12.14 Legge

14.10.1974 n°497 per avere, in concorso con altri correi ancora non identificati, portato fuori dalla propia abitazione e dalle appartenenze di essa al fine di perpretare il delitto sub a), un'arma da fuoco corta cal.38, nonostante sprovvisto della prescritta licenza.

In Palermo,il 6.8.1980.

D) del delitto di cui agli artt.110.624.625 n°2 e 7 61n.2 C.P. perché in concorso con altri correi ancora non identificati, s'impossessava, al fine di trarne profitto e di perpretare il delitto sub a),dell'autovettura "A.112" targata PA - 437087 che veniva sottratta,previa effrazione ed uso di mezzo fraudolento per avviarne il motore,a Randazzo Salvatore che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via lasciandola temporaneamente incustodita e,quindi,esposta per necesàità e consuetudine alla pubblica fede.

In Palermo,il 4.8.1980.

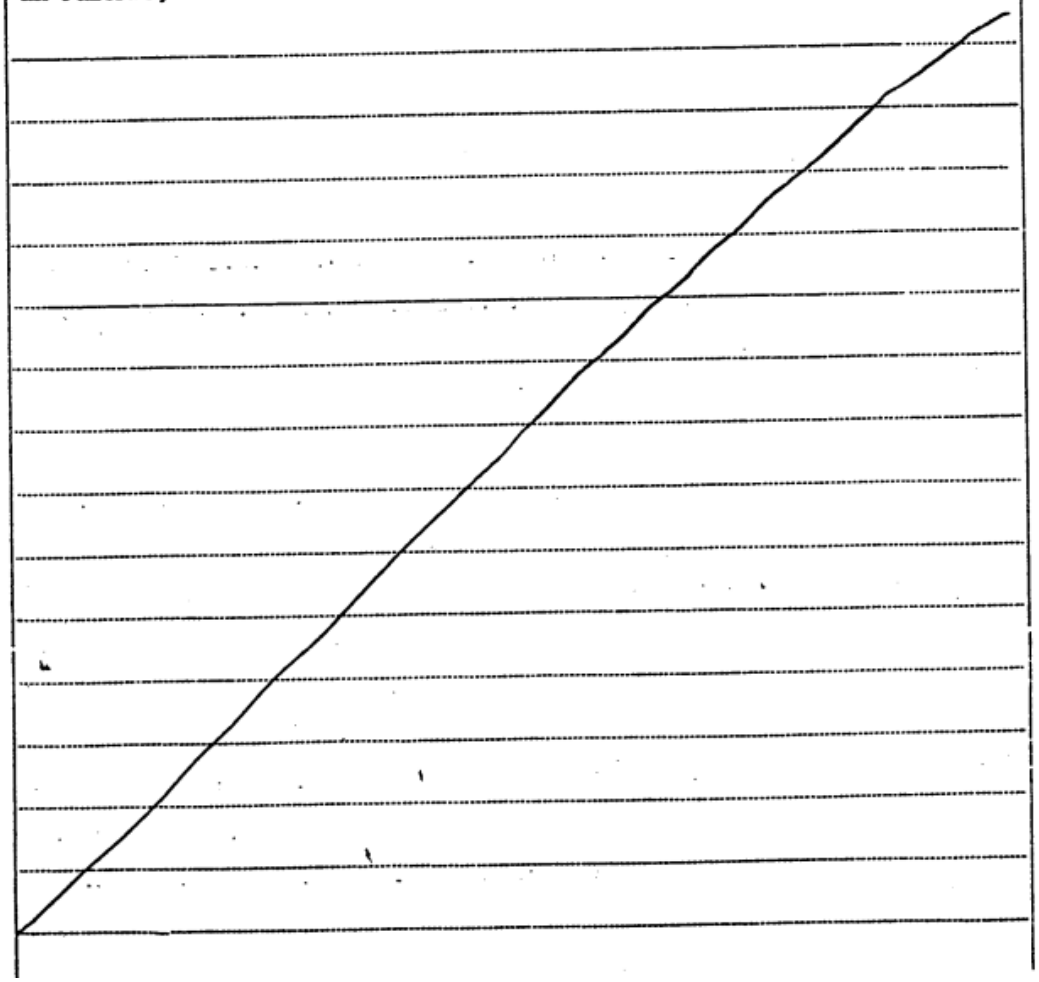

Proc.Pen. n.16/90 R.G. Corte Assise

1185

I N D I C E P A R T E 1^

Par. 1): Il fatto e le immediate risultanze investigative. (pag. 5)

Par. 2): L'individuazione dell'imputato Salvatore Inzerillo (classe 1953) e le prime indagini sul suo conto. (pag.11)

Par. 3): La presentazione dell'Inzerillo, l'alibi da lui fornito ed il controllo dello stesso. (pag.14)

Par. 4): Le altre indagini eseguite nell'immediatezza del fatto. (pag.19)

Par. 5): L'attività istruttoria svolta dopo la rimessione degli atti del procedimento al Tribunale di Catania. (pag.22)

Par. 6): L'interrogatorio reso dall'imputato al G.I. (pag.25)

Par. 7): Le indagini traenti origine dal rapporto "Guazzelli". (pag.28)

Par. 8): Le testimonianze di Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Francesco Marino Mannoia. (pag.29)

Par. 9): L'ordinanza di rinvio a giudizio e il dibattimento. (pag.35)

3

INDICE PARTE 2^

Par. 1): Il quadro ambientale in cui maturò il delitto. (pag.37)

Par. 2): La ricostruzione del fatto. (pag.43)

Par. 3): Il movente. (pag.49)

Par. 4): Il ruolo attribuito all'imputato e gli elementi di accusa a suo carico. (pag.64)

Par. 5): I criteri di valutazione della prova: art. 192 C.P.P. . (pag.77)

Par. 6): Valutazione della prova e conclusioni. (pag.80)

1196

Parte 1^

Svolgimento del processo

1) Il fatto e le immediate risultanze investigative.

Nel tardo pomeriggio del 6 agosto 1980,in orario compreso tra le 19,20 e le 19,30,il Dott.Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo, mentre passeggiava nella centralissima via Cavour di detta città, sul marciapiede antistante al cinema "Excelsior",veniva fatto segno ad alcuni colpi d'arma da fuoco esplosigli da tergo che lo attingevano alla regione postero - laterale destra del collo (uno) ed all'emitorace posteriore destro (gli altri due) causandone la morte che interveniva, nonostante l'immediato ricovero presso l'ospedale "Civico e Benfratelli", intorno alle 20,12.

L'esame autoptico e la perizia medico - legale consentivano di accertare che la vittima era stata appunto attinta da tre proiettili trapassanti di grosso calibro esplosi da breve distanza (meno di 40 - 45 centimetri, come dimostrato dalla presenza di nitrati sulla cute e sugli indumenti intorno ai fori d'entrata); che l'andamento dei colpi faceva ragionevolmente presumere che il primo fosse stato esploso verso la testa e gli altri due, in rapida successione, mentre la vittima cominciava già ad accasciarsi, alla regione toracica; che il decesso era stato causato da shock emorragico da lesioni epatopolmonari.

5

Sul luogo del delitto venivano rinvenuti soltanto due dei tre proiettili che dall'esame di un esperto balistico nominato in istruttoria risultavano essere di calibro 38/357 magnum del tipo "semi - jackted e soft point" di fabbricazione americana.E dalla presenza sugli stessi di cinque impronte di rigatura destrorse era possibile risalire all'arma che veniva appunto indivituata in un revolver "Smith & Wesson".

Nonostante l'omicidio fosse stato consumato in una centralissima via di Palermo certamente frequentata, data l'ora, da numerosissima gente, gli unici possibili testimoni oculari vicini (soltanto pochi metri) al punto in cui era caduto il dott.Costa venivano identificati in Panarello Angelo, titolare di un chiosco di rivendita di libri (La Bancarella) ed in un cliente dello stesso,tale Lombardo Giuseppe.

Il primo, subito interrogato dalla Polizia, dichiarava che nel momento in cui si era verificato il fatto egli si trovava chinato dietro il bancone intento a riordinare dei libri; che aveva sentito due colpi in rapida successione provenienti dal tratto di marciapiede compreso tra la bancarella ed il cinema Excelsior; che, rialzatosi,guardando in direzione degli spari, aveva visto un uomo steso per terra ed intuito trattarsi di un assassinio; che non aveva visto chi aveva sparato nè altri individui in atteggiamento di fuga.

Il secondo affermava di essere fermo dinanzi all'edicola, intento a sfogliare un libro, quando aveva sentito una forte detonazione alle propie spalle; che, voltatosi istintivamente,

aveva visto un uomo che cadeva per terra, nello spazio compreso tra la bancarella ed il cinema, e contemporaneamente altro individuo che, con una rivoltella brunita a canna lunga, esplodeva un secondo colpo all'indirizzo della persona già immobile al suolo; che subito dopo lo sparatore si era allontanato di corsa in dirazione della via Roma, scomparendo alla sua vista, di talchè non era in condizioni di precisare se avesse proseguito la fuga a piedi o a bordo di qualche automezzo; che lui lo aveva visto solo di spalle e non era perciò in grado di descriverne i lineamenti del viso e di riconoscerlo; che aveva notato trattarsi di un giovane dell'apparente età di 18/23 anni, alto m.1,60/1,65 circa, di corporatura magra, indossante uno scamiciato azzurro a mezze maniche, pantaloni scuri - forse blu - jeans, con il capo coperto da un berretto di colore blu con visiera.

Venivano anche escussi nell'immediatezza del fatto numerosissimi testi, per la più gran parte impiegati negli uffici, nei negozi e in genere negli esercizi commerciali della zona, ma anche privati cittadini e autisti dell'AMAT di Palermo che avevano transitato su via Cavour nell'ora del delitto, i quali per la loro quasi totalità non apportavano alcun particolare contributo, salvo a consentire di collocare temporalmente l'omicidio come verificatosi in un arco di tempo compreso tra le 19,20 e le 19,30.

Frattanto i poliziotti intervenuti sul luogo raccoglievano, tra la folla di curiosi formatasi dopo la consumazione del delitto, la voce secondo cui il killer si sarebbe allontanato a bordo di un'autovettura Autobianchi A 112 di colore azzurro - celeste.

7

Tale voce trovava conferma nel ritrovamento, a breve distanza di tempo, ad opera di una pattuglia dei Carabinieri, di una vettura A 112 di colore azzurro metalizzato, appena bruciata, nei pressi della piazza San Giacomo alla Marina, nel vecchio centro di Palermo.

Detta vettura, targata PA 437087,risultava rubata il precedente 4 agosto a tale Randazzo Salvatore che ne aveva la disponibilità.

Uno dei sottufficiali prontamente accorso sul luogo del rinvenimento - il m.llo Biagio Collura - riferiva, in relazione di servizio al proprio comando, che un bambino di cinque anni che si trovava nei paraggi, tale Lo Iacono Giuseppe, gli aveva rivelato di aver visto poco prima la A 112 giungere sul posto, discenderne il guidatore che si era allontanato di corsa mentre due giovani (uno dei quali molto basso),dopo avere collocato due ordigni sotto l'autovettura che prendeva subito fuoco,si allontanavano, probabilmente a bordo di una motocicletta.

Altro sottufficiale, il vice brigadiere di p.s.Cosenza Natale, con relazione di servizio datata 7 agosto 1980 comunicava una serie di notizie utili per le indagini.Riferiva cosi che egli, all'epoca in servizio presso la Squadra Mobile della Questura, il giorno prima, mentre era in turno di riposo, transitava per la via Cavour a bordo della propria macchina standosene sulla sinistra, quando, all'altezza della rivendita di libri posta dinanzi al cinema Excelsior, una A 112 di colore scuro, parcheggiata sulla sinistra (la via Cavour è a senso unico) usciva improvvisamente dalla posizione di parcheggio, abbligandolo a frenare bruscamente per evitare il tamponamento.

1198

Aggiungeva che a bordo di detta auto vi erano almeno tre persone e che egli aveva avuto per pochi attimi la possibilità di guardare l'individuo seduto a destra del guidatore che appunto descriveva come giovane dell'apparente età di anni 20/25, di carnagione chiara, occhi chiari,capelli biodi tagliati corti,con la fronte alta e probabilmente un poco sfrontato,leggermente esile,alto presumibilmente poco meno di m.1,70.

Precisava ancora che la A 112, completata la manovra di brusca immissione nel flusso veicolare, si era allontanata verso la via Roma (cioè seguendo il senso unico obbligatorio); che qualche metro più avanti, nello stesso senso di marcia, guardando nello specchietto retrovisore, lui si era accorto che una piccola folla si stava radunando sul marciapiede,all'incirca all'altezza del punto dal quale poco prima si era mossa l'auto che gli aveva tagliato la strada; che soltanto la sera del 6. agosto.80, apprendendo tramite la televisione la notizia dell'omicidio del dott.Costa, lo aveva collegato all'episodio occorsogli nello stesso posto e alla stessa ora; che, nell'occasione, egli non aveva udito alcuna detonazione.

Ulteriori elementi utili alle indagini venivano forniti dai testi Civiletti Giuseppe e Montalto Franco Mario. Il primo, che lavorava in un negozio di abbigliamento ubicato al 110 di via Cavour, di fronte al cinema Excelsior,dichiarava che intorno alle 19,25 del giorno 6, mentre era intento a rassettare della merce, aveva sentito quattro colpi d'arma da fuoco esplosi in rapida succesione;che il rumore proveniva dalla via Cavour; che istintivamente si era portato sulla strada per vedere cosa fosse

9

successo e, guardando in direzione del marciapiede opposto ed esattamente verso la bancarella di libri ubicata di fronte al Supercinema,aveva notato un'autovettura A 112, di colore celeste metallizzato, che si allontanava lentamente in direzione della via Roma; che aveva seguito con lo sguardo per qualche attimo tale autovettura senza però rilevare il numero di targa e senza notare quante persone vi fossero a bordo non avendo attribuito particolare rilevanza alla circostanza; che subito dopo, notando che numerose persone venivano nella sua direzione alquanto spaventate, aveva attraversato la strada portandosi direttamente davanti l'ingresso del negozio "Prenatal" ubicato accanto al Supercinema ed aveva visto per terra, nel tratto compreso tra la bancarella di libri ed il cinema, il corpo di un uomo sanguinante; che immediatamente si era formata intorno al corpo dell'uomo una ressa di curiosi e lui era tornato al negozio.

Il secondo, contitolare di altro negozio di abbigliamento sito al 78 di via Cavour, affermava che verso le 19,15 del 6 agosto, mentre si trovava alla cassa dell'esercizio, aveva sentito nettamente tre colpi di pistola provenienti dalla via Cavour; che quasi immediatamente dopo a tali esplosioni era entrata in negozio una ragazza di circa 18 anni, la cui madre si trovava all'interno del magazzino per degli acquisti, la quale, con fare molto concitato, aveva raccontato di avere visto nel marciapiede di fronte, all'altezza del negozio "Prenatal", un giovane fuggire con un'arma tra le mani; che il fatto che l'aveva colpita era che la mano del giovane che teneva la pistola era guantata;che detto individuo era salito a bordo di un'autovettura di colore celeste.

Soggiungeva il Montalto che, uscito a sua volta dal negozio, aveva potuto solo notare sul marciapiede opposto, vicino alla bancarella del libro all'altezza del cinema Excelsior, un folto numero di persone; che nessun elemento poteva fornire per la identificazione della ragazza in quanto trattavasi di una cliente occasionale.

2) L'individuazione dell'imputato Salvatore Inzerillo (classe 1957) e le prime indagini sul suo conto.

Sin dalle prime fasi delle indagini di polizia apparve chiaro agli investigatori che il delitto, e per le modalità di esecuzione dello stesso, e per la personalità della vittima - integerrimo e stimatissimo magistrato che conduceva una regolarissima vita privata - non potesse avere come causale che l'attività professionale del dott.Costa.

Tra i vari moventi, uno dei più probabili venne ipotizzato nell'atteggiamento da lui assunto nel precedente mese di maggio 1980, allorquando aveva convalidato l'arresto, effettuato dai Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, nell'ambito di un'operazione interforze (c.d. rapporto dei 55) di un gruppo di persone accusate di appartenenza ad un clan mafioso facente capo a Spatola Rosario e alla famiglia Inzerillo. Tanto in considerazione del fatto che era stato proprio il dott.Costa, quale Capo dell'Ufficio, a far prevalere la propria opinione su quella di altri magistrati della Procura della Repubblica di Palermo ed a firmare personalmente i provvedimenti di convalida;

che a tale determinazione egli era pervenuto dopo accese discussioni con i componenti l'Ufficio il cui tono non poteva non essere stato percepito da quanti sostavano nel corridoio del Palazzo di Giustizia vicino al gabinetto del Procuratore; che le indiscrezioni inevitabilmente filtrate verso l'esterno e gli ampli resoconti giornalistici sugli sviluppi dell'operazione forniti dai quotidiani avevano finito per attribuire definitivamente alla fermezza del Procuratore Capo l'emissione dei provvedimenti di convalida degli arresti.

E proprio avendo riguardo a tale probabile movente particolare rilevanza veniva attribuita all'occasionale controllo, effettuato il precedente 4 agosto alle ore 19,15 dall'equipaggio di una volante della P.S., di un giovane, visto appoggiato ad una vettura Alfa Romeo di colore bleu parcheggiata in via Cavour di fronte al cinema Excelsior e cioè proprio nel luogo ove due giorni più tardi sarebbe avvenuto l'omicidio del dott.Costa.

Detto giovane, identificato per Inzerillo Salvatore nato a Palermo il 28.3.1957, omonimo e lontano parente del ben più celebre Totuccio Inzerillo (classe 1944) era stato rilasciato sul posto non essendo emerso nulla a suo carico.

Venivano posti in essere, come dettagliatamente riferito nel rapporto giudiziario della squadra mobile della Questura di Palermo del 22.8.1980, reiterati tentativi ai fini di rintracciarlo, tutti però andati a vuoto. Così veniva inutilmente ricercato presso il suo domicilio di via Castellana 81 (ove risultava anagraficamente censito ed ove risiedevano i suoi genitori) e presso un'abitazione sita in via Mogadiscio 7 della quale si aveva motivo di ritenere avesse la disponibilità.

1200

Nel corso di tali ricerche veniva rintracciato e sentito il 7.8.1980 alle ore 21) il padre, Inzerillo Pietro, il quale dichiarava che il figlio Salvatore, coniugato con Di Maggio Francesca, abitava con lui in via Castellana 81; che quando la mattina si era alzato lo stesso era a letto e poi non lo aveva più visto per tutta la giornata.

Nella prima mattinata (alle ore 6,30) del successivo 8 agosto, durante una perquisizione domiciliare in via Castellana 81, veniva anche sentita la di lui madre, Inzerillo Angela, la quale affermava che il figlio, unitamente alla moglie, si era allontanato per un periodo di tempo dall'abitazione per ferie e che sconosceva la località dove si era recato.

Nel pomeriggio della stessa giornata però la Di Maggio veniva trovata a casa dei suoceri (in via Castellana 81)e sommariamente interrogata, dopo aver premesso di essere residente in via Castellana 81, dichiarava che nel primo pomeriggio di lunedi 4 agosto lei ed il marito erano scesi in centro per fare degli acquisti; che,parcheggiata l'auto in una strada vicina al teatro Massimo, il marito era rimasto ad attenderla mentre lei era andata in giro per alcuni negozi di via Maqueda; che subito dopo, tornata dal marito, erano rientrati immediatamente a casa.

Quanto al mercoledi 6 agosto, affermava che verso le ore 17, assieme al marito e alla suocera, erano andati in centro con l'auto del marito, sostando sempre nei pressi del Massimo; che il marito si era fermato ad attenderli mentre lei e le suocera si erano recate presso il negozio "Baby Chic" di via Maqueda presso il quale avevano comprato un vestitino per il suo bambino;che ad

13

acquisto effettuato erano rientrati tutti e tre a casa giungendovi verso le ore 20.

Taceva, e ciò a parte le numerose incongruenze e contraddizioni con la versione dei fatti che sarà poi fornita dal marito, e di cui si dirà, una circostanza importantissima sulla quale si fonderà l'alibi dell'Inzerillo e cioè quella di una visita alla gioielleria Ciulla protrattasi per un notevole lasso di tempo.

3) La presentazione dell'Inzerillo, l'alibi da lui fornito ed il controllo dello stesso.

Lunedi 11 agosto 1980, cinque giorni dopo il delitto, lo Inzerillo, accompagnato dal difensore di fiducia , si presentava spontaneamente ad un magistrato della Procura della Repubblica di Palermo e veniva interrogato.

Premetteva anche lui di essere residente in via Castellana 81 e precisava di essersi presentato spontaneamente avendo appreso attraverso la lettura dei giornali che la polizia lo cercava per avere chiarimenti in ordine alla presenza di una persona, nella quale si era riconosciuto, che si sarebbe trovata nei giorni precedenti la morte del Costa nei pressi dell'abitazione dello stesso.

Ricostruendo poi i suoi movimenti dei giorni precedenti dichiarava che il 4 agosto, intorno alle 17,30, unitamente alla moglie e alla cognata Di Maggio Santa, si era portato, a bordo della sua auto, al centro di Palermo; che, lasciate le due donne che dovevano fare degli acquisti per il figlioletto di due mesi, sulla via Cavour angolo via Maqueda, lui si era recato presso

1201

l'impresa Alfano nei cui confronti vantava dei crediti che non era riuscito però ad esigere per l'assenza del titolare; che verso le 19, ritornato sulla via Cavour, rimaneva in attesa della congiunta e nell'occasione veniva controllato da una volante della polizia; che, ritornate le donne, erano rientrati a casa dove lui si era fermato senza più uscire.

Il 6 agosto affermava di essere uscito verso le 17 con la moglie,con la madre e con un nipotino di tre anni e che, lasciate le donne che dovevano fare degli acquisti per il battesimo del suo figlioletto, si era recato con il bambino presso l'impresa UGO di via Amari per riscuotere un credito; che lì aveva parlato con la segretaria e dopo avere atteso inutilmente il titolare per circa un'ora,ricevuta assicurazione telefonica che il pagamento gli sarebbe stato effettuato dopo le ferie, era tornato in piazza Massimo posteggiando accanto al teatro (ciò verso le 18,40/18,45); che verso le 19 era stato raggiunto dalle donne assieme alle quali e al nipotino si era recato in una gioielleria di via Orologio dove aveva comprato una collanina d'oro ed un braccialetto (spendendo la somma di £.1.300.000 e versando un anticipo di £.550.000);che presso il gioielliere, che precisava chiamarsi Ciulla, si erano trattenuti più di mezz'ora, più o meno fino alle 19,45, e quindi subito dopo erano rientrati a casa.

Aggiungeva che la notte tra il 6 e il 7 agosto l'aveva trascorsa fuori casa con una donna (della quale non specificava il nome) e che avendo appreso successivamente dai suoi familiari che era ricercato, pur non avendone motivo, si era nascosto.

Sottoposto al prelievo di guanto di paraffina, il cui esito

15

risultava negativo, veniva rilasciato.

Si procedeva quindi al controllo delle dichiarazioni rese dalla Di Maggio e dell'alibi dello Inzerillo.

Nell'ambito di tali indagini venivano sentiti numerosi impiegati di negozi che sarebbero stati visitati dalla Di Maggio nel giro effettuato il 4 ed il 6 agosto i quali tutti, in una foto della stessa loro sottoposta, dichiaravano di non riconoscere l'effigie di una cliente che avesse recentemente visitato i loro esercizi.

Solo tale Gristina Pietra, impiegata dei negozi Baby Scych e Baby Scop, affermava che le sembrava di riconoscervi una cliente venuta in uno dei due negozi nei primi giorni dell'agosto.

Eseguito (in data 12.8.) un controllo della documentazione contabile della ditta "Ciulla Giuseppe" (titolare dell'esercizio di orologeria - gioielleria sito in via Orologio 50) si prendeva visione, acquisendole in fotocopia, di alcune schede di prima nota contenenti le indicazioni dei corrispettivi delle operazioni commerciali relative ai primi undici giorni dell'agosto e si aveva modo di riscontrare che su quella recante la data 6.8.80 era contenuta la seguente annotazione: "Inzerillo Salvatore - Ł.550.000".

Nello schedario dei clienti veniva poi trovata, ed acquisita anch'essa in fotocopia, una scheda intestata "Inzerillo Salvatore via Castellana 81" contenente l'annotazione, accanto alla data 6.8.80, delle due cifre 1.350.000 e 550.000.

Venivano escussi (nella stessa giornata del 12.8.) Ciulla Giuseppe,il di lui figlio Ciulla Salvatore e i due impiegati Caruso Giuseppe (nipote del titolare) e Dell'Aria Pietro.

Il primo dichiarava che Inzerillo Salvatore era suo cliente

essendo il padre suo lontano conoscente in quanto entrambi originari della zona di Passo di Rigano; che nel pomeriggio del 6.8. lo stesso, unitamente alla madre, alla moglie, alla sorella e ad un bambino si era intrattenuto nel suo negozio per circa un'ora andando via all'ora di chiusura e cioè intorno alle 19,30; che ebbe ad acquistare una collanina con crocetta ed un braccialetto d'oro per un importo superiore al milione, lasciandogli in acconto L.550.000; che tali oggetti,secondo quanto riferitogli,servivano per il battesimo di un figlio dell'Inzerillo.

Precisava ancora di essersi occupato personalmente della vendita insieme al figlio Salvatore; che gli Inzerillo erano in possesso di scatoli e pacchi come di chi veniva da precedenti acquisti; che la trattativa e la scelta era stata particolarmente lunga.

Il secondo confermava la circostanza della venuta dell'Inzerillo intorno alle 18,30 del 6.8. e della sua permanenza in negozio sin dopo le 19,30. Affermava che lo stesso era accompagnato dalla madre e dalla moglie.

Dichiarava di ricordare con precisione gli orari di arrivo e di uscita degli Inzerillo e di chiusura del negozio, effettuata quel giorno intorno alle 19,45 perchè era il suo onomastico ed erano attesi a casa.

Aggiungeva che nessuno degli Inzerillo era uscito dal negozio prima delle 19,30 e che, concluso l'affare, essi erano andati via tutti insieme.

Il Caruso, nel confermare quanto riferito dai primi due testi circa la venuta dell'Inzerillo, l'ora in cui si era verificata,

l'acquisto effettuato ecc., parlava di quattro adulti ed un bambino o bambina e ribadiva che erano andati via poco dopo l'ora di chiusura e cioè qualche minuto dopo le 19,30.

Infine il Dell'Aria, nel precisare che le sue mansioni erano quelle del fattorino - puliziere, dichiarava di non essere in grado di ricordare i suoi movimenti quel pomeriggio del 6.8. e quindi di riferire alcunchè.

Venivano ancora escussi - lo stesso 12 agosto - sempre nell'ambito delle indagini volte al controllo dell'alibi dello Inzerillo, Cocco Nadia (impiegata presso la impresa di costruzioni U.G.O. -Ufficio Grande Organizzazione - s.p.a.) e Sammarco Giuseppe (ragioniere amministrativo presso l'impresa edile Alfano Rosario).

La prima dichiarava che lo Inzerillo si era recato negli uffici della impresa, alle cui dipendenze lei lavorava dal decorso 22. luglio, nel pomeriggio di una giornata tra il mercoledì e il venerdì della settimana precedente in orario oscillante tra le 17 e le 19; che con lui c'era un bambino di circa quattro anni; che lo stesso, venuto probabilmente per riscuotere un credito, non avendo trovato nessuno dei titolari si era fermato per circa un quarto d'ora, quando era sopraggiunta una telefonata di uno dei titolari che lei gli aveva passato e dopo di che lui era andato via.

Il Sammarco affermava di ricordare con esattezza che lo Inzerillo si era presentato negli uffici dell'impresa, fra l'altro, il lunedì 4 agosto alle ore 18 e che scopo della visita (come di altre effettuate dallo stesso e dal suo socio) era stato quello di sollecitare il pagamento di un credito per dei lavori

di scagliolatura e coloritura di un edificio ricevuti in appalto dalla ditta Alfano ed eseguiti in società can tale Pezzino. Aggiungeva che lo stesso era ritornato nella mattinata di altro giorno successivo compreso tra il mercoledi 6 agosto ed il venerdi 8.

4) Le altre indagini eseguite nell'immediatezza del fatto.

Nei giorni immediatamente successivi a quello dell'omicidio, oltre alle indagini alle quali si è prima accennato, veniva posta in essere tutta un'altra serie di articolate indagini volte ad acquisire elementi utili al processo ed a meglio delineare e chiarire la posizione dell'Inzerillo, la personalità dello stesso, l'attività da lui svolta e più in generale a riscontrarne l'alibi e ad accertare gli eventuali suoi possibili collegamenti con i clan Spatola - Inzerillo - Gambino ai quali si faceva risalire la matrice del delitto.

Nell'ambito delle più amplie indagini, oltre a ricordare un rilevantissimo numero di perquisizioni domiciliari presso le case di abitazioni di soggetti pregiudicati, di interrogatori degli stessi e dei familiari e di inutili ricerche di altri (gran parte dei quali ritenuti orbitanti nell'ambito del clan Inzerillo) appare utile fare un cenno agli interrogatori di tale Randazzo Salvatore (che aveva la disponibilità dell'auto A/112 tg.PA 437087 che si riteneva essere stata usata per il delitto) e alla relazione di servizio fatta da un equipaggio del comando sezione elicotteri della P.S. di Palermo levatosi in volo subito dopo l'omicidio.

19

Il Randazzo, che in data 4.8.1980 (alle ore 16,30) aveva denunciato alla stazione dei CC. di Porte Montalto il furto di detta auto (che diceva essere di proprietà del fratello Pietro e in sua disponibilità) precisando di averla parcheggiata, alle ore 8,15 della stessa giornata, aperta e con la chiave inserita nel quadro,sulla via Falcando Ugo, sentito in s.i.t. (il 6.8.ed il successivo 8 agosto), modificando parzialmente e specificando la precedente versione dei fatti, dichiarava che in effetti il 4.8. era giunto sul posto di lavoro (la macelleria di una zia) intorno alle 8,15 ed aveva parcheggiato l'auto in doppia fila sulla via Falcando Ugo con gli sportelli accostati e le chiavi inserite nella messa in moto, riproponendosi di spostarla non appena si fosse reso libero un posto; che si era allontanato recandosi nel vicino bar ed al ritorno non aveva più trovato l'autovettura; che solo nel pomeriggio però aveva presentato regolare denuncia. Chiariva poi che l'inesattezza sull'ora della scoperta del furto contenuta in denuncia era dipesa dal fatto che in un primo tempo aveva ritenuto trattarsi di uno scherzo ai suoi danni, magari ad opera del fratello Pietro come accaduto in altre circostanze.

La richiamata relazione di servizio contiene la segnalazione dell'avvistamento, verso le ore 20,15, all'inizio dell'autostrada per Villabate, di una moto di grossa cilindrata con due persone a bordo, il cui conducente, uscito dallo svincolo di Villabate, accortosi dell'elicottero, dopo avere imboccato lo scorrimento veloce per Agrigento, era rientrato dallo stesso svincolo con direzione Palermo e che raggiunta, a velocità sostenuta, la periferia della città (all'inizio del viale Della Regione

1204

Siciliana), era stata perduta di vista.

Quanto alle indagini sull'Inzerillo meritano di essere particolarmente ricordati gli esiti di una perquisizione domiciliare eseguita nella casa di abitazione di Costa Girolamo (socio dell'Inzerillo), l'interrogatorio di quest'ultimo ed il contenuto di un'intercettazione telefonica dell'utenza n.552445.

Nel corso della perquisizione anzidetta venivano rinvenuti e sequestrati (e successivamente restituiti), tra l'altro, buste, modelli vari,fatture ed altri documenti intestati "Impresa Siciliana Montaggi Ponteggi" Inzerillo e Costa via Castellana n.81 - Palermo - tel.552445 - 409038.

Il Costa, sentito in s.i.t., dichiarava che circa un anno e mezzo prima aveva casualmente conosciuto in un cantiere dell'impresa Spatola lo Inzerillo Salvatore che gli aveva proposto di costituire una società per la messa in opera di ponteggi edili; che, avendo ritenuto conveniente tale proposta, aveva accettato per cui avevano costituito la "Inzerillo e Costa" con sede in via Castellana 81, indirizzo presso il quale abitavano i genitori dell'Inzerillo; che da quando la società era stata costituita avevano effettuato diversi lavori, i più importanti dei quali per l'impresa di Spatola Rosario (in vari cantieri) e per l'impresa SICIS; che era lui, particolarmente competente in materia, a seguire con particolare attenzione i lavori mentre lo Inzerillo si limitava, ogni tanto, a girare nei cantieri nei quali erano impegnati, di guisa che capitava che per giorni e a volte per delle settimane non aveva occasione di vederlo; che normalmente era esso Costa a portare all'Inzerillo o a consegnare al padre dello stesso la quota di guadagno a lui

spettante.

L'intercettazione telefonica cui si è fatto cenno, (che tra le tante eseguite in quel periodo su varie utenze telefoniche collegate all'Inzerillo è l'unica a rivestire un certo interesse) risulta effettuata alle ore 20,09 dell'11.8.80 sulla utenza n.552445 (sede della società Inzerillo e Costa e casa di abitazione dei genitori dell'Inzerillo) e contiene la conversazione tra una donna (utente chiamante) ed altra donna di nome Maria (che risponde all'apparecchio chiamato n.311337 intestato a La Barbera Michelangelo abitante in via Castellana 346). La chiamante (presumibilmente la madre dell'imputato, Inzerillo Angela, come implicitamente ammesso dalla stessa in sede dibattimentale) pronuncia la frase "lui è là ando Totuccio" e in risposta a una domanda dell'interlocutrice aggiunge "Non è la verità, non ci doveva andare? Non pareva l'ora anzi che andava".Quindi afferma " ah 24 ore deve stare" e precisa " si per interrogarlo 24 ore" e alla domanda ci Maria "ma cai, avete parlato con quello?" risponde "con tutti, tutte cose fatte sono".

Nell'ultima parte della discussione, infine, dichiara testualmente:" L'avvocato ce lo portò ora lo devono interrogare".

E' di tutta evidenza che tale discussione aveva ad oggetto la presentazione dell'Inzerillo al magistrato della procura e l'attività che l'aveva preceduta.

5) <u>L'attività istruttoria svolta dopo la rimessione degli atti del procedimento al Tribunale di Catania.</u>

1205

Con ordinanza in data 26. settembre 1980, emessa ai sensi del poi abrogato art.60 c.p.p., la Corte Suprema di Cassazione rimetteva il procedimento al Tribunale di Catania dichiarando la validità di tutti gli atti sino a quel momento compiuti.

Il procedimento - contro ignoti - veniva quindi inizialmente istruito, con rito sommario, dalla Procura della Repubblica di Catania. Nel corso di tale istruttoria veniva disposta ed espletata perizia balistica (altre perizie e quella medico - legale in particolare erano state eseguite nella fase degli atti urgenti), venivano ripetutamente sentite le parti lese (la moglie del dott.Costa signora Bartoli Rita ed i figli Costa Valeria e Costa Michele) ed altresì sentiti alcuni magistrati della Procura di Palermo (che riferivano di una riunione tenutasi nel gabinetto del dott.Costa il 9.6.80 nel corso della quale si era animatamente discusso dei provvedimenti di convalida di numerosi arresti eseguiti dagli organi di polizia - c.d.rapporto dei 55 interessante i clan Spatola / Inzerillo / Gambino - ed erano state registrate delle differenze di opinioni che avevano indotto il Procuratore a firmare personalmente tali provvedimenti, ma parlavano anche della personalità dell'ucciso, del suo grande impegno professionale, dei vari procedimenti - tra i quali, in ordine di tempo, quello relativo all'omicidio del Presidente della Regione Siciliana Pier Santi Mattarella - che aveva seguito con particolare interesse e della grandissima sensibilità che dimostrava nelle indagini relative a reati contro la P.A. e di criminalità organizzata), funzionari di polizia, ufficiali delle varie armi e della G.F. .

Venivano acquisiti numerosissimi atti e rapporti, effettuata la

23

ricostruzione di un identikit del killer del dott.Costa;escusso un rilevante numero di testi e conclusivamente avanzata, con atto 27.12.1982, richiesta di formale istruzione.

Proseguita pertanto l'istruttoria con il rito formale venivano disposte numerose perizie balistiche (su varie armi, secquestrate in occasione di diversi omicidi, aventi le stesse caratteristiche di quella usata per l'omicidio Costa) ulteriori intercettazioni telefoniche ed acquisiti altri atti e rapporti.

Particolarmente rilevanti, tra le deposizioni dei numerosissimi testi escussi in questa fase, risultavano quelle di Ciulla Giuseppe, Ciulla Salvatore, Caruso Giuseppe e Di Maggio Francesca.

I primi tre, pur confermando nel resto le precedenti dichiarazioni, precisavano, dopo qualche iniziale titubanza e reciproche contraddizioni con particolare riguardo all'orario nel quale gli Inzerillo si sarebbero allontanati dal negozio, che in effetti in quel periodo loro non rispettavano l'orario ufficiale di chiusura che anticipavano intorno alle ore 19 e che proprio quella sera erano andati via qualche minuto prima detta ora.

La Di Maggio, dopo avere confermato le precedenti dichiarazioni e dichiarato di non avere null'altro da aggiungere, affermava, solo dopo le sollecitazioni del magistrato, che si in effetti il pomeriggio del 6.8.80 il marito si era recato in una gioielleria ed aveva acquistato ("le pareva di ricordare") una collana ed un bracciale. Non forniva altri particolari e richiesta di precisare perchè non ne avesse parlato prima dichiarava testualmente: "non so dire perchè non l'abbia detto, forse perchè non mi fu chiesto".

Veniva quindi emesso, in data 23 luglio 1984, mandato di cattura

nei confronti dello Inzerillo e venivano disposte ricerche, anche tramite la interpool, risultando lo stesso essere emigrato da qualche anno in località imprecisata degli Stati Uniti d'America.

Nel corso della ulteriore istruttoria venivano acquisite le dichiarazioni rese nell'ambito di altri processi dai collaboranti Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno che fornivano appunto notizie sull'omicidio Costa.

Di tali dichiarazioni come di quelle successivamente rese al G.I. e alla Corte di Assise di Appello di Catania(in altro processo ed acquisite agli atti) si parlerà in prosieguo in separato paragrafo.

Nel dicembre 1988 Salvatore Inzerillo veniva espulso dagli Stati Uniti e condotto in Italia ove gli venivano notificati il mandato di cattura per l'omicidio del dott.Costa ed altro mandato di cattura per un traffico di sostanze stupefacenti commesso in corcorso con immigrati siciliani negli "States" e con esponenti della mafia americana (c.d. operazioni "Iron Tower").

Contro di lui frattanto effettuava rituale costituzione di parte civile il Ministero di Grazia e Giustizia in persona dei Ministro pro tempore,mentre, le parti lese Rita Bartoli, Michele Costa e Valeria Costa, pur eprimendo identica volontà, non formalizzavano la costituzione di parte civile.

6) L'interrogatorio reso dall'imputato al G.I.

Immediatamente dopo la sua espulsione e l'avvenuto arresto lo Inzerillo veniva interrogato (il 28.12.88) dal giudice istruttore procedente.

Nel prendere atto che l'accusa che gli veniva mossa non era quella di avere utilizzato le armi nell'esecuzione materiale del delitto ma bensì di avere predisposto la fase esecutiva onde facilitare il compito del killer, protestava la propria innocenza e confermando le dichiarazioni rese al P.M. di Palermo l'11.8.80 affermava che il 4.8. si era recato al centro città per accompagnare la moglie Di Maggio Francesca e la cognata Di Maggio Santa a fare degli acquisti e chi si trovava appunto sulla via Cavour, in prossimità dell'angolo con la via Maqueda (appoggiato all'auto ivi posteggiata), in attesa delle due donne, quando venne controllato da una pattuglia automontata della p.s.. Riferiva poi che il mercoledi 6 agosto era ritornato nella stessa zona (posteggiando questa volta l'auto nel parcheggio di piazza Teatro Massimo) con la madre e con la sorella Francesca assieme alle quali si era recato in una gioielleria per l'acquisto di una collana e di un braccialetto per il battesimo del proprio figlioletto; che madrina designata era appunto la propria madre (e ciò spiegava la ragione per la quale tale acquisto non era stato effettuato il 4.8. richiedendosi la di lei presenza); che il battesimo era già fissato per la domenica successiva, giorno nel quale venne regolarmente celebrato.

Asseriva ancora che, ritornato in via Castellana, nell'abitazione dei suoi genitori presso i quali erano rimasti la moglie e il figlioletto, avevano cenato tutti assieme dopo di che lui e la sua famiglia erano rientrati nella loro abitazione di via Mogadiscio; che in tale abitazione, assieme alla moglie, aveva trascorso la notte tra il 6 ed il 7 agosto e che la diversa

affermazione fatta al magistrato di Palermo era una bugia che non aveva alcuna ragion d'essere.

Chiariva che, pur risultando anagraficamente censito in via Castellana 81, da un paio di mesi dopo il proprio matrimonio (celebrato il 27.6.1979) abitava in un appartamento sito in via Mogadiscio e sosteneva che nei giorni successivi al 7.8. si era nascosto per il timore, alimentato anche dalla lettura dei giornali nei quali si parlava di lui come basista dell'omicidio, di essere sospettato in quanto individuato, due giorni prima del delitto, in luogo assai vicino a quelle in cui fu consumato.

Affermava infine che poichè le attività delle quali si occupava a Palermo verso la fine degli anni 70/ inizio anni 80 (lavori di pittura edile e in genere di "rifiniture per interni", in società con tale Pezzino Costantino e realizzazione di ponteggi esterni per costruzioni edilizie, in società con Costa Girolamo) non erano più soddisfacenti sotto il profilo economico, tant'è che si era trovato impelagato in una complessa situazione debitoria, aveva deciso di emigrare e così nel giugno 1981, dopo essere transitato per il Canada, era entrato clandestinamente negli Stati Uniti; che in tale paese, dopo avere inizialmente lavorato in una pizzeria di Brooklyn di uno zio materno (tale Inzerillo Salvatore) e successivamente in Pensylvanja in altra pizzeria /di tale Mannino Antonino), era riuscito a mettersi in proprio allestendo una pizzeria in Virginia; che durante tale sua permanenza all'estero la moglie era venuta a trovarlo un paio di volte e per il resto avevano mantenuto solo contatti epistolari e telefonici.

7) Le indagini traenti origine dal rapporto "Guazzelli".

Altro filone di indagini seguito nella fase conclusiva dell'istruttoria al quale occorre far cenno è quello che trae origine da alcune relazioni di servizio e dal successivo rapporto del m.llo Giuliano Guazzelli comandante il N.O. dei CC. di Agrigento. Quest'ultimo riferiva al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Agrigento (che opportunamente trasmetteva copia degli atti - dei quali veniva pertanto disposta l'acquisizione in processo - alla autorità giudiziaria catanese procedente) che nel corso di indagini relative ad altri procedimenti aveva ricevuto, da parte di soggetto nei cui confronti era stata eseguita una perquisizione domiciliare che aveva consentito il rinvenimento di appunti e indirizzi definiti interessanti (un insegnante elementare di Raffadali a nome Galvano Giuseppe Antonio che si aveva fondato motivo di ritenere molto vicino a un personaggio di spicco della mafia agrigentina, tale Calogero Lauria, ucciso in un agguato mafioso) tutta una serie di rivelazioni interesanti anche l'omicidio del dott.Costa.

A dire del Galvano la sera di tale omicidio lui si trovava insieme al Lauria in contrada Cattà di Agrigento (presso delle case coloniche dove questo aveva trovato rifugio) quando erano sopraggiunti tali Tanino (Mistretta Gaetano) e Peppino (Sclafani Giuseppe),a bordo di una moto di grossa cilindrata, per informare il Lauria che l'opera era stata compiuta. L'omicidio, sempre secondo quanto riferito dal Galvano, sarebbe stato materialmente

eseguito dal Mistretta e dallo Sclafani insieme a tale Garofalo Luigi e ad altri due e dopo la sua consumazione il Lauria ed i suoi accoliti, prima considerati dei cani sciolti, erano entrati a far parte del clan di don Carmelo Colletti. Quest'ultimo, infatti, era stato interessato all'omicidio in parola tamt'è che qualche giorno prima della uccisione del Costa si sarebbe recato in contrada Cattà dal Lauria per definire i particolari dell'azione da compiere.

Interrogato dal G.I. di Catania il m.llo Guazzelli confermava integralmente i propri atti e forniva ulteriori notizie su quanto riferito dal Galvano.

Quest'ultimo negava invece di avere rivelato alcunchè al predetto sottufficiale.

8) Le testimonianze di Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Francesco Marino Mannoia.

Particolare ed articolato riferimento va quindi fatto alle testimonianze rese dai c.d. collaboranti Tommaso Buscetta Salvatore Contorno, cui si è prima accennato, nonchè, nella fase conclusiva dell'istruttoria, da altro personaggio di spicco nel gotha mafioso, Francesco Marino Mannoia.

Quanto alle dichiarazioni del Buscetta è necessario premettere e puntualizzare che la loro utilizzabilità ai fini della decisione non è contestabile sulla base del rilievo che lq stesso, sentito al dibattimento, ha rifiutato di deporre e anche solo di confermarle.

Giusto quanto autorevolmente affermato dalla Suprema Corte (v.Cass.6.12.1986 n.13925),infatti,"l'utilizzabilità, mediante la lettura in dibattimento, delle deposizioni testimoniali ricevute in istruttoria, permessa dall'art.462 n.1 cod.proc.pen., purchè il pubblico ministero e le parti private vi consentano, i testimoni siano indicati nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione, anche se non sono comparsi, deve ritenersi estesa (a maggior ragione) alla lettura della testimonianza di chi, regolarmente citato e comparso, si rifiuti di deporre in pubblica udienza".

Tommaso Buscetta parlava per la prima volta dell'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Costa nel corso di un'amplissima deposizione rèsa al G.I. di Palermo dott.Falcone (nel luglio 1984) nella quale faceva dettagliata descrizione del fenomeno "mafia", della organizzazione chiamata "cosa nostra" in particolare, delle rigide regole che vi presiedono, del suo organigramma, delle lotte intestine tra i vari gruppi per il predominio dell'uno sull'altro, del graduale deterioramento dei canoni originari e conseguente trasformazione della organizzazione in una struttura criminale determinata da interessi economicamente sempre più lucrosi ed accennava anche ad alcuni omicidi eccellenti (quali quelli del Presidente della Regione Siciliana Pier Santi Mattarella, del v.Questore Boris Giuliano del Cap. Basile e di altri ancora) consumati principalmente nel decennio compreso tra il 70 e l'inizio degli anni 80.

Riferiva così che il Costa sarebbe stato ucciso su mandato di Salvatore Inzerillo di Giuseppe il quale si sarebbe determinato

30

1203

a tale omicidio principalmente per reagire allo strapotere dei corleonesi che avevano deciso ed eseguito alcuni omicidi all'insaputa di esso Inzerillo (e di altri componenti la commissione quali Stefano Bontate e Rosario Riccobono) e dimostrare così la forza del proprio gruppo e la sua capacità di agire autonomamente, ma anche perchè al Costa faceva risalire la paternità degli "ordini di cattura" emessi contro i componenti la propria famiglia. Ed affermava che tanto avrebbe appreso da Stefano Bontade e direttamente dallo stesso Inzerillo.

Nel 1° interrogatorio reso in istruttoria (il 19.12.1984) aggiungeva che l'Inzerillo gli avrebbe riferito che la Commissione era all'oscuro dell'omicidio e che, informata dopo la sua consumazione, non aveva reagito in maniera decisa perchè "aveva i suoi torti"; che il delitto era stato commesso in una zona di Palermo il cui rappresentante era Ignazio Gnoffo; che nulla aveva saputo a livello esecutivo per cui riteneva che l'Inzerillo doveva essersi servito di elementi della sua famiglia quali il fratello Santo Inzerillo, lo zio Rosario Di Maggio, il fratello di quest'ultimo Calogero Di Maggio e di qualche estraneo quale Buscemi Salvatore; che non ricordava di avere conosciuto Inzerillo Salvatore del 1957 anche perchè questo era troppo giovane.

Nei successivi interrogatori (il 19.1.87 al cons.istr. in rogatoria negli Stati Uniti e il 22.3.87 alla Corte di Assise di Appello di Catania, nell'ambito di altro processo e sempre in sede di rogatoria negli U.S.A.) si limitava a confermare le precedenti deposizioni e a ribadire che il caso dell'uccisione

31

del Procuratore dott.Costa fu dovuto ad iniziativa di Inzerillo Salvatore senza l'autorizzazione della Commissione.

Anche Salvatore Contorno, che in una prima deposizione resa al G.I. di Palermo (il 4.10.84 ed acquisita agli atti) si limitava a parlare dell'organizzazione verticistica di "cosa nostra", dei componenti la Commissione (della quale, a suo dire, faceva parte Salvatore Inzerillo di Giuseppe), dell'obbligo di informare la Commissione e di ottenerne l'assenso nel caso di decisione di consumare un omicidio, specie se eccellente, ecc. forniva anch'egli notizie sull'omicidio Costa nel corso di un interrogatorio al cons. istr. di Catania (il 19.1.1987, in rogatoria negli Stati Uniti).

Dichiarava così di avere appreso che autore dell'omicidio era stato Salvatore Inzerillo "per bocca di Stefano Bontate" il quale gliene aveva parlato in seguito alla violenta reazione che tale fatto aveva scatenato nei corleonesi e nella Commissione confidandogli che essa traeva origine dall'avere egli agito senza informare previamente la Commissione e chiederne l'assenso; che, sempre a dire del Bontate, l'Inzerillo avrebbe deciso l'eliminazione del dott.Costa perchè questo aveva convalidato gli arresti ed emesso ordini di cattura nei confronti di componenti la sua famiglia e quindi che alla base della sua decisione vi erano motivi di vendetta.

Aggiungeva di non potere escludere che nella determinazione dell'Inzerillo di consumare il delitto potesse essere presente anche la volontà di dimostrare alla Commissione di potersi determinare autonomamente pur ribadendo che, a suo avviso, la circostanza che egli avesse preso come obiettivo proprio il Costa

e non un altro personaggio influente dimostrava che aveva agito principalmente per vendetta.

Asseriva infine di non sapere chi fossero stati gli autori materiali dell'uccisione del Costa.

Per ultimo,in ordine di tempo ma non di importanza nell'ottica processuale, rendeva dichiarazioni sull'argomento Francesco Marino Mannoia.

Sentito per la prima volta dal G.I. di Palermo dott.Falcone (il 18.10.89), oltre a riferire, negli stessi termini degli altri collaboranti prima ricordati, delle rigide regole di "Cosa Nostra", dei contrasti tra i vari gruppi, di numerosi fatti delittuosi a sua conoscenza ecc. accennava anche all'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo dott.Costa.

Confermava che tale omicidio era avvenuto ad opera di Salvatore Inzerillo aggiungendo però che esso non poteva essere commesso senza l'assenso di Pippo Calò essendo stato consumato nel territorio della famiglia di Palermo centro della quale appunto quest'ultimo era capo mandamento e cioè nel suo territorio.

Quanto agli esecutori materiali affermava che Stefano Bontate gli aveva riferito che essi erano stati lo stesso Salvatore Inzerillo e Giovannello Greco, asserendo ancora di ritenere molto probabile che nell'omicidio in questione avesse avuto un ruolo anche il fratello minore di Salvatore Inzerillo a nome Francesco, uomo d'onore della famiglia di Passo di Rigano.

Precisava ancora che per la consumazione del delitto era stata utilizzata un'autovettura A/112 e circa i moventi asseriva essere notorio nella famiglia di sua appartenenza che essi "erano

riferibili alla testardagine del Costa nella emissione di provvedimenti di cattura riguardanti la famiglia di Salvatore Inzerillo".

Ed infine, parlando dell'omonimo Salvatore Inzerillo, imputato dell'omicidio in questione, affermava non risultargli nulla perchè nessuno gliene aveva parlato e non risultargli fosse uomo d'onore.

Sentito poi dal G.I. di Catania (il 18.1.1990) forniva più dettagliate notizie sulle circostanze nelle quali aveva appreso dell'omicidio Costa, dei primi commenti fatti con il Contorno (che come lui si trovava a villeggiare sul lungomare di Trabia) e di quanto riferitogli il giorno dopo da Stefano Bontate il quale, mostrando di essere al corrente di tutto e di essere stato previamente informato, gli aveva comunicato che il crimine era stato voluto fortemente da Salvatore Inzerillo, tanto che egli stesso aveva fatto parte del gruppo esecutivo; che il killer era stato Giovannello Greco, uomo della famiglia di Ciaculli; che il Bontate gli aveva fatto il nome anche di una terza persona che lui non ricordava con certezza ma che riteneva dovesse essere Francesco Inzerillo, fratello di Salvatore.

Parlava quindi diffusamente della organizzazione di cosa nostra, delle sue rigide regole, della Commissione, della degenerazione del funzionamento della stessa dovuta all'arroganza dei corleonesi, della posizione di Michele Greco, dello avvicinamento dell'Inzerillo al Bontate.

Accennava ad una festa, ("una mangiata") tenutasi nell'estate dell'80 nella proprietà Magliocco del Bontate alla quale avevano partecipato, tra gli altri, Salvatore Inzerillo, il fratello

Santino, il padre Giuseppe e Tommaso Buscetta. E commentando poi i fatti osservava che la partecipazione al delitto di Giovannello Greco, uomo della famiglia di Ciaculli ed uno dei più validi, dimostrava, a suo avviso, che anche Michele Greco fosse stato informato del progetto dell'Inzerillo e che dovesse esserne al corrente anche Pippo Calò, capo mandamento della zona e rappresentante della famiglia di Porta Nuova nel cui territorio l'omicidio era stato consumato.

Forniva ancora tutta un'altra serie di notizie (alcune delle quali riferibili ai gioiellieri Ciulla, indicati come possibili basisti di una rapina ad un rappresentante di gioielli che era stata programmata) e parlando infine dell'odierno imputato confermava che in effetti nessuno gli aveva mai accennato alcunchè sul giovane Salvatore Inzerillo.

9) L'ordinanza di rinvio a giudizio e il dibattimento.

A conclusione della lunga e laboriosa istruttoria alla quale si è accennato, con ordinanza in data 9. aprile 1990, il G.I. accogliendo identica richiesta del Procuratore della Repubblica, disponeva il rinvio dello Inzerillo al giudizio di questa Corte di Assise per rispondere dei reati ascrittigli in rubrica, mantenendo il di lui stato di custodia cautelare.

Iniziatosi il dibattimento, ancor prima che si completassero le formalità di apertura, il figlio della vittima avv.Michele Costa formalizzava la propria costituzione di parte civile mentre la di lui madre, Rita Bartoli ved.Costa e la sorella Valeria Costa

35

producevano due lettere, indirizzate al Presidente della Corte, in cui spiegavano le ragioni della loro volontà di non costituirsi parti civili e delle quali veniva disposta l'acquisizione agli atti e la lettura.

L'imputato avanzava richiesta di definizione del processo allo stato degli atti ma non accordando il P.M. il proprio consenso questa Corte disponeva procedersi col rito ordinario.

Nel corso del dibattimento l'Inzerillo veniva ampliamente sentito nel pieno contraddittorio delle parti, e venivano escussi le parti offese, numerosissimi testimoni, verbalizzanti e periti.

A richieste delle parti erano disposti vari accertamenti ed acquisita copiosa documentazione relativa sia ai fatti oggetto di imputazione sia all'imputato. Il tutto come documentato nei relativi verbali.

Per l'audizione poi dei testi Tommaso Buscetta e Francesco Marino Mannoia, che si trovavano negli Stati Uniti d'America, essendoci opposizione alla lettura delle deposizioni rese in istruttoria, la Corte disponeva rogatoria internazionale, delegando ad assistervi il Presidente ed il Giudice a Latere.

Espletata tale rogatoria ed esaurita la istruttoria dibattimentale si procedeva alla discussione, in esito alla quale le Parti Civili, il P.M. e la Difesa concludevano come da verbale in atti.

1212

Parte 2^

Motivi della decisione

1) Il quadro ambientale in cui maturò il delitto.

L'episodio delittuoso per cui è processo, le cui connotazioni sono state giustamente ritenute, sin dalle prime indagini, tipiche del delitto di "mafia", non può essere esaminato e capito ove non lo si consideri nel contesto ambientale nel quale è maturato.

Si impone a tal uopo una breve premessa ed un succinto esame di quel fenomeno, inteso col termine "mafia", che negli anni in questione (fine anni 70/inizio anni 80) permeava di se una gran parte della società siciliana e di quella palermitana in particolare (e che sfortunatamente tutt'oggi continua ad allignare e a penetrare sempre più profondamente nel tessuto connettivo di questa nostra terra).

Senza addentrarci in un'indagine storica e sociologica, che esula dal nostro compito, occorre accennare che la "mafia", intesa come fatto esterno (cioè come fatto organizzativo) è sorta e si è diffusa da oltre un secolo quasi esclusivamente nella Sicilia occidentale e principalmente nel palermitano (ma da parecchi decenni anche la Sicilia orientale ha assistito ad una profonda penetrazione, anche se con diverse forme, del fenomeno)

37

caratterizzandosi come potere di fatto che si contrapponeva a quello formale e si prefiggeva di riparare i torti e le angherie subiti dalle classi meno abbienti ad opera dei potenti.

Tale potere, sorto ed impostosi come potere spontaneo ed autoctono,per reazione all'inerzia e all'assenza di poteri costituiti razionalmente organizzati, affondava le sue radici in un sentimento o "spirito di mafia" molto diffuso tra i siciliani secondo cui non si può essere "omu" per antonomasia senza essere capaci di far valere le proprie ragioni contro chiunque, evitando il ricorso alle autorità costituite e "nell'omertà", del pari avvertita come regola di vita, secondo la quale si disonorava chiunque aiutasse la giustizia alla ricerca dei colpevoli di quei reati alla cui composizione la consuetudine giudicava invece competenti solo le parti direttamente interessate; aveva un'ampia ed articolata diffusione territoriale; imponeva ai propri adepti un suo codice, proprie regole, uno statuto cioè non scritto ma vivo nell'animo e nel comportamento dei mafiosi.

Aspetto particolare della "mafia" in tale suo originario modo di essere era quello che i soggetti che gestivano tale potere di fatto evitavano di entrare in conflitto con i rappresentanti del potere formale, cosi come, del resto, facevano costoro.

Gradualmente però, con l'avvento dello Stato unitario, il potere di fatto cui si è accennato si è radicalizzato come "potere mafioso", non più parallelo ma contrapposto al potere di diritto che non intendeva rimanere formale, come per secoli era avvenuto, ma bensì affermare in pieno la propria istituzionalità.

In epoche più recenti, poi, svanita ogni falsa idealità

come struttura criminale determinata da interessi illeciti economicamente sempre più lucrosi, per nulla disposta a riconoscere la preminenza dei poteri legali sulla propria logica delinquenziale.

Tale organizzazione criminale, la cui odierna denominazione, mutuata dall'analoga struttura delinquenziale operante negli Stati Uniti d'America e sorta in quel Paese nel periodo delle grandi emigrazioni dal sud Italia (fine anni 800/ inizio 900) è "Cosa Nostra", era appunto presente ed operante nel periodo in questione nell'intero territorio palermitano con forme che potremmo definire "monopolistiche".

Principale connotazione di tale struttura, che si distingue da altre analoghe (anch'esse rientranti nell'ampio genus della criminalità di "stampo mafioso" presa in considerazione dall'art.416 bis c.p.) diffuse quasi esclusivamente nella parte orientale dell'isola,solo per la maggiore forza organizzativa e l'assoluta drasticità delle proprie decisioni, è data dalla capacità pressocchè totalizzante delle attività criminali nelle zone di sua presenza. Tanto le è consentito, come le vicende giudiziarie degli ultimi decenni ci hanno insegnato e le dichiarazioni dei pentiti (che ci hanno permesso di conoscere più intimamente l'interna natura ed il modus operandi) confermato, da una particolare - ramificata presenza nel territorio che le rende possibile un assiduo e costante controllo dello stesso attuato attraverso una vera e propria organizzazione verticistica (i pentiti, completando peraltro un quadro generale già ampliamente noto, ci hanno parlato di famiglie, mandamenti, provincie e

39

cupola) capillarmente diffusa nel territorio e con precise zone di influenza di ciascun gruppo, connotata dalla segretezza e da precise regole che vincolano gli aderenti in totale antitesi con l'ordinamento istituzionale dello Stato.

Altro particolare carattere, tipico di Cosa Nostra, è quello di considerare i comportamenti e le iniziative dei rappresentanti dello Stato nei confronti dei propri adepti e comunque confliggenti con i sui interessi nei termini di offesa ("sgarro" secondo il linguaggio di tali strutture criminali) anzicchè di espressioni operative di un potere legittimamente costituito che, come tale, la vecchia mafia rispettava. Da qui tutta una serie di iniziative culminanti nei c.d. "omicidi eccellenti" (di magistrati, di uomini politici, di funzionari di polizia, di ufficiali dei carabinieri e cosi via) attuati con modalità tipiche del modo di essere dell'organizzazione (luogo pubblico, anche frequentato, ed uso di killers specializzati) tali da non lasciare adito a dubbi sulla loro matrice e da raggiungere un duplice scopo: eleminare un soggetto scomodo ed intimidire gli altri rappresentanti dello Stato ed i cittadini (ai quali viene imposto, con la teatrale affermazione del proprio strapotere, un assoluto rispetto del senso di omertà).

La "mafia" operante nel palermitano nell'anzidetto periodo, abbandonata ogni falsa idealità e rinnegati tutti quei principi e quelle prassi comportamentali ricollegantesi alle origini storiche del fenomeno, si prefiggeva quindi come unico scopo quello di lucrare ricchezze in qualsiasi modo ed a qualsiasi costo, dedicandosi, come le più recenti e non esperienze

giudiziarie, le innumerevoli inchieste, i vari rapporti degli organi di polizia (tra i quali anche quelli in atti), le dichiarazioni dei pentiti ecc. ci hanno confermato, a tutta una serie di attività delittuose tra le quali certamente primeggiava il traffico di sostanze stupefacenti in tutte le sue fasi: procacciamento all'estero ed importazione in Italia di materie prime, lavorazione e trasformazione (specie eroina), esportazione all'estero (principalmente U.S.A. e Canada) del prodotto raffinato.

Da tale attività essa ricavava lucri incalcolabili per cui si poneva la necessità, da un lato, del riciclaggio della valuta estera corrispettivo delle partite di droga esportate, dall'altro, del reinvestimento del denaro proveniente dal crimine. E da qui l'accertato fenomeno di una sempre più massiccia presenza, in vario modo, di imprese mafiose nel settore dell'edilizia privata e degli appalti delle opere pubbliche.

Tale grande flusso di richezza per altro (ed è un dato al quale bisogna accennare riverberando esso - come si avrà occasione di meglio precisare in seguito - i suoi effetti anche nel presente processo) finiva per incidere negativamente sulla unitarietà del fenomeno mafioso e per far scardinare ogni regola. Si assisteva così ad una serie di lotte intestine condotte da quei gruppi i quali, una volta acquiescenti al vincolo unitario, successivamente avevano ritenuto il vincolo stesso penalizzante e, al contempo, la propria forza sufficiente per imporre il predominio all'interno dell'organizzazione o, comunque, per affermarvi la propria supremazia.

Questo, con estrema sintesi e con comprensibili enormi lacune,

il quadro ambientale nel quale maturò l'omicidio del Dr. Gaetano Costa. Tale quadro non può però ritenersi completo ove non si accenni ai vari delitti eccellenti consumati proprio nel periodo di sua reggenza della Procura della Repubblica di Palermo.

Va così ricordato che:

a) il 26.1.1979, alle ore 21, in viale Campania veniva ucciso a colpi di rivoltella il giornalista del "Giornale di Sicilia" Mario Francese;

b) il 9.3.1979, alle ore 22,15, in via Principe di Paternò, veniva ucciso a colpi di rivoltella, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici, il Dr. Michele Reina, segretario provinciale della D.C. di Palermo;

c) il 21.7.1979, alle ore 8, in via Francesco Paolo Di Blasi, nei pressi della sua abitazione, veniva ucciso a colpi di pistola il Dr. Boris Giuliano, vice Questore, dirigente della Squadra Mobile di Palermo;

d) il 25.9.1979, alle ore 8,40, in via Mario Rutelli, a breve distanza dalla sua abitazione, veniva ucciso, con numerosi colpi di carabina e di pistola, Cesare Terranova. Magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Palermo, per lungo tempo giudice istruttore (dal 1960 al 1970) presso il Tribunale della stessa città, ex deputato al Parlamento Nazionale che aveva anche ricoperto l'incarico di componente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla mafia in Sicilia, in predicato per la candidatura all'ufficio, allora vacante, di consigliere istruttore del Tribunale di Palermo (insieme a lui cadeva sotto i colpi dei killers il Maresciallo di p.s. Lenin Mancuso, da molti

anni sua guardia del corpo);

e) il 6.1.1980, alle ore 13 circa, in via Libertà, sotto la sua abitazione, veniva ucciso a colpi di rivoltella l'On.le Piersanti Mattarella, Presidente della regione Siciliana;

f) il 4.5.1980, alle ore 1,40, infine, in Monreale, a breve distanza dalla caserma della Compagnia Carabinieri di cui aveva il comando, veniva colpito a morte da killers armati di rivoltella, ivi in attesa, il Capitano dei CC. Emanuele Basile.

E proprio alla scoperta degli autori di tali delitti (ed un particolare riferimento va fatto, essendo rimasto processualmente accertato, a quello che vide vittima l'allora Presidente della Regione Siciliana On.le Piersanti Mattarella) le cui connotazioni erano tali da non lasciare dubbi sulla loro matrice mafiosa (o mafiosa - terroristica in qualche caso) e alle loro possibili connessioni con ambienti politico - amministrativi, il Dr. Gaetano Costa dedicò, con spasmodico impegno e grandissima professionalità, tutte le proprie energie.

2) La ricostruzione del fatto.

Deve procedersi in primo luogo alla ricostruzione del fatto sulla base di quegli elementi processuali che possono ritenersi certi.

E' così indubitabile, attesa la cospicua messe di dati univoci e concordanti acquisita, che l'omicidio venne consumato il 6.agosto 1980, in orario compreso tra le 19,20 e le 19,30, nella centralissima via Cavour di Palermo, sul marciapiede antistante

al cinema Excelsior; che il Dr. Costa venne fatto segno a tre colpi d'arma da fuoco (successivamente individuata in un revolver Smith & Wesson) esplosigli da tergo che lo attinsero alla regione postero - laterale destra del collo (uno) ed all'emitorace posteriore destro (gli altri due) causandone la morte (intervenuta subito dopo il ricovero in ospedale); che a sparare fu certamente un giovane magro (v.precise dichiarazioni del teste Lombardo) che si allontanò subito dopo a bordo di un'auto.

Ritiene però la Corte che, oltre alle anzidette circostanze, altre ve ne siano che debbono ritenersi del pari certe ed incontestabili nonostante le piccole e comprensibili divergenze esistenti nelle dichiarazioni dei testi che le hanno riferite.

Così è a dirsi avuto riguardo all'auto usata per l'omicidio che deve sicuramente identificarsi con l'A/112 tg.PA 437087, rubata il precedente 4. agosto a tale Randazzo Salvatore e ritrovata poco dopo il fatto (poco prima delle ore 20: v.dichiarazioni dei numerosi testi che assistettero all'incendio, della stessa ed in particolare quella degli agenti subito intervenuti sul luogo del suo rinvenimento Brig. Girolamo Gallina e App. Bartolomeo Barbara) nella piazza S.Giovanni alla Marina, nel vecchio centro di Palermo. In proposito deve osservarsi che il teste Civiletti Giuseppe, che per primo ha parlato di detta auto avendola notata mentre si allontanava - lentamente - in direzione della via Roma, l'ha descritta esattamente come una A/112 di colore celeste metallizzato; che altro teste, il v.Brigadiere di p.s. Cosenza Natale, ha parlato di un'A/112, di colore scuro, parcheggiata sulla sinistra di via Cavour (quindi dinanzi al marciapiede antistante al cinema Excelsior) che si sarebbe immessa

bruscamente sulla corsia di marcia da lui occupata costringendolo ad una brusca frenata per evitare il tamponamento e si sarebbe quindi allontanata in direzione del mare ed ha aggiunto di avere notato che a bordo della stessa si trovavano almeno tre persone, di una delle quali, cioè di quella che occupava il posto anteriore accanto al guidatore, ha fornito una dettagliata descrizione.

Il G.I., ponendo l'accento sulle riferite divergenze nelle dichiarazioni dei predetti testi nonchè sul fatto che il Cosenza ha escluso di avere udito il rumore dei colpi, ha manifestato il dubbio che l'auto vista da quest'ultimo potesse essere quella utilizzata per l'omicidio. Ritiene invece la Corte che tale dubbio non abbia alcun fondamento e che le percezioni dei due testi riguardarono la medesima auto che fu quella a bordo della quale si allontanò lo sparatore e che venne poi ritrovata bruciata. Ed invero, a parte l'assurdità che quasi nello stesso istante e comunque a brevissima distanza di tempo (il Cosenza ha riferito di essersi messo in marcia dalla via Pignatelli Aragona intorno alle ore 19,20 ed è quindi logico presumere, considerati la breve distanza di tale strada da quella del delitto ed il percorso da lui fatto, che abbia attraversato il tratto di via Cavour antistante all'Excelsior verso le 19,25) due auto dello stesso tipo (per altro non tra le più comuni come potrebbero essere le Fiat) si siano potute mettere in moto dallo stesso punto, non può non osservarsi che le indicate divergenze sono, a ben vedere, di modesto spessore e che altri elementi, non considerati dall'istruttore, valgono ad eliminare qualsiasi residua perplessità. Va così rilevato che l'aver percepito ed

indicato come "di colore scuro" l'anzidetta autovettura non costituisce una nota discordante di particolare valore ove si rifletta sul fatto che il colore di un'auto metallizzata non è in verità ben definibile e ben precisabile e si consideri la concitazione del momento nel quale tale percezione abbe a verificarsi. Che poi il Civiletti abbia descritto un'auto che si allontanava lentamente mentre il Cosenza ha parlato di una repentina manovra di immissione sulla sua corsia di marcia di un'A/112 può ben spiegarsi, come del resto lo stesso G.I. osserva, col fatto che i due testi abbiano riferito momenti fra loro successivi.

Ma, a parte ciò, altro elemento assolutamente non valorizzato nell'ordinanza di rinvio a giudizio è che il Cosenza, superato il punto in cui si era immessa detta auto, guardando nello specchietto retrovisore aveva notato, sul marciapiede antistante all'Excelsior, un insolito capannello di gente. Il che conferma che l'omicidio si era già verificato e che si stava radunando una folla di curiosi accanto alla vittima.

Nè rileva in senso contrario che il Cosenza non abbia udito il rumore degli spari essendo perfettamente comprensibile che tanto si sia potuto verificare trovandosi egli, nel momento in cui furono esplosi i colpi, ad una certa distanza e a bordo di un'auto col motore in moto ed immessa nel traffico urbano.

Daltronde che l'autovettura di cui si è detto fu appunto quella utilizzata per l'omicidio ha trovato altresì conferma nelle varie telefonate anonime effettuate la stessa sera dell'omicidio ad alcuni quotidiani locali (una di questa venne ricevuta da un

telefonista de L'Ora di Palermo, tale Leone Roberto, che ne ha ampliamente parlato in istruttoria e al dibattimento), al 113 e a delle emittenti televisive locali e nelle dichiarazioni di un teste certamente qualificato e ben a conoscenza dei fatti quale è Francesco Marino Mannoia.

E atteso quanto sopra deve parimenti, a parere della Corte, ritenersi certo che il soggetto che occupava il sedile anteriore dell'A/112 posto accanto al guidatore, descritto dal Cosenza (un giovane dell'apparente età di anni 20/25, di carnagione chiara, occhi chiari, capelli biondi tagliati corti, probabilmente un poco sfrontato leggermente esile, alto poco meno di m.1,70) si identifichi con lo sparatore, descritto in verità molto sommariamente, dall'unico teste (il Lombardo Giuseppe) che avendo assistito all'omicidio ha avvertito il dovere civico e morale ed ha avuto il coraggio di riferire quanto era riuscito a percepire (e quanti altri, deve amaramente notarsi, pur presenti in loro non hanno avvertito eguale dovere, preferendo tacere o affidarsi a delle telefonate anonime) ed ancor più sommariamente da altro teste (Montalto Franco Mario) che ha parlato di una ragazza che avrebbe visto un giovane, che teneva nella mano (coperta da un guanto) una pistola, fuggire subito dopo il fatto e salire a bordo di un'autovettura di colore celeste.

E se così è appare evidente che l'esecutore materiale del delitto è persona diversa dall'odierno imputato (al quale per altro non è attribuito in contestazione tale ruolo) che ha una ben differente complessione fisica.

Infine, per completare la ricostruzione del fatto, deve farsi cenno a quanto riferito (in un primo momento e successivamente

smentito) al M.llo dei CC. Biagio Collura dal piccolo Giusepe Lo Iacono il quale, come già ricordato, ha dichiarato di avere visto il conducente dell'A/112 (del quale non ha fornito alcuna descrizione) scendere dall'auto e scappare a piedi in direzione opposta a piazza Meli e di aver notato due giovani, uno dei quali molto basso, che si trovavano già sul posto i quali dopo avere collocato due ordigni incendiari sotto l'autovettura che facevano scoppiare, si allontanavano, forse con delle motociclette. Ora, pur non potendo questa Corte, in assenza di precise dichiarazioni testimoniali o di altri sicuri elementi ed in presenza anzi di tassative smentite, esprimere delle certezze, ritiene tuttavia doveroso manifestare il proprio convincimento che tali rivelazioni fossero genuine e che i fatti si siano verificati nei termini indicati.

Non ritiene invece la Corte di potere esprimere certezze e nemmeno un proprio sicuro convincimento in ordine a quanto acquisito in processo attraverso le dichiarazioni del m.llo Guazzelli (v.par.7 p.1^) che sono state però decisamente smentite (anche in sede dibattimentale) dal soggetto al quale lo stesso faceva risalire la paternità delle rivelazioni (tale Galvano Giuseppe Antonio).

Al riguardo può solo osservarsi che è ben possibile che alla consumazione del delitto in una delle sue fasi abbiano potuto concorrere dei soggetti esterni all'ambiente palermitano (e quindi meno conosciuti) e che tale supposizione troverebbe un - sia pur minimo - riscontro nello avvistamento, operato dall'equipaggio di un elicottero della P.S. di Palermo, la stessa

48

sera dell'omicidio (verso le 20,15) di una moto di grossa cilindrata con due persone a bordo che aveva cercato di allontanarsi in direzione di Agrigento ed era poi rientrata in città facendo perdere le proprie tracce (episodio al quale si è in precedenza accennato: v.par.4 p.1^) ma non può certo aggiungersi altro.

3) Il movente.

Molto più problematica, attese le obiettive difficoltà delle indagini, la complessità e, per molti versi, contraddittorietà delle indicazioni che provengono dall'imponente matriale processuale acquisito, è la ricerca e la individuazione del possibile movente dell'omicidio.

Quel che è di tutta evidenza e che è apparso chiaro sin dalle prime fasi delle indagini di polizia è che il delitto, per le modalità di esecuzione dello stesso (luogo pubblico notevolmente frequentato anche in considerazione dell'orario, uso di killer specializzato, preparazione e predisposizione di uomini e mezzi tali da fatintuire la presenza di un'organizzazione) e per la personalità della vittima (integerrimo e stimatissimo magistrato che conduceva una normalissima vita privata) non potesse avere come causale che l'attività professionale del Dott. Costa ed avesse tutti i caratteri del "delitto di mafia".

Lo stesso Dott.Costa, in una bellissima pagina di suoi appunti sull'argomento (rinvenuti nel suo ufficio ed acquisiti in fotocopia agli atti del presente processo: ff.813/831 vol.A) che

ha suscitato in tutti i componenti la Corte profonda impressione (sembrando quasi frutto di preveggenza) e li ha fatti vibrare di intensa commozione, ha cosi descritto il delitto di mafia:

" Una persona (uomo politico - funzionario - pregiudicato) mentre è in macchina, al bar, in una cabina telefonica, in strada a passeggio, viene avvicinata da una o più persone che dopo averla fulminata a colpi di arma da fuoco si allontana con la macchina da cui è o sono scesi, o con un motorino. La macchina risulterà essere stata rubata tempo prima, sarà abbandonata dopo centinaia di metri.

: qualche volta, ma assai raramente, si scoprirà l'assassino a gli assassini;

: nulla però si sapra sul perchè, sul chi ha ordinato l'uccisione; si faranno delle ipotesi da porre in relazione al genere di vita della vittima, ai suoi affari, alla sua attività: nessuna certezza: o meglio si dirà che aveva disturbato gli affari della mafia o che aveva tradito e quindi era stato punito dalla mafia -

: nulla di nulla però di specifico e di concreto".

Quando però dalle generiche enunciazioni si passa sul terreno della concretezza il compito diviene arduo. Ed invero, se indubbiamente esatta e da accogliere pienamente è la sollecitazione che lo stesso Costa, ipotizzando il suo omicidio, faceva ai suoi familiari di "guardare tra le sue carte" per cercare i colpevoli, difficile è stabilire, dinanzi ad un'attività cosi impegnata quale quella dell'ucciso (che nel breve periodo di sua reggenza della Procura si interessò di molti delicati processi ed impresse una sua impronta in tutta

1218

l'attività dell'Ufficio) a quali delle innumerevoli carte debba guardarsi e in quale direzione debbano orientarsi le ricerche.

Ora tra i vari moventi, uno dei più probabili è stato sin dall'inizio ipotizzato nell'atteggiamento assunto dal Costa nel maggio 1980 allorquando aveva convalidato l'arresto, effettuato da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, nell'ambito di un'operazione interforze (c.d.rapporto dei 55) di un gruppo di persone accusate di appartenenza ad un clan mafioso facente capo a Spatola Rosario e a Totuccio Inzerillo (classe 1944). Tanto, come si è in precedenza ricordato, in considerazione del fatto che era stato proprio il Dott.Costa, quale Capo dell'Ufficio, a far prevalere la propria opinione su quella di altri magistrati della Procura della Repubblica di Palermo ed a firmare personalmente i provvedimenti di convalida.

E proprio prendendo le mosse da tale movente, e, può ben dirsi, almeno con riferimento alla prima fase delle indagini, mantenendosi nell'esclusivo ambito dello stesso (ed è forse questa la principale censura che può muoversi agli inquirenti), particolare e decisivo peso è stato attribuito, come si è detto, all'accertata presenza sulla scena del delitto, appena due giorni prima della sua consumazione, dell'odierno imputato, lontano parente del ben più celebre boss Totuccio Inzerillo.

Detto movente, più recentemente, avrebbe trovato conferma nelle rivelazioni di testi, qualificati e bene al corrente dei fatti di Cosa Nostra, quali Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Francesco Marino Mannoia che, sia pure con delle differenze tra loro (alle quali si accennerà in seguito), hanno tutti

51

concordemente affermato che l'omicido del Dott. Costa venne commesso su mandato di Totuccio Inzerillo.

Questa Corte poi, pur avvertendo la delicatezza ed il limiti di un'indagine che rischiava di andare al di là della ricerca di fatti penalmente rilevanti e utili ai fini processuali, coinvolgendo dei giudici di natura morale, ha ritenuto doveroso, nell'ottica di un approfondimento della sua conoscenza di tale indicato movente (in accoglimento di precisa istanza in tal senso del P.M. e delle parti civili) cercare di far luce su un episodio (la riunione tenutasi in Procura il 9.5.1980 nel corso della quale si discusse della convalida degli arresti) che, anche per la vasta eco che aveva trovato sulla stampa, aveva potuto influire sulla determinazione criminale dell'omicidio.

Sono stati così sentiti numerosi magistrati che avevano partecipato a detta riunione (per altro già approfonditamente e ripetutamente ascoltati in istruttoria e dallo stesso C.S.M. nell'ambito di una propria inchiesta; i cui atti erano stati già acquisiti in processo) ed alcuni giornalisti presenti quel fatidico giorno nei corridoi della Procura.

Dalle dichiarazioni dei primi (l'allora Procuratore Aggiunto Gaetano Martorana ed i Sostituti Procuratori Vincenzo Geraci, Pietro Grasso, Giusto Sciacchitano e Luigi Croce: questi ultimi due incaricati dell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55) si sono potute attingere precise notizie, oltre che sulla personalità del Costa, sul suo grande scrupolo professionale, sul rapporto con i Sostituti e con l'Aggiunto, sull'eccezionale impegno con il quale seguiva dati processi (relativi a fatti di

criminalità organizzata e a reati contro la pubblica amministrazione) e alcuni in particolare (ultime in ordine di tempo le indagini relative all'omicidio del Presidente della Regione On.Piersanti Mattarella), sulla metodologia introdotta in Procura, sul clima nuovo che vi si respirava ecc., più specificamente sul c.d.rapporto dei 55, sull'andamento della riunione in parola e sui fatti che l'avevano preceduta e seguita.

Attraverso quelle degli altri due (Marianna Bartoccelli e Francesco Nicastro: rispettivamente a tale epoca giornalisti dei quotidiani "Il Diario" e "Il Giornale di Sicilia") si sono conosciuti altri particolari dell'esito della riunione, del modo in cui essi vennero a conoscenza della notizia della convalida di tutti gli arresti e dell'uso che ne fecero nei loro articoli sull'argomento.

L'acquisizione poi agli atti di tutta una serie di articoli apparsi in quel periodo sui quotidiani, nonchè le dichiarazioni di altri testi (l'allora Questore di Palermo Dott.Vincenzo Immordino ed un alto funzionario della Criminalpol di Palermo, profondo conoscitore del fenomeno mafioso, Dott. Bruno Contrada) che hanno parlato, da differente angolatura, del rapporto dei 55, del contesto in cui vennero operati gli arresti, delle reazioni avute e percepite nell'ambiente alla notizia della firma da parte del solo Procuratore dei provvedimenti di convalida ecc.,hanno consentito di completare il quadro della vicenda.

Le convinzioni che questa Corte ne ha tratto sono le seguenti:il rapporto dei 55 incideva profondamente sulle strutture criminali di alcune famiglie mafiose (degli Spatola e

degli Inzerillo principalmente) ma non si fondava (così come del resto è stato possibile rilevare dal suo esame diretto) su precise prove e su sicuri riscontri: più che un rapporto, come è stato detto (v.dichiarazioni del Contrada in dibattimento), costituiva una "bozza di rapporto" che abbisognava di notevoli approfondimenti; l'operazione con la quale si procedette ai vari arresti, specie per il momento in cui cadde (il giorno dopo l'omicidio del Cap.Basile) e per le imprudenti dichiarazioni di qualcuno (ciò dicasi in particolare per quelle rese alla stampa dal capo della squadra mobile dott.Giuseppe Impallomeni: v. fotocopia articolo apparso sul Giornale di Sicilia del 6.5.1980) creò delle enormi aspettative nell'opinione pubblica e suonò, nell'ambiente criminale, come un'indiscriminata reazione all'omicidio del Cap.Basile; la Procura, nell'assoluta mancanza di previ contatti e di qualsiasi informativa da parte degli organi di polizia, venne investita, in un'atmosfera così incandescente, della necessità di operare una scelta, non informata a quei criteri di rigorosa valutazione dei dati forniti ai quali si era sempre attenuta, ma bensì ispirata (come lo stesso Costa ebbe più volte a ripetere nel corso della riunione del 9.5) a considerazioni di politica giudiziaria; unico sostenitore di tale linea, nel corso della riunione del 9.5, fù il Costa e proprio tale diversa impostazione del problema fu causa dell'insuperabile divergenza con i Sostituti che indusse il Procuratore a firmare personalmente i provvedimenti di convalida degli arresti; ciò di per se, pur prescindendo da qualsiasi altra considerazione, determinò una personalizzazione dell'inchiesta è,

nonostante i toni sfumati con i quali la notizia venne data dalla stampa (e dei quali bisogna dare atto) una sovraesposizione del Costa (che contraddiceva con gli orientamenti sempre da lui espressi: v.dichiarazioni rese alla Bartoccelli con riferimento all'omicidio Amato) al quale in definitiva ed oggettivamente non poteva non attribuirsi la paternità del provvedimento.

Più specificamente, poi, questa Corte ritiene: che nessun elemento sussiste in processo che possa autorizzare delle illazioni sull'incontro tra alcuni magistrati della Procura tenutosi la sera dell'8.5 in casa dello Schiacchitano; che,in particolare, nulla autorizza a non ritenere veritiere le affermazioni dello Sciacchitano secondo cui la convocazione per il pomeriggio di alcuni colleghi (casualmente incontrati in ufficio) venne da lui effettuata asclusivamente per soddisfare l'esigenza (condivisa dal Dott.Croce che non potè intervenire solo perchè ancora impegnato nell'interrogatorio degli arrestati), perfettamente comprensibile, di avere con loro uno scambio di opinioni; che le posizioni assunte nel corso della riunione del 9.5 furono dettate esclusivamente da una serena ed obiettiva valutazione dei dati esistenti (nulla è emerso che valga, non solo a dimostrare, ma nemmeno a ipotizzare il contrario), se è vero come è vero del resto (essendo stato confermato da tutti i magistrati sentiti) che lo stesso Costa non si trovò in disaccordo con le conclusioni rassegnate dai magistrati titolari dell'inchiesta ma si limitò ad esporre un'esigenza, che a suo avviso doveva essere considerata preminente, di "politica giudiziaria"; che la sovraesposizione

del Costa, della quale furono in tanti a rendersi conto (v.dichiarazioni Geraci, Immordino, Contrada ecc.) dipese oggettivamente dalla situazione venutasi a creare e non da singoli particolari comportamenti, attesochè, da un lato,non risulta che da parte dei magistrati inquirenti siano state fatte delle anticipazioni ai difensori (le aspettative degli arrestati e dei loro familiari, come appare logico, derivavano dalla recepita scarsezza se non addirittura inesistenza di precisi elementi di accusa) e dall'altro, se è possibile, ma non può dirsi che vi sia una sicura prova (essendo stato riferito solo dalla teste Bartoccelli mentre il Nicastro, che pure era presente, non ne ha parlato), che da parte di qualcuno dei magistrati (il Croce) sia stata detta ai giornalisti qualche mezza frase o fatto qualche gesto che potevano consentire una riferibilità al Costa del provvedimento, non può però affermarsi che tanto abbia potuto modificare o arricchire quel bagaglio di conoscenza dei fatti che gli stessi già avevano (avendo assistito, fra l'altro, all'inusuale - specie per le modalità con cui venne effettuata - convocazione di tutti i sostituti ed avendo percepito, stazionando nel corridoio dinanzi al gabinetto del Procuratore, la concitazione dei toni della discussione) o che di lì a poco avrebbero acquisito attraverso l'esame del provvedimento e il dialogo con i difensori.

Ma altri moventi, oltre a quello indicato, hanno finito gradualmente per prendere corpo e tra essi di rilevante spessore e con notevole conferme quello relativo all'omicidio Mattarella ed in genere agli appalti di opere pubbliche.

Già in sede istruttoria, attraverso le deposizioni di numerosi

testi (v.in particolare le diverse dichiarazioni rese dalla moglie della vittima Signora Bartoli Rita che ha riferito del notevole stato d'ansia del marito il quale, contravvenendo alle sue abitudini di estrema riservatezza anche nei di lei confronti, aveva accennato - e addirittura una volta in presenza del cugino, giornalista de L'Ora, Aldo Costa - a delle delicate indagini sull'appalto di sei scuole e sulle sei società che se lo erano aggiudicato, svolte nell'ambito dell'omicidio Mattarella ed affidate al Col. della G.F. Marino Pascucci; ma v. pure le dichiarazioni di quest'ultimo che ha anche accennato ad un episodio sconcertante del quale era stata vittima la moglie, avvicinata per strada da uno sconosciuto che, dopo averle ingiunto di non voltarsi, le aveva detto: "raccomanda al comandante di non approfondire molto le indagini"; e quelle del G.I. Dott. Giovanni Falcone) e l'acquisizione di dati atti (primi fra tutti il verbale 14. luglio 1980 di affidamento dell'incarico al Col.Pascucci e la fotocopia del provvedimento nel quale risultano articolatamente indicate le varie indagini demandategli) quella che in un primo momento poteva sembrare una mera prospettazione del tutto ipotetica acquisiva una sempre maggiore concretezza ed una sua legittimazione.

A dibattimento, poi, è venuto a delinearsi uno scenario a dir poco inquietante.

Sono rimaste confermate, arricchendosi di nuovi particolari, le notizie dell'improvviso (e con motivazioni ufficiali poco convincenti) trasferimento, a pochi mesi dalla morte del Costa, del Colonnello Marino Pascucci il quale aveva già iniziato, con

57

grande solerzia, a svolgere tutte quelle complesse indagini affidategli.

Si è potuto constatare che con il suo successore (Colonnello Mola, il quale ha addirittura affermato, in ciò smentito dal Pascucci, di non avere ricevuto dal suo predecessore indicazioni di sorta sul contenuto dell'incarico ed ha mostrato di non essere nemmeno a conoscenza del provvedimento con il quale suddetto incarico venne affidato) le indagini hanno segnato il passo, subendo una sorta di declassamento (non fu più il Colonnello comandante il nucleo di P.T. ad occuparsene ma degli ufficiali subalterni: v.dichiarazioni Mola e Pizzuti) e in definitiva, come evidenziato dalle numerose informative, relazioni e dai vari rapporti della G.F. acquisiti, esitate solo parzialmente.

Si è venuti a conoscenza (v. dichiarazioni Col.Pascucci) di indagini, sempre nell'ambito dell'omicidio Mattarella, su nove ditte facenti capo a Spatola Rosario, Inzerillo Salvatore (del 1944) e Gambino, demandate alla G.F. già nel febbraio 1980; di altre precedenti, relative anche ad appalti di opere pubbliche, nel corso delle quali erano rimaste accertate gravissime irregolarità a carico di amministratori (denunciati per interesse privato in atti di ufficio) affidate nell'ottobre del 79; della fuga di notizie sul contenuto dell'incarico, che doveva essere segretissimo ed a conoscenza di pochissimi soggetti, affidato nel luglio 80 al Pascucci, che dovette certamente verificarsi se, come da lui riferito, la stampa (con sua enorme meraviglia e vivissimo disappunto) ebbe a parlarne in occasione dell'omicidio Costa.

E' aleggiata su alcuni episodi (e ciò dicasi, in particolare per i continui avvicendamenti ai vertici della G.F. di Palermo: v. dichiarazioni del Mola e sopratutto del Pizzuti) l'ombra nefasta della P2 di Licio Gelli.

Occupandosi quindi di tali moventi ritiene la Corte di non essere assolutamente nelle condizioni di potere affermare che il primo (convalida degli arresti) costituisca il vero ed esclusivo movente dell'omicidio e di potere escludere che sussista altro movente alternativo o concorrente.

Se può convenirsi, infatti anche se permangono dei residui dubbi (ricollegantisi principalmente all'interrogativo sull'interesse di Totuccio Inzerillo ad uccidere il Costa proprio in un momento in cui un consistente numero di appartenenti alla sua "famiglia" si trovava ancora in carcere ed ogni azione che potesse a lui, in qualsiasi modo, ricollegarsi poteva comprometterne la scarcerazione), attesa la molteplicità degli elementi processuali esistenti e la univocità dei riferimenti a lui fatti dai c.d. collaboranti (Buscetta, Marino Mannoia e Contorno), sull'attribuibilità a Salvatore Inzerillo (del 1944) del ruolo di "mandante" dell'omicidio, non può però affermarsi con certezza che a tale determinazione criminale egli sia pervenuto "per vendetta" o solo per tale motivo e non piuttosto per altre ben più consistenti ragioni (concorrenti o esclusive che fossero), così come non può dirsi che accanto a lui non ci fossero, nell'identico ruolo di mandanti, altri emeriti esponenti del gotha mafioso palermitano.

Già le modalità di esecuzione del delitto e la ostentata

teatralità dello stesso, contenenti tanti elementi di similitudine con la più gran parte degli omicidi eccellenti consumati nel palermitano (ad alcuni dei quali si è prima accennato) fanno pensare a qualcosa di più di una semplice vendetta per un preteso sgarro. Al che va aggiunto, sempre su un piano generale, che nella logica della mafia il ricorso all'omicidio, specie se di personaggio di primo piano, costituisce l'extrema ratio, l'unico rimedio ad una situazione divenuta talmente confliggente con i propri interessi (e non con i propri sentimenti che molto spesso vengono sacrificati o momentaneamente accantonati) da non consentire alternative.

Nella specie il pericolo che il Procuratore Costa poteva rappresentare per l'Inzerillo (e la di lui "famiglia") e per altri soggetti inquisiti o che temevano di poterlo essere (nell'allargamento e completamento di quelle indagini economico - finanziario - societarie mai esaurite) era attuale e non ipotetico. E tale pericolo, oltre a quanto sopra esposto con riferimento alle indagini per l'omicidio Mattarella, era già insito nella nuova metodologia che il Costa aveva introdotto o che, comunque, mostrava di condividere e di sostenere autorevolmente (basti per tutti il riferimento all'incarico dato il 14.7.80 al Col.Pascucci).

Nè a fugare le notevoli perplessità al riguardo valgono le dichiarazioni rese in istruttoria dal Buscetta (della cui utilizzabilità si è già parlato), dal Contorno, nonchè, anche in sede dibattimentale, da Marino Mannoia.

Tali dichiarzioni, infatti (alle quali si è ampliamente accennato nella 1^ parte), collimano tra loro unicamente sulla

teatralità dello stesso, contenenti tanti elementi di similitudine con la più gran parte degli omicidi eccellenti consumati nel palermitano (ad alcuni dei quali si è prima accennato) fanno pensare a qualcosa di più di una semplice vendetta per un preteso sgarro. Al che va aggiunto, sempre su un piano generale, che nella logica della mafia il ricorso all'omicidio, specie se di personaggio di primo piano, costituisce l'extrema ratio, l'unico rimedio ad una situazione divenuta talmente confliggente con i propri interessi (e non con i propri sentimenti che molto spesso vengono sacrificati o momentaneamente accantonati) da non consentire alternative.

Nella specie il pericolo che il Procuratore Costa poteva rappresentare per l'Inzerillo (e la di lui "famiglia") e per altri soggetti inquisiti o che temevano di poterlo essere (nell'allargamento e completamento di quelle indagini economico - finanziario - societarie mai esaurite) era attuale e non ipotetico. E tale pericolo, oltre a quanto sopra esposto con riferimento alle indagini per l'omicidio Mattarella, era già insito nella nuova metodologia che il Costa aveva introdotto o che, comunque, mostrava di condividere e di sostenere autorevolmente (basti per tutti il riferimento all'incarico dato il 14.7.80 al Col.Pascucci).

Nè a fugare le notevoli perplessità al riguardo valgono le dichiarazioni rese in istruttoria dal Buscetta (della cui utilizzabilità si è già parlato), dal Contorno, nonchè, anche in sede dibattimentale, da Marino Mannoia.

Tali dichiarazioni, infatti (alle quali si è ampliamente accennato nella 1^ parte), collimano tra loro unicamente sulla

aveva dovuto dare il suo assenso) capo mandamento della famiglia di Palermo centro, nel cui territorio l'omicidio era stato commesso, ed altresì che tra gli esecutori materiali era tale Giovannello Greco (uomo della famiglia di Ciaculli a capo della quale era Michele Greco).

Con maggior chiarezza, poi, in sede dibattimentale (nell'interrogatorio reso a N.Y. il 13.3.91, nel corso della rogatoria espletata da questa Corte) ha precisato che l'Inzerillo aveva ottenuto il previo assenso a consumare l'omicidio da Stefano Bontate, Pippo Calò e Michele Greco e che Giovannello Greco era stato il killer del gruppo.

Ora, avuto riguardo a tutte le anzidette dichiarazioni, va preliminarmente evidenziato il loro limitato valore probatorio costituendo esclusivamente delle "testimonianze de relato", prive di qualsiasi riscontro ed insuscettibili di riscontri dato che tutti quei soggetti dai quali i predetti testi assumono di avere appreso le notizie riferite (Salvatore Inzerillo cl.44 e Stefano Bontate) risultano deceduti da parecchio tempo (vittime delle lotte intestine tra i vari gruppi mafiosi che si contendevano il potere in quel periodo nel palermitano).

E quanto al loro contenuto va osservato che la semplicistica tesi della vendetta o dell'azione dimostrativa dell'Inzerillo appare decisamente smentita o comunque poco verosimile ove la si consideri al lume delle più complete dichiarazioni del Marino Mannoia (che dei tre era certamente il soggetto più introdotto nell'ambiente e che ha mostrato di avere una maggiore conoscenza dei fatti).

1275

Ed invero non è chi non veda che se tale tesi era sostenibile laddove si fosse acclarato che l'omicidio costituiva il risultato di un'autonoma iniziativa dell'Inzerillo (ed anche qui, come si è sopra detto, notevoli perplessità potevano residuare) non lo è certamente ove si accenni ad un previo assenso e non solo da parte di soggetti appartenenti alla stessa famiglia (i quali comunque ben difficilmente avrebbero seguito l'Inzerillo sul terreno della vendetta e non avrebbero certamente rischiato di entrare in conflitto con la commissione e con i corleonesi se non avessero avuto propri e ben consistenti interessi a condividerne l'azione) ma addirittura da parte di soggetti (Michele Greco) appartenenti a famiglia diversa (quella di Ciaculli) e facenti parte proprio di quel gruppo al cui indirizzo l'azione dimostrativa doveva essere rivolta (alla tiepidezza della condotta del Greco, come riferito da tutti i predetti testi, dinanzi agli abusi e agli stravolgimenti di ogni regola da parte dei corleonesi l'Inzerillo attribuiva la responsabilità della situazione). Ed ancora più insostenibile appare tale tesi ove si consideri che (sempre secondo quanto riferito dal Marino Mannoia) il killer dell'omicidio avrebbe fatto parte di una diversa famiglia (quella di Ciaculli).

Ed ove i superiori rilievi si pongano in relazione con quanto precedentemente esposto in ordine alla prospettata presenza di altri ben più consistenti moventi i dubbi al riguardo di questa Corte appaiono più che fondati.

4) Il ruolo attribuito all'imputato e gli elementi di accusa a suo carico.

Passando all'esame della posizione dell'imputato occorre in primo luogo procedere alla definizione del ruolo a lui attribuito. Va così precisato che tale ruolo è quello di "informatore e di controllore o supervisore nella fase esecutiva" e cioè un ruolo comportante una partecipazione attiva al delitto e non sussumibile nel riduttivo concetto di "palo" ripetutamente usato dalla parte civile ed in genere dalle parti offese.

E va aggiunto, per sgombrare il campo dalla eccezione (in verità ventilata in sede di discussione e mai sollevata) della difesa dell'Inzerillo di un pretesa difetto di contestazione, che l'esatto contenuto del ruolo attribuito all'imputato è stato specificato dal g.i. nel 1° interrogatorio al quale ebbe a sottoporlo (il 23.12.83) dopo l'emissione del mandato di cattura e l'espulsione dagli Stati Uniti , con la precisazione, appunto, che l'addebito mossogli era quello di avere predisposto la fase esecutiva onde facilitare il compito del killer.

Quanto ai principali elementi sui quali si fondano le accuse a suo carico essi vanno indicati:

a) Nei rapporti di parentela che lo legavano ad alcuni dei soggetti arrestati e comunque implicati nell'operazione relativa al c.d. "rapporto dei 55".

b) Nell'accertata sua presenza sul luogo teatro del delitto il 4 agosto 1980 e, quanto meno nelle immediate vicinanze, lo stesso giorno dell'omicidio.

c) Nella condotta da lui tenuta tra il 6 e l'11 agosto, chiaramente improntata alla volontà di sottrarsi ad ogni ricerca da parte degli organi di polizia.

d) Nelle numerose contraddizioni esistenti nell'alibi da lui addotto e nelle dichiarazioni di tutti i soggetti chiamati a sostenerlo.

e) Nella scarsa chiarezza, per non dire nebolosità, dell'attività lavorativa alla quale l'imputato affermava di essere dedito (rapporti societari con Pezzino e con Costa) e nelle connotazioni della stessa.

f) Nell'improvvisa emigrazione negli Stati Uniti (paese nel quale sarebbe entrato clandestinamente) poco tempo dopo l'uccisione di Totuccio Inzerillo.

g) Nel coinvolgimento in attività illecite in detto paese (associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga processo Iron Tower).

h) Nel contenuto di alcune intercettazioni telefoniche.

Di tutti i suddetti elementi va effettuato un approfondito esame riservandoci di valutarne successivamente il loro valore probatorio.

Occupandoci dei rapporti di parentela va rilevato che è rimasto processualmente accertato: che l'imputato era parente di 5 grado, dal lato materno, con Inzerillo Giuseppe (n.il 4.2.1922) arrestato nel corso dell'operazione e scarcerato l'1.8.80 per insufficienza di indizi; che era parente di 6 grado con altro Inzerillo Salvatore (n.il 2.3.1943) parimenti arrestato nell'occasione e scarcerato solo il 2.10.1980; che parimenti

parente di 6° grado, dal lato paterno, era col più celebre Inzerillo Salvatore di Giuseppe (n.il 20.8.1944) sfuggito all'arresto perchè resosi irreperibile; che parente di 3° grado era con Inzerillo Giovanni (n.il 18.11.1934), zio da parte materna, scarcerato il 5.9.80; che tra i ricercati, resisi irreperibili, vi era anche un cognato, Inzerillo Santo, sposato con la sarella Francesca; che tra ricercati ed arrestati figuravano ancora altri suoi lontani parenti; che tra gli arrestati vi era anche il suocero, Di Maggio Calogero, scarcerato il 2.10.80; che,infine, anche gli Spatola erano lontani parenti della moglie.

Relativamente al secondo elemento va ricordato che grazie ad un occasionale controllo di una volante della p.s., si è avuto modo di apprendere che due giorni prima dell'omicidio l'Inzerillo si trovava sulla via Cavour, proprio di fronte al cinema Excelsior, appoggiato alla sua auto ed apparentemente intento a leggere un giornale. Di tale circostanza si è avuta ulteriore conferma in sede dibattimentale e si sono conosciuti maggiori particolari attraverso le dichiarazioni degli agenti che effettuarono il controllo (Brig. Mirenda e Guardia Di Fazio) che hanno precisato che nel punto in cui si trovava l'Inzerillo il marciapiede antistante era ben visibile.

Dalle dichiarzioni dello stesso imputato, poi, e da quelle di numerosi testi da lui indicati (e dei quali ci si occuperà più approfonditamente parlando dell'alibi), ivi compresi molti suoi familiari, si è appreso della sua presenza nella immediate vicinanze (in via Dell'Orologio che è sita a poche centinaia di

metri dal luogo del delitto) la stessa sera dell'omicidio e nell'orario in cui fu consumato.

Anche il terzo elemento ha trovato amplia conferma. In merito allo stesso va ricordato: che nelle prime ore del 7.8.80 (intorno alle 4,30) inutili ricerche dell'Inzerillo vennero effettuate, se non nella sua casa di abitazione almeno nelle immediate vicinanze (al n.83 di via Castellana); che lo stesso 7 agosto (alle ore 21) il padre dell'imputato ,Inzerillo Pietro, ebbe a precisare che il figlio Salvatore e la moglie Di Maggio Francesca abitavano con lui in via Castellana 81 e che quella mattina, quando si era alzato,il figlio era ancora a letto,dopo di che non lo aveva più visto per l'intera giornata; che risultavano vane le ricerche effettuate l'8. agosto (alle ore 6,30) in via Castellana 81 dove veniva trovata solo la madre, Inzerillo Angela, la quale dichiarava che il figlio e la nuora si erano allontanati per ferie e che non sapeva dove fossero andati; che sempre l'8 agosto (intorno alle 14,15) l'imputato veniva ricercato nella via Mogadiscio 7, dove si presumeva potesse abitare, ma senza alcun esito; che, poco dopo, veniva nuovamente ricercato in via Castellana 81 dove venivano trovate solo la madre e la moglie (quest'ultima, condotta in Questura, veniva interrogata).

L'imputato a dibattimento ha sostenuto che, pur risultando anagraficamente censito in via Castellana 81, di fatto abitava in via Mogadiscio 7 essendovisi trasferito alcuni mesi dopo il matrimonio; che ivi occupava il 1° piano e non il piano rialzato ove sarebbe stato erroneamente cercato.

Ora osserva la Corte che, anche a voler prescindere dal notare che lo stesso imputato, sin dalle sue prime dichiarazioni (v. int.11.8.80), ha detto di abitare in via Castellana 81 e non ha mai parlato di via Mogadiscio; che identica cosa hanno dichiarato tutti i suoi familiari; che destituito di fondamento è l'assunto della pretesa erronea ricerca al piano rialzato anzicchè al 1° piano di via Mogadiscio 7 attesocchè, giunto quanto affermato a dibattimento dagli ufficiali di polizia che effettuarono l'operazione (M.lli Di Grazia e Guatalupi), l'indagine venne estesa all'intero edificio; più che evidente appare che egli volutamente, coadiuvato dai suoi familiari, ebbe a sottrarsi ad ogni ricerca.

Daltronde lo stesso Inzerillo in sede dibattimentale ha finito per ammetterlo, giustificando la propria condotta con il timore in lui ingenerato dalla notizia, pubblicata da alcuni quotidiani, di essere ricercato per l'omicidio essendo rimasta accertata la sua presenza in loco alcuni giorni prima.

Passando all'esame dell'alibi e rilevato che delle dichiarazioni al riguardo rese dall'imputato nel corso dell'istruttoria (v.par.3 e 6 p.1^), di quelle della moglie (v.par.2 e 5 p.1^) e dei vari testi chiamati a sostenerlo (v.par.3 e 5 p.1^) si è già in precedenza parlato, ci si dovrà limitare in questa sede ad occuparci delle varie contraddizioni riscontrate e ciò anche al lume delle ulteriori dichiarazioni e dei nuovi elementi acquisiti a dibattimento.

Quanto all'imputato va osservato che in sede dibattimentale ha

dichiarato che la sera del 4 agosto uscì assieme alla moglie e alla cognata Di Maggio Santa; che, con riferimento alla sera del 6 agosto, invitato a chiarire il motivo delle contraddizioni tra la prima dichiarazione e quella resa al g.i. (circa la presenza della madre e della moglie, secondo la prima versione, e della madre e della sorella Francesca, a tenore della seconda) si limitava ad esprimere certezze solo per la presenza della madre, aggiungendo di non poter dire con esattezza se ci fosse anche la moglie, o la sorella Francesca, o tutte due insieme; che, posto dinanzi alle diverse dichiarazioni dei Ciulla in ordine all'orario della sua visita del 6, ha affermato di riportarsi a quanto dichiarato nel 1° interrogatorio così come allo stesso ha detto di richiamarsi per altre contraddizioni contestategli.

Ora, le contraddizioni interne alle stesse sue dichiarazioni sono molteplici e non tutte certamente spiegabili con il notevole lasso di tempo intercorso tra le stesse. Ciò è a dirsi in maniera particolare per la presenza della moglie la sera del 6 (affermata in un primo tempo, esclusa successivamente e prospettata solo come possibile a dibattimento) in ordine alla quale l'imputato non può assolutamente arroccarsi dietro il paravento del "non ricordo" o del "non sono certo". Ma altre ancora ve ne sono, certo non facilmente spiegabili, e tanto dicasi, e solo esemplificativamente, per la presenza di un nipotino (affermata la prima volta e non più indicata successivamente), per quella della sorella Francesca (venuta fuori solo nel corso dell'interrogatorio al g.i. e prospettata solo come possibile a dibattimento), per la visita all'impresa U.G.O. (completamente dimenticata nel 2° interrogatorio).

69

Ma le maggiori e più consistenti contraddizioni si colgono dall'esame comparativo delle varie deposizioni testimoniali nonchè dal raffronto tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle di quasi tutti i testi sentiti sull'argomento.

Così la moglie dell'imputato, Di Maggio Francesca, nella sua prima deposizione, non accennava alla presenza, la sera del 4, della sorella Santa; diceva, quanto al 6. agosto, di essere uscita assieme al marito e alla suocera e non parlava della visita alla gioielleria Ciulla. Nel successivo interrogatorio al g.i. (il 17.5.84) si limitava a confermare le precedenti dichiarazioni e solo in seguito a precisa sollecitazione affermava che si "le sembrava di ricordare" che il marito (e si badi bene non lei con il marito o il marito con altri congiunti) la sera del 6. agosto aveva comprato una collana ed un bracciale.

A dibattimento improvvisamente ricordava che la sera del 4 c'era anche la sorella, Di Maggio Santa; che il 6, oltre a lei e alla suocera, c'erano anche la cognata ed il figlioletto della stessa a nome Giuseppe; che tutti assieme erano andati nel negozio dei Ciulla; e addirittura ricordava che quando erano usciti da detto negozio aveva sentito rumore di sirene.

Anche i genitori dell'imputato, Inzerillo Pietro e Inzerillo Angela, e la sorella Inzerillo Francesca (sentiti per la prima volta sull'argomento a dibattimento) sostenevano che la sera del 6 erano usciti tutti assieme lo Inzerillo Salvatore, la moglie, la madre, la sorella e un nipotino (figlio di quest'ultima) e che si erano fermati nel negozio dei Ciulla fino a quasi le ore 20.

Capitolo a parte costituiscono le deposizioni di Ciulla Giuseppe, Ciulla Salvatore e Caruso Giuseppe. A dibattimento, modificando le precedenti dichiarazioni fatte al g.i. (e, ventilando addirittura - ciò dicasi per Ciulla Giuseppe e per Caruso Giuseppe - che quest'ultimo avrebbe verbalizzato cosa diversa da quella dichiarata) ritornavano sull'originaria indicazione dell'orario nel quale gli Inzerillo si sarebbero allontanati dal negozio e che dicevano sicuramente successivo alle 19 e vicino alle 19,30.

Altro elemento oggetto del nostro esame è quello relativo all'attività dell'Inzerillo.

Nel suo primo interrogatorio lo stesso ha affermato di essere titolare, unitamente a tale Pezzino Costantino, di un'impresa che si occupava di pitture edili e non ha nemmeno accennato alla società con tale Costa Girolamo.

Nell'interrogatorio reso al g.i. ha parlato anche della società con il Costa avente ad oggetto la costruzione di ponteggi esterni per costruzioni edilizie.

A dibattimento ha fornito maggiori particolari di tali rapporti societari. Ha così chiarito che il primo a costituirsi fu quello con il Costa e che quello con il Pezzino sorse un paio di anni prima dell'80; che lui lavorava materialmente nella società con il Costa eseguendo lavori di ponteggio; che indistintamente sia lui che il Costa (e il Pezzino) provvedevano al controllo dei lavori, al pagamento degli operai e a tutte le incombenze che di volta in volta si presentavano; che della contabilità delle due società si occupava lo stesso ragioniere.

Ha poi ammesso, su esplicita domanda, che tra la società Costa/Inzerillo e Spatola Rosario c'erano stati rapporti di lavoro anche se non è stato in condizione di precisarne la consistenza.

Diverso è però il quadro che viene fuori dalle dichiarazioni di uno dei soci dell'Inzerillo, Costa Girolamo, e da tutta un'altra serie di elementi acquisiti in processo ed ai quali si accennerà.

Il Costa (sentito solo nella fase delle sommarie indagini di polizia e non comparso a dibattimento) ha affermato come si è già avuto occasione di rilevare (v.par.4 p.1^) che la società con l'Inzerillo (da lui conosciuto in un cantiere dell'impresa Spatola) si era costituita circa un anno e mezzo prima; che tale società aveva sede in via Castellana 81 ove abitavano i genitori dell'Inzerillo; che da quando la società era stata costituita erano stati effettuati diversi lavori tra i quali i più importanti per l'impresa di Spatola Rosario (nei cantieri dello Sperone e di Piana degli Albanesi) e per l'impresa SICIS; che era lui a seguire con particolare attenzione i lavori perchè particolarmente competente; che lo Inzerillo di tanto in tanto si attivava girando nei cantieri nei quali erano impegnati; che accadeva che per diversi giorni ed anche settimane non si vedeva; che ultimamente lo aveva incontrato solo casualmente per strada; che era lui a portare personalmente all'Inzerillo o a consegnare al di lui padre la quota di guadagno spettantigli; che era lui a mantenere i contatti con le varie imprese; che ogni comunicazione relativa al lavoro la riceveva presso un'utenza telefonica installata nell'abitazione della madre, della sorella

e del cognato. Quest'ultima circostanza veniva confermata dai familiari dello stesso, Castagliola Gioacchino e Pastorella Giuseppa.

Ma, oltre che dalle dichiarazioni del Costa, da altri elementi è emerso il ruolo dell'Inzerillo nell'anzidetta società. Così da un rapporto di servizio dell'allora tenente della G.F. Silvio Montonati (recante la data del 6.10.81) si è appreso che da documentazione ufficiale acquisita (bolla allegata al p.v. di constatazione redatto il 25.6.80 da militari dipendenti del Nucleo Regionale P.T. di Palermo nei confronti - si badi bene - della socità di fatto Spatola Rosario / Inzerillo Salvatore / Gambino Rosario) solo il Costa Girolamo risultava avere effettuato lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi metallici (nel gennaio 79) presso un dato cantiere.

Più esplicitamente, dalle dichiarazioni dello stesso Montonati al Procuratore della Repubblica di Catania, si veniva a conoscenza che dagli atti in possesso della G.F. risultava l'attività svolta dal Costa mentre non risultava alcuna attività dell'Inzerillo. Ed in sede dibattimentale il predetto teste, chiarendo e motivando le affermazioni fatte in precedenza secondo cui unico titolare della società Costa/Inzerillo in effetti era il Costa, ha precisato che a tali conclusioni egli giunse sulla base di notizie provenienti da fonte confidenziale che avevano trovato però conferma nella documentazione amministrativa e fiscale della società che risultava di esclusiva pertinenza del Costa.

Significative poi al riguardo sono le dichiarazioni rese a dibattimento dalla madre dell'imputato, Inzerillo Angela, che ha affermato di non ricordare di aver mai ricevuto delle telefonate per il figlio aventi appunto ad oggetto il lavoro con il Costa (ed è bene sottolineare che, non solo ufficialmente la società aveva la propria sede in via Castellana 81, ma che tra i recapiti telefonici della stessa, indicati persino nella documentazione sequestrata presso il Costa, vi era il n.552445 corrispondente ad un'utenza installata nella casa di abitazione dei genitori dell'imputato).

E dai cennati elementi può trarsi il convincimento, a giudizio di questa Corte, che in effetti una vera e propria società tra il Costa e l'Inzerillo non ci sia stata e che molto probabilmente l'unico ruolo di quest'ultimo era quello di procurare delle commesse in ambienti a lui vicini e familiari (ricevendo, per questo solo fatto,una quota di compensi).

Nè maggiori notizie è stato possibile acquisire in ordine al rapporto, in verità solo tratteggiato, con il Pezzino e che si ha motivo di sospettare molto simile al primo.

Deve quindi accennarsi all'emigrazione negli Stati Uniti d'America.

Dalle dichiarazioni dello stesso imputato (ed in particolare da quelle al g.i. che appaiono le più complete sull'argomento) si è appreso: che poichè le cose andavano male ed il lavoro scarseggiava egli aveva deciso di emigrare; che così nel giugno 81, ma già nei primi giorni di tale mese, ricercato dagli organi di polizia - v.rel. servizio m.llo Guadalupi del 2.6.81 - non

veniva più trovato) dopo essere transitato per il Canada, si era introdotto, senza essere munito del visto d'ingresso, (e quindi clandestinamente) negli Stati Uniti; che inizialmente si era fermato a New York, presso un parente della madre, tale Inzerillo Salvatore, lavorando in una pizzeria dello stesso sita a Brooklyn; che successivamente si era trasferito in Pensylvanya dove aveva lavorato in un'altra pizzeria; che nel 1986, quindi, era riuscito a mettersi in proprio allestendo una sua pizzeria in Virginia.

Ora, in ordine a tali fatti, ritiene questa Corte di dovere osservare: che poco convincenti appaiono le motivazioni addotte dallo imputato della decisione di espatriare; che, tenuto conto del periodo in cui tale emigrazione si verificò (giugno 81 e cioè subito dopo l'uccisione di Totuccio Inzerillo del 44 - che avvenne l'11.5.81), può ben dirsi che essa presenti le connotazioni di una vera e propria fuga; che le modalità del suo ingresso negli Stati Uniti, cosi come la facilità con la quale ebbe a trovare una sistemazione, sono tali da denotare un positivo inserimento o quanto meno un notevole collegamento con gruppi organizzati che operavano in tale paese; che, a dir poco sospetti, risultano anche i rilevanti successi economici conseguiti che gli consentirono (facendo il semplice cameriere ed il pizzaiolo e pensando al contempo al mantenimento di una famiglia) di diventare in pochi anni titolare di un locale.

E la legittimità di tali sospetti risulta confermata dalla constatazione che proprio in detto paese ed in relazione all'attività che, almeno apparentemente, l'Inzerillo risultava

75

ivi esercitare, finiva con l'essere coinvolto in un procedimento penale per traffico di droga sull'asse Palermo - S.Uniti. In tale procedimento, che costituisce il risultato di una lunga e laboriosa istruttoria condotta in collaborazione tra gli organi di Polizia statunitensi e l'Autorità Giudiziaria italiana (c.d. operazione Irontower) egli è stato inquisito e rinviato a giudizio (v. fotocopia ordinanza - sentenza del g.i. di Palermo del 13.11.90) unitamente a numerosi altri soggetti (alcuni dei quali esponenti di primo piano (della mafia sicula - americana) per il reato di cui agli artt.112 n.1, 416 bis C.P., per avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e per quello di cui all'art.75 co.2 L.22.12.75 n.685 per essersi associato allo scopo di commettere delitti di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Un cenno infine va fatto al contenuto di alcune intercettazioni telefoniche che rivestono, secondo l'accusa, un particolare interesse.

Di una di queste, effettuata l'11.8.80 sulla utenza telefonica 552445, si è già in precedenza parlato (v.par.4 p.1^) ed è appunto quella di una conversazione tra (presumibilmente) la madre dell'imputato e tale Maria.

Quello che sorprende oltre alla frase "con tutti, tutte cose fatte sono" pronunciata in risposta alla domanda di Maria "ma dai, avete parlato con quello?" è la sicurezza che ostenta la chiamante sullo immediato rilascio di Totuccio dopo l'interrogatorio e non oltre le 24 ore.

L'altra intercettazione, effettuata l'11.6.1984 (alle ore 23,20)

76

sulla stessa utenza telefonica, ha ad oggetto una conversazione tra l'imputato e la di lui moglie. Nel corso della stessa la donna dice al marito che ha confermato la prima dichiarazione (e in effetti a quella data la Di Maggio era stata sentita dal g.i.; l'interrogatorio venne reso il 17.5.84) e lo tranquillizza dicendogli che l'inchiesta sarà in fase di chiusura e che "non c'è niente e lo sanno anche loro".

5) I criteri di valutazione della prova:art.192 C.P.P.

Tutta l'impalcatura accusatoria del processo che viene all'esame della Corte poggia, come si è visto, su una molteplicità di elementi indiziari.

E', pertanto, assolutamente prioritaria la disamina e la puntualizzazione dei parametri di valutazione di un tale peculiare materiale probatorio, che ha già formato oggetto di ampio e approfondito dibattito, giurisprudenziale e dottrinario, sfociato, infine, nella specifica disciplina dettata dall'art.192, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, di immediata applicazione ai procedimenti in corso ai sensi dell'art.245 delle Disposizioni di Attuazione.

La norma in esame, formulata negli stessi termini nel testo del Progetto preliminare,è del seguente tenore: "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". In buona sostanza, come chiaramente avverte la Relazione al Progetto preliminare, tale norma introduce nel diritto processuale penale una regola

77

operante nel processo civile in virtù dell'art.2729 c.c.

"E' sembrato opportuno", aggiunge la Relazione, "che in una materia di così grande rilievo come quella investita dal giudizio penale intervenga una regola che serva da freno nei confronti degli usi arbitrari e indiscriminati di elementi ai quali, sul piano logico, non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva delle prove".

Occupandoci quindi dell'indizio deve precisarsi che esso si ricollega alla categoria delle prove indirette costituendo "quell'argomento probatorio indiretto che trae l'ignoto dal noto per rapporto di causalità".

Ora, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi già nel vigore del vecchio codice di procedura penale (art.474 c.p.p.) il convincimento relativo ad un procedimento squisitamente indiziario deve formarsi ed esprimersi si da resistere ad ogni ragionevole dubbio.

Più specificamente la Suprema Corte ha avuto occasione di affemare (v.Cass.Sez.1^ 31.1.89 n.1263): "L'indizio, a differenza del sospetto (risultato di un procedimento intuitivo evolventesi in modo spesso incosciente, disancorato dalla considerazione di fatti ed elementi concretamente accertati e tanto meno compiutamente verificati) è entità concettualmente inconcepibile se priva di riferimenti a dati concreti, sempre razionalmente ed empiricamente verificabili nella loro obiettiva natura ed effettiva ricorrenza,e perciò aliena da inquinanti suggestioni di carattere psichico e comunque soggettive.

Da ciò discende la necessità:

1) che l'indirizzo sia certo e non meramente ipotetico; a tal fine la dottrina ritiene che un indizio può discendere da un altro indizio, ma in questi casi di indizio mediato occorre osservare la massima cautela per evitare che la ricostruzione di un fatto passi attraverso una catena di indizi tale da far perdere al processo di illazione la sua massima capacità di ricondurre alla verità;

2) che la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto rientri in un procedimento logico ispirato al massimo rigore ed alla più assoluta correttezza;

3) che, nell'ipotesi di pluralità di indizi, gli stessi siano concordanti, nel senso che la loro valutazione globale consenta una ricostruzione logica ed univoca del fatto ignoto. Ed ha ancora precisato (v.Cass.Sez.1^ 12.4.88 n.4512) che: "Quando si parla di concordanza di indizi, non si vuole stabilire la necessità di una pluralità di indizi; la prova può derivare anche da un solo indizio.

E' evidente però che - pur non dando alcuna prevalenza al dato quantitativo - nell'ipotesi di più indizi per la concordanza occorre:

a) che ciascun indizio sia valutato autonomamente al fine del riconoscimento delle note della certezza e gravità;

b) che ciascun indizio confluisca insieme con altri in una ricostruzione logica ed unitaria del fatto ignoto e per questa confluenza a sua volta occorre che gli indizi non siano in

contrasto tra loro (in tale caso si elidono);

c) che tra i vari indizi si stabilisca un collegamento logico."

E proprio in tale ottica va inquadrato il 2° comma dell'art.192 C.P.P. che conferma la piena utilizzabilità degli indizi, quali elementi probatori atti ad integrare e, se del caso, a sorreggere il giudizio in ordine all'esistenza di un fatto, stabilendo per altro che gli stessi devono essere gravi, precisi e concordanti è con il che si è voluto fissare la regola secondo la quale la prova dell'esistenza di un fatto deve essere necessariamente fornita da una pluralità di indizi aventi le caratteristiche accennate, e si è inteso richiamare l'attenzione su quei requisiti di "consistenza, non equivocità a correlazione con il fatto da provare" che consentono all'indizio di assumere il valore di prova piena sulla base di quelle regole di esperienza per cui appare possibile e verosimile il diretto collegamento tra il fatto e la circostanza da provare e l'indizio, sempre che non sia in contrasto con altri dati o elementi.

6) Valutazione della prova e conclusioni.

Occorre quindi procedere, al lume delle superiori premesse e puntualizzazioni, alla valutazione dei vari elementi indiziari sui quali si fondano le accuse a carico dell'Inzerillo ed accertare se gli stessi presentino quei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal Legislatore perchè possa loro attribuirsi il valore di prova piena.

Non ritiene la Corte che tanto possa dirsi con riferimento al primo di tali elementi e cioè ai rapporti di parentela che

legavano l'imputato a una gran parte degli arrestati ed in genere dei soggetti coinvolti nel c.d. rapporto dei 55 ed a Totuccio Inzerillo (cl.44) in particolare .

Ed invero, se è indubitabile che la consanguineità assuma un particolare peso nell'ambiente al quale appartiene l'imputato e se è del pari indubitabile che lo stesso ed i suoi familiari hanno cercato di nascondere o di minimizzare la rilevante presenza di stretti congiunti tra i soggetti coinvolti nella cennata operazione, non può però affermarsi che tale circostanza costituisca grave ed inequivoco indizio a suo carico. Più che la consanguineità , infatti, nei delitti aventi la medesima caratterizzazione di quello del quale ci occupiamo, e cioè nei delitti di stampo mafioso, è l'appartenenza alla stessa "famiglia mafiosa" che rileva e tanto nella specie non è consentito affermare nei confronti dell'Inzerillo ed è stato anzi univocamente escluso dai c.d. collaboranti (Buscetta e Marino Mannoia) che hanno detto di non conoscerlo come uomo d'onore.

Certo questa Corte non può nascondersi che tutta un'altra serie di elementi, ricollegantisi principalmente ~~al notevole grado di~~ equivocità delle attività lavorative alle quali l'imputato affermava di essere dedito; a quei rapporti, in relazione a detta attività, con gli Spatola, con Totuccio Inzerillo e con i Gambino, che è stato possibile solo intravedere; alla sua fuga negli Stati Uniti subito dopo l'uccisione di Totuccio Inzerillo ecc., è tale da fare intuire qualcosa di più del lontano rapporto di parentela, ma più di tanto non è dato rilevare ove non si voglia travalicare l'ambito degli indizi invadendo quello dei sospetti.

81

A tali generiche considerazioni altre ne vanno poi aggiunte che attengono più specificamente al delitto in esame ed al ruolo attribuito all'imputato.

Deve così osservarsi, avuto riguardo al movente, che se al rapporto di parentela poteva attribuirsi un particolare peso laddove si fosse riconosciuto come unico ed esclusivo movente quello della convalida degli arresti e della vendetta, tanto non è possibile fare al lume di quanto esposto e ritenuto da questa Corte in proposito.

Se il delitto non può ritenersi un fatto personale di Totuccio Inzerillo posto in essere all'insaputa degli appartenenti alle altre famiglie ed in contrasto con gli appartenenti alla "Commissione" l'ipotizzato ricorso a soggetto non organico, scelto unicamente per ragioni di consanguineità o di lontana parentela, non può trovare una plausibile spiegazione. Ed ancor più tanto deve affermarsi ove si rilevi che, anche prescindendo dalle dichiarazioni del Marino Mannoia (che ha accennato alla presenza di uomini di altre famiglie: v.par.8 p.1^ e par.3 p.2^), è indubitabile che alla consumazione dell'omicidio concorsero sicuramente più soggetti che mostrarono di essere in possesso di un alto grado di specializzazione.

Nè a diversa conclusione può pervenirsi dall'esame del ruolo che, secondo l'accusa, sarebbe stato svolto dall'imputato. Tale ruolo che, come si è detto (v.precedente par.4), sarebbe stato quello di "informatore e di controllore o supervisore nella fase esecutiva" è certamente un ruolo di primaria importanza che non poteva essere affidato sulla base di considerazioni diverse da

quelle della sicura fede (mafiosa) e della comprovata esperienza.

Un maggior peso deve invece attribuirsi all'accertata presenza dell'imputato sul luogo - teatro del delitto - il 4 agosto e, quanto meno nelle immediate vicinanze, lo stesso giorno dell'omicidio.

Anche a tali circostanze, però non può riconoscersi il valore di grave e preciso indizio a suo carico.

Soffermandoci sull'episodio del 4 agosto (al quale si è in precedenza accennato: v. par.2 p.1^ e par.4 p.2^) va rilevato che, se la presenza dell'imputato sul tratto di via Cavour frontistante al cinema Excelsior appare certamente sospetta e poco convincente, non può però affermarsi che sussistano in processo sicuri elementi che valgano ad escluderne la occasionalità ed ancor meno che consentano di collegarla ad un'attività di controllo dei movimenti del Costa.

Sotto il primo profilo va infatti osservato che, sin dalle sue prime dichiarazioni, l'imputato ha sostenuto che era lì in attesa della moglie e che tale sua versione è stata da questa ultima (sin dal suo primo interrogatorio) confermata. Ulteriore conferma il suo assunto ha poi avuto in sede dibattimentale dalla deposizione di Di Maggio Santa.

Ora, se la qualità dei testi che hanno confermato le sue dichiarazioni (suoi stretti congiunti) e se il rilievo che l'Inzerillo e la moglie sono incorsi in qualche contraddizione (e ciò dicasi per la presenza della Di Maggio Santa) e che sono mancati sicuri riscontri all'assunto della donna di essere andata in giro per dei negozi (eccezion fatta per la teste Gristina

1237

dei seri dubbi in ordine ai veri motivi per i quali egli si trovava in via Cavour, non si può però, sulla base di tali considerazioni, escludere la veridicità delle loro affermazioni.

Sotto l'altro aspetto va poi rilevato che non vi è prova che l'imputato si sia fermato sulla via Cavour l'intero pomeriggio o comunque per un lungo lasso di tempo (come sarebbe stato logico facesse se doveva controllare il Costa) e che anzi si è appreso (v.dichiarazioni del teste Sammarco che, se è apparso poco convincente per l'estrema precisione dei suoi riferimenti, non si ha motivo però di ritenere inattendibile) che una parte della serata, prima dell'appuntamento con la moglie, egli la trascorse altrove.

Quanto al 6 agosto la presenza dell'Inzerillo in loco la si è appresa unicamente dalle sue dichiarazioni (e da quelle dei numerosi testi chiamati a confermare il suo alibi). E a tal riguardo, se consistenti dubbi si possono avanzare sull'autenticità del suo alibi e se numerosi interrogativi possono prospettarsi in ordine alle ragioni per le quali ha egli stesso dichiarato di trovarsi nei paraggi del luogo del delitto e proprio nell'orario della sua consumazione (ma di tutto ciò, più compiutamente, ci si occuperà in sede di valutazione dell'alibi), certo si è che non è possibile, muovendo da tali argomentazioni (e salvo a ricorrere a delle inammissibili illazioni) affermare che egli si trovasse sul luogo delle operazioni proprio per svolgere quella attività di controllo e di coordinamento che gli si attribuisce.

Senza dire che, giusto quanto dichiarato dalla teste Cocco Nadia (che deve intendersi riferito al mercoledì 6 agosto essendo impensabile che l'Inzerillo se ne andasse tranquillamente in giro per la città, in compagnia di un bambino, il giovadì 7 o il venerdì 8, quando era assiduamente ricercato - e ne aveva contezza - dalla polizia) egli non si fermò nei paraggi di via Cavour per tutto il tempo ma ebbe anche a recarsi nel corso della serata (tra le 17 e le 19)negli uffici della impresa U.G.O. .

Non ritiene poi la Corte che un differente giudizio possa esprimersi in ordine al terzo elemento indiziario costituito dalla condotta tenuta dall'Inzerillo tra il 6 e l'11 agosto.

Proprio su tale argomento la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare: "Non può essere considerata indizio di responsabilità la fuga di chi non è stato in alcun modo accusato - diversamente dalla fuga di chi, a conoscenza di un provvedimento di cattura, vuole sottrarsi alla carcerazione cautelare, anche se colpevole -, tuttavia può essere valutata sotto il profilo del comportamento processuale dell'imputato, come elemento a conferma della sua colpevolezza", (v.Cass. 22.8.1988 n.8887).

E se tanto deve dirsi con riferimento all'ipotesi della fuga tanto più va affermato nella specie atteso che non di fuga si è trattato ma di temporanea sottrazione dell'imputato ad ogni ricerca da parte della polizia (non ci si deve infatti dimenticare che fu lui stesso a presentarsi spontaneamente dopo cinque giorni).

Certo tale sua condotta pone notevoli interrogativi sulle ragioni che l'avrebbero determinata ma non può sicuramente ritenersi grave e preciso indizio a suo carico specie se messa in relazione con la notizia, diffusa da qualche quotidiano, della ricerca che di lui effettuavano gli organi di polizia con riferimento alle indagini per l'omicidio Costa, che non poteva non ingenerare in lui delle comprensibili preoccupazioni (giustificate o meno che fossero) unitamente al desiderio di prendere tempo per far calmare le acque e per articolare delle difese.

E va da se che non può certo affermarsi, atteso il contenuto della contestazione mossagli, che detta condotta sia stata ispirata dalla intenzione di sottrarsi al controllo del guanto di paraffina.

Quello che a giudizio di questa Corte appare meno spiegabile della condotta dell'Inzerillo - non potendo certo giustificarsi con le preoccupazioni determinate dalle notizie di stampa - è l'improvviso suo ecclissamento nell'immediatezza del fatto. Appare chiaro che sin dal primo momento egli dovette avere contezza delle ragioni per le quali veniva così assiduamente ricercato.

Ma anche tale rilievo non è di tale consistenza da consentire una differente valutazione di tale elemento indiziario. Deve infatti considerarsi che già dalla visione dei vari notiziari televisivi che certamente diffusero, la stessa sera del fatto, con ampiezza di particolari, la notizia dell'omicidio Costa, l'imputato fu messo in condizione di cogliere e di valutare

l'importanza che poteva essere attribuita al controllo eseguito su di lui, appena due giorni prima, sul luogo del delitto.

E deve aggiungersi che, come è apparso chiaro in processo, lui, non solo viveva in un ambiente nel quale le notizie delittuose circolano con una certa frequenza,ma era legato da stretti rapporti di parentela a soggetti che certamente qualcosa dovevano sapere o sospettare.

Molto più complessa ed articolata appare la valutazione dell'alibi.

La Corte di Legittimità, affrontando siffatto problema, ha avuto occasione di affermare: "Non essendo onere dell'imputato provare la propria innocenza, non può essere apprezzato quale indizio a suo carico l'alibi mancante o mancato, bensì soltanto l'alibi che si è accertato falso o mendace, perchè sintomatico di tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità" (v.Cass. Sez.1^ 12.4.88 n.4512). Ed ha ancora aggiunto: "In quest'ultimo caso (alibi falso o mendace) essendo addotte circostanze su fatti essenziali, finalizzate alla sottrazione del reo alla giustizia, deve ritenersi sussistente una carica di colpevolezza della illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia. Ne deriva che la falsità o il mendacio sull'alibi possono essere valorizzati come indizio relativo ad una probabilità di colpevolezza da valutarsi insieme ad altri, al fine del raggiungimento della prova" (v.Cass.Sez.1^ 21.3.88 n.3599. 7.4.89 n.4920 e 17.7.89 n.10433).

Nella specie serissimi dubbi debbono avanzarsi sulla veridicità dell'alibi fornito dallo Inzerillo e ciò sia per tutte le

considerazioni relative alle innumerevoli contraddizioni e incongruenze rilevate, in precedenza svolte (v.par.4 p.2^), che per altre ancora che possono prospettarsi con riferimento al soggetto che ebbe materialmente a pagare gli oggetti d'oro acquistati (l'Inzerillo o la madre?), alla mancanza di qualsiasi ricevuta di pagamento (l'asserito tardivo rinvenimento del c.d. "cartolino" è sintomatico), alla stranezza di una visita di gruppo (con pacchi, pacchettini ed un bambino al seguito) in un'oreficeria ecc.. Tuttavia, forse eccessivo sarebbe il parlare di assoluta falsità attesa l'obiettiva difficoltà del considerare completamente falsi ed inattendibili tutti i testi escussi sull'argomento e rilevato che un qual certo riscontro alle indicate ragioni della visita al negozio dei Ciulla (se non alla materialità della stessa) è stato dall'imputato fornito con la produzione del certificato di battesimo del figlioletto Pietro dal quale appunto si evince che questo venne celebrato il 10.8.80 (nella chiesa S.Giuseppe - Passo di Rigano) e che padrini furono i di lui genitori Inzerillo Pietro e Inzerillo Angela. E tanto per non parlare della documentazione relativa alla pretesa vendita sequestrata presso l'oreficeria,sulla quale ampie riserve possono avanzarsi.

Quello che comunque a questa Corte sembra certo ed incontestabile è che l'alibi è sicuramente mendace quanto meno con riferimento all'orario dell'asserita permanenza dell'imputato nel negozio dei Ciulla e del suo allontanamento dallo stesso.

Tale permanenza, come dai Ciulla univocamente ammesso nelle dichiarazioni al g.i. (che appaiono circostanziate e rese in un ben differente clima rispetto al dibattimento: l'imputato a

88

1260

quell'epoca era lontano da Palermo) non superò certamente le ore 19 e non può certo affermarsi che tale dato sia il frutto di un'erronea indicazione o, addirittura, di una verbalizzazione non corrispondente alle loro dichiarazioni.

Ma qualè allora il valore che può attribuirsi a detto alibi?

Per rispondere a tale quesito occorre indagare sui motivi che avrebbero indotto l'Inzerillo a parlare della sua presenza in sito così vicino al luogo del delitto e proprio nell'orario in cui fu consumato e più in generale sulle possibili ragioni della falsità o del mendacio.

Possono prospettarsi chiaramente solo delle ipotesi e non tutte dello stesso segno.

Può così ipotizzarsi che l'imputato abbia parlato di via Dell'Orologio e dell'oreficeria Ciulla per prevenire eventuali contestazioni ed anticipare delle giustificazioni in ordine ad una sua presenza sui luoghi, nel timore che la stessa potesse restare aliunde accertata; che abbia così costruito, accogliendo magari qualche suggerimento, di sana pianta il suo alibi, facendo il nome dei Ciulla, vecchi amici del padre (anch'essi originari di Passo di Rigano) proprio perchè il loro negozio si trovava a poca distanza dalla via Cavour.

Ma altri ipotesi possono avere eguale legittimazione quale quella che egli in effetti si sia recato quella sera nell'oreficeria ma in orario diverso (o comunque trattenendovisi non oltre le 19); che non vi si sia recato affatto ed abbia fatto il nome dei Ciulla solo perchè vecchi e fidati amici, perchè estranei al proprio nucleo familiare ed immuni da precedenti

89

penali e quindi più attendibili ed ancora perchè la tesi dell'acquisto di oggetti d'oro per il battesimo del figlio poteva avere (quanto alla causale) un sicuro riscontro; che abbia fornito una tale versione dei suoi movimenti nella serata perchè non poteva, per i più differenti motivi (non necessariamente riconducibili ad una sua partecipazione attiva al delitto) giustificarli diversamente ecc. .

Quello che appare chiaro è che l'unica preoccupazione che sembra aver mosso l'imputato nel fornire detto alibi è stata quella di dare un preciso riscontro con riferimento all'orario del delitto. E tanto, presumibilmente, nel timore di essere indicato quale killer o di essere comunque accusato di aver fatto parte del gruppo di fuoco.

Ed è chiaro altresì che,laddove si ritenesse che egli non si sia fermato l'intera serata sulla via Cavour (recandosi negli uffici dell'impresa U.G.O., o nel negozio dei Ciulla, o in entrambi)ben difficilmente potrebbe sostenersi che abbia potuto svolgere quel ruolo che gli si attribuisce.

Al lume dei superiori rilievi deve quindi concludersi che il valore che può riconoscersi a detto alibi è quello di un grave elemento di accusa a carico dell'imputato, grave ma non univoco e comunque tale da non consentire un'affermazione di colpevolezza.

Altro elemento indiziario valorizzato dall'accusa, come si è detto (v.precedente par.4) è costituito dalla scarsa chiarezza dell'attività lavorativa dell'imputato che da adito al sospetto che egli vivesse di espedienti ed operasse, utilizzando proprio quei rapporti di parentela e di vicinanza con Totuccio Inzerillo,

90

1241

pubbliche.

Trattasi, come è evidente, di un indizio mediato attraverso il quale dovrebbe potersi risalire alla consistenza dei rapporti tra i due.

Ora osserva la Corte che se sono rimasti acquisiti in processo notevoli elementi che consentono di avanzare dei seri dubbi sulla liceità dell'attività, assertivamente lavorativa, alla quale egli era dedito, non può però affermarsi che si sia raggiunta la prova che nello svolgimento della stessa egli si avvalesse o strumentalizzasse un rapporto privilegiato con Totuccio Inzerillo.

Ed a conferma di ciò basti il rilievo che, come si è appreso in sede dibattimentale (vedi dichiarazioni dell'allora G.I. presso il Tribunale di palermo Dott.Giovanni Falcone) l'odierno imputato non venne coinvolto nei successivi sviluppi dell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55 nè in altre successive aventi lo stesso oggetto.

Occupandoci quindi dell'emigrazione negli Stati Uniti, le cui connotazioni, come in precedenza osservato (v.par.4 p.2) sono quelle di una vera e propria fuga da Palermo, deve rilevarsi che non può essere posta in relazione con il presente processo ma, molto più realisticamente, con l'omicidio di Totuccio Inzerillo. E' infatti di tutta evidenza che a quell'epoca (giugno 81), mentre le vicende processuali relative all'omicidio Costa non potevano ingenerargli alcuna preoccupazione (il mandato di cattura nei suoi confronti venne emesso solo il 23 luglio 84), dei timori potevano potevano derivargli dalla violenta

eliminazione dell'omonimo boss.

Trattasi quindi di elemento indiziario che rileva, al pari del precedente, sia pure in modo più incisivo, come indizio mediato attraverso il quale risalire alla vera natura e consistenza del rapporto tra i due.

Ora ritiene la Corte che, se a tale indizio non può non attribuirsi un notevole peso, non può tuttavia affermarsi che esso consenta di parlare di una organicità dell'odierno imputato nel gruppo mafioso di Totuccio Inzerillo (esclusa fra l'altro, come si è detto, dal Buscetta e da Marino Mannoia),nè è possibile proiettarne i suoi effetti al di là dello specifico e alla consumazione dell'omicidio in particolare.

A parte ogni altra considerazione, poi, ed anche se sembra poco probabile, non può escludersi che si sia trattato di una mera coincidenza o che la fuga, piuttosto che da timori per la propria incolumità (giustificabili solo laddove fosse risultato - e così non è - che egli occupava un posto di primo piano o comunque di una qual certa rilevanza nell'organizzazione mafiosa in oggetto) sia stata ispirata dalla prospettiva di più facili e più consistenti guadagni, puntualmente realizzati.

Certo, oltre all'improvviso allontanamento da Palermo, costituiscono notevoli motivi di sospetto nei suoi riguardi numerosi altri dati quali le modalità del suo ingresso negli Stati Uniti, il suo facile inserimento in quella società, i rilevanti successi economici conseguiti ecc. che però, a ben vedere, attestano solo che l'Inzerillo, come del resto già rilevato, viveva di espedienti ed aveva tutta una serie di frequentazioni, di amicizie e sopratutto di parentele in dati

ambienti della malavita palermitana che, com'è noto, ha sistematici contatti con quella americana.

Nè un diverso valore può attribuirsi alla constatazione che proprio negli Stati Uniti l'imputato sia rimasto coinvolto in un procedimento penale per traffico di droga ed associazione per delinquere di stampo mafioso. Ed invero, anche se tale fatto attesta, con tutte le riserve che debbono avanzarsi in considerazione dello stato del procedimento (l'Inzerillo è stato solo rinviato a giudizio) che in territorio americano egli ha fatto un salto di qualità, non gli si può certo attribuire un valore retrospettivo.

Nessun valore infine può attribuirsi alle intercettazioni telefoniche dalle quali si evince solo un interessamento degli interlocutori alle vicende processuali e alla posizione dell'Inzerillo in uno alla convinzione della inesistenza di sicure prove a suo carico.

Concludendo, ritiene la Corte che i numerosi indizi esaminati non presentino quei necessari requisiti richiesti dall'art.192 co.2 c.p.p. e che si imponga pertanto, ai sensi degli artt.529 e ss. c.p.p., l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli per non aver commesso i fatti, ordinandone la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visti gli artt.529 e ss. C.P.P.,

Assolve

Inzerillo Salvatore da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso i fatti e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Così deciso in Catania l'8.4.1991.

Il Presidente Estensore
(dr.Vincenzo Salluzzo)

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr Lucia Russo)

Depositata in Cancelleria
oggi 11 NOV. 1991
Il Cancelliere

Vº rilevando che la sentenza non è stata comunicata ai sensi e agli effetti di cui all'art.199 quarto comma C.P.P. 1411930

13.11-1991
Vº
Il S. Procuratore Generale
(Dott. NATALE CAPITANIO)

In data 9 aprile 1991 appello del P.M.

In data 28-5-91 la Corte di Assise di Appello di Catania conferma la sentenza emessa in data 8-4-91 dalla Corte di Assise di Catania nei confronti di Lucerillo Salvatore, appellata dal Procuratore della Repubblica di Catania

L'Ass. Prof.
Gr. Rizzo

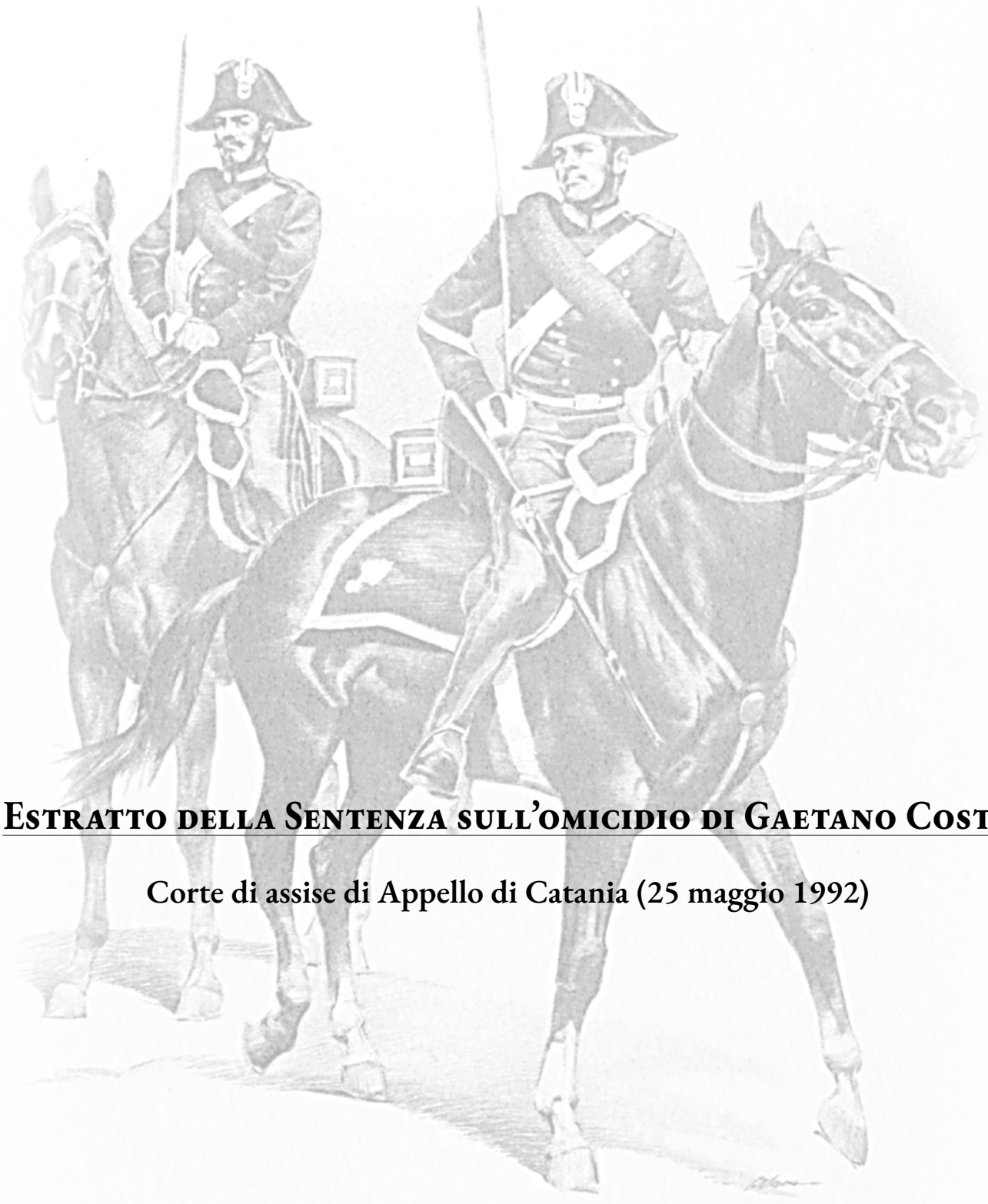

Estratto della Sentenza sull'omicidio di Gaetano Costa

Corte di assise di Appello di Catania (25 maggio 1992)

N. 42/91 R. Gen. Appelli

Udienza del 28/5/1992

Il 31.7.1992 estratto sent. a: Proc. Rep. CT (sent. 27 3.334/89) Corte Assise Catania

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott. Filippo Nicosia

Depositata in Cancelleria

il 19 GIU. 1992

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott. Filippo Nicosia

Notificato estratto sentenza

il

Esecutiva il 28-7-1992

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott. Filippo Nicosia

Redatta scheda il

Mod. 106

Sentenza N. 34/92

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Assise di Appello di Catania composta dai Signori:

1. Dott. SALVATORE COSENTINO — Presidente
2. SALVATORE CASTAGNA — Consigliere
3. GIOVANNI VENEZIA — Giudici Popolari
4. CARMELA AUDITORE — Giudici Popolari
5. ANDREA RONSIVALLE — Giudici Popolari
6. LUCIANA ALDERISI — Giudici Popolari
7. CORRADO CARNEMOLLA BALLOTTA — Giudici Popolari
8. AGRIPPINO MANGIARATTI — Giudici Popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott. UGO ROSSI Sostituto Procuratore Generale e con l'assistenza del Segretario FILIPPO NICOSIA ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

INZERILLO SALVATORE n. Palermo il 28/3/57 ivi res. via BN n.3 con domic. dichiarato via Castellana, 81 - arr. il 19/12/88 - scarc. l'8/4/91 - libero presente -

APPELLANTE

il P.M. avverso la sentenza della Corte di Assise di Catania del l'8/4/91 con la quale veniva deciso comegue:

Visti gli artt.529 e.ss. C.P.P., assolve Inzerillo Salvatore da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso i fatti e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

IMPUTATO

A) del delitto di omicidio volontario (artt.110;575;576 n.2 C.P.)

in danno di Costa Gaetano.

In Palermo il 6/8/80

B) del delitto di detenzione illegale di arma da fuoco (artt.110,697 C.P. e 10,14 L.14/10/74 n.497

In Palermo in epoca antecedente e fino al 6/8/80.

C) del delitto di porto illegale di arma da fuoco (artt.110,699,61 n.2 C.P. 12,14 L.14/10/74 n.497.

In Palermo il 6/8/80

D) del delitto di furto aggravato (artt.110,624,625 n.2 e 7 61 n.2 C.P. in danno di Randazzo Salvatore.

In Palermo il 4/8/80

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 6 agosto 1980, verso le ore 19,20-19,30, il dott. Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo, mentre trovavasi nella centralissima via Cacour di detta città, sul marciapiedi antistante al cinema "Excelsior", veniva attinto da tre colpi d'arma da fuoco (un revolver "Smith e Wesson" di calibro 38/357 magnum), esplosigli da tergo, che lo colpivano alla regione postero-laterale destra del collo ed all'emitorace posteriore destro, causandone la morte intervenuta intorno alle ore 20,12 presso l'ospedale, ove il magistrato era stato immediatamente ricoverato.

Dalle immediate indagini emergeva che il killer, sommariamente descritto dal teste oculare, tale Lombardo Giuseppe, che lo aveva visto di spalle (giovane dell'apparente età di 18/23 anni, alto m.1,60/1,65 circa, magro, indossante uno scamiciato azzurro a mezze maniche, pantaloni scuri - forse blu jeans -, con il capo coperto da un berretto di colore blu con visiera) si era allontanato a bordo di un'autovetturaAutobianchi A 112 di colore azzurro celeste. A breve distanza di tempo, veniva ritrovata da una pattuglia dei Carabinieri un'autovettura A 112 di colore azzurro metallizzato, appena bruciata, nei pressi della p.zza S. Giacomo alla Marina,nel vecchio centro di Palermo; vettura tg. PA 437087, che risultava rubata il precedente 4 agosto a tale Randazzo Salvatore.

Tra i vari moventi, tutti legati all'attività professionale del

dott. Costa, uno dei più probabili veniva ipotizzato dagli inquirenti nell'atteggiamento assunto dal detto Magistrato nel precedente mese di maggio 1980, allorquando aveva convalidato l'arresto, effettuato dai Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, nell'ambito di un'operazione interforze (c.d. rapporto dei 55) di un gruppo di persone accusate di appartenenza ad un "Clan" mafioso facente capo a Spatola Rosario ed alla famiglia Inzerillo, facendo prevalere la propria opinione su quella di altri Magistrati della Procura della Repubblica di Palermo e firmando personalmente i provvedimenti di convalida.

Con riferimento a tale movente veniva attribuito particolare rilievo all'occasionale controllo, effettuato il precedente 4 agosto alle ore 19,15 dall'equipaggio di una volante della P.S., di un giovane, visto appoggiato ad una vettura Alfa Romeo di colore bleu parcheggiata in via Cavour di fronte al cinema Excelsior (luogo ove due giorni dopo sarebbe avvenuto l'omicidio del dott. Costa). Detto giovane, identificato per Inzerillo Salvatore, nato a Palermo il 28/3/57, omonimo e lontano parente di Totuccio Inzerillo (cl.44), era stato rilasciato sul posto non essendo emerso nulla a suo carico.

Dopo reiterati tentativi posti in essere dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo ai fini di rintracciarlo, andati a vuoto, l'Inzerillo, l'11 agosto 1980, accompagnato dal difensore di fiducia, si presentava spontaneamente ad un magistrato della Procura della Repubblica di Palermo.

Dopo l'interrogatorio ed il prelievo del guanto di paraffina, il cui esito era negativo, l'Inzerillo veniva rilasciato.

Nel corso dell'interrogatorio, egli aveva dichiarato, tra l'altro, di essersi recato verso le ore 19 del 6 agosto assieme alla moglie, alla madre e ad un nipotino di tre anni nella gioielleria Ciulla di via Orologio, dove aveva comprato una collanina d'oro ed un braccialetto, ivi trattenendosi più o meno fino alle ore 19,45; alibi confermato dal gioielliere e da altri testi escussi il 12/8/80.

Altre indagini venivano eseguite nell'immediatezza del fatto onde acquisire elementi utili al processo ed a meglio delineare la posizione dell'Inzerillo, la personalità dello stesso, l'attività da lui svolta, a riscontrarne l'alibi e ad accertare gli eventuali suoi collegamenti con i clan Spatola-Inzerillo-Gambino, ai quali si faceva risalire la matrice del delitto.

Con ordinanza del 26/9/80 la Corte di Cassazione, a norma dello art.60 C.P.P., rimetteva il procedimento al Tribunale di Catania, dichiarando la validità di tutti gli atti sino a quel momento compiuti.

Il procedimento contro ignoti veniva inizialmente istruito dalla Procura della Repubblica di Catania; proseguita l'istruttoria con il rito formale, veniva emesso, in data 23/7/84, mandato di catura nei confronti dell'Inzerillo, che risultava emigrato da qualche anno il località imprecisata degli Stati Uniti d'America.

Nel corso dell'istruttoria venivano acquisite le dichiarazioni

rese nell'ambito di altri processi dai c.d. collaboranti Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, che fornivano notizie sull'omicidio Costa; testi che venivano successivamente sentiti, unitamente a Francesco Marino Mannoia, dal Giudice istruttore.

Nel dicembre 1988 l'Inzerillo veniva espulso dagli Stati Uniti e condotto in Italia, ove gli venivano notificati il mandato di cattura per l'omicidio del dott. Costa ed altro mandato di cattura per un traffico di sostanze stupefacenti commesso in concorso con immigrati siciliani negli Stati Uniti e con esponenti della mafia americana (c.d. operazione "Iron Tower").

Interrogato il 28/12/88 dal G.I., l'Inzerillo, nel prendere atto che l'accusa non era quella di avere utilizzato le armi nell'esecuzione materiale del delitto, ma bensì di avere predisposto la fase esecutiva per facilitare il compito del killer, si protestava innocente.

Nella fase conclusiva dell'istruttoria, veniva sentito anche il m.llo Giuliano Guazzelli, comandante il N.O. dei CC. di Agrigento autore di un rapporto, dal quale emergeva che - secondo le confidenze da lui ricevute da certo Galvano Giuseppe Antonio ritenuto molto vicino ad un personaggio di spicco della mafia agrigentina, tale Calogero Lauria, ucciso in un agguato mafioso - l'omicidio del dott. Costa sarebbe stato materialmente commesso da tali Tanino (Mistretta Gaetano) e Peppino (Sclafani Giuseppe) insieme a tale Garofalo Luigi e ad altri due e che, dopo la sua consumazione, il Lauria ed i suoi accoliti erano entrati a far

parte del clan di don Carmelo Colletti, interessato all'omicidio in questione. Interrogato pure il Galvano, questi negava di aver rivelato alcunchè al predetto sottufficiale.

Conclusa la lunga e laboriosa istruttoria, con ordinanza del G.I. del 9/4/90, l'Inzerillo veniva rinviato al giudizio della Corte di Assise di Catania per ivi rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Con sentenza dell'8/4/91, la COrte assolveva l'imputato da tutti i reati addebitatigli per non aver commesso i fatti, ritenendo che gli elementi indiziari esistenti in processo non presentassero i requisiti richiesti dall'art.192, co.2, C.P.P. vigente.

Avverso tale decisione proponeva appello il Procuratore della Repubblica di Catania, che chiedeva l'affermazione della penale responsabilità dell'Inzerillo, reputando che gli indizi raccolti a suo carico rispondessero ai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza imposti dalla norma sopracitata?

All'odierna udienza dibattimentale, le parti civili, il P.G. e la difesa concludevano come da verbale in atti.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che la sentenza impugnata non merita alcuna delle censure mosse dal Procuratore della Repubblica di Catania appellante.

Il P.M., dopo aver condiviso l'orientamento espresso dai primi giudici circa i criteri di valutazione della prova a norma dello art.192, 2° co., C.P.P., si è doluto delle conseguenze tratte,

stante che gli elementi indiziari a carico dell'imputato avreb
be dovuto ritenersi gravi, precisi e concordanti.
E così riassumeva tali elementi:a) presenza dell'imputato nei
luoghi - teatro dell'omicidio del Procuratore Costa- il 4 ed
il 6 agosto 1980 e diffuse contraddizioni nelle dichiarazioni
rese nell'immediatezza dei fatti dallo steso Inzerillo e dai
suoi prossimi congiunti;
b) vanificazione dell'alibi fornito all'Inzerillo dai gioiellie
ri Ciulla circa la presenza di costui nel loro esercizio commer
ciale in orario concominante con la commissione dell'omicidio
"de quo"; c) fuga dell'imputato per sottrarsi ai controlli dèl
le forze di polizia nei giorni successivi l'omicidio ed, in par
ticolare, allontanamento dello stesso dal suo domicilio di via
Castellana 81 sin dalla notte tra il 6 ed il 7 agosto 1980;
d) rapporti di parentela ed interesse con la famiglia mafiosa
Inzerillo-Spatola-Gambino e reazione ai provvedimenti di rigore
adottati dal Procuratore Costa nel maggio 1980 nei confronti di
molti componenti di tale "clan" mafioso; e) espatrio clandestino
dell'imputato negli Stati Uniti d'America e suo coinvolgimento
nell'operazione c.d. "Iron Tower" relativa a grossi traffici di
sostanze stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A.
E' da dire, innanzitutto, che la Corte di primo grado ha esatta
mente recepito i principi generali circa la valutazione degli
indizi - come del resto riconosciuto dall'appellante; principi
chehanno oggi valore legislativo. Infatti, l'art.192, 2° co.,

C.P.P. vigente, di immediata applcazione, così recita:"L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". E i primi giudici hanno correttamente affermato che l'indizio deve essere certo e non meramente ipotetico; che la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto deve rientrare in un procedimento logico ispirato al massimo rigore e alla più assoluta correttezza; che, nell'ipotesi di pluralità di indizi, gli stessi devono essere concordanti, nel senso che la loro valutazione globale consenta una ricostruzione logica ed univoca del fatto ignoto.

Secondo, poi, il recente insegnamento della Suprema Corte, gli indizi devono essere:a) gravi e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò non equivoci; c) concordanti e cioè che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi (v. Cass. Sez.I, 27/3/91; Cass. Sez.IV, 30/1/92).

Ora, in base a tali principi e sulla scorta delle risultanze processuali, ritiene questa Corte che gli indizi esistenti a carico dell'Inzerillo, valutati sia singolarmente sia nel loro complesso, non siano tali da condurre univocamente all'affermazione della di lui penale responsabilità in ordine all'omicidio del Procuratore Costa e agli altri reati a lui contestati, tenuto conto del preciso ruolo attribuito all'imputato dall'accusa (non di

"killer" - già escluso in istruttoria - ma di "informatore e controllore o supervisore nella fase esecutiva").

In ordine alla presenza dell'imputato sul luogo - teatro del delitto - il 4 agosto e, in prossimità di detto luogo, il 6 agosto e cioè lo stesso giorno dell'omicidio in questione, può senz'altro dirsi che tale presenza è elemento inquietante e di certo peso, a cui, però, non può - come esattamente ritenuto dalla Corte di primo grado - riconoscersi il valore di grave e preciso indizio a carico dell'Inzerillo.

Al riguardo, è rimasto, infatti, accertato che l'imputato verso le ore 19,15 del 4 agosto venne occasionalmente controllato dall'equipaggio di una volante della P.S., mentre trovavasi appoggiato ad una vettura Alfa Romeo parcheggiata in via Cavour di fronte al cinema Excelsior; che costui sin dal suo primo interrogatorio ebbe a dire che era in quel luogo in attesa della moglie; che tale versione venne confermata da quest'ultima, allorchè venne interrogata nell'immediatezza dei fatti (8/8/90); che l'Inzerillo si era recato alle ore 18 del 4 agosto negli uffici dell'impresa Alfano per sollecitare il pagamento di un credito per dei lavori di coloritura di un edificio ricevuti in appalto da detta impresa ed eseguiti in società con tale Pezzino, come dichiarato dal teste Sammarco Giuseppe, ragioniere amministrativo dell'impresa Alfano (sulla cui attendibilità non vi sono motivi per dubitarne).

Quanto al giorno 6 agosto, è lo stesso imputato a riferire circa

la sua presenza "in loco" (interrogatorio dell'11/8/80), ed ancor prima la moglie (dichiarazione dell'8/8/80), nonchè i testi chiamati a confermare il suo alibi. Può dirsi accertato, altresì, che l'Inzerillo ebbe a recarsi proprio in tal giorno con il nipotino di tre anni (come dall'imputato sostenuto nel primo interrogatorio) presso la ditta di costruzioni U.G.O per riscuotere crediti di lavoro; circostanza confermata da teste di sicura attendibilità, ~~Maria Cocco~~ Nadia Cocco, impiegata presso tale ditta, la quale ha riferito, in data 12/8/80, che l'Inzerillo si era recato negli uffici dell'impresa nel pomeriggio di una giornata tra il mercoledì ed il venerdì della settimana precedente fra le ore 17 e le 19; che con lui c'era un bambino di circa quattro anni; che lo stesso, non avendo trovato nessuno dei titolari, si era fermato per circa un quarto d'ora, quando era sopraggiunta una telefonata di uno dei titolari che lei gli aveva passato e dopo di che lui era andato via.

Condivide, al riguardo, questa Corte la considerazione fatta dai primi giudici, perchè logica, secondo cui la visita dello Inzerillo alla ditta U.G.O. avrebbe dovuto intendersi riferita al mercoledì 6 agosto, non potendosi opinare che l'imputato potesse andarsene tranquillamente in giro per la città, per giunta in compagnia di un bambino, il giovedì 7 o il venerdì 8, quando era cioè assiduamente ricercato dalla polizia - circostanza a lui nota.

Orbene, sulla scorta di tali risultanze, tale indizio non appa

re univoco, perchè se è vero che la presenza dell'Inzerillo il 4 agosto sul tratto di via Cavour di fronte al cinema Excelsior (luogo ove due giorni dopo è avvenuto l'omicidio del Procuratore Costa) appare indubbiamente sospetta, è anche vero, però, che - come hanno ritenuto i primi giudici - non vi sono in processo elementi sicuri che ne escludano l'occasionalità o che consentano di collegare detta presenza ad attività di controllo dei movimenti del suddetto magistrato.

V'è, anzi, la testimonianza Sammarco che mal si concilia col ruolo attribuito all'imputato dall'accusa.

Lo stesso può dirsi per la presenza "in loco" dell'imputato lo stesso giorno dell'omicidio, atteso che proprio ed unicamente da parte Inzerillo (è la moglie per prima a dirlo e lo conferma Inzerillo stesso quando si presenta al S. Procuratore della Repubblica di Palermo l'11/8/80) si indica la zona del luogo del delitto quale scenario d'azione dei movimenti dell'imputato nel giorno e nell'ora dell'omicidio "de quo".

Come si vedrà, seri dubbi sussistono sull'autenticità dell'alibi dell'imputato ed anche sulle ragioni per le quali proprio costui ha dichiarato di trovarsi nei paraggi del luogo del delitto e nell'ora critica; ma ciò nonostante, non può dedursi solo da tali argomentazioni ed in mancanza di altri elementi comprovanti il ruolo concreto d'azione dell'Inzerillo sul luogo del delitto, che costui ivi si trovasse proprio per svolgere quella attività di controllo e di coordinamento contestatogli, tanto più se si

considera la sopracitata testimonianza di Cocco Nadia.

Passando all'esame dell'alibi, secondo cui l'Inzerillo si sarebbe recato il pomeriggio del 6/8/80 verso le ore 19 con la moglie, con la madre e con un nipotino di tre anni presso la gioielleria Ciulla, sita in via Orologio (poco distante dal luogo dell'omicidio), dove aveva comprato una collanina d'oro ed un braccialetto per la somma di £.1.300.000, versando un anticipo di £.550.000 ed ivi trattenendosi fino alle ore 19,45 circa, va premesso che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è legittimo, a differenza della mancanza o dell'eventuale fallimento dell'alibi, trarre elementi di valutazione dall'offerta di un alibi falso o mendace su circostanze essenziali che mirino a sottrarre il reo alla giustizia; in tal caso, infatti, è insita una carica di consapolezza dell'illegittima condotta, che si mira a nascondere alla giustizia tale da indurre ad un'ipotesi di probabilità, la quale può essere valorizzata come indizio, da solo insufficiente, ma utilizzabile insieme ad altri, al fine del raggiungimento della prova (v. Cass. sez.I,21/3/88; sez.I,7/4/89; sez.I,17/7/89).

Al riguardo, questa Corte concorda col giudizio espresso dai primi giudici, in base al quale, nonostante le innumerevoli contraddizioni ed incongruenze rilevate nelle dichiarazioni dello stesso imputato, della moglie e di numerosi testi (ben evidenziate nella sentenza impugnata); non può parlarsi, con certezza, di assoluta falsità dell'alibi, non potendosi considerare com-

pletamente falsi ed inattendibili tutti i testi escussi sullo argomento (peraltro, i testi Ciulla Giuseppe e Salvatore e Caruso Salvatore hanno reso, specie davanti al G.I., circostanziate dichiarazioni sulla permanenza dello Inzerillo nella gioielleria) e dovendosi ritenere riscontro alle ragioni della visita al negozio dei Ciulla la produzione da parte dell'imputato del certificato di battesimo del figlio Pietro, da cui risulta, appunto, che esso venne celebrato il 10 agosto 1980 nella chiesa S. Giuseppe - Passo di Rigano.-

Nè è dato desumere con certezza dalla intercettazione telefonica dell'11/8/80, contenente una conversazione tra una donna (presumibilmente la madre dell'imputato, Inzerillo Angela) ed altra donna di nome Maria, la predisposizione di un alibi falso, perchè detta conversazione, valutata nella sua globalità e non soltanto nella frase "tutte cose fatte sono", può essere interpretata nel senso della preparazione di una legittima linea difensiva dell'Inzerillo.

L'alibi appare, comunque mendace - come ha esattaemnte rilevato la Corte di primo grado - con riferimento dell'orario di uscita degli Inzerillo dal negozio dei Ciulla - certamente le ore 19 e non le ore 19,30 -, come gli stessi Ciulla hanno univocamente ammesso in sede d'interroatorio dinanzi al G.I.-

Se così è, però, tale alibi non può valorizzarsi come sicuro indizio a carico dell'imputato, e ciò in relazione proprio al ruolo a costui attribuito dall'accusa; ruolo che, come s'è detto

non è quello di "killer", ma quello di avere predisposto la fa se esecutiva onde facilitare il compito dell'esecutore materia le del delitto.

Non sembra, infatti, logico che l'Inzerillo abbia potuto svolge re siffatto ruolo - che comporta massima circospezione e riferi menti temporali ampi - recandosi costui, il giorno dell'omici- dio dal Procuratore Costa, nella gioielleria Ciulla e, prima ancora, presso la ditta U.G.O. e, per giunta, con un bambino di tre anni.

Per quanto concerne la condotta tenuta dall'Inzerillo tra il 6 e l'11/8/80 - definita dal P.M. appellante fuga per sottrarsi ai controlli delle Forze di Polizia -, è da dire, innanzitutto, che non si è trattato di fuga ma di temporanea sottrazione del l'odierno imputato alle ricerche della polizia, atteso che co- stui si è presentato alla Procura della Repubblica di Palermo dopo cinque giorni.

E secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la fuga di chi non è stato in alcun modo accusato, se non può essere considerata indizio di responsabilità, tuttavia può essere valutata sotto il profilo del comportamento processuale dell'imputato, come elemento a conferma della prova della sua ~~consapevolezza~~ colpevolezza (v. Cass. sez. 2°,22/8/88).

La condotta dell'Inzerillo certamente suscita perplessità ed ap pare estremamente sospetta, specialmente in ordine al suo improv viso allontanamento nell'immediatezza dei fatto; ma non costi

tuisce sicuro indizio di responsabilità, ove si ponga tale sua condotta in relazione alla notizia, diffusa da qualche quotidiano, della di lui ricerca da parte degli organi di P.S con riferimento alle indagini per l'omicidio Costa ed al fatto che la stessa sera del delitto venne diffusa la notizia di tale omicidio da parte della televisone, sicchè non può escludersi che l'imputato abbia potuto valutare l'importanza che poteva essere attribuita al controllo eseguito su di lui, due giorni prima, sul luogo del delitto.

Per quanto concerne i rapporti di parentela e di interesse dell'imputato con la famiglia mafiosa Inzerillo-Spatola-Gambino e reazione ai provvedimenti di rigore adottati dal Procuratore Costa nel maggio 1980, secondo la valutazione fattane dal P.M. appellante, questa Corte condivide l'apprezzamento espresso dai primi giudici, secondo cui tali elementi, seppur di certo peso, non appaiono sufficientemente provati, e, talora, sono in contrasto tra loro.

Ed invero, il vincolo di sangue e d'interessi appare in contrasto col particolare che l'odierno imputato non risulta essere "uomo d'onore".

Egli, infatti, non è ravvisato tale da nessuno dei tre c.d. "collaboranti" Buscetta, Contorno e Marino Mannoia e costoro, tutti di rilievo, sono stati sentiti più di una volta ed anche a notevole lontananza dal tempo dell'omicidio Costa, avvenuto il 6/8/80 (v. dichiarazioni di Buscetta del luglio e del dicem

bre 1984; di Contorno del 1984 e del 1987; di Marino Mannoia del 1989,1990 e 1991). Al riguardo, è da ritenere fondato il rilievo della difesa, svolto nella discussione orale, secondo cui chi si fosse iniziato nella mafia (specialmente dopo un omicidio perfettamente riuscito) sarebbe stato presentato agli altri, sarebbe stato conosciuto dagli altri.- Marino Mannoia,che è colui che ha fornito particolari più dettagliati, infatti, mentre ha indicato quale partecipante all'omicidio Costa il fratello minore dell'Inzerillo(cl.44) Francesco, ed ha riferito che il "boss" lo presentava agli altri "uomini d'onore" quando partecipavano a feste e "mangiate", indicando pure quali degli altri Inzerillo intervenivano, non ha, invece, detto nulla sullo Inzerillo, odierno imputato.

Nè è provato che il prevenuto fosse un fiancheggiatore - come accenna il P.M. nei motivi di appello - sia per quanto s'è sopra detto (dopo l'omicidio di un alto magistrato egli sarebbe stato quanto meno conosciuto dagli altri mafiosi) sia in relazione al ruolo attribuito all'Inzerillo ("supervisore nella fase esecutiva"); ruolo che - come ha esattamente ritenuto la Corte di primo grado - comportava una partecipazione attiva al delitto, non riducibile a quello di "palo", e che richiedeva, quindi, un personaggio di spicco e di sicura fede mafiosa e non già un esordiente.

Per quanto concerne, poi, l'attività lavorativa dell'imputato (le asserite società ora con Costa Girolamo ora con Pezzino

Costantino, concernenti lavori di ponteggi edili e "indorature" di pareti esterne) si osserva che, pur sussistendo in processo elementi che inducono a dubitare della liceità di tale attività (v. deposizione testi Costa Girolamo e te.M/G.F. Silvio Montonati) e a fare sospettare che egli vivesse di espedienti, magari utilizzando proprio quei rapporti di parentela e di vicinanza con Totuccio Inzerillo, non è rimasta, però, affatto provata la consistenza dei rapporti tra l'imputato e quest'ultimo. Al riguardo, i giudici di prime cure hanno esattamente evidenziato il fatto che l'imputato non venne coinvolto nei successivi sviluppi dell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55 nè in altre successive aventi lo stesso oggetto, come risulta dalle dichiarazioni rese al dibattimento di primo grado dall'allora G.I. presso il tribunale di Palermo, dr. Giovanni Falcone.

Altro elemento indiziario valorizzato dall'appellante è costituito dall'espatrio clandestino dell'imputato negli U.S.A. e dal suo coinvolgimento nell'operazione c.d. "Iron Tower".

Anche tale argomento non è univoco, perchè, pur apparendo tale emigrazione una vera e propria fuga da Palermo, avvenuta nel giugno 1981 e subito dopo l'omicidio di Totuccio Inzerillo cl. 44 (11/5/81), essa non può essere posta in relazione al presente processo (il mandato di cattura nei suoi confronti venne emesso solo il 23/7/84), ma, semmai, con l'omicidio dell'omonimo boss.

Ciò comproverebbe, secondo l'accusa, la vera natura e consisten

za del rapporto tra l'imputato ed il Totuccio Inzerillo; ma tanto non può affermarsi - come ha ben ritenuto la Corte di Assise di prime cure, in quanto l'organicità di esso imputato nel gruppo mafioso Inzerillo appare esclusa, come s'è visto, oltrechè dalle dichiarazioni dei "collaboranti" Buscetta e Marino Mannoia, anche dalla circostanza che egli non venne coinvolto nell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55, nonchè dalla considerazione che allo stesso nel periodo considerato (anni 80) non è stata mai contestata alcuna imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nè di concorso "esterno" a siffatta associazione.

Il fatto, poi, che l'odierno imputato sia rimasto coinvolto in America nella c.d. operazione "Iron Tower" e cioè per traffico di droga ed associazione per delinquere di stampo mafioso, non appare idoneo argomento di riconduzione dello stesso "al gruppo" Inzerillo, trattandosi di condizione successiva da non potersi vagliare in chiave retrospettiva, e tenuto conto, altresì, che l'Inzerillo è stato assolto dall'una e dall'altra imputazione con recente sentenza del Tribunale di Palermo del 30/1/92 (v. copia del dispositivo prodotto dalla difesa all'odierno dibattimento).

In ordine, infine, al movente, questa Corte condivide appieno il convincimento dei primi giudici circa la non esclusività e la non univocità del movente ipotizzato dall'accusa (convalida degli arresti da parte del Procuratore Costa di un gruppo di

persone accusate di appartenenza ad un clan mafioso facente capo a Spatola Rosario ed a Totuccio Inzerillo-c.d. "rapporto dei 55").

La Corte di primo grado, infatti, con ampia e corretta motivazione e con "iter" logico-argomentativo ineccepibile, ha ritenuto che, sulla scorta delle risultanze processuali, non poteva accreditarsi con assoluta certezza la semplicistica tesi della vendetta o dell'azione dimostrativa di Totuccio Inzerillo (cl.44.)

Ed invero, pur risultando dalle concordi dichiarazioni dei "collaboranti" Buscetta, Contorno e Marino Mannoia che la paternità dell'omicidio del Procuratore Costa andava attribuita al detto Inzerillo cl.44 in relazione alla convalida degli arresti di cui s'è detto, non v'è dubbio che la mera vendetta, la mera iattanza mal si conciliano con la partecipazione all'omicidio "de quo" di Giovannello Greco (uomo della famiglia di Ciaculli) e con la perpetrazione del delitto in zona di Palermo centro, che comportava, secondo le inderogabili regole di mafia, l'assenso di Pippo Calò, capo mandamento (v. dichiarazioni di Buscetta ed, in particolare, di Marino Mannoia).

Nel corso del processo sono, poi, emersi altri inquietanti moventi, tra cui quello relativo all'omicidio Mattarella ed, in genere, agli appalti di opere pubbliche.

In proposito, sono particolarmente significative le dichiarazioni della moglie del Procuratore Costa - signora Rita Bartoli - e del colonnello della G; di F. Marino Pascucci.

La prima ha riferito che il marito, in notevole stato d'ansia, ebbe ad accennare a delle delicate indagini sull'appalto di sei scuole e sulle sei società che se le erano aggiudicato, svolte nell'ambito dell'omicidio Mattarella ed affidato al suddetto col. Pascucci. Quest'ultimo ha riferito di un episodio sconcertante accaduto alla propria moglie, alla quale, avvicinata per strada da uno sconosciuto, era stato detto "raccomanda al comandante di non approfondire molto le indagini" ed ha parlato, tra l'altro non solo delle indagini - sempre nell'ambito dello omicidio Mattarella - su nove ditte facenti capo allo Spatola, allo Inzerillo (cl.44) ed al Gambino, demandate alla G.F., già nel febbraio 1980, ma anche di altri precedenti indagini relative ad appalti di opere pubbliche, nel corso delle quali si erano accertate gravissime irregolarità a carico di amministratori, affidate nell'ottobre 1979.

Appaiono, poi, circostanze di rilievo, l'affidamento da parte del Procuratore Costa dell'incarico suddetto al col. Pascucci in data 14 luglio 1980 (v. verbale di affidamento acquisito agli atti), a meno di un mese cioè prima della sua uccisione, e lo improvviso trasferimento del Pascucci a pochi mesi dalla morte del COsta; nonchè il fatto, davvero inquietante, che le indagini svolte col suo successore (col.Mola) segnarono il passo.

Stando così le cose, avuto riguardo all'alta figura morale del Procuratore Costa e all'attività frenetica ed impegnata dello stesso, che si interessò di molti delicati processi ed impresse

una sua impronta in tutta l'attività dell'ufficio da lui diretto; alla considerazione che, in generale, nella perversa logica della mafia, il ricorso all'omicidio - specie se trattasi di personaggio di spicco - costituisce la "extrema ratio"; al pericolo che il Procuratore Costa rappresentava non soltanto per l'Inzerillo (cl.44) ed il suo "clan" mafioso ma anche per altri soggetti inquisiti o da inquisire, ove fossero state portate a termine quelle indagini economico - finanziario societarie affidate dall'Alto Magistrato al col. Pascucci e mai esaurite; alla circostanza che all'omicidio "de quo" avrebbero partecipato componenti di altra famiglia (Giovannello Greco della famiglia di Ciaculli) - secondo quanto riferito dal Marino Mannoia -; non possono che condividersi le perplessità espresse dalla Corte di Assise in ordine all'unicità del movente (convalida degli arresti) prospettato dall'accusa, non potendosi escludere, ad avviso di questa Corte, la sussistenza di altro movente alternativo o concorrente, tenuto, altresì, conto dell'inquietante rapporto del M.llo Giuliano Guazzelli, recentemente ucciso. Ne deriva che, anche sotto questo profilo, appare dubbia la partecipazione dell'odierno imputato alla consumazione dello omicidio del procuratore Costa, perchè, se più ampi potevano essere gli interessi in gioco e se altri dovevano partecipare quali esecutori materiali dell'omicidio in discorso, non può dirsi con tranquillante certezza che solo e soltanto gli Inzerillo abbiano progettato e posto in essere l'agguato in offesa

-23-

del Procuratore Costa. l'agguato in offesa del Procuratore Costa.

Va, pertanto, confermata "in toto" la sentenza impugnata, non presentando gli indizi a carico dell'imputato, valutati uno per uno e tutti insieme, i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

P.Q.M.

Visto l'art.605 C.P.P.

conferma la sentenza emessa in data 8/4/91 dalla Corte di Assise di Catania nei confronti di Inzerillo Salvatore, appellata dal Procuratore della Repubblica di Catania.

Catania 28/5/92

IL CONSIGLIERE EST. (dr. Salvatore Castagna)

IL PRESIDENTE (dr. Salvatore Cosentino)

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott. Filippo Nicosia

Unico imputato del delitto (ancorché in concorso con altri ignoti) Salvatore Inzerillo (classe 1957, lontano partente del più noto Salvatore Inzerillo, classe 1944, detto "Totuccio") legato all'omonima famiglia mafiosa, alleata delle famiglie Spatola e Gambino e stretta anche da legami di parentela con queste ultime.

I giudici pur avendo ricostruito il contesto generale in cui il delitto Costa venne consumato, non potranno che concludere entrambi i processi con l'assoluzione dell'unico imputato; quasi che le parole contenute negli appunti del dott. Costa sul delitto di mafia, citate anche dai giudici di prime cure (vds pag. 50 della sentenza 8/91 della Corte di assise di Catania), siano state un triste presagio.

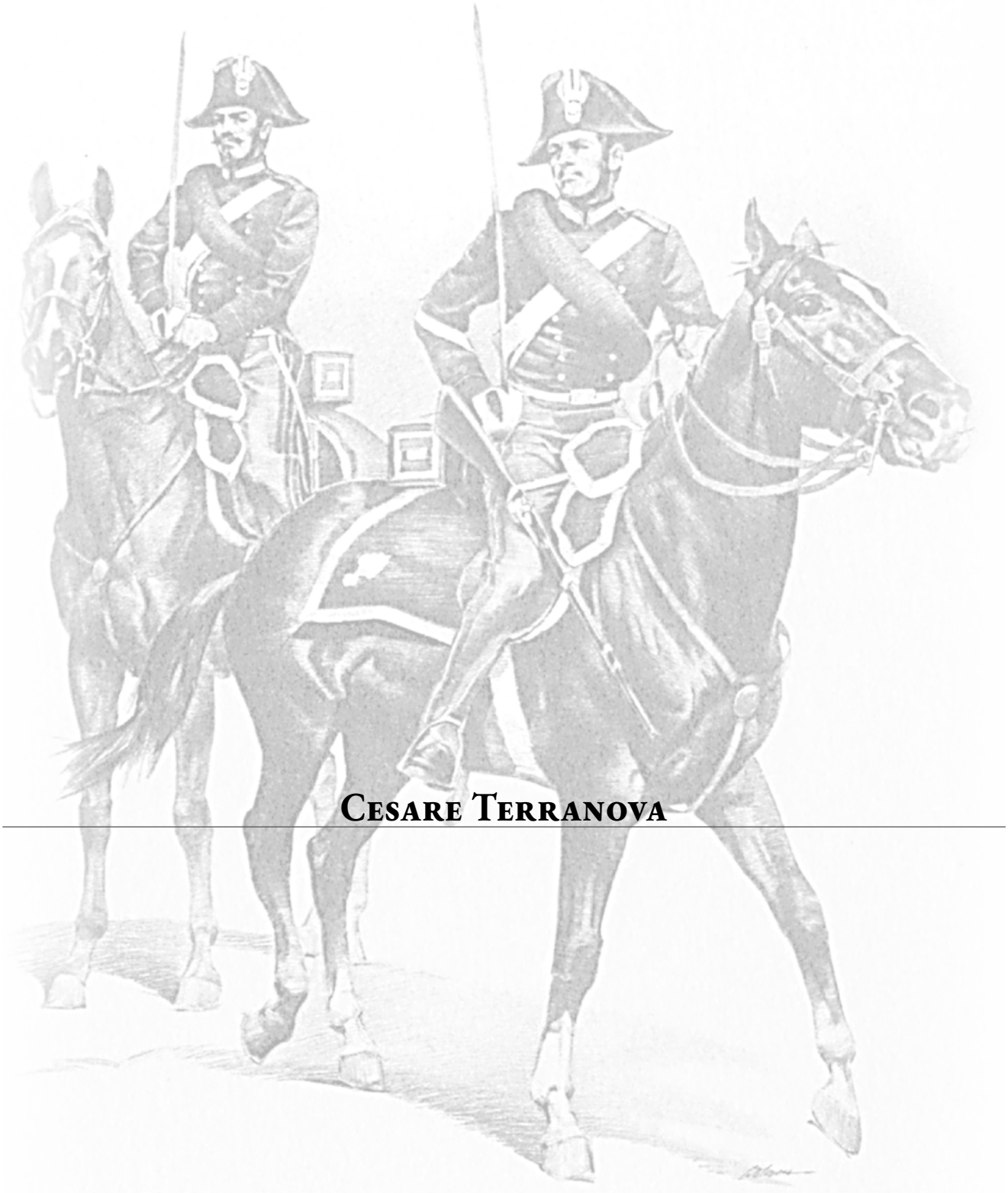

Cesare Terranova

È necessario soffermarsi sul fenomeno nelle sue odierne manifestazioni, giacché diversamente sarebbe pressoché impossibile pervenire ad una rigorosa e realistica valutazione dei reati per i quali si procede.
Anzitutto è bene ribadire che la mafia, come scrisse un insigne giurista, il quale ebbe ad occuparsi attivamente e direttamente del problema, rappresenta: "uno stato psicologico tendente al più sconfinato individualismo, alla negazione dell'autorità di pubblici poteri, alla sfrenata sete dell'arricchimento sopra e contro ogni altro interesse".
Mafia è perciò sopraffazione, prepotenza, coercizione dell'altrui volontà, cupidigia, per un fine puramente individualistico di potere ed egemonia
Su questo sfondo psicologico, la comunione di interessi delittuosi, porta alla formazione di gruppi o aggregati, legati al consenso dei singoli adepti, diretti da colui che riesca a imporsi sugli altri per le proprie doti personali, regolati da norme non scritte ma ferree ed inesorabili, dettate da antiche tradizioni e consuetudini, che attraverso la cooperazione e la reciproca assistenza mirano al raggiungimento di specifici fini criminosi, dando luogo a quella realtà giuridica che è l'associazione a delinquere.
In definitiva quindi mafia è un'associazione di persone, caratterizzata da uno scopo antisociale e delittuoso[48].

Cesare Terranova

1. Breve storia di Cesare Terranova

Il giudice Cesare Terranova nasce il 15 agosto 1921 a Petralia Sottana (PA).

Entra in magistratura nel 1946 appena fatto rientro dalla guerra.

Viene nominato pretore prima a Messina e poi a Rometta.

Nel 1958 viene trasferito dal Tribunale di Patti a quello di Palermo, con l'incarico di Giudice istruttore, dove avvierà importanti processi di mafia contro di Luciano Liggio e altre famiglie mafiose.

Il giudice Terranova avvia importanti processi contro Cosa nostra e la cosca dei Corleonesi comandata dal boss Luciano Liggio. Nei processi di Catanzaro nel 1968 e in quello di Bari nel 1969, Luciano Liggio**,** Salvatore Riina e altri mafiosi vengono assolti per insufficienza di prove.

Si trasferisce a Marsala per ricoprire l'incarico di Procuratore capo, interessandosi in indagini molto delicate, riuscendo con grande determinazione ad ottenere significativi risultati nella lotta alla criminalità organizzata.

Nel 1972 venne eletto come indipendente nelle file del Partito comunista italiano alla Camera dei Deputati e qui rimase sino al 1979. È stato membro della Commissione parlamentare antimafia della VIª Legislatura, insieme a Pio La Torre, firmando la relazione critica di minoranza, dove venivano evidenziati i rapporti tra mafia, politica e imprenditoria.

Nel 1972 viene letto deputato nelle file del PCI. Diviene componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, distinguendosi per impegno, professionalità ed intuito, mettendo a disposizione la sua esperienza maturata nel corso della sua carriera di magistrato.

Durante questo periodo molte sentenze di condanna di pericolosi boss mafiosi vengono annullate.

Quando termina la sua esperienza parlamentare il giudice Terranova torna nella sua terra. Il 10 luglio 1979, il CSM lo nomina consigliere della Corte d'appello di Palermo.

Nel momento che è in procinto di essere nominato Capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, essendo il posto vacante, la mafia in un agguato il 25 settembre 1979 a Palermo, lo uccide insieme alla sua guardia del corpo Maresciallo di Pubblica Sicurezza Lenin Mancuso.

L'omicidio del giudice Terranova va inquadrato e classificato in un'ottica criminale definibile "omicidio preventivo", effettuato al fine di evitare che il magistrato ricopra l'importante l'incarico di Capo dell'Ufficio Istruzione di Palermo e così, da quella posizione, colpire i boss e gli interessi mafiosi.

[48] Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Sentenza di rinvio a giudizio, emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, dott. Cesare Terranova, nel procedimento penale contro Pietro Torretta ed altri, imputato di numerosi fatti di sangue commessi a Palermo e culminati nella strage di Ciaculli del 30 giugno 1963, p, 655, Doc. XXIII n.1/XI.

2. La relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 2

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(LEGGE 20 DICEMBRE 1962, N. 1720)

PRESIDENTE: CARRARO LUIGI, *senatore*

COMMISSARI: ADAMOLI GILARDO, *senatore*; AGRIMI ALESSANDRO, *senatore*; BENEDETTI GIANFILIPPO, *deputato*; BERTOLA ERMENEGILDO, *senatore*; CHIAROMONTE GERARDO, *senatore*; CIPARELLI MICHELE, *senatore*; DE CAROLIS GIANCARLO, *senatore*; FOLLIERI MARIO, *senatore*; GARAVELLI WALTER, *senatore*; GATTO EUGENIO, *senatore*; GEROLIMETTO MARIO DOMENICO, *deputato*; GRASSI BERTAZZI NICCOLÒ, *deputato*; LA TORRE PIO, *deputato*; LUGNANO FRANCESCO, *senatore*; MAFFIOLETTI ROBERTO, *senatore*; MALAGUGINI ALBERTO, *deputato*; MAZZOLA FRANCESCO, *deputato*; MEUCCI ENZO, *deputato*; NICCOLAI GIUSEPPE, *deputato*; NICOSIA ANGELO, *deputato*; PATRIARCA FRANCESCO, *deputato*; PISANÒ GIORGIO, *senatore*; REVELLI EMILIO, *deputato*; RICCIO PIETRO, *deputato*; ROSA VITO, *senatore*; SGARLATA MARCELLO, *deputato*; SIGNORI SILVANO, *senatore*; TERRANOVA CESARE, *deputato*; ZUCCALÀ MICHELE, *senatore*; VINEIS MARIO, *deputato*.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Relatore: **Carraro**

RELAZIONE SUL TRAFFICO MAFIOSO DI TABACCHI E STUPEFACENTI NONCHE' SUI RAPPORTI FRA MAFIA E GANGSTERISMO ITALO AMERICANO

Relatore: **Zuccalà**

RELAZIONI DI MINORANZA

1) RELAZIONE DI MINORANZA, *Relatori:* **La Torre, Benedetti, Malagugini, Adamoli, Chiaromonte, Lugnano, Maffioletti; Terranova**

2) RELAZIONE DI MINORANZA, *Relatori:* **Nicosia, Pisanò, Giuseppe Niccolai**

Comunicate alle Presidenze delle Camere il 4 febbraio 1976

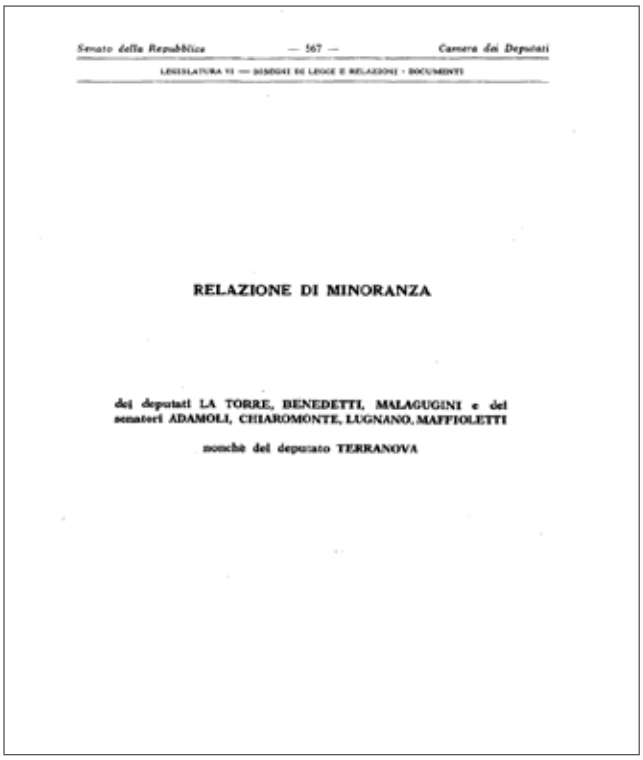

Senato della Repubblica — 367 — *Camera dei Deputati*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE DI MINORANZA

dei deputati LA TORRE, BENEDETTI, MALAGUGINI e dei senatori ADAMOLI, CHIAROMONTE, LUGNANO, MAFFIOLETTI

nonchè del deputato TERRANOVA

Fig.nn.17–18. Senato della Repubblica, VI legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Doc. XXIII, n.2.

La relazione di maggioranza (o del Presidente) della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno alla mafia in Sicilia – che chiude più di undici anni di attività – non può ritenersi in alcun modo soddisfacente, delude le attese dell'opinione pubblica, non rafforza il prestigio delle istituzioni democratiche.

Ciò accade perché, sin dall'inizio, non si è voluta fare una scelta politica netta a proposito della genesi e delle caratteristiche del fenomeno mafioso. Pur affermando che «la Commissione si è proposta di ripensare in una prospettiva politica le conclusioni a cui è pervenuta la storiografia sulla mafia» e che il dato caratteristico peculiare che distingue la mafia dalle .altre forme di delinquenza organizzata è «la ricerca del collegamento con il potere politico», si oscilla, nel seguito, fra la tesi sociologica della mafia come «potere informale» che occupa il «vuoto di potere» lasciato dallo Stato, e la realtà storica della compenetrazione fra il sistema di potere mafioso e l'apparato dello Stato. Si sfugge cioè al nodo centrale della questione: che tale compenetrazione è avvenuta storicamente come risultato di un incontro che è stato ricercato e voluto da tutte e due le parti (mafia e potere 'politico').

È d'altronde un giudizio storicamente acquisito che la formazione dello Stato unitario nazionale ha significato l›avvio della trasformazione della economia e della società italiana in senso capitalistico, sotto la guida della borghesia. Per assolvere questo suo ruolo dirigente, la borghesia italiana ha dovuto scegliere, di volta in volta, quelle intese e quei compromessi con le vecchie classi dirigenti dell'Italia preunitaria, pervenendo alla formazione di un blocco fra gli industriali de1 Nord e gli agrari del Sud.

Cioè la borghesia non ha governato, come tuttora del resto non governa, da sola, ma ha dovuto dividere il potere con le altre classi e, per un lungo periodo, soprattutto con i grandi proprietari terrieri, specie con quelli meridionali e siciliani.

Il fenomeno mafioso, come è storicamente accertato, si colloca all'origine di questo processo di trasformazione della società italiana e, con riferimento ad una regione come la Sicilia, ne diviene

un elemento costitutivo.
La mafia sorge e ricerca subito i suoi collegamenti con i pubblici poteri della nuova società nazionale, e i pubblici poteri accettano, a loro volta, di avere collegamenti con la mafia, per scambiarsi reciproci servizi.
Un accordo di potere in Sicilia non può prescindere dalla classe dominante locale costituita dal grande baronaggio. È ragionevole, quindi, supporre che il collegamento fra mafia e pubblici poteri non avvenga senza la partecipazione diretta del baronaggio.
Questa circostanza sembra comprovata dalla geografia del fenomeno mafioso, e non in termini sociologici, ma politici. La Sicilia occidentale, con la capitale Palermo, è stata la base materiale della potenza economica, sociale e politica del baronaggio prima della Unità. Ed è qui, e non nell'altra parte dall'Isola, che si avviamo le nuove forme di collegamento mafioso con i pubblici poteri. La mafia è quindi un fenomeno di classi dirigenti. Come tale, pertanto, la mafia non è costituita solo da «soprastanti», «campieri» e «gabellotti», ma anche da altri componenti delle classi che esercitano il dominio economico e politico nell'Isola, cioè da appartenenti alla grande proprietà terriera e alla vecchia nobiltà. Finora si è cercato di presentare il proprietario terriero più come vittima che come beneficiario della mafia; tutt'al più si è riconosciuto che il vantaggio da lui ricevuto sia stato quello di avere nella mafia una guardia armata del feudo. Il prefetto Mori è arrivato perfino ad affermare che il proprietario terriero, in quanto fornito di beni (patrimoniali estesissimi, non può essere considerato mafioso anche se, per ipotesi, ha colluso con la mafia. Ma se questo fosse vero, bisognerebbe dimostrare che i gruppi sociali più forti in Sicilia in questi cento anni di unità nazionale sono stati i «campieri», i «soprastanti» e i «gabellotti», e non i baroni e i grandi proprietari terrieri, ciò che urta perfino contro il senso comune. Se una circostanza è lecito riproporre in sede di giudizio storico sullo sviluppo della società siciliana e meridionale, questa è che l'affittuario o «gabellotto», che dir si voglia, non ha avuto possibilità di «sviluppo autonomo, cioè come borghesia nascente, come nella valle padana, ma è stato costretto ad accontentarsi di un semplice ruolo subalterno nell'ambito del modo di produzione latifondistico. Protagonista e beneficiario di questo modo di produzione è stato fondamentalmente il grande proprietario terriero, e non il «gabellotto» tant'è che il «gabellotto» quando la fortuna e la capacità gli hanno arriso, si è trasformato anche lui in proprietario (terriero, avendo al suo servizio nuovi «gabellotti» (e così gli è stata offerta, attraverso anche il fenomeno della mafia, la possibilità di essere cooptato o assimilato nella vecchia classe dominante).
Interpretare la mafia come fenomeno della classe dirigente isolana, con la partecipazione decisiva del grande baronaggio della Sicilia occidentale, non significa che tutti i membri delle classi dirigenti siano stati o siano, come tali, membri attivi della mafia, ma solo che i membri della mafia rappresentano una sezione nient'affatto marginale delle classi dominanti, i cui interessi, appunto, possono anche entrare, poi, in contraddizione, nello svolgimento dei fatti, con aspetti dell'attività della mafia stessa.
Il popolo siciliano nel 1860 non si riconosce nel nuovo Stato perché dopo le promesse garibaldine: 1) viene soffocata nel sangue la sete di terra dei contadini siciliani: Bixio a Bronte e tutte le repressioni successive, sino a quella dei fasci del 1893-94;
2) viene immediatamente tradita l'aspirazione all'autogoverno del popolo siciliano. A tutto ciò si aggiunga il servizio militare obbligatorio, le tasse ingiuste, la corruzione e le angherie delle classi dominanti. Ma il punto centrale è l'ostacolo allo sviluppo di una borghesia moderna e il rifiuto dell'autogoverno.
Il patto scellerato fra il partito moderato di Cavour e la nobiltà feudale siciliana è all'origine di quel mancato sviluppo dell'autogoverno e di una borghesia moderna in Sicilia. Ma, dopo aver riconfermato il suo dominio, l'aristocrazia (terriera ha bisogno di un forte potere repressivo per tenere a bada i contadini. Il potere legale che è in grado di esercitare lo Stato sabaudo è insufficiente, nonostante il ricorso ripetuto allo stato d'assedio. La classe dominante siciliana sente, allora, il bisogno di integrarlo con quello extra-legale della mafia, che si realizza sul feudo con i «gabellotti», i «soprastanti» e i «campieri». Si gettano così le basi del sistema di potere mafioso che si intreccia, come potere informale, con gli organi del potere statale; si realizza una vera e propria compenetrazione fra mafia e potere politico, con l'obiettivo di tenere a bada le classi

sociali subalterne. Ad una parte dei ceti medi, a cui si impedisce di diventare borghesia moderna, si apre la prospettiva della cooptazione nella classe dominante con l'accesso alla proprietà terriera, passando attraverso la trafila della «gabella» che consente di sfruttare e taglieggiare i contadini. Via via, d'altra parte, che l'aristocratico si allontana sempre più dalla terra, si apre la via al ricatto contro di esso e si offre spazio al «gabellotto» di essere lui l'erede del feudo, e cioè di essere affiliato alla classe dominante, e magari, poi, di conquistarsi il titolo di barone.
La mafia, d'altro canto, ricerca un consenso di massa per meglio raggiungere i suoi obiettivi. La mafia fa leva sull'odio popolare contro lo «Stato carabiniere», contro un potere statale estraneo, antidemocratico ed
ingiusto, che nulla offre al popolo e sa solo opprimerlo. La mafia compie così una grande mistificazione, utilizzando il malcontento popolare, per fini contrari agli interessi reali del popolo siciliano: essa ha bisogno dell'omertà, per assicurarsi l'impunità nei suoi delitti, e cerca, anzi, la solidarietà dei siciliani.
Viene così qualificato «sbirro» chi riconosce l'autorità dello Stato, che è per sua natura nemico della Sicilia: il siciliano non deve riconoscere lo Stato di polizia, anzi si sostiene che da questo Stato, che l'opprime, si deve difendere. In tal modo la mafia riesce a dominare il popolo siciliano ed a giustificare il suo potere extralegale.
Ecco la radice dell'omertà, a cui certo si aggiunge, poi, la paura, il terrore della rappresaglia, che la mafia organizza contro chi si ribella alla legge della omertà. Ma questo gioco della mafia ha successo perché lo Stato non sa offrire al popolo siciliano null'altro che la repressione e gli stati d'assedio: nel 1860 con Bixio, nel 1863 col generale Covone, nel 1871 col prefetto Malusardi, che menò vanto di aver debellato la mafia, ricevendone onori e precedendo in ciò il prefetto Mori; e, infine, con la repressione del movimento dei fasci, nel 1893-94, sino al fascismo. Ecco la ragione del fallimento storico della lotta alla mafia.
Un particolare interesse ha l'analisi del fenomeno mafioso, di fronte al fascismo. Con l'avvento del fascismo gli agrari si sentono più tranquilli. Il potere fascista garantisce, in prima persona, la repressione del movimento contadino. Ecco perché si affievolisce il bisogno di far ricorso al potere extra-legale della mafia: la pace sociale è garantita dallo Stato legale, che offre agli agrari grossi vantaggi nella immediata modifica dei patti agrari a danno dei mezzadri e dei coloni siciliani e nel prolungamento della giornata lavorativa del bracciante. La miseria nelle campagne siciliane, nel periodo fascista, è spaventosa: vi è una disoccupazione di massa. Si conoscono, poi, le conseguenze nefaste della battaglia del grano, di quella politica economica che portò alla riduzione delle aree trasformate a vigneto, ad agrumeto, ad ortofrutticoli. Ai braccianti venne offerto il miraggio delle terre di Abissinia.
Aumentò la superficie delle terre incolte e malcotivate.
C'è poi una leggenda da smentire: che nel periodo fascista esistesse l'ordine assoluto.
La verità è che la stampa non libera non raccontava
tutto e quindi non si sapeva quante rapine, quante estorsioni, quanti sequestri di persona in quel periodo avvenissero. Lo stesso prefetto Mori, nella sua autobiografia, mentre afferma di aver dato un colpo alle bande organizzate nelle Madonie, e quindi al banditismo vero e proprio, sulla questione della mafia non riesce a dire niente di serio: anzi, a un certo punto, mena vanto di avere integrato nel sistema fascista i «campieri» dei feudi.
Ecco perché la mafia non è scomparsa, perché nel periodo fascista ha potuto vegetare all'ombra del potere senza bisogno di compiere gesti particolarmente clamorosi.
L'alta mafia uscì indenne dalla repressione fascista. La repressione indiscriminata, con le retate di massa, le perquisizioni su larga scala nelle case della povera gente all'epoca di Mori, ed in quelle successive, i metodi vergognosi della polizia fascista, il sistema
delle torture per far confessare imputati spesso innocenti, sottoposti a sevizie innarrabili, ebbero il triste risultato di alimentare l'odio di massa contro lo Stato.

3. La descrizione del fenomeno della mafia da parte del Giudice istruttore Cesare Terranova nella sentenza contro Pietro Torretta+120 (8 maggio 1965)

L'8 maggio 1965, il Giudice istruttore Cesare Terranova nella sentenza di rinvio a giudizio nel procedimento penale contro Pietro Torretta ed altri, riguardante la lunga catena di omicidi perpetrati a Palermo e culminato il 30 giugno 1963, nella strage di Ciaculli, nella quale sette appartenenti alle Forze di polizia e all'Esercito vengono assassinati a seguito di un attentato dinamitardo gettando il Paese in un profondo sconforto e, ponendo all'attenzione di tutti la pericolosità della mafia.

All'interno di questa sentenza il giudice Terranova con una messe di informazioni non comuni, delinea quelle che costituiscono allora le caratteristiche dell'associazione mafiosa che peraltro, sono presenti ancora oggi e la contraddistinguono nel panorama delle organizzazioni criminali mafiose.

Certo nel 1965 non essendoci pentiti tra gli associati, non troviamo l'esistenza nell'organizzazione di un organismo di vertice criminale superiore, ovvero la c.d. cupola. È solo successivamente a partire dal 1984 con le dichiarazioni di Tommaso Buscetta che la struttura di Cosa nostra viene rilevata nella sua interezza.

> [...] Piuttosto che di mafia in senso generale, si deve parlare di "mafie" con riferimento ai vari aggregati criminosi che si formano e si diffondono nelle campagne, nei centri urbani, nei rioni di una stessa città, legati oppure no da vincoli più o meno stretti, secondo fattori puramente occasionali.
> Già nel 1916 Leopoldo Notarbartolo, figlio di Emanuele Notarbartolo, una delle più illustri vittime della mafia, scriveva appunto che la mafia è "un mosaico di piccole repubblichette (cosche) dai confini topografici segnati dalla tradizione" a volte in guerra, a volte alleate.
> E' del tutto fantasiosa la concezione della mafia come di una organizzazione compatta con un capo supremo, con una gerarchia, con una precisa suddivisione di incarichi e compiti, con un complicato cerimoniale per l'ammissione e per il conferimento delle cariche direttive. Qualcosa del genere esiste in altre forme di delinquenza associata, quali la "fibbia" calabrese o la "camorra" napoletana, ma non certamente nella mafia, perché nessun indizio o traccia se ne è mai avuto.
> La mafia si articola in "cosche", più o meno numerose o influenti, a volte collegate a volte in contrapposizione, capeggiate da elementi la cui potenza ed importanza è proporzionata al seguito di cui dispongono, alle amicizie o ai legami con altri esponenti ed al controllo di determinati settori ed ambienti.
> Esistono dei capimafia, ma non un capo della mafia; può accadere, come è accaduto, che uno di questi capimafia, per un insieme di fattori complessi e difficilmente analizzabili, assuma una posizione di notevole preminenza rispetto agli altri, si da esercitare una funzione di grande moderatore e consigliere, di arbitro supremo di controversie e conflitti, la cui opinione ha, come peculiare caratteristica, il valore di una decisione inappellabile. Si tratta, però, di situazioni eccezionali e transitorie, legate a posizioni personali.
> Certo, è, comunque, che la mafia è, purtroppo, una realtà viva ed operante, della cui esistenza, in mancanza di prove documentali o di testimonianze ampiamente rivelatrici, si può avere la certezza attraverso le ricorrenti catene di delitti di sangue, il conseguimento di una inesplicabile posizione di prestigio, da parte di sconcertanti personaggi, privi, in apparenza, di qualsiasi attributo positivo, o l'arricchimento tanto repentino quanto misterioso di individui assurti rapidamente da modesta posizione al rango di facoltosi possidenti, commercianti o imprenditori.
> La mafia esiste nella forma più virulenta com'è dimostrato dalla agghiacciante documentazione dei delitti commessi in territorio di Palermo, in questi ultimi anni, spesso rimasti impuniti...
> Si è cercato, particolarmente in passato, di stabilire una distinzione tra mafia, concepita più che altro come manifestazione di coraggio, fierezza e indipendenza e la delinquenza comune, per cui il mafioso non sarebbe altro che un individuo con spiccate doti di energia, orgoglio e audacia, insofferente di vincoli e costrizioni, indotto talora a delinquere dalle storture e dalle ingiustizie sociali, ma, in ogni caso, sempre e soprattutto uomo d'onore, coraggioso e leale...
> La mafia, con i suoi tenebrosi tentacoli, spesso utilizzando l'attività collaborativa di persone qualificate e insospettabili si inserisce in tutti i settori della vita sociale, nel campo commerciale e industriale, nel mondo degli affari e delle speculazioni, nelle competizioni politiche, portando in essi i propri sistemi violenti e intimidatori ed inquinando così profondamente la nostra società.

La mafia, per costume ormai radicato, evita di opporsi apertamente ai poteri dello Stato...Essa vi ricorre, come estremo rimedio, solo quando vi è costretta da inderogabili esigenze di difesa o da indiscutibili motivi di sopravvivenza.
Gli sconcertanti esempi di collusione e losche complicità, di cui sono piene le cronache dell'ultimo ventennio, dimostrano la tendenza del mafioso a raggiungere i propri fini antisociali, in modo subdolo mimetizzandosi nell'ambiente e a realizzare il suo programma delittuoso con la tolleranza o addirittura con la passiva acquiescenza degli Organi dello Stato...
E si arriva persino a parlare di mafia "buona", in contrapposizione con la mafia "cattiva", come di un fenomeno di costume, da guardare con indulgenza e comprensione e da non confondere con la delinquenza, di un fenomeno del quale si debba quasi essere fieri, come di un privilegio non diviso con altri...
Bisogna guardare al fenomeno per quello che è nelle sue abituali manifestazioni: una aberrante forma di delinquenza organizzata, particolarmente pericolosa e dannosa per le sue capillari infiltrazioni nella vita pubblica ed economica, per le esplosioni di sanguinosa violenza, per la oppressione soffocante esercitata in tanti ambienti e settori...
Esiste una sola mafia, né vecchia né nuova, né buona né cattiva, esiste la mafia che è associazione delinquenziale di mafiosi, che si presenta ed agisce sotto molteplici forme, delle quali la più pericolosa e insidiosa è indubbiamente quella camuffata sotto l'apparenza della rispettabilità, della qualificazione sociale, che gode di amicizie, protezioni e appoggi da parte di personalità della vita pubblica, legate ad ambienti politici ed economici, la mafia cioè definita da qualcuno, con la felice espressione "mafia in doppio petto", che è, purtroppo, più difficile da individuare e colpire adeguatamente [...][49].

4. La strage di via De Amicis a Palermo (25 settembre 1979)

Il 25 settembre 1979, tra le ore 08,30 e le 09,00, alla Squadra Mobile di Palermo arriva la notizia che all'angolo tra via Rutelli e la via De Amicis c'era stata una sparatoria.

Precipitatisi sul posto, gli inquirenti rinvenivano, seduto al posto guida dell'autovettura Fiat 131, il cadavere del giudice Cesare Terranova, accanto al quale c'era, ferito mortalmente, il Maresciallo di Pubblica sicurezza Lenin Mancuso che immediatamente trasportato in Ospedale, a causa delle ferite riportate, poco dopo decedeva. La macchina era ferma all'altezza del numero civico 38 della via De Amicis, ed aveva la chiave d'accensione inserita nel quadro in posizione acceso, la leva del cambio in posizione di retromarcia e le corrispondenti luci posteriori ancora accese[50].

Foto n.12. Omicidio del giudice Cesare Terranova.

[49] Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Sent. cit., p. 656 e ss.

[50] Corte di Assise di Reggio Calabria, Prima Sezione, Pres. dott. Pasquale Ippolito, sent. (Greco Michele+9) n.166/96 RGNR DDA; n.1/2000 R.G., Sentenza; n. 32/97 R.G.I.P. DDA, n.8/97 R.G. Assise, datata 17 marzo 2000.

[...] Cesare Terranova fu uomo di alto sentire e di grande cultura: amava profondamente la sua Sicilia e viveva con angoscia la fase di trapasso che l'isola attraversava, dall'economia del feudo e rurale all'economia industriale e collegata con le grandi correnti di traffico europeo e mediterraneo. Ma egli era anche animato, oltre che da un virile coraggio, anche da infinita speranza, che scaturiva dalla sua profonda bontà d'animo: speranza nel futuro dell'Italia e della Sicilia migliori, per le quali il sacrificio della sua vita, fervida, integra ed operosa non è stato vano. Ancora una volta così la violenza omicida della delinquenza organizzata ha colpito uno degli uomini migliori, uno dei figli più degni della terra di Sicilia [...].

(Commemorazione del Capo dello Stato Alessandro Pertiti).

[...] Onorevoli colleghi, la trama di violenza e di eversione, che ha fatto già tante vittime, ha colpito questa mattina a Palermo il magistrato Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso. Alle loro famiglie esprimiamo il nostro commosso cordoglio e la nostra profonda solidarietà.
Ancora una volta siamo costretti a pronunciare parole di sdegno e di condanna.
Queste parole potrebbero addirittura apparire logore se dietro ad esse non vi fossero – e di ciò sono intimamente convinta – la tenacia, la grande forza morale, l'attaccamento alla libertà e alla democrazia del nostro popolo. Esso resiste ormai da molti anni ad una strategia di violenza, di eversione, di terrorismo, che vuole sconvolgere le istituzioni e fare arretrare la vita civile della nazione.
Non possiamo dunque tacere.
L'assassinio di oggi, che segue altri delitti ed attentati infami, ha voluto colpire nella figura del valoroso magistrato, che noi abbiamo conosciuto ed apprezzato in quest 'aula, un organo fondamentale dello Stato chiamato alla difficile funzione di rendere giustizia. Colpire la magistratura significa attaccare una struttura portante dell'ordinamento democratico, uno dei momenti fondamentali nel rapporto del cittadino con lo Stato moderno e le sue leggi.
Proprio l'attività come magistrato, specie negli anni dal *1958* al 1971, ci ricorda la lotta ferma e generosa che nel suo ufficio di Giudice istruttore Terranova condusse a Palermo contro la mafia, contro l'elemento più grave di disgregazione del tessuto civile e democratico che, specie nel Mezzogiorno del nostro paese, ha intaccato talora alcuni settori del potere pubblico. Cesare Terranova è stato assassinato proprio pochi giorni dopo aver ripreso il posto di giudice della Corte d 'appello di Palermo.
È compito indifferibile del Governo individuare e perseguire i responsabili di questo ennesimo barbaro delitto e tutelare con efficacia e nelle forme più opportune la vita, la sicurezza e la libertà di tutti i cittadini. Da parte nostra c›è bisogno, proprio in memoria di tante e tante vittime, di rendere ancora più incisiva c concreta la nostra opera di difesa della democrazia, di adeguamento delle strutture e degli ordinamenti dello Stato, di mobilitazione delle forze intellettuali e sociali del paese. La battaglia contro la violenza politica e mafiosa non sarà né facile né breve, ma deve accrescersi in ognuno di noi la determinazione e l›impegno di far vivere e di portare avanti quei valori e quei beni fondamentali della nostra democrazia per cui il magistrato Terranova e il maresciallo Mancuso oggi hanno dato la loro vita [...].

(Commemorazione alla Camera dei deputati del Presidente Leonilde Iotti).

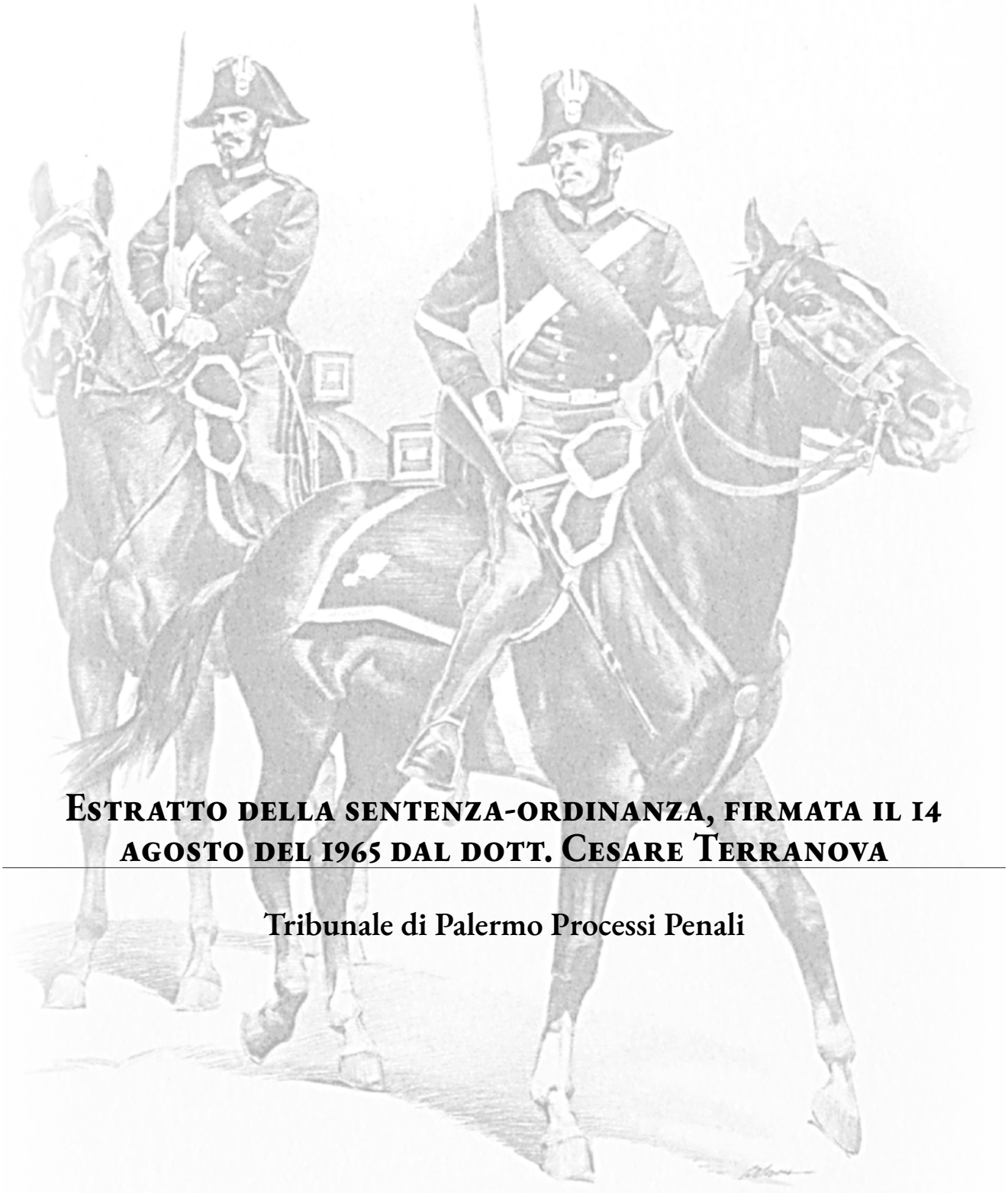

Estratto della sentenza-ordinanza, firmata il 14 agosto del 1965 dal dott. Cesare Terranova

Tribunale di Palermo Processi Penali

Doc. 543

TRIBUNALE DI PALERMO
Ufficio Istruzione Processi Penali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo
Dr.Cesare TERRANOVA
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

1°)-LEGGIO Luciano di Francesco Paolo e fu Palazzo Maria,nato a Corleone il 6.I.1925 -DETENUTO dal 14.5.1964

2°)-RUFFINO Giuseppe di Vincenzo e di Lo Piccolo Benedetta,nato a Lucca Sicula il 19.II.1917 res.Corleone -LATITANTE

3°)-LEGGIO Leoluca di Francesco e di Riina Maria,nato a Corleone il 15.2.1928 ivi res.-DETENUTO dal 9.9.1964

4°)-BAGARELLA Calogero di Salvatore e di Mondello Lucia,nato a Corleone il 14.I.1935 LATITANTE

5°)-PROVENZANO Bernardo fu Angelo e di Rigoglioso Giovanna,nato a Corleone il 31.3.1933,ivi residente LATITANTE

6°)-RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta,nato a Corleone il 16.II.1930,ivi res.-DETENUTO dal 15.12.1963

7°)-LEGGIO Francesco Paolo di Francesco e di Riina Maria,nato a Corleone il 28.8.1938 -DETENUTO dal 18.I.1964

8°)-RIINA Giacomo di Salvatore e di Guccia Francesca,nato a Corleone il 10.II.1908,res.Palermo-DETENUTO 2.5.1963

9°)-MANCUSO Marcello Giuseppe di Lisotta Giuseppe e Vincenzo, nato a Corleone il 26.2.1908,ivi res.-DETENUTO I.4.1964

10°)-PROVENZANO Giovanni fu Angelo e di Rigoglioso Giovanna,nato a Corleone il 28.5.1928,ivi res.-DETENUTO dall'I.4.1964

11°)-LEGGIO Francesco di Leoluca e di Patti Giuseppa nato a Corleone il 21.I.1904,ivi res.-DETENUTO dall'I.4.1964

12°)-MANCUSO Francesco fu Giuseppe e fu Saporita Calogera,nato a Corleone il 27.I.1937,-DETENUTO dal 2.4.1964

13°)-LEGGIO Vincenzo di Leoluca e di Patti Giuseppa,nato a Corleone il 2.II.1906,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.1964

14°)-PASQUA Giovanni di Rosario e di Profita Giovanna,nato a Corleone il 3.I.1925,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.1964

15°)-GENNARO Filippo fu Michelangelo e fu Iovine Biagia,nato a Corleone l'8.I.1892,res.Palermo-DETENUTO dal 2.4.1964

16°)-RIINA Pietro di Salvatore e fu Cuccia Francesco Paola,nato a Corleone il 14.I.1900,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.1964

17°)-MUHATORE Bernardo di Giovanni e di Pace Marianna,nato a Corleone il 26.4.1931,ivi res.-DETEN.2.4/1964-1.12.1964

18°)-POMARA Vincenzo fu Calogero e fu Mannino Giovanna,nato a Corleone il 20.10.1901 ivi res.-DETENUTO 1.4.1964

19°)-LEGGIO Salvatore di Francesco e di Riina Maria,nato a Corleone il 16.2.1932,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.1964

20°)-LEGGIO Giuseppe di Francesco e di Riina Maria,nato a Corleone il 2.I.1935,ivi res.-DETENUTO dal 2.5.1963 per alt.

21°)-BRIGANTI Salvatore fu Vincenzo e di Criscione Maria,nato a Corleone il 12.9.1932,ivi res.-DETENUTO dal 4.2.1964

22°)-DI PUMA Angelo di Leoluca e di Zimbardi Biggia,nato a Corleone il I9.6.I936,ivi res.-DETENUTO dal 6.IO.I964-1.12.1964

23°)-IANNAZZO Liborio Salvatore di Gaetano e di Di Miceli Giovanna nato a Corleone il 13.IO.I933-DETENUTO dal 15.4.I964

24°)-FERRARA Innocenzo fu Pietro e fu Siracusa Lucia,nato a Corleone il I8.4.I9II;ivi res.-DETENUTO dal 3.4.I964-23.6.I964

25°)-FERRARA Calogero fu Vincenzo e fu Riina Ninfa,nato a Corleone il IO.3.I9I5,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.I964

26°)-FERRARA Giovanni di Pietro e di Provenzano Rosa,nato a Corleone il 9.5.I937,ivi res.DETENUTO dal 2.4.I964-23.6.I964

27°)-COLLURA Filippo di Salvatore e di Mancuso Carmela,nato a Prizzi il 6.5.I927,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.I964-1.12.I964

28°)-MAIURI Antonino fu Pietro e di Cascio Giovanna, nato a Corleone il 13.6.I9I8,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.I964

29°)-STREVA Vincenzo di Arcangelo e di Oliveri Rosalia,nato a Corleone il 3.8.I923,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.I964

30°)-FERRARA Pietro di Innocenzo e di Rotolo Giovanna,nato a Corleone il 20.IO.I935,ivi res.-DETENUTO dal IO.6.I964

31°)-DI GREGORIO Giuseppe di Antonino e di Stabile Antonina,nato a Corleone il I8.3.I939,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.I964

32°)-RIINA Bernardo di Vincenzo e di Miceli Giuseppa nato a Corleone il 27.7.I938 -DETENUTO dall'I.4.I964

33°)-MANCUSO Marcello Antonio di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa,nato a Corleone il 27.4.I9I3,ivi res.-DETENUTO 2.4.I964

34°)-MANCUSO Marcello Antonino di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa nato a Corleone il 6.I.I906 -DETENUTO dal 2.4.I964

35°)-BAGARELLA Salvatore di Giuseppe e di Levante Matilde, nato a Corleone il 24.I.I906,ivi res.-DETENUTO dal 15.12.I963

36°)-RIINA Gaetano fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta,nato a Corleone il 5.II.I933,ivi res.-DETENUTO dal 26.12.I963

37°)-RIINA Giuseppe di Giacomo e di Leggio Giovanna,nato a Corleone il 14.2.I941,ivi res.-DETENUTO dal 27.12.I963

38°)-MARINO Bernardo fu Giuseppe e di Caruso Giuseppa,nato a Corleone il IO.7.I904,residente a Torino -DETENUTO II.9.I963

39°)-MARINO Leoluca fu Giovanni e fu Pecoraro Lucia,nato a Corleone il 21.11.I9IO,ivi res.-DETENUTO dal 3.4.I964

40°)-LISOTTA Pietro fu Bernardo e di Lo Curto Giovanna,nato a Corleone il 21.8.I9I8,ivi res.-DETENUTO dal I4.4.I965 per altro

41°)-SCALISI Giuseppe fu Calogero e di Palermo Carolina,nato a Corleone il 21.8.I9I8,ivi res.-DETENUTO dal 2.4.I964-23.6.965

42°)-SALERNO Francesco di Vincenzo e fu Di Miceli Maria Antonina, nato a Corleone il 21.3.I922;-DETENUTO dal 22.3.I964

43°)-FIANDACA Filippo di Giovanni e di Romei Grazia,nato a Misilmeri il 12.2.1934-DETENUTO dal 18.I.I964-18.4.I964

44°)-POMILLA Salvatore di Giuseppe e di Mangani Gioacchina,nato a Corleone il 16.9.I927 ivi res.-DETENUTO 11.9.I963-

45°)-CAMMARATA Francesco fu Vincenzo e fu Tinnirello Maria,nato a Corleone il 4.6.I903,res.Palermo -DETEN. 15.4.I964

46°)-ALBANESE Liborio fu Francesco e di Amato Vincenza,nato ad Alcamo il 3.6/I9I8 -DETENUTO 15.4.I964-1.12.I964

47°)-ALBANESE Giuseppe fu Francesco e di Amato Vincenza,nato ad Alcamo il 3.I.I923 -DETENUTO 15.4.I964-anche per altro

- 3 -

48°)-ALBANESE Antonio fu Francesco e di Amato Vincenza,nato ad Alcamo il 21.4.I922 -DETENUTO dal 15.4.I964-1.12.1964

49°)-ALBANESE Vito fu Francesco e di Amata Vincenza,nato ad Alcamo il 16.9.I9I4-DETENUTO dal 15.4.I964-1.12.1964

50°)-MARINO Francesco Paolo fu Antonino e fu D'Amico Anna,nato a Palermo il 12.8.I903-DETENUTO dal 21.6.I964

51°)-LA MANTIA Gaetano di Francesco e di Cimina Alfonsa,nato a Palermo il I9.3.I920 -DETENUTO dal 21.6.I964

52°)-SORISI Leoluchina fu Pietro e fu Costanza Giuseppa,nata a Corleone il 19.2.I9I9,ivi res.-DETENUTO 14.5.I964

53°)-LEGGIO Maria Concetta di Leoluca e fu Patti Giuseppa,nata a Corleone il 27.5.I9I3,ivi res.-DETENUTO 14.5.I964

54°)-LAURICELLA Giuseppe di Salvatore e di Papitone Rosa,nato a Palermo l'11.11.1929,ivi res.-DETENUTO dal 9.7.I964

55°)-LA ROSA Antonino di Francesco e di Pace Giuseppa,nato a Palermo il 6.7.I943,ivi res.-DETENUTO dal 21.6.I964

56°)-VINTALORO Angelo fu Francesco e fu Trumbatori Maria,nato a Corleone il 28.2.I898,ivi res.-DETENUTO dal 20.6.I964

57°)-TRONCALE Francesco fu Vincenzo e fu Sapia Ignazia,nato a Bisaquino il 4.2.I909,res.Palermo-DETENUTO 1.3.I964

58°)-SPARACO Antonino di Antonino e di Di Betta Leoluchina,nato a Corleone il 2.5.I9I7,ivi res.-DETENUTO dal 21.6.64

59°)-BONANNO Giovanni di Luciano e di Ligotino Anna Maria,nato a Corleone il 26.II.I935,ivi res?-DETENUTO dal 20.6.1964

60°)-SPATAFORA Francesco fu Salvatore e Gennaro Maria,nato a Corleone l'I.2.I9I0,-DETENUTO dal 5.7.I964

61°)-SPATAFORA Vincenzo fu Salvatore e fu Gennaro Maria,nato a Corleone il 20.5.I9I5-DETENUTO dal 3.5.I965

62°)-CRISCIONE Biagio di Salvatore e di Birtone Calogera,nato a Corleone il 26.I0.I909,ivi res.-DETENUTO dal 20.6.I964

63°)-MANCUSO Giovanni di Giuseppe e di Saporito Calogera,nato a Corleone l'I.I0.I920,ivi res.-DETENUTO dal 20.6.964

64°)-BAGARELLA Leoluca di Salvatore e di Biondello Lucia,nato a Corleone il 3.2.I942,ivi resid.-DETENUTO 20.6.I964

65°)-CATALANO Michele fu Giovanni e fu Anello Cristina,nato a Palermo il 2.4.I906,DETENUTO dal 9.9.I964

66°)-MOSCATO Lucia fu Angelo e fu Prestaggio Maria,nata a Corleone il 3.12.I904,ivi res.-DETENUTA dal 9.9.I964

67°)-ZITO Rosario fu Francesco e di Piazza Cecilia,nato a Corleone il23.5.I908,ivi res.-DETENUTO dal 9.9.I964

68°)-BILLERI Leoluca,di Giuseppe e di Canzoneri Arcangela,nato a Corleone il 31.3.I926,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.I965

69°)-BENIGNO Ludovico fu Guido e di Sorisi Maria,nato a Corleone il 25.8.I9I7,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.I965

70°)-BONOCORE Giovanni di Aurelio e di Liggio Leoluchina,nato a Corleone l'II.7.I924,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

71°)-BONOCORE Laborio di Aurelio e di Liggio Leoluchina,nato a Corleone il I0.II.I926,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

72°)-BONOCORE Vincenzo di Aurelio e di Liggio Leoluchina, nato a Corleone il 17.1.I929,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

73°)-CARRABBA Andrea fu Francesco Paolo e fu Boniglio Leoluchina nato a Corleone il 6.6/I9I0 -DETEN.16.2.I965

74°)-CARRABBA Bernardo fu Francesco Paolo e fu Coniglio Leoluchina nato a Corleone il 25.2.I9I4-DETEN.16.2.I965

- 4 -

75°)-CARRABBA Giuseppe fu Francesco Paolo e fu Coniglio Leoluchina nato a Corleone il 3.7.I904,ivi res.DETENUTO 16.2.I965

76°)-CRISCIONE Angelo di Leoluca e di Terruso Leoluchina,nato a Corleone il 7.8.I9I2,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.I965

77°)-CAPUTO Giovanni di Giuseppe di Vernagallo Leoluchina,nato a Corleone il 3.6.1923,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.I965

78°)-CENTINEO Gaspare di Vincenzo e di Camavò Caterina,nato a Partinico il 20.3.I925,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.I965

79°)-COTTONE Pietro di Pietro e di Grizzaffi Concetta,nato a Corleone il 25.7.I938 -LATITANTE

80°)-CONIGLIO Liborio di Paolino e di Giglio Lucia,nato a Corleone il 24.II.I927 -DETENUTO dal 16.2.I965 al 23.6.I965

81°)-CURRERA Michelanhelo di Leoluca e di Comparetto Maria,nato a Corleone il 15.6.I905,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

82°)-DI CARLO Angelo fu Vincenzo e fu Castro Maria Sante,nato a Corleone 8.2.I89I,res.Palermo-DETENUTO dal 16.3.1965

83°)-DI MICELI Bernardo fu Giuseppe e fu Marino Castrenza,nato a Corleone il 7.II.I909,ivi res.-DETENUTO 12.6.I965

84°)-DI PUMA Biagio di Leoluca e di Zimbardo Biagia,nato a Corleone il 3.3.I930 ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-23.6.I965

85°)-D'ANTONI Paolo di Gaetano e di Salemi Maria,nato a Corleone il 15.2.I932,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-15.2.I968

86°)-D'ANTONI Leoluca di Gaetano e di Salemi Maria,nato a Corleone il I8.4.I934,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-23.6.I965

87°)-DI MICELI Luigi fu Giovanni e fu Panzarella Santa,nato a Corleone il 19.9LI929,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-23.6.I965

88°)-GOVERNALI Giovanni di Bernardo e di Mancuso Antonina,nato a Corleone il I5.I.I908,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

89°)-GULOTTA Giovanni di Antonino e di Zabbia Vincenza,nato a Corleone il I9.4.I931,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

90°)-GULOTTA Vincenzo di Antonino e di Zabbia Vincenza,nato a Corleone il 21.6.I921,ivi res.DETENUTO dal 16.2.I965

9I°)-GIAMMONA Giusto di Giuseppe e di Cimò Giovanna,nato a Misilmeri il 4.3.I938,res.Corleone -DETENUTO dal 16.2.I965

92°)-LANZA Ignazio di Leoluca e di Catalanotto Giuseppa,nato a Corleone il I0.5.I925,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

93°)-LANZA Liborio di Leoluca e di Catalanotto Giuseppa,nato a Corleone il 30.8.I933,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

94°)-LANZA Rosolino di Leoluca e di Catalanotto Giuseppa,nato a Corleone il 30.6.I923,ivi res.-DETENUTO 16.2·I965

95°)-LIGOTINO Vincenzo di Giovanni e di Di Palermo Salvatrice,nato a Corleone il 9.4.I89I,ivi res.-DET.16.2.I965-23.6.65

96°)-LO BUE Giovanni fu Calogero e fu Lampo Giovanna,nato a Corleone il 16.II.I9I9,ivi res.-DETENUTO 20.7.I965

97°)-LO BUE Pasquale fu Calogero e fu Lampo Giovanna,nato a Corleone il 4.5.I923,ivi res.-DETENUTO 20.7.I965

98°)-LABRUZZO Leoluca di Leoluca e di Crapisi Vincenza,nato a Corleone il 27.2.I929,ivi res.-DETEN.16.2.I965-23.6.I965

99°)-LABRUZZO Vito di Leoluca e di Crapisi Vincenza,nato a Corleone il 5.5.I9I6,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-23.6.I965

100°)-MARINO Bernardo fu Giuseppe e di Scoma Lucia,nato a Corleone il I5.9.I929,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-23.6.I965

101°)-MANISCALCO Francesco di Pietro e di Dragna Lucia,nato a Corleone il 27.II.I92I,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-23.6.65

102°)-MANISCALCO Mariano di Pietro e di Drgna Lucia,nato a Corleone il 20.8.I924,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-23.6.I965

103°)-ODDO Vincenzo fu Giovanni e fu Lucchesi Bartolomei,nato ad Erice il I9.4.I9I6,res.Corleone -DETENUTO 16.2.I965

104°)-POMILLA Leoluca fu Giovanni e fu Saporito Giovanna,nato a Corleone il 29.I.I9I9,ivi res.-DETENUTO 23.7.I965

105°)-PATTI Pinelli Bernardo fu Giuseppe e fu Sabella Giuseppa nato a Corleone il 12.I.I9I9,ivi res.-DET.16.2.I965

106°)-PATTI Pinelli Luciano fu Giuseppe e fu Sabella Giuseppa nato a Corleone il 27.7.I909,ivi res.-DET.16.2.I965

107°)-POMILLA Salvatore fu Biagio e fu Tufanio Gaetana,nato a Corleone il I7.I.I904,ivi res.-DET.16.2.I965

108°)-SCALISI Pietro di Leoluca e di Caprisi Rosa,nato a Corleone l'II.9.I9I2,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.I965

109°)-SORISI Pietro di Pietro e di Costanza Giuseppa,nato a Corleone il 7.II.I9I2,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

110°)-SCIORTINO Giovanni fu Giuseppe e di Marsalisi Arcangela,nato a Corleone il I9.6.I905,ivi res.-DETEN.16.2.I965

111°)-TRUMBATURI Giuseppe di Nicolò e di Cortimiglia Leoluchina,nato a Corleone il 27.7.I905,-DETEN.dal 16.2.I965

112°)-SCALISI Andrea fu Calogero e fu Di Palermo Calogera,nato a Colrleone il I8.II.I9I4,ivi res.-DET.16.2.I965

113°)-VINTALORO Salvatore di Calogero e di Castro Giuseppa,nato a Corleone I.I.I933,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

114°)-VINTALORO Giovanni di Calogero e di Castro Giuseppa,nato a Corleone I.2.I936,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

115°)-STREVA Antonino di Gaetano e di Zabbia Maria,nato a Corleone il 26.8.I9I3,ivi res.-LATITANTE

116°)-I G N O T I

IMPUTATI

a)- i primi 42: di associazione per delinquere aggravata (art.416 quarto e quinto comma C.P.) per essersi associati allo scopo di commettere più delitti ed in numero maggiore di IO,scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie con l'aggravante di cui allo art.61,n.6 C.P.per LEGGIO Luciano,per RUFFINO Giuseppe e LEGGIO Leoluca per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente all'esecuzione di mandato di cattura spedito per precedenti reati.
In Corleone sino al 3I.3.I964

b)- il 43 (FIANDACA Filippo): di favoreggiamento personale (art.378 C.P.) per avere aiutato LEGGIO Francesco Paolo,latitante a sottrarsi alle ricerche della polizia.
In territorio di Corleone sino al I8.I.I964

c)- il 44° (POMILLA Salvatore):di favoreggiamento personale (art.378 C.P.) per avere aiutato gli autori dell'omicidio del fratello Biagio e di Streva Francesco Paolo e PirainoAntonino ad eludere le investigazione della polizia ed a sottrarsi alle ricerche di essa.
In Corleone il 2.9.I963

d)- il 4° (BAGARELLA Calogero),il 5° (PROVENZANO Bernardo):del reato di cui agli artt.56,110,575,576 n.1,577 n.3 C.P. per avere compiuto, agendo in concorso tra di loro e con sconosciuti sparandogli

13

101°)-MANISCALCO Francesco di Pietro e di Dragna Lucia,nato a Corleo ne il 27.II.I92I,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-23.6.65

102°)-MANISCALCO Mariano di Pietro e di Drgna Lucia,nato a Corleone il 20.8.I924,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965-23.6.I965

103°)-ODDO Vincenzo fu Giovanni e fu Lucchesi Bartolomei,nato ad Eri ce il I9.4.I9I6,res.Corleone -DETENUTO 16.2.I965

104°)-POMILLA Leoluca fu Giovanni e fu Saporito Giovanna,nato a Corleone il 29.I.I9I9,ivi res.-DETENUTO 23.7.I965

105°)-PATTI Pinelli Bernardo fu Giuseppe e fu Sabella Giuseppa nato a Corleone il 12.I.I9I9,ivi res.-DET.16.2.I965

106°)-PATTI Pinelli Luciano fu Giuseppe e fu Sabella Giuseppa nato a Corleone il 27.7.I909,ivi res.-DET.16.2.I965

107°)-POMILLA Salvatore fu Biagio e fu Tufanio Gaetana,nato a Cor leone il I7.I.I904,ivi res.-DET.16.2.I965

108°)-SCALISI Pietro di Leoluca e di Caprisi Rosa,nato a Corleone l'II.9.I9I2,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.I965

109°)-SORISI Pietro di Pietro e di Costanza Giuseppa,nato a Cor= leone il 7.II.I9I2,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

110°)-SCIORTINO Giovanni fu Giuseppe e di Marsalisi Arcangela,nato a Corleone il I9.6.I905,ivi res.-DETEN.16.2.I965

111°)-TRUMBATURI Giuseppe di Nicolò e di Cortimiglia Leoluchina,nato a Corleone il 27.7.I905,-DETEN.dal 16.2.I965

112°)-SCALISI Andrea fu Calogero e fu Di Palermo Calogera,nato a Colrleone il I8.II.I9I4,ivi res.-DET.16.2.I965

113°)-VINTALORO Salvatore di Calogero e di Castro Giuseppa,nato a Corleone I.I.I933,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

114°)-VINTALORO Giovanni di Calogero e di Castro Giuseppa,nato a Corleone I.2.I936,ivi res.-DETENUTO 16.2.I965

115°)-STREVA Antonino di Gaetano e di Zabbia Maria,nato a Corleo ne il 26.8.I9I3,ivi res.-LATITANTE

116°)-I G N O T I

IMPUTATI

a)- i primi 42: di associazione per delinquere aggravata (art.416 quarto e quinto comma C.P.) per essersi associati allo scopo di commettere più delitti ed in numero maggiore di IO,scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie con l'aggravante di cui allo art.61,n.6 C.P.per LEGGIO Luciano,per RUFFINO Giuseppe e LEGGIO Leoluca per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente all'esecuzione di mandato di cattura spedito per precedenti reati.
In Corleone sino al 3I.3.I964

b)- il 43 (FIANDACA Filippo): di favoreggiamento personale (art.378 C.P.) per avere aiutato LEGGIO Francesco Paolo,latitante a sottrarsi alle ricerche della polizia.
In territorio di Corleone sino al I8.I.I964

c)- il 44° (POMILLA Salvatore):di favoreggiamento personale (art.378 C.P.) per avere aiutato gli autori dell'omicidio del fratello Biagio e di Streva Francesco Paolo e PirainoAntonino ad eludere le investigazione della polizia ed a sottrarsi alle ricerche di essa.
In Corleone il 2.9.I963

d)- il 4° (BAGARELLA Calogero),il 5° (PROVENZANO Bernardo):del reato di cui agli artt.56,110,575,576 n.1,577 n.3 C.P. per avere compiu to, agendo in concorso tra di loro e con sconosciuti sparandogli

13

più delitti contro la vita e la persona, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie.
Accertato in agro di Corleone il 28.12.1963

i)-il 45° (CAMMARATA Francesco),il 46° (ALBANESE Liborio), il 47° (ALBANESE Giuseppe),il 48°(ALBANESE Antonio),il 49° (ALBANESE Vito): di associazione per delinquere aggravata (art.416 terzo e quarto cpv C.P.) per essersi associati tra di loro e con LEGGIO Luciano,RUFFINO Giuseppe,LEGGIO Leoluca,BAGARELLA Calogero,PROVENZANO Bernardo,RIINA Salvatore,LEGGIO Francesco Paolo,RIINA Giacomo, MANCUSO Marcello Giuseppe,PROVENZANO Giovanni,LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo,PASQUA Giovanni,GERNARO Filippo,RIINA Pietro,NUKATO RE Bernardo, POMARA Vincenzo,LEGGIO Salvatore,LEGGIO Giuseppe,BRIGANTE Salvatore, DI PUMA Angelo,IANNAZZO Liborio,FERRARA Innocenzo, FERRARA Calogero,FERRARA Giovanni,COLLURA Filippo,MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo,FERRARA Pietro,DI GREGORIO Giuseppe,RIINA Bernardo MANCUSO Marcello Antonio,MANCUSO Marcello Antonino,BAGARELLA Salvatore,RIINA Gaetano,RIINA Giuseppe,MARINO Bernardo,MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro,SCALISI Giuseppe,SALERNO Francesco nonchè con altri ancora sconosciuti al fine di commettere più delitti scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie.
In Corleone sino al 31.3.1964

l)-il 4° (BAGARELLA Calogero),il 7° (LEGGIO Francesco Paolo),il 12° (MANCUSO Francesco fu Giuseppe):
a)-del delitto di cui agli artt.110,112 n.1,575,577 nn.3 e 4 C.P. in relazione all'art.61 n.1 C.P. per avere in concorso tra loro e con PROVENZANO Salvatore rimasto ucciso, e con altri rimasti sconosciuti per motivi abietti e con premeditazione -ucciso,mediante colpi di arma da fuoco CORTIMIGLIA Vincenzo;
In Corleone l'11.2.1961
b)-della contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto armi e munizioni senza avere fatto denuncia all'autorità;
c)-della contravvenzione di cui all'art.699 C.P. per avere portato fuori dalle proprie abitazioni armi da fuoco senza licenza della autorità.
In Corleone l'11.2.1961

m)-il 1° (LEGGIO Luciano):
a)-del reato di cui agli artt.56,110,112 n.2,575,577 nn.3 e 4 C.P. in relazione all'art.61 n.1 per avere in concorso con BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo e con altri rimasti sconosciuti, compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere,mediante la esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, STREVA Francesco Paolo senza riuscire nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà,agendo con premeditazione e per motivi abietti,e promuovendo ed organizzando esso LEGGIO la cooperazione del reato e dirigendo la attività dei correi;
In Corleone il 10.5.1963.
b)- del reato di cui agli artt.110,112 n.2,575,577 nn.3 e 4 C.P.in relazione all'art.61 n.1 C.P. per avere in concorso con BAGARELLA Calogero,PROVENZANO Bernardo,MARINO Bernardo ed altri rimasti sconosciuti, ucciso mediante colpi d'arma da fuoco, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,STREVA Francesco Paolo,POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino,organizzando e promuovendo esso LEGGIO la cooperazione del reato e dirigendo l'attività dei correi,agendo con premeditazione e per motivi abietti.In Corleone il 10.9.1963.

c)-della contravvenzione di cui all'art.697 C.P? per avere detenuto armi e munizioni senza averne fatta denunzia all'autorità;

d)-della contravvenzione di cui all'art.699 C.P. per avere portato fuori della propria abitazione armi da fuoco e relative munizioni senza licenza dell'autorità.

In Corleone sino al 10.9.1963

n)-il 50° (MARINO Francesco Paolo), il 51° (LA MANTIA Gaetano),il 52° (SORISI Leoluchina), la 53ª (LEGGIO Maria Concetta),il 54° (LAURICELLA Giuseppe),il 55° (LA ROSA Antonino),il 56°(VINTALORO Angelo), il 57° (TRONCALE Francesco),il 58° (SPARACO Antonino),il 59° (BONANNO Giovanni),il 60° (SPATAFORA Francesco),il 61° (SPATAFORA Vincenzo),il 62° (CRISCIONE Biagio),il 63° (MANCUSO Giovanni) e il 64° (BAGARELLA Leoluca):di associazione per delinquere aggravata (art.416 quarto e quinto comma C.P.) per essersi associati fra loro nonchè con LEGGIO Luciano,RUFFINO Giuseppe,LEGGIO Leoluca,BAGARELLA Calogero,PROVENZANO Bernardo,RIINA Salvatore,LEGGIO Francesco Paolo,RIINA Giacomo,MANCUSO Marcello Giuseppe,PROVENZANO Giovanni,LEGGIO Francesco,MANCUSO Francesco,LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni,GENNARO Filippo,RIINA Pietro,MURATORE Bernardo, FONARA Vincenzo,LEGGIO Salvatore,LEGGIO Giuseppe,BRIGANTI Salvatore, DI PUMA Angelo,IANNAZZO Laborio,Salvatore,FERRARA Calogero, COLLURA Filippo,MAIURI Antonino,STREVA Vincenzo,FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe,RIINA Bernardo,MANCUSO Marcello Antonio,MANCUSO Marcello Antonino, BAGARELLA Salvatore,RIINA Gaetano,RIINA Giuseppe,MARINO Bernardo,MARINO Leoluca,LISOTTA Pietro,SCALISI Giuseppe,SALERNO Francesco e con altri rimasti sconosciuti allo scopo di commettere più delitti e scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie.

In Palermo,in Corleone e nel territorio della Provincia sino al 14.5.1964.

o)-il 65° (CATALANO Michele) e la 66ª (MOSCATO Lucia):del delitto di cui all'art.378 C.P.per avere aiutato LEGGIO Leoluca di Francesco Paolo a sottrarsi alle ricerche degli organi di polizia.

In Corleone il 9.9.1964

p)-il 65° (CATALANO Michele) e la 66ª (MOSCATO Lucia) e il 67° (ZITO Rosario):del delitto di cui all'art.416 C.P. per essersi associati tra di loro allo scopo di commettere delitti.

In Corleone il 9.9.1964

q)-il 67° (ZITO Rosario):della contravvenzione di cui all'art.697 CP per avere detenuto una rivoltella e relative munizioni senza averne fatta denunzia all'autorità. In Corleone il 9.9.1964

r)-il 1° (LEGGIO Luciano),il 2° (RUFFINO Giuseppe),il 3° (LEGGIO Leoluca),il 4° (BAGARELLA Calogero),il 5° (PROVENZANO Bernardo),il 6° (RIINA Salvatore),il 7° (LEGGIO Francesco Paolo),il'8° (RIINA Giacomo), il 9° (MANCUSO Marcello Giuseppe),il 10° (PROVENZANO Giovanni),il'11° (LEGGIO Francesco),il 12° (MANCUSO Francesco),il 13° (LEGGIO Vincenzo),il 14° (PASQUA Giovanni),il 16° (RIINA Pietr),il 19° (LEGGIO Salvatore),il 20° (LEGGIO Giuseppe),il 21° (BRIGANTI Salvatore),il 23° (AIANNAZZO Laborio Salvatore) il 25° (FERRARA Calogero),il 28° (MAIURI Antonino),il 29° (STREVA Vincenzo) il 30° (FERRARA Pietro),il 31° (DI GREGORIO Giuseppe),il 32° (RIINA Bernardo),il 33° (MANCUSO Marcello Antonio),il 34° (MANCUSO Marcello Antonino),il 35° (BAGARELLA Salvatore),il 36° (RIINA Gaetano),il 37° (RIINA Giuseppe),il 38° (MARINO Bernardo),il 39 (MA-

RINO Leoluca),il 40° (LISOTTA Pietro),il 41° (SCALISI Giuseppa), il 42° (SALERNO Francesco),il 50° (MARINO Francesco Paolo),il 51° (LA MANTIA Gaetano) il 52°(SORISI Leoluchina) la 53° (LEGGIO Maria Concetta),il 54° (LAURICELLA Giuseppe),il 55° (LA ROSA Antonino) il 56° (VINTALORO Angelo),il 57° (TRONCALE Francesco),il 58° (SPARACO Antonino) il 59° (BONANNO Giovanni) il 60° (SPATAFORA Francesco),il 61° (SPATAFORA Vincenzo),il 62° (CRISCIONE Biagio) il 63° (MANCUSO Giovanni),il 64° (BAGARELLA Leoluca),il 65° (CATALANO Michele).il 66° (MOSCATO Lucia),il 67° (ZITO Rosario),il 68° (BELLERI Leoluca),il 69° (BENIGNO Ludovico),il 70° (BONOCORE Giovanni),il 71° (BONOCORE Liborio),il 72° (BONOCORE Vincenzo), il 73° (CARRABBA Andrea),il 74° (CARNABBA Bernardo),il 75° (CARRABBA Giuseppe),il 76° (CRISCIONE Angelo),il 77° (CAPUTO Giovanno) il 78° (CENTINEO Gaspare),il 79° (COTTONE Pietro),il 80° (CONIGLIO Liborio),il 81° (CURRERA Michelangelo),l'82° (DI CARLO Angelo), l'83° (DI MICELI Bernardo),l'84° (DI PUMA Biagio),il 85° (D'ANTONI Paolo),l'86° (D'ANTONI Leoluca) l'87° (DI MICELI Luigi),l'88° (GOVERNALI Giovanni),l'89° (GULOTTA Giovanni),il 90° (GULOTTA Vincenzo),il 91° (GIAMMONA Giusto),il 92° (LANZA Ignazio),il 93° (LANZA Liborio),il 94° (LANZA Rosolino),il 95° (LIGOTINO Vincenzo) il 96° (LO BUE Giovanni) il 97° (LO BUE Pasquale), il 98° (LABBRUZZO Leoluca), il 99° (LABRUZZO Vito),il 100° (MARINO Bernardo),il 101° (MANISCALCO Francesco),il 102° (MANISCALCO Marinao),il 103° CEDO Vincenzo),il 104° (POMILLA Leoluca),il 105° (PATTI PINELLI Bernanrdo),il 106° (PATTI PINELLI Luciano),il 107° (POMILLA Salvatore),il 108° (SCALISI Pietro) il 109° (SORISI Pietro),il 110° (SCIORTINO Giovanni),il 111° (SCALISI Andrea),il 112° (TRUMBATORI Giuseppe),il 113° (VITALORO Salvatore),il 114° (VITALORO Giovanni):del delitto di associazione per delinquere aggravata (art.416, 4 e 5° comma C.P.)per essersi associati allo scopo di commettere più delitti, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie,in numero di più di IO con l'aggravante di cui all'art.61 n.6 C.P. per LEGGIO Luciano,RUFFINO Giuseppe e LEGGIO Leoluca, per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente all'esecuzione di mandato di cattura spedito per precedenti reati.

In Corleone e nel territorio della provincia di Palermo sino al maggio I964.

s)-il 1° (LEGGIO Luciano) e la 52^ (SORISI Leoluchina):
della contravvenzione di cui all'art.697 C.P.per avere detenuto armi e munizioni senza averne fatto denunzia all'autorità.
In Corleone nella primavera del I964.

t)-il 115° (STREVA Antonino):
del delitto di associazione per delinquere aggravata (art.516, 4° e 5° comma C.P.) per essersi associato al fine di commettere più delitti scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie, in numero di più di IO -con LEGGIO Luciano-RUFFINO Giuseppe,LEGGIO Leoluca,BAGARELLA Calogero,PROVENZANO Bernardo,RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo,RIINA Giacomo,MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni,LEGGIO Francesco,MANCUSO Francesco,LEGGIO Vincenzo,PASQUA Giovanni,RIINA Pietro,LEGGIO Salvatore,LEGGIO Giuseppe,BRIGANTI Salvatore,IANNAZZO Liborio Salvatore,FERRARA Calogero,MAIURI Antonino,STREVA Vincenzo,FERRARA Pietro,DI GREGORIO Giuseppe,RIINA Bernardo,MANCUSO Marcello Antonio,MANCUSO

- 10 -

Marcello Antonino, BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano, RIINA Giuseppe MARINO Bernardo, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, SCALISI Giuseppe, SALERNO Francesco, MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, VINTALORO Angelo, TRONCALE Francesco, SPARACO Antonino, BONANNO Giovanni, SPATAFORA Francesco, SPATAFORA Vincenzo, CRISCIONE Biagio, MANCUSO Giovanni, BAGARELLA Leoluca, CATALANO Michele, MOSCATO Lucia, ZITO Rosario, BELLERI Leoluca, BENIGNO Ludovico, BONOCORE Giovanni, BONOCORE Liborio, BONOCORE Vincenzo, CARRABBA Andrea, CARRABBA Bernardo, CARRABBA Giuseppe, CRISCIONE Angelo, CAPUTO Giovanni, CENTINEO Gaspare, COTTONE Pietro, CONIGLIO Liborio, CUTRERA Michelangelo DI CARO Angelo, DI MICELI Bernardo, DI PUMA Biagio, D'ANTONI Paolo, D'ANTONI Leoluca, DI MICELI Luigi, GOVERNALI Giovanni, GULOTTA Giovanni, GULOTTA Vincenzo, GIAMMONA Giusto, LANZA Ignazio, LANZA Liborio, LANZA Roslino, LEGOTINO Vincenzo, LO BUE Giovanni, LO BUE Pasquale, LABRUZZO Luoluca, LABRUZZO Vito, MARINO Bernardo, MANISCALCO Francesco, MANISCALCO Marinao, ODDO Vincenzo, POMILLA Leoluca, PATTI PINELLI Bernardo, PATTI PINELLI Luciano, POMILLA Salvatore, SCALISI Pietro, SORISI Pietro, SCIORTINO Giovanni, SCALISI Andrea, TRUMBATORE Giuseppe, VINTALORO Salvatore, VINTALORO Giovanni,
In Corleone e nel territorio della provincia di Palermo sino al maggio 1964.

u)-il 1° (LEGGIO Luciano), il 4° (BAGARELLA Calogero), il 5° (PROVENZANO Bernardo); il 6° (RIINA Salvatore), il 38° (MARINO Bernardo): del reato di cui agli artt.575,576,nn.3 e 4,61 n.1,110,112 nn.1 e 2, 81 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ucciso mediante colpi di arma da fuoco, STREVA Francesco Paolo, POMILLO Biagio e PIRAINO Antonino, agendo in più di 5 persone, con premeditazione e per motivi abietti, con l'aggravante per LEGGIO Luciano e RIINA Salvatore di avere organizzato la cooperazione del delitto e diretto l'attività dei correi.
In territorio di Corleone il 10.9.1963

v)-GLI IGNOTI: del reato di cui agli artt.56,110,575,577 nn.3 e 4,61 n.1 C.P. per avere, agendo con premeditazione, e per motivi abietti e futili sparandogli contro alcuni colpi di arma da fuoco, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di MANCUSO Marcello Giuseppe, senza riuscire nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà, ma cagionando al MANCUSO predetto che veniva attinto in diverse parti del corpo lesioni personali guarite in gg.40 (quaranta).
In Corleone il 19.5.1963.

- 11 -

Il giorno IO settembre 1963,alle ore 19,30 circa,POMILLA Salvatore di Giuseppe si presentava negli uffici del Commissariato di P.S.di Corleone e denunziava che verso le ore 17,15 dello stesso giorno, mentre dalla contrada "Pirrello" si portava in paese, a bordo di un mulo, questo nel percorrere un viottolo attraverso la contrada "Lavanche",si era spaventato.Guardando a terra per rendersi conto dei motivi che avevano determinato lo spavento dell'animale,aveva visto sul viottolo il cadavere di un uomo, col viso sfigurato,da lui conosciuto per quello di STREVA Francesco Paolo, per la mancanza del dito pollice della mano sinistra.-Senza scendere da cavallo, attraversando delle sterpaglie per riprendere il viottolo,a circa 25 metri dal primo cadavere, ne scorgeva un altro che riconosceva per quello del proprio fratello Biagio.-Cercando, in tanto, di guadagnare subito il viottolo, per allontanarsi dal posto, fatti pochi metri, in una buca, notava il cadavere di un altro uomo in cui si identificava in tale PIRAINO Antonino.

Ricevuta la denunzia,gli organi di polizia giudiziaria,competenti si portavano in contrada "Pirrello" e rinvenivano secondo quanto riferito dal POMILLA Salvatore i cadaveri delle tre persone STREVA Francesco Paolo,POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino -noti elementi mafiosi del Corlionese, in particolare Francesco Paolo STREVA individuo rispettato e temuto nella zona,il quale veniva indicato come un superstite della cosca capeggiata dal Dr.Michele NAVARRA, avversario acerrimo di Luciano LEGGIO, scampato il IO maggio 1963 ad una imboscata tesagli in località "San Giovanni" di Corleone,da tempo ricercato dalla polizia.

Nel corso delle indagini,dirette alla scoperta degli autori del triplice omicidio,gli organi inquirenti venivano informati da fonte confidenziale che la mattina del 10 settembre 1963,certo MARINO Bernardo, era stato visto insieme al PIRAINO Antonino nella macchina di tale SALERNO Francesco.

Costui sottoposto ad interrogatorio confermava che la mattina del IO settembre si era portato, unitamente al MARINO Bernardo, in contrada "Lavanche",ma escludeva la presenza del PIRAINO Antonino nella sua autovettura,chiarendo che non trattavasi del PIRAINO,ma, bensì, di tale LISTI Salvatore. Lo stesso, inoltre,dichiarava che si era incontrato con il MARINO nella via Firmaturi alle ore 9,30, che il MARINO gli aveva chiesto di essere accompagnato nella contrada "Lavanche";che in quella contrada erano giunti verso le ore 10,30 e che avevano fatto ritorno in Corleone alle ore 16,30.

L'asserto del SALERNO, veniva subito dopo, confermato verbalmente dal LISTI Salvatore e dal di lui fratello Calogero.

Il figlio dell'ucciso PIRAINO Antonino a nome Giovanni,dichiarava che alle ore 9,30-10 del IO settembre, mentre passava dinnanzi al circolo di Piazza Soprana era stato avvicinato da MARINO Bernardo, inteso "Binnu" MARINO, il quale, presolo in disparte, dopo essersi separato da alcuni amici, gli aveva detto di comunicare al padre -PIRAINO Antonino- che esso MARINO lo attendeva vicino alla galleria,perchè intendeva parlargli.

Lo stesso aggiungeva che giunto nella propria abitazione, aveva informato il padre della richiesta del MARINO presente la madre; che il padre aveva detto che sarebbe andato subito all'appuntamento cosa che in effetti aveva fatto dopo essersi vestito,dicendo alla

madre primadi uscire di preparargli il pasto perchè sarebbe tornato presto;che verso le ore 19,30 la madre, preoccupata per il mancato rientro del marito, unitamente a lui ed alla sorella, si era portato nell'abitazione del MARINO per aver notizie e che "BINNU" MARINO alle domande rivoltegli, aveva risposto: "chi ci iti circannu chiù"; che la madre era rimasta a discutere col MARINO per circa mezzora e che lasciata l'abitazione dello stesso si erano portati presso la di lui zia, sorella della madre, dove tutti avevano trascorso la notte.

ZARZANA Michelina, moglie del PIRAINO Antonino, confermava la dichiarazione del figlio in ogni sua parte, aggiungendo che il MARINO non aveva voluto darle altre spiegazioni sulla fine del marito.

La predetta in un successivo interrogatorio precisava che la sera del IO settembre, allorquando si era recata, nell'abitazione del MARINO, per avere notizie del marito, si era sentita chiedere da parte del MARINO se qualcuno l'avesse vista entrare nella sua casa; che lei, per timore che il MARINO potesse farle del male, anzicchè dire di non essere stata vista da alcuno, gli aveva risposto che della visita era a conoscenza la propria madre e la sorella;che durante la discussione aveva intuito chiaramente che il MARINO sapeva della sorte del marito e che non aveva voluto darle alcuna notizia; che prima di uscire dalla casa il MARINO le aveva raccomandato di non andare dalle guardie;che lei quella notte era andata a dormire unitamente ai due figli, in casa della sorella, perchè aveva avuto paura di rimanere sola nella sua abitazione.

Raccolta tale dichiarazione,gli organi di polizia si portavano nell'abitazione del MARINO Bernardo al fine di condurlo negli uffici del Commissariato di P.S. per interrogarlo.Non avendolo rintracciato sottoponevano ad interrogatorio la di lui moglie, GOZZO MALI Rosa la quale, con comportamento equivoco, si limitava a dire che il marito, dopo la discussione con la ZARZANA, si era allontanato per destinazione a lei ignota.

La presenza del MARINO e del SALERNO in località "Valanche",sita nei pressi del luogo del delitto, era stata intanto accertata da alcuni militari del Comando Compagnia Carabinieri di Corleone che, in data IO settembre 1963, alle ore 16,30, al comando del Ten. dei Carabinieri CARACO Luigi, eseguivano in quella zona un servizio di rastrellamento al fine di catturare latitanti e ricercati.

I detti militari,nell'occasione, oltre a vedere transitare a bordo dell'autovettura Fiat 500 il MARINO ed il SALERNO,avevano anche controllato il passaggio del figlio del MARINO,di tale BONANNO Biagio e di POMILLA Salvatore.Quest'ultimo, alla domanda rivoltagli dal Vice Brigadiere dei Carabinieri BARRICCHIO Alessandro se avesse visto il fratello Biagio, pur avendo poco prima scoperto il cadavere dello stesso, ometteva di informare i Carabinieri, asserendo testualmente:"avi assai ca nun lu viu e nun sacciu unn'è".

Proseguendo, intanto, i militari della battuta giungevano in località "Ciolo" e nell'avvicinarsi alle case appartenenti a tale PIAZZA Francesco, notavano a distanza due individui che usciti in fretta si portavano dietro il caseggiato ecclissandosi poi nella campagna.

Postisi all'inseguimento dei due raggiunsero il primo identificato per LORELLO Gaetano, a digerse decine di metri dal caseggiato in mezzo a dei cespugli, ed il secondo identificato per LORELLO

%

- 13 -

Salvatore,fratello del primo, nell'interno di un pagliaio sito poco distante dalla masseria,nascosto dietro alcune balle di paglia.

Essendo i due fratelli LORELLO sospetti quali elementi "mafiosi" di Godrano e dato il loro equivoco comportamento, si procedeva a fermarli e ad interrogarli.

Non vi essendo però emesso a loro carico alcun elemento di responsabilità in ordine al triplice omicidio, allo scadere del fermo,convalidato e protratto i predetti LORELLO venivano rimessi in libertà.

POMILLA Salvatore, nuovamente interrogato, dichiarava che la mattina del 10 settembre 1963, mentre si trovava in contrada"Pirrello" ove esplicava le mansioni di guardiano, verso le ore 10,era stato avvicinato dallo STREVA Francesco Paolo e dal di lui fratello POMILLA Biagio, giunti a dorso di mulo, i quali lo avevano informato che si sarebbero fermati in quella località per mangiare p-Si era allora premurato di preparare il pasto che verso le ore 13,30 circa avevano consumato insieme, senza che ne il fratello ne lo STREVA parlassero di argomenti di particolare interesse.-Verso le ore 14,30, mentre i predetti stavano, preparandosi per andare via, era giunto a dorso di mulo PIRAINO Antonino il quale, rivoltosi allo STREVA Francesco Paolo, gli aveva comunicato che "BINNU" MARINO intendeva parlargli.Alla richiesta dello STREVA su quali argomenti lo volesse intrattenere il MARINO, lo stesso PIRAINO aveva risposto:"vuole discutere con lei per il fatto delle terre e del terraggio".Dopo tale invito, lo STREVA ed il di lui fratello Biagio, unitisi al PIRAINO, adorso dei muli si erano avviati verso la contrada "Lavanche" per raggiungere il luogo dell'appuntamento, precedente avanti il PIRAINO Antonino seguito dal POMILLA Biagio ed indi lo STREVA Francesco Paolo.

Continuando nella sua dichiarazione, il POMILLA Salvatore,aggiungeva che, allontanatosi i tre, dopo circa un quarto d'ora, aveva sentito dei colpi di fucile, ai quali non aveva dato importanza immaggiando trattarsi di cacciatore; che dopo circa un quarto d'ora dall'esplosione dei colpi aveva visto uscire dall'avvallamento in cui i tre predetti erano spariti alla sua vista, tre muli che si dirigevano verso la contrada "Valanche"; che a tale vista, preoccupato per la sorte del fratello, si era diretto verso il luogo in cui aveva notato i tre muli evitando di percorrere il sentiero battuto, al fine di vedere cosa fosse accaduto;che giunto nell'avvallamento si era contrato con LISTI Salvatore anch'egli avvicinatosi per rendersi conto di ciò che era successo: che, messesi entrambi ad ispezionare i dintorni dopo aver percorso circa duecento metri, avevano rinvenuto i cadaveri di STREVA Francesco Paolo,di POMILLA Biagio e di PIRAINO Antonino; che, ritiratisi i muli assieme al LISTI Salvatore si era diretto verso la contrada "Valanche" dove aveva trovato il MARINO Bernardo ed il SALERNO Francesco ai quali aveva riferito quanto aveva visto; che avendo discussi tutti assieme sul da farsi, avevano stabilito, poichè i cadaveri si trovavano nella zona del rimboschimento, dove era guardiano, che avrebbe dovuto personalmente procedere alla denuncia;che dopo tale accordo, mentre il MARINO Bernardo ed il SALERNO Francesco si erano avviati alla volta di Corleone in autovettura ed il LISTI Salvatore verso la sua masseria, egli, a dorso di mulo, si era pure diretto in paese; che dopo avere percorso un chilometro circa era stato fermato dai Carabinieri, i quali, dopo averlo identificato, gli avevano chiesto se aveva visto il

proprio fratello Biagio; che a tale domanda aveva risposto negativamente, nascondendo l'accaduto, nella convinzione che la denunzia dovesse essere fatta al Commissariato o al Comando Stazione Carabinieri, che giunto in paese si era portato subito negli uffici del Commissariati di P.S. per denunziare i fatti.

Dichiarava,infine, il POMILLA Salvatore che alla prima scarica di colpi da lui udita, erano seguiti, a breve intervallo, altri due colpi isolati; che il PIRAINO Antonino quando era giunto in contrada "Pirrello" era privo di giacca e di berretto e che il Francesco Paolo STREVA ed il fratello Biagio erano armati, al contrario del primo, che era disarmato; che allorchè aveva rinvenuto i tre cadaveri,in compagnia del LISTI Salvatore, li aveva trovati disarmati.

Rintracciato in casa della suocera ed interrogato, il MARINO Bernardo dichiarava di non aver trasportato con la autovettura del SALERNO il PIRAINO Antonino, ma bensì il LISTI Salvatore;di non essersi recato in contrada "Valanche" per discuttere di questioni di terreni o di terraggio con lo STREVA Francesco Paolo, ma solo per controllare i lavori di riattamento della rete idrica che venivano eseguiti per suo conto;di aver trascorso tutta la giornata del IO settembre nella masseria del LISTI dove aveva mangiato con tutti i fratelli LISTI.

Dato quanto dichiarato dal MARINO Bernardo, circa la presenza del LISTI Salvatore sulla Fiat 500 del SALERNO Francesco, venivano fermati lo stesso LISTI Salvatore ed i di lui fratelli Calogero,Luigi ed Antonino.

Il LISTI Salvatore interrogato, dichiarava che il mattino del IO settembre I963 si trovava in Corleone intendendo pagare e godere di una giornata di riposo, essendo rimasti in compagnia di altri suoi fratelli Antonino e Luigi; che era uscito di casa verso le ore 8, recandosi dal barbiere dove si era fatto tagliare i capelli e radere la barba;che mentre trovavasi davanti alla porta della propria abitazione assieme al padre, verso le ore 9, era stato avvicinato da MARINO Bernardo, il quale gli aveva proposto di accompagnarlo in contrada "Valanche", chiarendogli, a sua domanda, che avrebbero raggiunto la contrada a bordo dell'autovettura del SALERNO Francesco; che accettando l'invito si era unito al MARINO e raggiunto l'abitazione del SALERNO avevano preso posto sull'autovettura di questo ultimo; che percorrendo lo stradale Corleone-Palermo sino al ponte Cassale, attraverso la costruenda strada, avevano raggiunto la contrada "Valanche": che quindi il MARINO si era fermato a controllare i lavori che venivano eseguiti nel suo terreno mentre egli ed il SALERNO si erano portati nella masseria di sua proprietà.

A specifica domanda riferiva di non aver udito colpi di arma da fuoco nel corso della giornata e di avere appreso il nome degli uccisi e la località dell'eccidio, quando nelle prime ore del giorno II settembre era stato fermato e condotto negli uffici del Commissariati di P.S..

Dichiarava inoltre LISTI Salvatore che da circa 5 anni non vedeva lo STREVA Francesco Paolo e da due mesi il POMILLA ed il PIRAINO. Escludeva che nella giornata del IO settembre altre persone oltre quelle nominate si fossero recate presso la sua masseria.

Poichè intanto il MARINO aveva ammesso la presenza del PIRAINO sull'autovettura del SALERNO ed escluso quella del LISTI Salvatore, costui, alle contestazioni mossegli, modificava quanto in precedenza

aveva dichiarato, dichiarando che dal lunedì al martedì IO settembre aveva pernottato in contrada "Valanche" e che aveva resa una falsa dichiarazione, in seguito a pressioni fattegli dal MARINO dopo la scoperta dell'uccisione del PIRAINO.-In realtà egli aveva visto arrivare verso le ore IO-10,30, in contrada "Valanche" la vettura del SALERNO e dalla stessa scendere, oltre al SALERNO, anche il MARINO ed il PIRAINO Antonino: che quest'ultimo, dopo poco tempo dall'arrivo gli aveva chiesto un cappotto, per segnalare allo STREVA Francesco Paolo la suapresenza in contrada "Valanche" ed invitarlo quindi ad uscire dal suo nascondiglio; che dopo circa due ore il PIRAINO gli aveva chiesto un mulo per raggiungere lo STREVA nel caseggiato della località "Pirrello"; che lo aveva invitato a seguire i movimenti del PIRAINO e degli altri servendosi del binocolo di sua proprietà; che dopo aver sentito i colpi di fucile e di aver visto i muli avanzare senza alcuna persona in groppa, il MARINO lo aveva invitato a portarsi sul posto per controllare cosa fosse successo; che egli si era rifiutato e solo dopo aver visto il POMILLA Salvatore avvicinarsi a piedi verso la località del delitto si era deciso ad andargli incontro; che dopo il rinvenimento dei tre cadaveri, unitamente a POMILLA Salvatore, faceva ritorno alle case del MARINO dove si metteva d'accordo con costui e con il SALERNO su quanto avrebbero dovuto dichiarare alla Polizia.

Specificando che i tre cadaveri erano stati trovati privi di armi da fuoco, il LISTI Salvatore aggiungeva che mentre si era soffermato ad osservare la zona in cui aveva sentito esplodere i colpi con l'ausilio del binocolo aveva visto due uomini armati di fucile allontanarsi dalla zona seguendo le falde della "Rocca Busandra" diretti verso la contrada "Casale" che aveva visto i due fare alcuni passi di corsa eppoi sedersi, per riprendere, poco dopo, la corsa punto.

A specifica domanda il LISTI dichiarava, che, per quanto gli era stato possibile vedere, i due fuggitivi dovevano essere giovani, che erano entrambi vestiti di scuro, che la loro statura era media e la corporatura robusta.Il LISTI' specificava, pure, di non aver visto altre persone aggirarsi nella zona o allontanarsi dal luogo del delitto.

Concludeva col dire, che conosceva molto bene, per quanto solo di vista, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, entrambi di statura media- il PROVENZANO leggermente più alto del BAGARELLA- e di corporatura robusta.

La prima dichiarazione del LISTI Salvatore relativamente al viaggio effettuato sulla Fiat 500 del SALERNO, in un primo momento veniva confermata anche da di lui fratelli Calogero,Luigi ed Antonio; ma successivamente gli stessi modificavano le loro dichiarazioni così come aveva fatto il fratello, chiarendo che la originaria versione dei fatti, era stata imposta dal MARINO Bernardo, preoccupato di sottrarsi ad ogni eventuale responsabilità.

Sottoposto ad un nuovo interrogatorio, il MARINO Bernardo dichiarava che in effetti il IO settembre I963 si era recato in contrada "Lavanche" con la macchina di SALERNO Francesco ed in compagnia del PIRAINO Antonino; che aveva provveduto ad avvertire quest'ultimo e mezzo del figlio dello stesso, in quanto precedentemnte il PIRAINO a suo dire gli aveva chiesto di volere andare con lui nella detta contrada "Lavanche";che egli si era recato in compagnia al solo scopo di controllare alcuni lavori nella sua proprietà;che giunti nella

contrada "LAVANCHE" il PIRAINO con un binocolo, unitamente al LISTI Salvatore, aveva ispezionato la zona circostante; che il PIRAINO si era fatto dare dai fratelli LISTI un cappotto che aveva portato seco sul posto di vedetta;che verso le ore 14 il PIRAINO aveva chiesto agli stessi LISTI un mulo per portarsi nella località "Pirrello"; che egli aveva chiesto al PIRAINO -suo cugino- cosa dovesse andare a fare nella predetta località e questo gli aveva risposto che intendeva incontrarsi col POMILLA Biagio; che successivamente aveva avuto riferito, da LISTI Salvatore e da SALERNO Francesco che tre individui a dorso di mulo, scendevano da "Pirrello" e che poco dopo mentre i tre erano arrivati, in un avvallamento, defilati alla vista, avevano uditi dei colpi di arma da fuoco; che quando il LISTI Salvatore ed il SALERNO Francesco avevano visto i tre muli vaganti,il LISTI Salvatore aveva deciso di recarsi sul posto per constatare cosa era successo; che poco dopo il LISTI Salvatore era ritornato in compagnia di POMILLA Salvatore e da loro aveva appreso la notizia che erano stati uccisi STREVA Francesco Paolo,POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino;che lui stesso aveva consigliato a POMILLA Salvatore di recarsi a sporgere regolare denuncia dell'accaduto, che la sera dello stesso giorno IO settembre, dopo essere rientrato in paese col SALERNO,quando verso le ore 19,30 la moglie del PIRAINO Antonino si era recata nella di lui abitazione a chiedere notizie del proprio marito, non aveva avuto il coraggio di comunicarle la verità; ed infine che la sera era andato a dormire in casa della suocera.

A seguito delle contestazioni mossegli il MARINO Bernardo, precisava che in effetti il IO settembre 1963 si era recato in contrada "Lavanche" per incontrarsi con lo STREVA Francesco Paolo,ed il cugino PIRAINO Antonino sapeva di questo incontro ed aveva manifestato il desiderio di voler andare anche lui; che aveva invitato il PIRAINO a farsi trovare alla galleria allo scopo di non farsi notare in paese in sua compagnia; che aveva comprato della pasta e della frutta per festeggiare l'incontro con STREVA Francesco Paolo; che il PIRAINO Antonino giunto in contrata "Lavanchè" si era fatto dare un cappotto dai fratelli LISTI, perchè con quell'indumento intendeva, da un'altura segnalare allo STREVA la sua presenza sul posto; che servendosi di un binocolo avevano cercato di vedere se il Francesco Paolo STREVA, notato il segnale, si fosse avviato dalla località "Pirrello" in contrada "Lavanche"; che verso le ore 14,30 il PIRAINO fattosi dare un mulo dai LISTI si era avviato a "Pirrello" per invitare in persona lo STREVA; che la sera del IO all'II settembre non aveva dormito nella sua abitazione perchè non voleva farsi trovare in casa qualora fosse stato ricercato dalla Polizia; che mentre si trovava in contrada"Lavanche" non aveva sentito esplodere alcun colpo di arma da fuoco ne aveva visto alcuno allontanarsi dal luogo della triplice uccisione.

STREVA Arcangelo, fratello dell'ucciso, Francesco Paolo STREVA assunto a verbale, dichiarava di essere a conoscenza che nel precedente mese di maggio dello stesso anno il fratello Francesco Paolo aveva subito un agguato nella contrada "San Giovanni" di Corleone che il fratello aveva reagito a colpi di pistola riuscendo a ferire qualcuno dei suoi aggressori, che al conflitto con il fratello, in quella occasione avevano preso parte, tra gli altri, il BAGARELLA Calogero ed il PROVENZANO Bernardo.

Quanto all'omicidio del fratello e degli altri due, non era in grado di fornire elementi utili e concreti, pur precisando che, a suo giudizio, non dovessero esserci dubbi sugli autori del delitto, tenuto conto dell'attentato del maggio precedente.

Concluse le indagini, il Commissariato di P.S. ed il Comando Compagnia Carabinieri di Corleone con rapporto n.2690/2 PS-392/4 CC del 18 settembre 1963 denunziavano i nominati BAGARELLA Calogero di Salvatore PROVENZANO Bernardo fu Angelo, MARINO Bernardo di Giuseppe e POMILLA Salvatore di Giuseppe, i primi due in stato di irreperibilità ed il terzo ed il quarto in stato di arresto, quali responsabili, il BAGARELLA Calogero il PROVENZANO Bernardo ed il MARINO Bernardo di associazione per delinquere e di concorso in triplice omicidio aggravato in persona di STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino, nonchè il BAGARELLA ed il PROVENZANO di tentato omicidio in persona dello stesso STREVA Francesco Paolo e di detenzione e porto abusivo di armi ed il POMILLA Salvatore, infine, di favoreggiamento personale. (1)

Tali delitti venivano inquadrati nella lotta cruenta per il predominio del Corleonese, da anni in corso tra la cosca mafiosa capeggiata da Luciano LIGGIO ed i superstiti di quella già capeggiata dal medico Michele NAVARRA, ucciso nella agosto del 1958.

Procedutosi con istruzione formale, si dava carico agli imputati con mandato di cattura, dei reati per cui erano stati denunziati. In data 21.12.1963 al POMILLA Salvatore veniva concesso il beneficio della libertà provvisoria.

Nel corso della formale istruzione per il triplice omicidio consumato in località "Pirrello" venivano intensificate ed estese le indagini degli organi di polizia giudiziaria sull'attività delle cosce mafiose del Corleonese ed in esito a tali indagini venivano denunziati per associazione per delinquere con rapporto del 18 dicembre 1963, i nominati RIINA Salvatore fu Giovanni, BAGARELLA Salvatore di Giuseppe, RIINA Giacomo fu Salvatore, RIINA Gaetano fu Giovanni, RIINA Giuseppe di Giacomo, LEGGIO Francesco Paolo di Francesco e LEGGIO Giuseppe di Francesco, con rapporto del 2 gennaio 1964, BRIGANTI Salvatore, DI PULA Angelo e LANNAZZO Laborio, con rapporto del 13.3.1964, LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, LANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco, LANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASCA Giovanna, GENNARO Filippo, RIINA Pietro, MURATORE Bernardo, POMARA Vincenzo, LEGGIO Salvatore, FERRARA Innocenzo, FERRARA Calogero, FERRARA Giovanni, COLLURA Filippo, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe e RIINA Bernardo, con rapporto del 28.3.1964, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, e SCALISI Giuseppe, con rapporto del 22 marzo 1964, SALERNO Giuseppe, con rapporto del 4 aprile 1964, CAMMARATA Francesco ed i fratelli ALBANESE, Laborio, Giuseppe, Antonio e Vito.

Contro tutti costoro, nonchè contro MARINO Bernardo nato nel 1906, PROVENZANO Bernardo e BAGARELLA Calogero, già denunziati con il rapporto del 18 settembre 1963 contro i fratelli LANCUSO Marcello, Antonio e Antonino, si procedeva per il reato di associazione per delinquere aggravata contestato con mandato di cattura emesso in data 23 dicembre 1963, 22 gennaio, 3 febbraio e 14 aprile del 1964.

Si procedeva altresì contro RIINA Salvatore, per concorso nel

(1) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

triplice omicidio di STREVA Francesco Paolo, FIRAINO Antonino e POMILLA Biagio, per furto aggravato per il reato di falsità di cui agli articoli 476,482 C.P..-

Si procedeva, inoltre, per favoreggiamento personale contro FILINDACA Filippo da Misilmeri, nell'abitazione del quale aveva trovato rifugio il latitante LEGGIO Francesco Paolo.

In data 14 maggio 1964, le forze dell'ordine, dopo estenuanti e laboriosi servizi, a conclusione di difficili indagini, pervenivano alla cattura del noto e famigerato, latitante LEGGIO Luciano "Capo" incontrastato della "cosca mafiosa" che aveva avuto il sopravvento a Corleone dopo la eliminazione del Dr.NAVARRA.

In seguito alla cattura di LEGGIO Luciano, operazione che riscosse il plauso della popolazione sana e laboriosa di Corleone e di tutti gli onesti, eseguita nel paese natio del delinquente e precisamente nell'abitazione della nominata SORISI Leoluchina, si accertava che, in precedenza, il fuorilegge, sotto il falso nome di Gaspare CINTIMEO era riuscito a farsi ricoverare nell'ospizio marino "Enrico Albanese" per curarsi di una grave affezione fisica "morbo di Pott" per il fattivo e vivo interessamento del dottore LA MANTIA Gaetano.

Le indagini svolte a riguardo conducevano all'incriminazione del delitto di associazione per delinquere dei nominati MARINO Francesco Paolo fu Antonino, LA MANTIA Gaetano di Francesco, SORISI Leoluchina, fu Pietro, LEGGIO Maria Concetta di Leoluca, LAURICELLA Giuseppe di Salvatore e LA ROSA Antonino di Francesco, che in tutti i modi, chi quale medico personale di fiducia di Luciano LEGGIO, chi prestandogli assistenza morale e materiale nelle sue varieperegrinazioni per motivi più o meno leciti e nei suoi spostamenti, chi accogliendolo in casa come persona degna del massimo riguardo e accompagnandolo in costosi luoghi di cura, chi prodigandosi per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche della Polizia, gli avevano prestato ampia e continua collaborazione entrando così a far parte integrante, ognuno con un proprio compito specifico dell'associazione di cui sempre il LEGGIO restava il capo temuto e rispettato.

Con ordinanza del 20 giugno 1964 veniva disposta, in seguito a nuove risultanze processuali, e in particolare alle deposizioni di CORTIMIGLIA Giovanni e GIANNASIO Augusto, la riapertura della istruzione nei confronti di BAGARELLA Calogero già prosciolto per non aver commesso il fatto, con sentenza istruttoria del 28 novembre 1961 dalla imputazione di omicidio in persona di PROVENZANO Salvatore e CORTIMIGLIA Vincenzo e si procedeva contro il predetto BAGARELLA, nonchè contro LEGGIO Francesco Paolo e MANCUSO Francesco per omicidio aggravato in persona di Vincenzo CORTIMIGLIA commesso in Corleone l'11 febbraio 1961.

Il 23 giugno 1964 veniva ordinata la scarcerazione dei nominati FERRARA Innocenzo fu Pietro e FERRARA Giovanni fu Pietro ai sensi dell'articolo 269 C.P.P.-

Con rapporto del 31 luglio 1964 il Comando Gruppo Esterno Carabinieri di Palermo procedeva alla denunzia di 50 individui quali responsabili del delitto di associazione per delinquere aggravata (vedi foglio 149 volume I/7) e proseguendo alacremente nelle indagini nel quadro della lotta contro la "mafia" il Commissariato di P.S. Politeama denunziava SORISI Leoluchina e LEGGIO Luciano quali responsabili di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e di esplosivo (tritolo) rinvenuti nell'abitazione della SORISI Leoluchina

dove si è già detto, in data 14 maggio 1964 era stato tratto in arresto LEGGIO Luciano.

In data 30 novembre 1964, su conforme parere del pubblico ministero, veniva ordinata la scarcerazione ai sensi dell'art.269 CPP dei nominati ALBANESE Antonino, ALBANESE Liborio, ALBANESE Vito, ALBANESE Giuseppe, MURATORE Bernardo, POMATA Vincenzo, COLLURA Filippo, GENNARO Filippo, CAMMARATA Francesco e DI PUMA Angelo.

A seguito delle risultanze dell'istruttoria espletata, e delle ulteriori indagini, della Polizia Giudiziaria, in data 12 febbraio 1965 su conforme richiesta del pubblico ministero, veniva emesso mandato di cattura per il delitto di associazione per delinquere aggravata a carico degli individui denunziati con i diversi rapporti e specificatamente con quello in data 31.7.1964.

Si procedeva altresì contro CATALANO Michele, MOSCATO Lucia e LITO Rosario arrestati insieme con il latitante LEGGIO Luciano, per i reati di favoreggiamento personale e associazione per delinquere.

Si provvedeva quindi ad acquisire agli atti il fascicolo relativo al ranvenimento di numerose armi da fuoco e munizioni (pistole, fucili da caccia, fucili mitragliatori, bombe a mano, cartucce per fucili da caccia, cartucce per armi da guerra, ecc.) nel fondo sito in contrada "Gelso" di Monreale di proprietà dei nominati MANCUSO Giovanni e Francesco fu Giovanni ed i fascicoli relativi alla scomparsa dei nominati LISTI Vincenzo, TRUMBATURI Giovanni, GOVERNALE Antonino e RAIA Bernardo od al tentato omicidio in persona di MANCUSO Marcello Giuseppe, commesso nell'abitato di Corleone il 19 maggio 1963.

Veniva disposta ed espletata una perizia-medico legale in persona di LEGGIO Luciano per accertare la natura della malattia da cui era affetto e l'epoca anche approssimativa dell'insorgere della malattia stessa, nonchè l'eventuale presenza nel corpo dell'imputato di cicatrici attribuibile ad interventi operatori o a ferite da arma da fuoco e l'epoca degli interventi e delle ferite.

Infine, a seguito dei rapporti del Gruppo Esterno Carabinieri e della Squadra Mobile in data 25 e 26 febbraio 1965, si procedeva contro il nominato STREVA Antonino, che si dava alla latitanza, per il reato di associazione per delinquere aggravata, nonchè contro LEGGIO Luciano e RIINA Salvatore, in concorso con BAGARELLA Calogero PROVENZANO Fernando e MARINO Bernardo per il triplice omicidio consumato in località "Pirrello" il 10 settembre 1963.

* * * * * *

Prima di procedere all'esame dei vari episodi delittuosi ed alla valutazione delle singole responsabilità in ordine al reato di associazione per delinquere aggravata ascritto a quasi tutti gli imputati, ed agli altri reati in epigrafe, occorre soffermarsi sul fenomeno delinquenziale tipico della Sicilia Occidentale, noto col nome di "MAFIA", che, nel ventennio 1944-1963, allignò e si sviluppò a Corleone con eccezionale violenza, tanto da conferire a quel centro una sinistra e non individuabile notorietà.

Nelle caotiche condizioni del dopoguerra la "mafia" trovò il terreno più fertile per risorgere con rinnovata potenza e riconquistare in pieno il terreno perduto, dopo la repressione attuata nel periodo fascista, legata al nome del Prefetto MORI.

E' bene ripetere che la mafia è essenzialmente sopraffazione, coercizione dell'altrui volontà, cupidigia per un fine puramente

individualistico di lucro e potere.

Su questo sfondo psicologico, la comunione di interessi delittuo si porta alla formazione di gruppi o aggregati, legati dalle consegne dei singoli affiliati diretti da colui che riesca ad imporsi sugli altri per le proprie doti personali, regolati da norme non scritte ma ferree ed inesorabili dettate da antiche tradizioni e consuetudini che attraversano la coperazione e la reciproca assistenza mirano al conseguimento di specifici fini criminosi dando luogo a quella realtà giuridica che è la associazione per delinquere.

Mafia è perciò associazione di persone caratterizzata da uno scopo criminoso ed antisociale.

La Mafia è una realtà viva ed operante, della cui esistenza, in mancanze di prove documentali o di testimonianze ampiamente rivelatrici si ha la certezza attraverso le ricorrenti catene di delitti di sangue, il reggiungimento di inesplicabili posizioni di prestigio da parte di sconcertanti personaggi, privi, in apparenza, di qualsiasi attributo positivo, o arricchimento tanto repentino quando misterioso di individui assurdi rapidamente da modesta condizione al rango di facoltosi possidenti, commercianti o imprenditori.

L'aggiacciante documentazione di delitti commessi nel Corleonese, oltre che nel capoluogo e nella provincia, spesso rimasti impuniti, costituisce un incontestabile dimostrazione dell'esistenza della mafia.

Ancora oggi si continua a parlare di vecchia e nuova mafia, per attribuire alla prima una funzione addirittura di equilibrio o comunque positiva nella società al posto o ad integrazione dei poteri carenti dello Stato, alla seconda invece i caratteri di una delinquenza priva di scrupoli, spietata e sanguinaria, del genere derivato alla prima.

E si arriva persino a parlare di mafia "buona", in contrapposizione con la mafia "cattiva" come di un fenomeno di costume, da giudicare con indulgenza e comprensione e da non confondere con la delinquenza, di un fenomeno del quale si debba quasi essere fieri come di un privilegio non diviso con altri.

Purtoppo tali atteggiamenti pervasi di vieto sentimentalismo e di malcelata simpatia verso la mafia, a volta autorevole, spesso camuffati sotto il comodo pretesto della difesa dei valori morali e spirituali della Sicilia, così invece ingiustamente oltraggiati, non si risolvono in una remora agli sforzi compiuti per risanare la nostra società della cancrena che la corrode.

Bisogna guardare al fenomeno per quello che è nelle sue attuali manifestazioni: una aberrante forma di delinquenza organizzata, particolarmente pericolosa e dannosa per le sue capillari infiltrazioni nella vita pubblica ed economica, per le ricorrenti esplosioni di sanguinosa violenza, per la oppressione soffocante esercitata nei più disparati ambienti e settori, delinquenza organizzata, che in un piccolo centro come Corleone ad economia prevalentemente agricola può arrivare a condizionare e a controllare tutte le attività della comunità.

Si deve, pertanto, sottolineare, con piena aderenza alla realtà mettendo da parte fantasie e romanticherie del passato che la mafia non è un concetto astratto, non è uno stato d'animo, ma è criminalità organizzata, efficiente e pericolosa, articolata in aggregati o gruppi o "famiglie" o meglio ancora "cosche" che sono automaticamente

attive ed operanti, per il fatto stesso della loro esistenza, diretta alla realizzazione di un programma delittuoso, attraverso l'esecuzione quanto meno, di quei tipici reati mafiosi quale la violenza privata, l'estorsione, il danneggiamento che per le circostanze in cui vengono di solito consumati, per le modalità e i mezzi dell'azione e per l'abituale silenzio delle vittime, non destano quasi mai un particolare allarme sociale ne attirano, in maniera energica l'attenzione dell'autorità.

Esiste una sola mafia, ne vecchia ne nuovane buona ne cattiva, esiste la mafia che è associazione delinquenziale di mafiosi, che si manifesta ed agisce sotto molteplici forme, in relazione alle condizioni e situazioni ambientali.

Mafia è, in definitiva, associazione per delinquere che è la volontaria unione di tre o più persone diretta allo scopo di commettere delitti, protratta per un tempo determinato o no, la cui durata sia comunque apprezzabile costituitasi per il semplice fatto della adesione di almeno tre persone al comune programma criminoso.

L'associazione per delinquere rappresenta una continua insidiosa minaccia alla sicurezza pubblica, un ostacolo al normale svolgimento della vita civile, un motivo di costante allarme per il cittadino.

L'associazione per delinquere quando si chiama mafia, costituisce oltre tutto una forza corrosiva e disgregatrice delle istituzioni, un potere occulto in antagonismo con quello dello Stato, un vero e proprio cancro sociale, le cui profonde infiltrazioni nei più diversi settori della vita pubblica ed economica sono solo in minima parte documentate dalle risultanze processuali.

Al fenomeno della mafia si accompagna sistematicamente quello dell'omertà, che è l'atteggiamento di ermetica reticenza assunto da tutti coloro i quali, come persone offese o testi, sono implicati in processi per reati mafiosi, atteggiamento che in questi ultimi tempi, in coincidenza con l'azione intrapresa contro la mafia tenta lentamente a modificarsi.

Un muro di impenetrabile silenzio, fatto di paura o di connivenza si oppone sistematicamente alle indagini giudiziarie, che nonostante l'impegno possono essere condotte, finisce fatalmente per concludersi spesso con la equivoca formula dell'assoluzione per insufficienza di prove, di cui la Sicilia detiene un non invidiabile primato.

L'omertà è uno dei più solidi pilastri della mafia, perchè la forza maggiore del mafioso consiste proprio nella consapevolezza che le sue vittime non oseranno denunziarlo, che gli eventuali spettatori delle sue nefandezze non riveleranno nulla di ciò che hanno visto o sentito e nemmeno di tutto quanto avere il più lontano riferimento con la vicenda, consiste in altri termini in quella che può definirsi la "certezza della impunità".

Oltre che nella omertà la forza del mafioso risiede anche nella rete di alleanze e protezioni specialmente in campo politico che egli mira e riesce a procurarsi creando, in proprio favore, per motivi più o meno leciti, obblighi di riconoscenza ed impegni di amicizia da sfruttare accortamente o nei momenti critici o per il conseguimento dei propri reconditi fini o comunque per ricavarne vantaggi ed utilità.

La consapevolezza che nessuno oserà accusarlo e che in suo favore si muoveranno o si prodigheranno influenze occulte ed autorevoli

conferisce al mafioso iattanza e sicumera e lo induce ad assumere tracotanti atteggiamenti di sfida almeno sino al momento in cui non venga raggiunto dalla giusta e vigorosa applicazione della legge.

E' innegabile che la ricerca della prova sulla appartenenza ad una associazione mafiosa si presenta quanto mai ardua per la estrema difficoltà di acquisire precise e circostanziati elementi specifici sia per la natura stessa del reato come pure a causa della barriera di silenzio che si frappone fra l'opera degli inquirenti e l'attività delittuosa del mafioso.

Pertanto la prova della qualifica di mafioso è perciò di associato per delinquere deve essere necessariamente ricavato da tutti gli indizi acquisiti, valutati con criterio logico tenendo conto della personalità degli imputati, dell'ambiente che li circonda e dalla atmosfera di oppressione e paura diffusa intorno a loro.

La natura indiziaria della prova non toglie nulla alla sua validità ed efficacia, purche naturalmente essa sia fornita di tutti quei requisiti logici e dei riscontri di fatto che conferiscono all'indizio validità ed attendibilità.

Particolare rilevanza, nel quadro di una indagine su una associazione mafiosa deve essere attribuita alla notorietà-che è diversa dalla voce pubblica o dalla fonte confidenziale- vale a dire alla conoscenza generale di determinati fatti "tratta dall'osservazione di infinite manifestazioni o dal riscontro di episodi avvenuti sotto gli occhi di tutti" (G.G.Lo Schiavo).

Notorietà e concetto analogo a quello di pubblicità, nel senso che molte persone conoscono pur non avendo percepito simultaneamente (E.Altavilla).

La notorietà è meno del noto ma più della voce pubblica che è un semplice sentito dire; esprime la opinata esistenza di un fatto ricavata dalla evidenza o, meglio, da ciò che appare evidente.

La notorietà, pertanto, pur non avendo la sola piena efficacia probatoria costituisce lo sfondo sul quale inquadrare gli indizi raggiunti che vengono così ad essere opportunamente valorizzati,si da ottenere un quadro di insieme sufficientemente aderenti alla realtà sia dei fatti che delle responsabilità.

Parlando di associazione per delinquere è bene precisare che non si intende riferirsi ad una associazione omogenea e compatta con un capo dei luogotenenti ed una schiera di gregari ed esecutori, guidata da direttive precise uniformi e ben determinate rivolta al conseguimento di scopi comuni a tutti gli associati.

Si tratta piuttosto di diversi aggregati criminali mossi da finalità che hanno in comune soltanto la violazione della legge, operanti in settori diversi, più o meno forti in relazione alla personalità dei capi del momento, al numero degli associati, alle reciproche alleanze, alla rete di protezione e connivenze.

Contestando a tutti gli imputati, ad eccezione di FIANDACA Filippo e di PONILLA Salvatore di Giuseppe, un unico reato di associazione per delinquere, non si esclude che nell'ambito più ampio esistono ed agiscono gruppi minori anche, eventualmente in contrasto tra loro.

In conseguenza dell'unica imputazione di associazione per delinquere aggravata devono essere assorbite le diverse separate contestazioni mosse agli imputati.

%

- 23 -

Per quanto riguarda lo scopo dell'associazione o meglio il programma degli associati, è sufficiente che si tratti di uno "scopo di delinquere" vale a dire che gli associati abbiano il comune proposito e la comune risoluzione di commettere più delitti, non importando che il delitto costituisce il fine ultimo dell'associazione oppure un mezzo per conseguire un fine diverso, eventualmente lecito.

Sono irrilevanti i motivi che danno vita alla associazione e che determinano l'adesione da parte dei singoli associati, i quali per il solo fatto della partecipazione all'associazione, indipendentemente dalle singole responsabilità per i vari delitti, devono rispondere del reato di cui all'art.416 C.P.-

""Lo scopo di delinquere" caratterizza il reato in esame sia sotto il profilo del dolo che sotto quello della materialità ed insieme alla volontaria permanenza ed unione di più persone, da luogo alla ipotesi delittuosa dell'associazione per delinquere.

I delitti che formano oggetto del procedimento penale in esame trovano la loro origine e spiegazione nella situazione delinquenziale di Corleone, paese profondamente inquinato dalla mafia, ed, in particolare, delle lotte feroci da tempo scatenatesi tra cosche mafiose, lotte in cui non di rado vennero travolti onesti cittadini colpevoli soltanto di essere stati causali testimoni di un crimine o di aver cercato di opporsi o di aver semplicemente manifestato la loro indignazione contro il regime di violenza sopraffazione e prepotenza instauratosi nel loro paese.

La tragica uccisione rimasta impunita del sindacalista Placido RIZZOTTO, barbaramente trucidato il 12 marzo 1948, è il vivido esempio della sorte riservata in quello oscuro periodo agli oppositori della mafia.

La impressionante sequela di omicidi commessi a Corleone tra il I944 ed il I963, molti ad opera di ignoti, (e tra essi quello di MANGIAMELI Salvatore ucciso il 16 agosto I944,CASCIO Michele il 19 febbraio I945, COSTANZO Salvatore il 14.6.I945,MINI Gaetano il 22.7.945, SCALISI Mariano il 28.7.I945, GENNARO Giuseppe il 3.9.I945,ANZALONE Liberio il 13.9.I945,SCALISI Vincenzo il 27.9.I945,BONO Salvatore il 27.II.I945,ORLANDO Giuseppe nel dicembre I945,CRESCIMANNO Edoardo il IO febbraio I946,MIENTA Salvatore il 9.6.I946,PALAZZOLO Salvatore il 2.1.I947,ORECCHIONE Giuseppe il 20.9.I949,COLLURA Filippo il 17 giugno I951,GOVERNALI Mariano l'8.9.I952,RIGUARDO Michele il 1.3.I953, PUNNINO Mariano e CUCCIA Salvatore il 25 maggio I953, GUARINO Vincenzo il 13.11.I953,PATERNOSTRO Biagio il 26.7.I954,LEGGIO Giovanni 2'II.8.I955,SPLENDIDO Claudio il 6.2.I955, LEGGIO Biagio il 9.4.I955, SCUILLACI Giovanni il 16.II.I955,SOTTILE Salvatore il 23.II.I960 e molti altri attribuiti a imputati nota (e tra essi RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Luciano BAGARELLA Calogero PASQUA Giovanni, RIINA Salvatore, MANCUSO Francesco e STREVA Vincenzo) conclusisi con sentenza di proscioglimento, e la dimostrazione del clima di terrore e di violenza che a lungo avvelenò Corleone per le gesta criminose di una accolta di delinquenti, spietati e privi di scrupoli, tra i quali per diversi primeggio la figura del medico Michele NAVARRA.

Costui, nell'immediato dopoguerra manovrando con abilità é furberia nei difficili meandri degli ambienti mafiosi, riuscì ben presto ad assurgere a capo riconosciuto della mafia di Corleone, succedendo al vecchio "Don"Calogero LO BUE e a mantenere a lungo la posizione raggiunta per l'ascendente che aveva sui suoi affiliati, per le prote

zioni, gli appoggi e le amicizie di cui godeva ed infine per l'influenza che gli derivavavdalla sua attività professionale e dai numerosi incarichi ricoperti,-direttore dell'ospedale-ispettore della cassa mutua-sanitario delle ferrovie dello Stato-medico fiduciario della I?N.A.M.-presidente della "Coltivatori Diretti".

Tale situazione durò fino al due agosto I958, giorno in cui Michele NAVARRA ed il dottore RUSSO Giovanni,che casualmente si trovava in sua compagnia, furono uccisi lungo lo stradale tra Corleone e Lercara Friddi.

Il procedimento penale per tale omicidio a carico di Luciano LEGGIO ed altri è ancora in corso.

Tale duplice omicidio fu seguito, il 6 settembre I958, dall'uccisione di Pietro MAIURI e dei fratelli Marco e Giovanni MARINO,avvenuta nel corso di un vero e proprio scontro svoltosi nel centro di Corleone tra due opposte fazioni di mafiosi.

Seguirono gli omicidio di Carmelo LO BUE,13.IO.I958,di Salvatore CAMMARATA -27 gennaio I959,di Giovanni MARINO-febbraio I959,di Salvatore SOTTILE-23 novembre I960; di Salvatore PROVENZANO e Vincenzo CORTIMIGLIA-il febbraio I961, del commerciante Paolo RIINA-3.7.I962 e le sparizioni di Antonino GOVERNALE,inteso "funcidda"-5 aprile 961, di Giovanni TROMBADORE inteso "o signuruzzu" -10 aprile I961,DI RAIA Bernardo-22.9.I961,di DELO Giovanni inteso "Pittarru"-21.12.I961 ed infine di Vincenzo LISTI' agricoltore e consigliere comunale -21 luglio I962.

Questa breve rievocazione dei più eclatanti delitti consumati nel Corleonese, negli anni 1944-1962,quasi tutti rimasti impuniti serve a dare un idea di quello che accade in un paese in cui la mafia riesce ad imporre il suo spietato dominio e a tessere le sue trame criminose, tra il rassegnato silenzio dei cittadini intimoriti e preoccupati soltanto di salvaguardare la propria esistenza ed i propri averi e l'inerzia o l'impotenza degli organi dello Stato.

Analizzando la posizione dei singoli imputati in relazione alla imputazione di associazione per delinquere aggravata, si osserva quanto segue:

L E G G I O Luciano

Appartiene ad umile famiglia di contadini di Corleone, al LEGGIO intesi "Ficateddi" per distinguerli dai LEGGIO intesi "Fria",ed inizia la sua attività criminosa come ladro di covone di grano.Nell'agosto 1944 viene sorpreso in flagrante dalle guardie campestri che, aiutate dalla gurdia giurata COMAIANNI Calogero, procedono al suo arresto.

In quella occasione vengono pure arrestati Giovanni PASQUA e certo Vito DI FRISCO il quale viene "indotto" da Luciano LEGGIO a confessare di essere unico responsabile del reato.

La "spontanea" confessione di DE FRISCO non serve però a LEGGIO che viene egualmente condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Dopo quella prima dura esperienza il ladro Luciano LEGGIO decide di dedicarsi ad attività più lucrose e meno rischiose e riesce a farsi assumere come campiere dal dottor Corrado CARUSO, proprietario di una azienda agricola in contrada "Strasatto" -territorio di Corleone e Roccamena- subentrando al campiere PUNZO Stanislao,ucciso

il 29 aprile I945 in località Gelardo di Roccamena ad opera di ignoti.

Mai il nome di LEGGIO Luciano fu messo in relazione con tale omicidio però non vi è dubbio comunque che l'eliminazione del PUNZO, individuo non legato alla mafia, consentì al LEGGIO Luciano di diventare, all'età di venti anni, campiere di una importante e ricca azienda agricola.

Non è stato possibile accertare l'esatta natura del rapporto instauratosi fra il dottor CARUSO ed il giovane delinquente, che già da allora cominciava a farsi notare per la sua personalità aggressiva e violenta.

Dalla deposizione di Romano Rosa, vedova del dottor CARUSO morto il 3 marzo I951 si ricava soltanto che il predetto, quando tornava da campagna, era avvolto di pessimo umore, tanto da volersi appartare dai suoi stessi congiunti.

In considerazione dell'indole prepotente ed avida di Luciano LEGGIO ampiamente dimostrata attraverso i suoi precedenti, si può a ragione ritenere che il malumore del dottor CARUSO era dovuto alle angherie alle intimidazioni e alle sopraffazioni che era costretto a subire ad opera del suo pericoloso dipendente.

Nel periodo 1947-1949 Luciano LEGGIO forma oggetto di indagini dei Nuclei Speciali di Polizia impegnati in quel periodo nella lotta contro il banditismo ed il I8 marzo I948 viene denunziato per l'omicidio di tal PIRAINO Leoluca, ucciso il 7.2.I948.

Il I8.12.I949 viene denunziato per l'omicidio della guardia rurale Calogero COMAIANNI, uccisa il 27 marzo I945 (a distanza di appena sei mesi dal giorno incui aveva proceduto all'arresto di LEGGIO) e del sindacalista Placido RIZZOTTO, ucciso il 12 marzo I948.

Luciano LEGGIO si sottrae all'arresto e si da alla latitanza che si protrae per ben 12 anni ad eccezione di un breve intervallo tra il I957 ed il I958, in cui ritorna libero a Corleone.

Viene quindi denunziato per l'omicidio di Michele NAVARRA e Giovanni RUSSO ucciso il 2 agosto I958, di Marco e Giovanni MARINO e Pietro MAIURI uccisi il 6.9.I958, di Carmelo LO BUE ucciso il 13 ottobre I958, Vincenzo CORTIMIGLIA ucciso l'II febbraio I961, e di RIINA Paolo ucciso il 24.7.I962.

Nei processi per l'omicidio di Calogero COMAIANNI e per quello di Michele NAVARRA e Giovanni RUSSO, Pietro MAIURI, Marco e Giovanni MARINO, non è ancora intervenuta sentenza definitiva.

La lunga latitanza e le imprese delittuose attribuite a Luciano LEGGIO gli conferiscono un prestigio indiscusso nel mondo della malavita, tanto da consentirgli di stare alla pari con i più autorevoli e temibili esponenti della mafia provinciale.

Il ladro di grano riesce così a diventare un temuto capo-mafia.

La lunga latitanza vale anche a dimostrare quale enormi profitti abbia ricavato Luciano LEGGIO dalle sue imprese criminose. E' sufficiente pensare alle ingenti somme necessariamente spese in tanti anni per mantenersi, per spostarsi continuamente da una località alla altra per ricoverarsi o soggiornare in costosi luoghi di cura, per retribuire informatori e favoreggiatori, perchè si abbia una idea approssimativa e sicuramente inferiore alla realtà, dei cospicui guadagno realizzati da Luciano LEGGIO sfruttando convenientemente la sua posizione di capo-mafia, mediante l'estorsione praticata nelle più svariate forme, dall'imposizione diretta alla "mediazione"

degli affari, ed all'intervento gratuito in lucrose attività commerciali o industriali.

L'arricchimento di LEGGIO Luciano non può avere altra spiegazione.

Ed è da escludere che egli possa essere stato in qualche modo aiutato dai suoi congiunti, perchè costoro che non ne avrebbero comunque avuto la possibilità, anzicchè depauperarsi hanno anzi notevolmente migliorato le loro condizioni economiche, dimostrando così di aver beneficiato dell'arricchimento dell'imputato.

Nel giugno del 1958 Luciano LEGGIO riesce a sfuggire ad una imboscata tesagli nella masseria di Piano di Scala -dove era sorta e si era sviluppata la società amentiziatra LEGGIO Leoluca il "capitano" Angelo DI CARLO e LEGGIO Francesco Paolo, padre dell'imputato è scompare nuovamente dalla circolazione.

Secondo le indagini della polizia tributaria Luciano LEGGIO oltre a far parte di quella società, giacchè il padre non era che prestanome, sarebbe stato socio di una impresa di autotrasporti con RIINA Giacomo con MARINO Leoluca e con i fratelli ALBANESE, comproprietario con RIINA Salvatore con BAGARELLA Calogero, con PROVENZANO Bernardo, con LEGGIO Leoluca e con BAGARELLA Salvatore di numerosi capi di bestiame, con-proprietario di una officina e di un autotreno, socio con SORCI Antonino e con DI CARLO Angelo dell'azienda di prestiti "I.S.E.P.".

Dalle deposizioni di STREVA Arcangelo, BRINA Giovanni, ZARZANA Michelina, DI PRISCO Vito e LISTI' Calogero, risulta provato il vincolo associativo di Luciano LEGGIO con RIINA Salvatore, PASQUA Giovanni LEGGIO Leoluca, RUFFINO Giuseppe, PROVENZANO Bernardo, con i LEGGIO denominati "Fria" e con i fratelli BAGARELLA, i quali tutti un tempo erano soliti riunirsi nella masseria "Bisaglia" appartenente alle signorine PROVENZANO.

Risulta altresì provato, attraverso le deposizioni di TRAINA Angela, PLAIA Camilla, AIELLO Maria, GAVADI Agostino, MARCHETTA Salvatore e DI TRAPANI Leonarda il vincolo associativo di Luciano LEGGIO con MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, nonchè con il nominato RIINA Salvatore.

Indipendentemente dalle responsabilità dell'imputato in ordine all reati specifici attribuitigli, si ha nei suoi confronti la piena certezza della sua appartenenza alla mafia e della sua qualità di capo mafia di Corleone, legato come si è anche visto nei procedimenti penali contro Angelo LA BARBERA più 42 e Pietro TORRETTA più 120, ai maggiori esponenti della mafia tra i quali, i famigerati GRECO della borgata Ciaculli.

A questo punto è da sottolineare che Luciano LEGGIO un tempo frequentava il bar Aluia a Palermo luogo di convegno dei LA BARBERA e di altri mafiosi, dove venne notato dal "Capitano DI CARLO".

Dopo il suo arresto Luciano LEGGIO si è trincerato nel più ostinato silenzio, rifiutandosi di rispondere ai diversi interrogatori.

Questa è una riprova della sua personalità di mafioso arrogante e insofferente di ogni autorità, convintosi probabilmente, durante i lunghi anni di latitanza e per la legenda di fuorilegge inafferrabile creatosi intorno al suo nome di essere un personaggio illustre un eroe popolare, evidentemente dimenticato della sua vera natura di ladro e di assassinio assurto col tempo per un insieme di complessi

%

fattori al ranco di capo mafia sanguinario ed astuto che riuscì a terrorrizzare il Corleonese.

In occasione del suo primo interrogatorio -I8 maggio I965- Luciano LEGGIO pur essendosi rifiutato di rispondere alle domande rivoltogli non potè contenersi dal manifestare il suo livore contro chi aveva avuto l'ardire di emettere contro di lui diversi mandati di cattura.

La sua tracotanza è ulteriormente dimostrata dalla maniera quanto meno poco riguardosa con cui si rivolge al suo difensore in un telegramma inviatogli dal carcere dall'espressione colme di astio verso il magistrato inquirente contenute in una lettera indirizzata alla sorella Antonina, e dai tentativi di ribellione contro i legittimi ordini dell'autorità, come nel caso in cui si oppone con violenza alla sua temporanea traduzione all'Istituto di Radiologia dell'Università, per essere sottoposto ad accertamenti radiografici.

Nello stesso tempo però Luciano LEGGIO seguendo una abile tattica difensiva, cerca di presentarsi come un pietoso invalido, meritevole di comprensione e considerazione,ingiustamente perseguitato.

A questo proposito la perizia medico-legale ha accertato che l'imputato è affetto da postumi di una forma tubercolare che ha interessato l'apparato respiratorio, quello scheletrico e quello renale e che in atto sussiste un processo non ancora spento a carico della settima,ottava nona e decima vertebra dorsale per cui il LEGGIO ha bisogno per muoversi, di usare busto ortopedico e bastone.

Tale malattia insorta forse il I952 non provocò mai la assoluta immobilizzazione dell'imputato tranne per brevi periodi, sicchè lo stesso era in grado di accudire alle normali occupazioni e di deambulare più o meno agevolmente.

In altri termini la malattia in questione non fu mai di serio ostacolo alle criminose attività di Luciano LEGGIO.

R U F F I N O Giuseppe

E' indicato come il braccio destro ed il più facile gregario di Luciano LEGGIO, col quale è stato implicato in una serie di feroci delitti.

Nel I946 viene fortemente indiziato dell'omicidio di certo CINALE Giuseppe e successivamente il suo nome ricorre insieme a quello dei mafiosi denunziati per l'omicidio di Michele NAVARRO Giovanni RUSSO,dei fratelli MARINO, di Pietro MAIURI, di LO BUE Carmelo.

Nonostante egli sia da anni latitante ma sua famiglia (moglie e cinque figli) mantiene un decoroso tenore di vita, senza che alcuno dei suoi componenti svolga alcuna attività lavorativa, come è stato reiteratamente accertato dagli organi di polizia.

Ciò dimostra che l'imputato con i proventi delle sue azioni criminose è in grado non soltanto di far fronte agli oneri ingenti necessariamente imposti dalla latitanza, ma anche di provvedere largamente ai bisogni della famiglia.

Dalla deposizione di LISTI' Calogero risulta provata la intimità esistente tra RUFFINO Giuseppe, Luciano LEGGIO Bernardo PROVENZANO, i fratelli BAGARELLA ed i LEGGIO denominati "Fria".

- 28 -

LEGGIO FRANCESCO, LEGGIO VINCENZO, LEGGIO LEOLUCA, LEGGIO FRANCESCO PAOLO, LEGGIO SALVATORE E LEGGIO GIUSEPPE

Tutti costoro appartengono alla famiglia LEGGIO conosciuta col nomignolo di "FRIA" i primi due fratelli gli altri fratelli di LEGGIO Francesco.

I predetti esercitavano il loro dominio mafioso nella zona di Piano di Scala, divenuta sede delle riunioni della cosca capeggiata da Luciano LEGGIO, per la ripartizione dei proventi delle azioni criminose commesse, per la macellazione clandestina del bestiame proveniente dai numerosi abigeati consumati e per la ideazione ed organizzazione dei piani criminosi.

A Piano di Scala i LEGGIO "Fria" impiantarono una società armentizia con il "Capitano" DI CARLO Angelo in un secondo tempo con LEGGIO Luciano (formalmente rappresentato dal padre), della società della cui gestione ed amministrazione si occupava prevalentemente LEGGIO Leoluca con i sistemi in parte accennati dal DI CARLO.

Riferisce infatti il DI CARLO losca figura di italiano-americano dai precedenti burrascosi, che non ricevette mai la percentuale di utigli spettantegli, col pretesto che tali utili venivano nuovamente investiti per l'incremento del patrimonio sociale. Lo stesso DI CARLO aggiunge di non avere mai avuto un rendiconto della società e di non sapere nulla della destinazione degli animali di sua proprietà.

Dal rapporto della P.S. in data 10 luglio 1964 risulta che molti di tali animali, intestati al DI CARLO o a GAGLIANO Salvatore, nipote e prestanome del DI CARLO, risultano morti o venduti a GUARINO Benedetta moglie di LEGGIO Leoluca.

Gli accertamenti della P.S. sono confermati dallo stesso DI CARLO che in una successiva dichiarazione spiegò che gli animali da lui acquistati venivano intestati o al GAGLIANO a allo stesso LEGGIO Leoluca il quale pertanto era in grado di disporne a suo piacimento come in effetti ne dispose, tant'è vero che sino all'estate del 1964 non aveva dato conto al DI CARLO dell'amministrazione della società.

La perdita subita dal DI CARLO è perciò il corrispondente lucro di Luciano LEGGIO e di Leoluca LEGGIO ammonta a lire 5.000.000 circa.

Non è escluso che i contrasti sorti nel 1958 tra il DI CARLO ed i suoi soci siano stati all'origine dei sanguinosi eventi verificatesi in quell'estate se si pensa che il DI CARLO era intimamente legato al capo-mafia Michele NAVARRA.

Infine la sottoposizione di LEGGIO Francesco e di LEGGIO Salvatore alla sorveglianza speciale con l'obbligo del soggiorno in un comune lontano da Corleone -stabilita nel settembre e nel dicembre 1963- non impedì agli stessi, pur essendo assenti da Corleone, di mantenersi in stretto contatto con gli altri associati.

BAGARELLA Calogero, BAGARELLA Salvatore, BAGARELLA Leoluca

Sono denunziati come fedeli accoliti di Luciano LEGGIO ed esecutori scrupolosi delle azioni criminose volute dal loro capo.

BAGARELLA Calogero in particolare risulta implicato nelle cruenti vicende del 1958 oltre ad essere imputato di specifici delitti contro la persona, insieme con il suo inseparabile compagno PROVENZANO Bernardo.

Dalle deposizioni di STREVA Arcangelo, LISTI' Calogero, BRINA Giovanni e ZARZANA Michelina risulta dimostrato l'esistenza del vincolo associativo degli imputati con LEGGIO Luciano, RIINA Salvatore

RUFFINO Giuseppe Bernardo PROVENZANO ed i LEGGIO "Fria".

BAGARELLA Salvatore e Leoluca avevano il compito di curare gli interessi degli associati ed in particolare di LEGGIO Luciano e RIINA Salvatore, insieme con i quali erano proprietari di numerosi capi di bestiame, di mantenere i contatti tra i diversi componenti della "cosca" e di vigilare su Luciano LEGGIO quando costui veniva a Corleone.

PROVENZANO Bernardo e PROVENZANO Giovanni

Anch'essi fanno parte della "cosca" mafiosa capeggiata da Luciano LEGGIO, col compito di esecutori dei crimini voluti dall'associazione.

Un loro fratello, a nome Salvatore, cadde ucciso l'11 febbraio 1961 nel conflitto a fuoco con CORTIMIGLIA Vincenzo, anch'egli rimasto ucciso, omicidio questo che verrà esaminato più avanti.

Dalla citata deposizione di LISTI' Calogero risulta provato che PROVENZANO Bernardo, implicato peraltro in numerosi omicidi, è strettamente legato a LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, ai LEGGIO "Fria" ed al BAGARELLA, in particolare a BAGARELLA Calogero, come si è visto nell'esaminare la posizione di quest'ultimo.

PROVENZANO Giovanni, pur assegnato al soggiorno obbligato dal settembre 1963, ha continuato a mantenersi in contatto con gli altri componenti dell'associazione, come risulta dai rapporti della polizia.

RIINA Salvatore, RIINA Giacomo, RIINA Pietro, RIINA Gaetano e RIINA Bernardo.

Sono stati i più vicini ed attivi collaboratori di Luciano LEGGIO nelle maggiori attività delittuose dell'associazione ed in particolare nella consumazione dei diversi delitti contro la persona ed il patrimonio.

RIINA Giacomo e RIINA Salvatore possono essere considerati come luogotenenti di Luciano LEGGIO, col compito, il primo di curare i necessari rapporti con la mafia del capoluogo, tanto è vero che si trasferì da Corleone a Palermo fissando il suo domicilio in via Ugdulena ed il secondo, di occuparsi degli 'affari" dell'associazione sia a Corleone che a Palermo o dovunque si rendesse necessario il suo intervento.

A conferma di quanto si assume nei confronti del RIINA Giacomo è da ricordare che egli è già stato rinviato a giudizio, insieme con LEGGIO Leoluca e LEGGIO Giuseppe, per rispondere di associazione per delinquere nelprocedimento penale contro Angelo LA BARBERA + 42.

RIINA Giacomo è titolare di una impresa di autotrasporti nella quale è certamente interessato Luciano LEGGIO, incrementato con il frutto delle imprese criminose commesse.

RIINA Giacomo è il tipico mafioso gonfio di boria e pieno della sua importanza; è significativo al riguardo quanto riferisce LO JACONO Rosalia, vedova di Paolo RIINA, inteso Paolo "u trunzu"ucciso il 3 luglio 1962, raccontando che il marito a volte si doleva del comportamento altezzoso di RIINA Giacomo, suo parente, che mostrava quasi di volerlo ignorare.Evidentemente un mafioso di alto rango come RIINA Giacomo non poteva abbassarsi a dare confidenza ad un galantuomo come Paolo RIINA, vittima probabilmente delle sie scarse simpatie verso i delinquenti dello stampo di Giacomo RIINA.

Sul suo conto è da mettere in rilievo la frequenza dei rapporti col dott.Gaetano LA MANTIA, secondo la deposizione di CLANCIO Santi.

Dalla deposizione di RAVENNA Antonio risulta che anche dal carcere Giacomo RIINA riusciva ad estorcere denaro, tanto è vero che, in due riprese, il RAVENNA gli inviò £.50.000 raccolte tra alcuni impiegati del pastificio Giacalone.

Nonostante il RAVENNA cerchi di presentare la cosa sotto uno aspetto del tutto lecito, appare evidente che egli ed i suoi compagni di lavoro cedettero ad una classica imposizione mafiosa.

Quanto a RIINA Salvatore, oltre ciò che si desume dalle specifiche imputazioni a suo carico, e da aggiungere che trattasi di un pericoloso mafioso già condannato per omicidio ed implicato successivamente in diversi fatti di sangue.

Lo stesso RIINA Salvatore ammette di essersi occupato della collocazione di quelle macchinette con la gru magnetica per la pesca delle sigarette e di altri oggetti, macchinette fornite anche a RIINA Giacomo perchè le distribuisse nei bar e negli esercizi pubblici.

Vengono così confermate le risultanze della polizia sulla ingerenza della "cosca" di Luciano LEGGIO nella vendita e nella distribuzioni di simili macchinette, le quali possono in un certo senso paragonarsi, per l'enorme margine di guadagno riservato al gestore, alle "slot machine" diffuse in America dove sono monopolio dei gangsters.

Sempre nell'interrogatorio dell'imputato risultano dimostrati i suoi stretti e loschi legami con LEGGIO Luciano, LEGGIO Francesco, PROVENZANO Bernardo, BAGARELLA Calogero e Salvatore. Risulta altresì che il fratello RIINA Gaetano e BAGARELLA Salvatore erano gli esponenti della società armentizia alla quale l'imputato e BAGARELLA Calogero si limitavano a prestare la loro autorevole "collaborazione".

Dalla deposizione di PLAIA Camilla appare dimostrato il vincolo associativo che univa RIINA Salvatore a Luciano LEGGIO e viene ad essere così smentita la categorica affermazione dell'imputato di non aver mai conosciuto Luciano LEGGIO.

Quanto a RIINA Pietro e RIINA Bernardo è da dire che, secondo i rapporti della polizia essi sono tra i più decisi e temibili esecutori materiali delle imprese criminose attuate dalla "cosca" di Luciano LEGGIO, fratello il primo di RIINA Giacomo e legato ai mafiosi FERRARA.

P A S Q U A Giovanni

E' una sinistra figura di mafioso, implicato nei più feroci fatti di sangue commessi nel Corleonese.

Oltre ad essere stato denunziato per l'omicidio della guardia giurata COMAIANNI Calogero e di certo PALAZZOLO Giovanni venne fortemente indiziato per l'omicidio di CASTELLI Calogero e di OGNIBENE Giovanni, barbaramente trucidati nel 1947 in prossimità di Piano di Scala.

Fu a lungo campiere del feudo "rubina" e quindi riuscì ad ottenere la fornitura delle vettovaglie allo ospedale di Corleone sfruttando la sua influenza di temuto mafioso.

Vero è che per lunghi periodo di tempo è stato sottoposto a misure di prevenzione od è stato detenuto, ma ciò non esclude affatto la possibilità della sua attiva partecipazione alle delittuose attività dell'associazione.Il fatto è che Giovanni PASQUA, secondo il

costume caratteristico dei mafiosi, si sforza di atteggiarsi a vittima di ingiuste persecuzioni e di assumere il ruolo del galantuomo travolto da una serie di fatali coincidenze.

Dalla deposizione di Giovanni CONTINIGLIA risulta infine che Giovanni PASQUA era conosciuto anche nell'ambiente di Bagheria tanto è vero che il CONTINIGLIA venne incaricato da tre mafiosi di quella località incontrati prima a Verona eppoi in Germania, di portare i loro saluti al PASQUA allorchè avrebbe fatto ritorno a Corleone.

MANCUSO Marcello Giuseppe, Antonino e Antonio.

I fratelli MANCUSO Marcello rivestono nell'ambiente mafioso di Corleone un ruolo particolare perchè sono riusciti a mantenersi indipendenti tra le cosche avversarie di Luciano LEGGIO e Michele NAVARRA ed i suoi successori.

Nell'immediato dopoguerra si arricchirono rapidamente mediante l'acquisto di terreni effettuato a prezzi molto convenienti.

Secondo notizie confidenziali pervenute alla polizia i fratelli MANCUSO Marcello avrebbero fatto uccidere nell'agosto 1944 il barone Salvatore MANGIAMELI, probabilmente perchè costui non aveva voluto cedere alle loro pressioni per indurlo a vendere il suo feudo.

E' notorio che i fratelli MANCUSO godono di un forte ascendente nella mafia di Corleone e dei paesi vicini e sono circondati di notevole prestigio, come è noto confermato dal fatto che sono riusciti a lungo a mantenersi estranei ai conflitti tra le cosche avversarie e a non sottostare all'autorità nè di Luciano LEGGIO, nè di Michele NAVARRA pur essendo stati più legati a quest'ultimo ed ai suoi gregari.

Il 19 maggio 1963 MANCUSO Marcello Giuseppe rimase ferito in un attentato alla sua vita, mentre usciva dal circolo "Buoni amici" verso le ore 20,30-20,45. Gli autori dell'attentato sono rimasti ignoti anche perchè MANCUSO Marcello Giuseppe si è ostinatamente rifiutato di fornire qualsiasi indicazione utile per la identificazione dei suoi avversari.

E' da sottolineare che l'attentato alla vita di MANCUSO Marcello Giuseppe segue di pochi giorni quello alla vita di Francesco Paolo STEVA acerrimo nemico di Luciano LEGGIO, commesso il 10 maggio 1963. Tale coincidenza induce a ritenere che il tentato omicidio del 19 maggio fu forse una rappresaglia per quello del 10 maggio ed, in tale ipotesi, che MANCUSO Marcello Giuseppe si era deciso a schierarsi dalla parte di Luciano LEGGIO.

Dalla deposizione del Brigadiere di P.S. ACCORSINO Tindaro, risulta che MANCUSO Marcello Giuseppe avrebbe cercato reiteratamente di intromettersi come paciere tra le cosche in lotta, al fine di realizzare quella conciliazione necessaria per consentire ai mafiosi di agire con maggiore libertà e sicurezze e di mantenere le loro posizioni privilegiate senza attirare, con il ripetersi di eclatanti fatti di sangue, la molesta attenzione della polizia.

MANCUSO Francesco

E' indicato come uno dei più pericolosi e sanguinari sicari della cosca di Luciano LEGGIO.-Trattasi di un mafioso spavaldo e particolarmente esperto nell'uso delle armi da fuoco.

Nel dicembre del 1958 venne denunciato per l'omicidio di Carmelo TO BUE in concorso con RIINA Salvatore, Luciano LEGGIO e RUFFINO Giuseppe

(2) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale. (N.d.r.)

- 31 -

Secondo gli accertamenti della polizia, risulta legato da buoni rapporti a Giovanni PASQUA e ciò è confermato dalla posizione di Giovanni PASQUA.

Sul suo conto è da aggiungere che è implicato nell'omicidio di Vincenzo CONTIMIGLIA come si vedrà più avanti.

Nel fondo di proprietà sua, sito in contrada "Celso" di Monreale furono rinvenuti, nel settembre 1964 un fucile mitragliatore "Sten" dei fucili da caccia, una carabina, una pistola ed un discreto quantitativo di munizioni.

BRIGANTI Salvatore e IANNAZZO Liborio

Costoro appartengono alla cosca già capeggiata dal defunto Michele NAVARRO poi GOVERNALI Antonino inteso "FUNCIDDA" e da TROIA DORZ Giovanni inteso "U SIGNURUZZU" entrambi misteriosamente scomparsi nel 1961 ed infine da Francesco Paolo STICCA ucciso nell'imboscata di "Pirrello".

Briganti Salvatore in particolare era stato il braccio destro di GOVERNALI Antonino col quale aveva anche costituito una società commerciale e ne prese il posto di campiere, dopo la sua sparizione, presso la fattoria "Ridocco" appartenente alla vedova del Barone PATERNOSTRO.

Secondo le notizie pervenute alla polizia BRIGANTI Salvatore avrebbe partecipato al conflitto del 6 settembre 1958 in cui rimasero uccisi i fratelli MARINO e Pietro MAIURI ed all'omicidio del capraio SOTTILE Salvatore, informatore di Luciano Leggio - 23 novembre 1960 -.

Verso la fine del 1963 gli organi di polizia di Corleone ebbero sentore che i supersiti mafiosi del gruppo NAVARRO intendevano riorganizzarsi per opporsi con rinnovata energia al gruppo LEGGIO e preparare una violenta rappresaglia al triplice omicidio di "Pirrello" e che a tale scopo, avevano deciso di riunirsi nella fattoria "Ridocco".

La sera del 28 dicembre 1963, verso le ore 22 Carabinieri e Guardie di P.S. circondavano la masseria e quindi vi facevano irruzione procedendo all'arresto del BRIGANTI trovato nascosto in una soffitta ed al fermo di certo DI PULA Angelo. Poco prima dell'operazione di polizia fu visto un individuo allontanarsi di corsa dalla masseria dove stazionava davanti alla porta e dileguarsi nella campagna.

Secondo il BRIGANTI quella sera egli aspettava l'arrivo del Dr. GUCCIONE genero della baronessa PATERNOSTRO al quale doveva portare dei pulcini di allevamento spediti da Milano a Palermo per via aerea.

Dalle indagini svolte al riguardo risulta che tali pulcini dovevano arrivare a Palermo il 29 o 30 dicembre e pertanto è da escludere che la sera del 28 fosse in attesa del Dr.GUCCIONE.

Il contegno tenuto dal BRIGANTI allorchè le forze di polizia penetrarono nella masseria, la presenza dello sconosciuto davanti all'ingresso del caseggiato, allo scopo evidente di controllare le persone che arrivavano ed infine il rinvenimento di un notevole quantitativo di munizioni per pistole e fucili inducono fondatamente a ritenere che Salvatore BRIGANTI quella sera era in attesa degli altri associati sfuggiti per un caso alla sorpresa della polizia.

Quando a IANNAZZO Liborio, appare il dubbio che egli possa essere lo sconosciuto allontanatosi dalla masseria "Ridocco" all'

arrivo della polizia, e da dire che trattasi di elemento mafioso notoriamente legato alla "cosca" NAVARRIANA ed in particolare a BRIGANTI Salvatore già indiziato quale autore di gravi delitti.

FERRARA Calogero,FERRARA Pietro,STREVA Vincenzo e MAIURI Antonino.

Tutti i predetti appartengono alla cosca mafiosa capeggiata da Michele NAVARRA e parteciparono attivamente alle imprese criminose del loro gruppo, ricavandone almeno sino a quando Michele NAVARRA fu il capo incontrastato della mafia di Corleone vantaggi e benefici.

I due FERRARA furono implicati nel processo per i fatti del 2 agosto e del 6 settembre 1958 e ciò è una conferma della loro posizione nella mafia del Corleonese.

Quanto a Streva Vincenzo, nipote di Streva Francesco Paolo, trattasi di un temibile esponente della cosca navarriana, indiziato quale autore di efferati delitti, ed in particolare dell'omicidio di Cammarata Salvatore, ucciso il 27 gennaio 1959.

Nonostante dall'ottobre 1961 si sia trasferito a Perosa Argentina provincia di Torino, perchè assegnato al soggiorno obbligatorio, risulta dagli accertamenti della Polizia che egli, alla pari di altri mafiosi, continuò a mantenersi in stretto contatto con i suoi complici e a far parte quindi dell'associazione mafiosa, di cui era uno degli elementi più in vista.

Maiuri Antonino è un vecchio mafioso, legato da profondi vincoli a Navarra Michele ed ai maggiori e più autorevoli esponenti della cosca navarriana, quali Governali Antonino, Trombadore Giovanni e Collura Vincenzo - ucciso il 24 febraio 1957.

Appartiene a famiglia di mafiosi, essendo fratello di Maiuri Giovanni, già processato per associazione per delinquere, e zio di Maiuri Pietro, ucciso all'età di 17 anni nel sanguinoso conflitto del 6 settembre 1958.

Dagli accertamenti della polizia giudiziaria risulta che il MAIURI ha ricevuto ingenti profitti dalla sua attività delinquenziale tanto da assicurarsi una discreta posizione economica.

Il MAIURI faceva parte di quel gruppo di mafiosi capeggiato da BRIGANTI Salvatore, gruppo che verso la fine del 1963 cercò di riprendere il controllo della situazione approfittando anche del fatto che Luciano LEGGIO ed i suoi accoliti, specialmente dopo il triplice omicidio, erano attivamente ed insistentemente ricercati e perciò non in grado di fronteggiarli efficacemente.

DI GREGORIO Giuseppe,MARINO Leoluca,LISOTTA Pietro

I predetti appartengono alla "cosca" capeggiata da Luciano LEGGIO secondo quanto risulta dalle indagini svolte dalla Polizia giudiziaria.

MARINO Leoluca, cognato di Luciano LEGGIO avvalendosi del prestigio derivantegli dal legame di affinità col temuto mafioso, e riuscito ad imporsi nell'ambiente dei commercianti di grano di Corleone, esercitando in questo campo un dominio incontrastato e realizzando in tal modo ingenti profitti sia per se che per il cognato certamente interessato in quella attività.

La sua posizione di commerciante gli offriva la possibilità di compiere per conto e nell'interesse del cognato ed altri affiliati operazioni bancarie e finanziarie, di occuparsi della gestione dei

loro affari e di aiutarli in definitiva ad assicurarsi il provento delle loro delittuose attività.

Quando a DI GREGORIO Giuseppe, costui, secondo i rapporti della polizia è strettamente legato a Giovanni PASSUA e a Giuseppe RUFFINO che lo tenevano in conto per le sue spiccate doti fisiche ed aveva, nella associazione, lo specifico compito di mantenere i contatti fra Luciano LEGGIO, RUFFINO Giuseppe, BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo.

LISOTTA Pietro, infine, è notoriamente uno dei più pericolosi elementi dell'associazione, particolarmente vicino a Luciano LEGGIO e ai mafiosi più in vista. Godeva di un forte ascendente tra i mafiosi locali ed incuteva soggezione e timore agli onesti cittadini di Corleone.

MARINO Bernardo fu Giuseppe nato nel 1904

La sua appartenenza all'associazione per delinquere è dimostrata dalla sua responsabilità, e verrà più avanti esaminata, in ordine all'omicidio di STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino.

La consumazione di tale reato in concorso con Luciano LEGGIO, RIINA Salvatore, BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo induce fondatamente a ritenere che il MARINO godeva della fiducia dei predetti e che pertanto faceva parte dell'associazione.

Il compartamento da lui tenuto, in occasione di quel fatto di sangue, è rilevante al fine di affermare che egli era associato alla "cosca" capeggiata da Luciano LEGGIO.

E' sintomatico quando riferisce la vedova del PIRAINO, a nome MARRANA Michelina, sull'incontro con MARINO Bernardo la sera in cui attendeva del proprio marito, e sui timori nutriti per la propria incolumità. La donna non avrebbe avuto alcuna ragione di preoccuparsi in quel modo se non avesse avuto in qualche modo sentore pur non avendolo ammesso, della posizione del marito nell'ambiente mafioso di Corleone e dei suoi legami con pericolosi delinquenti.

S A L E R N O Francesco

Secondo gli accertamenti compiuti dalla polizia SALERNO Francesco appartiene, alla cosca di Luciano LEGGIO ed aveva il compito di provvedere al trasporto degli elementi dell'associazione che dovevano spostarsi da una località all'altra.

Fu SALERNO Francesco ad accompagnare MARINO Bernardo in località "Lavanche" il giorno in cui venne realizzato il piano architettato per eliminare Francesco Paolo STREVA.

Subito dopo il delitto l'imputato venne interrogato dalla polizia alla quale rese una evasiva dichiarazione; quindi si allontanò da Corleone, limitandosi a far qualche fugace e clandestina apparizione e si trasferì primo a Palermo eppoi in località Aspra di Bagheria abbandonando senza una plausibile ragione, l'attività di commerciante di stoffe svolta fino a quel momento a Corleone e nei paesi vicini.

Sul conto di SALERNO Francesco è da aggiungere che, secondo notizie pervenute alla polizia, egli avrebbe partecipato al sequestro ed alla eliminazione di Vincenzo LISTI', scomparso il giorno II luglio 1962 in occasione di una gita a Palermo.

- 34 -

MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino.

La responsabilità di costoro in ordine al reato di associazione per delinquere furono accertate in occasione dell'arresto di Luciano LEGGIO eseguito il 14 maggio 1964 nell'abitazione di SORISI Leoluchina.

E' da premettere che i predetti sono stati già giudicati dal Tribunale di Palermo per il reato per associazione per delinquere insieme con LEGGIO Luciano e CARBONE Nunzia, moglie di LAURICELLA Giuseppe e per quello di favoreggiamento personale insieme con la stessa CARBONE nonchè con MARINO Pasquale, SORISI Maria Grazia, LA ROSA Francesco, LA ROSA Nunzia, PACE Giuseppe e LA ROSA Ignazia ed assolti dalla prima imputazione per insufficienza di prove, con sentenza del 23 febbraio 1965. (3)

A parte la considerazione della citata sentenza che non è definitiva è da rilevare che l'indagine del Tribunale fu limitata all'attività svolta dagli imputati insieme con Luciano LEGGIO, in un breve periodo di tempo, senza tener conto dei rapporti e dei legami che con gli altri associati nel quadro più ampio dell'attività delinquenziale della mafia di Corleone.

Del resto il Tribunale, nella sentenza in questione, non escluse la responsabilità degli imputati, bensì affermò semplicemente che le prove raccolte non erano sufficienti per affermare l'esistenza di un vincolo associativo tra Luciano LEGGIO e gli altri allo scopo di commettere delitti, e che nel processo non vi era alcuna traccia di delitti attribuiti a LEGGIO, da solo con complici sconosciuti.

Seppoi, per ipotesi, si volesse accedere alla tesi difensiva, secondo la quale la responsabilità di MARINO Francesco Paolo e degli altri è stata già definitivamente e completamente vagliata dal Tribunale, si dovrebbe arrivare ad analoga conclusione anche per lo stesso Luciano LEGGIO il quale dovrebbe essere così prosciolto dalla imputazione in esame, nonostante lo schiacciante numero di prove a suo carico. Il fatto è, in definitiva, che il procedimento in esame non è un duplicato del processo trattato dal Tribunale e definito con la sentenza del 23 febbraio 1965, perchè si riferisce ad una situazione delinquenziale molto più complessa e diversa sia per i fatti oggetto dell'indagine, sia per il numero e l'identità dei protagonisti sia infine per il più ampio periodo di tempo investito. (4)

Occorre ancora ribadire che la responsabilità a titolo di associazione per delinquere deriva dalla partecipazione alla associazione e non già dalla partecipazione diretta o indiretta ai reati commessi dagli associati.

E' sufficiente pertanto per la esistenza del reato degli associati prestino sostanzialmente la loro adesione al programma criminoso dell'associazione ed agiscono coerentemente a tale adesione, non essendo affatto richiesto che gli associati svolgano insieme e con continuità la loro attività e che si conoscono tutti personalmente.

Non occorre ciò la concreta partecipazione ai delitti ideati e voluti dall'associazione, ma basta il consenso all'eventualità anche indeterminata delle imprese da compiere, consenso che, ovviamente, non deve essere prestato in modo formale o solenne, perchè è sufficiente che sia dimostrato attraverso atteggiamenti e comportamenti opportunamente valutati in relazione alle diverse risultanze processuali.

*

(3) (4) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 35 -

MARINO Francesco Paolo è un facoltoso commerciante di mobili considerevolmente arricchitosi in maniera inesplicabile, nello spazio di circa un decennio.

Dal rapporto della polizia tributaria in data 10 dicembre 1964 risulta infatti che MARINO Francesco Paolo, il quale iniziò la sua attività di commerciante verso il 1938 come rivenditore di mobili usati, acquistò tra il 1948 ed il 1957, case, magazzini e terreni, intestati a suo nome o a quello della sua amante, CHIARINI Lucia, per un valore di centinaia di milioni.

Tale arricchimento costituisce la conferma di quanto la polizia ha riferito in merito alla losche attività di MARINO Francesco Paolo ed ai suoi stretti legami con i peggiori mafiosi della città.

Dalla deposizione di DE STEFANI Giuseppe risulta che lo stesso vendette a MARINO Francesco Paolo un fondo di sua proprietà sito in località "Lochicello di Partinico per il prezzo di 44 milioni.

Apparentemente tale vendita ha un aspetto del tutto lecito, ma se si considerano le circostanze che la precedettero, si ha motivo di ritenere che esse fu conseguenza di una tipica imposizione mafiosa.

Infatti il DE STEFANI verso il 1952 venne sequestrato e immediatamente liberato, senza pagare alcun riscatto; subito dopo decise di vendere il fondo Lochicello però, nonostante si trattasse di terreno molto produttivo, non ricevette per un anno nessuna offerta sino al momento in cui non si presentò, unico possibile acquirente, il MARINO Francesco Paolo.

Ciò fa ritenere che il DE STEFANI fu sequestrato proprio perchè lo si voleva intimidire per costringerlo a vendere ed ad allontanarsi da Lochicello, tanto è vero che egli appena liberato decise subito di disfarsi del fondo e di trasferirsi da Palermo.

Che la vendita sia stata controllata e manovrata dalla mafia è dimostrato poi dal fatto che, per un anno, nessuno si offrì di comperare pur trattandosi di un fondo rustico sito vicino a Partinico e lungo la strada nazionale Palermo Trapani, molto fertile e di valore notevolmente superiore. Dopo un anno si presenta MARINO Francesco Paolo è rapidamente conclude l'affare.

Questo episodio basta da solo per indicare che l'imputato è un mafioso perchè solo un mafioso data la situazione esposta, poteva acquistare il fondo Lochicello.

Quanto ai legami del MARINO con Luciano LEGGIO è sufficiente rilevare che dalle ammissioni dell'imputato e dalle dichiarazioni di MARINO Pasquale, di CORSINI Rosa e di CHIARINI Lucia, nonchè da quelle delle infermiere TRAINA Angela, PLAIA Carmela, MIELLO Maria, del Prof. Agostino CAVADI e del Dr. Salvatore MARINO risulta che lo imputato accolse Luciano LEGGIO nella propria abitazione ospitandolo per diversi giorni, si interessò per farlo ricoverare presso l'Ospizio Marino "E. Albanese", dove si recava assiduamente a visitarlo, come pure per farlo accompagnare dai suoi congiunti in luoghi di cura come Montecatini.

In considerazione di tali circostanze e della posizione del MARINO nell'ambiente della mafia palermitana, non è credibile che egli non conoscesse la vera identità del sedicente Gaspare CENTINEO, anche perchè il MARINO, frequentando Partinico, per i suoi interessi a Lochivello necessariamente non poteva ignorare chi fosse il vero Gaspare CENTINEO.

Anzi proprio per questa ragione vi è da pensare che sia stato proprio MARINO Francesco Paolo a suggerire a Luciano LEGGIO di assumere la identità di Gaspare CENTINEO.

E da aggiungere che Luciano LEGGIO, delinquente diffidente ed astuto, reso ancora più guardingo dalla lunga latitanza, non si sarebbe certamente messo completamente nelle mani del MARINO, se non fosse stato sicuro di potersi pienamente fidare di lui.

A proposito delle giustificazioni fornite dal MARINO, e da rilevare che non si è riusciti a identificare il mediatore di vino a nome PULLARA o POLLARA Domenico, che gli avrebbe presentato il sedicente CENTINEO, nonostante le ricerche effettuate a Marsala.

Inoltre il Maresciallo dei CC. AMATO Giuseppe ha smentito la affermazione del MARINO circa la sua intenzione di denunziare il sedicente CENTINEO.Infatti il Maresciallo AMATO ha precisato che il MARINO Francesco Paolo gli parlò genericamente di un credito che non riusciva a recuperare, senza fargli il nome del presunto debitore.

LA MANTIA Gaetano, medico chirurgo, è, insieme con MARINO Francesco Paolo, la persona in cui Luciano LEGGIO riponeva la massima fiducia.E' come si è già detto parlando del MARINO, tale fiducia denota che Luciano LEGGIO sapeva che non aveva nulla da temere LA MANTIA.

Che tale fiducia forse ben riposta, risulta dal comportamento tenuto dal LA MANTIA sin dal momento in cui fu per la prima volta interrogato sul conto del sedicente Gaspare CENTINEO.Se il LA MANTIA, come ha sostenuto, fosse stato in buona fede, non si sarebbe mostrato ambiguo e reticente ma si sarebbe sforzato di fornire tutte le indicazioni richiestegli.

Ne puo giustificarsi che tale contegno fu dovuto al fatto che non si ricordava più di quel paziente, poichè risulta dagli accertamenti compiuti che egli spiegò a favore dello stesso una assistenza continua e premurosa, di cui non poteva non ricordarsi con esattezza.

Certo è difficile accogliere l'idea del professionista soprattutto di un medico complice di un fuorilegge ma purtroppo tutte le risultanze processuali denotano con evidenza nel dr.LA MANTIA un affiliato della "cosca" mafiosa capeggiata da Luciano LEGGIO.

E nel suo caso non può parlarsi ne di leggerezza ne di superficialità, perchè l'attenzione scrupolosa posta dal LA MANTIA nello assistere Luciano LEGGIO nel curare la sistemazione nell'ospizio "E.Albanese" in una camera appartata, nel mantenere una estrema riservatezza sul suo paziente, nel farlo circolare in ore notturne denotano che l'imputato ben conosceva la identità di Luciano LEGGIO ed in conseguenza agiva con la piena consapevolezza di prestare aiuto e collaborazione ad un pericoloso fuorilegge.

A questo punto si potrebbe sostenere che il LA MANTIA, in questa impotesi,deve rispondere, semmai, di favoreggiamento personale, reato per il quale venne giudicato e condannato dal Tribunale di Palermo. Ma non è cosi perchè l'attività dell'imputato tenuto conto delle considerazioni già fatte, fu determinata non dall'intento sempre biasimevole di aiutare un delinquente per presunte ragioni umanitarie, ma da motivi ben più profondi e consistenti, dovuti agli stretti legami esistenti fra il dottor LA MANTIA ed il capo mafia. Questa affermazione trova conferma nei rapporti esistenti tra il LA MANTIA e il mafioso MARINO Francesco Paolo,nel fatto che il LA MANTIA proviene da una borgata quanto mai inquinata dalla mafia, ciòè da Ciaculli; dove per sua stessa ammissione, conosceva i famigerati GRECO ed

infine nella deposizione resa da CIANCIO Santi.

Costui, titolare di un magazzino per la vendita di materiali edilizi ubicato in via Mariano Stabile ai numeri civici 12 e 14, accanto all'ingresso dell'edificio in cui abitava il dottor LA MANTIA ha riferito che molti Corleonesi, suoi clienti, e tra essi RIINA Giacomo ed un nipote di costui, di nome LEGGIO frequentavano abitualmente il LA MANTIA o recandosi a trovarlo nella sua abitazione o incontrandosi con lui davanti al portone o nei pressi.

Il LA MANTIA, pertanto, sin dal 1953/1954 manteneva oscuri rapporti con i mafiosi di Corleone.

SORISI Leoluchina è la donna nella cui abitazione venne arrestato Luciano LEGGIO e fu successivamente rinvenuto un notevole quantitativo di armi e munizioni.

Dalla deposizione di TRAPANI Leonarda insegnante incaricata a Corleone nell'ottobre 1963, risulta che la SORISI nel novembre successivo chiese alla DI TRAPANI, che era alloggiata in casa sua, di lasciarle libera la camera occupata, perchè doveva farvi eseguire dei lavori di riparazione (mai peraltro eseguiti).-Ciò dimostra che la SORISI era stata già avvertita dall'arrivo, più o meno imminente di Luciano LEGGIO, per cui fu costretta a rinunciare alla sua pensionante ed al reddito ricavato dall'affitto della camera, che poi venne effettivamente occupato da Luciano LEGGIO.

SORISI Leoluchina era quindi persona devota al fuorilegge e legata all'associazione. In occasione dell'arresto diede prova dei suoi affettuosi sentimenti per Luciano LEGGIO abbracciandolo e baciandolo.

Di LEGGIO Maria Concetta è da dire anzitutto che è la moglie di RIINA Giacomo, uno degli elementi più in vista dell'associazione, è più strettamente legati a Luciano LEGGIO. Le sue frequenti visite a Luciano LEGGIO all'epoca in cui era ricoverato all'ospizio marino visite provate dalle deposizioni di TRAINA Angela ed AIELLO Maria, dimostrano che la donna manteneva i contatti così come faceva pure RIINA Salvatore, tra Luciano LEGGIO ed altri affiliati, tra i quali il marito ed i nipoti, cioè il LEGGIO "Fria".

LAURICELLA Giuseppe era già noto alla polizia per i suoi loschi legami con la mafia dell'Acquasanta.

Verso il 1956/57 riuscì a farsi assumere come guardiano notturno nell'albergo "Villa Igea" e da allora, per effetto della sua "autorevole" presenza, cessarono i furti prima lamentati.

LAURICELLA, inoltre, come risulta dalle deposizione di GAMBINO Salvatore, PERILLO Giovanni, e LANZETTA Salvatore, si occupava anche della collocazione delle cosidette "gru magnetiche", attività monopolizzata o controllata dalla mafia secondo le indagini della polizia confermate dalle ammissioni di RIINA Salvatore.

Nel periodo in cui Luciano LEGGIO fu ricoverato all'ospizio marino, LAURICELLA si recò spesso a visitare il fuorilegge, come affermarono categoricamente le infermiere PLAIA Camilla e TRAINA Angela.

Tali visite dimostrano un vincolo associativo esistente tra il LAURICELLA ed il capo mafia di Corleone.

Quanto alle giustificazioni dell'imputato, di essersi cioè recato all'ospizio marino per visitare l'ingegnere MARCHETTA degente nello stesso reparto in cui era ricoverato Luciano LEGGIO, esse sono praticamente smentite dallo stesso MARCHETTA, il quale dichiarò sì che effettivamente il LAURICELLA qualche volta andò a trovarlo nella sua camera ma aggiunse che ciò fu per lui motivo di viva sorpresa,

conoscendo il LAURICELLA solo di vista, non sapeva spiegarsi il motivo di tali premure.

Quindi LAURICELLA non si recava allo ospizio marino per interessarsi della salute dell'ing.MARCHETTA che gli era quasi sconosciuto, bensì per incontrarsi con Luciano LEGGIO.

Essendosi accorto che la camera vicina era occupata dal MARCHETTA, ne approfittò per farsi vedere da costui o allo scopo di precostituirsi un alibi o per creare dei rapporti più confidenziali con una persona di riguardo che in avvenire avrebbe potuto essergli utile.

Anche La Rosa Antonino era uno degli intimi di Luciano LEGGIO, quando costui era ricoverato all'ospizio marino come risulta dalla deposizione di PLAIA Camilla.Successivamente egli ospitò Luciano Leggio nella propria abitazione facendole nascondere in una botola ingegnosamente costruita e camuffata alla quale si poteva accedere da un armadio a muro.

Sul conto del LA ROSA è da aggiungere che trattasi di elemento legato secondo le indagini della polizia ai famigerati GRECO.

A questo punto è da mettere in evidenza il comportamento processuale delle infermiere MIELLO Maria,PLAIA Camilla e TRAINA Angela, le qui chiare, precise e dettagliate deposizioni sono state di estrema rilevanza per l'accertamento delle responsabilità degli imputati di cui sopra si è detto.

Queste giovani donne, dando prova di un coraggio e di un senso di civismo non comune e purtroppo molto rare nel nostro ambiente, non hanno minimamente esitato a rivelare tutto ciò che sapevano e a fornire indicazioni per la identificazione degli imputati, pur essendo perfettamente consapevoli della pericolosità dei soggetti da loro accusati.

Questo eccezionale comportamento merita un particolare rilievo perchè per debbellare la mafia occorre anche la collaborazione completa ed aperta di tutti i cittadini, occorre che la piaga dell'omerta venga finalmente eliminata.

VINTALORO Angelo

Era uno dei maggiorenti della cosca mafiosa di Michele NAVARRA e per questa ragione si attirò l'odio di Luciano LEGGIO specialmente dopo che lo stesso sfuggì nella primavera del 1958 all'aggressione di un gruppo di avversari che per coglierlo di sorpresa si erano nascosti in un magazzino appartenente al VINTALORO nella masseria di Piano di Scala.

Da allora Angelo VINTALORO per timore delle rappresaglie di Luciano LEGGIO, fu costretto a rinserrarsi nella sua abitazione,senza più recarsi in campagna.

Dalla deposizione di Giovanni CORTIMIGLIA risulta che l'imputato è notoriamente uno dei più malfamati mafiosi di Corleone.Giovanni CORTIMIGLIA accusa apertamente e senza mezzi termini il VINTALORO di essere un mafioso "a spadroneggiare e ad imporre la sua volontà senza scrupoli e senza rispetto per niente e per nessuno".

Lo stesso CORTIMIGLIA, pur in maniera poco chiara, prospetta l'ipotesi che il fratello Vincenzo ucciso;l'11 febbraio 1961 era un gregario di Angelo VINTALORO e, prima ancora, di Michele NAVARRA L'ipotesi trova conferma nel fatto che l'omicidio di Vincenzo CORTIMIGLIO è attribuito alla "cosca" di Luciano LEGGIO.

- 39 -

TRONCALE Francesco

E' un noto mafioso di Bisacquino traferitosi a Palermo per contrasti probabilmente avuti con la mafia del suo paese.

L'esistenza nella sua abitazione di un nascondiglio costruito in un epoca in cui non aveva ragione di preoccuparsi per un imminente arresto, denota che egli temeva per la propria incolumità a tal punto da cautelarsi da una eventuale irruzione dei suoi misteriori nemici nella propria abitazione.

Oltre chè con la mafia di Corleone risulta legato con quella di Palermo ed è stato già rinviato a giudizio per rispondere di associazione per delinquere aggravata nel procedimento penale contro Angelo LA BARBERA più 43 e di quello contro TORRETTA Pietro più 120.

Secondo le indagini della polizia, TRONCALE Francesco, pur mantenendosi nell'ombra, è stato uno dei più attivi collaboratori di Luciano LEGGIO, più volte implicato in oscure vicende delittuose ed, in particolare nelle sparizioni di GOVERNALI Antonino e TROMBATORE Giovanni che sarebbero stati da lui persuasi a recarsi ad un appuntamento da dove non fecero più ritorno.

Col pretesto della sua attività di commerciante di latticini, TRONCALE Francesco si recava spesso a Corleone e a Bisacquino, mantenendosi così in contatto con le "cosche"mafiose di dette località.

BONANNO Giovanni

BONANNO Giovanni fa parte della "cosca" capeggiata da Luciano LEGGIO, secondo quanto risulta dai rapporti della polizia, ed è legato da stretti vincoli a RUFFINO Giuseppe che è compare del di lui padre.

Sempre in base alle indagini della polizia RUFFINO Giuseppe più volte trovò rifuggio nell'abitazione di BONANNO Giovanni il quale si adoperava per mantenere i contatti tra lo stesso RUFFINI e gli altri associati.

CATALANO Michele e ZITO Rosario

L'appartenenza di costoro alla cosca mafiosa capeggiata da Luciano LEGGIO è dimostrata dagli stretti rapporti mantenuti con LEGGIO Leoluca, il quale venne arrestato il 9.9.1964 dopo un lungo periodo di latitanza, nell'abitazione del CATALANO ubicata nelle vicinanze di quella dello ZITO, da dove, nelle medesime circostanze di tempo, un individuo rimasto sconosciuto si diede alla fuga.

Secondo il rapporto di denunzia, sia lo ZITO che CATALANO erano stati già segnalati come attivi collaboratori di LEGGIO Leoluca e di RUFFINO Giuseppe (il quale sarebbe stato lo sconosciuto fuggito dall'abitazione di ZITO Rosario), con l'incarico specifico di provvedere alla riscossione delle somme di denaro che i proprietari della zona erano costretti a pagare sotto minaccia delle più dure rappresaglie.

Sempre dalle indagini della polizia è emerso che gli imputati ripetutamente erano stati visti, armati, insieme con i detti RUFFINO Giuseppe e LEGGIO Leoluca.

La notizia riferita trova una indiretta conferma nel rinvenimento in casa dello ZITO di una pistola in perfetta efficienza, tenuta dall'imputato sotto il guanciale.

- 40 -

BILLERI Leoluca

Dal 1962 bidello della scuola media di Corleone, esercitava in precedenza il mestiere di contadino.

Fornito di un'autovettura di sua proprietà, era solito fare la spola tra ~~xxxxxxxxxxxxx~~ Corleone ed i paesi vicini o le masserie dei dintorni, senza una plausibile ragione lecita; in realtà aveva il compito di mantenere i contatti tra i componenti dell'associazione. (5)

Ciò è confermato pure dal fatto che prima di ottenere il posto di bidello, frequentava la masseria di Piano di Scala, mantenendo buoni rapporti con i LEGGIO 'Fria" non giustificati da ragioni di lavoro o da comunioni di interessi o di affari.

Secondo le indagini della polizia trattasi di un subdolo e pericoloso gregario della "cosca" di Luciano LEGGIO.

CENTINEO Gaspare

E' notoriamente uno dei più temibili esponenti della mafia di Partinico -paese particolarmente inquinato dalla delinquenza organizzata-.

Nei vari rapporti dei Carabinieri,della Pubblica Sicurezza e della Polizia Tributaria è indicato come individuo appartenente alla mafia e legato ai più malfamati mafiosi della provincia.

Il vincolo associativo esistente tra Gaspare CENTINEO e Luciano LEGGIO è dimostrato dal fatto che il mafioso di Corleone assunse le identità dell'imputato, sia pure con generalità leggermente diverse.

Come si è già detto, parlando di MARINO Francesco Paolo,Luciano LEGGIO; individuo estremamente diffidente e furbo, non avrebbe certo utilizzato una qualsiasi carta di identità col rischio di una spiacevole sorpresa. Pertanto, il fatto che utilizzò un documento intestato a CENTINEO Gaspare fa ritenere che costui era al corrente del mascheramento adottato dal fuorilegge di Corleone, al quale, dal suo canto conosceva la persona sotto le cui spoglie si nascondeva.

Dalla deposizione del Maresciallo dei Carabinieri CALECA Filippo risulta che CENTINEO Gaspare da umile contadino riuscì nel giro di pochi anni a conseguire una cospicua posizione enonomica.Tale rapido arricchimento non giustificato da una lecita attività di lavoro è certamente frutto di imprese delittuose e di loschi traffici.

E' molto importante quanto riferisce il predetto Maresciallo CALECA in merito all'influenza esercitata dal CENTINEO sulla impresa di VIANINI che ha l'appalto della costruzione della diga sul fiume Jato, di cui si è tanto discusso e scritto, perchè costituisce una altra dimostrazione di quanto si è ripetutamente detto sulle deleterie infiltrazioni della mafia nei più svariati settori della vita pubblica.

Quanto alle giustificazioni di CENTINEO Gaspare di essere cioè vittima della persecuzione dello scrittore Danilo DOLCI basta obiettare che ne lo scrittore Danilo DOLCI ne alcun altro, in mancanza di precisi motivi di rancore personale, avrebbe avuto ragione di accanirsi contro Gaspare CENTINEO, se egli fosse stato veramente l'innocuo e modesto cittadino al quale si atteggia.

La verità è che Gaspare CENTINEO secondo,il costume tipico dei mafiosi specialmente di alto rango, tende a camuffarsi da cittadino rispettabile ed ossequiente alle leggi e a presentarsi come vittima di ingiuste persecuzioni ad opera, secondo i casi, o di privati cittadini o della polizia o di potenti e misteriosi nemici, senzà però che si riesca mai a chiarire il motivo di tali presunte perse-

(5) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 41 -

DI CARLO Angelo

Trattasi di un mafioso rimpatriato definitivamente dall'America verso il 1951, legatosi ai più malfamati esponenti della mafia palermitana quali SORCI Antonino (col quale era socio nell'istituto sovvenzioni e prestiti), MATRANGA Antonino, TROIA Mariano, MANCINO Rosario -è Corleonese- quali LEGGIO Leoluca e suoi congiunti intesi "Fria".

Fu implicato verso il 1952 in una oscura vicenda di contrabbando di droga, insieme con l'italo americano Franck COPPOLA e con altri equivoci figuri.

Vero è che il DI CARLO fu particolarmente estromesso dalla azienda armentizia di Piano di Scala, come si è visto nello esaminare la posizione dei LEGGIO "Fria", ma ciò non esclude che egli sia un mafioso e che abbia fatto parte della mafia di Corleone, in considerazione degli stretti legami mantenuti in passato con la delinquenza organizzata di Palermo e Corleone.

CRISCIONE Biagio

Appartiene notoriamente alla mafia di Corleone, secondo quando riferisce la polizia sul suo conto, indicandolo come attivo affiliato alla cosca di Luciano LEGGIO.

E' da rilevare che il CRISCIONE proviene da una famiglia di noti mafiosi, tra i quali il famigerato CRISCIONE Pasquale a suo tempo implicato nell'uccisione di Placido RIZZOTTO.

Anche attraverso la deposizione della Guardia di P.S. GIANNASI Augusto, che mette in risalto l'intimità dell'imputato con il bottegaio Paolo RIINA ucciso il 3.7.1962, appare provata l'appartenenza del CRISCIONE all'associazione mafiosa.

COTTONE Pietro

Secondo il rapporto di denuncia risulta legato ai mafiosi che come MARINO Leoluca, controllavano il commercio dei cereali nel Corleonese. Aveva altresì il compito di mantenere i contatti tra i diversi componenti della cosca sia in paese che nella provincia.

L'agiatezza di cui gode non appare giustificata da una corrispondente attività di lavoro e si spiega piuttosto con gli illeciti utili realizzati mediante la partecipazione alle imprese criminose della "cosca" mafiosa.

Il perdurare del suo stato di latitanza costituisce una conferma della sua qualità di mafioso ed una dimostrazione delle oscure complicità di cui ancora l'imputato riesce ad avvalersi per sottrarsi alle incessanti ricerche della polizia.

STREVA Antonino

E' uno dei maggiori esponenti della mafia di Corleone, riuscito sino all'ultimo a mimetizzarsi e a passare inosservato.

Dai rapporti della Squadra Mobile e del Gruppo Esterno Carabinieri risulta che STREVA Antonino negli anni tumultuosi del dopoguerra, si impose nella mafia di Corleone e da modesto contadino riuscì abbastanza rapidamente a conseguire una discreta posizione economica, sfruttando la posizione di campiere occupata presso diversi proprietari del luogo e in ultimo alle dipendenze del barone Antonino VALENTI.

Pur essendo stato strettamente legato al defunto Michele NAVARRA (e prima di lui al famigerato "Don" Calogero LO BUE), STREVA Antonino

riesce, dopo l'uccisione di NAVARRA a mantenersi in buoni rapporti con Luciano LEGGIO, tanto da non ricevere da costui a differenza degli altri gregari di NAVARRA alcuna molestia.

Ciò è una ulteriore riprova della sua abilità nella adattarsi alle più diverse situazioni e conseguentemente della sua pericolosità sociale perchè il mafioso che riesce a mascherare le sue illecite attività facendole passare inosservate, circondato da una rete di complicità più o meno interessate, costituisce per la società un pericolo ben più grave del mafioso che agisce con minore cautela e che perciò può essere più facilmente individuato.

STREVA Antonino; risulta particolarmente legato a PASQUA Giovanni a MANCUSO Francesco, ai LEGGIO denominati "Fria", a LISOTTA Pietro, a RUFFINO Giuseppe, a PROVENZANO Bernardo e a BAGARELLA Calogero, dei quali ultimi è indicato come uno dei più attivi favoreggiatori.

Sempre secondo i citati rapporti lo STREVA esercitava la sua influenza specialmente nelle contrade "Petrulla" e "Muranna".

STREVA Antonino, infine, venne esplicitamente accusato di essere un esponente mafioso, malfamato in tutta Corleone, dall'imputato BUONOCORE Giovanni che in tal modo attirò l'attenzione sulle subdole attività dell'imputato, poi messe in luce dalla polizia.

° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
– – – – – – – – –

In conseguenza devono essere rinviati a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere aggravata di cui alle lettere R e T gli imputati:

LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni, RIINA Pietro, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, BRIGANTI Salvatore, LANNAZZO Liborio, PERRA Calogero, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, PERRAA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe, RIINA Bernardo, MANCUSO Marcello Antonino, MANCUSO Marcello Antonio, BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano, MARINO Bernardo nato nel 1904, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, SALERNO Francesco, MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, VINTALORO Angelo, TRONCALE Francesco, BONANNO Giovanni, CRISCIONE Biagio, BAGARELLA Leoluca, CATALANO Michele, ZITO Rosario, BILLERI Leoluca, CENTINEO Gaspare, DI CARLO Angelo, STREVA Antonino e COTTONE Pietro.

In tale imputazione restano assorbite quelle di cui alle lettere A, B, F, H, N; P nonchè quella di favoreggiamento personale iscritta a CATALANO Michele di cui alla lettera O poichè l'attività dal predetto svolta sotto il profilo del favoreggiamento non ha rilevanza autonoma ma rientra nell'ipotesi più grave e più ampia del reato di cui all'art.416.

Nella ambito dell'unica associazione rientrano pertanto le opposte fazioni, capeggiate o da LUCIANO LEGGIO o dai successori di MICHELE NAVARRA a volte rivali a volte alleate, che, in tempi diversi furono tra loro legate o dall'identità del programma delittuoso o dalla comunione di interessi in particolari settori o dal vincolo esistente tra i capi o alcuni degli affiliati.

- 43 -

Sussistono le contestate aggravanti di cui al quarto e quinto comma dell'art.416 C.P. per la scorreria in armi e nelle pubbliche vie e per il numero delle persone superiori a 10.

Quanto alla prima aggravante va precisato che l'ipotesi delittuosa è ben diversa dall'ipotesi dalla banda armata di cui all'art. 306 C.P. per l'esistenza della quale occorre che sia abbia una organizzazione a tipo militare, con ripartizione di incarichi, compiti e funzioni, con la predisposizione dei mezzi necessari per la vita della banda e con la approntamento di armi e munizioni in misura adeguata.

L'ipotesi delittuosa in esame ricorre invece quanto alcuni, almeno degli associati siano armati e percorrano in armi le campagne o le pubbliche vie, insieme o separatamente, in esecuzione dei piani delittuosi compresi nel programma dell'associazione mafiosa.

La ragione dell'aggravante stà evidentemente nella maggiore gravità del pericolo rappresentato da una organizzazione criminale in cui i componenti siano armati o facciano uso delle armi e nella necessità di reprimere con pene più severe una manifestazione criminosa idonea a suscitare un allarme sociale di particolare entità.

Non è necessaria l'abitualità della scorreria in armi, essendo sufficiente la ripetizione delle scorrerie da parte di alcuni associati.

Tali principi sono stati reiteratamente e costantemente affermati dallaSuprema Corte sin dall'entrata in vigore del codice penale vigente secondo un indirizzo giuridisprudenziale analogo a quello seguito sotto il codice penale abrogato.

Sempre a proposito dell'aggravante in esameè da rilevare che trattasi di circostanze aggravante avente carattere oggettivo, perchè concerne" le modalità dell'azione e la gravità del danno o del pericolo" -art.70 n.1 C.P.-;essa pertanto si comunica, a norma dell'art.118 primo comma C.P. a tutti gli associati, essendo irrilevante che gli stessi siano a conoscenza oppure no delle scorrerie in armi compiute da alcuni di loro.

L'aggravante ricorre a carico di tutti gli associati anche quando uno solo vada armato e gli altri siano allo oscuro di tale circostanza.

Nella specia a dimostrare l'esistenza dell'aggravante in esame, basta considerare che i delitti attribuiti alle opposte fazioni di mafiosi furono commessi con largo uso di armi da fuoco di ogni tipo, dal mitra al fucile e alla pistola e che molti associati, quali Luciano LEGGIO, RIINA Giacomo, LEGGIO Leoluca,LEGGIO Giuseppe ZITO Rosario circolavano abitualmente armati, com'è provato dalle armi e munizioni trovate in loro possesso o abbandonate prima dell'arresto oppure nel sottrarsi alle ricerche della polizia.

Sussiste altresì l'ultima aggravante che come quella della scorreria in armi, ha pure carattere oggettivo e si comunica perciò a tutti gli imputati, concernente il numero delle persone.

E pacifico,infatti,che dell'associazione facevano parte diverse decine di elementi quanti sono gli odierni imputati, oltre un imprecisato ma certamente elevato numero di mafiosi non identificati.

L'aggravante sussiste anche se si voglia scindere dall'associazione e ritenere che gli imputati facevano parte di due associazioni ben distinte,perchè anche in tal caso il numero di dieci resta largamente superato.

- 44 -

Ricorre infine nei confronti di Luciano LEGGIO, RUFFINO Giuseppe LEGGIO Leoluca la contestata aggravante di cui all'articolo 61 n.6 per aver commesso il reato durante la latitanza.

A questo punto è bene osservare che per effetto della solo imputazione di cui all'art.416 C.P. con le aggravanti di cui al quarto e quinto comma C.P. la pena edittale è nel massimo di 20 anni di reclusione in conseguenza, la durata della custodia preventiva, a norma della prima ipotesi del n.2 dell'art.272 C.P.P. è di due anni.

Dalla stessa imputazione di associazione per delinquere aggravata devono essere invece prosciolti FERRARA Giovanni per non aver commesso il fatto,e FERRARA Innocenzo, ALBANESE Liborio ALBANESE Giuseppe, ALBANESE Vito,ALBANESE Antonio COLLURA Filippo POMARA Vincenzo, CAMMARATA Francesco,GENNARO Filippo,MURATORE Bernardo,DI PUMA Angelo,RIINA Giuseppe,SCALISI Giuseppe,SPARACO Antonino,SPATAFORA Francesco, SPATAFORA Vincenzo, MANCUSO Giovanni,MOSCATO Lucia,BENIGNO Ludovico, BONOCORE Giovanni,BONOCORE Liborio,BONOCORE Vincenzo, CARABBA Andrea, CARABBA Bernardo,CARABBA Giuseppe,CRISCIONE Angelo, CAPUTO Giovanni,CONIGLIO Liborio,CUTRERA Michelangelo,DI MICELI Bernardo,DI PUMA Biagio,D'ANTONI Paolo,D'ANZONI Leoluca,DI MICELI Luigi,GOVERNALI Giovanni,GULOTTA Giovanni,GULOTTA Vincenzo,GIANNONA Giusto,LANZA Ignazio,LANZA Liborio,LANZA Rosolino,LIGOTINO Vincenzo LO BUE Giovanni,LO BUE Pasquale,LABRUZZO Leoluca;LABRUZZO Vito,MARINO Bernardo nato nel 1929,MANISCALCO Francesco,MANISCALCO Mariano ODDO Vincenzo,POMILLA Leoluca,PATTI PINELLI Bernardo,PATTI PINELLI Luciano,POMILLA Salvatore nato nel 1904,SCALISI Pietro,SCALISI Pietro SCIORTINO GiovanniSCALISI Andrea,TRUMBADURI Giuseppe,VINTALORO Salvatore e VINTALORO Giovanni, perchè a loro carico non sono emersi sufficienti elementi di colpevolezza in ordine al reato loro ascritto. Ed in particolare:

FERRARA Giovanni omonimo di altro mafioso a suo tempo condannato non risulta in alcun modo legato ad elementi della mafia di Corleone, essendosi accertato anzi che trattasi di un contadino del tutto estraneo alle "cosce" del luogo, nemmeno imparentato con i mafiosi FERRARA.

FERRARA Innocenzo,già condannato per associazione per delinquere e detenuto dal 10 giugno 1960 appartiene indubbiamente alla mafia di Corleone però non può affermarsi che sia implicato nelle vicende in esame.

I fratelli ALBANESE Liborio,Giuseppe,Vito ed Antonio, COLLURA Filippo, POMARA Vincenzo,CAMMARATA Francesco,GENNARO Filippo,MURATORE Bernardo, DI PUMA Angelo si sono da tempo allontanati da Corleone mantenendo con l'ambiente locale sporadici ed occasionali contatti, in base ai quali, in assenza di altre concrete risultanze, non è possibile sostenere che siano affiliati alle cosche mafiose del paese.

RIINA Giuseppe è un trattorista omonimo figlio di un omonimo del famigerato Giacomo RIINA, che per qualche tempo lavorò nella azienda agricola appartenente al professore MIRABELLA in contrada "Rao di Corleone", insieme con RIINA Gaetano, per una diecina di mesi sino al novembre 1962 epoca della sua chiamata sotto le armi per gli obblighi di leva.-L'annotazione rinvenuta nei libretti di appunti di RIINA Salvatore relativa a " Pino" non è sufficiente per indurre a ritenere che "PINO" si identifichi con certezza con Giuseppe RIINA e che, comunque, lo stesso sia legato a RIINA Salvatore da vincoli delittuosi.

CSALISI Giuseppe è coltivatore diretto, fortemente sospettato di essersi associato con LISATTA Pietro ed altri mafiosi;tali sospetti però non ritrovano nessun apprezzabile riscontro nelle risultanze processuali.

SPARACO Antonino ha trascorso quasi tutta la sua vita a Palermo in casa degli zii Antonino e Cecilia DI BETTA.Per circa un anno sino a qualche mese prima del suo arresto esercitò il mestiere di autista con un'automobile acquistatagli dalla madre;quindi ritornò nuovamente a Palermo occupandosi come cameriere nella trattoria gestita da DI BETTA?

Permane il dubbio che egli, nel periodo in cui faceva l'autista -e senza essere fornito della prescritta licenza per il trasporto di persone e cose- avesse il compito di mantenere i contatti tra i mafiosi di Corleone e quelle delle vicine località, ma ciò solo non è sufficiente per rinviarlo a giudizio.

SPATAFORA Francesco e Vincenzo sono entrambi domiciliati nella malfamata Via Puccio di Corleone, teatro di diversi fatti di sangue. Il grave sospetto che abbia cooperato con gli assassini di Vincenzo CORTIMIGLIA non è stato confermato da alcuna concreta risultanze.

MANCUSO Giovanni, fratello di MANCUSO Francesco, ha fornito una esauriente spiegazione della vita condotta, della sua attività e delle sue condizioni economiche, tale da fare dubitare della fondatezza delle accuse formulate nel rapporto di denunzia.

Per MOSCATO Lucia, moglie di CATALANO Michele, non può dirsi che debba rispondere di associazione per delinquere per il solo fatto di essere la moglie del CATALANO.L'attività da lei prestata in favore del latitante LEGGIO Luciano assume rilevanza sotto il profilo del favoreggiamento personale, come più avanti si dirà.

BENIGNO Ludovico, fraterno amico del sindacalista Placido RIZZOTTO, sarebbe stato l'individuo incaricato di occuparsi dell'espatrio di Luciano LEGGIO in America.In effetti il BENIGNO, poco prima dello arresto del LEGGIO, si recò in America, dove però andò a trovare una sorella ivi emigrata, dalla quale ricevette il denaro per il viaggio effettuato per prendere contatto con la malavita degli U.S.A. al fine di predisporre la fuga dall'Italia del Luciano LEGGIO.

BUONOCORE Giovanni,Liborio e Vincenzo,CARDABBA Andrea, Bernardo e Giuseppe,CRISCIONE Angelo,CAPUTO Giovanni,CONIGLIO Liborio,CUTRONA Michelangelo,DI MICELI Bernardo,DI PUMA Biagio,D'ANTONI Paolo e Leoluca,DI MICELI Luigi,GOVERNALI Giovanni,GULOTTA Giovanni e Vincenzo GIAMMONA Giusto,LANZA Ignazio,Liborio e Roselino,LIGOTINO Vincenzo, LO BUE Giovanni e Pasquale, LABBRUZZO Vito e Leoluca,MARINO Bernardo nato nel 1929,MANISCALCO Francesco e Mariano,ODDO Vincenzo, POMILLA Leoluca, PATTI PINELLI Bernardo e Luciano,POMILLA Salvatore nato nel 1904,SCALISI Pietro,SORISI Pietro,SCIORTINO Giovanni,SCALISI Andrea, TRUMBADURI Giuseppe,VINCILORO Salvatore e Giovanni furono tutti denunziati con il rapporto in data 31 luglio 1964, del Gruppo Esterno Carabinieri, come elementi legati alla cosca capeggiata da Luciano LEGGIO, particolarmente attivi nel dare assistenza ai latitanti e nel mantenere i contatti tra costoro ed i loro complici.

Per,par essendovi motivo di ritenere che i predetti non erano affatto estranei all'associazione mafiosa, sia pure con mansioni secondarie ed occasionali, le risultanze processuali non sono tali da giustificare, nei loro confronti,il rinvio a giudizio.

- 46 -

E' da aggiungere per POMILLA Leoluca che costui, non appena eb be sentore della denunzia a suo carico, si presentò spontaneamente per discolparsi e che, successivamente rimpatriò dall'America per costituirsi e per SCALISI Andrea che non è stata raccolta nessuna prova sulle sue asserite attività di trafficante di bestiame rubato e che il comportamento da lui tenuto quando si costituì parte civile contro il fratello Carmelo che gli aveva insidiato e ucciso la mo= glie (verso il 1956) non fu certo quello del mafioso.

Infine per quanto riguarda CSALISI Pietro, il qu le ebbe nel 1946 un fratello ucciso ad opera di ignoti, è da sottolineare quanto egli espone con un linguaggio non da mafioso sulla situazione delin quenziale di Corleone paese"tenuto in soggezione da pochi criminali sanguinari e prepotenti", terrore dei contadini che non sapevano "uscendo la mattina per recarsi in campagna se ne avrebbero fatto ritorno o no".

Aggiunge lo SCALISI che "i mafiosi a Corleone agivano con la più assoluta tracotanza senza rispetto per niente e per nessuno sparando e uccidendo per capriccio.Era normale sentito dire, dopo un omicidio, che la vittima era stata uccisa per niente.Bastava un gesto, una parola per provocare il risentimento e l'odio mortale di un mafioso il quale alla prima occasione si vendicava col sangue...

In conseguenza, deve essere ordinata la immediata scarcerazio ne di RIINA Giuseppe,SPATAFORA Francesco e Vincenzo, MANCUSO Giovan= ni,MOSCATO Letizia Lucia,BENIGNO Ludovico,CRISCIONE Angelo,GULOTTA Giovanni,GULOTTA Vincenzo,GIAMBONA Giusto,LO BUE Giovanni,LO BUE Pasquale, ODDO Vincenzo,POMILLA Leoluca,SCALISI Pietro,SORISI Pietro SCIORTINO Giovanni e SCALISI Andrea.

Devono essere mantenuti fermi lo stato di custodia preventiva di LEGGIO Luciano,LEGGIO Leoluca,RIINA Salvatore,LEGGIO Francesco Paolo,RIINA Giacomo,MANCUSO Marcello Giuseppe,PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco, LEGGIO Vincenzo,PASQUA Giovanni,RIINA Pietro,LEG GIO Salvatore,LEGGIO Giuseppe,BRIGANTI Salvatore,IANNAZZO Liborio, FERRARA Calogero,MAIURI Antonino,STREVA Vincenzo,FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe,RIINA Bernardo,MANCUSO Marcello Antonio,MANCU SO Marcello Antonino,BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano,MARINO Ber nardo classe 1904, MARINO Leoluca;LISOTTA Pietro;SALERNO Francesco MARINO Francesco Paolo,LA MANTIA Gaetano,SORISI Leoluchina,LEGGIO Maria Concetta,LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, VINCALORO An gelo,TRONCALE Francesco,BONANNO Giovanni,CRISCIONE Biagio,BAGARELLA Leoluca,CATALANO Michele,ZITO Rosario,BILLERI Leoluca,CENTINEO Gae DI CARLO Angelo,STREVA Antonino ed il mandato di cattura emesso contro RUFFINO Giuseppe, BAGARELLA Calogero,PROVENZANO Bernardo, STREVA Antonino e COTTONE Pietro.

Passando agli esami dei reati specifici attribuiti agli imputa= ti si osserva quanto segue:

<u>Omicidio di STREVA Francesco Paolo,POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino Tentato omicidio di STREVA Francesco Paolo</u>

E' dato carico a LEGGIO Luciano,BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo del tentato omicidio in pregiudizio di STREVA Francesco Paolo., ed ai predetti nonchè RIINA Salvatore e a MARINO Bernardo (nato nel 1904 per distinguerlo dal suo omonimo, imputato soltanto di associazione per delinquere) del triplice omicidio aggravato in persona dello stesso STREVA Francesco Paolo,POMILLA Biagio,di PIRAINO Antonino.

- 47 -

Come già si è detto STREVA Francesco Paolo era uno dei superstiti della cosca mafiosa di Michele NAVARRA tenuto dai propri avversari per il coraggio, la scaltrezza ed il suo spirito vendicativo, più volte indiziato di aver partecipato a gravi reati contro la persona ed il patrimonio, in particolare al sequestro dell'Ing. DI CRISTINA commesso nel 1956 in località Marracci di Monreale.

Il diario sequestrato al giovane BONANNO Leoluca dimostra in quale conto lo STREVA fosse tenuto dai suoi compaesani e quale fosse la sua posizione rispetto alla "cosca" di Luciano LEGGIO.

Dal 29 dicembre 1958, epoca in cui venne proposto per il soggiorno obbligato, lo STREVA si era dato alla latitanza e viveva nelle campagne di Corleone con i proventi di ricatti ed estorsioni, sottraendosi sia alle ricerche della Polizia sia a quelle dei suoi implacabili avversari.

La notte del 10 maggio 1963 STREVA Francesco Paolo sfuggì ad una imboscata tesagli in contrada S.Giovanni, dove vennero rinvenute, le indovani, tracce di un violento conflitto a fuoco.

E' da premettere che da qualche anno lo STREVA Francesco Paolo era affittuario di un fondo ubicato in contrada "Lavanche" appartenente a MARINO Bernardo nato nel 1904 (per non confonderlo con l'omonimo MARINO Bernardo nato nel 1929, anch'egli imputato di associazione per delinquere), da circa tre anni trasferitosi a Torino.

Il MARINO dal 20 agosto aveva fatto temporaneamente ritorno a Corleone per occuparsi dei suoi interessi e dell'eventuale vendita del fondo "Lavanche".

Il 9 settembre venne nella determinazione di contrarsi con Francesco Paolo STREVA e ne parlò con LISTI' Calogero, proprietario con i fratelli di un fondo attiguo a quello del MARINO, il quale gli fece presente che, la mattina seguente, avrebbe potuto trovare lo STREVA a "Lavanche".

La mattina del 10 il MARINO, insieme con SALERNO Francesco, da lui pregato di accompagnarlo con la sua automobile, e con PIRAINO Antonino, persona di fiducia dello STREVA, si recò nella predetta località dove il PIRAINO, fattosi dare un cappotto nero dai LISTI' lo sistemò su una sporgenza ben visibile dai dintorni, allo scopo di segnalare la loro presenza allo STREVA, secondo una intesa convenzionale certamente esistente tra i due.

Trascorsero alcune ore senza che nessuno si facesse vivo ed allora il PIRAINO, a dorso di mulo, si portò in località Pirrello, dove trovò lo STREVA in compagnia dei fratelli POMILLA Biagio e Salvatore Come risulta dalla dichiarazione di quest'ultimo il PIRAINO riferì allo STREVA che "Binno" Marino voleva parlargli in merito alle "terre ed al terraggio" ed allora lo STREVA, seguito dallo stesso PIRAINO e dal POMILLA Biagio, tutti montati su muli, si avviò verso "Lavanche"

Dopo pochi minuti, i tre, addentratisi nel mezzo alla vegetazione, furono raggiunti dai colpi di coloro che li attendevano ed uccisi.

Non vi possono essere dubbi sul fatto che STREVA Francesco Paolo ed i suoi gregari furono attirati in una imboscata e che i loro assassini li attesero pazientemente lungo il percorso che dovevano seguire per recarsi dalla casa di Pirrello al caseggiato di Lavanche.

E' da escludere che i tre si incontrarono casualmente con i loro avversari, perchè in tal caso lo STREVA ed il POMILLA, armati come erano di fucili e pistole, avrebbero avuto certamente il tempo di

reagire col fuoco delle loro armi, data la sorpresa reciproca dei due gruppi.

Inoltre quella mattina STREVA Francesco Paolo era giunto verso le ore 10 nella casa di POMILLA Salvatore a Pirrello e si era lì trattenuto sino all'ora della colazione, senza accennare minimamente all'eventualità di recarsi a Lavanche, dove si avviò solo quando sopraggiunse PIRAINO Antonino per comunicargli il messaggio di "Binno" MARINO.Non era affatto previsto perciò che lo STREVA quel giorno dovesse recarsi a Lavanche e percorrere il viottolo lungo il quale era stato teso lo agguato.

Non è stato possibile accertare se STREVA Francesco Paolo avesse visto o no il cappotto messo bene in vista da PIRAINO Antonino per richiamare la sua attenzione, ma è da supporre che, pur avendolo visto, non si decise ugualmente a muoversi perchè trattenuto dalla sua estrema diffidenza o forse anche da una oscura ed istintiva sensazione di pericolo.

Solo una persona era informata che quel giorno STREVA Francesco Paolo avrebbe attraversato la vallata per recarsi da Pirrello a Lavanche e cioè "Binno" MARINO, il quale, per essere più sicuro di riuscire a mettersi incontatto con lo STREVA, si era rivolto al cugino PIRAINO Antonino, persona nella quale il vecchio mafioso nutriva ampia fiducia.

Questo solo è già sufficiente per indurre a dubitare fortemente della partecipazione del MARINO all'eccidio di Pirrello, ma altre considerazioni valgono a tradurre in certezza tale dubbio.E' cioè: il MARINO si preoccupò di fare passare inosservate la sua partenza da Corleone col PIRAINO, tant'è vero che diede appuntamento a costui e non direttamente ma tramite il figlio, nei pressi della galleria, al fine di evitare che il nome del PIRAINO, in vista di ciò che doveva accadere, non venisse in alcun modo collegato al suo.

Per recarsi a Lavanche si servì dell'automobile guidata da SALERNO Francesco, mafioso legato alla cosca di Luciano LEGGIO (del quale SALERNO è rimasto incerto il ruolo preciso sostenuto nella vicenda) ed appena arrivato a Lavanche, i suoi movimenti furono unicamente determinati dall'ansia di incontrarsi al più presto con STREVA Francesco Paolo o meglio di far venire, o attirare, lo STREVA a Lavanche.

Dopo l'eccidio il comportamento del MARINO _ sempre dettata dalla stessa preoccupazione di evitare che si sappia che PIRAINO giunse sul posto in sua compagnia e mentre è sicuro di poter contare sul SALERNO, si affretta a parlare con i LISTI' e con POMILLA Salvatore per persuaderli a tacere sulla presenza del PIRAINO in sua compagnia e vi riesce senza eccessive difficoltà, perchè sia i LISTI che il POMILLA, costretti a vivere molto in campagna, non erano in condizioni di regolarsi con piena libertà d'azione, per il timore di incorrere in spietate rappresaglie.

Tutto ciò dimostra che MARINO Bernardo era al corrente dell'agguato teso a STREVA Francesco Paolo e a POMILLA Biagio, in cui cadde pure PIRAINO Antonino la cui presenza accanto allo STREVA non era forse prevista, ed agì in modo che l'azione delittuosa architettata avesse una perfetta riuscita.

Il MARINO non aveva personali motivi di risentimento verso lo STREVA, anche se costui non era certamente un comodo affittuario, quindi la sua azione può essere spiegata soltanto in relazione ai legami che l'univano alla cosca avversaria dello STREVA.

- 49 -

Non si può nemmeno affermare nè escludere che il MARINO fu fatto deliberatamente venire da Torino, con tutta la sua famiglia, proprio allo scopo di attirare nel mortale agguato lo STAEVA Francesco Paolo. E' più plausibile che la venuta di MARINO Bernardo, unica persona allontanatasi dall'ambiente locale in rapporti di affari con lo STAEVA abbia suggerito ai nemici dello STAEVA di servirsi di lui per eliminare il loro tenace e pericoloso avversario, poichè fondatamente ritenessero che il MARINO, per il fatto di essersi da tempo allontanato dall'ambiente locale, fosse il più idoneo a vincere la grande diffidenza dello STAEVA, anche in considerazione dei rapporti di affari tra i due esistenti.

La trama architettata dal MARINO fu subito sventata dalle rivelazioni fatte da ZARZANA Michelina, vedova di POMILLA Salvatore, alla quale il marito aveva confidato, contrariamente al costume, sistematicamente praticato in certi ambienti, in cui la moglie ignora sempre i movimenti del marito, di recarsi ad un appuntamento con MARINO Bernardo.

Quanto agli esecutori materiali del delitto, risulta dalla deposizione di LISTI' Salvatore che subito dopo la sparatoria due individui si allontanarono dal luogo del delitto scomparendo in direzione di Rocca Busambra.

Il LISTI' che li aveva osservati con un cannocchiale (o più esattamente con un binocolo) affermò di non averli conosciuti, pur avendone fornito una descrizione corrispondente a quella dei latitanti BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Salvatore, famigerati e sanguinari gregari di Luciano LEGGIO.

I predetti BAGARELLA e PROVENZANO sono inoltre accusati, più o meno apertamente, quali autori dell'eccidio, da STAEVA Arcangelo fratello di STAEVA Francesco, da ZARZANA Michelina vedova di PIRRONE Antonino e da POMILLA Maria sorella di POMILLA Biagio.

Gli stessi STAEVA Arcangelo, ZARZANA Michelina e POMILLA Maria attribuiscono pure a Calogero BAGARELLA e a Salvatore PROVENZANO la responsabilità dell'imboscata del IO maggio 1963, fallita unicamente per la decisione e lapidarietà con cui lo STAEVA affrontò i suoi avversari.

Le accuse dei testi trovano conferma nel comportamento dei due imputati, che dopo il IO maggio 1963 sparirono dalla circolazione sottraendosi alle ricerche disposte nei loro confronti.

Quanto alla responsabilità di Luciano LEGGIO basta ripetere che egli era il capo incontrastato della cosca mafiosa dominante a Corleone e nemico acerrimo di STAEVA Francesco Paolo, rimasto praticamente solo ad avversarlo e a lottarlo con ostinato accanimento.

Si può essere certi, perciò, che il tragico agguato di Piraino fu ideato ed architettato da Luciano LIGGIO con la collaborazione di MINA Salvatore che in quel periodo manteneva i contatti con il capo della cosca e gli affiliati.

Anche nel tentato omicidio del IO maggio 1963 Luciano LEGGIO deve rispondere in concorso con BAGARELLA e PROVENZANO, perchè costoro non agirono certamente di loro iniziativa, data la personalità del lo STAEVA, ma per espresso mandato di Luciano LEGGIO.

Gli imputati devono rispondere dei delitti in esame a titolo di concorso, per avere partecipato, sia pure ognuno con una diversa attività, alla realizzazione dell'evento delittuoso voluto.

Ai fini della responsabilità penale dei concorrenti nel reato

sono indifferenti il modo e la misura della partecipazione, essendo sufficiente che l'attività, materiale o no, dei singoli partecipanti siano collegate tra loro alla scopo di attuare il delitto concertato.

Sussiste l'aggravante della premeditazione, poichè dalla modalità dei fatti, risulta che il proprosito di sopprimere Francesco Paolo STRVA ed i suoi accoliti fu sempre fermo nell'animo degli imputati dal momento in cui si fermò sino a quello in cui si realizzo.

Perchè sussiste la premeditazione devono ricorrere insieme nell'elemento ideologico e quello cronologico."Il primo ricorre quando il proponimento criminoso sia costantemente perdurato nell'animo del reo, in modo da determinarlo allo apprestamento dei mezzi per ritrarlo in atto l'altro quando l'attuazione del proposito segua dopo un apprezzabile intervallo di tempo.-Il momento che occorre tenere presente nella valutazione dell'aggravante in parola non è quello in cui l'idea criminosa è sorta, ma quello in cui si è radicato nell'animo della gente in modo da persistere con permanenza e creare quella determinazione ferma e irrevocabile, che rende più grave il dolo e socialmente più pericoloso il reato.""

Nella specie non può dubitarsi che nelle inteznioni di sopprimere STRVA Francesco Paolo maturata molti mesi prima dell'eccidio di Par rello", fu mantenuta ed eliminata sino alle giornata del delitto.

Ricorre,altresì, la contestata aggravante di cui all'art.577 n.4 in relazione all'art.61 n.I C.P., cioè quella dei motivi obietti, poichè Francesco Paolo STRVA e POLILLA furono uccisi per non aver voluto sottostare all'autorità di Luciano LEGGIO, provocando così l'odio feroce del sanguinario capo mafia di Corleone ed i suoi complici, e quella di cui all'art.112 n.1 C.P. perchè al triplice omicidio in questione parteciparono alneno 5 persone.

Sussiste,infine, nei confronti di LEGGIO Luciano e RIINA Salvatore, la contestata aggravante di cui all'art.113 n.2 C.P. perchè furono i predetti imputati a promuovere ed a organizzare la cooperazione nel reato col predisporre il piano criminoso, scegliere i mezzi di sicurezza, designare gli esecutori, adoperandosi per farsi che ognuno dei partecipanti fosse posto in grado di eseguire il proprio compito nel modo migliore.

Concludendo gli imputati LEGGIO Luciano,RIMINO Bernardo nato nel I904, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Salvatore, RIINA Salvatore, devono essere rinviati a giudizio davanti alla Corte di Assise per rispondere dell'omicidio aggravato loro ascritto alla lettera U dell'epigrafe, in tali imputazioni unificate quelle di cui alla lettera E/a, G/a H/t e delle contravvenzioni di cui alle lettere E/c,E/d, H/c N/d nonchè gli stessi LEGGIO Luciano, BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Salvatore per rispondere di tentato omicidio aggravato di cui alla lettera D, H/a.

OMICIDIO DI COTIMIGLIA Vincenzo

La sera dell'II febbraio I96I nel corso di una violenta sparatoria che ebbe luogo in via Puccio all'angolo di via Carmine, restavano uccisi i nominati, Vincenzo CONTIMIGLIA E Salvatore PROVENZANO.

In merito a tale duplice omicidio, riferivano i Carabinieri di Corleone e la P.S. con rapporto di denunzia a carico di BAGARELLA Calogero, LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, RIINA Salvatore e LEGGIO Salvatore.

Procedutosi con istruttoria formale gli imputati predetti venivano

prosciolti con sentenza del 28 novembre 1961, il primo per non avere commesso il fatto e gli altri per insufficienza di prove.

Nel corso dell'istruzione del presenteprocedimento penale, in seguito all'esame dei testi CONTINIGLIA Giovanni e GIANNASI Augusto veniva riaperta, con ordinanza del 20 giugno 1964 la formale istruzione nei confronti di BAGARELLA Calogero, già prosciolto con la citata sentenza, del 28 novembre 1961 in ordine all'omicidio di Vincenzo CONTINIGLIA e si procedeva per tale delitto contro BAGARELLA nonchè contro LEGGIO Francesco Paolo e MANCUSO Francesco.

Secondo,i rapporti della polizia Vincenzo CONTINIGLIA era un giovane muratore messosi in luce nell'ambiente mafioso di Corleone tanto da farsi conoscere anche nella provincia,come risulta da quanto riferisce CONTINIGLIA Giovanni sullo incarico avuto -per il solo fatto di chiamarsi CONTINIGLIA- da alcuni mafiosi di Bagheria, incontrati nel 1960 prima a Verona eppoi in Germania, di portare il loro saluto a PASQUA Giovanni.

L'omicidio di Vincenzo CONTINIGLIA si inquadra certamente, data la personalità della vittima e le modalità del delitto (consumato nel corso di un violento conflitto) nella lotta spietata da tempo in corso tra opposti gruppi mafiosi, pur essendo rimasto incerto se detto omicidio fu originato da contrasti sorti, per ragioni rimaste oscure, tra mafiosi appartenenti alla stessa fazione o se fu consumato in esecuzione di un piano preordinato per l'eliminazione di alcuni che venivano considerati un temibile avversario.

Il particolare riferito della Guardia di P.S. GIANNASI Augusto che nei giorni antecedenti al delitto, notò il CONTINIGLIA Vincenzo più volte in compagnia di Salvatore PROVENZANO BAGARELLA Calogero, MANCUSO Francesco ed altri individui non identificati, mentre discutevano animatamente, lascia adito alle più svariate supposizioni sui precisi rapporti esistenti tra il CONTINIGLIA e gli altri, notoriamente affiliati alla cosca di Luciano LIGGIO. Tenuto conto di quanto hanno riferito gli organi di polizia, sull'appartenenza del CONTINIGLIA alla cosca già capeggiata da Michele NAVARRA, non è da escludere che il predetto sia stato sollecitato ad unirsi alla barca avversaria e che il suo rifiuto abbia indotto gli altri ad eliminarlo.

Comunque indipendentemente dalla causale dell'omicidio, appare provato attraverso le deposizioni di CONTINIGLIA Giovanni e GIANNASI Augusto che Vincenzo CONTINIGLIA fu ucciso ad opera degli odierni imputati, nonchè il PROVENZANO Salvatore, rimasto ucciso nel conflitto, ed altri non identificati.

Infatti CONTINIGLIA Giovanni, ha dichiarato che la casa del fratello, da alcuni giorni, era letteralmente sorvegliata da BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Salvatore, il quale una sera lo pedinarono scambiandolo evidentemente per il fratello,nonchè da altri sconosciuti i quali, a bordo di una automobile, andavano su è giù per via Borgognone, senza una plausibile ragione.

Quanto alla guardia GIANNASI Augusto, costui oltre ad avere parlato delle strane riunioni ~~xxxxx~~ notate, nei pressi del largo San Rocco, tra CONTINIGLIA Vincenzo, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Salvatore e MANCUSO Francesco (mettendo in rilievo di quest'ultimo la assiduità col famigerato PASQUA Giovanni e la parte avuta, secondo fonti confidenziali non controllate nel triplice omicidio del 6 settembre 1958), ha dichiarato che mentre inseguiva l'individuo sorpreso accanto al cadavere di Vincenzo CONTINIGLIA, vide LEGGIO Francesco (6)

§

(6) Così nell'originale. (N.d.r.)

Paolo allontanarsi di corsa dalla via Puccio e dileguarsi per una trasversa verso la periferia del paese.

Non può dubitarsi perciò della responsabilità degli odierni imputati, in concorso con Salvatore PROVENZANO rimasto ucciso e con altri ignoti, in ordine all'omicidio di Vincenzo CORTIMIGLIA.

Sussistono le contestate aggravanti di cui agli articoli 577 n.3 e 4 C.P. perchè l'uccisione di Vincenzo CORTIMIGLIA fu attuata in base ad un proposito sorto, maturatosi e mantenutosi fermo nell'animo degli assassini fino al momento in cui ebbero la possibilità di realizzare l'evento criminoso e perchè il delitto fu conseguenza del rifiuto della vittima di piegarsi ai voleri della "cosca" capeggiata da Luciano LEGGIO.

Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. perchè l'omicidio venne consumato da almeno cinque persone.

In conseguenza gli imputati devono essere rinviati a giudizio per rispondere dell'omicidio loro ascritto alla lettera L/a, della epigrafe nonchè delle contravvenzioni commesse di cui alla lettera L/b, ed L/c.

Furto aggravato e falsità in documenti

RIINA SALVATORE

All'atto del suo arresto RIINA Salvatore venne trovato in possesso di una patente falsificata. Trattavasi di un documento intestato a GRANDE Giovanni, rilasciato il 10.I.1961 dalla Prefettura di Caltanissetta sul quale il RIINA aveva apposto la fotografia.

Dalle deposizioni del predetto GRANDE Giovanni, risulta che la patente gli era stata rubata ad opera di ignoti a Palermo verso il mese di agosto o settembre 1962, insieme al portafogli ed altri oggetti.

Appare pertanto provata la responsabilità dell'imputato in ordine al furto aggravato ascrittogli non essendo attendibile la sua giustificazione di averla rinvenuta casualmente il documento nei pressi dello scalo marittimo.

Quando alla falsificazione del documento mediante l'apposizione della sua fotografia, in sostituzione di quella del GRANDE, l'imputato ha ammesso la propria responsabilità, aggiungendo di averlo fatto per sottrarsi alle ricerche della Polizia e poter circolare senza di essere molestato.

Quindi il RIINA deve essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli alla lettera G/b e G/c dell'epigrafe.

Favoreggiamento personale

FIANDACA Filippo, POMILLA Salvatore, nato nel 1927, MOSCATO Lucia

La responsabilità di FIANDACA Filippo, POMILLA Salvatore nato nel 1927 (per distinguerlo dall'omonimo POMILLA Salvatore nato nel 1904) (imputato di associazione per delinquere) e di MOSCATO Lucia, in ordine al reato di favoreggiamento personale loro rispettivamente ascritto appare esaurientemente provato dalle risultanze processuali.

Il 10 settembre 1966, verso le ore 16,30, POMILLA Salvatore mentre tornava a Corleone, dopo la scoperta dei cadaveri del fratello, di STREVA Francesco Paolo e di PIRRINO Antonino, fu fermato in contrada Lavanche -quindi a distanza relativamente breve da luogo dell'eccidio- da una pattuglia di Carabinieri in servizio di perlustrazione. Pur essendo stato esplicitamente interrogato sul conto del fratello (che era, come lo STREVA ricercato dalle Forze dell'Ordine), l'imputato rispose che non lo vedeva da diverso tempo, mentendo nel modo più

sfacciato.

Quali che siano stati i motivi che lo xxxxx indussero a tenere quell'atteggiamento, o la paura di eventuale rappresaglie o il desiderio di restare estraneo alla vicenda o il proposito di xxxxxx ubbidire ciecamente alle istruzioni di LAMINO Bernardo, il risultato fu che aiutò gli assassini del fratello a sottrarsi alle indagini e alle ricerche della polizia. (7)

Infatti è da ritenere che se il POMILLA avesse detto subito la verità i Carabinieri impegnati in quel servizio forse avrebbero avuto la possibilità di raggiungere ed arrestare gli autori del triplice omicidio.Comunque il tempestivo inizio delle indagini avrebbe esercitato delle conseguenze positive ai fini dell'accertamento delle diverse responsabilità.

Il 16 gennaio 1964 in casa di FIANDACA Filippo, a Misilmeri, venne arrestato il latitante LEGGIO Francesco Paolo.

Non sono attendibili le giustificazioni del FIANDACA, il quale affermò di ignorare che LEGGIO Francesco Paolo fosse ricercato dalla polizia.Infatti il FIANDACA conosceva bene il ricercato, perchè la sorella della propria moglie, GIANNONE Caterina era fidanzata con un fratello di quello e quindi non poteva non essere a conoscenza della posizione in cui si trovava il LEGGIO.

Secondariamente se il FIANDACA fosse stato come asserisce, in buona fede, non avrebbe cercato di celare la presenza del LEGGIO Francesco Paolo, alle Guardie di P.S. presentatesi a casa sua.

Quanto a MOSCATO Lucia, moglie di CATALANO Michele, imputato di associazione per delinquere, è da osservare che costei accolse nella propria abitazione il pericoloso latitante LEGGIO Luciano, dandogli anche assistenza e aiutandolo a mantenersi in contatto con i suoi congiunti.

Nel fatto commesso dalla MOSCATO, se è dubbio che si integrino come si è visto, gli estremi dell'associazione per delinquere, è certo che ricorrono quelli del favoreggiamento personale.

In conseguenza i predetti imputati devono essere rinviati a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale loro rispettivamente ascritto alle lettere B;C ed O della epigrafe.

E' da precisare, nei confronti di MOSCATO Lucia che per la sola imputazione di favoreggiamento personale, il termine di custodia preventiva è già largamente decorso, per cui anche in relazione al reato predetto la MOSCATO deve essere scarcerata.

Infine per quanto riguarda le contravvenzioni di detenzione abusiva di armi e attribuite a ZITO Rosario, a LEGGIO Luciano e a SORIS Leoluchina per il rinvenimento in casa del primo e dell'ultima (dove era ospitata il LEGGIO) di armi non denunziate, basta rilevare che la responsabilità degli imputati risulta provata dagli accertamenti compiuti dalla Polizia e dal sequestro delle armi in questione.

I predetti imputati devono pertanto essere rinviati a giudizio per rispondere delle contravvenzioni loro ascritte alle lettere Q ed S.

* * * * * * *

Devono essere prosciolti dai reati loro ascritti gli ignoti perchè rimasti tali.

(7) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 54 -

P.T.M.

Il Giudice Istruttore applicati gli artt.374,378,384 C.P.P. dichiarata chiusa la formale istruzione, in parziale difformità dalle richieste del Pubblico Ministero.

Ordina il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Palermo:

LEGGIO Luciano,RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Leoluca,BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore,LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo,MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni,LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco,LEGGIO Vincenzo,PASQUA Giovanni,RIINA Pietro, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, BRIGANTI Salvatore, IANNAZZO Liborio, FERRARA Calogero,MAIURI Antonino,STREVA Vincenzo, FERRARA Pietro,DI GREGORIO Giuseppe,RIINA Bernardo,MANCUSO Marcello Antonino,MANCUSO Marcello Antonio,BAGARELLA Salvatore,RIINA Gaetano MARINO Bernardo,nato nel 1904, MARINO Leoluca,LISOTTA Pietro,SALEMME Francesco,MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano,SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta,LAURICELLA Giuseppe,LA ROSA Antonino,VINTALORO Angelo,TRONCALE Francesco,BONANNO Giovanni,CRISCIONE Biagio, BAGARELLA Leoluca,CATALANO Michele,ZITO Rosario,BILLARI Leoluca, CENTINEOAGaspare,DI CARLO Angelo,COTTONE Pietro e STREVA Antonino per rispondere di associazione per delinquere aggravata di cui alle lettere R/t; in tale capo di imputazione assorbiti quelli di cui alle lettere A;E/b; F, H, N,O,P;

FIANDACA Filippo, POMILLA Salvatore nato nel 1927 e MOSCATO Lucia per rispondere di favoreggiamento personale di cui alle lettere B,C,O, ed inoltre di:

LEGGIO Luciano,BAGARELLA Calogero,PROVENZANO Bernardo,RIINA Salvatore e MARINO Bernardo del 1904 per rispondere di triplice omicidio aggravato in persona di STREVA Francesco Paolo,POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino, di cui alle lettera U,in tale capo di imputazione assorbiti quelli di cui alla lettere E/a,G/a;M/b,nonchè delle contravvenzioni di cui alle lettere E/c,E/d,M/c M/d;

LEGGIO Luciano, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo per rispondere di tentato omicidio aggravato di cui alle lettere D,M/a

BAGARELLA Calogero, LEGGIO Francesco Paolo,MANCUSO Francesco per rispondere di omicidio aggravato di cui alla lettera L/a e delle contravvenzioni di cui alle lettere L/b,ed L/c;

RIINA Salvatore per rispondere del reato di furto e falsità di cui alle lettere G/b,G/C,;

LEGGIO Luciano, SORISI Leoluchina,ZITO Rosario per rispondere delle contravvenzioni di cui alle lettere Q,S;

Ferma restando lo stato di custodia preventiva di:

LEGGIO Luciano,LEGGIO Leoluca,RIINA Salvatore LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo,MANCUSO Marcello Giuseppe,PROVENZANO Giovanni LEGGIO Francesco,MANCUSO Francesco,LEGGIO Vincenzo,PASQUA Giovanni, RIINA Pietro,LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe,BRIGANTI Salvatore IANNAZZO Liborio,FERRARA Calogero,MAIURI Antonino,STREVA Vincenzo FERRARA Pietro,DI GREGORIO Giuseppe,RIINA Bernardo,MANCUSO Marcello Antonio,MANCUSO Marcello Antonino, BAGARELLA Salvatore;RIINA Gaetano MARINO Bernardo nato nel 1904,MARINO Leoluca,LISOTTA Pietro,SALEMME Francesco,MARINO Francesco Paolo,LA MANTIA Gaetano,SORISI Leoluchina LEGGIO Maria Concetta,LAURICELLA Giuseppe,LA ROSA Antonino,VINTALORO Angelo,TRONCALE Francesco, BONANNO Giovanni,CRISCIONE Biagio,

- 55 -

BAGARELLA Leoluca, CATALANO Michele, ZITO Rosario, BILLERI Leoluca, CENTINEO Gaspare e DI CARLO Angelo;

Il mandato di cattura emesso contro RUFFINO Giuseppe, BAGARELLA Calogero PROVENZANO Bernardo STAEVA Antonino e COTTONE Pietro.

Dichiara nondoversi procedere per non aver commesso il fatto contro FERRARA Giovanni in ordine al reato di associazione per delinquere di cui alla lettera A dell'epigrafe;

dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove contro FERRARA Innocenzo, ALBANESE Liborio, ALBANESE Giuseppe, ALBANESE Vito, ALBANESE Antonio, COLLURA Filippo, POMARA Vincenzo, CARNAZZATA Francesco GENNARO Filippo, MURATORE Bernardo, DI PUMA Angelo, RUINA Giuseppe, SCALISI Giuseppe, SPARACO Antonino, SPATAFORA Francesco, SPATAFORA Vincenzo MANCUSO Giovanni, MOSCATO Lucia, BENIGNO Ludovico, BUONOCORE Giovanni BUONOCORE Liborio, BUONOCORE Vincenzo, CARABBA Andrea, CARABBA Bernardo CARABBA Giuseppe, CRISCIONE Angelo, CAPUTO Giovanni, CONIGLIO Liborio, CUTRERA Michelangelo, DI MICELI Bernardo, DI PUMA Biagio, D'ANTONI Paolo, D'ANTONI Leoluca, DI MICELI Luigi, GOVERNALI Giovanni GULOTTA Giovanni, GULOTTA Vincenzo, GIAMMONA Giusto, LANZA Ignazio, LANZA Liborio, LANZA Rosolino, LIGOTINO Vincenzo, LO BUE Pasquale, LO BUE Giovanni, LABBRUZZO Leoluca, LABBRUZZO Vito, MARINO Bernardo nato nel 1929, ODDO Vincenzo, POMILLA Leoluca, PATTI PINELLI Bernardo, PATTI PINELLI Luciano, POMILLA Salvatore nato nel 1904, SCALISI Pietro SCALISI Pietro, SCIORTINO Giovanni, SCALISI Andrea, TRUMBADURI Giuseppe VINTALORO Salvatore, VINTALORO Giovanni, MANISCALCO Francesco e MANISCALCO Mariano, in ordine al reato di associazione per delinquere di cui alle lettere A, F, H, I, N, P, K, della epigrafe;

ed ordina la immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa, di:

RUINA Giuseppe, SPATAFORA Francesco, SPATAFORA Vincenzo, MANCUSO Giovanni, MOSCATO Lucia, BENIGNO Ludovico, CRISCIONE Angelo, GULOTTA Giovanni, GULOTTA Vincenzo, GIAMMONA Giusto, LO BUE Giovanni, LO BUE Pasquale, ODDO Vincenco, POMILLA Leoluca, SCALISI Pietro, SCALISI Pietro SCIORTINO Giovanni, SCALISI Andrea.

Dichiara non doversi procedere contro gli ignoti perchè rimasti tali.

Palermo, lì 14 agosto 1965.

IL CANCELLIERE — IL GIUDICE ISTRUTTORE

Depositata in cancelleria 20 agosto 1965.-

IL CANCELLIERE

P.....C.....C.....

Palermo, lì 5 febbraio 1970.

IL CAPITANO
COMANDANTE DEL NUCLEO INV.
-Giuseppe Russo-

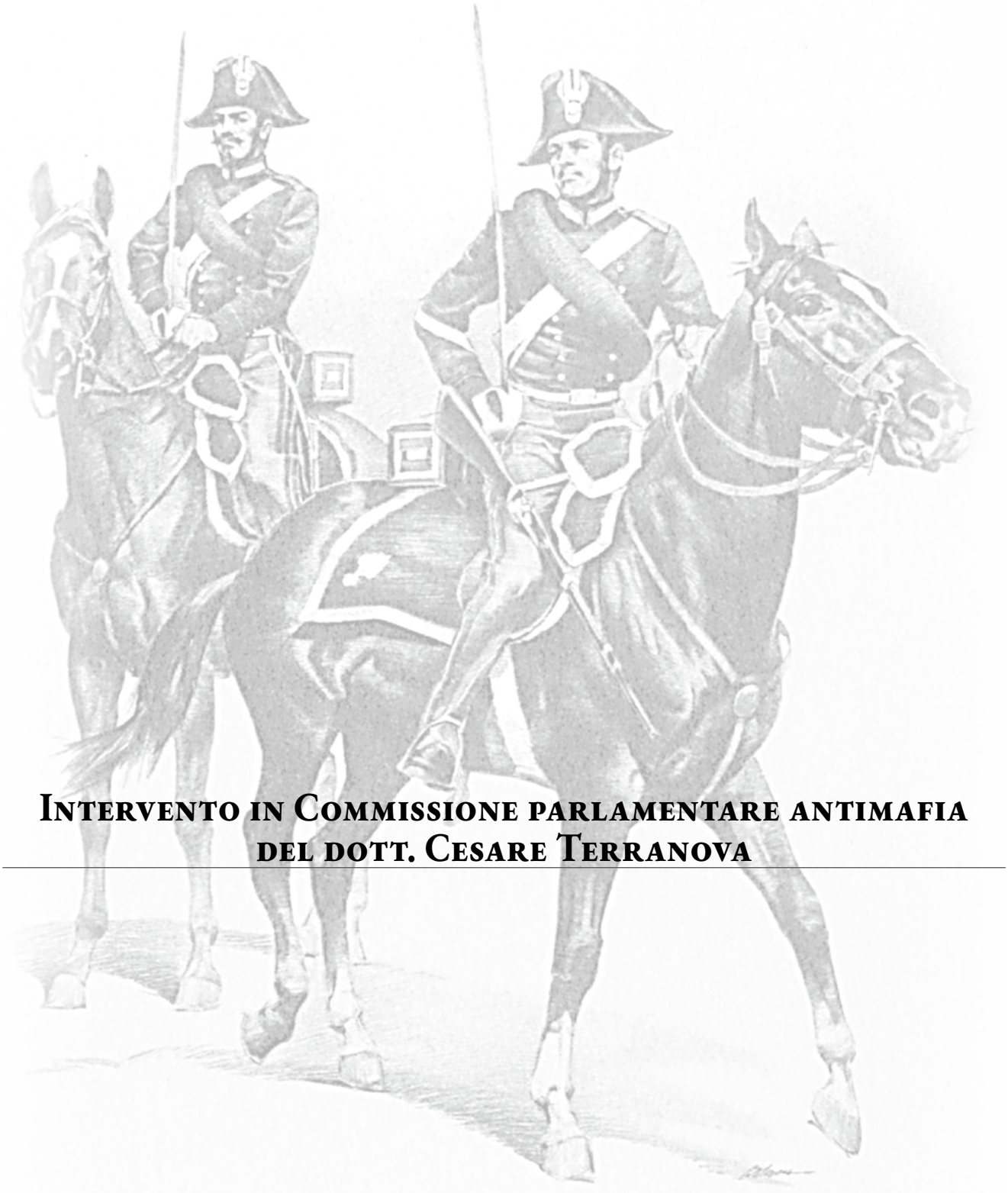

Intervento in Commissione parlamentare antimafia del dott. Cesare Terranova

Fonte CSM.

Presidenza della Corte di Appello di Palermo

Risposta a nota del di ..... N. .....

OGGETTO: Dott.Cesare Terranova, giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo.

Prot. n. 1036/P-Ln

Alligati n. .....

Palermo, 23 aprile 1964

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
27 APR. 1964
UFFICIO PROTOCOLLO

On.le CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
- Comitato di Presidenza -
R O M A

On.le MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria
e degli Affari Generali - Uff. 1° -
R O M A

Per dovere di ufficio, comunico che il giudice istruttore dott.Cesare Terranova del Tribunale di Palermo è stato invitato a presentarsi alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, in Roma il giorno 22 del corrente mese.

Il presidente del Tribunale di Palermo mi informa che ha autorizzato il predetto magistrato ad assentarsi dall'ufficio nei giorni 22 e 23 c.m..

IL PRIMO PRESIDENTE

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL DOTTOR **CESARE TERRANOVA**, GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

RESE ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
NELLA SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

(Dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. La Commissione ha ritenuto di ascoltarla, dottor Terranova, ravvisando l'utilità di acquisire i risultati della sua esperienza.

Da quando lei è Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo?

TERRANOVA. Dal gennaio del 1959.

PRESIDENTE. Quindi sono cinque anni.

TERRANOVA. Sì, sono cinque anni.

PRESIDENTE. Volevo sapere se lei si occupa in preva'enza di reati di mafia.

TERRANOVA. Mi occupo dei reati che mi affidano.

PRESIDENTE. Il Consigliere istruttore le affida di preferenza reati di mafia?

TERRANOVA. Sì.

PRESIDENTE. In base alla sua esperienza di 5 anni di Giudice istruttore di questi reati, può esprimerci la sua opinione o il suo convincimento circa le fonti di arricchimento cui la mafia attinge con conseguenti contrasti e, quindi, sanguinosi conflitti?

TERRANOVA. Non è da un solo processo che risultano arricchimenti di origine illecita.

PRESIDENTE. Le farò una domanda più precisa: quali sono le illecite operazioni commerciali da cui la mafia attinge i suoi mezzi?

TERRANOVA. Il traffico degli stupefacenti, il contrabbando dei tabacchi, l'estorsione sistematica e continua ed, inoltre, varie speculazioni a tipo industriale e commerciale. Per quest'ultima parte si tratta sia di investimenti che di realizzazioni.

PRESIDENTE. Che significa?

TERRANOVA. Investimenti, cioè, che il denaro ricavato attraverso fonti delittuose ben delineate come il contrabbando deg'i stupefacenti...

PRESIDENTE. Vuole dire i casi eclatanti di questa specie?

TERRANOVA. Vi sono mafiosi arricchiti; nei processi ne risultano, ma non so se ne posso parlare perché non ho ancora depositato le sentenze.

PRESIDENTE. Nel caso siano processi in fase istruttoria lei non ne può parlare. Può farlo se si tratta di processi definiti.

TERRANOVA. Tra i processi mafiosi definiti, mi sono occupato soltanto del processo di Tommaso Natale e nella mafia di Tommaso Natale non c'erano casi di individui arrivati a del'e ricchezze rilevanti.

LI CAUSI. Noi non desideriamo sapere casi specifici, quanto l'essenza del fenomeno. Quindi, non c'è bisogno che lei ci faccia dei nomi.

TERRANOVA. L'entità del fenomeno è notevole.

PRESIDENTE. Notevole in che senso?

TERRANOVA. Nel senso che i casi di mafiosi arricchiti sono abbastanza numerosi, di mafiosi che hanno raggiunto posizioni economiche assolutamente ingiustificate, sia in relazione alle loro origini sia in relazione all'attività ufficiale o a'la condizione sociale.

PRESIDENTE. In quali forme di attività illecite è specializzata la mafia?

TERRANOVA. Come ho già detto, tra le attività della mafia più frequenti vi sono: traffico di stupefacenti, contrabbando dei tabacchi, controllo dei mercati e controllo di determinate aree edi'izie, controllo di determinate attività commerciali; la mafia si occupa a Palermo anche della vendita di fiori. Tutti i negozi di fiori sono gestiti da mafiosi legati tra di loro. Uno di essi è stato ucciso anni fa, un certo Sorbi, in un negozio di Via Maqueda; le imprese di pompe funebri sono tutte gestite da mafiosi. Quasi tutte le attività, in breve, sono controllate da mafiosi; i giardini sono controllati da mafiosi e soprattutto la distribuzione dell'acqua.

PRESIDENTE. Volevo sapere se queste attività sono controllate da mafiosi anche quando occorre una licenza dell'Autorità per il loro esercizio.

TERRANOVA. Non è facile stabilirlo perché, se si fosse stabilito, si sarebbe proceduto. Certo, ottengono licenze o direttamente o più normalmente attraverso interposta persona. Insomma, il costruttore mafioso non ha mai la licenza a nome suo: tipico il caso di Michele Cavatajo, che è uno dei più feroci delinquenti di Palermo, il quale si qualifica industriale costruttore, ma non ha licenze a suo nome. Sua moglie ottiene la licenza e poi ne utilizza Cavatajo, che inoltre fa parte anche di altre società, gestisce spacci e si occupa di numerose altre attività.

CIPOLLA. Di che tipo di mafia era questo Cavatajo?

TERRANOVA. Mi sono 'imitato a fare un accenno a questo personaggio perché è un imputato del procedimento penale in corso, ed ho creduto di poterlo fare anche perché le cose che ho riferito sono già apparse sulla stampa.

PRESIDENTE. Sono fatti molto delicati sui quali lei è tenuto alla segretezza.

Comunque è acquisito questo: che le licenze, per interposta persona, vengono esercitate da elementi mafiosi.

LI CAUSI. Non vengono esercitate solo per interposta persona, bensì anche direttamente.

PRESIDENTE. Ma alle Autorità non risulta questo giochetto?

TERRANOVA. Se risulta alle Autorità competenti non lo so. Certo, ufficiosamente, se non ufficialmente, dovrebbe, non dico risultare, ma dovrebbe dare adito quanto meno a dei sospetti.

PRESIDENTE. Durante le istruttorie espletate sono risultati rapporti tra mafiosi e personalità o Autorità politiche?

TERRANOVA. Certo. Questi rapporti sono oggetto, a tutt'oggi, di indagini, ma è certo che dei rapporti vi sono.

PRESIDENTE. Si tratta di indagini in corso?

TERRANOVA. Ci sono ancora indagini specialmente su determinati episodi che suppongo saranno oggetto di un procedimento penale separato. Vi saranno delle indagini che verranno ancora più approfondite.

CIPOLLA. Lei dice che ci sono, peró...

TERRANOVA. Sì.

PRESIDENTE. Dagli atti acquisiti dalla Commissione risulta che buona parte

degli imputati erano in possesso di regolari licenze come costruttori e commercianti, per avere le quali occorrono requisiti che la legge rigorosamente prescrive. Come spiega che il Pubblico potere non abbia potuto premunirsi contro tali violazioni?

TERRANOVA. Se è una considerazione di carattere politico io come cittadino posso fare i miei apprezzamenti...

LI CAUSI. Sì, parli come cittadino.

PRESIDENTE. Il dottor Terranova è stato chiamato come giudice. Come cittadino potremmo chiamare chiunque. Il dottor Terranova deve esporci i risultati della sua esperienza di magistrato.

TERRANOVA. Certo, vi sono dei casi in cui si potevano rilevare delle irregolarità. Qual è il rimedio? Non lo so.

CIPOLLA. La legge per le concessioni delle licenze di commercio del 1959 prevede che l'interessato deve fornire la prova della buona condotta e un certificato penale. Con una succesiva modifica della legge è stato stabilito che questi documenti debbono essere richiesti direttamente al casellario giudiziario, attraverso le Autorità.

Quindi, salvo il caso del prestanome, quando la licenza commerciale è intestata all'interessato non dovrebbero sfuggire né la buona condotta, né i procedimenti penali; al contrario abbiamo il caso, ad esempio, di Leonforte.

TERRANOVA. Leonforte ha ottenuto due certificati di buona condotta dal Comune di Ficarazzi.

PRESIDENTE. Come sa questo? Come le risulta? Dall'esame di processi o come notizia appresa così...

CIPOLLA. In questo caso si tratta di una persona morta che non è da giudicare. Quindi, può anche parlare.

TERRANOVA. Leonforte era il gestore del supermercato « Trinacria » di Via Sciuti, che fu ucciso nel giugno del 1963.

PRESIDENTE. Allora, *parce sepulto!* (*Interruzioni*)

TERRANOVA... signora Battaglia, vedova Leale, che conviveva col mafioso Leale ucciso nel 1960 o 1961.

SPEZZANO. Il *parce sepulto* riguarda il morto, onorevole Presidente, ma noi stiamo facendo l'inchiesta per i vivi! Mi pare che il giudice Terranova abbia detto che questo Leonforte ha ricevuto due certificati e questo noi dovremmo accertarlo! Il fatto che Leonforte sia morto non significa che siano morti anche gli uffici!

PRESIDENTE. Questo non è il momento!

Per ora ha vigore il *parce sepulto* perché noi interroghiamo il giudice Terranova per quello che ha appreso nell'esercizio delle sue funzioni. Il resto lo accerteremo in seguito, ma non attraverso la dichiarazione del giudice.

SPEZZANO. Ma il giudice queste notizie, probabilmente, le ha sapute proprio perché quello è morto e proprio perché vi è un processo. Comunque, non abbiamo i paraocchi!

TERRANOVA. Posso dire quanto segue. Nel procedimento penale questo episodio specifico ha formato oggetto di accurate indagini, che hanno portato a dei risultati su cui, però, non posso dir nulla, ma che potranno essere conosciuti fra qualche mese, quando saranno depositati atti e sentenze.

Non è, insomma, un fatto sfuggito — questo intendo dire — è un fatto che è stato esaminato.

PRESIDENTE. In ordine al fenomeno dell'omertà ha potuto constatare delle attenuazioni del fenomeno stesso?

TERRANOVA. Delle attenuazioni minime. Soprattutto sotto la forma anonima

— come ho detto poco fa — è ormai diffuso l'invio di lettere nelle quali si denunciano questi o quei fatti, queste o quelle persone o si diffondono certe voci. Naturalmente dell'anonimo si può fare uso come mezzo per cercare di accertare qualcosa, diversamente, l'anonimo, nel procedimento penale, non può trovare ingresso. L'atteggiamento del cittadino è pressoché immutato salvo qualche eccezione, come ad esempio, nel caso della signora Battaglia, vedova Leale, la quale ha fatto delle rivelazioni gravissime sulle associazioni mafiose e sui contatti...

P R E S I D E N T E . Vi sono processi in corso?

T E R R A N O V A . Questo riguarda appunto i processi. Vi sono tre procedimenti penali di cui la Battaglia è o protagonista o personaggio di primo piano.

Vi è poi Mansueto Simone, che la Commissione ha sentito a Palermo e che parlò sui fatti di Tommaso Natale, sull'omicidio di Messina Pietro.

P R E S I D E N T E . Le dichiarazioni di Mansueto Simone hanno messo la Giustizia in grado di agire?

T E R R A N O V A . Sissignore, perché il processo che io avevo istruito era davanti alla Corte d'Assise sulla base delle risultanze dell'istruttoria che erano abbastanza gravi e notevoli, sia per l'associazione a delinquere, sia, in parte, per l'omicidio di Messina Pietro, le cui prove si basavano soprattutto su una dichiarazione extragiudiziale della vedova di Messina Pietro, dichiarazione extragiudiziale ritratta in sede istruttoria con una forma tale, però, che praticamente confermava quello che aveva detto precedentemente.

Mansueto Simone davanti alla Corte d'Assise ha dato maggiore consistenza a questi elementi acquisiti in istruttoria.

P R E S I D E N T E . È stata obiettivamente circostanziata la deposizione di Mansueto?

T E R R A N O V A . Sì; tra l'altro io l'ho sentito pure a suo tempo. Infatti, poiché sapeva che ero io che mi ero occupato dei fatti di Tommaso Natale, aveva chiesto di parlare con me: io lo sentii e poi trasmisi gli atti al Procuratore della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Quale impressione fece nell'ambiente l'audizione di Mansueto Simone da parte della Commissione?

T E R R A N O V A . Un'impressione favorevole, perché nell'opinione pubblica era diffusa la speranza che la Commissione sentisse direttamente oltre Mansueto altre persone protagoniste delle vicende delittuose di Palermo.

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli colleghi che lo desiderano di rivolgere le loro domande al dottor Terranova: domande però che devono tener conto della sua qualità di magistrato e degli obblighi che derivano dalla sua posizione.

L I C A U S I . Risulta altresì dagli atti acquisiti alla Commissione che buona parte di questi imputati, di cui il giudice si sta occupando, specie costruttori, hanno ottenuto a loro vantaggio dall'amministrazione del Comune di Palermo varianti al piano regolatore che non potevano essere accordate, come risulta poi dal fatto che la Regione le ha in parte annullate. Nel corso delle istruttorie ha avuto modo di rilevare l'esistenza di queste collusioni o carenze? Dico in generale.

T E R R A N O V A . A questo quesito non posso dare una risposta, perché si riferisce a fatti in corso. Certo, collusioni ce ne sono state.

L I C A U S I . Noi non vogliamo sapere come, quando, chi e che cosa: noi desideriamo sapere se il fenomeno è affiorato.

T E R R A N O V A . Sì, il fenomeno è affiorato.

P R E S I D E N T E . Entro questi limi-

ti acquisiamo questa risposta: il fenomeno è affiorato. Arriverà il tempo, quando cioè i processi saranno definiti, in cui potremo scendere in maggiori dettagli.

TERRANOVA. Il primo procedimento penale, quello contro La Barbera ed altri è già depositato.

PRESIDENTE. Depositato, in che senso? Per l'udienza?

TERRANOVA. No, devo ancora stendere la sentenza. Si tratta del deposito della requisitoria e degli atti.

LI CAUSI. Può lei considerare sporadico il caso dell'imputato De Martino Francesco, *killer* del gruppo Torretta, che alloggiava presso una casa dell'Istituto case popolari non ancora assegnata, pur avendo egli una casa di sua proprietà e ciò per meglio accudire ai giardini di un alto funzionario della Regione?

Il fondo tipico di questi rapporti che cosa è? È che la mafia imposta i suoi guardiani, i suoi campieri, i suoi sovrastanti in determinati punti strategici, naturalmente garantendo determinati interessi e, quindi, ottenendo collusioni con personalità delle Amministrazioni. Ora, risulta a lei che questo caso di De Martino sia un caso sporadico oppure un caso tipico?

PRESIDENTE. Che cosa sa di questo fatto?

TERRANOVA. So quello che ha detto l'onorevole Li Causi.

PRESIDENTE. E le è risultato questo attraverso un processo?

TERRANOVA. Si tratta di un processo in corso di istruzione.

PRESIDENTE. Allora, dica quello che può.

TERRANOVA. Posso dire quanto segue.

È un caso sporadico perché il mafioso, una volta raggiunta una certa posizione economica, finanziaria, non vuole l'appartamento popolare, ma cerca di acquistare o di prendere in affitto un appartamento della zona residenziale.

CIPOLLA. Ma quello gli serviva come base di partenza di operazioni...

LI CAUSI. È evidente.

Qui il caso tipico è il fatto che l'Istituto case popolari, senza che abbia assegnato ufficialmente le case, dà alloggio ad un delinquente, un *killer*, il quale ha già la sua casa a Palermo.

PRESIDENTE. Questo lo possiamo assodare diversamente, senza bisogno di costringere il giudice a violare il segreto d'ufficio.

LI CAUSI. D'accordo.

TERRANOVA. Effettivamente, come ho già detto, si tratta di un processo ancora in corso.

PRESIDENTE. Quando si tratta di un processo in corso, lei dica: « Prego, non posso rispondere ».

LI CAUSI. Nel corso dell'istruttoria ha avuto ella, signor Giudice, occasione di rilevare l'esistenza di affari fra elementi mafiosi, grossi operatori economici e personalità politiche? Per intenderci, per quello che concerne i nomi che io farò, lei faccia pure finta di non sapere niente perché non ha nessuna importanza, mentre invece è importante ai fini nostri: ed io ci tengo a fare i nomi, affinché rimangano agli atti della Commissione, senza che lei su di essi si pronunci assolutamente.

Non c'è dubbio che Vassallo, il nome gigante di questa speculazione edilizia, comprò aree fabbricabili presso il Terrasi, grosso operatore economico, presidente della Camera di commercio, nonché — cosa più importante ancora — aree fabbricabili di

un notissimo mafioso, di famiglia mafiosa il Citarda.

Si tratta, quindi, di personalità, di grosse personalità del mondo economico e, quindi, anche politico perché il Terrasi, pur essendo un grosso personaggio economico, è impeciato in tutta la vicenda politica. Risulta a lei questo? Risulta a lei cioè questo intreccio di interessi per cui mafiosi speculatori sulle aree fabbricabili hanno la loro base, il loro appoggio e l'oggetto della loro speculazione presso questi grossi personaggi e, quindi, la necessaria collusione e concatenazione di interessi?

T E R R A N O V A . Delle collusioni ci sono: non posso dire come, con chi, quanto e in che misura. Comunque, non sono fantasie!

C I P O L L A . Noi abbiamo agli atti della nostra Commissione il risultato di una indagine condotta da nostri collaboratori ufficiali di polizia giudiziaria, relativa a tutti gli stabili costruiti in Palermo dalla ditta Vassallo.

Ora, il fatto su cui si è posata la nostra attenzione è che le aree edificabili acquistate dal Vassallo hanno tutte tre termini di provenienza. Si tratta di aree che appartengono o a personaggi politici di un certo rilievo, come ad esempio il Cusenza (lui e i suoi eredi) o a personaggi della vita economica e amministrativa, come il Terrasi (sua moglie ed altri) oppure a personaggi dell'alta mafia palermitana, come il Citarda e altri. Coloro che hanno fatto l'indagine sono stati molto diligenti. Essi hanno riportato i prezzi denunziati per l'acquisto delle aree, dai quali risulta una disparità di trattamento che non ha una giustificazione economica e che nasconde certamente qualcosa.

Ora, io desidero sapere se, nel corso del processo dei « 70 », lei ha fatto un'indagine del tipo di quella da me accennata.

T E R R A N O V A . Io di Vassallo non mi sono mai occupato. Vassallo non è tra gli imputati di quel processo.

C I P O L L A . Ma Di Trapani e Citarda ne fanno parte.

T E R R A N O V A . Nemmeno Di Trapani. Questi fa parte del cosidetto processo di viale Lazio, per l'omicidio di Caviglia, ecc...

C I P O L L A . Lei non si è occupato anche di questo?

T E R R A N O V A . No; l'omicidio di Caviglia è della fine del '62. Io, questi processi, li ho avuti nel maggio del 1963. Del processo Citarda ed altri, non me ne sono mai occupato. Peraltro, Citarda, Di Trapani e gli altri sono stati rinviati a giudizio.

N I C O S I A . Vorrei fare due domande.

Il giudice Terranova ha detto che l'attività predominante della mafia, quella che ha determinato l'illecito arricchimento dei più alti esponenti della mafia palermitana, concerne il traffico degli stupefacenti e il contrabbando dei tabacchi.

Tale attività emerge dal processo? Parlo in generale, per avere un'idea quanto più precisa possibile della questione. Se emerge, interessa le medesime persone, sia per gli stupefacenti che per i tabacchi, oppure persone diverse?

T E R R A N O V A . Forse la mia risposta potrà sembrare strana. Di evidente non c'è nulla. Ciò che affiora sono tutte ombre, sono tutti indizi. E si lavora su questo. La caratteristica di questi processi, come di tutti i processi mafiosi, è che non vi è mai una dichiarazione, non vi è mai nulla di positivo, di certo. La difficoltà del nostro lavoro consiste appunto nel distinguere, attraverso le ombre, le apparenze, ciò che vi è di solido e di consistente, da ciò che è incorporeo.

N I C O S I A . Ringrazio il giudice Terranova di questa risposta.

Ancora una domanda. Parlando del traffico degli stupefacenti, lei ha detto che, dopo aver compiuto una grossa operazione (e ciò

risulta sempre dal rapporto della Guardia di finanza), coloro che vi partecipano, ad un certo punto depositano, diciamo così, le uova. Ciò significa che svolgono un'attività industriale e commerciale illecita oppure una attività di speculazione edilizia? Come avviene l'inserimento della mafia nella speculazione edilizia? Attraverso una sopraffazione che si esercita sul costruttore oppure nell'acquisto delle aree edificabili?

TERRANOVA. Nell'uno e nell'altro modo. O in una forma che apparentemente si potrebbe definire lecita, cioè attraverso il prestanome, la moglie, il cognato, il cugino eccetera, il quale ottiene la licenza oppure mediante costituzione di società più o meno gradite dall'altro socio, o infine personalmente, quando, per i precedenti penali, ci sia la possibilità di farlo.

NICOSIA. Quindi avviene a tutti i livelli. C'è chi comincia con poco e poi arriva ad arricchirsi.

TERRANOVA. Il taglialegna diventa industriale, il pecoraio lo stesso e così via.

NICOSIA. Dalle notizie che abbiamo avuto, a noi risulta che alcuni importanti esponenti si agganciano, di preferenza, ai gruppi di costruttori, altri, invece, sono agganciati al settore delle aree edificabili. Per esempio, parlando del piano regolatore, chi è proprietario di un'area edificabile farà pressione sull'Organo pubblico, sull'Organo politico per poter ottenere una variazione del piano, chi deve costruire, invece, farà pressione su altri Organi per ottenere la licenza. Ora, io vorrei sapere dal giudice Terranova, sempre nei limiti di quel che egli può dirci, come si differenzia il gruppo Greco dal gruppo La Barbera? Vi è un contrasto su quella che deve essere la prevalenza per l'attività di contrabbando? Oppure la lotta si è scatenata per un predominio sull'attività edilizia della città?

TERRANOVA. Anzitutto, c'è una questione di prestigio. I Greco appartengono ad una vecchia famiglia di mafiosi, i La Barbera sono degli arrivati, non vengono da famiglia mafiosa. I Greco, si potrebbe dire, hanno i quattro quarti di nobiltà, i La Barbera sono gli ultimi arrivati nel mondo dell'alta mafia. I Greco non possono tollerare che i La Barbera comandino a Palermo. C'è poi una questione di interessi. Naturalmente i filoni di lucro sono numerosi. Ma uno stesso filone non può essere sfruttato da tanti contemporaneamente, per cui si deve arrivare ad un *modus vivendi*.

NICOSIA. Insomma si potrebbe dire che mentre i Greco, per nobiltà mafiosa, hanno un atteggiamento più cauto, più silenzioso, più scientifico, i La Barbera sono più violenti, quindi, esplodono.

TERRANOVA. Naturalmente, perché debbono ancora conquistare e consolidare le posizioni da altri già raggiunte. Vorrei precisare, però, che le mie sono valutazioni generiche, non sono basate su fatti positivi.

NICOSIA. Le indicazioni che lei ci ha dato ci sono molto utili per un orientamento più preciso della nostra indagine.

LI CAUSI. Vorrei completare la domanda relativamente al modo con cui il mafioso ottiene la licenza di costruzione che poi passa al costruttore. A tal fine, desidero leggere un appunto che i Carabinieri ci hanno mandato. Si tratta di un appunto per il signor tenente Galdani, comandante della Tenenza di Palermo, che porta la data del 6 novembre 1963. In esso è scritto: « Il noto catturando Torretta Pietro, ebbe regalati due alloggi in Via Antonino Lo Monaco Ciaccio n. 6, dove in atto abita il nucleo familiare dello stesso Torretta Pietro. Il donante si identifica nella persona del costruttore edile Di Piazza, residente in Via Resuttana Colli, giurisdizione dell'Arma omonima. Da informazioni assunte riservatamente, pare che il Torretta Pietro faceva concedere al costruttore edile Di Piazza con facilità licenze per costruire fabbricati nella zona di Uditore e Resuttana Colli. In via Resuttana Colli, il costruttore Di Piaz-

za possiede un caseggiato di nuova costruzione, dove sorge il dubbio, secondo confidenze degne di nota, che il Torretta Pietro sia celato.

Difatti spesse volte i familiari del Torretta Pietro si dirigono alla volta di Resuttana Colli. Il sottoscritto ha avuto un abboccamento con il cavalier Rossi, che domicilia nella giurisdizione di Uditore, il quale nega di sapere dove è celato il Torretta Pietro. Egli provvede alla coltivazione del fondo Torretta in contrada "Borsellino" e somministra gli alimenti alla famiglia del Torretta Pietro ».

Questa nota riservata mette in evidenza ciò che noi vorremmo fosse illuminato anche dalla sua esperienza, vale a dire la presenza mafiosa presso il Comune di Palermo che concede le licenze di costruzione. Il mafioso ottiene la licenza di costruzione e la cede immediatamente al vero costruttore, il quale può non essere mafioso, ma ne ha come vantaggio degli stabili, eccetera. In fondo, si tratterebbe di un metodo.

Ora, dalla sua esperienza, le risulta che si tratta di un metodo?

T E R R A N O V A . L'argomento della nota da lei letta ha formato oggetto di indagini da me svolte, delle quali non posso dire oltre. Il Di Piazza ha costruito moltissimo, sia nella zona Uditore, sia a Passo di Rigano. A Resuttana Colli non molto. Resuttana Colli non è nella circoscrizione dell'Uditore.

L I C A U S I . Ma risulta proprietario di questi appartamenti?

T E R R A N O V A . È proprietario di due appartamenti e anche di un'autorimessa e di un magazzino in via Lo Monaco Ciaccio. Gli appartamenti sono al primo piano, l'autorimessa e il magazzino al pianterreno.

N I C O S I A . Questo Di Piazza è lo stesso che ha costruito il Motel Beach?

T E R R A N O V A . No, quello che ha costruito il Motel Beach di Alcamo è Piazza. Sono due persone diverse.

P R E S I D E N T E . Vi sono ancora delle domande? A me pare che potremmo accontentarci, per oggi, di quanto abbiamo sentito. Ricordo che la posizione del giudice Terranova è delicatissima e va rispettata. Noi potremo chiamarlo di nuovo.

C I P O L L A . Vorrei fare una domanda. Dai giornali e anche dagli atti della Commissione (anzi, la questione formò oggetto a Palermo di lunghe discussioni), risulta che alcuni personaggi della mafia non erano stati incriminati col rapporto dei « 36 », cioè col primo rapporto della Polizia: furono incriminati poi in quello successivo, più ampio. Tra costoro vi è il Torretta Pietro. Dagli atti in nostro possesso risulta che costui aveva ottenuto il permesso di porto d'armi (pistola) malgrado il parere contrario dei Carabinieri. Cioè, aveva avuto il permesso della Questura, malgrado un parere contrario dei Carabinieri. Ora, ha creato una certa impressione il fatto che un personaggio come questo, che aveva dei precedenti penali molto pesanti, risalenti all'epoca delle azioni della banda Giuliano fosse considerato dalla Polizia un personaggio in ombra. Poi, dopo la fine di Salvatore Giuliano e la cattura di Angelo La Barbera, risultò diventare il capo.

Come spiega lei il comportamento degli Organi di polizia nei confronti di costui?

T E R R A N O V A . Contro Torretta si procedette dopo il 19 giugno, cioè dopo l'omicidio di Garofalo e Conigliari, quindi prima della strage di Ciaculli, che è del 30 giugno. L'attenzione della Polizia era rivolta verso questi fatti. Vi è da osservare, peraltro, che non si procede per adesso contro tutti i mafiosi di Palermo. Ve ne sono ancora moltissimi in libertà, sia tra i maggiori che tra i minori, sia a Palermo che in provincia. Questa è una mia opinione. Vi sono poi fatti delittuosi di notevole gravità sui quali le indagini si indirizzano con maggiore intensità.

C I P O L L A . Ma qui non si tratta di uno qualsiasi, ma di uno che fu poi ritenuto elemento molto importante.

TERRANOVA. Non vi è dubbio, si tratta di uno degli esponenti della mafia.

LI CAUSI. Risulta, dalle istruttorie, un certo rapporto politico tra questi imputati di delitti di mafia e personalità dei varî partiti per cui, in particolari riunioni di gruppi mafiosi, in occasione, per esempio, delle elezioni amministrative del 1960, si impose l'appoggio a determinati candidati?

TERRANOVA. Di questo aspetto, come fatto processuale, non me ne sono occupato perché non c'era nulla che mi...

LI CAUSI. Che la riguardava come istruttoria...

TERRANOVA. No, non c'era nulla che mi inducesse ad occuparmene. Perché nella istruzione di un processo mi posso e devo occuparmi di un fatto in quanto questo fatto diventa processuale e quindi autorizza mie indagini.

Non c'è dubbio che il mafioso è portato ad appoggiarsi al politico; anzi, una delle forze del mafioso consiste in questo appoggiarsi al potere costituito.

LI CAUSI. Una domanda di natura generale. Dalla sua esperienza di magistrato, come configura, spoglio di qualsiasi sovrastruttura, il fenomeno dell'omertà, che tanta parte ha nell'inceppare il corso della Giustizia? E quale rimedio ritiene possa estirparlo? E, in particolare, quale peso nel determinare questo fenomeno ha la ostentata collusione tra mafiosi, uomini di grande prestigio sociale ed esponenti politici?

TERRANOVA. L'omertà è un fenomeno tipico della Sicilia occidentale. Se ne è parlato tanto. C'è un abisso tra il comportamento del palermitano o del messinese di fronte all'Autorità giudiziaria.

L'omertà da che deriva? Forse ci saranno anche delle spiegazioni (anzi, ci sono senz'altro) di carattere storico, etico, ambientale, ecc., ma molto incide la scarsa fiducia che il cittadino ha nei Pubblici poteri.

LI CAUSI. Certamente, perché quando il mafioso si presenta accanto all'uomo politico, sul balcone, è logico che il cittadino debba dire che è forte!

PRESIDENTE. Questo è un commento.

LI CAUSI. Sì. Io confermo quanto dice il Giudice.

PRESIDENTE. È cosa notoria.

TERRANOVA. Il cittadino non ha molta fiducia.

PRESIDENTE. Ora, mano mano che la fiducia si rinsalda verso l'efficienza dello Stato...

TERRANOVA. C'è da augurarselo.

PRESIDENTE. Non si è visto ancora qualcosa?

TERRANOVA. Sì, qualche piccola cosa. Il fatto della Battaglia è esemplare, il fatto che questa donna mi ha dichiarato più volte che intende affidarsi alla legge... Ma sono casi eccezionali.

VERONESI. Dice il Giudice: « Ho poca fiducia ». Ma questa è una « poca fiducia » nella Sicilia occidentale, mentre questa fiducia nella Sicilia orientale c'è, per cui la mafia si ha da una parte e non dall'altra.

TERRANOVA. Tra la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale c'è la stessa differenza che potrebbe esserci tra due diverse regioni d'Italia. Pur essendo nella stessa isola, per tradizione, educazione e cultura, sono due zone regionali completamente diverse.

VERONESI. Ma in tema di fiducia negli Organi statali, ce n'è più di qua e meno di là?

TERRANOVA. Nella Sicilia orientale c'è lo stesso atteggiamento del cittadino che ci può essere in una città come Roma, Milano, in una qualsiasi città della penisola con qualche diversificazione dovuta a diversità naturali.

VERONESI. È il soggetto che è diverso e reagisce diversamente!

DELLA BRIOTTA. Ritiene, per quanto le risulta, che vi siano stati rapporti di collaborazione tra i vari Organi di polizia nell'opera di repressione?

TERRANOVA. A Palermo c'è stata collaborazione, quasi sempre. Purtroppo da noi le Polizie — questo è un fatto notorio — agiscono indipendentemente l'una dall'altra: Carabinieri, Finanza, Pubblica sicurezza,... non c'è un Organo superiore che le coordina e questo, naturalmente, procura tanti inconvenienti. La collaborazione dipende spesso dai rapporti personali tra i dirigenti locali e dai rapporti che si creano con l'Autorità giudiziaria la quale nominalmente dirige la Polizia giudiziaria, sostanzialmente non ha mai avuto questa direzione, perché lo scopo del legislatore è stato eluso nell'attuazione pratica.

CIPOLLA. Questo punto è di grande importanza per la nostra Commissione, per le proposte che dovrà fare.

PRESIDENTE. Perché accade questo? Ci può dire la ragione?

TERRANOVA. Perché con la legge che istituì i Nuclei di polizia giudiziaria (per cui si stabilisce la diretta e completa dipendenza della Polizia giudiziaria dal Procuratore della Repubblica, che per legge è il capo della Polizia giudiziaria), è avvenuto che si sono creati presso le Procure dei Nuclei che operano seguendo sì le istruzioni del Procuratore della Repubblica, ma che dipendono sempre dai loro comandanti gerarchici. L'ufficiale dei Carabinieri o il Commissario di Pubblica sicurezza, sostanzialmente, risponde del suo operato prima al Questore o al Comandante della Legione e poi al Magistrato.

PRESIDENTE. Questa è una vecchia aspirazione del Magistrato, aspirazione che si realizzerà e di cui dovremo tenere debito conto nelle conclusioni che faremo.

VARALDO. Desidero chiedere al signor Giudice se ha l'impressione che in questi ultimi tempi l'azione nei confronti della mafia ha acquistato una maggiore incisività e se su questo può avere influito il fatto della esistenza della Commissione.

TERRANOVA. Certo, indubbiamente.

NICOSIA. A questo proposito vorrei chiedere al signor Giudice se ci può dare un parere spassionato su quelle che sono le misure proposte dalla Commissione in Parlamento e quelle che sono già avviate nell'*iter* parlamentare, e approvate dalla Commissione del Senato. Lei ritiene queste misure definitive per una parte oppure debbono essere ancora coronate da altri tipi di misure sul piano penale?

PRESIDENTE. Ne è a conoscenza?

TERRANOVA. Sì, io ho letto delle varie proposte, della proroga del fermo di polizia giudiziaria, dell'aumento delle pene per le contravvenzioni di porto abusivo e di detenzione abusiva d'arma, del soggiorno obbligato nei casi di assoluzione per insufficienza di prove da reati mafiosi, del soggiorno cautelare, ecc.

PRESIDENTE. In complesso che impressione ne ha avuto?

TERRANOVA. L'opinione pubblica si aspetta — adesso lo dico come cittadino — non molto, ma moltissimo dalla Commissione. In sostanza, il Magistrato si occupa dei processi e basta, anche se, come nel mio caso, gli capita di procedere contro 150 o forse 200 mafiosi; ma il mio compito

è limitato a quei determinati processi, mentre l'opera della Commissione investe la situazione anche nel tempo, data anche la possibilità di proporre i rimedi più efficaci e idonei. I rimedi legislativi non sempre sono sufficienti.

Nella Sicilia occidentale il portare un'arma addosso costituisce un fatto normale, un fatto di prestigio. La semplice contravvenzione di porto abusivo d'arma, quindi, non è sufficiente a stroncare l'abitudine di portare armi. Secondo me, le pene per il porto d'arma e per detenzione abusiva di arma dovrebbero essere molto ma molto più severe di quelle attuali.

ASSENNATO. Signor Giudice, qual'è la ragione, secondo lei, per cui ora c'è — come lei ha riconosciuto — un risveglio di azione con una certa efficacia nei confronti della mafia pure nei limiti della legislazione attuale (a prescindere dalle modifiche che sono in corso)? Qual è la ragione per cui non è stata esercitata prima? Poteva essere esercitata prima, perché la legge è la stessa?

TERRANOVA. Io non lo so. Per quello che mi riguarda, personalmente, posso dire che il primo processo mafioso che ho avuto è stato quello di Tommaso Natale.

PRESIDENTE. Quando?

TERRANOVA. Fine maggio 1962, dopo l'uccisione di Messina Pietro, avvenuta il 17-18 maggio 1962. Il processo l'ho portato a termine, ed ho rinviato tutti gli imputati a giudizio.

ASSENNATO. Non parlo della procedura giudiziaria. Lei ha accennato — su domanda del collega — che l'azione repressiva della mafia da parte dei Pubblici poteri è abbastanza accentuata. Ora, restando invariata la legislazione, come mai si verifica adesso questa accentuazione e non si è verificata prima, pur essendo uguale la legislazione?

TERRANOVA. Perché sono state potenziate le Forze di polizia. Questo è un aspetto esteriore. Perché dall'organico della Squadra Mobile di Palermo che nel 1962 era di 80 uomini (può darsi che non sia molto preciso in questi dati) adesso si è passati ad un organico di circa 400 uomini. Inoltre, perché le Forze di polizia hanno avuto dai Pubblici poteri quell'incoraggiamento, quell'appoggio che prima forse non avevano. Infine, perché sono venute meno, forse, delle interferenze che prima c'erano e adesso non ci sono più per tante ragioni. Oggi nessuno viene più a spendere una parola in favore di un mafioso, ma qualche anno fa ciò certamente accadeva.

CIPOLLA. Desidero farle alcune domande, alle quali ella può anche non rispondere. Dagli atti che abbiamo in Commissione, risulta che una speculazione edilizia di grande dimensione fu fatta alcuni anni fa a Palermo. Mi riferisco a quella costruzione fatta accanto a Villa D'Orleans, di una parte dell'Università. Il Mancino Rosario fu uno dei soci di questa operazione; un altro fu un attuale consigliere comunale e Assessore del Comune di Palermo: Sorce. Vorrei sapere se questa cosa fa parte dell' indagine che state conducendo.

TERRANOVA. Sì, qualcosa ha formato non proprio oggetto di indagine particolareggiata e approfondita, ma c'è stata...

CIPOLLA. Cioè che c'era una società che ha acquistato questo terreno e poi l'ha rivenduto, che questa società era formata da Mancino, Sorce ed altri. Noi abbiamo qualche documento.

Poi, per quanto riguarda la domanda che poco fa le aveva rivolto il collega Li Causi e cioè se le risultano — in base alla esperienza processuale — contatti tra interventi di questi mafiosi in occasione di elezioni, eccetera, lei giustamente ha detto: « Io mi occupo del processo ». Può capitare, però, nel corso di un interrogatorio, nel corso dell'istruttoria, che venga fuori qualcuno

che per costituirsi un alibi, magari, oppure per riferire una circostanza eccetera, dica: « No, il tale giorno invece di parlare della organizzazione, non so dell'attentato alla pescheria Impero, noi stavamo parlando delle elezioni ».

TERRANOVA. Sì, questo può essere.

CIPOLLA. E cioè da questa serie di circostanze viene fuori un quadro per cui si può dire di un intervento di questa gente nel momento...

TERRANOVA. A questa conclusione si deve arrivare. Perché questa è la conclusione!

CIPOLLA. Loro affermano però questi rapporti.

PRESIDENTE. Non anticipiamo i temi!

Se non ci sono altre domande possiamo congedare il giudice Terranova. Dottor Terranova, la ringrazio e la invito a continuare la sua opera. Noi la sentiremo ancora.

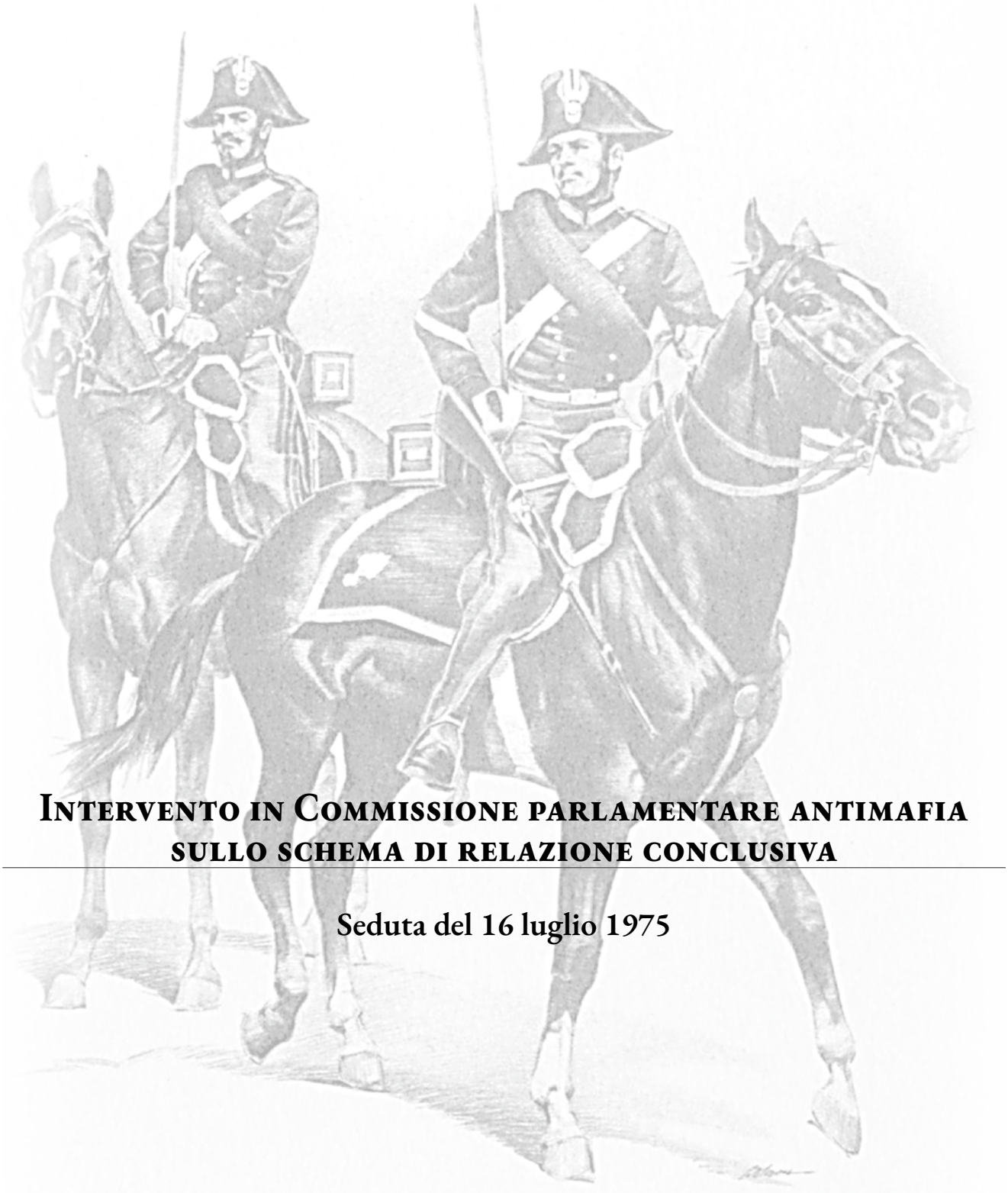

Intervento in Commissione parlamentare antimafia sullo schema di relazione conclusiva

Seduta del 16 luglio 1975

2. Dello Stato e della mafia in Sicilia (*)

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, istituita nel lontano 1963, sembra ormai decisamente avviata alla conclusione dei suoi lavori dopo una attività di circa tredici anni, attività che per la sua lunga durata è stata oggetto di quelle critiche e di quelle pesanti osservazioni che ci sono ben note.

Ritengo però che, indipendentemente dal modo con cui riusciremo a consegnare al paese un documento significativo ed incisivo sui risultati del nostro lavoro, resta il fatto che la Commissione, durante questi lunghi anni ha svolto una notevole mole di lavoro, e che la sua presenza, nonostante il discredito di cui, dobbiamo riconoscerlo, è oggi circondata nella opinione pubblica, è stata di indubbia efficacia ed utilità quanto meno per la funzione di freno esercitata sulle attività mafiose. Ma su questo argomento mi propongo di tornare piú avanti, quando accennerò alla maniera in cui la società italiana in generale e quella siciliana in particolare hanno reagito di fronte al problema della mafia.

Tredici anni sono certamente molti e credo che noi siamo i primi a riconoscerlo, come pure dobbiamo ammettere che questa eccessiva dilatazione nel tempo è la causa della stanchezza e dello scarso entusiasmo con cui adesso si va avanti, come giorni fa ha osservato il senatore Adamoli.

Quindi la decisione unanimamente adottata di mettere un punto fermo alle indagini, alle inchieste, alle ricerche e di stabilire, in tempi abbastanza ravvicinati, l'iter della discussione conclusiva in modo da arrivare al piú presto alla presentazione della relazione definitiva, è stata di una opportunità incontestabile. Però l'esigenza di fare presto non deve fare passare in seconda linea la necessità di formare un documento approfon-

(*) Intervento in Commissione parlamentare sullo schema di relazione conclusiva - Seduta del 16 luglio 1975.

dito sul problema della mafia, specialmente in ordine a quello che ne costituisce l'aspetto caratterizzante, che è il rapporto mafia - pubblici poteri.

Desidero risparmiare agli onorevoli colleghi una ennesima ripetizione di considerazioni sulla origine e sulla evoluzione della mafia, ricordando che, a parte quanto qui è stato da altri pregevolmente detto, da almeno una quindicina di anni vi è stata sulla mafia una fioritura di libri e di pubblicazioni in cui studiosi, scrittori e dilettanti, giornalisti piú o meno qualificati, si sono dedicati all'esame di questo caratteristico fenomeno delinquenziale, con minore o maggiore competenza, con argomenti piú o meno seri e convincenti, con indagini approfondite o con superficialità, con il risultato, certamente positivo di avere dato un ampio contributo all'arricchimento del materiale di studio sulla mafia e di avere sollecitato l'attenzione di tutta la opinione pubblica su questa piaga della Sicilia, ma anche con risultato, che non ritengo positivo, di avere contribuito alla deformazione ed all'inquinamento del concetto di «mafia», per cui oggi molto spesso questa etichetta viene con facilità assegnata a fenomeni di corruzione, di malcostume, di violenza, che pur presentando aspetti gravemente pericolosi o dannosi per le nostre strutture sociali, non hanno nulla da vedere con la mafia vera e propria, cosicché vengono a crearsi confusioni ed annacquamenti che si risolvono unicamente a vantaggio dei mafiosi.

Fatta questa premessa, ritengo che compito della Commissione non sia quello di risalire alle origini della mafia, di stabilire quindi se la mafia si formò e si sviluppò come strumento di oppressione della classe contadina al servizio dei grandi latifondisti oppure come struttura intermedia e parassitaria tra la classe dirigente ed il resto della popolazione o piuttosto come organismo nato dalla necessità di difesa dei ceti poveri contro le angherie e le sopraffazioni dei potenti.

Compito della Commissione è quello di identificare il fenomeno nella sua natura delinquenziale con le sue ripercussioni nella struttura sociale e politica della società siciliana, di individuare quegli aspetti peculiari che differenziano questa forma di criminalità organizzata da altre consimili forme esistenti nel nostro paese, come in Calabria, in Campania o nelle grandi città del Nord, di sottoporre al Parlamento i risultati di tali indagini e soprattutto di formulare precise e concrete proposte sui rimedi piú idonei a combattere efficacemente e a stroncare il fenomeno della mafia in Sicilia. Ed il capitolo delle proposte resta a mio avviso, e mi pare che la mia opinione sia condivisa

da tutti gli onorevoli colleghi, il piú importante, il piú delicato, quello forse determinante ai fini di una conclusione positiva e soddisfacente dei nostri lavori.

Nel sottolineare l'esigenza di una rigorosa delimitazione dei confini del fenomeno della mafia, confini che includono unicamente la Sicilia Occidentale, poiché tali confini non si sono allargati per effetto dell'esportazione di questo prodotto deteriore in altre parti d'Italia, non vorrei che si ricadesse nel vecchio errore di adombrare una concezione razzista della mafia, quasicché la mafia esiste in Sicilia poiché esistono i siciliani. La vivace reazione dell'on. Nicosia ad una non molto felice espressione del sen. Bertola, il quale, ne sono certo, non intendeva dare alle sue parole il significato che apparentemente avevano, mi è sembrato opportuna e tempestiva, e comunque personalmente la approvo pienamente, come giusta reazione a certe impostazioni culturali retrive e infondate, smentite dalla realtà storica.

E queste mie osservazioni non devono sembrare superflue, se si pensa che errori di tal genere sono stati commessi e numerosi ed anche in tempi recenti, o si è cercato di commetterli.

Ricordo che durante il fascismo, venne deciso che funzionari ed impiegati dello Stato siciliani non venissero piú destinati in Sicilia; durante la guerra, alla vigilia dell'invasione alleata, il comandante in capo delle forze armate in Sicilia, gen. Roatta lanciava un proclama, rimasto famoso, con cui, per risollevare il morale depresso della popolazione e per rafforzarne lo spirito di resistenza, si incitavano i siciliani a combattere accanto ai militari italiani e tedeschi.

In epoca molto piú recente, due componenti di questa Commissione, presentarono una relazione nella quale, tra le altre cose, prospettavano la opportunità di allontanare dalle zone mafiose i magistrati siciliani.

E non piú tardi di due anni fa, all'epoca della crisi della Commissione per il caso dell'on. Matta, venne avanzata la proposta, e con serietà, di escludere da questa Commissione tutti i parlamentari eletti nei collegi siciliani.

Sono tutti fatti significativi i quali confermano, è bene dirlo chiaramente, le tendenze razziste, piú o meno latenti, di certi ambienti o comunque di alcuni personaggi.

E queste tendenze vanno respinte con assoluta decisione se si vuole evitare l'insorgere di fenomeni come quello del separatismo nel dopoguerra e se si vuole abbattere il clima di diffidenza, sospetto ed anche di rancore, che ancora oggi continua ad inquinare i rapporti tra Stato e Sicilia.

Il fatto vero è che vi sono gravissime responsabilità dello Stato verso la Sicilia e intendo parlare sia dello Stato liberale sabaudo, dello Stato fascista e di quello democristiano, responsabilità determinanti, a causa del distorto esercizio del potere, ai fini dello sviluppo della mafia e della virulenza da essa mantenuta nonostante le periodiche repressioni.

Tralasciando di parlare delle responsabilità dello Stato liberale sabaudo e di quello fascista, che ormai appartengono alla storia, e parlando invece di quelle dello Stato democristiano, io mi chiedo quali siano mai le ragioni, per le quali da anni e anni non vi è compagine governativa nella quale non siano presenti esponenti politici di primo piano, che la opinione pubblica con insistenza accusa di collusione o di connivenza o quanto meno di rapporti con la mafia.

E sia ben chiaro che non intendo affatto mettere in discussione la onorabilità di questi uomini, anche perché la indicazione proveniente dalla voce pubblica potrebbe essere del tutto erronea, ma non faccio altro che rilevare una situazione obiettiva che il partito di maggioranza ha sistematicamente ignorato, continuando a imporre nei posti di governo uomini che, a torto o a ragione, godono fama di essere implicati in cose di mafia.

E lo stesso dicasi, per quanto si tratti di una vicenda di proporzioni minori, della inclusione dell'on. Matta in seno a questa Commissione, inclusione che si cercò di mantenere con ogni sforzo, anche contro le reazioni di parlamentari come i senatori Torelli e Varaldo, che pagarono con l'allontanamento dalla Commissione, il prezzo della loro rettitudine.

Ora, ripeto, non mi permetto minimamente di mettere in dubbio la onorabilità dell'on. Matta e desidero ricordare al riguardo quanto, a suo tempo, ebbe molto opportunamente a dire il senatore Adamoli e altri colleghi, ma non c'è dubbio che quel deputato, in conseguenza della sua attività di amministratore del Comune di Palermo in un periodo molto discusso, non avrebbe mai dovuto entrare a far parte di questa Commissione.

La sua designazione, che sin dal primo momento formò oggetto di polemiche e di critiche, fu una vera e propria imposizione, vorrei dire per usare un termine appropriato che fu un atto di mafia.

Evidentemente tutto ciò non può che accrescere la sfiducia del cittadino verso lo Stato, che nello stesso momento in cui dice di operare e combattere contro la mafia, appare rappre-

re è crollato il mito del mafioso considerato uomo coraggioso, uomo d'onore; oggi il mafioso viene visto nelle sue esatte dimensioni di delinquente pericoloso e senza scrupoli; verrà guardato con timore ma non certamente col rispetto di una volta.

Tutto ciò certamente fa sperare bene perché quella coscienza antimafiosa, di cui ho detto, si formi e si consolidi nella società siciliana, ma sino ad oggi essa è mancata cosí come è mancata la collaborazione della intera società italiana, come ha rilevato pure il senatore Adamoli, e finché questi fattori, coscienza antimafiosa e collaborazione di tutta la società, non saranno presenti in misura determinante, non sarà mai possibile portare a termine il difficile compito di stroncare il fenomeno della mafia.

Non è la prima volta che lo Stato affronta la mafia con l'intento di distruggerla e bisogna riconoscere che sino adesso lo Stato non è riuscito nello scopo che si era prefisso.

La repressione piú dura, della quale oggi si parla soprattutto per criticarla, fu quella operata sotto il fascismo, legata al nome del Prefetto Mori, inviato in quell'epoca in Sicilia con poteri eccezionali.

Mori era convinto della sua missione alla quale si dedicò con ogni energia ricorrendo anche a sistemi che oggi sarebbero inconcepibili in un paese democratico e che devono essre disapprovati per il loro contenuto di coercizione e di sopraffazione delle libertà e dei diritti del cittadino, ma il fatto è che l'opera di Mori, per quanto si riferisce al compito affidatogli, fu coronata da successo nel senso che egli riuscí a distruggere le bande armate, collegate agli aggregati mafiosi, che infestavano le plaghe interne della Sicilia, specialmente nella zona delle Madonie e delle Caronie, a stroncare l'attività delle associazioni mafiose che pullulavano nei centri urbani e in quelli rurali, a ripristinare l'ordine pubblico sia nelle città che nelle campagne. Ciò che fece completamente difetto fu l'attuazione di una politica sociale ed economica idonea a rimuovere le cause del fenomeno mafioso, senza la quale nessuna operazione repressiva è destinata ad un successo definitivo, come infatti si verificò per quella del Prefetto Mori, i cui risultati furono rapidamente annullati nell'immediato dopoguerra, quando i gruppi di mafia si ricostituirono con una virulenza forse maggiore rispetto al passato.

Ma di questa carenza la responsabilità non può certamente essere fatta ricadere su Mori, il quale svolse il suo ruolo con competenza, con energia e con efficacia. E dimostrò di essersi

reso conto degli aspetti piú delicati del problema della mafia, quando cominciò a interessarsi dei protettori e dei complici collocati ad alto livello e già collusi col regime fascista. Ma fu allora che egli venne rimosso brutalmente dal suo incarico per cui non gli restò che sfogare la sua delusione e la sua indignazione nelle lettere scritte ad un Ministro che gli era amico.

Comunque dell'opera di Mori, a distanza di una quindicina di anni, non rimase letteralmente nulla.

E nemmeno può essere ritenuta effetto di questa opera, come qualcuno sostiene, la sparizione della mafia dalle Madonie, poiché tale fatto in realtà è la conseguenza dello sviluppo e della evoluzione della popolazione di quella zona e soprattutto della presa di coscienza delle classi contadine che, nel dopoguerra, lottarono a lungo per sottrarsi alla oppressione e allo sfruttamento dei latifondisti e per il trionfo dei loro diritti, a lungo calpestati o ignorati.

Durante la lunga vita di questa Commissione, nel periodo iniziale, che può collocarsi tra il 1963 ed il 1968, le organizzazioni mafiose furono scardinate e disperse, principalmente nel palermitano, per effetto di una energica azione condotta sia dagli organi di polizia sia dalla magistratura, che prese lo spunto dalle cruente lotte scatenatesi tra due opposte cosche mafiose, culminate nella nota strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

È un periodo di cui conservo un ricordo vivissimo in tutti i particolari e i dettagli, perché ebbi la ventura di essere incaricato della istruzione di tutti i piú importanti processi contro le associazioni mafiose. Ed è un periodo emblematico perché è allora che si verifica quel mutamento della opinione pubblica verso la mafia, del quale ho parlato e in cui crollano certi miti collegati al fenomeno mafioso, come quello della impunità.

È il periodo in cui a palazzo dei Normanni si discute sulla opportunità dello scioglimento del Consiglio Comunale di Palermo, proprio in relazione alle vicende della speculazione edilizia ed alle pesanti infiltrazioni mafiose in queste vicende.

È il periodo in cui la tranquillità e l'ordine sembrano nuovamente ristabiliti in cui i reati di tipo mafioso subiscono una contrazione, mai prima registrata, in cui in paesi come Corleone, la gente riprende l'abitudine, quasi dimenticata, di uscire la sera per le strade.

Questa azione fu indubbiamente agevolata e incoraggiata dal semplice fatto che esisteva una Commissione parlamentare di inchiesta, che rappresentava il simbolo autorevole della volontà politica di perseguire e stroncare il fenomeno mafioso.

Senonché anche in questa occasione vennero a mancare quegli interventi idonei a sradicare il malcostume mafioso dai diversi settori della vita pubblica, forse anche a cause della mancata tempestiva presentazione di una adeguata relazione in Parlamento da parte della Commissione.

Inoltre le deludenti ed anche sorprendenti conclusioni dei grossi processi contro le associazioni mafiose, processi caratterizzati da assoluzioni in serie o, nel migliore dei casi, da condanne inflitte con lo stesso metro che poteva essere usato contro bande di ladruncoli e non certamente contro criminali ritenuti colpevoli di appartenere alle piú sanguinarie e temibili associazioni mafiose, dicevo le conclusioni di quei processi annullarono praticamente gli sforzi e i sacrifici compiuti negli anni precedenti e i mafiosi ritornarono in libertà col maggiore prestigio loro conferito dalla vittoria riportata contro lo Stato.

E da quel momento ha inizio la ripresa di una criminalità sempre piú aggressiva e audace che non si arresta di fronte ad alcun ostacolo; si comincia con l'omicidio Bologna e si continua con la strage di viale Lazio, con il sequestro e la soppressione del giornalista De Mauro, con l'omicidio dell'albergatore Ciuni, ucciso nell'ospedale dove era stato ricoverato per un precedente attentato, con l'assassinio del Procuratore della Repubblica Scaglione sino alla recente ondata di delitti di ogni genere; tutto questo dà la misura della inutilità della lotta che sino ad oggi si è tentato di condurre contro la mafia.

Anche le misure di prevenzione, considerate in un primo tempo come il sistema piú efficace, in mancanza di altri, per stroncare le attività mafiose, si sono rivelate, alla prova dei fatti, o inutili o controproducenti; infatti i mafiosi, superato lo sbandamento iniziale, si sono adattati alle diverse condizioni di vita loro imposte ed hanno continuato a mantenere i loro legami, a curare i loro interessi, a tessere le loro oscure trame, avvalendosi dei numerosi ritrovati della tecnica piú avanzata; inoltre, approfittando della vicinanza di grossi e ricchi centri urbani hanno esteso le loro attività in campi nuovi, dando luogo ad un processo di espansione in località ed in settori, dove mai in precedenza avevano operato, e suscitando cosí un giustificato allarme nella opinione pubblica.

In definitiva il quadro che viene fuori da questa sommaria analisi è tutt'altro che confortante, perché la constatazione obiettiva da fare è che non si è fatto nulla o che quanto si è fatto è stato inutile.

Aggiungo anzi che i pochi dati positivi che possono riscontrarsi, consistenti sopratutto nell'attenuarsi di certe infiltrazio-

ni della mafia nei centri di potere, sono da attribuirsi alla influenza, diretta o indiretta, esercitata da questa tanto criticata Commissione.

Ma a parte ciò, la realtà amara è che la situazione odierna non differisce da quella di quindici anni fa, se non per la diversità degli obiettivi criminosi e delle tecniche adottate dai mafiosi.

La mafia continua ad esistere cosí come esisteva in passato; ha subito semplicemente un processo di trasformazione e di adeguamento alle mutate condizioni economiche e sociali dell'isola: l'abigeato è soltanto un ricordo; la speculazione edilizia ha fatto il suo tempo; il contrabbando delle sigarette si è ridotto a proporzioni trascurabili, mentre si sono sviluppati il traffico della droga, e la cosiddetta industria dei sequestri.

Si parla oggi di una nuova mafia rispetto a quella degli anni '60 e a quella degli anni '50 ed in effetti la mafia di oggi è nuova in quanto si sono rinnovati capi e gregari ed in quanto certi aspetti delinquenziali sono molto piú marcati che nel passato, però sotto il profilo di organizzazione criminale con scopi di illecito lucro, da realizzare mediante la intimidazione e la violenza, con la tendenza a inserirsi con funzioni parassitarie nelle strutture della società e ad avvalersi di complicità connivenze e protezioni nei diversi settori della vita pubblica, la mafia è sempre quella di una volta, con tutte le caratteristiche di estrema pericolosità sociale.

La recente uccisione del sindacalista Morreale, commessa a Roccamena, la cui matrice è certamente di natura mafioso-politica e che deve essere fatta risalire, in base alle risultanze delle indagini sino ad ora svolte, come ebbi l'onore di riferire alla Commissione una settimana fa, al gruppo di mafia da anni imperante in quella località, costituisce una dimostrazione delle mie considerazioni ed altresí una smentita a coloro che sostengono, non capisco in base a quali dati, che la mafia è praticamente scomparsa dalle campagne.

E la situazione non è affatto migliore nelle città; a Palermo le estorsioni consumate o tentate, precedute o accompagnate da attentati dinamitardi e violenze di ogni genere, sono all'ordine del giorno e costituiscono un preoccupante problema.

Il recente tragico episodio in cui perse la vita la guardia di P.S. Cappiello e rimase ferito l'industriale Randazzo mi pare sia una evidente dimostrazione che dietro il gruppo operativo costituito da comuni delinquenti vi è di regola, con funzioni organizzative o di semplice copertura, il gruppo locale di mafia; infatti dalle indagini svolte in occasione di quel delitto è

emerso il nome di Riccobono Rosario, capomafia di Partanna Mondello, da tempo latitante al quale si attribuisce, tra l'altro, la eliminazione dei vecchi capi della zona.

Per chiudere sull'argomento desidero richiamare l'attenzione della Commissione sullo stato d'animo della popolazione di fronte alla recrudescenza della criminalità di marca mafiosa, come aspetto caratteristico della ondata di criminalità abbattutasi su tutto il paese; è uno stato d'animo depresso e scoraggiato, è lo stato d'animo di chi si sente completamente abbandonato dallo Stato, da quello Stato che non riesce, non dico a risolvere, ma nemmeno ad affrontare in maniera conveniente un problema di tali dimensioni.

La gente oggi ha paura ed è questa una sensazione che si coglie sia nelle città sia nelle campagne e ciò mi pare che sia un preoccupante regresso nella via dello sviluppo civile e democratico della nostra società.

A questo punto, per coerenza logica, bisogna porsi l'interrogativo su quello che bisogna di fare. Certo la Commissione ha poteri limitati, ma è l'espressione del Parlamento ed in questo momento decisivo e conclusivo della sua attività, è nelle condizioni migliori per dare una risposta alle aspettative del paese, attraverso la indicazione decisa ed aperta dei centri infetti delle strutture inquinate dal fenomeno mafioso, in modo da consentire quel profondo processo di rinnovamento che è indispensabile per ristabilire la fiducia del cittadino nello Stato e conseguentemente per la formazione di una diffusa coscienza antimafiosa. Questa è la premessa necessaria perché sia possibile colpire la mafia alle radici, distruggendo l'alone di intangibilità di cui sono circondati coloro che la proteggono, coloro che con essa colludono e che da essa ricavano benefici e vantaggi di ogni genere. È poi necessario proporre misure idonee al fine di reprimere e di prevenire le attività mafiose, che costituiscono uno degli ostacoli principali al progresso economico e sociale della Sicilia.

Questa, secondo me, è la strada sulla quale si dovrebbe avviare la Commissione e ritengo che lo schema di relazione che ci è stato sottoposto e che, ad ogni modo, costituisce un documento di indiscutibile serietà e pregio, debba essere approfondito nella parte attinente al delicato argomento del rapporto mafia-potere.

Quanto alle proposte, mi pare che il discorso vada rinviato al momento in cui esse verranno articolate e presentate alla Commissione, in base al programma di lavoro già concordato.

38

Concludo queste mie brevi osservazioni augurandomi che il documento finale risponda nel modo piú soddisfacente alle aspettative di tutti, e dei parlamentari e dei cittadini in genere, e che esso sia formulato in modo da poter ricevere il consenso di tutti i componenti della Commissione e di acquistare quindi l'autorevolezza necessaria per imporsi alla responsabile attenzione di coloro ai quali compete il grave dovere di tradurre in concrete realizzazioni le indicazioni e le proposte della Commissione.

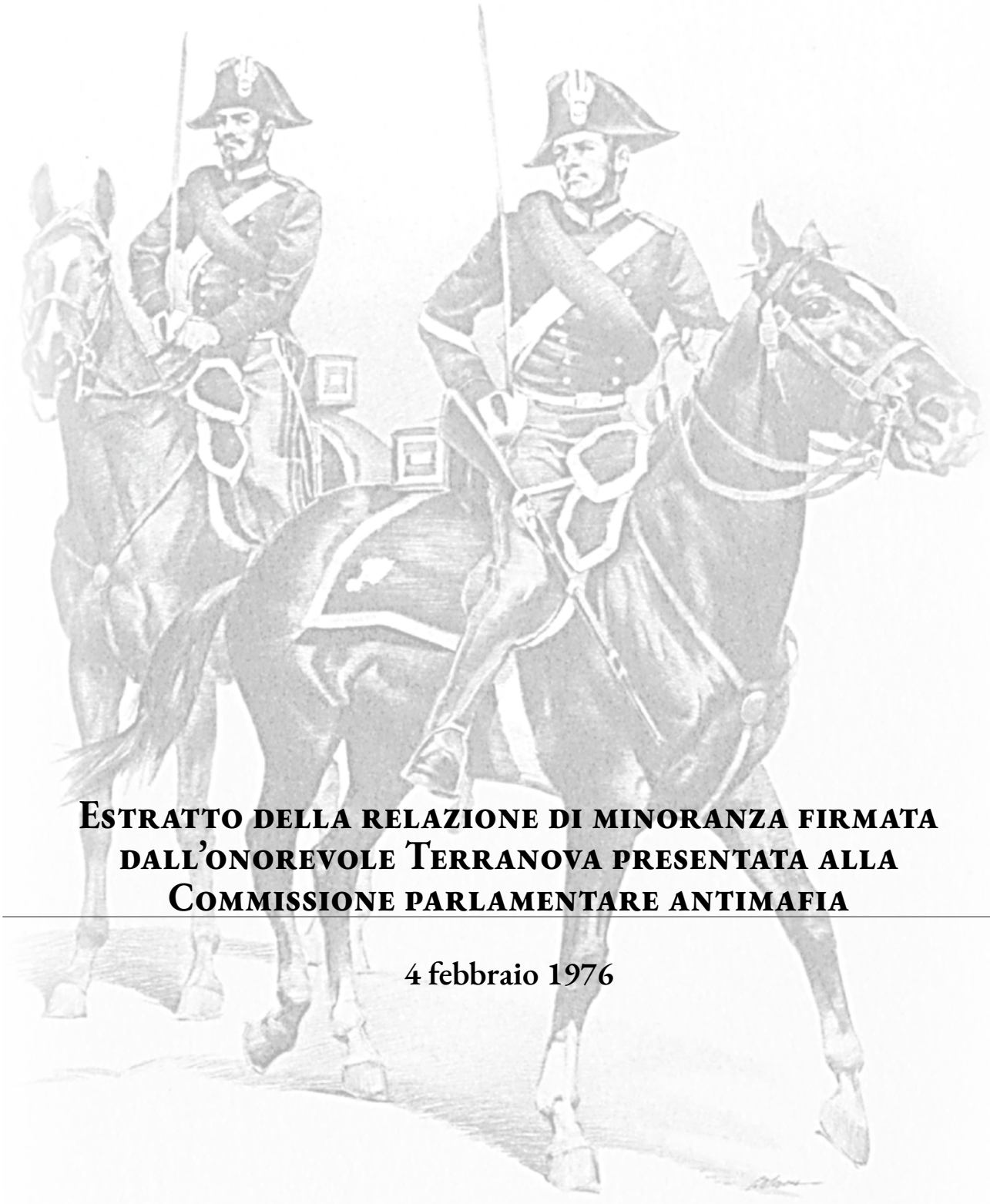

Estratto della relazione di minoranza firmata dall'onorevole Terranova presentata alla Commissione parlamentare antimafia

4 febbraio 1976

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
N. **12**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

(istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87)

(composta dai deputati: *Bindi*, Presidente; *Attaguile*, Segretario, *Bossa, Bruno Bossio, Carbone, Carfagna, Costantino, Dadone, Di Lello*, Segretario, *D'Uva, Fava*, Vicepresidente, *Garavini, Magorno, Manfredi, Mattiello, Naccarato, Nuti, Piccolo, Piepoli, Prestigiacomo, Sammarco, Sarti, Scopelliti, Taglialatela e Vecchio*; e dai senatori: *Albano, Buemi, Bulgarelli, Capacchione, Consiglio, De Cristofaro, Di Maggio, Esposito, Falanga, Fazzone, Gaetti*, Vicepresidente, *Giarrusso, Giovanardi, Lumia, Mineo, Mirabelli, Molinari, Moscardelli, Pagano, Perrone, Ricchiuti, Tomaselli, Torrisi, Vaccari e Zizza*).

RELAZIONE PER LA RIPUBBLICAZIONE DELLA

RELAZIONE DI MINORANZA A FIRMA DEI DEPUTATI LA TORRE, BENEDETTI E MALAGUGINI E DEI SENATORI ADAMOLI, CHIAROMONTE, LUGNANO E MAFFIOLETTI, NONCHÉ DEL DEPUTATO TERRANOVA, COMUNICATA ALLE PRESIDENZE DELLE CAMERE IL 4 FEBBRAIO 1976 A CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA (LEGGE 20 DICEMBRE 1962, N. 1720)

(Relatore: **On. Rosy Bindi**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 27 aprile 2016

Comunicata alle Presidenze il 28 aprile 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013, n. 87

AVVERTENZA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, nella seduta del 27 aprile 2016 ha approvato all'unanimità la proposta formulata dalla Presidente, on. Rosy Bindi, di procedere a una nuova pubblicazione della relazione di minoranza a firma dei deputati La Torre, Benedetti e Malagugini e dei senatori Adamoli, Chiaromonte, Lugnano e Maffioletti, nonché del deputato Terranova, depositata a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, nel corso della VI legislatura.

La prima Commissione parlamentare di inchiesta « antimafia », istituita con legge 20 dicembre 1962, n. 1720, terminò infatti i propri lavori nella seduta del 15 gennaio 1976 con l'approvazione a maggioranza della relazione conclusiva, redatta dal senatore Carraro, presidente, e con l'approvazione a maggioranza della relazione sul traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché sui rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano, redatta dal senatore Zuccalà, che il 4 febbraio 1976 furono trasmesse alle Presidenze delle Camere per la pubblicazione nelle forme usuali. Nella stessa seduta, la Commissione stabilì che fossero trasmesse alle Presidenze delle Camere, per la pubblicazione, anche le due relazioni di minoranza, l'una a firma dei deputati La Torre, Benedetti e Malagugini e dei senatori Adamoli, Chiaromonte, Lugnano e Maffioletti, nonché del deputato Terranova; l'altra in tre parti, sottoscritte, rispettivamente, dal deputato Nicosia, dal deputato Giuseppe Niccolai e dal senatore Pisanò.

Tali relazioni furono quindi pubblicate in un unico volume (Senato della Repubblica – Camera dei deputati, VI Legislatura, Doc. XXIII, n. 2).

A quarant'anni da allora, la Commissione Antimafia della XVII legislatura ha deliberato di procedere alla ripubblicazione di quella relazione di minoranza (pagine 567-609), dell'indice (pagine XVIII e XIX) e dei relativi allegati (pagine 611-954), di cui fu primo firmatario il deputato Pio La Torre, in occasione del trentaquattresimo anniversario della sua morte, avvenuta a Palermo il 30 aprile 1982.

RELAZIONE DI MINORANZA

dei deputati La Torre, Benedetti, Malagugini e dei senatori Adamoli, Chiaromonte, Lugnano, Maffioletti nonché del deputato Terranova

Valutazione critica della relazione di maggioranza ..... *Pag.* 11

Paragrafo 1 – Il nodo del 1943 ..... » 13

Paragrafo 2 – Rapporto Mafia-Banditismo-Governo ..... » 14

Paragrafo 3 – Lotte contadine e riforma agraria ..... » 16

Paragrafo 4 – Mafia urbana ..... » 19

Paragrafo 5 – Mafia e potere nella Sicilia d'oggi ..... » 23

Paragrafo 6 – Cassina e il sistema di potere mafioso a Palermo .. » 35

Paragrafo 7 – Il caso Matta ..... » 36

Paragrafo 8 – I fatti più recenti ..... » 40

Paragrafo 9 – Il sistema di potere mafioso a Trapani ..... » 43

Paragrafo 10 – Il potere mafioso a Caltanissetta ..... » 45

Paragrafo 11 – Le caratteristiche attuali del fenomeno mafioso in provincia di Agrigento ..... » 48

Considerazioni finali ..... » 50

ALLEGATI ..... » 53

Allegato n. 1 – Memoriale trasmesso il 18 gennaio 1964 dalla Federazione del P.C.I. di Caltanissetta sulla mafia di Villalba e la mafia dei feudi (Doc. 131) ..... » 55

Allegato n. 2 – Memoriale trasmesso il 18 gennaio 1964 dalla Federazione del P.C.I. di Agrigento e Saiacca sulle manifestazioni mafiose nella provincia di Agrigento (Doc. 130) ..... » 133

Allegato n. 3 – Memoriale trasmesso il 16 febbraio 1965 dalla Federazione del P.C.I. di Trapani sul fenomeno mafioso e sulla evoluzione delle sue manifestazioni a partire dall'immediato dopoguerra (Doc. 253) . » 222

Allegato n. 4 – Memoriale trasmesso il 2 ottobre 1963 dalla Federazione del P.C.I. di Palermo sui rapporti tra cosche mafiose ed alcuni ambienti politici ed economici (Doc. 133) ..... » 268

Allegato n. 5 – Resoconto stenografico della seduta del 23 agosto 1963 dell'Assemblea Regionale Siciliana ..... » 330

Allegato n. 6 – Estratto di deliberazione della Giunta municipale di Palermo relativa al fitto dell'edificio da adibire a caserma dei Vigili Urbani ..... » 348

Allegato n. 7 – Articolo del «Giornale di Sicilia» del 4 febbraio 1971 ..... » 356

Allegato n. 8 – Elenco dei capi di imputazione relativi al procedimento n. 6684/66 P.M. n. 1067/66 RG e n. 422/66 G.I. presso il Tribunale di Palermo (dal Doc. 692 agli atti della Commissione) ..... » 360

Allegato n. 9 – Copia del ricorso presentato dai deputati regionali comunisti al Presidente della 1ª Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana con cui si chiede lo svolgimento di una indagine sulle vicende dell'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione delle strade e piazze e delle fognature della città di Palermo ..... » 368

Allegato n. 10 – Copia di resoconto stenografico della seduta del 23 marzo 1973 dell'Assemblea Regionale Siciliana ..... » 376

RELAZIONE DI MINORANZA

dei deputati LA TORRE, BENEDETTI, MALAGUGINI e dei senatori ADAMOLI, CHIAROMONTE, LUGNANO, MAFFIOLETTI

nonchè del deputato TERRANOVA

VALUTAZIONE CRITICA DELLA RELAZIONE DI MAGGIORANZA

La relazione di maggioranza (o del Presidente) della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia — che chiude più di undici anni di attività — non può ritenersi in alcun modo soddisfacente, delude le attese dell'opinione pubblica, non rafforza il prestigio delle istituzioni democratiche.

Ciò accade perchè, sin dall'inizio, non si è voluta fare una scelta politica netta a proposito della genesi e delle caratteristiche del fenomeno mafioso. Pur affermando che « la Commissione si è proposta di ripensare in una prospettiva politica le conclusioni a cui è pervenuta la storiografia sulla mafia » e che il dato caratteristico peculiare che distingue la mafia dalle altre forme di delinquenza organizzata è « la ricerca del collegamento con il potere politico », si oscilla, nel seguito, fra la tesi sociologica della mafia come « potere informale » che occupa il « vuoto di potere » lasciato dallo Stato, e la realtà storica della compenetrazione fra il sistema di potere mafioso e l'apparato dello Stato. Si sfugge cioè al nodo centrale della questione: che tale compenetrazione è avvenuta storicamente come risultato di un incontro che è stato ricercato e voluto da tutte e due le parti (mafia e potere politico).

È d'altronde un giudizio storicamente acquisito che la formazione dello Stato unitario nazionale ha significato l'avvio della trasformazione della economia e della società italiana in senso capitalistico, sotto la guida della borghesia. Per assolvere questo suo ruolo dirigente, la borghesia italiana ha dovuto scegliere, di volta in volta, quelle intese e quei compromessi con le vecchie classi dirigenti dell'Italia preunitaria, pervenendo alla formazione di un blocco fra gli industriali del Nord e gli agrari del Sud. Cioè la borghesia non ha governato, come tuttora del resto non governa, da sola, ma ha dovuto dividere il potere con le altre classi e, per un lungo periodo, soprattutto con i grandi proprietari terrieri, specie con quelli meridionali e siciliani.

Il fenomeno mafioso, come è storicamente accertato, si colloca all'origine di questo processo di trasformazione della società italiana e, con riferimento ad una regione come la Sicilia, ne diviene un elemento costitutivo. La mafia sorge e ricerca subito i suoi collegamenti con i pubblici poteri della nuova società nazionale, e i pubblici poteri accettano, a loro volta, di avere collegamenti con la mafia, per scambiarsi reciproci servizi. Un accordo di potere in Sicilia non può prescindere dalla classe dominante locale costituita dal grande baronaggio. È ragionevole, quindi, supporre che il collegamento fra mafia e pubblici poteri non avvenga senza la partecipazione diretta del baronaggio. Questa circostanza sembra comprovata dalla geografia del fenomeno mafioso, e non in termini sociologici, ma politici. La Sicilia occidentale, con la capitale Palermo, è stata la base materiale della potenza economica, sociale e politica del baronaggio prima della Unità. Ed è qui, e non nell'altra parte dell'Isola, che si avviano le nuove forme di collegamento mafioso con i pubblici poteri.

La mafia è quindi un fenomeno di classi dirigenti. Come tale, pertanto, la mafia non è costituita solo da « soprastanti », « campieri » e « gabellotti », ma anche da altri componenti delle classi che esercitano il dominio economico e politico nell'Isola, cioè da appartenenti alla grande proprietà terriera e alla vecchia nobiltà. Finora si è cer-

cato di presentare il proprietario terriero più come vittima che come beneficiario della mafia; tutt'al più si è riconosciuto che il vantaggio da lui ricevuto sia stato quello di avere nella mafia una guardia armata del feudo. Il prefetto Mori è arrivato perfino ad affermare che il proprietario terriero, in quanto fornito di beni patrimoniali estesissimi, non può essere considerato mafioso anche se, per ipotesi, ha *colluso con la mafia*. Ma se questo fosse vero, bisognerebbe dimostrare che i gruppi sociali più forti in Sicilia in questi cento anni di unità nazionale sono stati i « campieri », i « soprastanti » e i « gabellotti », e non i baroni e i grandi proprietari terrieri, ciò che urta perfino contro il senso comune. Se una circostanza è lecito riproporre in sede di giudizio storico sullo sviluppo della società siciliana e meridionale, questa è che l'affittuario o « gabellotto », che dir si voglia, non ha avuto possibilità di sviluppo autonomo, cioè come borghesia nascente, come nella valle padana, ma è stato costretto ad accontentarsi di un semplice ruolo subalterno nell'ambito del modo di produzione latifondistico. Protagonista e beneficiario di questo modo di produzione è stato fondamentalmente il grande proprietario terriero, e non il « gabellotto » tant'è che il « gabellotto » quando la fortuna e la capacità gli hanno arriso, si è trasformato anche lui in proprietario terriero, avendo al suo servizio nuovi « gabellotti » (e così gli è stata offerta, attraverso anche il fenomeno della mafia, la possibilità di essere cooptato o assimilato nella vecchia classe dominante).

Interpretare la mafia come fenomeno della classe dirigente isolana, con la partecipazione decisiva del grande baronaggio della Sicilia occidentale, non significa che tutti i membri delle classi dirigenti siano stati o siano, come tali, membri attivi della mafia, ma solo che i membri della mafia rappresentano una sezione nient'affatto marginale delle classi dominanti, i cui interessi, appunto, possono anche entrare, poi, in contraddizione, nello svolgimento dei fatti, con aspetti dell'attività della mafia stessa.

Il popolo siciliano nel 1860 non si riconosce nel nuovo Stato perchè dopo le promesse garibaldine: 1) viene soffocata nel sangue la sete di terra dei contadini siciliani: Bixio a Bronte e tutte le repressioni successive, sino a quella dei fasci del 1893-94; 2) viene immediatamente tradita l'aspirazione all'autogoverno del popolo siciliano. A tutto ciò si aggiunga il servizio militare obbligatorio, le tasse ingiuste, la corruzione e le angherie delle classi dominanti. Ma il punto centrale è l'ostacolo allo sviluppo di una borghesia moderna e il rifiuto dell'autogoverno. Il patto scellerato fra il partito moderato di Cavour e la nobiltà feudale siciliana è all'origine di quel mancato sviluppo dell'autogoverno e di una borghesia moderna in Sicilia. Ma, dopo aver riconfermato il suo dominio, l'aristocrazia terriera ha bisogno di un forte potere repressivo per tenere a bada i contadini. Il potere legale che è in grado di esercitare lo Stato sabaudo è insufficiente, nonostante il ricorso ripetuto allo stato d'assedio. La classe dominante siciliana sente, allora, il bisogno di integrarlo con quello extra-legale della mafia, che si realizza sul feudo con i « gabellotti », i « soprastanti » e i « campieri ». Si gettano così le basi del sistema di potere mafioso che si intreccia, come potere informale, con gli organi del potere statale; si realizza una vera e propria compenetrazione fra mafia e potere politico, con l'obiettivo di tenere a bada le classi sociali subalterne. Ad una parte dei ceti medi, a cui si impedisce di diventare borghesia moderna, si apre la prospettiva della cooptazione nella classe dominante con l'accesso alla proprietà terriera, passando attraverso la trafila della « gabella » che consente di sfruttare e taglieggiare i contadini. Via via, d'altra parte, che l'aristocratico si allontana sempre più dalla terra, si apre la via al ricatto contro di esso e si offre spazio al « gabellotto » di essere lui l'erede del feudo, e cioè di essere affiliato alla classe dominante, e magari, poi, di conquistarsi il titolo di barone.

La mafia, d'altro canto, ricerca un consenso di massa per meglio raggiungere i suoi obiettivi. La mafia fa leva sull'odio popolare contro lo « Stato carabiniere », contro un potere statale estraneo, antidemocratico ed ingiusto, che nulla offre al popolo e sa solo

opprimerlo. La mafia compie così una grande mistificazione, utilizzando il malcontento popolare, per fini contrari agli interessi reali del popolo siciliano: essa ha bisogno dell'omertà, per assicurarsi l'impunità nei suoi delitti, e cerca, anzi, la solidarietà dei siciliani. Viene così qualificato « sbirro » chi riconosce l'autorità dello Stato, che è per sua natura nemico della Sicilia: il siciliano non deve riconoscere lo Stato di polizia, anzi si sostiene che da questo Stato, che l'opprime, si deve difendere. In tal modo la mafia riesce a dominare il popolo siciliano ed a giustificare il suo potere extralegale.

Ecco la radice dell'omertà, a cui certo si aggiunge, poi, la paura, il terrore della rappresaglia, che la mafia organizza contro chi si ribella alla legge della omertà. Ma questo gioco della mafia ha successo perchè lo Stato non sa offrire al popolo siciliano null'altro che la repressione e gli stati d'assedio: nel 1860 con Bixio, nel 1863 col generale Govone, nel 1871 col prefetto Malusardi, che menò vanto di aver debellato la mafia, ricevendone onori e precedendo in ciò il prefetto Mori; e, infine, con la repressione del movimento dei fasci, nel 1893-94, sino al fascismo. Ecco la ragione del fallimento storico della lotta alla mafia.

Un particolare interesse ha l'analisi del fenomeno mafioso di fronte al fascismo. Con l'avvento del fascismo gli agrari si sentono più tranquilli. Il potere fascista garantisce, in prima persona, la repressione del movimento contadino. Ecco perchè si affievolisce il bisogno di far ricorso al potere extra-legale della mafia: la pace sociale è garantita dallo Stato legale, che offre agli agrari grossi vantaggi nella immediata modifica dei patti agrari a danno dei mezzadri e dei coloni siciliani e nel prolungamento della giornata lavorativa del bracciante. La miseria nelle campagne siciliane, nel periodo fascista, è spaventosa: vi è una disoccupazione di massa. Si conoscono, poi, le conseguenze nefaste della battaglia del grano, di quella politica economica che portò alla riduzione delle aree trasformate a vigneto, ad agrumeto, ad ortofrutticoli. Ai braccianti venne offerto il miraggio delle terre di Abissinia. Aumentò la superficie delle terre incolte e malcoltivate.

C'è poi una leggenda da smentire: che nel periodo fascista esistesse l'ordine assoluto. La verità è che la stampa non libera non raccontava tutto e quindi non si sapeva quante rapine, quante estorsioni, quanti sequestri di persona in quel periodo avvenissero. Lo stesso prefetto Mori, nella sua autobiografia, mentre afferma di aver dato un colpo alle bande organizzate nelle Madonie, e quindi al banditismo vero e proprio, sulla questione della mafia non riesce a dire niente di serio: anzi, a un certo punto, mena vanto di avere integrato nel sistema fascista i « campieri » dei feudi.

Ecco perchè la mafia non è scomparsa, perchè nel periodo fascista ha potuto vegetare all'ombra del potere senza bisogno di compiere gesti particolarmente clamorosi. L'alta mafia uscì indenne dalla repressione fascista. La repressione indiscriminata, con le retate di massa, le perquisizioni su larga scala nelle case della povera gente all'epoca di Mori, ed in quelle successive, i metodi vergognosi della polizia fascista, il sistema delle torture per far confessare imputati spesso innocenti, sottoposti a sevizie inenarrabili, ebbero il triste risultato di alimentare l'odio di massa contro lo Stato.

1. — *Il nodo del 1943.*

Bisogna avere presente che sempre, nei momenti di crisi, il popolo siciliano ha riproposto la sua aspirazione all'autogoverno; nel 1860 come nel 1893 ed ora, nel 1943, al crollo del fascismo.

In realtà, il popolo siciliano vide nella caduta del fascismo il crollo dello Stato accentratore, poliziesco, protettore delle ingiustizie sociali; lo Stato che aveva detto sempre « no » alle sue aspirazioni all'autogoverno ed alla giustizia sociale. Ed è questa la componente sana, più genuina, dell'indipendentismo siciliano.

Certo, gli agrari, ancora una volta, fanno leva su questo sentimento per distorcerlo ai loro fini: essi temono, infatti, che dal

crollo del fascismo sorga uno Stato nazionale diverso, in cui la classe operaia e le masse contadine possano avere — come poi, in effetti, hanno avuto — un ruolo diverso; temono « il vento del Nord ».

Giungiamo così al nodo del 1943: al punto fondamentale, cioè, della nostra inchiesta.

Un rinnovato alimento la mafia lo ricevette dal modo in cui avvenne la liberazione della Sicilia nell'estate del 1943. Nella loro manovra, gli agrari, all'inizio, si incontrano con le forze di occupazione angloamericane che, anche in Sicilia, si appoggiavano a gruppi sociali conservatori. C'è infine l'utilizzazione, da parte dei servizi segreti americani, del gangsterismo siculo-americano nella preparazione dello sbarco in Sicilia e l'insediamento di sindaci mafiosi in numerosi centri dell'Isola. Tutto ciò venne favorito dalla debolezza dei partiti antifascisti in Sicilia e dalla mancanza di una lotta di massa per la liberazione. Ma la convergenza della mafia sulle posizioni separatiste durò poco: proprio perchè la mafia deve appoggiarsi al potere politico, appena si rese conto che il Movimento per la indipendenza della Sicilia non aveva alcuna prospettiva di conquistare il potere, cambiò bandiera.

Una parte della mafia e del mondo agrario, quando si accorsero che il Movimento per l'indipendenza della Sicilia non aveva alcuna prospettiva di conquistare il potere nell'Isola, tornò ai vecchi amori col vecchio personale politico dello Stato pre-fascista, con i vecchi notabili che si erano schierati sulle posizioni del partito liberale e dei gruppi monarchici e qualunquisti che pullulavano in quel periodo (1).

In questo quadro, non bisogna trascurare le grandi manovre che l'aristocrazia terriera siciliana compì alla vigilia del *referendum* del 2 giugno 1946: l'accordo sull'ipotesi di staccare la Sicilia dall'Italia, nel caso di vittoria della Repubblica, e di insediare in Sicilia la monarchia sabauda, come punto di riferimento per un ritorno vandeano verso il Continente. Da qui i collegamenti realizzati dai monarchici con il bandito Giuliano, fino alla strage di Portella della Ginestra.

2. — *Rapporto mafia-banditismo-Governo.*

La Commissione parlamentare antimafia non può rifiutarsi — come fa la relazione di maggioranza — di trarre conclusioni politiche dalla drammatica vicenda della strage di Portella della Ginestra e dalla morte di Giuliano.

È fuori dubbio che Giuliano, sparando a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947,

---

(1) Di particolare interesse, a questo proposito, appare quanto si legge a pagina 74 della « Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi » pubblicata nella scorsa Legislatura (*Documento* XXIII, n. 2-*quater*, Camera dei deputati, V Legislatura): « Il dottor Navarra, che era rimasto *estraneo al fascismo, si schiera*, secondo l'orientamento comune dei maggiorenti mafiosi dell'epoca, con il Movimento di indipendenza siciliana sin dal suo nascere. Il movimento era, come è noto, appoggiato da tutta la mafia isolana e così il Navarra ne approfittò per consolidare i vincoli di amicizia e "rispetto" con gli altri capimafia dell'entroterra (Calogero Vizzini, Genco Russo, Vanni Sacco ed altri), incrementando, conseguentemente, il suo già alto potenziale mafioso e venendo tacitamente riconosciuto, per "intelligenza" e per essere uno dei più vicini alla capitale dell'Isola, quale influente esponente di tutta la mafia siciliana, ottenendo così non solo la stima ma anche la "deferenza" degli altri mafiosi di grosso calibro.

« Venuto meno il Movimento, il Navarra ed altri si orienteranno poi verso il PLI, partito al quale avevano dato le loro preferenze anche taluni grossi proprietari terrieri della zona.

« Solo allorquando, dopo il 1948, la DC apparve come il partito più forte, si assistette — sempre a titolo speculativo ed opportunistico — al passaggio in massa nelle file della DC di grandi mafiosi, con tutto il loro imponente apparato di forza elettorale.

« Anche il Navarra non fu da meno degli altri capimafia e in Corleone e comuni viciniori (Marineo, Godrano, Bisacquino, Villafrati e Prizzi) attivò campagne elettorali e sensibilizzò le amicizie mafiose, onde dirigere ed orientare votazioni su personaggi ai quali, in seguito, si riprometteva di chiedere favori, così come ormai era nel suo costume mentale ».

intendeva compiere una strage in occasione della Festa del lavoro in una zona nevralgica della provincia di Palermo dove la CGIL e i partiti di sinistra si erano notevolmente sviluppati.

Tale strage si colloca in un momento decisivo della vita politica siciliana: all'indomani delle elezioni della 1ª Assemblea regionale siciliana che aveva visto i partiti di sinistra, uniti nel Blocco del popolo, conquistare la maggioranza relativa dei voti e quindi il diritto ad assolvere ad un ruolo decisivo nel governo regionale, e mentre c'è la crisi dello schieramento antifascista sul piano nazionale e internazionale, e a Roma si apre la crisi di governo con l'obiettivo di escludere il PCI e il PSI dal governo per bloccare le riforme delle strutture economiche e sociali del Paese.

Risulta evidente che ad armare la mano di Giuliano furono forze collegate al blocco agrario siciliano (e anche a centrali straniere) che intendevano sviluppare un aperto ricatto verso la DC per indurla a rompere con i partiti di sinistra in Sicilia contribuendo così ad accelerare anche la rottura sul piano nazionale.

D'altro canto, la banda Giuliano diede un seguito alla sua azione terroristica, e dopo la strage di Portella, nelle settimane successive, si ebbero attacchi alle sedi del PCI e del PSI e delle Camere del lavoro in numerosi comuni del palermitano (S. Giuseppe Iato, Partinico, Monreale, S. Cipirello, eccetera) nel corso dei quali furono assassinati o feriti numerosi lavoratori.

Più in generale, nella gran parte della provincia di Palermo si creò un clima di terrore che rendeva impossibile l'esercizio delle libertà democratiche da parte dei partiti di sinistra e della CGIL. Tale clima di terrore venne alimentato sino alle elezioni politiche del 18 aprile 1948 che segnarono una profonda modifica dei rapporti di forza fra i partiti in tutti i comuni di influenza della banda Giuliano.

Prendiamo ad esempio i dati elettorali di Montelepre. Il 20 aprile 1947 (elezioni regionali), il MSI democratico repubblicano, la lista di Varvaro, prese 1.951 voti, la DC 719 voti, il Partito monarchico 114, il Blocco del popolo 70. Nel 1948 la DC passa da 719 a 1.593, i monarchici da 114 a 1.034, il Fronte democratico popolare, in cui è candidato Varvaro, prende soltanto 27 voti. Occorre vedere, poi, le preferenze personali di Mattarella e degli altri che non erano della zona di Partinico ed esaminare come si impedì (ci sono i documenti in possesso dell'Antimafia) (2) al Fronte democratico popolare di tenere una qualunque forma di propaganda elettorale in tutta la zona. A trarre benefici dall'« intervento » elettorale della banda Giuliano, furono il PNM da un lato e la DC dall'altro. Ciò spiega la difficoltà in cui poi si trovò il Governo nel dare conto al Parlamento e al Paese della morte di Giuliano.

Si verificò, in questa circostanza, un fatto enorme. Il Governo si servì della mafia per eliminare il bandito. Giuliano doveva essere preso morto perchè non potesse parlare. Si creò, così, la messinscena della sparatoria nel cortile De Maria a Castelvetrano. Il Ministro dell'interno dell'epoca emanò un bollettino con cui si accreditava la falsa versione della morte di Giuliano e si promuovevano sul campo tutti i protagonisti dell'impresa. Il colonnello dei Carabinieri Ugo Luca venne promosso generale. Il prefetto Vicari fu promosso prefetto di prima classe e da lì spiccò il volo sino a diventare Capo della polizia.

Ma bisognava anche impedire che la Magistratura aprisse una qualche inchiesta sui fatti e allora si pensò di « tacitare » il Procuratore generale di Palermo, Pili, che era alla vigilia di andare in pensione. Il Presidente della Regione (che era allora l'onorevole Franco Restivo!) si incaricò di offrire a Pili un importante incarico: al momento di entrare in quiescenza lo nominò consulente giuridico della Regione siciliana. E così il cerchio si chiuse.

---

(2) Vedi la deposizione resa l'8 gennaio 1971 dall'onorevole Varvaro al Comitato ristretto della Commissione antimafia presieduto dall'onorevole Bernardinetti (pubblicata come allegato 23, alle pagine 741 e seguenti del *Doc.* XXIII, n. 2-*sexies*, Camera dei deputati, V Legislatura).

Tutti gli organi dello Stato furono in verità coinvolti in una operazione che doveva servire ad impedire che si accertasse la verità sulle collusioni fra alcuni uomini politici e la banda Giuliano. Ma per raggiungere questo risultato si fece ricorso alle cosche mafiose che ne uscirono rafforzate e accresciute nel loro peso politico. Tale peso politico la mafia lo utilizza nel contrastare le lotte contadine per la riforma agraria e il rinnovamento sociale della Sicilia.

3. — *Lotte contadine e riforma agraria.*

Al momento del crollo del fascismo, il latifondo siciliano si presentava intatto nelle sue caratteristiche fondamentali. Gran parte delle terre erano incolte o malcoltivate. La maggior parte delle grosse aziende (gli ex feudi) erano in mano ai « gabellotti ». Il movimento contadino siciliano si andava organizzando sotto le bandiere della CGIL. Gli agrari si rifiutavano di riconoscere le leggi agrarie dei governi antifascisti dei CLN, boicottavano i decreti Gullo e Segni che modificavano i riparti dei prodotti agricoli a favore dei mezzadri e quelli per l'assegnazione delle terre incolte.

Ma il primo scontro avvenne attorno ai « granai del popolo ». Quando il Governo, per rifornire le città affamate, organizzò l'ammasso, gli agrari mobilitarono la mafia. E furono uccisi Andrea Raia, segretario della sezione comunista di Casteldaccia; D'Alessandro a Ficarazzi; Maniaci a Cinisi.

I decreti Gullo traevano origine dalla necessità di aumentare la produttività agricola. Si spingevano i contadini a seminare le terre incolte offrendo anche l'incentivo di una ripartizione più favorevole del prodotto. Si sviluppò così, dal 1944 in poi, e con un ritmo crescente, il più vasto e organizzato movimento contadino della storia della Sicilia. Sorsero centinaia di cooperative che chiesero in affitto le terre incolte o malcoltivate e avviarono un rilevante processo di trasformazione di vaste aree. Le lotte per l'assegnazione delle terre incolte e malcoltivate e quelle per un più equo riparto dei prodotti agricoli assunsero aspetti davvero drammatici.

Non vi è dubbio che il movimento contadino siciliano con la sua parola d'ordine « fuori il gabellotto dai feudi » abbia dato il via ad uno scontro frontale con la mafia. Potrebbe, infatti, sorgere l'interrogativo se il gabellotto, come espressione di una borghesia « impedita nel suo sviluppo », non avesse diritto, anch'egli, ad uno spazio nel processo di trasformazione del latifondo siciliano. Era, infatti, inevitabile che il gabellotto, messo con le spalle al muro dai contadini, reagisse con tutta la violenza di cui erano capaci le cosche mafiose delle quali egli era espressione. Da qui la lunga catena degli eccidi di dirigenti contadini commessi in quegli anni.

Il fatto grave è che l'apparato dello Stato si comportò sempre in modo da garantire l'impunità degli assassini e dei mandanti. La questione è decisiva e merita una spiegazione politica.

Occorre, a questo fine, rispondere all'interrogativo: verso quali forze politiche si orientarono le cosche mafiose dopo il tramonto del Movimento separatista? Una parte si orientò verso i vecchi esponenti del trasformismo politico siciliano (liberali, monarchici, e qualunquisti). Una parte, invece, si orientò verso la Democrazia cristiana. La operazione venne iniziata già nel periodo in cui l'onorevole Salvatore Aldisio era Alto commissario per la Sicilia.

Uomini come Aldisio, Milazzo, Alessi, Scelba e Mattarella, all'inizio, furono protagonisti d'una battaglia di recupero su posizioni autonomistiche degli strati di piccola e media borghesia siciliana che avevano fatto la scelta separatista. Aldisio diventò Alto commissario della Sicilia per conto del Governo nazionale dei Comitati di liberazione e impostò una spregiudicata azione per dare una base di massa al suo partito. Si manifestò subito, nell'azione dell'Alto commissario Aldisio, la doppia anima della politica che poi la Democrazia cristiana seguirà negli anni successivi: da un lato, un programma di riforme e di sviluppo democratico e dall'altro la ricerca di un compromesso con i ceti parassitari isolani. Questa contraddi-

zione trovò un nodo risolutore nella rottura dell'unità antifascista nella primavera del 1947.

Quando mettiamo in evidenza questo aspetto nel rapporto fra DC e cosche mafiose sappiamo che si è trattato di un rapporto che si è modificato nel corso degli anni, avendo ampiezza e influenza variabili.

Abbiamo accennato già, a proposito della strage di Portella della Ginestra, al ricatto e alla pressione che le forze del blocco agrario siciliano intesero esercitare, in quell'occasione, nei confronti della Democrazia cristiana perchè all'indomani delle elezioni siciliane del 20 aprile 1947 andasse ad una rottura aperta con i partiti della sinistra.

Mentre lo Statuto preparato dalla Consulta regionale era stato il frutto di una intesa fra i grandi partiti antifascisti che erano allora nel Governo nazionale, dopo la strage di Portella si formò un governo regionale minoritario democristiano con l'appoggio delle forze della destra monarchico-liberal-qualunquista. La Democrazia cristiana, dopo Portella, cedette al ricatto del blocco agrario e anticipò in Sicilia la rottura dell'alleanza fra i grandi partiti di massa, che qualche settimana dopo si ripetè anche al livello nazionale. L'impianto della Regione siciliana venne attuato in quel clima e con quello schieramento che preparò in Sicilia le elezioni del 18 aprile 1948. Nel corso di quella campagna elettorale furono compiuti alcuni dei più efferati delitti di mafia contro esponenti del movimento contadino siciliano. Vogliamo ricordare in modo particolare tre episodi: Placido Rizzotto a Corleone, Epifanio Li Puma a Petralia, Cangelosi a Camporeale, dirigenti contadini di queste tre zone fondamentali nella provincia di Palermo e socialisti. Perchè tre socialisti? Gli assassinii si susseguirono a distanza di pochi giorni. Vi era stata la scissione socialdemocratica e il movimento contadino in Sicilia restava, invece, unito; occorreva, dunque, dare un colpo al movimento e da parte della mafia si sviluppò una campagna di intimidazioni verso i dirigenti socialisti. L'assassinio dei tre fu un fatto simbolico; non a caso a difendere Leggio nel processo per l'assassinio di Rizzotto fu l'avvocato Rocco Gullo, allora massimo esponente della socialdemocrazia palermitana.

Ecco perchè il voto del 18 aprile, in Sicilia, vide tutte le forze conservatrici e parassitarie fare quadrato intorno alla Democrazia cristiana. Si creò un clima di terrore per ricacciare indietro il movimento contadino che aveva osato mettere in discussione il dominio del blocco agrario. Il voto per la DC da parte di queste forze fu una ipoteca consapevole che si volle mettere sulla politica di quel partito (e quelle stesse forze erano pronte a ritirare la fiducia data, come faranno nelle elezioni successive, perchè, se andiamo a vedere le oscillazioni dei voti per la Democrazia cristiana in certe zone della Sicilia, vediamo che il rapporto fiduciario fra queste forze e la DC non è un rapporto organico e le cosche decidono a seconda delle circostanze).

La situazione, però, in quel momento politico ha preso una china ineluttabile; dopo le elezioni del 18 aprile, infatti, si procedette in Sicilia al consolidamento dello schieramento di centro-destra al governo della Regione. Cadde il governo monocolore di Alessi, che era stato una sorta di governo di transizione (monocolore DC con appoggio liberal-qualunquista di destra) e si costituì il governo organico di centro-destra presieduto dall'onorevole Restivo, del quale entrarono a far parte come assessori gli esponenti più qualificati del blocco agrario e del sistema di potere mafioso. Tale schieramento governò la Regione ininterrottamente per sette anni: dal 1948 al 1955; fu il famoso settennio « restiviano » dei governi del blocco agrario.

Ecco, allora, la risposta all'interrogativo angoscioso del perchè dell'inquinamento mafioso della Regione. La Regione siciliana fu impiantata da uno schieramento politico che era l'espressione organica del blocco agrario e del sistema di potere mafioso. Il decollo della Regione, la fondazione dell'autonomia richiedeva il contributo di tutte le componenti popolari che l'avevano voluta e che avevano preparato lo Statuto. La discriminazione che si aprì nel maggio 1947 verso la parte più avanzata e combattiva del po-

polo siciliano, che aveva dato un terzo dei voti (maggioranza relativa) al Blocco del popolo, offriva lo spazio ad un sistema di potere fondato sul clientelismo, sulla corruzione e sulla mafia.

L'autunno del 1949 e la primavera del 1950 furono caratterizzati in Sicilia da una ondata di lotta per la terra di eccezionale portata. Decine di migliaia di ettari di terra vennero occupati dai contadini che in molti casi procedettero anche alla quotizzazione e alla semina dei fondi occupati. È nota la violenza della repressione organizzata in quel periodo dal ministro dell'interno Scelba. In Sicilia centinaia di dirigenti e migliaia di contadini furono arrestati e condannati, in molti casi, a numerosi anni di carcere. Ma nonostante la repressione il movimento continuò a dilagare per molti mesi provocando, anche in Sicilia, all'interno della Democrazia cristiana il prevalere delle tendenze favorevoli all'attuazione di una riforma agraria.

Dopo un ampio dibattito, l'Assemblea regionale siciliana, il 27 dicembre 1950, approvò un'importante legge di riforma agraria che oltre a fissare il limite delle proprietà terriere a 200 Ha, imponeva agli agrari alcuni vincoli per la trasformazione delle terre che restavano di loro proprietà.

Ma quella legge, varata in un clima drammatico, doveva essere apertamente sabotata e restare per cinque anni senza attuazione. Fu scatenata dagli agrari siciliani un'« offensiva della carta bollata » per bloccare l'attuazione della legge. Ma quell'offensiva potè avere successo perchè il governo regionale, presieduto dall'onorevole Restivo, fu ben lieto di assecondare la manovra degli agrari e dei loro avvocati. Intanto gli avvocati degli agrari erano noti esponenti della Democrazia cristiana siciliana come il professor Gioacchino Scaduto (allora sindaco di Palermo); il professor Pietro Virga (allora assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo); il professor Lauro Chiazzese, Rettore dell'Università, presidente della Cassa di Risparmio V.E. per le province siciliane, e segretario regionale amministrativo della DC; il professor Orlando Cascio, uomo di fiducia del ministro Mattarella.

Queste personalità, presentando i ricorsi degli agrari, erano in grado di influenzare fortemente l'attività dell'Assessorato regionale all'agricoltura e dell'Ente di riforma agraria. Il personale dell'Assessorato della agricoltura e quello dell'Ente di riforma agraria, d'altro canto, era stato assunto con i peggiori metodi del clientelismo privilegiando alcuni rampolli delle più note famiglie mafiose. Le connivenze, pertanto, diventarono un fatto normale. Solo così si spiega il fatto che per ben 5 anni gli agrari riuscirono a bloccare l'attuazione della riforma.

Nello stesso tempo venne attuata una colossale truffa nei confronti dei contadini siciliani con l'operazione vendita delle terre in violazione della legge di riforma agraria. Protagonista di questa operazione doveva essere la mafia.

Le relazioni presentate dalle Federazioni comuniste di Caltanissetta, Agrigento e Trapani nel 1963 alla nostra Commissione documentano gli episodi più significativi di questa grande truffa. (Le relazioni sono pubblicate in allegato: v. allegati nn. 1, 2 e 3). La relazione della Federazione comunista di Caltanissetta documenta come in quella provincia, negli anni succuessivi all'approvazione della legge, siano stati venduti circa 20.000 Ha di terra.

A pag. 22 della relazione si legge infatti: « Per avere una esatta dimensione dell'enorme truffa consumata ai danni dei contadini e della economia di interi paesi basta citare i seguenti dati: le terre vendute ammontano complessivamente a circa 20.000 ettari; esse sono state pagate a lire 300.000-400.000 per ettaro cioè sono costate ai contadini 6-8 miliardi più gli interessi, le taglie (vedi vendite Riggiulfo-Cotugno) e le enormi spese che sui contadini sono gravate (nei feudi Deri, Montecamino, Mostunuxaro, Mustogiunto, acquistate dai contadini di Santa Caterina, tramite una cosiddetta cooperativa di combattenti, dopo aver regolarmente pagato cambiali per ben dieci anni, i contadini hanno constatato che ancora non avevano decurtato di una sola lira il debito derivante dall'acquisto delle terre!).

« Per le stesse terre che hanno formato oggetto di queste vendite in tutta la provincia (ripetiamo circa 20.000 ettari) se espropriate

dall'ERAS in attuazione della legge di riforma agraria sarebbero state pagate ai proprietari 80-100 mila lire per ettaro, cioè complessivamente da lire 1 miliardo e 600 milioni a lire 2 miliardi. È chiaro che le enormi taglie imposte dagli agrari, dai mafiosi e da determinate forze politiche ai contadini non hanno avuto la loro tragica incidenza sulla situazione ormai rovinosa esistente nelle campagne. Quei contadini che, a suo tempo, comprarono le terre sono stati i primi a fuggire dalle campagne oppressi dalle cambiali e impossibilitati, dato il grave indebitamento, a realizzare una qualsiasi opera di trasformazione nelle campagne ».

Analogamente accadde ad Agrigento a Trapani e a Palermo, come documenta la Commissione di inchiesta nominata nel 1959 dal governo Milazzo e presieduta dal dottor Merra (la cui relazione è agli atti della nostra Commissione).

Ecco allora che il caso del fondo Polizzello di Mussomeli, su cui giustamente si sofferma la relazione in esame, non è un episodio isolato e nemmeno eccezionale. Episodi analoghi si verificarono in decine di comuni della Sicilia occidentale. Essi furono possibili perchè le cosche mafiose di quei paesi erano ormai entrate nel sistema di potere della Democrazia cristiana di quei comuni. Nel caso di Polizzello, infatti, Genco Russo era ormai dirigente della Democrazia cristiana di Mussomeli dove arrivò ad essere consigliere comunale oltrechè vice presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica del Platani e Tumarrano.

Ma Genco Russo e i suoi complici, quando andarono a Roma per trattare con l'Opera nazionale combattenti, erano accompagnati dai parlamentari democristiani con alla testa l'onorevole Calogero Volpe che può essere definito il cervello politico del sistema di potere mafioso in provincia di Caltanissetta.

Lo stesso si può dire per la vicenda del dottor Michele Navarra, il capomafia della zona di Corleone. Il dottor Navarra fu anche lui il capo elettore dell'onorevole Calogero Volpe o di altri parlamentari regionali e dirigenti della DC.

Analogamente si può dire del capomafia di Raffadali professor Di Carlo che fu capo elettore dell'onorevole Di Leo. Risulta evidente che i casi di Genco Russo a Mussomeli, di Navarra a Corleone e di Di Carlo a Raffadali sono emblematici di una situazione molto diffusa in decine di comuni della Sicilia occidentale.

Risulta evidente come nel periodo della « mafia agricola » le più importanti cosche mafiose della Sicilia occidentale confluirono nel sistema di potere della DC. Ciò spiega la loro potenza e come riusciranno prima a bloccare la riforma agraria e poi a svuotarla largamente con l'operazione vendita delle terre. Ciò spiega anche l'inquinamento della Pubblica amministrazione. L'Ente di riforma agraria, i consorzi di bonifica, i consorzi di irrigazione eccetera erano in mano alla mafia.

La rottura del latifondo in Sicilia avvenne attraverso un processo contraddittorio. Da un lato venne ritardata e distorta l'attuazione della legge di riforma agraria, dall'altro lato si realizzò l'operazione vendita delle terre che offrì un nuovo campo di attività alla mafia.

4. — *Mafia urbana.*

È necessario rispondere agli interrogativi relativi al perchè e al come avviene l'incontro fra la nuova leva mafiosa e di tipo urbano e la nuova leva di uomini politici dei partiti governativi che avanza sulla scena pubblica dopo la crisi del blocco agrario e che provoca la caduta del governo Restivo nel 1956. Quando, ad esempio, si fa la biografia di Ciancimino come caso emblematico, bisogna rispondere a questo interrogativo: da dove è venuto e come è potuto accadere? Bisogna qui fare l'analisi del processo di sviluppo economico, e, parallelamente, di quello politico. Per quanto riguarda la Democrazia cristiana, dopo il congresso di Napoli del 1954, che vede la vittoria della linea Fanfani, prevale la concezione integralistica, per cui in provincia di Palermo l'onorevole Gioia passa dalla linea restiviana di alleanza soltanto elettorale e governativa con for-

37.

ze di destra che erano espressione organica di cosche mafiose, ma che restavano distinte e separate dal partito democristiano, ad una concezione che mirava ad assorbire all'interno della DC quelle stesse forze. Non che Restivo disdegnasse il passaggio nelle file della DC di noti esponenti del blocco conservatore: vogliamo ricordare il caso del professor Lauro Chiazzese (ex dirigente del PLI, diventato segretario regionale amministrativo della DC). Ma Restivo come suo metodo fondamentale tendeva a mantenere una distinzione del blocco di forze più parassitario (la CESPA, il gruppo parlamentare degli ex fascisti e qualunquisti, è uno dei capolavori dell'onorevole Restivo, quando era Presidente della Regione: 7 deputati regionali che costituivano un gruppo parlamentare al servizio del Presidente della Regione).

Con l'avvento di Gioia prevale invece lo orientamento di costringere le forze ex liberali e monarchico-qualunquiste ad entrare nella DC. La relazione che la Federazione comunista di Palermo ha mandato alla Commissione antimafia (vedi allegato n. 4) elenca le persone che fino al 1956 erano state esponenti, consiglieri comunali, deputati regionali e parlamentari nazionali del Partito monarchico e del Partito liberale e che, via via, passano con tutto il loro codazzo alla DC: da Di Fresco, attuale presidente della Provincia di Palermo, ad Arcudi e Cerami, che sono tuttora senatori della Repubblica, ai fratelli Giganti, uno assessore al Comune e l'altro alla Provincia, ai Guttadauro padre e figlio, uno assessore al Comune e l'altro alla Provincia, a Pergolizzi, e così via. Le cosche mafiose, che erano portatrici della forza elettorale di questi personaggi erano confluite nella DC con alla testa i *bosses* mafiosi delle varie zone di Palermo: Paolino Bontà, Vincenzo Nicoletti, Pietro Torretta, La Barbera, Greco, Gambino, Vitale eccetera.

Lo stesso accadde in decine di comuni della provincia: cosche mafiose ex-liberali, ex-separatiste (le cosche, in provincia, erano ex-liberali ed ex-separatiste) confluirono nella DC. L'episodio di Camporeale possiamo definirlo un infortunio sul lavoro, nel senso che a Camporeale la morte di Almerico è un incidente. In numerosi altri comuni l'immissione delle cosche mafiose nelle sezioni della DC avvenne pacificamente pur tra resistenze, contraddizioni, espulsioni, ritiri sotto la tenda di esponenti democristiani, cattolici e democratici, che non accettavano questa immissione nel loro partito delle forze legate alla mafia. A Camporeale la resistenza ferma e tenace del professor Almerico provocò la reazione violenta del *boss* Vanni Sacco nei termini che sappiamo. E l'onorevole Giovanni Gioia, segretario della DC a Palermo, non battè ciglio e proseguì imperterrito nell'opera di assorbimento delle cosche mafiose nella DC.

C'è da rilevare che dopo il primo dibattito svoltosi nella Commissione veniva presentato dal Presidente un nuovo testo della relazione. Constatammo, con sorpresa, che erano state aggiunte delle pagine biografiche riguardanti alcune persone del mondo politico ed economico siciliano che non figuravano nella prima stesura e che non avevano nessun rapporto col fenomeno mafioso. Si tratta del deputato socialista Salvatore Fagone, dell'avvocato Vito Guarrasi e dell'ingegnere Domenico La Cavera. Tali nomi erano stati indicati a fini diversivi dai commissari della destra fascista. Si trattava quindi e si tratta di un evidente cedimento a forze di destra e a gruppi interessati a intorbidire le acque.

Successivamente il Presidente accettava di depennare dalla rosa dei nuovi nomi quello del deputato socialista Fagone mentre, pur negando che avessero alcun legame con la mafia e pur ridimensionando i rilievi precedentemente fatti, ha voluto lasciare nella sua relazione gli altri due nomi.

Intanto, come dimostreremo più avanti, La Cavera rappresenta la borghesia imprenditoriale siciliana che tenta di opporsi alla politica dei grandi gruppi monopolistici e rimane schiacciata. Diverso il caso Guarrasi che è il tipico professionista abituato a rendere i suoi servizi ad alto livello tecnico e professionale. Ma come lui ci sono decine di uomini in Sicilia. La differenza fra Guarrasi e gli altri consiste nel fatto che Guarrasi ha reso servizi anche alle sinistre. Ecco perchè si infierisce contro di lui e non contro gli altri che più organicamente e stabilmente hanno espresso il sistema di potere mafio-

so: il notaio Angilella, il notaio Margiotta, l'avvocato Orlando Cascio, il professor Chiazzese, il professor Scaduto, l'avvocato Noto Sardegna, l'avvocato Cacopardo, eccetera. Ma qui l'obiettivo è più ambizioso. Dalla relazione della maggioranza risulterebbe che il punto di massima espansione della potenza della mafia in Sicilia sarebbe quello del governo regionale presieduto dall'onorevole Silvio Milazzo (14 mesi che vanno dall'ottobre 1958 al dicembre 1959). Si tratta di un falso storico. La rivolta siciliana del 1958 è contro il sistema di potere arrogante, integralista, antidemocratico, clientelare e mafioso del gruppo dirigente fanfaniano in Sicilia.

In conseguenza della rottura del blocco agrario in Sicilia, a metà degli anni '50, si crearono nuove possibilità di inserire le forze della piccola e media borghesia siciliana in un rinnovato processo di sviluppo economico dell'Isola. In quel clima si costituì in Sicilia il governo dell'onorevole Alessi (allora vicino a Gronchi), che ripropose, anche se con timidezza e contraddizioni, i temi dello sviluppo dell'autonomia, e per la prima volta, quelli di un piano di sviluppo economico regionale. Ma un tale disegno entrava in contraddizione con la strategia di espansione monopolistica nelle regioni meridionali. Lo scontro si fece aspro e ravvicinato. Sulla base di tale scontro si determinò una profonda crisi e una differenziazione nelle forze sociali e negli schieramenti politici. Una crisi si aprì tra la Confindustria e la direzione della Sicindustria, quale organizzazione delle forze della borghesia imprenditoriale isolana che pretendevano di avere un ruolo determinante nel processo di industrializzazione della Sicilia. Anche nelle forze del capitalismo agrario si manifestarono analoghi segni di crisi a causa delle scelte politiche del Mercato Comune Europeo e della fine del protezionismo granario (prezzo politico del grano duro, eccetera).

Più in generale, la strategia di espansione monopolistica riproponeva in quel periodo il problema della omogeneizzazione dell'apparato amministrativo e statale. Si imponeva anche un ricambio di tutto il personale politico incapace di adeguarsi ai « nuovi tempi ». L'ideologia per tale ricambio, dal 1955 al 1958, la fornì, anche in Sicilia, l'integralismo fanfaniano, che conquistò le leve di comando all'interno della Democrazia cristiana, con la velleità di essere portatore di una politica di sviluppo e di rinnovamento. Ma la contraddizione fondamentale era rappresentata dall'accettazione di un disegno esterno che si scontrava con l'esigenza di un reale sviluppo democratico. In particolare in Sicilia questi gruppi si mostrarono subito incapaci di intendere il valore dell'autonomia. Donde un più rapido loro scadimento a gruppi di potere, col risultato che, sull'onda del « fanfanismo », si fece avanti un nuovo personale politico specialista nell'arte del sottogoverno, spregiudicato e senza scrupoli, assetato di comando e ricchezza. Tale personale si mostrò disponibile per un rinnovato tentativo di colonizzazione per una vera e propria subordinazione della Regione alla politica di rapina dei monopoli, secondo un disegno che era stato apertamente prospettato sin dalla fine del 1955 al convegno del CEPES di Palermo. (In quell'occasione si riunirono a Villa Igea, sotto la presidenza del professor Valletta, i più bei nomi della finanza italiana per dire no ad ogni ipotesi di programmazione economica regionale in Sicilia).

Venne rapidamente liquidato, pertanto, il governo Alessi. Al suo posto si insediò, nel 1956, il governo La Loggia, che si presentò immediatamente come il coerente interprete della strategia monopolistica e dell'integralismo fanfaniano.

Risulta evidente che in una realtà come quella siciliana, e in presenza del regime di autonomia, il disegno monopolistico doveva non solo scontrarsi con le forze avanzate della classe operaia e del movimento democratico ed autonomista isolano, ma scatenare una rivolta in settori importanti della borghesia isolana e nelle stesse file della DC.

L'occasione venne dal tentativo di colpo di mano di La Loggia che nell'estate del 1958, battuto nel voto sul bilancio, rifiutava di dimettersi.

Nella lunga battaglia parlamentare caratterizzata dall'ostruzionismo delle sinistre, si aprì una profonda differenziazione nel gruppo parlamentare DC sino alla spaccatura

aperta. Si arrivò, dopo una lunga crisi, alla elezione dell'onorevole Silvio Milazzo alla Presidenza della Regione e alla rivolta autonomistica del 1958-59.

La formazione dei governi Milazzo era sin dall'inizio limitata da condizioni negative (quali la convergenza sul piano parlamentare della destra missina, quasi subito peraltro riassorbita all'alleanza con la DC, e il carattere contraddittorio della linea politica e della formazione milazziana). Errori successivi — e deplorevoli elementi trasformistici e di provocazione — contribuirono ad offuscare il reale valore democratico e autonomistico di quella battaglia, favorendone sia incomprensioni, sia interessate falsificazioni.

Fu merito dell'onorevole Milazzo respingere il ricatto anticomunista in nome della causa autonomistica; fu suo limite ed errore il restare in parte impigliato nell'anticomunismo e nell'illusione che il collegamento con forze di destra potesse servire alla Sicilia.

È naturale che in quel clima di profondo sommovimento della vita sociale e politica dell'Isola alcune frange mafiose abbiano cercato di trovare addentellati con esponenti del nuovo governo. Ma è un diversivo l'affermazione della relazione che quello fu il periodo di massima espansione del potere mafioso.

Lo schieramento di forze che si costituì attorno a Milazzo si dimostrò incapace per la sua insufficienza parlamentare e per la sua eterogeneità di governare la Sicilia. Si manifestarono ritardi nel capire i limiti di quello schieramento e si alimentarono illusioni su quello che era possibile fare in quelle condizioni. Ma in quel breve periodo, sotto la spinta dei partiti di sinistra, furono attuate alcune esemplari iniziative antimafia: 1) la cacciata di Genco Russo e Vanni Sacco dai consorzi di bonifica; 2) l'inchiesta sull'ERAS della Commissione presieduta dal giudice Merra (agli atti della Commissione).

Il sistema di potere mafioso ricevette, invece, nuovo alimento dal modo in cui, da parte di alcuni settori della grande industria, dell'agraria siciliana e della DC, si operò per rovesciare il governo Milazzo. Si sviluppò una campagna allarmistica, affermando che tutti i mezzi erano buoni per raggiungere lo scopo di far cadere quel governo. E i mezzi usati furono quelli del ricatto e della corruzione verso alcuni esponenti di quel governo utilizzando, ancora una volta, la mafia.

Contemporaneamente, per riconquistare la direzione della Regione la DC non esitò a dar vita allo « schieramento anti-marxista » a consegnare la Presidenza della Regione al monarchico Majorana (oggi senatore del MSI) e a imbarcare nel governo esponenti del MSI. Si faceva compiere alla Sicilia un passo indietro di almeno dieci anni, dando nuovo spazio alle forze peggiori del clientelismo e dell'ascarismo mafioso. La sconfitta della « rivolta milazziana », costituì un'altra delusione del popolo siciliano e aprì un periodo di difficoltà nelle lotte per l'autonomia e il rinnovamento democratico della Sicilia.

A tanti anni di distanza, quella breve, contraddittoria e complessa esperienza va ricondotta al suo vero significato legato ai termini dello scontro politico, aspro e violento, che in quel periodo vi fu fra DC e partiti di sinistra. Emersero da quell'esperienza i guasti profondi che la rottura e la prolungata contrapposizione frontale fra la DC e i partiti di sinistra avevano prodotto nella vita e nel funzionamento delle istituzioni autonomistiche in Sicilia.

L'apertura di una nuova fase nella vita politica italiana con la formazione dei governi di centro-sinistra offrì alcune possibilità nuove di iniziativa per lo sviluppo della democrazia anche in Sicilia. Non è casuale che la costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia avvenne proprio nel 1962, all'inizio della esperienza dei governi di centro-sinistra. E al tempo stesso si manifestarono i limiti e le contraddizioni del nuovo schieramento di governo anche per quanto riguarda la lotta contro il sistema di potere mafioso. L'esempio più significativo di queste contraddizioni è costituito dal comportamento del governo regionale verso il Comune di Palermo.

Fu il Presidente della Regione del primo governo di centro-sinistra in Sicilia, l'onorevole Giuseppe D'Angelo, ad accogliere la proposta comunista di un'inchiesta sul rap-

porto mafia-Enti locali nella Sicilia occidentale e, in primo luogo, a Palermo. Ma quando il prefetto Bevivino depositò la sua clamorosa relazione sul Comune di Palermo e il gruppo parlamentare comunista all'ARS presentò la mozione per lo scioglimento del Consiglio comunale, il presidente D'Angelo e la maggioranza di centro-sinistra non furono capaci di compiere, sino in fondo, il proprio dovere e la mozione comunista venne respinta con 43 voti contro 43. In conseguenza di quel voto, Lima e soci rimasero in sella e, utilizzando l'incoerenza di D'Angelo, poterono organizzare la loro vendetta sino a estrometterlo, con l'aiuto dei gestori delle esattorie, dalla scena politica siciliana.

5. — *Mafia e potere nella Sicilia d'oggi.*

La gravità della compenetrazione della mafia col sistema di potere democratico in Sicilia agli inizi degli anni '60 è efficacemente documentata nelle relazioni che le Federazioni comuniste della Sicilia occidentale consegnarono alla Commissione parlamentare alla fine del 1963. Il PCI è stato l'unico partito che ha offerto alla Commissione antimafia simile collaborazione. Vogliamo sottolinearlo a testimonianza della coerenza e della continuità dell'impegno del nostro partito su questo fronte di lotta per il progresso democratico della Sicilia. Pubblicheremo, pertanto, quelle relazioni in allegato. Nessuno, oggi, a distanza di 12 anni mette in discussione le cose che allora noi scrivevamo. Si sostiene, invece, che la situazione sarebbe profondamente cambiata e che uno dei risultati più rilevanti sarebbe costituito dall'affievolirsi del rapporto tra mafia e potere politico fino quasi ad annullarsi. Non vi è dubbio che molti cambiamenti sono avvenuti e noi comunisti siamo i primi a sottolinearlo.

Nel documento che il Comitato regionale siciliano del PCI ebbe a consegnare alla nostra Commissione in occasione dell'ultimo sopralluogo a Palermo si dà un quadro chiaro e sintetico di tali cambiamenti:

« Non vi è dubbio che la costituzione dell'Antimafia, la sua semplice presenza nella vita politica, la stessa azione repressiva — che tanto spesso però è stata usata in direzione sbagliata — iniziata dopo la strage di Ciaculli, hanno indebolito il prestigio della mafia.

« Le inchieste condotte dalla Commissione nei più diversi campi di attività hanno intimorito molti uomini politici, amministratori e pubblici funzionari e li hanno resi più cauti nei loro rapporti con la mafia.

« Prima del 1963 molti mafiosi ostentavano i loro rapporti con gli uomini politici e gli amministratori locali e viceversa. La presenza dei mafiosi nei seggi elettorali era sfacciata e aggressiva. Oggi questi fatti vistosi di rapporti tra mafiosi e uomini politici si sono rarefatti ».

L'ultimo episodio clamoroso di ostentazione di rapporti ebbe a fornirlo il deputato regionale democristiano Dino Canzoneri proprio pochi giorni dopo la strage di Ciaculli. Nella seduta del 23 agosto 1963 dell'Assemblea regionale siciliana il deputato comunista Rossitto denunziò l'appoggio che le cosche mafiose avevano dato ad alcuni candidati democristiani e in particolare fece riferimento ai legami fra Luciano Leggio e l'onorevole Canzoneri. Il Canzoneri in quell'occasione ebbe l'impudenza di disegnare la figura di Leggio come quella di un perseguitato giudiziario a causa delle calunniose accuse ... dei comunisti! (V. allegato n. 5, pag. 180).

In realtà il Leggio era latitante da anni e grazie alle complicità politiche poteva circolare impunemente e organizzare la sua rete delinquenziale. Dopo la strage di Ciaculli e l'arresto di Leggio e di altri noti *bosses* mafiosi, l'onorevole Canzoneri si ritirava definitivamente dalla scena politica regionale.

Questo indebolimento del prestigio della mafia è dovuto pure ad un processo di maturazione sociale, civile e culturale del popolo siciliano, alla scolarizzazione di massa e allo sviluppo dell'informazione.

Ma tutto ciò non può far dire che la mafia non esiste più, che i suoi rapporti con il potere politico e pubblico sono stati definitivamente tagliati, nè che la mafia si è trasformata in puro e semplice gangsterismo.

In realtà sono avvenuti mutamenti nella dimensione territoriale del fenomeno mafio-

so — la sua esportazione al Nord — nell'allargamento dei settori e dei campi di azione della mafia, nel suo modo d'essere e nel suo comportamento.

La via della semplice repressione — che colpisce la escrescenza, ma che non modifica l'*humus* economico, sociale e politico nel quale la mafia affonda le sue radici — non ha portato e non poteva portare a risultati definitivi.

Seguendo la via della pura repressione non ci si è spiegati o si è spiegato male il significato della rinnovata virulenza della mafia dalla strage di via Lazio fino ai più recenti fatti della zona Partanna-Pallavicino-San Lorenzo a Palermo.

Si è così caduti nella confusione da parte delle forze dell'ordine; si sono fatte delle teorizzazioni su seconde, terze e perfino quarte mafie e si è arrivati alla equazione mafia-delinquenza urbana.

L'esplodere della mafia a Milano e in altri centri del Nord, il moltiplicarsi dei sequestri di persona a scopo di riscatto (nuovo terreno di attività della mafia ma non solo di essa) hanno portato argomenti a queste tesi.

Ora è indubbio che nell'esplodere della criminalità al Nord vi è un elemento tipico di tutte le realtà urbane, delle grandi metropoli capitalistiche; ma non v'è dubbio che in questo quadro un posto specifico ed autonomo appartiene alla mafia, il che non esclude che possano aversi intrecci dei fenomeni mafiosi con fenomeni puramente delinquenziali, particolarmente sul terreno del reclutamento della « manovalanza ».

Il modo assurdo con cui si sono scelte le località di soggiorno obbligato per i mafiosi ha favorito il loro inserimento al Nord ed una certa facilità di reclutamento di nuove leve fra gli strati più emarginati e disperati di emigrati siciliani, una facilità di presa su attività quali il *racket* della manodopera, la speculazione edilizia, certe attività commerciali, oltre al contrabbando di droga e i sequestri di persona.

In questo quadro che ha elementi di intreccio complesso la specificità mafiosa specie dei « gruppi dirigenti » rimane intatta.

La mafia si presenta oggi come una grande trama che dalla Sicilia si estende al Continente; le sue radici, il suo *humus*, il suo terreno di accumulazione finanziaria, di reclutamento e di selezione dei migliori quadri ed infine il rapporto con certo mondo politico continuano però a rimanere la Sicilia.

Come la mafia si trasferì negli Stati Uniti con l'ondata emigratoria, così è avvenuto con il suo trasferimento al Nord, favorito anche dai soggiorni obbligati.

Ma la « centrale », non solo in termini « ideali » o di tradizioni, ma di terreno di continua riproduzione, rimane la Sicilia.

Ciò non esclude che lo strato superiore, lo « stato maggiore » si distribuisca fra la Sicilia, il Nord e perfino Paesi stranieri, e sia ricco di enormi mezzi finanziari, incrementato, particolarmente negli ultimi anni, col traffico di droga e con i sequestri, e quindi di grandi possibilità di spostamenti e di collegamenti.

L'arresto di Leggio e la scoperta delle connessioni tra i sequestri in Sicilia e alcuni grossi sequestri al Nord, la personalità e l'attività di alcuni dei mafiosi arrestati, confermano questa valutazione.

A fianco della mafia siciliana un peso crescente assume oggi la mafia calabrese come dimostrano i recenti arresti collegati ai sequestri di persona a Roma e al Nord. Lo sviluppo impetuoso della mafia calabrese (pur nella diversità dei connotati storici rispetto a quella siciliana), mentre testimonia un preoccupante processo di disgregazione economica e sociale della Calabria, dimostra, in pari tempo, una insufficiente vigilanza e mobilitazione della opinione pubblica e di tutti gli organi dello Stato. La presenza della Commissione parlamentare d'inchiesta ha, invece, stimolato tale mobilitazione in Sicilia.

I mafiosi costituiscono oggi una grande potenza finanziaria. L'enoteca Borroni, scoperta a Milano, aveva un deposito di vini pregiati per un valore di oltre un miliardo di lire. Il Guzzardi, implicato nei sequesti, è anche un grosso appaltatore edile (ha avuto anche un appalto nella costruzione della metropolitana di Milano). Il commercialista palermitano Pino Mandalari (candidato del MSI alle elezioni politiche del 1972) ospita nel suo studio le società finanziarie di alcuni fra i più noti *gangsters* tra cui Salvatore Riina, braccio destro di Leggio, e il Badalamenti di Cinisi, nonchè quelle di padre Coppola. Tali società intestate a dei prestanome si occupano del-

le attività più varie (dall'acquisto dei terreni ed immobili come beni di rifugio alla speculazione edilizia, alla sofisticazione dei vini).

Ma lo sviluppo di una rete mafiosa a carattere nazionale per controllare alcuni traffici e per organizzare i sequestri non significa che ci troviamo di fronte a un pugno di *gangsters* sradicati dalla realtà locale che li ha espressi. La denunzia-confessione del giovane Leonardo Vitale (il cosiddetto Valachi siciliano) ha offerto un vero e proprio spaccato di che cosa è, ancora oggi, una cosca mafiosa in un rione o in una borgata di Palermo. La cosca mafiosa di Altarello di Baida-Boccadifalco, a cui era affiliato il Vitale, era dedita ad attività tradizionali come quella dell'estorsione (il Vitale ha comunicato alla Polizia un elenco di estorsioni sino ad allora del tutto ignorate e successivamente confermate dai costruttori edili che le avevano subite) e di tipo nuovo come la speculazione sulle aree. Non solo, ma permane la divisione delle zone di influenza tra le varie cosche. (Il Badalamenti è intervenuto recentemente da arbitro tra la mafia di Altarello e quella della Noce per una questione di competenza territoriale).

Il recente attentato al vecchio *boss* Vincenzo Nicoletti, subito dopo il suo rientro dal soggiorno obbligato, e la sequenza di delitti che ne è susseguita nella zona (il quadrilatero Pallavicino-Partanna-Mondello-Tommaso Natale) mette in evidenza l'esistenza di una realtà analoga in quel gruppo di borgate rispetto a quanto denunziato per la zona di Altarello-Boccadifalco. La recrudescenza di attività criminali nella zona Cinisi-Carini-Partinico-Roccamena in relazione all'attività del gruppo mafioso legato alla famiglia di padre Coppola indica che anche in zona della provincia permane e si sviluppa l'attività delle cosche mafiose locali. Tutto ciò indica la ricostituzione (nonostante la repressione degli ultimi anni) di un potere mafioso su base territoriale con l'aggiornamento delle strutture tradizionali nonchè dei campi di attività. Uno dei campi nuovi di attività è costituito, nella zona del vigneto, dalla sofisticazione su larga scala. Ma continua l'attività tradizionale tipo abigeato, controllo della guardiania, dell'acqua di irrigazione, dei consorzi di bonifica e degli appalti.

Questi fatti dimostrano il permanere di connivenze fra potere mafioso, amministrazioni locali, funzionari pubblici, uomini politici. La denunzia del Vitale lumeggiava anche questi aspetti, confermando come il potere DC nelle borgate di Palermo sia, ancora oggi, fondato largamente sulla compenetrazione con la mafia.

Lo « stato maggiore nazionale » della mafia stabilisce un suo rapporto di influenza e di intervento diretto, di volta in volta, sulle singole cosche locali che, pur conservando (come è nella tradizione della mafia) una loro autonomia, si comportano ancora come cellule di una organizzazione articolata pronte a rendere servizi allo « stato maggiore nazionale », nella attuazione delle varie imprese. Un esempio di questo rapporto è fornito dal sequestro Cassina. È ormai dimostrato che il sequestro dell'ingegner Luciano Cassina fu organizzato dallo « stato maggiore nazionale » con un ruolo importante assegnato a padre Coppola. I *killers* per l'attuazione del rapimento furono, poi, forniti dalla cosca mafiosa di Altarello di Baida (zona in cui le abitudini del Cassina erano particolarmente conosciute).

In questo quadro un elemento nuovo si viene a delineare: quello di un certo spostamento delle simpatie politiche della mafia e di una sua utilizzazione nella « strategia della tensione » e in collegamento con le trame nere.

I giudici Turone, Caizzi ed Arcai considerano il rapporto tra mafia e trame nere « qualcosa di più di una semplice ipotesi di lavoro ».

È noto che durante le elezioni regionali del 1971, che videro una forte avanzata del MSI, gruppi notevoli di mafiosi di borgate palermitane e di certi quartieri popolari spostarono la loro attività elettorale dalla DC al MSI.

I corrieri del tritolo scoperti a La Spezia confermano gli interrogativi sui collegamenti tra contrabbando e traffico di armi e di esplosivi e attuazione di alcuni sequestri di persona. È casuale la fuga di Leggio nel novembre del 1969 — alla vigilia della strage di Piazza Fontana — e il suo scegliere Milano come base operativa?

E la scelta, da parte di grossi mafiosi, di Pino Mandalari, già candidato del MSI, come consulente finanziario è pure casuale?

E le voci su una utilizzazione di *killers* mafiosi per l'assassinio di dirigenti politici nazionali in caso di *golpe* da parte del gruppo Pomar-Micalizio, non sono forse indicative? Questi elementi e gli interrogativi ancora aperti assumono rilievo e diventano oltremodo preoccupanti se si tiene presente che la mafia, in passato, ha sempre avuto un ruolo di punta nella battaglia delle forze reazionarie contro il movimento popolare.

Le cosche mafiose sono state utilizzate in maniera spregiudicata contro il movimento operaio e contadino siciliano dalle forze del blocco agrario per impedire la riforma agraria; la lotta del popolo siciliano per la sua emancipazione è punteggiata da decine di martiri trucidati dalla mafia al servizio della conservazione.

Questa rapida messa a punto sull'evoluzione del fenomeno mafioso e sulle caratteristiche che è venuto assumendo negli anni più recenti ci conduce ad alcune conclusioni.

I cambiamenti anche profondi che sono intervenuti nel modo di essere della mafia non consentono, comunque, di affermare che essa abbia perduto la sua caratteristica originaria della incessante ricerca del collegamento con il potere politico.

Tale collegamento continua ad esistere e trova alimento in un potere oligarchico e clientelare che rifiuta sistematicamente una vera dialettica democratica, mortifica le istituzioni rappresentative, impedisce lo sviluppo di forme nuove di partecipazione e controllo democratico dei cittadini.

L'inchiesta condotta sulla vicenda Mangano-Coppola-Spagnuolo, sul caso Rimi alla Regione Lazio, sulla fuga di Luciano Leggio dalla clinica romana, eccetera ha consentito alla Commissione di raccogliere una documentazione imponente sul come, anche fuori dalla Sicilia, la mafia possa utilizzare il sistema di potere clientelare per svolgere la sua attività. La requisitoria del Pubblico ministero dottor Caizzi nel processo contro Leggio e le cosche mafiose operanti in Lombardia, che la Commissione ha acquisito ai suoi atti, sottolinea ancora il collegamento dei mafiosi con alcuni uomini politici.

Ecco perchè sarebbe un grave errore l'accoglimento da parte della Commissione della tesi secondo la quale si sarebbe esaurito il rapporto mafia-potere politico. Nella città di Palermo, per esempio, tutta la documentazione raccolta nel corso dell'inchiesta negli anni '60 conserva la sua validità. Il comportamento, ancora oggi, del gruppo dirigente della DC nella gestione del Comune e della Provincia di Palermo offre il terreno più favorevole al perpetuarsi del sistema di potere mafioso.

Ciò non significa che non vi siano dei cambiamenti. Si cerca di dare veste di apparente modernità alla gestione dei vari enti. Ma, nella sostanza, il sistema di potere resta clientelare e mafioso.

Di questa triste realtà hanno preso coscienza in vari momenti esponenti qualificati della DC. Ma tutte le iniziative adottate, sino ad oggi, non hanno avuto successo.

Attualmente la parte più moderna e avveduta del gruppo dirigente regionale della DC sta tentando di avviare un processo di risanamento della vita politica siciliana. Ma tale tentativo rischia di arenarsi, ancora una volta, se non si colpisce alla radice il sistema di potere che nelle città e nelle province della Sicilia occidentale dà alimento alle cosche mafiose.

Al vertice di questo sistema di potere a Palermo, da venti anni, si è insediato l'attuale ministro della marina mercantile onorevole Giovanni Gioia. Abbiamo già descritto il modo in cui nella seconda metà degli anni '50 l'onorevole Gioia, diventato segretario provinciale della DC, organizzò la confluenza nel suo partito delle cosche mafiose ex monarchiche, liberali e qualunquiste. Quell'impianto non è stato ancora debellato. Che il sistema di potere mafioso a Palermo conduca all'onorevole Gioia è dimostrato da tutta la documentazione in possesso della Commissione. I sistemi attraverso i quali si impedisce ogni dialettica e controllo democratico nella vita della DC palermitana sono documentati nel famoso « Libro Bianco » delle minoranze DC inviato in data 17 novembre 1970 alla direzione di quel partito e reso noto sul giornale *L'Ora*, nel testo che qui di seguito pubblichiamo.

È nell'ambito di quel sistema di potere che si sviluppa la compenetrazione con la mafia.

Prendiamo il caso Vassallo. Il documento n. 737 della Legione dei Carabinieri a firma del generale dalla Chiesa offre uno spaccato di come si è potuto edificare un impero economico che è diventato un pilastro decisivo del sistema di potere mafioso a Palermo. Ma da quella relazione emerge la funzione decisiva dell'onorevole Gioia con i suoi uomini di fiducia dislocati in posti chiave (assessorati, uffici, banche, enti economici, aziende municipali, ospedali, eccetera).

La fantasia dei giornalisti è stata attratta dall'interrogativo se esistesse o meno una società (la VA-LI-GIO) formata da Vassallo-Lima-Gioia. Ma il problema non è di provare l'esistenza del contratto giuridico fra i tre. Il rapporto del prefetto Bevivino e la relazione dell'onorevole Vestri hanno documentato a sufficienza la compenetrazione tra le cosche mafiose e il gruppo di potere dominante a Palermo e, in questo ambito, il ruolo del costruttore Vassallo.

I rapporti circostanziati della Polizia e dei Carabinieri dimostrano che Vassallo: 1) ha avuto la licenza di appaltatore edile grazie ad una dichiarazione molto discutibile dell'ingegner Enrico Ferruzza (3) (la S.A.I.A. « Società per azioni industria autobus » di proprietà dei Ferruzza è stato uno dei pilastri del sistema del potere mafioso a Palermo. Il dottor Giuseppe Ferruzza, figlio di Enrico, poi diventerà socio di Vassallo nella vergognosa speculazione edilizia della « S. Francesco Piraineto » ai margini dell'autostrada Palermo-Punta Raisi)(4); 2) ha conquistato il primo appalto (quello della fognatura di Tommaso Natale-Sferracavallo) costringendo, con un tipico atto di mafia, i concorrenti ad abbandonare il campo e con il favore della Giunta comunale capeggiata

---

(3) Citiamo qui tale dichiarazione quale è riportata nel *Doc.* 737, agli atti della Commissione:

« Mentre il "Consorzio tra le cooperative" aveva già avuto modo di dimostrare — durante le precedenti gare d'asta — la propria idoneità ad effettuare tali lavori, il Vassallo e lo Schiera presentarono — allegate alla domanda — due dichiarazioni, *rilasciate lo stesso giorno in cui venne presentata la domanda al commissario prefettizio*, rispettivamente:

— dall'ingegner Enrico Ferruzza (in favore del Vassallo) che, quale consigliere delegato della S.p.A. "SAIA" (Società per azioni industria autobus) di Palermo, affermava:

"a richiesta dell'interessato si dichiara che il signor Vassallo Francesco *ha in appalto* lavori per conto della nostra azienda in Altofonte (garage e casa di abitazione per il personale), per un importo di circa lire 6.000.000, nonchè ha compiuto per l'azienda lavori di miglioramento nel tratto Isola delle Femmine paese-Isola delle Femmine bagni. I lavori, assistiti dagli ingegneri incaricati dalla nostra azienda, *sono stati eseguiti* a regola d'arte e non hanno dato luogo ad alcun rilievo. F.to Enrico Ferruzza" ».

(4) Nel *Doc.* 737, agli atti della Commissione, si leggono le seguenti informazioni sul conto di tale società:

« S.p.A. "San Francesco residenziale Piraineto", con sede in via Vincenzo Di Marco n. 4:

— costituita il 27 febbraio 1968 tra Vassallo Francesco e Ferruzza Giuseppe con un capitale di lire 1.000.000 (51 per cento Vassallo e 49 per cento Ferruzza);

— ne è amministratore unico, dalla data di costituzione, il Vassallo Francesco;

— la società ha in via di ultimazione n. 287 villini, che sorgono su di un'area di circa 35.000 mq. in contrada "Piraineto" di Carini (Palermo). Detta area è stata ceduta dal Ferruzza alla società stessa per lire 417.000.000; tale somma è stata pagata dalla "S. Francesco" in contanti per lire 200.000.000 e mediante l'accollo di due mutui per complessivi 217.000.000 di lire che lo stesso Ferruzza aveva stipulato — all'atto dell'acquisto — con la Cassa di Risparmio (atti del 28 settembre 1965 e del 17 marzo 1967);

— il 4 giugno 1968 la società ha ottenuto dalla Banca nazionale del lavoro un mutuo di lire 1.900.000.000, con uno sconto di interesse del 5 per cento annuo, estinguibile in venti anni, per un ammontare complessivo (con le varie spese connesse) a lire 3.040.000.000 ».

allora dal professor Cusenza (5); 3) ha potuto « decollare » come grande costruttore edile grazie alla benevolenza del senatore Cusenza diventato intanto presidente della Cassa di

(5) Infatti il primo progetto porta la data del 1° dicembre 1950, risale cioè al periodo in cui era sindaco il professor Gaspare Cusenza (23 ottobre 1948-31 marzo 1951) e prevede una spesa complessiva di lire 125.000.000, di cui 109.600.000 prezzo base d'asta e la somma restante per imprevisti, ma fu approvato il 6 agosto 1951 (n. 4564) sotto la gestione Pivetti (31 marzo 1951-7 novembre 1951) con delibera resa esecutoria il 24 novembre 1951 (46315), nello stesso giorno in cui il sindaco Avolio lasciava la carica. Sul primo esperimento di licitazione privata non vi sono documenti. Dal secondo, effettuato il 23 febbraio 1952, risulta che la gara fu dichiarata deserta per insufficienza di concorrenti, essendone stato escluso, per non aver completata la prescritta dichiarazione di sopralluogo, uno dei due presentatisi. Con deliberazione del 17 aprile 1952 resa esecutoria il 30 maggio 1952 (40045) il commissario prefettizio (dottor Riccardo Vadalà) affidò a trattativa privata i lavori all'impresa Vassallo, che aveva offerto un ribasso dello 0,11 per cento sui prezzi di capitolato. Qualche mese dopo però (deliberazione del 24 ottobre 1952, resa esecutoria il 22 novembre 1952, n. 90986) il Vassallo, adducendo a motivo una sospensione dei lavori intervenuta per incompletezza di assegnazioni, ottenne un aumento dell'11 per cento. Tutto il procedimento dà luogo a gravi dubbi. Anzitutto non può escludersi che la posizione di prestigio del Vassallo abbia influito sulla stessa delibera dei lavori, ma è da osservare soprattutto, dati i motivi meramente formali per i quali non si era proceduto all'aggiudicazione nel secondo esperimento, che non si comprende perchè la successiva trattativa non si sia svolta nei confronti dei due concorrenti o, quanto meno, del Consorzio fra le cooperative produzione e lavoro della provincia di Modena, che aveva concretamente dimostrato di voler assumere i lavori, e perchè il suddetto consorzio abbia subito l'esclusione senza protestare. Sorge spontaneo il sospetto di indebite pressioni mafiose. Infatti, nello stesso giorno 23 febbraio il Vassallo, unitamente a tale Giulio Schiera anch'egli di Tommaso Natale, dichiara di essere disposto ad eseguire i lavori con lo sconto già citato, e presenta una dichiarazione della SAIA — Società per azioni industria autobus — a firma dell'ingegner Enrico Ferruzza, alla quale si è già fatto riferimento alla nota 3. Il 29 febbraio 1952 presenta il certificato generale del casellario, dal quale, in contrasto con quanto precedentemente esposto, risulta « Nulla ».

Come ottiene l'appalto? La materia era sostanzialmente regolata dalla legge 10 giugno 1937, numero 1139, sostituita dalla legge 30 marzo 1942, n. 511, per la quale gli appalti di opere pubbliche dovevano essere affidati ad imprese iscritte nell'albo nazionale degli appaltatori, salvo la possibilità di rivolgersi « ad imprenditori idonei, non iscritti, solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi » (art. 1), il che certamente non si verificava nel caso.

D'altra parte l'iscrizione all'albo comportava una serie di requisiti (art. 4 legge) che il Vassallo non possedeva: neppure quello dell'iscrizione alla Camera di commercio (già Ufficio provinciale dell'economia cooperativa). È ben vero che, mancando la Commissione prevista dalla legge, a partire dal 1943, nessuna nuova iscrizione era possibile, ma il Ministero dei lavori pubblici con circolare 8 gennaio 1949, n. 511, aveva disposto che presso i singoli provveditorati regionali fossero istituiti elenchi provvisori di fiducia e che l'accertamento dei requisiti delle imprese da iscriversi fosse effettuato con accuratezza in modo che la determinazione della classifica secondo l'ammontare degli appalti cui potevano essere ammesse e la specializzazione rispecchiassero la situazione effettiva. Si fa presente che i lavori per oltre cento milioni rientravano nella categoria di quelli per importo illimitato, richiedenti una corrispondente organizzazione e che ancora nel 1955 si disponeva che gli uffici si limitassero ad affidare alle imprese non iscritte « piccoli cottimi fiduciari » non superiori a 5 milioni. Al Vassallo invece, non iscritto nell'elenco delle imprese di fiducia, non iscritto alla Camera di commercio, privo di organizzazione e di esperienza si affidano nel 1952 lavori di fognatura per un importo incluso nella massima categoria allora prevista!

Dal citato verbale della deliberazione del 17 aprile 1952, risulta, contrariamente al vero, che l'impresa Vassallo « è regolarmente iscritta nell'albo delle imprese di fiducia del Genio civile » e che « ha eseguito importanti lavori per conto della "Montecatini" e della "SAIA", mentre essa aveva lavorato soltanto per quest'ultima (sempre che l'avesse effettivamente fatto perchè potrebbe trattarsi di dichiarazione compiacente, in quanto egli, in società con l'Anello — che però era il titolare dell'impresa — risulta aver lavorato per la SAIA a partire dal 2 agosto 1952, cioè soltanto successivamente) e prescindendo dal rilievo che il Vassallo non aveva alcuna esperienza in materia di fognature. Nel verbale stesso si afferma inoltre che l'ultimo esperimento aveva « avuto esito negativo » sottacendo i motivi per cui ciò si era verificato.

Risparmio per le province siciliane, che gli aprì crediti non garantiti sino a 700.000.000 di lire; 4) ha potuto violare impunemente il piano regolatore e il regolamento edilizio in numerose costruzioni; 5) in alcuni casi i progetti Vassallo venivano approvati dalla Commissione e dal Consiglio comunale prima di essere protocollati (6); 6) gran parte degli edifici che il Vassallo ha costruito erano in anticipo acquistati o presi in affitto dagli enti pubblici e prenotati dal Comune e della Provincia per essere adibiti ad edifici sco-

---

(6) In relazione alla costruzione del fabbricato sito in via Sardegna angolo via Restivo nella relazione Bevivino sul Comune di Palermo (contenute nel *Doc.* 192, agli atti della Commissione) si legge: « La Commissione edile, dopo avere espresso parere contrario al rilascio della licenza, e ciò fino al 17 ottobre 1961, ebbe successivamente a concedere il parere favorevole nella seduta del 5 dicembre stesso anno, senza che l'impresa avesse adeguato il progetto ad alcuna delle numerose condizioni dettate dagli uffici tecnici e dalla stessa Commissione edile nella seduta del 17 ottobre. Dal verbale della seduta del 5 dicembre della Commissione edile, risulta che il dirigente dell'ufficio tecnico si oppose all'approvazione del progetto per la mancata funzionalità dello stesso ai fini della destinazione che l'edificio doveva in parte avere per attrezzature di mercato ». « La costruzione ebbe inizio un anno e mezzo prima del rilascio della licenza. Dal rapporto di fine lavori risulta infatti che la costruzione è stata iniziata *nell'aprile del* 1961, mentre la licenza porta la data del 18 *ottobre* 1962 ».

Nello stesso documento, in ordine al fabbricato di via Quarto dei Mille, si legge: « La Commissione ispettiva ha ritenuto di disporre un sopralluogo dal quale è risultato che *la costruzione eseguita è difforme dal progetto approvato* ». « *I rapporti per l'abitabilità e il certificato di fine lavori compilati dall'ufficio tecnico rispettivamente il* 3 *ottobre* 1962 *e il* 1° *dicembre* 1952 *dichiarano invece che la costruzione è conforme al progetto approvato* ».

Circa le costruzioni *A*, *B*, *C* e *D* di via Lazio: « Per quanto riguarda il progetto delle costruzioni in esame, si osserva che esso prevedeva un fronte di metri 115. Tale fronte era regolamentare nel momento della presentazione del progetto (gennaio 1961). Ma, nelle more del rilascio della licenza, era stato approvato dal Presidente della Regione il nuovo piano regolatore generale, nel quale veniva tra l'altro determinato in più di 100 metri (art. 72 delle norme di attuazione) il fronte degli edifici del tipo di quello in esame. Da ciò la perplessità, che si evince dalla lettura degli atti del fascicolo, delle sezioni tecniche competenti, circa il rilascio della licenza con la detta norma della lunghezza infinita e con quella successiva che limitava a 100 metri la lunghezza stessa. L'assessore ai lavori pubblici ritenne di poter rilasciare la licenza con la norma della lunghezza infinita (115 metri). In questo modo è stato possibile all'impresa edificare con una volumetria superiore a quella stabilita dal decreto presidenziale ».

In merito all'edificio sito in corso Calatafimi angolo via Porrazzi si legge, poi, nello stesso *Doc.* 192: « Sta di fatto che, dal sopralluogo disposto da questa Commissione ispettiva e contrariamente a quanto dichiarato nel rapporto di abitabilità, l'edificio risulta costruito in difformità al progetto e alle varianti approvati ».

Quanto alle vicende amministrative relative alla costruzione di un edificio in via Notarbartolo angolo via Libertà, nel citato documento 192 si legge: « Il Consiglio comunale con atto deliberativo n. 340 del 20 luglio (*lo stesso giorno — quindi — in cui fu presentato il progetto ed ebbe luogo la seduta della Commissione edilizia*), a seguito anche del parere favorevole espresso dall'Ufficio legale, approvò, ad unanimità di voti con l'intervento di 51 consiglieri sui 60 assegnati al Comune di Palermo, il progetto per la costruzione dell'edificio.

È da mettere in evidenza che l'ordine del giorno per la seduta del Consiglio comunale del 20 luglio 1962 porta la data del 14 *luglio* stesso anno ed al n. 48 è registrato l'affare: "Approvazione, a norma dell'articolo 19 del Regolamento edilizio integrativo, del progetto per la ricostruzione dell'edificio posto ad angolo sud-est fra via Notarbartolo e via Libertà". Il progetto in esame, come si è visto sopra, fu presentato il 20 *luglio*.

La Commissione provinciale di controllo, con provvedimento emesso nella seduta del 10 agosto 1962, e trasmesso al Comune con il foglio numero 12578/15421 dell'11 agosto stesso anno, annullò tale delibera consiliare.

L'Amministrazione comunale, senza nulla innovare al contenuto dell'atto deliberativo annullato, con due deliberazioni della Giunta municipale numero 2789 del 18 settembre 1962 e n. 2988 del 19 ottobre stesso anno riprodusse l'argomento dell'approvazione del progetto La Lomia conformemente alla deliberazione consiliare del 20 luglio. Con lettera datata 20 novembre 1962, n. 7767, il Presidente della Commissione provinciale di controllo, a seguito di carteggio intercorso, comunicava al Sindaco di Palermo "che la deliberazione in oggetto (ricostruzione dell'edificio di civile abitazione di proprietà La Lomia e Consorti sito in via Notarbartolo angolo via Libertà) è stata riconosciuta legittimamente adottata nella seduta di questa Commissione di controllo del 9 novembre 1962".

lastici mentre non si utilizzavano le somme messe a disposizione dalle leggi sull'edilizia scolastica (7).

L'onorevole Salvo Lima è stato incriminato dalla Magistratura per avere ripetutamente violato la legge per favorire il costruttore Francesco Vassallo (come risulta dal doc. 1119 agli atti della Commissione).

Nel procedimento penale n. 10047/68 P.M. l'onorevole Lima è imputato di interesse privato in atti di ufficio per avere consentito a Vassallo di costruire un edificio fra via Sardegna e via E. Restivo in violazione al piano regolatore che prevedeva in quell'area un pubblico mercato, e, inoltre, per avere approvato un altro progetto Vassallo per costruire un edificio fra via Notarbartolo e via Libertà in violazione al piano regolatore.

Nel procedimento n. 13772/68 P.M. l'onorevole Lima è imputato di avere determinato i funzionari dell'Ufficio tecnico dei lavori pubblici di Palermo ad attestare, contraria-

---

(*segue nota 6*).

Corre l'obbligo, a questa Commissione, di rilevare che, fino al 25 gennaio 1964 (data della presente indagine), le due delibere di Giunta municipale sopra citate, adottate con i poteri del Consiglio, non sono state ratificate.

Risulta che la deliberazione n. 2988 è già iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale, che sarà notificato nei primi giorni del corrente mese di febbraio ».

(7) Nella relazione sulle strutture scolastiche siciliane (*Doc.* XXIII, n. 2-*quinquies*, Camera dei deputati, V Legislatura), sono stati pubblicati i seguenti dati relativi agli immobili di proprietà di Francesco Vassallo e di società dallo stesso controllate, locati al Comune e alla Provincia di Palermo per essere adibiti a scuole.

Ambedue gli enti spendevano complessivamente lire 913.668.000, delle quali ben 391.570.000 (42 per cento circa) erano pagate a Vassallo ed a società dallo stesso controllate.

Ubicazione	COMUNE (*a*) Destinazione	Proprietario	Canone annuo
Via G. Arcoleo, 20	Media « Cavour »	F. Vassallo	3.410.000
Via Raffaele Mondini, 19	Media « Alighieri »	F. Vassallo	6.770.000
Via Quarto dei Mille, 4	Media « Mazzini »	F. Vassallo	11.900.000
Via Libertà, 88	Media « Piazzi »	F. Vassallo	10.900.000
Via De Spuches, 2	Media « Pirandello »	F. Vassallo	10.600.000
Via Aquilea, 34	Media « V. Veneto »	F. Vassallo (*b*)	12.414.000
Via Leonardo da Vinci	Ist. Professionale Stato Industr. Art.	S.p.A. Edilsud	53.380.000
Piazza Gen. Turba, 71	Ist. Statale d'arte con annessa scuola media	F. Vassallo	27.330.000
Via Leonardo da Vinci	Ist. Magistrale De Cosmi	S.p.A. Edilsud	40.000.000
Via D. della Verdura, 17	Ispettorato scolastico 1° e 2° Circoscrizione	F. Vassallo	2.165.000
			180.869.000

(*a*) Dati riferiti al 5 agosto 1969.
(*b*) Canone in corso di rivalutazione

Ubicazione	PROVINCIA (*a*) Destinazione	Proprietario	Canone annuo
Palermo, Via Aquilea	Ist. Tecn. Comm. Crispi	F. Vassallo (*b*)	35.970.000
Palermo, V. Magg. Toselli	Ist. Tecn. Comm. Ferrara (succursale)	F. Vassallo (*b*)	11.300.000
Palermo, Via La Marmora	2° Ist. Tecn. Industr.	F. Vassallo (*b*)	54.786.000
Palermo, Via Malaspina	3° Liceo scientifico	Edilsud (*b*)	67.500.000
Palermo, Via Del Fante	Liceo scientifico « Galilei »	Sines S.p.A. Profeta Girolamo	41.145.000
			210.701.000

(*a*) Dati riferiti all'anno scolastico 1969-70.
(*b*) Canoni in corso di rivalutazione.

mente al vero, nel rapporto di abitabilità e nel certificato di fine lavori relativi al fabbricato di via Quarto dei Mille costruito da Francesco Vassallo, la conformità alle norme del piano regolatore, e successivamente a concedere il certificato di abitabilità con la sola eccezione della parte dell'edificio cadente fuori del piano regolatore.

Evidentemente i funzionari venivano determinati a compiere atti illegali perchè il sindaco Lima li ricompensava. Infatti, nel procedimento penale n. 965/71 P.M. e 966/71 P.M. l'onorevole Lima è imputato di avere erogato la somma di 6 milioni all'ingegner Drago dell'Ufficio tecnico dei lavori pubblici per lavori che invece erano di competenza dell'ufficio.

Analogamente si procedeva nei confronti dei funzionari della Commissione provinciale di controllo (l'organo di tutela verso le delibere del comune!). Nel procedimento penale 7578 P.M. l'onorevole Lima è imputato per avere assunto in servizio al Comune di Palermo Frisina Gaetano figlio di Frisina Giacomo funzionario della Commissione di controllo; Bisagna Salvatore figlio di Bisagna Giorgio funzionario della Commissione di controllo; Bevilacqua Maria figlia di Bevilacqua Giovanni funzionario della Commissione di controllo.

Tutto ciò dimostra un legame organico fra il Vassallo e il gruppo di potere dominante a Palermo che fa capo a Gioia.

D'altro canto le famiglie Cusenza e Gioia hanno realizzato diverse operazione di acquisto o vendita col Vassallo. Sono note le vicende del rapporto del colonnello Lapis della Guardia di finanza che documenta tali operazioni e accusa il professor Cusenza di legami con la mafia. È noto come alcuni anni dopo, allorquando l'onorevole Gioia divenne Sottosegretario alle finanze, il colonnello Lapis ebbe a ritrattare in parte quelle accuse. Quella triste vicenda è stata oggetto di severe censure in drammatiche sedute della Commissione (8).

---

(8) Durante la IV Legislatura, la Commissione aveva incluso, fra i documenti allegati alla relazione sul Comune di Palermo trasmessa alle Camere, un promemoria redatto dal tenente colonnello Lapis, allora comandante del Nucleo di polizia tributaria di Palermo in cui faceva riferimento a taluni rapporti di affari tra il costruttore Francesco Vassallo e il defunto senatore Cusenza, a proposito del quale si riferiva la voce corrente secondo cui questi non sarebbe stato « estraneo alle influenze della mafia locale ».

A seguito di talune indiscrezioni di stampa sul contenuto di tale promemoria (che sarebbe stato reso pubblico solo nella V Legislatura in occasione della pubblicazione della « Relazione sulle risultanze acquisite sul Comune di Palermo », Camera dei deputati, V Legislatura, *Doc.* XXXIII, n. *2-ter*) l'onorevole Gioia, genero del Cusenza, aveva inviato al Presidente della Commissione, senatore Pafundi, un esposto in cui venivano contestati taluni dati indicati nel promemoria. Ricevuto tale esposto, il senatore Pafundi, senza avvertire nè l'Ufficio di Presidenza, nè la Commissione, aveva disposto di sua iniziativa ulteriori accertamenti in merito a quei dati, accertamenti concretatisi in due successivi appunti del suddetto tenente colonnello Lapis, nei quali questi — operando una vera e propria ritrattazione — ridimensionava le valutazioni dei fatti e delle circostanze indicati nel suo primo rapporto.

L'iniziativa del senatore Pafundi suscitò, nella seduta del 6 dicembre 1967 in cui la Commissione ne fu per la prima volta informata, le vivacissime proteste dei Commissari del Gruppo comunista. Il senatore Cipolla protestò per il fatto che la Commissione fosse stata informata dell'iniziativa del Presidente Pafundi solo dopo che essa era stata posta in essere. Il senatore D'Angelosante contestò che il Presidente Pafundi avesse il potere di riaprire, da solo, una inchiesta che la Commissione aveva ritenuto conclusa inviando alle Camere i relativi documenti. Il deputato Assennato ravvisò nel comportamento del Presidente Pafundi la volontà di mantenere la Commissione all'oscuro di tutta la questione, con una deliberata violazione di certe procedure formali poste a garanzia di tutti i suoi componenti e denunciò l'iniziativa del Presidente come una manovra di copertura a favore dell'onorevole Gioia, con l'artificiosa neutralizzazione di un documento già acquisito dalla Commissione.

Nella successiva seduta del 14 dicembre 1967, il senatore Spezzano sottolineò la circostanza che le nuove dichiarazioni del tenente colonnello Lapis erano intervenute quando l'onorevole Gioia ricopriva la carica di Sottosegretario di Stato alle finanze, il che lasciava presumere che la ritrattazione operata dallo stesso tenente colonnello Lapis fosse il frutto di indebite pressioni.

L'onorevole Gioia ha ritenuto di potersi difendere con l'argomento che gli affari tra Vassallo e Cusenza per l'edificio in via Duca della Verdura sono precedenti alla nomina del Cusenza a presidente della Cassa di Risparmio (ma i due si erano già conosciuti bene per la fognatura di Tommaso Natale... quando Cusenza era sindaco di Palermo). Sempre secondo Gioia le vendite di appartamenti Vassallo alla famiglia di Cusenza (compresa la moglie dell'onorevole Gioia) per un prezzo di quasi 200.000.000 (in lire 1963!), sarebbe avvenuto dopo la morte del Cusenza e quindi ad iniziativa autonoma delle figlie (9).

Resta il fatto che, negli stessi giorni, quattro giovani signore, sposate e residenti in zone diverse della città, ebbero la felice idea di investire cospicue somme nell'acquisto di appartamenti del costruttore Vassallo. Non è lecito il sospetto che il Vassallo avesse concordato, mentre il Cusenza era in vita, di cedergli degli appartamenti e, essendo sopravvenuta la morte di costui, si siano stipulati gli atti con gli eredi? D'altro canto tutti gli uomini di Gioia si trovano ad acquistare appartamenti di Vassallo. Il che lascia intravvedere che si è trattato di vendite di favore. Va sottolineato, infine, come la personalità di Vassallo è di chiara estrazione mafiosa come si può ricavare dagli elementi a suo carico forniti dalla Polizia e dai Carabinieri (10).

D'altra parte la vicenda del sequestro del figlio di Vassallo ha messo in evidenza, ancora una volta, il comportamento di tipo mafioso del Francesco Vassallo (11).

---

(9) Dagli atti esistenti presso la Commissione risultano altresì le seguenti vendite di immobili effettuate dal Vassallo alle figlie del professor Cusenza:

Teresa in Francesco Sturzo, nata il 3 aprile 1927:

— piani terreni, lotti *A*) e *B*) dell'edificio di via Lazio; con atto del notaio Angilella del 13 ottobre 1963 per lire 27.500.000;

— porzione dello stesso edificio in via Lazio, al piano scantinato, con atto del notaio Angilella del 14 ottobre 1963, per lire 28.000.000;

Dorotea in Giuseppe Citrolo, nata il 25 aprile 1929:

— tre appartamenti del 6° piano del palazzo di via Malaspina con compromesso del 5 luglio 1963, per la somma di lire 14.000.000;

— l'appartamento al 4° piano, a destra salendo, del palazzo di via Vincenzo Di Marco, n. 4, con atto del notaio Angilella del 25 agosto 1958, per la somma di lire 10.000.000;

Giovanna in Giovanni Gioia, nata il 23 marzo 1933:

— l'appartamento al 3° piano, a destra salendo, dello stesso palazzo di via Vincenzo Di Marco, n. 4, con atto del notaio Angilella del 25 agosto 1958, per la somma di lire 10.000.000;

— locali terranei, lotti *A*) e *B*) dell'edificio di via Lazio, con atto del notaio Angilella del 13 ottobre 1963, per la somma di lire 23.500.000;

— porzione dello stesso edificio e stessi lotti *A*) e *B*) per mq. 850, con atto del notaio Angilella del 14 ottobre 1963, per la somma di lire 28.000.000;

Maria in Luigi Di Fresco, nata il 12 dicembre 1937:

— locali terranei, lotti *A*) e *B*) dell'edificio di via Lazio, con atto del notaio Angilella del 13 ottobre 1963, per la somma di lire 13.650.000;

— tre appartamenti, siti al 7° piano del palazzo di via Malaspina, con compromesso del 5 luglio 1963, per la somma di lire 14.000.000.

(10) Nel *Doc.* 737, agli atti della Commissione, si legge: « Appare, perciò, in chiara evidenza come tutta l'attività del Vassallo (compresa anche quella di commerciante e speculatore in cereali degli anni 1942-1946 e di cui sarà, poi, anche detto in particolari) sia stata, *sin dagli inizi*, legata a ben determinati interessi mafiosi (operanti prima nel modesto ambito della borgata di Tommaso Natale e poi nella stessa città di Palermo, ove il Vassallo aveva stabilito la propria sede di lavoro nel settore edilizio) e che la sua posizione economica trasse appunto l'iniziale ossigeno dal fiancheggiamento diretto e non di una mafia spregiudicatamente inserita — come altrove — nelle speculazioni dell'immediato dopoguerra ».

(11) Occorre ricordare che, a carico del Vassallo, sussistono i seguenti precedenti penali:

20 maggio 1933: Pretore di Palermo, ammenda lire 60 per contravvenzione stradale;

22 febbraio 1934: con verbale n. 7 dell'Arma di Palermo Molo, denunziato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale;

24 gennaio 1935: Pretore di Palermo, N.d.p. per remissione di querele per tentata violenza privata e lesioni. Assoluzione per insufficienza di prove per ingiurie;

(segue nota 11).

20 maggio 1935: Pretore, lire 60 ammenda per contravvenzione all'articolo 672 C. P. Pena amnistiata;

28 novembre 1935: Tribunale appello Palermo, reclusione giorni 15 e lire 300 multa per furto. Pena sospesa anni 5;

5 marzo 1937: Pretore Palermo, estinto il reato per amnistia da contravvenzione articolo 1 legge 30 marzo 1893, n. 184;

31 luglio 1938: Pretore Palermo, lire 50 ammenda per contravvenzione articolo 672 C. P. Pena amnistiata;

27 gennaio 1942: Tribunale Palermo, mesi tre arresto e lire 500 ammenda per omesso conferimento Kg. 80 olio. Condanna confermata in appello il 25 giugno 1942;

3 febbraio 1942: Tribunale Palermo, assolto per non aver commesso il fatto dal reato di falso e truffa;

17 luglio 1942: con verbale n. 43 dell'Arma di Tommaso Natale, dichiarato in contravvenzione per inosservanza decreto prefettizio dell'11 giugno 1940 circa l'oscuramento notturno (art. 650 C. P.);

25 settembre 1946: Tribunale Palermo, mesi otto reclusione e lire 8.000 multa per furto. Pena condonata;

26 febbraio 1952: Comandante Porto Palermo, ammenda lire 6.000 per abusiva estrazione sabbia. Non trascrizione nel casellario giudiziale;

31 dicembre 1956: Pretore Palermo, lire 10.000 ammenda per inosservanza ordine di sgombro di suolo pubblico di materiale;

24 giugno 1957: Pretore Palermo, lire 50.000 multa per omissione contributi INA-Casa;

14 ottobre 1966: Tribunale di Palermo, N.d.p. per amnistia (DP. 1966) da lesioni personali colpose;

20 ottobre 1966: Corte cassazione, N.d.p. per amnistia da contravvenzione legge urbanistica;

10 dicembre 1966: Tribunale Palermo, N.d.p. per amnistia da contravvenzione all'ordinanza del sindaco;

3 luglio 1969: Corte di Appello di Palermo, reclusione mesi quattro e giorni dieci, per omicidio colposo. Pena condonata per DP. 1966, N.d.p. per amnistia (DP. 1966 da contravv. legge 7 gennaio 1956);

2 dicembre 1970: Corte cassazione, annulla senza rinvio la sentenza di condanna, per costruzione abusiva, emessa dal Tribunale di Palermo in data 11 luglio 1969 perchè estinta per amnistia (D.P. 22 maggio 1970);

28 aprile 1971: Pretore Palermo, ammenda lire 10.000 per inosservanza provvedimento dell'Autorità.

CARICHI PENDENTI

1) In seguito ad esposto a firma di rappresentanti della sedicente unione per la moralità pubblica di Palermo, la Procura della Repubblica promuove azione penale nei confronti di Vassallo Francesco, Ciancimino Vito ed altri per concorso in falsità ideologica in atti pubblici.

— Dal 22 giugno 1973 il procedimento è in fase istruttoria presso la 10ª Sezione (G. I. dottor Tessitore).

2) Con rapporto giudiziario n. 15049 del 16 dicembre 1970, denunciato dalla Guardia di finanza alla Procura della Repubblica di Palermo, quale titolare della società « San Francesco », per violazione dell'articolo 55 del codice navale.

— Dal 19 gennaio 1971 il processo si trova in fase istruttoria presso la Pretura di Carini investita del caso per competenza territoriale.

3) Il 26 giugno 1971 denunziato con altri 16 (capolista Riggio Antonino) dall'Assessorato allo sviluppo economico della Regione Siciliana per concorso nel reato di interesse privato in atti di ufficio e per violazoine dell'articolo 221 testo unico regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

— Dal 22 aprile 1975 il processo è in fase istruttoria presso la 1ª Sezione (G. I. dottor Fratantonio).

4) Con rapporto giudiziario 1674/5 del 26 febbraio 1972 denunciato dal Nucleo investigativo Carabinieri di Palermo, con altre 7 persone (capolista Cavallaro Nicolò), per associazione per delinquere e concorso in ricettazione.

— Dal 20 settembre 1975 il procedimento è pendente presso il sostituto procuratore della Repubblica dottor Grasso per la requisitoria.

5) Con rapporto giudiziario n. 5934/21 del 20 ottobre 1972 denunciato dal Nucleo di polizia giudiziaria Carabinieri di Palermo per concorso in circonvenzione di incapaci in danno di De Caro Caterina.

— In data 30 maggio 1975 il processo è stato assegnato alla 2ª Sezione penale per il dibattimento fissato nell'udienza del 2 febbraio 1976.

6) Con rapporto giudiziario n. 02/973 del 15 luglio 1973 denunciato dalla Squadra mobile di Palermo per truffa aggravata in danno di Paolo e Giovanni Scirea.

— Dal 24 settembre 1975 il processo è in fase istruttoria presso la 3ª Sezione.

7) Con lettera n. 5531 del 17 dicembre 1970 denunciato, con altri 42 (capolista Rivarola Angelo), dal 2° Istituto tecnico industriale di Palermo per concorso in abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge ai danni dello stesso Istituto.

— Dal 20 febbraio 1975 il fascicolo si trova in fase di istruttora presso la 1ª Sezione ed è stato unito al procedimento indicato nel punto 3).

6. — *Cassina e il sistema di potere mafioso a Palermo.*

Un altro pilastro del sistema di potere mafioso a Palermo è rappresentato dall'impresario Arturo Cassina che ha gestito, ininterrottamente, per ben 36 anni, il servizio di manutenzione delle strade e delle fogne del comune di Palermo. Si è verificato, ininterrottamente, alla scadenza del contratto, che il Consiglio comunale sia stato messo di fronte al fatto compiuto del rinnovo automatico dell'appalto alla ditta Cassina. E ciò nonostante le vivaci proteste dell'opposizione di sinistra. Il Cassina, infatti, ha legami ben saldi a destra (basti ricordare la vicenda del giornale filofascista *Telestar* di cui il Cassina era l'editore...). Il servizio di manutenzione delle strade a Palermo è stato gestito dall'impresa Cassina in maniera indecente. Il Cassina ha sempre dato in subappalto, a piccoli mafiosi dei vari rioni, i lavori da eseguire.

Lo stesso metodo egli ha seguìto per la gestione della cava di pietre in località Boccadifalco. Il Cassina si è accaparrato, avvalendosi di metodi mafiosi, vaste aree attorno alla città e particolarmente nella zona di monte Caputo dove i piccoli proprietari sono stati minacciati dai mafiosi per cedere il terreno a Cassina.

Il sequestro del figlio di Cassina, ingegner Luciano, come quello del figlio di Vassallo, si spiega proprio nell'ambito dello scontro fra cosche mafiose.

Sistemi analoghi vengono adottati per la gestione della manutenzione stradale alla provincia. (Basti ricordare la denunzia documentata fatta all'Assemblea Regionale siciliana a proprosito degli appalti alla ditta Patti della manutenzione delle strade provinciali che ha visto implicati alcuni degli uomini di fiducia di Gioia, quali l'ex presidente della Provincia Antonino Riggio).

Tutti i servizi del Comune e della Provincia vengono appaltati con criteri mafiosi e con risultati rovinosi per l'interesse pubblico. In questo ambito si collocano l'appalto dell'illuminazione pubblica (di cui ci occuperemo più avanti quando parleremo dell'onorevole Giovanni Matta) e l'appalto della numerazione civica e toponomastica cittadina, con la truffa operata con l'appalto alla società Contacta.

Abbiamo già sottolineato come il caso Ciancimino non possa essere isolato dal contesto del sistema di potere mafioso a Palermo. Occorre pertanto soffermarsi su altre figure di protagonisti. Vogliamo trascurare i personaggi che sono scomparsi dalla scena politica e amministrativa e soffermarci invece su quelli che mantengono posizioni di spicco per suffragare così la nostra tesi del permanere, ancora oggi, di un rapporto fra mafia e potere a Palermo.

Dopo le elezioni del 15 giugno scorso è stato eletto Presidente dell'Amministrazione provinciale di Palermo il dottor Ernesto Di Fresco del gruppo Gioia. Il Di Fresco è un personaggio emblematico di tutto il sistema di potere mafioso a Palermo, così come è stato edificato sotto la guida dell'onorevole Giovanni Gioia. Egli è uno degli ex monarchici che confluì nella Democrazia cristiana sulla base dell'operazione politica pilotata da Gioia nella seconda metà degli anni cinquanta.

Il Di Fresco era molto legato al noto don Paolino Bontà, capo della mafia di Palermo est. Quando il Di Fresco fu eletto consigliere comunale alle amministrative del maggio 1956 nella lista del Partito nazionale monarchico, il capomafia don Paolino Bontà lo accompagnava alle sedute del Consiglio comunale e gli dava precise indicazioni (fra cui quella di passare alla Democrazia cristiana.) Per la verità il Di Fresco non era un'eccezione in quanto don Paolino Bontà a quell'epoca dava direttive anche a parlamentari nazionali democristiani, come l'onorevole Francesco Barbaccia. Don Paolino Bontà ostentava questi suoi rapporti passeggiando ogni mattina davanti all'albergo Centrale in corso Vittorio Emanuele a Palermo tenendo a braccetto l'onorevole Barbaccia. Anche il Di Fresco e la sua consorte Maidani Peppina hanno acquistato appartamenti dal costruttore Vassallo. Allorchè il Di Fresco

era assessore al patrimonio stipulò gran parte dei contratti di affitto degli appartamenti Vassallo per adibirli a scuole o altri servizi comunali. La grande stampa, d'altro canto, ha scritto che quando il Vassallo venne giudicato davanti alla Sezione misure e prevenzione, perchè proposto per il soggiorno obbligato, nella piccola folla che lo accompagnava c'era l'assessore comunale Ernesto Di Fresco.

Ma l'episodio più clamoroso è quello dell'affitto dell'edificio per la caserma dei Vigili urbani. Venne affittato un intero palazzo di otto piani e di 114 vani (in via Dogali nella borgata Passo di Rigano) per adibirlo a caserma dei Vigili urbani con la spesa di oltre 50 milioni all'anno (vedere allegati 6 e 7).

Il costruttore dell'edificio preso in affitto è tale Piazza Giacomo legato alla cosca mafiosa di Uditore-Passo di Rigano come risulta dalla documentazione in possesso della Commissione. Ebbene l'appartamento in cui abita la famiglia del Di Fresco in via del Quarnaro, composto di 7 stanze, 2 stanzette e accessori è stato venduto alla moglie del Di Fresco proprio dal costruttore Piazza (12).

7. — *Il caso Matta.*

Come è noto, all'inizio di questa Legislatura l'onorevole Giovanni Matta era stato nominato membro della nostra Commissione. Fu necessario ricorrere alla dimissioni della maggioranza della Commissione per arrivare alla sostituzione del Matta. Ma perchè il gruppo di potere dell'onorevole Gioia, di cui il Matta è un esponente, arrivò a simile sfida? Forse perchè si pensava di arrivare al discredito definitivo della Commissione.

In una drammatica seduta della Commissione, che precedette le dimissioni di protesta dei Commissari comunisti, l'onorevole La Torre documentò le ragioni della incompatibilità nei confronti dell'onorevole Matta.

Giovanni Matta è un prodotto tipico del sistema di potere mafioso al Comune di Palermo. Egli ha fatto carriera da gregario del gruppo di potere che fa capo all'onorevole Gioia. Egli è stato per qualche tempo sindaco della società BOA che certamente è stata una fonte di finanziamento del gruppo. Infatti oltre a Matta figuravano come amministratori della BOA altri « giovani » di fiducia del Gioia. La BOA gestisce numerosi rifornimenti di benzina ed ha un deposito a Trapani.

L'onorevole Matta ha iniziato la sua attività pubblica come segretario dell'onorevole Salvo Lima. Nel momento in cui Lima diventava assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo nel 1956, Matta veniva assunto come impiegato straordinario assolvendo alla funzione di tecnico legale dell'assessore Lima. Nel 1960 Matta si dimette da impiegato comunale per potersi presentare candidato alle elezioni amministrative.

---

(12) Nel *Doc.* 692, agli atti della Commissione, sono riportate le seguenti notizie:

« La moglie, Maidani Peppina possiede:

un appartamento sito in Palermo via Aquileia n. 10 piano 5°, di sei stanze ed accessori, acquistato in data 10 febbraio 1964 dal noto costruttore Francesco Vassallo, per la somma indicata in atti di lire 9.000.000;

un appartamento sito in Palermo, in via Aquileia n. 34, piano 8°, composto di 4 stanze ed accessori, acquistato in data 26 agosto 1965, dal costruttore Francesco Vassallo, per la somma indicata in atti di lire 7.500.000;

2 appartamenti siti in Palermo via A/44 n. 2, costituenti un intero primo piano, composti di complessive 6 stanze ed accessori acquistati in data 19 ottobre 1965 da Quatra Attilio, per la somma indicata in atti di lire 6.750.000;

un appartamento sito in Palermo, via privata Arioldi, piano rialzato, composto di 2 stanze ed accessori, acquistato il 18 gennaio 1966, da Cricchio Giuseppe per la somma descritta in atti di lire 6.000.000;

un appartamento (dove il Di Fresco abita con la famiglia) sito a Palermo in via del Quarnaro n. 11, piano attico, composto di 7 stanze, 2 stanzette ed accessori, acquistato in data 27 dicembre 1968 dal costruttore Piazza Giacomo, nato a Palermo il 6 gennaio 1927, per la somma descritta in atti di lire 11.500.000 ».

Viene eletto e diviene assessore, prima al patrimonio e poi ai lavori pubblici. Vi sono numerosi documenti su tutto questo periodo che vanno dal rapporto Bevivino a quelli dei Carabinieri, Polizia e Finanza.

Dopo questo quindicennio di partecipazione, in vario modo, alla gestione del settore dei lavori pubblici di Palermo, l'onorevole Matta, interrogato dalla Commissione nel 1970, ha fatto le seguenti affermazioni (pagina 62 della deposizione che verrà successivamente pubblicata, alla stregua dei criteri stabiliti dalla Commissione): « Ritengo si debba parlare non specificamente di mafia, ma di delinquenza organizzata in genere. Una volta eliminate dalla circolazione determinate persone, abbiamo vissuto in tranquillità ». Asseriva quindi: « Il caos urbanistico non esiste ». E poi ancora, a pagina 74: « Non esistono legami tra delinquenza organizzata e amministrazione ».

Questo è il succo dell'interrogatorio, del tutto reticente, anche se durato ore, dello onorevole Matta. Questo interrogatorio veniva immediatamente preceduto da quello del dottor Guarraci, che era stato, per breve periodo, assessore di parte socialista. Il Guarraci assumeva un atteggiamento del tutto diverso, aperto alle risposte a tutti i quesiti posti e dava elementi che avrebbero dovuto essere approfonditi.

Perchè, invece, l'onorevole Matta tacque? Perchè questo atteggiamento omertoso in sede di Commissione? La cosa si capisce dalla lettura dei *dossiers* in possesso della Commissione, perchè da essi si ricavano una serie di elementi che riguardano aspetti vari dell'attività dell'onorevole Matta come assessore e dei funzionari dell'assessorato che da lui dipendevano. Egli non ha detto niente di questo apparato corrotto, mentre si tratta di gente che nei documenti della Polizia e dei Carabinieri viene descritta in maniera molto efficace. Ci limitiamo ad alcune cose essenziali. La prima riguarda il modo in cui Matta utilizzava l'attività di assessore anche ai fini di arricchimento personale.

C'è un rapporto del colonnello dalla Chiesa in data 27 aprile 1972, nel quale si legge: « Nel corso di recenti accertamenti svolti dai dipendenti del Nucleo di polizia giudiziaria di Palermo circa il rilascio della licenza edilizia a favore di Mercurio Giovanna, moglie dell'avvocato Matta, assessore all'urbanistica del Comune di Palermo, per la costruzione già avvenuta del villino sito in fondo Catalano nella contrada... di Palermo, sono emerse inosservanze all'articolo 50 delle norme di attuazione del piano regolatore, approvato dal Presidente della Regione siciliana il 28 giugno 1962, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1963... ». E conclude: « I fatti, con rapporto giudiziario n. 158 del 20 marzo 1972, del predetto Nucleo di polizia giudiziaria, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Palermo, che vi ha ravvisato gli estremi del reato di interesse privato in atti d'ufficio a carico del Matta ». Questo è agli atti della Commissione!

C'è poi tutta la vicenda che riguarda l'appalto della manutenzione della illuminazione a Palermo. Erano corse voci che l'onorevole Matta sarebbe stato socio della società ICEM, nel momento in cui si decideva di indire la gara di appalto per questo servizio, che coinvolge una spesa di qualche miliardo all'anno.

Ebbene, dalla relazione conclusiva di coloro che hanno fatto l'inchiesta (funzionari della Questura, Carabinieri, Guardia di finanza), si ricavano le seguenti conclusioni: « che l'onorevole Matta, pur essendo assessore all'urbanistica, volle fare il presidente della Commissione, che spettava invece all'assessore ai lavori pubblici. Non risulta sia socio dell'ICEM, ma il titolare ufficiale della suddetta società è stato *magna pars* del comitato elettorale dell'onorevole Giovanni Matta, in occasione delle elezioni, immediatamente successive al conferimento del suddetto appalto ». Esiste un'ampia documentazione sull'Assessorato ai lavori pubblici durante la gestione Matta. Purtroppo certe indagini non sono state mai completate per le note difficoltà in cui si è trovata la Commissione. Risultano, però, provate le responsabilità anche penali di numerosi funzionari dell'Assessorato.

1) Ingegner Biondo Salvatore direttore presso la ripartizione urbanistica del Comune di Palermo. Assunto nel 1959 al Comune senza concorso dall'assessore Lima e favorito successivamente dagli assessori Ciancimino e Matta fino a diventare direttore della ripartizione urbanistica. (Biondo è coimputato con Ciancimino nel procedimento penale n. 2109/69 P.M. e n. 623/69 G.I.);

2) ingegner Salvatore Corvo — vice direttore della ripartizione urbanistica;

3) avvocato Filippo Vicari — direttore del servizio amministrativo della ripartizione urbanistica;

4) ingegner Melchiorre Agnello — direttore della sezione edile della ripartizione urbanistica. (Imputato di interesse privato in atti di ufficio « per avere abusato della sua qualità di ingegnere presso l'Ufficio tecnico e di componente della Commissione edilizia approvando progetti a sua firma o alla realizzazione dei quali aveva collaborato »). (Vedere allegato n. 8);

5) avvocato Niccolò Maggio — capo ufficio affari legali del comune di Palermo. (È imputato di truffa aggravata nel procedimento penale n. 5209/P.M.).

I suddetti funzionari hanno compiuto tutta la loro carriera nel periodo in cui assessori ai lavori pubblici sono stati rispettivamente Lima (diventato sindaco), Ciancimino (poi diventato sindaco) e Matta. Ad essi è stato consentito di trafficare nelle forme più ignobili e di arricchirsi.

Nei rapporti citati si mette in evidenza anche la losca attività svolta dall'architetto Barraco Antonio — membro della Commissione edilizia comunale dal 1956 al 1964 e della Commissione urbanistica comunale dal 1965.

Dalle indagini della Questura a seguito di una denuncia pervenuta alla Commissione è emerso che il Barraco è sindaco supplente della s.p.a. « S. Francesco Residenziale Piraineto » di proprietà di Vassallo e Ferruzza. Egli è imputato insieme a Ciancimino, Pergolizzi e Nicoletti nei procedimenti penali n. 10047/68 P.M. e n. 2083/68 G.I. per interesse privato in atti di ufficio per l'approvazione di tre progetti del costruttore Vassallo.

I documenti dei Carabinieri offrono un quadro impressionante del rapporto fra alcune imprese (Vassallo, Piazza, Moncada, eccetera) e alcuni capimafia (Torretta, Nicola Di Trapani, Buscemi) e amministratori comunali di Palermo, come Ciancimino, Di Fresco, Pergolizzi e Matta (13).

D'altro canto l'onorevole Gioia è chiamato in causa in numerosi documenti ufficiali agli atti della Commissione a proposito dei legami personali e diretti con singoli *boss* mafiosi.

Vogliamo richiamare alcuni di questi rapporti con mafiosi intrattenuti da Gioia e suoi collaboratori come risultano dai documenti ufficiali.

1) *Nella sentenza del G.I. Tribunale di Palermo del* 23 *giugno* 1964 *contro La Barbera* + 42 (*Doc.* 236) si legge:

« Restando nell'argomento delle relazioni è certo che Angelo e Salvatore La Barbera, nonostante il primo lo abbia negato,

---

(13) Sull'argomento, esiste agli atti della Commissione, una vasta documentazione (*Doc.* nn. 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958 e nn. 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721) che verrà successivamente pubblicata, alla stregua dei criteri che la Commissione ha fissato all'atto della conclusione dei suoi lavori.

Per quanto riguarda specificamente il Piazza, nel *Doc.* 951, agli atti della Commissione, si legge che egli: « ... dà avvio all'attività edile che lo pone in contatto diretto con il noto capomafia Torretta Pietro e con Bonura Salvatore, che in *primis* approntano i loro capitali.

Nacque così, come è notorio nella borgata Uditore, il connubio Piazza-Torretta-Bonura, che diede l'avvio alla realizzazione di svariati edifici, anche se sotto le mentite spoglie di ditta individuale intestata al solo Piazza Vincenzo.

Infatti l'impresa Piazza Vincenzo risulta iscritta alla locale Camera del commercio in data 6 novembre 1961, al n. 40335 n/ 35394 n., con attività dichiarata: « Costruzioni edili e stradali », con sede in Via Lo Monaco Ciaccio, n. 6, Uditore, attuale domicilio di Pietro Torretta ».

conoscevano l'ex sindaco Salvatore Lima ed erano con lui in rapporti tali da chiedergli favori.

« Basti considerare che Vincenzo D'Accardi, il mafioso del capo ucciso nell'aprile 1963, non si sarebbe certo rivolto ad Angelo La Barbera per una raccomandazione al sindaco Lima, se non fosse stato sicuro che Angelo e Salvatore La Barbera potevano in qualche modo influire su Salvatore Lima.

« Del resto quest'ultimo ha ammesso di avere conosciuto Salvatore La Barbera, pur attribuendo a tale conoscenza carattere puramente superficiale e casuale.

« Gli innegabili contatti dei mafiosi La Barbera con colui che era il primo cittadino di Palermo, come pure con persone socialmente qualificate, o che almeno pretendono di esserlo, costituiscono una conferma di quanto si è già brevemente detto sulle infiltrazioni della mafia nei vari settori della vita pubblica ».

E ancora: « . . . Data la sua latitanza, non è stato possibile chiarire la reale natura dei suoi rapporti con l'ex sindaco Lima e con gli onorevoli Gioia e Barbaccia, a cui ha fatto allusione Giuseppe Annaloro. Certo è che con l'asserito "autorevole" intervento di Tommaso Buscetta, Giuseppe Annaloro ottenne la integrale approvazione di un progetto di costruzione e compensò il Buscetta per il suo interessamento, con la somma di lire 5.000.000 destinata, a dire sempre del Buscetta, agli "amici" del Comune di Palermo ».

2) *Nel processo contro Pietro Torretta* + 120 (*Doc.* 509) sono documentate le irregolari assegnazioni di case popolari fatte a mafiosi come Nicola Gentile, Gaetano Filippone e Marsala Giuseppe (capomafia di Vicari) e congiunti, da Salvatore Lima ed Ernesto Di Fresco, con l'interessamento di Vito Ciancimino, Giuseppe Brandaleone ed Ernesto Pivetti. Il figlio di Marsala era autista di Ciancimino e di Di Fresco.

3) Imperiale Gioè Filippo (ucciso recentemente) interrogato nel processo penale contro Garofalo+20 (*Doc.* 400) dichiara che Salvatore La Barbera si interessò per fargli ottenere la licenza di una pompa di benzina, dicendogli: « il sindaco (Lima) è una cosa mia, lei avrà quello che desidera e poi avrà a vedere con me ».

Dopo un giorno Salvatore La Barbera ottenne la licenza per Imperiale e gli dice: « Lei sa tutte queste cose come sono! Mangia e fai mangiare! » Poi pretese di entrare in società nella gestione della pompa. La pompa fu gestita in piazza Giacchery (benzina API) per sei mesi, perchè la società API, allorchè si diffuse la notizia che Salvatore La Barbera era ricercato, disdisse il contratto ed affidò ad altri la gestione.

4) I fratelli Taormina, implicati nel sequestro di persona dell'industriale Rossi di Montelera, esponenti del gruppo di mafia dominante un tempo (e oggi?) a Cardillo, risultarono, all'epoca delle indagini per rapine ed estorsioni svolte verso il 1966 (processo contro Grado + 32), legati o molto vicini al consigliere comunale Iocolano, in particolare Taormina Giacomo.

5) Una relazione della Legione dei Carabinieri di Palermo (a firma del generale dalla Chiesa del 30 luglio 1971) nel descrivere la personalità del dottor Giuseppe Lisotta, cugino di Vito Ciancimino, mette in evidenza come questo personaggio, esponente delle cosche mafiose di Corleone, abbia avuto incarichi in numerosi enti:

1) Istituto provinciale antirabbico;
2) Cassa soccorso dipendenti AMAT;
3) INADEL.

Se ne può dedurre che le assunzioni del dottor Lisotta presso i suddetti enti siano state caldeggiate da Ciancimino quanto da Gioia. Quest'ultimo, in particolare, attraverso il cognato dottor Sturzo, all'epoca Presidente della Provincia di Palermo.

6) Nella « Scheda informativa sul conto di Nicoletti Vincenzo fu Vincenzo » capomafia riconosciuto della zona di Pallavicino, redatta il 30 settembre 1963 dal locale Co-

mandante della Stazione dei Carabinieri, Cesare Franchina, si legge:

Al punto 10: « nel passato ha svolto attività politica in favore della Democrazia cristiana ».

Al punto 11: « nel passato mantenne relazioni con l'ex sindaco di Palermo, dottor Lima, e con l'onorevole Gioia ».

Al punto 16: « per il suo ascendente talvolta ha provveduto a collocare giovani in impieghi aiutando anche economicamente i bisognosi ».

8. — *I fatti più recenti.*

I fatti più recenti mettono in evidenza un processo di « razionalizzazione » del sistema di potere mafioso nella città e nella provincia di Palermo che certamente richiede la guida di personalità politiche in grado di controllare gli atti e le decisioni di enti pubblici diversi. Vogliamo riferirci, in particolare, alla conquista dell'appalto della manutenzione stradale da parte dell'impresa LESCA e alla entrata in scena della CONSEDIL.

Abbiamo già illustrato la funzione assolta dall'impresa Arturo Cassina che ha gestito ininterrottamente, per oltre 36 anni, il servizio di manutenzione stradale del comune di Palermo. Ogni volta alla scadenza novennale, la Giunta comunale era riuscita ad imporre al Consiglio il rinnovo del contratto alla ditta Cassina senza regolare gara di appalto.

L'ultima volta in cui si adottò quella scandalosa procedura fu nel 1962, quando il contratto alla Cassina venne rinnovato ancora per 9 anni.

L'approvazione di tale irregolare deliberazione provocò il ricorso del gruppo consiliare comunista di fronte alla Commissione provinciale di controllo. Anche in quella sede si verificò un colpo di mano per ratificare la delibera. Su quella vicenda esiste un'ampia documentazione presso la nostra Commissione. (In particolare la deposizione resa allora dal Presidente della Commissione provinciale di controllo di Palermo, il magistrato Di Blasi, che si dimise per protesta dall'incarico definendo quanto era accaduto « un atto di mafia »).

Il clamore suscitato da quell'episodio convinse il gruppo di potere che domina la città di Palermo che nel 1971 (alla scadenza dell'appalto!) non sarebbe stato possibile ripresentare l'operazione di rinnovo puro e semplice alla ditta Cassina e che occorresse escogitare qualcosa di nuovo. È stata così inventata la LESCA che si è aggiudicata l'appalto-concorso della manutenzione stradale a Palermo, subentrando all'impresa Cassina. Ma la cittadinanza palermitana ha potuto constatare: 1) che la LESCA conservava tutte le strutture e le attrezzature e gli uomini dell'impresa Cassina; 2) che a dirigere l'attività della nuova impresa era l'ingegner Pasquale Nisticò, genero di Arturo Cassina, assistito dall'ingegner Luciano Cassina, figlio del titolare della vecchia ditta; 3) che nelle quattro zone in cui è divisa la città operano ancora i vecchi subappaltatori mafiosi con funzione ufficiale di capi zona.

Ci si è domandato, allora, quale era il rapporto fra la LESCA e Cassina. Si è scoperto così che la famiglia Cassina ha in realtà il controllo della società Arborea che possiede il 95 per cento delle azioni della LESCA.

Ebbene il gruppo di potere che domina Palermo ha compiuto la beffa di indire un appalto-concorso dove alla fine sono rimaste in gara solo 3 ditte: la Cassina, la LESCA e la ICES di Roma. Quest'ultima non viene ammessa perchè la Commissione aggiudicatrice (nominata dalla Giunta comunale!) non giudica sufficiente la fidejussione bancaria. Restano in lizza Cassina e LESCA: Cassina contro Cassina.

Su questa grottesca vicenda il gruppo comunista ha presentato un ampio e documentato ricorso alla Regione, chiedendo un'inchiesta parlamentare dopo che l'assessore regionale agli Enti locali Giacomo Muratore (uomo di fiducia dell'onorevole Gioia!) aveva approvato l'operato della Giunta co-

munale di Palermo. Copia di tale ricorso viene pubblicata tra gli allegati. (Allegato n. 9).

Per capire la « posta in gioco » occorre tenere presente che l'appalto della manutenzione stradale e delle fognature costa al Comune di Palermo oltre 100 miliardi per i 9 anni di durata del contratto. (150 se si tiene conto della inevitabile revisione dei prezzi in aumento!). Esiste un divario scandaloso tra i costi previsti dall'appalto e quelli accertati in altre città. (Per la manutenzione di strade e piazze è prevista a Palermo una spesa annua di 4 miliardi e 400 milioni, mentre a Bologna il costo complessivo è di 498 milioni. Per la manutenzione delle fogne a Palermo è prevista una spesa annua di 5 miliardi e 900 milioni, mentre a Bologna il costo complessivo è di 200 milioni circa).

Altro grande settore di dominio incontrastato del gruppo di potere diretto dall'onorevole Gioia è l'Ente porto di Palermo. La impresa che opera in esclusiva nel porto di Palermo è la SAILEM di cui è titolare l'ingegner D'Agostino che, grazie alla protezione del ministro Gioia, è diventata una delle più grandi imprese portuali del Mediterraneo. Presidente dell'Ente porto è l'avvocato Santi Cacopardo che fu protagonista di primo piano dello scempio di Palermo negli « anni ruggenti » della speculazione edilizia in qualità, allora, di Presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo. La Commissione possiede una documentazione enorme sulle gesta di tale personaggio che ha fatto assolvere all'IACP la funzione di battistrada della speculazione edilizia, particolarmente attraverso la costruzione dei cosiddetti villaggi satelliti dove il Comune era costretto a fare le opere di urbanizzazione, valorizzando le aree limitrofe che venivano occupate dai mafiosi in combutta con gli uomini politici del gruppo di potere dominante. Invece di provvedere al risanamento dei vecchi quartieri fatiscenti si è favorito per venti anni l'espansione della città in una direttrice preordinata (l'asse via Libertà, viale Lazio, circonvallazione verso Tommaso Natale e l'aeroporto di Punta Raisi, su cui si è concentrato lo scontro sanguinoso fra le cosche mafiose!).

Negli ultimi anni, incalzato dall'opinione pubblica e dall'opposizione di sinistra, il ministro Gioia ha assunto in prima persona l'iniziativa del « risanamento » dei quartieri popolari promuovendo la stipula di una convenzione fra Comune di Palermo, Cassa per il Mezzogiorno e Italstat. Tale convenzione era chiaramente finalizzata a scopi speculativi verso il versante di Palermo Est (oltre Oreto) dove, fra l'altro, esistono cospicui interessi immobiliari delle famiglie Gioia e Cusenza. Sta di fatto che, avendo l'opposizione di sinistra in Consiglio comunale imposto profonde modifiche alla convenzione, che limitano fortemente i margini di manovre della speculazione, il « risanamento » di Palermo non si realizza.

Si sta, invece, manovrando per realizzare i progetti della speculazione fuori dalle aree da risanare. Le opere di contenimento del fiume Oreto sono già in convenzione alla Italstat con uno stanziamento di 5 miliardi circa (progetto avviato già da 4-5 anni). Inoltre, sono già stati stanziati 10 miliardi circa per un tronco della circonvallazione di Palermo che si riferisce a questa zona. Sono previste ulteriori opere per quello che dovrebbe diventare il « Progetto speciale Palermo » che attualmente è fermo al CIPE:

— un asse di aggancio « Circonvallazione-Porto » che dovrebbe correre lungo il fiume Oreto (previsti 12 miliardi circa);

— risanamento idrico-fognante lungo il fiume Oreto (20 miliardi circa);

— altro tronco circonvallazione (10 miliardi circa).

Come avviene la speculazione? Attraverso la scelta delle priorità delle opere da eseguire. Il risanamento idrico-fognante verrà fatto fra le ultime cose. Risulta che inquilini del quartiere interessato vengono già mandati via. Il giorno che verrà fatto il risanamento il quartiere sarà già pronto per essere trasformato da popolare in quartiere « bene ».

L'ultimo capolavoro del gruppo di potere dominante di Palermo è la costituzione del

consorzio di imprese CONSEDIL. La legge n. 166 consente alle imprese o loro consorzi di realizzare interventi edilizi a tasso agevolato (5 per cento) con la concessione di contributi sugli interessi per mutui fino al 75 per cento della spesa ai sensi dell'articolo 72 della legge n. 865 e della legge n. 1179, prevedendo *ad hoc* stanziamenti per gli anni 1975-1976.

Il 7 giugno 1975 (giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge n. 166), si costituisce in Palermo un consorzio di imprese CONSEDIL con la sola ed esclusiva finalità di operare interventi ai sensi dell'articolo 72 della legge n. 865. Le imprese sono le seguenti: SAILEM (D'Agostino), Cassina, Tosi, ABC (Pisa), Reale, Ranieri. Direttore tecnico del consorzio è l'ingegner Giuseppe Mannino che, vedi caso, è anche direttore tecnico della LESCA, la ditta che si è aggiundicato il servizio di manutenzione stradale a Palermo. Sino ad oggi la maggior parte di queste imprese hanno operato in settori diversi dall'edilizia quali opere marittime (SAILEM), strade (Cassina, Reale, ABC); solo Tosi e Ranieri vi hanno operato e quest'ultima in misura molto ridotta.

Il CONSEDIL è l'unico ad avanzare richiesta alla Regione per l'ottenimento dei contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge n. 865 per un intervento di grosse dimensioni nel Comune di Palermo. Contemporaneamente, come prescritto dalla legge, chiede l'assegnazione di aree al Comune e indica quale istituto finanziatore la sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. L'assessore regionale ai lavori pubblici concede al CONSEDIL l'intera *tranche* di contributi agli interessi destinata ai privati; il che consente un intervento di circa 25 miliardi, per la cui realizzazione non resta che l'assegnazione dell'area da parte del Comune.

Il disegno di legge n. 376 del 13 agosto 1975 con l'articolo 6 stanzia altri fondi per gli anni 1975-1976, raddoppiando il finanziamento.

Da quanto sopra emergono le seguenti considerazioni:

1) i nominativi dei componenti il CONSEDIL non lasciano dubbi che esiste un'ampia copertura politica che potrà permettere la massima agevolazione a tutti i livelli, ma soprattutto a quello comunale (approvazione progetti, convenzioni, eccetera);

2) la maggior parte delle imprese del CONSEDIL e soprattutto le più consistenti (SAILEM e Cassina) non si sarebbero mai sognate di entrare nell'attività edilizia, in quanto i settori in cui esse agiscono, opere marittime e strade, consentono ad esse consistenti profitti. Pertanto la loro presenza denota che sono sicuri di condurre un vero e proprio « affare »;

3) il CONSEDIL, per le precedenti considerazioni, non sarà in grado di affrontare con le proprie strutture tecniche ed industriali l'intero intervento e quindi si porterà al di sopra della piccola e media imprenditoria in posizione di pura e semplice finanziaria, spostando così il rischio di impresa dal momento manageriale industriale al momento politico e finanziario. Tale monopolio assumerà una pesantezza insopportabile per la media e piccola imprenditoria, in quanto si instaurerà inevitabilmente una intermediazione oltre che politica e clientelare, anche mafiosa. Alla mafia delle aree si aggiunge così la mafia dei subappalti.

Si fa notare che per il CONSEDIL non esistono problemi finanziari, non esistono esitazioni nella fase decisionale, esiste un rapporto politico per cui gli uffici comunali e delle banche saranno a completa disposizione per rendere agevole la strada alla realizzazione, mentre potranno renderla piena di ostacoli alle altre componenti in gioco. Si ricordi in proposito in quali enormi difficoltà si è sempre dibattuto l'IACP di Palermo, che dopo anni non riesce ad ottenere dal Comune le opere di urbanizzazione. Vedremo, invece, con quale celerità verranno fatte per il CONSEDIL dove Cassina è un membro dei più importanti. Conseguentemente si verificherà che le prime case ad essere pronte saranno proprio quelle del CONSEDIL. Da qualche parte si è avanzata l'ipotesi che in seguito, di fronte a pressioni popolari per l'ottenimento della casa o per la oggettiva situazione di carenza di alloggi in Palermo, si potrebbe arrivare alla

vendita diretta all'IACP o alle cooperative svuotandone così le funzioni istitutive.

Si ripeterebbe così l'esperienza degli edifici costruiti dalla famosa impresa Vassallo o affittati al Comune e alla Provincia per scuole e agli altri enti pubblici per uffici.

Abbiamo voluto soffermarci su alcuni fatti più recenti per mettere in evidenza come si evolve il sistema di potere mafioso a Palermo.

Vogliamo ricordare ancora la grande influenza che il gruppo di potere palermitano ha sul sistema bancario grazie al controllo del Banco di Sicilia. L'attuale presidente del Banco, Ciro Di Martino, fu sostenuto da Gioia che, inoltre, ha imposto come vice presidente il suo uomo di fiducia Ferdinando Alicò.

Nella « lottizzazione » del potere fra le varie correnti della Democrazia cristiana l'onorevole Gioia ha preteso ancora il Banco di Sicilia. Ma, avendo sino ad oggi il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia respinto tutti i suoi candidati, il Banco di Sicilia è da molti anni con il consiglio di amministrazione non rinnovato, con conseguenze catastrofiche per la vita di questo importante istituto e per l'intera economia siciliana.

9. — *Il sistema di potere mafioso a Trapani.*

Il sistema di potere mafioso continua a dominare la vita di altre zone della Sicilia occidentale. Dopo Palermo possiamo dire che la situazione più preoccupante esiste in provincia di Trapani. La Democrazia cistiana trapanese, infatti, è oggi in mano ad un gruppo di potere che è dominato dalla famiglia dei Salvo di Salemi, che, come è noto, controlla le famose esattorie comunali di cui si è tanto occupata la nostra Commissione (14).

---

(14) La materia delle esattorie ha formato oggetto nella V legislatura di un'ampia indagine da parte di un Sottocomitato del Comitato per l'indagine sugli Enti locali, la cui relazione di massima non è stata, peraltro, mai sottoposta alla discussione ed all'approvazione formale della Commissione. I dati emersi da quell'indagine consentono, però, di delineare un impressionante quadro di carenze, di anomalie e di irregolarità nel servizio esattoriale.

L'aggio concesso a favore degli esattori per le somme riscosse in Sicilia, notevolmente e ingiustificatamente superiore a quello vigente nel restante territorio nazionale (a fronte di un aggio aggirantesi, sul territorio nazionale, intorno ad una aliquota media del 3,30 per cento, l'aggio siciliano giunge a toccare sino al 10 per cento circa); le ulteriori cospicue agevolazioni quali le cosiddette « tolleranze » sui tempi di versamento dei capitali riscossi, che vengono concesse fino alla misura del 20 per cento ed oltre del carico dei ruoli (e che si traducono sostanzialmente nella messa a disposizione degli esattori di ingenti somme di denaro senza interesse, che possono essere reinvestite in altre più lucrose attività); i non trascu-

esattori, inducono al legittimo convincimento che l'apparato esattoriale possa configurarsi come una colossale organizzazione di intermediazione parassitaria che danneggia gravemente i contribuenti siciliani, l'economia siciliana e lo stesso sviluppo economico-sociale dell'Isola.

Causa fondamentale dello strapotere dell'apparato esattoriale siciliano è stato l'esercizio distorto della legislazione tributaria da parte della Regione, a sua volta indubbiamente condizionata dalla spinta potente del formidabile gruppo di pressione di quell'apparato, praticamente nelle mani di poche famiglie (i Salvo, appunto, di cui si parla nel testo, i Cambria, i Corleo) che ne detengono il monopolio.

Il concreto esercizio da parte della Regione della potestà tributaria, che l'articolo 37 dello Statuto attribuisce alla sua autonoma competenza come fondamentale strumento per la realizzazione di un programma regionale di sviluppo democratico, anzichè realizzare semplici ed economici meccanismi impositivi tali da tradursi in congrui strumenti di perequazione fiscale, ha modificato in peggio il macchinoso sistema di riscossione già vigente nel resto del Paese ed ha reso obiettivamente

Il congresso provinciale della Democrazia cristiana trapanese, tenutosi nel 1972, è considerato il punto di arrivo della scalata data dal gruppo Salvo alla direzione della Democrazia cristiana di quella provincia. In quel congresso avvenne la saldatura, attorno al gruppo doroteo dell'onorevole Grillo, di una vasta maggioranza alla cui formazione concorrevano non solo i tradizionali gruppi salemitani e marsalesi, ma anche forze di Trapani e di Alcamo.

In quell'occasione il moroteo Culicchia, segretario provinciale uscente e sindaco di Partanna, accusò pubblicamente i Salvo di aver « acquistato » i voti dei delegati ininterrottamente per tutta la durata del congresso e fino al seggio elettorale dove si votava per il rinnovo delle cariche. La chiave interpretativa fondamentale del rapporto tra gruppi mafiosi e potere politico negli ultimi dieci anni in provincia di Trapani va ricercata, infatti, nella scalata del gruppo Salvo e nella crisi conseguente a questo processo che pare averli colpiti negli ultimi mesi (si veda il sequestro Corleo).

Con i Salvo debuttava un nuovo impegno imprenditoriale in prima persona, dinamico, dei gruppi mafiosi. In parte è un processo analogo a quello legato all'emergere, in quegli anni, di nuovi gruppi dirigenti mafiosi legati alla speculazione edilizia nei grandi centri urbani dell'Isola. Le scelte prioritarie del gruppo trapanese si rivolgono, però, non solo all'edilizia ma anche all'agricoltura e alla speculazione finanziaria.

L'accordo raggiunto per alcuni anni dai Buccellato e dai Navarra di Castellammare, dai Rimi nell'alcamese, dai Minore a Trapani, dai Salvo e Zizzo a Salemi, dai Taormina a Castelvetrano, eccetera si consolida di fronte alle nuove possibilità finanziarie che l'espansione nel campo delle esattorie di Salvo e Corleo ha messo a disposizione di questi gruppi. Si creano nuove condizioni e si costruisce un nuovo gruppo dirigente che, chiusa la parentesi cristiano-sociale, rientra pienamente nella Democrazia cristiana e ne assume il controllo senza, tuttavia, alcuna guerra a fondo contro il tradizionale gruppo moroteo di Mattarella (l'unico trauma è forse il sequestro Caruso cui da più parti si attribuisce un emblematico valore politico). In quegli anni si espande la presenza in provincia di Trapani di Lima e di Gioia e Attilio Ruffini diviene il punto di riferimento di vasti gruppi non solo dorotei, ma anche della corrente fanfaniana di Trapani. In sostanza il rapporto privilegiato delle nuove forze dirigenti della Democrazia cristiana trapanese è verso Gioia-Lima-Ruffini. Il gruppo Salvo, contemporaneamente, tende ad assicurarsi una serie di contatti e di rapporti con altri partiti individuando uomini da appoggiare al momento elettorale o da usare come tramiti per costruire accordi politici su determinate operazioni economiche.

Alla fine degli anni '60 si aprono una serie di scontri tra i Salvo ed altri gruppi che pure avevano avuto un ruolo importante nella costruzione del gruppo dirigente postmattarelliano. Questi scontri attorno al controllo dei consorzi agrari e delle zone di sviluppo turistico sono accompagnati da una vera e propria « presa di potere » all'interno della Democrazia cristiana del nuovo gruppo di maggioranza, la cui ottica diviene sempre più esclusiva fino al tentativo di un anno

---

(*segue nota 14*).

razione mafiosa, soprattutto se si guardi all'essenza del fenomeno mafioso inteso come smodato ed ostentato abuso di potere.

Ciò spiega il rilevante contributo che il gruppo comunista ha dato all'elaborazione delle proposte per il riordinamento del settore, impegnandosi vigorosamente perchè alla recente legge 2 dicembre 1975, n. 576, contenente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni, che riduce notevolmente l'area di intervento delle esattorie permettendo al contribuente, con un sistema di autotassazione, di versare direttamente i tributi, sen-

amministrative del giugno scorso l'intera componente morotea. Il tentativo fallì per l'intervento diretto della Direzione democristiana e con la sospensione del già convocato congresso provinciale. Gli altri partiti di centro-sinistra erano oggetto di una penetrazione di questi gruppi impegnati nel quadro politico provinciale anche per la rilevanza economica della ricostruzione del Belice, e della costruzione dell'autostrada. Negli ultimi anni, si è avuta una prevalenza netta del gruppo Salvo sugli altri e il delinearsi di una loro volontà di controllo della provincia. Questo, indipendentemente da tutte le analisi, evidentemente non comprovate, sul traffico della droga che li avrebbe visti finanziatori di una rete distributiva nella quale sarebbe stato rilevantissimo il ruolo di Zizzo e di gruppi alcamesi (oltre ai Rimi anche Guarrasi e Melodia). A questo proposito pare rilevante la supposizione che fa la Polizia, dopo l'accertamento patrimoniale su Guarrasi (l'assessore al Comune di Alcamo, assassinato alla vigilia delle elezioni del 15 giugno il cui patrimonio si è rivelato insospettatamente cospicuo e sicuramente superiore al miliardo), che egli sia stato ucciso in un tentativo di sequestro che rimanda logicamente al caso Corleo. Il Guarrasi, ex sindaco di Alcamo ed esponente di rilievo provinciale della corrente dorotea, non poteva certamente aver costruito una fortuna di queste proporzioni solo attraverso la speculazione edilizia ad Alcamo.

Alla morte del vecchio Rimi fu reso più evidente l'indebolimento del vecchio gruppo dirigente mafioso; con ciò si spiega il fiorire di una serie incontrollata di attentati ai cantieri edili promossi da una mafia alcamese di secondo grado, come i fratelli Minore, che oggi rivendica spazi propri. Questi fatti hanno preoccupato forze e gruppi mafiosi. Si è determinata così una situazione di tensione nella provincia che sta, probabilmente, alla base dei numerosi assassini degli ultimi mesi tra i quali alcuni rilevanti (Russo a Castelvetrano, Guarrasi e Piscitelli ad Alcamo, i due scomparsi di Paceco e Trapani legati ai rami minori del gruppo mafioso di

10. — *Il potere mafioso a Caltanissetta.*

Le cosche mafiose della provincia di Caltanissetta hanno avuto sempre un ruolo politico di primo piano. Basti ricordare i nomi di don Calogero Vizzini e di Giuseppe Genco Russo. La mafia nissena si è sempre caratterizzata per la sua capacità di garantire « l'ordine » in quella provincia. L'assenza di gravi fatti di sangue e di altri clamorosi reati ha consentito a determinati uomini politici e funzionari « responsabili » di affermare che la mafia a Caltanissetta sarebbe ormai scomparsa. Improvvisamente, invece, nella seduta del 12 settembre 1972 del Consiglio comunale di Caltanissetta il sindaco, professor Raimondo Collodoro, denuncia di aver subìto intimidazioni mafiose. Quell'episodio ripropone il problema dello scontro fra diversi gruppi di potere nei settori dell'urbanistica, dell'attività edilizia e del mercato ortofrutticolo.

Il Comune di Caltanissetta in quel momento doveva predisporre i programmi per l'approvazione della legge per la casa con la cessione delle aree dei piani zonali alle cooperative già finanziate. L'intimidazione mafiosa nasceva dalla volontà di gruppi di speculatori privati di impedire la creazione di un mercato competitivo di aree. Contemporaneamente, manovrando gli organi di controllo, si cercava di vanificare una delibera del Consiglio comunale che poneva un vincolo a verde nel Parco Testasecca che un gruppo di speculatori mafiosi intendeva, invece, accaparrarsi. Si sono poi avute le conferme clamorose della presenza mafiosa in provincia di Caltanissetta con il caso Di Cristina, i suoi rapporti con l'Ente minerario e i suoi legami elettorali con l'onorevole Gunnella.

Ma le cosche mafiose hanno manifestato la loro presenza anche nel polo di sviluppo industriale di Gela. Ecco, a questo proposito, quanto è stato denunziato nell'interrogazione che gli onorevoli La Marca, Mancuso e Vitali hanno rivolto in data 26 marzo 1975 ai Ministri delle partecipazioni statali, interno e lavoro:

amministrative del giugno scorso l'intera componente morotea. Il tentativo fallì per l'intervento diretto della Direzione democristiana e con la sospensione del già convocato congresso provinciale. Gli altri partiti di centro-sinistra erano oggetto di una penetrazione di questi gruppi impegnati nel quadro politico provinciale anche per la rilevanza economica della ricostruzione del Belice, e della costruzione dell'autostrada. Negli ultimi anni, si è avuta una prevalenza netta del gruppo Salvo sugli altri e il delinearsi di una loro volontà di controllo della provincia. Questo, indipendentemente da tutte le analisi, evidentemente non comprovate, sul traffico della droga che li avrebbe visti finanziatori di una rete distributiva nella quale sarebbe stato rilevantissimo il ruolo di Zizzo e di gruppi alcamesi (oltre ai Rimi anche Guarrasi e Melodia). A questo proposito pare rilevante la supposizione che fa la Polizia, dopo l'accertamento patrimoniale su Guarrasi (l'assessore al Comune di Alcamo, assassinato alla vigilia delle elezioni del 15 giugno il cui patrimonio si è rivelato insospettatamente cospicuo e sicuramente superiore al miliardo), che egli sia stato ucciso in un tentativo di sequestro che rimanda logicamente al caso Corleo. Il Guarrasi, ex sindaco di Alcamo ed esponente di rilievo provinciale della corrente dorotea, non poteva certamente aver costruito una fortuna di queste proporzioni solo attraverso la speculazione edilizia ad Alcamo.

Alla morte del vecchio Rimi fu reso più evidente l'indebolimento del vecchio gruppo dirigente mafioso; con ciò si spiega il fiorire di una serie incontrollata di attentati ai cantieri edili promossi da una mafia alcamese di secondo grado, come i fratelli Minore, che oggi rivendica spazi propri. Questi fatti hanno preoccupato forze e gruppi mafiosi. Si è determinata così una situazione di tensione nella provincia che sta, probabilmente, alla base dei numerosi assassini degli ultimi mesi tra i quali alcuni rilevanti (Russo a Castelvetrano, Guarrasi e Piscitelli ad Alcamo, i due scomparsi di Paceco e Trapani legati ai rami minori del gruppo mafioso di

10. — *Il potere mafioso a Caltanissetta.*

Le cosche mafiose della provincia di Caltanissetta hanno avuto sempre un ruolo politico di primo piano. Basti ricordare i nomi di don Calogero Vizzini e di Giuseppe Genco Russo. La mafia nissena si è sempre caratterizzata per la sua capacità di garantire « l'ordine » in quella provincia. L'assenza di gravi fatti di sangue e di altri clamorosi reati ha consentito a determinati uomini politici e funzionari « responsabili » di affermare che la mafia a Caltanissetta sarebbe ormai scomparsa. Improvvisamente, invece, nella seduta del 12 settembre 1972 del Consiglio comunale di Caltanissetta il sindaco, professor Raimondo Collodoro, denuncia di aver subìto intimidazioni mafiose. Quell'episodio ripropone il problema dello scontro fra diversi gruppi di potere nei settori dell'urbanistica, dell'attività edilizia e del mercato ortofrutticolo.

Il Comune di Caltanissetta in quel momento doveva predisporre i programmi per l'approvazione della legge per la casa con la cessione delle aree dei piani zonali alle cooperative già finanziate. L'intimidazione mafiosa nasceva dalla volontà di gruppi di speculatori privati di impedire la creazione di un mercato competitivo di aree. Contemporaneamente, manovrando gli organi di controllo, si cercava di vanificare una delibera del Consiglio comunale che poneva un vincolo a verde nel Parco Testasecca che un gruppo di speculatori mafiosi intendeva, invece, accaparrarsi. Si sono poi avute le conferme clamorose della presenza mafiosa in provincia di Caltanissetta con il caso Di Cristina, i suoi rapporti con l'Ente minerario e i suoi legami elettorali con l'onorevole Gunnella.

Ma le cosche mafiose hanno manifestato la loro presenza anche nel polo di sviluppo industriale di Gela. Ecco, a questo proposito, quanto è stato denunziato nell'interrogazione che gli onorevoli La Marca, Mancuso e Vitali hanno rivolto in data 26 marzo 1975 ai Ministri delle partecipazioni statali, interno e lavoro:

terno e del lavoro e della previdenza sociale per sapere:

1) se sono a conoscenza del pesante clima di tensione esistente attorno al complesso petrolchimico di Gela e, più specificatamente, nell'ambito delle imprese appaltatrici di lavori e servizi dell'ANIC, dove episodi di brutale sfruttamento di lavoratori (spesso culminati in infortuni anche mortali), di corruzione, di connivenza tra imprese appaltatrici ed alcuni tecnici dell'azienda di Stato, nonchè di intimidazioni mafiose contro le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL si vanno verificando con un crescendo impressionante, fino al punto, non soltanto di turbare la tranquillità necessaria all'ambiente di lavoro, ma anche di mettere in serio pericolo la stessa incolumità dei lavoratori e dei dirigenti sindacali.

Significativi di tale grave situazione sono gli episodi verificatisi negli ultimi mesi e precisamente:

a) la costruzione di due villini in contrada Desusino, di proprietà di due tecnici dell'ANIC addetti all'ufficio manutenzione edile dello stabilimento, eseguita dall'impresa MECOS, appaltatrice di lavori dell'ANIC, a mezzo di operai dipendenti da detta impresa, costruzione denunziata dalla Camera del lavoro di Gela l'8 febbraio 1975 e confermata dalla ispezione effettuata dall'Ispettorato provinciale del lavoro il 12 febbraio 1975;

b) l'intimidazione di pretta marca mafiosa contro il segretario della Camera del lavoro di Gela al quale, la sera dell'11 febbraio 1975, veniva incendiata l'auto;

c) la sparatoria (8 colpi di pistola) ad opera di un pregiudicato non nuovo ad aggressioni del genere contro il direttore dell'impresa SMIM (anche questa appaltatrice di lavori dell'ANIC), per fortuna rimasto illeso insieme con altri operai che si trovavano dietro la macchina del citato direttore, presa di mira dallo sparatore all'interno del petrolchimico il 7 marzo 1975;

2) se risulta a verità che noti delinquenti comuni, assunti come operai dalle imprese MECOS e SMIM e da queste regolarmente retribuiti, svolgono la duplice mansione di "guardaspalle" dei dirigenti delle stesse imprese e di informatori del locale Commissariato di Pubblica sicurezza;

3) se, dopo la scoperta della costruzione di due villini da parte dell'impresa MECOS per conto di due tecnici dell'ANIC, abbia trovato conferma la voce, secondo la quale la stessa impresa sta costruendo a Caltanissetta un villino per conto di un funzionario di quell'Ispettorato provinciale del lavoro;

4) se, alla luce dei fatti sopra riportati, i Ministri non ritengono di dover intervenire, con un'azione concertata, per rompere l'intreccio sviluppatosi, all'ombra del rigoglioso bosco degli appalti-ANIC, tra alcuni tecnici dello stabilimento petrolchimico, le imprese appaltatrici, il Commissariato di Pubblica sicurezza e lo stesso Ispettorato provinciale del lavoro.

In particolare si chiede al Ministro delle partecipazioni statali se non sia giunto ormai il momento di affrontare il grave problema della pratica degli appalti ancora recentemente, e non soltanto a seguito dei gravi fatti sopra denunziati, sollevato dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, con la precisa richiesta di abolire la concessione in appalto di servizi e lavori all'interno dello stabilimento che potrebbero essere condotti direttamente dall'azienda di Stato ».

E a completare il quadro ecco scoppiare lo scandalo della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mussomeli.

Trattasi della Cassa rurale che ha favorito le operazioni bancarie intese a sostenere l'attività del gruppo di mafiosi guidato da Genco Russo per impadronirsi del feudo Polizzello. A Genco Russo la Commissione ha dedicato un ampio profilo, nella « Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi » (*Doc.* XXIII, *n. 2-quater* - Camera dei deputati - V Legislatura). Presidente di tale Banca è l'avvocato Vincenzo Noto, ex sindaco di Mussomeli, noto capo elettore di Calogero Volpe. Il suo nome ricorre negli atti relativi al profilo di Genco Russo.

In atto i soci della Cassa sono 237. Nel 1940 erano 1.500, nel 1945 erano 1.050, nel 1954 erano scesi a 500 per raggiungere il numero attuale di 237. La raccolta di fondi

è valutata a circa sei miliardi di lire e riguarda piccoli depositi di circa un migliaio di piccoli risparmiatori. Il presidente avvocato Noto ha utilizzato la Cassa ad esclusivo vantaggio di un ristretto gruppo familiare comprendente:

1) Noto Angelo, nipote di Vincenzo;

2) dottoressa Scozzari, moglie dell'avvocato Vincenzo Noto.

Le operazioni di investimento (almeno quelle che si conoscono) portate a termine da tale *clan* familiare riguardano le seguenti iniziative:

1) « Pastifici riuniti Valle dei Platani », di cui l'avvocato Vincenzo Noto è stato amministratore delegato;

2) « Laterplatani », industria di manufatti per l'edilizia, di proprietà di Angelo Noto, nipote dell'avvocato Vincenzo;

3) acquisto di abitazioni in Mussomeli, Palermo, Enna, Cinisello Balsamo;

4) acquisto di aree fabbricabili nel territorio urbano di Mussomeli. Tali aree costituiscono una notevole percentuale delle aree disponibili nel piano regolatore di Mussomeli. La elencazione di tali beni è ricavata da un atto in notaro Ielo di Caltanissetta in data 25 maggio 1975, con il quale i proprietari di tali beni chiedono ed ottengono l'accensione di ipoteca su di essi a garanzia di un debito con il Banco di Sicilia per circa un miliardo e settecento milioni.

Non si conosce se, oltre a quelli elencati in tali atti, siano presenti altri beni intestati al suddetto *clan* familiare capeggiato dal Noto. La sofferenza dell'Istituto pare che ascenda a circa sei miliardi, di cui è documentabile in beni solo la suddetta quota di 1.700 milioni circa, peraltro coperta da ipoteca del Banco di Sicilia. Non si conosce la destinazione degli altri quattro miliardi.

Qualche settimana prima dello scoppio dello scandalo il reverendo Giuseppe Mulè, vice presidente della Cassa, ha ritirato un suo deposito personale di 1 milione e 700 mila lire per depositarlo in altro Istituto. Analoga operazione è stata condotta dall'arciprete di Mussomeli per circa 37 milioni.

Hanno intrapreso azione legale dinanzi al Tribunale di Caltanissetta soltanto sei dei piccoli risparmiatori depositanti, che hanno avanzato istanza di liquidazione giudiziaria. Il Tribunale di Caltanissetta ha già richiesto la informativa alla Banca d'Italia, che non l'ha ancora inviata. Nelle settimane antecedenti al *crac* pare che sia stata tentata una operazione di camuffamento della situazione economica, costruendo crediti vantati dalla Banca e nient'affatto esistenti. Infatti qualche ex cliente della Banca che aveva estinto da diverso tempo ogni pendenza debitoria e chiuso ogni conto si è visto arrivare una lettera raccomandata con la quale la Banca lo invita a sanare un debito finanziario effettivamente non esistente.

Vogliamo segnalare la struttura giudiziaria di Mussomeli.

Da diversi anni risulta non coperto il posto di Pretore. Le funzioni della Pretura sono affidate ad un vice pretore onorario: l'avvocato Giuseppe Sorce, il quale è contemporaneamente vice presidente della Banca popolare di Mussomeli.

L'avvocato Giuseppe Sorce è suocero di un figliuolo dell'avvocato Vincenzo Noto, presidente della « S. Giuseppe » di Mussomeli. L'avvocato Sorce è lo stesso che coprì la carica di sindaco di Mussomeli dal 1946 al 1956. Esiste una dichiarazione apologetica in favore di Giuseppe Genco Russo, sottoscritta dal Sorce nella sua qualità di sindaco (15).

(15) *L'Ora* del 12-13 febbraio 1964 recava la seguente notizia: « L'inviato del quotidiano torinese *La Stampa* a sua volta riferisce che anche l'avvocato Giuseppe Sorce, nella sua qualità di ex sindaco di Mussomeli, ha rilasciato a Genco Russo un attestato di civismo, disinteresse e laboriosità ». Lo stesso inviato riferisce poi le varie argomentazioni difensive divulgate dal difensore di Genco Russo tra cui le seguenti significative espressioni testuali dal tono minaccioso: « Il cavaliere Genco Russo è vittima delle correnti interne del suo partito (la DC ndr.). Sa chi lo ha proposto per la riabilitazione e lo fece nominare cavaliere nel 1945? Quegli stessi suoi compagni di partito che ora lo accusano come violento capomafia. Si vuole colpire Genco Russo per soddisfare l'opinione pubblica italiana e per salvare i veri capomafia. Condannando Genco Russo si lasciano in pace gli altri ».

Oltre a quella di Mussomeli le Preture della provincia di Caltanissetta che da anni sono rette da vice pretori reggenti sono:

1) Villalba: da tempo immemorabile non c'è un Pretore titolare. Il mandamento della Pretura di Villalba comprende anche il comune di Vallelunga, anche quest'ultimo centro di mafia (i Madonia, i Sinatra sono di Vallelunga). Detta Pretura è sempre retta da un avvocato del luogo il quale, come reggente, è regolarmente stipendiato, e naturalmente si mette al servizio di chi lo fa nominare (chi si muove per le nomine è l'onorevole Volpe!);

2) Butera: anche qui il titolare della Pretura manca da tempo immemorabile. Il vice pretore reggente è sempre stato un avvocato del gruppo di potere che fa capo al commendatore Guido Scichilone, capo della DC più volte sindaco del Comune, e consigliere della Cassa di Risparmio, impresario di trasporti extraurbani;

3) Riesi: attualmente è senza titolare e il reggente è un avvocato del luogo, nonostante sia centro di mafia (patria dei Di Cristina);

4) Sommatino: da circa 10 anni è retta da un avvocato del luogo, Giuseppe Pappalardo (uomo di Volpe), benchè ci sia un titolare che, però, non appena nominato nel 1973, è stato applicato alla Pretura di Caltanissetta per sette giorni la settimana! Si dice che l'operazione sia stata fatta per favorire il Pappalardo « ben protetto ».

Tutte queste Preture sono in generale anche senza cancelliere titolare e si rimedia con qualche cancelliere a scavalco o col segretario comunale che per legge deve fare il cancelliere in assenza di questi.

11. — *Le caratteristiche attuali del fenomeno mafioso in provincia di Agrigento.*

In provincia di Agrigento gli atti e le manifestazioni tipiche del fenomeno mafioso hanno subìto una graduale, ma costante attenuazione, rispetto al periodo (1943 - inizio anni '60) di vera e propria esplosione che aveva visto le cosche mafiose protagoniste di una lunga catena di delitti culminati nell'assassinio del commissario di Pubblica sicurezza Cataldo Tandoj. La Federazione agrigentina del PCI ha già espresso il proprio giudizio sul fenomeno mafioso, con una puntuale e documentata analisi contenuta nel « memoriale » consegnato alla Commissione antimafia, che ancora oggi conserva la sua validità e attualità, confermata da episodi e rivelazioni successivamente verificatisi. Pertanto ci limitiamo ad alcune sintetiche considerazioni aggiornative delle caratteristiche e delle dimensioni che allo stato attuale assume il fenomeno mafioso.

Le cause della sua attenuazione sono dovute alla crisi delle tradizionali attività produttive: miniere di zolfo oggi in fase di completa smobilitazione, la crisi grave che investe la pesca e, per altri versi, il settore delle costruzioni edilizie. Nella città di Agrigento, dopo la frana del luglio 1966 a causa del caos urbanistico, si è determinata la paralisi quasi completa delle attività di costruzione. Nel rimboschimento le lotte bracciantili hanno costretto l'azienda forestale a gestire direttamente i lavori di forestazione, lasciando uno spazio marginale agli appalti di cui solitamente sono stati e sono titolari elementi notoriamente legati alla organizzazione mafiosa. Nel settore del vigneto la costituzione di un forte movimento cooperativo di cantine sociali (di orientamento cattolico, socialista e comunista) ha sottratto molto terreno all'opera mafiosa di intimidazione e di ricatto a scopo di lucro, specie nella fase di commercializzazione dell'uva e poi del mosto, ed ha impedito il diffondersi su vasta scala della sofisticazione (che invece dilaga nel trapanese e nel palermitano).

Si è avuta contemporaneamente la crescita del livello di istruzione e della coscienza civile e democratica delle popolazioni. I grandi movimenti di lotta, guidati dai partiti di sinistra, dai sindacati e da alcuni settori importanti del mondo cattolico e della stessa Democrazia cristiana, in tutti questi anni hanno contribuito notevolmente a fare maturare una nuova coscienza nelle nuove generazioni, riducendo l'area di omertà e di pau-

ra che, laddove ancora esiste, rappresenta uno degli elementi su cui poggia e si sviluppa l'organizzazione mafiosa.

Anche se il fenomeno mafioso ha subìto in provincia tale ridimensionamento, si esclude che debba essere considerato estinto o comunque non in grado, a seconda della contingenza politica ed economica, di riprendersi ed estendersi. Sono, infatti, presenti i presupposti economici e sociali determinati storicamente dallo sviluppo del capitalismo in Sicilia e regolati dal sistema di potere di stampo burocratico-clientelare che spingono tanti giovani, anche a causa della disoccupazione dilagante, a porsi fuori dalla legge, ricercando il legame con le organizzazioni mafiose. Esistono, infatti, in tutti i comuni dell'agrigentino nuclei mafiosi di tipo classico che agiscono ed operano con metodi che vanno dalla intimidazione al ricatto, dal paternalismo alla solidarietà di *clan*. Alcuni di essi sono riusciti a collegarsi organicamente con i centri fondamentali della mafia siciliana che risiedono a Palermo da dove si dipartono le fila delle organizzazioni che regolano il contrabbando di tabacco, di droghe e di altri generi, il mercato della prostituzione e delle produzioni ortofrutticole, i campi cioè dove gli interessi economici e le possibilità di lucro sono consistenti per cui è possibile che avvengano delitti gravi e spietati fatti di sangue. Sono esemplari, a questo proposito, le vicende della mafia operante nel triangolo Riesi-Ravanusa-Campobello di Licata. L'esecuzione in una stanza dell'Ospedale civico di Palermo di Candido Ciuni è il momento più clamoroso di una lunga catena di omicidi perpetrati in quella zona, che ha visto implicati personaggi come il Di Cristina di Riesi, funzionario della SOCHIMISI e capo elettore del PRI.

Un altro settore in cui è presente largamente la mafia è costituito dall'allevamento e dal commercio di bestiame: zona di Canicattì tradizionalmente rinomata per il commercio e l'importazione dall'estero di capi bovini e di carne macellata; zona montana (Alessandria della Rocca, Burgio, Lucca Sicula, Bivona, Santo Stefano, Cammarata, ecc.). Qui si passa dai frequenti reati di abigeato ad azioni di intimidazione (sgozzamento del bestiame, incendio di ovili), dalla macellazione clandestina di carni all'assassinio di pastori e mercanti. Le cosche più influenti di questa attività risiedono nei comuni di Alessandria e Burgio che oltre ad esercitare un peso notevole nella zona sopra citata riescono a collegarsi con la mafia dei vicini centri del palermitano (Prizzi-Corleone). L'organizzazione mafiosa è particolarmente presente, inoltre, nel settore delle costruzioni edilizie e opere di interesse pubblico e stradali. In centri come Canicattì, Licata, Sciacca, Palma, Ribera, buona parte della speculazione edilizia porta il marchio della iniziativa di gruppi mafiosi i quali hanno operato, come nel caso di Licata, Canicattì, Palma, in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali dirette dalla DC e dal centro-sinistra ritardando ed in alcuni casi impedendo l'elaborazione e l'approvazione da parte dei Consigli comunali degli strumenti urbanistici, accaparrandosi le aree a basso costo o addirittura le aree di proprietà comunale (come nel caso del costruttore Pace di Palma Montechiaro, eletto consigliere comunale nella lista della DC nelle ultime elezioni amministrative, più volte denunciato dalla nostra sezione alla Magistratura con esiti purtroppo sempre negativi.).

Lo sviluppo della costruzione di opere pubbliche ha consentito a certi gruppi mafiosi di mettere le mani sugli appalti ed i subappalti, mediante legami precisi con il potere politico dominante, più specificamente con i partiti al governo. Qui si va dalle guardianie dei cantieri (comprese le industrie Italcementi) alle assunzioni di mano d'opera che vengono operate, specie per ciò che riguarda la mano d'opera cosiddetta « specializzata », tramite il solito sistema delle raccomandazioni e delle protezioni di stampo mafioso. Permane il sistema delle tangenti ricattatorie, il cosiddetto « pizzo » ancora largamente praticato oltre che in questo settore anche nelle attività commerciali e la partecipazione diretta di elementi notoriamente legati alla mafia alla gestione e conduzione dei lavori. Al tradizionale e compatto gruppo dei costruttori di Favara, si va gradualmente sostituendo in questo settore la schiera degli speculatori di Agrigento che,

ra che, laddove ancora esiste, rappresenta uno degli elementi su cui poggia e si sviluppa l'organizzazione mafiosa.

Anche se il fenomeno mafioso ha subìto in provincia tale ridimensionamento, si esclude che debba essere considerato estinto o comunque non in grado, a seconda della contingenza politica ed economica, di riprendersi ed estendersi. Sono, infatti, presenti i presupposti economici e sociali determinati storicamente dallo sviluppo del capitalismo in Sicilia e regolati dal sistema di potere di stampo burocratico-clientelare che spingono tanti giovani, anche a causa della disoccupazione dilagante, a porsi fuori dalla legge, ricercando il legame con le organizzazioni mafiose. Esistono, infatti, in tutti i comuni dell'agrigentino nuclei mafiosi di tipo classico che agiscono ed operano con metodi che vanno dalla intimidazione al ricatto, dal paternalismo alla solidarietà di *clan*. Alcuni di essi sono riusciti a collegarsi organicamente con i centri fondamentali della mafia siciliana che risiedono a Palermo da dove si dipartono le fila delle organizzazioni che regolano il contrabbando di tabacco, di droghe e di altri generi, il mercato della prostituzione e delle produzioni ortofrutticole, i campi cioè dove gli interessi economici e le possibilità di lucro sono consistenti per cui è possibile che avvengano delitti gravi e spietati fatti di sangue. Sono esemplari, a questo proposito, le vicende della mafia operante nel triangolo Riesi-Ravanusa-Campobello di Licata. L'esecuzione in una stanza dell'Ospedale civico di Palermo di Candido Ciuni è il momento più clamoroso di una lunga catena di omicidi perpetrati in quella zona, che ha visto implicati personaggi come il Di Cristina di Riesi, funzionario della SOCHIMISI e capo elettore del PRI.

Un altro settore in cui è presente largamente la mafia è costituito dall'allevamento e dal commercio di bestiame: zona di Canicattì tradizionalmente rinomata per il commercio e l'importazione dall'estero di capi bovini e di carne macellata; zona montana (Alessandria della Rocca, Burgio, Lucca Sicula, Bivona, Santo Stefano, Cammarata, ecc.). Qui si passa dai frequenti reati di abigeato ad azioni di intimidazione (sgozzamento del bestiame, incendio di ovili), dalla macellazione clandestina di carni all'assassinio di pastori e mercanti. Le cosche più influenti di questa attività risiedono nei comuni di Alessandria e Burgio che oltre ad esercitare un peso notevole nella zona sopra citata riescono a collegarsi con la mafia dei vicini centri del palermitano (Prizzi-Corleone). L'organizzazione mafiosa è particolarmente presente, inoltre, nel settore delle costruzioni edilizie e opere di interesse pubblico e stradali. In centri come Canicattì, Licata, Sciacca, Palma, Ribera, buona parte della speculazione edilizia porta il marchio della iniziativa di gruppi mafiosi i quali hanno operato, come nel caso di Licata, Canicattì, Palma, in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali dirette dalla DC e dal centro-sinistra ritardando ed in alcuni casi impedendo l'elaborazione e l'approvazione da parte dei Consigli comunali degli strumenti urbanistici, accaparrandosi le aree a basso costo o addirittura le aree di proprietà comunale (come nel caso del costruttore Pace di Palma Montechiaro, eletto consigliere comunale nella lista della DC nelle ultime elezioni amministrative, più volte denunciato dalla nostra sezione alla Magistratura con esiti purtroppo sempre negativi.).

Lo sviluppo della costruzione di opere pubbliche ha consentito a certi gruppi mafiosi di mettere le mani sugli appalti ed i subappalti, mediante legami precisi con il potere politico dominante, più specificamente con i partiti al governo. Qui si va dalle guardianie dei cantieri (comprese le industrie Italcementi) alle assunzioni di mano d'opera che vengono operate, specie per ciò che riguarda la mano d'opera cosiddetta « specializzata », tramite il solito sistema delle raccomandazioni e delle protezioni di stampo mafioso. Permane il sistema delle tangenti ricattatorie, il cosiddetto « pizzo » ancora largamente praticato oltre che in questo settore anche nelle attività commerciali e la partecipazione diretta di elementi notoriamente legati alla mafia alla gestione e conduzione dei lavori. Al tradizionale e compatto gruppo dei costruttori di Favara, si va gradualmente sostituendo in questo settore la schiera degli speculatori di Agrigento che,

ne della « Santa Barbara » e ad alimentare false prospettive sugli scopi della nostra Commissione parlamentare. La nostra denunzia tende a mettere in evidenza il permanere di rapporti fra cosche mafiose e pubblici poteri. Tale documentazione è importante ai fini degli indirizzi da dare alla lotta per debellare il dominio della mafia.

Ecco perchè noi mettiamo al primo posto il problema di una profonda trasformazione dei rapporti fra lo Stato e i cittadini. Se si vuole assestare un colpo decisivo alla potenza della mafia occorre debellare il sistema di potere clientelare attraverso lo sviluppo della democrazia, promuovendo la smobilitazione unitaria dei lavoratori, l'autogoverno popolare e la partecipazione dei cittadini al funzionamento delle istituzioni democratiche.

Il triste spettacolo che, dopo le elezioni amministrative del 15 giugno, sta offrendo il gruppo di potere che domina Palermo, impedendo il funzionamento del Consiglio comunale e di quello provinciale, dimostra tutto il valore della nostra tesi.

La paralisi delle assemblee elettive ha permesso tradizionalmente al gruppo di potere palermitano di ottenere centinaia di delibere con i poteri del Consiglio da fare ratificare, poi, in pochi minuti, con un colpo di mano, al Consiglio comunale o provinciale convocato soltanto un paio di volte all'anno, fatti che furono duramente censurati in una mozione comunista discussa il 23 marzo 1973 dall'Assemblea regionale siciliana (vedi allegato 10). Ecco perchè occorre promuovere tutte le forme di controllo democratico, garantendo il pieno funzionamento delle assemblee elettive.

Il sistema di potere mafioso è entrato ormai irrimediabilmente in crisi anche a Palermo. Ne sono una testimonianza gli ultimi sviluppi della lotta politica all'interno della DC palermitana e la ricerca travagliata di un confronto democratico e costruttivo per dare una nuova direzione alle amministrazioni della città e della provincia di Palermo.

A questi sviluppi positivi un contributo non secondario è venuto dall'attività della nostra Commissione, particolarmente dal momento in cui si ottenne il successo delle dimissioni di Vito Ciancimino da sindaco di Palermo. Tali processi positivi vanno assecondati con l'impegno costruttivo di tutte le forze democratiche.

Più in generale occorre impostare su nuove basi il rapporto Stato-Regione facendo dispiegare tutto il potenziale democratico e rinnovatore dell'autonomia siciliana, per affrontare i problemi dello sviluppo economico e sociale dell'Isola. Operando per questi obiettivi di sviluppo economico e di rinnovamento democratico sarà possibile portare avanti un'azione di profondo risanamento della vita pubblica dando prestigio ed efficienza a tutti gli organi dello Stato e, in primo luogo, a quelli chiamati a svolgere l'attività di prevenzione e repressione della criminalità organizzata.

Con questa ispirazione ideale e politica noi abbiamo contribuito alla elaborazione ed approvazione delle proposte conclusive per combattere il fenomeno della mafia che la nostra Commissione si appresta a presentare in Parlamento. Vogliamo sottolineare che questo contributo positivo corrisponde all'impostazione costruttiva che noi imprimiamo alla nostra azione politica come principale partito di opposizione.

Ci siamo preoccupati, in questo caso, di contribuire a dare una conclusione positiva ai lavori della nostra Commissione animati dal proposito di salvaguardare il valore e la funzione del nostro Parlamento.

Siamo rammaricati, invece, di non essere riusciti a trovare un'intesa sulla relazione generale perchè ci divide dal partito della Democrazia cristiana il giudizio sulle responsabilità politiche nel sistema di potere mafioso in Sicilia.

Abbiamo così voluto sottolineare la necessità urgente di voltare pagina nel modo di governare la Sicilia. Sappiamo che tale esigenza è ormai avvertita da un vasto schieramento di forze ed essa si fa strada anche all'interno del partito della Democrazia cristiana.

Le ultime vicende politiche siciliane sono una conferma dell'affermarsi di questa volontà di cambiamento. Il nostro proposito è di accelerare questi processi positivi, di fare in modo che essi agiscano in profondità per liberare la Sicilia dal cancro del sistema di potere mafioso.

39.

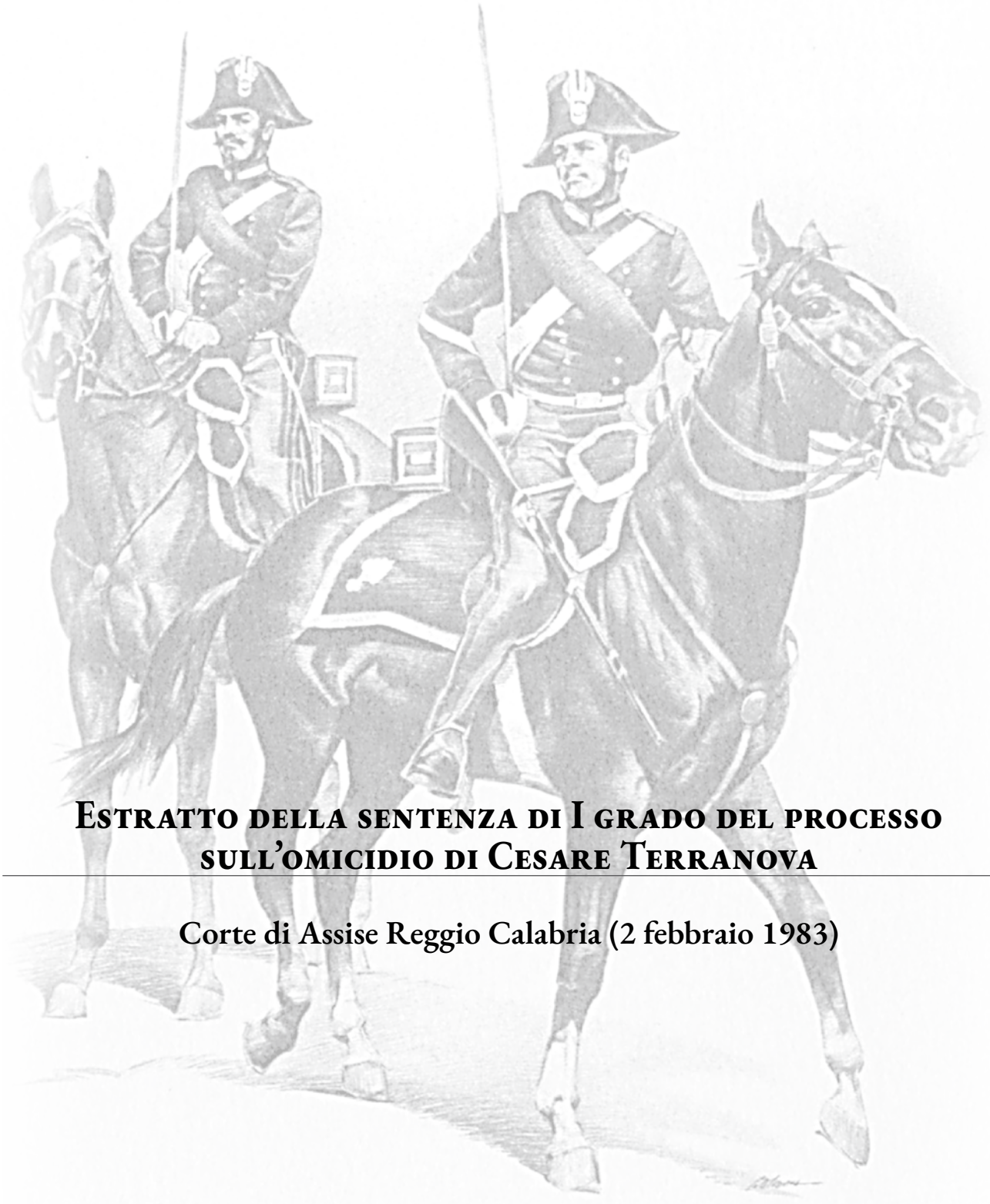

Estratto della sentenza di I grado del processo sull'omicidio di Cesare Terranova

Corte di Assise Reggio Calabria (2 febbraio 1983)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise di I° grado di Reggio Calabria

N. 1/83 Reg. Sent.
N. 7/82 Reg. Gen.
N. ..... Camp. P.

SENTENZA

in data 2/2/1983

depositata il 2 MAG. 1983

Il Cancelliere

Composta dei Signori:

1.	Dr.	GIOVANNI	MONTERA	Presidente ect.
2.	"	PAOLO	BRUNO	Giudice
3.	Sig.	ALFONSO	CLORO	Giudice popolare
4.	"	MIRELLA	VASSENA	» »
5.	"	OLGA	MASTRONARDI	» »
6.	"	WANDA	MORELLI	» »
7.	"	ANTONINO	DE MAIO	» »
8.	"	CARLO	VESPOLI	» »

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa a procedimento formale

C O N T R O

LEGGIO LUCIANO, fu Francesco e di Palazzo Maria, nato a Corleone il 6 gennaio 1925 ed ivi residente in via Lanza, n.6.-

NOTIFICATO ORDINE DI CATTURA IL 29/5/1980 - DETENUTO A FOSSOMBRONE.-

Redatto Scheda il 6/2/89 Nr. 54337 cP. TRIB. RC

I M P U T A T O

a) del reato p e p dagli artt.110,81,575 in relazione all' art.577 n.3 e 4 c.p. per avere, quale mandante del delitto, in correità con altre persone allo stato non identificate, a mezzo di colpi di arma da fuoco (pisola cal. 38 e carabina Winchester 62) che attingevano le vittime in parti vitali, cagionato la morte del Magistrato Cesare Terranova e del Maresciallo di P.G. Lenini Mancuso. Con le aggravanti di avere commesso il fatto con premeditazione e per motivi abietti.

b) del reato p e p dagli artt.10,14 Legge 14/10/1974 n.497 per avere illegalmente detenuto le armi di cui al capo a) della rubrica.

c) del reato p e p dagli artt.12,14 Legge 14/10/1974 n.497 per aver portato in luogo pubblico le armi di cui al capo sub a) della rubrica.

In Palermo il 25 settembre 1979.-

./.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alle ore 8,40 circa del 25 settembre 1979, in pieno centro abi
di Palermo, all'angolo tra le vie Rutelli e De Amicis, il giudice
re Terranova - già parlamentare per due legislature della Sinistra
dipendente e da poco rientrato nei ranghi della magistratura con l
zioni di consigliere presso la Corte d'Appello di quella Città - e
maresciallo della p.s. Lenin Mancuso - in forza a quella Squadra M
le, ma da anni addetto alla scorta del magistrato, fino ad esserne
venuto il collaboratore più stretto e più assiduo - venivano prodi
mente uccisi in un agguato eseguito da due uomini che, a volto sco
si erano tutto ad un tratto avvicinati all'auto del giudice, sulla
i due predetti erano appena saliti, ed avevano esploso contro gli
si tutti i colpi contenuti nei caricatori delle rispettive armi, u
cile a carabina ed una pisola automatica ca.9; immediatamente dopo
tra lo stupore e lo sgomento dei numerosi astanti, i due "killers"
erano allontanati a bordo di una "Peugeot" parcheggiata nei pressi
successivamente rinvenuta, a distanza di poco più di venti minuti,
una stradina laterale poco distante dal luogo del delitto: l'auto
stata rubata, secondo i risultati delle primissime indagini, circa
mese e mezzo prima a Palermo ed era stata ritargata con la targa s
tratta ad un'altra auto, una "A-112", trafugata nello stesso perio
di tempo.

Quella mattina il maresciallo Mancuso, come di consueto nelle
nate di udienza del giudice, si era portato sotto casa dello stess
via Rutelli, alle ore 8,15 e, dopo avere parcheggiato nei pressi l
pria autovettura, aveva citofonato per avvertire ch'era arrivato;
di, s'era avviato verso il vicino bar "Adria", in attesa che il do
Terranova scendesse, per raggiungere poi assieme il tribunale. Nel
il maresciallo aveva fatto colazione e scambiato qualche parola co
banconista, fino a quando non s'era affacciato sulla soglia del "l
le" il magistrato, che aveva fatto segno al Mancuso ch'era tempo c
avviassero. Così, raggiunta l'auto del giudice, vi avevano preso p
il dott. Terranova alla guida, il mar. Mancuso al suo fianco; fatt
rò, pochi metri in posizione di retromarcia per uscire dalla zona
parcheggio, erano subito comparsi i due "killers" con il loro tris
messaggio di morte: questa era stata istantanea per il dott. Terra
mentre il mar. Mancuso era deceduto durante il tragitto verso il p
vicino ospedale.

Tali circostanze venivano esposte da numerosi testimoni oculo
assunti a verbale in sede di indagini di polizia giudiziaria; gli
si, però, non erano in grado di fornire alcuna indicazione atta a
sentire l'identificazione dei due "killers" nè a stabilire se aves
o meno, goduto dell'appoggio di qualche complice sul posto, che li
se attesi sull'auto, a bordo della quale si erano alfine allontana

Nel riferirne al Procuratore della Repubblica di Palermo con
primo rapporto del 3 ottobre 1979, la Squadra Mobile di quella cit
dava anche notizia del contenuto di una telefonata ricevuta dal ce
linista del quotidiano romano "Il Messaggero" alle ore 9,15 circa
"quel" tragico mattino: "Ordine Nuovo - A Palermo abbiamo giustizi
il boia Cesare Terranova - Comunicato"- L'interlocutore, che aveva

°/°

ce d'uomo, aveva parlato con marcati accenti di dialetto siciliano e, dette quelle poche parole, aveva subito interrotto la comunicazione.

In allegato al rapporto, che si concludeva con l'espressa riserva di comunicare in seguito l'esito delle ulteriori indagini, venivano trasmesse le dichiarazioni dei surricordati testimoni oculari, nonchè le prime dichiarazioni della moglie e del figlio del maresciallo Mancuso, Caterina del Tufo e brig. di p.s. Carmine Mancuso. Costoro, soprattutto il giovane figlio del sottufficiale ucciso, ribadivano quanto già emerso a proposito delle mansioni, più che altro di stretto ed assiduo collaboratore, assunte dal loro congiunto negli oltre quindici anni di sorveglianza assicurata al giudice ed a proposito delle abitudini contratte dall'epoca del rientro nei ranghi della magistratura da parte dello stesso giudice. Quanto ai sospetti che pensavano di poter formulare al fine di indirizzare le indagini verso una pista più o meno concreta, ritenevano di dover riferire delle minacce di morte che spesso il dr. Terranova aveva ricevuto in passato e, altresì, delle preoccupazioni che il loro congiunto aveva da ultimo manifestato, in particolare dopo che per mano della mafia era stato ucciso l'allora comandante della Squa-

dra Mobile di Palermo, dr. Boris Giuliano. Infine, il giovane brig. Mancuso ricordava che all'incirca un anno prima v'era stata la confidenza del "boss" mafioso Giuseppe Di Cristina, ucciso pochi mesi dopo, nel maggio del 1978, che aveva rivelato come alcuni gruppi mafiosi stessero preparando l'uccisione del giudice Terranova; ragione per cui, suo padre - concludeva il giovane Mancuso - aveva cercato di convincere il dott. Terranova, allorchè questi aveva deciso di abbandonare l'attività parlamentare, di non ritornare a fare il magistrato proprio a Palermo, città nella quale lo stesso dott. Terranova s'era in passato segnalato come uno dei giudici più impegnati sul fronte della lotta alla mafia, istruendo numerosi, quanto famosi, processi, particolarmente contro i "corleonesi", e, soprattutto, contro il capo riconosciuto di quei "clans", Luciano "Liggio".

La direzione delle indagini veniva assunta sulle prime dal Procuratore della Repubblica di Palermo che, a mezzo di un sostituto, provvedeva ad interrogare la vedova del dr. Terranova, Giovanna Giaconia. Costei esordiva con il sottolineare come suo marito fosse stato sempre consapevole dei rischi che correva in conseguenza dell'attività di magistrato particolarmente impegnato in processi di mafia e, princi-

palmente, in processi contro Luciano "Liggio", che lo stesso suo marito considerava "il suo nemico n.1", nel senso che il "Liggio" aveva sempre mostrato di avere qualcosa di "personale" contro il giudice che lo aveva spesso inquisito. Ricordava come il mar. Mancuso, da ultimo in occasione del rientro nei ranghi della magistratura, avesse sempre cercato di mettere in guardia suo marito, facendogli presente che le minacce di morte più volte ricevute dovevano ritenersi sempre attuali; sennonchè, lo stesso suo marito aveva sempre respinto con forza ogni timore, prevalendo in lui l'esigenza interiore, quanto insopprimibile, di tornare a fare il magistrato, senza che minacce o timori di sorta potessero distoglierlo da un tale proposito. Peraltro, sempre suo marito, si era mostrato tranquillo e sereno e, per vero, non le constava "che di recente" fossero state da chicchessia rivolte delle minacce allo stesso suo marito; e ciò, sia "in vista del rientro" che dopo aver ripreso le funzioni di magistrato.

Proseguendo nella sua deposizione, la Giaconia riteneva di dover portare a conoscenza degli inquirenti due episodi riguardanti il "Liggio", che suo marito sovente aveva l'abitudine di ricordare come estremamente sintomatici dell'odio che il "Liggio" medesi-

mo nutriva nei confronti dello stesso: il primo, sic come avvenuto nel carcere dell'Ucciardone, a Palermo, nel 1964, in occasione dell'interrogatorio che suo marito era andato ad assumere e, il secondo, in occasione dell'audizione del "Liggio" in un carcere del Nord (Parma) da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

Nell'occasione dell'interrogatorio, spiegava sempre la Giaconia, il "Liggio" aveva fatto sapere a suo marito che stava male e che, pertanto, era "costretto" a chiedere che l'interrogatorio stesso fosse raccolto nei locali dell'infermeria, e non nella saletta riservata ai colloqui con i magistrati. Avendo, però, suo marito appreso che la malattia del "Liggio" era un pretesto, aveva lo stesso suo marito disposto che il predetto fosse portato nella sala dei colloqui anche in barella; cosa, che era stata puntualmente eseguita, con grave ed evidente disappunto del "Liggio", che s'era presentato a suo marito con gli occhi carichi di odio e con la "schiuma alle labbra" per la rabbia. Non solo, chè, allorchè il "Liggio" si era rifiutato di dare le proprie generalità, suo marito aveva detto al cancelliere di mettere a verbale, sotto la voce "paternità", che il "Liggio" non sapeva di chi fosse figlio; "affronto", questo, ancor più grave -

- sottolineava sempre la Giaconia - di quello di aver lo fatto portar giù in barella.

Quanto, poi, all'audizione, anni dopo, da parte dell'"Antimafia", suo marito - concludeva la Giaconia - le aveva riferito che per tutto il tempo dell'interrogatorio il "Liggio" aveva tenuto lo sguardo fisso sullo stesso suo marito e che tale sguardo era carico di "odio personale".

Raccolta tale deposizione, il S.Procuratore della Repubblica procedeva ad acquisire agli atti dell'istruttoria una cartella rinvenuta nello studio del magistrato ucciso e contenente "appunti e pro-memoria riservati" del magistrato medesimo, ritenendo che siffatto materiale potesse risultare utile allo sviluppo delle indagini (lo stesso veniva progressivamente numerato da 1 a 43 ed inserito nel fascicolo processuale "all.n.8"; ad un sommario esame risultava costituito da notizie confidenziali raccolte dal dott. Terranova e contenenti indicazioni e segnalazioni su fatti e personaggi di mafia relativamente ai periodi in cui lo stesso aveva espletato le funzioni di giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo: sul suo intero contenuto veniva pertanto disposta dal magistrato inquirente un'opportuna indagine di polizia giudiziaria).

Quindi, l'Ufficio di Procura procedeva all
del contenuto delle cassette di sicurezza intes
al dr. Terranova, senza che venisse rilevata l'
za di atti o notizie, che consentissero di pot
far luce sull'efferato duplice assassinio. Nè
sorte, ai fini delle indagini, conseguiva l'ac
mento volto a conoscere chi fossero i personag
volti nei processi - in numero di 10 - che il
Terranova avrebbe dovuto trattare nel corso del
dienza fissata in Corte d'Appello per le ore 9 c
la tragica mattina del 25 settembre 1979 (tutti
imputati, ed i relativi procedimenti, risultava
poco o nessun rilievo); dopo di che, sempre l'uf
di Procura dava corso alla procedura di designa
del giudice competente, ex art.60 C.p.p. A concl
ne dell'iter relativo, la Corte di Cassazione r
teva gli atti a questo Tribunale, dichiarando la
lidità dei primi atti istruttori e delle indagin
polizia giudiziaria già compiuti.

Pertanto, il Procuratore della Repubblica pr
questo Tribunale dava inizio all'attività istrut
ria vera e propria, incaricando gli organi di pc
giudiziaria di Palermo, sia della Questura che d
Carabinieri, di approfondire le indagini e di ac
sire anche tutto il materiale che avesse comunqu

tuto riguardare la più recente attività del magistra-
to, quali - ad esempio - le relazioni della menziona-
ta Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia,
le ultime interviste rilasciate a quotidiani sicilia-
ni e nazionali dal dr. Terranova, le eventuali propo-
ste elaborate in sede parlamentare dallo stesso dr.
Terranova. A tali ultimi incombenti provvedeva con
immediatezza il dirigente della Squadra Omicidi del-
la Questura di Palermo, dr. De Luca, che trasmetteva
le copie del "Giornale di Sicilia" del 19/9/1979 e
del "Diario di Sicilia" del 23/9/1979, nonchè copia
della relazione allegata ad una proposta di legge pre
disposta dall'allora on. Terranova per la riforma del
sistema della prevenzione "speciale".

Nella prima intervista del 19 settembre, il dr.
Terranova rilevava, tra l'altro, che nelle more della
volta attività parlamentare il fenomeno mafioso, ri-
petto a quello da lui conosciuto ed inquisito in pas
ato, era, sì, cambiato, avendo alzato fra l'altro il
ro dei propri bersagli, come le recenti uccisioni
l giornalista Mario Francese, del dr. Reina, segre-
rio provinciale della D.C., e del dr. Giuliano, co-
dante della Squadra Mobile, lasciavano chiaramen-
desumere, ma che comunque si riprometteva di venir
a capo lo stesso, purchè si fosse riusciti ad i-

dentificare "i punti di riferimento" dell'ultima "nuova stagione violenta". Nella seconda intervista, sempre il dr. Terranova poneva con forza in evidenza il problema degli appalti pubblici, ancor più di quello legato all'espandersi del mercato interno ed estero della droga, come uno dei punti d'attacco da cui partire per cercare di capire e di colpire "il nuovo fenomeno mafioso in espansione". Infine, nella relazione introduttiva alla proposta di legge di riforma delle misure di prevenzione, il dr. Terranova lamentava l'insufficienza, ed anche dannosità, dell'attuale sistema, specie con riferimento alle nuove dimensioni - sul piano degli interessi coinvolti e degli uomini che vi erano implicati in veste di nuovi protagonisti - che il ricordato fenomeno mafioso aveva assunto, sottolineando a tal proposito che "personaggi come Angelo La Barbera, Pietro Torretta, Luciano Leggio, Salvatore Greco, Tommaso Buscetta, Gerlando Alberti e tutti quegli altri mafiosi che, per anni e anni, avevano goduto di una sinistra notorietà", dovevano in definitiva considerarsi come superati dagli eventi più tragici verificatisi e dalle nuove leve emergenti; e ciò, in quanto i predetti erano pur sempre dei "criminali che conservavano dimensioni umane" e le loro azioni e la loro logica, "distorte" quanto

si volesse, rispondevano pur sempre a dei "contenuti comprensibili". A differenza, sottolineava sempre il dr. Terranova, dei nuovi "feroci delinquenti, che si compiacevano di eccessi spaventosi" e che non esitavano "a commettere crimini terrificanti come, ad esempio, l'uccisione di Cristina Mazzotti, o quella di Rosaria Lopez"; così accomunando in un unico giudizio di riprovazione i mafiosi ed i terroristi, di qualsiasi colore e natura.

Nel prosieguo delle indagini, veniva rimessa dai Carabinieri di Palermo una informativa circa i "colloqui" e le "telefonate" dell'odierno imputato, relativi ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 1979 (da tale informativa risultava che lo stesso aveva avuto contatti esclusivamente con un nipote, a nome Giovanni Marino, e con la propria convivente, Lucia Parenzan).

Quindi, il Procuratore della Repubblica si portava a Palermo, per assumere colà i testi e le parti offese. In prosieguo - va notato per inciso - sarà fatto cenno unicamente delle dichiarazioni delle parti offese e di quei testi che hanno deposto su fatti e circostanze utili e conducenti ai fini della decisione, in relazione alla posizione processuale dell'unico imputato "condotto" al dibattimento, peraltro

nelle vesti di "mandante" del duplice omicidio, mentre non si darà conto delle pur numerose deposizioni dei c.d. testi oculari del fatto che, come già s'è detto, sia in fase di indagini di polizia giudiziaria sia in sede istruttoria, nulla hanno potuto o saputo riferire in merito alla possibile identificazione degli autori materiali del feroce assassinio; tant'è che nel presente processo non v'è traccia di imputati, ai quali attribuire il ruolo di presunti esecutori materiali,ma soltanto ed unicamente, ripetesi, di un imputato, Luciano Leggio, accusato di essere stato il "mandante" del duplice assassinio.

Pertanto, nuovamente assunta a verbale a distanza di poco più di due mesi dal fatto, Giovanna Giaconia ved. Terranova confermava innanzi tutto quanto già aveva dichiarato in data 26 settembre precedente, precisando tuttavia subito dopo, a proposito del "Liggio", che la sua impressione era che,si, "lo stesso non dovesse essere estraneo all'omicidio", nel senso che poteva eventualmente essere intervenuto per dare il "placet" affinchè il delitto fosse portato ad esecuzione, ma che quel che l'aveva maggiormente colpita era la significativa coincidenza tra il momento in cui l'assassinio era stato consumato e la recentissima ripresa da parte del marito dell'attività giudiziaria.

Spiegava che solo il martedì precedente all'omicidio il marito aveva tenuto udienza in corte d'appello e che quella del 25 settembre avrebbe dovuto essere la seconda udienza, peraltro di poco rilievo; di modo che, soltanto nei due giorni predetti suo marito era uscito con la "fedele scorta" alle ore 8,30, mentre negli altri giorni, sempre suo marito era uscito di casa in orari diversi e, peraltro, sempre in sua compagnia. Altra circostanza che la vedova Terranova teneva a puntualizzare era che, nei mesi precedenti all'omicidio, il marito le era sempre apparso tranquillo e sereno, mai mostrando timori o preoccupazioni, ad eccezione di quando era stato ucciso il dott. Boris Giuliano: era stata quella, precisava la teste, l'unica volta in cui il marito aveva palesato un "certo tentennamento". In tutto il restante periodo e in ogni altra circostanza, sempre il marito, mai aveva preso precauzioni di sorta, tanto da avere trascorso l'intera estate in una villa "che rimaneva sempre aperta" o dall'essere uscito quasi ogni sera in città in sua compagnia per recarsi in alcuni circoli privati, dove erano soliti giocare a "bridge", senza prendere - ribadiva - alcuna precauzione ed incuranti anche tutti e due del buio che avvolgeva le strade nelle quali erano ubicati i "locali", peraltro appartati

e "solitari", che avevano l'abitudine di frequentare. A domanda, poi, dell'inquirente, spiegava che tra suo marito ed il defunto dott. Reina, segretario provinciale della D.C. trucidato poco tempo prima, v'erano, si, dei rapporti di conoscenza e di comune frequentazione di un circolo privato, ma non di vera e propria amicizia, tale da giustificare eventualmente un rapporto di "confidenza" tra i due. Riferito, ancora, che il marito era legato da stretta amicizia con pochi magistrati ed avvocati del posto, la Giaconia poneva in evidenza il fatto che il marito stesso aveva in data primo marzo 1978, pochi giorni dopo cioè che aveva appreso dall'allora comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo, col. Satariale, il contenuto della c.d. confidenza Di Cristina, redatto testamento; circostanza, questa, che l'aveva indotta "a riflettere", così come meritevole di riflessione era l'altra circostanza relativa alle sollecitazioni rivolte da suo marito nel maggio o giugno di quell' anno 1979 agli amici Randazzo e Micciché perchè accettassero l'incarico di esecutori testamentari: l'una e l'altra, concludeva sul punto la ved. Terranova, potevano denotare una certa qual preoccupazione di suo marito, che purtuttavia a lei mai aveva manifestato. Infine, ricordato come anni prima suo marito

avesse variamente beneficato un ragazzo di umili origini, poi ucciso nell'ambito di contrasti tra gente di "malavita", la Giaconia metteva a disposizione degli inquirenti una cartella nella quale il defunto dott. Terranova aveva raccolto tutte le interviste rilasciate negli ultimi anni a giornali quotidiani e periodici (di tali interviste si dirà più avanti, a conclusione della presente parte espositiva).

Di accenti in parte diversi erano le dichiarazioni di Caterina del Tufo ved. Mancuso. Costei, premesso che il defunto suo marito era molto legato al giudice Terranova, chiariva che, specie negli ultimi tempi, lo stesso suo marito, pur non confidandole alcunchè di specifico, si era mostrato piuttosto preoccupato, soprattutto per il fatto che, dopo la parentesi parlamentare, il predetto dott. Terranova avesse voluto riprendere l'attività di giudice proprio a Palermo. Anch'ella, peraltro, non era in grado di riferire nulla che potesse servire ad individuare esecutori e mandanti del terribile delitto.

Franco Mancuso, altro figlio del maresciallo assassinato, concordava con quanto riferito dalla madre, specificando che le precauzioni ed il nervosismo, sia pure di carattere generico, del padre erano aumentati da che era stato ucciso il dott. Boris Giuliano, at-

teso che ad un tale epidosio lo stesso suo padre aveva attribuito il significato di un grande cambiamento nel panorama e nelle strategie mafiosi.

Di analogo contenuto era la deposizione dell'altro figlio del defunto maresciallo, il giovane maresciallo della p.s. Carmine Mancuso, che ricordava anche come di tanto in tanto in famiglia, ma nell'assenza della madre per evitare che si allarmasse, si fosse parlato della confidenza del "boss" Di Cristina e dei rivelati propositi della "cosca Liggio" di uccidere il giudice Terranova.

Purtuttavia, concludeva, nessuna indicazione era in grado di dare, al pari dei suoi familiari, al fine di indirizzare concretamente le indagini.

Per completare il quadro degli elementi forniti dai familiari delle vittime, basterà soltanto ricordare che il fratello del giudice Terranova, a nome Francesco, si limitava a dare notizia della sopravvenuta morte dell'altro fratello, a nome Tullio, dichiarandosi non in grado di fornire alcun'altra utile notizia, mentre la madre, Maria Di Paola ved. Terranova, riteneva di dovere unicamente sottolineare come il figlio fosse stato un "implacabile" inquisitore della mafia e, particolarmente, di Luciano "Liggio" e della "banda" dei corleonesi e come, in conseguen-

za di ciò, il predetto "Liggio" odiasse il figlio.

Venivano, quindi, sentiti i già menzionati Micciché (Gerlando) e Randazzo (Angelo), i quali confermavano di essere stati, nel maggio, giugno o luglio precedenti, invitati dal loro "amico" Cesare Terranova a manifestare un gradimento di massima alla loro nomina ad esecutori testamentari: la cosa - precisavano entrambi - li aveva un po' sorpresi, in quanto mai con loro aveva l'amico manifestato timori o preoccupazioni. Sicchè, concludevano, nel manifestare il loro assenso, avevano cercato di dare alla cosa un tono scherzoso; peraltro, successivamente non avevano più avuto modo di tornare sull'argomento, in quanto il dott. Terranova, nei frequenti incontri, anche conviviali, che avevano avuto in seguito, si era sempre mostrato "disteso e contento di essere rientrato in magistratura".

L'on. Aldo Rizzo, già magistrato dell'Ufficio di Procura in Palermo ed anch'egli amico del defunto dr. Terranova, oltre a riferire delle molte occasioni di incontro che aveva avuto con il "collega", prima, e con il "parlamentare", dopo, e dell'impegno da questi sempre profuso - prima da giudice e poi da deputato dell'"Antimafia" - nella lotta contro la delinquenza organizzata, manifestava il proprio fondato

convincimento, anche per l'esperienza acquisita come ex-componente del Consiglio Superiore della Magistratura, che il predetto dr. Terranova aveva larghissime probabilità di veder soddisfatto il suo desiderio di ricoprire l'incarico di Consigliere Istruttore Dirigente dell'Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Palermo. Quanto alle ragioni per le quali il giudice Terranova era stato ucciso, l'on. Rizzo esternava le proprie perplessità in ordine alla possibilità che il delitto fosse stato determinato da fatti connessi alla pregressa attività di magistrato che lo stesso giudice Terranova, per quanto "simbolo" di lotta alla mafia, aveva espletato; piuttosto, proprio perchè "simbolo", l'uccisione andava inquadrata, anche alla luce dei fatti successivi e, in particolare, alla luce dell'allora recente uccisione dell'on. Piersanti Mattarella, Presidente della Giunta regionale siciliana, nella nuova dimensione assunta dalla criminalità mafiosa che, sempre più "agguerrita", uccideva ormai anche "con scopi terroristici", "al fine cioè di eliminare tutti coloro che in qualsiasi modo potessero minacciare interessi di chiara impronta mafiosa".

Proseguendo nell'attività istruttoria, sentiva il P.M. gli inquirenti palermitani; in particolare,

il capitano dei carabinieri Alfio Pettinato, che aveva assunto direttamente dal defunto Giuseppe Di Cristina le "confidenze", poi travasate in un rapporto giudiziario del 21/6/1978, trasmesso al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta ed acquisito in copia agli atti (v. fasc. alleg. n.14), il col. Mario Satariale, comandante all'epoca - come già detto - della "Legione" e coordinatore di un voluminoso rapporto, datato 25/8/1978, sul fenomeno mafioso radicatosi nella zona della Sicilia Occidentale e sui più recenti delitti nella stessa zona verificatisi (anch'esso acquisito in copia; v. alleg. n.15), il maf. Pietro De Salvo, ch'era stato il primo che nella sua qualità di comandante della "Stazione" di Riesi aveva ricevuto a far data dal 26 febbraio 1978 le "confidenze" del Di Cristina, nonchè il dr. Bruno Contrada e il magg. dei carabinieri Santo Rizzo, quali estensori costoro dell'ultimo rapporto giudiziario del 27/4/1980 relativo alle ulteriori indagini svolte in ordine al duplice omicidio, per cui è processo.

Il cap. Pettinato ricordava innanzitutto che il Di Cristina, noto mafioso della zona di Riesi, era nel novembre del 1977 sfuggito ad un agguato, nel quale avevano invece trovato la morte due "amici" del lo stesso, tali Giuseppe Di Fede e Carlo Napolitano;

a seguito di che, il predetto Di Cristina era diventato sospettoso e guardingo fino al punto da non uscire di casa e da allontanarsi con la famiglia in coincidenza delle feste natalizie. Rientrato, poi, a Riesi nel successivo gennaio del 1978, sempre il Di Cristina, aveva tenuto un atteggiamento guardingo e sempre più vicino alle forze dell'ordine, fino a confidare al mar. De Salvo - con il quale era "costretto" ad incontrarsi almeno due volte alla settimana, il giovedì e la domenica, per osservare gli obblighi impostigli quale sorvegliato speciale della p.s. - che alcuni suoi "amici" erano intenzionati a fargli dono per proteggerlo di una auto blindata. Non solo, chè successivamente, e precisamente il 26 febbraio 1978, in occasione di una "visita" in caserma per "timbrare" la "carta precettiva", il Di Cristina si era confidato con il mar. De Salvo, rivelando ch'era a conoscenza che Luciano "Liggio" avrebbe dovuto evadere "dall'istituto penitenziario nel quale era detenuto" e che il piano di fuga era stato preparato sin nei "minimi particolari"; inoltre, la "cosca Liggio" aveva deciso di sopprimere il giudice Terranova, dando così modo al "Liggio" di conseguire il duplice risultato di "eliminare colui che considerava un suo pericoloso nemico" e, altresì, di "far ricadere la respon-

sabilità dell'attentato su esso Di Cristina", già inquisito in passato dal magistrato in relazione all'uccisione di tal Candido Ciuni. Il cap. Pettinato precisava, poi, che in data 14 aprile 1978 tali circostanze, e specificamente quella relativa "alla futura possibile uccisione del giudice Terranova", erano state a lui personalmente confermate dallo stesso Di Cristina in occasione di un "incontro" preparato dal mar. De Salvo e svoltosi in una casa di campagna di proprietà di un congiunto dei Di Cristina: da quel che ricordava - concludeva il cap. Pettinato - il Di Cristina gli aveva "fatto presente che era a conoscenza delle notizie riferite" perchè "alcuni suoi elementi si erano infiltrati" nella cosca del"Liggio"; peraltro, aveva sempre rivelato il Di Cristina, "uno o due" affiliati del "Liggio" erano certamente riusciti ad infiltrarsi "tra gli amici" di esso stesso Di Cristina, di modo che l'attentato patito nel novembre precedente doveva ritenersi scaturito appunto "da cose" che si erano dette "tra gli amici" in occasione di una "riunione dei 22" e delle quali gli infiltrati del "Liggio" dovevano essere venuti a conoscenza.

Il col. Satariale, dopo aver dato notizia delle iniziative intraprese per attivare nuove e più estese fonti confidenziali, nell'ambito di un rinnovato im-

pegno di lotta alla mafia, precisava di essere venuto a conoscenza del contenuto delle rivelazioni del Di Cristina nella stessa serata di domenica 26 febbraio 1978; in particolare, nel corso della sera di quel giorno, il cap. Pettinato gli aveva comunicato che, sulla base delle indiscrezioni fatte dal Di Cristina al mar. De Salvo, esisteva un piano di evasione del "Liggio" dal carcere di Fossombrone e, altresì, che il giudice Terranova "era nel mirino del Liggio" stesso. Pertanto, si era subito attivato, telefonando quella stessa sera al Comandante della Legione dei Carabinieri di Ancona ed al "Gruppo" di Palermo, essendo a conoscenza che in quei giorni il "Liggio" doveva essere trasferito a Palermo per un processo in corte d'appello. Quindi, "dopo qualche giorno", certamente non il giorno dopo, alla presenza del maggiore Subranni, aveva informato il dott. Terranova, appositamente convocato in caserma, dell'esistenza di una "probabilità" di un attentato ai suoi danni ad opera della cosca "Liggio"; per vero, spiegava il col. Satariale, il magistrato non aveva manifestato preoccupazione veruna ed aveva solo assicurato, in risposta alle sollecitazioni che gli erano state rivolte affinchè forse più cauto, che si sarebbe mosso con maggiore prudenza. Naturalmente, era stato informato della cosa anche il mar. Man-

cuso, al quale erano state rinnovate le sollecitazioni alla prudenza; nel contempo, erano stati disposti dei servizi di vigilanza sia nei pressi dell'abitazione del giudice, sia nei pressi della casa di Scillato, sia nei pressi dei circoli frequentati abitudinariamente dallo stesso: il tutto, però, concludeva il teste, era stato "allentato" dopo alcuni mesi.

Il mar. De Salvo, dopo avere puntualizzato che in esecuzione della misura della sorveglianza speciale della p.s., a cui il Di Cristina era sottoposto, era quest'ultimo fra l'altro obbligato a presentarsi in caserma il giovedì e la domenica di ogni settimana, spiegava come il giorno 26 febbraio dell'anno prima si fosse il Di Cristina mostrato molto turbato e quasi ansioso di avere un colloquio riservato con lui; sicchè, appartatisi nella stanza del comandante la "Stazione", aveva il Di Cristina, opportunamente sollecitato, confidato che "era stata organizzata l'evasione del Liggio e che l'on. Terranova avrebbe potuto essere eliminato dalla cosca del Liggio" medesimo, il quale avrebbe così conseguito la duplice finalità "di eliminare il magistrato che lo aveva a lungo perseguito" e di "sbarazzarsi di esso Di Cristina", facendogli cadere addosso la responsabilità del fatto. Il mar. De Salvo faceva, infine, presente di avere

avuto la netta sensazione che il Di Cristina riferisse cose che avevano un sicuro fondamento, anche perchè a specifica domanda lo stesso Di Cristina aveva risposto testualmente: "Se glielo dico io, vuol dire che trattasi di notizie fondate".

Infine, in quella prima tornata di esami testimoniali veniva assunto a verbale anche il fratello del più volte menzionato Giuseppe Di Cristina, a nome Antonio. Costui, dichiarandosi ripetutamente all'oscuro di tutto quel che aveva potuto riguardare il defunto suo fratello e le trame più o meno chiare nelle quali poteva essere stato implicato, confermava che circa 2 mesi prima che lo stesso fratello fosse ucciso a Palermo (30/5/1978), dopo che nel novembre del 1977 era scampato ad un primo attentato nel quale avevano tuttavia trovato la morte tali Di Fede e Napolitano, aveva quegli avuto in una zona di campagna vicino a Riesi un colloquio riservato con un "capitano dei carabinieri"; sul contenuto del quale, aggiungeva, non era però in grado di riferire alcunchè, atteso che non vi aveva assistito e che il fratello, malgrado da lui sollecitato sulla via del ritorno, nulla gli aveva detto, ad esclusione del fatto che "il capitano aveva voluto maggiori chiarimenti sull'attentato del novembre precedente".

Da ultimo, il già citato dott. Bruno Contrada si limitava a confermare il rapporto giudiziario del 27/4/1980; rapporto, che a questo punto appare opportuno sintetizzare, non senza avere prima fatto menzione dei già citati rapporti dell'Arma dei Carabinieri del 21/6/1978 e del 25.8. dello stesso anno.

Adunque, con il primo rapporto - diretto, come s'è ricordato, al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta - il cap. Pettinato aveva dato "ufficiale" notizia all'autorità giudiziaria del contenuto delle rivelazioni del Di Cristina, inquadrandole nell'ambito delle indagini relative all'uccisione dei due "guardaspalle" dello stesso Di Cristina (Di Fede e Napolitano) e all'omicidio di tale Francesco Madonia, avvenuto sulla strada provinciale Falconara-Riesi il giorno 8 aprile precedente. Dopo avere premesso alcune considerazioni sulle conseguenze determinatesi in campo mafioso il 20 agosto 1977 con l'uccisione nel bosco di Ficuzza del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo e dell'insegnante Filippo Costa, il cap. Pettinato offriva un quadro dei nuovi raggruppamenti mafiosi affermatisi nella zona della Sicilia occitentale, attribuendo al c.d. gruppo dei "corleonesi", capeggiato dal "trio Riina (Salvatore), Provenzano (Bernardo) e Bagarella (Leoluca) e spalleggia

to dai vari "Cascio di Roccamena, Coppola di Partinico, Minori di Trapani, Agata di Mazzara del Vallo, Ragona di Gibellina, Palmeri e Di Prima di Santa Ninfa, Spezia e Bonafede di Campobello di Mazara, Zizzo di Salemi e Giacalone di Palermo", il ruolo di "mafia vincente" e più spregiudicata e alla c.d. "vecchia mafia", costituita dai gruppi dei Rimi di Alcamo, dei Badalamenti di Cinisi, dei Di Maggio di Torretta, dei Nontade e Sorci di Palermo e dei Di Cristina di Riesi, il ruolo dei c.d. "perdenti, pur mantenendo ancora costoro solidi legami con l'organizzazione di "Cosa nostra" negli Stati Uniti d'America. Tanto premesso e ricordato ancora come il Di Cristina fosse scampato all'agguato tesogli il 21 novembre 1977 solo per un "fortunato" contrattempo, essendosi lo stesso trattenuto in un cantiere dove era in costruzione una sua casa, mentre i due "guardaspalle" avevano regolarmente proseguito per la destinazione prestabilita, così incappando nell'agguato mortale, sempre il cap. Pettinato riportava nel rapporto, e per esteso, tutti i particolari della "confidenza", secondo le versioni che l'autore ne aveva fornito sia al mar. De Salvo, in tre diversi incontri, sia a lui personalmente, in occasione del colloquio avuto nelle campagne di Riesi il 14 aprile 1978.

In particolare, il Di Cristina - sommariamente descritto in rapporto come un "noto mafioso", dipendente dell'Ente Minerario Siciliano, già sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato ed incriminato per l'omicidio avvenuto a Palermo nel 1971 dell'albergatore Candido Ciuni, da ultimo risottoposto a nuova misura di prevenzione, questa volta della sola sorveglianza speciale della p.s. ed infine ucciso a Palermo la mattina del 30 maggio 1978 - aveva riferito:

a) che Luciano Leggio avrebbe dovuto evadere, a brevissima scadenza, dalle carceri nelle quali si trovava ristretto, con un piano di fuga predisposto fin nei minimi particolari e che tale piano avrebbe trovato attuazione al momento più propizio;

b) che "l'on. Cesare Terranova" avrebbe potuto essere presto assassinato ad opera della "fazione di Leggio", allo scopo di "indurre gli inquirenti a considerare responsabile" esso Di Cristina, già inquisito dal giudice Terranova per il caso Ciuni, e allo scopo altresì di rafforzare la posizione della propria "cosca" in confronto di quelle altre fazioni (Badalamenti, Di Cristina) che avevano in passato "rimproverato alla stessa, prima, le illecite attività svolte nel campo dei sequestri di persona e, poi, l'uccisione del ten.

col. Russo, avvenuta ad opera di Riina e Provenzano su commissione del Leggio" che, in passato, era stato portato sul banco degli imputati, sia nel processo dei c.d. "114" che in quello "dell'anonima sequestri", proprio ad opera "dell'ufficiale" ucciso;

c) che già tra la fine del 1975 e l'inizio del 1976, in una riunione tenutasi a Palermo, "Riina e Provenzano avevano proposto la soppressione del col. Russo", ma che "tale proposta era stata bocciata per la netta opposizione dell'ala moderata e per l'intervento personale di esso Di Cristina";

d) che durante "la riunione dei 22", tenutasi sempre a Palermo nel settembre del 1977 "tra i componenti del suo gruppo", esso Di Cristina" aveva stigmatizzato, così come aveva fatto un certo dottore", l'assassinio del col. Russo e le altre "gesta" compiute in quei tempi dalla "cosca liggiana";

e) che "le parole di biasimo e di condanna pronunciate da esso Di Cristina" nelle ricordate occasioni erano state riferite "allo stesso Liggio" da due persone, poi "rivelatesi aderenti al clan liggiano", sicchè era stata "decretata" la sua eliminazione, non verificatasi solo "per fortuite coincidenze";

f) che il Leggio era proprietario di una grande azienda agricola, tra Napoli e Caserta, all'interno della

quale v'era un grosso deposito di droga e che la stessa era fittiziamente "intestata ad una donna", anche se la gestione era affidata a tali "fratelli Nuvoletta";

g) che, sempre il Leggio, disponeva di una squadra di "Killers" prezzolati, costituita da "14 elementi armati di tutto punto" e dislocati in varie "basi tra Napoli, Roma e altre città d'Italia";

h) che "Tano Badalamenti, Totò Greco, inteso Ciaschiteddu, e tale Di Maio, inteso Zu' Sariddu", costituivano la triade che comandava l'ala dei "moderati", alla quale doveva essere aggregato anche Gerlando Alberti, detto "Paccarè";

i) che la "base" più importante in Sicilia di Luciano Leggio era "Bernardo Brusca, da S.Giuseppe Jato", e che altre "basi" erano "Francesco Madonia, residente o dimorante a Resuttana Colli","Peppe Gambino, Mario Agata, Nenè o Ninì Iraci, tale Cordova", elemento quest'ultimo che aveva fatto il doppio gioco tra i "due gruppi";

l) che anche il "suo" gruppo contava su elementi di fiducia infiltrati nel clan avverso;

m) che Leoluca Bagarella, elemento di secondo piano del gruppo "Liggio" viveva "in una località non ancora nota di Palermo" e che Riina e Provenzano, sopran-

nominati le "belve" per la loro ferocia, erano responsabili di oltre 40 omicidi ciascuno, tra cui l'assassinio del V. Pretore Onorario di Prizzi;

n) che "Liggio aveva fatto uccidere il Procuratore della Repubblica dr. Scaglione, reo questi di avere favorito i Rimi", aderenti costoro al gruppo avverso "dei Badalamenti" e che opera, sempre del gruppo "liggiano", era anche il "sequestro Corleo" e verosimilmente il successivo "sequestro Campisi";

o) che il Riina era stato di recente "localizzato" nella zona di Napoli, tant'è che cinque uomini del gruppo dei "moderati" erano stati subito colà inviati per "seguirne i movimenti" (presumibilmente per ucciderlo, annotava l'estensore del rapporto), mentre il Provenzano era stato visto girare per Palermo a bordo di una "Mercedes", da ultimo il 9 aprile precedente;

p) che Zizzo Salvatore era persona "molto seria" ed apparteneva "all'ala moderata";

q) che il "Francesco Madonia" ucciso sulla strada provinciale per Riesi l'8/4/1978 era "amico" di esso Di Cristina e di tale "Nello Pernice", anche se quest'ultimo poteva perfino esserne stato l'assassino, dati i rapporti di comparaggio esistenti tra il medesimo Pernice e Luciano Leggio (al riguardo, l'estensore del rapporto avanzava forti perplessità, rilevando come

mandante dell'uccisione del Madonia, "notoriamente legato al Liggio", potesse essere stato lo stesso Di Cristina);

r) che il Riina era "compare" d'anello del noto "Mico" Tripodo, già capo dell'anonima sequestri calabrese ed ucciso nel carcere napoletano a coltellate, il che aveva consentito al "Liggio" di avere "una grossa fetta" su tutti i sequestri di persona "avvenuti in Calabria", compreso quello del giovane "Getty";

s) che, infine, l'uccisione del col. Russo era stata una vera e propria "cazzata", che aveva "gettato del fango su tutti", anche su chi, come esso Di Cristina, aveva sempre "stimato" il predetto "per la competenza e l'abilità" dimostrate, malgrado fosse stato dallo stesso "perseguito con accanimento".

Tale rapporto, come si è già rilevato, aveva un successivo sviluppo in un più voluminoso e complesso rapporto, datato 25 agosto 1978 ed inviato ai Procuratori della Repubblica di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta (v. il già richiamato all.n.15). In tale secondo rapporto veniva innanzi tutto ricapitolato quanto già era "emerso" dal precedente rapporto del cap. Pettinato, per spaziare poi su tutti i fatti di mafia avvenuti negli ultimi tempi nelle quattro provincie summenzionate, sottolineando come la mas

sa di "elementi" raccolti portasse necessariamente a ritenere che l'omicidio del ten. col. Russo, ucciso con un'arma già usata in occasione di un altro omicidio in danno di tal Giovanni Palazzo, doveva essere sicuramente opera della mafia del "corleonese" e, quindi, "a livello di mandanti", dei vari Riina, Bagarella e Provenzano; peraltro, in tutti gli omicidi commessi su iniziativa dei predetti era rinvenibile un segnale di chiara minaccia nei confronti del "disorientato gruppo della mafia tradizionale" dei vari "Di Maggio, Badalamenti, Di Cristina, Sorci e Bontade". Quindi, nel predetto rapporto veniva sviluppata la "confidenza Di Cristina", sia allo scopo - era detto - di fornire gli elementi atti a consentire una chiara "lettura" delle innumerevoli circostanze rivelate dal predetto Di Cristina, sia per asseverare con i riscontri probatori contenuti nella stessa "confidenza" la "validità e fondatezza" delle risultanze "obbiettive" conseguite in sede di indagini, e riferite nella prima parte dello stesso rapporto. Pertanto, veniva specificato - in ordine al rivelato proposito di fuga del "Liggio" - che era risultato che il suddetto "Liggio" era stato processato in data 4 aprile 1978 presso la Corte d'Appello di Palermo e che il successivo 9 aprile, prima ancora che il relativo processo fosse

terminato, era stato ritradotto a Fossombrone a seguito della manifestata rinuncia del medesimo a presenziare ulteriormente al dibattimento; la qual cosa, veniva spiegato ancora, doveva essere intesa come una chiara rinuncia a porre in essere nell'occasione la progettata evasione in conseguenza "del largo dispiegamento di forze impiegate nel corso delle traduzioni". Circa la progettata soppressione del giudice Terranova e le finalità che la tal cosa avrebbe consentito di raggiungere, veniva sottolineato come, a parte l'attività istruttoria svolta dal dr. Terranova, fosse stato merito principale del col. Russo e delle investigazioni dallo stesso svolte se "i responsabili dell'omicidio Ciuni", tra cui il Di Cristina, erano stati individuati e condannati in primo grado, anche se poi assolti in appello; inoltre, sempre il col. Russo era stato l'estensore del rapporto a carico dei c.d. "114", tra cui il Leggio ed il Di Cristina, nonchè quello a carico dell'anonima sequestri, che aveva portato sul banco degli imputati a Milano, fra gli altri, il "Liggio". In ordine alla riunione a cavallo tra il 1975 ed il 1976, durante la quale il gruppo "liggiano" aveva già sin da allora proposto di uccidere il col. Russo, v'era il riscontro costituito dalla "notizia confidenziale" raccolta dal-

lo stesso col. Russo circa un "processo" a suo carico celabratosi presso un "tribunale mafioso" e circa "la condanna a morte" che era riuscito ad evitare solo "per pochi voti". La circostanza, peraltro, unitamente alla successiva ostilità manifestata dal Di Cristina nella "riunione dei 22", della quale tuttavia non era stato possibile acquisire alcuna obbiettiva conferma, costituiva l'unica plausibile spiegazione dell'attentato del novembre 1977, che non era costato la vita al Di Cristina soltanto per una fortuita coincidenza e cioè perchè lo stesso Di Cristina aveva "sul momento" deciso, strada facendo, di fermarsi "su un cantiere", mentre "aveva" fatto proseguire i suoi due "guardaspalle" fino all'appuntamento con la morte. Nel rapporto, a tal proposito, si avanzava il sospetto cha uno degli "infiltrati del gruppo liggiano" - che aveva potuto riferire della "tenace" opposizione del Di Cristina a che il col. Russo fosse ucciso, cosa che aveva "sicuramente" scatenato il risentimento del gruppo "Liggio" e la conseguente decisione di sopprimere lo stesso Di Cristina - potesse essere quel Francesco Madonia ucciso l'8 aprile 1978 e l'eliminazione del quale doveva essere attribuita al Di Cristina stesso, piuttosto che al "Pernice", di cui il Di Cristina medesimo aveva parlato nella

sua confidenza. Quanto, inoltre, alla riferita possidenza da parte del "Liggio" di una tenuta agricola nella zona tra Caserta e Napoli, nulla era risultato, mentre i fratelli "Nuvoletta" erano noti pregiudicati del napoletano collegati con esponenti delle mafia internazionale ed anche siciliana, quali i Riccobono, Bontade, Alberti, Riina, Madonia ed altri; sicchè, doveva ritenersi "verosimile" che i predetti fratelli Nuvoletta avessero potuto "impiegare capitali dei corleonesi" nell'acquisto dei beni immobili. Infine, nel citato rapporto si fornivano altre spiegazioni a conforto della "bontà" delle rivelazioni fatte dal Di Cristina.

Da ultimo, nel già citato rapporto "conclusivo" delle indagini svolte sul duplice omicidio per cui è processo, del 27/4/1980, la Squdra Mobile della Questura ed il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo davano innanzi tutto notizia delle indagini svolte sugli appunti rinvenuti nello studio del dott. Terranova.

Nulla di concreto era per la verità emerso, specie agli eventuali fini di offrire una possibile chiave di lettura del duplice assassinio, atteso che gli appunti e le confidenze riguardavano un po' tutti i fatti eclatanti accaduti in Sicilia negli anni tra

il 1960 ed il 1970 e sui quali il dr. Terranova, in qualità di giudice istruttore, aveva indagato; comunque, i maggiori riferimenti riguardavano l'omicidio del dr. Scaglione e la scomparsa del giornalista De Mauro, che da più parti venivano prospettati come collegati tra loro.

Peraltro, in un appunto del 26 maggio 1971, relativo sempre all'omicidio "Scaglione", si parlava anche "di pericolo per il dr. Terranova". Nella seconda parte del rapporto, poi, venivano offerti elementi di valutazione su 42 esposti anonimi inviati per lo più negli anni tra il 1962 ed il 1967 al dr. Terranova; gli stessi contenevano notizie su personaggi e fatti di mafia, con particolare riferimento alle gesta "dei corleonesi" e, in particolare, dell'odierno imputato. Comunque, nessuna luce tali scritti anonimi, e gli accertamenti sugli stessi svolti, erano riusciti a dare al fine di individuare i responsabili del duplice omicidio. Quindi, veniva sviluppata la c.d. confidenza Di Cristina, con esclusivo riferimento all'anticipazione fornita circa la soppressione del giudice Terranova, e sulla stessa entrambi gli organi inquirenti ritenevano di dover manifestare un certo favorevole "apprezzamento", spiegando come il ritorno dell'on. Terranova all'attività di giudice, e per giunta

con "sicura" probabilità ad un posto di grande rilievo come quello di Consigliere Istruttore Dirigente, rappresentasse un forte pericolo per la mafia. Il dr. Terranova, si spiegava in rapporto, avrebbe certamente ripreso le indagini istruttorie relative all'omicidio del col. Russo, arrivando certamente a smascherarne i colpevoli, da ricercarsi "sicuramente" nell'ambito della mafia di Corleone, e avrebbe altresì dato un notevole e decisivo impulso anche alle indagini relative all'omicidio del dr. Giuliano: insomma, si concludeva sul punto in rapporto, l'enorme bagaglio di esperienze del dr. Terranova e l'alta sua capacità professionale avrebbero costituito una minaccia per la "mafia", che ne aveva pertanto deciso la soppressione.

Ancora, sempre nel rapporto del 27 aprile 1980, veniva data notizia di uno scritto anonimo del 9 giugno 1971 nel quale, dopo alcuni accenni a possibili responsabili dell'allora recente uccisione del dr. Scaglione, venivano formulate minacce nei confronti del dr. Terranova: le indagini a suo tempo svolte avevano consentito di stabilire che le "accuse" contro le persone indicate quali possibili autori dell'omicidio "Scaglione" erano destituite di fondamento che le minacce contro il giudice Terranova erano incon-

sistenti. Veniva, inoltre, fatto cenno ad un altro scritto, anonimo anche questo, indirizzato al dr. Terranova e recante il timbro postale di Palermo del 27/3/1971, sette giorni dopo soltanto che il predetto dr. Terranova, nella sua veste di presidente "pro-tempore" della Sezione del Tribunale di Palermo per l'applicazione delle misure di prevenzione, aveva emesso a carico del Leggio un ordine di custodia precauzionale (successivamente, in data 13 maggio 1971, il dr. Terranova aveva anche presieduto il collegio che aveva irrogato al predetto Leggio la misura del soggiorno obbligato, per la durata massima di cinque anni). Le indagini, comunque, svolte a suo tempo avevano consentito di stabilire che "l'anonimo" non era stato scritto dal Leggio, secondo quanto aveva accertato una perizia grafica appositamente espletata. Lo "scritto", infine, vergato su un biglietto postale, era del seguente tenore: "Illustre Commendatore - Le scrivo per conto del sig. Liggio purtroppo in condizione di salute tali da non potersi difendere - Però egli mi dice che il nuovo provvedimento preso contro di lui lo considera persecutorio e vessatorio. Mi dice inoltre di stare molto attento perchè se si stanca di questa continua azione della Questura, specie della sua terra, darà degli ordini. A questi ordini senza fal-

lo seguirà funerale - Saluti." - A tal proposito, si metteva in evidenza da parte degli inquirenti come all'epoca (20.3.1971) del provvedimento restrittivo sopra ricordato, il "Liggio", pur essendo stato nelle more (23.12.1970) condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari, non era perseguito da alcun altro ordine o mandato di cattura, essendo stati tutti gli altri provvedimenti restrittivi emessi in epoca successiva, dal luglio del 1971 al dicembre 1973, ed oltre.

In un momento successivo, il Procuratore della Repubblica acquisiva la copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore di Palermo a carico di tali Mulè Rosario, Mulè Vincenzo, Bonello Salvatore e Russo Casimiro in ordine all'omicidio del col. Russo e dell'insegnante Costa; l'ordinanza conteneva anche il proscioglimento di Leoluca Bagarella dall'accusa di essere stato il mandante del duplice omicidio suddetto e il rinvio a giudizio dello stesso in ordine ad altri reati, ma svincolati dall'omicidio "Russo-Costa".

Ancora, veniva richiesta ed acquisita la copia di un rapporto, redatto il 10 marzo 1969 dalla Questura di Bari, in margine al processo che a quell'epoca si era svolto presso quella Corte di Assise di primo gra

do a carico del Leggio, ed altri, per l'omicidio - fra i tanti - del dr. Navarra (come si vedrà in seguito più dettagliatamente e riprendendo quanto ricordato poc'anzi, da tale accusa il Leggio era stato assolto in primo grado e poi condannato all'ergastolo in appello). Con il suddetto rapporto, i "Nuclei Criminalpol" di Napoli e di Palermo venivano informati che il Leggio, nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi alla predetta Corte d'Assise di Bari, aveva ad un certo punto definito il giudice Terranova "tronfio e volgare nazista"; la frase, però, pur se era "costata" al Leggio un ammonimento da parte del presidente della Corte, non era stata verbalizzata.

Acquisiti siffatti elementi e la fotocopia di un'intervista rilasciata dall'on. Terranova al "Giornale di Sicilia" in data 22 ottobre 1978 - nella quale il predetto dr. Terranova, commentando con l'intervistatore le notizie di stampa che avevano pubblicizzato le rivelazioni fatte a suo tempo dal Di Cristina aveva fra l'altro dichiarato: "Paura io? No, nella peggiore delle ipotesi mi possono ammazzare. Si, lo so che Liggio ce l'ha con me.... mi ritiene il responsabile esclusivo della sua fine. E, in effetti, è così...."; "Sì lo sapevo, o meglio i carabinieri mi avevano informato che sarebbero state intensificate

le precauzioni che da sempre vengono usate nei miei confronti. Mi avevano detto che la minaccia proveniva dal clan dei corleonesi, anche se non mi avevano riferito la fonte delle loro informazioni. Conoscendo Di Cristina, però, ritengo molto probabile che abbia cantato lui"; "Anche in quell'occasione (in occasione cioè dell'arresto a Milano del Leggio nel 1974 da parte della Guardia di Finanza) ci misi il dito. Qualche giorno prima dell'arresto, i carabinieri mi chiesero una sua (del Leggio cioè) descrizione particolareggiata, volevano essere sicuri che si trattasse proprio di lui"; infine, descrivendo al giornalista l'incontro avuto con il Leggio nel carcere di Parma in occasione dell'audizione disposta dalla Commissione parlamentare "antimafia", il dr. Terranova aveva asserito che, dopo avere ripetutamente risposto al "presidente" che non era sua intenzione "parlare", il Leggio "finalmente" gli aveva "staccato di dosso gli occhi", dopo che lo aveva "fissato con intenzione per tutta la durata di quello strano incontro"; concludendo che, successivamente, gli era pervenuto un altro "avvertimento" da parte di "un detenuto di grosso rilievo" che, nel corso di un incontro in un carcere, sempre quand'era membro dell'"Antimafia", gli aveva detto: "Si guardi da Liggio" - acquisiti,

ripetesi, siffatti elementi, emetteva il Procuratore della Repubblica, in data 22 maggio 1980, ordine di cattura a carico dell'odierno imputato per i delitti di cui in epigrafe.

Argomentava il P.M. che a carico del Leggio sussistevano "gravi e concordanti" indizi di reità, specificamente rappresentati:

1)dall'odio profondo, inestinguibile che lo stesso "Liggio" nutriva da sempre contro il dr. Terranova, "responsabile ai suoi occhi di un'azione di giustizia consapevole, incessante, inflessibile" e tesa ad impedirgli che "potesse sottrarsi con ogni mezzo alle sue responsabilità"; quindi, "odio intenso, rabbioso", che non si era affievolito nemmeno durante la lunga attività di parlamentare svolta dal dr. Terranova. E a tal proposito, si richiamavano gli episodi sintomatici, dai quali trarre la prova dell'esistenza di una causale di odio, quale la lettera scritta dal "Liggio" nel 1965 dal carcere dell'Ucciardone alla sorella e da cui traspariva tutto il risentimento che lo stesso "Liggio" nutriva nei confronti del giudice Terranova, attribuendo a quest'ultimo un preteso intento persecutorio che sarebbe arrivato fino al punto di "godere" delle "sofferenze" che al"Liggio" medesimo potevano infliggersi con il negare i "colloqui" ai fa

miliari; quali ancora le ricorrenti dichiarazioni fatte dal dr. Terranova sia alla stampa che alla propria moglie circa la consapevolezza da parte del "Liggio" che lo stesso dr. Terranova era "il responsabile della sua fine", in conseguenza di che il "Liggio" era diventato il"nemico n.1" del dr. Terranova medesimo, con il quale "ce l'aveva a titolo personale"; quali ancora le occasioni di incontro che avevano avuto, nel 1964 all'Ucciardone, nel ricordato (dalla vedova) episodio del trasporto in barella del "Liggio" dinanzi al giudice per l'interrogatorio, con tutto il corteo di "rabbia" e di risentimento dallo stesso "Liggio" manifestati, e nel 1974, nel carcere di Parma, allorchè, sempre il "Liggio", non aveva mai staccato gli occhi di dosso al dr. Terranova, nel corso della "visita" dell'"Antimafia", "guardandolo con intenzione"; quali, infine, le espressioni oltraggiose pronunciate all'indirizzo del giudice Terranova dal Leggio nel corso del processo dinanzi alla Corte d'Assise di Bari (e più sopra riportate);

2) dal complesso della c.d. confidenza Di Cristina, secondo i convinti e ribaditi riferimenti che ne avevano fatto sia il mar. De Salvo che il cap. Pettinato; peraltro, le iniziative intraprese dal col. Satariale a tutela della vita del magistrato costituiva-

no un'ulteriore riprova della "serietà" delle rivelazioni fatte dal Di Cristina, al quale solo una morte violenta, sopraggiunta a distanza di poco tempo dalle rivelazioni stesse, aveva impedito di confermarle;

3) dal radicato convincimento, più volte e con insistenza espresso sia in privato che sulla stampa, del magistrato ucciso che solo dalla "cosca dei corleonesi", e da "Liggio" in particolare, poteva provenirgli un pericolo, peraltro dallo stesso magistrato accettato come un rischio inevitabile per chi, come lui, aveva fatto della lotta alla mafia uno dei principali impegni di uomo e di magistrato, appunto. Peraltro, a comprova che non si trattasse di un convincimento "gratuito" o destituito di fondamento, nell'ordine di cattura venivano citati i casi del "biglietto postale" contenente minacce pervenuto al dr. Terranova una settimana dopo che questi aveva emesso l'ordine di custodia precauzionale contro il Leggio e la confidenza ricevuta dallo stesso dr. Terranova dal "detenuto di grosso rilievo", che aveva appunto confidato al giudice di "guardarsi dal Liggio";

4) dagli altrettanto radicati convincimenti manifestati dai familiari del defunto mar. Lenin Mancuso e, particolarmente, dal giovane mar. Carmine Mancuso, secondo cui gli "unici nemici che le due vittime aveva-

no erano gli appartenenti alla cosca mafiosa di Corleone e, in particolare, esponente di maggior rilievo, il noto Luciano Leggio", che rimaneva anche dal carcere il "capo indiscusso e carismatico" del gruppo mafioso;

5)dalla circostanza segnalata dalla ved. Terranova circa la redazione da parte del marito di un testamento in data primo marzo 1978, in coincidenza con la comunicazione che allo stesso marito era stata fatta del contenuto della "confidenza Di Cristina"; peraltro, significativa conferma della circostanza era venuta dalle testimonianze dei prescelti esecutori testamentari Micciché e Randazzo, che a metà del 1979 erano stati direttamente informati del proposito dall'amico dr. Terranova;

6) dall'"interesse" che la mafia - e, particolarmente la mafia corleonese, quale gruppo emergente nelle faide intestine mafiose, e per essa il "capo carismatico" Luciano Leggio - aveva a che un giudice impegnato e preparato quale il dr. Terranova non riprendesse ad operare a Palermo e, specificatamente, non ritornasse all'Ufficio Istruzione presso quel Tribunale, per giunta in veste di dirigente, secondo l'aspirazione dallo stesso giudice più volte esternata e che avrebbe trovato quasi sicuro soddisfacimento nel-

l'allora prossima decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Al riguardo, significative dovevano ritenersi - si sottolineava nell'"ordine" - le affermazioni fatte dall'on. Rizzo e la sintomatica coincidenza che il duplice omicidio era stato consumato a distanza di una settimana appena da che il magistrato era tornato a fare il giudice;

7) dalla mancanza, infine, di altre possibili causali, alla stregua delle indagini esperite e degli elementi acquisiti al processo, concorrenti tutti, questi ultimi, a far ritenere - in perfetta consonanza, peraltro, con quanto da sempre sostenuto in conversazioni private ed interviste dallo stesso dr. Terranova - che gli unici possibili attentatori della vita del predetto dr. Terranova altri non potessero essere che il "Leggio e la sua banda".

Pertanto, tutto quanto sopra ritenuto ed argomentato, emetteva il P.M., come s'è detto, ordine di cattura a carico del Leggio, riservando l'identificazione e l'indicazione degli altri presumibili correi all'esito degli ulteriori approfondimenti istruttori; quindi, provveduto alla notifica dell'ordine suddetto, procedeva, sempre il P.M., all'interrogatorio dell'imputato.

Protestandosi preliminarmente del tutto estraneo

ai fatti addebitatigli, contestava il Leggio il primo elemento d'accusa formulato a suo carico e cioè di avere nutrito nei confronti del giudice Terranova un odio profondo ed inestinguibile. Al riguardo, riconosciuto che non avvertiva per lo stesso nè stima nè apprezzamento, non solo come magistrato ma neppure come uomo, chiariva che più che odio nutriva egli per il dr. Terranova un profondo senso di sfiducia, originato innanzi tutto dal fatto che nei primi anni "60" aveva appreso da un suo "compaesano" oggi defunto, a nome "Vincenzino Benigno", che alcune delle accuse ai suoi danni, come quelle per associazione per delinquere ed altro, venivano in pratica confezionate presso la sede del Partito Comunista di Palermo e in conseguenza della collaborazione di compiacenti funzionari di polizia e di interessati dirigenti del partito suddetto: il tutto, sotto la sostanziale supervisione del dr. Terranova, che conosceva in anticipo il contenuto dei rapporti, sui quali poi era chiamato a svolgere la sua attività di istruttore. Ribadito, quindi, che solo di enorme sfiducia si trattava, non già di odio, contestava il "Liggio" che la lettera da lui scritta alla sorella nel 1965 potesse essere letta in chiave di sentimenti di odio. Spiegava che a quell'epoca era "in isolamento" da circa

12 mesi e che sempre il dr. Terranova aveva negato i "colloqui" sia ai suoi legali che ai suoi parenti e familiari, ai quali tuttavia infliggeva l'ulteriore mortificazione di far sembrare prossimi quei "colloqui" che, invece, non arrivavano mai; di modo che, essendosi ormai formato il convincimento che il dr. Terranova era un "ammalato", aveva ritenuto di scrivere a quel modo alla sorella, sia per non danneggiarsi ulteriormente sia per evitare che, con i persistenti rifiuti che continuava ad opporre, il predetto dr. Terranova avvertisse maggiore "soddisfazione". Sintomatico, poi, dello stato di prevenzione e di non serenità del "giudice" nei suoi confronti, era proprio l'episodio della "barella" quando, malgrado stesse male, tanto da essere stato, si, portato in precedenza "all'aria" dai suoi compagni di detenzione, ma pur sempre in barella e soltanto perchè "l'aria gli faceva bene", il dr.Terranova non aveva voluto sentire ragioni ed aveva preteso che l'interrogatorio avesse comunque modo, anche a costo che fosse portato giù con la barella; cosa, che era puntualmente avvenuta e senza che un medico constatasse previamente quali fossero le sue condizioni di salute. Comunque, una volta dinanzi al giudice, aveva egli cercato di chiedere su che cosa dovesse essere interrogato, ma il dr.Terranova per tutta risposta lo

aveva "investito in malo modo, urlando e non dandogli alcuna spiegazione"; al che, per reazione, aveva egli fatto presente che non avrebbe risposto ad alcuna domanda. In quell'occasione, peraltro, il dr. Terranova aveva fatto risultare che era stata eseguita una visita fiscale prima che lo sottoponesse ad interrogatorio, mentre la visita era stata fatta dopo e, nondimeno, il medico aveva comunque avuto modo di constatare che aveva la febbre a 39,5. Questo, concludeva sul punto, era stato il primo "incontro" e, in conseguenza di quanto era accaduto, si era vie più convinto che il dr. Terranova doveva essere "una persona non totalmente nella pienezza delle facoltà mentali", con "notevoli tracce di sadismo", componente quest'ultima purtroppo presente in varia misura in tutti gli uomini, secondo la teoria di Erich Fromm. Infine, negava che in quell'occasione gli fosse venuta "la schiuma alle labbra" e non ricordava affatto che, nella stessa occasione, il giudice -come gli veniva "contestato" - avesse potuto dettare al cancelliere le parole "non sa di chi è figlio": nella concitazione del momento non aveva avvertito un fatto del genere, peraltro chiaramente assurdo, in quanto egli si era soltanto rifiutato, dopo quel che era successo, di rispondere all'interrogatorio e di sotto-

scrivere il verbale, non di declinare le sue generalità; comunque, la circostanza denotava che il dr. Terranova era "un bambinone malato", verso cui non era proprio possibile nutrire dell'odio. Quanto alla frase che avrebbe pronunciato nel corso del processo di primo grado presso la Corte d'Assise di Bari, dichiarava di "non ricordare di avere pronunciato" la frase stessa, siccome riportata nel rapporto della Criminalpol; peraltro, non essendo stata verbalizzata, era portato a ritenere che la circostanza non rispondesse a verità. Relativamente, poi, al fatto che egli fosse il "nemico n.1" del giudice Terranova, chiariva che era sempre stato lo stesso dr. Terranova ad asserire una tal cosa e, peraltro, come riferita a se medesimo e nei confronti di esso "Liggio", non già il contrario; comunque, al riguardo, non aveva che da ribadire quanto già aveva affermato circa i suoi sentimenti verso il predetto. Precisava, ancora, che non aveva "mai conosciuto Giuseppe Di Cristina" nè mai aveva avuto con lo stesso rapporti di alcun genere; quanto, poi, alle "confidenze" che si diceva che il medesimo avesse fatto ai carabinieri, l'unica spiegazione che poteva darne, rivelatane l'infondatezza, era che il Di Cristina aveva evidentemente la necessità di "ingraziarsi" le forze dell'ordine per riceverne

dei "favori". Rispondendo, quindi, alle specifiche contestazioni che gli venivano mosse, il Leggio affermava:

a) che solo dopo la sua cattura, nel 1974, aveva appreso che l'ordine di custodia precauzionale del marzo (20) 1971 era a firma del dr. Terranova, atteso che un siffatto "ordine" non gli era mai stato notificato nè era mai stato eseguito; così contestando, implicitamente, di essere stato l'eventuale ispiratore della minaccia indirizzata al giudice Terranova a mezzo del biglietto postale del 27/3/1971;

b) che non aveva mai "saputo" che il dr. Terranova "avesse messo il dito" nella surricordata sua cattura, "fornendo una sua descrizione ai carabinieri", atteso che all'epoca lo stesso dr. Terranova era deputato e l'arresto, peraltro, era stato eseguito dalla Guardia di Finanza, non già dai Carabinieri;

c) che non rispondeva assolutamente al vero che in occasione dell'audizione da parte dell'"Antimafia" avesse egli "guardato volutamente o con intenzione" l'on. Terranova, precisando che il suo comportamento era stato totalmente corretto, pur nel manifestato rifiuto di rispondere alle domande che gli si volevano porre, da essere stato in tal senso perfino sottolineato dal presidente della "Commissione":l'unico, per vero,

che aveva detto qualcosa di contrario era stato il dr. Terranova, che aveva espresso "giudizi negativi" sul suo comportamento, ma nel contempo contraddicendosi aveva anche detto che, nell'occasione, il "Liggio" non l'aveva neppure "degnato di uno sguardo";

d) che non credeva a quanto il dr. Terranova aveva potuto dire circa la "confidenza" dell'ignoto detenuto, sembrandogli la cosa piuttosto frutto della fantasia dello stesso dr. Terranova;

e) che Giovanni Marino era il nipote al quale si sentiva maggiormente legato per l'affetto e la dedizione che lo stesso gli aveva sempre mostrato, al punto da essersi offerto di donargli un rene per sopperire alle sue precarie condizioni di salute; solo che, aggiungeva, tale dedizione era costata parecchio al predetto Marino, che per ciò solo era sempre stato ingiustamente "perseguitato";

f) che, infine, conosceva sia Leoluca Bagarella che Salvatore Reina, mentre non conosceva affatto il Provenzano.

Tali ultime dichiarazioni del Leggio venivano sottoposte a verifica da parte del Procuratore della Repubblica, sia attraverso l'audizione del Magg. Santo Rizzo, del Reparto Operativo dei Carabinieri di quella Squadra Mobile, sia attraverso l'acquisizione

di rapporti ed atti giudiziari comprovanti la contestuale sottoposizione del Leggio e del Provenzano, oltre che del Reina, del Bagarella e di tanti altri, a procedimenti penali vari, per associazione per delinquere, per omicidio, ed altro. I due inquirenti predetti confermavano, peraltro, quanto risultava dagli atti suddetti; gli stessi esternavano, inoltre, il rispettivo radicato convincimento che a dare mandato perchè il giudice Terranova ed il maresciallo Mancuso fossero uccisi altri non potesse essere stato che il "Liggio", e ciò alla stregua delle complessive risultanze delle indagini esperite.

Quindi, superato in poche battute di carattere istruttorio un diversivo posto in essere da un mitomane, richiedeva il P.M. il formale procedimento. L'istruttoria formale ricalcava pedissequamente l'impostazione che alle indagini avevano dato gli inquirenti, prima, il P.M., dopo. Di altro, accertava l'Istruttore che sia immediatamente prima, che in periodo successivo al duplice assassinio per cui è processo, pendevano presso l'Ufficio Istruzione di Palermo procedimenti vari contro i già citati Bagarella, Riina e Provenzano, nonchè contro tanti altri "associati per delinquere", tra i quali Giacomo Gambino e Gerlando Alberti, ma che nessun procedimento pendeva inve-

ce a carico del Leggio "alla data dell'uccisione del dr. Terranova".

Dopo di che, venivano sentiti tutti i testi già assunti nel corso della "sommaria" e tutti - testimoni oculari ed inquirenti, sia della polizia che dei carabinieri, nonchè gli altri testi più sopra menzionati - non facevano che confermare, sostanzialmente, quanto già avevano dichiarato in precedenza.

Nella stessa fase veniva anche sentito tale "Nello" Vadalà, un ingegnere amico della famiglia Terranova che, da uno scritto anonimo che identificava il giudice ucciso in "Gesù", veniva definito come un "Giuda". Questi respingeva l'insinuazione contenuta nello scritto, sottolineando come i rapporti con il defunto dr. Terranova fossero sempre stati di ottima e cordiale, quanto antica, amicizia e consuetudine (circostanze, queste, pienamente confermate dalla vedova del giudice Terranova). Quest'ultima, inoltre, confermando quanto già aveva dichiarato in precedenza e pur riconoscendo "di non essere in grado di fornire ulteriori elementi a conforto", esprimeva tuttavia la ferma convinzione che "al di sopra delle persone" che risultavano indiziate dell'assassinio di suo marito, "tra cui il Liggio", vi dovessero essere "altre responsabilità ad alto livello verosimilmente

di natura politica", anche se era "difficile individuarle". Infine, si limitava a "prendere atto" sia dell'emissione del mandato di cattura a carico del Leggio sia dell'indizio di reità che era stato formulato a carico del Riina, del Bagarella e del Provenzano in quanto stretti collaboratori dello stesso Leggio.

Le altri parti offese (e cioè la vedova del mar. Mancuso e i due figli dello stesso) si limitavano anch'esse a "prendere atto" dell'esistenza del mandato di cattura a carico del Leggio e dell'indizio sollevato contro i più stretti, quanto "temibili", collaboratori dello stesso, dichiarandosi poi, al pari della Giaconia, non in grado di fornire ulteriori elementi a conforto delle indicazioni già date in precedenza.

Infine, acquisiti i risultati delle disposte indagini peritali, che nulla aggiungevano peraltro a quanto già accertato, con riferimento soprattutto alla posizione processuale dell'odierno unico imputato, disponeva il Giudice Istruttore, su conforme richiesta del P.M., il rinvio del Leggio al giudizio di questa Corte d'Assise, lasciando nel contempo cadere gli indizi di reità a suo tempo sollevati a carico dei suindicati Riina, Bagarella e Provenzano.

In particolare, premesso che la scaturigine del

fatto era sicuramente stata di origine mafiosa e che bersaglio dell'azione omicida era stato con altrettanta certezza il solo dr. Terranova, mentre il mar. Marcuso ne era stata solo una vittima occasionale, anche se necessaria, per le funzioni di "scorta" che esercitava a salvaguardia del magistrato, argomentava il G.I. che, nell'ambito della rilevata causale di mafia, le indagini esperite, gli elementi acquisiti, le indicazioni più immediate e più concrete dei familiari degli uccisi e gli stessi convincimenti ripetutamente espressi in passato dagli uccisi medesimi; tutto quanto sopra, insomma, indirizzava inevitabilmente il sospetto verso la cosca dei "corleonesi" e, in particolare, verso il capo "carismatico" della stessa cosca, quel Luciano Leggio, da sempre ritenuto il nemico n.1 del magistrato assassinato e che sempre aveva nutrito un odio inestinguibile nei confronti dello stesso. Peraltro, su tale spinta emotiva, su tale sentimento consolidato si era innestato in funzione di reagente, esplosivo quanto immediato, il concreto interesse della mafia - e, per essa, della suddetta "cosca liggiana", quale cosca vincente nell'ambito delle lotte intestine in atto all'epoca - ad eliminare un magistrato, quale il dr. Terranova che, rientrato nei ranghi e prossimo ad assumere le funzio-

ni di consigliere istruttore dirigente dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, avrebbe senz'altro dato un maggiore e decisivo impulso alle indagini relative ai delitti di mafia più gravi e più recenti, quali l'uccisione del col.Russo e del dr. Giuliano. Conferma di ciò era la c.d. confidenza Di Cristina, in considerazione del fatto soprattutto che, essendo stato un tempo l'autore della stessa affiliato alla "cosca Liggio", era il medesimo autore certamente in grado di conoscere personalmente i propositi che nell'ambito della cosca stessa erano andati via via maturando. Peraltro, concludeva l'Istruttore, in perfetta sintonia con le argomentazioni svolte dal P.M., nessun'altra possibile causale era emersa nel corso delle indagini nè le indicazioni da ultimo affacciate dalla vedova del magistrato ucciso, circa "i più alti livelli di responsabilità di natura politica", risultavano comunque assistite da un qualsiasi dato di concreto riferimento, essendosi le stesse sempre mantenute nell'assolutamente vago e nello sconsolatamente generico.

Quindi, pervenuti gli atti alla Cancelleria di questa Corte d'Assise, unitamente alla sopravvenuta costituzione di parte civile dei familiari del maresciallo Mancuso, veniva in prosieguo di tempo fissa-

ta la data di celebrazione del dibattimento.

Eseguite ritualmente le prescritte notifiche e comunicazioni, all'udienza iniziale si costituivano nei termini anche la vedova del dr. Terranova ed il Ministero degli Interni; dopo di che, esaurite le formalità di apertura del dibattimento, aveva luogo l'interrogatorio dell'imputato.

Nel corso di una lunga ed articolata difesa, tesa a contestare punto per punto le ragioni dell'accusa mossagli nelle varie fasi dell'istruttoria, a partire dall'ordine di cattura fino all'ordinanza di rinvio a giudizio, passando attraverso il mandato di cattura, sostanzialmente omologo nelle motivazioni al precedente "ordine", e passando ancora attraverso la requisitoria scritta, il Leggio - che aveva modo di chiarire, innanzi tutto, come la trasformazione in "Liggio" del suo cognome fosse il frutto di una mera deformazione dialettale - rendeva un particolareggiato interrogatorio, incentrato prevalentemente sui seguenti punti:

I°) non aveva mai conosciuto Giuseppe Di Cristina e, pur dubitando che lo stesso avesse effettivamente fatto le rivelazioni riportate soltanto "a memoria" dai carabinieri, l'unico convincimento che a proposito delle stesse rivelazioni aveva maturato era che il pr

detto Di Cristina doveva avere avuto una estrema necessità di "ingraziarsi" le forze dell'ordine, per raggiungere finalità che, comunque, non lo riguardavano nè potevano mai riguardarlo; esprimendo comunque alla fine sul punto tutta la più profonda disistima per personaggi, come il predetto Di Cristina, che avevano l'abitudine di frequentare le caserme in veste di "confidenti";

II°) per quanto gli constava direttamente, il provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti dal dr. Terranova in data 20 marzo 1971 non era mai stato eseguito nè mai gli era stato notificato, comunque, comunicato, rilevando pertanto come ne sconoscesse l'esistenza e come peraltro, a proposito del biglietto postale datato 27/3/1971 e contenente minacce all'indirizzo del giudice Terranova, non sarebbe mai stato "così sciocco" da trasmettere, sia pure a mezzo di terze persone, appunto delle minacce, delle quali poi si sarebbe potuta con estrema facilità identificare la fonte;

III°) nella lettera scritta nel lontano 1965 alla sorella, non erano già contenute delle espressioni di odio nei confronti del giudice Terranova, bensì solo di non approvazione del comportamento dello stesso, che lo teneva ormai da più di un anno in stato di iso-

lamento contro ogni pincipio di trattamento umanitario del detenuto, oltre che delle elementari norme regolamentari, sicchè sollecitava soltanto la predetta sorella a non insistere più nelle richieste di "colloqui" che, sempre disattese, procuravano evidentemente maggior "piacere" al dr. Terranova nell'infliggergli un sì ingiusto trattamento;

IV°) essendosi in conseguenza di ciò, e di altri fatti, formato il convincimento che il giudice Terranova non fosse del tutto "sano di mente", "perchè non teneva un comportamento normale e rispettoso delle leggi" e perchè non sereno nè imparziale nei suoi confronti, non aveva mai nutrito nei confronti del medesimo dei sentimenti di odio, ma soltanto di disistima e di antipatia; il che, peraltro, non avrebbe mai potuto giustificare una decisione di morte, che meglio si sarebbe spiegata, in una logica del genere, nei confronti dei giudici che lo avevano condannato all'ergastolo o a tanti e tanti anni di reclusione, non già nei confronti del predetto dr. Terranova, che lo aveva soltanto perseguito, ma mai condannato o fatto condannare;

V°) rispondeva al vero quanto sul punto relativo alla prefabbricazione nelle sedi del P.C.I. di accuse nei suoi confronti, negli anni intorno al 1960, 1961,1962,

aveva dichiarato in istruttoria, pur consapevole com'
era che l'unica persona che avrebbe sullo stesso pun-
to potuto testimoniare e cioè il suo amico "Benigno"
era ormai morto. A tal proposito, nelle fasi termina-
li dell'interrogatorio si registrava un intervento
della difesa delle parti civili "private" che, oltre
a contestare la fondatezza del riferimento dell'impu-
tato, tendeva ad appurare se il nominato "Benigno"
non fosse stato quegli che era stato coimputato con
il Leggio per il rapimento e la successiva soppressio-
ne del sindacalista Placido Rizzotto; rispondendo al
riguardo, l'imputato chiariva che il "Benigno" era
stato suo coimputato, non già nel processo per l'ucci-
sione del Rizzotto - dalla cui accusa era stato egli
comunque, prima, prosciolto in istruttoria e, poi, rin
viato in un secondo momento a giudizio, assolto con
formula dubitativa - bensì solo nel procedimento in-
staurato a seguito della sua prima cattura avvenuta
nel maggio del 1964 e, sempre il "Benigno", era stato
in quell'occasione accusato soltanto di avergli favo-
rito la lunga latitanza; chiariva, inoltre, sempre a
seguito delle contestazioni dei difensori delle sud-
dette parti civili, che quando aveva parlato di sedi
del P.C.I., si era indifferentemente riferito al c.d.
partito "socialcomunista", dato che a quell'epoca a

Corleone i due partiti della "Sinistra" si presentavano uniti ed agivano in perfetta simbiosi;

VI°) relativamente all'episodio accaduto nel 1964 nel carcere dell'Ucciardone, in occasione del primo interrogatorio successivo alla sua cattura, non poteva che confermare per intero quanto già aveva dichiarato in istruttoria, ribadendo che non aveva colto sul momento che il giudice Terranova avesse dettato la frase "non sa di chi è figlio", mentre ricordava benissimo che, sempre il giudice, aveva dettato al cancelliere la frase "non sa se ha fatto il militare", senza che gli avesse dato il tempo di spiegare che la sua incertezza era dettata dal fatto che per i primi sei mesi di "leva" era stato in "convalescenza" e che, nelle more, gli era pervenuto il definitvo "congedo"; comunque, al riguardo, confermava l'avvenuto suo trasporto in barella, a viva forza, i toni concitati dell'interrogatorio, il suo rifiuto ad un certo momento di rispondere alle domande e di firmare il processo verbale, il suo stato febbrile di quel giorno, anche se non certificato, circostanze tutte che gli avevano provocato un forte "risentimento" contro il "giudice", del quale si era fatta un'immagine viepiù convinta di persona "anomala";

VII°) quanto all'episodio che sarebbe accaduto nel

carcere di Parma dieci anni dopo, in occasione dell' audizione da parte della Commissione parlamentare d' inchiesta sul fenomeno mafioso nella Sicilia occidentale, confermava che, non solo non aveva rivolto all' on. Terranova alcuno sguardo "intenzionale", ma che addirittura non ne aveva neppure notata la presenza, nel senso che non poteva dire neppure se il predetto on. Terranova fosse seduto a destra o a sinistra del semicerchio di parlamentari che attorniavano il presidente, al quale soltanto si era rivolto sia con le parole che con lo sguardo; peraltro, sul punto, non aveva che da ribadire quanto già rilevato in precedenza e cioè che in un'intervista alla "Gazzetta di Parma", se mal non ricordava, lo stesso on. Terranova aveva, fra l'altro, dichiarato che durante tutto il breve tempo dell'incontro con la Commissione "il Leggio non lo aveva neppure degnato di uno sguardo"; VIII°) non rispondeva certamente a verità quel che il dr. Terranova aveva affermato in un'intervista apparsa sul "Giornale di Sicilia", in quanto non era possibile che lo stesso dr. Terranova avesse fornito "ai carabinieri" una descrizione più aggiornata dei suoi tratti fisionomici in occasione del suo arresto a Milano nel 1974; e ciò, sia perchè non erano stati i carabinieri ad arrestarlo, bensì la Guardia di Fi-

nanza, che indagava su alcuni sequestri di persona avvenuti nel milanese e nei quali era egli rimasto "coinvolto" (da qui, la condanna a 18 anni di reclusione), sia perchè erano ormai circa dieci anni che con il dr. Terranova non si incontrava, mentre le forze dell'ordine avevano avuto modo di vederlo, e di seguirne successivamente le eventuali mutazioni fisionomiche, quanto meno fino a tutto il 1969, epoca della sua escarcerazione dopo la sentenza della Corte di Assise di Bari che lo aveva temporaneamente assolto da tutti i reati contestatigli, compreso l'omicidio del dr. Navarra, per il quale poi in appello, invece, era stato condannato all'ergastolo;

IX°) troppo generica ed indefinita era la "confidenza" che il dr. Terranova aveva riferito di aver ricevuto da un ignoto detenuto in un carcere imprecisato all'epoca dell'"Antimafia", per potersene concretamente difendere, salvo a contestarne con altrettanta indeterminatezza ogni possibile fondamento, così come aveva fatto già per la "confidenza" del Di Cristina, le cui rivelazioni erano altrettanto infondate, almeno per tutti gli aspetti che lo riguardavano;

X°) in particolare, non era mai stato inquisito per l'omicidio del Procuratore della Repubblica dr. Scaglione, non aveva mai posseduto un'azienda agricola in

Campania, non aveva mai avuto rapporti nè conosceva i "fratelli Nuvoletta", non aveva mai "posseduto" nè mai era stato "a capo" di cosche mafiose, soggiungendo in tono ironico al riguardo, per sottolineare la vantata "solitudine" del ruolo svolto in costanza di libertà, prima, in stato di detenzione definitiva, poi, che non aveva mai preferito i "giochi di squadra", in quanto i suoi "gusti" si erano sempre indirizzati verso gli "sports" individuali";

XI°) non aveva, ancora, mai pronunziato la frase attribuitagli nel rapporto della Criminalpol di Bari, non foss'altro perchè la stessa non risultava verbalizzata, e, peraltro, era impensabile che un presidente di corte d'assise ed un rappresentante d'udienza del P.M.. - non verbalizzando una cosa di quel genere - avessero voluto favorirlo ed evitargli un "sicuro" procedimento per diffamazione;

XII°) aveva, infine, parlato con convinta "sincerità" e, se aveva "detto male del dr. Terranova", lo aveva fatto solo perchè costrettovi dal "tipo" di accuse che gli erano state mosse.

Esaurito in due successive udienze l'interrogatorio del Leggio, che - come più sopra s'è rilevato - ha registrato l'intervento delle parti, sia "pubbliche" che "private", solo sul punto sopra ricordato dell'as

serita - da parte del Leggio - predisposizione delle accuse in sedi di partiti politici e della posizione processuale in passato assunta dal "favoreggiatore Benigno", aveva luogo l'assunzione a verbale delle parti lese.

Nessun sostanziale mutamento di atteggiamento accusatorio si aveva modo di constatare nella deposizione resa dalla vedova del defunto maresciallo Mancuso, mentre una sostanziale correzione di "contesto" accusatorio veniva prospettata dai due figli dello stesso maresciallo, il giovane sottufficiale,prima, l'altro figlio, dopo.

Invero, il mar. Carmine Mancuso, pur confermando le dichiarazioni rese in istruttoria e dopo avere legittimamente e con orgoglio rivendicato il ruolo svolto dal defunto suo genitore in tanti anni di vicinanza con il giudice Terranova, del quale non era mai stato "autista" o soltanto "scorta", ma piuttosto assiduo ed indispensabile "collaboratore", nonchè valido esponente delle forze di polizia sempre personalmente e funzionalmente impegnato nella lotta alla mafia, chiariva come il defunto suo genitore fosse, sì, negli ultimi tempi particolarmente preoccupato, ma soprattutto a seguito dell'allora recente uccisione del dr. Boris Giuliano; cosa, che lo stesso suo genitore

aveva inteso come segnale inequivoco dell'avvenuta rottura all'interno della mafia di "certi" equilibri, come sintomo delle nuove "regole del gioco" imposte dai "nuovi equilibri mafiosi", mentre della c.d. confidenza Di Cristina, sempre il defunto suo genitore, non era mai riuscito a percepire i più riposti "significati", essendogli rimasto sempre insoluto il fondamentale interrogativo del "cui prodest". Osservava come non solo suo padre ed il giudice Terranova avessero sempre convenuto che se pericoli potevano sussistere per la loro incolumità questi non potevano certamente avere "un'unica matrice", essendo troppo "riduttiva" l'ipotesi della vendetta di uno solo o di un solo gruppo mafioso e dovendo necessariamente avere il pericolo un'origine "più variegata", ma come anche tutti loro, "melius re perpensa", si fossero ormai convinti che l'omicidio del "giudice" e della "scorta" doveva rientrare nell'unica "logica" che aveva - prima e dopo - provocato tante morti di uomini politici, inquirenti, giornalisti e magistrati; e ciò, in perfetta sintonia peraltro con le conclusioni cui era pervenuto il generale Dalla Chiesa che, prima di essere a sua volta trucidato in un altro agguato mafioso, aveva evidenziato in un rapporto datato 11.8.1982 come l'uccisione dei vari Russo, Basile, Giuliano,

Francese, Reina,Mattarella, Costa, Terranova,Mancuso, per fermarsi agli episodi degli ultimi anni, altro no fossero che la tragica conseguenza delle lotte che all'interno dei gruppi di mafia si erano aperte per assicurarsi le enormi fonti di finanziamento provenienti dal commercio della droga, ed anche delle armi, e dai sequestri di persona a scopo estorsivo. In un contesto siffatto, concludeva il giovane mar. Mancuso, l'odierno imputato e la "cosca dei corleonesi" assumevano una dimensione sostanzialmente diversa: sì, di un nucleo di mafia dei "più agguerriti" e quindi coinvolto nelle lotte suddette, ma certamente non unici depositari di un odio vendicativo.

Di contenuto analogo, come s'è detto, era la deposizione di Franco Mancuso.

Quindi, in posizione più caratterizzata su tale nuovo fronte si presentava la testimonianza della vedova Terranova. Senza molte perifrasi, la Giaconia, dopo una generica, quanto rituale, conferma delle deposizioni rese in periodo istruttorio, dichiarava che le prime indicazioni fornite agli inquirenti erano il frutto di una condizione emozionale nella quale comprensibilmente versava a seguito del "fatto" e dei condizionamenti che le derivavano dalle notizie di stampa pubblicate sia prima, quando si parlava di sempre

rinnovate minacce nei confronti di suo marito da parte del gruppo "Liggio", che dopo il duplice omicidio, quando tutti sembravano sposare la tesi della "vendetta privata" e personale dello stesso "Liggio". Sennonchè, gli avvenimenti successivi, una maggiore e più pacata riflessione su tutto l'episodio e sul "momento" in cui si era verificato, sia in relazione al recente ritorno di suo marito nei ranghi della magistratura, all'interno della quale aveva ripreso ad operare la settimana precedente e al cui interno si disponeva ad operare nuovamente proprio "quella" mattina, accingendosi a presiedere la seconda udienza in corte d'appello, sia in relazione all'ormai generalizzata sensazione che la destinazione dello stesso suo marito all'incarico di Consigliere Istruttore Dirigente fosse un fatto ormai scontato, quanto imminente; tutto questo, precisava la Giaconia, l'aveva convinta che"l'impostazione" che si era "voluta" dare all'uccisione del marito, come di un episodio di vendetta personale del solo odierno imputato, era del tutto "parziale e riduttiva", rientrando certamente il fatto "in un disegno criminoso più ampio", che aveva investito, "prima e dopo, altri personaggi di rilievo", sia "siciliani che nazionali", ma tutti "investiti di pubbliche funzioni". Di modo che, l'assassinio del

marito aveva costituito una tappa dell'aggressione "terroristico-mafiosa" che la criminalità organizzata portava - e porta - ormai alle strutture dello Stato;si era trattato, insomma, del classico "delitto preventivo" ed "intimidatorio", mentre se si fosse trattato di una mera "vendetta personale", ben altro, e soprattutto in passato, sarebbe stato il tempo, e i luoghi, per consumarla: anni e anni della vita trascorsa dal marito senza molte precauzioni, non divenuta particolarmente accorta neppure dopo la comunicazione da parte dell'allora col. Satariale del contenuto della "confidenza Di Cristina" - anche se, rilevava, l'aveva poi colpita il fatto che a distanza di qualche giorno e cioè l'1 marzo 1978 il marito avesse ritenuto di fare testamento - e i luoghi più disparati e che meglio si prestavano alla realizzazione di un agguato, quali la casa al mare in località piuttosto defilata o le sedi dei circoli cittadini in zone buie e poco frequentate. Infine, ribadendo con forza che la soppressione del marito era stato inequivocabilmente "un episodio dell'attacco politico-terroristico-mafioso", con "eventuali corresponsabilità di personaggi all'interno delle istituzioni", la Giaconia concludeva con l'affermare di non essere "in grado di fornire tracce o utili piste per lo svi-

luppo di ulteriori, eventuali indagini dirette all'accertamento di altre responsabilità".

Nella stessa udienza venivano sentiti il fratello del defunto Giuseppe Di Cristina, Antonio, la cui testimonianza non apportava alcun elemento di novità, e l'oggi col. Santo Rizzo. Questi, pur riaffermando il convincimento espresso in periodo istruttorio circa la responsabilità della "cosca liggiana" nell'episodio per cui è processo, a causa dell'odio che il "Liggio" nutriva nei confronti del magistrato ucciso, chiariva - a seguito di domande postegli a richiesta dei difensori delle parti civile "private" - che alla luce soprattutto degli avvenimenti successivi si era anch'egli, al pari di tutti gli altri inquirenti, formato il convincimento che tutti gli omicidi verificatisi prima e dopo l'assassinio del giudice Terranova rientrassero "nella logica" di "attentato allo Stato", di "eliminazione di tutti quei personaggi che costituivano un ostacolo all'espandersi del potere mafioso". Quindi, richiesto di precisare se nel corso delle indagini svolte in momenti successivi, sia nell'ambito del duplice omicidio sottoposto al presente giudizio sia degli altri omicidi di personaggi di rilievo soprattutto della vita isolana, fosse risultato qualche nuovo elemento riguardante più strettamente l'

odierno imputato od anche eventuali altre responsabilità, il col.Rizzo dichiarava che, quanto meno "fino all'ottobre dello scorso anno, non erano mai emerse circostanze nuove o diverse" da quelle già acquisite e a suo tempo comunicate; tuttavia, concludeva, da "mezze frasi", da "ammiccamenti", da "allusioni" rivoltegli "confidenzialmente" aveva appurato che tutti gli omicidi avevano una sola "mano", identificabile a suo avviso con la mafia c.d.emergente o vincente, tra cui erano da annoverare le cosche dei "corleonesi, con a capo "i Bagarella, i Provenzano e i Riina", del "Corso dei Mille, con a capo i Marchese e i Greco", del "Quartiere San Lorenzo", tra i cui componenti riteneva di ricordare "i Bonanno e i Madonia".

Venivano, quindi, assunti a verbale i testimoni del "fatto", che nulla aggiungevano al "vuoto" probatorio già esistente in processo al riguardo, nonchè i vari Mandazzo, Micciché, Vadalà, ed altri, i quali avevano modo di rendere più espliciti e particolareggiati i riferimenti già fatti in istruttoria circa la richiesta loro avanzata dall'amico dr. Terranova perchè accettassero - i primi due - l'incarico di esecutori testamentari, circa il fatto che la cosa non aveva poi avuto alcun seguito, circa la serena tranquillità sempre dimostrata, fino al giorno della sua uc-

cisione, dallo stesso dr. Terranova, circa l'ansia, infine, dal medesimo manifestata, e non offuscata almeno apparentemente da alcuna preoccupazione, di rientrare al più presto nei ranghi della magistratura per riprendere il proprio posto di giudice impegnato in prima linea nella lotta alla mafia.

Dopo di che, al fine di sottoporre a più approfondita verifica la "posizione processuale dell'imputato", così come era venuta a configurarsi nel corso del procedimento, venivano dalla Corte disposti "ex officio" nuovi accertamenti, articolati in ben 19 "punti" ed incentrati sulla necessità di acquisire innanzi tutto notizie più certe sull'attività svolta dal dr. Terranova nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria relativa all'uccisione dell'albergatore Ciuni e nel cui ambito Giuseppe Di Cristina era stato inquisito nel lontano 1971, nonchè sulle persone che erano state denunciate, inquisite ed eventualmente incriminate nell'ambito delle istruttorie relative agli omicidi già ricordati dei due "guardaspalle" Di Fede e Napolitano, del Di Cristina, del dr. Scaglione, del V.Pretore di Prizzi e di Francesco Madonia e nell'ambito dell'istruttoria relativa al sequestro di persona in danno dell'esattore Corleo. Venivano, inoltre, disposti accertamenti sugli altri pun

ti della "confidenza Di Cristina" più strettamente connessi alla persona dell'odierno imputato, al fine di "saggiare" il tasso di affidabilità e fondatezza della stessa "confidenza"; infine, veniva disposta l'acquisizione di tutta la documentazione (copie di giornali, certificati medici, verbali di interrogatorio, provvedimenti di custodia precauzionale, rapporti di polizia giudiziaria, compatibilmente questi ultimi con il rispetto del principio del segreto istruttorio, ed altro) relativa ai fatti ed alle circostanze costituenti "oggetto" dell'accusa contestata e sui quali l'imputato aveva deposto negli interrogatori resi sia in periodo istruttorio che in dibattimento. In accoglimento, poi, di parte delle richieste istruttorie formulate dalle parti civili "private" in un "difensivo" in atti (v. verbale d'udienza del 16.11.1982), veniva disposta l'acquisizione dei fascicoli compilati presso la Commissione "Antimafia" nei confronti dell'odierno imputato e della "cosca corleonese", nonchè l'acquisizione - espressamente subordinata alla non opposizione da parte dei giudici competenti del segreto istruttorio - di copia dei rapporti giudiziari relativi ai procedimenti penali instaurati per l'uccisione del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, del commissario di p.s. dr. Boris Giu

liano e di Giuseppe Di Cristina e del rapporto relativo alla denuncia dei così detti "162". Le altre richieste - intese ad ottenere fra l'altro il "richiamo e l'acquisizione" dei "fascicoli processuali" relativi agli omicidi suddetti e del "procedimento" instaurato a seguito della presentazione del suddetto rapporto giudiziario a carico di "Greco Michele + 161"; v. "difensivo" già citato - venivano implicitamente disattese, stante l'evidente inconducenza ed irritualità delle stesse.

Quindi, proseguendo nell'indagine "specifica", veniva sentito il dr. Antonio De Luca, quale estensore del rapporto conclusivo dell'aprile 1980. Lo stesso, pur confermando il rapporto suddetto e la deposizione - come sopra riportata - resa in istruttoria, avvertiva la necessità di far presente come, a seguito degli altrettanto gravi episodi di criminalità organizzata verificatisi in periodo successivo al duplice omicidio, per cui è processo, avesse maturato il convincimento, al pari degli altri inquirenti sia della "polizia" che dei "carabinieri", che solo a far data dall'uccisione di Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo (fine '80 - inizi '81) s'era verificata tra i gruppi mafiosi della Sicilia occidentale una grossa frattura ed una lotta intestina, mentre in preceden-

za, dall'omicidio del dr. Giuliano in poi e fino all'omicidio di Piersanti Mattarella, passando attraverso naturalmente tutti gli altri gravi episodi "medio tempore" verificatisi, compreso l'assassinio "Terranova - Mancuso", tra gli stessi gruppi "regnava una sostanziale alleanza e una relativa tranquillità". Questo - concludeva il dr. De Luca, con implicito, quanto chiaro, riferimento al quadro delle "realtà" mafiose delineato invece da Giuseppe Di Cristina nella nota "confidenza" e fatto proprio dai carabinieri nel già citato rapporto del 25 agosto 1978, secondo quanto meglio si vedrà in seguito nel corso della successiva valutazione critica degli elementi processuali - era stato appunto il convincimento che polizia e carabinieri, congiuntamente, ripetesi, avevano esternato nel c.d. rapporto dei "162" più volte menzionato ed inviato nel luglio del 1982 alla Procura della Repubblica di Palermo.

Ancora più caratterizzata, nell'ambito delle nuove "chiavi" che gli inquirenti, soprattutto della "polizia", intendevano offrire per una più completa e più aggiornata "lettura" della realtà mafiosa palermitana, era la deposizione del dr. Bruno Contrada, all'epoca del fatto responsabile della Squdra Mobile della Questura di Palermo, come già s'è visto. Que-

sti teneva sì a sottolineare come lo schema accusatorio fatto proprio dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, e condensato nell'odierna ipotesi d'accusa, fosse comune in principio a tutti gli inquirenti, senza distinzioni di sorta, ma rilevava anche come gli avvenimenti successivi, e soprattutto l'uccisione del dr. Costa, avessero del pari convinto tutti che l'omicidio "Terranova-Mancuso" dovesse esser letto in una chiave necessariamente diversa, nella chiave cioè del terrorismo politico-mafioso imposto dai nuovi gruppi mafiosi, che aggredivano ormai le istituzioni statuali, e i suoi uomini più rappresentativi e più impegnati nei rispettivi diversi ruoli, uccidendo a scopo "preventivo" ed intimidatorio. E, se era vero che i singoli episodi di questa nuova "escalation" mafiosa avevano "una propria causale ed una propria specificità", non era men vero che, tutti, avevano un unico "denominatore comune" e cioè il rilevato significato di "terrorismo" mafioso; sicchè, se "Terranova" era stato ucciso, la ragione andava ricercata nell'esigenza "preventiva" della mafia di tutelarsi dinanzi al pericolo che lo stesso avrebbe potuto rappresentare andando a coprire l'incarico di dirigente dell'Ufficio Istruzione di Palermo. Questo, peraltro, precisava ancora il dr. Contrada, era sta

to il suo più intimo convincimento fin dal primo momento, anche se frutto principalmente di "sensazioni", di mere intuizioni, comunque subito confermate da fonti confidenziali "attendibili e vicine ad ambienti mafiosi", che gli avevano appunto rivelato come l'uccisione del dr. Terranova fosse dovuto all'esigenza di premunirsi dinanzi ai "rischi" che la sua presenza all'Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Palermo avrebbe potuto determinare per la mafia: "Hanno messo il ferro dietro la porta", erano state le parole che, tradotte in italiano, avevano usato le "fonti" da lui attivate subito dopo il delitto e il cui linguaggio era stato del tutto simile a quello usato dalle altre "fonti", a lui sconosciute però, che avevano "parlato" con il Questore di Palermo dell'epoca, dr. Immordino.

La deposizione dibattimentale dell'on. Aldo Rizzo ricalcava anch'essa la nuova impostazione data all'episodio dalle surricordate testimonianze degli inquirenti palermitani. Lo stesso indugiava, poi, nell'illustrare le ragioni - di attitudine,merito ed anzianità - che avrebbero militato in favore di un quasi sicuro accoglimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dell'aspirazione del dr.Terranova di essere destinato a dirigere l'Ufficio Istruzione del Tri-

bunale di Palermo. Fra l'altro, il teste dichiarava che in pratica il dr. Terranova non avrebbe avuto concorrenti, tutti riconoscendo allo stesso un'elevata professionalità, se non una maggiore attitudine ad un maggiore e più proficuo impegno; infine, informava di essere il "presidente" di un "Centro Studi" formato di recente a Palermo ed intestato alla memoria del magistrato ucciso.

Venivano, quindi, sentiti i destinatari della "confidenza Di Cristina", magg. Alfio Pettinato e mar. Pietro De Salvo.

Il primo, confermato preliminarmente quanto in precedenza dichiarato e il contenuto del rapporto giudiziario del 21/6/1978, chiariva che l'incontro con il Di Cristina in campagna, a metà aprile del 1978, era avvenuto senza che fosse fornito di alcuno strumento idoneo alle registrazioni; i suoi "superiori" di Palermo gli avevano fornito degli appunti e sulla falsariga di questi egli aveva interrogato il Di Cristina, provvedendo di volta in volta a completare gli appunti stessi, senza possibilità da parte sua di chiedere maggiori delucidazioni ed approfondimenti anche perchè non addentro alle "cose" di Palermo, comandando egli all'epoca la "Compagnia" di Gela. Peraltro, a proposito di quelle parti della "confidenza"

- poi riportata nel rapporto surrichiamato sia trascrivendo gli"appunti" che ricordando "a memoria" - relative alla"fuga" del Leggio ed alla progettata uccisione del giudice Terranova, egli si era solo limitato - precisava - a chiedere conferma al suo interlocutore di quanto aveva ripetutamente confidato al mar. De Salvo e il Di Cristina, a proposito della "presunta fuga" del Leggio, gli aveva solo parlato di un programma preparato in ogni particolare, che si attendeva di realizzare non appena si fosse presentata l'occasione più propizia, non già di "un proposito di fuga già sfumato", e quanto all'attentato in danno del dr. Terranova, sempre il Di Cristina, ne aveva unicamente parlato "in via di ipotesi", anche se "fondata". Proseguendo nella sua deposizione, il magg. Pettinato spiegava poi che l'impressione che aveva ricevuto parlando con il Di Cristina a proposito delle due circostanze suddette - "piano" di fuga del Leggio ed "ipotesi" di attentato al giudice Terranova - era che lo stesso Di Cristina ne parlasse come di due fatti, di due eventi "collegati" tra loro ed il primo come un evento in fase "di preparativi", mentre il secondo come "di un'ipotesi", per quanto "attendibile". Inoltre, chiariva che, sempre a proposito delle suddette due circostanze, il Di Cri-

stina non aveva fatto riferimento a suoi "infiltrati", come "fonte" da cui aveva tratto conoscenza delle stesse circostanze, nè alcuna domanda gli era stata da lui rivolta al riguardo, mentre quando, il Di Cristina sempre, aveva parlato dell'uccisione del col. Russo, contro la quale lo stesso Di Cristina si era vanamente battuto, e ne aveva attribuito la responsabilità "materiale", la responsabilità cioè in veste di "esecutori materiali", a "Riina e Provenzano"; quando aveva parlato di ciò, ripetesi, il Di Cristina medesimo aveva esplicitamente fatto riferimento a quegli "infiltrati" che di solito, specie in momenti di tensioni e di lotte tra gruppi contrapposti, venivano utilizzati per conoscere e prevenire le mosse del gruppo avversario. Infine, rispondendo a specifica domanda, dichiarava di non ricordare se al Di Cristina avesse chiesto conferma che l'attentato al giudice Terranova sarebbe dovuto avvenire "ad opera della fazione di Leggio", oppure avvenire "ad opera della cosca di Leggio", oppure ancora "ad opera di Leggio", atteso che la cosa non aveva presentato per lui, come per gli altri inquirenti, importanza veruna e se, così facendo, si era incorsi "in imprecisioni verbali", ciò era dovuto al fatto che "la cosca" o "il Leggio" era certamente "un tutt'uno", comune

com'era il "convincimento" che Leggio fosse ancora "il capo della cosca".

Il mar. De Salvo, confermate anch'egli le precedenti deposizioni, dichiarava che il Di Cristina, a proposito dell'uccisione del giudice Terranova, gli aveva solo detto che lo stesso "sarebbe stato probabilmente ucciso" e che, quanto alle "fonti" da cui poteva avere attinto tale confidenza, gli aveva unicamente risposto con un "se glielo dico io"; sicchè, dichiarava ancora il mar. De Salvo, non poteva dire di come fosse nato l'equivoco (riportato nel rapporto del 21.6.1978), secondo cui il Di Cristina aveva appreso della "probabilità" che il giudice Terranova sarebbe stato ucciso e dei propositi di fuga del Leggio da due "infiltrati", di cui lo stesso Di Cristina avrebbe disposto nell'ambito della cosca Liggio": il Di Cristina gli aveva risposto soltanto - ribadiva con "se glielo dico io" e non aveva "accennato" nè a "suoi confidenti" nè a "suoi infiltrati nella cosca Liggio".

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale dedicata all'assunzione dei testimoni, perveniva alla Corte una prima parte della documentazione richiesta; in particolare, in data 20.12.1982 perveniva l'estratto della delibera del C.S.M. del 10.7.1979 che, richia-

mando in ruolo il dr. Terranova, lo aveva destinato con le funzioni di consigliere alla Corte d'Appello di Palermo. La missiva di accompagnamento a firma del segretario dell'organo di autogoverno precisava, poi, che il dr. Terranova, nell'istanza del 14.6.1979 con la quale aveva richiesto, appunto, il richiamo in ruolo, aveva anche formulato richiesta di essere destinato alle "funzioni di consigliere istruttore", mentre la "vacanza" di tale "posto" era stata, sì, inserita nel "Bollettino Ufficiale n.9/79 del Ministero di Grazia e Giustizia del 15.5.1979", ma pubblicato solo il 7.7.1979 e cioè in epoca successiva all'istanza suddetta.

Quindi, alla ripresa del processo, dopo la pausa imposta dalla necessità che fossero compiutamente evase le richieste istruttorie disposte dalla Corte, veniva sentito come teste il cancelliere in pensione dr. Michelangelo Morsellino, che aveva "assistito" il dr. Terranova nel corso degli interrogatori assunti in occasione della cattura del Leggio nel maggio del 1964. Il dr. Morsellino, pur con le doverose riserve dovute al gran lasso di tempo trascorso, dichiarava che il trasporto dell'imputato in barella era stato disposto dal dr. Terranova dopo che questi si era consultato con i medici, ricordando che lo stes-

so imputato era all'epoca ricoverato "nell'infermeria del carcere". Quanto all'interrogatorio, gli sembrava di ricordare che il Leggio aveva regolarmente declinato le proprie generalità, anche se poi si era rifiutato di rispondere alle domande del giudice e di sottoscrivere il relativo verbale; per il resto, opponendo continui "non ricordo", si rimetteva a quanto risultava dal richiamato processo verbale d'interrogatorio.

Il gen. Satariale, così come successivamente il col. Subranni, dichiaravano di non ricordare in che giorno avessero comunicato al dr. Terranova le notizie che il Di Cristina aveva "confidato" all'allora brig. De Salvo; certamente, aggiungevano, non il giorno dopo e cioè il 27 febbraio 1978, ma molto verosimilmente a distanza di "qualche giorno", non essendo sulle prime riusciti a rintracciare l'allora on. Terranova. Infine, il gen. Satariale chiedeva di esibire un "appunto" scritto, contenente sostanzialmente il racconto delle modalità attraverso cui era stato messo a parte della "confidenza Di Cristina", del "credito" che alla stessa aveva all'epoca attribuito, della coincidenza tra il quadro mafioso che la medesima conteneva e quello risultante dalle indagini esperite dai suoi collaboratori, della trasfusione infine di

tutto il suddetto "materiale" nel rapporto del 25.8. 1978, che in definitiva confermava.

Dopo di che, venivano acquisiti gli incartamenti predisposti dal dr. D'Antoni, nella qualità di responsabile della Squadra di polizia giudiziaria di Palermo, in evasione delle richieste di accertamenti ed indagini disposti dalla Corte, secondo quanto esposto più sopra. Deponendo, poi, quale teste, il predetto dr. D'Antoni precisava che nessun nuovo elemento o circostanza, neppure di natura confidenziale, era in grado di addurre allo scopo di meglio chiarire la posizione processuale del Leggio o eventualmente di fare maggiore luce su tutta la vicenda mediante l'eventuale indicazione di nuove e diverse penali responsabilità di altri soggetti. In ordine alle indagini svolte, faceva poi presente che non gli era stato possibile acquisire le copie dei rapporti giudiziari relativi agli omicidi dei nominati Di Fede e Napolitano e del Di Cristina, nonchè del rapporto relativo all'uccisione del dr. Giuliano e di quello relativo alla denuncia per associazione per delinquere, ed altro, nei confronti dei c.d. "162", atteso che i competenti giudici istruttori avevano opposto il segreto istruttorio a salvaguardia delle rispettive indagini processuali ancora in corso. Aveva, comunque, modo di

sottolineare come l'odierno imputato non figurasse tra le persone denunciate con il suindicato rapporto dei "162", nè figurasse peraltro denunciato in alcuno degli altri rapporti sopra citati; concludendo con il rilevare che nel rapporto suddetto, sempre dei "162", era stato in pratica delineato, alla stregua delle più aggiornate indagini svolte congiuntamente dalle forze di polizia, un quadro il più possibile completo degli ultimi assetti realizzatisi all'interno dei gruppi mafiosi, laddove uno di essi era stato denominato "mafia vincente" a causa dei "colpi" più incisivi che era riuscito ad infliggere agli appartenenti del gruppo contrapposto.

Ma, continuando nella analitica esposizione degli elementi di fatto, occorre ora riportare in dettaglio tutti gli "esiti" degli accertamenti eseguiti dal suddetto dr. D'Antoni.

Si è avuto così modo di stabilire che il dr. Terranova tra il 1970 ed il 1971 ha istruito il procedimento penale relativo all'uccisione dell'albergatore palermitano Candido Ciuni, emettendo a carico di Giuseppe Di Cristina, e di altri, un mandato di cattura per l'omicidio e sottoponendo lo stesso Di Cristina ad interrogatorio.

Quanto agli omicidi in persona di Francesco Mado-

nia, Giuseppe Di Fede e Carlo Napolitano, si è appreso che l'istruttoria - unificata - è ancora in corso presso la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Caltanissetta e che, mentre per il primo omicidio la procedura è a tutt'oggi contro "ignoti", per l'omicidio "Di Fede e Napolitano", invece, a seguito di denuncia, si procede da tempo a carico di Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella; con lo stesso rapporto con il quale sono stati denunciati i predetti, sono state anche denunciate, per altri gravi reati, altre 23 persone: il tutto, infine, è coperto dal segreto istruttorio.

Ancora, in corso, e quindi del pari coperta dal relativo "segreto", è l'istruzione riguardante l'uccisione del Di Cristina, avvenuta a Palermo il 30 maggio 1978. Il procedimento, allo stato, è contro ignoti e l'imputato del presente processo non figura tra le persone denunciate nè, tanto meno, fra quelle incriminate; allo stesso procedimento, peraltro, è stato riunito altro processo contro tale Gaetano La Pietra, più 21, tutti accusati in concorso con il defunto Di Cristina di associazione per delinquere aggravata operante in varie parti d'Italia (tra le persone denunciate non figura il Leggio). Quanto alle motivazioni e alle piste seguite per fare luce sull'uc

cisione del Di Cristina gli inquirenti hanno ritenuto di far presente che l'omicidio va inquadrato nell ambito di contrasti insorti tra sodalizi mafiosi dediti al contrabbando internazionale degli stupefacenti, tra i cui membri figurava quale elemento di spicco il "boss" Salvatore Inzerillo, assassinato come il Di Cristina a Palermo a distanza di circa tre anni.

In ordine al contenuto della confidenza del Di Cristina, relativamente all'asserita possidenza da parte del Leggio, direttamente o per interposta persona, di un'azienda agricola in Campania, gli accertamenti svolti hanno consentito di stabilire che "nulla risulta al riguardo", così come non sono risultati elementi che possano confermare gli asseriti rapporti tra il predetto Leggio ed i "fratelli Nuvoletta". Tra costoro, comunque, vi sono alcuni che in passato sono stati in rapporti d'amicizia, o coimputati, con personaggi della mafia siciliana, quali tra gli altri Giacomo Riina, Stefano Bontade, Rosario Riccobono e Gerlando Alberti.

Il Leggio, poi, non è stato nè denunciato, nè incriminato, nè, comunque, inquisito nell'ambito delle indagini relative all'uccisione del Procuratore della Repubblica dr. Pietro Scaglione, la cui istrutto-

ria è ancora in corso presso l'Ufficio Istruzione di Genova, nè nell'ambito delle indagini conseguite all'omicidio del V.Pretore di Prizzi, avv. Ugo Triolo; per tale ultimo episodio, il procedimento è allo stato pendente a carico di "ignoti", anche se da oltre cinque anni la Compagnia Carabinieri di Corleone ha in un rapporto avanzato sospetti - fondati su mere intuizioni - nei confronti dei più volte citati Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella, quali "luogotenenti" della "cosca facente capo a Luciano Leggio". Quest'ultimo, inoltre, non è stato mai denunciato nè comunque inquisito in ordine al "sequestro Corleo", attribuito dagli inquirenti ad un gruppo, in numero di 24, di pregiudicati delle zone di Trapani e Marsala e, allo stato, ancora irrisolto a seguito dell'assoluzione degli unici cinque imputati rinviati a giudizio.

In ordine, quindi, al provvedimento di custodia precauzionale emesso il 20 marzo 1971 dal dr. Terranova, è risultato che lo stesso non è mai stato notificato al Leggio nè mai è stato eseguito, atteso che fin dal 19 novembre 1969 lo stesso Leggio - che nel Giugno precedente era stato assolto dalla Corte di Assise di Bari e che mediante ricoveri in varie cliniche si era sottratto, prima, all'ordine di fare rien

tro a Corleone e, dopo, ad un primo ordine di custodia precauzionale emesso il 18/6/1969 dal presidente del tempo del Tribunale di Palermo - si era reso irreperibile, allontanandosi inopinatamente dalla clinica "Villa Margherita" di Roma e non dando più notizie di sè fino al successivo arresto a Milano nel maggio del 1974. Tutta la vicenda, legata soprattutto al primo ordine di custodia precauzionale, poi caducato dal successivo annullamento da parte della Cassazione di tutta la procedura per l'applicazione di una misura di prevenzione, in conseguenza di che era stato poi emesso l'"ordine" del 20.3.1971, aveva suscitato grande scalpore e l'interessamento della Commissione parlamentare "antimafia", che aveva indagato sul comportamento dei funzionari di polizia e dei "capi" dell'epoca degli uffici giudiziari di Palermo; questi ultimi, inoltre, erano stati anche inquisiti penalmente e alla fine scagionati da qualsiasi sospetto dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze, che aveva archiviato la relativa "notitia criminis".

Continuando nella esposizione degli esiti dei disposti accertamenti, si è avuto modo di stabilire che il Leggio, che era stato in effetti ricoverato poco prima della cattura nel maggio del 1964 in una clini-

ca palermitana sotto il nome di "Gaspare Centineo" e in quanto affetto dal morbo di "Pott" alla VII, VIII e IX dorsale ed alla III lombare, era al momento dell'immatricolazione nel carcere dell'Ucciardone portatore di busto gessato. Quanto alle condizioni di salute al momento dell'interrogatorio da parte del giudice, dal diario clinico è risultato che, visitato alle ore 14 del 18 maggio 1964, aveva il Leggio "sensorio lucido e ordinato" ed il "polso a 108"; una successiva annotazione, sempre sotto la stessa data del 18.5.1964, riporta ancora che, "visitato, poteva (il Leggio sempre) essere sottoposto ad interrogatorio", atteso che il "polso" scandiva solo 86 battiti al minuto e che il predetto Leggio presentava unicamente una "tachicardia di probabile origine neurodistonica". Infine, sul punto, nel verbale di interrogatorio della stessa data del 18.5.1968 non risulta riportata alcuna annotazione particolare a proposito della "paternità" del Leggio, del tipo "non sa di chi è figlio", bensì la rituale indicazione "di F.Paolo e fu Palazzo Maria", ecc.; solo a proposito delle altre usuali annotazioni, risulta scritto che il Leggio "non ricorda(va) di avere militato", secondo i precisi dettagli forniti dallo stesso Leggio nel corso del presente dibattimento (peraltro, in nessuno degli altri processi verbali, in

numero di quattro, relativi agli altri interrogatori ai quali il Leggio è stato sottoposto tra il 1964 e il 1965 da parte del giudice Terranova risulta un'annotazione, quale "non sa di chi è figlio", ma nel secondo addirittura, oltre alle complete generalità comprensive dei nomi dei genitori, è spiegata anche l'incertezza manifestata in occasione del primo interrogatorio a proposito del "servizio militare", appunto nei termini oggi precisati nel corso del dibattimento, mentre nei successivi risulta l'annotazione, in uso nella prassi, della persona già "in atti qualificata".

Di nessun rilievo, poi, sono risultati gli accertamenti volti a conoscere, l'uno, il contenuto delle dichiarazioni rese dal Leggio nel corso dell'interrogatorio raccolto dal presidente della Corte d'Assise di Bari, salvo la conferma che nessuna frase offensiva risulta che lo stesso Leggio abbia rivolto all'indirizzo del giudice Terranova, e, l'altro, quali particolari legami esistessero tra il predetto Leggio e il "Benigno" oggetto delle contestazioni mosse dalla difesa delle parti civili "private", salvo che lo stesso "Benigno" non è risultato chiamarsi "Vincenzino", per lo meno all'anagrafe, bensì "Ludovico" e che, ritenuto dalle forze di polizia un associato alla mafia del "corleonese", è stato nel 1964 denunciato, appun-

to, per associazione per delinquere e che, infine, assolto con formula piena da tale accusa, è stato poi inviato per 4 anni al soggiorno obbligato nel 1970, venendo infine a morte nel gennaio del 1972.

Sempre gli accertamenti svolti dal dr. D'Antoni hanno consentito di stabilire che il Leggio ed il Di Cristina sono stati coimputati nell'ambito del c.d. processo dei "114"; al riguardo, il Leggio ha ribadito che non aveva mai avuto modo di incontrare il Di Cristina, in quanto il procedimento nei suoi confronti era stato stralciato e non aveva egli mai partecipato ad alcun' udienza nella quale fosse stato presente il predetto Di Cristina.

Accertato, poi, che nessuna notizia giornalistica contenente l'eco di rinnovate minacce in danno del giudice Terranova è stata pubblicata sui "settimanali" "Panorama" e "L'Espresso", nè su altri giornali, nell'imminenza dell'uccisione dello stesso giudice o nei mesi precedenti, salvo le interviste rilasciate dal medesimo dr. Terranova poco prima e immediatamente dopo aver ripreso l'attività giudiziaria, e delle quali già s'è riferito in precedenza, risulta trasmesso per intero il c.d. "memoriale Dalla Chiesa" del 26 luglio del 1982 (erroneamente indicato dal mar. Carmine Mancuso come datato 11.8.1982).

In tale documento, redatto dalla "Direzione centrale della polizia criminale", facente capo al " Dipartimento della pubblica sicurezza" del Ministero degli Interni, ed intitolato: "Relazione sulle condizioni della sicurezza pubblica in Sicilia", viene steso un ampio panorama delle condizioni, appunto, dell'ordine e della sicurezza pubblica in tutte le provincie isolane e, a proposito più specificatamente della Provincia di Palermo, si sottolinea come negli anni dal 1977 al maggio del 1980 la mafia abbia "ingaggiato uno scontro diretto contro il potere costituito", allo scopo di "consolidare" la propria "piattaforma fondata sugli illeciti traffici". Si precisa che, rinsaldati i vincoli associativi tra le maggiori "famiglie" impegnate sul fronte del delitto, per meglio e più agevolmente inserirsi nei settori produttivi della regione e per rimanere sempre più legata ai gangli vitali della pubblica amministrazione, "l'organizzazione mafiosa si è resa responsabile degli omicidi del col. Russo (agosto 1977), del giornalista Mario Francese (gennaio 1979), del segretario provinciale della D.C. Michele Reina (marzo 1979), del v.questore Boris Giuliano (luglio 1979), del giudice Terranova (settembre 1979), dell'on. Pier Santi Mattarella (gennaio 1980), del cap. Emanuele Basile (maggio 198

Si prosegue rilevando come la "risposta pronta ed efficace" delle forze dell'ordine abbia consentito di individuare, fra l'altro, l'esistenza di "una omogenea cosca mafiosa, composta dalle famiglie Spatola, Inzerillo, Gambino, Adamita e Di Maggio", collegata con "Cosa Nostra" ed implicata anche "nella vicenda Sindona" e nei "traffici internazionali di stupefacenti", nonchè "l'accertamento delle responsabilità di un sodalizio criminoso, collegato anche alle famiglie sopra menzionate e del quale fanno parte elementi delle cosche di Corleone, Altofonte, Corso dei Mille, Brancaccio e S.Lorenzo, in ordine agli omicidi di Giuliano e Basile". Dopo di che soltanto, avvenuta prima "l'eliminazione del Procuratore della Repubblica Costa" (agosto 1980) e, dopo, l'uccisione (dicembre 1980) di "Padre Giacinto", al secolo Stefano Castronovo e legato al gruppo mafioso facente capo alla "famiglia" Bontade, si è verificata una "rottura" degli equilibri raggiunti negli anni precedenti, per giungere infine al 1981, in cui si sono verificate principalmente, come risultato dell'"aspra contesa" tra i gruppi contrapposti, le uccisioni dei "boss" Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo e Antonino Badalamenti. Le indagini successive hanno consentito di individuare la responsabilità della "cosca di Corso dei Mille,

collegata al gruppo corleonese e capeggiata da Filippo Marchese", nelle eliminazioni dei "boss" sopra citati e, ancora, di Pietro Marchese e Antonio Spica. Infine, l'uccisione avvenuta il 30 aprile del 1982 dell'esponente comunista On. Pio La Torre costituisce, da una parte, un segnale che "la malavita organizzata", ormai "ben salda nelle sue componenti, ha ingaggiato un (nuovo) scontro con il potere costituito, al fine di meglio consolidare le posizioni" raggiunte, e, dall'altra, che verosimilmente nuovi equilibri ed alleanze si sono consolidati: risultati, comunque, raggiunti dall'intenso lavoro investigativo delle forze di polizia sono stati condensati nel rapporto redatto il 12 luglio 1982 a carico di 162 personaggi di mafia, "entrati in lotta tra loro - si specifica nel documento alle pagg. 7, 8, 9 e 10 - per acquisire il predominio sulle attività illecite, con particolare riferimento all'importazione, lavorazione e distribuzione di sostanze stupefacenti, nonchè al riciclaggio dei profitti realizzati". In questo quadro - conclude la relazione - va sottolineato "il successo conseguito nell'agone mafioso dal (citato) gruppo di Corso dei Mille, capeggiato da Filippo Marchese e strettamente collegato a quello corleonese".

Questa, in sintesi, per quel che ne interessa,

la "relazione" impropriamente attribuita al generale Dalla Chiesa che, come s'è visto per la zona della provincia di Palermo, rimanda sostanzialmente al c.d. rapporto dei "162" più volte citato e nel quale, come anche s'è visto, l'odierno imputato non figura tra le persone denunciate.

Comunque, come già s'è detto, tale rapporto dei "162" non risulta trasmesso in quanto "coperto" dal segreto istruttorio, al pari di quelli relativi all'uccisione del dr. Giuliano, di cui al processo in atto pendente "contro Marchese Filippo ed altri", e del Di Cristina, allo stato - ripetesi - contro ignoti.

Quindi, accertato che non vi sono state confidenze o testimonianze di eventuali "pentiti" che abbiano riguardato il duplice omicidio, per cui è processo, si è acquisita la copia del rapporto giudiziario e della ordinanza di rinvio a giudizio relativi all'omicidio del cap. Basile e la copia della sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Palermo nei confronti dei già citati responsabili dell'omicidio del col. Russo: in alcuno degli atti suddetti l'odierno imputato figura mai menzionato, neppure in via di sospetto, come uno dei possibili autori, naturalmente sotto la veste del mandante, dei due omicidi, pur figurando uno dei suoi ritenuti "luogote-

nenti" e cioè il Bagarella come sospettato, e già prosciolto, mandante del secondo omicidio sopra menzionato.

Infine, completando il quadro di tutto il materiale raccolto nel corso dell'ampia ed approfondita istruttoria dibattimentale, v'è da fare cenno ancora, naturalmente in via estremamente sintetica, delle tante interviste e dichiarazioni alla stampa rilasciate dal dr. Terranova nel corso degli anni e, comunque, riguardanti l'odierno imputato; alcune di esse risultano già acquisite in fase istruttoria o prodotte dalla difesa di parte civile, siccome inserite nell'opuscolo "in memoria" del magistrato ucciso edito a cura della vedova e di alcuni amici ed estimatori sotto il patrocinio dei comuni di Castellana Sicula, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi e Scillato. Di alcune di esse, peraltro, già s'è detto nel corso della presente esposizione; sicchè, a questo punto, vanno riassunte soltanto quelle più strettamente connesse al "thema decidendum".

Dalla rassegna stampa relativa alle principali testate a tiratura nazionale dei giorni 17-18 e 19 luglio 1974, si rileva che in occasione della audizione del Leggio da parte dell'"Antimafia" nel carcere di Parma, sia prima che dopo, l'allora On. Terranova

rilasciò parecchie dichiarazioni miranti a sottolinea re come il predetto Leggio fosse soltanto "un capo a livello operativo, non un capo assoluto", come fosse illusorio aspettarsi risposte dallo stesso, come "il suo tono e il suo atteggiamento" fossero stati "arroganti come allora". Peraltro, mere "notizie" riportate da diversi articoli - "notizie", comunque, certamente provenienti da qualche membro della Commissione, atteso che i giornalisti non risultano aver partecipato al breve colloquio tra la Commissione stessa ed il Leggio - sottolineano, alcune, come il Leggio avesse "quasi sempre fissato con insistenza l'on. Terranova, ricordando certamente un analogo incontro nel carcere palermitano dell'Ucciardone dieci anni" prima e, altre, come, sempre il Leggio, avesse assunto "un comportamento molto serio e pieno di riguardi" nei confronti degli interlocutori e come "qualcuno che lo conosceva bene aveva creduto di afferrare nel suo sguardo un lampo di ironia"; oppure come il Leggio si fosse "mostrato educato, rispettoso ed anche ossequiente" e come avesse "mostrato di non riconoscere il suo accusatore" (l'onorevole Terranova cioè), "voltando gli occhi dall'altra parte" quando l'aveva "incontrato nel corridoio" prima che la seduta della Commissione cominciasse; come infine il Leggio, de-

scritto dal presidente on. Carraro "composto, asciutto, controllato, secco, sicuro", avesse nel corso dell'incontro "ostentatamente fatto finta di non riconoscere l'on. Cesare Terranova, che dal 1964 in poi lo aveva perseguito come magistrato per ben nove omicidi".

In altra intervista, esibita questa dalla difesa dell'imputato e rilasciata al settimanale "L'Europeo", del 5.10.1972, l'allora on. Terranova aveva a lungo parlato del Leggio, rilevando come solo lo stesso ed un altro boss, quale il Torretta, avessero in sua presenza e al suo cospetto di giudice "conservato il loro ruolo". Aggiungeva che, per vero, il "Liggio" lo aveva conservato "un po' meno", tanto che la "prima volta", in occasione del più volte ricordato interrogatorio del 18 maggio 1964, si era "scomposto" precisando testualmente: "Arrestato su mio ordine di cattura, venne rinchiuso all'Ucciardone. Quando ci andai per interrogarlo, disse di stare poco bene. Io, per non dargli il vantaggio psicologico di sottomettermi e di andarlo a trovare nella sua cella, lo feci visitare e, accertato che non aveva nulla, lo feci portare su una barella, legato perchè dava in escandescenze, nella sala dell'interrogatorio. Aveva gli occhi pieni di odio. Cominciammo con l'interrogatorio,

al quale non rispondeva. Come si chiama?, domandavo io, e lui niente. Al che io dettavo al segretario le frasi di rito in questi casi: Scriva che l'imputato alla domanda tal dei tali si rifiuta di rispondere. Quando giungemmo alla paternità gli dissi: Chi è suo padre?. Era un modo di stuzzicarlo. Ci riuscii perchè scoppiò e cominciò a parlare anche se poi non volle firmare il verbale". Infine, concludendo l'intervista, il dr. Terranova affermava che "dei grossi capifamiglia soltanto Torretta, Liggio e Bontade erano all'altezza del loro nome" di "padrini", "gli ultimi" a suo avviso, essendo ormai "i grandi" tutti "sotto-terra".

In altre interviste, rilasciate in gran numero nel corso degli anni del duplice mandato parlamentare, l'on. Terranova risulta aver fatto molto spesso riferimento all'odierno imputato, sia per sottolineare come lo stesso fosse ormai assurto ai più alti livelli mafiosi, ma pur sempre - sottolineava - sul piano "operativo", evidentemente distinguendolo da quello "direttivo" o "decisionale", sia per arricchire di sempre nuovi "ricordi" i particolari dell'interrogatorio svoltosi nelle carceri palermitane il 18 maggio del 1964. Così, in una intervista rilasciata al giornalista Aldo Santini in un periodo antecedente alla seconda cattu-

ra del Leggio a Milano nel maggio del 1974, l'on. Terranova, dopo avere offerto un quadro del personaggio "Liggio", da quando giovane "gregario"del dr. Navarra era divenuto, dopo l'uccisione di questi, il capo indiscusso della cosca del corleonese, maturando a poco a poco anche la propria "cultura" di autodidatta, spiegava come dopo l'arresto il predetto "Liggio" facesse di tutto per sottrarsi all'interrogatorio, "accampando malori improvvisi"."Un giorno però - diceva testualmente l'intervistato - lo colsi di sorpresa e Liggio reagì chiudendosi in un mutismo assoluto. Era furibondo, rifiutava di rispondere alle domande anche meno compromettenti. Si figuri, gli chiesi la paternità e lui rimase zitto. Allora dissi al cancelliere: scriva l'imputato ignora la sua paternità. Lo vidi balzare in piedi pronto ad aggredirmi. Urlò come un pazzo, lo avevo sbloccato. Comunque, nemmeno Liggio è un padrino, nemmeno Liggio è un cervello da stanza dei bottoni. Ha molto prestigio, la sua fuga e la latitanza gli hanno creato un piedistallo mitico. Ha molti amici potenti. I Greco lo proteggono e questo non è poco. Però, tutto si esaurisce qui". E, poco oltre, rispondendo ad una domanda volta a conoscere chi fossero allora, se non lo era Gerlando Alberti, se non lo era Tommaso Buscetta e neppure Luciano

"Liggio", i "cervelli", le "menti direttive" della mafia, sempre l'on. Terranova, precisava che a suo avviso un "cervello" poteva essere Salvatore Greco, l'ingegnere, che aveva studiato per un paio di anni all'università, ch'era molto intelligente e assai colto e, per di più, veramente imprendibile; rilevando da ultimo come, dopo l'allora recente uccisione del dr. Scaglione, la scomparsa del giornalista De Mauro, e l'attentato al questore Mangano, la mafia si fosse "organizzata a un livello temibilissimo" e che ormai non si sarebbe "fermata dinanzi a nessun ostacolo".

Nel 1977, infine, ripetutamente intervenendo con dichiarazioni alla stampa sul dibattito apertosi nella pubblica opinione dopo l'uccisione del col. Russo, sottolineava come "l'omicidio dovesse essere stato commesso, se non da gente di Ficuzza, almeno da gente della zona" e, proprio a voler "fare nomi", come dovesse esserci stato necessariamente "il nulla osta di chi a Corleone comanda(va): Luciano Liggio e, per lui, Salvatore Riina". Questi, proseguiva, "nel 1958 era considerato un picciotto, poi è cresciuto, latitante dal 1968, ora è un boss" (v. fotocopie di articoli vari consegnate agli inquirenti dalla vedova del giudice Terranova, alleg. n.10).

Acquisito il materiale sopra descritto, alla

ripresa dell'istruttoria dibattimentale, la difesa delle parti civili private "insisteva" perchè fossero anche "acquisite le notizie relative alle indagini per l'omicidio di Boris Giuliano, del processo a carico di Greco + 161 (con riferimento, evidentemente, al più volte ricordato rapporto dei "162"), del processo per l'omicidio Di Cristina", nonchè "del processo per il duplice omicidio Di Fede-Napolitano"; peraltro, essendo tutte le indagini ed i relativi procedimenti ancora in fase istruttoria, chiedevano all'unisono i difensori delle stesse parti civili private che il presente processo fosse rinviato a tempo indeterminato, in attesa appunto delle risultanze istruttorie dei summenzionati procedimenti.

Sentite le altre parti, la Corte rigettava la richiesta come sopra formulata, rilevando come la stessa, "alla stregua della vigente disciplina processuale", non potesse trovare accoglimento, non sussistendo all'evidenza tra le indagini - e i relativi procedimenti - sulle quali le parti civili "private" avevano fondato la loro richiesta ed il presente processo a carico dell'odierno imputato alcun rapporto di pregiudizialità nè, comunque, alcuna ragione di connessione processualmente rilevante. Invero, spiegava la Corte, il Leggio non figurava allo stato nè imputato,

mai denunciato nè, comunque, sotto qualsiasi veste inquisito in alcuno dei procedimenti instaurati presso le "competenti" autorità giudiziarie, sia in relazione agli omicidi sopra richiamati sia in relazione al rapporto dei c.d. "162"; e ciò, alla luce delle precise, quanto inequivoche, notizie attinte sia direttamente presso le suddette autorità giudiziarie sia a mezzo dei riferimenti testimoniali degli inquirenti. Pertanto, ribadito che non era dato di rinvenire ragione alcuna che potesse processualmente giustificare un legittimo rinvio a tempo indeterminato del presente processo e osservato come non potesse quest'ultimo ritenersi - nè fosse - esaustivo o, comunque, preclusivo di ogni altro eventuale e più approfondito accertamento - sia di polizia giudiziaria che più propriamente istruttorio - atto a far luce sul duplice omicidio, per cui è causa, ed a far emergere nuove, e anche diverse, responsabilità, di qualsivoglia livello, non solo "morale" ma anche "materiale"; tutto quanto sopra premesso, rigettava la Corte l'istanza suddetta e disponeva procedersi oltre nell'istruttoria dibattimentale.

Nelle successive udienze - che registravano l'assenza delle parti civili "private", le cui "costituzioni" dovevano conseguentemente considerarsi revo-

cate - veniva acquisita, anche ad istanza di parte, ulteriore documentazione; in particolare, veniva allegata agli atti tutta la documentazione prodotta dalla difesa del costituito Ministero degli Interni e relativa al conferimento agli eredi del mar. Mancuso delle "elargizioni" previste dalla legge, nonchè al riconoscimento alla memoria, sempre del predetto mar. Mancuso, della medaglia d'oro al valor civile. Inoltre, su istanza della difesa dell'imputato, veniva acquisita la copia del provvedimento istruttorio conclusivo delle indagini relative alla scomparsa del giornalista De Mauro, nonchè copia delle dichiarazioni a suo tempo rese in detta processura dall'allora senatore Verzotto e relative ad un intervento svolto presso quest'ultimo dall'oggi defunto Di Cristina.

Quindi, su richiesta del P.M. e in conseguenza di alcune dichiarazioni riportate dalla stampa, siccome fatte dall'on. Aldo Rizzo nel corso di una conferenza stampa, appunto, e relative a possibili "piste" che sarebbe stato opportuno percorrere per stabilire le eventuali connessioni tra il duplice omicidio oggetto del presente esame e la contemporanea presenza in Sicilia del "falso rapito" Sindona (v. notiza di stampa riportata sul quotidiano "Il Tempo" di Roma, allegato agli atti), veniva disposta la ricitazione

del predetto On. Rizzo.

Questi, nuovamente assunto a verbale, premetteva che nel corso della conferenza stampa, alla quale aveva partecipato su invito dei familiari degli uccisi nella qualità di presidente del Centro Studi "Cesare Terranova", aveva soltanto "messo in evidenza come, a suo avviso, l'omicidio del giudice Terranova andasse inquadrato in un più ampio contesto, tenendo conto degli altri gravi omicidi commessi a Palermo contro uomini delle Istituzioni e contro uomini politici". In relazione, più strettamente, ai riferimenti fatti alla vicenda Sindona, chiariva che si era solo limitato a rilevare la circostanza che, allorchè il giudice Terranova veniva ucciso, Michele Sindona si trovava a Palermo e proprio quel 25 settembre 1979 lo stesso Sindona induceva il dr. Miceli Crimi a ferirlo ad una gamba per simulare meglio il finto rapimento; il tutto, aggiungeva, senza che della presenza in Sicilia dello stesso Sindona si fosse, anche in sede di accertamenti e conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, riusciti a darne una compiuta e univoca spiegazione. Comunque, a domanda, precisava che non disponeva di elementi di alcun genere che consentissero "un qualsiasi collegamento" tra le "due vicende" e cioè tra la presenza in Sicilia del Sindona

e l'uccisione di Cesare Terranova e, soprattutto, che consentissero il benchè minimo "collegamento" tra la già richiamata "presenza di Sindona in Sicilia ed il ruolo che, nel presente processo, assume l'odierno imputato". L'on. Rizzo teneva ancora a sottolineare come le dichiarazioni fatte in sede di conferenza stampa facessero soltanto "riferimento, per un verso, al complesso problema della mafia e dei gravi delitti commessi negli ultimi tempi e, per altro verso, ad indagini che eventualmente avrebbero potuto, anche in futuro, esser fatte per cercare di capire il perchè degli efferati delitti contro uomini delle istituzioni e contro uomini politici". Infine, ribadiva - dopo aver messo a disposizione della Corte il volume contenente le relazioni conclusive della ricordata Commissione parlamentare d'inchiesta e dopo aver ricordato che della "vicenda Sindona" stava interessandosi anche la Commissione sulla "P2" - che "per quanto era a sua conoscenza neppure nell'ambito" di tale ultima "inchiesta erano emersi elementi" che avessero "riferimento" o che potessero "comunque chiarire la posizione processuale dell'imputato sottoposto al giudizio della Corte". Da ultimo, rispondendo ad una domanda del difensore della parte civile "pubblica", volta a conoscere le ragioni che avevano indotto il

teste a tacere nella precedente deposizione le circostanze e considerazioni sopra riportate, il predetto on. Rizzo chiariva che, sì, il "volume" della Commissione d'inchiesta "Sindona" era stato pubblicato prima della deposizione precedentemente resa al dibattimento, ma che non ne aveva fatto cenno sia perchè delle conclusioni e degli accertamenti svolti dalla "Commissione" si era "occupata abbondantemente la stampa" e sia perchè tali accertamenti e conclusioni non avevano "alcun riferimento diretto con la posizione processuale dell'imputato".

Quindi, esaurita e dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, aveva luogo la discussione, che si concludeva sulle richieste del difensore della parte civile costituita ed ancora presente nel processo, del P.M. d'udienza e dei difensori dell'imputato, nei termini di cui agli atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La completa e dettagliata esposizione di tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo, piuttosto che apparire superflua od eccessiva, costituisce invece frutto di una precisa e funzionale scelta di impostazione della motivazione, avendo con essa la Corte inteso assicurare una più ampia accessibilità delle ragioni che sorreggono la motivazione stessa - an

che al di là dei normali destinatari processuali - attraverso un quadro "storico" del materiale probatorio il più completo possibile e il più possibile idoneo, perciò, a consentire la conoscenza integrale delle risultanze e circostanze che sono a base della decisione. Tutto ciò, in considerazione anche della rilevante notorietà del fatto delittuoso, che ha giustamente polarizzato - per la sua eccezionale gravità e per il necessario collegamento con la particolare situazione della criminalità organizzata e mafiosa della Sicilia occidentale, e di Palermo in specie - l'interesse e l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, anch'essa in diritto di cogliere appieno le ragioni puntuali della risposta "istituzionale" al quesito relativo alla responsabilità - o meno - di chi dall'accusa è in questa sede indicato - in qualità di mandante - di essere il responsabile del duplice omicidio, per cui è processo.

E, sotto questo aspetto, non sembra alla Corte inopportuno - a causa anche dell'andamento del dibattimento, che ha registrato il recesso delle costituite parti civili private, e degli echi che intorno allo stesso dibattimento sono stati in parte artificiosamente prodotti - soffermarsi brevemente su alcuni principi e profili del processo penale, direttamente

o indirettamente coinvolti e il richiamo ai quali costituirà anche assai utile premessa alla giusta comprensione delle decisioni assunte in corso di giudizio e, più in genere, delle valutazioni della Corte in ordine ad una corretta gestione dell'istruttoria dibattimentale.

Va innanzi tutto affermato - il che potrebbe anche apparire palesemente superfluo, al di fuori delle suddette esigenze e premesse - il principio che l'attività giurisdizionale penale non può che essere costantemente, quanto esclusivamente, indirizzata e finalizzata al perseguimento degli scopi propri del processo, identificabili - nella fase del dibattimento - nella rigorosa e garantistica delibazione della posizione dell'imputato in rapporto all'accusa rivoltagli, con esclusione di ogni possibile concessione ad istanze o pretese di tipo diverso che - in vicende che presentano profili, non solo di notorietà, ma anche di interesse pubblico - possono pure a volte interferire.

In un siffatto ambito, va sottolineato che l'obbiettivo che il giudice - P.M. e/o giudice istruttore - della fase istruttoria persegue è necessariamente più ampio e diverso, rispetto a quello cui deve invece tendere il giudice del dibattimento. Qui, nella fase dibattimentale, la ricerca del giudice - il c.d. "the

ma decidendum" - è oggettivamente "segnata" e condi-
zionata dalla traccia imposta all'ulteriore svolgersi
del processo dalla formulazione dell'ipotesi d'accusa
(la c.d. "rubrica"), e non solo e non tanto in rela-
zione alla natura, tipo e modalità del fatto-reato
contestato, quanto e soprattutto in ordine al soggetto
(o ai soggetti, nel caso di concorso di persone nel
reato) che alla stessa fase dibattimentale sia stato
condotto, dovendo - ripetesi - in tal caso ogni ulte-
riore eventuale accertamento istruttorio, pur se poss
in ipotesi consentire l'individuazione di altre e di-
verse "soggettive" responsabilità, essere sempre e co
munque rivolto a meglio e più compiutamente chiarire
la posizione processuale di quello stesso "soggetto",
già "imputato".

In periodo istruttorio, invece, la ricerca l'in
dagine del giudice non subisce condizionamenti di sor
ta nè "precostituite" impostazioni accusatorie, doven
do essa, necessariamente, e per definizione, essere
indirizzata, non solo all'accertamento di tutte le pos
sibili modalità e caratteristiche del fatto-reato ed
all'approfondimento delle "soggettive" responsabilità
già emerse nella prima fase, ma anche alla individua-
zione di ogni nuova e diversa penale responsabilità
di altri soggetti che, nel corso delle successive e

più accurate indagini, possa eventualmente risultare. Tant'è che, in tanto tali nuove eventuali responsabilità di altri soggetti emerse nel corso del dibattimento possono - com'è sin troppo noto - nello stesso essere delibate, soltanto in quanto il relativo procedimento sia stato per valide e fondate esigenze, naturalmente di esclusivo carattere processuale, ritardato o comunque rinviato e in quanto ancora le nuove "soggettive" responsabilità - ritualmente perseguite ad iniziativa del titolare esclusivo dell'azione penale (P.M.) - siano state nelle more già condotte - nell'ambito di un diverso, anche se parallelo, procedimento - alla stessa fase dibattimentale, così da consentire una rituale riunione dei due distinti procedimenti.

Ma, quando ciò non dovesse verificarsi e, soprattutto, quando l'eventuale accertamento delle nuove e diverse "soggettive" responsabilità fosse - o si dimostrasse - del tutto ininfluente ai fini della soluzione del quesito riguardante la responsabilità, la colpevolezza del soggetto-imputato già sottoposto al giudizio dibattimentale, nessuna interferenza (rectius: nessuna ragione di connessione) sarebbe possibile rinvenire fra i due procedimenti e, conseguentemente, nessun arresto (rectius: nessun rinvio) del primo pro

dimento sarebbe possibile provocare.

Peraltro, sempre la fase dibattimentale - così come il processo penale in genere - non è certo la sede per indagini di natura sociologica o politica, non è certo la sede per l'accertamento di quelle responsabilità che, lungi dall'essere di natura squisitamente penale, hanno - o possono avere - eventuale rilevanza a diversi livelli, di natura politica appunto, di mera gestione del potere o di equa e corretta organizzazione e direzione della comunità sociale. Ben altre, invero, sono le sedi "istituzionali", nelle quali siffatti approfondimenti possono - e debbono - trovare sbocchi positivi, quali ad esempio - le commissioni parlamentari d'inchiesta, intese appunto a consentire gli opportuni accertamenti su vicende ed aspetti della vita nazionale che, comunque, travalicano le finalità e gli scopi propri del processo penale, quali ancora le ricorrenti scadenze elettorali che, in un regime democratico, rimettono appunto al "giudizio" del corpo elettorale la valutazione di quelle "diverse" responsabilità, delle quali sopra s'è detto.

Il processo - non sarà mai sottolineato abbastanza, attesi i già rilevati comportamenti di alcune "parti" - deve unicamente rispondere a finalità di giusti-

zia , queste identificandosi - si ripete ancora - nella fase del dibattimento nella ricerca - la più ampia e la più approfondita possibile, certo, ma pur sempre delimitata nell'"oggetto" - delle prove intese a stabilire la sussistenza, o meno, della dedotta - dall'accusa - colpevolezza dell'imputato evocato in giudizio.

Chi ritenesse il contrario o tendesse ad indirizzare l'attività del giudice penale verso il soddisfacimento di esigenze di tipo diverso, del genere di quelle - ad esempio - sopra accennate, altro non farebbe nella più benevola delle ipotesi che tentare di "caricare" la giurisdizione di "pesi" che non le appartengono, altro non farebbe sul piano oggettivo che tentare di allargare ulteriormente, quanto sicuramente fuori di ogni consentita misura, le basi del c.d. potere di supplenza, sin troppo spesso assegnato, specie in passato, alla funzione giurisdizionale.

Infine, esaurendo così le pur doverose premesse di carattere generale, va anche riaffermata la natura rigorosamente "difensiva" dell'interrogatorio dell'imputato, nell'ambito di una moderna e democratica visione del processo penale.

Oggi più che ieri, ad oltre trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, l'

interrogatorio è principalmente un "mezzo di difesa" e "di informazione" dell'imputato, non già un "mezzo di prova"; tale potendo divenire solo molto indirettamente e nella misura in cui è data al giudice la possibilità di verificare in concreto l'attendibilità, o meno, delle affermazioni e circostanze esposte dall'imputato, alla luce delle altre risultanze probatorie acquisite al processo, vuoi di natura "generica" che di natura "storica" o "specifica".

L'imputato, oggi più che ieri, è nella possibilità di difendersi sia rifiutandosi di rispondere alle domande che gli vengono rivolte, senza tuttavia che dall'opposto "rifiuto" possa il giudice, per ciò solo, trarre elementi di convincimento pregiudizievoli all'imputato stesso, sia "rispondendo" come meglio ritenga; nel qual caso, ha ancora la possibilità di dire il vero o anche di mentire. In tale ultima ipotesi, inoltre, sempre l'imputato, nell'ambito della linea difensiva autonomamente, quanto insindacabilmente, prescelta, ha facoltà non solo di mentire puramente e semplicemente, ma anche di accusare ed eventualmente diffamare o calunniare altri, salvo poi a doverne eventualmente rispondere nella competente diversa sede penale. Ma, ripetesi, una siffatta, quanto diversa ed eventuale penale responsabilità, non preclude al-

l'imputato la possibilità di difendersi anche con la menzogna, sia o non sia materiata di "offese", sempre che naturalmente le stesse "offese" rientrino nel l'ambito della linea difensiva prescelta e siano, anche soggettivamente, ritenute funzionali alla stessa.

Di modo che, quando ciò avvenga, non è dato al giudice - che non ha peraltro "memorie" da difendere, ma solo il compito di accertare la verità in ordine ad un dato fatto-reato e ad un determinato imputato, che di quel fatto-reato sia stato accusato - di porre all'interrogatorio impacci o condizionamenti di sorta: al giudice è soltanto fatto obbligo di "registrare" puntualmente tutto quel che l'imputato abbia liberamente ritenuto negli ambiti più sopra delineati di dover dichiarare e poi - ma soltanto in sede di decisione e avendo cura di non anticipare giudizi con atteggiamenti o con non consentiti divieti al libero dispiegamento del "mezzo" difensivo - di valutare il tutto criticamente ed anche eventualmente di stigmatizzarlo.

Ma, tanto premesso ed entrando quindi nel vivo dell'esame critico, vanno preliminarmente ribadite le ragioni poste dalla Corte a fondamento dell'ordinanza dibattimentale che ha rigettato l'istanza di rinvio del processo a tempo indeterminato formulata

dalla difesa delle allora costituite parti civili pri
vate.

Già in narrativa si è ricordato che, appunto a di-
battimento inoltrato, le suddette parti civili han-
no avanzato richiesta di "sospendere", in pratica, il
presente processo, argomentando che sarebbe stato op-
portuno, se non necessario, attendere che venissero
a definizione le istruttorie relative ad alcuni pro-
cedimenti pendenti presso altre autorità giudiziarie;
in particolare, le istruttorie relative ai procedimen-
ti instaurati a seguito dell'omicidio del dr. Boris
Giuliano, dell'uccisione di Giuseppe Di Cristina e
dei suoi due "guardaspalle" Di Fede e Napolitano e a
seguito, infine, della presentazione del rapporto a
carico di "Greco Salvatore +161", altrimenti indicato
come "rapporto dei 162". A sostegno di tale richiesta,
la difesa ha tra l'altro sostenuto sia che l'invocato
rinvio "a nuovo ruolo" non avrebbe arrecato nocumento
alcuno all'odierno imputato, stante la condanna all'
ergastolo, oltre che a 18 anni di reclusione, dallo
stesso già riportata in via definitiva per altri gra-
vi reati, sia che non sussisterebbe ragione alcuna
per concludere in "tempi brevi" il presente proces-
so, atteso che sarebbe in tal caso il "primo" - pur
se già condotto alla fase dibattimentale - a "per

venire a sentenza", rispetto a tutti gli altri procedimenti instaurati per i tanti gravi fatti di sangue verificatisi in Sicilia negli ultimi anni, a partire dall'omicidio del dr. Pietro Scaglione, avvenuto nell'ormai lontano 1971 ed appunto ancora in fase istruttoria.

Alla Corte pare che non occorra indugiare a lungo per confutare e respingere siffatte argomentazioni. E' appena sufficiente rilevare, infatti, come appaia davvero strano, oltre che chiaramente infondato e pretestuoso, invocare la cronica - quanto da tutti deprecata, almeno fino ad ora - lentezza della giustizia, per giustificare una richiesta di rinvio del processo a tempo indeterminato che, come si ribadirà da qui a poco, non ha ragione alcuna per poter essere disposto.

Nè più apprezzabile fondamento sembra potersi riconoscere alla prima delle argomentazioni sopra riportate, che vorrebbe far dipendere l'esistenza ed operatività del diritto di ogni imputato ad ottenere un regolare processo entro "termini ragionevoli" - secondo l'espressa dizione contenuta nell'art.6, primo comma, della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", che ha peraltro soltanto codificato un principio universalmen-

te riconosciuto in tutti gli ordinamenti moderni ed ispirati a valori di vera democrazia - dal non essere stato l'imputato stesso già condannato all'ergastolo, o comunque a pena detentiva di gran lunga durata, piuttosto che dalla sussistenza, o meno, di obbiettive esigenze processuali. Di guisa che, quando ci si dovesse imbattere in un imputato, appunto, già condannato a pena detentiva definitiva o di gran lunga durata, oppure in un imputato già da tutti considerato e riconosciuto come un pericoloso criminale, non dovrebbe in tali casi la "garanzia" del processo in "termini ragionevoli" essere ritenuta più sussistente e potrebbe, conseguentemente, essere tranquillamente disattesa ed obliterata, pur in assenza -ripetesi- di valide e fondate esigenze di natura istruttoria!

E, qui, com'è chiaro, il discorso cade più direttamente sul "merito" della sollevata questione.

Dunque, avrebbe dovuto la Corte rinviare il processo a tempo indeterminato per attendere la definizione, almeno della fase istruttoria, dei procedimenti sopra menzionati; e ciò, non tanto per ragioni di natura processuale, o comunque processualmente valide ed apprezzabili, tali non potendosi considerare - ripetesi - quelle più sopra riportate, ma soltanto forse - secondo quanto è dato di leggere in un "comunica-

to" licenziato alla stampa dalle suddette parti civili private e con il quale soltanto è stato dato l'annuncio dell'abbandono del processo - per meglio "approfondire la conoscenza e comprensione del contesto siciliano", al fine così di considerare il duplice omicidio Terranova-Mancuso "come un momento di quella decapitazione della classe dirigente siciliana", che già tante vittime ha fino ad oggi mietuto, fino all'ultima in persona del prefetto Dalla Chiesa.

Orbene, pare alla Corte che le suesposte ragioni abbiano un loro possibile fondamento ed una loro validità; ma, non tanto sul piano processuale, non tanto sul piano del soddisfacimento di concrete esigenze e finalità di giustizia, bensì piuttosto sul piano sociologico, di ricostruzione del contesto socio-politico nel quale tanti crimini efferati, quanto esecrandi e mai sufficientemente riprovati, possano essere maturati.

Invero, la "conoscenza... del contesto siciliano", peraltro sufficientemente noto ad ogni persona attenta ed informata che si faccia doverosamente carico di operare nella società ed all'interno delle "istituzioni" con un minimo di necessario impegno e consapevolezza, così come l'assunzione del fatto, per cui è processo, "come un momento... della decapitazione del

la classe dirigente siciliana", sulla quale prospetti
va si tornerà più avanti; l'una e l'altra ragione, ri
petesi, nessun contributo di natura probatoria avreb-
bero, invero, apportato alla soluzione del quesito po
sto dal presente processo e relativo soltanto - come
più volte s'è detto e non si ribadirà mai abbastanza -
all'esistenza, o meno, della dedotta responsabilità
dell'odierno imputato.

La "sospensione" o il rinvio a tempo indetermina
to di un processo in fase dibattimentale, in tanto
è possibile, alla stregua della vigente normativa, in
quanto tra questo ed altro procedimento - od altri pro
cedimenti - sussistano ragioni di "pregiudizialità",
nel senso che la soluzione del primo dipenda dalla "de
finizione" del secondo, o dei secondi, oppure nel ca-
so che tra l'uno e l'altro, o gli altri, sussista al-
cuna delle ragioni di connessione tassativamente in-
dicate nell'art.45 del codice di procedura penale. In
ogni altro caso, non è data al giudice del dibattimen-
to facoltà alcuna, neppure sul piano della mera oppor
tunità, di sospendere o rinviare.

Come già s'è avuto modo di precisare in narrati-
va, il Leggio non figura nè imputato, nè denunciato
nè comunque inquisito in alcuno dei procedimenti in-
dicati dalla difesa delle parti civili allora costi-

tuito, alla stregua delle inequivoche notizie attinte direttamente presso i "giudici competenti" e fornite in via testimoniale dal comandante della Squadra di polizia giudiziaria di Palermo, dr. Ignazio D'Antoni, incaricato di svolgere le indagini disposte dalla Corte. Soprattutto il dr. D'Antoni ha, infatti, precisato che il Leggio non figura tra le persone denunciate con il rapporto a carico di "Greco Salvatore +161", con il quale - come già s'è visto in narrativa nel riportare il contenuto del c.d. "memoriale Dalla Chiesa" (in effetti, il rapporto della Direzione centrale della polizia criminale) - è stata ricostruita tutta la "mappa" della criminalità mafiosa della provincia di Palermo, con la specificazione anche sia degli aggregati di mafia c.d. "vincenti", tra cui la cosca dei "corleonesi", sia dei gruppi c.d. "perdenti".

Ancora, il Leggio non figura denunciato tra i possibili responsabili dell'omicidio del commissario di p.s. dr. Giuliano, in ordine al quale peraltro l'istruttoria, pendente allo stato contro "Marchese Filippo ed altri", è ben lungi dall'essere prossima a definizione. Relativamente, poi, all'uccisione dei due "guardaspalle" Giuseppe Di Fede e Carlo Napolitano, si è accertato che, pur procedendosi allo stato contro i ritenuti "vicari" del Leggio nella gestio-

ne del "clan" dei corleonesi e cioè contro il "trio" Riina, Provenzano e Bagarella, nessuna imputazione figura elevata a carico dello stesso Leggio, che non è stato mai neppure denunciato. Infine, in ordine all'omicidio avvenuto a Palermo la mattina del 30 marzo 1978 in persona del Di Cristina, va rilevato, alla stregua di quanto comunicato dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo con nota dell'11 dicembre 1982 - che ha rimesso a questa Corte la risposta dell'Ufficio Istruzione di quel Tribunale contenente l'opposizione del segreto istruttorio alla richiesta di possibile trasmissione del rapporto giudiziario relativo - che non solo il procedimento risulta, allo stato, in corso di istruzione a carico di "ignoti", ma che in connessione allo stesso risulta istruito altro procedimento penale per associazione per delinquere, ed altro, a carico di tale "La Pietra Gaetano +21", tra i quali figura, sì, lo stesso Giuseppe Di Cristina, ma non l'odierno imputato. Per vero, nella nota suddetta figura anche sottolineato, in maniera alquanto sibillina, che tra le persone appartenenti allo "stesso sodalizio (mafioso) del Di Cristina" faceva spicco il "boss Salvatore Inzerillo", "anch'egli assassinato a Palermo nello scorso 1981"; laddove la sottolineatura potrebbe anche costituire una possibile chiave

di lettura dell'episodio connesso alla morte del suddetto Di Cristina (ma di ciò si parlerà più avanti).

Quindi, riprendendo il filo del discorso, nessuna ragione di connessione processualmente rivelante, nè tanto meno di pregiudizialità, è dato di riscontrare tra l'odierna accusa a carico del Leggio ed i procedimenti penali sopraindicati, nei quali - ripetesi nuovamente - lo stesso Leggio non figura sotto alcuna veste coinvolto. Sicchè, bene ha fatto la Corte a rigettare l'istanza di "sospensione" del processo, con il provvedimento adottato in corso di dibattimento, che in questa sede deve, pertanto, essere confermato nella sua interezza.

Nè si sostenga che, così facendo, avrebbe la Corte implicitamente contraddetto, se non la "lettera", quanto meno lo "spirito" del precedente provvedimento ammissivo della richiesta, sempre delle parti civili allora costituite, di acquisizione delle copie dei rapporti giudiziari relativi agli episodi più volte menzionati, atteso che ogni acquisizione di notizie od atti, in genere, relativi a procedimenti penali ancora in corso di istruzione era stata dalla Corte chiaramente, quanto peraltro espressamente, subordinata alla non opposizione da parte dei giudici competenti del segreto istruttorio.

Invero, nel corpo del provvedimento adottato all' udienza del 16 novembre 1982 - che, come s'è avuto modo di precisare più diffusamente in narrativa, dispose in gran parte "ex officio" l'espletamento di nuove indagini e l'acquisizione di ulteriori atti e notizie, allo scopo di conseguire gli opportuni approfondimenti atti a consentire la più ampia verifica della posizione processuale dell'imputato - risulta più volte sottolineato come ogni notizia od atto processuale dovessero essere assunti "compatibilmente con il rispetto del principio del segreto istruttorio" la ricorrenza del quale era testualmente, quanto ovviamente, rimessa alla valutazione del "giudice competente".

Pertanto, ribadita la sicura aderenza dell'ordinanza dibattimentale ai principi che regolano il processo penale italiano, va ora affrontato lo stretto "merito" della presente vicenda giudiziaria, non senza rilevare tuttavia che, se avesse la Corte ritenuto di dover seguire l'impostazione accusatoria lasciata chiaramente trasparire dalle parti offese, non tanto nella fase istruttoria, quanto soprattutto nella fase del dibattimento, molto diversa, e comunque largamente più favorevole all'imputato, avrebbe dovuto essere la soluzione da dare al quesito relativo alla respon-

sabilità - o meno - dello stesso imputato in rapporto all'accusa contestatagli.

Invero, affermare - come ha fatto la Giaconia - che, "secondo la (propria) impressione", il Leggio poteva anche non "essere estraneo all'omicidio" del marito, nel senso che poteva "aver dato eventualmente il placet", ma che dovevano necessariamente esservi "altre responsabilità ad alto livello verosimilmente di natura politica" (v. dichiarazioni in istruttoria, parte al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, parte al G.I.); o ancora, sempre la Giaconia, che l'ipotesi della "vendetta personale" era troppo "riduttiva e parziale", atteso che l'uccisione del marito doveva necessariamente rientrare "in un più ampio disegno criminoso" che aveva, prima e dopo, "investito altri personaggi di rilievo" della vita siciliana e nazionale, ma tutti "investiti di pubbliche funzioni" e che l'omicidio doveva necessariamente essere visto nell'ottica del "delitto preventivo, intimidatorio", in cui il "messaggio" lanciato dagli assassini era del seguente tenore: "Terranova, giudice impegnato nella lotta alla mafia, non deve tornare a fare il giudice a Palermo" (v. deposizione dibattimentale della teste suddetta).

Ancora, sostenere - come hanno fatto concordemen

te i figli del maresciallo Lenin Mancuso - che quest' ultimo era fortemente "preoccupato della (avvenuta) rottura degli equilibri tra mafia e potere" e che sintomatico di tale rottura e del mancato "rispetto" ormai di "certi equilibri" doveva considerarsi l'omicidio del dr. Giuliano, mentre per quanto atteneva alla "confidenza Di Cristina", sempre il defunto loro genitore, era solito porsi l'interrogativo del "cui prodest", era solito chiedersi cioè " a chi giovassero" le rivelazioni contenute nella "confidenza"; rispetto alla quale, inoltre, sia lo stesso genitore che il giudice Terranova avevano più volte manifestato l'impressione di quanto fosse "riduttivo" il volere identificare "in un'unica matrice" la fonte dei pericoli e dei rischi cui andavano incontro, dovendo necessariamente la "matrice" stessa êssere "più variegata", più ampia e tale da ricomprendere e contenere in sè tutti gli omicidi di personaggi di rilievo verificatisi in Sicilia negli ultimi anni, a partire dall'uccisione del dr. Scaglione e fino a quelli di epoca più recente. Peraltro, sempre i figli del mar. Mancuso, soprattutto il giovane maresciallo Carmine Mancuso, hanno tenuto a sottolineare che le dichiarazioni "a caldo" fatte alla Squadra Mobile di Palermo subito dopo il fatto - nelle quali, come s'è visto in

narrativa, erano stati i loro sospetti decisamente indirizzati verso l'odierno imputato - erano soltanto il frutto "di un inconscio assorbimento delle notizie pubblicate dalla stampa subito dopo il delitto" e dei "commenti affrettati" fatti un po' da tutti, mentre una volta "sopravvenuta" la necessaria e "più pacata riflessione", a mente "fredda" insomma, l'impostazione iniziale era parsa "troppo riduttiva e parziale", anche "se naturalmente la cosca dei corleonesi rimane (va) uno dei nuclei più agguerriti di mafia" (v., specie per le espressioni virgolettate, la deposizione resa in dibattimento dal già citato mar. Carmine Mancuso).

Ebbene, affermare e sostenere tutto quanto sopra, in perfetta consonanza e sintonia peraltro con quanto dichiarato - ma sempre e soltanto più tardi, in sede di dibattimento e nei termini precisati in narrativa - dai c.d. testi qualificati, quali il dr. Contrada innanzi tutto, il col. Rizzo, il dr. De Luca e, in parte, anche lo stesso dr. D'Antoni, non avrebbe altra conseguenza sul piano di una corretta ed ortodossa valutazione delle c.d. risultanze processuali, sempre che la Corte ritenesse di far proprio un argomentare siffatto, che il considerare "del tutto" mancante la prova che l'odierno imputato abbia "com-

messo il fatto" addebitatogli.

Invero, "annegare", confondere la contestata - dal l'accusa - colpevolezza specifica del Leggio in ordine all'omicidio Terranova-Mancuso nel vasto "mare" delle possibili, quanto soltanto presunte, responsabilità del medesimo relativamente a tutti gli altri omicidi di personaggi illustri verificatisi in Sicilia negli ultimi anni, altro non sarebbe che riconoscere l'insussistenza o, quanto meno, la sicura mancanza di qualsiasi seria "prova", che sorregga in qualche misura la ritenuta colpevolezza.

Il Leggio non risulta imputato,e addirittura neppure denunciato nè in qualsivoglia veste inquisito, non solo in relazione al già richiamato assassinio del dr. Boris Giuliano, ma neanche in relazione a tutti gli altri omicidi di personaggi di rilievo della vita istituzionale o politica dell'isola, e anche del mondo giornalistico; in particolare, non figura imputato, nè inquisito, neppure per l'uccisione del dr. Pietro Scaglione, malgrado la "confidenza" del defunto Di Cristina abbia anche riguardato tale delitto, attribuendone naturalmente la "paternità" allo stesso Leggio e fornendone anche la chiave interpretativa.

Di modo che, una volta posta sullo stesso piano delle generiche - e soltanto presunte, ripetesi, in

quanto fondate su mere intuizioni di natura più che altro socio-politica, su mere certezze morali, prive però di obbiettivi, quanto sicuri, riscontri - responsabilità relative a tutte le altre uccisioni di "cadaveri eccellenti", la pretesa specificità e concretezza della responsabilità del Leggio in ordine al duplice omicidio per cui è processo avrebbe chiaramente la stessa consistenza e spessore di quella relativa agli altri suindicati, sarebbe cioè sul piano di una rigorosa valutazione in sede processuale altrettanto inconsistente e manchevole: valida ed attendibile, si, sul piano delle "conquiste" di tipo sociologico o politico, ma insussistente, ripetesi, sul piano delle "verità" processuali.

Nè si potrebbe sostenere che, nel caso che ne occupa l'elemento di concretezza e di specificità, che consentirebbe di giustificare in qualche misura la formulata accusa, sarebbe rappresentato dalla già ricordata "confidenza Di Cristina", che farebbe invece difetto per tutti gli altri gravi episodi di c.d. "attacco terroristico-mafioso" ai poteri dello Stato (per usare un'espressione più volte ripetuta dalle parti offese e dai testi sopra menzionati).

A parte che, come s'è visto, per uno - il primo, in ordine temporale - degli episodi suddetti v'è anche stata l'indicazione "confidenziale" della respon-

sabilità del Leggio, senza però che tale indicazione sia stata poi assunta dai magistrati inquirenti come indizio apprezzabile e consistente, quanto meno per orientare le indagini (e si che, al pari della "confidenza" relativa alla progettata uccisione del giudice Terranova, anche per l'ormai avvenuta uccisione del dr. Scaglione risulta offerta, s'è detto, la spiegazione del preteso coinvolgimento del "Liggio" nell'uccisione stessa); a parte ciò, ripetesi, non sembra che la "confidenza Di Cristina", nel suo complesso, in sè considerata e specie se avulsa dal particolare contesto accusatorio costruito dalla pubblica accusa, appunto, costituisca sul piano oggettivo un supporto probatorio di sicuro affidamento, secondo quanto si vedrà appresso e secondo quanto le stesse parti offese, ed i testi qualificati già ricordati, hanno lasciato chiaramente intendere.

Ma, osserva la Corte, quel che non consente - sempre volendo ad ogni costo ricomprendere il presente episodio delittuoso unicamente nell'ambito della complessiva "logica" e "matrice", di cui hanno a lungo discettato, ma solo e soprattutto in sede di dibattimento, ripetesi, sia le parti offese che i più volte menzionati testi "qualificati" - alla "confidenza Di Cristina" di assumere i contorni ed il rilievo di

una circostanza caratterizzante e specifica sul piano probatorio, è il più volte affermato e ribadito - sempre dalle "parti" suddette e dai testi citati - contenuto "preventivo" dell'uccisione del giudice Terranova e della sua fida "scorta".

Invero, ammessa la possibilità - inequivoca, quanto processualmente certa e "provata", e non soltanto intuita invece; sul che, la Corte potrebbe forse anche convenire - di attribuire all'omicidio Terranova-Mancuso, non solo il carattere di un grave, quanto generalizzato, messaggio intimidatorio, ma anche e principalmente il contenuto specifico e qualificante del delitto "preventivo", secondo il chiaro riferimento della voce confidenziale raccolta dal dr. Contrada e, a dire dello stesso, anche dal questore di Palermo dell'epoca ("hanno messo il ferro dietro la porta", la mafia cioè ha inteso premunirsi contro il pericolo che l'arrivo del giudice Terranova al Giudicato d'Istruzione di Palermo avrebbe inevitabilmente rappresentato, soprattutto - è evidente - per quei mafiosi oggetto di inquisizione giudiziaria; nel qual caso, vi sarebbe da chiedersi quale potesse essere l'interesse del Leggio a "premunirsi", atteso che non figurava egli inquisito in alcun procedimento a quel tempo giacente presso gli uffici giudiziari di Palermo,

e dell'isola in generale, ed atteso che l'asserito convincimento, soprattutto della pubblica accusa, secondo cui il predetto Leggio manterrebbe ancora oggi inalterato lo "scettro" del comando mafioso o, quantomeno, sarebbe ancora oggi il capo "carismatico" dei nuclei mafiosi del "corleonese", pur dopo tanti e tanti anni di isolamento in carceri di massima sicurezza e in esecuzione di una pena detentiva " a vita ", è frutto soltanto di una intuizione, attendibile quanto si voglia, ma per nulla dimostrata o concretamente verificabile); anche ammesso e ritenuto tutto quanto ciò, ripetesi, la "confidenza" del defunto Di Cristina sarebbe per ciò solo - e sempre nella "logica" di cui si discute - priva di ogni rilevanza probatoria, risultando in essa il progettato assassinio del dr. Terranova chiaramente prospettato in una chiave tutt' affatto diversa e, comunque, sicuramente incompatibile con la "logica" del delitto meramente "preventivo", ancorato com'era il "progetto", invece, soltanto a propositi di vendetta: "personale", da una parte, contro la programmata vittima, "trasversale" e tipicamente mafiosa, dall'altra, contro chi - e cioè contro l'autore stesso della "confidenza" - del progettato assassinio avrebbe dovuto essere incolpato o, quanto meno, sospettato.

Quel che si vuole insomma porre in risalto, a

conclusione della disamina della tesi accusatoria, piuttosto vagamente prospettata invero dalle parti offese, è che una volta estrapolata dal contesto di accusa ipotizzato e sostenuto dal P.M., e fatto proprio dal G.I. nell'ordinanza di rinvio, la "confidenza Di Cristina" perde ogni caratteristica di concretezza e specificità - contraddetta com'è principalmente, secondo quanto più sopra s'è visto, dalla "logica" che sorregge e pervade tutta la tesi accusatoria in esame - e non è certo in grado di assicurare alla tesi stessa un qualsivoglia supporto di natura probatoria. Sicchè, la responsabilità dell'odierno imputato verrebbe - come già all'inizio s'è osservato - confusa e, in pratica, annullata e dissolta nella generalizzata, quanto generica e soltanto presunta, già rilevata responsabilità che - si sostiene - potrebbe il Leggio avere avuto in relazione a tutti gli altri assassinii accaduti negli ultimi anni in Sicilia in pregiudizio di personaggi illustri e tutti impegnati, taluni anche a livello istituzionale, nella lotta alla mafia. Il che, per finire sul punto, varrebbe quanto dire che mancherebbe "del tutto" la prova che l'imputato abbia potuto commettere il fatto addebitatogli, con la conseguente assoluzione dello stesso con la formula più ampia del "fatto non commesso".

Ma, tanto rilevato, venendo alfine a trattare dell'ipotesi d'accusa da sempre sostenuta dal P.M., e fatta propria in sede di discussione dal rappresentante del "costituito" Ministero degli Interni, va osservata in linea preliminare come assai più consistenti e concreti appaiano gli elementi, su cui si sostanzia in pratica e si sorregge l'ipotesi medesima, anche se non possono gli stessi elementi essere dalla Corte ritenuti sufficienti per adottare una pronuncia di condanna, attese alcune insuperabili carenze di natura probatoria che, come appresso si vedrà, gravemente li inficiano.

Peraltro, non tanto per dare in questa sede una certa eco al legittimo "sfogo" che il rappresentante del P.M. ha ritenuto di doversi concedere in sede di discussione, quanto per le premesse esigenze di completezza della presente disamina, al pari della precedente parte narrativa, non sembra inopportuno ricordare come anche nell'ipotesi di accusa costruita dallo stesso P.M. abbiano trovato posto - sia pure sullo sfondo e nella consapevolezza che non potessero da soli assurgere a dignità di decisivi e qualificanti elementi di prova - i già richiamati contenuti di "intimidazione" e di "delitto preventivo", da riconoscere nel grave duplice assassinio per cui è causa.

Certo, non poteva l'Ufficio del P.M. dare spazio e rilevanza a livello probatorio, non tanto alle "prime" intuizioni, ai "primi" convincimenti espressi, ad esempio, dal teste on. Aldo Rizzo, attestato inizialmente al pari degli altri testimoni sopra ricordati sul carattere "preventivo" del delitto, da inquadrare nell'ambito di un "attacco politico-terroristico-mafioso allo Stato" (sul che, come già s'è rilevato, si potrebbe anche convenire, ma unicamente in sede di indagine socio-politica, che - com'è chiaro - può nutrirsi e soddisfarsi anche di sole "certezze morali", non certo sul piano processuale, in cui l'affermazione palesa chiaramente tutta la sua assoluta evanescenza), quanto alle "ultime" intuizioni, palesate sempre dal predetto on. Aldo Rizzo, e secondo cui sarebbe stato necessario approfondire quali possibili legami potessero sussistere tra l'omicidio del dr. Terranova e la contemporanea presenza a Palermo di Michele Sindona, noto "finanziere" internazionale, inquisito - com'è altrettanto noto - per traffici illeciti di varia natura, non ultimi quelli di natura mafiosa. Anzi, l'on. Rizzo ha ritenuto di dover sottolineare come il 25 settembre del 1979 fosse stato anche il giorno in cui il Sindona, nell'ambito della messinscena connessa al finto rapimento, si era

procurata a mezzo dell'amico e "fratello" - in massoneria - Miceli Crimi, suo medico chirurgo, la ferita alla gamba.

Solo che, osserva la Corte, richiamato a deporre su tali nuove "intuizioni" esternate nel corso di una conferenza-stampa successiva alla prima testimonianza, il predetto on. Rizzo non è riuscito ad andare ad di là della enunciazione di pure e semplici coincidenze temporali tra i due episodi sopra ricordati - la tragica uccisione del giudice Terranova e del mar. Mancuso e il fraudolento ferimento del Sindona - e, sebbene ripetutamente richiesto e sollecitato, non è stato in grado di offrire il benchè minimo elemento che consentisse di collegare in qualche modo la c.d. vicenda Sindona al suolo ed alla posizione assunta nel presente processo dall'odierno imputato. Nulla, ripetesi, è stato in grado il teste di addurre al riguardo, chiarendo come in nessuna sede, neppure eventualmente di commissioni di inchieste parlamentari, fosse risultato alcunchè che avesse riferimento all'odierno imputato in relazione all'accusa contestatagli o che potesse comunque meglio chiarirne la posizione processuale, secondo quanto s'è già messo in evidenza in narrativa.

Sicchè, dicevasi, non poteva certo il P.M. dare spazio a divagazioni siffatte, che potrebbero anche

trovare sfogo in nuove indagini di polizia giudiziaria, volte finalmente ad individuare le molte responsabilità - materiale e morali - necessariamente sussistenti in relazione all'uccisione di un personaggio di tanto rilievo come il dr. Terranova, magistrato e parlamentare fra i più impegnati a tutti i livelli nella lotta alla mafia e fra i più noti e stimati in tutti gli ambienti sani del Paese, ma che non possono certamente lasciare strascichi di una qualsivoglia consistenza o determinare ritardi di alcun genere nella decisione del presente processo, il cui oggetto - - come già tante volte s'è rilevato - è chiaramente limitato alla ricerca delle prove idonee a far ritenere la sussistenza - o meno - del ruolo di "mandante" in capo all'odierno imputato. E' auspicio della Corte, sia consentito per inciso, così ribadendo l'esigenza già espressa nel corso del dibattimento, che nuove e più approfondite indagini, finalizzate a far piena luce su un così tragico episodio di criminalità mafiosa e che è costato il gravoso sacrificio di due vite umane ininterrottamente spese al servizio della giustizia e del bene collettivo, possano in un prossimo futuro essere riprese con rinnovato impegno e con maggiore fortuna, sia da parte degli organi di polizia giudiziaria, soprattutto di Palermo, sia da par-

te di questa Procura della Repubblica, sempre investita in virtù del permanente mandato affidatole dalla Corte di Cassazione di ogni più ampio potere investigativo.

Ma, ritornando all'esame dell'ipotesi di accusa formulata in questo processo e sottolineato nuovamente, come s'è detto e come in appresso si avrà modo di rilevare ancora, che anche in tale ipotesi il delitto è stato in ultima analisi inquadrato in una cornice di "intimidazione", generalizzata quanto "preventiva', nel senso appunto prospettato dalle parti offese (v. soprattutto, le ultime proposizioni dell'ordine di cattura, laddove è richiamato il preteso "interesse" dell'odierno imputato a volere la soppressione del giudice Terranova; sul che, si tornerà più avanti, comunque), vanno ora affrontati e discussi i punti salienti, sui quali l'accusa ha fondato la propria richiesta di condanna all'ergastolo e che possono sintetizzarsi nell'odio carico di spirito di vendetta che il Leggio avrebbe nutrito nei confronti del suddetto giudice Terranova - odio profondo e a lungo covato che, variamente manifestato nel corso degli anni, sarebbe stato appunto rinverdito e reso attuale dall'"interesse", cui sopra s'è accennato e che avrebbe così agito da spinta ultima, da "causale" determinante del delitto -

e nella forza probante della "confidenza Di Cristina", quale fonte esterna, questa, di controllo e di riscontro dei manifestati propositi di vendetta, da parte sempre del Leggio nei confronti del "giudice".

Su tali due "punti" - esaminando il richiamato ordine di cattura e tutti i provvedimenti e le richieste successivi, fino alle odierne "conclusioni", anche del rappresentante dell'ancora costituita parte civile - ruotano in buona sostanza tutti gli elementi d'accusa che, pur variamente atteggiati, si riconducono sempre ai due aspetti sopra indicati e dei quali, pertanto, occorre ora partitamente discutere.

Dunque, avrebbe il Leggio dato mandato di uccidere il giudice Terranova a causa dell'odio profondo, inestinguibile che egli nutriva contro lo stesso in conseguenza della lunga "persecuzione" dal medesimo posta in essere nel corso degli anni ai suoi danni e che gli era costata, tra l'altro, la subìta condanna all'ergastolo per l'ormai lontano omicidio del dr. Navarra. A supporto, nell'ordine di cattura più volte menzionato, e in tutti gli altri scritti successivi, vengono richiamati tanti specifici episodi e circostanze, sui quali da qui a poco ci si soffermerà.

Per il momento, quel che interessa evidenziare è che, malgrado l'insistita negativa del Leggio sul pun

to, un sentimento - se non di odio - quanto meno di forte risentimento, di sordo rancore, lo stesso certamente nutriva nei confronti del dr. Terranova. L'episodio del 1964, nel carcere dell'Ucciardone, con il trasporto "forzoso" del Leggio in barella, segnò in via definitiva, a parere della Corte, la natura dei rapporti tra il "giudice" e l'"imputato".

Senza voler dare il minimo credito alle affermazioni del Leggio, secondo cui già da prima aveva egli avuto sentore della non obbiettività, della non imparzialità del giudice nei suoi confronti, a causa della disponibilità dallo stesso in passato dimostrata a partecipare ed a dare il proprio preventivo avallo alla "confezione" anticipata di rapporti giudiziari di accusa nei suoi stessi confronti, in accordo peraltro con funzionari di polizia altrettanto disponibili e corrivi a servirsi di sedi di partiti politici quali luoghi di convegno per la "preconfezione", appunto, di accuse chiaramente infondate (sul punto, ripetesi, la Corte ritiene di non dover concedere alla parola dell'imputato credito alcuno e non solo e non tanto perchè lo stesso imputato non è stato in condizioni di addurre il benchè minimo elemento di riscontro, avendo significativamente fatto riferimento unicamente ad una "fonte" di controllo, quale l'

ex-solidale Ludovico Benigno, non più verificabile perchè da tempo "estinta", da tempo - come dire? - passata a miglior vita, come s'è visto in narrativa, quanto e soprattutto perchè la ben nota correttezza e serietà professionale del magistrato Terranova escludono nella maniera più assoluta che possa essersi mai verificata una eventualità del genere); senza, pertanto, voler dare credito a quanto asserito dall'imputato, non è dubbio - dicevasi - che l'incontro, il primo impatto tra i due - il giudice e l'imputato "in catene" - determinò uno stato d'animo, quanto meno nel Leggio, di forte risentimento, se non di vero e proprio odio "profondo ed inestinguibile" (v. parziali ammissioni al riguardo fatte dallo stesso Leggio al dibattimento).

Ma, ciò rilevato e prima ancora di verificare l'eventuale incidenza sul piano probatorio di una circostanza siffatta, non può la Corte in questa sede - e soltanto in questa sede, s'è detto, di definitive valutazioni di ogni aspetto, anche di minore importanza, del processo e quando ormai non è più in alcun modo possibile manifestare, neppure con atteggiamenti men che sereni o distaccati, inammissibili anticipazioni di giudizio - non respingere il tentativo dell'imputato di contrabbandare una pretesa con-

dizione di non sanità mentale del defunto giudice Terranova.

E', pur, vero che siffatto tentativo non appare, nell'ambito della linea difensiva prescelta dal Leggio, nè gratuito nè superfluo, bensì coerente e funzionale alla "linea" stessa, atteso che la pretestuosa non sanità mentale del giudice, ricavata come conclusione necessaria ed obbligata dalla ritenuta - sempre da parte del Leggio medesimo - non obbiettività nè imparzialità di comportamento dello stesso nei suoi confronti, avrebbe dovuto in lui provocare, più che un sentimento di odio, non concepibile - a suo dire - nei confronti di persona, appunto, non sana di mente, quanto invece un atteggiamento di comprensione, di compatimento quasi e, al più, ma solo sul momento, di mero risentimento, secondo quanto appunto dal predetto Leggio parzialmente ammesso in sede di interrogatorio.

Ma, vero ciò, vero cioè, ripetesi, che il tentativo in parola era - ed è - funzionale alla linea difensiva prescelta, la Corte non può in questa sede non respingere, e stigmatizzare anche, l'insidiosità, oltre che sicura infondatezza, delle affermazioni fatte sul punto dall'imputato. Che non abbisognerebbero, invero, di ulteriori rilievi critici, per

dover essere completamente disattese, se non avessero costituito uno dei momenti più salienti, attraverso cui il Leggio ha inteso articolare sul punto la propria linea difensiva.

Come già s'è avuto modo di osservare, oltre che giudice e parlamentare impegnato in prima linea nella lotta alla mafia, il dr. Terranova era da tutti - colleghi di qualsiasi estrazione, opinione pubblica, stampa - stimato ed apprezzato per le sue alte doti di ingegno e di equilibrio, per la sua serenità e correttezza, per l'onestà morale ed intellettuale, per la sua umanità e comprensione verso chiunque. Tutti, inoltre, gli riconoscevano anche un grande rigore professionale ed una costante dedizione agli impegni assunti, di magistrato prima, di politico dopo. Mai e poi mai, pertanto, si sarebbe egli prestato a quelle "odiose" forme di persecuzione, delle quali ha parlato - ma con sicura infondatezza - l'imputato; il cui maldestro tentativo, quindi, di offrire un' immagine distorta del defunto dr. Terranova deve - come s'è detto già - essere respinto.

Sicchè, riprendendo l'esame interrotto più sopra, se non proprio caratterizzati da sentimenti di odio "profondo ed inestinguibile", e carico sempre di propositi di vendetta, come assume l'accusa, gli

atteggiamenti del Leggio nei confronti dell'ucciso erano, quanto meno, impostati sul risentimento, sull'avversione, sull'ostilità; erano, insomma, caratterizzati da atteggiamenti interiori molto prossimi all'odio.

Ma, tanto stabilito, quel che della tesi d'accusa lascia molto perplessi è, non solo la troppo caricata "aggettivazione" che avrebbe sempre e comunque contraddistinto i sentimenti dell'imputato in tutti gli anni trascorsi dal primo incontro, nel lontano 1964, all'avvenuta uccisione, quindici anni dopo, del giudice Terranova, ma soprattutto la conseguenza che sul piano delle logiche deduzioni se ne dovrebbe trarre quasi ineluttabilmente: avendo il Leggio nutrito un odio profondo ed inestinguibile, avrebbe per ciò solo, malgrado il tempo trascorso, dato mandato di uccidere, atteso anche l'"interesse", ecc., secondo quanto più sopra detto.

Invero, già i singoli episodi, mercè ed attraverso i quali l'odio profondo ed inestinguibile, e carico di spirito di vendetta, si sarebbe manifestato ed alimentato, assumono ad un esame critico, puntuale quanto distaccato, dei contorni sicuramente più sfumati ed incerti di quel che non abbia mostrato di ritenere l'accusa e, soprattutto, appaiono tali da non

giustificare senz'altro dei sentimenti così fortemente caratterizzati e senz'altro finalizzati all'inevitabile soppressione del "destinatario" degli stessi sentimenti.

Prendendo le mosse dal primo episodio, legato - come s'è detto - all'interrogatorio raccolto dal defunto giudice Terranova nel lontano 1964 nel carcere dell'Ucciardone di Palermo, i toni e le cadenze registratisi nel corso di esso non sembrano alla Corte tanto drammatici ed ultimativi e tali - ripetesi - da aver provocato senz'altro l'insorgere di un irrevocabile proposito di vendetta mortale, anche se - come puré s'è rilevato - hanno segnato di un'impronta definitiva i successivi rapporti tra lo stesso giudice e l'imputato.

Al riguardo, va osservato che il Leggio ha offerto una versione costante dell'episodio, a parte l'aspetto relativo alla visita di controllo cui il giudice l'aveva sottoposto, che è confortata, non tanto dai generici e un po' troppo sbiaditi ricordi del cancelliere Morsellino, quanto piuttosto dalla copia del verbale di interrogatorio acquisita agli atti del processo nel corso del dibattimento.

Trasportato in barella nella sala dei colloqui, e provenendo dall'infermeria ove trovasi ricoverato per

chè portatore di busto gessato sin dall'atto dell'ammissione in carcere (v., sempre, accertamenti esperiti in dibattimento), il Leggio, sottoposto ad interrogatorio, declinò regolarmente le proprie generalità, rimanendo incerto solo a proposito dell'osservato - o meno - obbligo di leva e rifiutandosi, poi, di rispondere alle domande sul "merito" delle contestazioni per accampati impedimenti di ordine fisico.

Questo, in estrema sintesi, il racconto che dell'episodio ha sempre fornito il predetto Leggio, sia in istruttoria che in dibattimento, nei termini ampiamente riportati in narrativa.

Ebbene, un siffatto racconto è sostanzialmente confermato da quanto risulta dalle verbalizzazioni riportate nella copia di interrogatorio acquisita agli atti; dove l'unica incertezza palesata dall'interrogato è relativa soltanto al punto suddetto ("non ricorda di avere militato"), mentre a proposito della "discendenza" nulla di particolare risulta annotato, al di fuori del rituale: "di F.Paolo e fu Palazzo Maria".

Di modo che, ripetesi, la versione del Leggio sembra sul punto maggiormente confortata di quel che non sia stato non solo e non tanto il racconto fattone, e in maniera volta a volta diversa e più "colorita", dalla vedova Terranova, quanto e principalmente il ripetuto

riferimento offertone nel tempo dallo stesso dr. Terranova nelle interviste rilasciate in gran copia negli anni dell'impegno di parlamentare.

Nella parte espositiva si è data ampia contezza di ciò e non è, pertanto, necessario indugiarvi ulteriormente, se non per rilevare che dal ricordato verbale di interrogatorio, oltre che dal racconto del Leggio, non si ricava affatto che lo stesso Leggio si sia rifiutato di indicare le generalità del proprio genitore; di tal che, non sembra verosimile che, sempre il Leggio, possa essere stato "provocato" con annotazioni - che non risultano - del tipo "non sa di chi è figlio", nè che sia stato in grado, in reazione a tale "provocazione" non documentata, di "balzare in piedi pronto per aggredire", addirittura (v. deposizioni della Giaconia e interviste dell'on. Terranova, in narrativa ampiamente riportate, ripetesi).

Ciò posto, e rilevato ancora come la documentazione sanitaria acquisita relativamente alle condizioni in cui il Leggio versava in occasione dell'interrogatorio in parola se testimonia, da una parte, dello scrupolo professionale del dr. Terranova, che fece per ben due volte sottoporre a visita l'imputato, fino a far risultare anche come le condizioni dello stesso fossero dal sanitario state giudicate compati-

bili con l'impegno di rispondere all'interrogatorio, non smentisce, dall'altra, che oltre all'impedimento derivante dal busto gessato il Leggio, comunque, versava anche in uno stato febbrile, per il rilevato forte aumento dei battiti del polso, secondo quanto s'è annotato in narrativa; ciò posto, ripetesi, pare alla Corte di poter concludere sul punto che l'episodio va in parte certamente ridimensionato nella sua drammaticità, anche se rimane come momento caratterizzante di un impatto particolarmente vivace tra magistrato ed incolpato e tale da avere sicuramente provocato, ed in via definitiva, una carica di risentimento in chi riteneva di essere stato sottoposto ad un trattamento, non certamente ingiusto, ma tuttavia inaspettatamente - dopo il diverso e più "conciliante" andamento dell'interrogatorio raccolto in precedenza dal P.M. nei locali dell'infermeria - più rigoroso e più fermo. Da qui, pertanto, la "rabbia" del Leggio che, se non proprio esternata con la "schiuma alla bocca", dovette nondimeno essere manifesta ed abbastanza consistente, se fu tale da suggerire allo stesso Leggio di non rispondere, non solo a quel primo interrogatorio, ma anche ai successivi, in numero di cinque complessivamente, ai quali il dr. Terranova tentò inutilmente di sottoporlo.

Risentimento, quindi, ostilità, avversione, anche se non vero e proprio odio, sui cui livelli di "profondità", comunque, la Corte non è in grado di offrire elementi certi di "misurazione"!

Nè i successivi episodi, utilizzati sempre dall' accusa per giustificare l'esistenza di un odio profondo ed inestinguibile, di uno spirito di vendetta a lungo coltivato, che avrebbe poi trovato sfogo al momento opportuno, sembrano deporre univocamente nel senso predetto.

Invero, esaminando l'episodio immediatamente successivo in ordine di tempo e legato alla lettera scritta dall'imputato alla propria sorella per indurla a non più richiedere permessi di "colloqui", fino ad allora sistematicamente disattesi, rileva la Corte che le espressioni contenute nella missiva in parola non consentono affatto di ritenere che il Leggio avesse ormai radicato dentro di sè degli "inestinguibili" sentimenti di odio e di vendetta, per i rifiuti appunto che il giudice Terranova aveva sempre opposto alla richiesta della suddetta sorella, quanto piuttosto di inquadrare lo stato d'animo che emerge dalle espressioni usate in un generico contesto di diffuso risentimento, di profonda irritazione, non altro.

Di analogo, incerto, non definitivo significato,

sul piano probatorio, è ancora l'altro episodio collegato con la celebrazione presso la Corte d'Assise di Bari del processo relativo, fra gli altri, all'omicidio del dr. Navarra; laddove la difficoltà nell'immaginare che un funzionario di polizia abbia potuto inventare di sana pianta l'espressione offensiva riportata nel noto rapporto della "Criminalpol" di quella Città ("tronfio e volgare nazista", siccome riferita al giudice Terranova, quale estensore delle due ordinanze di rinvio a giudizio sulle quali la Corte suddetta doveva giudicare), si scontra con la mancata verbalizzazione della frase stessa ad opera del presidente d'udienza. E anche se tale mancata verbalizzazione potè essere conseguenza soltanto del fatto che non venne la frase percepita nè dal presidente suddetto nè dal rappresentante della pubblica accusa, la circostanza tuttavia deve sempre essere assunta, più che nei termini di categoricità pretesi dal P.M., soltanto in termini di estrema incertezza. Sicchè, sul punto, la "difesa" dell'imputato ha avuto buon gioco nel ridimensionarne la portata sul piano probatorio; a differenza, però, osserva la Corte, di quel che attiene all'altra circostanza relativa all'asserita mancanza da parte del Leggio foss'anche di risentimento soltanto nei confronti del "giudice"

in conseguenza della specifica attività giudiziaria dello stesso, atteso che mai il dr. Terranova lo aveva condannato nè mai ne aveva determinato la condanna per effetto di indagini dal medesimo condotte.

Risulta in atti, invero, che il dr. Terranova, non solo emise l'ordine di custodia precauzionale, di cui si parlerà tra poco, così come in passato aveva emesso ripetuti mandati di cattura; non solo lo aveva condannato alla misura massima di prevenzione (5 anni di soggiorno obbligato), ma era stato anche - come già s'è detto poc'anzi - l'estensore, oltre che l'autore dell'intera istruttoria, della sentenza di rinvio a giudizio relativa all'omicidio del dr. Navarra, in ordine al quale il Leggio è stato poi condannato in via definitiva all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari nel dicembre 1970 (v. atti inseriti nei fascicoli dell'"Antimafia" acquisiti al processo).

Pertanto, sul punto, il Leggio risulta ampiamente smentito e contraddetto, così come è sostanzialmente sconfessato anche a proposito del menzionato ordine di custodia precauzionale del 20 marzo 1971 e del successivo biglietto postale, pervenuto il 27 marzo successivo al giudice Terranova e contenente pesanti minacce.

Al riguardo, rinviando alla parte espositiva per

gli elementi di fatto relativi, anche per quel che attiene alle giustificazioni addotte dal Leggio, deve qui osservarsi che, se è vero che l'ordine in parola non venne mai eseguito nè notificato, non è men vero tuttavia che il "biglietto", così come le minacce in esso contenute, stanno inequivocabilmente a dimostrare che dell'ordine stesso "qualcuno" estraneo ai competenti uffici della Procura della Repubblica di Palermo, nonchè della Questura e dei Carabinieri della stessa Città, era comunque subito venuto a conoscenza e che, sempre tale "qualcuno", aveva interpretato l'ordine medesimo come un ulteriore momento della "persecuzione" dal giudice Terranova posta in essere contro l'odierno imputato e in reazione alla quale era sembrato giustificato lanciare pesanti minacce di "funerali". E, quanto al "qualcuno", non può la logica più elementare non indurre a ritenere che dovette certamente trattarsi di persona cui stavano particolarmente a cuore le sorti del Leggio, cui stava soprattutto a cuore l'allora - dopo l'assoluzione in primo grado momentaneamente conseguita a Bari - ritrovato stato di libertà del Leggio stesso; non può, insomma, non portare a concludere che, comunque, si trattò di persona molto vicina al Leggio, se non da questi incaricata, e che verosimilmente ne interpre-

tò gli stati d'animo ed i sentimenti del momento, se non anche i propositi più o meno radicati.

Ma, tanto ritenuto, non pare alla Corte che, alla luce degli episodi, dei fatti e delle circostanze sopra considerati, possa senz'altro e tranquillamente affermarsi che il Leggio "odiasse" il giudice Terranova in misura così profonda e risoluta, da averlo indotto a maturare in via definitiva ed irrevocabile una decisione di morte, sorda ed insensibile ad ogni evento successivo, primo fra tutti lo scorrere inesorabile del tempo.

A parte, infatti, l'enorme lasso di tempo che tra gli episodi sopra ricordati e l'avvenuta uccisione del dr. Terranova intercorre, in ragione - s'è notato - di oltre quindici anni a far data dal primo e più significativo episodio (maggio 1964, rispetto al settembre 1979), sono - come pure s'è rilevato - gli episodi in sè considerati che non sembrano affatto giustificare una conclusione così sicura ed univoca, su cui potere fondare senz'altro una pronuncia di condanna del tutto pacifica e tranquillante, così come pretenderebbe l'accusa.

Proseguendo, infatti, nell'esame critico dei singoli episodi addotti a sostegno, osserva la Corte come nessun rilievo possa acquistare nell'economia del

la tesi accusatoria l'avvenuto arresto del Leggio nel 1974 a Milano; e ciò, non tanto perchè non sembra che oggettivamente il dr. Terranova abbia in effetti svolto un qualsivoglia ruolo nella cattura, stante che quanto meno da oltre 9 anni lo stesso dr. Terranova non aveva avuto modo di incontrare il Leggio nè di seguirne le sopravvenute mutazioni fisionomiche, di aspetto esteriore, quanto perchè le interviste del predetto dr. Terranova rilasciate al riguardo e che pubblicizzavano il preteso ruolo dal medesimo svolto a pro' dei "carabinieri" (semmai della Guardia di Finanza), sono tutte successive alla "confidenza Di Cristina"..

Senza volere per il momento entrare nel merito di tale secondo basilare aspetto dell'ipotesi d'accusa, la confidenza del Di Cristina costituisce il momento - sicuro, univoco, certo - in cui venne esteriorizzato, venne cioè portato all'esterno il progettato proposito, non solo di evasione del Leggio, ma soprattutto di uccisione del giudice Terranova; proposito, questo, che - ammessane in via d'ipotesi la sicura esistenza e l'altrettanto sicura riferibilità al Leggio stesso - doveva evidentemente, quanto necessariamente, essere stato già "concepito" ed assunto in epoca antecedente alla divulgazione della "confidenza" stessa.

Di tal che, considerato che le interviste rivendicanti il preteso ruolo del dr.Terranova nell'avvenuta cattura del Leggio nel 1974 sono state tutte rilasciate in epoca successiva al febbraio 1978 (momento, ripetesi, in cui la confidenza del Di Cristina venne esteriorizzata e portata all'esterno), risulta chiaro come nessuna influenza su un proposito di vendetta già maturato - e già portato all'esterno, ripetesi ancora - - avrebbe potuto esercitare la pubblicizzazione di un "ruolo" più o meno "storicamente" vero. Tale pubblicizzazione, semmai, più che concorrere eventualmente a "determinare" un assassinio, invece già programmato anzitempo, avrebbe soltanto potuto, al più, rafforzarne i propositi od affrettarne i tempi.

Ancora, di poco o nessun significato accusatorio appare l'ulteriore episodio, siccome accaduto nelle carceri di Parma, sempre nel 1974, in occasione della "visita" da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso; e ciò, non tanto perchè lo "sguardo", che il Leggio avrebbe nell'occasione lanciato all'indirizzo dell'on. Terranova nel corso del breve colloquio avuto con il presidente della Commissione, appare oggettivamente, sul piano storico, alquanto incerto e confuso, alla stregua delle notizie contraddittorie che all'epoca ne fornì la stampa quotidiana

(v.rassegna stampa acquisita dalla Corte e della quale s'è dato in narrativa ampio stralcio), quanto perchè lo stesso sguardo, lungi dal potere comunque costituire un segno univoco e sintomatico del lungo "cammino" che nell'animo dell'imputato avrebbero percorso nel tempo i sentimenti di odio e di vendetta, è stato nei suoi contenuti, e significati appunto, presentato in termini per nulla univoci e costanti.

Per la vedova Terranova, infatti, lo sguardo che il Leggio aveva rivolto al marito era stato di "odio personale", mentre per l'intervistato on. Terranova, lo sguardo sempre, era stato, a volte, soltanto "voluto", a volte semplicemente "intenzionale", senza altre significazioni od oggettivazioni (v. rassegna stampa già citata).

Infine, a conferma dell'odio, profondo ed inestinguibile, e dei già maturati - sempre nel 1974 - propositi di vendetta, non potrebbe a parere dell'accusa non considerarsi l'ultimo "significativo" episodio, costituito dalla "voce" sussurrata all'on. Terranova da un ignoto detenuto - nel corso di una delle tante visite dell'"Antimafia" nelle carceri italiane alla ricerca di "testimonianze" utili alle indagigini sul fenomeno mafioso - di "guardarsi da Leggio".

Sul punto, non può la Corte non esprimere che

certezze analoghe a quelle già manifestate dall'accusa, ma non tanto sull'univocità e conducenza ai fini probatori della circostanza, quanto piuttosto sulla "storicità" della stessa. Il riferimento al riguardo fattone dal giudice Terranova, sia alla moglie che in interviste alla stampa, non consente di avanzare dubbi o perplessità, sia sul fatto storico in sè e cioè sulle parole pronunciate dall'ignoto detenuto, sia sul fatto che lo stesso detenuto fosse un mafioso di un certo calibro, come anche specificato dal dr. Terranova nelle richiamate interviste.

Quel che, però, non trova la Corte consenziente e concorde con l'accusa è il "significato" univoco che all'episodio dovrebbe senz'alcun dubbio attribuirsi. La mancata conoscenza della "fonte" impedisce alla Corte di formarsi un sicuro, inequivoco convincimento sulla consistenza del rivelato "pericolo"; chè, se poi dovesse oggi, la Corte sempre, mutuare tale convincimento da quello che dovette sul momento maturare il diretto interessato e cioè l'on. Terranova, ebbene la conclusione non sarebbe certamente quella pretesa dall'accusa, atteso che nessuna importanza risulta che il predetto dr. Terranova abbia dato alla "confidenza" e che nessuna precauzione abbia per effetto di essa presa, nè sul momento nè succes-

sivamente.

Sicchè, anche tale ultima circostanza, a conclusione del condotto esame sul primo e fondamentale elemento d'accusa, non sembra potere acquisire, nell'ambito di una obbiettiva analisi critica, quel significato univoco, quanto meno, che l'accusa stessa pretende che abbia, al pari di gran parte degli altri episodi e circostanze sopra considerati.

E', pur vero, come s'è accennato più volte, che tutti gli episodi suddetti, a parte ogni loro possibile intrinseca perplessità od equivocità, dovrebbero - a parere dell'accusa - essere rivitalizzati e vivificati, in senso accusatorio appunto, dall'interesse che il Leggio aveva, comunque e d'altra parte, di eliminare il giudice Terranova, per il pericolo che la "prossima" destinazione dello stesso a dirigente dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo avrebbe rappresentato per tutti gli aggregati mafiosi, dei quali lo stesso Leggio aveva pur sempre continuato ad essere uno dei "capi carismatici".

E' altrettanto vero, però, come anche s'è rilevato, che siffatto "interesse", per quanto attiene al Leggio, è soltanto presunto, è soltanto frutto di convincimenti fondati ed attendibili sul pia-

no delle "conquiste" di tipo sociologico, sul piano cioè delle conoscenze della specificità del fenomeno mafioso in genere, dove non sempre i legami tra gli associati, e soprattutto i poteri dei "capi", vengono recisi ed annullati dalla sopravvenuta carcerazione di alcuno di essi. Ma, per poter tradurre siffatti convincimenti in "prove", e prove processuali, non v'è dubbio che occorra ben altro che una mera sottolineatura della validità sociologica degli stessi, non è dubbio che occorra un concreto elemento, oggettivamente verificabile, che consenta in qualche misura di ritenere, quei convincimenti sempre, processualmente certi ed affidabili.

Ebbene, nel caso del Leggio, non v'è, nè risulta addotta, alcuna concreta circostanza, neppure sul piano della oggettiva conseguenzialità logica, che consenta di far assumere alle surrilevate "certezze morali" il carattere di elemento certo sul piano probatorio, non risulta dedotta neppure l'eventuale "pendenza" nei confronti del medesimo di una qualsiasi inchiesta penale, sia eventualmente in relazione ad uno, o più, dei gravi fatti di sangue più volte ricordati in danno di uomini illustri del mondo istituzionale, politico in genere, e del mondo giornalistico, sia anche relativamente ad uno dei tanti

altri, innumerevoli "fatti" di mafia che nel corso degli ultimi anni si sono con sempre maggiore frequenza e pericolosità sociale verificati in Sicilia.

Come s'è già precisato in narrativa, le certificazioni acquisite in periodo istruttorio consentono di escludere con assoluta certezza che a carico dell'odierno imputato esistessero all'epoca dell'omicidio, per cui è causa, procedimenti in corso di istruzione a Palermo.

Esistevano, sì, procedimenti a carico dei c.d. suoi luogotenenti (il già menzionato "trio" Riina, Bagarella e Provenzano), ma altrettanto gravi procedimenti pendevano anche a carico di c.d. "avversari" del "clan" dei corleonesi. Nè le rilevate carenze al riguardo sul piano probatorio possono, a parere della Corte, essere colmate ed ovviate con la suggestione delle aggettivazioni: "carismatico", o meno, è - ripetesi - processualmente tutto da dimostrare che il Leggio continuasse, e continui tutt'ora, con sicura certezza,ad essere il "capo", quanto meno, della mafia del "corleonese" e che, per effetto di tale permanente investitura, avesse un concreto "interesse" all'epoca a disporre l'eliminazione - sia pure con un semplice "placet", per ricordare un'espressione da più parti usata, laddove però l'alternativa

tra il "mandato" ed il semplice "benestare" segnala e traduce inequivocabilmente l'intima incertezza delle coscienze - del giudice Terranova e della sua fida "scorta".

E, proprio prendendo le mosse da tale ultima considerazione e cioè dal fatto che assieme al giudice Terranova si ritenne dagli assassini di sopprimere anche la fattiva esistenza del maresciallo Mancuso, deve a questo punto la Corte prendere in esame il secondo "elemento" d'accusa, rappresentato - come più volte s'è detto - dalla "confidenza Di Cristina". La quale, va innanzi tutto osservato, deve essere vista ed analizzata sia nei particolari sia soprattutto nel suo insieme, ai fini di una migliore e più completa comprensione e "valorizzazione" di essa.

A tal fine, non sembra inopportuno soffermarsi a considerare come, appunto, il giudice Terranova sia stato ucciso soltanto allorchè venne a trovarsi in compagnia del "fido" Mancuso.

E', questa, una circostanza che - sembra - sia sfuggita alla riflessione dei più, ma che potrebbe anche possedere una sua specifica significazione, quanto meno ai fini di una più adeguata valutazione della "confidenza" in parola.

Vuol dirsi cioè che, certamente, la confidenza

del Di Cristina rappresenta un momento di possibile, concreta individuazione delle "soggettive" responsabilità in ordine alla realizzata uccisione del giudice Terranova, appunto preannunciata dalla stessa confidenza con un anticipo di oltre un anno.

Tuttavia, proprio perchè distanziata dal preannunciato "evento" da un lasso di tempo superiore ad un anno e mezzo; proprio perchè, ancora, contraddetta dal restante contesto finalistico, in cui l'uccisione stessa si vuole, un po' da tutti, anche se con diverse accentuazioni, collocare; proprio perchè non assistita, infine, come da qui a poco si vedrà, da fondati riscontri di intrinseca affidabilità e sicurezza; proprio per tutto ciò, ripetesi, non può la stessa, al pari dell'altro "elemento" d'accusa più sopra considerato in tutti i suoi aspetti e momenti significativi, essere assunta a prova certa e tranquillante della dedotta colpevolezza dell'imputato.

Invero, numerosi sono gli interrogativi di fondo che, ancora "a monte", si pongono nei confronti della "confidenza" in parola.

Innanzi tutto, come s'è accennato, se l'uccisione del giudice Terranova deve con sicura certezza essere collocato nella logica della confidenza del Di Cristina, perchè il "mandato" omicida, si diresse

- come purtroppo è stato - anche nei confronti del maresciallo Mancuso, nei confronti del quale non solo nessun proposito di programmata vendetta è dato di cogliere nell'intero contesto della confidenza, ma nessuna ragione di vendetta o di odio - personale, profondo ed inestinguibile- obbiettivamente sussisteva, specie da parte dell'odierno imputato?

Eppure, ripetesi, anche la morte del maresciallo Mancuso, solerte quanto valoroso sottufficiale di p.s., più volte segnalatosi per capacità professionali, senso del dovere ed abnegazione all'attenzione dei c.d. "superiori"; anche la morte dello stesso, dicevasi, sembra sia stata voluta di suoi feroci assassini, se è vero - com'è vero - che tante e tante erano state nel corso di più di un anno e mezzo le occasioni che il "giudice" - tranquillo ed indifferente ad ogni minaccia, e non solo forse per una innata o maturata serenità d'animo - aveva offerto agli assassini per essere "attentato", da solo o in compagnia della moglie; se è vero - com'è altrettanto vero, alla luce della precisazione fornita dalla teste Maddalena Alberti al P.M. (v. fol. 64 vol. testimoni) - che "quella" mattina si volle in pratica attendere che i due - il giudice ed il maresciallo - si incontrassero, fossero assieme sulla macchina del primo per portare poi ad e

secuzione il proposito omicida.

Ha precisato al riguardo la teste suindicata che, pochi minuti prima che l'agguato fosse compiuto s'era ella affacciata al balcone per "dare un'occhiata alla strada sottostante" e che in quel mentre aveva notato sul marciapiede di fronte la presenza del giudice Terranova "fermo vicino al portone del palazzo", in atteggiamento di attesa (e ciò, rileva la Corte, verosimilmente prima che lo stesso giudice si facesse sulla porta del bar dove il maresciallo stava consumando la colazione per richiamarne l'attenzione, oppure subito dopo, mentre era in attesa che il sottufficiale completasse la colazione; v. le testimonianze al riguardo riportate in narrativa).

Orbene, anche in quei pochi minuti, durante i quali in quella tragica mattina del 25 settembre 1979 il dr. Terranova rimase solo sulla strada, se con certezza l'azione omicida avesse dovuto rivolgersi soltanto ed unicamente contro lo stesso, avrebbero gli assassini potuto eseguire il loro triste mandato di morte, senza coinvolgervi necessariamente la "fida" scorta; che se fu uccisa contestualmente, invece, non sembra che lo sia stato per un mero accidente, come secondo la "logica" della confidenza del Di Cristina dovrebbe essersi trattato, bensì perchè rappresenta-

va anch'essa uno dei due preventivati bersagli.

Ancora, al fine sempre di "saggiare" il tasso di affidabilità "generale" della confidenza oggetto d'esame, quale la compatibilità - occorre ricordare, secondo quanto già segnalato in precedenza - tra l'uccisione del "solo" giudice, voluta per vendetta e per odi personali, con l'omicidio "preventivo" ed "intimidatorio", sia pure considerati siffatti connnotati del fatto non già come strutturali e caratterizzanti - difettando i quali non sarebbe possibile penetrare appieno la vicenda e disvelarne i più riposti significati oltre che i possibili, ma per nulla indicati, autori, secondo la già ricordata, quanto fumosa e processualmente genetica, ipotesi accusatoria avanzata dalle parti offese private - bensì come aspetti secondari, soltanto di sfondo dell'intera vicenda.

Invero, la logica del delitto "preventivo" è tutt'affatto diversa da quella che sorregge il delitto per vendetta, la responsabilità del quale peraltro avrebbe nella specie dovuto farsi ricadere su altri, individualmente identificato e cioè sull'autore stesso della confidenza. Nel delitto "preventivo", oltre tutto, non v'è spazio per la pubblicizzazione del colpevole, prescindendo dal fatto se costui sia un personaggio di comodo e un preventivato, quanto incolpe-

vole, cireneo: quanto più rimane non identificata nè individuabile la sfera delle repsonsabilità individuali, tanto maggiore è la carica intimidatrice affidata al "messaggio".

Di un certo rilievo, poi, sempre ai fini suddetti, si appalesa anche l'ulteriore interrogativo legato al "momento" in cui il delitto venne eseguito.

Come s'è messo in evidenza in narrativa, il "giudice" si accingeva quella mattina a presiedere in Corte d'appello la sua seconda udienza penale, da che era rientrato nei ranghi della magistratura dopo la lunga "parentesi" parlamentare.

Ebbene, come non ritenere che si sia voluto, da chi il delitto ha ideato e fatto eseguire con platealità ed in stretta correlazione con la funzione che la vittima si accingeva ad esercitare, sottolineare che la "chiave" del delitto risiedeva, appunto, nella funzione che la stessa vittima aveva in animo di volere nuovamente svolgere ed in un ruolo di estremo rilievo quale il preannunciato incarico direttivo nell'ambito dell'Ufficio Istruzione di Palermo?

Infine, esaurendo gli interrogativi di fondo che la "confidenza" segnala inevitabilmente a chi ha la responsabilità del giudizio, quali le vere finalità che spinsero il "boss" Giuseppe Di Cristina a

confidarsi con i carabinieri ed a rivelare, non solo i propositi di un "clan" avverso, ma sorattutto le "basi" di cui lo stesso "clan" disponeva e i "movimenti" che i personaggi di spicco del "clan" medesimo ancora in stato di libertà erano stati in grado di compiere in quegli ultimi tempi. Perchè quel che sembra abbia maggiormente interessato il "confidente", non è stato tanto l'aver rivelato i propositi di fuga del Leggio - che, peraltro, nel momento in cui venivano confermati come ancora tali al "cap." Pettinato, il 14 aprile 1978, erano già, ammessane la sicura esistenza, completamente sfumati, essendo il Leggio stesso già definitivamente rientrato a Fosso il precedente 9 aprile - oppure il soltanto ipotizzato, a quell'epoca, omicidio del dr. Terranova, verso il quale il "confidente" medesimo non aveva certamente nutrito in passato sentimenti di affetto o di riconoscenza, "perseguito" com'era stato più volte dallo stesso vuoi per l'omicidio Ciuni vuoi per l'associazione per delinquere dei c.d. "114".

Quel che, invece, sembra abbia maggiormente interessato il Di Cristina è stato il denunciare l'esistenza e la consistenza di un pericoloso "clan" a lui avverso, è stato l'indicare i nominativi dei principali esponenti dello stesso "clan" e, soprattutto,

quali erano ancora le "basi" - umane e logistiche - di cui gli stessi esponenti di spicco all'epoca disponevano per i loro "movimenti". Dei quali ultimi venivano segnalati anche quelli più recenti, nella segreta speranza - vien fatto di osservare - che potessero almeno costituire un'utile traccia di indagine per i "destinatari" della confidenza, così da facilitare l'auspicata cattura dei predetti principali esponenti, quali il Riina, il Provenzano ed il Bagarella (arrestato quest'ultimo, poi, da lì a poco).

Queste, pertanto, a parere della Corte, le preoccupazioni più manifeste, che emergono da un esame attento della "confidenza". Ma quali, dicevasi, le vere, recondite finalità e ragioni della stessa, al fine di verificarne sempre il "tasso" di affidabilità probatoria?

Al riguardo, la Corte ritiene di potere affacciare un'ipotesi, certo, soltanto un'ipotesi, che sembra tuttavia più attendibile e verosimile di quanto non appaia quella formulata dall'accusa e legata all'attentato che il Di Cristina aveva da poco subìto e contro il ripetersi del quale voleva, appunto, proteggersi, accusandone implicitamente i sospettati - - ma per lui certi - autori.

La "confidenza" - osserva la Corte - ha certamen

te la sua scaturigine interiore nell'attentato che al Di Cristina era stato portato la mattina del 21 novembre del 1977, sicuramente ad opera dei di lui avversari, da identificarsi con molta verosimiglianza nel "clan" mafioso dei "corleonesi", da lui così accanitamente accusati e "segnalati" all'attenzione delle forze dell'ordine. Ma, la vera finalità che egli intende perseguire, non appare tanto quella di volersi salvaguardare da un possibile ripetersi dell'attentato ad opera degli stessi ispiratori, quanto tutt'altra.

Posto che deve senz'altro ritenersi che al ricordato attentato sia egli scampato, non già per fortuite coincidenze di impegni improvvisamente sopraggiunti, e che lo avevano trattenuto strada facendo, ma soltanto perchè preavvertito da una tempestiva, quanto provvida, "soffiata", secondo quanto la logica e i dati di comune esperienza lasciano chiaramente desumere, deve in conseguenza - a parere della Corte - opportunamente porsi mente al "prezzo" che lo scampato pericolo ebbe a costare, più che allo stesso Di Cristina, al "clan" mafioso soprattutto al quale il medesimo apparteneva: presumibilmente, quanto assai verosimilmente, stanti le ammissioni dallo stesso fatte sul punto, al "clan" della c.d. "mafia per-

dente dei Bontade, degli Spatola, dei Buscetta, degli Inzerillo e dei Di Cristina", appunto.

Dunque, alla "vita" dello stesso Di Cristina erano state "sacrificate" le due giovani esistenze dei "guardaspalle" Di Fede e Napolitano; "sacrificate", in quanto appare chiaro che il predetto Di Cristina, con la fragile messinscena dell'impegno sopraggiunto che lo aveva trattenuto sul cantiere posto a mezza strada, aveva in pratica consapevolmente mandato incontro a sicura morte i due malcapitati "guardaspalle". E, tutto ciò, allo scopo di non "tradire" le fonti della provvidenziale "soffiata", allo scopo cioè di non mettere fuori gioco degli infiltrati così "provvidi", quanto di "uso" esclusivo e personale; chè il "clan" cui egli apparteneva nulla aveva dovuto apprendere in anticipo, altrimenti - è da pensare - anche le due giovani esistenze degli ignari "guardaspalle" sarebbero state in qualche modo salvaguardate.

Ebbene, se così è, se insomma le suesposte deduzioni non appaiono del tutto destituite di fondamento, non riesce difficile immaginare quanto possa essere risultato sgradito al "clan" di appartenenza del Di Cristina il callido "sacrificio" di due aderenti al "clan" stesso e quanto una cosa siffatta abbia potuto determinare una reazione negativa - per il Di

Cristina stesso - da parte dei "capi" del suddetto "clan"; che avrebbero anche potuto, in un'ipotesi sempre non del tutto campata in aria, decretare a loro volta la soppressione del Di Cristina medesimo, "giudicato" non più meritevole di fiducia e protezione.

Nel qual caso, la spinta profonda che potè determinare il predetto a "confidarsi" con i carabinieri, non fu tanto forse quella di rafforzare gli argini protettivi nei confronti degli avversari tradizionali, potendo sempre a ciò ovviare, come per il passato, la "protezione" assicuratagli dal gruppo mafioso di appartenenza, quanto e più verosimilmente la preoccupazione di creare nuove difese proprio nei confronti degli "amici" tradizionali, che potevano averlo nelle more "scaricato"; donde, la divulgazione, sì, dei propositi degli avversari di sempre, nella speranza così di meglio neutralizzarli, ma anche la rivelazione dei nomi delle "famiglie" che costituivano il nerbo principale del proprio gruppo mafioso, sul quale invece avrebbe avuto tutta la possibilità di "glissare", di essere completamente evasivo e reticente. Se ciò fece, al di fuori di ogni esigenza "confidenziale", com'è facile convincersi "leggendo" attentamente il contenuto delle rivelazioni fatte al mar. De Salvo, prima, al magg. Pettinato, dopo, sembra chiaro

che dovesse muoverlo un altro interesse, diverso da quello soltanto apparente, quale appunto quello più sopra ipotizzato di volersi salvaguardare anche dai propri "amici" di un tempo.

Se un "boss" del calibro del Di Cristina si indusse in quel momento a "confidarsi" con i carabinieri, ad affidare, si, a costoro in pratica le proprie speranze di sopravvivenza, anzichè alle tradizionali protezioni mafiose, ma anche a "tradire" il giuramento di omertà, a non osservare rigorosamente i principi e le regole del "foro interno" mafioso, che esclude - com'è noto - qualsiasi inframmettenza esterna, specie da parte di organi statuali; se, malgrado tutto ciò, ripetesi, ritenne opportuno confidarsi con i carabinieri, sembra di potere senz'altro dire, ipotizzare almeno, che ciò fece perchè sentiva ormai di essere "solo", e pericolosamente, tragicamente "solo" e non più protetto da alcuno, anzi maggiormente esposto, potendo ormai i pericoli per la sua incolumità provenirgli da ogni parte, non solo dalla parte della mafia "vincente", ma anche da parte dei gruppi c.d. perdenti. E, qui, riecheggia significativamente quella "sottolineatura" che più sopra è stata opportunamente rilevata, quella "indicazione" cioè del "boss" Salvatore Inzerillo, anch'esso ucciso succesivamente,

come uno degli "imputati" del processo "riunito" a quello in corso di istruzione per l'omicidio dello stesso Di Cristina.

Una possibile chiave di lettura, quindi, quest' ultima, chiaramente di segno opposto a quella avanzato dal P.M., anch'essa fondata peraltro su mere congetture; come sempre sul piano delle ipotesi, per quanto più attendibili e verosimili, a parere della Corte, debbono considerarsi anche le ragioni, sopra illustrate, che possono avere spinto il Di Cristina a rivolgersi alle forze dell'ordine. Ma, vera o, meglio, più attendibile l'una o l'altra delle ipotesi suddette, appare comunque certo che il valore probatorio in sè della "confidenza" risulta di gran lunga attenuato e ridimensionato, rispetto a quanto invece abbia mostrato di ritenere sempre l'accusa pubblica e, anche, quella privata ancora presente nel processo (v. memoria scritta, in atti del dibattimento, peraltro apprezzabile sotto altri profili).

Nè, d'altra parte, l'esame in dettaglio della confidenza ne accresce il "quoziente" di credibilità.

La minuziosa esposizione contenuta in narrativa delle diverse versioni che della stessa sono state di volta in volta fornite, prima con il rapporto giudiziario del 21.6.1978, poi con le testimonianze rese

in periodo istruttorio e, infine, con quelle in fase dibattimentale, consente alla Corte in sede di consuntivo di procedere per sintesi, così da potere alfine pervenire alla definitiva conclusione della disamina come sopra condotta.

E' sufficiente, quindi, soltanto richiamare alla memoria quanto diverse tra loro siano già le prime versioni che ne adducono al P.M. l'allora brig. De Salvo e, subito dopo, l'odierno magg. Pettinato; quanto diversa, ancora, e non tanto su aspetti marginali ma piuttosto sui contenuti stessi delle confidenze rivelate dal Di Cristina, risulti la versione riportata nel citato rapporto del 21 giugno 1978 a firma dell'allora cap. Pettinato; sempre, quanto soltanto apparente sia il più ampio respiro che la "confidenza" sembra assumere nell'ambito del più ponderoso rapporto, anch'esso in narrativa riportato, del 25 agosto 1978, e, comunque, quanto diversa appaia la trama complessiva che la sorregge (anzi, a proposito di tale ultimo rapporto, diretto - com'è noto - a diverse autorità giudiziarie "competenti" e soltanto acquisito in visione nel presente processo, sia pure di sfuggita deve essere a questa Corte consentito di rilevare come tutta la prima parte, che a dire degli estensori avrebbe dovuto contenere la nuda elencazione delle "prove"

e degli "indizi" raccolti "aliunde" sui gravi fatti di mafia oggetto del rapporto stesso e in gran parte interessati dalla "confidenza", il richiamo alla quale nella seconda parte avrebbe dovuto essere offerto a puro titolo di conforto "esogeno" delle acquisizioni probatorie in precedenza elencate, altro non si palesi in effetti ad un attento vaglio critico che una mera parafrasi, quanto si voglia abile ma sempre tale, della confidenza stessa, che costituisce invece il nucleo essenziale, se non unico, attorno al quale il rapporto risulta costruito); quanto, infine, sempre diverse e, addirittura, contraddittorie risultino ad una "lettura" anche superficiale le versioni fornite al dibattimento dai già citati mar. De Salvo e magg. Pettinato.

A parte le molte imprecisioni usate e i veri e propri traslati, mentali prima ancora che dialettici, al punto che espressioni quali la "cosca Liggio" o la "fazione Liggio" risultano indifferentemente riportati e ritenuti dagli inquirenti del tutto equivalenti, non tanto tra loro - il che è evidente - quanto rispetto al "Liggio" soltanto, individualmente e personalmente considerato; laddove l'erroneità della posizione degli inquirenti suddetti - anche a non considerare la leggerezza dagli stessi palesata per non

essersi in occasione degli incontri avuti, in numero di quattro in totale, con il "confidente" "equipaggiati" con idonei strumenti di registrazione, sicuramente, quanto facilmente, mimetizzabili - è data chiaramente dal fatto che sul piano della congruità e rilevanza probatoria l'indicazione della "cosca" o della "fazione" come entità, cui fare nominativamente risalire la responsabilità della programmata uccisione del giudice Terranova, non può essere senz'altro ritenuta equivalente all'indicazione del "capo" - carismatico, o meno, poco o nulla rileva - della "cosca" stessa, specie in presenza di condizioni particolari, in parte già rilevate più sopra: l'essere cioè il Leggio da circa nove anni, oggi, e all'epoca del fatto da oltre cinque anni, ristretto in carceri di massima sicurezza in espiazione di una pena detentiva, fra l'altro, definitiva; l'essere ancora la ritenuta perdurante primazia del Leggio stesso sulla "cosca", che da lui prende nome, frutto sempre e soltanto di presunzioni, valide quanto si voglia sul piano dei convincimenti morali, dei dati dell'esperienza e della comune conoscenza del fenomeno mafioso, ma certamente non dimostrate nè processualmente senz'altro "vere" ed attendibili.

Nè si sostenga, come troppo spesso con estrema disinvoltura probatoria si è portati a ritenere non soltan-

to dai "profani", che una circostanza siffatta e cioè che sempre e comunque un "capo" mafioso rimanga tale, pur dopo anni e anni di detenzione, peraltro ormai "a vita", "mandando e disponendo" come e quando voglia e, soprattutto, come e quanto gli era senz'altro riconosciuto e consentito nei periodi di libertà, integri una c.d. massima d'esperienza o, men che meno, un c.d. fatto notorio; l'uno e l'altra essendo - osserva la Corte - chiaramente cose tutt'affatto diverse, che non un mero dato di esperienza, qual è senz'altro quello più sopra considerato e che, peraltro, per poter essere assunto sul piano probatorio abbisogna pur sempre di un che di concreto e di obbiettivo, che ne consenta l'opportuna verifica ed assunzione, appunto, in processo.

A parere della Corte, il fenomeno mafioso, con il suo continuo riprodursi anche sul piano delle gerarchie interne, con la costante necessità di coprire i vuoti che le troppe morti ricorrentemente provocano, con l'insopprimibile aspirazione dei suoi aderenti, a tutti i livelli, di ascendere sempre più nella scala gerarchica per occupare "posti" di sempre maggiore "responsabilità", e non tanto per soddisfare la naturale, quanto generalizzata, inclinazione della gran parte degli uomini ad acquisire posizioni di

sempre maggiore comando e prestigio, ma quanto perchè gli "avanzamenti di carriera" costituiscono i passaggi obbligati per potersi assicurare sempre maggiori e più cospicui guadagni, il che costituisce l'essenza stessa, il fine unico dell'essere e del divenire "mafiosi"; un fenomeno siffatto, dicevasi, destinato perciò ad un continuo riprodursi nelle sue componenti umane, mal sopporta una cristallizzazione delle gerarchie, mal si concilia con l'attribuzione in via definitiva, o quasi per destinazione sovrastrutturale e carismatica, di un assoluto, quanto inestinguibile, se non con la morte, potere di comando. Un potere siffatto, al più, potrebbe essere riconosciuto ed attribuito soltanto a favore degli effettivi detentori delle più alte leve - a livello decisionale - del comando mafioso, solo a favore dei veri "padrini" o dei pochi "cervelli" dell'organizzazione mafiosa, per far tesoro di una terminologia molto cara al defunto giudice Terranova, profondo conoscitore di un "fenomeno" a lungo perseguito e studiato, non certo in favore di un semplice capo "a livello operativo", quale l'odierno imputato è stato più volte ritenuto e definito dallo stesso giudice Terranova nelle molte interviste rilasciate nel corso del mandato parlamentare.

Ma, a parte ciò, per quel che attiene più strettamente alla "confidenza", va ancora rilevato come il programmato - a quel tempo futuro, ma comunque certo - assassinio del giudice Terranova, secondo quanto è dato di ricavare da un contesto che legava il programma all'allora imminente evasione del Leggio dal carcere di Fossombrone (a proposito di che, già s'è osservato come nei riferimenti del "confidente" la progettata fuga sia sempre stata prospettata come "imminente", pur dopo che la stessa, con il rientro a Fossombrone del Leggio stesso dopo la breve, quanto inutile ai fini di evadere, comparsa nel processo che si celebrava a Palermo, doveva ormai ritenersi sicuramente sfumata o, quanto meno, rimandata a tempi più favorevoli, ma pur sempre imprecisati e non precisabili, alla stregua dei rilievi più sopra anticipati al riguardo), sia invece divenuto nel corso del dibattimento una mera, quanto eventuale, "probabilità", in virtù della quale lo stesso giudice "avrebbe (soltanto) potuto essere ucciso" (v. precisazioni al riguardo in dibattimento, sia del magg. Pettinato sia del mar. De Salvo).

Ancora, a parte che la "fonte" primigenia della "confidenza" venne in un primo momento presentata come sicuramente identificabile in "almeno due infiltrati"

del Di Cristina nella "cosca Liggio" che, venuti a conoscenza per effetto del loro ruolo dei programmi criminosi del "clan dei corleonesi", ne avevano messo a parte il Di Cristina medesimo, che poi si era appunto confidato con i menzionati De Salvo e Pettinato, mentre in dibattimento la fonte stessa risulta prospettata in termini del tutto diversi ed assolutamente generici, quanto non identificabili, se non con la insistita assicurazione fornita loro dallo stesso Di Cristina della"sicura bontà" della confidenza, espressa tale "assicurazione" con le parole: "Se glielo dico io!" (al riguardo, va notato che entrambi gli inquirenti summenzionati hanno palesato in dibattimento un evidente imbarazzo, essendo stati timidamente in grado di avanzare soltanto l'ipotesi che l'iniziale indicazione della "fonte", da cui il Di Cristina poteva aver tratto le confidenze rivelate, doveva essere necessariamente frutto di un equivoco, molto verosimilmente provocato dalla sicurezza che il Di Cristina aveva sempre esternato sul punto e che aveva, appunto, indotto a pensare a dei confidenti, dei quali poteva aver disposto; il che, osserva la Corte, potrebbe anche rappresentare una plausibile spiegazione, che tuttavia si risolve sempre in termini di incertezza in ordine alla complessiva affidabilità della "confidenza").

A parte, insomma, i suesposti rilievi, per fermarsi unicamente a quelli di più chiara evidenza, quanto di più stretta pertinenza con i fatti, che ne occupano, non è che l'attendibilità, appunto, complessiva della "confidenza" rimanga accresciuta dall'ulteriore esame e verifica delle altre circostanze che ne costituiscono l'intero corpo.

A ben guardare, nessuna di tali altre circostanze ha ricevuto il conforto degli esperìti controlli.

Non quella, innanzi tutto, dell'asserito coinvolgimento, in qualsivoglia veste, del "trio" Riina, Bagarella e Provenzano nell'uccisione del col. Russo e del prof. Costa. Gli esiti del relativo procedimento penale non hanno confortato, non solo l'affermazione secondo cui il Riina ed il Provenzano sarebbero stati gli esecutori (materiali) del duplice assassinio (v. confidenza Di Cristina, secondo il riferimento fattone nel citato rapporto del 21.6.1978), ma neppure l'asserita responsabilità di tutti e tre i suindicati "luogotenenti" nelle diverse vesti dei mandanti dell'assassinio stesso, secondo la prospettazione contenuta nel successivo rapporto del 25 agosto dello stesso anno, nel quale peraltro l'odierno imputato - è, questa, un'ulteriore annotazione incidentale - non figura per nulla tra le persone, in numero di ben

ventisei, denunciate.

Non quella, ancora, relativa alla affermata disponibilità da parte del Leggio di una fattoria nel napoletano, l'amministrazione della quale sarebbe stata affidata ai fratelli "Nuvoletta", atteso che gli eseguiti accertamenti hanno solo consentito di stabilire che alcuni membri della suddetta famiglia "Nuvoletta", noti "camorristi", hanno mantenuto rapporti criminosi con diversi e qualificati esponenti della mafia siciliana, appartenenti tuttavia sia ai c.d. "clans" vincenti, tra cui quello dei "corleonesi", sia a quelli ritenuti "perdenti".

Non quella, sempre, relativa alla presenza di appartenenti al "gruppo liggiano" tra i responsabili dei sequestri "Corleo e Campisi", nulla essendo emerso al riguardo nei relativi procedimenti penali, dei quali s'è già riferito in narrativa, e soprattutto non quella relativa alla responsabilità del Leggio in ordine all'uccisione del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Scaglione. Sempre in narrativa, s'è messo in evidenza come il Leggio non sia stato mai inquisito in ordine a tale omicidio e come la "pista" fornita dal Di Cristina non sia stata ritenuta nient'affatto "percorribile" dai magistrati competenti per tale delitto, se è vero - com'è vero - che

nessun avviso di procedimento risulta a tutt'oggi in viato al Leggio stesso.

Non quella, infine, limitando naturalmente i rilievi critici agli aspetti più salienti della "confidenza", relativa all'indicazione del responsabile dell'uccisione di quel tal Francesco Madonia, ucciso a qualche mese di distanza dal primo attentato in danno del Di Cristina (sul punto, anzi, la "confidenza" non è stata ritenuta attendibile neppure dagli stessi inquirenti) e, principalmente, non quella relativa alla c.d. "riunione dei 22", a proposito della quale i predetti inquirenti (Pettinato, soprattutto) hanno di volta in volta oscillato, sempre contraddicendosi o comunque sempre modificando i convincimenti in precedenza manifestati, al punto da avere prima opinato che si fosse trattato di una riunione svoltasi tra ventidue esponenti mafiosi, tra i quali il Di Cristina, e, successivamente, di una riunione, di mafia sempre, avvenuta in un non meglio identificato giorno 22, non si sa bene di quale mese nè di quale anno (v. i riferimenti sul punto del magg. Pettinato, rispettivamente, nel citato rapporto del 21.6.1978 e nelle successive testimonianze, prima in fase istruttoria e, poi, in dibattimento).

Ciò posto, pur riconoscendo quindi alla confiden

za in parola una qualche attendibilità, atteso che pur con i dubbi e le perplessità, le incertezze e le inesattezze, gli equivoci insomma che largamente la costellano, e dei quali s'è detto, la stessa rimane tuttavia nel processo con tutto il suo contenuto premonitore di un tragico e doloroso evento, poi in effetti verificatosi, sia pure in un contesto forse diverso da quello preannunciato e in una chiave nient'affatto univoca e, anzi, abbastanza incerta, secondo quel che s'è visto ampiamente più sopra; pur dovendo, ancora, alla stessa confidenza riconoscersi il relativo valore e significato attribuitole dallo stesso giudice Terranova che, se fece testamento nell'apprenderne i generici contenuti (v. intervista al "Giornale di Sicilia" del 22.10.1978), non si curò mai tuttavia di completare gli adempimenti relativi, tant'è che solo a distanza di oltre un anno si fece carico di interpellare, senza nondimeno mai in concreto nominarli, i prescelti esecutori testamentari (ad ulteriore dimostrazione, tanta rilevata genericità di impegni testamentari, della assoluta relatività delle preoccupazioni, e dei sottostanti convincimenti, provocati dall'appresa confidenza, a seguito della quale peraltro nessuna particolare precauzione - s'è notato in narrativa - aveva mai ritenuto di imporsi); pur rico

noscendo tutto ciò, ripetesi, non può la "confidenza" - al pari dell'altro elemento probatorio sopra considerato, ed incentrato prevalentemente sull'odio personale e sullo spirito di vendetta del Leggio nei confronti del predetto dr. Terranova - costituire la base solida, inequivoca e tranquillante di una pronuncia processuale di condanna.

I convincimenti morali, le "certezze" di tipo sociologico, le condanne o i sommari processi "politici", le eneunciazioni di principio, insomma, e le aggettivazioni più o meno colorite di "ruoli", e situazioni, possono anche acquietare la comune coscienza e le giuste apprensioni di una pubblica opinione che, sempre più allarmata e preoccupata per la sfida che la delinquenza organizzata in genere - e quella mafiosa in particolare - sembra aver lanciato contro lo Stato democratico, guarda oggi alla "giustizia", al ruolo svolto dalla magistratura in Italia negli ultimi anni come all'ultimo caposaldo, sulla cui capacità di impegno e di resistenza impostare una profonda revisione degli atteggiamenti collettivi e statuali e, soprattutto, una lotta alla fine vincente contro il crimine organizzato.

Ma, vero o meno tutto quanto sopra, non possono certo i giudici sopperire con siffatti convincimenti

od atteggiamenti alle deficienze probatorie che i singoli processi di mafia volta a volta presentano, non possono certo sostituire le "prove" - univoche, pacifiche, tranquillanti, ripetesi - con le mere "intuizioni", pur se valide ed apprezzabili, o con le suggestive - quanto non oggettivamente verificabili - argomentazioni ed aggettivazioni.

La Corte, pertanto, a conclusione della condotta disamina, ritiene di avere correttamente valutato ogni elemento, anche di poco rilievo, che fosse o potesse risultare utile ai fini della decisione e che potesse consentire di sciogliere in senso positivo o negativo l'interrogativo posto dal presente processo, rappresentato unicamente, come all'inizio s'è detto più volte, dalla sussistenza - o meno - di prove certe ed inequivocabili della dedotta - dall'accusa - responsabilità dell'imputato in qualità di mandante.

Ebbene, gli elementi acquisiti, e complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere che non sussistano sufficienti prove atte a consentire di affermare la colevolezza del Leggio; che deve, pertanto, essere mandato assolto dall'ascrittagli imputazione con formula corrispondente.

Infine, nel già segnalato quadro di un più ampio margine dei tradizionali destinatari della decisione

sia consentito alla Corte di rilevare che non v'è necessità per i giudici, al fine di riaffermare il loro istituzionale, quanto diuturno ed incessante, impegno di lotta contro la criminalità mafiosa, di lanciare "proclami" nè di assumere atteggiamenti non consentiti e non consoni, soprattutto, con l'indefettibile obbligo di imparzialità e di serenità nel giudicare; non v'è possibilità, ancora, di sostituirsi indebitamente agli altri poteri dello Stato, eventualmente accrescendo - s'è rilevato - gli spazi di un potere di supplenza, da contenere invece nei ristretti limiti fisiologici consentiti dal sistema, o, peggio, ancora, di ampliare, sempre indebitamente, gli spazi propri del singolo processo, per soddisfare eventualmente esigenze di mero, quanto deprecabile, protagonismo giudiziario.

Per i giudici v'è l'obbligo soltanto di rimanere fedeli al ruolo loro assegnato dalla Costituzione repubblicana, giudicando secondo scienza e coscienza e in base alle prove raccolte nell'ambito di quel determinato processo, nel quale sono di volta in volta chiamati a svolgere il loro compito. E, questo, unicamente quanto orgogliosamente, è stato lo spirito che ha sorretto ed animato la Corte nell'espletamento del suo mandato.

- 190 -

P. T. M.

La Corte d'Assise di primo grado di Reggio Calabria, letto l'art. 479 C.p.p.;

assolve Leggio Luciano dai delitti ascrittigli come in rubrica per insufficienza di prove ed ordina l'immediata scarcerazione dello stesso, se non detenuto per altra causa.-

Reggio Calabria, 2 febbraio 1983.

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Giovanni Montera est.

VISTO:
Reggio Cal. 3-5-83
IL PROCURATORE GENERALE
(Avv. Gen. Attilio Blandaleone)

addì 3 febbraio 1983 appello del PM
addì 3 febbraio 1983 appello difensore
addì 2 febbraio 1983 appello imputato
addì 3 febbraio 1983 appello difensore
Inviato alla Corte D'Assise D'Appello in data 14.2.1984

Il 21-7-86 sentenza della Corte di Assise di Appello di RC conferma la presente

Sentenza appellata dal PG e dallo
imputato Leggio Luciano, condan-
nando questo ultimo al pagamento
delle spese del processo di appello

Il 22/7/86 Ricorso di parte.
e del PG

Il 10-5-88 sentenza Corte Suprema
et. di Cassazione rigetta il ricorso
del Procuratore Generale, rigetta
altresì il ricorso di Leggio Luciano
che condanna al pagamento delle
spese del procedimento e al versa-
mento della somma di L 300.000
alla Cassa delle Ammende -
Condanna altresì Leggio Luciano
al pagamento delle spese sostenute
dalla Parte Civile : Ministero
dell'Interno, spese liquidate
in lire 1.000.000 per onorario
di giudizio -

Esecutiva il 10/5/88

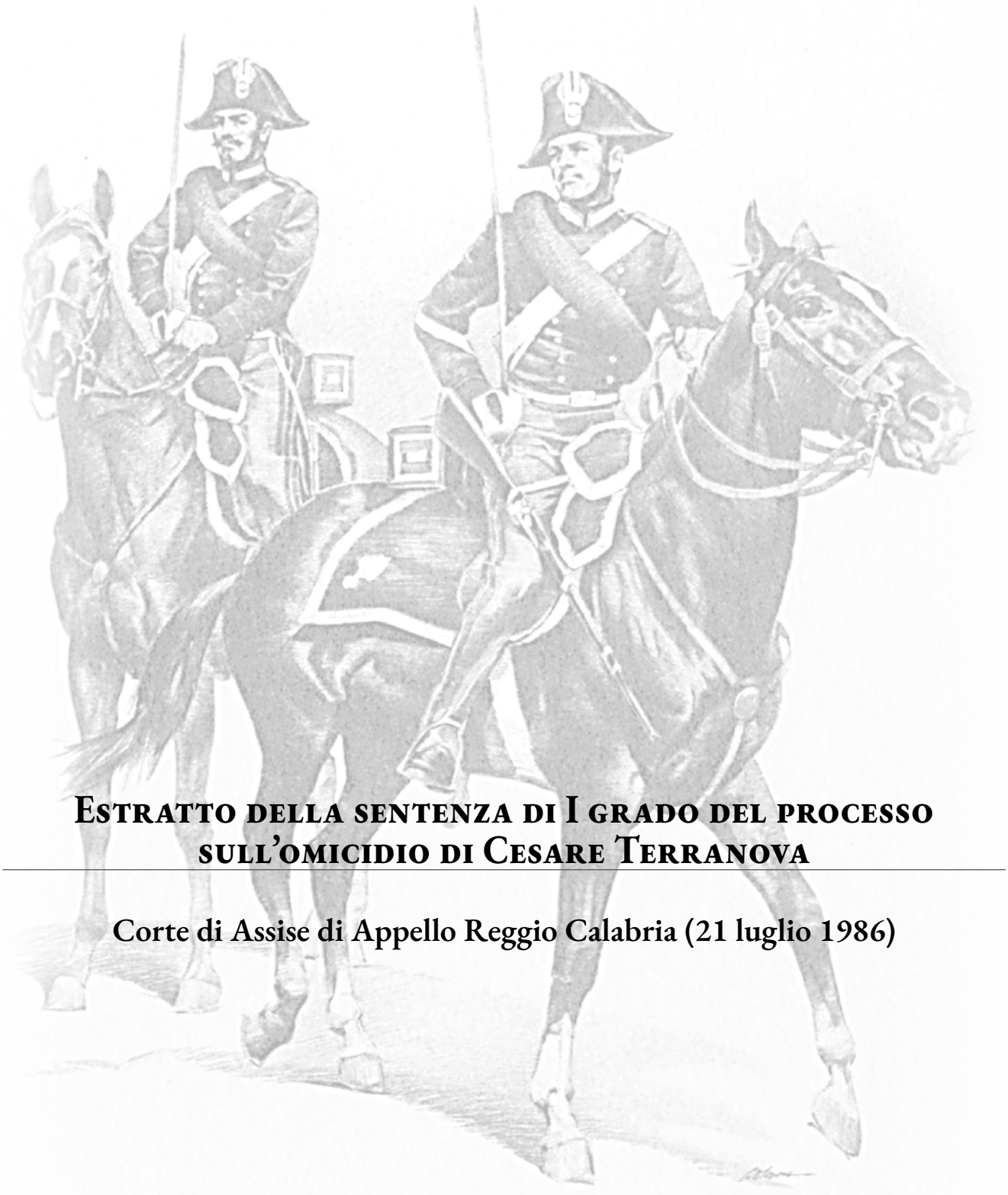

Estratto della sentenza di I grado del processo sull'omicidio di Cesare Terranova

Corte di Assise di Appello Reggio Calabria (21 luglio 1986)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 51/86 Reg. S
N. 1/984 Reg. C
ASS.APP.

SENTENZA

In data 21/7/86

Depositata in Cancelleri
il 16/5/987
Il Direttore di Cancel

Li 16/5/987
fatto avviso ex art. 151 C.P.P
Il Direttore di Cancell

Addì
Estratti esecutivi Proc. Gen.
Questura.
Mod. ISTAT M 315/75

N. Reg. Ese
Art. Camp. p

Addì 6 FEB. 1989
redatta scheda Casellario Palermo
~~e comm. elettorale~~
Il Direttore di Cancelle

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

composta dai Signori:

1) Dott. FRANCESCO DELFINO Presidente
2) » MARCELLO SCORDO Consigliere Rel;
3) MARIO VIOLA Giudice Popolare
4) ANNA MARIA DE BELLA » »
5) DOMENICO BELCASTRO » »
6) GIUSEPPA CACCIOLA » »
7) GIUSEPPE SERGI » »
8) GAETANO GALLI' » »

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal dott. MARCELLO SCORDO.

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale dott. FRANCESCO SCUDERI l' appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

LEGGIO LUCIANO fu Francesco e di Palazzo Maria, nato a Corleone il 6 gennaio 1925, ivi residente, Via Lanza n.6-notificato ordine di cattura il 29/5/1980 - PRESENTE

IMPUTATO

a) del reato p e p dagli artt. 110-81-575 in relazione all'art. 577 n. 3 e 4 c.p. per avere, quale mandante del delitto, in correità con altre persone allo stato non identificate, a mezzo di colpi di arma da fuoco (pistola cal. 38 e carabina Winchester 62) che attin

66

La Corte, visti gli artt. 523 e 213 CPP;
conferma la sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria del 2.2.1983, appellata dal PM e dall'imputato Leggio Luciano, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese del processo di appello.
Reggio Calabria 21.7.1986

Francesco [illegible]
Marcello Arondo con est.

SE[illegible]ELLO

Depositata [illegible] 16/5/987
IL [illegible] DELLA CANCELLERIA

[illegible]

Addì 22/7/986 ricorso Proc. Gen. (Dr. [illegible]) Notificato il 30/7/986 - Addì 22/7/86 Difensore - 24/7/86 imputato - 23/7/86 Ad. campo -
Addì 10-5-1988. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta altresì il ricorso di Leggio Luciano che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di L. 300.000 in favore della Cassa delle Ammende - Condanna altresì Leggio Luciano al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile Ministero dell'Interno,

67

spese liquidate nella somma complessiva
di £. 1.000 000 per onorario difensivo.

ESECUTIVA IL 10 MAG. 1988
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Filomena ...)

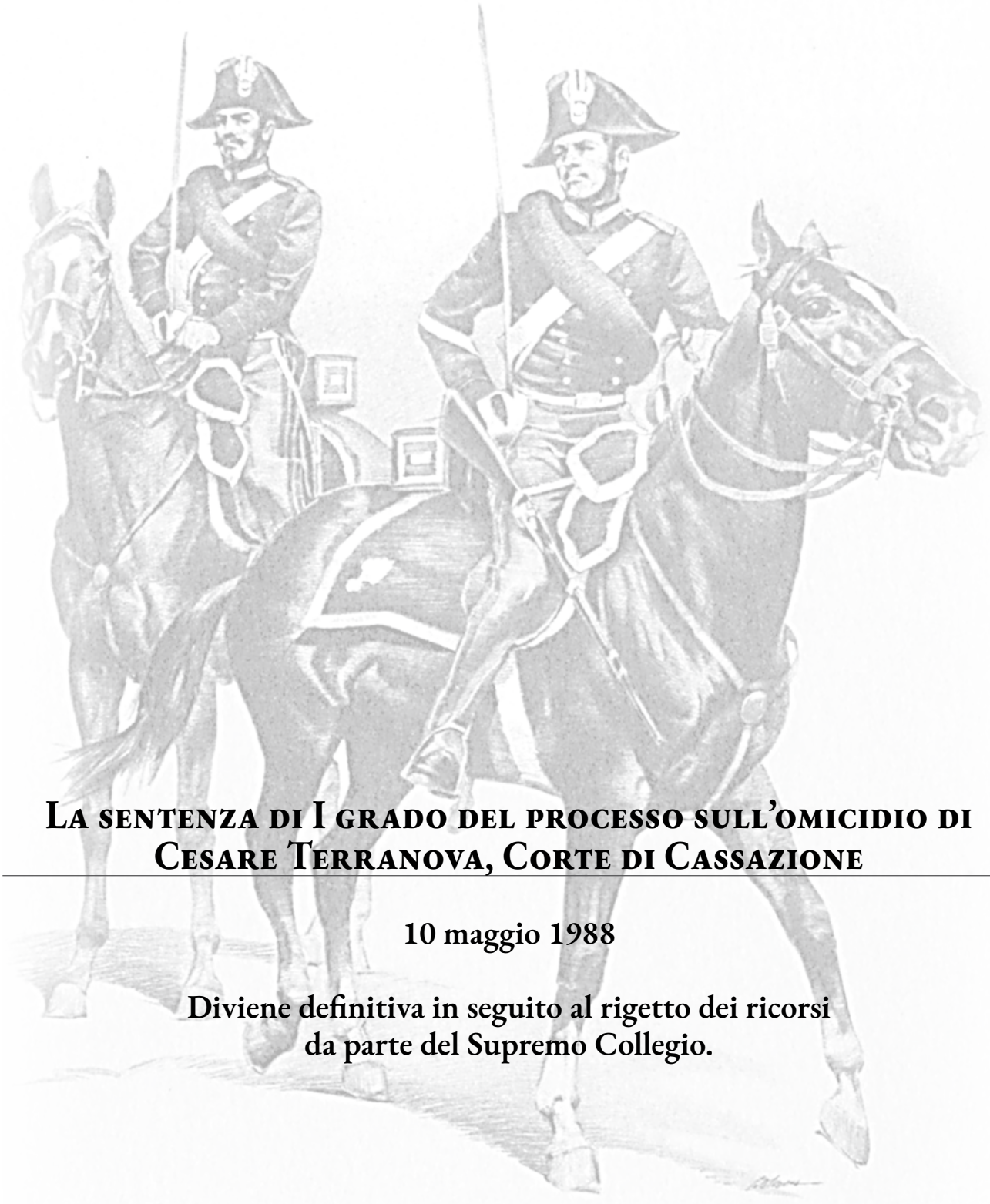

La sentenza di I grado del processo sull'omicidio di Cesare Terranova, Corte di Cassazione

10 maggio 1988

Diviene definitiva in seguito al rigetto dei ricorsi da parte del Supremo Collegio.

Un secondo procedimento per l'omicidio di Cesare Terranova viene avviato nei confronti di Michele Greco, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò e altri membri della Commissione provinciale, in seguito alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta raccolte da Giovanni Falcone. Questi, nel luglio del 1984 dichiarerà, tra l'altro, che Cesare Terranova era "*stato ucciso su mandato di Luciano Liggio*".

Con sentenza del Giudice Istruttore di Reggio Calabria del 23 ottobre 1989, modificata relativamente alla formula, dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 28 giugno 1990 tutti gli imputati venivano prosciolti dall'imputazione di aver "*prestato il proprio necessario assenso preventivo così come richiesto dalla prassi mafiosa, a che Luciano Liggio facesse eseguire ai sui sicari, non ancora identificati, l'assassinio del magistrato Cesare Terranova*" (CSM).

In seguito a nuove prove, acquisite attraverso le dichiarazioni di Gaspare Mutolo e di Francesco Di Carlo, il Pubblico Ministero il 18 febbraio 1997 chiedeva al Gip del Tribunale di Reggio Calabria di revocare il proscioglimento di Michele Greco, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Antonino Geraci, Francesco Madonia, e Giuseppe Calò. Con ordinanza del 20 luglio 1997 il Gup di Reggio Calabria revocava il disposto proscioglimento e con sentenza del 17 marzo 2000 la Corte di assise di Reggio Calabria dichiarava gli imputati colpevoli del reato ascritto e li condannava alla pena dell'ergastolo. La sentenza di primo grado veniva confermata il 13 dicembre 2001 dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria e diveniva definitiva il 7 ottobre 2004 in seguito alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi da parte della Corte di cassazione

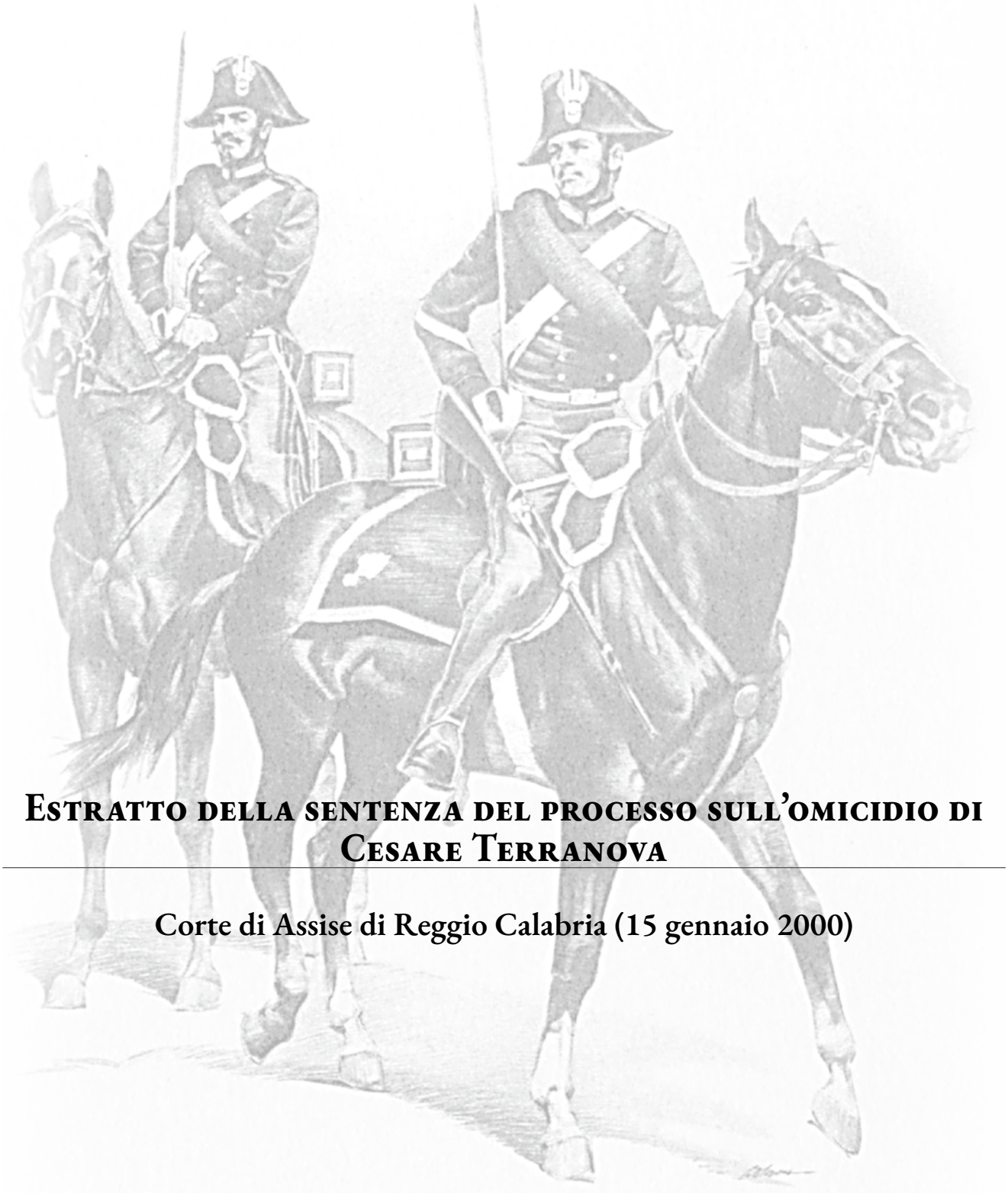

Estratto della sentenza del processo sull'omicidio di Cesare Terranova

Corte di Assise di Reggio Calabria (15 gennaio 2000)

CORTE DI ASSISE
DI REGGIO CALABRIA
-Prima Sezione-

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (Dr. Rosa Maria Giuffrida)

N. 166/96 RGNR DDA
N. 1/2000 R.G.SENTENZA
Depositata il 17.3.2000
Scheda il _____

N. 32/97 R.G.I.P. DDA
N. 8/97R.G.ASSISE
Esecutiva il_____
N. _____ C.P.

S E N T E N Z A REP. N. 776/05

(art. 544 e segg. c.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO

- PRIMA SEZIONE -

Composta dai signori:

Dr. Ippolito	Pasquale	Presidente
Dr. Giglio	Vincenzo	Giudice
Sig. Ribuffo	Giuseppe	Giudice popolare
Sig. Travia	Giuseppa	Giudice popolare
Sig. Laganà	Caterina	Giudice popolare
Sig. Bencivenga	Armando	Giudice popolare
Sig. Rotatore	Grazia	Giudice popolare
Sig. De Franco	Mariano	Giudice popolare

ha pronunziato all'udienza dibattimentale del giorno 15 gennaio 2000 la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1) **Greco Michele** nato a Palermo l'1.5.1924 ivi res.Via Ciaculli n.461;

Detenuto **Presente**

2) **Brusca Bernardo** nato S.Giuseppe Iato (Pa) il 9.9.1929 ivi res. C/da Feotto;

Detenuto **Rinunziante**

3) **Calò Giuseppe** nato a Palermo il 30.9.1931 ivi res. Piazza G.Verdi n.6;

Detenuto **Presente**

4) **Geraci Antonino** nato a Partinico (Pa) il 2.1.1917 ivi res. Via Pisa n.35;

Detenuto **Rinunziante**

5) **Madonia Francesco** nato a Palermo il 31.3.1924 ivi res. Via G.Cimbali n.44;

Detenuto **Rinunziante**

6) **Provenzano Bernardo** nato a Corleone (Pa) il 31.3.1933 ivi res. ;

Latitante

7) **Riina Salvatore** nato a Corleone (Pa) il 16.11.1930, ivi res.Via Rua del Piano n.13;

Detenuto **Presente**

8) **Farinella Giuseppe** nato a San Mauro Castelverde (Pa) il 24.12.1925, ivi res. C/da Borrello Alto;

Detenuto **Rinunziante**

9) **Bagarella Leoluca Biagio** nato a Corleone (Pa) il 3.2.1942 ivi res. Via Scorsone n.24;

Detenuto **Presente**

10) **Madonia Giuseppe** nato a Palermo il 25.4.1954 ivi res. Via Patti n.124.

Detenuto **Presente**

IMPUTATI

A) del reato p. e p. dagli artt. 61 nn.2 e 10, 81, 110, 112 n.1, 575, in relazione all'art. 577 n. 3 e 4 C.P. perché in concorso tra loro, i primi otto nella qualità di mandanti ed in ragione della carica ricoperta all'interno dell'organo di governo (c.d. "Commissione Provinciale") dell'organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra", il nono avendo contribuito alla formazione della volontà omicida di essa "commissione" comunicandovi il mandato di morte ricevuto dal capo storico Leggio Luciano, il decimo e l'undicesimo rivestendo unitamente ad altre persone, rimaste ignote ovvero ormai decedute il ruolo di esecutori materiali, cagionavano la morte del magistrato di Cassazione dr. Cesare Terranova e del M.llo della P.S. Lenin Mancuso, al cui indirizzo venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco del tipo di pistola cal. 38 e carabina Winchester 62 che attingevano le vittime in parti vitali.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in d'atto di due pubblici ufficiali a causa dell'adempimento delle loro funzioni e del rispettivo servizio;

di aver agito con premeditazione , per abietti motivi di supremazia mafiosa ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere denominata "cosa nostra" di cui essi coimputati facevano parte.

In Palermo il 25 settembre 1979.

IL DUPLICE OMICIDIO

Il 25/9/79, tra le ore 8,30 e le 9,00, alla Squadra Mobile di Palermo arrivava notizia che all'angolo tra le via Rutelli e la via De Amicis c'era stata una sparatoria.

Precipitatisi sul posto, gli inquirenti rinvenivano, seduto al posto guida dell'autovettura FIAT 131 Tg. PA 518330, il cadavere del giudice Cesare Terranova, accanto al quale c'era, ferito mortalmente, il m.llo di P.S. Lenin Mancuso che immediatamente trasportato in Ospedale, a causa delle ferite riportate, poco dopo decedeva. La macchina era ferma all'altezza del numero civico 38 della via De Amicis, ed aveva la chiave d'accensione inserita nel quadro in posizione di acceso, la leva del cambio in posizione di retromarcia e le corrispndenti luci posteriori ancora accese.

Era quindi facile capire che il Terranova stava facendo un piccolo tratto di strada a marcia indietro per immettersi nel flusso della circolazione, quando giunto all'angolo tra via Rutelli e via De Amicis cadeva nella trappola che gli era stata tesa. (v. teste Contrada e rilievi tecnici). Dopo la sparatoria, l'autovettura continuava la sua marcia sino a fermarsi all''altezza del civico 38 di via De Amicis.

4

dell'interdizione legale ed alla pubblicazione della sentenza per una sola volta e per estratto sugli albi dei comuni interessati e sul quotidiano "Il giornale di Sicilia".

Vanno altresì condannati al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali, nei confronti delle costituite parti civili, come da dispositivo.

Dovranno invece essere prosciolti, per non aver commesso il fatto Leoluca Biagio Bagarella, Giuseppe Madonia e Giuseppe Farinella.

Nei confronti dei primi due vanno conseguentemente dichiarati estinti i relativi provvedimenti di custodia cautelare ed ordinata l'immediata escarcerazione, se non detenuti per altra causa.

P.Q.M.

La Corte di Assise di primo grado di reggio Calabria –Prima Sezione, letti gli articoli 533 e 535 c.p.p.:

dichiara Michele Greco, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Antonino Geraci, Francesco Madonia, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina colpevoli del reato loro ascritto e condanna ciascuno di loro alla pena dell'ergastolo oltre che al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese di custodia cautelare.

Visto l'art. 28 c.p. dichiara i predetti imputati in perpetuo dai pubblici uffici.

Visto l'art. 32 c.p. dichiara gli stessi imputati in stato di interdizione legale.

Visto l'art. 36 c.p. dispone che la presente sentenza, per una sola volta e per estratto, venga pubblicato sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia";

dispone inoltre che la stessa venga pubblicata mediante affissione presso il Comune di Reggio Calabria e presso il Comune di Palermo.

Condanna gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Giovanna Giaconia vedova Terranova, Caterina Del Tufo vedova Mancuso, Carmine Giuseppe Mancuso, Antonietta Mancusa, Franco Mancuso, Marco Mancuso, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Provincia di Palermo e Comune di Parlermo, danni da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile.

Condanna gli stessi imputati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle predette parti civili che si liquidano nei termini seguenti:

- Giovanna Giaconia vedova Terranova – LIT. 3.000.000 di cui LIT.500.000 per spese;
- Caterina del Tufo vedova Mancuso, carmine Giuseppe Mancuso e Antonietta Mancuso – LIT. 3.000.000 di cui LIT. 500.000 per spese;
- Franco Mancuso e Marco Mancuso – LIT 18.834.000 di cui LIT 6.834.000 per spese;
- Provincia di Palermio – LIT.3.600.000 di cui LIT. 100.000 per spese;
- Comune di Palermo – LIT 6.000.000 di cui LIT. 2.000.000 per spese;

rigetta tutte le domande di concessione di una somma a titolo di provvisionale.

Visto l'art. 530, comma 2° c.p.p. assolve Giuseppe Farinella. Leoluca Biagio Bagarella e Giuseppe Madonia del reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.

149

Visti gli artt. 300 e 532 c.p.p. dichiara estinti i provvedimenti cautelari emessi nel corso del procedimento a carico di Leoluca Biagio Bagarella e Giuseppe Madonia ed ordina la loro immediata liberazione se non detenuti per altra causa.

Visto l'art. 544, comma 3° c.p.p.,indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Reggio Calabria, 15 gennaio 2000.

Il Presidente

Dr. Pasquale Ippolito

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Dr.ssa Maria Giuffrida)

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Dr.ssa Rosa Maria Giuffrida)

VISTO: 22 MAR. 2000
Reggio

150

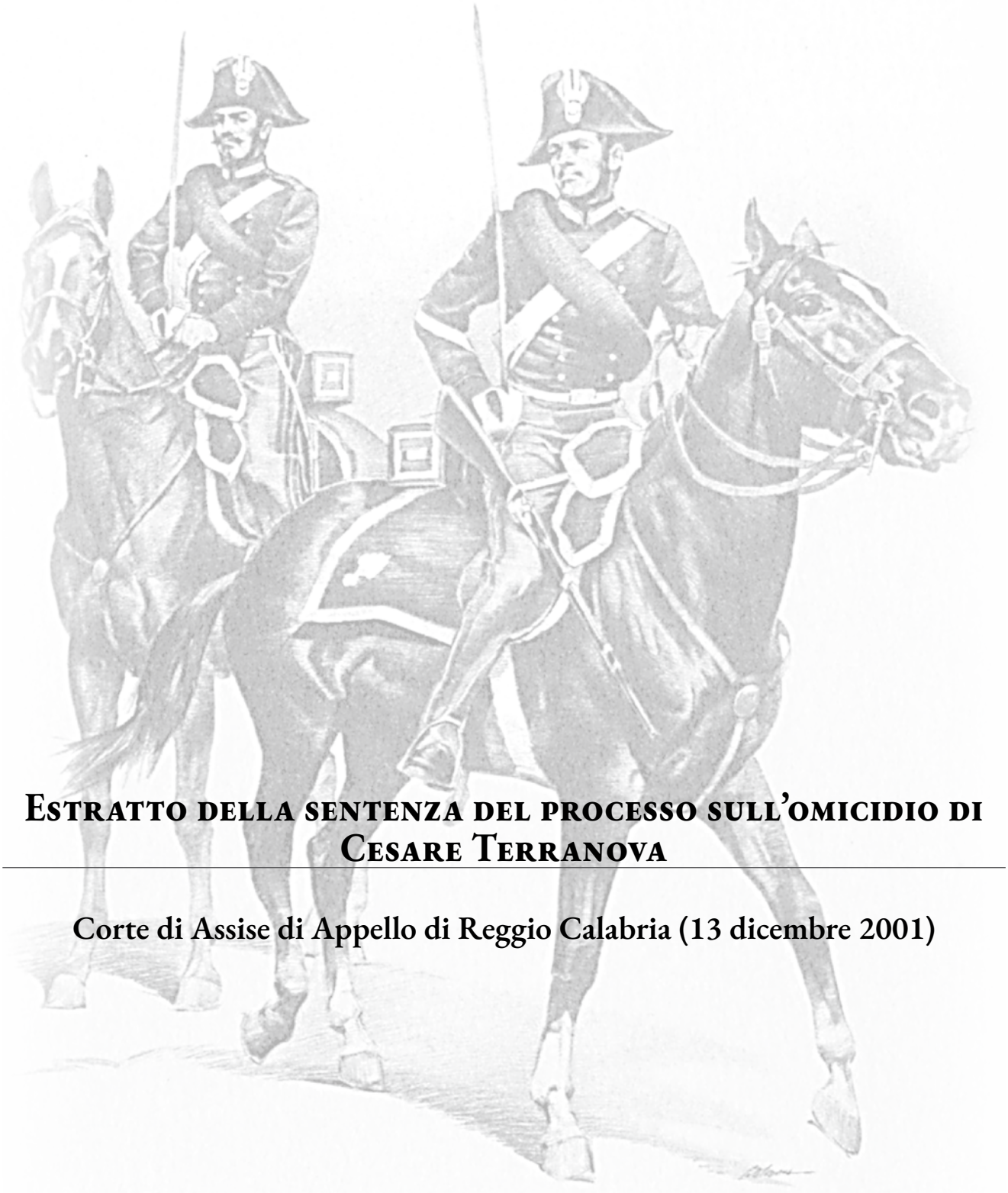

Estratto della sentenza del processo sull'omicidio di Cesare Terranova

Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria (13 dicembre 2001)

RICORSO

N° 18/01 Reg.Sent.

N° 22/00 Reg. Gen.

N°166/96 R.G.N.R.DDA

SENTENZA

in data 13.12.2001.

Depositata in cancelleria

il 18 DIC 2003

Il Cancellierea

IL CANCELLIERE P.E. C1
(Angelo Idone)

Fatto avviso deposito sentenza

li .....

Il Cancelliere

Addì 24.11.04

Estratti esecutivi Proc.

Rep. RR

Questura

Mod. ISTAT M 315

Art. 3740384/06 Camp. pen.

Addì 24.11.04

redatt. e sched. e Casellario
Esente x 1-2-3 ate superiore anni 80.
X Rivale 24.11.04

e com. elettorale 24.11.04

Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, Sezione Seconda, composta dai Sigg. Magistrati:

Dott.	Giacomo FOTI	- Presidente
Dott.	Enrico TRIMARCHI	- Consigliere
Sig.	GUGLIELMO Gian Pietro	- Giudice popolare
Sig.	MARINO Giovanni	- Giudice popolare
Sig.ra	DE BLASI Barbara	- Giudice popolare
Sig.ra	CUCINOTTA Concetta	- Giudice popolare
Sig.ra	RICCELLI Claudia	- Giudice popolare
Sig.ra	NAPOLI Maria	- Giudice popolare

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere dott. Enrico Trimarchi;

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale dott. Fulvio Rizzo, i difensori di fiducia dell'imputato e delle parti civili, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

1) **GRECO MICHELE** nato a Palermo l'12.5.1924 e res. Ciaculli n.461 Palermo;

Detenuto – Presente

2) **GERACI ANTONINO** nato a Partinico (PA) il 2.1.1917 e res. Via Pisa n.35 Partinico (PA);

Detenuto - Rinunciante

3) **MADONIA FRANCESCO** nato a Palermo il 31.3.1924 e res. Via G.Cimbali n. 44 Palermo;

Detenuto - Rinunciante

4) **RIINA SALVATORE** nato a Corleone (PA) il 16.11.1930 e res.Via Rua del Piano n. 13 Corleone (PA);

Detenuto - Presente

5) **BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO** nato a Carleone PA) il 3.2.1942 e res. Via Scorsone n. 24 Corleone (PA);

Detenuto P.A.C. - Presente

I M P U T A T I

del reato p. e p. dagli artt.61 nn.2 e 10, 81, 110, 112, n.1, 575, in rel. all'art.577 n.3 e 4 c.p. perchè in concorso tra loro, i primi quattro nella qualità di mandanti ed in ragione della carica ricoperta all'interno dell'organo di governo (c.d. "Commissione Provinciale") dell'organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra", il Bagarella Leoluca Biagio (Assolto in primo grado) avendo contribuito alla formazione della volontà omicida di essa "commissione" comunicandovi il mandato di morte ricevuto dal capo storico Leggio Luciano, il Madonia Giuseppe (assolto in primo grado) rivestendo, unitamente ad altre persone, rimaste ignote ovvero ormai decedute, il ruolo di esecutori materiali, cagionavano la

morte del magistrato di Cassazione dr.Cesare Terranova e del M.llo della P.S. Lenin Mancuso, al cui indirizzo venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco del tipo di pistola cal. 38 e carabina Winchester 62 che attingevano la vittime in parti vitali.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di due pubblici ufficiale a causa dell'adempimento delle loro funzioni e del rispettivo servizio; di aver agito con premeditazione, per abietti motivi di supremazia mafiosa ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere denominata "cosa nostra" di cui essi coimputati facevano parte.

In Palermo il 25 settembre 1979.

A P P E L L A N T I: GLI IMPUTATI E LE PARTI CIVILI

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria emessa in data 15.01.2000 che cosi statuiva:

La Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria - Prima Sezione, letti gli articoli 533 e 535 c.p.p.:

dichiara Michele Greco, Antonino Geraci, Francesco Madonia, Salvatore Riina colpevoli del rato loro ascritto e condanna ciascuno di loro alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese di custodia cautelare.

Visto l'art.28 c.p. dichiara i predetti imputati in perpetuo dai pubblici uffici.

Visto l'art. 32 c.p. dichiara gli stessi imputati in stato di interdizione legale.

Visto l'art. 36 c.p. dispone che la presente sentenza, per una sola volta e per estratto, venga pubblicato sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia";

dispone inoltre che la stessa venga pubblicata mediante affissione presso il Comune di Reggio Calabria e presso il Comune di Palermo.

Condanna gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Giovanna Giaconia vedova Terranova, Caterina Del Tufo vedova Mancuso, Carmine Giuseppe Mancuso , Antonietta Mancuso, Franco

Mancuso, Marco Mancuso, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Provincia di Palermo e Comune di Palermo, danni da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile.

Condanna gli stessi imputati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle predette parti civili che si liquidano nei termini seguenti:

- Giovanna Giaconia vedova Terranova - Lit. 3.000.000 di cui Lit. 500.000 per spese;

- Caterina del Tufo vedova Mancuso, Carmine Giuseppe Mancuso e Antonietta Mancuso - Lit. 3.000.000 di cui Lit. 500.000 per spese,

- Franco Mancuso e Marco Mancuso - Lit. 18.834.000 di cui Lit. 6.834.000 per spese;

- Provincia di Palermo - Lit. 3.600.000 di cui Lit. 100.000 per spese;

- Comune di Palermo - Lit. 6.000.000 di cui Lit. 2.000.000 per spese;

rigetta tutte le domande di concessione di una somma a titolo di provvisionale.

Visto l'art.530, comma 2° c.p.p. assolve Giuseppe Farinella, Leoluca Biagio Bagarella e Giuseppe Madonia del reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt.300 e 532 c.p.p. dichiara estinti i provvedimenti cautelari emessi nel corso del procedimento a carico di Leoluca Biagio Bagarella e Giuseppe Madonia ed ordina la loro immediata liberazione se non detenuti per altra causa.

Visto l'art.544, 3° comma c.p.p., indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - LA VICENDA E IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Costituisce oggetto del presente processo l'omicidio del magistrato dr. Cesare Terranova e del Maresciallo di P.S. Lenin Mancuso, avvenuto in Palermo, all'angolo tra le vie Rutelli e De Amicis, intorno alle ore 8.30 del 25.9.1979.

La sentenza qui appellata veniva emessa il 15.1.2000 dalla Corte di Assise di Reggio Calabria nei confronti di dieci imputati, ai quali era ascritto di aver svolto il ruolo di mandanti ovvero di esecutori materiali del duplice delitto.

La Corte di primo grado dedicava ampio spazio, nel corpo della motivazione, alla narrativa dello svolgimento del processo (pagg. 15-29). Riferivano quei giudici come le prime indagini avessero registrato l'esistenza di indizi di reità a carico di Leggio Luciano, nei cui confronti era stata esercitata l'azione penale davanti alla magistratura veneta, cui gli atti erano stati inviati dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 60 del c.p.p. allora vigente. Contro Leggio era stato emesso ordine di cattura e si era proceduto col rito formale; il 31.3.82 il G.I. di Reggio Calabria lo aveva rinviato al giudizio della Corte d'Assise, che in data 2.2.83 lo aveva assolto per insufficienza di prove. Era stato interposto appello sia dall'imputato che dal P.M., ma la decisione era stata confermata sia dalla Corte d'Assise d'Appello, sia ulteriormente dalla Corte di Cassazione (con sentenza del 10.5.1988). Avevano stimato i giudici d'appello,

con motivazione giudicata corretta dalla Corte di legitti-
mità, che l'insieme di episodi, dai quali - secondo
l'accusa - trapelava un odio profondo ed inestinguibile
del Leggio contro il giudice Terranova, risultavano in
parte non provati, in parte tali da non delineare
un'avversione tanto grande da far maturare un
deliberato di morte; che l'interesse del Leggio ad
eliminare Terranova per paura che, avendo l'in-
carico di dirigente l'Ufficio istruzione penale del
Tribunale di Palermo, riprendesse con rigore la lotta
alla mafia e in particolare contro il suo gruppo,
risultava meramente presunto e non suffragato
da riscontri probatori; che le confidenze rese nel
1978 ai CC. dal mafioso Di Cristina, successivamente
ucciso, sull'intervento di un proposito della "cosca
Leggio" di sopprimere il dott. Terranova, apparivano
prive di indicazioni della fonte di apprendimento;
che le dichiarazioni rese in appello dal pentito
Buscetta Tommaso sul fatto che l'omicidio era
stato deciso dalla Commissione di Cosa Nostra
non apparivano concludenti, avendo il Buscetta indi-
cato come propria fonte Inzerillo Salvatore, e
nel contempo affermato che la decisione era
stata assunta all'insaputa di questo, come di
altri capi-mandamento; che, in ogni caso, non
era emerso attraverso quali canali ed in quali
circostanze il Leggio avesse conferito il mandato
ad uccidere.

A seguito delle dichiarazioni del Buscetta,
veniva instaurato un secondo procedimento penale,
che vedeva imputati Greco Michele, Brusca Ber-

nardo, Riina Salvatore, Greco Antonino, Madonia Francesco, Calò Giuseppe e Provenzano Bernardo, tutti in qualità di componenti della Commissione provinciale palermitana. Tutti costoro venivano prosciolti con sentenza emessa il 23.10.83 dal G.I. di Reggio Calabria, modificata - relativamente alla formula - dalla Corte di Appello in sede istruttoria con sentenza del 28.6.90.

Sulla base di nuove emergenze, nel 1996 la D.D.A. di Reggio Calabria avviava una terza indagine sul duplice omicidio Tenanova - Mancuso. Il 18.2.97 il P.M. chiedeva al G.I.P. di revocare il proscioglimento dei già nominati Greco, Brusca, Riina, Greco, Madonia, Calò e Provenzano. Il giudice emetteva ordinanza di revoca il 20.6.97 e, tre giorni dopo, applicava a tutti e sette gli indagati la custodia cautelare in carcere (misura che aveva già adottato il 2.6 nei riguardi di Madonia Giuseppe e Bagarella Leoluca, indicati dall'accusa quali esecutori materiali del duplice delitto). All'esito dell'udienza preliminare, in data 11.8.97 il GUP del Tribunale di Reggio Calabria pronosciogliava Marino Francesco Paolo (cui era contestato di aver convinto alla "Commissione" il mandato omicida proveniente da Reggio Lucano) e rinviava a giudizio gli altri dieci imputati (i due esecutori materiali Madonia G. e Bagarella, e gli otto mandanti-componenti della "commissione", comprendenti coloro che erano stati prosciolti nel 1990 e - in aggiunta - Fasi nella Giuseppa).

Il processo, davanti alla Corte di Assise di Reggio Calabria, sezione prima, aveva inizio il 3.7.1998 con la costituzione delle parti e la preliminare eccezione di

incompetenza territoriale, che era rigettata. Altre eccezioni
e richieste ~~[illegible]~~ successivamente respinte insieme
al precedente giudizio, dell'illegittimità costituzionale
dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. ed dell'ammissione al rito
abbreviato. La Corte ammetteva numerosissimi testimoni
(elencati alle pagg. 27-28 della sentenza) e, ai sensi dell'art.
210 c.p.p., altre 20 collaboratori di giustizia (inclusi Badalamenti e Buscetta, che fecero sapere degli USA di non volere
rendere esame alla autorità giudiziaria). La Corte acquisiva numerosi atti e documenti (tra i quali, sull'accordo
delle parti, alcuni verbali resi dal Buscetta) ed altresì
esaminava gli imputati che vi avevano acconsentito.

All'esito della discussione, la Corte di Assise di
primo grado dichiarava colpevoli gli imputati Greco,
Brusca, Calò, Geraci, Madonia Francesco, Provenzano e
Riina, condannandoli alla pena dell'ergastolo e al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili
(Giacomia Giovanna, Del Turco Caterina, Mancuso Carmine
Giuseppe, Mancuso Antonietta, Mancuso Franco, Mancuso
Nunzio, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno,
Provincia di Palermo e Comune di Palermo) e alla
rifusione delle spese di giudizio, ed invece rigettando
le domande di provvisionale. La Corte assolveva, ai
sensi dell'art 530 2° co., gli imputati Farinella, Bagarella e Madonia Giuseppe per non aver commesso il
fatto, dichiarando estinte le misure cautelari vigenti
a carico degli ultimi due.

La sentenza, dopo una ampia ricostruzione del fatto
e delle risultanze di giudizio (pagg. 4-15), riportava in
sintesi il contenuto delle dichiarazioni testimoniali
assunte o altrimenti acquisite (pagg. 62-96) e di quelle

dei collaboratori di giustizia (pagg. 35-55); in parte ultima erano esposti i criteri generali di valutazione (pagg. 30-35) e svolte ampie considerazioni finali (pagg. 55-62). Veniva poi respinta un'eccezione di nullità sollevata dalla difesa di Greco Michele (pagg. 99-100). La parte della sentenza più propriamente dedicata alla esposizione delle ragioni giustificanti la decisione di merito (pagg. 100-147) muoveva dalla considerazione della cornice del delitto. Enunciate le alternative prospettatesi all'inizio delle indagini (tra cui "cornice verisimile era sembrata solo la preoccupazione che avesse segnato nella mafia il ritorno del Bontate e Badalamenti come capi dell'ufficio istruzione generale"), la sentenza procedeva ad una rivisitazione delle due sentenze di merito emesse contro il Leggio e dei relativi atti e documenti, concludendo – anche grazie alle dichiarazioni del pentito Di Carlo – che "doveva ritenersi accertato che Luciano Leggio nutriva verso il maggiorente sentimenti d'odio" (pag. 103). A conforto di tale convincimento, erano poi riportate le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia (Mutolo, Cancemi, Contorno, Brusca G., Marino Mannoia, Gratale). Attraverso l'esame del vissuto di questi e di altri collaboratori (per alcuni "de relato", per altri da conoscenza diretta), i primi giudici ritenevano provato che all'epoca del delitto in contestazione "Cosa Nostra" si presentava a Palermo con un assetto organizzativo di tipo verticistico culminante in una cellula di comando centralizzata, denominata commissione provinciale e costituita da tutti i capimandamento; e che erano per tutti vincolanti le decisioni adottate da tale organo, deputato a gestire tutto quanto avesse riflessi sull'organizzazione unitaria

di Cosa Nostra. Affermava la sentenza che a tali identiche conclusioni era pervenuta la Corte di Cassazione con le sentenze 30.1.92 n. 80 della I sezione e 10.6.96 n. 930 della V Sezione, entrando inoltre il cd. "maxi 1°, giacchè che aveva analizzato Cosa Nostra palermitana per un arco di tempo decorrente dall'omicidio del Commissario di P.S. Boris Giuliano, avvenuto ~~ucciso~~ due mesi prima di quello del Terranova. Era stato affermato dai giudici di legittimità che gli omicidi "eccellenti", e cioè quelli che avrebbero avuto ripercussioni sull'attività di tutta l'organizzazione, data l'inevitabile reazione delle istituzioni, potevano essere deliberati soltanto dalla Commissione che intanto vi avrebbe proceduto in quanto li avesse ritenuti utili rispetto agli interessi rappresentati, nonostante i prevedibili effetti negativi (f. 110).

La Corte d'Assise di Reggio Calabria, pertanto, si preoccupava di stabilire se il giudice Terranova costituisse nel 1979 un "obiettivo strategico di Cosa Nostra", tale da giustificare una deliberata omicida da parte della Commissione. Al riguardo, ricordava che dal 1972 al 1979 il Terranova era stato deputato al Parlamento nelle liste del P.C.I. ed aveva continuato ad occuparsi di mafia sia in numerose interviste e nella qualità di componente della relativa Commissione Parlamentare. Scaduto il secondo mandato elettorale, egli era rientrato nei ruoli attivi della magistratura, presso la Corte d'Appello di Palermo, ma con la imminente prospettiva (resa notoria da interviste da lui stesso concesse) di avere assegnato il posto di Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo. I primi giudici riportavano (pag. 111-116 sentenza) un ampio

11

stralcio della sentenza-ordinanza che il Terranova aveva emesso il 14.8.1965 in qualità di G.I. nel processo a carico di Leggio Luciano + 114, onde dimostrare come sin da quegli anni il magistrato avesse individuato "con incredibile precisione ed aderenza alla realtà, la struttura, il funzionamento, le strategie, gli obiettivi, i condizionamenti ambientali della mafia" e fornito "la chiave ermeneutica di valutazione degli elementi di prova nei processi di mafia". Concludeva la Corte che il dott. Terranova, come "uomo fortemente determinato a combattere Cosa Nostra che si accingeva ad occupare, nel Tribunale di Palermo, il posto più idoneo a condurre la lotta", risultava "oggettivamente pericoloso per i Corleonesi di cui si era occupato e per tutta la mafia palermitana cui, attraverso i corleonesi che in quel periodo la dominavano (v. Di Carlo), avrebbe potuto risalire". Questa sua "pericolosità" aveva – a giudizio dei primi giudici – ricompattato nel 1979 la Commissione sulla determinazione che egli fosse "un obiettivo strategico da abbattere". Affermava così la Corte (pag. 119) che era emersa "una causale unica, riferibile con certezza a Cosa Nostra", siccome "suffragata da validi elementi di prova ed in assenza di qualsiasi altra causale alternativa".

I primi giudici passavano a considerare (pagg. 119 ss.) le prove inerenti l'attribuzione della decisione omicida alla Commissione provinciale di Cosa Nostra; al riguardo, esaminavano le dichiarazioni rese dai collaboratori Di Carlo Francesco e Mutolo Gaspare e valutavano i riscontri.

Il Di Carlo aveva dichiarato di aver fatto parte di Cosa Nostra dal 1960 (recte: 1965/66) al 1982, prima come aderente alla famiglia di Altofonte (di cui era stato

capo dal '76 al '78), poi - dopo lo scioglimento della famiglia - alle dirette dipendenze del capo-mandamento Brusca Bernardo. Aveva avuto stretti rapporti, oltre che con Brusca, anche con Riina, e li aveva spesso accompagnati alle riunioni della Commissione che si tenevano nella tenuta agricola del Greco Michele, denominata Favarella. La Commissione - a suo dire - si era occupata due volte dell'omicidio del giudice Terranova - la prima volta ciò era avvenuto ai primi del '75 (n.d.r.: ovvero alla fine del '74), quando Riina e Provenzano avevano presentato la richiesta del Leggio (pervenuta dal carcere per il tramite del nipote Marino Francesco Paolo) di uccidere Terranova, odiato perché aveva istruito il processo celebratosi davanti alla magistratura barese (di cui sono in atti le sentenze dei due gradi: faldone 8 voll. 19 e 20) e perché, quale vice-presidente della Commissione parlamentare antimafia, "si era preso il lusso di volerlo interrogare" nel carcere di Parma. La proposta era stata respinta ed il capo-provincia Badalamenti ne aveva spiegato le ragioni al Riina, autorizzando lui e Leggio a compiere l'omicidio, ma "fuori dalla Sicilia". Il Riina, furibondo perché messo in minoranza, aveva chiesto al Di Carlo - che frequentava Roma - di quali strumenti logistici disponesse nella capitale, e però qualche mese dopo gli aveva comunicato l'abbandono di qualsiasi proposito (sostituito dal progetto di far evadere il Leggio). La Commissione, a dire del Di Carlo, era tornata ad occuparsi di Terranova nel giugno o al principio dell'estate del 1979. Egli aveva accompagnato alla riunione, tenutasi alla Favarella, il proprio capo-mandamento Brusca Bernardo, notandovi la presenza di altri 13 parigrado, nominativamente

indicati (v. pag. 50 sentenza), tra i quali il capo-provincia Greco Michele. Per come appreso da Brusca e Riina, la decisione favorevole era stata assunta all'unanimità.

La Corte di Assise giudicava il racconto del Di Carlo intrinsecamente attendibile (per coerenza e logicità) e provvisto di riscontri. Richiamava quanto già esposto a proposito dell'odio del Leggio contro il Terranova; segnalava che numerosi altri pentiti avevano indicato nella Favarella il luogo di riunione della Commissione; riteneva che un riscontro di ordine logico alla decisione contraria del 1974-75 era costituito dal fatto che all'epoca il Terranova, essendo parlamentare, non costituiva in effetti pericolo alcuno per Cosa Nostra; e, sulla circostanza che già nel 1975 il Riina avesse iniziato la preparazione del delitto, giudicava le propalazioni del Di Carlo riscontrate da quelle del Mutolo.

Quest'ultimo aveva dichiarato di aver aderito a Cosa Nostra nel 1973, nell'ambito del mandamento di Partanna-Mondello, capeggiato dal Riccobono Rosario. Durante la latitanza conseguente all'omicidio di tal Cappiello (n.d.r.: avvenuto il 5.7.1975), esso Mutolo era stato incaricato da Riccobono e Riina di controllare i movimenti del dr. Terranova, in un arco di tempo dai 4 ai 6 mesi. Aveva svolto gli appostamenti dalla casa di Micalizzi Salvatore, come lui latitante, che si trovava frontistante quella del magistrato. Il Riina gli aveva fornito la targa dell'autovettura di Terranova che egli aveva annotato in un'agendina sequestratagli al momento dell'arresto, il 29.5.1976.

La Corte elencava numerosi riscontri al racconto del Mutolo: il suo rapporto di amicizia e collegamento mafioso con il Micalizzi Salvatore (v. deposizioni De Luca e Vasquez); i periodi di latitanza, suo e del Micalizzi (n. d. r.: arrestato il 17.4.76); la circostanza che il Micalizzi frequentasse regolarmente l'appartamento di via Rutelli n. 9, ove i suoi familiari abitavano sin dal 1975 (v. dep. Battaglia, prevalente sulla formale risultanza del rogito di acquisto); le positive risultanze, in termini di visibilità del portone del Terranova e dell'incrocio stradale, conseguite all'ispezione dell'appartamento; il sequestro dell'agendina del Mutolo, con su scritto il numero 309409, corrispondente alla targa dell'autovettura del Terranova; l'effettiva assenza di auto della Polizia o dei Carabinieri nei pressi della casa del magistrato, scortato dal solo M.llo Mancuso

Concludeva la Corte che il Mutolo ed il Micalizzi avessero effettivamente controllato le mosse del dott. Terranova, e ciò con evidenza per conto del Riina, unico ad avere interessi verso il magistrato. Tale acquisita certezza era - come già detto - utilizzata quale riscontro alle dichiarazioni del Di Carlo -

Affermavano, in definitiva, i primi giudici (pag. 127 sentenza) che "l'attività svolta dal Mutolo, dal Micalizzi e dal Di Carlo comprova ... la sussistenza sin dal 1975 di un deliberato della Commissione"; e che il coinvolgimento di tali gregari in attività preparatorie consentiva "di credere che vi fossero coinvolti anche i rispettivi capi-mandamento e perciò di concludere che tutta la mafia colla-

borsese con Riina", essendo non ipotizzabile sia un interesse personale di Bruscia e Riccobono all'eliminazione del Terranova, sia un accordo dei due predetti capimandamento con il Riina da prescindesse dall'esistenza di un qualche deliberato della Commissione.

La conclusiva decisione dell'organismo di vertice, adottata nel 1979, di eseguire l'omicidio a Palermo e non più fuori della Sicilia appariva, poi, supportata sul piano logico dal sopravvenuto "interesse strategico di Cosa Nostra" e dalla censurabile "riconducibile alla funzionalità tattica della Commissione".

La Corte d'Assise esaminava l'argomento della "responsabilità della Commissione", confutando gli argomenti difensivi a sostegno della inattendibilità del di Carlo e invece sostenendo che era collaborazione, sia all'epoca della delibera della Commissione, sia a quella di commissione del delitto, si trovava a Palermo ed era ancora pienamente inserito in Cosa Nostra.

Passando ad esaminare il problema della responsabilità penale dei componenti della Commissione, la Corte ne valutava due aspetti. Il primo era quello "di carattere sostanziale, consistente nell'attribuibilità su un piano concettuale a soggetti investiti di un ruolo decisionale, di un programma di commissione di un delitto". Osservava la Corte che, nel concorso criminale mafioso, ai partecipi risultava del tutto impossibile che i deliberati omicidi potessero non trovare attuazione; con la conseguenza che le semplici petizioni dissenzienti erano prive di rilevanza, dato che le decisioni erano – a dire di molti collaboranti – adottate a maggioranza e per tutti vincolanti. L'unica forma di dissenso utile era quella contrassegnata da

"una sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole" e da "un coerente e motivato allontanamento da essi". Ai fini del concorso, osservava poi, rileva la regola della necessaria presenza di tutti i capi-mandamento (v. Cass. I, 16.6.96), soddisfatta attraverso la designa di uno o più sostituti per i casi di impedimento a presenziare.

Il secondo aspetto del problema, di spiccato contenuto probatorio, era quello "di accertare con sicurezza il contributo volitivo specifico di questo o di quello dei componenti della Commissione" (p. 133 sent.). La Corte individuava, al riguardo, due criteri o indici rivelatori. Il primo, costituito dall'interesse all'omicidio, conduceva a tutti gli imputati per il fatto che il dott. Terranova rappresentava un pericolo non per il solo schieramento corleonese ma per tutta la mafia. Il secondo criterio, costituito dal coinvolgimento dei vari capi-mandamento, anche attraverso i loro uomini, nella preparazione o nell'esecuzione del delitto, riconduceva a Riina, a Brusca, a Provenzano ed a colui che aveva competenza sul luogo in cui l'omicidio era stato compiuto. La Corte passava, quindi, a riconsiderare la deliberazione del 26 Aprile nella parte in cui elencava i capi-mandamento personalmente visti alla Favarella nel giorno in cui aveva appreso notizia dell'ordine del giorno l'omicidio Terranova; e l'altra delle notizie prese invece "de relato" da Brusca B. e Riina, sul fatto che la deliberazione omicidiaria fosse stata assunta all'unanimità. Sul punto ravvisava un riscontro nelle dichiarazioni analoghe di Brusca Giovanni ed in quelle del Marino Mannoia (che aveva riferito di un isolato dissenso del Bontate, poi ritrattato).

Prima di valutare le singole posizioni, la Corte (alle pagg. 136 - 139) esaminava alcuni ulteriori rilievi difensivi. Riteneva priva di pregio l'eccezione, mossa dalla difesa del Greco, secondo cui alla Favarella non si sarebbero mai potute tenere riunioni di mafia, per via della libera frequentazione da parte di poliziotti, carabinieri e studenti universitari; opponeva trattarsi di una tenuta ampia estesa (ben 40 ettari) ed evidentemente aperta al pubblico solo in determinati giorni e ore. La Corte giudicava irrilevante il fatto di non poter dare risposta al quesito, perché il Reggio non avesse riportato l'uccisione del Terranova all'epoca del cd. Triumvirato, ma solo dopo la formazione della Commissione - Parimenti senza risposta restava altra domanda: come mai non fosse emersa, nel corso del giudizio contro Reggio, la circostanza del rinvenimento del mozzicone di targa del Terranova sull'agenda di un killer quale Rotolo. La Corte, infine, giudicava sfornita di qualsiasi valenza la circostanza che vari collaboratori di giustizia, chiamati a deporre dalle difese, avessero negato qualsiasi conoscenza diretta sull'omicidio Terranova = Rancusa.

Nell'esaminare le posizioni individuali (pag. 139 e ss.), per ciascuno degli imputati ai quali era ascritto il ruolo di mandanti (come componenti della Commissione provinciale) la Corte valutava in dettaglio le emergenze istruttorie, ravvisando il contributo di pentiti specchiare e pienamente accertato nel cd. "maxi 1" di Palermo. Affermava così la sussistenza a gli imputati Greco, Brusca, Riina, Provenzano, Greco Michele Francesco e Calò avevano fatto parte della Commissione che aveva deciso

tato l'omicidio Terranova - Mancuso - Pervenire a contrarie conclusioni (e perciò ad una assoluzione ex art. 530 2° co. cpp.) nei riguardi di Farinella Giuseppe, al quale solo alcuni collaboratori avevano attribuito il ruolo di capo-mandamento; la sua presenza alla Favarella, affermata dal Di Carlo quanto al giorno della delibera omicida, poteva non implicare la partecipazione alla riunione.

Con riferimento agli imputati Bagarella e Madonia Giuseppe, indicati dall'accusa come esecutori materiali dell'eccidio, la Corte giudicava inattendibili, siccome de relato, sia le dichiarazioni del Di Carlo che quelle del Mutolo; e stimava peraltro insufficienti le circostanze dei loro vincoli parentali con altri coimputati, ritenuti responsabili (rispettivamente, Riina e Madonia Francesco).

Esclusa l'applicazione delle attenuanti generiche per l'enorme valenza antisociale del delitto, la Corte condannava - come già detto - alla pena dell'ergastolo gli imputati Greco, Brusca, Riina, Provenzano, Geraci, Madonia Francesco e Calò; assolveva per non aver commesso il fatto Farinella, Bagarella e Madonia Giuseppe; adottava le altre pronunzie conseguenziali, anche in ordine agli interessi civili.

2. - GLI APPELLI E I MOTIVI

La sentenza emessa il 15.1.2000 dalla Corte di Assise di Reggio Calabria e depositata con motivazione il successivo 17-3, era oggetto di sei distinte impugnazioni, provenienti da imputati e parti civili. Proponevano appello l'avv. G. Anania nell'interesse di Madonia Francesco; l'avv. A. Scalfari, nell'interesse di Riina, Geraci

19

e Bazerella; l'avv. G. Lupis, nell'interesse di Greco; l'avv. P. Sorce, per le parti civili Franco e Marco Mancuso; l'avv. C. Palermo, per le p.c. Del Tufo Caterina, Mancuso Carmine Giuseppe e Antonietta; l'avv. F. Crescimanno, per la p.c. Graconia Giovanna.

2.1 – L'APPELLO DI MADONIA FRANCESCO – Premessi i criteri ermeneutici elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di chiamate in reità provenienti da collaboratori di giustizia, l'appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto attendibilità al ~~del~~ Mutolo ed al Di Carlo e non ravvisato incoerenze e contraddizioni nel loro narrato. Quanto al primo collaboratore, rilevava un contrasto tra l'affermazione di aver ricevuto nel 75/76 incarico da Riccobono e Riina di controllare i movimenti del Terranova e la dichiarazione – resa in altri dibattimenti – che sino al 1978 esisteva in seno alla commissione una maggioranza contraria al Riina, comprendente ~~costituita~~ – tra gli altri – proprio dal Riccobono; evidenziava altra contraddizione tra l'assunto del Mutolo di aver effettuato ripetuti controlli da casa del Micalizzi e la dichiarazione della moglie di quest'ultimo, Battaglia Francesca, secondo cui il Mutolo non si intratteneva mai nell'appartamento. A proposito del Di Carlo, l'appello evidenziava l'assenza di riscontri e la contraddizione con il Mutolo, circa l'epoca ed il luogo di svolgimento delle attività preparatorie al delitto.

Con specifico riferimento all'accusa che il Madonia F. facesse parte della Commissione nel 1979, l'appello segnalava: le incerte affermazioni del collaboratore Cancemi (che in altri dibattimenti aveva dichiarato che l'appellante era divenuto capo-mandamento solo nel 1983); il contrasto tra le dichiarazioni dibattimentali di Brusca Giovanni e quelle rese al PM il 3.7.97; l'affermazione

del Marino Mannoia che Madonia fosse estratto in commissione dopo la morte di Filippo Giacalone, documentalmente avvenuta dopo il 18-12-79. In generale, l'impugnazione affermava che le dichiarazioni dei pentiti non erano convergenti, né erano caratterizzate da derivazioni originali dagli autori e quindi autonome. Concludeva con la richiesta di assoluzione del Madonia F. per non aver commesso il fatto, e, sul piano istruttorio, con l'istanza di riassunzione degli esami dei collaboratori Mutolo, Di Carlo, Cancemi, Brusca e Marino Mannoia e del teste Battaglia Francesca.

2.2 – L'APPELLO DI RIINA, GERACI E BAGARELLA – La impugnazione investiva, oltre la sentenza, anche l'ordinanza del 3.1.1998 con cui la Corte d'Assise aveva rigettato la richiesta difensiva "di acquisizione dei verbali di prove e degli atti dei processi n. 7/82 della Corte d'Assise di Reggio Calabria e n. 1/84 della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, posto che agli atti di questo processo figurano già le sentenze emesse da quelle Corti": al riguardo, sosteneva trattarsi non di "carte inutili", ma della copiosa e minuziosa istruttoria svolta nel processo contro il Leggio, relativo al medesimo fatto.

Quanto alla sentenza, l'appello criticava anzitutto il fatto che fosse attribuita totale credibilità ai collaboratori "attesa la confessata lunga militanza nella mafia e il ruolo svolto all'interno ...", pur senza l'emergenza di elementi di riscontro. La Corte d'Assise avrebbe, in particolare, errato nel non sconfessare Mutolo e Di Carlo, nonostante le riconosciute perplessità sulle loro dichiarazioni di relato in ordine agli esecutori materiali; nel trascurare la circostanza che Badalamenti avesse fatto sapere di non essere a conoscenza dei fatti; nel non verificare l'attendibilità di ogni singola dichiarazione dei collaboratori; nel

non considerare che le dichiarazioni potevano essere ispirate da sentimenti di vendetta, da intenti di copertura di complici o dalla volontà di compiacere l'accusa. L'appello escludeva che il dott. Terranova temesse un attentato da parte di Leggio e negava totale valenza alla c.d. confidenza di Cristina. Riguardo al mandato, affermava come in verità nessun collaboratore avesse ~~da~~ indicato specifici autori; e come l'ipotesi di Leggio quale mandante si ponesse come alternativa rispetto a quella accolta dalla Corte; come vi fosse altra ipotesi, che l'omicidio Terranova servisse "a dare strada libera e tranquilla" al bancarottiere Michele Sindona, che quello stesso giorno ripartiva da Palermo alla volta di New York, dove avrebbe affermato di essere stato rapito o sequestrato.

I tre appellanti, infine, chiedevano che a loro favore giovassero ex art. 557 c.p.p. i motivi di appello proposti da altri imputati.

2.3 – L'APPELLO DI GRECO MICHELE. Rimane la richiesta, del tutto subordinata, di concessione delle attenuanti generiche prevalenti e di riduzione della pena, l'appello sollevava anzitutto alcune questioni di nullità. La prima avrebbe riguardato l'intero giudizio, per essere stato svolto con la partecipazione del Greco in videoconferenza in violazione della L. 848/55. Nulla sarebbe stata la ~~[illegible]~~ revoca della sentenza di proscioglimento, ex art. 6 L. 848/55, per l'impossibilità di ritenere nuove prove le dichiarazioni rese da Mutolo e Di Carlo. L'ulteriore nullità sarebbe derivata dalla omessa ammissione di tutti i testi indicati dalla difesa allo scopo di evidenziare causali del delitto alternative a quella riconosciuta dalla Corte: in

proposito, l'appellante chiedeva il rinnovo dell'istruttoria dibattimentale con l'esame di tutti i testi già proposti.

Nel merito, l'appello contestava le ragioni per le quali la sentenza aveva riconosciuto credibilità ai collaboratori escussi. Quanto alla indicata posizione del Greco come capo o coordinatore della commissione, i primi giudici avrebbero acriticamente accolto il cd. teorema Buscetta.

Attraverso l'esame delle dichiarazioni dei "pentitisti" Mutolo, Cangemi, Contorno, Sinagra, Di Carlo, Di Maggio, Brusca e Spatola, l'appello mirava a dimostrarne la inattendibilità o il difetto di conoscenza sui fatti oggetto di processo. Si contestava, in particolare, l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la tenuta del Greco, denominata "Favarella", fosse utilizzata all'epoca per le riunioni della Commissione Provinciale: al riguardo, si chiedeva "l'acquisizione dei memoriali di servizio e delle relazioni di servizio e di marcia delle stazioni carabinieri e dei nuclei operativi e radio mobili interessati alla sorveglianza sulla zona". Si sottolineava come nessuno dei pentiti avesse dichiarato di aver visto il Greco partecipare a riunioni della Commissione e, tantomeno, presiederle.

Infine, l'appello contestava come la prima Corte non avesse neppure esaminato la diversa causale proposta dalla difesa, rappresentata dalle conoscenze che il dott. Terranova - grazie alla sua attività politica - aveva acquisito "sulle tangenti pretese dalle cooperative «rosse» per consentire la vendita del vino siciliano nei paesi dell'Est europeo".

2.4 – L'APPELLO DELLE PP.CC. FRANCO E MARCO MANCUSO – L'appello censurava la decisione dei primi giudici di rigetto delle richieste di provvisionale, per il fatto che essi avevano a disposizione tutti gli elementi occorrenti per la quantificazione del danno non patrimoniale. Inoltre, era censurato il capo relativo alla liquidazione delle spese processuali, effettuata in misura di gran lunga inferiore ai minimi tariffari.

2.5 – L'APPELLO DELLE P.C. DELTUFO, CARMINE E ANTONIETTA MANCUSO – Anche tale impugnazione censurava la decisione della Corte d'Assise nel punto del rigetto della richiesta di provvisionale e in quello della liquidazione delle spese.

2.6 – L'APPELLO DELLA P.C. GIACONIA GIOVANNA – Tale impugnazione si limitava a contestare la liquidazione di onorari, diritti e spese relativi al giudizio di primo grado

3. – IL GIUDIZIO DI APPELLO

Con decreto del 22.2.2001 il Presidente della Corte di Assise di Appello fissava per la celebrazione del dibattimento l'udienza del 4.6.01. In tale data la Corte sospendeva i termini di custodia cautelare nei confronti degli imputati detenuti, ai sensi dell'art. 304 c.1 lett. c) c.p.p., per la durata di 90 giorni che i primi giudici si erano riservati per la redazione della sentenza; rinviava il processo per l'impedimento del Presidente titolare. Altro rinvio si aveva il 3.10.01 per l'assenza giustificata dell'imputato Riina.

All'udienza del 6.10.01 il dibattimento aveva inizio. Dopo la relazione del consigliere a latere, difese e PG formulavano le loro richieste. La Corte, con ordinanza che pienamente si richiama, rigettava tutte le richieste difensive di

rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: in particolare, quella della difesa del Greco di assunzione dei testimoni indicati nelle liste depositate il 17.9.97 e 14.10.97 e non esaminati in primo grado; quella dello stesso appellante di acquisizione di relazioni di servizio circa servizi controlli di polizia cui frequentatori della tenuta Favarella; quella, avanzata nell'interesse di Riina, Geraci e Bagarella, di acquisizione dei verbali di prova e degli atti relativi al processo già definito a carico di Leggio Luciano; quella della difesa di Madonia di rinnovazione di alcuni testi esaminati in primo grado; infine, quella avanzata in udienza dall'avv. Scalfari nell'interesse di Riina, Geraci e Bagarella, di accertamenti in ordine alla presenza del Dr Carlo in territorio siciliano nell'anno 1979. La Corte, viceversa, accoglieva la richiesta del P.G. di sospensione alternine dei termini massimi di custodia cautelare a norma del 2° co. dell'art. 304 c.p.p. in considerazione non solo della complessità del processo ma anche della impossibilità di celebrarlo in tempi ristretti a causa degli impegni dei detenuti in numerose altre udienze già fissate da giudici di Palermo, Caltanissetta e Trapani. La Corte invece, riservava al merito la decisione sulle eccezioni di nullità formulate dalla difesa del Greco.

All'udienza del 22.11.01 concludevano il P.G., i difensori delle parti civili appellanti nonché quelli del Comune e della Provincia di Palermo.

All'udienza del 24.11.01 concludeva l'Avvocatura dello Stato nell'interesse dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno; indi, intervenivano l'avv. Filaccia per Riina e Geraci, l'avv. Leo per Greco e l'avv. Amaria

per Madonia.

Dopo due rinvii (30.11.01 e 6.12.01) dovuti ad impegni istituzionali del Presidente e a difetti del collegamento in videoconferenza, all'odierna udienza concludeva anche l'avv. Scalfari nell'interesse di Riina, Geraci e Bagarella; quindi, dopo che gli imputati presenti in videoconferenza (Greco, Riina e Bagarella) ribadivano la loro innocenza, la Corte si ritirava in camera di consiglio; all'esito, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con il quale - data la complessità del processo - assegnava al relatore termine di giorni 30 per la redazione della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. - LE QUESTIONI DI NULLITÀ - Ritiene la Corte che devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di nullità sollevate nell'appello di Greco Michele.

Con la prima (già esaminata alle pp. 88-100 della sentenza impugnata), si deduce che l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.50 e ratificata in Italia con L. 4.8.1955 n. 848, nel consentire limitate e ben precise deroghe al principio della pubblicità di ogni giudizio civile e penale, non autorizzerebbe eccezione alcuna al diritto dell'imputato di essere materialmente presente nell'aula di udienza ove si celebra il processo a suo carico. L'eccezione di nullità appare del tutto infondata in quanto: 1) la norma richiamata concerne la pubblicità delle udienze, che il nostro codice di procedura disciplina agli artt. 471 e ss., e non il distinto tema della partecipazione dell'imputato al processo; 2) la norma di riferimento in tema di nullità è l'art. 178 c.p.p., che alla lett. c) così sanziona le violazioni delle disposizioni concernenti tra l'altro, l'intervento dell'imputato;

:) l'art. 146-bis disp. att. c.p.p., come introdotto con L. 7.1.98 n. 1 e modificato con L. 19.1.2001 n.4, prevede i casi di partecipazione dell'imputato al dibattimento "a distanza" mediante videoconferenza, e tra di loro quello della sottoposizione del soggetto al regime di cui dell'art 41-bis ord. penit.: stabilisce le norme modalità e forme, nella specie pienamente osservate, che garantiscono in tutto e per tutto all'imputato l'esercizio dei diritti di difesa.

La seconda eccezione di nullità investe l'ordinanza con la quale, ai sensi degli artt. 434 ss. c.p.p., il GIP aveva disposto la revoca della sentenza di proscioglimento emessa il 23.10.89 dal G.I. (e confermata, quanto alla formula, dalla Sezione istruttoria della Corte di Appello in data 28.6.90) e la conseguente riapertura delle indagini. La nullità deriverebbe anche in questo caso da contrasto con l'art. 6 della Convenzione citata, per mancanza di indipendenza ed imparzialità del G.I.P. ed impossibilità di considerare nuove prove le dichiarazioni dei collaboratori Mutolo e Di Carlo, le indagini compiute e riscontro e le sentenze intanto emesse in altri procedimenti. Osserva la Corte che in questo caso neppure si vede sotto quale profilo le supposte violazioni possano integrare una nullità, dato il regime di tassatività stabilito dagli artt. 178 ss. c.p.p.. In ogni caso, l'asserita rilevanza delle nuove prove è stata smentita dal successivo rinvio a giudizio ed non più della valutazione fattane, previa autonoma cognizione, dal giudice del dibattimento.

La terza questione di nullità consegue al fatto che la Corte di Assise avrebbe "impedito l'interrogatorio di tutti i testi proposti dalla difesa". Anche in questo caso - osserva questa Corte - non si tratta di una vera e propria questione di nullità, bensì di una censura rivolta contro l'ordinanza ex art. 495 c.p.p.: ciò trova impl.

cta conferma nella richiesta della stessa difesa di rinnovare l'istruzione dibattimentale con esame di tutti i testi non comparsi in primo grado. Si è trattato, dunque, conformemente a quanto prescritto dalla difesa (col termine "impedito") di una valutazione che i primi giudici hanno compiuto circa la rilevanza delle prove richieste e non di una abusiva e strumentale limitazione dell'esercizio dei diritti difensivi.

Per questi motivi, le eccezioni di nullità avanzate dalla difesa del Greco vanno tutte respinte.

5. — LE RICHIESTE DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE — LA RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO DELL'IMPUTATO GERACI

Come detto sopra (sub 2) negli atti di appello sono state formulate varie richieste di riapertura dell'istruzione. Altra richiesta, come esposto sub 3, è stata avanzata dall'avv. Scalfari all'udienza del 6.10.2001.

Alla stessa udienza del 6.10.01 la Corte ha rigettato le richieste con una articolata ordinanza, che qui basta solo richiamare. Sulle ragioni del rigetto si tornerà con altri riferimenti nel corso della motivazione.

La non riapertura dell'istruzione ha comportato l'assoluta inammissibilità della richiesta di definizione del giudizio con il "rito abbreviato" avanzata dall'imputato Geraci il 14.5.2000. La normativa transitoria alla quale era stato implicitamente fatto rinvio (cioè quella dell'art. 4 ter della L. 5.6.2000 n. 144) prevedeva (al co. 3 lett. b) che la richiesta di definizione allo stato degli atti, comportasse la riduzione di pena prevista dall'abbreviato, fosse ammessa nel giudizio di appello solo se proposta prima della conclusione dell'istruzione. Ciò nel

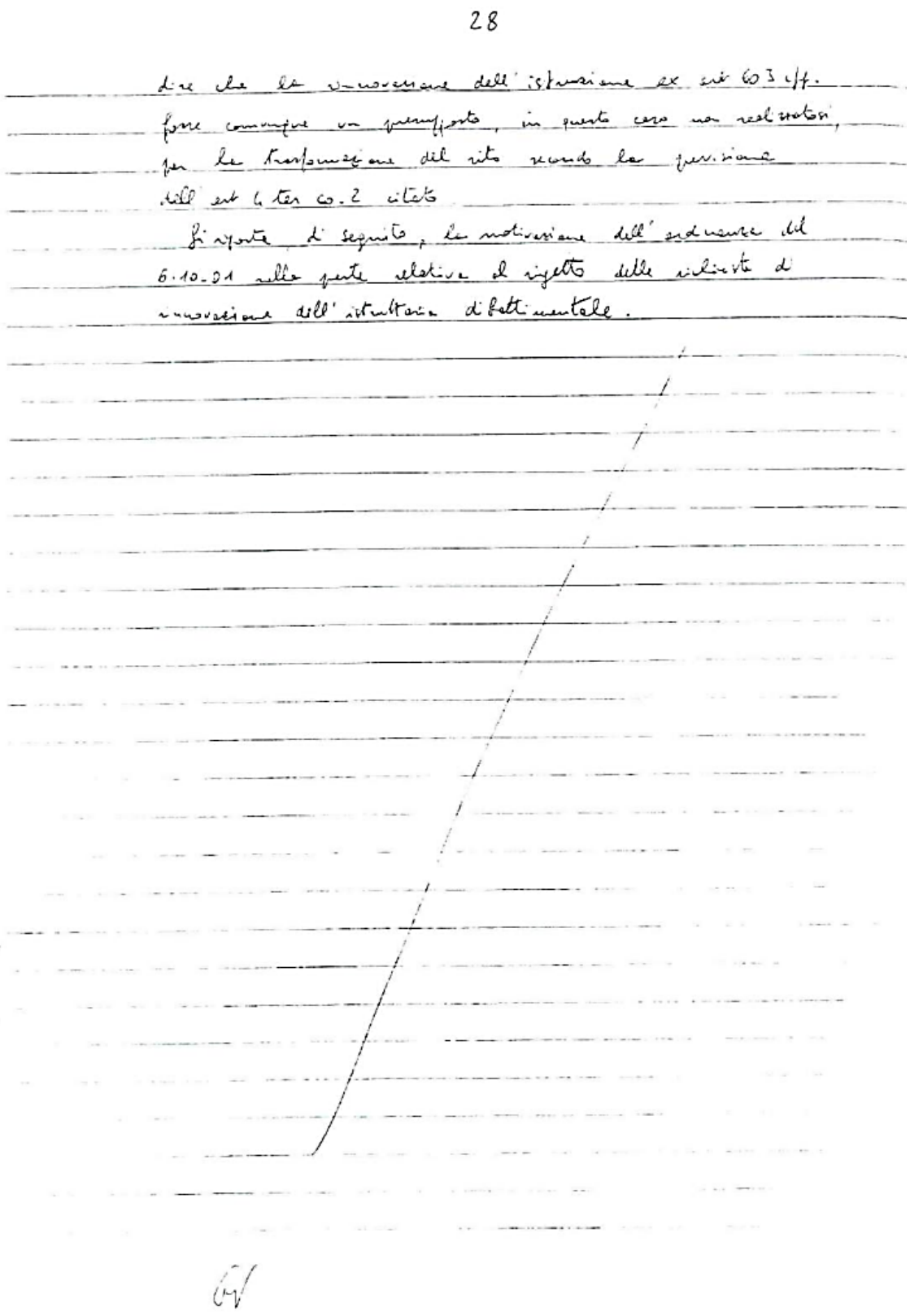

28

dire che la rinnovazione dell'istruzione ex art 603 c.p.
fosse comunque un presupposto, in questo caso non realizzatosi,
per la trasformazione del rito secondo la previsione
dell'art 4 ter co. 2 citato

Si riporta di seguito, la motivazione dell'ordinanza del
6.10.01 nella parte relativa al rigetto delle richieste di
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La sentenza datata 13 dicembre 2001 dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria diviene definitiva il 7 ottobre 2004, in seguito alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi da parte della Corte di cassazione

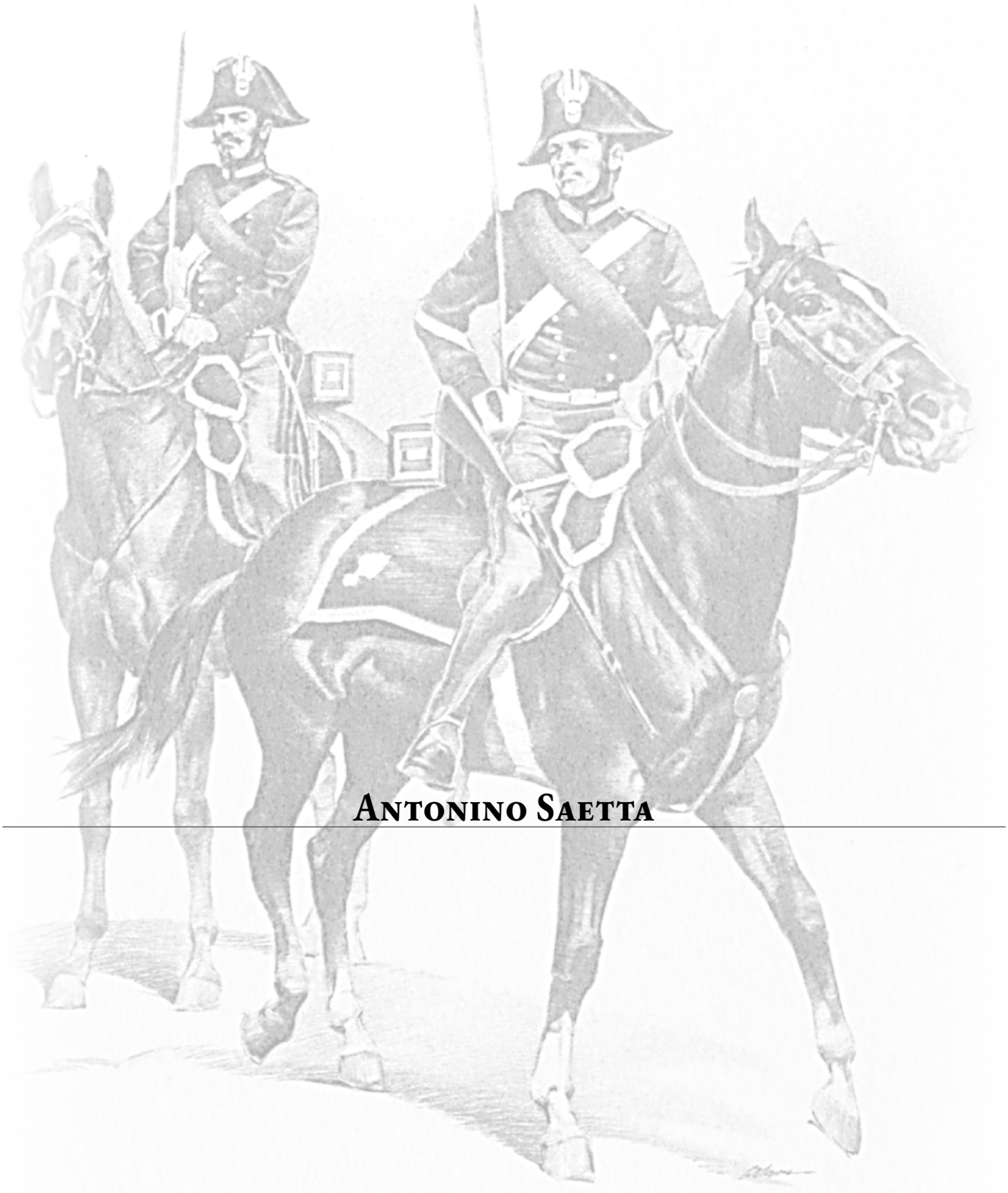

Antonino Saetta

È ancor vivo, in quell'ambiente giudiziario, il ricordo della laboriosità e diligenza, della notevole preparazione giuridica, della obiettività e dell'equilibrio con cui il dott. Saetta esercitò le funzioni di cui era allora investito" sottolineando come il Procuratore Generale di Palermo ebbe ad indicare che "attraverso la lettura degli atti processuali e nei contatti personali ho potuto constatare la profonda preparazione giuridica della S.V., la conoscenza di tutti i rami del diritto, la spiccata intelligenza e il grande intuito, l'assoluta obiettività, doti questa che l'hanno posta in grado di poter assolvere i suoi compiti nel migliore dei modi.

Il Consiglio Giudiziario
Presso la Corte di Appello di Palermo

1. Breve storia di Antonino Saetta

Nato a Canicattì, in provincia di Agrigento, il 25 ottobre del 1922.

Dopo aver conseguito la maturità classica; nel 1940 si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo.

Durante gli studi universitari viene chiamato alle armi. Nonostante questo, riesce a laurearsi nel 1944 con il massimo dei voti e la lode e subito dopo partecipa con successo al concorso per uditore giudiziario, entrando così in magistratura nel 1948.

La sua prima sede di servizio è Aquiterme, in provincia di Alessandria, dove ricopre la funzione di Pretore poi di Giudice istruttore.

Nel 1955 viene trasferito al Tribunale di Caltanissetta con le funzioni di giudice; nel 1960 viene trasferito al Tribunale di Palermo dove si occupa per nove anni per lo più di cause civili.

Dal 1960 al 1971 svolge le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca; poi rientra a Palermo quale Consigliere della Corte di Appello.

Il 29 gennaio 1975 il Consiglio superiore della magistratura, lo nomina magistrato di Cassazione.

Tra il 1976 e il 1978, durante i c.d. "anni di piombo", essendo consigliere presso la Corte di Appello di Genova si occupa di processi contro esponenti dell'associazione sovversiva denominata "Brigate rosse".

Sempre in quel periodo fu l'estensore della sentenza relativa all'affondamento della nave Seagull, una carretta del mare inabissatasi con l'intero suo equipaggio, dando l'avvio con tale pronuncia all'approvazione di nuove regole di sicurezza a tutela degli uomini di mare.

Il 17 novembre 1978 il dott. Saetta torna a Palermo per ricoprire nuovamente le funzioni di Consigliere di Corte di Appello. Anche per questo periodo i dati statistici attestano un'attività professionale fuori dal comune.

Nel 1985 è chiamato a ricoprire l'incarico di Presidente della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta.

In quegli anni dopo una carriera articolata e completa, Saetta si occupa del suo primo importante processo di mafia, presiedendo il collegio di appello del giudizio a carico degli imputati della strage di via Pipitone Federico dove il 29 luglio del 1982 avevano trovato la morte il Consigliere Istruttore di Palermo, Rocco Chinnici, il portiere del suo stabile e gli uomini della sua scorta. Tra gli imputati vi erano gli appartenenti alla famiglia Greco di "Ciaculli", all'epoca al vertice di "Cosa nostra" palermitana.

Il processo si conclude con un aggravamento delle condanne riportate dagli imputati in primo grado.

Durante lo svolgimento di quel processo, Saetta comincia a dare prova della sua insensibilità ai tentativi di avvicinamento degli esponenti delle organizzazioni mafiose, respingendo con fermezza una segnalazione fattagli pervenire tramite una terza persona da Peppe Di Caro, esponente mafioso di Canicattì; l'emissario gli parlò dei fratelli Greco, descrivendoli come persone innocenti, onesti lavoratori e del tutto estranei ai delitti che gli erano stati contestati.

Saetta confida l'episodio al figlio Roberto e lo riferisce al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì e al Procuratore Generale di Caltanissetta, all'epoca dei fatti il dott. Agrifoglio.

Dopo la dura sentenza di condanna nei confronti degli imputati per i gravissimi fatti di via Pipitone Federico, dopo meno di un mese viene appiccato il fuoco in un villino della famiglia del magistrato in territorio di Carini.

Saetta si occupa anche del processo riguardante l'omicidio del Capitano Basile e la Corte da lui presieduta ribalta la pronuncia assolutoria emessa in primo grado che tanto clamore e molti fondati sospetti aveva generato.

Gli esponenti di "Cosa nostra" avevano tentato di condizionare l'esito di questo processo al quale attribuivano una valenza strategica per l'organizzazione.

Il Cap. Emanuele Basile viene ucciso il 4 maggio 1980, circa nove mesi dopo il dirigente della Squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, in un periodo storico nel quale brillanti investigatori e coraggiosi pubblici ministeri e giudici istruttori avevano avviato indagini su personaggi di spicco di "Cosa nostra" impegnati nel traffico di stupefacenti e facenti capo al gruppo dei Corleonesi che stava scalzando all'interno dell'organizzazione il tradizionale predominio dei Bontade e dei loro alleati. Basile era riuscito a colpire, anche nei loro interessi economici, le "famiglie" mafiose di Altofonte, di Corleone e dei loro più stretti alleati. Sicché il noto Salvatore Riina e il potente capomandamento di Resuttana, Francesco Madonia, ne avevano proposto l'eliminazione, designando come componenti del gruppo di fuoco alcuni killer fidatissimi: Giuseppe Madonia, figlio di Francesco e figlioccio di Riina, Armando Bonanno, componente del gruppo di fuoco di Resuttana, e Vincenzo Puccio.

Per la mancata sincronia degli spostamenti di killer e basisti nella fase successiva all'esecuzione del delitto, i tre vengono colti quasi nella flagranza di reato e arrestati appena due ore dopo l'omicidio e a pochi chilometri dal luogo in cui era stato eseguito.

È così che alcuni tra gli uomini ritenuti più affidabili dal clan dei Corleonesi si trovano gravati da indizi robusti che potarono alla loro condanna anche con grave discredito delle capacità operative e del potere criminali del loro gruppo di riferimento.

Ne scaturisce una complessa vicenda processuale, nella quale senza risparmio e senza ritegno gli esponenti di "Cosa nostra" sottopongono a pressioni inaudite i magistrati togati e i giudici popolari che si occuparono del caso.

Il primo giudizio si conclude con un'inusuale ordinanza della Corte che rimetteva gli atti al Giudice istruttore per effettuare una perizia sulle tracce di fango rilevate sulle scarpe degli imputati.

Dopo il nuovo rinvio a giudizio, la Corte di Assise, diversamente composta, assolse gli imputati per insufficienza di prove il 31 marzo del 1983, con una motivazione paradossale nella quale si afferma che l'eccesso delle prove a carico non consentiva di descrivere specificamente le responsabilità penali.

Ma la Corte di Assise di Appello, sulla base degli stessi elementi indizianti, condanna all'ergastolo i tre imputati il 24 ottobre del 1984.

Questa sentenza viene annullata dalla Corte di cassazione, presieduta da Corrado Carnevale per omesso avviso ai difensori degli imputati della data dell'udienza in cui si era proceduto all'estrazione dei giudici popolari. Era il 23 febbraio 1987 e in conseguenza di questa decisione, che afferma un principio non accolto dalla molta parte della giurisprudenza precedente, viene disposto il rinvio alla Corte di Assise di Palermo per un nuovo giudizio.

Frattanto Antonino Saetta viene trasferito proprio in quella sede e designato quale Presidente della Iª sezione della Corte di Assise di Palermo, quella che avrebbe dovuto trattare quello stesso giudizio di rinvio.

Saetta chiede di essere assegnato in realtà ad altra sezione penale ordinaria, mentre tutti i magistrati che hanno il titolo ad assumere le funzioni di Presidente della I sezione della Corte di Assise di Appello hanno chiesto di esservi assegnato; anzi, come emerge da un'attestazione di cancelleria dell'epoca, tutti, debitamente interpellati, dichiararono di non aspirare a quell'incarico, pure formalmente molto prestigioso.

Dopo avere appreso della sua designazione, avvenuta d'ufficio e in via residuale, Antonino Saetta presenta al Consiglio Giudiziario e al Presidente della Corte di Appello una nota che tutt'oggi appare come il segno premonitore di un pericolo di cui il magistrato è pienamente consapevole.

Scrive Saetta il 18 giugno 1987:

> Il sottoscritto [...] già con istanza del 6 giugno u.s. aveva chiesto al Presidente della Corte di Appello di essere assegnato alla III sezione penale della Corte di Appello priva di Presidente titolare. Tale istanza sembra sia stata disattesa per la ritenuta necessità, ovvero opportunità, di coprire con precedenza il posto di Presidente della I sezione della Corte di assise di Appello.
> Ma se questi sono i motivi per cui si nega l'assegnazione alla III sezione penale ordinaria, il sottoscritto deve amaramente rilevare che un tale criterio di privilegiare la Corte di Assise di Appello rispetto alle sezioni penali ordinarie non è stato adottato in precedenti occasioni [...].
> Il sottoscritto, che proviene da Caltanissetta, ove per oltre due anni ha presieduto quella Corte di Assise di Appello, che tra gli altri ha trattato il noto processo di mafia relativo alla strage Chinnici, processo difficile, sofferto e di particolare impegno, avrebbe gradito non continuare a trattare procedimenti di competenza delle Corti di Assise, senza con ciò pretendere di sottrarsi al proprio dovere.

> Non si vede perché, pur essendovi la possibilità di essere destinato ad una sezione penale ordinaria, oggi debba invece essere assegnato alla Corte di Assise di Appello, tanto più che il sottoscritto, appunto per avere trattato quale Presidente della Corte di assise di Appello di Caltanissetta il grave processo di mafia suindicato, si presenta con una connotazione che lo espone a rischi maggiori di altri.

Le richieste di Saetta rimasero inascoltate.

Ma nonostante i timori così chiaramente espressi non si tira indietro rispetto ai delicati compiti di cui viene investito con la nomina.

Durante il giudizio di rinvio sull'omicidio Basile, attraverso i loro canali, i "corleonesi" fanno contattare il Presidente Saetta, ma ancora una volta inutilmente. Come viene riferito diversi collaboratori sentiti nel corso del processo celebratosi dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta a carico dei mandanti e degli esecutori del delitto del magistrato canicattinese, Saetta "doveva" essere sensibilizzato anche attraverso canali attivati dai De Caro di Canicattì, la stessa famiglia mafiosa che ha tentato di avvicinare il magistrato in favore dei Greco in occasione del processo per la strage Chinnici.

Anche stavolta tuttavia il magistrato non aveva mostrato alcuna disponibilità rispetto a queste iniziative. Al collaboratore Leonardo Messina, i suoi ex sodali di "Cosa nostra" raccontano che Saetta "non si era voluto calare"; secondo altra sintomatica espressione usata dal collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi, "si era rifiutato e aveva alzato la testa".

Fin dall'inizio del processo respinge tutte le richieste di riapertura e rinnovazione dell'attività istruttoria già svolta e procede speditamente alla trattazione del giudizio.

Frattanto gli uomini di "Cosa nostra" hanno cercato di avvicinare, seguendo un loro consueto metodo tutti i giudici popolari; alcuni di essi hanno riferito agli investigatori di avere ricevuto visite e pressioni anche da parte di un legale non direttamente impegnato nel processo: nelle loro case e fuori dal palazzo di giustizia vengono organizzati incontri chiaramente finalizzati a convincerli a privilegiare una decisione assolutoria nei confronti degli imputati descritti come persone innocenti che subivano un processo ingiusto imbastito su un complesso di prove del tutto inadeguate.

Lo stesso Antonino Saetta aveva l'impressione che i giudici popolari non fossero sereni e che anzi fossero fortemente impauriti; costoro difatti spesso sollevano questioni non pertinenti con affermazioni disancorate dalle prove acquisite e con conseguenti effetti ostruzionistici, tali da indurlo – come confidò al figlio Roberto – ad esercitare con decisione i suoi poteri presidenziali.

Dinanzi a queste difficoltà, amplificatesi particolarmente al momento della camera di consiglio conclusiva nella quale doveva essere formata la decisione, Saetta perde la pazienza e rimprovera altri componenti del collegio dicendo loro: "se continuiamo così, da qui non si esce più".

Ha raccontato il collaboratore di giustizia Angelo Siino che vi era stato persino un giudice popolare che aveva riferito in maniera chiara che l'esito del giudizio non sarebbe stato condizionabile, mandando dei messaggi sintomatici con l'espressione del volto agli esponenti mafiosi che entravano di tanto appositamente nell'aula in cui si stava celebrando il processo.

Il 23 giugno del 1988 la Corte presieduta da Saetta condanna nuovamente gli imputati all'ergastolo. Le motivazioni della sentenza vengono depositate il successivo 16 settembre; esattamente 9 giorni dopo vengono uccisi Antonino Saetta e il figlio Stefano.

Salvatore Riina e Francesco Madonia imputati quali mandanti dell'omicidio Basile nel primo maxiprocesso vengono condannati in primo grado con la nota sentenza del dicembre 1987 (maxiprocesso), emessa dal Collegio presieduto da Alfonso Giordano, che aveva convalidato l'ipotesi accusatoria contenuta nella sentenza-ordinanza dell'Ufficio Istruzione di Palermo diretto prima da Rocco Chinnici e poi da Antonino Caponnetto.

In quella sentenza viene riconosciuto il principio della collegialità delle decisioni della "commissione" di "Cosa nostra" con particolare riguardo alla perpetrazione degli omicidi "eccellenti" e viene ritenuto un dato incontrovertibile, ovvero l'unitarietà e la struttura verticale di questa organizzazione criminale mafiosa, circostanza che rendeva più agevole la prova della responsabilità degli esponenti di vertice quali mandanti dei reati più gravi, puniti con l'ergastolo.

Come ha riferito il collaboratore Francesco Marino Mannoia, all'interno di "Cosa nostra" circolava voce che Antonino Saetta poteva presiedere l'appello del "maxiprocesso" e, in virtù di come si era comportato in occasione del processo per l'omicidio del capitano Basile, questa sua designazione veniva guardata con notevole

preoccupazione dai vertiti di Cosa nostra.

Queste informazioni che circolavano all'interno di "Cosa nostra" corrispondevano in realtà a quelle che circolavano anche negli ambienti giudiziari.

Ma molte informali indicazioni vengono a conoscenza di Saetta in ordine a questo suo prossimo incarico e di questo, anche con una certa preoccupazione, egli aveva parlato con i suoi familiari.

In quel periodo Antonino Saetta non era sottoposto a tutela né venivano svolti servizi di piantonamento presso la sua abitazione; si muoveva spesso da solo specie quando si recava a Canicattì.

La famiglia della moglie del magistrato gestisce un deposito di prodotti farmaceutici che si trova ubicato di fronte ai magazzini per prodotti agricoli di proprietà di Antonio Guarneri, esponente della "famiglia" mafiosa di Canicattì. Anche l'abitazione dei familiari del giudice si trova nello stesso complesso edilizio, in luogo ben visibile dagli immobili di Guarneri.

Antonino Saetta viene assassinato insieme al figlio Stefano il 25 settembre 1988, mentre rientrava da Canicattì a Palermo.

Secondo gli accertamenti giudiziari, l'omicidio viene ordinato da Salvatore Riina e Francesco Madonia, esponenti della commissione regionale di "Cosa nostra" di Palermo, organizzato da Giuseppe Di Caro, rappresentante provinciale di "Cosa nostra" di Agrigento, ed eseguito da Pietro Ribisi, Michele Montagna e Nicola Brancato, esponenti di spicco della mafia agrigentina[51].

2. L'omicidio di Antonino Saetta

Antonino Saetta viene assassinato insieme al figlio Stefano il 25 settembre 1988, mentre rientrava da Canicattì a Palermo.

> [...] Domenica 25 settembre 1988, intorno alle 22,40, il dott. Antonino Saetta, Presidente di Sezione della Corte d'appello di Palermo, venne assassinato assieme al figlio Stefano, che sedeva al suo fianco, mentre alla guida di una Lancia Prisma stava facendo rientro a Palermo dopo aver trascorso il fine settimana a Canicattì, Canicattì che era la città di prigione della moglie Luigia Pantano.
> L'aggressione avvenne all'altezza del chilometro 48+500 della strada statale a scorrimento veloce 640, che il Giudice e suo figlio stavano percorrendo con direzione Agrigento-Caltanissetta. L'aggressione avvenne in corrispondenza del viadotto in contrada Giurfo.
> Sulla base dei primi accertamenti, la dinamica dell'agguato venne ricostruita in questo modo: la Lancia Prisma guidata dal dott. Saetta era stata affiancata da un veicolo dal quale partirono i primi colpi d'arma da fuoco; i primi proiettili perforarono il vetro dello sportello posteriore sinistro; mentre il mezzo dei killer sorpassava la vettura del magistrato, i suoi occupanti esplosero diversi colpi di arma da fuoco che danneggiarono la fiancata sinistra della Lancia Prisma e colpirono passeggeri; altri numerosi colpi vennero esplosi una volta completata la manovra di sorpasso.
> Infine gli aggressori si avvicinarono all'automobile del Giudice, che intanto era andata a fermarsi nel lato opposto della strada e completarono la loro opera bersagliando anche il lato destro della Lancia Prisma.
> Il sopralluogo fu effettuato nella immediatezza del delitto da Polizia e Carabinieri e portò al rinvenimento, lungo un tratto di strada di circa 100 metri, di 47 bossoli di cartuccia cal.9, nonché di diversi proiettili di piombo deformasti, che furono ritrovati, fra l'latro, anche dentro la vettura del dott. Saetta [...][52].

Il Consiglio Superiore e della Magistratura alla presenza del Ministro di grazia e giustizia Prof. Giuliano Vassalli, si riunisce all'interno dell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo, in data 27 settembre 1988. Spetta al Vice Presidente del CSM Prof. Avv. Cesare Mirabelli ricordare la figura del giudice Antonino Saetta,

[51] S. Cardinale, G. Tona Consigliere, *Il giudice Antonino Saetta*, Enciclopedia delle mafie, Armando Curcio Editore, Roma, 2012, p.

[52] Sentenza n.15/98 della Corte di Assise di Caltanissetta, datata 5.8.1998, pp. 1-2.

> [...] Vi sono momenti in cui verità delle cose ci sovrasta ed i gesti, i comportamenti, sono più significativi delle parole.
> Oggi è significativo il nostro essere qui: non solo per una personale testimonianza, ma per una presenza pienamente istituzionale.
> Siamo qui per i magistrati di Palermo, con i magistrati di Palermo, e come tanti di loro vorremmo tacere, per cogliere in silenzio la ricchezza di un sentire comune che ci unisce: un comune dolore, una comune passione, la speranza, la fiducia e il coraggio che vogliamo esprimere e trovare coralmente.
> Con loro vogliamo anzitutto ricordare la vittima di questi giorni.
> Antonino Saetta: un magistrato come molti, moltissimi, incontrati nel cammino personale e professionale di ciascuno.
> Quaranta anni di vita in magistratura, senza timidezze e senza protagonismi; il coraggio dell'impegno quotidiano, che non evita il rischio sottile del processo difficile e che "espone", né si gloria di questo; la testimonianza del lavoro silenzioso, costante, incisivo, tanto più efficace quanto meno clamoroso ed appariscente.
> Antonino Saetta: un uomo giusto. Giusto per abito professionale e per consuetudine di vita, ma ancor più pienamente "giusto" per la profonda ed evidente umanità, assai nota a chi lo conosce. Una vita legata solidamente alla famiglia, alle radici degli affetti profondi, esaltati dalle difficoltà e dai drammi personali. Un legame particolarmente ricco con lo sfortunato figlio Stefano, tanto profondo da fargli mutare, per stare vicino al figlio, la propria sede di lavoro. Un legame che anche l'atrocità assassina ha profondamente violato e, per assurdo, rispettato ad un tempo.
> Tutto questo ci addolora e ci ferisce. Testimonieremo oggi ai familiari, in un rito che è di solidarietà e di preghiera, la nostra pietà e la nostra commossa partecipazione [...][53].

Durante lo svolgimento del plenum viene letto un messaggio del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga,

> [...] L'agguato che questa notte a Grottarossa è costato la vita di Antonino Saetta e di suo figlio Stefano dimostra la perversa temerarietà e la disumana barbarie della sfida lanciata dalla mafia contro le istituzioni repubblicane;, mentre mi inchino a nome di tutti gli italiani dinanzi al sacrificio eroico di un magistrato siciliano, che ha pagato ben al di là della sua vita la sua fedeltà allo Stato, desidero in questa tragica ora ribadire l'intransingente e solidale determinazione al popolo e istituzioni ad affermare la sovranità della legge e l'ordine repubblicano ovunque e contro qualsiavoglia minaccia. La prego, Sig. Presidente, di volersi rendere interprete di questi sentimenti presso i magistrati del suo distretto, dei quali condivido in questo giorno il profondo dolore per la perdita del valoroso collega [...].

In un accorato discorso tenutosi nella del 27 settembre 1988, il Presidente della Camera dei Deputati on.le Nilde Iotti esprime così il suo dolore sull'assassinio del giudice Saetta e di suo figlio Stefano,

> [...] Onorevoli colleghi, è con dolore ma anche con profondo disagio interiore che, all'apertura dei nostri lavori di oggi voglio esprimere tutto il nostro sdegno ed anche il nostro sconcerto per l'uccisione barbara del giudice Antonio Saetta e di suo figlio Stefano.
> È stato colpito un uomo che aveva ricoperto delicati incarichi in Sicilia e si era impegnato in grandi processi contro la mafia. Per questo parliamo di un gesto inaudito di intimidazione alla magistratura, allo Stato.
> Non posso non ricordare quel che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi: decine e decine di assassinii, da ultimo di Mauro Rostagno, avvengono come uno stillicidio quotidiano in Sicilia ed in altre zone del Mezzogiorno.
> Il disagio che sento e a cui prima accennavo, viene dal fatto che a questo attacco alla vita e ai diritti dei cittadini, alla società italiana opponiamo a volte solo parole.
> In queste settimane ci è venuto un messaggio dal Presidente della Repubblica, con l'autorevo-

[53] CSM, seduta del 27 settembre 1988, Palermo, Aula Magna del Palazzo di giustizia.

lezza della sua carica e del suo prestigio. C'è bisogno di un impegno forte, continuo e concreto delle istituzioni, che predispongano risorse, mezzi e strumenti adeguati per la lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità organizzata.
Siamo di fronte ad una battaglia che è molto difficile – io credo – e complessa e quella contro il terrorismo, per l'incidenza, per la penetrazione della grande criminalità organizzata della vita economica, politica e sociale di intere zone del paese.
C'è bisogno di una mobilitazione vera della gente, dei cittadini, che dia forza e contenuto ulteriore sull'azione dei pubblici poteri.
Penso di interpretare i vostri sentimenti dicendo che, per quanto è nella responsabilità di questa Camera, noi tutti opereremo nella direzione che si rivelerà giusta ed utile.
Con questo animo rinnoviamo alla famiglia del giudice Saetta ed alla magistratura italiana il nostro cordoglio e la nostra solidarietà [...].

GIULIANO VASSALLI,
Ministro di grazia e giustizia

Ma prima desidero esprimere i sentimenti di orrore che il Governo prova, ancora una volta, di fronte a delitti di tal e gravità e atrocità che colpiscono insieme le persone prese di mira e i loro congiunti. Un delitto, in questo caso, del quale si può dire senza ombra di dubbio e senza esitazione che è sicuramente di stampo mafioso, con obiettivi molto precisi e di alto rilievo da parte di coloro che lo hanno organizzato ed eseguito. Un delitto che suscita, al di là dei sentimenti di orrore e di compianto per le vittime, al di là della solidarietà per le famiglie e per la magistratura tutta, e di quella di Palermo in modo particolare, motivi di serio e grave allarme. In alcune delle interrogazioni presentate si chiede di conoscere tutti gli elementi utili sino a questo momento in possesso del Governo e in modo particolare del Ministro di grazia e giustizia in relazione alla dinamica dell'omicidio del giudice Saetta e di suo figlio Stefano; omicidio avvenuto, come è noto, poco prima della mezzanotte di ieri sulla strada statale Agrigento-Caltanissetta, in contrada Grottarossa, a 15 chilometri da Caltanissetta e a 6 chilometri da Canicattì.
Le due vittime, uniche occupanti l'auto, erano a bordo di una Lancia Prisma e stavano rientrando a Palermo dopo aver tra scorso il fine settimana presso parenti a Canicattì, paese natale sia del giudice Saetta sia della consorte, dove dunque erano soliti recarsi.
Le modalità dell'attacco sono quelle, potremmo dire, conosciute (non oso dire consuete): la macchina – il fatto ha potuto essere ricostruito così (spiegherò come) a distanza di qualche tempo – è stata affiancata dalla vettura del *commando e costretta a fermarsi. Contro i due occupanti sono stati sparati venti colpi di pistola, calibro 9 e calibro 38.*
La notizia è stata ricevuta attraverso la telefonata (si calcola circa venti minuti o mezz'ora dopo l'agguato) di un automobilista il cui nome non è finora conosciuto, che si è rivolto al 113 della questura di Agrigento, accortosi delle condizioni della macchina e delle vittime che vi si trovavano all'interno.
Le prime autoradio della polizia e dei carabinieri giunte sul posto hanno trovato i corpi insanguinati del magistrato e del figlio nell'automobile e hanno potuto raccogliere sull'asfalto quei proiettili ai qual ho fatto riferimento e dal cui reperimento si deduce che siano state utilizzate due mitragliette.
Gli assassini sono fuggiti su una BMW, che alcune ore dopo il delitto è stata ritrovata bruciata a 5 chilometri dal luogo dell'agguato, sulla strada provinciale che da Caltanissetta porta a Serradifalco. I sicari avrebbero poi utilizzato un'altra autovettura«pulita» per proseguire la fuga. Il fatto che la BMW utilizzata dagli assassini fosse stata rubata il *17 settembre ad Agrigento fa ritenere, almeno allo stato attuale dell'indagine, che l'agguato contro il magistrato Saetta fosse stato deciso da tempo e preparato nei minimi dettagli; ciò può ricollegarsi a quanto ho accennato circa la consuetudine di viaggiare senza la scorta e la macchina blindata (che tuttavia erano assegnate da tempo al giudice Saetta e delle quali egli desiderava in questa ed in altre circostanze fare a meno) tra Canicattì, luogo natale, e Palermo.* Per ora non ho altre informative circa le modalità dell'attentato, però quelle che ho fornito mi sembrano già sufficienti per rispondere, a poche ore dal tragico fatto, a quanto è stato richiesto. Posso solo aggiungere che, secondo i primi esami

effettuati, entrambe le vittime sono state colpite sia alla testa sia al torace dai numerosi colpi sparati.
In alcune interrogazioni si domanda anche quali fossero le funzioni che in precedenza e attualmente erano esercitate dal magistrato Antonio Saetta. Anche in proposito siamo in grado di fornire qualche preciso ragguaglio.
Il dottor Saetta, in magistratura dal 1948 (riuscito, tra l'altro, molto brillantemente al concorso: quarantatreesimo su *328), esercitò il proprio ministero quasi sempre* nella sua regione, la Sicilia. Dal 14 settembre 1978, cioè negli ultimi anni, è stato trasferito dalla Corte d'appello di Genova a quella di Palermo quale consigliere e dal 14 settembre 1984, su sua domanda, è stato presidente della Corte d'appello di Caltanissetta.
Soltanto dal 4 agosto *1986 era presidente di sezione della Corte di appello di Palermo.*
Sempre in riferimento alle domande implicite o che sono state esplicitate nelle interrogazioni, è da notare che a Caltanissetta il dottor Saetta aveva presieduto, nella sua qualità di presidente della Corte d'assise di appello, il processo di appello per l'omicidio del consigliere istruttore di Palermo, il giudice Chinnici, confermando le condanne che erano già state irrogate in primo grado dalla Corte d'assise.
È da notare che a Palermo, dove egli esercitava spesso, come presidente di sezione, le funzioni di presidente della Corte d›assise di appello, aveva nell›ultima sessione trattato sette processi. Tra questi vi era anche quello relativo all›uccisione del capitano dei carabinieri Basile, per il quale erano imputati Bonanno, Madonìa e Puccio, su rinvio della Corte di cassazione. Il 2 3 giugno 1988 era stata emessa sentenza di conferma dell›ergastolo per tutti e tre questi imputati. Sempre a proposito di condanne irrogate, nel processo relativo all›assassinio del giudice Chinnici, conclusosi nel giugno *1985, era stato confermato l'ergastolo per i fratelli Michele e Salvatore Greco, e le condanne contro i due presunti gregari Scarpisi e Rabitto per il reato di strage.*
Sono questi i precedenti che si collegano più strettamente, nella più ampia, ricca e sempre luminosa carriera del consigliere Antonio Saetta, al delitto secondo quelle che sono le prime ricostruzioni possibili od intuibili.

3. I processi per l'omicidio di Antonino Saetta

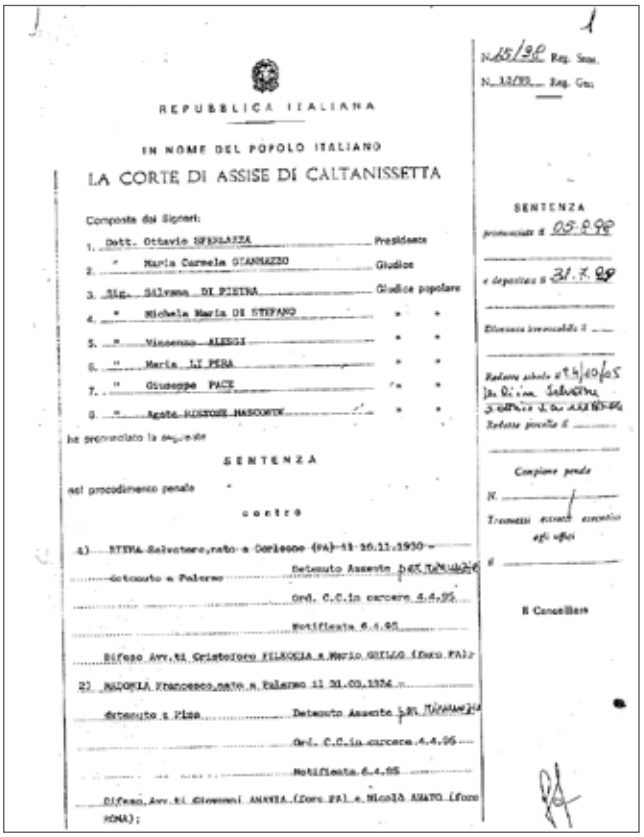
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. Dott. Ottavio SFERLAZZA Presidente
2. " Maria Carmela GIANNAZZO Giudice
3. Sig. Silvana DI PIETRA Giudice popolare
4. " Michele Maria DI STEFANO " "
5. " Vincenzo ALESSI " "
6. " Maria LI PERA " "
7. " Giuseppe PACE " "
8. " Agata RISTORE MASCONTE " "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1) STEFA Salvatore, nato a Corleone (PA) il 20.11.1930 - detenuto a Palermo Detenuto Assente [illegible] Ord. C.C. in carcere 4.4.95 Notificata 6.4.95

Difeso Avv.ti Cristoforo FILACCIA e Mario GRILLO (foro PA);

2) MADONIA Francesco, nato a Palermo il 31.03.1934 - detenuto a Pisa Detenuto Assente [illegible] Ord. C.C. in carcere 4.4.95 Notificata 6.4.95

Difeso Avv.ti Giovanni ANANIA (foro PA) e Nicolò AMATO (foro ROMA);

N. 65/98 Reg. Sent.
N. 13/98 Reg. Gen.

SENTENZA

pronunciata il 05.9.98

e depositata il 31.7.99

Rilasciata irrevocabile il

Redatta scheda il 24/10/05

Redatta parcella il

Compiuta penale

N.

Trasmessi estratti esecutivi agli uffici

il

Il Cancelliere

La Corte di assise di Caltanissetta, Pres. dott. Ottavio Sferlazza, con la sentenza 4/98 del 5 agosto 1998, ha condannato all'ergastolo Riina Salvatore, Madonia Francesco e Ribisi Pietro

La Corte di assise di appello di Caltanissetta, Pres. dott. Antonio Maffa, con la sentenza 1/03 del 8 gennaio 2003, ordina l'esecuzione della sentenza di primo grado.

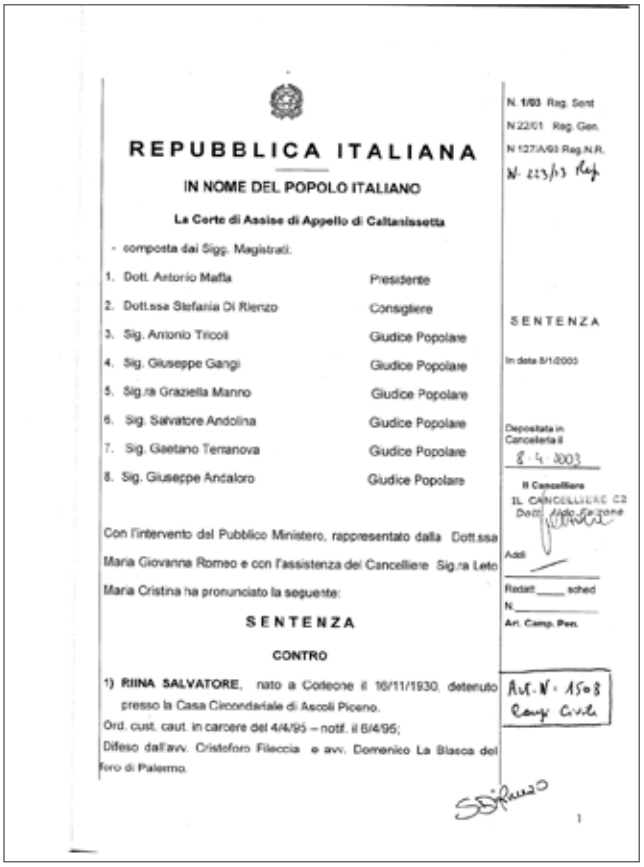

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. Antonio Maffa — Presidente
2. Dott.ssa Stefania Di Rienzo — Consigliere
3. Sig. Antonio Tricoli — Giudice Popolare
4. Sig. Giuseppe Gangi — Giudice Popolare
5. Sig.ra Graziella Manno — Giudice Popolare
6. Sig. Salvatore Andolina — Giudice Popolare
7. Sig. Gaetano Terranova — Giudice Popolare
8. Sig. Giuseppe Ancaloro — Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Romeo e con l'assistenza del Cancelliere Sig.ra Leto Maria Cristina ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

CONTRO

1) **RIINA SALVATORE**, nato a Corleone il 16/11/1930, detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.

Ord. cust. caut. in carcere del 4/4/95 – notif. il 6/4/95;

Difeso dall'avv. Cristoforo Fileccia e avv. Domenico La Blasca del foro di Palermo.

N. 1/03 Reg. Sent
N 22/01 Reg. Gen.
N 127/A/93 Reg.N.R.
N. 223/03 Reg.

SENTENZA

In data 8/1/2003

Depositata in Cancelleria il 8.4.2003

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C2
Dott. Aldo Falzone

Addì

Redatt. ____ sched
N. ____
Art. Camp. Pen.

Art. N. 1508
Camp. Civile

1

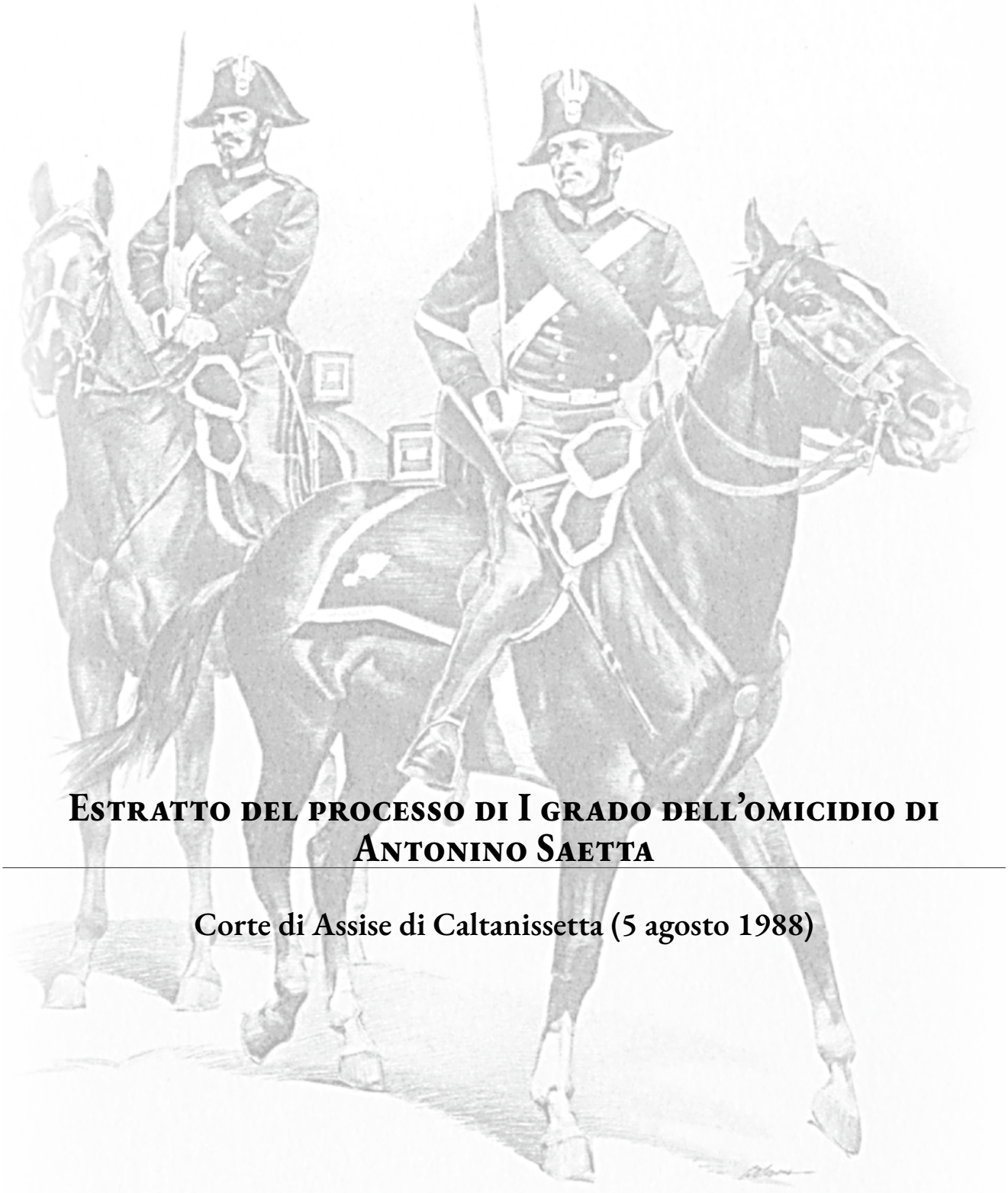

Estratto del processo di I grado dell'omicidio di Antonino Saetta

Corte di Assise di Caltanissetta (5 agosto 1988)

1

N. 15/98 Reg. Sent.

N. 13/95 Reg. Gen

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. Dott. Ottavio SFERLAZZA Presidente
2. " Maria Carmela GIANNAZZO Giudice
3. Sig. Silvana DI PIETRA Giudice popolare
4. " Michela Maria DI STEFANO " "
5. " Vincenzo ALESSI " "
6. " Maria LI PERA " "
7. " Giuseppe PACE " "
8. " Agata PISTONE NASCONTE " "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1) RIINA Salvatore, nato a Corleone (PA) il 16.11.1930 -
detenuto a Palermo Detenuto Assente per rinunzia
Ord. C.C. in carcere 4.4.95
Notificata 6.4.95
Difeso Avv.ti Cristoforo FILECCIA e Mario GRILLO (foro PA);

2) MADONIA Francesco, nato a Palermo il 31.03.1924 -
detenuto a Pisa Detenuto Assente per rinunzia
Ord. C.C. in carcere 4.4.95
Notificata 6.4.95
Difeso Avv.ti Giovanni ANANIA (foro PA) e Nicolò AMATO (foro ROMA);

SENTENZA

pronunciata il 05.8.98

e depositata il 31.7.99

Divenuta irrevocabile il

Redatte schede il 24/10/05 per Riina Salvatore e altri in elettrole

Redatta parcella il

Campione penale

N.

Trasmessi estratti esecutivi agli uffici

il

Il Cancelliere

) RIBISI Pietro,nato a Palma Montechiaro (AG) il 29.04.1951

DETENUTO all'Asinara — Detenuto Presente

Ord. C.C.in carcere 4.4.95

Notificata 6.4.95

Difeso Avv.to Salvatore RUSSELLO (foro Agrigento).-

I M P U T A T I

A) TUTTI - del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 comma 1 n. 3 e 61 n. 10 c.p., poiché, in concorso tra loro e con MONTAGNA Michele, BRANCATO Nicola e DI CARO Giuseppe (tutti deceduti), agendo in più di cinque persone e con premeditazione, RIBISI commettendo materialmente il fatto su mandato di RIINA e MADONIA, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionavano la morte del dott. Antonino SAETTA, presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo, e di suo figlio Stefano, esplodendo contro di loro numerosi colpi di arma da fuoco.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto a causa delle funzioni di magistrato svolte dal dott.Antonino SAETTA, ed in particolare per la sua ferma posizione di diniego rispetto ai tentativi di "avvicinamento" posti in essere da appartenenti alla criminalità mafiosa per influire sull'esito processi a lui affidati.
In territorio di Caltanissetta il 25 settembre 1988

B) TUTTI - del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 c.p., 10 L. 14.10.1974 n. 497, poiché, agendo in concorso tra loro come descritto nel capo A, illegalmente detenevano un mitra BERETTA M 12, o altra arma di tipo analogo.
In territorio di Caltanissetta e altrove,sino al 25/09/1988

C) TUTTI - del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 12 L. 14.10.1974 n. 497, poiché, al fine di commettere il delitto di cui al capo A), agendo in concorso tra loro come descritto nello stesso capo A, portavano illegalmente in luogo pubblico l'arma da guerra di cui al capo precedente.
In territorio di Caltanissetta il 25 settembre 1988

omissis

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 15/7/1995 il G.U.P. presso il tribunale di Caltanissetta disponeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati dinanzi a questa Corte per rispondere, in concorso con altri soggetti frattanto deceduti, del delitto di omicidio premeditato in pregiudizio del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano, nonchè dei connessi reati in epigrafe precisati.

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di astensione del presidente, dr.Luigi Russo, per incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento ex art.34 c.p.p., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.131/1996, all'udienza del 23/7/1996 si procedeva alla totale rinnovazione del dibattimento con collegio diversamente composto, sia nella componente togata che popolare.

Con ordinanza in data 25/7/1996 la Corte rigettava preliminarmente l'eccezione sollevata dalla parte civile in ordine alla regolare costituzione del collegio.

All'udienza del 16/9/1996, trattate e risolte le questioni concernenti la formazione del fascicolo per il dibattimento, i pubblici ministeri così esponevano i fatti oggetto delle imputazioni.

"Domenica 25 settembre 1988, intorno alle 22.40, il dott. Antonino Saetta, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Palermo, venne assassinato assieme al figlio Stefano, che sedeva al suo fianco, mentre alla guida di una Lancia Prisma stava facendo rientro a Palermo dopo aver trascorso il fine settimana a Canicatti', Canicatti' che era la citta' di origine della moglie Luigia Pantano.

L'aggressione avvenne all'altezza del chilometro 48 e 500 della strada statale scorrimento veloce 640, che il Giudice e suo figlio stavano percorrendo con direzione Agrigento - Caltanissetta. L'aggressione avvenne in corrispondenza del viadotto di contrada Giurfo.

Sulla base dei primi accertamenti, la dinamica dell'agguato venne ricostruita in questo modo: la Lancia Prisma guidata dal dott. Saetta era stata affiancata da un veicolo dal quale partirono i primi colpi di arma da fuoco; i primi proiettili perforarono il vetro dello sportello posteriore sinistro; mentre il mezzo dei killer sorpassava la vettura del magistrato, i suoi occupanti esplosero diversi altri colpi di arma da fuoco che danneggiarono la fiancata sinistra della Lancia Prisma e colpirono i passeggeri; altri numerosi colpi vennero esplosi una volta completata la manovra di sorpasso.

Infine gli aggressori si avvicinarono all'automobile del Giudice, che intanto era andata a fermarsi nel lato opposto della strada e completarono la loro opera bersagliando anche il lato destro della Lancia Prisma.

Il sopralluogo fu effettuato nella immediatezza del delitto da Polizia e Carabinieri e porto' al rinvenimento, lungo un tratto di strada di circa 100 metri, di 47 bossoli di cartuccia cal. 9, nonche' di diversi proiettili di piombo deformati, che furono ritrovati, fra l'altro, anche dentro la vettura del dott. Saetta.

Le indagini balistiche dimostrarono che i killer avevano utilizzato una sola arma del tipo pistola mitragliatrice e che tale arma non era stata in precedenza utilizzata in altri delitti commessi in quel periodo nella Sicilia occidentale.

Poco dopo l'agguato, che, ricordo, avvenne alle 22.40, all'incirca alle tre della notte, venne rinvenuta, a circa tre chilometri di distanza una BMW 520 interamente distrutta dalle fiamme.

Apparve subito certo che si trattava proprio del veicolo utilizzato dagli assassini del dott. Saetta, anche perche' all'interno della carcassa della BMW incendiata vennero rinvenuti due bossoli dello stesso tipo di quelli trovati sul luogo del delitto.

Attraverso l'esame della targa, che comunque non era stata avvolta completamente dalle fiamme e quindi non era completamente distrutta, si accerto' che la BMW era stata rubata il 17 settembre di quello stesso anno, quindi otto giorni prima del duplice omicidio, ad Agrigento a tale Gugino Davide.

Le complesse investigazioni che sono state coordinate da questo Ufficio hanno dimostrato la sicura matrice mafiosa dell'agguato e la riconducibilita' altrettanto sicura del movente all'attivita' professionale del Giudice Saetta.

Con l'uccisione del dott. Saetta "Cosa Nostra" ha voluto perseguire una triplice finalita'.

Innanzitutto il delitto e' scaturito dalla necessita' per la organizzazione di vendicarsi nei confronti di un Giudice che non aveva voluto piegarsi in piu' occasioni, lo vedremo dopo, alle intimidazioni ed alle richieste di "Cosa Nostra".

Allo stesso tempo pero', oltre a questa finalita' di vendetta, "Cosa Nostra" ha inteso perseguire delle finalita' di prevenzione e delle finalita' che noi definiamo di natura esemplare.

Le prime, le finalita' di prevenzione, furono legate alla necessita' di evitare che un Giudice che aveva dato prova, lo ripeto, di essere integerrimo ed inavvicinabile, presiedesse la Corte d'Assise che di lì' a poco avrebbe celebrato in fase d'appello il processo nei confronti di Abbate Giovanni + 459, quello che ormai storicamente e' noto come primo maxi-processo a "Cosa Nostra".

Dimostreremo, e non solo attraverso le dichiarazioni di collaboratori di Giustizia ma attraverso anche testimonianze assolutamente precise ed attendibili sul punto, che non piu' di quindici - venti giorni prima di essere ucciso il Presidente Saetta era stato incaricato di presiedere il maxi-processo in appello.

Ho accennato a queste finalita' di natura per cosi' dire preventiva ma ho accennato anche a delle finalita' esemplari,connesse alla contingente necessita' di intimidire con una azione cosi' clamorosa tutti gli altri magistrati ed in particolare quelli dei collegi giudicanti che in quel periodo storico, in quel frangente, stavano celebrando a Palermo ed in altre parti della Sicilia numerosi ed importanti processi nei confronti di appartenenti a "Cosa Nostra".

Volevamo sin d'ora sottolineare che proprio in quel preciso periodo storico, che vogliamo delimitare facendo riferimento a due date, quella del 16 dicembre 1987, che e' la data della pronuncia della sentenza di I grado del maxi, e quella del 30 gennaio 1992, data del passaggio in giudicato della stessa sentenza, dicevo, proprio in questo periodo storico, che va dalla fine dell'87 all'inizio del '92, l'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" dispiego' tutte le sue forze per tentare di evitare che si consolidassero determinati principi giurisprudenziali che erano

stati affermati per la prima volta nella sentenza di I grado del maxi e che quindi ancora erano oggetto di ampio ed acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza.

Ci riferiamo, ad esempio, al principio del riconoscimento della unitarieta' e della struttura verticistica di "Cosa Nostra" ed ancora ci riferiamo alla riconducibilita' ai componenti della cosiddetta commissione della responsabilita' per i delitti cosiddetti eccellenti e comunque per quelli palesemente riconducibili alla guerra di mafia.

Il riconoscimento giudiziario di tali principi avrebbe comportato per "Cosa Nostra" ed in particolare per i suoi capi conseguenze gravissime.

Per questo motivo in quel periodo era per "Cosa Nostra" importante tentare in ogni modo, avvicinando, corrompendo, minacciando giudici togati e giudici popolari, era importante condizionare lo svolgimento dell'attivita' giudiziaria, evitando l'irrogazione di severe condanne, di condanne all'ergastolo in particolare, nei confronti dei capi dell'organizzazione.

La decisione di uccidere il dr. Saetta venne presa su iniziativa diretta di due dei principali esponenti di "Cosa Nostra" palermitana, che sono gli odierni imputati Salvatore Riina e Francesco Madonia.

Sono due soggetti che tra loro sono uniti da strettissimi legami di interesse.

Proprio Francesco Madonia, potente capomandamento di Resuttana, a Palermo, alleandosi con il Riina Salvatore e con il gruppo dei cosiddetti "Corleonesi" ne aveva sostanzialmente favorito l'avvento nella citta' di Palermo, avvento che si realizzo' attraverso un'opera di vero e proprio sterminio dei componenti le tradizionali famiglie mafiose del capoluogo

facenti capo a Stefano Bontade, a Salvatore Inzerillo, a Gaetano Badalamenti.

Questi legami tra Riina e Madonia andarono via via facendosi sempre piu' intimi e sempre piu' stretti, anche in considerazione del rapporto di comparatico tra il Riina ed il figlio di Francesco Madonia, Giuseppe Madonia.

Ancora, deve evidenziarsi che proprio Riina aveva fatto da padrino di mafia all'atto dell'ingresso di Giuseppe Madonia in "Cosa Nostra". Salvatore Riina e Francesco Madonia decisero di eliminare il dott. Saetta, che pago' con la sua vita e con quella del proprio figlio Stefano la resistenza alle pressioni mafiose per l'aggiustamento del processo agli esecutori dell'omicidio del capitano Emanuele Basile. Si tratta di un capitano dei Carabinieri che era stato ucciso nel maggio del 1980 a Monreale, in provincia di Palermo. Dobbiamo fare subito attenzione ad un dato: tra gli imputati di quel processo c'erano, appunto, Giuseppe Madonia, figlio di Francesco e figlioccio di mafia di Riina Salvatore, ed Armando Bonanno, componente del gruppo di fuoco della famiglia di Resuttana, compresa nell'omonimo mandamento comandato proprio da Francesco Madonia.

Ma non solo per questi motivi i due odierni imputati, Riina e Madonia, erano direttamente interessati al buon esito del processo Basile, c'era un motivo ulteriore: essi stessi, come verra' poi giudizialmente stabilito con un sentenza che ormai e' passata in giudicato, essi stessi, Riina e Madonia, erano i mandanti dell'omicidio del capitano dei Carabinieri.

L'accertamento della responsabilita' di Madonia Giuseppe e degli altri autori materiali dell'omicidio Basile, Armando Bonanno e Vincenzo Puccio, avrebbe inevitabilmente portato alla individuazione di Francesco Madonia e del suo alleato Riina Salvatore come mandanti o, comunque, in qualche modo responsabili dell'omicidio.

Per questo l'esito favorevole del processo a Madonia Giuseppe, Bonanno Armando e Puccio Vincenzo, i tre esecutori materiali dell'omicidio del capitano, era per "Cosa Nostra" di fondamentale importanza.

Dobbiamo ancora ricordare come era in assoluto la prima volta che uomini d'onore di spicco dell'organizzazione mafiosa venivano arrestati praticamente nella quasi flagranza di un omicidio eccellente qual e' quello di un capitano dei Carabinieri, due ore dopo il delitto e a pochi chilometri dal luogo dello stesso.

Venivano arrestati sostanzialmente nella sussistenza di elementi indizianti schiaccianti.

Oggi non possiamo capire bene perche' il dott. Saetta e' stato ucciso, perche' per "Cosa Nostra" e' stato necessario vendicare l'onta di una condanna cosi' importante se non si inquadra la sentenza del dott. Saetta che riconosceva responsabili Madonia, Puccio e Bonanno dell'omicidio del capitano dei Carabinieri in un contesto piu' ampio, piu' generale, che e' quello della drammatica e per certi versi sconcertante vicenda giudiziaria scaturita dalla eliminazione del capitano Emanuele Basile.

Dimostreremo come le innumerevoli fasi del giudizio sono state caratterizzate da ripetuti tentativi di avvicinamento dei giudici togati e

anche dei giudici popolari per ottenere il fine ultimo che era quello della assoluzione dei tre imputati.

Dimostreremo come i tentativi di inquinamento di quel processo per l'omicidio Basile ebbero inizio immediatamente sin dalle prime fasi dell'istruttoria, con la presentazione di testi palesemente falsi per sostenere gli alibi proposti dagli imputati.

Dimostreremo come l'aggiustamento del processo prosegui' lungo tutte le fasi successive di merito e di legittimita'.

In tal senso le dichiarazioni di numerosi collaboratori di Giustizia, che chiameremo a testimoniare, che gia' in parte hanno testimoniato innanzi alla Corte nella precedente composizione, saranno riscontrate dal carattere assolutamente anomalo della vicenda giudiziaria relativa al processo Basile.

Cerchero', naturalmente in termini sintetici, di ricostruire questa vicenda giudiziaria cosi' sconcertante.

Il primo giudizio si concluse il 28 novembre del 1981 con una ordinanza presidenziale di remissione degli atti al Giudice Istruttore per la effettuazione di una perizia sulle tracce di fango rilevate sulle scarpe degli imputati.

Cosi' statuendo, il presidente, che, secondo quanto affermato dai collaboratori di Giustizia, era stato avvicinato da Mineo Antonino e da altri uomini d'onore di Bagheria per ottenere l'assoluzione degli imputati, sostanzialmente si sottrasse al dovere di decidere e lascio' tale onere ad altri colleghi.

Successivamente, in esito al nuovo rinvio a giudizio, gli imputati furono assolti per insufficienza di prove, con sentenza della Corte di Assise del 31 marzo 1983.

Anche in relazione a questa fase i collaboratori di giustizia che abbiamo inserito in lista ci diranno dei tentativi di avvicinamento nei confronti del presidente Curti Giardina e degli altri giudici.

L'esame della motivazione della sentenza di assoluzione lascia sicuramente quantomeno perplessi ove si consideri che nel corpo della stessa si legge testualmente - sto leggendo ora parte della motivazione della sentenza di assoluzione - "Gli elementi indiziari a carico degli imputati Bonanno, Puccio e Madonia sono quindi tali, valutati nel loro complesso, da proiettare su loro la convinzione della responsabilita' dell'assassinio del capitano Basile.

Bisogna pero' concludere che meno problematico, se non addirittura certo, sarebbe stato il convincimento della colpevolezza in presenza di un piu' ristretto numero di indizi" si scrive, e cioe' in presenza soltanto di quelli relativi alla presenza degli imputati in Aquino e Borgo Molara, allo stato dei loro indumenti e alla falsita' dei loro alibi.

In sostanza, a giudizio della Corte c'erano troppi elementi indizianti per potere condannare.

Fatto sta che gli imputati vennero assolti, scarcerati ed inviati a soggiorno obbligato in Sardegna, dove di lì' a poco si resero irreperibili, divenendo formalmente latitanti in seguito alla mancata esecuzione del mandato di cattura nel frattempo spiccato per la violazione degli obblighi loro imposti con le misure di prevenzione. Evidentemente neanche quegli imputati confidavano ragionevolmente nella conferma

della sentenza di assoluzione di I grado e per questo, pur essendo stati assolti in I grado, si resero irreperibili.

E infatti la loro valutazione si dimostro' esatta, posto che con sentenza del 24 ottobre del 1984 la Corte d'Assise d'Appello, presieduta dal dott. Dell'Aira, sulla base dei medesimi elementi indizianti acquisiti in I grado, condanno' all'ergastolo i tre imputati, definendo in motivazione paradossali le ragioni che avevano indotto i Giudici di I grado a pronunciare sentenza di assoluzione.

Questa sentenza di condanna fu successivamente annullata il 23 febbraio del 1987 dalla Suprema Corte. La I Sezione Penale, Presidente dott. Corrado Carnevale, accolse il ricorso di Bonanno Armando e Puccio Vincenzo che avevano dedotto la nullita' per violazione di Legge del giudizio di appello a causa dell'omesso avviso ai loro difensori della data dell'udienza in cui si era proceduto alla estrazione dei Giudici Popolari chiamati ad integrare la Corte nel giudizio di appello.

Nel corpo della motivazione della sentenza i Giudici della Cassazione riconobbero che sul punto era assolutamente prevalente nella Giurisprudenza della stessa Suprema Corte l'orientamento secondo cui l'omesso avviso in questione costituiva una semplice irregolarita' non produttiva di alcun tipo di nullita'.

Ciononostante, pur avendo riconosciuto questo, conclusero diversamente, nel senso della sussistenza di una nullita' relativa alla costituzione del giudice e quindi sussumibile nella categoria delle nullita' di ordine generale previste dal III comma dell'art. 185 del C.P.P. allora vigente.

Dimostreremo attraverso le dichiarazione dei collaboratori di giustizia che anche in questa fase di legittimita' "Cosa Nostra" si era adoperata per ottenere dalla Suprema Corte un pronunciamento favorevole agli imputati.

Fu ordinato un nuovo processo ed il conseguente giudizio di rinvio si celebro' innanzi alla Corte di Assise di Appello presieduta proprio dal dottor Saetta.

In seno alla organizzazione si era diffusa la convinzione che ormai il piu' fosse fatto, che la Cassazione con il suo annullamento avesse in qualche modo tracciato la strada per la favorevole, per "Cosa Nostra", soluzione della vicenda processuale.

Ma le speranze degli imputati furono disattese: la Corte presieduta dal dottor Saetta, dopo aver respinto - questo e' importante - tutte le richieste delle difese volte a riottenere l'apertura della istruzione dibattimentale, condanno' nuovamente gli imputati all'ergastolo.

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma vedremo non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, abbiamo appreso che alcuni giudici popolari, componenti quella Corte presieduta dal dottor Saetta, erano stati contattati tramite le famiglie, intendo famiglie mafiose, dei loro rispettivi luoghi di residenza per ottenere l'assoluzione degli imputatati.

Quegli stessi giudici popolari, e sempre con gli stessi tramiti, avevano successivamente fatto sapere che il presidente Saetta in camera di consiglio si era imposto sulla loro volonta' affermando di non essere disposto ad emettere sentenze di assoluzione in presenza di un quadro probatorio cosi' schiacciante nei confronti degli imputati.

Evidentemente il presidente aveva capito che alcuni dei giudici popolari erano stati contattati ed aveva sentito il bisogno di evidenziare con forza la sussistenza di un quadro indiziario assolutamente grave ed univoco nei confronti degli imputati.

Ripeto, quanto ho appena detto non costituisce una mera supposizione, ma una realta' cosi' nettamente percepita dal dottor Saetta che lo stesso dottor Saetta senti' il bisogno di rappresentare queste perplessita' sui Giudici Popolari al figlio, Roberto Saetta; questo lo fece subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza.

La sentenza di condanna, attenzione alle date ed alla cronologia della vicenda, fu emessa il 23 giugno del 1988; il successivo 16 settembre furono depositate le motivazioni; a distanza di soli 9 giorni fu eseguito l'agguato che costo' la vita al dottor Saetta ed al figlio Stefano.

E' comunque necessario completare la sommaria ricostruzione della vicenda processuale che stavo delineando, quella dei processi per l'omicidio Basile, ricordando che anche la sentenza della Corte presieduta dal dottor Saetta fu annullata in data 7 marzo '89 dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione, stavolta presieduta da altro magistrato.

La Suprema Corte rilevo' la carenza e contraddittorieta' della motivazione.

Dimostreremo come anche in questa fase "Cosa Nostra" si adopero' per tentare di corrompere i giudici di legittimita'.

A seguito del nuovo giudizio di merito, in seguito all'ennesimo annullamento della Cassazione, il 14 febbraio del '92 la Corte di Assise di Appello, presidente il dottor Scaduti, a latere il dottor Camerata

Scovazzo, condanno' all'ergastolo sia i tre esecutori materiali, Madonia Giuseppe, Puccio e Bonanno, che coloro i quali, Riina Salvatore e Madonia Francesco, i nostri odierni imputati, erano stati nel frattempo incriminati quali mandanti dell'omicidio del capitano dei Carabinieri.

Anche in questo ennesimo giudizio l'interesse, un interesse che possiamo definire spasmodico di "Cosa Nostra", per l'aggiustamento di quel processo e' testimoniato di quanto denunciato dai due giudici togati, il dottor Scaduti ed il dottor Camerata Scovazzo, a proposito dei pressanti tentativi di condizionamento realizzatisi ora con minacce piu' o meno larvate ora invece con la prospettazione di favori, ma comunque volte in ogni caso all'ottenimento di una sentenza di assoluzione.

Vedremo poi in che modo furono contattati, per loro stessa ammissione, il presidente Scaduti ed il giudice a latere Camerata Scovazzo.

Ma una volta tanto lo scopo di "Cosa Nostra" non fu ottenuto, posto che, come gia' ho accennato, la sentenza finale fu di condanna.

Essa oggi ha acquisito il carattere della intangibilita', e' passata in giudicato a seguito della sentenza di conferma emessa il 14 novembre del '92 dalla V Sezione della Suprema Corte.

L'esame di questa complessa vicenda giudiziaria scaturente dall'omicidio Basile si e' reso necessario per cercare fin d'ora di capire quale sia stato lo sforzo di "Cosa Nostra" per aggiustare quel processo e perche' l'organizzazione decise di uccidere il dottor Saetta, cosi' vendicando il rifiuto del dottor Saetta stesso di piegarsi ad ogni richiesta, minaccia o intimidazione.

Scovazzo, condanno' all'ergastolo sia i tre esecutori materiali, Madonia Giuseppe, Puccio e Bonanno, che coloro i quali, Riina Salvatore e Madonia Francesco, i nostri odierni imputati, erano stati nel frattempo incriminati quali mandanti dell'omicidio del capitano dei Carabinieri.

Anche in questo ennesimo giudizio l'interesse, un interesse che possiamo definire spasmodico di "Cosa Nostra", per l'aggiustamento di quel processo e' testimoniato di quanto denunciato dai due giudici togati, il dottor Scaduti ed il dottor Camerata Scovazzo, a proposito dei pressanti tentativi di condizionamento realizzatisi ora con minacce piu' o meno larvate ora invece con la prospettazione di favori, ma comunque volte in ogni caso all'ottenimento di una sentenza di assoluzione.

Vedremo poi in che modo furono contattati, per loro stessa ammissione, il presidente Scaduti ed il giudice a latere Camerata Scovazzo.

Ma una volta tanto lo scopo di "Cosa Nostra" non fu ottenuto, posto che, come gia' ho accennato, la sentenza finale fu di condanna.

Essa oggi ha acquisito il carattere della intangibilita', e' passata in giudicato a seguito della sentenza di conferma emessa il 14 novembre del '92 dalla V Sezione della Suprema Corte.

L'esame di questa complessa vicenda giudiziaria scaturente dall'omicidio Basile si e' reso necessario per cercare fin d'ora di capire quale sia stato lo sforzo di "Cosa Nostra" per aggiustare quel processo e perche' l'organizzazione decise di uccidere il dottor Saetta, cosi' vendicando il rifiuto del dottor Saetta stesso di piegarsi ad ogni richiesta, minaccia o intimidazione.

pensare, e cosi' pensarono bene Riina e Madonia, che se il dottor Saetta era stato talmente convinto della responsabilita' degli esecutori materiali non avrebbe esitato neanche a condannare loro stessi, Riina e Madonia, come mandanti, stante anche la palese evidenza dei collegamenti tra Riina e Madonia e Madonia Giuseppe, gia' condannato come esecutore materiale; Madonia Giuseppe che era figlio di Francesco e figlioccio di Riina Salvatore. "Cosa Nostra" sapeva per pregressa esperienza diretta, e dimostreremo ora perche', che il dottor Saetta era incorruttibile ed insensibile a qualsiasi tipo di lusinga, a qualsiasi tipo di minaccia.

Dimostreremo attraverso la produzione di documenti, attraverso testimonianze di ufficiali dei carabinieri e di congiunti del dottor Saetta che gia' nel 1985 nel corso del dibattimento in grado di appello presieduto dal dottor Saetta, dibattimento nei confronti di Greco Michele, Greco Salvatore ed altri, per la nota strage di via Pipitone Federico in cui perse la vita il giudice Chinnici assieme ad altri componenti della sua scorta, gia' in quella occasione, nel 1985, erano pervenute al giudice e proprio per conto di Di Caro Giuseppe, che oggi non e' tra gli imputati solo perche' nel frattempo e' deceduto, ma la Corte ha letto il capo di imputazione e quindi sa benissimo qual e' il coinvolgimento che noi attribuiamo a Di Caro Giuseppe in questo delitto, delle segnalazioni raccomandatorie in favore dei fratelli Greco di Ciaculli, segnalazioni con le quali si voleva evidenziare al giudice l'asserita ed assoluta estraneita' dei Greco a fatti di sangue cosi' eclatanti com'era stato quello in cui perse la vita il dottor Chinnici.

Si volevano dipingere gli imputati, i Greco, come dei galantuomini che certamente non potevano avere avuto in qualche modo alcun ruolo nell'omicidio del consigliere Chinnici.

Ma gia' in quella occasione il dottor Saetta non si piego', non fece finta di nulla, segnalo' anzi all'allora comandante della Compagnia Carabinieri di Canicatti' quanto era accaduto.

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta da lui presieduta ritenne i fratelli Greco responsabili della strage e li condanno' alla pena dell'ergastolo.

Gia' in quella occasione il presidente Saetta aveva dato prova di una fermezza e di un rigore inaccettabili per "Cosa Nostra" e gia' in questa fase era necessario per l'organizzazione vendicare in qualche modo questa prima offesa subita e comunque inviare al magistrato un segnale preciso per far si' che questo comunque non accadesse piu' in futuro.

Noi dimostreremo che il danneggiamento mediante incendio della villetta di proprieta' del magistrato a Villagrazia di Carini nel 1986 non puo' certamente essere inquadrabile nella categoria degli atti vandalici commessi dai soliti teppistelli di turno; anche alla luce di quanto successivamente accaduto quel danneggiamento va considerato, a parere di questo Ufficio che tentera' di dimostrarlo in questo dibattimento, nell'ottica di una vera e propria intimidazione mafiosa.

Nella prima parte dell'esposizione abbiamo esaminato il tema dei mandanti dell'omicidio del Giudice Saetta e di suo figlio Stefano.

Abbiamo cioe' spiegato quelle che per il P.M. sono le ragioni della uccisione del dottor Saetta; abbiamo spiegato perche', per quale motivo il dottor Saetta e' stato ucciso.

Vediamo adesso di capire chi ha materialmente eseguito questo omicidio.

Il dottor Saetta venne ucciso nel territorio di Caltanissetta, precisamente all'altezza del chilometro 48 e 500 dello S.V. Agrigento - Caltanissetta, ma si tratta sicuramente di un omicidio la cui esecuzione presupponeva necessariamente un'attivita' di controllo del giudice a Canicatti'.

Questa conclusione, cioe' che il dottor Saetta dovesse essere strettamente controllato a Canicatti', deriva da una serie di elementi raccolti durante le prime indagini successive all'omicidio.

In particolare si accerto' attraverso le dichiarazioni dei congiunti del giudice, dei suoi parenti, di sua moglie e degli altri figli che in quell'occasione il giudice Saetta aveva solo all'ultimo momento cambiato i suoi programmi, e cioe' solo all'ultimo momento aveva deciso di rientrare a Palermo la sera della domenica anziche' il lunedi' come solitamente avveniva e com'era stato programmato anche in quella occasione.

Il dottor Saetta in quella occasione si trovava a Canicatti' per il battesimo di una sua nipote e solo grazie ad una serie di circostanze contingenti decise di rientrare la sera a Palermo; la sera in cui poi venne ucciso alle 22.40 lungo la strada di ritorno.

Questo comporta che i suoi assassini dovevano avere la possibilita' di controllare in tempo reale i suoi movimenti e questo comporta quindi che dovevano avere una solida presenza sul luogo.

La scelta del luogo dell'uccisione, di Canicatti', si spiega con il fatto che a Canicatti' il dottor Saetta non godeva di alcuna misura di

protezione in quel periodo, mentre a Palermo specialmente durante i suoi impegni lavorativi godeva di qualche misura di protezione: dell'autovettura di servizio e di altre misure.

Sulla base di queste argomentazioni e sulla base della deduzione che gli assassini del dottor Saetta dovessero provenire dall'ambiente malavitoso ed in particolare mafioso della provincia di Agrigento, di Canicatti' in particolare, le prime indagini si indirizzarono verso questi ambienti.

Quelle indagini non diedero immediatamente dei risultati utili, ma consentirono l'acquisizione di una serie di notizie che successivamente, in seguito alle dichiarazioni dei collaboratori che hanno permesso di fare piena luce su questo omicidio, hanno garantito e consentito l'acquisizione di riscontri molto importanti alle stesse dichiarazioni.

Secondo la tesi della pubblica accusa, indicata nel capo di imputazione, l'organizzatore materiale dell'uccisione del dottor Saetta fu Giuseppe Di Caro, che in quel momento rivestiva la carica di capomandamento di Canicatti' e rappresentante provinciale di "Cosa Nostra" nella provincia di Agrigento.

Il processo offre una serie di importanti riscontri e di importanti elementi che ci indicano quali stretti legami esistessero tra il Giuseppe Di Caro ed i rappresentanti di "Cosa Nostra" palermitana che, secondo la Pubblica Accusa, hanno voluto la morte di Antonino Saetta, ed il particolare Riina Salvatore e soprattutto Madonia Giuseppe.

Diciamo innanzitutto che, anche a prescindere dall'esistenza di questi specifici elementi concreti da cui desumere il legame tra Di Caro e Madonia in particolare, un principio generale e' che l'organizzazione

"Cosa Nostra" ha una struttura unitaria e perfettamente omogenea specialmente in questo periodo, alla fine degli anni '80; tutte le articolazioni di "Cosa Nostra", tutte le varie province erano saldamente in mano alla corrente dei cosiddetti "Corleonesi".

Quindi non ci sarebbe stato bisogno in realta' dell'esistenza di un particolare rapporto e di un particolare legame tra i rappresentanti dell'organizzazione in diverse province, ma in questo caso abbiamo anche questi elementi.

In seguito ad una perquisizione eseguita prima dell'omicidio del Giudice, il 2 giugno 1987, a casa di Giuseppe Di Caro venne rinvenuto e sequestrato un bigliettino manoscritto, un appunto, con il quale lo stesso Di Caro prendeva nota che avrebbe dovuto raccomandare ad un certo dottor Di Prima del Banco di Credito Siciliano di Palermo un tale Gilardi Giacomo Luciano per una assunzione.

Questa circostanza venne ricordata e segnalata in seguito alle indagini per l'omicidio del dottor Saetta perche' Giacomo Gilardi Luciano e' il nipote di Francesco Madonia, capo del mandamento di Resuttano; e' infatti figlio del fratello di Emanuela Gilardi, moglie di Francesco Madonia.

Quindi abbiamo una dimostrazione, in questo caso addirittura documentale, di uno stretto e personale rapporto tra Francesco Madonia e Giuseppe Di Caro.

Le altre prove dell'esistenza di solidi legami tra l'ambiente mafioso palermitano, in particolare di quello che faceva capo alla famiglia di Resuttano e alla famiglia Di Caro, ci sono date dalla vicenda relativa alla latitanza di Calogero Di Caro, nipote di Giuseppe Di Caro.

Calogero Di Caro viene infatti arrestato il 6 novembre del 1993 dai Carabinieri di Palermo mentre svolgeva la sua latitanza a Palermo sotto la protezione di importanti uomini d'onore del mandamento di Resuttano.

Abbiamo quindi tutta una serie di elementi concreti che testimoniano di un saldo e forte legame tra la famiglia Di Caro di Canicatti' e la famiglia Madonia di Palermo.

Abbiamo detto che le prime indagini non consentirono l'acquisizione di elementi concreti a carico degli imputati, ma consentirono di acquisire una massa di informazioni che poi si sono rilevate estremamente utili.

Successivamente, una volta appreso attraverso le dichiarazioni dei collaboranti che organizzatore dell'agguato fu Di Caro Giuseppe ed esecutori materiali Brancato, Montagna e Ribisi, si andarono a rileggere le carte e si andarono a scoprire tutta una serie di elementi che compaciavano perfettamente con questa ricostruzione e che, si badi, erano stati anche segnalati all'epoca dagli stessi organi di polizia giudiziaria.

Veniva segnalato che Gioacchino Ribisi, capo della famiglia di Palma di Montechiaro, si era precostituito un alibi in occasione dell'omicidio del giudice.

Andando a leggere i risultati delle prime indagini si scopre una vicenda sotto questo punto di vista molto interessante: i carabinieri subito dopo l'omicidio si occupano dei movimenti di una serie di persone sospette, ed in particolare si occupano dei movimenti dei fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro.

Facciamo un passo indietro e diciamo che i fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro, come dimostreremo anche attraverso la produzione di sentenze e di atti processuali, costituivano in quel momento il braccio armato di Giuseppe Di Caro; erano praticamente il suo gruppo di fuoco,allargato anche a Brancato Nicolo' ed a Montagna Michele, successivamente morto nel corso della guerra di mafia .

Quindi l'attenzione degli inquirenti sin da allora punta sugli spostamenti di questi soggetti, ed in particolare su quelli di Gioacchino Ribisi.

Il giorno dopo l'omicidio del giudice, il 26 di settembre dell'88, viene interpellata la moglie di Gioacchino Ribisi circa gli spostamenti del marito ed essa, Giuseppina Termini, dira' che il marito era assente, mancava da Palma di Montechiaro da una quindicina di giorni perche' era andato in Germania.

Questa era una dichiarazione falsa, perche' gli stessi Carabinieri avevano visto Gioacchino Ribisi non piu' di due - tre giorni prima in paese, a Palma di Montechiaro.

Viene riascoltata la moglie che corregge le sue dichiarazioni e dira' che il marito si era allontanato da Palma il 24 di settembre, il giorno prima dell'omicidio del giudice; e viene poi sentito anche lo stesso Gioacchino Ribisi, nel frattempo rientrato dalla Germania, il quale dira' che si era allontanato in quel giorno da Palma di Montechiaro per la Germania in macchina,ed a riprova dell'effettuazione di questo viaggio produrra' un biglietto del traghetto che porta le autovetture sullo stretto di Messina.

Sin da allora, sin dall'88, immediatamente i carabinieri rilevarono che quel biglietto si presentava, tra virgolette, immacolato, cioe' era un biglietto, come dire, che non appariva spiegazzato; appariva perfettamente conservato.

Anni dopo veniamo a sapere che quel biglietto doveva rappresentare, secondo le intenzioni di Gioacchino Ribisi, la precostituzione dell'alibi per l'omicidio.

E questa affermazione trova un importante riscontro nel fatto che il biglietto fosse del 25 settembre, giorno dell'agguato.

Sarebbe stato piu' logico attendersi il 24, cioe' il giorno precedente, se il biglietto doveva servire da alibi.

Ma noi sappiamo che l'agguato sarebbe dovuto avvenire il 26, giorno in cui il dottore Saetta doveva rientrare a Palermo, e che l'uccisione venne anticipata solo a causa dell'imprevedibile ed imprevisto spostamento del magistrato.

Ed un'altra serie di elementi importanti relativi agli esecutori vennero tratti dalle indagini sulla provenienza dell'autoveicolo utilizzato dagli uccisori.

Abbiamo visto che poche ore dopo l'omicidio del dottor Saetta e di suo figlio venne rinvenuta a pochi chilometri di distanza una BMW bruciata ed abbiamo visto che questa BMW era stata rubata otto giorni prima, il 17 di settembre, ad Agrigento ad un certo ingegnere Davide Guggino.

Sin d'allora, sin dall'88, i carabinieri evidenziarono che questa autovettura era stata ricoverata per un certo tempo per delle riparazioni in una carrozzeria di Realmonte di proprieta' di un certo Pasquale

Schembri, compare di Gioacchino Ribisi, presso la quale aveva lavorato per un certo periodo nell'87 Ignazio Ribisi.

Secondo le dichiarazioni successive dei collaboranti in quella occasione Ignazio Ribisi si sarebbe procurato una copia delle chiavi di questa autovettura.

Non si vuole certo affermare che fin dall'87 fosse in programma l'esecuzione di questo omicidio, ma si vuole solo dire che sin da allora evidentemente di fronte ad una autovettura di particolare pregio, di particolare, come dire, efficenza quale una BMW 520 si era pensato di garantirsene una disponibilita' potenziale attraverso una duplicazione delle chiavi.

La pubblica accusa fonda su un complesso materiale investigativo raccolto nelle immediatezza del fatto e le dichiarazioni di una serie di collaboratori che provengono da ambienti criminali diversi e che tutti concordemente indicano in Di Caro Giuseppe l'organizzatore, in Nicola Brancato, Michele Montagna e nell'imputato odierno Pietro Ribisi gli esecutori materiali dell'omicidio del dottor Saetta".

Esaurita l'esposizione introduttiva dei pubblici ministeri, con ordinanze in data 23/10/1996 la Corte provvedeva in ordine alle richieste di prove formulate dalle parti, ordinando altresì la sospensione, ai sensi dell'art. 304, 2°comma c.p.p., del termine di custodia cautelare previsto per la fase dibattimentale.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale venivano esaminati numerosi collaboratori di giustizia, sia dell'area palermitana, con particolare riferimento alla ricostruzione del movente in relazione al processo per l'omicidio del capitano Basile, sia dell'agrigentino in ordine alle

organizzazioni mafiose operanti in quel territorio ed in particoilaoe nei comuni di Canicatti e Palma di Montechiaro.

La Corte provvedeva con varie ordinanze in ordine alle richieste di citazione di numerosi testi di riferimento ai sensi dell'art.195 c.p.p., nonchè in ordine alla richiesta di acquisizione di documenti e verbali utilizzati per le contestazioni ex art.500 c.p.p.(cfr.ord. 9/3/1998).

Con ordinanza in data 9/3/1998, inoltre, la Corte disponeva che la partecipazione degli imputati al dibattimento si svolgesse a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo della custodia, con le modalità previste dall'art 146 bis, commi 3, 4 e 6 disp. att. c.p.p. e con successiva ordinanza del 3/4/1998 dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.146 bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art.2 L.7/1/1998, n.11, sollevata dall'avv. Salvatore Russello in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, rigettando altresì l'eccezione di nullità e la richiesta di revoca dell'ordinanza in data 9/3/1998.

Con ordinanze in data 22/6/1998, 10, 17, 20, 21 e 24 luglio 1998 la Corte provvedeva in ordine a varie richieste formulate dalle parti ex 507 c.p.p.

Dopo la dichiarazione degli atti utilizzabili, alle udienze del 28, 29 e 30 luglio 1998 le parti concludevano come da richieste riportate in verbale.

La corte entrava in camera di consiglio per decidere alle ore 18,30 del 30 luglio 1998 ed alle ore 17,30 del 5/8/1998 il presidente dava lettura del dispositivo della sentenza.

III
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il movente – Il processo per l'omicidio del cap. Emanuele Basile e le interferenze di "cosa nostra" per condizionarne l'esito.

1. Il quadro probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti consente di ritenere che nella fattispecie dedotta nel presente giudizio un particolare rilievo probatorio deve essere riconosciuto alla individuazione del movente.

Prima di passare all'esame specifico del movente dell'omicidio per cui è processo, appare opportuno preliminarmente rilevare che secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. nei processi indiziari deve ritenersi rilevante, ai fini dell'accusa, l'accertamento della causale del delitto, non già quale ulteriore indizio, ma quale elemento di raccordo e di potenziamento della efficienza probatoria degli indizi; tale obbligo di accertamento della causale, per il giudice di merito, si attenua, peraltro, in misura proporzionale alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi e, quindi, alla loro complessiva efficienza probatoria.(Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 1995, n. 12422 - ud. 14 novembre 1995 - Antinozzi).

Alla stregua delle considerazioni che precedono reputa la Corte che l'unico movente, non meramente ipotetico o congetturale, ma per contro

fondatamente valorizzabile alla luce delle risultanze processuali, è quello correlabile al proposito omicidiario di vendetta fermamente perseguito dai mandanti, movente che, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale della S.C., attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce fattore di coesione degli stessi, e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi già acquisiti.(cfr.in tal senso, Cass.Pen.Sez.I, 22/1/1996,n.685, Savasta)

Peraltro ciò non significa che in un processo indiziario la mancanza di un movente porti necessariamente alla esclusione della responsabilità dell'imputato.

Infatti, anche in un processo indiziario, l'accertamento della causale può, comunque, non essere essenziale nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali, emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli.

Pertanto, anche in mancanza di un movente, al fine di pervenire in modo convincente al giudizio di responsabilità dell'imputato, è necessario non solo valutare la rilevanza e la congruenza degli indizi secondo i criteri dettati dall'art. 192 cpv. c.p.p., ma occorre anche fornire una risposta esauriente e adeguata alle varie ipotesi prospettate della difesa concernenti questioni idonee a contrastare in modo valido gli elementi dell'accusa.(Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 1996, n. 685 - ud. 14 dicembre 1995 - Savasta.).

In particolare, in un procedimento di natura indiziaria per omicidio, la causale, quando per la sua specificità ed esclusività converge in una

direzione unica, può costituire elemento indefettibile del coinvolgimento del soggetto, interessato all'eliminazione fisica della vittima, nell'episodio omicidiario; ma essa, conservando di per sé un margine di ambiguità, funge da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di responsabilità, solo quando, nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione, anche in virtù della chiave di lettura di essi offerta dal medesimo movente.(Cass. pen. sez. 1, 18 gennaio 1996, n. 567 - ud. 28 novembre 1995 - P.M. in proc. Mula.).

L'accertamento della causale del delitto, quando si tratti di elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, nei processi di carattere indiziario, specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato.(Cass. pen., sez. 1, 7 febbraio 1996,n. 1428 - ud. 30 novembre 1995 - P.M. in proc. Riggio e altri).

E peraltro, l'esclusività di una causale, per rilevante e adeguata che possa apparire, può essere affermata solo allorquando la sua correlazione con gli altri indizi consente di pervenire, nel quadro di una valutazione globale dell'insieme, all'affermazione che il complesso indiziario, per la certezza dei dati e per la loro univoca significazione, ha raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa.

Nel contesto di una valutazione complessiva dell'insieme degli indizi chiari e convergenti la causale individuata esprime la sua funzione di

elemento catalizzatore delle altre circostanze indizianti e di chiave di lettura di esse.

Fuori da tale contesto, la causale costituisce solo un valido elemento orientativo nella ricerca della prova, che conserva tuttavia, di per sé, un connotato di ambiguità, perché da solo non può esaurire con certezza la gamma delle possibili ragioni di un fatto.(Cass. pen., sez. I, 27 marzo 1992, n. 3727 - ud. 28 ottobre 1991- P.M. in proc. Tropea ed altri.).

Il mancato accertamento dei motivi determinanti del reato può giudicarsi irrilevante ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato solo quando questa riulti già provata aliunde, quando cioé vi sia una prova diretta di reità.

Nel processo indiziario, invece, l'esistenza di una valida e certa causale, pur se da sola non può ritenersi sufficiente ai fini probatori, può tuttavia essa stessa costituire un indizio valido come elemento catalizzatore di altri elementi indizianti: sicché il relativo mancato accertamento non può che richiedere un esame molto più approfondito degli altri elementi di accusa.(Cass. pen., sez. I, 14 settembre 1990, n. 12363 - ud. 2 luglio 1990 - Maiolo).

Orbene, reputa il collegio che la valutazione complessiva della rilevanza e della congruenza degli indizi secondo i criteri dettati dall'art.192 cpv. c.p.p., integrata dalla identificazione di una rilevante e adeguata causale, nel senso sopra precisato, appare idonea a fornire una risposta esauriente alle ipotesi difensive e in particolare a contrastare validamente le alternative, e peraltro vaghe, chiavi di lettura prospettate dalla difesa in relazione ad alcune equivoche emergenze dibattimentali.

Tanto premesso in punto di diritto secondo la prevalente elaborazione giurisprudenziale di legittimità, ad avviso della Corte, nel quadro di una valutazione e coordinazione logica delle risultanze processuali non può prescindersi, nel presente processo in particolare, dall'accertamento di una adeguata e rilevante causale del delitto, che nel caso di specie può ritenersi positivamente accertata con caratteri di esclusività.

La correlazione del movente, quale emerge dalle acquisizioni dibattimentali, con gli altri indizi consente di pervenire, nel quadro di una valutazione globale dell'insieme, all'affermazione che il complesso indiziario, per la certezza dei dati e per la loro univoca significazione, ha raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa.

Ed invero, come già ampiamente sopra anticipato, deve ritenersi pienamente provato che l'omicidio in esame è maturato in un contesto ed in un momento storico in cui l'assassinio del dr. Saetta, per le funzioni giurisdizionali svolte in determinati processi, per l'impegno profuso, per la fermezza dimostrata, per il rigore morale che ebbe ad ispirarne l'attività professionale, divenne funzionale ad un interesse strategico complessivo di quella potente e pericolosissima organizzazione criminosa, tipicamente mafiosa, denominata "Cosa Nostra", la cui "prova ontologica", come struttura associativa monolitica e gerarchicamente ordinata, può dirsi ormai pacificamente acquisita al patrimonio della coscienza collettiva, oltre che giudiziariamente, grazie alle rivelazioni di molteplici e convergenti fonti propalatorie, la cui attendibilità ha superato il vaglio dibattimentale e di legittimità.

Anche il ruolo strategico ed immanente della "commissione", inteso come organismo di vertice, racchiuso già nel significato semantico di

"cupola"(molto più incisivo di quello espresso dal termine "commissione") risulta definito ed accertato significativamente anche in numerosi precedenti giudiziari (cfr., da ultimo, l'importante sentenza della S.C. Sez.I, 30/1/1992,n.80, acquisita agli atti, che ha definito gran parte delle posizioni processuali del procedimento a carico di Abate Giovanni ed altri noto come il c.d. maxi-processo di Palermo).

L'approfondita istruzione dibattimentale, volta alla individuazione di una causale adeguata all'efferatezza del delitto, i cui autori non hanno esitato a sacrificare alle ferree leggi dell'organizzazione anche la vita di un familiare del giudice Saetta, ha consentito di riscontrare positivamente l'assunto accusatorio della rilevanza e centralità probatoria del processo a carico degli imputati del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, il cui tormentato sviluppo, attraverso ben tre giudizi di legittimità nel corso di undici anni di attività dibattimentale, costituisce esemplare dimostrazione della capacità dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra" di condizionare anche l'esercizio di funzioni giurisdizionali, modulando, grazie ad una straordinaria capacità di adeguamento alle concrete situazioni, i propri interventi attraverso un abile e calibrato ricorso ai peculiari strumenti di sopraffazione che ne qualificano le modalità operative, tipicizzati dal legislatore nell'art.416 bis c.p. attraverso i ben noti paramentri, sufficientemente obbiettivi e caratterizzanti, costituiti dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà.

E' appena il caso di rilevare come il condizionamento del corretto funzionamento delle istituzioni, che rientra certamente tra le principali

finalità perseguite dalle organizzazioni mafiose, non può prescindere da una capillare attività volta a favorire il terreno di coltura dell'omertà, che si sostanzia nel rifiuto incondizionato ed assoluto a collaborare con gli organi dello stato, non solo per timore di rappresaglie ma anche per la tendenza a negare ogni legittimazione a qualsiasi interferenza dello stato.

E' stato acutamente rilevato che l'omertà è una forma di opposizione passiva alle istituzioni democratiche la quale si diffonde nel tessuto sociale nella misura in cui il dominio mafioso ne impone l'assimilazione con il ricorso al terrore ed alla intimidazione e con una capillare opera di educazione alla diffidenza verso le pubbliche istituzioni.

Un disegno strategico complessivo così destabilizzante per le istituzioni democratiche non può non prevedere il ricorso a vere e proprie forme di terrorismo mafioso che colpiscono rappresentanti delle istituzioni e che prevedono l'eliminazione di uomini considerati pericolosi per l'assetto del potere mafioso al fine di salvaguardarne il perpetuarsi in un'ottica di "prevenzione generale".

La storia giudiziaria degli ultimi anni è costellata di gravissimi attentati a uomini delle istituzioni, ritenuti troppo pericolosi e professionalmente preparati sul piano investigativo e giudiziario, maturati sovente in momenti storici in cui le organizzazioni si sono trovate in difficoltà ed hanno avvertito l'esigenza di riaffermare il proprio potere egemonico sul territorio facendo ricorso, spesso come estrema ratio, all'assassinio di quanti con il loro quotidiano impegno ed il rifiuto di qualunque forma di condizionamento hanno dimostrato di

avere operato una scelta chiara ed irreversibile in favore dei valori della legalità e della giustizia.

In questo quadro, non può certamente dubitarsi che le stragi di Capaci e via D'Amelio del 1992, per le eclatanti ed efferate modalità esecutive e per le figure emblematiche delle vittime, abbiano segnato il pù alto livello di attacco militare allo Stato da parte di "Cosa Nostra" ed il momento più drammatico di una lucida strategia terroristica articolata nel corso degli ultimi tempi da detta organizzazione per riaffermare il primato e l'intangibilità del proprio potere criminale sia rispetto alla società civile ed alle istituzioni statali sia all'interno dello stesso sodalizio.

Orbene, alla stregua delle risultanze processuali e delle sentenze irrevocabili acquisite agli atti, risulta che già nel biennio 1979-1980 - e quindi in quel delicato momento storico in cui i precari equilibri esistenti in seno alla organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" palermitana avrebbero ben presto portato alla c.d. guerra di mafia scoppiata con l'omicidio di Stefano Bontade, capo della "famiglia" di S.Maria di Gesù, consumato a Palermo in data 23/4/1981 - si verificarono gli omicidi di alcuni brillanti e coraggiosi investigatori, fra i quali rilevano, nel presente processo, quelli del dirigente della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano (21/7/1979), del capitano dei carabinieri Emanuele Basile (4/5/1980) e del procuratore della repubblica di Palermo Gaetano Costa (6/8/1980).

L'omicidio dell'ufficiale dell'Arma, il cui movente va individuato nella incisività delle indagini che il brillante investigatore stava svolgendo, sulla scia di quelle avviate dal commissario Boris Giuliano,

su alcuni personaggi di spicco operanti nel territorio Altofonte, compreso nella giurisdizione della compagnia dei CC di Monreale, rientra certamente nel quadro di quell'attività criminosa volta a stroncare ogni tentativo delle istituzioni di prevenire e reprimere efficacemente sul piano investigativo i traffici illeciti delle organizzazioni mafiose, ma anche in quella strategia terroristica finalizzata a creare un clima di intimidazione diffusa ed a scoraggiare ulteriori azioni repressive delle istituzioni, facendo leva sui sentimenti di sfiducia e senso di sconfitta che normalmente conseguono alle lesioni inferte alla convivenza civile da gravi ed eclatanti fatti di sangue.

Appare, pertanto, perfettamente coerente con la "logica" sottesa al disegno strategico destabilizzante della organizzazione mafiosa "cosa nostra" e con i metodi che ne hanno tradizionalmente connotato le modalità operative intervenire per condizionare dapprima le indagini e poi, se necessario, anche l'esito di processi ai propri affiliati che dovessero essere coinvolti in fatti penalmente rilevanti e particolarmente gravi.

Tanto più, poi, l'impegno in quella direzione sarà efficace quando, come nel caso dell'omicidio del capitano Basile, la tradizionale efficienza operativa dell'organizzazione abbia fatto registrare, per particolari e talvolta imprevedibili contingenze, smagliature ed errori tali da deludere ogni ragionevole aspettativa di impunità degli autori.

Nel rinviare alla motivazione delle sentenze in atti e pur senza entrare nel merito della lunga vicenda processuale conclusasi con la sentenza della V sez. della S.C. in data 14/11/1992 che, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta dalla Corte di

Assise di Appello di Palermo in data 14/2/1992 a Madonia Giuseppe, quale esecutore materiale, Madonia Francesco e Riina Salvatore, quali mandanti, dell'omicidio in esame, va ricordato che con precedente sentenza del 23/6/1988 la Corte di assise di appello di Palermo, presieduta dal Dr.Antonino Saetta, aveva condannato all'ergastolo, oltre al Madonia Giuseppe, anche Puccio Vincenzo e Bonanno Armando, quali coautori materiali dell'omicidio dell'ufficiale; il primo sarebbe stato successivamente ucciso in data 11/5/1989 in una cella del carcere dell'Ucciardone di Palermo ed il secondo, resosi latitante da tempo, sarrebbe rimasto vittima di "lupara bianca".

Il pieno coinvolgimento dei predetti esecutori materiali nell'omicidio dell'ufficiale dei carabinieri - che già emergeva da un quadro probatorio qualificato da gravi ed univoci indizi fin dalle prime indagini, essendo stati i tre soggetti sorpresi da una pattuglia dei CC in territorio di Monreale alle ore 3,55, in un contesto di contiguità spazio-temporale con il grave fatto, commesso alle ore 1,40, dotato di univoca idoneità indiziante unitamente ad altre emergenze investigative per le quali si rinvia alle sentenze in atti - sarebbe stato poi confermato da ulteriori acquisizioni processuali - ed in particolare dalle deposizioni del teste oculare Vallone Pietro, ex agente di P.S., e dai coniugi Coco-Buttazzo, che fornirono specifici elementi in ordine al riconoscimento del Madonia (cfr.sent.14/2/1992) - nonchè dalle dichiarazioni che collaboratore di giustizia Marino Mannoia Francesco, Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Il primo, in particolare, ebbe modo di apprendere circostanze probatoriamente rilevanti in ordine all'omicidio del capitano Basile non

solo nell'ambiente di Cosa Nostra - di cui era un attivo componente, svolgendo il ruolo di chimico nel settore degli stupefacenti, che gli consentiva di incontrare personaggi di spicco dell'organizzazione e raccoglierne le confidenze - ma direttamente dal Puccio con il quale condivise periodi di condetenzione nella stessa sezione e cella, giudizialmente accertati, il quale ebbe a confidargli la propria personale partecipazione al delitto chiamando in correità anche gli altri due (cfr.sent.C. Ass.App. di Palermo 14/2/1992, all.38).

E' opportuno evidenziare che il Madonia Giuseppe, uomo d'onore della famiglia di Resuttana, è figlio dell'odierno imputato, Madonia Francesco, indicato da più convergenti fonti propalatorie come il rappresentante della stessa e capo del mandamento di Resuttana, di cui faceva parte anche il Bonanno (famiglia di S .Lorenzo Colli), mentre il Puccio era uomo d'onore della famiglia di Ciaculli Croce-Verde Giardini facente capo al noto Greco Michele.

Orbene, può certamente affermarsi che in esito ai vari gradi di giudizio e segnatamente di quello di rinvio dalla S.C., conclusosi con sentenza del 14/2/1992, le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia citati trovarono riscontro in molteplici emergenze processuali, ed in particolare nel riconoscimento, da parte dei testi citati, del Madonia, la cui posizione processuale era indissolubilmente legata a quella degli altri due coimputati, arrestati a bordo della sua autovettura a poca distanza dal luogo dell'arresto del primo.

L'arresto dei tre nella quasi flagranza di quel gravissimo omicidio, valutato anche in relazione allo spessore criminale degli indiziati ed al prestigio delle famiglie di appartenenza, due delle quali - quelle di San

Lorenzo e Resuttana - tra le più vicine ai c.d. Corleonesi, nonchè alle fortuite circostanze che in quel caso condizionarono negativamente la tradizionale efficienza operativa dell'organizzazione, non poteva non indurre i vertici dell'organizzazione a dispiegare, in tutta la sua potenzialità, la propria azione di inquinamento e condizionamento delle indagini e del processo stesso per scongiurare il pericolo di una condanna e prevenire un assai probabile rinnovato impegno investigativo degli inquirenti nei confronti delle "famiglie" di appartenenza degli arrestati.

Al riguardo appare opportuno ricordare che nel corso di quel processo il collaboratore di giustizia Marino Mannoia aveva riferito di avere avuto confidato dal Puccio che gli arrestati erano "rimasti confusionati" con le auto che dovevano servire da battistrada, nel senso che l'arresto dei tre separatamente, ancorchè non lontani gli uni dall'altro, sarebbe stato determinato da un contrattempo e da una mancata intesa con le auto di appoggio.(cfr.sent.cit.).

Risulta dagli atti che il capitano Basile si era particolarmente distinto per l'impegno investigativo profuso nel perseguire la pericolosa cosca mafiosa di Altofonte, che operava nel territorio di sua competenza e che per i legami con il gruppo c.d. corleonese era particolarmente pericolosa.

E' appena il caso di ricordare che nella giurisdizione della compagnia di Monreale rientravano i comuni di Monreale, Altofonte, Piana degli Albanesi e Camporeale, tutti facenti parte, secondo la ripartizione territoriale della organizzazione, nel "mandamento" di S.Giuseppe Jato, rappresentato in seno alla commissione provinciale di "cosa nostra" da

Salamone Antonino, che veniva generalmente sostituito da Brusca Bernardo in quanto risiedeva quasi sempre in Brasile.

Pur senza ripercorrere l'iter logico-giuridico della motivazione della sentenza citata, alla quale si rinvia, appare tuttavia opportuno, per esigenze di completezza e chiarezza espositiva, rilevare, sia pur molto sinteticamente, che il tenace zelo investigativo dell'ufficiale, si inseriva nel solco tracciato dal vice-questore Boris Giuliano e che le indagini di entrambi segnarono una svolta in un panorama investigativo che nel decennio precedente aveva fatto registrare una sostanziale stasi, senza alcuna significativa acquisizione probatoria, sicchè, pur ancora in assenza di quello che sarebbe stato il devastante apporto probatorio dei collaboratori di giustizia, le indagini avviate dal primo e proseguite dal secondo assunsero un valore innovativo e dirompente per gli equilibri delle cosche mafiose e per gli stessi vertici dell'organizzazione.

Ed infatti, proprio partendo dai risultati delle indagini avviate dal Dr.Giuliano - ed in particolare dalla scoperta di un covo in Corso dei Mille di Palermo, di altro covo in via Pecori Giraldi e dal sequestro presso l'aeroporto di punta Raisi (18/6/1979) di due valigie provenienti dagli U.S.A. e contenenti circa 500.000 $, costituente il corrispettivo di una grossa fornitura di eroina spedita dal gruppo Badalamenti-Bontate - dopo l'uccisione del funzionario gli inquirenti redassero il rapporto giudiziario del 25/10/1979 nel quale vennero evidenziati i collegamenti operativi tra alcuni esponenti mafiosi tra i quali Marchese Vincenzo, Bagarella Leoluca, cognato di Riina Salvatore ("famiglia" di Corleone), Anselmo Rosario, i fratelli Di Carlo della "famiglia" di Altofonte, Bentivegna Giacomo e Gioè Antonino della stessa cosca.

Nel quadro delle indagini autonomamente avviate dal cap.Basile in ordine alla scomparsa dei fratelli Sorrentino di Altofonte ed in relazione ad alcui indizi che collegavano tale scomparsa al citato covo di via Giraldi, nel quale erano state rinvenute recenti tracce della presenza del pericoloso latitante Bagarella Leoluca, l'ufficiale richiese ed ottenne l'autorizzazione ad effettuare indagini bancarie nei confronti, fra gli altri, dei Di Carlo, del Gioè e del presidente della C.R.A. Altofontina ritenuto il finanziatore dei fratelli Di Carlo.

L'esito, peraltro estremamente significativo sul piano investigativo, di detti accertamenti patrimoniali venne trasfuso dall'ufficiale nel R.G. del 22/2/1980.

Con rapporto del 6/2/1980 lo stesso ufficiale, anche al fine di prevenire e superare le incertezze che in passato l'A.G. palermitana aveva dimostrato nel convalidare fermi di p.g. o dar corso a denunzie per reati di tipo associativo, procedeva all'arresto "nella flagranza del reato di associazione per delinquere" di Di Carlo Giulio, Di Carlo Andrea, Bentivegna Giacomo, Lo Nigro Giuseppe e Cusimano Giuseppe, nonchè alla denuncia di Bagarella Leoluca, Gioè Antonino e Marchese Antonino, detenuti per altro, ed infine alla denuncia in stato di irreperibilità di Di Carlo Francesco.

Nello stesso rapporto si evidenziava che a seguito di perquisizioni nell'abitazione di Di Carlo Andrea erano state rinvenute alcune fotografie che ritraevano il predetto Di Carlo in compagnia del fratello Giulio, nonchè di Gioè Antonino, Riina Giacomo (della famiglia mafiosa di Corleone) e di altre persone successivamente identificate per

Riina Salvatore e Nuvoletta Lorenzo, rispettivamente esponenti di spicco del clan mafioso dei corleonesi e della camorra napoletana.

L'esame comparativo con altre foto rinvenute nel covo di via Giraldi aveva portato alla individuazione di Leggio Giuseppe e del citato Riina Giacomo, associati alla famiglia di Corleone ma da tempo emigrati in Emilia.

Lo stesso ufficiale, nell'aprile del 1980 accompagnava il G.I. di Palermo a Medicina (BO) per escutere Riina Giacomo e Leggio Giuseppe, rispettivamente zio e cugino di Riina Salvatore., la cui reticenza ne determinava l'erresto per falsa testimonianza e l'immediata perquisizione delle abitazioni delegata al capitano Basile che ebbe ad eseguirla personalmente.

In esito alla documentazione sequestrata l'ufficiale con rapporto del 16/4/1980 formulava l'ipotesi investigativa che il Riina ed il Leggio gestissero una attività di contrabbando con la Jugoslavia attraverso l'Adriatico per conto della organizzazione mafiosa e denunciava per associazione per delinquere i predetti unitamente a Capizzi Benedetto, Pipitone Antonio e Cannella Tommaso in concorso con i soggetti denunciati con il rapporto del 2/2/1980.

Il rapporto dell'aprile 1980 sarebbe stato l'ultimo significativo atto investigativo del tenace e brillante ufficiale prima di essere proditoriamente ucciso mentre, con in braccio la figlia Barbara, alle ore 1,40 del 4/5/1990 percorreva a piedi la via Pietro Novelli di Monreale insieme alla moglie dopo avere partecipato ad un ricevimento nella sede del municipio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono non può seriamente dubitarsi della matrice mafiosa del proditorio agguato nè della causale e della riconducibilità dello stesso ai massimi vertici di Cosa Nostra, atteso che il capitano Basile, in un momento storico in cui ancora le investigazioni da lui condotte, prive dell'apporto dei collaboratori, avevano fatto registrare un significativo salto di qualità, aveva dimostrato la capacità di individuare gli intrecci ed i collegamenti operativi tra i gruppi che secondo gli equilibri dell'epoca costituivano i gangli vitali della organizzazione, vale a dire le famiglie facenti capo al mandamento di Ciaculli (Corso dei Mille), capeggiato da Greco Michele; Corleone, capeggiato da Riina Salvatore, nonchè Altofonte e San Giuseppe Jato, stettamente legate ai "corleonesi".

Peraltro, il suddetto movente, valorizzato nella sentenza citata, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese in quel dibattimento dal Marino Mannoia il quale, nel riferire il colloquio avuto dal Bontate con il Greco Michele subito dopo l'omicidio del capitano Basile e le lamentele del primo per il fatto di non essere stato informato, ha dichiarato che il Greco aveva dapprima cercato di giustificarsi ma poi aveva finito con l'ammettere al proprio interlocutore che la vittima " rompeva appunto per la sua insistenza nel perseguire alcune indagini riguardanti Altofonte ed altri e andava eliminato".

Va inoltre rilevato che la stessa appartenenza dei tre esecutori materiali alla famiglia mafiosa di Ciaculli (Puccio Vincenzo), il cui capomandamento, Greco Michele, era all'epoca addirittura il capo commissione ed a quelle di San Lorenzo (Bonanno Armando) e Resuttano (Madonia Giuseppe) non lascia alcun margine di dubbio in

ordine alla riconducibilità dell'omicidio ai massimi vertici di Cosa Nostra.

All'epoca dell'omicidio del capitano Basile, sulla scorta delle concordi dichiarazioni rese in quel processo dai collaboratori di giustizia Marino Mannoia, Contorno e Buscetta, il massimo organo rappresentativo, la c.d. Commissione, era presieduta da Greco Michele e composta, fra gli altri, dai seguenti capi- mandamento : Riina Salvatore (capo mandamento di Corleone che si alternava con Provenzano Bernardo), Bontate Stefano (capo-mandamento di Villagrazia-S.Maria di Gesù), Salamone Antonino (capo-mandamento di S.Giuseppe Jato, stabilmente sostituito da Brusca Bernardo, stante l'assenza dall'Italia del primo), Madonia Francesco(capo-mandamento di Resuttana- San Lorenzo).

In rappresentenza della famiglia di Ciaculli era entrato a far parte della Commissione Greco Giuseppe, detto "Scarpuzzedda" in quanto il capo famiglia rivestiva ormai il ruolo di capo della "commissione".

Risulta inoltre sufficientemente provato, alla stregua delle risultanze processuali acquisite, e segnatamente delle sentenze irrevocabili fra le quali merita di essere citata quella della S.C. sez .I del 30/1/1992, n.80 che ha definito irrevocabilmente gran parte delle posizioni processuali del procedimento a carico di Abate Giovanni ed altri noto come il c.d. maxiprocesso di Palermo, che fino all'anno 1981, epoca dell'omicidio di Stefano Bontate (23/4/1981), che segnò l'inizio della c.d. guerra di mafia, le ferree leggi dell'unanimismo delle deliberazioni della commisione fecero registrare delle significative deroghe e violazioni riconducibili alle diversità di strategie criminali perseguite dalle due

fazioni contrapposte formatesi all'interno dell'organismo direttivo : quello c.d. dei corleonesi ed i loro alleati e quello costituito da Bontate, Inzerillo (capo-mandamento di Uditore, ucciso nel 1981) e Badalamenti.

L'estromissione di quest'ultimo, ma non anche del Bontate per la sua tenace resistenza ad oltranza, determinò la nomina a capo della commissione di Greco Michele, concordemente definito dai collaboratori personaggio debole e poco autorevole, non in grado di ricostituire l'omogeneità dell'organizzazione e ristabilire il rispetto della regola della collegialità delle deliberazioni.

Ben presto i corleonesi riuscirono ad assicurasi il controllo egemonico della organizzazione attraverso l'eliminazione di tutti i componenti avversi, sostituendoli con uomini di fiducia.

In particolare, l'assenza dall'Italia di Salamone Antonino determinò la cooptazione in seno alla commmisione di Brusca Bernardo, molto vicino al gruppo dei corleonesi, il cui maggiore esponente, Riina Salvatore poteva contare anche sugli stretti rapporti di amicizia con Geraci Nenè, capo mandamento di Partinico, e Madonia Francesco, al punto che il figlio di questi, Giuseppe, appena sedicenne fu affiliato a Cosa Nostra avendo come padrino proprio il Riina.

Le emergenze investigative evidenziate nel citato rapporto del 25/10/1979 avrebbero trovato significative conferme, dunque, nelle rivelazioni dei primi collaboratori in ordine agli stretti legami operativi tra le "famiglie" di Partinico, San Giuseppe Jato, Altofonte, Resuttana, San Lorenzo, Ciaculli e Corso dei Mille.

Nel quadro di queste nuove alleanze un ruolo centrale fu svolto dal Riina Salvatore, il quale, facendo leva sulla sua carismatica figura,

aveva da tempo introdotto modalità operative con più spiccate connotazioni terroristiche, ripristinando tra l'altro il ricorso ai sequestri di persona per finanziare il traffico di stupefacenti e derogando alla regola della collegialità delle decisioni della commissione in occasione di taluni gravi delitti.

Anche l'omicidio del capitano Basile, secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori Buscetta, Contorno e Marino Mannoia costituì una deroga a quella regola, non essendo stato deliberato nel pieno rispetto della collegialità della commissione, tant'è che, come sopra ricordato, Bontate ed Inzerillo protestarono vivacemente con il Greco Michele - contestandogli la partecipazione di un esecutore materiale, il Puccio, affiliato alla sua famiglia - il quale finì poi con l'ammmettere che l'ufficiale andava eliminato per la sua tenacia investigativa.

E peraltro, che il Bontate e l'Inzerillo non fossero stati informati della decisione omicidiaria nei confronti dell'ufficiale può desumersi anche alla stregua di valutazioni di ordine logico, atteso che il capitano Basile aveva concentrato e orientato i propri sforzi investigativi nei confronti delle "famiglie" di Corleone, San Giuseppe Jato, Altofonte, Resuttana, San Lorenzo, Ciaculli e Corso dei Mille, notoriamente collegate tra loro ed avverse al gruppo Bontate-Inzerillo, i quali pertanto non avevano alcun interesse a distogliere le attenzioni investigative dell'Arma da quel gruppo.

D'altra parte il Riina, nel perseguire la strategia terroristica di cui era fautore, era portatore di un preciso interesse all'eliminazione di quel pericoloso investigatore nonchè alla stessa reazione repressiva delle

istituzioni che avrebbero coinvolto inevitabilmnete anche la fazione contrapposta: ciò che ebbe a verificarsi con l'arresto di 53 indiziati di associazione per delinquere affiliati prevalentemente alla famiglia dell'Inzerillo, il quale, per dimostrare analoga capacità di determinarsi autonomamente senza informare la commissione, fece uccidere il procuratore della repubblica dell'epoca Dr.Gaetano Costa, che aveva convalidato i fermi.

L'imponente mole di indizi acquisiti nel corso del processo a carico degli imputati dell'omicidio del capitano Basile non poteva non condurre all'affermazione della responsabilità penale del Madonia Giuseppe, quale esecutore materiale, essendo frattanto deceduti il Puccio ed il Bonanno, nonchè, per la parte che interessa ai fini del presente processo, del Riina e del Madonia Francesco.

Con riferimento a questi ultimi le emergenze processuali apparivano qualificate da una univocità indiziante assolutamente incontrovertibile, tanto che anche la loro responsabilità risulta ormai coperta dal giudicato.

Evidenti esigenze di propedeuticità logico-giuridica e probatoria rispetto al tema probandum del presente processo impongono tuttavia di richiamare sinteticamente le ragioni che hanno determinato la Corte di Assise di Appello di Palermo con la richiamata sentenza ad affermare la responsabilità dei predetti imputati.

Quanto al Riina, alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine al ruolo egemonico assunto in seno all'organizzazione "cosa nostra", caratterizzato dall'introduzione di nuove strategie criminali e dalla tracotante rottura delle regole della collegialità delle decisioni della commissione, va rilevata l'esistenza in capo allo stesso, quale figura

carismatica del sodalizio, di una imponente causale che va individuata essenzialmente nell'interesse strategico della organizzazione ad eliminare un intelligente e pericoloso investigatore che aveva concentrato e orientato i propri sforzi investigativi nei confronti delle famiglie di "famiglie" di Corleone, San Giuseppe Jato, Altofonte, Resuttana, San Lorenzo, Ciaculli e Corso dei Mille, notoriamente collegate tra loro ed avverse al gruppo Bontate-Inzerillo.

Dalla citata sentenza emerge inoltre che il Riina è stato concordemente indicato dai collaboratori di giustizia come la mente organizzativa e pensante del gruppo egemone, con particolari attitudini al comando ed alla direzione rispetto a quelle dell'altro luogotenente di Liggio, Provenzano Bernardo.

In particolare, il Buscetta ebbe ad ammettere che dei due il Riina era il più intelligente e dotato ed il Calderone ha riferito che era proprio il Riina il vice capo-mandamento di Corleone, delegato da Liggio in commissione.

Significativa appare al riguardo, secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori escussi in quel processo, l'ambizioso e rischioso proposito di Bontate Stefano di uccidere personalmente proprio il Riina pur di eliminare l'elemento di maggiore spicco della fazione avversa, capace di coagulare attorno a lui una maggioranza sempre più compatta e insofferente alle regole della collegialità.

Quanto al Madonia Francesco, nel rinviare alle argomentazioni addotte nella citata sentenza a sostegno della ritenuta corresponsabilità, quale mandante, nell'omicidio del capitano Basile, è qui sufficiente rilevare gli stretti vincoli esistenti all'epoca di quel delitto tra il Riina

Salvatore e le famiglie di Resuttana e S.Lorenzo, il cui capo mandamento era proprio il Madonia Francesco, il quale era portatore di un notevole interesse all'eliminazione di quell'intelligente investigatore.

Quest'ultimo, infatti, come sopra ricordato, stava indagando proprio su personaggi, quali Gambino Giacomo Giuseppe e Bruccoleri Salvatore, che avrebbero potuto orientare le indagini su di lui e la sua stessa famiglia di sangue, sicchè appariva concreto il pericolo che un intelligente sviluppo delle risultanze investigative dell'attività avviata dal commissario Boris Giuliano potesse consentire di identificare i terminali, non ancora del tutto chiari, di una tentacolare organizzazione mafiosa.

La scoperta del citato covo di via Pecori Giraldi in Palermo - ove vennero rinvenuti un grosso quantitativo di stupefacenti, armi e munizioni - aveva infatti consentito di accertare l'esistenza di legami tra il Bagarella ed altri personaggi di rilievo di Cosa nostra palermitana, nonchè di far luce sulle attività economiche di quest'ultimo ed infine di l'identificare tale Bruccoleri proprietario delle armi sequestrate i cui effetti personali ed in particolare due agende telefoniche recavano annotazioni di rilevante interesse investigativo.

Il Bruccoleri era stato infatti notato in aula durante l'udienza svoltasi dinanzi al tribunale di Marsala nel processo a carico di Gambino Giuseppe Giacomo e Bonanno Armando, della famiglia di S.Lorenzo, i quali erano tratti in arresto in data 19/2/1977, unitamente a tale Leone Giovanni, legato al noto esponente della famiglia di Mazara del Vallo, Agate Mariano, a bordo di una autovettura con armi micidiali in Castelvetrano ove, secondo l'ipotesi investigativa privilegiata dagli

inquirenti, dovevano attentare alla vita di un noto esponente mafioso locale, tale Cordio, implicato nel sequestro dell'esattore Corleo.

Ma oltre ad uno specifico interesse personale a frenare il corso delle indagini mediante la soppressione dell'ufficiale, è stata valorizzata sul piano indiziario anche la circostanza che nell'esecuzione dell'omicidio risultarono coinvolti oltre al Puccio, due elementi del suo mandamento, il Bonanno, della famiglia di S.Lorenzo, ed il figlio stesso del Madonia Francesco, affiliato all'età di appena 16 anni da un padrino di assoluto prestigio come il Riina.

Se poi si considera che secondo le concordi dichiarazioni del Mannoia e del Buscetta i componenti la commissione nel deliberare i delitti c.d. eccelenti erano soliti indicare anche i componenti del gruppo di fuoco, sia per le specifiche doti operative, sia per consentire loro di acquisire prestigio e benemerenze, appare evidente che il Madonia Francesco, per le molteplici ragioni sopra evidenziate, non poteva che essere pienamente a conoscenza, quale capo-mandamento di Resuttano-San Lorenzo, e con piena condivisione, della deliberazione omicidiaria nei confronti del capitano Basile, alla cui esecuzione materiale avevano preso parte due componenti del suo stesso mandamento, un dei quali addirittura suo figlio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare assolutamente conforme a criteri di logica oltre che alle stesse regole di operatività vigenti in seno alla organizzazione mafiosa "cosa nostra" che i due esponenti di spicco della commissione, legati da solidi ed antichi rapporti di affettuosa amicizia, cementati anche dalla rituale affiliazione del Madonia Giuseppe "officiata" da un indiscusso capo carismatico,

quale il Riina, fossero particolarmente interessati alla sorte degli imputati del grave delitto, arrestati nella quasi flagranza, fra i quali figurava il figlio del Madonia Francesco, figlioccio del Riina.

L'impegno di "cosa nostra" nel condizionare l'esito di quel processo, attraverso interventi volti a corrompere o intimidire i componenti dei collegi giudicanti, risulta conclamato dalle concordi dichiarazioni rese sul punto da alcuni collaboratori escussi nel presente dibattimento, i quali hanno concordemente riferito dei tentativi di "aggiustamento", termine, questo, entrato ormai a far parte del lessico dei collaboratori di giustizia già affiliati a detta organizzazione mafiosa per indicare l'attività di inquinamento e condizionamento del sereno e fisiologico sviluppo di una vicenda processuale per assicurarne un esito favorevole agli imputati.

Le dichiarazioni di Ciulla Salvatore

2. Certamente attendibile, in quanto proveniente da una fonte particolarmente qualificata, appaiono le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore di giustizia Ciulla Savatore, il cui il patrimonio conoscitivo deve essere accreditato di specifica affidabilità, atteso che il predetto era affiliato alla famiglia di Resuttana - di cui facevano parte il Madonia Giuseppe, figlio del rappresentante e capo Mandamento, Madonia Francesco, ed il Bonanno Armando - e cognato del sotto-capo della stessa, Carollo Gaetano.

Il **Ciulla** ha riferito (ud.4/12/1996) dei tentativi di aggiustamento del processo a carico degli imputati dell'omicidio del capitano Basile, ed in particolare di avere personalmente portato a Madonia Francesco, su richiesta del Carollo("ci servono tanti soldi,vedi quelli che tu ci puoi

mandare"), la somma di cinquanta milioni che dovevano servire "per fare uscire i picciotti", vale a dire Armando Bonanno e Peppuccio Madonia, consegnandola alla presenza del figlio Nino e forse anche di Salvo.

In quell'occasione il Madonia lo avrebbe ringraziato dicendogli testualmente "ce ne vogliono 500", senza che fosse chiaro se occorressero ancora 500 milioni ovvero questa fosse la cifra complessiva necessaria a quello scopo.

Il Ciulla ha precisato che i soldi certamente "servivano per i giudici" e non per gli avvocati anche perchè aveva già provveduto personalmente, insieme al cognato, a contattare il Prof. Marcello Gallo, avvocato in Torino, al quale avevano già corrisposto l'onorario (5 milioni), e comunque perchè la cifra indicata dal Madonia era assolutamente sproporzionata rispetto ad una esigenza connessa al pagamento di oneri difensivi.

Il collaboratore ha collocato temporalmente l'episodio poco prima dell'aprile 1982, data del suo arresto, ovvero poco dopo il novembre 1982, data della sua scarcerazione.

E' opportuno ricordare che l'arco temporale indicato dal Ciulla corrisponde al periodo antecedente l'inizio del dibattimento di primo grado(8/2/1983), dopo l'espletamento della perizia geologica disposta in una precedente fase dibattimentale, iniziata il 7/10/1981, con ordinanza del 28/11/1981, con conseguente trasmissione degli atti al G.I. ex art. 456 c.p.p. 1930 e rinvio del dibattimento a tempo indeterminato.

Va peraltro rilevato che il Ciulla ha riferito che all'epoca di quella richiesta di contribuzione i tre imputati erano detenuti e poichè costoro

risultano scarcerati con la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove in data 31/3/1981 è evidente che la consegna di quella somma va collocata temporalmente nella fase processuale sopra ricordata.

A specifica domanda ha precisato che i soldi non furono restituiti e, quindi, secondo le regole vigenti in seno all'organizzazione, non solo erano stati utilizzati, perchè diversamente sarebbero stati restituiti, ma erano stati certamente destinati a quel fine, in quanto una eventuale diversa destinazione gli sarebbe stata comunicata.

Ha inoltre chiarito che quella fu l'unica volta in cui ricevette una esplicita richiesta di denaro necessario per "aggiustare" un processo, perchè le altre contribuzioni per le esigenze della "famiglia" avvenivano spontaneamnete e periodicamente (pagamento di onorari e aiuti alle famiglie di uomini d'onore in carcere)

Anche il Ciulla ha confermato gli stretti vincoli che legavano il Riina ed Il Madonia Francesco, i quali erano compari, avendo il primo tenuto a battesimo, facendogli da padrino di affiliazione, il Madonia Nino e forse anche l'altro figlio, Peppuccio.

Aveva avuto più volte modo di vedere il Riina accompagnato dal Nino Madonia, divenuto ormai suo uomo di fiducia e pupillo, a bordo di una Fiat 127 bianca.

Alla stregua dei noti parametri di valutazione della attendibilità intrinseca la collaborazione del Ciulla appare il frutto di una autonoma e spontanea autodeterminazione le cui motivazioni, secondo quanto dallo stesso prospettato sulla base di convincenti argomentazioni meritevoli di apprezzamento sul piano logico, vanno ricondotte ad un processo interiore di revisione critica di precedenti scelte di vita che lo ha indotto

ad autoaccusarsi anche di un omicidio di cui non era ancora indagato, mentre stava espiando una pena per reati concernenti gli stupefacenti.

In particolare il fallimento del suo matrimonio determinato dalla volontà della moglie di divorziare, ormai troppo scossa dagli omicidi e dalla sparizione di stretti congiunti, tutti riconducibili alla spietata lotta interna all'organizzazione per la ricerca di nuovi assetti ed equilibri di potere, lo ha indotto a rifiutare la logica della violenza "gratuita" vigente nel sodalizio, avendo compreso che l'omicidio del proprio fratello Antonino, ucciso la sera stessa della scarcerazione a seguito della sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti nel primo maxi processo, quello del cognato, Carollo Gaetano, nonchè la scomparsa per "lupara bianca" del figlio di questi, Pietro, e di Bonanno Armando - tutti soggetti che, a suo dire, non meritavano di fare quella fine - erano riconducibili alla strategia di potere del Madonia Francesco che intendeva favorire l'ascesa del figlio Nino, nonchè del cugino Di Trapani a scapito del Carollo che, quale sottocapo della famiglia, aveva più volte sostituito il Madonia durante periodi di detenzione di costui.

Quanto, poi, al disinteresse, esso, come è noto, va valutato anche con riferimento all'eventuale presenza di rancori, inimicizie e in genere di motivi di vendetta e rivalsa.

Sotto tale profilo va rilevato che dagli atti non e' dato desumere l'esistenza di qualsivoglia sentimento di astio nei confronti degli accusati, ne' potrebbe assumere decisivo rilievo di segno opposto l'omicidio degli stretti congiunti sopra citati, la cui soppressione ha certamente influito sulla motivazione della collaborazione, atteso che il dolore per la perdita di parenti e amici ha, nel caso di specie, accelerato

il processo di dissociazione non gia' per l'insorgere di propositi di vendetta bensì per aver favorito la presa di coscienza della centralita' della vita umana nell'ambito di quei valori umani e sociali costantemente mortificati dalle sempre piu' sanguinarie modalita' di estrinsecazione dell'arroganza e della sopraffazione di "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni di Ganci Calogero

3. Un significativo contributo probatorio è stato fornito nel presente dibattimento anche dal collaboratore di giustizia **Ganci Calogero** (cfr.ud.4/12/1996).

Il Ganci ha iniziato a collaborare il 7 giugno 1996, ammettendo di aver partecipato alla strage di Capaci e fornendo un cospicuo apporto alle indagini particolarmente qualificato, in quanto, essendo lo stesso affiliato ad una delle "famiglie" riconducibili al gruppo egemone di "Cosa Nostra", vale a dire i corleonesi, le sue rivelazioni accusatorie discendono da un patrimonio conoscitivo fondato sulla personale partecipazione ad attività delittuose ovvero su circostanze apprese dai responsabili appartenenti al medesimo gruppo criminale.

Alla stregua degli elementi processualmente acquisiti la collaborazione del predetto appare il frutto di una autonoma e spontanea autodeterminazione le cui motivazioni, secondo quanto dallo stesso prospettato sulla base di convincenti argomentazioni meritevoli di apprezzamento sul piano logico, vanno ricondotte ad un processo interiore di revisione critica di precedenti scelte di vita e di recupero progressivo di valori umani e sociali dapprima sacrificati alle ferree

leggi vigenti all'interno della organizzazione criminosa di cui facevano parte

Tra i principali impulsi alla scelta collaborativa va annoverata, con inequivoca certezza e per sua stessa ammissione, la forte emozione per l'omicidio del piccolo Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo, nonchè il proposito di offrire un futuro migliore ai propri figli.

Tanto emerge, oltre che dalle sue affermazioni, anche dal suo atteggiamento nei confronti dell'Autorità Giudiziaria: ha, infatti, dimostrato la sua massima disponibilità, riferendo quanto a sua conoscenza senza chiedere alcuna contropartita in cambio delle sue rivelazioni, che hanno coinvolto anche le persone a lui più care e vicine, fra le quali il padre e i fratelli, Stefano e Domenico.

Va' altresi' rilevato che nella vasta gamma degli adeguati riscontri normalmente valorizzati in funzione della valutazione dell'attendibilita' intrinseca, una doverosa preferenza deve essere accordata, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato, spece in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunita'.

Sotto tale profilo non può essere sottaciuta la circostanza che il Ganci abbia confessato fatti criminosi tra i più gravi ed efferati dell'ultimo quindicennio di storia criminale del nostro Paese, ai quali egli stesso ha partecipato.

In particolare ha reso ammpia ammissione, tra gli altri, in ordine gli omicidi di Bontate Stefano (23 aprile 1981), di Inzerillo Salvatore (11

maggio 1981), del vicequestore Cassarà Antonino e dell'agente Antiocchia Roberto (6 agosto 1985) nonché delle stragi di via Isidoro Carini (nella quale il 3 settembre 1982, venivano uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta), della circonvallazione (in cui il 16 giugno 1982, venivano uccisi il boss catanese Ferlito Alfio, tre Carabinieri e l'autista, durante una traduzione da Enna a Trapani), di via Pipitone Federico (nella quale, il 29 luglio 1983, un'autobomba dilaniava il Consigliere istruttore di Palermo dott. Rocco Chinnici, due Carabinieri e il portiere dello stabile).

Va peraltro rilevato, sotto il profilo del disinteresse, che dagli atti non e' dato desumere l'esistenza di qualsivoglia sentimento di astio nei confronti degli accusati, sicchè può fondatamente escludersi che le sue propalazioni accusatorie siano state mosse da propositi di vendetta o, comunque, dalla volontà di danneggiare o calunniare i chiamati.

Non può, inoltre, essere sottaciuto che il ruolo rivestito in seno alla famiglia mafiosa di appartenenza e i rapporti intrattenuti con noti personaggi di spicco di "Cosa Nostra", fra i quali il suo stesso genitore, giustificano la conoscenza da parte del Ganci di una enorme mole di fatti e circostanze specifici concernenti la vita e l'evoluzione dell'organizzazione, segnate dalla commissione di una lunghissima serie di gravissimi fatti - reato molti dei quali contro l'incolumita' individuale.

La sua attendibilità, pertanto, risulta suffragata dalla sua lunga militanza operativa in uno dei "gruppi di fuoco" più spietati ed efficenti di "Cosa Nostra", sin dal 1980, e, segnatamente, al gruppo che ne ha costituito tradizionalmente la roccaforte ed uno dei gangli vitali.

Tutto il racconto, invero, appare qualificato dalla puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, di episodi criminosi riconducibili alla spietata strategia criminosa di Cosa Nostra, cio' che conferisce al racconto stesso anche alla stregua di criteri di razionalita' e plausibilita', caratteri di attendibilita', avuto riguardo anche alla accertata compatibilità con le acquisizioni investigative già a disposizione degli organi inquirenti.

Dopo avere ricostruito alcune fasi della c.d. guerra di mafia, scaturita dalla contrapposizione tra il gruppo dei corleonesi facenti capo a Riina, e quello di Bontate, Inzerillo, Scaglione, Riccobono, Badalamenti ed altri, conclusasi con l'uccisione dei primi quattro e di molti altri affiliati, il Ganci ha riferito circa la ricostituita omogeneità del gruppo dominante anche attraverso la sostituzione di alcuni capi-mandamento con personaggi notoriamente legati al Riina ed ai suoi tradizionali alleati, fra i quali il Buscemi Salvatore (Bocca di Falco), Gambino Giuseppe Giacomo (San Lorenzo), Ganci Raffaele (Noce).

Ha inoltre ribadito quanto già riferito nel corso degli anni precedenti da altri collaboratori circa i solidi legami tra il Riina, i Madonia di Resuttana(Madonia Peppuccio era "figlioccio di mafia" del Riina), il Brusca Bernardo (il cui figlio, Giovanni, era figlioccio del primo), il Ganci Raffaele (il Riina aveva trascorso molti anni della sua latitanza in casa del suocero del collaboratore, Martello Vincenzo, presso la cui abitazione erano nati i suoi quattro i figli) ed altri esponenti di spicco di cosa nostra.

Il rapporto fiduciario tra il Riina ed il padre del collaboratore era tale che tutti gli appuntamenti del primo venivano "filtrati" proprio dal Ganci Raffaele e dal Gambino Giuseppe Giacomo.

Dopo avere illustrato i compiti della commissione, le modalità di riunione, i rapporti tra il capo mandamento detenuto e l'organizzazione tramite il sostituto, nonchè i canali e le modalità di comunicazione degli uomini d'onore detenuti con altri affiliati, riferendo sul punto episodi che lo avevano visto protagonista di incontri clandestini all'interno del carcere dell'Ucciardone con Bonanno Armando, Madonia Giuseppe e Madonia Francesco (cfr.ff. 73-80), il Ganci ha precisato che in relazione all'omicidio del capitano Basile costituiva ormai pacifica acquisizione in seno a "cosa nostra" il coinvolgimento dei citati Bonanno Armando, Madonia Giuseppe e Puccio Vincenzo i quali, secondo quanto aveva appreso durante la sua militanza, avevano avuto un problema durante la fuga e si erano rifugiati in un terreno di proprietà del Gambino, ma erano stati comunque arrestati dopo avere nascosto le armi.

Quanto al movente, il Ganci, dopo aver precisato di essere stato affiliato nel settembre-ottobre 1980 e quindi in epoca successiva ai fatti in esame, ha dichiarato di aver saputo che l'ufficiale era impegnato in indagini che riguardavano il territorio di S.Giuseppe Iato.

Richiesto di fornire notizie circa eventuali tentativi posti in essere dall'organizzazione per "aggiustare" processi, il collaboratore ha riferito che rientrava in un sistema operativo di cosa nostra cercare di "avvicinare" magistrati e giudici popolari tutte le volte che in un processo erano coinvolti degli affiliati.

Ha in particolare riferito di un episodio che lo aveva visto protagonista "intorno al 1988" allorchè il Madonia Antonino, con il quale fin dal 1980 aveva commesso gran parte degli omicidi di cui si era reso responsabile, all'interno della macelleria di Ganci Vittorio, gli chiese la somma di settanta milioni che "servivano per un processo", corrispondente al contributo che, secondo quanto era stato deliberato, la famiglia della Noce doveva fornire.

Più avanti collocherà l'episodio intorno all'87-'88, dichiarando testualmente **"Io mi ricordo che mio padre era in carcere, quindi siamo intorno all'87-88, di preciso il mese non me lo ricordo"(f.106).**

Il Ganci non è stato in grado di precisare quale fosse il processo, ma a specifica domanda ha ribadito che certamente il denaro non doveva servire per pagare gli avvocati in quanto il Madonia gli aveva detto che "aveva avvicinato o un magistrato o la Corte".

A specifica domanda ha chiarito che doveva trattarsi di una eccezionale esigenza processuale, connessa con un più ampio interesse strategico dell'organizzazione nel suo complesso, certamente diversa da quella di finanziamento delle spese legali di uomini d'onore imputati perchè a queste provvedevano le rispettive famiglie di appartenenza, mentre in quel caso si era trattato di una richiesta di contribuzione rivolta a tutti i mandamenti.

Peraltro il Madonia gli chiese la somma con urgenza, tanto che alla richiesta "domani fammeli avere" il Ganci rispose "Nino, dammi il tempo e te li dò", ma il primo gli "mise premura".(cfr.f.125)

Quanto poi al significato da attribuire alla circostanza che la richiesta provenisse dal Madonia Antonino piuttosto che da un altro affiliato, il

collaboratore ha chiarito che ciò poteva spiegarsi con il fatto che costui probabilmente aveva avuto la possibilità di avvicinare le persone che dovevano costituire il canale per l'aggiustamento del processo e quindi era stato delegato lui per la raccolta del denaro; delega che, a suo avviso, non poteva che provenire dal Riina.(cfr.ff.110-112)

La "raccolta" riguardava tutti i mandamenti ed in particolare il Cancemi Salvatore, del mandamento di Porta Nuova, gli aveva detto che anche a lui era stata fatta analoga richiesta.

Il Ganci ha riferito di avere informato il padre nel corso di un colloquio in carcere il quale non si mostrò per nulla sorpreso trattandosi di un fatto normale, perchè la raccolta di soldi per "aggiustare" processi "era di normale amministrazione quando c'era un processo che interessava cosa nostra" (cfr.ff.86-87).

Il collaboratore ha precisato che non disponendo immediatamente della somma il Cancemi si offrì di anticiparla per lui tanto che il denaro lo portarono insieme al Madonia Antonino presso il fondo Pipitone, in località Acqua-Santa, dove spesso i Madonia si ritrovavano.

Il Ganci ha inoltre riferito di avere restituito dopo qualche giorno la somma al Cancemi, mentre nè il Madonia Nino nè altri per lui ebbe a restituirgli quel denaro, nè gli risultava che ciò fossse stato fatto in qualche modo ad altri membri della sua "famiglia", tanto più che il padre era detenuto per cui l'eventuale restituzione avrebbe dovuto essere effettuata a lui ovvero al fratello: ciò che depone per l'effettiva utilizzazione della somma.

A seguito di sollecitazione del ricordo, previa lettura dell'interrogatorio reso in data 15/7/1996, il collaboratore ha ammesso

di aver sempre sentito parlare in seno a "cosa nostra" del processo a carico degli imputati dell'omicidio del capitano Basile, che aveva avuto una storia particolare caratterizzata da sentenze di condanna seguite da assoluzioni, per il quale l'organizzazione aveva avuto un notevole interessamento affinchè andasse a buon fine.

Il P.M. ha inoltre contestato al Ganci che secondo quanto dallo stesso dichiarato nel corso del citato interrogatorio " **Riina chiamò tutti i canali di sua amicizia...altri capi-mandamenti e lui cercava magari di interessarli, se conoscevano agganci, quindi ha messo tutti questi uomini in movimento....**"

Il Ganci ha sostanzialmente ammesso la circostanza e per quanto riguarda i commenti ed i colloqui - pure menzionati nel corso dell'interrogatorio oggetto di contestazione - ai quali aveva avuto modo di assistere tra il padre, il Riina e Madonia Nino, relativi ad aggiustamenti di processi in genere, ha precisato "**mi ricordo che prima si cominciava con i giudici popolari, per sapere da dove venivano, di quale paese erano, se c'era qualcuno che si poteva avvicinare e poi i magistrati, c'era un interessamento generale di cosa nostra per interessarsi all'avvivcinamento di questa corte, per il processo, quindi io dico : l'aggiustamento di tutti i processi è sempre stato un fato che interessava cosa nostra, quindi anche il fatto del processo Basile che è un processo che comincia negli anni '80. Io ad esempio ne ho sentito parlare.**"(cfr.ff.121-123).

Ha inoltre riferito che gli incontri con il Madonia Nino oltre che nel fondo Pipitone, avvenivano anche all'interno di una macelleria sita in

via Ammiraglio Rizzo, appartenente a Giuseppe Galatolo ma intestata formalmente ad altra persona, non "uomo d'onore".

Nulla è stato in grado di riferire sull'omicidio del giudice Saetta.

Quanto ai rapporti tra il Riina ed esponenti di cosa nostra dell'agrigentino, il Ganci ha dichiarato di essere a conoscenza di incontri tra il primo ed il capo famiglia della zona di Agrigento, Ferro Antonio, nonchè con altro esponente, Guarneri Antonio, i quali si erano presentati talvolta nella macelleria di Ganci Vittorio e successivamente accompagnati dal Riina.

Ha inoltre precisato che due fratelli di Ribera, uno dei quali uomo d'onore, erano stati uccisi da esponenti di cosa nostra palermitani perchè avevano commesso degli omicidi all'insaputa del loro capo-famiglia

Le dichiarazioni di Cancemi Salvatore

4. Estremamente significativo si è rivelato l'apporto probatorio fornito dal collaboratore di giustizia **Cancemi Salvatore** (ud.3/12/1996), il cui patrimonio conoscitivo è connotato da una particolare ricchezza di informazioni anche in considerazione del ruolo rivestito in seno alla famiglia ed al mandamento di Porta Nuova, di cui è stato il reggente dal 1985 dopo l'arresto di Calò Giuseppe, nonchè per la particolare vicinanza a Riina Salvatore.

Il Cancemi ha fornito un quadro ricostruttivo completo degli organigrammi di cosa nostra, della composizione dei mandamenti e della commissione provinciale di Palermo con particolare riferimento al 1988.(cfr.f.38).

Ha in particolare confermato quanto già sopra evidenziato alla luce delle acquisizioni processuali ed in particolare gli stretti rapporti esistenti tra il Riina, il Ganci Raffaele, il Gambino Giuseppe Giacomo, Biondino Salvatore, reggente la famiglia di San Lorenzo, ed il Madonia Francesco, i cui figli Giuseppe e Salvatore erano, rispettivamente, compare di anello e "figlioccio" di affiliazione del Riina.

Alla luce delle dichiarazioni rese dal Cancemi reputa il Collegio che non può dubitarsi della di lui attendibilità intrinseca non solo per le ragioni sottese al processo interiore di revisione critica di precedenti scelte di vita che lo ha indotto a collaborare (22/7/1993) con l'autorità giudiziaria, costituendosi spontaneamente già alcuni mesi prima del coinvolgimento processuale nella strage di Capaci, ma anche in considerazione del fatto che con la proprie dichiarazioni il Cancemi ha certamente aggravato la propria posizione processuale in ordine all'anzidetto episodio criminoso, fornendo agli inquirenti una notevole mole di informazioni che hanno arricchito in modo significativo il quadro probatorio delineatosi fino a quel momento alla luce delle precedenti dichiarazioni del Di Matteo, pur dovendosi riconoscere che il collaboratore ha assunto un atteggiamento riduttivo rispetto al ruolo svolto nella vicenda, fornendo tuttavia un quadro ricostruttivo dell'attentato dal quale emerge comunque una sua partecipazione penalmente rilevante.

Sebbene la collaborazione del Cancemi sia stata qualificata, come lui stesso ha ammesso, da un lento processo di maturazione che lo ha portato ad ammettere con ritardo il proprio coinvolgimento nella strage di via D'Amelio, tuttavia il collaboratore ha fornito plausibili

giustificazioni in ordine alle remore ed alle difficoltà di operare una scelta così difficile per le conseguenze che ne sarebbero derivate.

Egli ha in particolare precisato che era "sconcertato di fare parte di questo male. Quando andavo a letto pensavo ad alcune frasi di Salvatore Riina, quella di ammazzare fino al ventesimo grado di parentela tutti i parenti dei pentiti cominciando dai bambini di sei anni".(cfr.ff.59-60).

Confermando, sul punto, quanto riferito dal Ganci, il collaboratore ha dichiarato che rientrava in un sistema operativo di "cosa nostra" cercare di "avvicinare" magistrati e giudici popolari tutte le volte che in un processo erano coinvolti degli affiliati ed ha in particolare riferito, essendone stato protagonista, del tentativo di avvicinamento del dr.Barrile per l'aggiustamento del c.d. max- ter, tramite un soldato tale Andronico Giuseppe, precisando che i tentativi furono esperiti nel corso dei vari gradi del giudizio: in primo grado nei confronti del presidente Prinzivalli, in secondo grado nei confronti del dr.D'Antoni e del giudice Librizzi, ed infine nel giudizio di legittimità nei confronti del dr.Corrado Carnevale presidente della I sez penale della S.C..

Il buon esito di questo processo rispondeva ad un particolare e preminente interesse strategico complessivo dell'organizzazione "cosa nostra" in quanto si confidava nel ribaltamento del criterio di attribuzione della responsabilità penale alla commissione per i delitti commmessi dagli associati ed in particolari per quelli di maggior rilievo, c.d. eccellenti, e, quindi, in un contrasto di giudicati rispetto ai principi affermati dalla S.C. nel giudizio di legittimità del primo maxi-processo.

L'interesse era tale che il Riina aveva esclamato "io 4 -5 anni di associazione me li faccio legati nella branda", intendendo dire che "si giocava i denti appunto per scagionare la commissione"(cfr.f.36-37).

Sul punto appare opportuno evidenziare che gli ispettori Giancola Fiorella e Gallo Vittorio, in servizio presso il servizio centrale operativo della P.S., sentiti all'udienza del 9/11/1996, hanno riferito di avere partecipato alla perquisizione(7/12/1989) nel c.d. covo di Via D'Amelio, individuato attraverso il pedinamento di Madonia Antonino che ne aveva la disponibilità, e di avervi rinvenuto varia documentazione ed in particolare, oltre al c.d. libro mastro delle estorsioni, un appunto manoscritto con i nominativi dei giudici popolari, distinti in titolari e supplenti, con a fianco i numeri di telefono e gli indirizzi, della corte del c.d. maxi- ter

In relazione al processo per l'omicidio del capitano Basile, che rileva ai fini del thema probandum dedotto nel presente giudizio, il Cancemi ha riferito che per il suo "aggiustamento" vi era un particolare interesse dell'organizzazione in quanto vi erano coinvolti il figlio di un esponente di spicco, Madonia Giuseppe, e Puccio Vincenzo, affiliato alla famiglia di Ciaculli, il cui massimo esponente era quel Michele Greco all'epoca capo della commissione.

Ha precisato che quel processo "stava tanto a cuore" al Riina, sia perchè vi erano coinvolte persone a lui particolarmente vicine - il Madonia Giuseppe era suo compare in quanto suo testimone di nozze ed il Salvatore suo figlioccio di affiliazione - sia perchè voleva "vincere questa battaglia di fronte allo Stato ottenendo l'assoluzione in questo processo delicato" (cfr.f.17,ud cit.).

In ordine alle vicende di detto processo ed ai tentativi di condizionarne l'esito il collaboratore ha riferito di aver saputo dal Madonia Antonino di un tentativo di aggiustamento nella fase in cui era presieduto dal dr.Curti Giardina tramite una persona, di cui non è stato in grado di fornire le generalità, che lavorava all'ufficio igiene di Palermo in favore della cui candidatura elettorale - forse elezioni regionali - il Riina avrebbe sollecitato un aiuto da parte dell'organizzazione in quanto stava facendo "questa cosa grande" per loro.

Dimostrando inoltre di conoscerne le alterne vicende e i vari giudizi di rinvio dalla S.C.("questo processo più volte è tornato dalla Cassazione"), il Cancemi ha aggiunto che vi fu anche una "raccolta di fondi" (servivano seicento 600 milioni) da parte di Madonia Nino, confermando peraltro quanto dichiarato dal Ganci Calogero in ordine all'episodio da questi riferito circa il prestito che il Cancemi ebbe a fargli per versare il contributo della sua famiglia.

Il collaboratore ha dichiarato di ricordare, precisando tuttavia di non esserne assolutamente certo, che il fatto si era verificato nel 1988 e che la somma consegnata al Ganci ammontava a 70-80 milioni.

Invitato ad essere quanto più possibile preciso, ha risposto di ricordare che l'episodio andava collocato nel 1987 o 1988 (cfr.f.20) e che la richiesta gli fu fatta dal Ganci Calogero e non dal padre Raffaele, con il quale aveva più frequenti rapporti, proprio perchè questi era detenuto.

Anche il Cancemi, a specifica domanda, ha precisato che quei fondi non servivano per pagare gli onorari dei difensori ma "per corrompere i giudici della cassazione" ed ha aggiunto che i seicento milioni il Nino

Madonia li consegnò a tale Mandalari che avrebbe dovuto a sua volta versarli ai giudici della S.C., cosa che, a suo avviso, aveva fatto in quanto la sentenza venne poi annullata.

Sul punto il collaboratore ha fornito un ulteriore dettaglio, riferendo che proprio durante quel giudizio di legittimità si era incontrato con il Madonia Nino all'interno di una macelleria sita in via Ammiraglio Rizzo in Palermo sulla cui utenza telefonica quat'ultimo aspettava una comunicazione circa l'esito del processo.

La telefonata tuttavia tardò ad arrivare ed il Cancemi andò via, ricevendo dopo qualche giorno assicurazione dal Madonia che "tutto era andato bene e che la Cassazione aveva annullato".

Nel periodo considerato (1987-1988) durante la detenzione del Madonia Francesco il mandamento di Resuttana era retto dal figlio Antonino e nel caso di impedimento di questi dal fratello Salvatore.

In quella circostanza, dunque, fu il Nino a gestire la questione, essendo il padre detenuto, ma anche perchè era direttamente interessato per il coinvolgimento processuale del fratello Giuseppe.

Circa le modalità per fronteggiare le esigenze finanziare connesse con eventuali atti di corruttela per l'aggiustamento di processi, il collaboratore ha precisato che esisteva una cassa che fungeva da fondo di accantonamento per quelle finalità, ma talvolta specifiche ed urgenti esigenze di liquidità a quel fine potevano essere soddisfatte con richieste di finanziamento che il Riina rivolgeva alle varie famiglie.

Invitato a fornire specifiche indicazioni in ordine a richieste di denaro rivoltegli per corrompere giudici, il Cancemi ha ricordato il già citato processo c.d. max ter presieduto dal dr.Prinzivalli, nel quale anche lui

era imputato, il processo Basile e quello a carico dei Marchese, precisando che tale contribuzione veniva richiesta a tutti i mandamenti.

Con specifico riferimento al processo per l'omicidio del capitano Basile il Cancemi ha riferito di avere appreso dal Riina, dal Biondino Salvatore e dal Ganci Raffaele, durante lo svolgimento del relativo dibattimento presieduto dal dr.Saetta ed anche successivamente alla sentenza nel corso di qualche commento, che il primo era stato informato da un giudice popolare che il presidente non intendeva assolvere gli imputati.

Il componente non togato, cioè, faceva sapere all'esterno "l'andazzo della situazione in camera di consiglio", nel senso che forniva informazioni sugli orientamenti del presidente il quale "era per la condanna" e, peraltro, secondo una prassi consolidata i giudici popolari erano i primi ad essere contattati.

Pur dichiarando di non essere a conoscenza di eventuali interventi diretti di cosa nostra sul dr. Saetta, il Cancemi ha sostenuto che certamente un tentativo di avvicinamento dovette essere esperito anche nei confronti del presidente perchè secondo modalità operative a lui ben note il Riina "non si accontentava" del giudice popolare o del giudice a latere.(cfr.f.55).

I rapporti intrattenuti dal Cancemi, anche per la posizione rivestita in seno al proprio mandamento, con esponenti di spicco della organizzazione ed in particolare con il capo carismatico Riina Salvatore e con altri uomini d'onore a lui particolarmente vicini, hanno consentito al collaboratore di apprendere notizie rilevanti per una compiuta

ricostruzione del quadro probatorio relativo all'omicidio per cui è processo, con particolare riferimento al movente ed ai mandanti.

Sul punto il Cancemi ha testualmente riferito di avere appreso dal Ganci Raffaele, 20-30 giorni dopo l'omicidio, che " **Totò Riina ha ordinato questo omicidio appunto perchè i Madonia sono persone del suo cuore, quindi doveva dare anche una soddisfazione a cosa nostra, in particolare alla famiglia Madonia, a Ciccio Madonia.**

Questi sono stati i motivi, diciamo, della morte del giudice Saetta.

Io questo l'ho saputo da Ganci Raffaele e da Biondino Salvatore che ne hanno parlato loro che i motivi sono stati questi.

E me l'hanno detto forte, non era diciamo una cosa dubbiosa, che magari loro avevano sentito; è stato un discorso molto chiaro, molto forte diciamo; anzi hanno usato una parola dispregiativa che non voglio dire per rispetto del morto.....Stu curnutazzu non l'ha voluto assolvere e quindi gli è toccato questo"

Dopo avere sostenuto di non essere stato informato preventivamente dell'omicidio del giudice Saetta, a specifica domanda ha chiarito che, a suo avviso, il Ganci ed il Biondino ne erano al corrente trattandosi di persone molto vicine al Riina e "per gli omicidi delicati erano sempre in prima linea".

In particolare il rapporto di estrema fiducia intercorrente tra questi ultimi ed il Riina è attestato, secondo quanto rilevato dal collaboratore, proprio dal ruolo di intermediario svolto, dapprima dal Ganci e poi dal Biondino, per incontrare il Riina, al punto che nel periodo 1988-1989, questi, avendo avuto sentore tramite i suoi informatori che gli organi di polizia stavano cercando di catturarlo proprio controllando i movimenti

del Ganci, ebbe a dire a quest'ultimo "Faluzzo, tutti e due siamo sciarriati", suggerendogli cioè che per un po' di tempo non si sarebbero dovuti frequentare, ed attribuendo al Biondino, persona incensurata e "pulita" quel delicato compito di tramite per incontri ed appuntamenti del Riina.

Questi ultimi, quindi, erano le persone più intime di Riina, tanto che il Cancemi ha usato la significativa espressione **"quando si parla di Biondino si parla del cuore di Riina, quando si parla di Ganci Raffaele si parla del cuore di Riina, quando si parla di Pippo Gambino si parla del cuore di Riina".(f.33).**

Confermando, poi, una inderogabile regola di lealtà tra uomini d'onore, riferita da molteplici fonti propalatorie della stessa organizzazione, il Cancemi ha escluso categoricamente che il Biondino ed il Ganci possano avergli mai detto cose non rispondenti al vero, e ciò anche in considerazione dello spessore dei personaggi ("qua si sta parlando di Ganci Raffaele e Biondino Salvatore, persone serie in cosa nostra").

Con specifico riferimento alla fase esecutiva dell'omicidio del giudice Saetta il collaboratore ha riferito, per la prima volta, in questo dibattimento di avere desunto da una frase del Ganci Raffaele che il Madonia Salvatore vi aveva pertecipato.

Il predetto, infatti, gli aveva detto testualmente "Salvuccio non ha mancato in questa occasione".

Sul punto ha precisato di non avere avuto successivamente alcuna conferma da parte di altri uomini d'onore dell'eventuale coinvolgimento del Madonia nel delitto.

In relazione alle regole che presiedevano al funzionamento della commissione provinciale di Palermo il Cancemi ha ritenuto di potere affermare che l'omicidio del giudice Saetta, per il rilievo della vittima e per la gravità del fatto, era stato "con assoluta certezza" deliberato dalla commissione.

Peraltro nè il Biondino nè il Ganci, nel riferirgli quanto sopra riportato, avevano espresso malumore o doglianze che non avrebbero mancato di esternare se non fossero stati preventivamente informati; chè anzi, per l'espressione offensiva profferita nei confronti della vittima, avevano dimostrato di essere contenti.

Anche nei mesi successivi non vi fu alcuna lamentela da parte di altri uomini d'onore per quell'omicidio.

Quanto poi alla circostanza che lui non fosse stato preventivamente informato, sebbene all'epoca rivestisse la carica di reggente del mandamento di Porta Nuova in assenza del Calò detenuto, ben poteva spiegarsi con il rilievo che il Riina più volte aveva detto " per i carcerati ci penso io", sicchè, anche in considerazione degli stretti legami con il Calò, schieratosi con il Riina fin dai tempi della c.d.guerra di mafia e quindi di estrema fiducia, il Cancemi ha sostenuto che quest'ultimo dovette informarlo direttamente.(cfr.67).

Richiesto di fornire chiarimenti sui rapporti esistenti tra la commissione provinciale e quella c.d. regionale o interprovinciale, di cui fanno parte i rappresentati provinciali di Catania, Caltanissetta, Agrigento, Enna e Trapani, il Cancemi ha chiarito che la competenza di questo organismo si correla all'importanza della decisione da assumere ed in particolare nei casi in cui la decisione coinvolge gli interessi di più

province, ovvero, per esempio, nel caso in cui un omicidio eclatante debba essere commesso fuori dal territorio della provincia di Palermo.

Con specifico riferimento all'omicidio del giudice Saetta, eseguito nel territorio agrigentino, il Cancemi ha dichiarato che certamente, per le ragioni sopra esposte, la relativa deliberazione dovette richiedere l'intervento di entrambe le commissioni.(ff.66-67).

Il Cancemi ha inoltre escluso che in un caso come quello dell'omicidio del dr.Saetta la commissione provinciale nel cui territorio il delitto deve essere eseguito possa non essere preventivamente informata.

Ha ulteriormente chiarito che oltre alle periodiche contribuzioni alle quali i mandamenti erano tenuti per alimentare quella cassa comune utilizzata per le varie esigenze della organizzazione, poteva accadere che per affrontare particolari spese connesse con specifiche finalità, come è accaduto per il processo Basile, il Riina richiedesse delle somme da destinare al finanziamento delle specifiche necessità che di volta in volta venivano comunicate.

In particolare nel caso della raccolta dei seicento milioni sopra citati il Cancemi ha riferito che la destinazione al processo Basile fu chiaramente comunicata .

Quanto poi al coinvolgimento operativo della famiglia del luogo in cui il delitto deve essere eseguito, il Cancemi a specifica domanda ha chiarito che l'impiego di uomini e di mezzi dell'organizzazione del luogo non è una regola automatica in quanto quel coinvolgimento viene valutato caso per caso in relazione alle specifiche esigenze - quale ad esempio il pericolo di essere riconosciuti - ma tuttavia la famiglia del

luogo non può rimanere estranea se non altro perchè i suoi affiliati sono quelli che conoscono meglio i posti, le vie di fuga ecc.

Ha inoltre chiarito l'esistenza di una "regola", che risponde ad una diversa esigenza, che potremmo qualificare di prestigio mafioso, per cui la famiglia del luogo di esecuzione del delitto può voler contribuire operativamente al fatto criminoso, quasi a "mettervi la firma".(cfr.ff.75-78).

Il Cancemi ha infine confermato che in seno a cosa nostra costituiva patrimonio di comune conoscenza il fatto che gli esecutori dell'omicidio del capitano Basile fossero i tre soggetti tratti in arresto poco dopo il fatto, precisando, peraltro, di averlo personalmente saputo dal Riina, dal Ganci ed altri.

Quanto al movente ed ai mandanti, il collaboratore ha dichiarato di aver saputo che l'omicidio era stato voluto dal Riina e dal Brusca Bernardo in quanto le indagini dell'ufficiale davano fastidio a quest'ultimo.

Il Collaboratore ha inoltre riferito di aver saputo dal Riina e dal Biondino che il presidente Saetta "si era rifiutato....che lo avevano avvicinato e che era lui, diciamo, che alzava la testa.

Il giudice popolare ci faceva sapere a Riina che era lui che diceva no. Quindi quello che alzava la testa era lui. Quindi io quello che ho saputo da Biondino e da Ganci che l'hanno avvicinato e ha alzato la testa".(cfr.ff.65-66 ud.24/4/1996).

Con riferimento alle fasi precedenti il collaboratore ha dichiarato di aver saputo da Nino Madonia di un aggiustamento nel 1987 del giudizio di I grado trattato dal presidente Curti Giardina per il tramite di un

impiegato dell'ufficio igiene del comune di Palermo – forse un vigile urbano- candidato alle elezioni regionali o comunali.

Quanto, poi, alla consegna dei 600 milioni per il tramite del Mandalari ed alla telefonata che sarebbe dovuta pervenire presso la macelleria in relazione all'esito del giudizio in cassazione il Cancemi li ha collocati nel 1987.

Orbene, appare evidente che il Cancemi ricorda male perché mentre nel 1987 si svolse effettivamente il 2° giudizio di legittimità (sent. 23/2/1987, Pres. Carnevale) il dibattimento presieduto dal dr. Curti Giardina ebbe inizio l'8/2/1983 e si concluse con sentenza del 31/3/1983 (cfr.sent. in atti, f.81).

Peraltro lo stesso Cancemi ha ammesso di essersi certamente sbagliato e che la fase del Dr.Curti Giardina era antecedente al 1987.

Con riferimento alle fasi ancora precedenti il Cancemi ha riferito di aver sentito in circostanze di tempo e da fonti non precisate che in altro giudizio, presieduto dal dr.Aiello questi non voleva assolvere gli imputati e **"se l'è levato questo processo dalle mani, non so quale è stato il motivo. E poi, appunto, lo ha fatto Curti Giardina"**.

In relazione alle dichiarazioni rese dal Cancemi in ordine al ruolo del Mandalari nonchè allo specifico episodio della macelleria di via Ammiraglio Rizzo è stato sentito il dr.Pansa Alessandro (ud.3/4/1997), direttore del Servizio Centrale Operativo della P.S. il quale ebbe a svolgere accertamenti volti ad acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni del predetto collaboratore.

Il teste ha riferito che a seguito di indagini furono localizzate due macellerie nella via Ammiraglio Rizzo di Palermo: una intestata a tale

Cusumano Giovanni ed altra a tale Cottone Salvatore, entrambi immuni da precedenti penali.

Delle due quella che presentava elementi di possibile collegamento con la persona del Mandalari era la macelleria del Cusumano in relazione all'esito di intercettazioni telefoniche sull'utenza intestata allo studio del commercialista Mandalari.

Il teste ha riferito che nel maggio 1994 pervenne su detta utenza una telefonata nel corso della quale una persona che diceva di chiamarsi Cusumano Giovanni rappresentava al Mandalari la sua esigenza di costituire una ditta individuale e che pertanto avrebbe accompagnato subito l'interessato dal Mandalari stesso.

L'omonimia con il titolare della macelleria consentì di operare un collegamento, ma trattandosi di telefonata in entrata sull'utenza sotto controllo non fu possibile identificare compiutamente l'interlocutore.

Va tuttavia rilevato che la macelleria del Cusumano risulta iscritta alla camera di commercio dal 1985 e che nei locali è installata una utenza telefonica.

In relazione a quanto dichiarato dal Cancemi circa la notizia che il Madonia Nino attendeva sull'utenza di quell'esercizio commerciale in ordine all'esito di un intervento volto ad aggiustare il processo per l'omicidio del capitano Basile, il teste Pansa ha riferito che nessun accertamento fu effettuato in ordine ad eventuali frequentazioni di detta macelleria da parte del Madonia; va tuttavia rilevato che la via Ammiraglio Rizzo rientra nel territorio del mandamento di Resuttana, retto dai Madonia.

Appare opportuno rilevare che gli episodi concordemente riferiti dal Ganci e dal Cancemi in ordine a quella raccolta di fondi, collocati nel periodo 1987-88, appaiono temporalmente correlabili a quelle fasi del processo corrispondenti al giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di annullamento in data 23/2/1987 (pres.Carnevale) ed a quello successivo di merito in sede di rinvio presieduto dal dr. Saetta, definito con sentenza del 23/6/1988.

Le dichiarazioni di Costa Gaetano

5. All'udienza del 31/1/1987 si è proceduto all'esame del collaboratore di giustizia **Costa Gaetano**, già affiliato alla ndrangheta calabrese dal 1972 per la zona di Messina, il quale ha riferito di avere raggiunto in seno a detta organizzazione il più elevato grado della gerarchia benchè detenuto ininterrottamente dal 1975 a tutt'oggi ad eccezione di un breve periodo in cui è evaso dal carcere.

Dal carcere ha sempre gestito l'organizzazione e i suoi affiliati, circa 500 persone, utilizzando particolari modalità ed accorgimenti per eludere i controlli(succo di limone – frasi in codice – colloqui con familiari e avvocati).

Ha precisato di avere avuto rapporti con personaggi di spicco di organizzazioni mafiose ed in particolare con Liggio Luciano, Pullarà Giovanbattista, gli Spadaro, i Madonia e Bagarella Luca.

In particolare ha riferito degli stretti rapporti di collaborazione tra Cosa Nostra ed il suo gruppo tanto che nel 1984 Madonia Nino gli propose di uccidere il dr. De Gennaro, all'epoca dirigente della DIA, e

nel 1988-89 gli fu proposto dal Riina, Pullarà, Bagarella e Brusca di entrare a far parte di cosa nostra con il ruolo di "uomo riservato".

Per quanto riguarda lo specifico tema dell'aggiustamento di processi ha chiarito che la ndrangheta poteva contare sull'esponente di spicco di detta organizzazione Piromalli Giuseppe, che aveva un filo diretto con la Corte di cassazione.

In particolare ha riferito di essere stato personalmente contattato per l'aggiustamento del processo per l'omicidio del capitano Basile, nel quale erano imputati Madonia e Bonanno, dal Pullarà Giovambattista, cugino del Brusca Bernardo, il quale gli chiese di intercedere presso il Piromalli, collocando l'episodio nel 1988; la richiesta non ebbe tuttavia seguito perché lo stesso Pullarà gli disse che avevano trovato un'altra strada.

L'interesse di cosa nostra al buon esito del processo in questione era da correlare specificamente alla posizione dell'imputato Madonia Giuseppe, per evitargli la condanna all'ergastolo.

Va rilevato, al riguardo, che risultano positivamente riscontrati in esito agli accertamenti disposti dalla corte con ordinanza in data 10/7/1998 diversi periodi di comune detenzione tra il Costa ed il Pullarà nel corso del 1988 presso la casa circondariale di Livorno(cfr.nota DAP 16/7/1998 e schede allegate).

Lo stesso Pullarà, inoltre, si era rivolto a lui per "avvicinare" il dr. Scopelliti sostituto procuratore generale presso la S.C. che si sarebbe dovuto occupare del maxi processo di Palermo, ed il Costa gli aveva fornito l'indirizzo del cognato di Piromalli, tale Cotelli, affinchè si attivasse in tal senso.

A specifica domanda circa la fase processuale in relazione alla quale quella richiesta gli era stata fatta il Costa ha dichiarato di non conservare un preciso ricordo sul punto, anche se ha sottolineato che "i canali molto potenti del Piromalli erano la cassazione e la Corte di Assise di Reggio Calabria".

A seguito di sollecitazione del ricordo, infatti, ha confermato che l'intervento richiestogli andava collocato nel 1988 ed afferiva alla fase del giudizio di legittimità.

Dopo avere parlato degli stretti rapporti intercorrenti tra il Riina, il Madonia Francesco ed il Brusca Bernardo, precisando che i Madonia erano quelli che stavano più a cuore del Riina, ha riferito che durante la detenzione di quest'ultimo presso il centro clinico di Messina si era attivato per rendergli meno dura la detenzione.

Quanto ai motivi della collaborazione ha precisato che a quell'epoca doveva scontare gli ultimi 5 o 6 anni di carcere e di essersi determinato in tal senso perché non avrebbe potuto sottrarsi alla richiesta di uccidere il dr.De Gennaro, sebbene avesse tentato di prendere tempo, e peraltro se avesse aderito a quel progetto omicidiario, che prevedeva la simulazione di una collaborazione e l'accoltellamento del funzionario non appena si fossero trovati l'uno di fronte all'altro, non avrebbe avuto scampo.

Anche il Costa ha ammesso di avere confessato molti gravi delitti in ordine ai quali non era indagato e di avere consentito l'identificazione dei suoi correi.

Le dichiarazioni di Marino Mannoia Francesco

6. Estremamente significativo si è rivelato l'esame del collaboratore di giustizia **Marino Mannoia Francesco** (ud.20/5/1997).

Affiliato a cosa nostra dal 1975 faceva parte della famiglia di S.Maria di Gesù, capeggiata da Bontate Stefano, alle cui dirette dipendenze operava in qualità di uomo d'onore di sua fiducia.

Ha in particolare riferito che all'epoca dell'omicidio del capitano Basile era libero e che le persone coinvolte ed arrestate nell'immediatezza del fatto erano uomini d'onore validi : Puccio apparteneva alla famiglia di Ciaculli di Michele Greco; Bonanno alla famiglia facente capo a Madonia Francesco; Madonia Giuseppe era il figlio di quest'ultimo, capomandamento di Resuttana, molto legato a Riina.

Anche il Mannoia ha confermato la particolare propensione di cosa nostra ad intervenire per condizionare l'esito dei processi che interessavano propri affiliati mediante l'avvicinamento sia di giudici popolari che togati.

In particolare ha dichiarato di essere a conoscenza di tentativi aggiustamento posti in essere da "cosa nostra" nei vari gradi del processo per l'omicidio del capitano Basile, "il quale era come una storia infinita" tanto che "vi era stata una lunghissima battaglia"(ff.10-11) da parte della organizzazione.

Il collaboratore ha dichiarato che il primo ad essere avvicinato era stato il giudice Aiello di Bagheria il quale, " non potendo scegliere in questa situazione molto travagliata per lui, perché in fin dei conti non

Le dichiarazioni di Marino Mannoia Francesco

6. Estremamente significativo si è rivelato l'esame del collaboratore di giustizia **Marino Mannoia Francesco** (ud.20/5/1997).

Affiliato a cosa nostra dal 1975 faceva parte della famiglia di S.Maria di Gesù, capeggiata da Bontate Stefano, alle cui dirette dipendenze operava in qualità di uomo d'onore di sua fiducia.

Ha in particolare riferito che all'epoca dell'omicidio del capitano Basile era libero e che le persone coinvolte ed arrestate nell'immediatezza del fatto erano uomini d'onore validi : Puccio apparteneva alla famiglia di Ciaculli di Michele Greco; Bonanno alla famiglia facente capo a Madonia Francesco; Madonia Giuseppe era il figlio di quest'ultimo, capomandamento di Resuttana, molto legato a Riina.

Anche il Mannoia ha confermato la particolare propensione di cosa nostra ad intervenire per condizionare l'esito dei processi che interessavano propri affiliati mediante l'avvicinamento sia di giudici popolari che togati.

In particolare ha dichiarato di essere a conoscenza di tentativi aggiustamento posti in essere da "cosa nostra" nei vari gradi del processo per l'omicidio del capitano Basile, "il quale era come una storia infinita" tanto che "vi era stata una lunghissima battaglia"(ff.10-11) da parte della organizzazione.

Il collaboratore ha dichiarato che il primo ad essere avvicinato era stato il giudice Aiello di Bagheria il quale, " non potendo scegliere in questa situazione molto travagliata per lui, perché in fin dei conti non

dalla quale risulta un comune periodo di detenzione ed un trasferimento del Mannoia a Teramo nel luglio 1988).

Riprendendo il discorso relativo alla fase del processo presieduta dal dr.Saetta il collaboratore ha ribadito di avere appreso dal Puccio che la famiglia Madonia aveva avvicinato o fatto avvicinare i giudici popolari ed ha precisato di ritenere che quest'ultimo aveva appreso la circostanza dal Madonia Giuseppe perché i due provenivano dallo stesso carcere, forse quello di Ariano Irpino.

Il Mannoia ebbe ad apprendere la notizia dell'omicidio del presidente Saetta mentre si trovava detenuto nel carcere di Teramo(cfr.scheda DAP cit.) ed ha dichiarato che a suo tempo ritenne che dopo quel grave delitto la cassazione avrebbe confermato la sentenza di condanna emessa dalla vittima.

Successivamente, però, a seguito di altro trasferimento alla casa circondariale di Palermo, nell'aprile 1989, ebbe ad incontrare il Puccio, e poiché frattanto a Teramo aveva appreso dell'esito favorevole del giudizio di legittimità, ritenne di scusarsi con lui per non avergli inviato un telegramma di compiacimento, chiarendogli di non averlo fatto per un senso di delicatezza nei confronti dei fratelli Marchese, a quel tempo compagni di cella del Puccio, i quali per contro "erano combinati molto male processualmente" in quanto avevano riportato una condanna all'ergastolo o comunque a pene molto pesanti.

In quella circostanza il Puccio, parlando dell'omicidio del giudice Saetta, gli disse che quando aveva appreso la notizia si era infuriato perché aveva temuto che il fatto potesse rivelarsi controproducente per il successivo sviluppo del processo, ma era stato tranquillizzato durante un

colloquio avuto nel carcere dell'Ucciardone con Madonia Giuseppe, Calò Pippo e forse, Agate Mariano - il dubbio espresso su quest'ultimo ha costituito oggetto di sollecitazione del ricordo attraverso la contestazione dei verbali in data 1/11/1989 e 2/2/1990 (ff.28-29) - i quali gli avevano detto "non ti preoccupare che per la cassazione ci abbiamo pensato, tutto andrà bene" aggiungendo che il giudizio non sarebbe stato presieduto dal dr.Carnevale ma da un certo Modigliani.

Non può non apparire significativa l'estrema precisione del Marino Mannoia nel collocare temporalmente gli episodi riferiti, atteso che effettivamente nell'aprile 1989 giunse al carcere dell'Ucciardone, proveniente da Teramo, ed appena un mese prima la corte di cassazione con sentenza del 7/3/1989 (pres.Modigliani) aveva annullato la sentenza emessa dalla corte di assise di appello presieduta dal dr.Saetta.

Quanto al movente dell'omicidio del dr. Saetta il Mannoia ha dichiarato che certamente all'interno di Cosa Nostra dovette esservi una riflessione sul fatto che il magistrato ucciso, che aveva già condannato gli esecutori materiali, era il candidato più accreditato alla presidenza del giudizio di appello del c.d. maxi-processo nel quale il Madonia Francesco era già stato riconosciuto colpevole, quale mandante, dello stesso omicidio ascritto al figlio.

Poiché le voci all'interno dell'organizzazione era sempre più insistenti e vi era quasi la certezza che il dr.Saetta avrebbe presieduto il processo di appello, dovette profilarsi un particolare interesse della commissione ed in particolare del Madonia Francesco ad evitare che ciò accadesse e, pertanto, l'omicidio del magistrato non avrebbe potuto essere deliberato senza il consenso del predetto Madonia atteso che

trattavasi di uno degli esponenti di maggior rilievo della commissione, la cui posizione processuale avrebbe potuto essere gravemente danneggiata da quella eventualità.

Né poteva essere di ostacolo lo stato di detenzione del Madonia, atteso che, secondo il collaboratore, gli uomini d'onore riuscivano agevolmente ad avere contatti con l'esterno attraverso svariati canali(colloqui con avvocati uomini d'onore, familiari ecc.).

Quanto al movente dell'omicidio dei magistrato, il Mannoia ha precisato che all'interno di cosa nostra era scontato che il delitto fosse stato deliberato dall'organizzazione e sebbene non avesse mai avuto modo di affrontare specificamente il tema, "perché non era neanche il caso", trattavasi di consapevolezza talmente diffusa che non occorreva parlarne, tant'è che durante tutti i discorsi avuti con altri uomini d'onore nessuno aveva mai messo in dubbio che fosse stata opera della loro associazione ovvero che potessero esservi ipotesi alternative in ordine al movente ed al contesto nel quale era maturato.(cfr.ff.22-23).

Il collaboratore ha chiarito a specifica domanda di non avere avuto specifici colloqui in ordine alle modalità ed alla scelta del luogo in cui era stato consumato l'omicidio del magistrato, ma ha chiarito che a volte rientrava in una strategia di cosa nostra allontanare alcuni omicidi dal proprio capoluogo per evitare che "potessero ricollegarsi a certe circostanze"(f.25).

Si trattava certamente di un delitto che rientrava fra quelli che, per la rilevante posizione della vittima e per la risonanza pubblica del fatto, doveva essere deliberato dal massimo organo decisionale, la commissione provinciale, di cui faceva parte, quale capomandamento, il

Madonia Francesco e, con posizione di rilievo, il Riina il quale, a quell'epoca (1988), era particolarmente influente a seguito della eliminazione del Bontate e dell'Inzerillo e di altri appartenenti alla corrente avversa.

Anche in ordine all'omicidio del capitano Basile il collaboratore ha fornito significative informazioni, riferendo che l'ufficiale stava indagando sui componenti della famiglia Di Carlo di Altofonte, i quali erano molto intimi con i Madonia e con Riina, con coinvolgimento anche del Bagarella perché vi era stato un sequestro di eroina nella casa in cui questi dormiva.

Ha inoltre chiarito che l'ufficiale venne ucciso a Monreale che rientrava nel mandamento di S.Giuseppe Jato il cui capo era Brusca Bernardo che aveva preso il posto del vecchio Salamone Antonio.

Ad avviso della corte indubbia appare l'attendibilità intrinseca del Marino Mannoia avuto riguardo ai motivi della collaborazione, intervenuta in un momento della sua vita in cui il predetto non aveva lunghe da pene(era appellante avverso la sentenza del maxi processo) e non erano ancora vigente alcuna legislazione premiale.

Le ragioni che ne hanno favorito il lento e faticoso travaglio interiore, secondo quanto dallo stesso dichiarato, vanno ricondotte alla trasformazione di cosa nostra, nonché ad un processo revisione critica di precedenti scelte di vita a seguito della morte del fratello e per assicurare una vita migliore alla figlia.

La sua collaborazione è stata segnata dopo alcuni mesi da gravi ritorsioni in quanto sono stati "massacrati la madre, la sorella, la zia ed alcuni parenti, cugine e zie".

Quanto, infine, alla collocazione temporale degli episodi narrati ed in particolare dei colloqui avuti con il Puccio il Mannoia ha precisato che era da poco rientrato a Palermo dal carcere di Teramo e quindi nell'aprile 1989, che era già stato definito in I grado il maxi processo ed era in corso, come sopra ricordato, il processo presieduto dal dr.Saetta per l'omicidio del capitano Basile, mentre le confidenze ricevute dal Greco Leonardo vanno collocate in una delle fasi della sua detenzione all'Ucciardone(dal 2/12/1980 fino a qualche mese prima del maggio 1983) nel 1981-1982.

Le dichiarazioni di Di Carlo Francesco

7. Non meno significativo si è rivelato l'apporto probatorio del collaboratore **Di Carlo Francesco**, il cui contributo appare adeguato alla consistenza del suo patrimonio conoscitivo in relazione al ruolo rivestito in seno a cosa nostra.

Uomo d'onore della famiglia di Altofonte, rientrante nel mandamento di S.Giuseppe Jato, diretto da Bruscá Bernardo, poi sostituito dal figlio Giovanni, il Di Carlo ha dichiarato di essere stato affiliato dalla metà degli anni 60 fino al 1996, ricoprendo la carica di consigliere, sottocapo ed anche rappresentante(dalla fine del 1975 fino agli inizi del 1978).

Dimessosi volontariamente da tale carica il Brusca ebbe a nominare tre reggenti: il fratello dello stesso collaboratore, Di Carlo Andrea, Ottavio Gioè, padre del più noto Antonino Gioè, e Di Matteo Giuseppe, inteso Piddu Mezzanasca, padre dell'attuale collaboratore Di Matteo Mario Santo.

Assume di essersi dimesso per divergenze circa i suoi metodi di gestione della famiglia in quanto non voleva che nel suo territorio si perpetrassero omicidi ed estorsioni.

Dopo le dimissioni fu messo alle dirette ed esclusive dipendenze di Brusca Bernardo e della commissione provinciale di Palermo, vale a dire fin dall'inizio della sua costituzione avvenuta nel 1974.

Il Di Carlo ha riferito degli ottimi rapporti con Brusca e Riina, intimamente legati tra loro tanto da essere "unica persona",e di avere intensificato i rapporti con il Riina negli anni '71-72 allorchè ebbe ad ospitarlo insieme alla moglie e la primogenita di pochi mesi nella propria abitazione durante la latitanza.

Arrestato a fini estradizionali nel giugno 1985 a Londra dopo un lungo periodo di latitanza, essendosi sottratto all'esecuzione di un mandato di cattura emesso nel 1980 in esito alle indagini esperite dal Cap.Basile, non venne poi estradato in quanto gli fu contestato il delitto associativo dall'A.G. di quel paese, per il quale riportò condanna espiata per tre anni nel carcere di Leinster e poi in altri istituti fino al 13/6/1996.

Il Di Carlo ha riferito di avere ricevuto durante la detenzione le visite di amici di cosa nostra grazie al sistema penitenziario inglese che consentiva colloqui anche con persone non familiari, nonché di avere continuato a mantenere contatti telefonici con l'esterno utilizzando abusivamente i telefoni installati all'interno dell'istituto penitenziario e sfruttando il fatto di essere addetto a lavori di ufficio.

Quanto ai motivi della collaborazione ha chiarito di non avere più condiviso i metodi sanguinari della organizzazione, responsabile di stragi, e di essersi vergognato di farvi parte.

Ha inoltre precisato di essere stato ingiustamente accusato di essersi appropriato di denaro della organizzazione, ma in realtà si trattava di accuse strumentali perché si era rifiutato di attirare in un tranello tre persone che dovevano essere soppresse, due delle quali si erano salvate mentre un terzo venne poi strangolato ed è scomparso.

Quest'ultimo si identificava in tale Caldarella Santo, responsabile della famiglia di Siculiana, gli altri due erano Caruana Pasquale poi divenuto responsabile di detta famiglia, e il di lui nipote Caruana Alfonso.

Il Di Carlo, attualmente ancora detenuto, ha riferito di avere iniziato la collaborazione nel giugno 1996, data in cui aveva già scontato 12 anni della condanna inflittagli, pari ad anni 25, due dei quali condonati, e, quindi, maturato il periodo minimo trascorso il quale una convenzione internazionale consente di espiare in Italia la pena residua.

Il collaboratore ha confermato che cosa nostra si adoperava abitualmente per aggiustare processi che riguardavano propri affiliati.

In particolare, per quanto riguarda il movente dell'omicidio del cap.Basile, ha riferito che trattavasi di ufficiale molto abile ed attivo che aveva proseguito con acume investigativo l'attività del vice questore Boris Giuliano, tanto che nel febbraio 1980 sulla base di un rapporto da lui redatto vennero emessi provvedimenti restrittivi nei confronti di esponenti della famiglia di Altofonte, in esecuzione dei quali furono arrestati, tra gli altri, tali Riina Giacomo, parente di Riina Salvatore, e Leggio Giuseppe.

In particolare, proprio l'arresto di questi ultimi, dimoranti vicino Bologna, a Budrio o Medicina, era stato considerato dal Riina un vero

affronto, una scorrettezza secondo le regole di cosa nostra perché avevano arrestato due uomini d'onore fuori dalla Sicilia, sebbene tale movente non sia stato dal Riina esternato in commissione.(ff.32,41).

A causa dell'impegno investigativo dell'ufficiale il Riina aveva cominciato a maturare propositi omicidiari nei confronti del Basile finchè il progetto venne sottoposto all'esame della commissione da parte del Brusca il cui mandamento, di cui faceva parte Altofonte, era stato particolarmente danneggiato dalle indagini del capitano, tant'è che dell'organizzazione del delitto viene incaricato proprio il mandamento di S.Giuseppe Jato, mentre all'esecuzione ebbero a partecipare uomini messi a disposizione da Greco Michele e Madonia Francesco del mandamento di Resuttana.

Il Di Carlo ha riferito di avere appreso dell'omicidio mentre si trovava a Marano – località del napoletano ove il Riina aveva delle cointeressenze con i Nuvoletta - insieme a Brusca Bernardo, il quale telefonando a Palermo apprese che vi erano stati dei problemi e che erano stati arrestati il figlio di Madonia Francesco, Puccio e Bonanno.

Il Brusca inoltre, secondo quanto riferito dal collaboratore, era preoccupato in quanto all'azione criminosa avrebbe dovuto partecipare anche suo figlio Giovanni ed aveva appreso che gli arresti erano stati determinati da una "leggerezza" commessa proprio da quest'ultimo, nel senso che qualcosa, per un "equivoco", non aveva funzionato nel piano esecutivo che prevedeva l'uso di una macchina pulita che avrebbe dovuto prendere a bordo gli esecutori materiali.

Per tale motivo tanto il Brusca che il Riina si sentivano responsabili, essendo rispettivamente padre e padrino di colui che, pare, avesse

cagionato l'arresto dei tre, due dei quali appartenenti al mandamento di Resuttana ed uno addirittura "il figlio di Ciccio Madonia".

Anche il Di Carlo ha confermato il particolare interesse di cosa nostra all'aggiustamento del processo instaurato a carico degli imputati di quell'omicidio ed ha precisato che dopo un tentativo fallito di avvicinare il dr.Paolo Borsellino, giudice istruttore, il quale si mostrò irremovibile, nella fase del giudizio inizialmente l'attività di condizionamento fu finalizzata a favorirne la trattazione da parte del pres. Aiello di Bagheria che avrebbe potuto essere avvicinato da uomini d'onore di quella zona che lo conoscevano.

Sul punto il Di Carlo ha precisato che, sebbene la posizione processuale dei tre imputati fosse gravemente compromessa, per essere stati "presi sul fatto", l'interesse di cosa nostra era enorme tanto da far dire a Greco Nardo, uomo d'onore di Bagheria e sottocapo, che unitamente a Mineo Antonino, capomandamento, si era attivato per intervenire presso il dr.Aiello, **"vogliono la luna; ma come si fa a chiedere la luna con queste situazioni ?"**(cfr.f.51)

Nulla è stato in grado di riferire in ordine ad eventuali successivi tentativi di aggiustamento del processo perché poi si trasferì in Inghilterra.

Quanto all'omicidio del dr.Saetta il Di Carlo ha riferito di avere appreso la notizia mentre si trovava detenuto in Inghilterra telefonando a casa e di avere poi appreso da Capizzi Benedetto e dai suoi fratelli che il magistrato era stato ucciso perché non si era voluto piegare.

Sul punto ha precisato di avere intuito, ancor prima di averne avuto conferma dal Capizzi, in forza della sua esperienza e militanza in cosa

nostra, che " o non hanno potuto fare qualcosa o questo giudice si è rifiutato di fare qualcosa" e di essersi anche meravigliato del fatto che non fossero riusciti "ad arrivare al giudice" visto che a Canicatti operavano personaggi dello spessore di Ferro Antonio, Di Caro Pino e Guarneri che oltretutto potevano contare anche su amicizie e parentele di un certo livello culturale.

Ha aggiunto che parlando con il Capizzi per telefono costui ebbe a dirgli **"Che vuoi? Si sapeva che doveva finire così, chi si rifiuta o chi non ha voluto stare, perché la situazione ancora non è....vedi che non è tanta cambiata dall'inizio"**, ed alla domanda rivoltagli dal Di Carlo **"ma mio cugino (Pinuzzo Di Caro) niente ha potuto fare?"**, l'interlocutore avrebbe risposto **"Niente. Non ha voluto sentire a nessuno".**(cfr.f.55).

Il Di Carlo ha riferito inoltre degli stretti vincoli intercorrenti tra il Riina ed i maggiori esponenti di cosa nostra agrigentina ed in particolare con Ferro Antonio e Di Caro Peppino.

Lo stesso collaboratore ha riferito di essere stato legato al Ferro da antichi vincoli di amicizia personale e familiare, tanto da avere trascorso durante la sua latitanza le festività pasquali e natalizie a casa del primo.

Proprio grazie a questa amicizia tra il Di Carlo ed il Ferro il Riina cercò di avvicinarsi ad un grosso esponente di cosa nostra della famiglia di Ribera, Colletti Carmelo, per cercare di consolidare la propria posizione, rafforzando anche presso altre province la corrente che seguiva la sua linea, in un momento storico in cui lo stesso Riina non vedeva di buon occhio l'allora capo della provincia di Agrigento, Peppe

Settecasi ed i consiglieri Pitruzzella e Caruana Leonardo, rispettivamente della famiglia di Favara e Siculiana.

Lo stesso collaboratore si sarebbe recato insieme a Brusca Bernardo e Riina ad un incontro con il Colletti per favorire la formazione ed il rafforzamento di una corrente omogenea.

Col passare degli anni il progressivo consolidamento dei rapporti tra il Riina ed il Ferro determinò una alleanza operativa estrinsecatasi nel tentativo, organizzato dal gruppo facente capo al primo, di uccidere il capo della provincia nissena, Di Cristina Giuseppe, inviso al Riina, che aveva avuto dei dissidi con il Ferro per motivi("soprusi") connessi ad un feudo che quest'ultimo possedeva nel territorio di Caltanissetta.

Sebbene il tentativo fosse fallito per un disguido, che determinò solo l'uccisione di due guardaspalle del Di Cristina, ma non anche di quest'ultimo che sarebbe stato assassinato solo successivamente a Palermo, tuttavia il Riina, **"facendoci questo favore ad Antonio Ferro e Peppino Di Caro, significa mettersi Canicattì nelle mani proprie"**.

I rapporti tra il Riina, il Ferro ed il Di Caro si fecero sempre più stretti e lo stesso Di Carlo ha riferito di essersi congratulato telefonicamente con il Di Caro quando questi nel 1983 divenne capo della provincia agrigentina dopo la morte di Colletti, carica che non avrebbe mantenuto nel tempo se non avesse potuto contare sull'appoggio di Riina.

Anche il Di Carlo, confermando quanto dichiarato da altri collaboratori, ha riferito della progressiva formazione da parte del Riina di una "corrente" in grado di esprimere posizioni omogenee favorevoli alla linea c.d. corleonese tanto da creare nuovi mandamenti mettendovi a capo persone a lui molto vicine, come nel caso dei mandamenti di

Resuttana e Porta Nuova creati nel 1978 con a capo il Madonia Francesco e Calò Pippo, a fronte dei quali ne venne costituito un terzo affidato ad un esponente della corrente contrapposta, Totuccio Inzerillo, uomo d'onore del gruppo facente capo a Bontade e Badalamenti.

Il Di Carlo ha confermato gli strettissimi vincoli tra il Riina e la famiglia del Madonia Francesco, cementati da rapporti di comparatico derivanti dal fatto che il primo aveva tenuto a battesimo il Madonia Giuseppe, figlio di Francesco, all'atto della affiliazione, così come con il Brusca Bernardo, il cui figlio Giovanni era figlioccio del Riina per lo stesso motivo.

Il collaboratore ha inoltre riferito che il Madonia Francesco ha continuato a rivestire la carica di capomandamento anche durante la detenzione, tanto più che avendo figli "combinati", vale a dire uomini d'onore, poteva contare su costanti ed affidabili collegamenti operativi con l'esterno tramite i colloqui.

Ha inoltre confermato l'operatività, per conoscenza diretta fino alla sua permanenza nell'organizzazione, della regola della necessità di una deliberazione della commissione per la consumazione di un delitto eclatante, quale l'omicidio di un magistrato, regola che gli risulta essere stata rispettata anche quando per ragioni di emergenza le riunioni hanno avuto luogo a gruppi.

Quanto poi all'omicidio che deve essere consumato in un'altra provincia, secondo il Di Carlo vigeva la regola secondo la quale era necessario l'accordo del capo provincia e del consigliere, così come normalmente la fase esecutiva veniva curata da affiliati del mandamento in cui il delitto doveva essere eseguito, salvo che le modalità esecutive

(per es. omicidio in piazza) non siano tali da esporre eccessivamente le persone del luogo al pericolo di essere riconosciuti e ferma restando, comunque, la possibilità di richiedere l'apporto operativo di persone di altri paesi vicini dello stesso mandamento o addirittura di altre province.

"In questi casi nessuno vuole fare cattive figure, perché in cosa nostra c'è pure la supremazia, l'orgoglio, e allora si cercano un paese di là vicino, nel mandamento, e ci va persone meno conosciute. Poi se deve avvenire di sera ci possono andare pure quelli del paese stesso"(cfr.73).

Il Di Carlo ha riferito inoltre di avere conosciuto a casa del Ferro, ove trascorreva qualche settimana, in occasione della Pasqua 1982 uno dei fratelli Ribisi di circa trenta anni, di cui non è stato in grado di riferire il nome di battesimo, me che gli venne presentato ritualmente e che rivestiva una carica, forse capodecina ma non rappresentante

Per quanto riguarda le modalità dei colloqui telefonici il Di Carlo ha precisato (ff.122-123) che negli istituti penitenziari inglesi si poteva telefonare liberamente con la "carta" (f.103) e che le telefonate venivano registrate, tranne quelle che, eventualmente, venivano effettuate abusivamente dagli apparecchi telefonici installati negli uffici dell'amministrazione penitenziaria.

Soltanto nel 1996 furono introdotte delle limitazioni quantitative connesse con l'aumentata richiesta in relazione a specifiche esigenze di computerizzazione del servizio.

Il Di Carlo ha riferito che nell'ambito di una inchiesta amministrativa avviata a seguito della evasione di alcuni terroristi dell'IRA si accertarono sprechi finanziari connessi con abusive utilizzazioni del telefono da parte dei detenuti.

La circostanza ha trovato riscontro nella documentazione acquisita, a richiesta del P.M., con ordinanza del 3/4/1998 avente ad oggetto la nota dell'INTERPOL in data 26/3/1998 e relativi allegati costituiti dallo stralcio della normativa concernente la disciplina relativa all'uso del telefono all'interno degli istituti penitenziari inglesi e da un estratto dell'inchiesta amministrativa svolta dalle autorità inglesi su episodi di abuso nell'impiego del telefono nel carcere di Whitemoore.

Con la stessa ordinanza la corte ha ammesso l'esame del collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo su specifiche circostanze concernenti colloqui telefonici intercorsi tra quest'ultimo ed il Di Carlo durante la detenzione di questi in Inghilterra.

8. A richiesta della difesa la Corte ha ammesso ex art.195 c.p.p. l'esame di Di Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Brusca Bernardo, Greco Leonardo e Capizzi Benedetto ai quali il collaboratore aveva fatto riferimento per la conoscenza di talune circostanze riferite nel corso del suo esame.(cfr.ord. 27/9/1997).

I predetti sono stati sentiti nel corso delle udienze in data 21/10 e 2/12/1997

Il Brusca, detenuto in espiazione di pena perche' condannato all'ergastolo per l'omicidio del generale Dalla Chiesa e per altri omicidi, nonchè per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto ritenuto affiliato all'organizzazione denominata "Cosa Nostra" e, in particolare, quale componente della cosiddetta "Cupola", oltre che imputato in diversi altri dibattimenti tra i quali quello per la strage di Capaci e per la strage di via d'Amelio è stato sentito ex art. 210 c.p.p. e si è avvalso della facolta' di non rispondere.

Di Carlo Andrea, sentito ai sensi dell'art.210 c.p.p., essendo stato condannato per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ed omicidio, ha dichiarato di non vedere né sentire il fratello Francesco dal 1982 ed ha negato decisamente di avere mai parlato con lui telefonicamente mentre era ristretto in Inghilterra né di avere commentato con lo stesso l'omicidio del giudice Saetta.

Ha precisato di essere stato libero dal 1982 al 1991 e di avere vissuto a Villagrazia di Palermo

Invitato a spiegare i motivi per i quali sebbene entrambi liberi,almeno fino al 1984-1985, non si fossero più visti né sentiti dal 1982, il Di Carlo ha risposto di non averlo più visto perché il fratello si trasferì in Inghilterra e sebbene rientrasse spesso in Sicilia, non era necessario andarlo a trovare.(**"No. Non c'era necessario...non c'era necessario, perche' lo dovevo andare a trovare?").**

Ha dichiarato di conoscere Benedetto Capizzi perché suo cognato ma di non averlo frequentato nel periodo 88-89 in quanto latitante e di non essersi incontrato con alcuno.

Greco Leonardo, interpellato, ha dichiarato di avere gia' riportato condanna con sentenza definitiva per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto ritenuto affiliato all'organizzazione denominata "Cosa Nostra", e di avere gia' espiato la pena di anni 12 di reclusione inflittagli.

Ha altresì precisato di rivestire la posizione di imputato nel processo a carico di Agate Mariano + 50 ed altri, nel quale è accusato della cosiddetta strage di Bagheria.

Sentito con le garanzie difensive previste dall'art.210 c.p.p. ha

dichiarato di essere stato arrestato il 6 luglio dell'82 e poi scarcerato nel maggio '83 e di avere sofferto un altro periodo di detenzione dall'aprile '84 al febbraio '93.

Alla domanda della difesa se ricordasse di aver detto in una circostanza, parlando con Di Carlo Francesco : "Vogliono la luna. Ma come si fa a chiedere la luna con queste situazioni?" il Greco ha risposto: " **Ma di che cosa volevano la luna?.**

A seguito della ulteriore specificazione del difensore, nel senso che secondo il Di Carlo si voleva aggiustare un processo, il Greco ha risposto.: **Ma che data ce l'ho detto questo discorso io?**

Reso edotto del fatto che il Di Carlo aveva fatto riferimento al processo per l'omicidio del capitano Basile, il Greco ha testualmente dichiarato: **"Io, se non mi ricordo, se non mi sbaglio, leggendo, perche' io ero in carcere, questo processo lo faceva il presidente Aiello. Io nell'81-'82 ci sono andato come misure di prevenzione, paesano mio. Iu ci stavu accussi' bene e mi ha dato tre anni di soggiorno obbligato. Percio' guarda come ci stava bene con questo giudice Aiello io!"**

Invitato a precisare se avesse svolto attivita' di interessamento nei confronti del giudice Aiello a proposito di questo processo il greco ha risposto: **Ma se io avevo questa possibilita' m'aggiustava la mia posizione. Ma io cu' questo presidente Aiello non ci ho avuto mai rapporti.**

Alla richiesta del P.M. di spiegare alla Corte, come mai, mentre l'avvocato stava formulando la domanda sul processo per l'omicidio del capitano Basile, spontaneamente, avesse subito detto: "Si', questo

processo lo celebrava il dottore Carlo Aiello" il Greco ha dichiarato : "Perche' l'ho letto in carcere, lo leggevo in carcere".

Il Greco ha però ammesso che inizialmente il presidente del procedimento di prevenzione era il dr.Aiello, ma poi la causa era stata rinviata e tre-quattro giorni dopo era stata trattata dal presidente Ingargiola.

A specifica domanda del P.M. se ricordasse, eventualmente per averlo saputo legittimamente dal suo avvocato, se il presidente Aiello non avesse trattato il procedimento perché perche' nel frattempo si era astenuto, il Greco ha dichiarato : **"Non lo so io; manco me lo... manco mi interessava a me".**

Invitato a precisare come mai all'inizio del suo esame avesse detto subito: "Ma se io mi volevo fare aggiustare qualcosa mi facevo aggiustare il mio processo", sebbene sapesse che non era stato il presidente Aiello a trattare il suo procedimento, il Greco ha testualmente dichiarato: **"Un attimo, se io c'aveva questa amicizia con il giudice Aiello mi facevo aggiustare 'u fattu di 'u soggiorno, nun vaiu a fazzu aggiustari una cosa di un altro."**, e all'obiezione che quel magistrato non si era occupato del relativo procedimento ha replicato : **"Si', ma era il Presidente della sezione il giudice Aiello.**

Anche **Capizzi Benedetto** è stato esaminato ai sensi dell'art.210 c.p.p. avendo dichiarato di essere attualmente detenuto in espiazione di pena a seguito della condanna riportata nel primo maxiprocesso di Palermo per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, perche' ritenuto affiliato all'associazione denominata "Cosa Nostra"; ha inoltre dichiarato di avere avuta inflitta la pena di anni tre di reclusione

essendogli stata riconosciuta la continuazione con altra condanna per il cosiddetto blitz di Villagrazia.

Ha ammesso di conoscere il Di Carlo Francesco in quanto il di lui fratello Andrea è suo cognato ed ha negato di aver mai parlato per telefono con costui mentre lo stesso si trovava detenuto in Inghilterra, assumendo di non vederlo da circa vent'anni, .

Alla domanda della difesa se avesse mai parlato con Di Carlo Francesco dell'omicidio del giudice Saetta in relazione al processo Basile, ha dichiarato : **Io non so quando e' successo questo omicidio, pero', ripeto, e' da diciotto - venti anni che io non parlo con il signor Di Carlo Francesco. Guardi, io questo giudice Saetta l'ho sentito solo tramite televisione e giornali; non so neanche se era giudice a Palermo, se era in altri posti, di dov'era. Lo sconosco completamente io questo..."**

Ha altresì negato di avere ricevuto telefonate dall'estero dal Di Carlo.

Richiesto di fornire informazioni in ordine ai rapporti con il Di Carlo Andrea ha dichiarato di non vederlo da "**un po' di anni.**", ed invitato ad essere più preciso " **Non glielo so dire, non lo ricordo. Ma penso che dopo che lui si e' costituito(1991); andai a fare un colloquio con mia sorella, uno o due, non lo ricordo, mentre si trovava al Civico, accompagnai mia sorella da...posso dire nei primi giorni che si e' costituito.**

Ha aggiunto di averlo incontrato in carcere nel 1995 ma ha negato di averlo visto negli anni '86, '87, ' 88, '89, '90 e '91, sebbene scarcerato verso la fine del 1987

Invitato a chiarire se vi fossero stati dei motivi particolari, ha

dichiarato: No, no. Io uscivo poco perche' stavo... facevo la navetta **fra l'ospedale e casa per le mie sofferenze.**

Mentre ha ammesso che sua sorella andava a trovarlo, ha escluso di avere visto il cognato nelle stesse occasioni(**"Io con mia sorella, si', ci vedevamo. Con mio cognato no, almeno che io... Io non mi ricordo."**

Quanto ai rapporti ed eventuali incontri tra il cognato ed i fratelli dello stesso ha dichiarato: **"Non gliel'ho mai chiesto, perche' a me non interessava"**, precisando di non sapere nulla circa eventuali contrasti o litigi tra gli stessi.

Ha dichiarato di avere conosciuto come compaesani Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, negando rapporti di frequentazione

Dopo aver chiarito che il Di Carlo Andrea ha sposato una sua sorella, ha ribadito che nel settembre-ottobre 1988, essendo libero ma con divieto di soggiorno ad Altofonte, riceveva a Palermo le visite della sorella, la quale non gli aveva mai accennato a telefonate o colloqui con il Di Carlo Francesco e di non averle mai chieste nulla al riguardo perché la circostanza non gli interessava.

Ha infine precisato di avere sofferto i seguenti periodi di detenzione: "fine ottobre ottanta- fine novembre '83. Settembre '84 - fine dicembre '87; primi '94 fino ad ora", sicchè dal dicembre '87 al '94 era stato libero, per sette anni ancorchè sottoposto ad obblighi e misure di prevenzione.

A specifica domanda ha ulteriormente ribadito di non essere in grado di riferire alcunchè in ordine ad eventuali contatti, anche telefonici, tra il Di Carlo Francesco e i fratelli, non avendone mai parlato neppure con la sorella.

Sul punto il Capizzi ha testualmente dichiarato : "Non mi interessava;

appunto, volevo cioe' dire proprio questo, che io con Di Carlo Francesco, noi ci siamo visti e frequentati pochissimo, ci incontravamo "buongiorno, buonasera" e questi tutti i rapporti che abbiamo avuti, non e' che...

Dico, siccome di questa persona, come tante altre che a me non interessavano, non avevo motivo di chiedere, io quello che posso chiedere... se per tutti i casi incontravo mio cognato potevo chiedere notizie di mia sorella, ma io chiedere notizie a mia sorella di un suo cognato che a me non interessa non vedo neanche il motivo. Se era una persona che io frequentavo, che mi poteva interessare, possibilmente chiedevo, ma non abbiamo avuto mai ne' rapporti ne' frequenze noi con questo Di Carlo Francesco, percio'. Ne abbiamo avuti pochi anche con mio cognato, percio', si figuri".

Di Carlo Giulio, esaminato ai sensi dell'art.210 c.p.p., essendo stato condannato per associazione d stampo mafioso quale affiliato a cosa nostra, ha riferito di essere il fratello di Carlo Francesco, precisando di non vederlo da circa 19 anni e di non averlo mai sentito telefonicamente durante la sua detenzione in Inghilterra.

Ha altresì escluso di aver mai parlato con il fratello o con altri dell'omicidio del giudice Saetta.

Sul punto appare opportuno riportare le risposte fornite testualmente dal Di Carlo nel corso del controesame condotto dal P.M.

P.M.- Puo' dire se esistono dei motivi concreti, delle circostanze di fatto per cui suo fratello l'abbia, come dire, indicata come la persona che gli parlo' dell'omicidio del giudice Saetta?

DI CARLO: - Non... scusi, vuole ripetere?

P.M. - Suo fratello ha detto di avere avuto con lei uno scambio di informazioni sull'omicidio del giudice Saetta; lei l'ha negato.

DI CARLO: - Certo, perche' non esiste.

P.M. - Ha detto che vi siete lasciati come fratelli 19 anni fa. A lei risulta l'esistenza di qualche motivo per cui suo fratello...

DI CARLO: - No, no, aspetti, non come fratelli 19 anni fa, signor Pubblico Ministero; 19 anni fa non ho piu' visto mio fratello, ma non lasciati allora come fratelli.

P.M.- E allora spieghi questo punto.

DI CARLO: - Eh, scusi, se io ci dico...

P.M.- Ce lo spieghi, ci faccia capire.

DI CARLO: - Non l'ho piu' visto da 19 anni.

P.M. - Esatto. Quando vi siete lasciati come erano i vostri rapporti?

DI CARLO: - Bellissimi.

P.M.- E, allora, io le chiedo se a lei risulta l'esistenza di qualche ragione per cui suo fratello doveva coinvolgerla inutilmente in questa vicenda. Se a lei risulta.

DI CARLO: - No, no, non posso risponde... non posso sa... capire o sapere il motivo qual e' che lui possa dire questo, perche' non ho idea.

PRESIDENTE: -Prima che suo fratello iniziasse a collaborare e che, quindi, i vostri rapporti, presumo, si guastassero lei non lo ha mai cercato suo fratello? Non vi siete mai cercati?

DI CARLO: - E non lo potevo cercare, io potevo scrivergli, potevo... notizie dalla famiglia, dei suoi...

PRESIDENTE: - Lei non lo poteva cercare perche'?

P.M. - Suo fratello ha detto di avere avuto con lei uno scambio di informazioni sull'omicidio del giudice Saetta; lei l'ha negato.

DI CARLO: - Certo, perche' non esiste.

P.M. - Ha detto che vi siete lasciati come fratelli 19 anni fa. A lei risulta l'esistenza di qualche motivo per cui suo fratello...

DI CARLO: - No, no, aspetti, non come fratelli 19 anni fa, signor Pubblico Ministero; 19 anni fa non ho piu' visto mio fratello, ma non lasciati allora come fratelli.

P.M.- E allora spieghi questo punto.

DI CARLO: - Eh, scusi, se io ci dico...

P.M.- Ce lo spieghi, ci faccia capire.

DI CARLO: - Non l'ho piu' visto da 19 anni.

P.M. - Esatto. Quando vi siete lasciati come erano i vostri rapporti?

DI CARLO: - Bellissimi.

P.M.- E, allora, io le chiedo se a lei risulta l'esistenza di qualche ragione per cui suo fratello doveva coinvolgerla inutilmente in questa vicenda. Se a lei risulta.

DI CARLO: - No, no, non posso risponde... non posso sa... capire o sapere il motivo qual e' che lui possa dire questo, perche' non ho idea.

PRESIDENTE: -Prima che suo fratello iniziasse a collaborare e che, quindi, i vostri rapporti, presumo, si guastassero lei non lo ha mai cercato suo fratello? Non vi siete mai cercati?

DI CARLO: - E non lo potevo cercare, io potevo scrivergli, potevo... notizie dalla famiglia, dei suoi...

PRESIDENTE: - Lei non lo poteva cercare perche'?

Benedetto, cognato del Di Carlo Andrea, mentre le dichiarazioni rese dal Greco Leonardo, anche alla stregua di valutazioni di ordine logico, appaiono scarsamente credibili ed il tenore ne tradisce all'evidenza l'intrinseca inaffidabilità.

Le dichiarazioni di Di Matteo Mario Santo

9. All'udienza del 17/7/1998 è stato esaminato in collaboratore di giustizia **Di Matteo Mario Santo**, già affiliato alla famiglia mafiosa di Altofonte del mandamento di S.Giuseppe Jato, il quale ha riferito della presenza al rito della propria affiliazione di alcuni uomini d'onore tra i quali Di Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Gioe' Antonino, suo padre Gioe' Ottavio e Vassallo Salvatore.

Ha riferito di conoscere anche il rappresentante della sua famiglia, Di Carlo Francesco, attuale collaboratore di giustizia, precisando che lo stesso era stato detenuto in Inghilterra e che aveva continuato a tenere contatti telefonici con amici e parenti.

In particolare, sul punto, ha riferito un episodio specifico dichiarando testualmente "Si', lui i contatti li teneva. Tant'e' vero che una sera, che io mi trovavo a casa di un certo Salvatore Antibo, e' arrivata questa telefonata che parlava, diciamo, con questo Salvatore Antibo; io ero la' presente ed allora lui mi ha detto, dici: "Lo vuoi... lo vuoi salutare? C'e' un amico che ti vuole salutare", ci dissi: "Dai, passamelo". E cosi' ho sentito... cioe' mi ha detto... cioe' era Franco Di Carlo che chiamava dal carcere di Londra. Ma abbia... mica abbiamo ne' parla... parlato del piu' e del meno; ci siamo soltanto salutati, "come stai", "come non stai"; tutto qua.

Una conversazione da pochi minuti.

Il collaboratore non è stato in grado di fornire precise indicazioni di ordine temporale collocando l'episodio nel periodo '90-'91.

Quanto ai rapporti tra il Di Carlo e l'Antibo ha chiarito che "**erano rapporti amichevoli, perche' questo ragazzo non fa parte ne' di "Cosa Nostra" e ne' di niente. Solo che erano... cioe' sono stati amici dall'infanzia; . Tant'e' vero che mi pare che lui una volta mi ha detto che e' andato pure a trovarlo la' a Londra con la moglie e ci e' andato assieme alla moglie di Di Carlo e hanno fatto pure il colloquio assieme. Sono stati la' un po' di giorni. Questo me lo diceva Antibo. ..... A quanto ho capito io, di mia conoscenza, lui ogni tanto chiamava Antibo cosi' per salutarlo, per... piu' di una volta lo chiamava, cioe' lo ha chiamato". Poi se hanno avuto dei... cioe' avranno avuto dei discorsi questo non lo so, pero' di quello che mi risulta a me quella sera l'ho sentito, l'ho salutato e basta. Pero' io, siccome a Salvatore Antibo lo conosco da una vita, perche' e' pure paesano mio, non ha avuto mai a che fare, diciamo, ne' con uomini... cioe' con "Cosa Nostra" ne' con ambienti... cioe' c'era solo il rispetto dell'amicizia e basta, almeno da parte mia.**

A quanto ho potuto notare io, ogni tanto lui ci chiamava, cioe' si sentivano ogni tanto telefonicamente".

In esito alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo e alla produzione documentale offerta dal P.M. all'udienza del 3/4/1998 concernente le risultanze di un'inchiesta amministrativa svolta dalle autorita' inglesi su episodi di abuso nell'impiego del telefono nel carcere di Whitemoore, con ordinanza in data 17/7/1998 la corte ha

ritenuto superflui gli accertamenti richiesti dall'avvocato Russello sia in ordine allo stato di detenzione del collaboratore di giustizia Di Carlo Francesco presso il carcere di Leinster sia in ordine alla possibilita' per i detenuti di effettuare telefonate internazionali dalle strutture penitenziarie inglesi.

Con ordinanza del 21/7/1998 veniva altresì rigettata la richiesta di esame del teste Antibo Salvatore, non ravvisandosene l'assoluta necessità né gli estremi di cui all'art 195 c.p.p.

Le dichiarazioni Mutolo Gaspare

10. All'udienza del 22/4/1996 è stato sentito il collaboratore di giustizia **Mutolo Gaspare**, già uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, capeggiata da Riccobono Rosario, il quale ha riferito di conoscere Riina Salvatore fin dal 1964-65 prima di essere formalmente affiliato in carcere, di averlo rivisto dopo la scarcerazione nel 1968 e di avergli fatto anche da autista.

Dopo avere ricostruito le vicende di Cosa Nostra negli anni '60 dopo la strage di Ciaculli, lo scioglimento delle famiglie e la loro ricomposizione, ha riferito di essere stato combinato nel 1973 e di essere diventato uomo di fiducia di Saro Riccobono, capomandamento di Partanna Mondello.

Per volontà di Riina venne costituito il Mandamento di Resuttana, che fino a quel momento era ricompreso in quello di Partanna, proprio per gli stretti vincoli che lo legavano alla famiglia di Madonia Francesco, che ne divenne il rappresentante, ed i cui figli Giuseppe e Antonio, soprannominato "u dutturi" erano, rispettivamente, compare di anello e autista di Riina.

Secondo il collaboratore i rapporti tra il Riina ed il Madonia Francesco erano talmente stretti che per contattare il primo ci si rivolgeva a quest'ultimo e si parlava con il figlio "Nino u dutturi".

Anche il Mutolo ha confermato l'interessamento di Cosa Nostra per i problemi che riguardano i propri affiliati, con particolare riferimento al condizionamento dei processi che vedevano come imputati uomini d'onore ed ha citato al riguardo esperienze personali quali il processo per l'omicidio dell'agente Cappiello e quello relativo ad una rapina in danno di un furgone portavalori in relazione al quale il tentativo di avvicinamento di un magistrato era andato a buon fine.

Quanto al processo per l'omicidio del capitano Basile, il collaboratore ha dichiarato che l'ufficiale stava indagando su un traffico di droga che coinvolgeva persone di Palermo e Bologna, fra i quali Pino Leggio e Giacomo Riina, ed ha riferito di avere visto i tre indiziati, arrestati subito dopo il fatto, quando furono portati al carcere dell'Ucciardone, precisando di ricordare che il Madonia aveva una fasciatura al braccio perchè si era fatto male scavalcando una recinzione metallica.

Ha chiarito che la preoccupazione di Riina era quella di bloccare le indagini che l'ufficiale stava conducendo e che, anche tramite una fotografia che era stata acquisita, avrebbe potuto portare alla identificazione del noto esponente camorrista Nuvoletta, all'epoca non ancora noto agli inquirenti, tramite il Riina aveva investito cospicui capitali.

Il collaboratore ha precisato che l'omicidio del capitano era stato deciso da Riina e dalla corrente maggioritaria a lui vicina, con esclusione della fazione avversa rappresentata da Riccobono, Bontade

ed Inzerillo, tanto che proprio il Riccobono gli aveva riferito che "loro non ne sapevano niente".

Anche il Mutolo ha riferito dei tentativi di avvicinamento nei confronti del presidente Aiello tramite tali Mineo Antonio di Bagheria e Carlo Castronovo che curava alcune proprietà del magistrato, il quale si sarebbe liberato del processo disponendo una perizia sulle scarpe degli imputati.

La successiva fase del dibattimento venne curata dal presidente Curti Giardina che, a dire del collaboratore, era già stato avvicinato da Cosa Nostra in relazioni ad altri processi.

Il Mutolo ha precisato che durante lo svolgimento del "maxi uno", in cui era imputato, tra la fine dell'86 e il principio dell'87 aveva avuto l'opportunità di conversare con il Madonia Giuseppe al quale aveva chiesto come mai dopo la scarcerazione (a seguito della assoluzione per insufficienza di prove), quando furono inviati al "soggiorno obbligato" in Sardegna, "ruppero il soggiorno", cioe' violarono gli obblighi loro imposti.

Il Madonia gli aveva risposto che sostanzialmente era stato un comportamento necessitato "perche' il presidente gli mando' a dire, con la persona che si era interessata, che quella sentenza comunque non poteva reggere perche' era una sentenza assurda; e quindi lui aveva avuto il coraggio di dare l'assoluzione, pero' gli consiglio' di espatriare, di andare via, perche' quella sentenza non poteva reggere".

Il Mutolo ha riferito che l'omicidio del presidente Saetta e' stato commesso perche' aveva condannato i tre ("ragazzi") imputati ed ha precisato di avere appreso alcune notizie da diversi detenuti e in

particolare di essersi trovato a parlare della questione con Bagarella Luca durante un periodo di comune detenzione all'Ucciardone nel corso del 1989.

Il Bagarella, nel ribadire che il movente dell'omicidio era da ricollegare al processo a carico del Madonia, del Puccio e del Bonanno, avrebbe fatto la seguente considerazione "si colpisce uno perche' la cosa venga capita anche da altri dieci o venti".

Anche il Mutolo ha infine confermato l'interesse di cosa nostra a condizionare l'esito del c.d. maxi- ter presieduto dal dr.Prinzivalli, attesa la rilevanza strategica per l'organizzazione di un eventuale smentita processuale del c.d. teorema Buscetta circa la dibattuta questione della responsabilità della "commissione".

Va rilevato che dalle schede del DAP (cfr.nota 16/7/1998 ed allegati) risultano riscontrati positivamente i periodo di detenzione riferiti dal Mutolo sia in relazione al Madonia Giuseppe (maggio 1987) che al Bagarella (14-10/ 18-12-1989).

Le dichiarazioni Spatola Rosario

11. Spatola Rosario, sentito all'udienza del 22/4/1996, ha riferito di avere iniziato a collaborare nel settembre 1989 e di essere stato affiliato fin dal 1972 alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, il cui maggiore esponente era stato, da ultimo, Messina Antonio con il quale aveva avuto ottimi rapporti tanto che questi era padrino di suo figlio.

Lo Spatola ha confermato che tradizionalmente cosa nostra ha sempre tentato di condizionare l'esito dei processi a carico dei propri affiliati con interventi nei confronti dei magistrati fin dalla fase istruttoria e

successivamente in quella dibattimentale.

In relazione all'omicidio del capitano Basile lo Spatola ha riferito di avere appreso dal Messina Antonio che Madonia Peppuccio, Bonanno e Puccio erano stati arrestati anche perché "erano stati lasciati a piedi" da Brusca Giovanni.

Il Bonanno, tuttavia, con il quale aveva avuto modo di parlare, nei primi mesi del 1983 gli aveva manifestato la propria fiducia nel buon esito del processo nonostante la pesante accusa e le prove raccolte.

Ha in particolare riferito di avere avuto contatti e colloqui nel 1982 e nel 1983 presso l'infermeria dell'Ucciardone con i predetti Bonanno e Madonia ristretti nella stessa sezione(lo Spatola al I piano e gli altri due al II).

I primi accenni al processo in esame gli furono fatti da Anselmo Salvatore, ristretto nella stessa stanza, uomo d'onore della famiglia della Noce, ucciso forse perché aveva intenzione di collaborare, e Adamita Domenico, trafficante di stupefacenti della famiglia Gambino di New York.

E' opportuno rilevare che i periodi di condetenzione sono stati positivamente riscontrati in esito agli accertamenti disposti dalla corte(cfr. nota D.A.P. n.29219 del 16/7/1998 e relative schede).

Ha in particolare riferito che l'interesse di cosa nostra per quel processo era elevatissimo in quanto tra gli arrestati vi era il figlio del capomandamento di Resuttana ed anche vi era "questa pecca" di Brusca Giovanni, figlio di Bernardo e figlioccio di Riina.

Quanto all'omicidio del giudice Saetta il collaboratore ha dichiarato che era stato ordinato da cosa nostra e che le finalità perseguite erano

state di tipo sanzionatorio e di monito per altri giudici: ciò aveva appreso dal citato Messina, legato da solidi rapporti al Riina e Madonia Francesco, i quali sono tra loro compari in quanto uno dei figli del Madonia, forse Salvuccio, era figlioccio del primo.

Ha precisato che nel 1988, anno in cui fu commesso l'omicidio del presidente Saetta, Riina era il capo di cosa nostra e Ciccio Madonia era il capo mandamento di Resuttana-S.Lorenzo.

12. Il quadro ricostruttivo delle travagliate fasi del processo a carico degli imputati dell'omicidio del capitano Basile, sopra delineato sulla scorta delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, appare qualificato da una incontrovertibile univocità probatoria in ordine ai tentativi di condizionamento e inquinamento da parte di "cosa nostra" del regolare e sereno sviluppo delle varie fasi processuali, atteso che i gravi episodi riferiti dal Ciulla, dal Ganci, dal Cancemi, dal Costa, dal Marino Mannoia, dal Mutolo e dallo Spatola hanno trovato riscontro nell'esito delle indagini esperite dalla P.G. ed in particolare in alcune inquietanti acquisizioni investigative che concorrono a suffragare l'attendibilità delle propalazioni sopra ricordate, quantomeno sotto il profilo della positiva verifica di fatti e circostanze dotate di univoco valore sintomatico in ordine ad indebite interferenze.

E' appena il caso di rilevare che non si intende in questa sede operare un sindacato di merito sulle sentenze che hanno definito le varie fasi di quel processo, sindacato che pur dovrebbe considerarsi certamente non precluso in questo giudizio in cui rileva probatoriamente, ai fini del movente dell'omicidio del dr.Saetta, anche la linearità di certi

comportamenti processuali ed extraprocessuali, la fermezza, il rigore logico del tessuto argomentativo della motivazione delle sentenze che si assumono condizionate ed in genere tutto quanto sia idoneo e conducente alla formazione del convincimento dei giudici.

Non ci si potrà esimere tuttavia dal far rilevare eventuali coincidenze di ordine temporale tra gli episodi riferiti dai collaboratori e le varie fasi di quella travagliata fase processuale nonchè dal valutare l'eventuale valenza indiziante o anche soltanto sintomatica di fatti e/o circostanze suscettibili di apprezzamento probatorio ai fini di che trattasi.

In questo quadro assumono certamente rilievo le seguenti acquisizioni processuali.

L'ispettore Gentile Salvatore, in servizio presso la criminalpol di Palermo, ha riferito (cfr.ud.9/11/1996) di avere svolto indagini al fine di accertare se i componenti non togati delle corti presiedute dal dr.Aiello e dal dr.Saetta avessero subito intimidazioni o condizionamenti durante le rispettive fasi del processo.

Il teste ha dichiarato che Inglima Elvira, giudice popolare supplente della corte di assise presieduta dal dr.Aiello, aveva riferito che tale La Duca, giudice popolare effettivo, poi estromesso a causa di un precedente penale figurante a suo carico per sofisticazione vinicola, teneva un comportamento tale da suscitare perplessità, in quanto "si dava molto da fare" nell'avvicinare i colleghi sia titolari che supplenti esternando il convincimento della innocenza degli imputati ed invitandoli ad essere cauti nella decisione.

La Inglima aveva anche riferito un episodio in occasione del quale il La Duca, sebbene di Partinico, era andato a trovarla a Cefalù ed alla

presenza di altro giudice popolare, tale Greco, aveva ancora una volta esternato opinioni innocentiste, raccomandando di non esprimere giudizi avventati e valutare bene le prove.

La Inglima aveva anche riferito all'ispettore della strana visita ricevuta a Cefalù dall'avv. Bonsignore del foro di Palermo, il quale sebbene non facesse parte del collegio di difesa degli imputati era sempre presente alle udienze del processo per l'omicidio del capitano Basile.

Il professionista si era presentato presso la sua abitazione, senza preannunciare la visita, assumendo di essere un vecchio compagno di scuola del marito, circostanza poi risultata non rispondente al vero.

In quella circostanza il discorso cadde sul processo e l'avvocato esternò il convincimento che gli imputati erano innocenti e che bisognava valutare attentamente le prove .

La Inglima, sentita all'udienza del 23/1/1997, pur assumendo un atteggiamento reticente, ha finito per ammettere, a seguito di opportune contestazioni, di avere ricevuto a Cefalù la visita del giudice popolare Lo Duca Matteo, poi estromesso dal collegio a causa di un precedente penale in materia di sofisticazione vinicola, il quale nell'occasione aveva esternato un convincimento innocentista nei confronti degli imputati, invitando alla massima prudenza.

Ha precisato che il Lo Duca in realtà era andato a trovare il giudice popolare titolare Greco Rosaria la quale le aveva telefonato informandola della visita e proponendole di andare in campagna

Ha altresì ammesso la visita dell'avv.Bonsignore, il quale nel corso del processo si era presentato come ex compagno di scuola del marito della Inglima, mentre in realtà lo era stato un fratello del professionista.

La teste, a seguito di contestazione del verbale in data 1/6/1992 nel corso del quale aveva dichiarato alla p.g. che in occasione dell'incontro l'avvocato aveva prospettato l'innocenza degli imputati, ha solo ammesso che in realtà il professionista aveva detto che il processo era difficile e presentava luci ed ombre.

Il teste Saja Pietro (ud.14/12/1996), giudice popolare della corte presieduta dal dr.Aiello, ha confermato la presenza nella giuria del Lo Duca Matteo, ammettendo, a contestazione, che costui esternava opinioni innocentiste ed asseriva che in caso di dubbio non si poteva condannare.

Ha escluso, tuttavia, contrariamente a quanto in precedenza dichiarato alla p.g. e assumendo sul punto di essersi espresso male, che tale atteggiamento il Lo Duca avesse assunto fin dall'inizio del processo.

A specifica domanda ha chiarito che il convincimento del collega si fondava sulle dichiarazioni degli stessi imputati nel senso che, a suo avviso, poteva essere vero, secondo l'assunto difensivo, che gli imputati si fossero trovati nella zona dell'omicidio per "un incontro con una donna".

Quanto ai giudici popolari della corte presieduta dal dr.Saetta, l'ispettore ha riferito che questi, sentiti sul punto, avevano dichiarato di non avere subito minacce o intimidazioni e che il giudizio era stato unanime.

Soltanto tale Alongi aveva riferito circa le perplessità manifestate da un collega di Godrano, poi identificato per tale Di Liberto, il quale assumeva che l'ergastolo era una pena eccessiva in quanto gli imputati potevano essere innocenti, ma poi si adeguò al giudizio degli altri.

La Di Liberto sentita negò tuttavia di avere esternato perplessità, mentre la Greco riferì di non ricordare l'episodio del Lo Duca.

Il giudice Saia Pietro, invece, aveva confermato le propensioni assolutorie del Lo Duca, riferendo altresì che la decisione di disporre perizia e trasmettere gli atti al G.I. fu presa dal presidente Aiello il quale "si scontrò" con alcuni giudici popolari che volevano assolvere gli imputati.

Alla stregua delle risultanze processuali sopra esposte la determinazione della corte presieduta dal Dr.Aiello di disporre una perizia di tipo geologico sulle tracce di terriccio presenti sulle scarpe degli imputati non appare del tutto immune dal sospetto che possa essere stata adottata quasi come un "commodus discessus" per sottrarsi al disagio derivante dalle pressioni ricevute e dagli orientamenti espressi dai giudici popolari.

In un quadro probatorio come quello sopra delineato non possono essere sottaciute le perplessità che scaturiscono fondatamente dalla lettura di un brano della motivazione della sentenza con la quale la corte di assise presieduta dal dr.Curti Giardina assolse gli imputati con formula dubitativa, non senza aver dapprima rilevato che non si pretende di sindacare nel merito la sentenza de qua estrapolandone un periodo dalla parte motiva, ma certamente, nel rinviare alla lettura dell'intera motivazione acquisita agli atti, può fondatamente affermarsi

che anche alla stregua dei criteri di valutazione della prova vigenti sotto l'impero del codice abrogato le acquisizioni probatorie di quel dibattimento non apparivano qualificate dal quel contrasto tra elementi obiettivi offerti dagli atti processuali sia a favore sia contro l'imputato, da cui derivi l'insuperabile perplessità del giudice, che solo poteva giustificare la formula dubitativa, atteso che il dubbio non può scaturire dalla generica possibilità di formulare remote ipotesi alternative, astrattamente possibili, ove gli indizi acquisiti, valutati secondo criteri di rigida conseguenzialità logico-giuridica, siano tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione.

Orbene significativo appare al riguardo le seguenti considerazioni svolte dalla corte nella sentenza citata: "Le stesse conclusioni valgono a maggior ragione per il Madonia, dato che il suo alibi e' risultato completamente falso. Gli elementi indiziari a carico degli imputati Bonanno, Puccio e Madonia, sopra passati in rassegna, sono quindi tali, valutati nel loro complesso, da proiettare su loro la convinzione della responsabilita' dell'assassinio del capitano Basile. E se si considera inoltre che Bonanno e Madonia non hanno fornito alcuna attendibile spiegazione delle rilevanti somme di denaro trovate in loro possesso al momento del fermo, si' da doversene dedurre il collegamento con finalita' delittuose in atto, e che i familiari dello stesso Bonanno e del Puccio sono caduti in forti contraddizioni nel tentativo di fornire un quadro rassicurante delle ultime ore trascorse in liberta' dei loro congiunti, la convinzione suddetta della responsabilita' si fa ancora piu' certa. Di cio' si sono resi benissimo conto i difensori, i quali, dopo avere sostenuto senza convinzione gli alibi degli imputati, hanno preferito

trincerarsi sulla comoda eccezione di equivocita' degli indizi e quindi, in ultima analisi, sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'accusa. Si e' detto in particolare, da parte dei difensori, che dagli elementi a loro carico si puo' ricavare tutto al piu' la conclusione che i giudicabili si trovassero in Aquino per uno scopo poco limpido e poco chiaro, quale ad esempio l'intenzione di commettere un delitto. A questa opinione e' pero' agevole replicare che altrettanto valida dell'intenzione di commettere un delitto e' come chiave di interpretazione del comportamento degli imputati quella che vede in esso i segni di un delitto gia' commesso, anzi che questa e' certamente piu' valida dell'altra, sia perche' tanto il Bonanno e il Puccio quanto il Madonia sono stati trovati senza armi, senza esplosivi, senza arnesi da punta o da taglio, senza ceste o altri recipienti del genere, e non si vede quindi in che modo avrebbero potuto compiere un omicidio, un attentato dinamitardo, un danneggiamento nelle campagne, un furto di limoni o un qualsiasi altro reato, sia anche perche' il vaglio delle alternative tra un dato ipotetico, inverosimile, ed un dato reale porta logicamente a privilegiare nella scelta quest'ultimo. Questa conclusione logica e lineare sembra resistere ad ogni obiezione contraria e tuttavia non e' stata ritenuta valida a sorreggere una pronunzia di condanna degli imputati, neppure col sussidio della valutazione della loro personalita' e della loro attitudine alla consumazione di gravi e spericolate azioni delittuose etc., etc. L'ostacolo fondamentale che ha impedito alla corte di riconoscere valore di prova certa alla serie di indizi passati in rassegna nel paragrafo precedente e' costituito dal fatto che non si e' ritenuta fondata la tesi dell'abbandono necessitato dell'autovettura A 112 sulla

via SRE 9 e della conseguente fuga a piedi degli imputati attraverso i campi fino al posto di stazionamento dell'auto pulita R5".

Ma ciò che lascia veramente perplessi, alla stregua dei criteri che presiedono a quell'operazione logico-induttiva in cui si sostanzia la valutazione della prova indiziaria, sono le conclusioni che la corte ha tratto dalla pur riconosciuta consistenza del quadro probatorio acquisito: **"Paradossalmente bisogna concludere quindi che meno problematico, se non addirittura certo, sarebbe stato il convincimento di colpevolezza della Corte in presenza di un piu' ristretto numero di indizi e cioe' in presenza soltanto di quelli relativi alla presenza ingiustificata degli imputati in Aquino e Borgo Molara, allo stato dei loro indumenti e alla falsita' dei loro alibi". (cfr. ff.81-85,sent.cit.).**

E peraltro, basta leggere la sentenza emessa in data 24/10/1984, con la quale la Corte di assise di appello, accogliendo i ricorsi del P.M. e del P.G. affermò la responsabilità penale degli imputati, per cogliere la palese contraddittorietà e assurdità logico-giuridica della sentenza di primo grado nonché la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria costantemente affermati dalla S.C., con particolare riguardo, fra gli altri, alla valenza probatoria dell'alibi falso e/o in tutto o in parte fallito.

La sentenza impugnata viene qualificata "palesemente contraddittoria in numerosi punti"(f.36), fondata su "argomenti paradossali"(f.38) e logicamente assurdi.

Ciò stante, nel rinviare alle argomentazioni addotte dai giudici d'appello a sostegno della affermazione di responsabilità degli imputati,

è sufficiente in queste sede rilevare come la formula dubitativa adottata dai giudici di primo grado, per il procedimento logico-giuridico che la sorregge, non può ritenersi, rispetto all'affermazione di responsabilità sancita in grado di appello, manifestazione di quella difformità di giudizio che, nei congrui casi, può talvolta rientrare nella fisiologia della dialettica processuale.

Ma le risultanze processuali hanno dimostrato univocamente come neanche dopo l'omicidio del presidente Saetta cosa nostra interruppe quella spasmodica attivita' di condizionamento processuale volta ad ottenere l'assoluzione degli imputati.

Dopo l'annullamento da parte della S.C.(sent.7/3/1989) della sentenza emessa in data 23/6/1998 dalla corte presieduta dal magistrato assassinato per carenza e contraddittorieta' della motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo, anche in questa ulteriore fase, e proprio fino all'ultimo giorno del processo, cosa nostra tentò di intimidire e avvicinare i giudici togati per turbarne la serenita' senza tuttavia ottenere l'esito desiderato, atteso che con sentenza del 14 febbraio '92, poi confermata dalla corte di Cassazione il 14/11/1992, venne affermata la responsabilità penale di Riina, Madonia Francesco, Greco Michele e Madonia Giuseppe.

Il giudice a latere della corte presieduta dal dr.Salvatore Scaduti, Camerata Scovazzo ha riferito (cfr.ud.23/1/1997) che nel dicembre del '91, quindi nell'approssimarsi della conclusione del processo, la madre era stata avvicinata nelle campagne di Corleone, dove la famiglia del magistrato aveva delle proprieta', da un mezzadro il quale le raccomando' di riferire al figlio di non calcare la mano.

In data il 20 dicembre '91, nell'immediatezza del fatto, il dottor Rocco Camerata Scovazzo scrisse una riservata personale al Presidente della Corte di Appello di Palermo, informandolo di avere ricevuto sollecitazioni in favore di degli imputati del processo in corso di celebrazione presso quella Corte di Assise di Appello contro i presunti esecutori materiali e mandamenti dell'omicidio in pregiudizio del capitano Emanuele Basile..

Il 27/11/91 il dottor Camerata Scovazzo integrava la riservata personale precedente e specificava che: "Verso la fine del mese di dicembre u.s. mia madre mi comunico' che un suo dipendente le aveva riferito che una sera era stato avvicinato in aperta campagna da uno sconosciuto che, facendo riferimento al processo contro Riina Salvatore ed altri, allora in corso di celebrazione aventi la II Sez. della Corte di Assise di Appello, invitava mia madre a non avere la mano troppo pesante. Non ritenni opportuno assumere ulteriori particolari presso mia madre, pur sospettando, per il riferimento fattone che beneficiario della sollecitazione fosse il Riina".

Il 13 febbraio '92, il giorno prima della sentenza definitiva, il Presidente Scaduti inviava una riservata personale al presidente della Corte di Appello, riferendo che il giorno precedente, quindi proprio nella immediatezza della camera di consiglio, all'aula bunker, alla presenza dei colleghi Camerata e Virga, aveva ricevuto una telefonata da parte del notaio Pietro Ferraro, il quale gli aveva precisato che a fornirgli il numero di telefono dell'aula bunker era stato il Dr.Signorino.

Appare opportuno riportare testualmente il contenuto di quella missiva "Il dottor Ferraro per telefono ha tenacemente insistito perche'

io lo ricevessi, in quanto aveva urgenza di parlarmi a nome di un politico di cui non mi faceva il nome. Io, tutto preso dagli impegni di udienze e dall'ormai prossima camera di consiglio del processo Basile, ho cercato di prorogare l'incontro a dopo la definizione del processo, ma la sua insistenza e' stata tale che ho finito per cedere ed invitarlo a venirmi a trovare a casa oggi, 13, alle ore 16.30. Ad ogni buon fine ho chiesto a mia moglie di assistere dalla stanza accanto al colloquio. Venuto puntualmente alle 16.30, dopo i convenevoli di rito e fugaci accenni alle sue grosse amicizie e capacita' di appoggi, il notaio Ferraro mi ha riferito che un suo amico, politico trombato, gli aveva chiesto se io fossi massone. Egli avrebbe risposto di ignorarlo e comunque di doverlo escludere, dati i nostri pregressi rapporti di amicizia. Ha aggiunto, a questo punto, che il suo amico, sapendo pero' lui, figlio di un gran maestro massone, lo avevo ugualmente invitato ad avvicinarmi per parlarmi in merito al processo Basile, precisandogli che io ero apparso al processo il piu' duro del collegio giudicante. Potra' immaginare in quel momento quali sentimenti sono cominciati a tumultuare nel mio animo! Gli ho fatto presente che quella visita costituiva una grave imprudenza per lui ed una non meno grave esposizione a pericolo per me. Gli ho evidenziato che avevo condotto il dibattimento nel modo piu' sereno e misurato possibile. Ho aggiunto di sentirmi la coscienza serena... Egli, apparentemente, era soddisfatto delle mie parole e mi ha assicurato che avrebbe riferito all'amico il colloquio negli esatti termini in cui si era svolto. Nel corso della conversazione mi ha anche chiesto il nome del consigliere a latere".

Nel corso della deposizione del dr. Rocco Camerata Scovazzo, è

emerso che il dottor Scaduti si determino' subito a redigere quella riservata personale anche in esito ad un colloquio con il suo amico dottor Paolo Borsellino, il quale, quando seppe di quella strana visita, disse al collega Scaduti: "Se ti vuoi salvare la vita, metti tutto per iscritto".

E' aapena il caso di rilevare che il notaio Ferraro è attualmente imputato dinanzi l'A.G. nissena per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Ricostruzione delle vicende relative alla designazione del presidente del giudizio di appello del c.d. maxi-processo.

13. Proprio dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello presieduta dal dr. Scaduti risulta che alla data del 25 settembre 1988, giorno dell'omicidio del presidente Saetta, Riina Salvatore e Madonia Francesco erano imputati appellanti nel cosiddetto "maxi uno" in relazione alla imputazione di essere i mandanti dell'omicidio del capitano Basile.

Soltanto il successivo 24 agosto 1989 la Corte di Assise di Appello del "maxi uno", presieduta dal dr. Palmegiano, aveva stralciato dal processo principale la posizione dei mandanti dell'omicidio dell'ufficiale trasmettendo gli atti al presidente della corte di appello che, a sua volta, provvedeva ad assegnare il processo separato alla II Sez. della Corte di Assise di Appello, presieduta dal dr. Scaduti, che frattanto procedeva nei confronti degli esecutori materiali, e che con ordinanza in data 28 novembre 1991 riuniva i due tronconi dei processi a carico dei mandanti e degli esecutori per evidenti ragioni di

connessione.

Appare opportuno tenere presenti questi passaggi temporali perché in relazione a quanto dichiarato da alcuni collaboratori di giustizia, le cui rivelazioni, come fra breve si avrà modo di dimostrare, hanno trovato riscontro in altre acquisizioni processuali, nel settembre 1988, data dell'omicidio del dr.Saetta, e fino al provvedimento di stralcio sopra citato del novembre dell'anno successivo il Riina ed il Madonia Francesco figuravano, quali mandanti dell'omicidio del capitano Basile, tra gli imputati del maxi-uno il cui processo di appello, iniziato il , avrebbe potuto essere presieduto proprio dal dr.Saetta, che aveva già affermato la responsabilità penale degli esecutori materiali.

Una siffatta prospettiva, valutata in relazione alle evidenti ragioni di intima connessione logico-giuridica e probatoria, non poteva non costituire motivo di viva preoccupazione per i coimputati nei confronti dei quali si procedeva separatamente, tanto più ove si consideri che all'epoca dei fatti quella situazione di "pregiudizio", oggi riconosciuta come causa di incompatibilità ex art.34 c.p.p. dalla corte costituzionale (sent.n.371/1996), non precludeva allo stesso collegio la delibazione di merito, in momenti diversi, della posizione processuale di coimputati dello stesso reato o di reati connessi, chè anzi l'orientamento prevalente era addirittura nel senso della sussistenza di esigenze di "economia di giudizi e ragioni di convenienza (conoscenza degli atti e delle posizioni dei vari imputati)", che "militano per la trattazione dei diversi segmenti dello stesso procedimento e per la relativa decisione ad opera dello stesso collegio".(cfr., da ultimo, Cass.pen.sez VI,9/3/1992,n.279, Faranna).

Non può seriamente revocarsi in dubbio l'esistenza di una precisa esigenza di cosa nostra di evitare che la posizione dei mandanti di quell'omicidio venisse valutata da chi aveva già affermato la responsabilità degli esecutori materiali, non solo e non tanto per scongiurare il pericolo di ulteriori condanne all'ergastolo, ma soprattutto per evitare – dopo le rivelazioni dei primi collaboratori (Buscetta e Mannoia) - il riconoscimento giudiziale della fondatezza del principio della collegialità delle decisioni della commissione di cosa nostra, che sebbene in relazione all'omicidio del capitano Basile avesse patito una parziale deroga, tuttavia almeno con riferimento alla corrente maggioritaria c.d. corleonese, aveva trovato concreta estrinsecazione nella partecipazione operativa e deliberativa dei mandamenti tradizionalmente fedeli alleati del Riina(San Giuseppe Jato, Resuttana e Ciaculli) ed una convergenza di intererssi in relazione all'impegno investigativo della vittima nei confronti delle "famiglie" di Corleone, San Giuseppe Jato, Altofonte, Resuttana, San Lorenzo, Ciaculli e Corso dei Mille, notoriamente collegate tra loro ed avverse al gruppo Bontate-Inzerillo.

E' evidente, pertanto, che in una fase in cui era ancora in discussione il dato della unitarieta' di "Cosa Nostra" e della collegialità o meno delle decisioni, la constatazione che l'omicidio di un rappresentante dello Stato non era stato frutto dell'iniziativa di una sola famiglia o di un solo mandamento, era assolutamente importante, perché ogni decisione sul punto avrebbe potuto costituire una conferma o una smentita delle prime dichiarazioni dei pentiti, sentiti nel procedimento di I grado del "maxi", sulla regola della collegialita' della decisione in ordine agli omicidi

eccellenti.

Ogni accertamento giudiziario sulla identità dei mandanti dell'omicidio di Monreale avrebbe refluito piu' generalmente sulla credibilita' o meno delle dichiarazioni di questi primi pentiti, con particolare riferimento a quelle rivelazioni concernenti la struttura unitaria e verticistica dell'organizzazione e la responsabilita' dei membri della commissione per i c.d. delitti eccellenti.

Era in gioco, in altri termini, la stessa validita' del c.d. teorema Buscetta.

Era quello stesso rilevante interesse che, secondo le dichiarazioni di Cancemi, sopra citate, Riina avrebbe dimostrato per l'esito del c.d. maxi ter dicendo: "Io quattro o cinque anni me li faccio pure legati nella branda", intendendo dire che non lo preoccupava la condanna per il delitto associativo ma si giocava i denti per scagionare la commissione.

Ciò stante appare evidente l'importanza che il giudizio di appello del "maxi" rivestiva per cosa nostra e conseguentemente l'interesse strategico per gli equilibri della organizzazione a che non fosse presieduto dal dr. Saetta che per il rigore dimostrato, nonostante i tentativi di condizionamento, e per il giudizio espresso in ordine a quel grave delitto costituiva un pericolo da scongiurare a tutti i costi.

Ciò che rileva sul punto, in relazione alle dichiarazioni sopra citate del collaboratore Francesco Marino Mannoia, è la circostanza che per cosa nostra fosse probabile che il dottor Saetta avrebbe presieduto l'appello del "maxi" nel senso che sulla base delle voci diffuse negli ambienti giudiziari si era radicato il convincimento di quella designazione.

Il dottor Saetta, che pure aveva chiesto, oralmente prima e per iscritto dopo, al presidente della corte dr. Carmelo Conti di essere assegnato ad una Sezione della Corte di Appello piuttosto che della Corte di Assise di Appello, nel giugno del 1987 viene designato a presiedere la I Sez. della Corte di Assise di Appello.

Per tale motivo ebbe a presentare delle deduzioni alla proposta di variazione tabellare, ma nonostante la rappresentazione accorata di motivi di sovraesposizione, il Consiglio Giudiziario approvò la designazione del dottor Saetta quale presidente della I Sez.

Appare opportuno riportare testualmente alcuni brani delle citate deduzioni, il cui tono ancora oggi suona come il segno premonitore di un pericolo che il magistrato evidentemente avvertiva: **"Il sottoscritto, presa visione in data odierna della proposta suindicata, deduce che gia' con istanza del 6 giugno u.s. aveva chiesto al Presidente della Corte di Appello di essere assegnato alla III Sez. Penale della Corte priva di Presidente titolare. Tale istanza sembra sia stata disattesa per la ritenuta necessita', ovvero opportunita', di coprire con precedenza il posto di Presidente della I Sez. della Corte di Assise di Appello. Ma se questi sono i motivi per cui si nega l'assegnazione alla III Sez. penale ordinaria, il sottoscritto deve amaramente rilevare che un tale criterio di privilegiare la Corte di Assise di Appello rispetto alle sezioni penali ordinarie non e' stato adottato in precedenti occasioni..... Il sottoscritto, che proviene da Caltanissetta, ove per oltre due anni ha presieduto quella Corte di Assise di Appello, che tra gli altri ha trattato il noto processo di mafia relativo alla strage Chinnici, processo difficile, sofferto e di**

particolare impegno, avrebbe gradito non continuare a trattare procedimenti di competenza delle Corti di Assise, senza con cio' pretendere di sottrarsi al proprio dovere. Non si vede perche', pur essendovi la possibilita' di essere destinato ad una sezione penale ordinaria, oggi debba invece essere assegnato alla Corte di Assise di Appello, tanto piu' che il sottoscritto, appunto per avere trattato quale Presidente della corte di Assise di Appello di Caltanissetta il grave processo di mafia suindicato, si presenta con una connotazione che lo espone a rischi maggiori di altri. Palermo, 18 giugno 1987".

Nello stesso giorno il dirigente della cancelleria della Corte di Appello di Palermo firma un'attestazione del seguente tenore: "Si attesta che i presidenti di sezione di questa corte, dottori Augi, Mollica, Caccamo, Giardina, Burgio e Costanza, interpellati, hanno dichiarato di non aspirare all'assegnazione alla I Sez. della Corte di Assise di Appello con funzioni di Presidente effettivo".

Il dottor Saetta, nel presentare quelle deduzioni alla proposta di variazione tabellare dimostra la sua preoccupazione nel continuare a trattare un certo tipo di processi, preoccupazione che si fondava su quanto gli era accaduto nel corso del processo per la strage del consigliere istruttore di Palermo dr.Chinnici.

All'udienza del 23/10/1996 il teste Saetta Roberto, figlio del magistrato ucciso (cfr.verb.ff.71-73) ha testualmente dichiarato:

P.M.- "Lei ricorda se suo padre, dopo la conclusione di quel processo, aveva presentato domanda di trasferimento o comunque di assegnazione ad altri incarichi?"

Teste : "Si', credo che una domanda formale non l'avesse presentata, pero' aveva manifestato il desiderio di ritornare ad occuparsi di civile, che era la materia che a lui forse piaceva di piu'. Non fu possibile perche' si doveva trovare un presidente per il maxiprocesso in appello e c'erano state alcune persone, in un primo tempo indicate come possibili presidenti, che per un motivo e per l'altro non avevano piu' potuto accettare quell'incarico. E quindi fu ufficiosamente fatto sapere a mio padre che sarebbe stato lui a presiedere il maxiprocesso in appello".

P.M.: "Lei come le dice queste cose? Sono circostanze riferitele da suo padre?"

Teste : "Si', si', si', questo me lo riferi' mio padre e lo aveva saputo dal giudice Conti, il presidente della corte di appello, che gli aveva preannunciato questo, pur prendendo atto del suo desiderio di svolgere un altro tipo di attivita'. L'aveva pregato di occuparsi di questo processo anche sulla base della buona conduzione dei processi precedentemente assegnati a mio padre. Non sono in grado di precisare la data precisa, deve essere stato pero' nella prima quindicina di settembre, forse gli ultimi giorni di agosto; piu' probabilmente prima quindicina di settembre".

P.M. "Suo padre le confido' immediatamente di questo incarico ricevuto o fece riferimento ad un incarico ricevuto da qualche giorno?"

Teste "Mi sembra che parlo' direttamente quando ebbe lui stesso questa notizia".

Il figlio del magistrato ha anche riferito di avere appreso dal padre che nel 1985, mentre questi stava trattando il processo per la strage del consigliere istruttore Rocco Chinnici, un esponente mafioso di Canicattì,

Di Caro Peppe, tramite una terza persona gli aveva fatto pervenire una segnalazione in favore degli imputati principali, i fratelli Greco, indicati come persone innocenti in quanto onesti lavoratori del tutto estranei al delitto.

L'episodio gli era stato riferito dallo stesso genitore, il quale tuttavia non gli aveva voluto palesare l'identità dell'intermediario, limitandosi a dirgli che ne avrebbe parlato con il comandante della compagnia dei carabinieri di Canicatti e con il procuratore generale presso la corte di appello di Palermo che all'epoca era il dr.Agrifoglio.

Lo stesso teste ha altresì riferito di un incendio patito in un villino della sua famiglia in una località balneare del territorio di Carini verificatosi sei mesi o un anno dopo la definizione del processo Chinnici che il genitore aveva concluso confermando la condanna alla pena dell'ergastolo nei confronti dei fratello i Greco ed aumentando le pene per gli esecutori materiali.

La teste Luigia Pantano, vedova del magistrato, sentita all'udienza del 3/5/1997, ha riferito di non avere saputo ne' dal marito ne' dal figlio Roberto queste circostanze, ma ha dichiarato che in quel periodo immediatamente antecedente quel tragico 25 settembre, i magistrati che frequentavano la sua famiglia, ed in particolare i giudici Amari e Damiani, le dissero che il marito era stato incaricato di presiedere il "maxi processo".

Era, quindi, una voce assolutamente ricorrente, un convincimento ormai diffuso anche negli ambienti giudiziari palermitani.

Le dichiarazioni degli stretti congiunti del magistrato ucciso costituiscono due fonti probatorie convergenti e peraltro autonome,

assolutamente immuni dal sospetto di scarsa attendibilità, ove si consideri che il figlio, in particolare, sempre misurato e sereno nel corso della deposizione, ha riferito i termini del colloquio tra il padre ed il presidente della corte dr. Carmelo Conti in maniera assolutamente circostanziata e con certezza.

E peraltro il dr. Antonino Saetta, a sua volta, non avrebbe avuto alcun motivo per riferire al figlio in maniera non esattamente corrispondente al vero il contenuto del colloquio con il presidente Conti.

Le deposizioni rese dalla vedova e dal figlio del dr.Saetta, inoltre, hanno trovato un riscontro documentale assolutamente incontrovertibile che non solo ne suffragano l'attendibilità, di cui peraltro non v'è motivo di dubitare, ma conferiscono credibilità anche alle loro fonti referenti.

Il teste Ilacqua Antonino, sentito all'udienza del 9/11/1996, ha riferito di avere partecipato ad una perquisizione eseguita presso l'abitazione del magistrato ucciso nel corso della quale erano stati acquisiti i seguenti documenti:

- Una nota con la quale il dr. Saetta veniva destinato quale presidente alla I sezione della corte di assise d'appello.Su questa nota vi erano degli appunti vergati a mano dal dr.Saetta in quanto la grafia era identica a quella della minuta della sentenza relativa all'omicidio del capitano Basile, rinvenuta nel corso della stessa perquisizione.
- Una agenda – poi acquisita agli atti nel corso del dibattimento – all'interno della quale su una delle pagine figurava la scritta vergata con penna rossa "Antonino Saetta 17/9/1988 maxi bis" con dei punti interrogativi.

All'udienza del 13/7/1998 è stato sentito il dr. Carmelo Conti, già

presidente della corte di appello di Palermo dal marzo 1987 al 1991, il quale richiesto di riferire sui criteri di assegnazione dei processi, su quanto a sua conoscenza in ordine alla designazione del magistrato che avrebbe dovuto presiedere il c.d. maxi processo (Abbate Giovanni + 459), nel giudizio di appello, ed in particolare se si fosse delineata o comunque prospettata la possibilità di una designazione del dr. Saetta, ha fornito le seguenti testuali risposte:

"Si', ricordo che intanto il criterio generale era che questi grossi processi, i cosiddetti maxiprocessi, non fossero tutti assegnati a uno o due presidenti di sezione, ma che ci fosse una certa turnazione. Questi, in definitiva, questi processi grossi, ecco, venivano considerati a parte ai fini della nomina del Presidente della Corte di Assise, perche' non accadesse che un solo magistrato con il suo a latere fosse sovraccaricato anche di questa responsabilita'. Ricordo che il collega Saetta, sentendosi fra i possibili candidati alla assegnazione di questo processo, mi venne a trovare. Con il solito garbo, era una persona squisita, civilissima e magistrato di primo ordine, mi fece presente di avere presieduto sia a Caltanissetta, da dove proveniva, sia a Palermo, l'ultimo grosso processo, quello nei confronti dell'uccisione... degli uccisori del capitano Basile. Mi disse: "Io ho fatto questi grossi processi, se mi toccasse anche questo cosiddetto maxi - il piu' grosso processo mai celebratosi a Palermo - non mi tirerei indietro, pero' desidererei che il Presidente della Corte tenesse presente questo mio carico precedente". Io, pur non sollevandolo dalla eventualita' di assegnargli questo processo, avevo per la verita' gia' in animo, e ne avevo gia' parlato, a chi dovesse

essere assegnato fuori della normale turnazione. Era esattamente il collega Palmegiano, al quale poi fu definitivamente assegnato. Ma il presidente Saetta, ringraziandomi di questa espressione mia "terro' conto di chi ha avuto gia' grossi impegni di questo tipo e, se del caso, ti esonerero', "Ma se ci fosse bisogno torno a ripetere - mi disse lui - sono disponibile". Ma gia' in cuor mio sapevo a chi andava il processo.

Quanto ai criteri di assegnazione, il teste ha precisato che esso era automatico per i "normali processi, ma per questi grossissimi era, come dire, consigliabile che la responsabilita' fosse suddivisa fra tutti i presidenti di sezione che facevano penale."

Secondo il teste vi era una previsione tabellare che consentiva una sorta di deroga in relazione a quel tipo processi che venivano assegnati in base al criterio "dei precedenti impegni di massimo valore sia come peso, sia come - perche' non dirlo - pericoli. Si entrava subito a far parte di quel ristretto, ora sempre piu' largo, numero di presidenti e a latere scortati e componenti privati, componenti delle Corti di Assise e giudici del popolo scortati pure; un impegno gravissimo. E quindi questa eccezione rispetto all'assegnazione ordinaria teneva conto e doveva tenere conto, d'accordo con gli stessi presidenti e con un criterio conosciuto da tutti, si teneva conto appunto di queste precedenti esperienze grosse, grosso impegno. Fra questi certamente c'era anche, fra questi eventuali... c'era anche il collega Saetta, ma poiche' aveva poco prima ultimato, credo, quello nei confronti del capitano Basile, era pressoche' escluso che fosse anche incaricato di questo grossissimo, che era gia' in... all'orizzonte, diciamo.

Per quanto riguarda il criterio tabellare di assegnazione automatico, il teste ha chiarito che il criterio **"era quello di una successione automatica quasi, come gia' si prescriveva dal Consiglio Superiore: "Sono stati dati fino ad ieri a questo, ora vengono questi ed altri".; in altri termini "Uno a testa".**

Ha escluso che vi fosse una sorta di prassi o un criterio tabellare per cui, per esempio, i processi che in I grado erano stati trattati dalla I Sezione della Corte di Assise venissero assegnati alla I Sezione della Corte di assise di appello.

Con decreto del 18/10/1988 venne data immediata esecuzione ad una precedente variazione tabellare, in ordine alla quale vi era stato un parere favorevole del Consiglio Giudiziario, disposta con provvedimento in data 4 ottobre '88 con il quale il presidente Palmegiano veniva assegnato alla I Sezione della Corte di Assise di Appello.

Richiesto di precisare se detto provvedimento di variazione tabellare, datato 4 ottobre '88 e quindi successivo di pochi giorni alla scomparsa del dr. Saetta, fosse una variazione concernente proprio la sostituzione del predetto magistrato frattanto deceduto, il teste lo ha decisamente escluso (**"No, no, assolutamente no"**), senza peraltro essere in grado di specificare chi fosse il precedente titolare della I Sezione di Corte di Appello.

Reso edotto il teste che era stato acquisito agli atti un telefax del Ministero di Grazia e Giustizia - con il quale si comunicava che il Consiglio Superiore con delibera del 09.11.1988 aveva approvato delle tabelle - del seguente tenore " **Il dr. Vincenzo Palmegiano e'**

assegnato alla I Sezione di Corte di Assise di Appello con funzione di presidente al posto lasciato vacante dal dr. Antonino Saetta, deceduto il 25 settembre '88", e che tale nota appariva come una approvazione della variazione tabellare sopra citata, vale a dire quella di cui al provvedimento a sua firma del 4 ottobre, che essendo di appena una settimana successiva alla morte del dr.Saetta, sembrava essere stato determinato proprio da questo evento, il dr. Conti ha testualmente così risposto: **"Presidente, nessuna relazione, posso escluderlo sin da questo momento. Non in seguito alla morte del povero collega Saetta, ma il lavorio per una scelta definitiva era gia' iniziata in anticipo.**

Invitato a chiarire come mai, invece, il tenore di quella nota del Ministero fosse tale da sottendere la titolarità in capo al presidente della I Sezione di Corte di Assise di Appello, il teste ha fatto presente che erano passati dieci e che pertanto sarebbe stato necessario consultare gli atti.

Appare opportuno riportare testualmente la seguente parte della deposizione.

PRESIDENTE: - Quindi lei esclude che fosse il Presidente SAETTA il titolare?

TESTE CONTI: - No, non fu per questa ragione. Palmegiano era gia' in pectore come il possibile presidente e quindi con tutte le vari...

PRESIDENTE: - Ma, al di la' di quelle che possono essere state le ragioni della variazione tabellare, il presidente Saetta, lei dice, non era il Presidente titolare della I Sezione di Corte di Assise di Appello?

TESTE CONTI: - No, questo non lo posso dire. No, no, non lo posso dire questo; non mi ricordo.

PRESIDENTE: - Non lo puo' escludere?

TESTE CONTI: - No, non lo posso escludere. Appunto, sapevo che non sarebbe stato lui ad assumersi.. questo lo sapevo gia', perche' era gia' sostanzialmente individuato il collegio dei giudici togati.

PRESIDENTE: - E quindi, in sostanza, l'assegnazione di questi grossi processi ad una sezione piuttosto che ad un'altra teneva conto, sostanzialmente, del presidente che avrebbe potuto...

TESTE CONTI: - Esattamente. ... adeguatamente sostenere questo ruolo e quindi... e che non avesse avuto nella immediata precedenza grossi carichi della stessa natura, dello stesso... questo e' sicuro. In sostanza, una espressione forse fuori di luogo, c'e' gloria per tutti, ho detto; ne avrete... purtroppo ognuno avrete da fare un pesante processo; ce ne sono tanti in gestazione e tanti in... che vengono dal I grado; ce ne sara' per tutti.

PRESIDENTE: volevamo sapere con la collega, se, in sostanza, visto che vi era una esigenza anche di equa ripartizione del carico di lavoro e lei diceva anche dei rischi, mi pare di avere capito che prima, allora, veniva individuato il Presidente che potesse presiederlo e conseguentemente...

TESTE CONTI: - Le variazioni tabellari.

PRESIDENTE: - ... il processo veniva assegnato alla Sezione corrispondente o, comunque, vi era un criterio automatico di assegnazione ad una Sezione e veniva poi variato il Presidente, ecco.

TESTE CONTI: - La prima ipotesi che lei ha fatto. Si individuava il presidente ed il collegio e conseguentemente si provvedeva alle variazioni tabellari.

PRESIDENTE: Cioe' veniva prima individuato il Presidente che dovesse presiedere il processo e quindi, eventualmente, poi le variazioni tabellari...?

TESTE CONTI: - Per esempio, Palmegiano era addetto al civile fino a quel momento, da quel momento divento' il presidente che poi fece l'appello del maxi.

PRESIDENTE: Perche' dagli atti risulta che il presidente Palmegiano venne designato proprio per il decesso del dottore Saetta.

TESTE CONTI: - Per il decesso; escludo, torno a dire, che questa sostituzione potesse significare, se non fosse accaduta l'atroce circostanza, che il processo andava sulle spalle del povero Saetta. Lo escludo. Perche' glielo avevo addirittura detto: "Si', mi rendo conto, sei reduce da una serie di trattazioni importantissime. Spero di non darti carico di questo".

A specifica domanda il teste ha dichiarato di non ricordare se il dr. Saetta avesse presentato delle deduzioni alle variazioni tabellari che prevedevano la sua designazione come presidente della I sezione della Corte di Assise di Appello, mentre pare che avrebbe gradito la presidenza del collegio ordinario.

Presidente - **Quindi sembrerebbe che vi sia stata una designazione del presidente Saetta come presidente della I Sezione della Corte di Assise di Appello, ed allora io le chiedo: questa assegnazione del processo, del maxiprocesso, alla I Sezione era un fatto automatico e**

poi si e' dovuto provvedere a designare un altro presidente perche' frattanto il dottore Saetta era deceduto, o perche' il dottore Saetta aveva rappresentato un precedente carico di lavoro, o viceversa venne prima individuato un possibile presidente e conseguentemente la sezione corrispondente?

TESTE CONTI: - Ripeto, precisamente no. E cioe' prima la designazione in pectore e poi la correzione tabellare eventuale. Ma mai questa assegnazione di questo maxi-processo alla I Sezione in contemplazione della presidenza Saetta. Questo certamente lo posso ne...escludere.

PRESIDENTE: - Ma allora queste deduzione del presidente Saetta alle variazioni tabellari?

TESTE CONTI:- Ma che cosa significasse per lui francamente non me lo disse, certo esprimeva il desiderio di una...di un lavoro meno pesante, meno... meno pericoloso di quello precedente fino a quel momento svolto in maniera superlativa, devo dire.

A specifica domanda il teste ha precisato che il colloquio avuto con il dr.Saetta si verificò circa un paio di mesi prima della morte del magistrato ad ha ribadito di avere detto al suo interlocutore, che gli aveva elencato i rilevanti processi trattati , **"Me ne rendo ben conto, ne sono perfettamente al corrente, ma non ti posso esimere da eventuali cariche importanti"**, in testa e sub judice c'era gia' in aria l'assegnazione del processo maxi in appello, ma, torno a dire, era gia' individuato il presidente Palmegiano e il giudice a latere Libertino Russo, a prescindere e assolutamente...

PRESIDENTE: - Ma questo sentore che il presidente Saetta aveva

della possibile presidenza di questo maxi era collegato al fatto che sapeva che il processo sarebbe stato assegnato alla sua sezione di cui era titolare, anche se lei non e' certo di ricordare?

TESTE CONTI: - No, no, non lo sapeva. Non lo sapeva... non lo poteva sapere perche' per questi processi grossissimi vigeva, come Le dico, un criterio piu' elastico.

PRESIDENTE: - Ed allora perche' venne da lei a chiederle questo? Dico, perche' doveva essere uno dei possibili...

TESTE CONTI: - Forse in linea generale per, intanto, rapportarmi la sua situazione di gravi, pesanti responsabilita' di fatto, materiali per la famiglia e per la sua stessa esistenza, forse per sperare di essere designato in processi meno gravosi, meno importanti, forse cosi', generica; ma non in contemplazione del maxiprocesso.

PRESIDENTE: - Perche', veda, dottore, qui, in questo decreto a sua firma si dice: "Rilevato che il processo e' stato assegnato in data 9 ottobre '88 alla I Sezione di questa Corte di Assise di Appello".

TESTE CONTI: - Si'.

PRESIDENTE: - Il 9 ottobre il presidente Saetta era gia' deceduto, quindi quello che io desideravo sapere, se lei lo ricorda, l'assegnazione alla I Sezione era comunque un fatto automatico o in dipendenza del presidente che era stato individuato?

TESTE CONTI: - In dipendenza del presidente che era stato gia' designato, in questo modo.

TESTE CONTI: Comunque, quello che io ho detto, certamente non Saetta sarebbe stato il presidente di... questo e' pacifico.

PUBBLICO MINISTERO: - Dunque, vorrei capire una cosa, lei l'ha

gia' riferita piu' volte, ma non mi e' chiarissima. Esisteva, quindi, all'epoca una previsione tabellare, mi pare di capire, secondo cui l'assegnazione di questi procedimenti penali di particolare complessita' avveniva a discrezione sua. Era questo il criterio tabellarmente previsto? Lei ha detto che prima sceglieva il presidente e poi la sezione. Questo, come dire, lascia intuire un criterio assolutamente indeterminato e discrezionale. e l'esperienza che si ha delle tabelle riesce difficile pensare che un criterio di questo genere possa essere codificato in una tabella, comunque lo vedremo. Lei ha memoria che fosse questo criterio?

TESTE CONTI: - Si', purtroppo devo dire che e' cosi', perche' ho ricordato anche il precedente del I grado dello stesso maxiprocesso, nel quale tutti - dico tutti - i presidenti di sezione del I grado per un motivo o per l'altro mi dissero che non erano disponibili a sostenere il processo. Fu necessario dalla Corte di Appello far trasferire dal Consiglio Superiore il collega Giordano, che si disse invece, a differenza di tutti gli altri, disponibile a diventare presidente di sezione da consigliere della Corte di Appello; presidente di sezione e quindi presidente di Corte di Assise per svolgere questo processo. Questi fatti io rassegnai al Consiglio Superiore, dal quale peraltro provenivo fino a sei mesi prima, e fu adottato questo criterio di fatto che non poteva essere certo trascritto in nessun documento. Era un momento difficile, lo e' sempre anche oggi, ma allora in maniera particolarissima, e quindi, ecco, in momenti difficili criteri anche non perfettamente ortodossi dal punto di vista burocratico.

PUBBLICO MINISTERO: - E' una semplice coincidenza il fatto che

il processo trattato dalla I Sezione di Assise fosse stato assegnato alla I Sezione di Assise di Appello o esistenza una prassi o una tabella per cui i processi trattati dalla I Sezione di...

TESTE CONTI: - Non posso dirle questo come si verifico' di fatto con questo, diciamo, piccolo collegio che decise queste cose, il primo Presidente, il segretario...

PRESIDENTE: - No, la domanda del Pubblico Ministero e' un'altra, ma io gliel'avevo gia' posta. Dico, se ci fosse una prassi secondo la quale vi era una sorta di corrispondenza in I grado la I Sezione ed in grado di Appello la I Sezione.

TESTE CONTI: - No, no. No, no, questo sicuramente no. No, no, passavano tranquillamente da una all'altra Sezione di Corte senza questa corrispondenza fra i due gradi del giudizio.

Reso edotto della deposizione del figlio del magistrato ucciso, Saetta Roberto, il quale ha dichiarato che il padre sarebbe stato informato proprio dal dr.Conti di essere il presidente designato per presiedere il maxiprocesso in grado di appello, indicazioni che peraltro sembrano trovare conferma nell'appunto annotato in una agenda con la penna rossa: "Antonino Saetta, 19 luglio '88, maxi-bis ? ", nonché nel tenore del provvedimento di designazione del dr.Palmegiano in sostituzione del magistrato ucciso, il quale aveva anche espresso il gradimento di tornare ad occuparsi di affari civili, il teste ha risposto :

TESTE CONTI: - Si', si'.

PUBBLICO MINISTERO: - "Che era la materia che a lui forse piaceva di piu', pero' non fu possibile perche' si doveva trovare un presidente per il maxiprocesso in appello e c'erano state alcune persone

in un primo tempo indicate come possibili presidenti che per un motivo o per l'altro non avevano piu' potuto accettare quell'incarico. Quindi fu ufficiosamente fatto sapere a mio padre che sarebbe stato lui a presiedere il maxiprocesso in appello". Gli viene chiesto se questo lo aveva appreso da suo padre e lui dice: "Si', questo me lo riferi' mio padre e lo aveva saputo dal giudice Conti, Conti Carmelo, Presidente della Corte di Appello di Palermo di allora, con cui aveva, mi pare, anche un buon rapporto di conoscenza..."

TESTE CONTI: - Si'.

PUBBLICO MINISTERO: - "...che gli aveva preannunciato, appunto, questo, pur prendendo atto del suo desiderio di svolgere un altro tipo di attivita', pero' lo aveva pregato di occuparsi di questo processo, anche diciamo sulla base della buona conduzione dei processi precedentemente svolti da mio padre. Lo vedeva adatto a questo incarico e mio padre aveva accettato, anche se, appunto, il suo desiderio sarebbe stato un altro. Comunque, aveva accettato", e prosegue. Insomma, questo per richiamarle...

TESTE CONTI: Si'. Ma assolutamente no. Posso ancora dire che, commentando insieme al collega Palmegiano questo particolare, abbiamo detto: "Ma guarda come si fa la storia certe volte". Era gia' designato da me; dopo tante e tante sollecitazioni e contatti era gia' designato il collegio, ripeto, Palmegiano, Libertino Russo. Che il collega Saetta, che mi venne a fare quella particolare sollecitazione, preghiera di essere un po' sollevato da impegni gravosissimi, che fino a quel momento aveva sostenuto, ebbe da me soltanto una promessa generica: "Si', mi rendo conto, spero di sollevarti da

incarichi di questo tipo, ma se ce ne fosse bisogno devi tenerti pure tu a disposizione della presidenza della Corte". Nient'altro. Se ne andoʼ in maniera civilissima, dicendo: "Me ne rendo conto", ma nulla piu' di questo. Nulla.

Tanto premesso rileva la corte che la deposizione del dr.Conti appare non del tutto immune dal sospetto di essere stata condizionata dal timore di apparire come moralmente responsabile di una designazione non gradita dall'interessato e della conseguente sovraesposizione, che poteva in qualche modo averne determinato, o anche soltanto accelerato, l'uccisione da parte di cosa nostra con evidente finalità preventiva, avuto riguardo, come sopra rilevato, al temuto "pregiudizio"- nei confronti dei mandanti imputati nel c.d. maxi - derivante dalla delibazione di merito già operata dal dr. Saetta in ordine all'omicidio del capitano Basile nonché al rigore morale ed all'intransigente coraggio dimostrati anche nel processo a carico degli esecutori materiali di quel delitto in relazione a tentativi di condizionamento posti in essere anche nei suoi confronti e di cui si dirà più avanti.

Ed invero, risulta documentalmente provato che il dr. Saetta era stato designato quale presidente della I sezione della Corte di Assise di Appello e che proprio in data 4/10/1988, appena 10 giorni dopo la sua uccisione, quel tragico evento impose una variazione tabellare e la assegnazione del dr.Vincenzo Palmegiano a quella sezione con funzioni di presidente al posto lasciato vacante dal dr.Antonino Saetta(cfr.all.46-47; fax Ministero G.G., decreto pres. Corte app. in data 18/10/1988 di immediata esecutività della variazione tabellare, boll.uff.min. in atti).

Quanto poi alla designazione del dr.Saetta alla presidenza del maxi in

appello, la circostanza può ritenersi provata non solo dalla circostanziata deposizione del figlio Roberto, ma anche, alla stregua di considerazioni di ordine logico, dalla stesse pur parziali ammissioni del Dr.Conti nella parte i cui ha riferito che nel corso del colloquio con il dr Saetta – collocato dal teste a circa due mesi prima del tragico evento - questi **"aveva sollecitato di essere un po' sollevato da impegni gravosissimi, che fino a quel momento aveva sostenuto"** ricevendo **"soltanto una promessa generica": "Si', mi rendo conto, spero di sollevarti da incarichi di questo tipo, ma se ce ne fosse bisogno devi tenerti pure tu a disposizione della Presidenza della Corte".**

Ciò stante la stessa annotazione, sia pur in forma dubitativa, vergata dal compianto magistrato dimostra che nel corso di quel colloquio la designazione quale presidente di quel processo non era stata affatto scongiurata e discendeva dalla assegnazione in data 15/6/1987 alla I sezione della Corte di Assise di Appello.

Ed invero, appare estremamente sintomatico il fatto che dall'esame dei prospetti dei processi pervenuti in corte di assise di appello nell'anno 1988 si desume che fino ad una certa data il criterio di assegnazione "quantitativo" prevedeva una pressochè costante assegnazione dei processi, alternativamente, alla I ed alla II sezione fino al n.43, dopo di che si registra l'assegnazione costante e consecutiva di ben sette processi alla seconda sezione, con l'unica eccezione del processo n.45, Aglieri +68, con elevato numero di imputati per il quale venne designata la III sezione.

Ciò dimostra inequivocabilmente che già da tempo il processo a carico di Abbate+443 - definito in primo grado con sentenza del

16/12/1987 e pervenuto alla cancelleria del giudice dell'impugnazione nel novembre dell'anno successivo - formalmente assegnato alla I sezione della Corte di Assise di appello in data 10/11/1988, era destinato a detta sezione il cui presidente effettivo era il dr. Saetta fin dal giugno del 1987, ciò che dovette imporre una anticipata compensazione del carico di lavoro sospendendo per un certo periodo le assegnazioni di processi alla I sezione in vista della trattazione di quell'onerosissimo dibattimento.(cfr. nota corte di appello di Palermo del 23/7/1998 prot.n.4709. nonché fax 22/7/1998 della pres. di detta corte, infra carpetta degli atti acquisiti con ordinanza del 10/7/1998).

Ad avviso della corte le dichiarazioni del teste, decisamente contrastanti con molteplici e convergenti fonti di prova, oltre che con argomenti di ordine logico, appaiono quantomeno reticenti, sicchè, potendosi ravvisare gli estremi del delitto di cui all'art.372 c.p., va disposta la trasmissione del relativo verbale di deposizione al procuratore della repubblica in sede per le determinazioni di competenza.

Orbene, appare perfettamente plausibile che l'organizzazione "cosa nostra", i cui canali di informazione sono ormai ben noti anche alla luce di quanto riferito dai collaboratori di giustizia, fosse a conoscenza della elevata probabilità che il giudizio di appello fosse presieduto dal Dr. Antonino Saetta, tanto più ove si consideri che non si trattava di una notizia particolarmente riservata e che ragionevolmente dovette circolare negli ambienti giudiziari anche in considerazione della risonanza nazionale di quel processo.

Alla luce del quadro ricostruttivo sopra delineato rileva la corte che sono state analizzate le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia i quali hanno fatto riferimento (cfr. Cancemi e Mannoia) specifico a Riina ed a Madonia Francesco ed allo specifico movente costituito dall'interesse primario e diretto dei predetti all'aggiustamento del processo Basile nonché all'interesse preventivo a scongiurare il pericolo concreto di imbattersi nel dr. Saetta nel giudizio di appello del c.d. "maxi".

Si è anche sottolineato che il Riina e la famiglia Madonia siano stati impegnati in prima persona nell'aggiustamento del processo tanto che il primo e' colui il quale fino a pochi mesi prima della sentenza emessa dalla corte presieduta dal dr. Scaduti, fece avvicinare la madre del giudice a latere Camerata Scovazzo.

Ma anche in relazione alla fase processuale trattata dal presidente Saetta il dibattimento non era rimasto indenne da interferenze che avevano turbato la serenità della componente laica della corte.

Il figlio del magistrato ucciso, Saetta Roberto, ha infatti riferito che il padre gli aveva confidato di avere avuto qualche difficoltà con i giudici popolari i quali non gli erano sembrati sereni, quasi fossero impauriti, nel senso che sollevavano questioni non pertinenti, e quindi lui aveva dovuto esercitare con una certa autorevolezza i suoi poteri presidenziali al fine di pervenire ad una decisione serena e conforme alle risultanze probatorie acquisite, tanto che al momento della decisione aveva perduto la pazienza profferendo una frase del tipo " se continuiamo così da qui non si esce più".

Il teste ha anche riferito che il padre gli aveva manifestato perplessità in ordine alla decisione assunta dalla corte di assise in una precedente fase del giudizio di disporre una perizia sulle tracce di fango repertate sulle scarpe degli imputati ed aveva commentato il provvedimento qualificandolo insolito ed esternando il convincimento che si fosse trattato di un espediente per liberarsi del processo.

Le dichiarazioni di Siino Angelo

14. All'udienza del 23/12/1997 è stato sentito il collaboratore di giustizia **Siino Angelo,** il quale ha preliminarmente riferito di avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. alla pena di anni otto di reclusione interamente espiata, essendo stato riconosciuto affiliato all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" e di trovarsi attualmente in regime di detenzione domiciliare in relazione a due ordinanze di custodia cautelare per reati concernenti turbative di asta e reati similari.

Ha tuttavia precisato di non essere stato ritualmente affiliato, cioe' "pungiuto", come si dice in gergo, vale a dire di non essere stato formalmente uomo d'onore, sicchè la sentenza ha riconosciuto la sua partecipazione a detta associazione, ma non nella qualita' di uomo d'onore".

Invitato a riferire circa i rapporti e le frequentazioni con esponenti mafiosi il Siino ha dichiarato quanto segue.

Fin dall'infanzia ha avuto frequentazioni con esponenti del mondo della mafia a causa della sua provenienza familiare, essendo il nonno un esponente mafioso di grossissimo rilievo.

Un pro-zio, inoltre, Salvatore Celeste, fin da ragazzino lo portava

sempre in giro anche nella provincia di Caltanissetta dove aveva avuto modo di conoscere tutti i piu' grossi esponenti del mondo mafioso, quali ad esempio Giuseppe Genco Russo, ed altri esponenti importanti dell'organizzazione mafiosa nissena e di altre province.

A specifica domanda ha riferito di avere conosciuto negli anni '50 il noto esponente mafioso Madonia Francesco di Vallelunga, in quanto era molto amico di suo Celeste Salvatore, nonché il di lui figlio Giuseppe Piddu Madonia, di cui era molto amico.

Quest'ultimo, di qualche anno piu' piccolo di lui, lo aveva conosciuto "dalla piu' tenera eta' " e successivamente si erano nuovamente incontrati per questioni inerenti la distribuzione degli appalti nel nisseno e nell'ennese.

Ha inoltre dichiarato di avere avuto rapporti sin da piccolo con tutti gli esponenti di vertice dell'associazione criminale mafiosa di tutte le provincie siciliane e di essere venuto parecchie volte nel nisseno per discutere di questioni inerenti grossissimi abigeati, che allora venivano consumati nei confronti di proprietari terrieri, per esempio per la restituzione degli animali.

Essendo lo zio Salvatore Celeste un esponente di vertice di detta organizzazione, con lui si discuteva quasi esclusivamente di questioni di ordine politico, essendo "un po' un coordinamento interprovinciale sulla politica".

Ha riferito di avere conosciuto bene Stefano Bontade, "esponente della triade mafiosa che reggeva negli anni '70 Cosa Nostra" ed essendo molto amici andavano spesso in giro non per la Sicilia ma anche per tutta la penisola sicchè aveva avuto modo di conoscere i rappresentanti

di "Cosa Nostra" della cosiddetta ala corleonese.

Trasferitosi verso la fine degli anni '70 a Catania aveva avuto l'opportunità di conoscere tutti i rappresentanti di vertice della famiglia mafiosa catanese.

Rientrato a Palermo nel 1984 si era occupato della gestione degli appalti, dapprima per conto della politica, e successivamente, dopo l'inserimento della organizzazione "Cosa Nostra" in quel settore, si era occupato "a tappeto fino al '91della gestione generale degli appalti in Sicilia".

Ha precisato che in particolare nel nisseno era stato "cooptato" da Giuseppe Madonia il quale gli diede l'incarico di " supervisione a tutti gli appalti di Caltanissetta".

In ordine al suo ruolo ha testualmente dichiarato:" io praticamente dovevo convincere, tra virgolette, le imprese riottose... e lo facevo in maniera, debbo dire, indolore, perche' tutti erano ben contenti di essere a mia disposizione, perche' essere a mia disposizione significava, chiaramente, aspirare all'assegnazione di un appalto successivo. Praticamente io mi occupavo della riscossione dei soldi, dei pizzi inerenti questo modo di dare gli appalti; addirittura fu detto il "metodo Siino", cioe' era una turnazione tra imprenditori con la supervisione generale di "Cosa Nostra". Cioe' io, praticamente, ero l'interfaccia con i politici, con gli amministratori locali, regionali e, alle volte, anche nazionali. Naturalmente io tenevo conto dell'importanza degli imprenditori; tenevo conto del loro fatturato; tenevo conto un po' di tutte queste che erano le caratteristiche che li mandavano avanti. Ma, al di la' di tutto questo, quello che effettivamente era un fatto che poi era...

discriminatorio era il fatto che ci doveva essere il placet di "Cosa Nostra", cioe' c'era il rappresentante locale, ammettiamo, di un paese X, Sommatino, doveva dare il placet perche' la determinata impresa andasse a fare un lavoro a Sommatino, cosi' in tutti gli altri paesi del nisseno, cosi' in tutti gli altri paesi della Sicilia. Questo naturalmente a Caltanissetta, tutto cio', era retto da Giuseppe Madonia,.....e c'era un personaggio locale che si occupava della gestione degli appalti, certo Calogero Cala' i Mussomeli; .. pero' questo non poteva fare niente senza la mia autorizzazione, ...naturalmente stiamo parlando per lavori di certo rilievo, non certo per lavori piccolissimi. Comunque, su tutta questa cosa, senza il mio placet non si poteva fare niente".

Invitato a precisare con quali esponenti di "Cosa Nostra" anche palermitani fosse stato in contatto, in tale ruolo, negli anni dal 1986 in poi e la natura di questi rapporti, il Siino ha dichiarato di avere avuto contatti con tutti gli esponenti di "Cosa Nostra" palermitana, "escluso Salvatore Riina, perche' il problema di Salvatore Riina non mi ci hanno mai presentato perche' temevano, i rappresentanti della famiglia a cui io ero vicino, cioe' la famiglia di "Cosa Nostra" di San Giuseppe Jato, che il Riina mi fagocitasse, mi avocasse a se' e, praticamente, sarebbe stato per loro una grossa diminutio; per cui, chiaramente, mi tenevano lontani da Salvatore Riina".

Ha in particolare riferito di avere conosciuto il "Provenzano, Bernardo Brusca, Di Maggio, Giovanni Brusca, Nania, Geraci, Farinella, vale a dire quelli che erano i rappresentanti di vertice della organizzazione criminale "Cosa Nostra", quale Cancemi; insomma, un po' tutti".

Richiesto di precisare se il Riina fosse consapevole del ruolo che egli svolgeva nella gestione degli appalti per conto di "Cosa Nostra", il Siino ha dichiarato che "certamente, Salvatore Riina era consapevole; non solo, aveva dato il suo benestare, perche' niente e nessuna cosa si svolgeva allora, per questioni sia legali che illegali, senza il placet di Salvatore Riina. Per cui, praticamente, Salvatore Riina fu messo al corrente prima dall'allora rappresentante del mandamento mafioso di "Cosa Nostra", che era Baldassarre Di Maggio, rappresentante del mandamento dove io appartenevo, che era San Giuseppe Jato; chiaramente, fu anche informato - non so tramite chi e per come, ma lo posso immaginare - da Salvatore Lima, che era il mio rappresentante poli... era il personaggio di elezione della politica a cui ero vicino".

Il collaboratore ha riferito che i suoi rapporti più stretti intercorrevano principalmente con il Giovanni Brusca, mentre con il padre Bernardo i rapporti, "se non proprio conflittuali, era freddi" in quanto sia lui che Giovanni Brusca "erano personaggi un po' particolari, al di fuori di quelli che erano i canoni normali di "Cosa Nostra", cioe' l'obbedienza cieca. Praticamente, personaggi, giustamente, definiti "cani senza collare", difficili da imbrigliare.

Circa le ragioni per le quali non era stato ritualmente inserito in una "famiglia", il Siino ha chiarito che "Cosa Nostra" e' una organizzazione rigida, e pertanto se nello svolgimento dei compiti assegnatigli avesse dovuto rivolgersi al capo di un paese, al capo di una famiglia, avrebbe dovuto seguire tutta la gerarchia del "mandamento", sicchè per evitare "queste lungaggini" si era evitata la formale affiliazione per consentirgli una maggiore "agilita' di movimento" nel prendere contatti con tutti i

membri delle famiglie mafiose di tutta la Sicilia.

Sul punto ha precisato che non solo a Caltanissetta ma anche in altri posti, tutti pensavano che fosse un uomo d'onore ritualmente affiliato a "Cosa Nostra" o quantomeno un uomo d'onore cosiddetto riservato.

Il Siino ha poi fornito ulteriori specificazioni in ordine alla evoluzione ed all'intensificarsi dei rapporti con il Madonia Giuseppe ed altri esponenti delle famiglie mafiose del nisseno e dell'agrigentino, riferendo che nei primi anni 80, quando si verificò l'eruzione dell'Etna che richiese interventi per deviare la colata lavica, Il Madonia gli chiese il suo intervento per contattare certi personaggi del favarese che avevano dei camion e che erano impegnati in quei lavori.

In quel periodo aveva cominciato ad avere frequenti contatti con il Madonia, che vedevo spesso quando si recava nella sua tenuta di Sigonella per incontrarsi "con i catanesi Nitto Santapaola, Ciuzzu Mangion, Turi Santapaola, Enzo Aiello" ed altri esponenti di vertice della provincia di Catania.

Ha inoltre riferito che il primo incarico ricevuto in materia di appalti era stato quello di gestire per conto del Madonia un lavoro in provincia di Enna (nei pressi dello svincolo sulla PA-CT che porta a Raddusa e Nicosia) facendolo aggiudicare a tale impresa Geraci, originario di Mussomeli e cugino del Cala', in societa' con certo Frangiamore.

Il Madonia gli chiese successivamente di "gestire" anche i lavori di Caltanissetta, ma poiché ciò richiedeva l'autorizzazione della sua famiglia di origine, quella di San Giuseppe Jato, fu organizzato un falso incontro con Baldassarre Di Maggio, simulando che il primo avesse chiesto il permesso di avere a che fare con il collaboratore, e fu così che

in una stalla di Bagheria il Di Maggio gli "presento'" il Madonia.

Da quel momento il Siino si occupò dei lavori della provincia di Caltanissetta, portando dei soldi al Madonia inerenti la gestione di appalti pubblici, citando ad esempio quelli determinati dall'emergenza idrica nella provincia nissena.

Il Siino ha precisato di essersi, pertanto, incontrato più volte con il Madonia mentre era latitante, soprattutto nella provincia di Enna, di avere pranzato con lui e di essere stato messo al corrente "di tutti quelli che erano i problemi della provincia di Caltanissetta".

Ha inoltre riferito di avere conosciuto altri esponenti mafiosi di questa provincia, fra i quali Tano Pacino, Ciro Vara ed altri "personaggi di vertice come Rinaldi, Toto' Ferraro", nonché "del tutto incidentalmente anche l'attuale collaboratore Messina".

Il Siino ha collocato l'intensificarsi dei rapporti con il Madonia intorno al 1986, più precisamente tra la fine del 1986 e l'inizio del 1987

Richiesto di precisare se quest'ultimo rientrasse tra quelli che erano convinti della sua qualifica di uomo d'onore, il Siino ha dichiarato che il Madonia, per la posizione di vertice rivestita, ben conosceva la situazione, precisando tuttavia che "per antica tradizione, essendo che.....mi conosceva familiarmente, conosceva la mia famiglia di appartenenza, non intendendo per famiglia mafiosa ma famiglia di sangue; sapeva che io ero il nipote di Salvatore Celeste; sapeva che mio zio si incontrava allora molto spesso con suo padre e con altri esponenti di vertice di Caltanissetta, chiaramente aveva tutta la fiducia nei miei confronti".

Proprio per il rapporto fiduciario instauratosi il Madonia, secondo

quanto riferito dal Siino, lo metteva al corrente di "tutte quelle che erano le evoluzioni nella famiglia mafiosa di Caltanissetta e di Enna, di cui, effettivamente, lui era il reggente".

Ha anche dichiarato che nel 1989 il Madonia gli aveva proposto di attirare tale Vincenzo Maranto di Polizzi Generosa in un tranello per ucciderlo ("Portamillo ca ci tiro 'u coddu"), ma lui si rifiutò e prima di portarglielo pretese l'assicurazione che quella persona sarebbe ritornata casa con lui.

Il Siino ha anche chiarito il ruolo di mediazione e raccordo svolto tra l'esponente nisseno di cosa nostra e certi personaggi politici, fra i quali l'onorevole Salvo Lima ed il suo referente nisseno, l'on.Augello, della cui figlia il Siino era stato testimone di nozze, il quale aveva "rapporti non del tutto idilliaci" con il Madonia.

Ha altresì riferito di avere curato per conto del Madonia rapporti con altri uomini politici fra i quali l'on. Occhipinti, allora assessore ai Lavori Pubblici della provincia di Caltanissetta, il sen.Coco ed altri personaggi di minor rilievo, tra i quali l'on. Cicero.

Con specifico riferimento ai fatti oggetto del presente processo il contributo del Siino si è rivelato particolarmente rilevante sotto il profilo probatorio, soprattutto in relazione ai suoi rapporti, a partire dagli anni 87-88 con esponenti "Cosa Nostra" agrigentina ed in particolare con Giuseppe Di Caro di Canicatti'.

Sul punto il Siino ha dichiarato che anche con Agrigento, essendo una provincia di tradizione mafiosa consolidata, aveva avuto sempre contatti sia tramite lo zio sia diretti, precisando di avere conosciuto personaggi

di Favara, quale Filippo Di Stefano, Peppe Settecase, i Colletti di Ribera; Peppe Capizzi, Salvatore Di Gangi, Angelo Ceraolo.

Ha inoltre riferito che "chiaramente c'era anche una lunga consuetudine familiare con il padre o con lo zio di Giuseppe De Caro, che era coevo del prozio Salvatore Celeste", precisando di avere cominciato a frequentare in maniera più intensa il Di Caro – che tutti chiamavano "Peppe De Caro" – quando fu messo in condizioni di gestire anche gli appalti di Agrigento.

Secondo quanto riferito dal Siino " allora l'imprenditore principe, che si occupava degli appalti in Sicilia, era l'imprenditore Filippo Salamone; che chiaramente poteva essere non attenzionato dall'organizzazione criminale".

Essendo stato il De Caro messo al corrente della sua conoscenza con il Salamone e dell'utilizzo del Salamone per i fini inerenti a "Cosa Nostra", dal 1987 in poi il Siino cominciò ad incontrarsi quasi settimanalmente con il primo e con il figlio Antonio, "ntisu u dutturi".

Gli incontri avvenivano sulla scorrimento veloce Caltanissetta - Agrigento, in uno spiazzo antistante un ristorante denominato "Grotta"(è evidente che il collaboratore intendeva certamente riferirsi al locale Grottarossa dal nome dell'omonima contrada) e da quel posto si trasferivano nella campagna del De Caro ovvero utilizzavano come punto di incontro una "casetta" di Salvatore Ferraro sita proprio nelle vicinanze di Canicatti'.

Il Siino ha precisato che quest'ultimo era "una specie di portaordini da parte del Madonia nei confronti di Peppe De Caro", in quanto il Ferraro, pur essendo affiliato alla famiglia mafiosa di Caltanissetta, era

nato a Canicatti', "per cui evidentemente e' chiaro che si usava questa sua, diciamo, doppia nazionalita', se cosi' si puo' dire".

Ha inoltre riferito che dopo la morte del Colletti e dopo un breve interregno, determinato da una guerra di mafia che scoppio' nell'agrigentino, che fece registrare l'ascesa di un personaggio di Santa Margherita e poi di tale Pitruzzzella di Favara, il Di Caro fu eletto rappresentante provinciale di Agrigento, precisando che i suoi rapporti di più intensa frequentazione risalgono proprio al periodo in cui il Di Caro aveva già assunto detta carica

A specifica domanda il collaboratore ha precisato di essere stato detenuto dal 9 luglio del 1991 al 4 dicembre 1994, e successivamente trasferito per motivi di salute al policlinico Umberto I di Roma per sei mesi fino al luglio del '95. Dal luglio del '95 fino al nuovo arresto è stato sottoposto a cure sia a casa che a Pisa.

Il 9/7/1997 venne nuovamente arrestato con l'accusa di "associazione mafiosa inerente la gestione degli appalti pubblici e turbativa d'asta".

Invitato a chiarire le ragioni che lo hanno indotto a collaborare con la giustizia il Siino ha testualmente così risposto: "Io, praticamente, immediatamente dopo di essere stato arrestato ho fatto una riflessione, soprattutto per quello che significava il futuro di mio figlio; capii che, praticamente, dovevo assolutamente cambiare vita; doveva esserci un momento di chiarezza perche' venivo continuamente accusato di tutto e del contrario di tutto. Volevo fare chiarezza soprattutto su quelli che erano stati i rapporti tra la mafia e la politica, che secondo me e' stata piu' della mafia responsabile di tutto quello che e' successo in Sicilia.

Fu questo fatto che mi convinse a collaborare, ma soprattutto devo

dire che e' stato un fatto di ordine familiare, perche' in questi momenti di arresti domiciliari stavo per essere risucchiato nel vortice di "Cosa Nostra", cioe' .... ero continuamente sollecitato a riprendere le fila di quella che era la vecchia organizzazione criminale.

Sullo specifico tema dell'omicidio del presidente Saetta e degli eventuali tentativi di condizionarne l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte di "cosa nostra", il collaboratore ha riferito di essere a conoscenza di un tentativo di "avvicinamento" del magistrato, per averlo appreso da tale Pino Lipari, della famiglia mafiosa di Corleone, che si occupava di tutte le questioni inerenti all'aggiustamento di processi ed ai contatti con le pubbliche amministrazioni in generale.

Il Lipari gli riferì che si stava occupando "della questione di aggiustare il processo per l'uccisione del capitano Basile e per questo aveva intrapreso pure degli agganci con dei parenti del dottore Saetta".

Il Siino ha precisato che gia' conosceva il giudice Saetta e il di lui figlio perche' frequentavano la stessa località di villeggiatura, Marina Longa, per cui era rimasto particolarmente colpito dall'omicidio.

Il Lipari gli aveva detto "che praticamente il delitto Saetta ...era stato causato dalla questione del non aggiustamento del processo Basile".

In precedenza, vale a dire prima dell'omicidio, gli aveva anche chiesto se conoscesse – essendo il Siino un esperto di armi, con una notevole collezione di armi e di macchine antiche - certi Pantano, "originari di Canicatti' o di Canicatti'", che avevano il suo stesso hobby, ricevendo risposta negativa.

Invitato a fornire ulteriori precisazioni, il Siino ha testualmente

dichiarato:

" Mah, lui prima di disse... mi chiese questa situazione, se io conoscevo questi Pantano. Questi Pantano dovevano essere parenti del dottore Saetta; non so se mi disse che erano cognati, cugini. Non glielo so dire esattamente come venissero parenti al dottore Saetta, pero' so che fu dato incarico a Peppe De Caro di organizzare questo aggancio. Cosa che io ho saputo poi da diverse parti. Debbo dire che io conoscevo molti esponenti della famiglia mafiosa di Canicatti', tipo Antonio Guarneri, Diego Guarneri, i nipoti del De Caro ed i nipoti dei Guarneri; Calogero De Caro, che era nipote...Lino, che era nipote del Guarneri, aveva una concessionaria Renault dove spesso ci incontravamo. Praticamente che cosa avviene? Che mi mettono al corrente che il De Caro aveva avuto questo incarico. Anche lo stesso De Caro, dopo pero' l'omicidio, mi diede dei segnali che, praticamente, mi fecero capire che l'autore ed il mandante dell'omicidio era stato lui su istanza pero' di personaggi palermitani, i palermitani; anzi mi disse che i palermitani avevano insistito, avevano fatto come i pazzi perche' questo omicidio si svolgesse".

Il Siino ha anche riferito di essere a conoscenza che i Pantano, durante o poco prima dell'inizio del processo presieduto dal dr. Saetta, furono contattati attraverso l'espediente di un tentativo di estorsione – "una grossa estorsione" – del De Caro nei loro confronti, mettendosi poi a "disposizione per aggiustare la cosa, dicendo che pero' dovevano interessarsi di questa situazione, dell'aggiustamento del processo Basile con il loro congiunto ....dottore Saetta".

A specifica domanda ha precisato che la circostanza gli venne riferita

prima dell'uccisione del magistrato "ed esattamente quando il Pino Lipari, parlando con.... , forse con Giovanni Brusca, comunque, con altro esponente mafioso di rilievo disse che entrando nell'aula dove si stava svolgendo detto processo aveva guardato negli occhi uno dei giurati ed aveva capito che il processo andava negativamente nei confronti degli imputati. Per cui questo fatto lo aveva messo... lo ha detto ed aveva... gia' sapeva che il processo doveva andare male prima della sentenza".

Ha inoltre chiarito di essere stato presente a questa conversazione tra il Lipari ed il Brusca nell'ufficio primo in via De Gasperi.

In quella circostanza il Lipari avrebbe detto al Giovanni Brusca, in sua presenza, che entrando in aula dopo avere incrociato quello sguardo: **"'u taliava na facci e 'u capivi subito che s'avianu abbruciatu i cazzilli"**, nel senso che dopo averlo guardato in faccia aveva intuito che si erano bruciate, erano andate in fumo le crocchette (tale termine palermitano "cazzilli" sta ad indicare le crocchette di patate) e cioè erano andate deluse le aspettative.

Richiesto di precisare se il Pino Lipari gli avesse riferito se i Pantano si fossero fatti effettivamente portatori di questa volonta' del Di Caro, se cioe' si fosssero poi rivolti al giudice Saetta ed eventualmente con quale esito, il Siino ha testualmente così risposto:

"E' un mio pensiero, cioe' praticamente io sono sicuro che loro si sono rivolti al giudice Saetta, anche per un discorso che poi mi fece il De Caro in occasione di un problema di un certo Guido Marchiolo.

Questo Guido Marchiolo, che era parente dei Pantano, doveva essere punito sempre per una questione che aveva fatto a Canicatti', una mala

parte che aveva fatto, ci dovevano dare delle legnate, doveva essere fatto segno ad un attentato. Siccome questo correva anche in macchina, io lo conoscevo, gli ho detto: **"Zi' Pe', ma perche' deve fare una cosa di questo genere, non possiamo evitarlo?"**, e lui mi disse: **"Ma tu lo sai chi e' questo? Questo e' parente di quelli che hanno fatto succedere tutto ddu focu granni"**, cioe', riferendosi al fatto che il Marchiolo era parente di questi Pantano che avevano fatto succedere il fuoco grande, come se lui si era rivolto a questi personaggi e questi personaggi non erano stati in grado di risolvere il problema, combinando il fuoco grande che era l'omicidio del povero giudice Saetta e di suo figlio soprattutto".

Il collaboratore ha precisato che i Pantano gestivano un grosso deposito di medicinali ma nulla è stato in grado di riferire in ordine alle modalità della estorsione utilizzata come espediente per avvicinare i familiari del magistrato.

Anche il Marchiolo, al quale doveva essere inflitta una lezione, svolgeva l'attività di rappresentante nel settore farmaceutico.

La "mala parte" che veniva imputata al Marchiolo prescindeva dalle manovre di avvicinamento nei confronti del presidente Saetta e non aveva alcuna relazione con quella vicenda.

A specifica domanda circa l'effettivo pagamento o meno della somma oggetto della richiesta estorsiva, il Siino ha fornito la seguente testuale risposta:

" Non penso, perche' il De Caro si offri' di occuparsi della cosa, di risolvere l'estorsione, chiedendo in cambio l'interessamento dei Pantano nei confronti del loro congiunto Saetta. Non so che grado di parentela

avevano; mi pare cognato, mi pare; pero', essendo un fatto lontano nel tempo, non riesco a ricordarmelo".

Il Siino ha ulteriormente chiarito che quando il Lipari gli chiese se conoscesse i Pantano il contesto era tale da rendere evidente l'intenzione di affidargli un incarico di avvicinamento essendovene già in atto alcuni tentativi.

L'episodio è stato collocato dal Siino in un periodo successivo di qualche mese – tre o quattro - alla scarcerazione del Lipari dopo un periodo di detenzione.

In ordine all'importanza del ruolo rivestito in seno a "cosa nostra " dal Pino Lipari, il Siino, nei limiti consentiti dall'esigenza di tutela del segreto investigativo in relazione ad indagini ancora in corso, ha chiarito che il Lipari era il "personaggio a cui venivano demandati i contatti politici con personaggi di certo rilievo; era molto amico di determinati uomini politici. Poi, praticamente, era quello che si occupava di contatti con la Cassazione; era quello che si occupava di contatti con personaggi delle Istituzioni; insomma, chi ne vuole piu', piu' ne metta. Non posso essere molto preciso, signor Procuratore, perche', praticamente, ci sono delle indagini in corso, per cui debbo dire che, comunque, era un personaggio che era nel cuore di Salvatore Riina e soprattutto di Bernardo Provenzano. .....Chiaramente era un personaggio a cui arrivavano le missive, le lettere, tutti gli ordini da parte sia di Riina che di Provenzano. Lui, comunque, era universalmente noto come vicino a Provenzano".

Il Lipari era trattato come un uomo d'onore, ma il Siino ha dichiarato di essere certo che non lo fosse, traendo questo convincimento dal

tenore di certe frasi profferite nel corso di conversazionii con Baldassarre Di Maggio e con Giovanni Brusca, ed in particolare dalla seguente considerazione che aveva sentito fare ai predetti : "E' inutile che s'annaca, iddu in fondo non e' nessuno".

Il Siino ha chiarito che vi era "una specie di complesso di superiorita' da parte di quelli pungiuti su quelli non pungiuti, per cui tutti quelli che non erano esponenti dell'ala militare di "Cosa Nostra" erano guardati con certa sufficienza", "per poi pero' essere tenuti nella massima considerazione quando si trattava di contatti con personaggi delle istituzioni, aggiustamenti di processi, questioni di appalti, questioni inerenti anche l'amministrazione di beni e cose di questo genere. Infatti il Lipari era uno che deteneva parte del tesoro di Salvatore Riina e di Bernardo Provenzano.

Il collaboratore ha dichiarato di non avere appreso dal Lipari ulteriori circostanze dopo la morte del giudice Saetta, ma di avere sentito fare al Madonia, in occasione dei periodici e frequenti incontri con lo stesso, alcune significative considerazioni.

Il Siino ha, sul punto, testualmente dichiarato:

"Praticamente io apprendo altre circostanze .... sull'omicidio Saetta quando in uno dei miei ciclici incontri con Giuseppe Madonia - questo incontro avviene in... vicino Villarosa, in una casetta di campagna di proprieta' di certo Giacomino Sollami, che era, praticamente, l'allora rappresentante provinciale della provincia di Enna, pro-forma perche', in effetti, poi quello... il vero rappresentante era... Pippo Madonia - lo vidi proprio andare in escandescenze, perche' era successo un fatto: che l'omicidio del povero giudice Saetta, pur essendo stato commissionato

da Peppe De Caro e si doveva svolgere in provincia di Agrigento, praticamente, si svolse in provincia di Caltanissetta per questioni geografiche di pochi metri e di poche centinaia di metri. Per cui, chiaramente, il Madonia era seccatissimo, proprio era... non l'ho visto mai cosi' arrabbiato, perche' dice: "Guarda che cosa m'hanno combinato- "Ma giustu, giustu ni mia si n'avivano a veniri?"(lett: "ma proprio qui da me dovevano venire"?!). E fu li' che io la prima volta ho sentito fare inerentemente alla questione dell'omicidio Saetta il nome dei fratelli Ribisi, perche' era con me Diego Guarneri e Toto' Ferraro, che disse: **"Chistu sicuramente... 'stu imbrogliu 'u cumbinaru i Ribisi".** "Praticamente i fratelli Ribisi mi dissero che erano stati a fare questo omicidio"(è evidente che la frase, dalla costruzione sintattica equivoca, va intesa nel senso che "mi dissero che erano stati i fratelli Ribisi ...").

Alla domanda del P.M. se gli fosse stato detto espressamente che gli autori dell'omicidio erano stati i fratelli Ribisi, il Siino ha risposto : "Si', si', si'. Mi avevano detto, dici:"**Chisti sunnu l'imbrogli dei palmisi"**, i palmisi... ci dissi: **"Ma quali palmisi ?'", "I fratelli Ribisi"**...

Il Siino ha collocato temporalmente l'episodio a "pochissimi giorni dopo" l'omicidio ed ha aggiunto: " E c'era anche il Toto' Ferraro seccatissimo perche' quella casetta, di cui ho gia' parlato e dove io mi incontravo con il De Caro, era molto vicina al luogo dove venne ucciso il povero giudice Saetta. Mi disse che in quei giorni era stata notata una certa sorveglianza da parte di esponenti delle Forze dell'Ordine che... lui addirittura mi aveva detto che c'avevano visto una persona che con un cronometro cronometrava, con la macchina, il tempo che ci voleva dalla sua casa al posto dove era stato ucciso il Saetta. Praticamente lui disse

che non ne sapeva niente, dice: "Ma chisti cosi ca si fanno sono!? Sono dei pazzi!", e cose di questo genere. In cio' appoggiato dal Giuseppe Madonia che diceva che a Caltanissetta non era mai successo un delitto eclatante, per cui, chiaramente, avevano fatto... dici: "**Ddu pazzu di Peppe De Caro e quei signori dei Ribisi** - non disse proprio cosi' - **hanno fatto in modo che ricadesse la cosa su di me. Ma questi sono dei pazzi**", cioe' stigmatizzava il fatto che il De Caro - ed era anche noto in "Cosa Nostra" - era un personaggio piuttosto sanguinario; se non sanguinario, violento senza dubbio.

Richiesto dal P.M. di precisare "se questa attribuzione di responsabilita' a De Caro ed ai fratelli RibisI, l'avesse sentita sia da Giuseppe Madonia sia da Toto' Ferraro, il Siino ha risposto: "Sia da Diego Guarneri"

Il Siino ha aggiunto di essere stato testimone con Diego Guarneri di un episodio, in occasione del quale gli vennero presentati due fratelli Ribisi, verificatosi in una campagna di proprieta' di Peppe De Caro – descrivendone un frontone in pietra, una specie di arco in pietra, da dove si accedeva ad una masseria - in cui si era recato con Peppe Capizzi e Salvatore Di Gangi.

Il De Caro gli aveva detto che quei due erano degli amici suoi("Chisti cca sunnu amici miei").

Il Siino li ha descritti come persone intorno ai trentacinque - quaranta anni, facendo tuttavia rilevare che poteva anche errare sull'età in quanto erano vestiti in maniera piuttosto trasandata, ed ha aggiunto che quando andò via da quel posto insieme al Guarneri costui gli disse che quelli erano i palmesi, quelli che sparano per conto di Peppe De Caro.(" **mi**

disse che chisti erano i palmisi, chiddi ca sparanu per conto di Peppe De Caro"), e cioè il "cosiddetto braccio armato del De Caro e che erano dei personaggi particolarmente sanguinari ed arroganti, che addirittura avrebbero potuto mettere anche in discussione la leadership dello stesso De Caro".

Ha inoltre aggiunto che in altra occasione aveva avuto modo di sentire il De Caro esprimere apprezzamenti pesanti nei confronti dei Ribisi in relazione a notizie giornalistiche secondo le quali per la strage di Porto Empedocle era stata usata la stessa arma utilizzata per l'uccisione del giudice Saetta.

Secondo il Siino "forse gia' uno dei RIBISI era stato ucciso, erano stati uccisi questi fratelli Ribisi", perché il commento del Di Caro sarebbe stato il seguente: "Se e' veru accussi' era cosa di scipparici 'a testa".

Il collaboratore ha precisato di non ricordare esattamente l'anno, "..pero' diciamo che sia post 1988, intorno... fine '88 - '89, una cosa di questo genere. Mi disse che se effettivamente l'arma che era stata usata per la strage di Porto Empedocle era stata usata per il coso di Saetta era un indizio ben preciso. Ed allora lui, praticamente, se era cosi' effettivamente era cosa di scipparici 'a testa. Pero' non ricordo se gia' i Ribisi fossero stati uccisi o no".

A specifica domanda il collaboratore ha chiarito ulteriormente le circostanze apprese direttamente dal Di Caro in ordine all'omicidio del magistrato, dichiarando testualmente: "Proprio da Peppe Di Caro ho saputo che questo... l'omicidio di Saetta doveva essere fatto... cioe' quelli che avevano insistito per la questione dell'uccisione erano stati i

palermitani, mi disse, in maniera pesante: "'U vulivanu ammazzatu"; mi dice, appunto, che...il fatto del fuoco granni, che io gia' ho riferito; mi dice che, praticamente, questi Pantano erano dei pezzi di cose innominabili e, praticamente, dovevano... qualche giorno gliel'avrebbe fatta pagare. Praticamente tutto questo mi dice il De Caro. Naturalmente me lo dice, non me lo dice, perche' con me aveva una certa forma di riservo, ma non solo con me, in generale il De Caro era un tipo riservato. Comunque, alle volte si lasciava andare a confidenza, specialmente quando gli portavo delle centinaia di milioni che gli attaccavano lo scioglilingua"

Con riferimento agli anni '87 e '88, il Siino ha chiarito quali fossero i rapporti all'interno di "Cosa Nostra" agrigentina e canicattinese tra il Di Caro ed i Guarneri, precisando che "se non erano rapporti conflittuali, erano sempre rapporti di discussione, perche' Antonio Guarneri era un personaggio riflessivo rispetto a quello che era Di Caro, che era un personaggio molto aggressivo; .. che parlava spesso .. ad alta voce; ...che aggrediva quando parlava".

Sul punto ha aggiunto " Naturalmente il Guarneri era contrario. In una occasione, che si parlava di certi avvicinamenti nei confronti di rappresentanti della legge, il Guarneri spesso diceva che era piu' interessante agganciare un personaggio che metterlo nelle condizioni di farlo pagare. Per cui, chiaramente, queste cose li mettevano spesso in discussione tra di loro. ..l'Antonio Guarneri mal sopportava...la leadership del De Caro, cioe' mal sopportava il fatto che il De Caro fosse stato eletto capo della provincia. Pero' cosa che lui assolutamente non poteva fare, in quanto latitante; l'Antonio Guarneri era allora latitante,

per cui non poteva esperire gli affari correnti di "Cosa Nostra" con l'agilita' dello stesso Peppe De Caro. Pero' devo dire che i rapporti non erano buonissimi.

Il Siino ha inoltre riferito dei frequenti e stretti rapporti nel periodo '87 - '88-'89, tra il Di Caro e Salvatore Riina ed i corleonesi in genere, precisando che il personaggio che assicurava il collegamento, il "messaggero ufficiale" che si occupava dei rapporti con la provincia di Agrigento era Giovanni Motisi, "Giuvannuni".

Dopo avere chiarito che detta provincia veniva da una guerra che era stata risolta in maniera cruenta da Salvatore Riina, il quale aveva mandato "Marchese, Giovanni Brusca, ed altri a risolvere questo problema ..manu militari", il collaboratore ha riferito di essere stato casualmente testimone di un incontro che il Di Caro ebbe con esponenti della mafia palermitana e catanese al distributore Api di Scillato, in quanto passava di li' per caso e tutti erano convinti che, invece, anche lui fosse stato convocato.

Proprio in quella occasione si accorse della presenza del Motisi che già conosceva come personaggio che faceva da tramite tra Salvatore Riina ed altri rappresentanti di provincie.

Quanto ai Ribisi, il Siino ha riferito di non avere più rivisto quelle due persone che gli erano state presentate nelle circostanze di tempo e di luogo sopracitate, ma ha dichiarato di avere conosciuto un altro dei fratelli Ribisi nel carcere di Termini Imerese, dove "per un equivoco" – non essendo il Siino uomo d'onore - gli fu presentato come uomo d'onore durante l'ora d'aria da Peppe Capizzi, rappresentante di Ribera,

il cui vero nome di battesimo sarebbe però diverso anche se era noto in seno a cosa nostra come Peppe.

Trattavasi di Pietro Ribisi che il Siino ha ricordato anche per un episodio relativo a dei problemi che costui aveva avuto in cella con un personaggio di Alcamo, nel '93 o nel '94, per motivi di scarso rilievo connessi con il comportamento tenuto all'interno della cella, alla cui "gestione" pare che il Ribisi non partecipasse perché se ne stava sempre coricato.

Premesso che il Siino ha successivamente ricordato il nome del detenuto di origine trapanase, tale Furnari, precisando che anche l'esponente mafioso nisseno Rinaldi Calogero si era adoperato per porre fine a quel contrasto, va rilevato che risultano positivamente accertati (cfr.fono Casa Circondariale Termini Imerese del 18/7/1998) alcuni periodi di condetenzione tra il Siino, il Ribisi Pietro e Capizzi Simone nella casa circondariale di Termini Imerese nel periodo compreso fra il gennaio e l'aprile 1994; nello stesso periodo inoltre è stata accertata la presenza di tale Furnari Vincenzo della provincia di Trapani(marzo-luglio 1994) ed in particolare di Castelvertrano, nonché del Rinaldi.

Il Siino ha precisato che il Peppe Capizzi era un commerciante di frutta all'ingrosso che aveva preso il posto di Carmelo Colletti, dopo l'uccisione di questi, nella famiglia mafiosa di Ribera, e che gli era stato presentato da Toto' Di Ganci in occasione in un'occasione di un pranzo organizzato "in onore" dello stesso Siino per la partecipazione in un rally a Sciacca.

Richiesto di precisare se gli fosse stato presentato come uomo d'onore, il collaboratore ha dichiarato: "No, no. Mi fu presentato come

"'u megghiu cristiano di Ribera", ed anche il Di Ganci com "u megghiu personaggio che c'e' a Sciacca", della cui famiglia era il rappresentante di Sciacca nonché vice-rappresentante provinciale della provincia di Agrigento.

Riprendendo il discorso sulle lamentele del Madonia in ordine a taluni aspetti delle modalità esecutive dell'omicidio del giudice Saetta, il Siino, richiesto di precisare se gli fosse stato riferito ovvero se avesse potuto capire dalle parole pronunziate dal Madonia se questi fosse preventivamente consapevole di quello che doveva essere fatto, cioe' se sapesse anche lui che doveva essere ucciso il dottor Saetta, ha testualmente dichiarato:

"Questo non glielo so dire, ma, certamente, qualche cosa avra' saputo. Pero', onestamente, io non glielo posso dire, cioe', perche' lui si lamentava in maniera incredibile del De Caro. Debbo dire che spesso io mi occupavo di diatribe e discussioni inerenti la spartizione di tangenti tra il De Caro ed il Madonia, che addirittura mi diceva che... il De Caro mi diceva che ero amico del Madonia ed il Madonia mi diceva che ero amico del De Caro. Per cui, quando vi fu, per esempio, la spartizione per i lavori della Caltanissetta-Agrigento, la riasfaltatura della Caltanissetta - Agrigento, c'e' stato un grosso problema, perche' c'era li' un problema di confine tra la provincia di Caltanissetta e la provincia di Agrigento. Confine, naturalmente, che determinava maggiore tangente sia a l'uno che all'altro".

Quanto ad altre eventuali rimostranze del Madonia nei confronti del Di Caro o viceversa, il Siino ha ricordato un altro episodio relativo alla richiesta rivolta dal Di Caro al Madonia perchè facesse uccidere dei

personaggi, originari di Caltanissetta, che avevano ucciso tale Montagna. In relazione a detta richiesta il Madonia avrebbe esclamato "Ma chissu De Caro vuole sempre ammazzati cristiani. Ma io che posso cummattiri con lui. E diccillu ca si sta un poco calmo". ("Il De Caro vuole che siano sempre ammazzate persone. Dicci di starsi un poco calmo").

Ed ha testualmente aggiunto : " questo per dire... la fiducia che io avevo sia da parte del Madonia che da parte del De Caro, che mi mettevano anche al corrente, alle volte, di episodi cruenti. Questo e' un episodio che mi sono ricordato in questo momento. Non so collocarlo temporalmente, ma sicuramente e' antecedente all'uccisione del povero giudice Saetta".

Tuttavia non è stato in grado di precisare con certezza se l'episodio sopra citato si fosse verificato prima o dopo l'omicidio del giudice Saetta anche perché non era in grado di collegarlo a qualche fatto specifico ("Sicuramente non posso dire se e' stato prima o dopo, non me lo ricordo precisamente, perche' e' un fatto a me completamente estraneo, non me lo ricordo. Potrei anche ingannarmi, essendo che era un episodio che a me estraneo, avulso, per cui era un orecchiare, ma non sono stato protagonista di questa cosa").

Circa l'identità del Montagna ha dichiarato di non ricordarne il nome ma solo il fatto che gli dicevano che " era uno sparafucile.....un killer di di Peppe De Caro".

Il Siino non è stato in grado di precisare se il Madonia, prima dell'episodio di Villarosa, si fosse lamentato in altre occasioni dei Ribisi; ha tuttavia ribadito di avere sentito "lamentare dei fratelli Ribisi

come braccio armato", precisando che il Madonia si espresse con una frase un poco piu' pesante.("Quei pezzi di..."), e poichè li "collocava sempre vicini a Peppe De Caro" e li considerava "pericolosi ed arroganti" era convinto che gli stessi prima o poi si sarebbero rivelati pericolosi anche nei confronti dello stesso De Caro.

Alla domanda se il Madonia, in relazione al fatto che l'omicidio del giudice Saetta fosse stato commesso in territorio di Caltanissetta e non di Agrigento – dove, secondo lo stesso collaboratore, avrebbe dovuto essere eseguito - avesse intrapreso delle iniziative nei confronti del De Caro o di altri esponenti mafiosi, per chiarire la situazione e per discutere quello che era successo, il Siino ha testualmente risposto:

"Evidentemente, era ben chiaro, che iniziative poteva prendere? Bisogna dire che il delitto Saetta e' stato un delitto ordinato dall'alto; e' stato un delitto organizzato e ordinato da Salvatore Riina e dai vertici di "Cosa Nostra" palermitana. Il De Caro mi dice: "I palermitani". I palermitani, quando si dicevano i palermitani si parlava sempre di esponenti di vertice di "cosa nostra". Per cui diciamo che il Madonia, pur essendo seccato che l'omicidio fosse avvenuto ..... nel suo territorio, ben poco poteva su questa situazione. Il De Caro se ne poteva cavare che era stato un fatto incidentale. Infatti diceva che... il Madonia mi diceva che i Ribisi sicuramente, che chiama "armali", che erano come gli armali, non si sono resi conto di quello che facevano. Questa era la verita'".

Il Siino ha inoltre dichiarato di non aver mai saputo il nome di battesimo dei fratelli Ribisi che gli erano stati presentati nella proprieta' del De Caro, precisando che, comunque, che nessuno di questi due

fratelli si identifica con quello conosciuto nel carcere di Termini Imerese.

Ha ulteriormente chiarito che neanche in occasione dell'episodio di Villarosa in cui Madonia, Ferraro e Guarneri, riferendosi all'omicidio del dr.Saetta, gli avevano parlato dei fratelli Ribisi, gli erano stati fatti i loro nomi di battesimo.

Anche il Siino ha confermato che in relazione al processo per l'omicidio del capitano Basile vi era stato "un fortissimo interessamento" da parte di "cosa nostra" perché vi erano coinvolti personaggi di rilievo dell'organizzazione e pertanto erano stati usati tutti i sistemi possibili "per avvicinare tutti i giudici in qualsiasi grado ... dai primordi alla Cassazione".

In particolare vi sarebbe stato anche "un fortissimo interessamento dei cugini Salvo" antecedente al grado di giudizio presieduto dal dr.Saetta.

Il Siino ha precisato che quest'ultimo giudizio fu "... quasi quello definitivo, .. praticamente ... era stato fatto dopo diversi processi. Per cui, naturalmente, ingenero' in "cosa nostra" una rabbia notevole, perche' effettivamente pensavano che il processo Saetta... tanto e' anche il fatto che il Giudice era... dicevano che le sapeva motivare bene le sue sentenze, pensavano che qualsiasi tipo di intervento futuro avrebbe dato degli esiti negativi; per cui, chiaramente, la rabbia nei confronti del Saetta era notevole".

Il Siino ha dichiarato altresì di conoscere bene l'imputato Madonia Francesco- **'U zi' CICCIO**- di averlo incontrato qualche volta e di essere stati ristretti nel carcere di Pisa, nonché i di lui figli Pippo, Aldo e

Nino.

Ha riferito che i rapporti tra il Madonia ed il Riina "consolidati, intensi e diversificati" e che soprattutto vi erano solidi rapporti tra Giovanni Brusca ed i suoi figli.

Proprio quest'ultimo gli aveva presentato prima Nino e poi Salvuccio Madonia; non anche il Pippo Madonia perche' gia' era stato arrestato per l'omicidio del capitano Basile.

Il Madonia Francesco senza dubbio era un esponente di vertice di "Cosa Nostra", così come il figlio Nino, il quale dopo l'arresto del padre gli subentrò nella gestione degli affari del "famoso mandamento di Resuttana", e proprio con Nino Madonia il Siino ha dichiarato di "avere avuto a che fare sempre in nome e per conto del padre Ciccio".

Anche il Siino ha confermato i tentativi di cosa nostra di condizionare i maxi processi di Palermo ed in genere tutti i processi piu' importanti, con una precisa strategia di avvicinamento dei giudici togati e popolari che prevedeva la conoscenza di parentele, amici, abitudini, hobby ed eventualmente anche di qualche vizio. "E, chiaramente, quando non si arrivava a determinate cose venivano prese delle decisioni drastiche, alle volte danneggiamenti, omicidi e situazioni anche piu' pesanti".

Il collaboratore ha che il particolare impegno profuso da cosa nostra per il buon esito del processo a carico degli imputati dell'omicidio del capitano Basile era da collegare non già al fatto che i tre imputati fossero ritenuti innocenti dall'organizzazione bensì perché "erano stati disgraziati" in quanto arrestati "proprio sul fatto .... in maniera eclatante" per "un fatto omissivo, che era stato commesso da un personaggio che doveva portargli le macchine, cioe' questo personaggio

non gli porto' le macchine e questi non sono potuti scappare. Allora si diceva che fosse stato Giovanni Brusca a non portarci le macchine, per cui evidentemente questo fatto faceva impegnare di piu', perche' si sentivano colpevoli di avere quasi determinato la certa condanna di detti personaggi".

E proprio con riferimento alla inefficienza operativa che sarebbe stata imputata al Brusca, il Siino ha ulteriormente precisato che quando gli fu detto che " era stata un po' colpa di Giovanni Brusca" lui si rivolse "in maniera veemente contro il Lipari", perché era stato proprio lui a dire: "Chisti sunnu cose chi cummina', 'mbrogli chi cummina' l'amicu to', picchi' se non c'era questo problema non saremmo in queste condizioni di andare a combattere con queste cose".(Queste sono imbrogli che combina l'amico tuo, cioè il Brusca, ...).

Alla luce di quanto sopra esposto appare chiara la ragione per la quale, secondo il Siino, "la parte che piu' sollecitava i Salvo - peraltro era la parte che era autorizzata a parlare con i Salvo, dopo la morte di Stefano Bontade - il tre d'union di vertice era Bernardo Brusca, chiaramente, erano molto interessati sia il Giovanni che il Bernardo a risolvere il problema. Non capivo il perche', l'ho capito dopo, quando poi il Lipari mi confermo' che era stato Giovanni Brusca ad abbandonare materialmente gli autori del delitto senza portargli la macchina".

Il Siino ha anche chiarito che sebbene l'input dell'omicidio del giudice Saetta fosse partito dai palermitani, il delitto era stato organizzato da Di Caro e da questi affidato a killers sempre della provincia di Agrigento innanzitutto perche' lo ritenevano all'altezza della situazione., ma anche perché è a lui che era stato dato l'incarico di

avvicinare i parenti del giudice Saetta, secondo la logica : "visto che non te la sei potuta sbrigare in un modo te la sbrighi in un altro".

Alla stregua dei criteri di valutazione più volte richiamati la corte ritiene che l'attendibilità intrinseca del Siino debba essere favorevolmente delibata, atteso che tutto il racconto appare qualificato da coerenza interna, logicità e costanza.

Sotto altro profilo la sua collaborazione appare il frutto di una autonoma e spontanea autodeterminazione le cui motivazioni, secondo quanto dallo stesso prospettato sulla base di convincenti argomentazioni meritevoli di apprezzamento sul piano logico, vanno ricondotte alla volontà di sottrarsi definitivamente al circuito mafia-appalti.

Tra i principali impulsi alla scelta collaborativa va annoverata, con inequivoca certezza e per sua stessa ammissione la preoccupazione che l'unico figlio potesse essere cooptato in quell'ambiente.

E peraltro, la posizione processuale del Siino al momento della collaborazione e le stesse favorevoli condizioni di espiazione della esigua pena residua in cui lo stesso si trovava, essendo affetto da una grave patologia cardiovascolare, consente di affermare che la scelta di collaborare non è stata dettata da mero calcolo utilitaristico, avuto riguardo anche al titolo dei reati contestatigli con i provvedimenti restrittivi da ultimo notificatigli.

Sotto il profilo del disinteresse va osservato che dagli atti non e' dato desumere l'esistenza di qualsivoglia sentimento di astio nei confronti degli accusati, sicchè può fondatamente escludersi che le sue propalazioni accusatorie siano state mosse da propositi di vendetta o, comunque, dalla volontà di danneggiare o calunniare i chiamati.

Non può, inoltre, essere sottaciuto che il ruolo rivestito in seno alla organizzazione mafiosa e i rapporti intrattenuti con noti personaggi di spicco di "Cosa Nostra", giustificano la conoscenza di una enorme mole di fatti e circostanze specifici.

Non deve meravigliare, peraltro, che sebbene non rivestisse la qualità di uomo d'onore il Siino fosse depositario di confidenze del Madonia e di altri personaggi di rilievo di varie "famiglie" in ordine ad attività illecite di cosa nostra del nisseno, dell'agrigentino e del palermitano.

Il collaboratore ha chiarito innanzitutto che molte persone, pensavano che lui fossi un uomo d'onore cosiddetto riservato.

Peraltro la sua mancata affiliazione formale rispondeva ad una precisa esigenza e quindi era stata una precisa scelta da parte dei vertici di "Cosa Nostra" per le ragioni gia' specificati; poi era il nipote di Salvatore Celeste e, chiaramente, tutti pensavano che essendo inserito in quel contesto, era appartenente o, comunque, avvicinato a "Cosa Nostra".

Quanto al Madonia, in particolare, il Siino ha chiarito che ".... e' un personaggio che nei suoi confronti si lasciava andare ad alcune confidenze anche pesanti., naturalmente, per lunga consuetudine con Pippo Madonia, parlando di un personaggio che e' intriso di mafia, com'ero intriso io di mafia nella conoscenza della mia famiglia, ... mio nonno era Peppino Celeste. Peppino Celeste era una legenda; e' stato ucciso nel 1921 per cause proprio di contatti tra l'allora politica e la mafia di allora. E mio nonno fu ucciso per questo. Per cui, chiaramente, avevo un pedigree, avevo un blasone, che chiaramente, pur essendo al corrente alcuni personaggi di vertice di "Cosa Nostra" che io non ero

uomo d'onore, mi davano tutta la loro fiducia."

15. All'udienza del 16/1/1998, a richiesta della difesa, sono stati sentiti ex art.195 c.p.p. Ferraro Salvatore, Madonia Giuseppe, Lipari Giuseppe e Guarneri Diego i quali, versando nelle condizioni processuali previste dall'art.210 c.p.p., si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

All'udienza del 9/3/1998 si è proceduto all'esame ex art 195 c.p.p. di tale Capizzi Simone, escusso ai sensi dell'art.210 c.p.p. essendo stato condannato anche in grado di appello per il reato di cui all'art.416 bis c.p. in quanto ritenuto affiliato all'organizzazione denominata "cosa nostra".

Il Capizzi ha negato di avere mai conosciuto Siino Angelo, Giuseppe Di Caro, Guarneri Diego e i fratelli Ribisi.

Pur ammettendo di essere stato recluso nel 1994 nel carcere di Termini Imerese ha precisato di non ricordare di avervi conosciuto Ribisi Pietro perché aveva incontrato tanti detenuti.

Ha dichiarato di aver lavorato presso il mercato di Ribera coadiuvando il figlio, che era subentrato nella direzione del mercato ad un cugino, Capizzi Francesco.

Ha escluso di essere chiamato "Peppe" dai familiari pur ammettendo che la domanda gli era stata già posta in altro processo.

Dopo aver ribadito di non conoscere Ribisi Pietro ha escluso a contestazione del P.M. di avere salutato entrando in aula con un confidenziale ciao rivolto verso l'unico imputato presente dietro le sbarre, sostendo di avere salutato tutti i presenti dicendo "buongiorno a tutti".

In occasione di una precedente comparizione dinanzi a questa corte, nel corso di una udienza che non si era potuta tenere a causa dello sciopero degli avvocati, il Capizzi aveva dichiarato che comunque l'eventuale traduzione successiva era inutile perche' si sarebbe avvalso della facolta' di non rispondere.

Richiesto di precisare perché avesse cambiato idea ha dichiarato che trovandosi ormai da due mesi presso il carcere di Caltanissetta voleva capire cosa si volesse sapere da lui, mentre inizialmente sperava di scongiurare un'altra pesante traduzione di migliaia di chilometri.

Ha ammesso di avere conosciuto come compaesano Carmelo Colletti e di avere svolto l'attività di grossista di frutta.

Ad ulteriore domanda circa la conoscenza del Ribisi non ha escluso che in considerazione dell'elevato numero di detenuti possa averlo conosciuto o incontrato in carcere durante l'ora di aria senza tuttavia conoscerne l'identità.

Ha negato categoricamente di avere mai assistito alla manifestazione sportiva automobilistica del rally di Sciacca, nonché di avere partecipato ad un pranzo che sarebbe stato offerto per festeggiare la partecipazione del Siino a quella gara.

Quanto all'eventuale conoscenza di Totò Di Ganci ha dichiarato di averlo conosciuto perché era un funzionario della Cassa di Risparmio di Ribera di cui era un correntista, mentre non ricordava di avere conosciuto un detenuto di cognome Furnari di Castelvetrano nel carcere di Termini Imerese con il quale, secondo il Siino, il Ribisi aveva avuto dei contrasti. ente.

Dopo avere osservato attentamente il Ribisi in aula il Capizzi ha dichiarato di averne visti tanti durante la detenzione e di non ricordare di averlo incontrato, senza tuttavia escluderlo. ("Puo' anche darsi che magari l'abbia... perche' ne ho visti tanti")

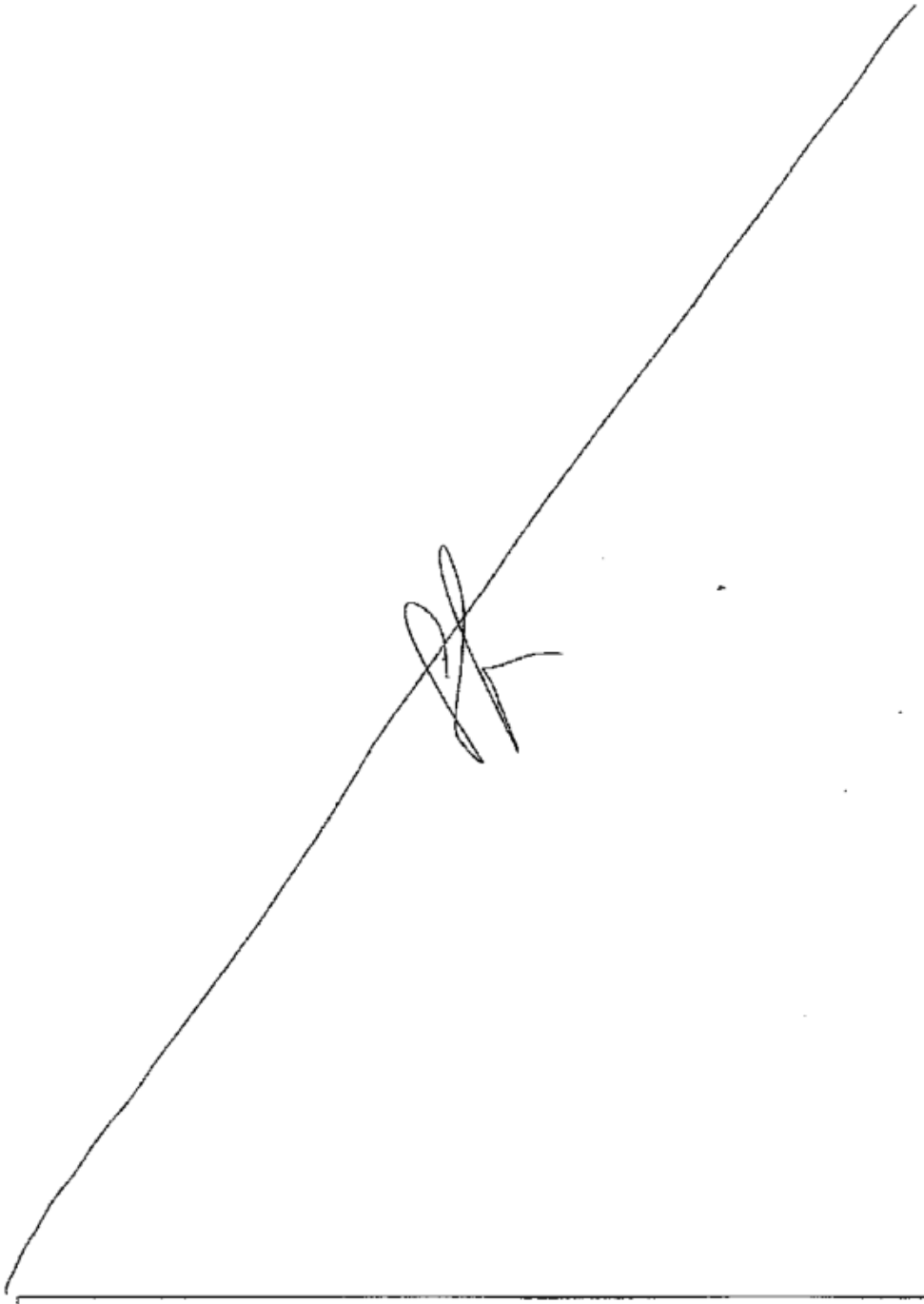

Le dichiarazioni di Messina Leonardo

16. Un rilevante contributo probatorio in ordine al movente ed alla fase esecutiva dell'omicidio per cui è processo è stato fornito dal collaboratore di giustizia Messina Leonardo, esaminato all'udienza del 2/12/1996.

Il Messina, che ha iniziato la propria collaborazione nel giugno del 1992, dopo aver dato atto della propria affiliazione, fin dal 1982, all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" e dopo aver spiegato le motivazioni sottese alla determinazione di fornire contributi investigativi collaborando con l'Autorita' Giudiziaria, ha delineato la struttura del sodalizio criminoso sopracitato, precisando la sfera di competenza territoriale (famiglie, mandamenti, province, regioni, fino a i vertici della struttura piramidale), le cariche e gli organismi rappresentativi (capo famiglia che sceglie un sottocapo ed uno o piu' capi decina, capo mandamento, rappresentante provinciale, ambasciatore, commissione regionale, etc.), la ripartizione dei ruoli fra gli associati, indicandone i nomi (con particolare riguardo alle famiglie operanti nella provincia di Caltanissetta ed Enna) ed il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, in ordine alla quale ha altresì precisato le modalita' di affiliazione, di acquisizione della veste di "uomo d'onore", di recesso e le finalita' perseguite (traffico di sostanze stupefacenti, appalti pubblici, gestione dei consensi elettorali, estorsioni etc...).

Ha infine delineato la figura della persona c.d. "avvicinata" la quale, pur non essendo organicamente inserita in "Cosa Nostra", è a disposizione e agisce nell'interesse del sodalizio.

Il Messina ha altresì rivelato la esistenza di altra organizzazione criminosa parallela a "Cosa Nostra" e non necessariamente ad essa contrapposta, denominata "stidda" i cui affiliati, soprannominati "stiddara", particolarmente potenti e radicati nell'agrigentino, sono costituiti da "uomini d'onore" estromessi dalla originaria "famiglia" di appartenenza per colpe non di tale gravita' da renderne necessaria l'eliminazione fisica.

Ha infine delineato la figura della persona c.d. "avvicinata" la quale, pur non essendo organicamente inserita in "Cosa Nostra", agisce nell'interesse del sodalizio.

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni del Messina e quelle di altri collaboratori di giustizia in ordine alla struttura organizzativa ed al funzionamento di Cosa Nostra, consentono di ritenere fondatamente che l'attendibilita' complessiva del Messina risulta positivamente riscontrata, anche estrinsecamente, e l'esito positivo di tela delibazione non puo' non proiettarsi favorevolmente anche sugli ulteriori esami volti alla ricerca dei cc.dd. riscontri individualizzanti la cui verifica puo', nei congrui casi, prospettarsi in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo.

La ricognizione critica delle dichiarazioni rese dal Messina Leonardo - il quale, come è noto, ha consentito di far luce su gravissimi fatti, molti dei quali destinati all'impunità - autorizza, ad avviso del collegio, un giudizio positivo sulla attendibilita' delle stesse e sulla affidabilita' della fonte.

Va innanzitutto rilevato che alla stregua degli elementi processualmente acquisiti la collaborazione del Messina appare il frutto

Il Messina ha altresì rivelato la esistenza di altra organizzazione criminosa parallela a "Cosa Nostra" e non necessariamente ad essa contrapposta, denominata "stidda" i cui affiliati, soprannominati "stiddara", particolarmente potenti e radicati nell'agrigentino, sono costituiti da "uomini d'onore" estromessi dalla originaria "famiglia" di appartenenza per colpe non di tale gravita' da renderne necessaria l'eliminazione fisica.

Ha infine delineato la figura della persona c.d. "avvicinata" la quale, pur non essendo organicamente inserita in "Cosa Nostra", agisce nell'interesse del sodalizio.

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni del Messina e quelle di altri collaboratori di giustizia in ordine alla struttura organizzativa ed al funzionamento di Cosa Nostra, consentono di ritenere fondatamente che l'attendibilita' complessiva del Messina risulta positivamente riscontrata, anche estrinsecamente, e l'esito positivo di tela delibazione non puo' non proiettarsi favorevolmente anche sugli ulteriori esami volti alla ricerca dei cc.dd. riscontri individualizzanti la cui verifica puo', nei congrui casi, prospettarsi in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo.

La ricognizione critica delle dichiarazioni rese dal Messina Leonardo - il quale, come è noto, ha consentito di far luce su gravissimi fatti, molti dei quali destinati all'impunità - autorizza, ad avviso del collegio, un giudizio positivo sulla attendibilita' delle stesse e sulla affidabilita' della fonte.

Va innanzitutto rilevato che alla stregua degli elementi processualmente acquisiti la collaborazione del Messina appare il frutto

Il Messina ha altresì rivelato la esistenza di altra organizzazione criminosa parallela a "Cosa Nostra" e non necessariamente ad essa contrapposta, denominata "stidda" i cui affiliati, soprannominati "stiddara", particolarmente potenti e radicati nell'agrigentino, sono costituiti da "uomini d'onore" estromessi dalla originaria "famiglia" di appartenenza per colpe non di tale gravita' da renderne necessaria l'eliminazione fisica.

Ha infine delineato la figura della persona c.d. "avvicinata" la quale, pur non essendo organicamente inserita in "Cosa Nostra", agisce nell'interesse del sodalizio.

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni del Messina e quelle di altri collaboratori di giustizia in ordine alla struttura organizzativa ed al funzionamento di Cosa Nostra, consentono di ritenere fondatamente che l'attendibilita' complessiva del Messina risulta positivamente riscontrata, anche estrinsecamente, e l'esito positivo di tela delibazione non puo' non proiettarsi favorevolmente anche sugli ulteriori esami volti alla ricerca dei cc.dd. riscontri individualizzanti la cui verifica puo', nei congrui casi, prospettarsi in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo.

La ricognizione critica delle dichiarazioni rese dal Messina Leonardo - il quale, come è noto, ha consentito di far luce su gravissimi fatti, molti dei quali destinati all'impunità - autorizza, ad avviso del collegio, un giudizio positivo sulla attendibilita' delle stesse e sulla affidabilita' della fonte.

Va innanzitutto rilevato che alla stregua degli elementi processualmente acquisiti la collaborazione del Messina appare il frutto

attentati alla propria incolumita' ovvero vendette trasversali in pregiudizio di stretti congiunti.

Ne' potrebbe assumere decisivo rilievo di segno opposto l'omicidio dell'affiliato Micciche' Liborio, cui il Messina ha dichiarato di essere molto legato e la cui soppressione pare abbia influito sulla motivazione della collaborazione, atteso che il dolore per la perdita dell'amico ha nel caso di specie accellerato il processo di dissociazione non gia' per l'insorgere di propositi di vendetta - che oltretutto non sarebbero logicamente ipotizzabili nei confronti di tutti i numerosissimi soggetti chiamati in causa, ma al piu' solo nei confronti di coloro che il Messina potrebbe eventualmente conoscere come autori di quel delitto - bensì per aver favorito la presa di coscienza della centralita' della vita umana nell'ambito di quei valori umani e sociali costantemente mortificati dalle sempre piu' sanguinarie modalita' di estrinsecazione dell'arroganza e della sopraffazione di "Cosa Nostra", frattanto progressivamente mutata rispetto alle originarie connotazioni, certamente criminose, ma purtuttavia, secondo il Messina, caratterizzate da un maggior rispetto delle regole interne.

Peraltro, l'esplicito riferimento fatto del Messina al sopravvenuto spregiudicato predominio dell'ala Coreonese nella gestione dell'organizzazione risulta suffragato dalle conformi rivelazioni fatte da Buscetta Tommaso ed altri collaboratori già affiliati alle famiglie mafiose di cosa nostra del palermitano, le quali sul punto costituiscono ormai notoria acquisizione giudiziaria.

Sotto l'altro profilo della prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali, va rilevato che al momento della decisione di collaborare -

attentati alla propria incolumita' ovvero vendette trasversali in pregiudizio di stretti congiunti.

Ne' potrebbe assumere decisivo rilievo di segno opposto l'omicidio dell'affiliato Micciche' Liborio, cui il Messina ha dichiarato di essere molto legato e la cui soppressione pare abbia influito sulla motivazione della collaborazione, atteso che il dolore per la perdita dell'amico ha nel caso di specie accellerato il processo di dissociazione non gia' per l'insorgere di propositi di vendetta - che oltretutto non sarebbero logicamente ipotizzabili nei confronti di tutti i numerosissimi soggetti chiamati in causa, ma al piu' solo nei confronti di coloro che il Messina potrebbe eventualmente conoscere come autori di quel delitto - bensì per aver favorito la presa di coscienza della centralita' della vita umana nell'ambito di quei valori umani e sociali costantemente mortificati dalle sempre piu' sanguinarie modalita' di estrinsecazione dell'arroganza e della sopraffazione di "Cosa Nostra", frattanto progressivamente mutata rispetto alle originarie connotazioni, certamente criminose, ma purtuttavia, secondo il Messina, caratterizzate da un maggior rispetto delle regole interne.

Peraltro, l'esplicito riferimento fatto del Messina al sopravvenuto spregiudicato predominio dell'ala Coreonese nella gestione dell'organizzazione risulta suffragato dalle conformi rivelazioni fatte da Buscetta Tommaso ed altri collaboratori già affiliati alle famiglie mafiose di cosa nostra del palermitano, le quali sul punto costituiscono ormai notoria acquisizione giudiziaria.

Sotto l'altro profilo della prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali, va rilevato che al momento della decisione di collaborare -

Giuseppe Madonia, che rivestì tale carica ininterrottamente dal 1982 almeno fino alla data del suo arresto.

Ha inoltre riferito che i suoi rapporti di conoscenza con uomini d'onore della provincia di Agrigento furono favoriti dalla costituzione nel 1986, quando rivestiva la carica di sottocapo, di un "gruppo di fuoco" composto da uomini d'onore delle provincia nissena e agrigentina.

Ha precisato, sul punto, che in quell'anno si era verificato un furto di ovini in danno del cognato di un magistrato agrigentino il quale si era rivolto a Giuseppe Di Caro e questi a sua volta al Messina.

Per ordine del Madonia si era tenuta una riunione nella macelleria del Messina ed i sospetti in ordine agli autori del furto erano caduti su tali Pirrello di c.da Besaro per uccidere i quali venne costituito un gruppo di fuoco di cui facevano parte il Messina, Ribisi Gioacchino, Ferraro Salvatore ed altri.

Alcune difficoltà operative consigliarono una seconda riunione in casa del Ferraro – presenti quest'ultimo, il Messina, Peppe Di Caro ed il figlio di questi, che rimase fuori non essendo uomo d'onore - nel corso della quale furono valutate le migliori condizioni per uccidere i Pirrello.

Il Messina, a specifica domanda, ha precisato di conoscere il Di Caro fin dal 1982-83, e cioè da quando gli conferirono l'incarico di rappresentante provinciale tanto da avere festeggiato l'evento all'interno della concessionaria Renault gestita dallo stesso Di Caro dal quale si era recato insieme a tale Lamattina per discutere delle sanzioni da adottare nei confronti di tale Milano.

In quella circostanza lo stesso Di Caro li aveva invitati a fargli gli auguri perché era stato eletto a quella carica.

Quanto al Ribisi Gioacchino ha dichiarato di averlo conosciuto in carcere nel 1975 e successivamente rivisto nella propria macelleria in occasione della citata riunione alla quale si era presentato insieme al Di Caro, precisando che gli venne ritualmente presentato come uomo d'onore.

Da allora i rapporti con il Ribisi si fecero molto frequenti e stretti, con reciproci inviti a pranzo delle rispettive famiglie, tanto che il Messina avrebbe dovuto fare da padrino di cresima al figlio Nicola.

Il collaboratore ha anche riferito di avere venduto al Ribisi una moto Honda, precisando che tra loro si instaurarono rapporti di fiducia anche perché il primo si serviva della presenza del Messina come pretesto per recarsi a S.Cataldo e coltivare la sua relazione extra coniugale.

Il Ribisi gli aveva anche dato del denaro per consentirgli di acquistare dei mobili in un periodo in cui il Messina aveva sostenuto molte spese per l'avviamento della macelleria e per l'acquisto della casa.

Il Ribisi svolgeva l'attività di commerciante di olio in vari paesi e si recava spesso a S.Cataldo ove peraltro coltivava una relazione sentimentale con una donna sposata.

Il Messina ha anche riferito di essere intervenuto presso un'altra persona per invitarla a porre fine ai corteggiamenti di quella donna.

Ha dichiarato di avre conosciuto "ritualmente" anche altri fratelli del Gioacchino Ribisi, ed in particolare Rosario, che era il rappresentante della famiglia di Palma di Montechiaro, e Ignazio, nonché Pietro, Lillo

ed un altro fratello che però non gli vennero presentati come uomini d'onore.

Il Messina ha fornito rilevanti informazioni sulla situazione esistente a Palma di Montechiaro e sulle dinamiche della evoluzione di Cosa Nostra in quel paese ed in genere nell'agrigentino.

Ha precisato che all'interno della famiglia di Palma si era determinata una spaccatura tra due fazioni contrapposte: da una parte il gruppo facente capo ai Ribisi, gli Allegro, Cocò Brancato e, dall'altra, Angelo Bordino, Pasquale Savaia, tale Di Vincenzo ed altri.

Il collaboratore ha dichiarato che il Ribisi Rosario era stato eletto dopo l'omicidio di Sambito Calogero la cui soppressione si inseriva anche nel contesto della sanguinosa contrapposizione all'interno della famiglia mafiosa di S.Cataldo, essendo il Sambito amico di Plicato Loreto, legato a Cerruto Emanuele, contrapposti alla corrente facente capo al Giuseppe Madonia di Vallelunga, di cui facevano parte Terminio Nicolò e Calì Luigi, uccisi dal gruppo del Plicato.

Dopo avere precisato che il Pietro Ribisi non aveva potuto assumere la qualità di uomo d'onore per la regola vigente in "cosa nostra" secondo cui non vi possono fare parte più di due componenti la stesso nucleo familiare – sicchè la presenza di Rosario, Ignazio e Gioacchino costituiva già una deroga – ha tuttavia riferito che l'odierno imputato aveva svolto un ruolo operativo nell'ambito delle attività criminose di cosa nostra e che lo stesso, insieme ai fratelli, a Montagna Michele e Brancato Cocò costituiva il braccio armato di Giuseppe Di Caro.

In particolare ha riferito che il Ribisi Pietro aveva preso parte all'omicidio di tale Gioacchino Nicolosi, detto Tabariddu, in quanto si

riteneva che costui, svolgendo l'attività di pastore, avesse visto qualcosa in occasione di un agguato che era stato teso al Montagna.

L'odierno imputato aveva avuto il compito di bloccare la vittima con il proprio autotreno all'uscita di Delia e consegnarlo al fratello Gioacchino, al Montagna ed a Peppe Di Caro.

Il Messina ha riferito che il Ribisi Gioacchino era rimasto particolarmente scosso dall'omicidio, tanto da sognare spesso la vittima, perché quest'ultima li aveva implorati di lasciarlo vivo assumendo di non sapere nulla di quel fatto, ma il Di Caro aveva ordinato di ucciderlo anche perché, a suo dire, aveva osato, passando con le sue pecore, urinare sul muro del suo ovile.

Altro episodio delittuoso in cui il Ribisi Pietro aveva avuto un ruolo attivo era stato quello relativo ad un attentato contro Bordino Angelo, che già in precedenza era scampato ad un tentato omicidio grazie al fatto che l'arma si era inceppata tanto che Saro Ribisi, innervositosi, si era tolto il cappuccio facendosi riconoscere.

Subito dopo il fatto, che il Messina ha collocato nel 1989, Pietro Ribisi era andato a trovarlo al Villaggio Mosè, in territorio di Agrigento, dove il collaboratore dimorava, per informarlo di quanto accaduto e poiché il Giocchino gli aveva detto di tenersi sempre a disposizione dei fratelli qualora avessero avuto bisogno di lui, si recò a Palma di Montechiaro per sparare nei pressi di una cantina contro una persona che non conosceva ma che quel giorno non uscì dalla cantina sottraendosi all'agguato.

Il giorno successivo all'omicidio di Gioacchino Ribisi, commesso il 4 o 5 agosto del 1989, i fratelli Ignazio e Pietro andarono a trovare il

Messina a Villaggio Mosè pregandolo di aiutarli ad uccidere Angelo Bordino e riferendogli che la "Provincia", rapprensentata dal Di Caro, era d'accordo.

Secondo il racconto del Messina questi rappresentò le proprie perplessità in ordine alla opportunità di una risposta omicidiaria troppo ravvicinata, essendo ancora in corso le esequie funebri del Gioacchino, tanto da ritenere assurdo un incarico del genere, che avrebbe esposto i familiari di quest'ultimo, ed alimentare il sospetto che in realtà il Di Caro volesse deliberatamente esporre i fratelli Ribisi ("se li voleva vendere").

Sebbene i Ribisi avessero condiviso quelle perplessità si diede ugualmente corso al progetto ed il Messina si recò a Palma con i fratelli Ribisi a bordo di una 127 fiat condotta da Pietro.

Giunti davanti l'abitazione del Bordino si resero conto che questi non era in casa e la moglie della vittima vedendo quegli uomini incappucciati cercò precipitosamente di chiudere le imposte ma il Messina ebbe ugualmente la possibilità di sparare all'interno dell'abitazione evitando deliberatamente di colpire la donna e mirando contro la parete.

Il revolver cal.38 utilizzato nell'occasione e custodito nel cruscotto della sua mercedes sarebbe stato successivamente consegnato dal Messina ai carabinieri dopo la collaborazione.

Continuando nella esposizione dei fatti concernenti le attività criminose dei fratelli Ribisi, il Messina ha riferito che il Gioacchino gli aveva confidato di essersi reso responsabile a vario titolo di circa 150 omicidi e di avere l'abitudine di precostituirsi un alibi in occasione della

perpetrazione di un delitto in quanto, essendo considerato l'esponente di maggior spicco sotto il propfilo operativo, le forze dell'ordine erano solite orientare subito le indagine nei suoi confronti.

Ha in particolare dichiarato che alla nota strage di Porto Empedocle in occasione della quale furono uccisi esponenti del gruppo Grassonelli-Mallia, fuoriusciti da Cosa Nostra, e contrapposti ad Albanese Salvatore, rappresentante della famiglia di Porto Empedocle, avevano partecipato i fratelli Gioacchino e Pietro Ribisi, Cocò Brancato ed altri affiliati empedoclini.

Anche questo grave fatto delittuoso era stato deliberato dai massimi vertici della provincia di Agrigento e quindi dal Di Caro.

Quest'ultimo era stato nominato rappresentante provinciale durante la detenzione dei ben più noti esponenti mafiosi Ferro e Guarneri, convolti nel c.d. maxi-processo di Agrigento, tradizionalmente vicini ai corleonesi e quindi al Madonia Giuseppe ed al Riina.

Sull'omicidio che costituisce oggetto del presente processo il Messina ha fornito un rilevante contributo probatorio atteso che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del suo apporto operativo, certamente il suo patrimonio informativo appare caratterizzato dalla conoscenza di significativi elementi e circostanze suscettibili di essere accreditati di una particolare attendibilità in relazione alla fonte particolarmente qualificata delle sue informazioni.

Non può peraltro essere sottaciuto che le propalazioni del Messina, per gli indubbi profili autoaccusatori ravvisabili nelle sue dichiarazioni, alla stregua dei possibili criteri di valutazione della attendibilita' intrinseca, appaiono suscettibili di doverosa favorevole apprezzabilità in

relazione al confessato diretto e personale coinvolgimento, ancorchè limitato, secondo il suo assunto, alla semplice disponibilità da lui offerta qualora fosse stato richiesto il suo intervento.

Il Messina ha dichiarato "di non avere avuto nessun ruolo" nell'omicidio del giudice Saetta perché diversamente non avrebbe avuto alcuna remora a confessarlo, così come in relazione ad altri fatti omicidiari, essendo stato solo avvisato di mettersi "a disposizione se i fratelli Ribisi avessero avuto bisogno della sua persona" e "siccome non hanno avuto bisogno, non ho avuto nessun incarico e nessun passaggio, cioè proprio nulla".(cfr.f.70).

Il collaboratore ha testualmente riferito: "siccome Gioacchino Ribisi se ne doveva andare di nuovo in Germania, mi ha detto "se i miei fratelli hanno bisogno tieniti a disposizione", precisando che anche questa disponibilità operativa costituiva una deroga alle regole di "cosa nostra" in quanto lui faceva parte della famiglia di un altro territorio e non avrebbe potuto mettersi a disposizione senza l'autorizzazione del suo rappresentante, sicchè tutto ciò aveva fatto a titolo personale per i suoi rapporti con i Ribisi.

Il Messina, che pur aveva reso dichiarazioni in ordine all'omicidio del magistrato fin dai primi verbali del luglio 1992(cfr.ff.154 e segg.), ha anche ammesso le sue iniziali reticenze in ordine alla consapevolezza che quella richiesta era collegata al progetto di uccidere il giudice Saetta, dichiarando testualmente: "io, in altra occasione, ho cercato di dire che non lo sapevo, però è giusto che quello che io sapevo lo dico, perché sennò sembra che queste persone mi hanno incontrato al bar e mi hanno fatto una confidenza del genere, mentre invece la realtà è ben

diversa. Io lo sapevo, lo sapevo perché dopo questo omicidio sono successi tanti passaggi, che mi hanno coinvolto in un certo senso. Allora sapevo quasi tutto."

Sul punto ha fornito plausibili giustificazioni in ordine alla gradualità che ebbe a caratterizzare il lento processo interiore di collaborazione con particolare riferimento ai fatti omicidiari di cui si era reso a vario titolo responsabile.(ff.151 e segg.)

Ha in particolare riferito di essere stato richiesto di tenersi a disposizione circa 5 o 6 giorni prima, nel senso che lui si sarebbe fatto trovare a casa la sera o il pomeriggio dopo il lavoro qualora fosse stato necessario in relazione ad eventuali esigenze connesse con la fuga, ("se c'era un problema, se non potevano arrivare a Palma, qualsiasi, una di queste cose, o da nascondere"- "....invece di andarmene in giro avevo dei punti di riferimento che erano davanti all'Elton bar o a casa. Perciò se c'era qualche problema sapevano più o meno dove cercarmi), precisando che disponeva di un terreno in territorio di Serradifalco lungo una strada che corre parallela alla scorrimento veloce Caltanissetta-Agrigento e che ciò era noto ai Ribisi, i quali, pertanto, sapevano di poter contare su quella zona se avessero avuto problemi .

Richiesto di specificare cosa gli avesse detto esattamente il Ribisi Gioacchino e a disposizione di chi avrebbe dovuto mettersi, il Messina ha testualmente dichiarato **" dei fratelli, di Pietro"**.

Ha inoltre precisato che il Ribisi gli spiegò che il giudice Saetta doveva essere ucciso perché non si era voluto piegare, in relazione al processo per l'omicidio del capitano dei carabinieri Basile nei confronti

di Madonia e Bonanno, a venir meno ai suoi doveri di imparzialità ("non si era voluto calare").

Pur dichiarando di non conoscere attraverso quali canali il giudice fosse stato avvicinato ha tuttavia precisato di essere a conoscenza del fatto che il Ferraro Salvatore, "ambasciatore" di Giuseppe Madonia, aveva un rapporto di lavoro fittizio con il cognato del magistrato, tale Pantano, che operava nel settore farmaceutico.

Ha precisato sul punto di avere personalmente accompagnato il Ferraro presso il Pantano insieme a Guarneri Diego, nipote di Guarneri Antonio, perché dovevano concordare quello che bisognava riferire, qualora fossero stati citati, in ordine a questo fittizio rapporto di collaborazione che gli era stato assicurato in relazione ad un procedimento pendente a seguito di proposta di misura di prevenzione.

Dopo l'omicidio il Ribisi Gioacchino gli aveva riferito di avere conservato il biglietto del traghetto che aveva mostrato agli organi di polizia per documentare il suo asserito viaggio in Germania e gli aveva confidato che esecutori materiali del delitto erano stati il fratello Pietro, Montagna Michele e Cocò Brancato.

Ha altresì riferito che dopo la consumazione dell'omicidio il Ribisi Gioacchino gli aveva chiesto di farlo incontrare con Giuseppe Madonia perché era sua intenzione denunciare il Di Caro per la violazione di regole di "cosa nostra" per due ordini di ragioni: innanzitutto perché sebbene l'ordine della "regione" prevedesse che l'omicidio del giudice dovesse essere eseguito in territorio di Canicattì ("dentro Canicattì"), invece il Di Caro aveva dato ordine ai suoi di eseguirlo "appena uscito"("appena esce da Canicattì lo ammazzate") da detto comune ed

infatti il delitto era stato consumato in territorio di Caltanissetta.(cfr.f.77 verb.)

Inoltre il Di caro aveva trasmesso l'ordine tramite suo figlio Salvatore sebbene questi non rivestisse la qualità di uomo d'onore.

Il Ribisi Gioacchino gli aveva anche riferito che il fratello Ignazio aveva lavorato presso una officina di autocarrozzeria, nei pressi del bivio per Realmonte, il cui titolare era compare dello stesso Gioacchino, in cui era stata in precedenza ricoverata la BMW utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio del magistrato, ciò che aveva reso possibile la duplicazione delle chiavi per precostituirsi la disponibilità di quella autovettura, non già perché all'epoca fosse stato già deliberato quel delitto bensì perché rientrava nella strategia operativa di cosa nostra procurarsi la disponibilità di autovetture che avrebbero potuto essere agevolmente sottratte solo poco prima della loro utilizzazione delittuosa.

Lo stesso Ribisi gli aveva mostrato l'ubicazione di detta autocarrozzeria.

Il Messina ha dichiarato di avere avuto successivamente conferma dal Guarneri Diego e dal Ferraro che il movente dell'omicidio del magistrato era da ricollegare al rifiuto di "calarsi" nel processo per l'uccisione del capitano Basile.

In relazione al movente anche le modalità esecutive, secondo il Messina, rispondevano ad una precisa logica criminale di cosa nostra, nel senso che la "regione" aveva deliberato che quel delitto doveva essere eseguito a Canicattì perché il magistrato era nativo di quel comune ed "era la sua gente che lo doveva punire"(cfr.f.112); l'incarico

non poteva non essere dato al Di Caro che della famiglia di quel paese era il rappresentante.

A specifica domanda il Messina ha precisato che le ragioni per le quali il Di Caro aveva dato l'ordine di eseguire l'omicidio del giudice in territorio di Caltanissetta andavano ricercate nell'esigenza di "scaricarsi la responsabilità.... da dentro Canicatti".(f.147) e "far ricadere la colpa su altra provincia"(f.190).

Ha altresì precisato di non avere mai parlato con il Madonia dell'omicidio del magistrato anche perché avrebbe corso gravi pericoli sanzionatori se avesse fatto capire di essere a conoscenza del fatto e, quindi, di essere stato a tal fine in contatto con i Ribisi – addirittura offrendo loro la propria disponibilità - per un grave fatto omicidiario in ordine al quale nessuna autorizzazione aveva ricevuto dal suo rappresentante provinciale, che non aveva neppure informato(f.211).

Men che mai, per le stesse ragioni, aveva comunicato al Madonia la richiesta del Ribisi di incontrarlo per muovere al Di Caro le accuse sopra ricordate.

Ha ribadito che un gravissimo omicidio come quello del giudice Saetta non avrebbe mai potuto essere eseguito senza una specifica e preventiva deliberazione della commisione regionale o interprovinciale di cosa nostra alla quale aveva certamente pertecipato il Madonia per il ruolo di rappresentante provinciale rivestito.

Ha tuttavia precisato di non essere in grado di riferire se e quali reazioni il Madonia avesse avuto in relazione alla violazione del deliberato della "regione" in ordine al territorio in cui avrebbe dovuto essere eseguito l'omicidio del giudice Saetta, né se siano stati adottati

provvedimenti sanzionatori da parte della commissione nei confronti del Di Caro.

Quanto alla personalità ed il ruolo del Brancato e del Montagna il Messina ha riferito che il primo era uomo di fiducia dei fratelli Ribisi i quali tuttavia, dopo l'omicidio del giudice Saetta, volevano ucciderlo perché diffidavano dei rapporti diretti che costui aveva instaurato con il Di Caro senza impiegare la loro intermediazione; il Ribisi Gioacchino, infatti, un giorno si era recato dal Di Caro e vi aveva trovato il Brancato.

Il Brancato era stato ucciso nel 1989 durante un periodo di detenzione del Messina il quale ha riferito di avere appreso in carcere da Salvatore Albanese, sopra citato, che il Brancato era stato affiliato segretamente senza avvisare i Ribisi ed era stato designato come uomo d'onore riservato di Di Caro.

Quanto al Michele Montagna, questi sarebbe stato ucciso perché in carcere aveva assunto un atteggiamento provocatorio e iattante nei confronti di Giammarco Avarello, denigrandone pibblicamente la madre e vantandosi di esserne stato l'amante.

17. La valenza indiziante del quadro probatorio fin qui delineato risulta suffragata da molteplici riscontri obiettivi acquisiti a seguito di specifiche indagini di polizia giudiziaria sul cui esito hanno riferito alcuni testi escussi in dibattimento.

Una significativa emergenza dibattimentale attiene, innanzitutto, al tentativo di avvicinamento posto in essere dal Di Caro Giuseppe nei confronti del Dr. Saetta in relazione al processo a carico degli imputati della strage in cui perse la vita in consigliere istruttore di Palermo dr.

Rocco Chinnici, con particolare riguardo alla posizione processuale dei fratelli Greco Michele e Salvatore.

Sul punto hanno concordemente deposto il figlio del magistrato, **Saetta Roberto** e l'ufficiale dell'Arma **Imondi Raffaele**, già comandante la compagnia dei carabinieri di Canicattì nel biennio 1984-1986.

Quest'ultimo (ud.13/12/1996), dopo avere dichiarato di avere inoltrato una proposta di misura di prevenzione nei confronti dei Di Caro Giuseppe e Calogero in data 29/5/1986, ha riferito che il magistrato ucciso gli aveva confidato di avere ricevuto pressioni dal Di Caro Giuseppe per caldeggiare la posizione dei fratelli Greco.

Non è stato in grado di indicare l'estensore di una relazione di servizio redatta da personale della compagnia in cui si dava atto che il Dr.Saetta era stato notato insieme al Di Caro Giuseppe all'interno di una macelleria della città, relazione priva di data e sottoscrizione, nella quale si riferivano fatti avvenuti nel 1985.

In ordine a detta relazione nulla sono stati in grado di riferire i testi Bonsignore Santo, Fiorentino Pietro, Petralia Francesco e Condello Carmelo, già in servizio presso la compagnia dei carabinieri di Canicattì.(cfr.ud.8/11/1996).

Il teste Saetta Roberto (ud. 23/10/1996) ha confermato che il padre gli aveva riferito che nel 1985, mentre stava trattando il processo per l'omicidio del Dr.Chinnici, un indiziato mafioso di Canicattì, Di Caro Peppe, tramite una terza persona gli aveva fatto pervenire una segnalazione in favore degli imputati principali di quel processo, i

fratelli Greco, prospettandone la totale estraneità ai fatti contestati e la qualità di onesti lavoratori.

Il teste ha precisato che il padre non gli aveva rivelato il nome della persona che aveva fatto da intermediario, dicendogli soltanto che ne avrebbe parlato con il comandante della compagnia dei carabinieri di Canicattì e con il procuratore generale presso la corte di appello di Palermo.

Alcuni mesi dopo la definizione del processo di appello, conclusosi con l'aggravamento delle pene per gli esecutori materiali e la conferma della condanna all'ergastolo per i fratelli Greco, la sua famiglia aveva subito l'incendio di una villetta ubicata in una località balneare del territorio di Carini.

Capriati Pasquale, già comandante la compagnia dei carabinieri di Canicattì, dal settembre 1986 all'ottobre 1991, subito dopo il periodo di comando del capitano Imondi, ha confermato l'esistenza della citata relazione di servizio di cui tuttavia non era riuscito ad accertare l'estensore.

L'ufficiale ha riferito che nel corso di una perquisizione nei confronti di Di Caro Giuseppe era stato rinvenuto un appunto nel quale si faceva cenno ad una raccomandazione per l'assunzione di tale Gelardi Luciano presso un istituto di credito di Canicattì, che si accertò poi essere parente dell'odierno imputato Madonia Francesco di Resuttana.

Ha infine dichiarato che il deposito di prodotti farmaceutici della famiglia Pantano è ubicato di fronte un magazzino di prodotti agricoli di Guarneri Antonio.

Il dr.Mario Finocchiaro, vice-dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, nel confermare tale ultima circostanza, ha riferito che nel corso di un sopralluogo eseguito in quel caseggiato di pertinenza dei Guarneri era stata rilevata la presenza di mozziconi di sigarette, mentre in ordine alla segnalazione ricevuta dal Dr.Saetta tramite il Di Caro ha precisato che il figlio del magistrato nel corso di colloqui informali gli aveva riferito che il padre aveva fatto riferimento anche ad informazioni che il Di Caro gli aveva chiesto in ordine alla composizione della corte che avrebbe dovuto trattare il citato dibattimento.

In relazione alla contiguità tra l'immobile dei Guarneri e l'abitazione dei Pantano non può non apparire estremamente inquietante la circostanza che la sera dell'omicidio il magistrato avesse scelto un orario insolito per far rientro a Palermo, tanto più ove si consideri che la decisione di anticipare il rientro alla domenica sera anzichè il lunedì mattina fu presa nel tardo pomeriggio e fu determinata dal fatto che la moglie del magistrato, che avrebbe ultimato il turno festivo della farmacia alle ore 8,00 del lunedì, aveva avuto l'opportunità di rientrare a Palermo con l'autovettura dei nipoti che dovevano recarsi nel capoluogo per motivi di studio, sicchè il dr. Saetta pensò di anticipare il rientro insieme al figlio Stefano, comunicando telefonicamente la decisione al figlio Roberto.

La circostanza risulta dalle concordi deposizioni rese da Pantano Luigia, Saetta Roberto e Pantano Giuseppe (cfr. ud. 3/5 e 3/4/1997).

Orbene se si considera che il magistrato all'epoca non godeva di alcuna forma di tutela né di piantonamenti fissi della abitazione può

fondatamente presumersi che i suoi movimenti fossero controllati per attivare in qualunque momento il piano operativo predisposto.

Estremamente significativa ed inquietante appare al riguardo la favorevole visuale prospettica - rilevabile dalla foto n.10 del fascicolo dei rilievi tecnici (cfr. f. 230 fasc. dib. all. p.v. di sopralluogo in data 27/9/1988) – esistente dalla finestra-balcone della seconda stanza del fabbricato abbandonato di proprietà dei fratelli Guarneri, prospiciente il corso V.Emanuele, con visione dell'abitazione del magistrato

La fondatezza del superiore assunto, peraltro, non pare possa essere incrinata dal rilievo che quell'estate il magistrato si recò a Canicatti raramente e senza una costante periodicità a causa di un lungo ricovero, protrattosi dal 26 luglio al 24 agosto, della figlia Gabriella per complicanze post gravidiche, onde inferirne che la programmazione di un delitto da eseguire in quel territorio mal si conciliava con una presenza del tutto eventuale della vittima, sicchè anche il furto dell'autovettura, appena sette giorni prima dell'omicidio, non potrebbe logicamente essere inserito nel quadro di un disegno criminoso al quale faceva difetto non solo la conoscenza della data in cui il magistrato si sarebbe recato a Canicattì ma addirittura la stessa certezza che l'evento si sarebbe varificato.

La vedova del magistrato ha riferito, infatti, che quell'estate il marito si era recato a Canicattì solo in quella occasione o, forse, un'altra volta precedente per far visita alla figlia dopo il 24 agosto.

I mesi estivi in prevalenza erano stati trascorsi nella casa al mare di Villagrazia di Carini anche perché dalla nascita del nipotino fino al rientro della figlia a Canicatti', dopo un mese di ricovero, era stato loro

affidato il figlio maggiore.

Ad avviso della corte, tuttavia, l'obiezione non coglierebbe nel segno atteso che una significativa emergenza processuale suffraga l'ipotesi sopra prospettata in ordine ai controlli dei movimenti del magistrato da parte dell'organizzazione mafiosa.

Dalle deposizioni rese dai familiari del dr.Saetta è infatti emerso che in data 24 settembre, il giorno antecedente l'omicidio, fu celebrato in Canicatti il battesimo del nipotino del magistrato.

Orbene, reputa la corte che sebbene non si sia trattato di un evento di particolare risonanza, come sarebbe stato un matrimonio, ed il rinfresco sia stato offerto in presenza dei parenti più intimi nella campagna del cognato del magistrato, non può seriamente revocarsi in dubbio che soprattutto in un piccolo centro e per una famiglia molto nota quale era quella del dr.Saetta e della moglie, anche in considerazione della titolarità di una avviata farmacia e di un grosso deposito di prodotti farmaceutici, anche quel battesimo dovette essere un fatto relativamente noto e comunque agevolmente conoscibile da parte di personaggi inseriti nell'organizzazione mafiosa operante in quel centro, tanto più ove si consideri che un'attività commerciale quale l'esercizio di una farmacia costituisce inevitabilmente fonte di frequentissimi e molteplici rapporti di conoscenza e conversazione con una vasta clientela.

Alla stregua delle considerazioni che precedono non dovette essere certamente difficile per una organizzzazione che può contare su una vasta rete di conoscenze e fonti di informazione apprendere con congruo anticipo dell'arrivo del magistrato per partecipare ad una cerimonia alla quale non poteva mancare, tanto più ove si consideri che il dr.Saetta vi

giunse il venerdì 23 settembre e pernottò nell'abitazione dei suoceri sita, come già ricordato, al piano superiore rispetto al deposito di medicinali.

Ciò spiega ragionevolmente sia la sottrazione dell'autovettura appena sette giorni prima dell'omicidio, vale a dire ancor prima che la presenza del magistrato potesse essere notata in paese, ma di cui certamente dovette essere noto l'arrivo in quel fine settimana, sia l'attivazione della fase esecutiva in coincidenza con una partenza in ora e giornata insolita, decisa poche ore prima.

Ulteriori significativi riscontri sono stati acquisiti in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Messina Leonardo con particolare riferimento al ricovero presso una autocarrozzeria di Realmonte della autovettuta BMW sottratta a Guggino Davide, poi utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio e rinvenuta bruciata a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'agguato, sia in ordine ai rapporti tra il Ferraro e la ditta Pantano, non senza aver fin d'ora rilevato che sulle anzidette circostanze si sono registrate delle significative contraddizioni e remore nelle deposizioni di alcuni dei testi escussi i quali sono apparsi non del tutto immuni dal sospetto di reticenza e/o compiacenza per motivi diversi.

Risulta innanzitutto provato che effettivamente detta autovettura, sottratta il 17/9/1988 a S.Leone, località balneare di Agrigento, davanti l'abitazione estiva del proprietario intorno alle ore 16,30-17,00, era stata dal Guggino ricoverata presso l'autocarrozzeria di tale Schembri Pasquale, sita nei pressi del bivio di Realmonte, perché il proprietario, che l'aveva acquistata nel 1979, aveva deciso di metterla a nuovo sia nella parte meccanica che nella carrozzeria.

Secondo quanto dichiarato dal teste Guggino nel corso della prima deposizione all'udienza del 13/12/1996, il ricovero presso detta officina era avvenuto nella prima metà del luglio 1987, ma a seguito di contestazione ha confermato che, più precisamente, doveva essere collocato tra la fine di giugno ed i primi di luglio- così come dichiarato in data 16/5/1994 (cfr.anche dep. 9/4/1997)- rimanendovi per circa un mese, per essere poi portata alla BMW per la sostituzione del motore.

Ha inoltre riferito di essersi rivolto allo Schembri perché aveva eseguito nei locali dell'officina una perizia con sopralluogo su incarico di un istituto di credito per la erogazione di un mutuo, precisando che per le riparazioni non gli fu rilasciata alcuna ricevuta o fattura e che pagò in parte con assegno in parte in contanti dopo circa 5-6 mesi.

Il ricovero, secondo il suo ricordo, doveva risalire a circa 15-20 giorni dopo espletamento di detta perizia.

La Monica Maria, moglie del Guggino, ha riferito che il pomeriggio del 17/9/1988 dovevano recarsi ad un matrimonio e dopo essersi riposati intorno alle ore 16,30-17,30 il marito non aveva più notato la presenza dell'autovettura posteggiata alle 14,00-14,30 davanti la villetta.

Ha inoltre aggiunto di non essere in grado di riferire alcunchè in ordine all'identità del ladro ed alle sue fattezze fisiche, non avendolo visto, e che dopo circa 20-30 giorni avevano constatato la mancanza di uno dei tre esemplari della chiave dell'autovettura – unica sia per lo sportello che per l'accensione - che erano soliti custodire in un contenitore ubicato nell'ingresso della villetta.

Quanto alla presenza del Ribisi Ignazio presso l'autocarrozzeria dello Schembri durante il periodo di ricovero della autovettura, va

innanzitutto rilevato che il rapporto di lavoro tra i predetti risulta pienamente provato sia dalle dichiarazioni rese dal titolare dell'officina che dalla deposizione dell'assistente sociale Quattrocchi Rocca che ebbe a curare la parte di sua competenza nel corso del procedimento di sorveglianza per l'ammissione del Ribisi al regime di semilibertà.

Quest'ultima, dopo avere chiarito che normalmente l'indicazione del datore di lavoro viene fatta dallo stesso detenuto o dai suoi familiari, ha riferito di avere personalmente verificato la disponibilità dello Schembri ad assumere il Ribisi, il quale dopo un certo periodo si trasferì alle dipendenze di uno dei fratelli a Palma di Montechiaro.

Ha chiarito che il compito dell'assistente sociale è quello di verificare che il datore di lavoro non sia pregiudicato e durante il rapporto di eseguire periodici controlli sul posto di lavoro relazionando al magistrato di sorveglianza.

Lo Schembri nel corso della deposizione resa all'udienza del 3/5/1997 ha confermato di avere avuto alle sue dipendenze il Ribisi Ignazio dal 22/5/ al 1/7/1987, ammettendo che questi non aveva alcuna specifica qualificazione professionale nel settore e di averlo assunto perché l'assistente sociale gli aveva assicurato che era un buon ragazzo che aveva avuto un "incidente" ed anche perché glielo aveva chiesto il fratello Gioacchino - cui era legato da buoni rapporti di amicizia, avendone battezzato una figlia - il quale peraltro era solito portargli dei clienti fra i quali Cola Brancato, Allegro Rosario e Ribisi Pietro.

Ha inoltre riferito che nella prima metà del mese di luglio 1987 il carro-attrezzi dell'ACI aveva prelevato dalla concessionaria Lancia la BMW del Guggino portandola nella propria autocarrozzeria.

Contestatogli che in precedenza aveva dichiarato ai CC che l'autovettura era stata ricoverata tra la fine di maggio ed i primi di giugno, ha ribadito che il fatto doveva essere collocato nella prima metà del mese di luglio, assumendo di non ricordare che il giorno successivo alla prima deposizione resa agli organi di p.g. aveva spontaneamente telefonato ai carabinieri per rettificare le dichiarazioni.

Sul punto va rilevato che il teste Catalano Mario, comandante del gruppo dei carabinieri di Agrigento dal settembre 1986 al settembre 1990, ha riferito (ud.23/1/1997) che in data 18/10/1988 lo Schembri aveva dichiarato che il Ribisi Ignazio aveva lavorato alle sue dipendenze nel periodo in cui la BMW era stata ricoverata nella sua autocarrozzeria. (cfr.sul punto anche la deposizione del Ten.Col.Pandolfi - ud.1/2/1997)

Il mattino successivo, però, aveva telefonato al comandante del reparto operativo per precisare che in realtà il Ribisi era stato licenziato due giorni prima che nella officina venisse ricoverata l'autovettura.

Lo Schembri ha comunque escluso che nel periodo del ricovero della autovettura il Ribisi Ignazio lavorasse alle sue dipendenze, ma a seguito di contestazione delle diverse dichiarazioni rese nel corso di altro dibattimento (processo a carico di Allegro Rosario ed altri) ha finito per ammettere che probabilmente all'epoca i suoi ricordi erano più freschi e che quindi erano vere le cose riferite allora.

E' appena il caso di rilevare che le dichiarazioni in precedenza rese ed utilizzate per le contestazioni devono essere accreditate di ben maggiore attendibilità non solo perché lo stesso teste ha finito per confermarle ma anche perché, alla stregua di valutazioni logiche, non possono non

essere privilegiate in relazione al decennio frattanto trascorso dal fatto al momento della deposizione dibattimentale.

Sissistono peraltro fondate ragioni per ritenere che il teste, anche in considerazione dei rapporti con i Ribisi – ha ammesso a contestazione di essere stato invitato telefonicamente al matrimonio di Ribisi Ignazio – abbia reso dichiarazioni compiacenti.

Per esigenza di completezza espositiva va evidenziato che gli accertamenti disposti dalla corte con ordinanza in data 10/7/1998 (punto 12) in relazione ad alcuni particolari riferiti dal Guggino in ordine al prelevamento ed al trasporto della BMW presso l'autocarrozzeria dello Schembri non hanno consentito di acquisire ulteriori elementi di riscontro circa l'epoca del ricovero dell'autovettura (cfr.nota Reparto Operativo CC di Agrigento del 15/7/1998)

Un altro significativo riscontro alle dichiarazioni del Messina concerne la riferita precostituzione di un alibi da parte del Ribisi Gioacchino, atteso che non può non apparire dotata di univoca valenza indiziante la circostanza che il predetto – il quale sostenne di essere partito la sera del 24 settembre - abbia esibito ai militari dell'arma il biglietto del traghetto "Caronte" che, secondo quanto riferito dal col. Catalano, si presentava "immacolato" perché era stato conservato con estrema accuratezza.

E peraltro, anche le contraddizioni che hanno caratterizzato le dichiarazioni testimoniali a suo tempo acquisite appaiono estremante significative, sì da far dubitare fondatamente che quel viaggio in Germania sia realmente avvenuto.

Innanzitutto va rilevato che gli accertamenti a suo tempo esperiti furono limitati all'acquisizione di informazioni presso la stazione dei CC di Palma di Montechiaro dai quali emerse soltanto che il Ribisi in quei giorni non era stato notato in paese, mentre nessun accertamento di tipo documentale o testimoniale aveva consentito una verifica positiva di quell'assunto.

La moglie del Ribisi Gioacchino, Termini Giuseppina, il giorno dopo l'omicidio dichiarò che il coniuge era partito da 15 giorni e si era recato in Germania, mentre i militari dell'arma di Palma riferirono di averlo visto due- tre giorni prima del fatto.

Il 5/10/1988 la Termini venne risentita e dichiarò di essersi sbagliata, assumendo che il marito era partito insieme ad Allegro Rosario da minor tempo.

La moglie di quest'ultimo invece riferì che il marito era partito il 25 settembre e poi si corresse assumendo che era partito il giorno precedente.(cfr.Catalano, ud.23/1/1997).

Appare opportuno riassumere brevemente il contenuto della deposizione (ud.1/2/1997) resa dal M.llo Brandaleone sull'esito degli accertamenti svolti in ordine agli spostamenti del Ribisi Gioacchino.

Quest'ultimo sentito sul punto(ore 15,55 del 5/10/1988) riferì di essersi recato in Germania con Allegro Rosario le sera del 24 settembre e di essere rientrato a Palma il 5 ottobre successivo – e cioè lo stesso giorno in cui, presentatosi spontaneamente, diede contezza di sé rendendo quelle dichiarazioni il cui verbale è stato acquisito - esibendo un biglietto della S.P.A. "Caronte" assolutamente integro e neanche minimamente sgualcito.

La moglie, invece, come sopra ricordato, allorchè i CC di Palma si recarono presso la sua abitazione a cercare il coniuge riferì che lo stesso era partito 15 giorni prima, ma successivamente, in data 5 ottobre alle ore 15,05, sentita dal teste e dal collega m.llo Guazzelli riferì che il marito era partito per la Germania la sera del 24 settembre 1988.

Il m.llo Brandaleone ha altresì riferito che in data 5/10/1988 venne sentita anche la moglie dell'Allegro Rosario, Scerra Giovanna, la quale ai carabinieri di Palma aveva dichiarato che il marito era partito per la Germania il 25 ottobre, mentre al teste aveva riferito che era partito per Mannaim la sera del 24 settembre

In relazione a quanto emerso dalle dichiarazioni del Siino e del Messina, rispettivamente, in ordine ai tentativi di avvicinamento del magistrato tramite i familiari della moglie ed al fittizio e compiacente rapporto di collaborazione tra il Ferraro e la ditta Pantano,va osservato che le acquisizioni dibattimentali sul punto non hanno fornito risolutivi elementi di riscontro, pur dovendosi fin d'ora rilevare, tuttavia, che la delicatezza degli argomenti trattati, valutata alla luce degli stretti legami di parentela con la vittima e del movente dell'efferato duplice omicidio, non poteva non costituire fonte di remore e disagio morale per le persone chiamate a deporre sul punto, e ciò anche in relazione a possibili profili di responsabilità morale.

Va tuttavia rilevato che dall'attività di riscontro svolta sulle dichirazioni del Messina è emerso che in data 1/3/1985 il Ferraro fu proposto per la diffida e nell'aprile del 1985 per l'irrogazione della misura di prevenzione.

Avverso detti provvedimenti il ferraro propose ricorso al TAR in cui dedusse di svolgere l'attività di rappresentante di prodotti farmaceutici per conto della ditta OTIFARMA per le province di Caltanissetta ed Enna.

Pantano Giuseppe, cognato del dr.Saetta, ha dichiarato(ud.3/4/1997 e 13/7/1998) di essere sempre vissuto a Canicattì e di avere ivi operato quale titolare di una ditta farmaceutica con 23 dipendenti, già intestata al padre e costituita nel 1928, e successivamente trasformata in s.a.s e poi in s.p.a.

La ditta disponeva di un deposito sito nella via V.Emanuele 222, nello stesso immobile in cui è ubicata l'abitazione paterna presso la quale il magistrato e la moglie venivano ospitati nei periodi di permanenza a Canicattì, come peraltro anche nel corso di quel tragico fine settimana.

I rapporti di frequentazione con la sorella ed il cognato erano pertanto assidui atteso che in quella casa vive anche la madre.

Dopo avere confermato quanto dichiarato dagli altri congiunti in ordine al battesimo del nipotino, precisando tuttavia di non avere preso parte alla cerimonia religiosa in quanto impegnato a Palermo in una manifestazione automobilistica, ma di esser stato presente nella sua tenuta di campagna in occasione del rinfresco offerto a pochi intimi, il teste ha riferito di avere appreso dalla sorella che il cognato aveva

modificato l'originario programma anticipando alla domenica sera il rientro a palermo e comunicando la decisione al figlio Roberto telefondogli dall'utenza della farmacia.

Ha riferito di conoscere la famiglia dei Guarneri perché abita difronte la sede della ditta farmaceutica ma di non avere mai avuto rapporti di frequentazione con alcuno di loro, tranne che con una sorella che gestiva un negozio di prodotti agricoli presso il quale il suo mezzadro si riforniva mentre il teste provvedeva periodicamente a saldare il conto.

Ha altresì dichiarato di conoscere il Peppe Di Caro come compaesano e di avere con questi scambiato solo il saluto.

Quanto alla famiglia Ferro composta da cinque fratelli, ha riferito di conoscerne uno che era stato suo compagno di scuola alle medie ed al ginnasio nonché altro fratello, ortopedico, in quanto anche lui iscritto al "Lions club".

Ha ammesso di avere conosciuto Ferraro Salvatore, originario di canicattì ma residente a Caltanissetta, il quale per un certo periodo aveva ottenuto una concessione di propaganda da una ditta farmaceutica denominata OTI farma e qualche volte si era recato presso la sua ditta per chiedre agli impiegati addetti alle statistiche informazioni sull'andamento delle vendite di qualche prodotto di quella ditta.

Ha precisato che il propagandista viene scelto non in funzione della professionalità, bensì per la capacità propagandistiche e per i rapporti con i medici.

Presumeva che fosse stato scelto dalla OTI Farma in quanto cugino di due medici omonimi.

Il Pantano ha inoltre dichiarato di avere visto il Ferraro nel suo deposito un paio di volte e di averlo anche notato in paese insieme al Guarnei Diego.

Ha escluso che qualcuno gli abbia mai parlato di processi che il cognato stava trattando e che quest'ultimo non gli aveva mai manifestato preoccupazioni per la propria incolumità.

Ha riferito che il capitano dei CC Capriati, dopo la morte del cognato, gli aveva detto che durante il processo per l'omicidio del giudice Chinnici il Dr.Saetta probabilmente era stato avvicinato da una persona di Canicattì e che un suo sottufiCiale lo aveva notato.

Reso edotto delle dichiarazioni rese dal Siino, ha escluso di avere subito fatti ritorsivi e/o estorsivi connessi con la sua florida attività commerciale(con un volume di affari di circa 32-33 miliardi ed utili dell'ordine di svariate centinaia di milioni) nonché di essersi comunque avvalso della mediazione di personaggi mafiosi - neppure sotto forma di offerta di intervento proveniente da certi ambienti - per far cessare richieste estorsive.

Ha ammesso di conoscere il Peppe Di Caro ma solo come cliente e compaesano, vivendo entrambi in un piccolo centro e svolgendo egli una avviata attività commerciale.

Ha infine riferito di conoscere Marchiolo Guido (Libero) avendone sposato la sorella ed ha precisato che costui in passato, possessore di una "porsche" aveva coltivato l'hobby delle gare automobilistiche in salita coma la "Monte Pellegrino" e la "Targa Florio", assumendo di non sapere nulla in ordine ad eventuali situazioni che potessero aver

costituito fonte di preoccupazione per il cognato né se questi, per tale motivo, si fosse rivolto al Peppe De Caro.

Ad avviso della corte le dichiarazioni del teste, decisamente contrastanti con molteplici e convergenti fonti di prova, appaiono quantomeno reticenti, sicchè, potendosi ravvisare gli estremi del delitto di cui all'art.372 c.p., va disposta la trasmissione dei relativi verbali di deposizione al procuratore della repubblica in sede per le determinazioni di competenza.

Ricostruzione della fase esecutiva – le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Benvenuto Giuseppe, Calafato Giovanni e Schembri Gioacchino.

18. Un rilevante contributo probatorio per la ricostruzione della fase esecutiva del delitto per cui è processo, con particolare riguardo ai soggetti direttamente coinvolti, è stato fornito da alcuni collaboratori di giustizia già affiliati ad organizzazioni criminose operanti nell'agrigentino, i quali, pertanto, sono portatori di un notevole patrimonio conoscitivo in ordine ai rapporti operativi nell'ambito della criminalità organizzata di tipo mafioso tra esponenti della famiglie di Canicattì e quella di Palma di Montechiaro, in relazione alle quali le propalazioni del Messina e del Siino hanno già consentito di delineare il contesto di stretta contiguità nel quale le stesse operavano sinergicamente.

All'udienza del 4/3/1997 è stato esaminato il collaboratore di giustizia **Benvenuto Croce** il quale ha dichiarato quanto segue.

Negli anni '80 faceva parte di un gruppo criminale dedito alla commissione di rapine in Italia e all'estero, composto da Calafato Giovanni e Salvatore, Alletto Croce, Benvenuto Gioacchino, Puzzangaro, Amico, Pace, Allegro Carmelo, Lupo Gioacchino, Falsone Angelo e altri.

Detto gruppo era vicino alla famiglia Gallea di Canicattì, composta dai fratelli Migliore, dai fratelli Gallea, Avarello Gianmarco, Parla Salvatore e Montanti Giuseppe.

Il gruppo si rese responsabile di oltre cento rapine in varie provincie ai danni di furgoni portavalori, banche, poste, gioiellerie.

Ha ammesso di avere personalmente compiuto la prima rapina a tradici anni ai danni della Pretura di Palma, in concorso con Giuseppe Conti e Miceli Nicola, precisando che l'obiettivo gli era stato indicato dal fratello del genero del capomafia Farruggio Paolo.

Anche successivamente aveva commesso rapine con esponenti di Cosa Nostre, e in particolare con certo Carmelo Nicosia di Canicattì e Sambito Vincenzo, figlio del capo della famiglia mafiosa di cosa nostra operante a Palma di Montechiaro, Sambito Calogero, succeduto al vecchio patriarca Di Vincenzo Salvatore.

Il Sambito Calogero, secondo il suo assunto, era stato ucciso nel 1984 dai Ribisi e da Peppe Napoli, circostanza appresa dal figlio e dal genero della vittima, Sambito Vincenzo e Farruggio Paolo.

Dopo la morte del Sambito, rappresentante di Cosa Nostra a Palma fu eletto Andrea Palermo, mentre la carica di sottocapo fu assunta da

Rosario Ribisi, il quale era colui che effettivamente esercitava poteri direttivi.

Il collaboratore ha delineato l'evoluzione dei rapporti in seno alla organizzazione operante a Palma, riferendo che dopo l'uccisione di Calogero Sambito in Cosa Nostra si costituirono due correnti: una facente capo ai Sambito ed alla quale appartenevano i Bordino, i Farruggio e i Cotugno, l'altra ai Ribisi, cui aderivano Pietro Giganti, Cola Brancato, Andrea Palermo, certo Valenti, gli Allegro(il fratello di Saro Allegro aveva sposato una sorella dei Ribisi).

Dopo l'omicidio di Sambito Calogero si registrarono una serie di omicidi di persone della stessa corrente, fra i quali quello in danno di Bordino Giuseppe, e diversi attentati in pregiudizio dei Farruggio.

Ha altresì riferito che nel 1989 si tenne una riunione nell'ambito della corrente facente capo al Sambito, alla quale aveva partecipato Calafato Giovanni.

Gli esponenti di detta corrente chiesero aiuto agli esponenti del gruppo emergente per sferrare un attacco contro i Ribisi, promettendo che dopo l'eliminazione di questi ultimi si sarebbe costituita una nuova famiglia di Cosa Nostra a Palma di Montechiaro e Calafato Giovanni ne sarebbe stato il capo.

Il Benvenuto ha precisato che in un primo momento si era deciso di fare un'azione eclatante nella piazza del paese ed uccidere un buon numero degli appartenenti al gruppo Ribisi i quali erano soliti ivi incontrarsi.

L'omicidio di Nicola Brancato però interruppe quella consuetudine per motivi precauzionali.

Detto omicidio fu attribuito dal gruppo emergente agli stessi Ribisi - i quali temevano che il Brancato potesse acquisire la supremazia all'interno del gruppo, anche per i suoi rapporti privilegiati con Peppe Di Caro, di cui era figlioccio- oppure ai Bordino.

Seguirono numerosi omicidi fra i quali quello di Ribisi Gioacchino e del nipote Castronovo, dentro una pizzeria di Palma, che sarebbe stato commesso da Amico Paolo e Calafato Salvatore; l'omicidio di Allegro Rosario e Traspadano Anzalone; il duplice omicidio presso l'ospedale di Caltanissetta di Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo; l'omicidio Vella, Allegro ed altri.

Il collaboratore ha anche riferito di una riunione tenutasi nel luglio 1990 davanti al carcere di Agrigento con esponenti di altri gruppi che conducevano analoga "guerra" contro Cosa Nostra nei territori vicini: i Grassonelli di Porto Empedocle, i Sole di Racalmuto, Iannì-Cavallo a Gela ed altri e si concordò una strategia comune che prevedeva scambio di armi, di killer e reciproco appoggio logistico per dare rifugio ai latitanti.

A questa riunione aveva partecipato lo stesso Benvenuto in rappresentanza del gruppo di Palma, essendo all'epoca Calafato Giovanni detenuto.

Ha riferito di avere personalmente preso parte a questo scontro e di avere commesso una ventina di omicidi.

Il Benvenuto ha dichiarato di avere iniziato a collaborare nell'aprile del 93 e di essersi presentato spontaneamente alla polizia dell'aereoporto di Fiumicino, rientrando dal Canada dove si era rifugiato.

Rilevante è stato il contributo probatorio fornito dal Benvenuto in ordine ai rapporti tra esponenti mafiosi di Canicattì e Palma.

Sul punto ha riferito che Giuseppe Di Caro era il capofamiglia di Canicattì ed il responsabile di Cosa Nostra, carica che in precedenza era stata ricoperta dai Ferro e Guarneri.

Il figlio del Di Caro coadiuvava il padre in tale attività ma non era formalmente "combinato".

Con l'avvento di Peppe di Caro anche a Canicattì si crearono dei malumori, perché questi commetteva omicidi ed estorsioni senza rispettare le regole dell'organizzazione.

I Ribisi e Montagna Michele rappresentavano il braccio armato di Peppe Di Caro.

Ha dichiarato di avere conosciuto tutti i fratelli Ribisi, tre dei quali, Rosario, Pietro e Gioacchino erano inseriti in Cosa Nostra.

Il Benvenuto ha riferito che prima del violento scontro tra i due gruppi era legato da saldi rapporti di amicizia e frequentazione con i Ribisi, precisando che la sorella di costoro, Grazia, era stata battezzata dalla nonna del collaboratore e che Gioacchino Ribisi era figlioccio dello zio del collaboratore, Carmelo Avanzato.

Egli stesso aveva fatto un viaggio in Germania con Rosario Ribisi.

Quanto al ruolo dei Ribisi, ha dichiarato che costoro a Palma effettuavano attività estorsiva monopolizzando le cantine sociali, riferendo di un attentato a tale Camilleri, socio della cantina, perché costui aveva proposto l'espulsione di Ignazio Ribisi, coinvolto in indagini di mafia.

Quanto al Brancato, titolare di impresa di movimento terra, era entrato in Cosa Nostra insieme ai Ribisi ed era un killer.

Per quanto riguarda i periodi di detenzione ha precisato di essere stato detenuto dal gennaio 1988 al giugno 1990, periodo in cui tuttavia aveva fruito di permessi e della misura alternativa della semilibertà.

In relazione a quest'ultima vicenda processuale Ignazio Ribisi gli aveva promesso un suo interessamento tramite un suo "padrino"di Palermo, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito perché a causa a causa dell'omicidio del Ribisi Gioacchino non si erano potuti incontrare.

Su eventuali collegamenti tra i Ribisi ed esponenti mafiosi di Palermo il collaboratore ha riferito che per l'acquisto di droga a Palermo i Ribisi

si servivano di tale Giro Pietro, noleggiatore di Palma e parente dei Calafato, poi ucciso nei pressi della stazione di Palermo.

Richiesto di riferire quanto a sua conoscenza in ordine all'omicidio del giudice Saetta, il Benvenuto ha dichiarato che il discorso su quel delitto venne fuori nel corso di una conversazione con Nicola Brancato in relazione ad alcune armi di cui il collaboratore aveva la disponibilità in Germania e che successivamente al suo arresto erano state prelevate dal Ribisi Gioacchino.

Appare opportuno evidenziare fin d'ora che l'assunto del collaboratore, secondo cui quel colloquio ebbe luogo nel dicembre del 1988 in occasione di un permesso concessogli in relazione allo status di semilibero, ha trovato riscontro nell'esito degli accertamenti disposti dalla corte con ordinanza del 10/7/1998 (punto n.6) dai quali è emerso che effettivamente il Benvenuto ha fruito di un permesso premio di cinque giorni dal 24 al 29/12/1988 (cfr.nota DAP 16/7/1998 e scheda allegata).

Alla richiesta del Benvenuto di rientrare in possesso delle armi il Brancato gli rispose che di quelle non si poteva più fare alcun uso, perché erano state impiegate per l'omicidio del giudice Saetta, commesso dallo stesso Brancato, da Pietro Ribisi e da Michele Montagna.

Nel corso di un colloquio con Brancato costui gli disse che Saetta era stato ucciso per fare un favore ai palermitani, perché avevano tentato di avvicinarlo per un processo riguardante l'omicidio di un appartenente all'Arma di Monreale e non aveva voluto sentire niente perché aveva la "testa dura", sebbene fosse stato avvicinato tramite un suo parente a sua

volta raggiunto da uno dei Guarneri, Antonio o Diego.("Spatti ci mannammo giù un parente", laddove il termine dialettale "spatti" sta a significare letteralmente "per giunta, nonostante e simili").

Il Brancato gli aveva riferito altresì che qualcuno aveva "dato il via dall'interno della casa dei Guarneri", che abitavano nei pressi, in quanto avevano "visto uscire il magistrato".

Lo stesso Cola Brancato un giorno lo aveva incontrato e gli aveva riferito che stava andando dal "padrino" Peppe Di Caro perché c'erano dei problemi ("mio padrino ha dei problemi"), in quanto l'omicidio avrebbe dovuto essere commesso in territorio di Canicattì ed era stato consumato in territorio di Caltanissetta.

Ha aggiunto che in altra occasione Ribisi Gioacchino si era vantato del fatto che i Carabinieri "potevano fargli un baffo" in quanto lui aveva il biglietto del traghetto che aveva conservato con ogni cautela.

Ha infine dichiarato di aver conosciuto Michele Montagna di Delia tamite tale Carmelo Nicosia, vicino ai Gallea, esponente di Cosa Nostra legato ai Ribisi, confermando che questi erano in strettissimi rapporti con Albanese Salvatore, detto "u' Cippu", di Porto Empedocle.

In sede di controesame ha riferito che il triplice omicidio dei fratelli Lupo e di tale Lumia, collocato nel 1985 (o forse 1984) era stato commesso da Ribisi Pietro, Gigante Pietro. Cola Brancato e Giuseppe Napoli, precisando di non ricordare se si trattasse di Pietro o di Gioacchino Ribisi, ma a contestazione di precedenti dichiarazioni(verb. 27/5/1995, proc. Alletto Croce +69) ha confermato la precedente versione secondo cui vi aveva preso parte il Ribisi Gioacchino.

Ha poi chiarito che Nicola Brancato approffittando del rapporto di amicizia con i Lupo ed i Lumia aveva creato le condizioni per la soppressione di costoro (triplice omicidio di C.da Capreria), sostenendo che probabilmente furono persone vicine a costoro ad uccidere successivamente il Brancato e non i Ribisi, tanto è vero che questi ultimi dopo l'omicidio del Brancato non si riunirono più nella piazza del paese: ciò dimostrerebbe che l'uccisione del Brancato non era ad essi riconducibile.

Ha ulteriormente ribadito che il Brancato gli riferì che al triplice omicidio di C.da Capreria aveva partecipato Ribisi Gioacchino.

Il Benvenuto ha dichiarato di avere iniziato a collaborare nell'aprile del 1993 costituendosi spontaneamente alla polizia all'aeroporto di Fiumicino al rientro dal Canada dove si era rifugiato.

In particolare ha precisato che uno dei motivi determinanti che lo avevano indotto alla collaborazione era stata la nascita della figlia nel dicembre del 1992 e la necessità di assicurarle un più sereno avvenire, tenuto conto della sua ancora giovane età, ed ha precisato di avere subito confessato, man mano che veniva interrogato, tutti gli omicidi di cui si era reso responsabile, fornendo altresì indicazioni che avevano consentito l'arresto di Ferraro Salvatore in Canada che aveva conosciuto in quel paese, mentre in precedenza lo conosceva solo di vista ed aveva costituito l'obiettivo di un progetto omicidiario non potuto realizzare.

19. All'udienza del 3/12/1996 è stato sentito il collaboratore di giustizia **Calafato Giovanni,** il quale, dopo avere dichiarato di collaborare dall'ottobre 1994, ha riferito quanto segue.

Ha fatto parte dall'84 all'88 di un gruppo di rapinatori operante a Palma di Montechiaro, composto da Benvenuto Giuseppe, Sambito Vincenzo, Puzzangaro, Paolo Amico, Gioacchino Benvenuto, Morgana Calogero, Borrello, Farruggia e altri.

Detto gruppo era collegato con altro gruppo analogo di Canicattì, del quale facevano parte Gallea, Santo Rinallo, Avarello Gianmarco, Gioacchino Sferrazza, Montanti Giuseppe.

L'esponente di maggior spicco di Cosa Nostra a Palma di Montechiaro era stato dapprima Di Vincenzo, poi il padre di Sambito Vincenzo e dopo la sua morte, avvenuta nell'84, Andrea Palermo, il quale tuttavia lo era solo formalmente in quanto era in una posizione di subalternità rispetto ai Ribisi; Rosario Ribisi era infatti il sottocapo della famiglia di Palma.

Anche il Calafato ha riferito di un violento scontro nel 1988-89 all'interno di Cosa Nostra, determinato dalla estromissione di Rosario Ribisi perché aveva violato le regole interne a Cosa Nostra, in quanto aveva subito un furto nel suo appartamento e lo aveva denunciato, ed al suo posto era subentrato Bordino Giuseppe.

Ciò non fu gradito da Gioacchino Ribisi, il quale confidava di potere aspirare al posto del fratello.

Iniziò così una faida interna a Cosa Nostra che vide due gruppi contrapposti, uno facente capo ai Ribisi, Cola Brancato e Pietro Giganti, l'altro facente capo al Bordino, Di Vincenzo, Scibetta, Farruggia.

Intorno al 1988 il gruppo di rapinatori che faceva capo al collaboratore aveva intuito da diversi segnali di essere nel mirino di

Ha fatto parte dall'84 all'88 di un gruppo di rapinatori operante a Palma di Montechiaro, composto da Benvenuto Giuseppe, Sambito Vincenzo, Puzzangaro, Paolo Amico, Gioacchino Benvenuto, Morgana Calogero, Borrello, Farruggia e altri.

Detto gruppo era collegato con altro gruppo analogo di Canicattì, del quale facevano parte Gallea, Santo Rinallo, Avarello Gianmarco, Gioacchino Sferrazza, Montanti Giuseppe.

L'esponente di maggior spicco di Cosa Nostra a Palma di Montechiaro era stato dapprima Di Vincenzo, poi il padre di Sambito Vincenzo e dopo la sua morte, avvenuta nell'84, Andrea Palermo, il quale tuttavia lo era solo formalmente in quanto era in una posizione di subalternità rispetto ai Ribisi; Rosario Ribisi era infatti il sottocapo della famiglia di Palma.

Anche il Calafato ha riferito di un violento scontro nel 1988-89 all'interno di Cosa Nostra, determinato dalla estromissione di Rosario Ribisi perché aveva violato le regole interne a Cosa Nostra, in quanto aveva subito un furto nel suo appartamento e lo aveva denunciato, ed al suo posto era subentrato Bordino Giuseppe.

Ciò non fu gradito da Gioacchino Ribisi, il quale confidava di potere aspirare al posto del fratello.

Iniziò così una faida interna a Cosa Nostra che vide due gruppi contrapposti, uno facente capo ai Ribisi, Cola Brancato e Pietro Giganti, l'altro facente capo al Bordino, Di Vincenzo, Scibetta, Farruggia.

Intorno al 1988 il gruppo di rapinatori che faceva capo al collaboratore aveva intuito da diversi segnali di essere nel mirino di

Cosa Nostra e nel 1989 decise pertanto di iniziare una guerra contro i Ribisi.

Il collaboratore ha anche riferito della situazione di Cosa Nostra a Canicatti, assumendo che il capo era Antonio Ferro, ma poiché era detenuto, il referente era diventato Peppe Di Caro.

Altre famiglie di rilievo erano quelle dei Guarneri, dei Gioia e dei Di Bella.

Ha dichiarato di essere a conoscenza che quattro dei fratelli Ribisi facevano parte di Cosa Nostra e cioè Gioacchino, Rosario, Ignazio e Pietro, e che Michele Montagna e Nicola Brancato costituivano il gruppo di fuoco dei canicattinesi e di Peppe Di Caro in particolare.

Ha altresì riferito, per averlo appreso da Paolo Farruggia, che Cola Brancato era figlioccio di Peppe Di Caro, e di essere altresì a conoscenza che prima dell'inizio dello scontro violento sopracennato il gruppo di Cosa Nostra e in particolare Nicola Brancato e lo stesso Gioacchino Ribisi avevano cercato di avvicinare il gruppo degli emergenti per farli entrare in Cosa Nostra.

In ordine allo scontro tra i Ribisi e il gruppo degli emergenti ha in particolare riferito quanto segue.

L'omicidio di Ribisi Gioacchino, ucciso insieme al nipote, si verificò nell'agosto del 1989 all'interno di una pizzeria di Marina di Palma e fu commesso dal fratello del collaboratore, Calafato Salvatore, e da Paolo Amico.

Sul luogo, come supporto logistico, erano presenti inoltre lo stesso collaboratore e Puzzangaro Gaetano.

Per reazione i Ribisi, il giorno successivo, avevano attentato alla vita di Bordino; è appena il caso di ricordare che trattasi dell'episodio criminoso di cui ha riferito il collaboratore Messina Leonardo.

Il collaboratore ha altresì affermato di conoscere quest'ultimo di vista e di averne notato la presenza a Palma nei pressi della propria abitazione, distante circa settanta metri da quella del Bordino, a bordo di una lancia Prisma con la targa di Caltanissetta, collocando l'episodio tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 1989, dopo circa 10-15 giorni dall'attentato al Bordino, e precisando di avere successivamente notato una certa somiglianza tra quella persona ed una foto che ritraeva il Messina.

Ha anche dichiarato di aver saputo che costui era amico dei Ribisi e che lo stesso aveva venduto una moto a Pietro Ribisi.

Tale ultima circostanza gli era stata riferita nell'estate del 1989 da Avarello Giovanni e Gallea Antonio e lui stesso aveva avuto modo di vedere la moto che era targata con la sigla di Caltanissetta e non di Agrigento.

In ordine all'attentato a Bordino ha precisato che gli autori erano stati i fratelli Ignazio e Pietri Ribisi e Gioacchino Castronovo, i quali quella mattina erano stati notati dal fratello del collaboratore aggirarsi a bordo di due autovetture, una Renault 18 ed una Jetta.

Il movente andava ricercato nel fatto che i Ribisi ritenevano il Bordino vicino al gruppo contrapposto.

In ordine al duplice omicidio di Carmelo e Rosario Ribisi presso l'ospedale di Caltanissetta, ha riferito che i Ribisi avevano fatto un attentato a Paolo Amico, il quale aveva risposto al fuoco ferendo

Rosario Ribisi, il quale si era ricoverato presso l'ospedale di Caltanissetta. L'omicidio è stato commesso dallo stesso collaboratore, da Avarello Giovanni, da Montanti Giuseppe e da Rinallo Santo.

Il Montanti fece da palo, Rinallo aspettava in macchina, il collaboratore e il fratello erano entrati in ospedale.

Analogo scontro fra Cosa Nostra e i gruppi emergenti si era verificato a Canicattì, dove il gruppo emergente era rappresentato dai fratelli Gallea, Montanti Giuseppe e Avarello Gianmarco.

Nell'ambito di questa violenta contrapposizione furono uccisi Peppe Di Caro, gli zii Di Gioia, uno dei fratelli Ficarra, i fratelli di Michele Montagna.

L'omicidio di Peppe Di Caro, commesso nel 1991 da Avarello Gianmarco, Grassonelli Giuseppe e Margiotta Maurizio, era stato eseguito all'interno di una macelleria.

Il tentato omicidio di Calogero Di Caro fu commesso nella primavera del 1991da Avarello Gianmarco e Grassonelli Giuseppe.

Ha precisato che il Di Caro rispose al fuoco ferendo l'Avarello al capo e riuscendo così a fuggire, e che durante l'agguato l'Avarello perse la parrucca e fu riconosciuto dal Lillo Di Caro.

Ha aggiunto che poco tempo dopo da questo fatto erano stati uccisi i fratelli Gallea e che l'omicidio di Peppe Di Caro è avvenuto successivamente al tentato omicidio di Lillo Di Caro.

Il collaboratore ha riferito di avere tentato in un'occasione di uccidere Michele Montagna su richiesta di Peppe Montanti e Antonio Gallea, i quali lo ritenevano una persona pericolosa a Canicattì perché era un

killer. Anche il collaboratore era interessato a suo dire alla eliminazione del Montagna perché questi era amico dei Ribisi.

In ordine all'omicidio del giudice Saetta ha riferito quanto segue.

Il gruppo degli emergenti aveva notato all'epoca frequenti riunioni fra il gruppo di Cosa Nostra di Canicatti e quello di Palma e riteneva che questi incontri fossero finalizzati alla preparazione di attentati in loro danno a causa di una notevole insofferenza per le rapine da loro commesse.

Vi erano stati in particolare incontri frequenti fra Michele Montagna e Cola Brancato presso la macelleria dove poi era stato ucciso Peppe Di Caro; ciò il collaboratore aveva, a suo dire, personalmente constatato, per avere visto i predetti presso la macelleria in questione circa un mese prima dell'omicidio del magistrato.

In particolare quattro o cinque giorni prima dell'omicidio, Peppe Montanti aveva visto Nicola Brancato e due dei fratelli Ribisi in un ristorante ubicato all'uscita di Canicattì; in quell'occasione erano presenti Gioacchino e Pietro Ribisi, Michele Montagna, Cola Brancato e Pietro Giganti nonché il figlio di Peppe Di Caro.

Dopo l'omicidio del giudice, nel corso di un colloquio con Antonio Gallea e Peppe Montanti, quest'ultimo gli riferì che a commettere il fatto erano stati i palmesi su richiesta dei canicattinesi, insieme a Michele Montagna, per fare un favore ai palermitani.

I palmesi erano Cola Brancato, Pietro Ribisi e Pietro Giganti.

In particolare ha riferito che lui stesso aveva dei sospetti perché Ribisi Gioacchino si era impossessato di un mitra M-12 nella disponibilità dello stesso collaboratore, e poiché appresero che per l'omicidio del

magistrato era stato usato un mitra, pensarono che potesse essere stata usata proprio quall'arma e decisero di non richiedergliene la restituzione.

Il Calafato ha precisato di avere ricevuto quell'arma nel 1986 in Germania da un compaesano, tale Virone Gioacchino, e poichè era ricercato per delle rapine commesse in quel paese si era spostato da Monaco di Baviera in altra località affidando l'arma ad un'amico, tale Mele Gioacchino, che svolgeva l'attività di cameriere in un ristorante di un paesino della Germania nei pressi di Friburgo, a trenta chilometri circa dalla frontiera francese e svizzera

Il Ribisi Gioacchino, forse perchè aveva un amico in comune con il Mele, tale Peppe Sorce, mafioso di Sciacca, avendo appreso dell'esistenza del mitra, ne venne in possesso, facendoselo consegnare tra la fine del 1987 e l'inizio del 1988.

Il mitra in questione, di nazionalità italiana del tipo m.12 cal. 9x18 in dotazione alle forze dell'ordine era stato utilizzato in Germania per commettere delle rapine ma non gli risultava che fosse stato usato per commettere fatti di sangue, a differenza di altro mitra "sten" cal.9 con cui lui stesso aveva sparato e che apparteneva al Rosario Allegro.

Ciò aveva appreso intorno alla metà (giugno-luglio) del 1988 allorchè, dopo la scarcerazione, era andato a trovare il Mele.

Il collaboratore ha quindi chiarito che, a seguito delle notizie apprese dal Montanti in ordine al coinvolgimento del Ribisi nell'omicidio del magistrato, ed avendo saputo tramite gli organi di informazione dell'impiego di un mitra, ritenne che potesse essere stata utilizzata quell'arma, tanto più che il gruppo Ribisi poteva contare anche sulla

disponibità di un secondo mitra, e cioè quello sopra citato in possesso del Saro Allegro già usato dal collaboratore alcuni anni prima(cfr.ff.91-96).

Il Calafato ha altresì riferito che Saro Allegro e Gioacchino Ribisi si erano precostituiti l'alibi conservando i biglietti del traghetto.

La circostanza gli constava personalmente in quanto l'Allegro "lo andava raccontando in giro" ed in una circostanza lo stesso collaboratore all'interno della macelleria dei Savaia aveva sentito l'Allegro dire testualmente "Meno male che io avevo tutta una mossa a far capire che ero innocente" ed aveva chiarito che lui "non c'entrava niente e se non era per per questa cosa, avrebbero arrestato lui" in quanto insieme al Ribisi erano "tartassati" dalle forze dell'ordine.

Per quanto riguarda il favore che sarebbe stato fatto ai palermitani, ha chiarito che il giudice non si era prestato per "aggiustare" un processo, in relazione al quale Peppe Montanti gli aveva riferito che si erano attivati i Guarneri, che abitavano vicino un parente farmacista del giudice.

Il Calafato ha riferito che un progetto di rapina in danno di un deposito di medicinali o dei camion adibiti al trasporto era stato accantonato su suggerimento del Gallea il quale aveva fatto presente che era " meglio non inquietare il cane che dorme" in quanto avrebbe potuto "interessare a Guarneri questa cosa, gli può portare disturbo, che già si muore", atteso che il piano prevedeva una rapina "clamorosa" in quanto "noi volevamo portarci tutto il magazzino dei medicinali con i camion".

Il collaboratore ha altresì dichiarato di avere avuto modo di parlare dell'omicidio del giudice Saetta anche con Paolo Farruggia, il quale gli

aveva riferito che la guerra contro i Ribisi non si poteva fare perché questi avevano fatto diversi omicidi per i canicattinesi e quindi erano nelle loro grazie.

A seguito di sollecitazione del ricordo mediante contestazione delle dichiarazioni rese in data 12/7/1996 ha confermato che anche Collura Vincenzo, amico di Peppe Montanti, di Gioacchino Ribisi e di Michele Montagna, gli aveva riferito di avere ricevuto delle confidenze da quest'ultimo, il quale gli aveva detto che ad uccidere il magistrato erano stati lo stesso Montagna, Nicola Brancato e Pietro Ribisi, mentre non ricordava se gli avesse fatto anche il nome del Giganti, per contro menzionato nel corso delle dichiarazioni oggetto di contestazione (cfr.ff.67-68).

Quanto ai rapporti del Montanti con le organizzazioni criminose che all'epoca si fronteggiavano, il collaboratore ha precisato che questi stava dalla loro parte, ma poiché coltivava rapporti ambigui anche con l'altro schieramento, riusciva ad ottenere informazioni anche da parte di affiliati a cosa nostra ed in particolare da Collura Vincenzo che operava quasi come una sorta di infiltrato e riferiva tutto a Montanti.

Ha altresì riferito che in occasione di una cena in pizzeria Cola Brancato, avendo notato la presenza nel locale di tale Sortino Carlo, di Palma di Montechiaro, parente del Dr.Vajola, a quel tempo procuratore della repubblica di Agrigento, traendo spunto dal fatto che, a dire del Brancato, il Sortino si dava delle arie, aveva fatto una battuta sul giudice Vaiola, del seguente tenore: "se non si cala le corna fa la fine di Saetta".

Il collaboratore ha fornito ulteriori informazioni riferendo che autori dell'omicidio di Peppe Di Caro erano stati Avarello, Grassonelli e

Margiotta, cognato dei Sanfilippo di Mazzarino, i quali erano vicini ai Riggio e dopo la frattura costituirono la cosiddetta Stidda.

Il Castronovo ucciso insieme a Gioacchino Ribisi, gli faceva da guardaspalle ed era fidanzato con la figlia di Saro Ribisi.

Antonio Di Caro, figlio di Peppe Di Caro, era uomo d'onore riservato, circostanza che il collaboratore assume di avere appreso da Antonio Guarneri in carcere.

Ficarra era uomo d'onore di Canicattì legato ad Antonio Ferro, mentre il Gioia era un altro uomo d'onore di spicco di Canicattì allo stesso livello di Ferro, Guarneri e Di Caro.

Per quanto riguarda le vicende relative al suo status libertatis il Calafato ha riferito di essersi recato in Germania nel natale del 1986 e di essersi costituito presso il carcere di Agrigento nel maggio 1987 perché era accusato di un reato al quale riteneva di essere estraneo, rimanendo però in stato di detenzione per oltre un anno fino al giugno-luglio 1988.

Ha ribadito, a seguito di contestazione di precedenti dichiarazioni rese al P.M.in data 20/1/1995, fornendo sul punto esaurienti giustificazioni anche di ordine logico in ordine ad un involontario errore in cui era incorso, di avere appreso dal Mele proprio in quel periodo succesivo a detta scarcerazione che il Ribisi Gioacchino si era fatto consegnare il mitra tra la fine del 1987 e l'inizio del 1988(cfr.ff.120-124).

Successivamente venne arrestato nel gennaio 1990 e rimase in stato detenzione fino all'agosto 1993.

Nel primo periodo 1990-1991 fu ristretto presso il carcere di Agrigento, successivamente a Parma per tre mesi e dopo qualche giorno trascorso nel mese di settembre a Voghera fu nuovamente trasferito ad

Agrigento(fino al settembre-ottobre1991) per essere ancora una volta trasferito per circa un mese a Voghera e poi ancora ad Agrigento.

In quest'ultima casa circondariale fra i suoi compagni di detenzione ha ricordato Gallea Antonio, Avarello Gianmarco, Collura Vincenzo, Lupo Gioacchino.

A specifica domanda ha precisato di avere appreso le circostanze riferite in ordine al tentato omicidio e all'omicidio di Lillo Di Caro e Peppe Di Caro dapprima dallo zio dell'Avarello, suo compagno di cella, che a sua volta era stato informato dal nipote durante i colloqui, ricevendo successivamente conferma dallo stesso Avarello quando questi venne tratto in arresto.

Il Calafato ha dichiarato di avere iniziato a collaborare nell'ottobre 1994 in un momento in cui era detenuto solo per detenzione di armi, mentre per altro titolo di reato concernente la fattispecie associativa di cui all'art.416 bis c.p era imputato in stato di libertà nell'ambito del processo c.d. Gattopardo (Allegro +16), rendendo dichiarazioni accusatorie sia nei confronti di esponenti di "cosa nostra", sia a carico di affiliati all'organizzazione nella quale egli stesso militava.

La nascita del figlio nel giugno del 1990 mentre era detenuto ebbe un peso determinante sulla decisione di collaborare anche perché dopo la scarcerazione seguì un periodo di latitanza protrattosi per un anno.

20. All'udienza del 3/3/1997 è stato esaminato **Schembri Gioacchino** il quale ha dichiarato di non essere stato affiliato ad alcuna organizzazione criminale.

Dal 1977 era emigrato in Germania dove gestiva una pizzeria e dove aveva conosciuto Puzzangaro Gaetano e Benvenuto Giuseppe.

Era stato poi tratto in arresto e condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso in un processo in cui erano coimputati lo stesso Puzzangaro, Benvenuto, Calafato, Allegro e i fratelli Ribisi.

Ha riferito di avere conosciuto Gioacchino Ribisi nel 1986 il quale si era recato in Germania con Incardona Ignazio gli aveva chiesto Schembri un'attestazione di lavoro in Germania nella sua pizzeria.

Lo Schembri si prestò a fargli una certificazione attestante un rapporto di lavoro fittizio.

In cambio il Ribisi si era offerto di intervenire presso tale Polleri di Carini per la rinuncia al credito della residua somma di lire 50 milioni dovuta dallo stesso Schembri al Polleri per l'acquisto di una pizzeria. L'attività di intermediazione non aveva però sortito buon esito. Nell'occasione il Ribisi gli aveva detto che avrebbe fatto intervenire degli "amici" per convincere il Polleri e rinunciare al credito.

Ha ammesso, a contestazione, che lo stesso Gioacchino Ribisi gli aveva confidato che era affiliato ai "chiatti" ed ai "corleonesi".

Ha affermato di non avere mai trafficato in sostanze stupefacenti, anche se aveva talvolta acquistato cocaina per uso personale.

Ha ammesso di avere messo il Benvenuto in contatto con un'altra persona di Palma residente in Germania per l'acquisto di armi nonché di avere conosciuto altre persone che si erano recate in Germania in compagnia di Gioacchino Ribisi e cioè Nicola Brancato, Allegro e un altro di Porto Empedocle.

Ha precisato di aver partecipato al battesimo della figlia di Ribisi; in quella circostanza erano presenti Brancato, Allegro e Albanese e venne effettuata anche una ripresa filmata poi sequestrata dalla Polizia.

In ordine ai rapporti con Puzzangaro e Benvenuto ha riferito di avere ricevuto(il 4 o 5 ottobre) la telefonata di un amico di Palma, Lombardo Giovanni, il quale lo preavvertiva che stavano per arrivare in Germania dei ragazzi (il Puzzangaro e il Benvenuto) che ivi dovevano fermarsi per qualche settimana: Puzzangaro arrivò l'indomani e Benvenuto dopo un mese.

Ha riferito che egli conosceva i predetti giovani per averli visti in Germania nella primavera del 90 insieme ad Amico e Pace.

All'epoca del primo incontro i due giovani dovevano incontrarsi con tale Parla Salvatore di Canicattì per acquistare delle armi che poi furono utilizzate per l'omicidio del giudice Rosario Livatino.

Dopo la telefonata del Lombardo con la quale lo stesso aveva chiesto allo Schembri di ospitare il Puzzangaro, questi fu ospitato presso l'appartamento di un amico, Giovanni Butticè, dove rimase per un anno circa.

Lo Schembri ha dichiarato che il Puzzangaro gli aveva fatto delle confidenze, riferendogli di aver fatto parte del gruppo di fuoco che aveva ucciso il dr. Livatino e che per tale motivo si era rifugiato in Germania.

Lo aveva messo al corrente inoltre della attività criminosa del gruppo cui era affiliato e della parte avversa.

Gli aveva altresì fornito alcune informazioni in ordine all'omicidio del giudice Saetta, in presenza del Benvenuto o del Butticè, riferendogli in particolare che gli autori erano stati Nicola Brancato ed i fratelli Ribisi e precisandogli che l'omicidio era stato perpetrato "per fare un favore ai palermitani".

Invitato a precisare se il Puzzangaro gli avesse anche specificato quale dei fratelli Ribisi fossero coinvolti nell'omicidio, il collaboratore ha dichiarato che "parlava sempre di Gioacchino e Rosario".

A contestazione delle dichiarazioni rese sul punto nel corso del processo a carico di Allegro ed altri, ha ammesso di avere appreso dal Puzzangaro che l'omicidio sarebbe stato opera di Gioacchino Ribisi e Nicola per fare un favore ai corleonesi.

Lo Schembri ha dichiarato che in un periodo immediatamente successivo – uno o due giorni dopo (cfr.f.67) all'omicidio del giudice Saetta, avvenuto secondo i suoi ricordi "nell'87-'88, forse '88" , giunsero in Germania, a Mannheim, senza preavviso Rosario Allegro, Albanese Pasquale di Porto Empedocle e Gioacchino Ribisi.

Costoro gli avevano telefonato da un bar dove erano soliti recarsi tutti i suoi paesani e lo avevano invitato a raggiungerli per un saluto.

Era presente anche Nicola Brancato che l'indomani partì per Londra. Ha precisato che andarono a cena insieme in una pizzeria e nell'occasione il Ribisi chiese al collaboratore se c'era disponibilità di armi da acquistare. Nel conversare con il Brancato il Ribisi disse che "quella cosa non si poteva usare più".

A specifica domanda ha precisato che i predetti non esplicitarono le ragioni della loro presenza in Germania né la collegarono all'omicidio del giudice Saetta; il collaboratore ne intuì le ragioni solo dopo.

Tuttavia, il riferimento al grave fatto fu univoco, secondo lo Schembri, allorchè, l'impossibilità di usare "quella cosa" fu chiaramente posta in relazione con quello che era successo ("dopo quello che è successo questa cosa – dice - non ...queste cose non si possono più

usare"- cfr.ff. 69-70), in un contesto in cui certamente "si parlava di armi e cercavano armi"(f.71).

Non è stato in grado di precisare per quanto tempo il Ribisi si trattenne in Germania, riferendo tuttavia di non averlo più visto dopo quell'incontro o forse di averlo rivisto il giorno successivo.

Il collaboratore ha quindi chiarito che dopo le confidenze ricevute dal Puzzangaro aveva collegato l'episodio relativo alla riferita conversazione in pizzeria sulle armi nonché l'atteggiamento del Ribisi che durante quella permanenza era molto guardingo e voleva essere accompagnato in posti sicuri ed in particolare in cabine telefoniche poste fuori dal centro abitato.

Quanto ad eventuali colloqui avuti con il Brancato in occasione di quell'improvviso arrivo in Germania lo Schembri ha riferito soltanto che il predetto mostrò di essere "sdegnato di fare quella vita, non ne poteva più" e gli aveva consigliato di "stare attento e non mettersi con nessuna persona".

A seguito di contestazione per la sollecitazione del ricordo lo Schembri ha ammesso che quando il Puzzangaro gli aveva fatto quelle confidenze in ordine all'omicidio del giudice Saetta non gli aveva specificato le quali fossero le sue fonti di informazione ma "da come ne parlava ho capito che erano notizie che sapeva tramite la sua organizzazione, cioè il gruppo di Giovanni Calafato, Giuseppe Benvenuto, Domenico Pace, Paolo Amico e gli altri".

Ha inoltre confermato, a contestazione, che nel corso della cena il Ribisi ed il Brancato avevano parlato anche di un matrimonio svoltosi a

Palermo al quale avevano partecipato: si trattava del matrimonio di uno dei Madonia.

Nel corso del controesame, a seguito di contestazione, ha confermato o di avere appreso dal Puzzangaro che questi era stato l'autore dell'omicidio di Ribisi Gioacchino insieme al Benvenuto Giuseppe Croce, mentre in precedenza aveva dichiarato di non conservare un chiaro ricordo e che forse gli era stato riferito che vi avevano preso parte Puzzangaro, Calafato, Amico e forse il Benvenuto.

Ha ribadito di avere appreso dell'omicidio del giudice Saetta dalla televisione e che successivamente quando Gioacchino Ribisi arrivò in Germania ed il Puzzangaro gli riferì che "era stato opera di Gioacchino e Cola Brancato" aveva fatto dei collegamenti logici.

In particolare a seguito dei riferimenti di Puzzangaro, aveva collegato anche le conversazioni intercorse fra Gioacchino Ribisi e Cola Brancato all'indomani dell'omicidio, traendone la conferma che in effetti erano i predetti gli autori del fatto.

Ha inoltre insistito nel dire che Puzzangaro indicava come esecutori materiali Iachino Ribisi e Cola Brancato ed ha aggiunto però che il gruppo di cui faceva parte Puzzangaro quando parlava dei "fratelli Ribisi" si riferiva sempre a "Gioacchino e Rosario".(cfr.ff.71-73).

In ordine alle modalità ed ai tempi della collaborazione lo Schembri ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con il Dr Paolo Borsellino, chiedendo personalmente di parlare con lui, nell'agosto 1992 in un momento in cui si trovava detenuto con l'imputazione di associazione mafiosa essendo stato tratto in arresto il 15/4/1992 a seguito di

intercettazioni telefoniche a carico degli Allegro nelle quali si faceva il suo nome come probabile destinatario di un attentato.

Ha tuttavia precisato di non avere confessato reati perché non ne aveva da confessare, ammettendo di avere sparato contro i polizziotti tedeschi quando alle cinque del mattino fecerro iruuzione nella sua abitazione per arrestarlo, avendo temuto che si trattase di un altro attentato nei suoi confronti.

A specifica domanda ha ribadito di non essere inserito in alcuna organizzazione, di avere talvolta acquistato cocaina insieme ad altri ristoratori con i quali l'aveva divisa per farne uso personale, chiarendo altresì, in relazione alla richiesta di armi rivoltagli dai suoi compaesani nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riferite, che in Germania la circolazionene ed il commercio delle armi non era sottoposta a particolari restrizioni.

In una occasione aveva messo in contatto il Benvenuto con una persona residente in Belgio per l'acquisto di armi, ma non già perché fosse inserito in una organizzazione o perché ne avesse in precedenza acquistato dallo stesso.

A seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti(ff. 84 e segg.) in ordine ai termini esatti in cui il Puzzangaro gli aveva fornito le informazioni già riferite sulle persone coinvolte nell'omicidio per cui è processo, lo Schembri ha dichiarato che il Puzzangaro in più occasioni aveva accennato all'omicidio del giudice Saetta in un contesto di carattere generale su azioni criminose, talvolta facendo riferimento ai "fratelli Ribisi", altre volte a "Gioacchino e Cola" senza tuttavia entrare nei dettagli delle modalità esecutive.

Ha infine precisato che talvolta il Puzzangaro gli aveva detto " Questa è sicuramente opera di Gioacchino e Cola, perché dove passava Cola non spuntava nemmeno l'erba".(f.86-87).

Il contesto criminoso degli anni '80 nel territorio agrigentino secondo ricostruzione operata dagli ufficiali di p.g. escussi e nelle sentenze irrevocabili acquisite.

21. Il contesto criminoso nel quale si inseriscono i fatti riferiti dai predetti collaboratori di giustizia operanti nell'agrigentino è stato compiutamento ricostruito nel corso della deposizione resa all'udienza dell'8/11/1996 dal cap.**Felice Ierfone,** in servizio presso il ROS di Palermo dal 1991,il quale si è occupato, nell'esercizio delle sue funzioni, di indagini sulla criminalità organizzata dell'agrigentino a partire dalla strage di Capodanno, avvenuta nel bar 2000 di Palma di Montechiaro il 31/12/1991.

L'ufficiale ha riferito che nel 1991 era in atto una situazione di grave conflittualità fra gruppi emergenti e personaggi ritenuti affiliati a Cosa Nostra, tanto che si registrarono ben 80 omicidi in due anni.

All'epoca dei fatti per cui è processo il responsabile provinciale di Cosa Nostra per Agrigento era Giuseppe Di Caro di Canicattì, legato alla famiglia Ferro e Guerrieri dello stesso centro.

La disamina dei fatti omicidiari verificatisi dimostrava che era in corso un disegno di sterminio non nei confronti di Cosa Nostra in generale, ma solo nei confronti di una fazione di Cosa Nostra, quella facente capo a Di Caro Peppe.

Ed infatti nel corso del 1989 si verificarono i seguenti omicidi:

- 5 agosto 89: viene ucciso a Palma di Montechiaro Ribisi Gioacchino, esponente di Cosa Nostra a Palma, legato al Di Caro, insieme a Castronovo Girolamo;
- 6 agosto 89: viene ucciso a Delia Montagna Michele;

Il contesto criminoso degli anni '80 nel territorio agrigentino secondo ricostruzione operata dagli ufficiali di p.g. escussi e nelle sentenze irrevocabili acquisite.

21. Il contesto criminoso nel quale si inseriscono i fatti riferiti dai predetti collaboratori di giustizia operanti nell'agrigentino è stato compiutamento ricostruito nel corso della deposizione resa all'udienza dell'8/11/1996 dal cap.**Felice Ierfone,** in servizio presso il ROS di Palermo dal 1991,il quale si è occupato, nell'esercizio delle sue funzioni, di indagini sulla criminalità organizzata dell'agrigentino a partire dalla strage di Capodanno, avvenuta nel bar 2000 di Palma di Montechiaro il 31/12/1991.

L'ufficiale ha riferito che nel 1991 era in atto una situazione di grave conflittualità fra gruppi emergenti e personaggi ritenuti affiliati a Cosa Nostra, tanto che si registrarono ben 80 omicidi in due anni.

All'epoca dei fatti per cui è processo il responsabile provinciale di Cosa Nostra per Agrigento era Giuseppe Di Caro di Canicattì, legato alla famiglia Ferro e Guerrieri dello stesso centro.

La disamina dei fatti omicidiari verificatisi dimostrava che era in corso un disegno di sterminio non nei confronti di Cosa Nostra in generale, ma solo nei confronti di una fazione di Cosa Nostra, quella facente capo a Di Caro Peppe.

Ed infatti nel corso del 1989 si verificarono i seguenti omicidi:

- 5 agosto 89: viene ucciso a Palma di Montechiaro Ribisi Gioacchino, esponente di Cosa Nostra a Palma, legato al Di Caro, insieme a Castronovo Girolamo;
- 6 agosto 89: viene ucciso a Delia Montagna Michele;

Nello stesso disegno strategico di soppressione del gruppo Di Caro si inquadrava anche l'omicidio di Brancato Nicola, personaggio affiliato al gruppo Ribisi-Allegro di Palma di Montechiaro.

Quanto allo specifico tema dei rapporti fra Cosa Nostra di Agrigento ed il gruppo corleonese di Palermo, il teste ha evedenziato le seguenti emergenze investigative.

Nel corso del c.d. maxi processo di Agrigento, in esito alle dichiarazioni rese da Bono Benedetta, convivente di Carmelo Colletti, capo mafia di Ribera, ucciso nel 1984, si accertò l'esistenza di rapporti di quest'ultimo con i Greco di Bagheria, i fratelli Di Carlo Giulio e Francesco.

La Bono, infatti, ebbe a dichiarare di essersi recata insieme al convivente presso un castello-locale pubblico di San Nicola l'Arena gestito da Francesco Di Carlo, precisando che il marito aveva rapporti stretti con i Ribisi di Palma ed in particolare con Gioacchino Ribisi.

In relazione a quanto sopra evidenziato furono acquisiti i seguenti significativi riscontri oggettivi.

All'atto dell'arresto in Roma di Pippo Calò e Rotolo Antonino, nel 1984, alla moglie di quest'ultimo Sansone Antonietta fu sequestrata un'agenda dove erano annotati indirizzi e numeri di telefono in maniera criptica.

Le indagini successive portarono alla decifrazione dei dati: fra i numeri annotati vi era anche quello dell'abitazione e della concessionaria di auto di Calogero Di Caro, parente di Giuseppe Di Caro.

Nel 1987 nell'ambito delle indagini espletate dalla Sezione Anticrimine di Messina nei confronti di Galea Eugenio, finalizzata alla cattura di Mangion Francesco, braccio destro di Santapaola, fu eseguita un'attività di pedinamento nei confronti dei predetti Mangion e Galea.

Si accertò che costoro si incontrarono alla Stazione di servizio di Caracoli con tre persone giunte sul posto a bordo di due macchine diverse targate rispettivamente "PA" e "AG".

Gli accertamenti successivi consentirono di appurare che la macchina targata "PA" era condotta da Motisi Giovanni, figlio di Matteo, uomo della "famiglia" mafiosa di Pagliarelli di Palermo.

Gli altri due che viaggiavano a bordo dell'autovettura targata "AG" furono identificati in Di Caro Giuseppe e nel di lui figlio Antonio.

La Sezione Anticrimine del Ros di Palermo, nell'ambito delle indagini finalizzate alla cattura di Di Caro Calogero, localizzò quest'ultimo a Palermo in contatto con tale Armando Michele, capo-decina della "famiglia" di Corso Calatafimi, secondo quanto si è appreso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore.

Quanto ai rapporti fra i Madonia di Resuttana e i Di Caro, il teste ha riferito che nel 1987 nell'abitazione di Di Caro Giuseppe venne rinvenuto un biglietto nel quale si faceva riferimento ad una raccomandazione che il Di Caro avrebbe dovuto fare per l'assunzione presso un istituto bancario di Canicattì di tale Gelardi Luciano, nipote di Ciccio Madonia, in quanto figlio di un fratello della di lei moglie.

Anche le circostanze relative alla cattura di Di Caro Calogero appaiono dotate di significativo rilievo investigativo.

Dopo il tentato omicidio subito nel marzo '91 Calogero Di Caro si rese irreperibile insieme al suo nucleo familiare.

Nel 92-93 venne emesso nei suoi confronti provvedimento restrittivo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Poiché fonte fiduciaria lo indicava come latitante a Palermo vennero attivati accertamenti incrociati presso l'ENEL, la SIP, l'azienda del gas, il catasto e si accertò che alla via Generale Streva 21 di Palermo vi era un appartamento di proprietà di tale Linotta Luigi, deceduto a Palermo nel 1988.

Dopo la morte di costui la proprietà era stata ceduta a Linotta Domenico, padre di Linotta Liliana, moglie di Calogero Di Caro.

Gli ulteriori accertamenti consentirono di appurare che presso quell'abitazione era attivato sia un contratto di erogazione di energia elettrica sia un'utenza telefonia a nome di Linotta Luigi deceduto.

I servizi di osservazione espletati consentirono di accertare che l'appartamento era abitato dalla moglie e dai figli di Calogero Di Caro. Furono eseguite intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Nel maggio 93 venne registrata una telefonata in entrata : la Linotta Liliana che risponde alla chiamata apprende dall'interlocutore con il quale ha un rapporto di sicura conoscenza e confidenza, tant'è che lo riconosce dalla voce, che l'indomani una persona sarebbe dovuta arrivare a Palermo.

L'indomani il figlio del latitante, Di Caro Diego, intorno alle 12 fu visto mentre usciva di casa alla guida di un fuoristrada, seguito da una Fiat Tipo targata AG.

Le due vetture seguirono un percorso comune, dopo di che Di Caro Diego raggiunge una struttura abitativa, un baglio in via Crocifisso Pietratagliata n. 78, e scaricò alcune cose dall'auto e va via.

Nello stesso baglio entrò poco dopo, a bordo di uno scooter, un uomo sui 40-45 anni con i capelli brizzolati.

Il Di Caro Diego si ricongiunse con la Fiat Tipo e dopo un percorso comune il Di Caro rientrò a casa mentre la Fiat Tipo si diresse verso l'autostrada.

Il conducente della Tipo venne poi controllato e identificato in Di Caro Gioacchino, fratello del latitante.

Venne frattanto mantenuto il controllo sul baglio e ivi fu notata in uscita una Opel Omega blu targata PA intestata ad Armando Patrizio.

In data 5/6/93 ore 11.57 nel corso di altra telefonata in entrata sull'utenza Girotta, l'interlocutore parlò con i figli e diede loro appuntamento nel pomeriggio al maneggio.

Alle 16.00 dall'abitazione furono visti uscire la moglie e i figli del Di Caro Calogero i quali si diressero al maneggio di via Falsomiele, entrarono ed uscirono poco dopo.

Subito dopo fu vista entrare l'Oper Omega con due persone a bordo: l'autista aveva i baffi, dimostrava 40-45 anni, stempiato, mentre il passeggero aveva i capelli brizzolati ed una età di 40-45 anni.

Dopo un po'di tempo il fuoristrada con i familiari del Di Caro fece ritorno al maneggio e si accodò alla Oper Omega.

Dall'Opel discese il passeggero il quale si avvicinò al fuoristrada salutando Di Caro Diego e la madre con reciproco scambio di buste.

L'autista dell'Opel rimase in macchina ad aspettare e poi fece perdere le sue tracce nel traffico cittadino.

Il 6/11 venne intercettata altra telefonata nella utenza Linotta nel corso della quale l'interlocutore disse alla signora di ricordare al figlio che doveva andare a prendere il pane.

Alle 18.40 Di Caro Diego uscì di casa insieme alla sorella, e dopo un certo percorso urbano, arrivati in via della Crocerossa fecero salire a bordo una persona che, arrivata in macchina li bacia e che ha in mano una busta bianca.

Il fuoristrada venne fermato ed il Di Caro Calogero, che si identificava nel passeggero preso a bordo, venne catturato.

Nella busta in suo possesso vi erano capi di abbigliamento sporchi mentre sull'auto vi era un'altra busta con biancheria pulita.

L'arresto fu eseguito nella via Ausonia che ricade nel "mandamento" di San Lorenzo così come la via Generale Streva.

La via Pietratagliata, dove è sito il baglio, è ricompresa nel mandamento di Corso Calatafimi.

Al momento dell'arresto, in data 16/11/1993, il Di Caro Calogero, nipote di Di Caro Giuseppe, aveva una ferita all'occhio, che gli era stata procurata a seguito del tentato omicidio patito l' 11/3/1991.

22. Va altresì rilevato che possono essere legittimamente utilizzate le risultanze processuali acquisite nel processo a carico di Allegro Francesco+16, definito con sentenza emessa dal tribunale di Agrigento in data 15/7/1994, sostanzialmente confermata in appello con sentenza del 9/3/1996 nei confronti di tutti gli imputati, salvo che per alcuni aspetti meramente sanzionatori, ed ormai divenuta irrevocabile.

Peraltro nel corso di quel processo, al quale ha partecipato in veste di imputato il Ribisi Pietro, riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.p. unitamente ai fratelli Ignazio e Nicola, è stata compiutamente e favorevolmente delibata l'attendibilità dei collaboratori di giustizia Messina Leonardo, Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce, esaminati nel corso del dibattimento ed i verbali delle cui dichiarazioni sono stati ritualmente acquisiti ex art.238 c.p.p., come modificato dalla L.n.267/97.

La citata sentenza certamente non comporta alcun automatismo nel recepimento e nella utilizzazione a fini decisori dei fatti né dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione della stessa, rimanendo integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio riservate alla corte del presente dibattimento.(in tal senso, cfr. Cass. Pen. Sez.I, 1/12/1998, n.12595).

Come è noto, infatti, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ex art.238 bis c.p.p. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art.192, III comma c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermano.

Al riguardo deve ritenersi che la locuzione fatto accertato con sentenza irrevocabile vada rifarita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento(cfr.Cass.Pen.Sez.I, 17/6/1997,n.5894, Bottaro).

Va tuttavia rilevato che i fatti in essa accertati nel contraddittorio delle parti, rilevanti ex art.187 c.p.p., soprattutto per quanto riguarda i riscontri acquisiti, possono essere valorizzati in relazione alla attendibilità complessiva dei collaboratori escussi, con particolare riguardo alla posizione del Ribisi Pietro, alla sua affiliazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso ed in genere in ordine al quadro ricostruttivo della criminalità organizzata operante nell'agrigentino ed in particolare nei comuni di Palma di Montechiaro e Canicattì.

Sul punto le risultanze investigative acquisite nel corso di quel processo - peraltro coincidenti con le emergenze processuali del presente dibattimento, sia pur nei limiti della specificità delle rispettive indagini preliminari e correlativamente dell'istruttoria dibattimentale, che ovviamente hanno riguardato aspetti peculiari – possono essere sinteticamente così riassunte.

Nel territorio di Palma di Montechiaro hanno tradizionalmente operato due distinte associazioni di tipo mafioso, contrapposte tra loro, che hanno dato luogo, nel periodo preso in considerazione, ad una vera e propria guerra di mafia protrattasi per alcuni anni

La prima, facente parte di Cosa Nostra, era a sua volta articolata in due distinte fazioni: una alla quale erano affiliati, fra gli altri, Allegro Francesco, Allegro Ignazio, Incardona Gaspare ed Incardona Ignazio; l'altra costituita da un gruppo facente capo ai Ribisi Ignazio, Ribisi Pietro, Ribisi Nicolò.

Della seconda organizzazione avrebbero fatto parte Calafato Salvatore, Calafato Giovanni, Calafato Gioacchino, Calafato Gaspare,

Va tuttavia rilevato che i fatti in essa accertati nel contraddittorio delle parti, rilevanti ex art.187 c.p.p., soprattutto per quanto riguarda i riscontri acquisiti, possono essere valorizzati in relazione alla attendibilità complessiva dei collaboratori escussi, con particolare riguardo alla posizione del Ribisi Pietro, alla sua affiliazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso ed in genere in ordine al quadro ricostruttivo della criminalità organizzata operante nell'agrigentino ed in particolare nei comuni di Palma di Montechiaro e Canicattì.

Sul punto le risultanze investigative acquisite nel corso di quel processo - peraltro coincidenti con le emergenze processuali del presente dibattimento, sia pur nei limiti della specificità delle rispettive indagini preliminari e correlativamente dell'istruttoria dibattimentale, che ovviamente hanno riguardato aspetti peculiari – possono essere sinteticamente così riassunte.

Nel territorio di Palma di Montechiaro hanno tradizionalmente operato due distinte associazioni di tipo mafioso, contrapposte tra loro, che hanno dato luogo, nel periodo preso in considerazione, ad una vera e propria guerra di mafia protrattasi per alcuni anni

La prima, facente parte di Cosa Nostra, era a sua volta articolata in due distinte fazioni: una alla quale erano affiliati, fra gli altri, Allegro Francesco, Allegro Ignazio, Incardona Gaspare ed Incardona Ignazio; l'altra costituita da un gruppo facente capo ai Ribisi Ignazio, Ribisi Pietro, Ribisi Nicolò.

Della seconda organizzazione avrebbero fatto parte Calafato Salvatore, Calafato Giovanni, Calafato Gioacchino, Calafato Gaspare,

Napoli Croce, anch'egli esponente della famiglia mafiosa e segnalato per l'applicazíone della misura di prevenzione nel 1990, unitamente ad altre persone .

Il Restelli ha riferito altresì che Brancato Nicolò, piccolo imprenditore che si occupava soprattutto di movimento terra, era frequentatore inseparabile di Ribisi Gioacchino e Allegro Rosario e che lo stesso, considerato uno dei più stretti seguaci di Ribisi Gioacchino, era stato ucciso nel maggio del 1989.

Tra gli altri appartenenti a quella organizzazione vi erano i seguenti soggetti: Giganti Pietro, anch'egli frequentatore del terzetto, arrestato nel 1981 unitamente a Costanzino Vincenzo ed a Mangiavillano Andrea mentre trasportava armi ed esplosivo a bordo di un'autovettura ; Andrea Palermo, capo di 'Cosa Nostra" di Palma dopo la morte di Sambito Calogero, ucciso nel Dicembre del 1989; Morgana Salvatore, ucciso il 24.9.1988 ; Bordino Angelo, ritenuto un esponente di spicco di 'Cosa Nostra", che aveva subito un attentato il 6 Agosto 1989, il giorno successivo al duplice omicidio di Castronovo Girolamo e Ribisi Gioacchino; i fratelli Scrofani, segnalati per applicazione di una misura di prevenzione e sottoposti ad indagini da parte dell'Alto Commissario alla lotta contro la mafia; Farruggío Calogero, Mangiavillano Angelo e Di Caro Rosario .

Il teste dichiarava, inoltre, che a seguito delle indagini esperite dopo il tentato omicidio ai danni del presidente della cantina sociale "Gattopardo", avvenuto nel 1988, era stato accertato che negli anni 1987-1988 la famiglia Allegro e la famiglia Ribisi gestivano, di fatto, il trasporto delle vinacce di detta cantina in regime di monopolio e che

Ignazio Ribisi, nello stesso periodo, era stato assunto presso la medesima cantina in regime di semilibertà; Allegro Ignazio, figlio di Rosario Allegro, aveva trasportato vinacce per conto della suddetta cantina sociale; che Bordino Angelo era inserito nell'elenco dei salariati di detta cooperativa; che Brancato Nicolò aveva costruito alcuni silos sempre per conto della cantina sociale "Gattopardo".

Nel corso di controlli eseguiti il 5/4/1989 era stato accertato che il movimento terra per conto della ditta "Icola" di Canicatti, impegnata nella costruzione di un Liceo Scientifico, era stato effettuato da automezzi dell'impresa di Termini Giuseppina, moglie Ribisi Gioacchino e che i lavori di scavo per conto dell'impresa Bellia, aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione, erano stati eseguiti da mezzi di Brancato Nicolò, nonostante l'opera dovesse essere realizzata da un consorzio di imprese.

Il capitano Restelli dichiarava, ancora, che qualche tempo prima dell'omicidio del giudice Saetta era avvenuto il tentato omicidio di Cammalleri Giuseppe e l'omicidio di Bordino Giuseppe(10/1/1989), fatti che sono stati ritenuti dagli investigatori sintomatici dell'inizio di una nuova guerra di mafia che aveva investito l'organizzazione determinando lo schieramento in campo di due fazioni contrapposte: da una parte il clan Ribisi-Allegro e dall'altra il clan dei c.d. "Ciatti". Con tale termine 'Cudi Ciatti" ("Code Piatte") nel dialetto palmese ("I Ciatti"), si indicava "Cosa Nostra" nella sua totalità, ma nella realtà criminale palmese con tale espressione ci si intendeva riferire alla "famiglia" legata al Di Vincenzo prima e al Sambito poi, collegata a sua volta, alla corrente c.d. "corleonese" di "Cosa Nostra".

Ignazio Ribisi, nello stesso periodo, era stato assunto presso la medesima cantina in regime di semilibertà; Allegro Ignazio, figlio di Rosario Allegro, aveva trasportato vinacce per conto della suddetta cantina sociale; che Bordino Angelo era inserito nell'elenco dei salariati di detta cooperativa; che Brancato Nicolò aveva costruito alcuni silos sempre per conto della cantina sociale "Gattopardo".

Nel corso di controlli eseguiti il 5/4/1989 era stato accertato che il movimento terra per conto della ditta "Icola" di Canicatti, impegnata nella costruzione di un Liceo Scientifico, era stato effettuato da automezzi dell'impresa di Termini Giuseppina, moglie Ribisi Gioacchino e che i lavori di scavo per conto dell'impresa Bellia, aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione, erano stati eseguiti da mezzi di Brancato Nicolò, nonostante l'opera dovesse essere realizzata da un consorzio di imprese.

Il capitano Restelli dichiarava, ancora, che qualche tempo prima dell'omicidio del giudice Saetta era avvenuto il tentato omicidio di Cammalleri Giuseppe e l'omicidio di Bordino Giuseppe(10/1/1989), fatti che sono stati ritenuti dagli investigatori sintomatici dell'inizio di una nuova guerra di mafia che aveva investito l'organizzazione determinando lo schieramento in campo di due fazioni contrapposte: da una parte il clan Ribisi-Allegro e dall'altra il clan dei c.d. "Ciatti". Con tale termine 'Cudi Ciatti" ("Code Piatte") nel dialetto palmese ("I Ciatti"), si indicava "Cosa Nostra" nella sua totalità, ma nella realtà criminale palmese con tale espressione ci si intendeva riferire alla "famiglia" legata al Di Vincenzo prima e al Sambito poi, collegata a sua volta, alla corrente c.d. "corleonese" di "Cosa Nostra".

che il Ribisi avesse partecipato alla sparatoria avvenuta a Camastra, rimanendo ferito a seguito della reazione armata dell'Amico.

Successivamente al ricovero in ospedale Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo venivano uccisi in data 4/10/1989.

Nel corso di quella deposizione il capitano Restelli dichiarava altresì che i rapporti tra Benvenuto Giuseppe Croce ed il gruppo dei c.d. emergenti di Canicatti, quali i fratelli Gallea e Avarello Giammarco, erano risultati comprovati dalla circostanza che il Benvenuto era stato fermato il 18/8/1990 a bordo di una moto appartenente all'Avarello.

Il teste riferiva inoltre che i Gallea erano ritenuti gli esponenti di primo piano della famiglia di Canicatti e costituivano i c.d. "canicattesi", cioé il gruppo degli "emergenti" che aveva sferrato un violento attacco all'organizzazione "Cosa Nostra" nella provincia di Agrigento .

L'ufficiale evidenziava altresì l'esistenza di una serie di atti (relazioni di servizio, denunce a piede libero, arresti) concernenti Puzzangaro Gaetano, Pace Totuccio ed i fratelli Calafato.

Riferiva che tra gli autori della strage al bar 2000, la sera del capodanno del 1991, vi era tale Camiolo, un ragazzo gelese esponente del clan Paolello di Gela, e che la presenza del Camiolo a Palma di Montechiaro in quell'occasione, nonché la circostanza dell'arresto di Antonio Paolello, Giovanni Avarello, i Riggio di Riesi e Alfredo Sole di Racalmuto, avvenuto nel Settembre del 1991 in un covo pieno di armi in un casolare presso Butera, armi che risultavano essere state usate in vari omicidi commessi nell'agrigentino, avevano indotto gli investigatori a ritenere che gli autori della strage dovessero ricercarsi nel gruppo degli emergenti.

E peraltro, in occasione dell'irruzione nel covo di Butera erano stati sequestrati un fucile a pompa marca Mosberg, nonché, addosso all'Avarello, una pistola usata per l'omicidio Gioia di Canicatti, fatto per il quale l'Avarello é stato condannato all'ergastolo in primo grado dalla Corte di Assise di Agrigento.

Tali circostanze avevano portato gli investigatori a ritenere che vi fosse un collegamento tra gli emergenti di Canicatti, Palma di Montechiaro, Racalmuto, e, più in generale, tra gruppi emergenti delle province di Agrigento e di Caltanissetta.

A seguito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte dopo detta strage era emerso lo scontro tra i Ribisi, gli Allegro e gli emergenti, nonché la posizione degli Allegro, pienamente coinvolti, nello scontro in atto con la preminenza della figura di Allegro Francesco sugli altri.

Dalle intercettazioni era risultato, inoltre, che gli Incardona facevano parte integrante della famiglia Allegro, anche se uno degli Incardona non era molto conosciuto in Palma per la sua lunga permanenza in Germania.

Orbene, in esito alle indagini svolte dai carabinieri circa l'organizzazione mafiosa operante a Palma può fondatamente ritenersi che lo stabile assetto di Cosa Nostra era stato sconvolto dall'ascesa interna all'organizzazione dei fratelli Ribisi, Allegro Rosario e Brancato Nicolò e dagli uomini a questi fedeli.

Ciò aveva determinato una frattura con altra componente dell'organizzazione denominata "I Ciatti".

In questo contesto si erano inseriti i c.d. "emergenti", che aveva sferrato un violento e sanguinoso attacco contro i Ribisi, gli Allegro e tutti coloro che a costoro erano in qualche modo collegati.

Le ulteriori risultanze processuali acquisite nel corso del dibattimento a carico di Allegro ed altri hanno consentito di accertare che il c.d. gruppo degli emergenti di Palma, oltre a costituire una associazione operante su vasta scala e caratterizzata, tra l'altro, dalla lotta a Cosa Nostra nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani, aveva stabilito un accordo segreto in Palma di Montechiaro con la fazione di "Cosa Nostra" detta "I Ciatti", che aveva come finalità la distruzione del gruppo Ribisi-Allegro e l'ingresso in "Cosa Nostra" degli elementi più rappresentativi degli "emergenti".

E' appena il caso di rilevare che l'esistenza nell'agrigentino di una vasta associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile, quale sua articolazione territoriale, a Cosa Nostra risulta pienamente provata a seguito della sentenza emessa dal tribunale di Agrigento il 23/7/1987, divenuta irrevocabile e ritualmente acquisita agli atti.

Oltre all'affermazione della penale responsabilità per taluni imputati, quali Antonio Ferro, Antonio Guarneri, Di Caro Calogero e Falsone Vincenzo, ed il riconoscimento del ruolo di affiliato di grande levatura di Carmelo Colletti, ucciso mentre era in corso la sommaria istruttoria di quel procedimento, la citata sentenza ha accertato la struttura organizzativa, le relazioni ed i rapporti operativi intercorrenti tra gli "uomini d'onore" della provincia di Agrigento, contribuendo, altresì, a delineare l'appartenenza a 'Cosa Nostra" di taluni personaggi che sarebbero stati chiamati in causa dai collaboratori di giustizia ed organi

di polizia giudiziaria sia nel corso della istruttoria dibattimentale del processo più volte richiamato, di cui sono stati acquisiti alcuni verbali dibattimentali, sia nel corso del presente dibattimento.

In particolare, la citata sentenza ha accertato che Cosa Nostra ha tradizionalmente operato nei comuni della provincia di Agrigento ed è inserita in una più vasta articolazione organizzativa che abbraccia più provincie siciliane, a base verticistica.

In particolare, per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una famiglia mafiosa nel comune di Palma di Montechiaro, decisivo rilievo hanno assunto le intercettazioni ambientali eseguite presso il "Reggio bar" di Montreal (Canada) il 22.4.1974, richiamate nella citata sentenza.

Nel corso di dette conversazioni alcuni soggetti identificati in Paul Violi, Pietro Sciara, Giuseppe Cuffaro e Salemi Carmelo, quest'ultimo ritenuto il capo famiglia di Agrigento, discutendo delle ultime novità intervenute nella provincia di Agrigento, facevano riferimento al fatto che Carmelo Colletti era diventato "rappresentante provinciale", che erano intervenute modifiche delle cariche di "capo decina", "capo provincia", "capo mandamento", con un chiaro ed espresso riferimento anche all'organizzazione definita' "La Nostra Cosa".

In tale conversazione si faceva riferimento, inoltre, al "rappresentante" di Palma di Montechiaro, circostanza che certamente prova, per il chiaro ed inequivoco riferimento ad una carica associativa che presuppone necessariamente l'esistenza dell'associazione considerata, oltre che per il contesto del discorso nel corso del quale é intervenuto tale riferimento, che anche in Palma di Montechiaro, nel periodo in cui Carmelo Colletti era il rappresentante provinciale di Cosa

Nostra", esisteva l'associazione di tipo mafioso denominata 'Cosa Nostra", articolazione della omonima struttura provinciale e regionale.

La successione cronologica dei capi di Cosa Nostra" palmese risulta pienamente provata da varie acquisizioni processuali, sia nell'ambito del dibattimento a carico di Allegro+16 (cfr. verbali acquisiti ex art.238 c.p.p.) sia nel corso dell'istruzione dibattimentale del presente processo.

Dal verbale di udienza del 16.4.1994, risulta che il **Giuseppe Croce Benvenuto** aveva dichiarato che in Palma di Montechiaro esisteva da molto tempo Cosa Nostra"; che capi famiglia erano stati nel tempo, Di Vincenzo Salvatore, inteso "Toto Nasu"; Sambito Calogero, ucciso nel 1984; Andrea Palermo; Ribisi Rosario era stato sotto-capo della "famiglia"; di avere appreso tali vicende interne all'organizzazione nel corso di conversazioni avute con Lo Greco Antonino, Sambito Vincenzo, anch'egli ucciso, figlio di Sambito Calogero e cugino di Costanzino Vincenzo, nonché da Giuseppe Napoli e Brancato Nicolò, entrambi uccisi.

Quanto dichiarato dal Benvenuto ha trovato precisi riscontri nelle acquisizioni processuali di quel dibattimento, ed in particolare nelle dichiarazioni rese dal **Messina Leonardo** (cfr.verb.14/4/1994) sul conto del Sambito, indicato quale "rappresentante" di Palma di Montechiaro e "capo mandamento".

E peraltro del Sambito si fa menzione anche nella citata sentenza del Tribunale di Agrigento del 23/7/1987, essendo emerso da intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di quel processo che il predetto si era recato presso la "ICRE" di Bagheria, società gestita da Leonardo Greco, previa presentazione quale "uomo d'onore" da parte di Carmelo Colletti.

Nostra", esisteva l'associazione di tipo mafioso denominata 'Cosa Nostra", articolazione della omonima struttura provinciale e regionale.

La successione cronologica dei capi di Cosa Nostra" palmese risulta pienamente provata da varie acquisizioni processuali, sia nell'ambito del dibattimento a carico di Allegro+16 (cfr. verbali acquisiti ex art.238 c.p.p.) sia nel corso dell'istruzione dibattimentale del presente processo.

Dal verbale di udienza del 16.4.1994, risulta che il **Giuseppe Croce Benvenuto** aveva dichiarato che in Palma di Montechiaro esisteva da molto tempo Cosa Nostra"; che capi famiglia erano stati nel tempo, Di Vincenzo Salvatore, inteso "Toto Nasu"; Sambito Calogero, ucciso nel 1984; Andrea Palermo; Ribisi Rosario era stato sotto-capo della "famiglia"; di avere appreso tali vicende interne all'organizzazione nel corso di conversazioni avute con Lo Greco Antonino, Sambito Vincenzo, anch'egli ucciso, figlio di Sambito Calogero e cugino di Costanzino Vincenzo, nonché da Giuseppe Napoli e Brancato Nicolò, entrambi uccisi.

Quanto dichiarato dal Benvenuto ha trovato precisi riscontri nelle acquisizioni processuali di quel dibattimento, ed in particolare nelle dichiarazioni rese dal **Messina Leonardo** (cfr.verb.14/4/1994) sul conto del Sambito, indicato quale "rappresentante" di Palma di Montechiaro e "capo mandamento".

E peraltro del Sambito si fa menzione anche nella citata sentenza del Tribunale di Agrigento del 23/7/1987, essendo emerso da intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di quel processo che il predetto si era recato presso la "ICRE" di Bagheria, società gestita da Leonardo Greco, previa presentazione quale "uomo d'onore" da parte di Carmelo Colletti.

frazione di Agrigento, Villaggio Mosé, località che é posta nelle vicinanze di Palma di Montechiaro.

La permanenza in quest'ultima località si era protratta dal 5 Maggio 1989 al Settembre di quell'anno.

Nel 1987 aveva conosciuto Gioacchino Ribisi, il quale lo aveva informato che in Palma di Montechiaro Angelo Bordino voleva costituire una "Stidda".

Oltre al Ribisi Gioacchino, aveva conosciuto in modo rituale altri uomini d'onore della provincia di Agrigento fra i quali Giuseppe Di Caro, Antonio Guarneri, Antonio Ferro, Diego Guarneri, Salvatore D'Amico; Nino La Mattina per la provincia Sciacca-Agrigento; Rosario Ribisi e Ignazio Ribisi per Palma di Montechiaro; Falsone Vincenzo per Campobello di Licata; Ciraolo Angelo, Surrenti Vito, Boncori Luigi per Ravanusa; Cino Luigi per Racalmuto .

Il collaboratore ha precisato che Pietro Ribisi non gli era stato presentato ritualmente come un "uomo d'onore" perché una delle regole vigenti in Cosa Nostra" è quella per cui non possono essere ritualmente affiliati più di due fratelli e che per tale ragione la situazione di Palma di Montechiaro rappresentava già un'eccezione poiché erano già tre i fratelli della famiglia Ribisi regolarmente affiliati.

Dichiarava, inoltre, di avere conosciuto Gioacchino Ribisi nel corso di una riunione congiunta dei "rappresentanti" delle due "province" di Agrigento e Caltanissetta, avvenuta nella macelleria dello stesso Messina, in San Cataldo.

Oltre al citato Di Caro e Gioacchino Ribisi, erano presenti a detta riunione Gaetano Pacino e Ciccio Ianni per la provincia di Caltanissetta.

Ad attendere il Di Caro, all'esterno della macelleria, era presente anche il figlio di quest'ultimo, Antonio, che tuttavia non gli é stato presentato come "uomo d'onore".

Riferiva, altresi, che in una precedente occasione aveva conosciuto ritualmente, come "uomo d'onore", il Di Caro presso la concessionaria Renault di Canicatti, alla presenza del nipote di questi, Lillo, presentatogli come "uomo d'onore", e che i rapporti tra il Di Caro - nominato rappresentante provinciale di Cosa Nostra" dopo Ferro Antonio - lo stesso Ferro e Guarneri Antonio erano tesi, perché gli ultimi due godevano dell'appoggio dei c.d. corleonesi", mentre si riteneva che il Di Caro fosse un sanguinario ed un irresponsabile perché, nel commettere fatti di sangue, non valutava ponderatamente le possibili conseguenze negative per l'organizzazione; che il "braccio armato" del Di Caro era costituito da Gioacchino Ribisi, Nicolò Brancato e Michele Montagna; che gli altri fratelli Ribisi non avevano un buon rapporto con il Di Caro, specie Ignazio Ribisi; che Gioacchino Ribisi aveva commesso per conto del Di Caro oltre cento omicidi ; che si erano determinati degli schieramenti contrapposti dopo la morte del Sambito tra il gruppo dei Ribisi ed i seguaci del Sambito; che a causa della concorrenza sui lavori era sorto dell'astio tra il Bordino ed i Ribisi, secondo quanto narratogli dallo stesso Gioacchino Ribisi; che Gioacchino Ribisi gli aveva detto di avere rapporti fraterni con gli Allegro, specie con Saro Allegro; che, secondo quanto riferitogli da Albanese Salvatore da Porto Empedocle in carcere, Nicolò Brancato era stato affiliato a 'Cosa Nostra" direttamente da Giuseppe Di Caro; che il Brancato, come gli era stato riferito da Gioacchino Ribisi, era stato poi

ucciso dai Ribisi a causa di gelosie interne (il Brancato avrebbe scavalcato i detti Ribisi e avuto rapporti diretti con Giuseppe Di Caro all'insaputa degli stessi, recandosi anche direttamente dagli imprenditori a riscuotere il profitto delle estorsioni); che per tali ragioni Gioacchino Ribisi, Ignazio Ribisi e lo stesso Messina avevano progettato di uccidere il Brancato predisponendo anche le armi ed il piano; che, a tal fine, il Messina avrebbe visionato una video cassetta, datagli da Gioacchino Ribisi per consentirgli di individuare il personaggio, che egli non conosceva, che ritraeva immagini di una cerimonia di battesimo dei figli dei Ribisi, nel corso della quale il Brancato era stato ripreso dall'operatore.

Quanto dichiarato dal Messina ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese nel corso di quel dibattimento dal collaboratore **Benvenuto Giuseppe** all'udienza del 16.4.1994.

Il Benvenuto dichiarava che dopo la morte dei Sambito vi era stata l'ascesa dei fratelli Ribisi e precisamente, Rosario, Ignazio e Pietro, secondo quanto gli aveva riferito Nicola Brancato; che dopo l'omicidio del Sambito si era determinata una frattura all'interno dell'organizzazione con una lunga serie di omicidi, tutti ai danni di esponenti della "famiglia" del Sambito ed il tentato omicidio di Cammalleri; che Sambito Vincenzo gli aveva riferito che suo padre, Calogero, era stato uccisodai Ribisi; di avere avuto sempre ottimi rapporti con la famiglia Ribisi, specie con Ignazio, Pietro e Gioacchino; che verso la fine del 1985 e anche nel 1986 si era recato in Germania più volte con Rosario Ribisi e Gioacchino Ribisi, oltre che con esponenti di "Cosa Nostra" di Sciacca, nella città di Mannheim, per acquistare droga;

che in un'altra occasione, nel 1986, a Monaco di Baviera, il Benvenuto, Calafato Giovanni, Conti Giuseppe ed altre persone avevano dato armi a Gioacchino Ribisi; di sapere che i predetti Ribisi erano affiliati a "Cosa Nostra"; che Nicolò Brancato gli aveva riferito che l'associazione' ed i Ribisí in particolare, erano dediti ad omicidi e commettevano estorsioni nei confronti degli imprenditori, richiedendo una percentuale sull'importo dei lavori pari al 3-4 % per cento; che i predetti erano interessati ad ottenere sub appalti per movimento terra e trasporti, in particolare Gioacchino Ribisi e Nicola Brancato, tanto che avevano controllato, con il tempo, l'intero settore di tali attività in Palma di Montechiaro; che Ignazio Ribisi aveva lavorato presso la cantina sociale "Gattopardo" e che Gioacchino Ribisi, unitamente agli Allegro, aveva effettuato i trasporti del mosto per conto della predetta cantina sociale; che i vertici di 'Cosa Nostra" in provincia di Agrigento erano costituiti, in quel periodo, da Ferro Antonio, Guarneri Antonio e, durante la carcerazione dei predetti, da Giuseppe Di Caro, del quale i Ribisi erano il braccio armato.

Va subito rilevato che le risultanze processuali di quel dibattimento e del presente giudizio hanno consentito di evidenziare numerosi elementi di riscontro in ordine a quanto riferito dai predetti collaboratori, suffragandone l'attendibilità complessiva, quali soggetti affidabili e dotati di un patrimonio conoscitivo qualificato da informazioni probatoriamente rilevanti.

Innanzitutto sono stati accertati rapporti di conoscenza tra Ribisi Rosario, Ribisi Gioacchino e Carmelo Colletti.

che in un'altra occasione, nel 1986, a Monaco di Baviera, il Benvenuto, Calafato Giovanni, Conti Giuseppe ed altre persone avevano dato armi a Gioacchino Ribisi; di sapere che i predetti Ribisi erano affiliati a "Cosa Nostra"; che Nicolò Brancato gli aveva riferito che l'associazione' ed i Ribisí in particolare, erano dediti ad omicidi e commettevano estorsioni nei confronti degli imprenditori, richiedendo una percentuale sull'importo dei lavori pari al 3-4 % per cento; che i predetti erano interessati ad ottenere sub appalti per movimento terra e trasporti, in particolare Gioacchino Ribisi e Nicola Brancato, tanto che avevano controllato, con il tempo, l'intero settore di tali attività in Palma di Montechiaro; che Ignazio Ribisi aveva lavorato presso la cantina sociale "Gattopardo" e che Gioacchino Ribisi, unitamente agli Allegro, aveva effettuato i trasporti del mosto per conto della predetta cantina sociale; che i vertici di 'Cosa Nostra" in provincia di Agrigento erano costituiti, in quel periodo, da Ferro Antonio, Guarneri Antonio e, durante la carcerazione dei predetti, da Giuseppe Di Caro, del quale i Ribisi erano il braccio armato.

Va subito rilevato che le risultanze processuali di quel dibattimento e del presente giudizio hanno consentito di evidenziare numerosi elementi di riscontro in ordine a quanto riferito dai predetti collaboratori, suffragandone l'attendibilità complessiva, quali soggetti affidabili e dotati di un patrimonio conoscitivo qualificato da informazioni probatoriamente rilevanti.

Innanzitutto sono stati accertati rapporti di conoscenza tra Ribisi Rosario, Ribisi Gioacchino e Carmelo Colletti.

commettere l'omicídio del giudice Saetta e del figlio di questi erano stati i Ribisi e Nicolò Brancato e ciò era avvenuto per fare un favore ai "corleonesi".

Come già ricordato il cap. Restelli, sentito nel corso del dibattimento conclusosi con la sentenza in data 5/7/1994, ha dichiarato che Brancato Nicolò era un piccolo imprenditore che si occupava di movimento terra ed aveva piccoli appalti in quel settore

Risulta altresì riscontrato che il Ribisi Gioacchino gestiva un'impresa autotrasporti, formalmente intestata alla moglie, Termini Giuseppa, che, dalle fatture acquisite, risultava avere eseguito trasporti per conto di varie imprese fra le quali l'impresa Pitruzzella di Favara, il cui titolare risulta condannato per il reato di cui all'art.416 bis C.P.

Circa il controllo dei trasporti delle vinacce per conto della cantina sociale da parte dei Ribisi e degli Allegro, dalla citata sentenza risulta che dalla documentazione era emerso detti trasporti erano stati aggiudicati a seguito di gare di appalto, per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989, all'impresa Lumia Calogero.

Orbene, pur avendo vinto le rispettive gare di appalto, il Lumia si era servito, al di fuori di una plausibile necessità di non poter far fronte all'impegno contrattuale assunto, delle imprese Allegro e Termini Giuseppina, mentre i vari contratti stipulati prevedevano l'impiego esclusivo di mezzi propri e nonostante nell'anno 1985 avesse effettuato detti trasporti esclusivamente con i propri mezzi.

Peraltro risulta dalla citata sentenza che nel corso di quel dibattimento il Lumia non riuscì a fornire alcuna plausibile giustificazione in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a ricorrere a mezzi altrui per

effettuare detti trasporti e a pattuire condizioni estremamente vantaggiose per il Ribisi e svantaggiose per se stesso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di quanto dichiarato dal Benvenuto in ordine al controllo del settore dei trasporti delle vinacce ad opera del gruppo Ribisi nonchè delle dichiarazioni rese dal teste dr.Giuseppe Cucchiara (cfr.verb.9 e 11/3/1994) circa la fraudolenta aggiudicazione della gara di appalto da parte del Lumia, dietro il quale operavano le imprese gestite dai Ribisi-Allegro, risulta ampiamente provata la circostanza che i Ribisi e gli Allegro gestivano, di fatto, il settore dei trasporti delle vinacce della Cantina Sociale.

Ulteriori acquisizioni processuali in esito al dibattimento a carico di Allegro+16 hanno confermato l'ascesa del gruppo Ribisi-Allegro, attraverso il ricorso ai tradizionali metodi operativi costituiti dalla forza di intimidazione e l'omertà scaturente dal vincolo associativo.

Sotto tale profilo meritano di essere ricordati: l'assunzione di Ignazio Ribisi presso la Cantina Sociale "Gattopardo" ed il tentato omicidio di Cammalleri Giuseppe, presidente della predetta Cantina Sociale, se posti in relazione con gli accertati ottimi rapporti del Cammalleri con Andrea Palermo, "Niria" e con la visita ricevuta da Paternò Calogero, consigliere di amministrazione della cantina, da parte di Ribisi Rosario, Cammalleri Giuseppe e Cammalleri Vincenzo, i quali gli avevano detto che si "doveva" assumere presso la detta cantina Ribisi Ignazio, richiesta alla quale il Paternò aveva acconsentito per lo "spessore" dei personaggi.

Qualche tempo dopo la cantina aveva proceduto all'assunzione di Ribisi Ignazio, in quel periodo sottoposto al regime di semilibertà, grazie all'interessamento delle assistenti sociali del centro assistenza per i detenuti, Fiscina e Quattrocchi.

Dal citato verbale di deposizione resa dal cap. **Restelli** in data 17.3.1994 risulta inoltre che l'ufficiale ha illustrato il contenuto di alcune relazioni di servizio che avevano riguardato gli appartenenti alla cosca palmese, fondate su operazioni di osservazione durate dal 19.1.1988 al 30.3.1989.

Dalle predette relazioni di servizio emergeva l'assidua frequentazione tra Brancato Nicolò, Ribisi Gioacchino e Allegro Rosario.

Erano inoltre soliti frequentarsi in piazza ed in altri luoghi del paese, tra gli altri, Giganti Pietro, Allegro Francesco, Napoli Croce, Ignazio Ribisi, Ignazio Allegro, Calafato Giuseppe, Ribisi Calogero, Morgana Salvatore, Anzalone Giovanni, Ribisi Rosario, Lupo Gioacchino, Ribisi Pietro, Calafato Giovanni, Calafato Gaspare, Farruggio Calogero, Farruggio Paolo, Andrea Palermo, Andrea Mangiavillano ed altri ancora.

L'altissimo numero delle vittime registrate tra i sopra menzionati soggetti, nonché l'indicazione del Benvenuto circa l'appartenenza a "Cosa Nostra" di molti tra i predetti, inducono a ritenere che la piazza del paese fosse il luogo di riunione preferito della cosca palmese, che cosi, alla luce del sole ed indisturbata, poteva discutere di ogni questione.

Tale conclusione é avvalorata dalla circostanza narrata dal Benvenuto, circa l'originaria idea di sterminare una volta per tutte, in un colpo solo, gli appartenenti al gruppo Ribisi.

Per l'esecuzione di tale progetto gli l'emergenti" avevano scelto la Piazza Matteotti di Palma di Montechiaro perché i loro avversari erano soliti riunirsi in quel posto, presso un bar.

Il programmato sterminio, come sopra ricordato, non era stato eseguito perché nel frattempo era stato ucciso Nicolò Brancato e gli uomini d'onore" avevano deciso di cambiare quell'abitudine di vedersi tutti in piazza.

Il Dr.**Cucchiara** nel corso delle deposizioni rese in quel dibattimento, i cui verbali sono stati acquisiti ex art.238 c.p.p. ha compiutamente illustrato il tragico bilancio dei fatti di sangue accaduti a Palma di Montechiaro nel 1989 e negli anni successivi.

Il 10.1.1989 veniva ucciso Bordino Giuseppe; il 6.5.1989 Francesco Vaccaro; il 13.5.1989 Brancato Nicolò; il 31.5.1989 Amico Pietro; il 5.8.1989 venivano uccisi Ribisi Gioacchino e Castronovo Girolamo; il 6.8.1989 avveniva il tentato omicidio di Bordino Angelo; nel settembre del 1989 il tentato omicidio di Allegro Ignazio; il 24 settembre 1989 si verificava la scomparsa di Zarbo Gioacchino; il 4 ottobre 1989, presso l'Ospedale di Caltanissetta, avveniva il duplice omicidio di Carmelo e Rosario Ribisi; il 9/10/1989 veniva ucciso Vincenzo Geraci; l'1/11/1989 avveniva il duplice omicidio di Allegro Rosario ed Anzalone Traspadano; il 9.11.1989 veniva ucciso Andrea Palermo; tra il 23 ed il 29 dicembre 1989 veniva ucciso Castronovo Gioacchino; nel 1990 veniva ucciso Scibetta Antonio.

Nel 1991 avveniva l'omicidio di Allegro Pietro e la strage di capodanno, nel corso della quale perdevano la vita, oltre a tale Camiolo, un ragazzo gelese che aveva fatto fuoco all'interno del bar, anche Allegro Felice e Alotto Filippo, mentre venivano feriti alcuni parenti dell'Allegro, tra i quali il piccolo Allegro Felice nipote della omonima vittima.

Nel 1992 avveniva anche il duplice omicidio di Allegro Paola e di suo marito Onolfo Croce, nonché l'omicidio di Vella Giuseppe.

Nel 1992 era stato anche progettato l'omicidio di Francesco Allegro, soggiornante obbligato a Petrosino (TP).

Altro episodio che si inserisce nella guerra di mafia, inoltre, é la sparatoria presso il bar Montecarlo di Camastra, avvenuta immediatamente prima del duplice omicidio di Ribisi Carmelo e Rosario.

Una attendibile chiave di lettura di tutti questi gravi fatti di sangue, riconducibili alla spietata lotta per il controllo del territorio nell'ambito della criminalità organizzata di tipo mafioso operante in quel territorio, è stata offerta anche in quel dibattimento dal **Benvenuto Giuseppe Croce**, il quale riferì che unitamente a Calafato Giovanni, Calafato Gaspare, Farruggio, Avarello Giovanni inteso Gianmarco e Gallea Bruno, questi ultimi due di Canicatti, avevano costituito una banda di rapinatori sin dal 1984.

Tale banda era entrata in stretto rapporto con la fazione di "Cosa Nostra" ostile ai Ribisi a seguito della crisi apertasi all'interno dell'organizzazione mafiosa dopo l'omicidio Sambito.

Quest'ultimo omicidio, infatti, coincise temporalmente con l'ascesa del gruppo Ribisi-Allegro all'interno di "Cosa Nostra" palmese ed a seguito di ciò si registrò una serie di omicidi del gruppo avversario denominato "CIATTI', che originariamente faceva capo al Sambito.

Tra gli omicidi, sono da menzionare l'omicidio di Napoli Giuseppe, di tale Lupo, di tale Lauria, di Morgana Salvatore, di Bordino Giuseppe, ed il tentato omicidio del Cammalleri.

A quel punto, i rappresentanti della "famiglia" di "Cosa Nostra", avversari dei Ribisi-Allegro, prendendo spunto dall'omicidio di Napoli Giuseppe - uomo d'onore della famiglia di Palma, ucciso perché aveva avuto il torto di aver partecipato alla progettazione di una rapina di un portavalori di Canicatti, rubando un furgone unitamente a Calafato Gaspare, Calafato Giovanni e Farruggio Calogero e lasciandosi poi arrestare con il Calafato Gaspare, avevano stabilito un accordo con gli emergenti sul presupposto che il gruppo Ribisi-Allegro aveva decretato la loro eliminazione perché commettevano rapine(cfr. verb. 16.4.1994).

Secondo le dichiarazioni del collaboratore, in cambio dell'aiuto prestato, la "banda Calafato" (cosi erano noti gli "emergenti", dal nome della famiglia. maggiormente rappresentativa) si sarebbe inserita in Palma di Montechiaro nelle attività che prima svolgevano i Ribisi e avrebbe fatto parte della "famiglia" mafiosa di Palma di Montechiaro.

I rappresentanti della "famiglia" avversa ai Ribisi che avevano raggiunto tale accordo erano i Farruggio, Paolo e Calogero, ed i Bordino.

Gli "emergenti" che avevano aderito inizialmente a tale progetto erano Calafato Giovanni, Calafato Gaspare, lo stesso Benvenuto, Pace

Quest'ultimo omicidio, infatti, coincise temporalmente con l'ascesa del gruppo Ribisi-Allegro all'interno di "Cosa Nostra" palmese ed a seguito di ciò si registrò una serie di omicidi del gruppo avversario denominato "CIATTI', che originariamente faceva capo al Sambito.

Tra gli omicidi, sono da menzionare l'omicidio di Napoli Giuseppe, di tale Lupo, di tale Lauria, di Morgana Salvatore, di Bordino Giuseppe, ed il tentato omicidio del Cammalleri.

A quel punto, i rappresentanti della "famiglia" di "Cosa Nostra", avversari dei Ribisi-Allegro, prendendo spunto dall'omicidio di Napoli Giuseppe - uomo d'onore della famiglia di Palma, ucciso perché aveva avuto il torto di aver partecipato alla progettazione di una rapina di un portavalori di Canicatti, rubando un furgone unitamente a Calafato Gaspare, Calafato Giovanni e Farruggio Calogero e lasciandosi poi arrestare con il Calafato Gaspare, avevano stabilito un accordo con gli emergenti sul presupposto che il gruppo Ribisi-Allegro aveva decretato la loro eliminazione perché commettevano rapine(cfr. verb. 16.4.1994).

Secondo le dichiarazioni del collaboratore, in cambio dell'aiuto prestato, la "banda Calafato" (cosi erano noti gli "emergenti", dal nome della famiglia. maggiormente rappresentativa) si sarebbe inserita in Palma di Montechiaro nelle attività che prima svolgevano i Ribisi e avrebbe fatto parte della "famiglia" mafiosa di Palma di Montechiaro.

I rappresentanti della "famiglia" avversa ai Ribisi che avevano raggiunto tale accordo erano i Farruggio, Paolo e Calogero, ed i Bordino.

Gli "emergenti" che avevano aderito inizialmente a tale progetto erano Calafato Giovanni, Calafato Gaspare, lo stesso Benvenuto, Pace

Quest'ultimo omicidio, infatti, coincise temporalmente con l'ascesa del gruppo Ribisi-Allegro all'interno di "Cosa Nostra" palmese ed a seguito di ciò si registrò una serie di omicidi del gruppo avversario denominato "CIATTI', che originariamente faceva capo al Sambito.

Tra gli omicidi, sono da menzionare l'omicidio di Napoli Giuseppe, di tale Lupo, di tale Lauria, di Morgana Salvatore, di Bordino Giuseppe, ed il tentato omicidio del Cammalleri.

A quel punto, i rappresentanti della "famiglia" di "Cosa Nostra", avversari dei Ribisi-Allegro, prendendo spunto dall'omicidio di Napoli Giuseppe - uomo d'onore della famiglia di Palma, ucciso perché aveva avuto il torto di aver partecipato alla progettazione di una rapina di un portavalori di Canicatti, rubando un furgone unitamente a Calafato Gaspare, Calafato Giovanni e Farruggio Calogero e lasciandosi poi arrestare con il Calafato Gaspare, avevano stabilito un accordo con gli emergenti sul presupposto che il gruppo Ribisi-Allegro aveva decretato la loro eliminazione perché commettevano rapine(cfr. verb. 16.4.1994).

Secondo le dichiarazioni del collaboratore, in cambio dell'aiuto prestato, la "banda Calafato" (cosi erano noti gli "emergenti", dal nome della famiglia. maggiormente rappresentativa) si sarebbe inserita in Palma di Montechiaro nelle attività che prima svolgevano i Ribisi e avrebbe fatto parte della "famiglia" mafiosa di Palma di Montechiaro.

I rappresentanti della "famiglia" avversa ai Ribisi che avevano raggiunto tale accordo erano i Farruggio, Paolo e Calogero, ed i Bordino.

Gli "emergenti" che avevano aderito inizialmente a tale progetto erano Calafato Giovanni, Calafato Gaspare, lo stesso Benvenuto, Pace

Gli ultimi due nella qualità di esecutori materiali, mentre Puzzangaro Gaetano e Calafato Giovanni facevano da palo.

Il giorno successivo a tale duplice omicidio era avvenuto il tentato omicidio di Bordino Angelo.

In quell'occasione il Benvenuto e gli altri della sua banda si trovavano all'interno del Bar "2000", a pochi metri dall'abitazione del Bordino.

Costoro avevano udito dei colpi di arma da fuoco e poco dopo il Benvenuto apprendeva dal Sambito che a commettere il tentato omicidio erano stati, i Ribisi.

Il Bordino, infatti, era un esponente dei 'Tiatti" e come tale nemico dei Ribisi.

L'attendibilità della circostanza narrata dal Benvenuto, anche sotto il profilo della specifica causale, è stata confermata, anche in quel dibattimento, da Messina Leonardo, il quale, secondo quanto emerge dalle sue dichiarazioni, ha partecipato all'azione delittuosa unitamente a Ribisi Pietro e Ribisi Ignazio.

Al tentato omicidio Bordino era seguita la scomparsa di Zarbo Rosario.

Costui, secondo quanto riferito dal Benvenuto, era un ragazzo vicino al gruppo dei giovani emergenti, ma era anche nipote di Inguanta Rosario, quest'ultimo suocero di Ignazio Ribisi.

Lo Zarbo, secondo la ricostruzione operata dal Benvenuto, con uno stratagemma (era stato invitato ad andare a casa di Ignazio Ribisi per sistemare un'antenna), era stato sequestrato perché rivelasse chi erano stati gli autori dell'omicidio di Gioacchino Ribisi e successivamente ucciso.

Alla scomparsa dello Zarbo era seguita la sparatoria presso il bar "Montecarlo" di Camastra, nel corso della quale rimase ferito Rosario Ribisi.

Secondo il racconto del Benvenuto, i fatti si sono svolti nel seguente modo.

Rosario Ribisi aveva dei sospetti su Amico Paolo e Pace Domenico circa il loro coinvolgimento nell'omicidio di Ribisi Gioacchino.

Dopo avere studiato le mosse di questi ultimi ed avere accertato, grazie all'aiuto di Vella Giuseppe e Rosario Gerací, detto "Saru u pazzu", che i due sospettati erano seduti presso il bar "Montecarlo" di Camastra, una squadra di killers formata da Ribisi Rosario, gli Allegro ed altri sconosciuti, avvicinatasi al bar, aveva cominciato a fare fuoco sui giovani con un mitra.

A quel punto, Amico Paolo, armato di una pistola cal.9 corta, aveva risposto al fuoco, ferendo Ribisi Rosario ad una gamba.

Quanto narrato dal Benvenuto ha trovato dei riscontri nelle dichiarazioni rese dal Cap. Restelli e dal Dott.Cucchiara.

Questi ultimi hanno infatti riferito che Ribisi Rosario, il giorno dopo la sparatoria, aveva denunciato una ferita di arma da fuoco ad una gamba provocatagli da un'esplosione di un colpo di arma da fuoco all'uscita dalla sua abitazione.

Gli accertamenti balistici avrebbero ben presto smentito il suo assunto dimostrandone l'inverosimiglianza.

Inoltre, era stato accertato nell'immediatezza, che Amico Paolo aveva un frammento di polvere da sparo sulla mano.

L'Amico, il Pace, Savaia Carlo, a seguito di tali fatti erano stati denunciati per favoreggiamento personale.

La dinamica degli accadimenti narrata dal Benvenuto é altresì coincidente con l'esito delle indagini svolte dai Carabinieri e riferito dal cap. Restelli

Alla sparatoria del Bar di Camastra erano seguiti il duplice omicidio di Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo presso l'Ospedale di Caltanissetta, nonché l'omicidio ed il tentato omicidio, rispettivamente, di Geraci Rosario e Vella Giuseppe.

Secondo quanto riferito dal detto Benvenuto, il duplice omicidio dei fratelli Ribisi era stato commesso da Gianmarco Avarello di Canicatti e Calafato Giovanni, i quali, per la sua esecuzione, si erano avvalsi della collaborazione di due soggetti originari di Ravanusa che lavoravano all'interno dell'Ospedale.

Il Messina ha confermato tale circostanza dichiarando che i due Killers si erano serviti dell'appoggio di due dipendenti dell'ospedale, originariamente appartenenti alla famiglia di "Cosa Nostra" di Ravanusa e dopo lo scioglimento di quest'ultima vicini alla "Stidda": Boncori Luigi e Ragusa Rocco.

Il successivo fatto di sangue compiuto dagli "emergenti" é stato il duplice omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano.

Gli autori del duplice omicidio, a dire del Benvenuto, sono da identificare nei canicattinesi Gallea Antonio, Gianmarco Avarello, Rinallo Santo e Montanti Giuseppe.

Costoro erano stati contattati da Calafato Giovanni nell'ambito di quel mutuo scàmbio di uomini per l'esecuzione di omicidi, posto alla base dei rapporti tra diversi gruppi crminali .

Il Benvenuto ha attribuito al gruppo degli emergenti, inoltre, gli omicidi di Scibetta Antonio, Palermo Andrea e Castronovo Gioacchino .

Circa l'omicidio di Allegro Pietro, il Benvenuto ha riferito che il delitto era stato commesso da affiliati alla banda "Calafato" perché l'Allegro aveva assunto atteggiamenti minacciosi nei loro confronti e si temeva un attacco da parte dell'Allegro e dei fratelli Incardona, residenti in Germania, che in quel periodo si facevano vedere spesso a Palma di Montechiaro.

Nel corso di quel dibattimento si accertò che effettivamente qualche giorno prima dell'omicidio di Allegro Pietro il predetto era stato visto in compagnia del cugino Ignazio incardona, il quale, al momento della sua partenza, era stato accompagnato alla stazione proprio dall'Allegro.

Circa la strage del Bar "2000", meglio nota come la strage di capodanno, il Benvenuto ha dichiarato che la decisione di sterminare in un solo colpo tutta la famiglia Allegro é nata a seguito di alcuni segnali di una risposta armata degli Allegro nei confronti degli "emergenti".

Anche la ricostruzione di questo grave fatto fornita dal collaboratore risulta confermata da numerose acquisizioni processuali nel corso del dibattimento a carico di Allegro ed altri ,conclusosi con la sentenza più volte citata, alla luce delle dichiarazioni rese da organi di polizia giudiziaria(cfr.cap.Restelli, verb.cit.;D.ssa Agnello) ed altri collaboratori di giustizia(Iannì Gaetano, Iannì Simon).

Dalle dichiarazioni rese da **Schembri Gioacchino** all'udienza del 15/4/1994 (cfr.verb.acquisito) risulta che l'evoluzione dei rapporti in seno all'organizzazione mafiosa palmese fece registrare la successiva spaccatura fra i gruppi Ribisi e Allegro e che ciò costituì il frutto di una precisa strategia degli "emergenti".

Lo Schembri ha riferito, infatti, che il Puzzangaro gli aveva confidato che era intenzione del gruppo distruggere sia i Ribisi che gli Allegro e che i rapporti fra le predette famiglie si erano incrinati perché ciascuno di loro addebitava agli altri gli attacchi sferrati al proprio gruppo familiare.

Può conclusivamente affermarsi che in esito al dibattimento a carico di Allegro+16, la sentenza irrevocabile citata ha accertato l'esistenza in Palma di una unica associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", ovvero "Cudi Chiatti', in seno alla quale si sono formate più correnti.

Una prima corrente era costituita da coloro che rappresentavano una linea di continuità con il gruppo tradizionalmente legato al Sambito ; un'altra é stata quella dei "Ribisi-Allegro" sino a quando non é intervenuta tra loro la rottura; la terza, dal momento in cui é intervenuta la detta rottura con i Ribisi, é stata quella degli "Allegro".

Si tratta in sostanza di diverse componenti della stessa organizzazione che in determinati momenti storici sono entrate in conflitto, ciò che costituisce conferma della pregressa alleanza tra il gruppo Ribisi ed il gruppo Allegro, attestata da una molteplicità di fonti probatorie convergenti.

Dalle dichiarazioni rese da **Schembri Gioacchino** all'udienza del 15/4/1994 (cfr.verb.acquisito) risulta che l'evoluzione dei rapporti in seno all'organizzazione mafiosa palmese fece registrare la successiva spaccatura fra i gruppi Ribisi e Allegro e che ciò costituì il frutto di una precisa strategia degli "emergenti".

Lo Schembri ha riferito, infatti, che il Puzzangaro gli aveva confidato che era intenzione del gruppo distruggere sia i Ribisi che gli Allegro e che i rapporti fra le predette famiglie si erano incrinati perché ciascuno di loro addebitava agli altri gli attacchi sferrati al proprio gruppo familiare.

Può conclusivamente affermarsi che in esito al dibattimento a carico di Allegro+16, la sentenza irrevocabile citata ha accertato l'esistenza in Palma di una unica associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", ovvero "Cudi Chiatti', in seno alla quale si sono formate più correnti.

Una prima corrente era costituita da coloro che rappresentavano una linea di continuità con il gruppo tradizionalmente legato al Sambito ; un'altra é stata quella dei "Ribisi-Allegro" sino a quando non é intervenuta tra loro la rottura; la terza, dal momento in cui é intervenuta la detta rottura con i Ribisi, é stata quella degli "Allegro".

Si tratta in sostanza di diverse componenti della stessa organizzazione che in determinati momenti storici sono entrate in conflitto, ciò che costituisce conferma della pregressa alleanza tra il gruppo Ribisi ed il gruppo Allegro, attestata da una molteplicità di fonti probatorie convergenti.

Puzzangaro Gaetano Collura Vincenzo, Costanzino Vincenzo e Meli Gioacchino, in relazione a quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia Benvenuto, Calafato e Schembri.

Il primo, condannato per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. nell'ambito del processo a carico di Alletto+77 quale affiliato all'organizzazione "cosa nostra", nonché per rapina in concorso con calafato Giovanni, ha negato di avere mai avuto alcun rapporto con il Benvenuto e di avergli mai riferito alcunchè.

Il Farruggio, nipote di Bordino Giuseppe, assassinato il 10/1/1989, è anche fratello di Farruggio Paolo, genero del più volte citato Sambito Calogero, ucciso nel 1984.

Ha ammesso di conoscere i fratelli Ribisi, ino deri quali era suo compagno di lavoro, nonché tale Cutugno(trattasi di tale Costantino) parente di Sambito Calogero.

Alletto Croce, già condannato all'ergastolo in I grado per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. e per la strage di Palma di Montechiaro, nonché per l'omicidio di Geraci Vincenzo, ha ammesso di conoscere il Benvenuto, suo cugino, negando tuttavia ogni rapporto o confidenze con lo stesso.

Ha infine ammesso di avere lavorato nel settore del movimento terra negli anni '90-'91.

Gallea Antonio, già condannato in primo grado per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. quale appartenente alla "stidda" con il ruolo di "capo", unitamente a Montanti Giuseppe, degli "emergenti" di Canicattì, nonché, con sentenze definitive, per reati concerneti le armi in concorso con Calafato Giovanni e Rinallo Santo, e per rapina, ha ammesso di

conoscere Montani Angelo e Orlando Iagnazio, uccisi, rispettivamente, il 9/11/1991 ed il 6/7/1991, nonché Collura Vincenzo, Montagna Michele e Montanti Giuseppe.

Due suoi fratelli sono stati uccisi nel 1991 ad Agrigenti mentre si recavano in carcere a trovarlo.

Ha ammeso di avere conosciuto Il Benvenuto nel 1990 al carcere di Agrigento, negando tuttavia di avere avuto con lo stesso rapporti e confidenze.

Ha giustificato il controllo operato nei confronti del Benvenuto nella sua abitazione il 1°/7/1990, assumendo che all'epoca si trovava in carcere.

Ha riferito inoltre che, al momento della sua escussione, erano in atto tre provvedimenti restrittivi nei suoi confronti per rapina, per l'omicidio Ribisi e per l'omicidio del giudice Rosario Livatino.

Ha infine ammesso di avere conosciuto Nicosia Carmelo deceduto a seguito di incidente automobilistico.

Calafato Salvatore, infine, cognato del Benvenuto, avendo loro sposato due sorelle, ha tuttavia negato rapporti e confidenze con lo stesso.

Già condannato con sentenza definitiva per il delitto di associazione mafiosa("stidda"), ha altresì riportato condanna all'ergastolo in I grado per la strage di Palma di Montechiaro e per l'omicido di Geraci Vincenzo.

Attualmente è inoltre imputato dell'omicidio Curtò e dell'omicidio del giudice Livatino nonché di due rapine ad uffici postali.

Ha riferito di avere conosciuto Alletto Croce e di avere lavorato con lui nel settore edilizio.

Calafato Gaspare, condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. e rinviato a giudizio per rapina, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Avarello Giovanni, condannato con sentenze di I e II grado per il reato di cui all'art.416 bis c.p. e per l'omicidio del giudice Livatino, ha riferito di avre conosciuto il Benvenuto perché questi era cliente del suo negozio di capi di abbigliamento e di avre avuto con lo stesso nel 1990 una quastione connessa con il mancato pagamnento di un debito di circa 5 milioni per acquisti di merce.

Ha negato di avere mai fatto confidenze allo stesso.

E' inoltre imputato del duplice omicidio dei fratelli Ribisi in concorso con il Gallea e Rinallo Santo.

Bordino Angelo, condannato per il reati di cui all'art.416 bis c.p. e vittima di un attentato, ha negato di avere mai conosciuto il Benvenuto e di aver avuto contatti con lo stesso o con qualcuno dei suoi familiari.

Ha ammesso di conoscere i fratelli Ignazio, Pietro e Rosario Ribisi, precisando di avere lavorato per due anni con il primo in una cantina sociale, nei pressi della quale il rosario aveva un esercizio commerciale.

Ha infine precisato che nel periodo maggio-giugno 1989 era libero.

Puzzangaro Gaetano, arrestato nel 1992, è stato condannato in I grado per il delitto di cui all'art.416 bis c.p.("stidda") e con sentenza irrevocabile per l'omicidio del giudice Rosario Livatino, ha ammesso di avere conosciuto lo Schembri in Germania alla fine del 1990 ed ha

dichiarato che questi lo accusa perché è convinto che unitamente al Benvenuto sia l'autore di un attentato in suo danno.

Ha in particolare negato di avere fatto confidenze allo Schembri in ordine all'omicidio del giudice Saetta.

Il Puzzangaro non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione in oridiene alle ragioni per le quali anche il Benvenuto ed il Calafato lo abbiano chiamato in causa per alcuni reati.Ha infine confermato di essere privo della punta dell'alluce del piede dx ma si è rifiutato di rispondere in ordine alle modalità ed alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è procurata tale menomazione.

Collura Vincenzo, condannato con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'art.416 bis c.p.(c.d stidda), ha ammeso di avere conosciuto Calafato Giovanni di Palma di Montechiaro nel 1991 in carcere, escludendo tuttavia di avere mai parlato con costui dell'omicidio del giudice Saetta.

Ha negato, in particolare, di avere mai riferito al Calafato Giovanni notizie che avrebbe appreso da tale Montagna Michele, che pur ha ammesso di conoscere come compaesano.

Ha escluso di avere mai parlato con il Montagna dell'omicidio del giudice Saetta, assumendo di non sapere nulla in ordine agli esecutori ed alle modalita' del delitto.

Ha precisato di avere avuto con il Montagna rapporti di semplice conoscenza e di avere condiviso con lo stesso un periodo di comune detenzione.

Ha inoltre riferito di avere riportato condanne per rapina commessa nel 1984, furto di un'auto e porto abusivo di armi e di essere stato

sottoposto a misura di prevenzione dal 78 fino all'80, precisando che dal 1984 al 1991 ha trascorso periodi in stato di detenzione, di semiliberta' e sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Ha ammesso di avere subito un attentato il 5/9/1991, pur prospettando, in termini tutt'altro che convincenti, la possibilità che in realtà non fosse lui l'obiettivo, così come peraltro il fratello Luigi, vittima di analogo episodio il 23 ottobre successivo.

Ha ribadito di conoscere e di avere avuto l'opportunità di incontrare anche nello stato di libertà Montagna Michele, Gallea Antonio, con il quale era stato anche coimputato, Parla Salvatore, Avarello Giovanni, Rinallo Santo e Montanti Angelo, non escludendo, su sollecitazione, di avere partecipato al suo matrimonio in relazione ad una foto che lo ritraeva tra i presenti a quella cerimonia

Ha ammesso di avere subito la confisca di una macelleria nell'ambito di un procedimento di prevenzione il cui decreto era stato redatto dal Dr. Livatino e di essere andato a trovare i genitori del magistrato proprio in relazione a quel procedimento.

Richiesto di precisare se nutrisse sentimenti di rancore o di ostilita' nei confronti di Calafato Giovanni, attuale collaboratore di giustizia, il Collura ha riferito di avere avuto con lo stesso una lite in carcere mentre erano ospitati nella stessa cella (" no lite, diciamo che lui ha un carattere, io avevo un altro carattere e abbiamo avuto dei disguidi cosi', senza... cose che succedono in carcere, naturalmente").

Per tale motivo chiese di cambiare cella nella quale in precedenza si era fatto trasferire per stare più comodo ed in cui erano ospitati Gallea, Rinallo,Lupo Gioacchino ed altri.

Ha precisato di avere conosciuto il Calafato nel carcere di Agrigento nel '91 ed ha ammesso di conoscere come paesano anche Montanti Peppe.

Ha dichiarato di non conoscere l'imputato Ribisi Pietro presente in aula, né Brancato Nicola e Giganti Pietro

Costanzino Vincenzo, che ha ammesso di essere soprannominato "Cotugno", ha dichiarato di avere riportato condanna per il delitto di cui all'art 416 bis c.p. nel processo Alletto +77, perché ritenuto affiliato a "cosa nostra" e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Meli Gioacchino, nato a Palma di Montechiaro, è stato sentito nella qualità di teste non ricorrendo le condizioni di cui all'art.210 c.p.p.

Dopo avere riferito di avere lavorato in Germania ha escluso di avere mai conosciuto in quel paese Calafato Giovanni da Palma di Montechiaro.

Ha decisamente negato che qualcuno gli avesse mai lasciato un mitra in custodia durante la sua permanenza in Germania dove aveva lavorato come cameriere in un ristorante.

Quanto poi a Brancato Nicola, ha riferito di averlo conosciuto di vista molti anni prima, circa quindici, quando i suoi fratelli ed i cugini lavoravano nel settore edilizio.

Ha inoltre dichiarato di non conoscere Pietrino Giganti, Pietro Ribisi, Gioacchino Ribisi, o altri componenti di questa famiglia, nè Michele Montagna, precisando di avere lavorato in Germania per cinque o sei anni e di essere rientrato a Palma di Montechiaro nel 1991 dove gestisce una rivendita di tabacchi.

Richiesto di precisare se avesse mai conosciuto tale Peppe Sorce ha

riferito di averlo conosciuto tramite il di lui fratello, con il quale aveva fatto il servizio militare, il quale, incontratisi in Germania, glielo aveva presentato.

Il Peppe Sorce, che gestiva in Germania un ingrosso di alimentari e riforniva vari ristoranti, per quanto gli constava, viveva a Roma ma era nato in provincia di Palermo, escludendo che fosse di Sciacca.

Ha dichiarato di non sapere nulla di un mitra M12 che sarebbe stato utilizzato in Germania per delle rapine e di non averne mai parlato con alcuna persona.

Nel corso del controesame del P.M. ha riferito di avere lavorato in parecchi ristoranti nella zona di Friburgo, di non avere frequentato soggetti originari di Palma e di non avere conosciuto tale Conti né Calafato Giovanni e Calafato Salvatore né qualcuno dei fratelli Ribisi.

A richiesta di ulteriori precisazioni ha riferito che tra la fine dell'86 e l'inizio dell'87 aveva lavorato a Mulaim(nella "provincia" di Friburgo) e successivamente a Monaco di Baviera dove forse aveva conosciuto il Sorce, quindi si era spostato nella zona di Stoccarda.

Ha escluso di avere conosciuto i fratelli Licitra o Nicitra né tale Gioacchino Virone.

Nel 1987 e nel 1988 aveva lavorato vicino a Offemburgo e Lahar, a nord di Friburgo,

A specifica domanda ha infine dichiarato che la località denominata Schwaz Vald, che in tedesco significa foresta nera, è vicina a Friburgo che "raggruppa la zona della Schwaz Vald" che si estende dalla zona di Basilea fino a Friburgo".

riferito di averlo conosciuto tramite il di lui fratello, con il quale aveva fatto il servizio militare, il quale, incontratisi in Germania, glielo aveva presentato.

Il Peppe Sorce, che gestiva in Germania un ingrosso di alimentari e riforniva vari ristoranti, per quanto gli constava, viveva a Roma ma era nato in provincia di Palermo, escludendo che fosse di Sciacca.

Ha dichiarato di non sapere nulla di un mitra M12 che sarebbe stato utilizzato in Germania per delle rapine e di non averne mai parlato con alcuna persona.

Nel corso del controesame del P.M. ha riferito di avere lavorato in parecchi ristoranti nella zona di Friburgo, di non avere frequentato soggetti originari di Palma e di non avere conosciuto tale Conti né Calafato Giovanni e Calafato Salvatore né qualcuno dei fratelli Ribisi.

A richiesta di ulteriori precisazioni ha riferito che tra la fine dell'86 e l'inizio dell'87 aveva lavorato a Mulaim(nella "provincia" di Friburgo) e successivamente a Monaco di Baviera dove forse aveva conosciuto il Sorce, quindi si era spostato nella zona di Stoccarda.

Ha escluso di avere conosciuto i fratelli Licitra o Nicitra né tale Gioacchino Virone.

Nel 1987 e nel 1988 aveva lavorato vicino a Offemburgo e Lahar, a nord di Friburgo,

A specifica domanda ha infine dichiarato che la località denominata Schwaz Vald, che in tedesco significa foresta nera, è vicina a Friburgo che "raggruppa la zona della Schwaz Vald" che si estende dalla zona di Basilea fino a Friburgo".

valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (cfr. Cass. sez. I°, 7/4/1992 n° 4153).

Per mera esigenza di completezza espositiva ed in relazione a quella parte del patrimonio informativo dei collaboratori costituito da notizie apprese da altri affiliati, protagonisti degli episodi oggetto delle informazioni fornite nel contesto di resoconti o comunque nel quadro di rapporti confidenziali riconducibili alla c.d. "affectio societatis sceleris", è appena il caso di rilevare che secondo un costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte anche "la testimonianza de relato su fatti riferiti al teste dagli stessi autori o da altri può ben costituire fonte probatoria idonea a formare il convincimento del giudice, purchè venga sottoposta a prudente ed attento vaglio critico".

E' pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che le chiamate "de relato" ben possano essere riscontrate da dichiarazioni provenienti da altri soggetti tra quelli previsti dall'art. dall'art. 192 c.p.p, sempre che, anche in tale ipotesi, sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico (cfr. Cass.Pen. sez. I° n° 4689 del 15/4/1992).

Il controllo demandato al giudice della fonte primaria non può, comunque, secondo un recente ed autorevole orientamento della Suprema Corte, superare i limiti normativi prefissati dal legislatore all'art. 195 del vigente c.p.p in materia di testimonianza indiretta: "la possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 c. III°

c.p.p., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal comma I del medesimo art. 192 c.p.p. (libero convincimento del giudice) e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, comma 5° c.p.p." (cfr. Cass. sez. I° 11/12/1993 n° 11344).

La stessa Corte Costituzionale si è espressa nel senso che " dalla lettura dell'art. 195 del cod. proc. pen. risulta innanzi tutto che la testimonianza indiretta è ammessa, purchè il testimone indichi la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame; soddisfatta questa condizione pregiudiziale, è previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare in caso di richiesta di parte (salvi i casi di morte, infermità ed irreperibilità) ferma restando la facoltà del giudice di disporre l'esame anche d'ufficio" (cfr. sent. Corte Cost. 31/1/1992).

La citata norma prescrive l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta solo in caso di violazione del disposto del I° comma e non anche del II° comma che conferisce al giudice una mera facoltà di citare d'ufficio la fonte di riferimento in assenza di una richiesta di parte.

Quindi, entro tali limiti, non sussiste alcun obbligo incondizionato del giudice di controllo diretto della fonte primaria delle notizie riferite; l'attenzione va piuttusto concentrata sull'efficacia dimostrativa della testimonianza "de relato", così come della "chiamata in reità de relato"

che ne condivide la disciplina normativa; in un sistema come quello attuale ruotante pur sempre intorno al principio del libero convincimento del giudice deve necessariamente valutarsi l'intrinseca idoneità dimostrativa dei diversi tipi di prova e la loro valorizzabilità all'interno dell'unitario e complessivo quadro probatorio.

Va, dunque, distinta la struttura della prova dalla sua efficacia, che deve essere valutata in concreto, nella dinamica operatività della prova stessa all'interno dello specifico contesto processuale in cui ha preso corpo: "dove il convincimento del giudice è libero, non vi può essere una prefissione normativa (ed anche solo concettuale) dell'efficacia della prova: vi può e vi deve essere invece una predeterminazione legislativa dei metodi di acquisizione e di verifica dei mezzi di prova ".

E la "chiamata in reità de relato" esige una diversa procedura di verifica rispetto alla chiamata in correità, ma a metodi di verifica diversi non corrisponde necessariamente una diversità di efficacia.

La procedura di verifica della "chiamata de relato" risulta più complessa in quanto va scissa in due sequenze logico-temporali: prima bisogna accertare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni de relato, che provano che la fonte di riferimento ha effettivamente fatto quelle dichiarazioni, successivamente occorre accertare l'attendibilità e veridicità delle stesse, indi, può ritenersi provata l'accusa.

Il confronto con le dichiarazioni del teste di riferimento è un modo, non l'unico e neppure da solo sufficiente per verificare l'assunto accusatorio.

La Suprema Corte ha anche affermato il principio secondo cui la "chiamata de relato", che esige un rigoroso controllo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza; a maggior ragione possono essere assunte come validi elementi di riscontro ulteriori chiamate "de relato" che si sostanzino in confidenze ricevute da ciascuno dei chiamanti dagli stessi autori, ove risulti che ciascuna confidenza sia stata recepita dal destinatario in un diverso contesto spazio-temporale, sì da garantire l'autonomia delle fonti di delazioni.

Tanto più, poi, le singole chiamate dovranno essere considerate attendibili anche "ab extrinseco", qualora le confidenze ricevute da ciascun collaboratore siano antecedenti di un tempo apprezzabile la chiamata "de relato", sì da escludere l'ipotizzabilità di collusioni.

Va peraltro rilevato che la S.C.ha recentemente affermato il principio, che merita di essere condiviso, secondo cui " in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse

comune"(cfr.Cass.Pen.Sez.I, 11/12/1993, n.11344, Algranati ed altri, in A.N.P.P. 1994,N.2, pag.289).

Nè avrebbe pregio il rilievo secondo cui l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore ed aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perchè apprese dallo stesso autore del fatto, coimputato o imputato di reato connesso e/o collegato, si risolverebbe in una elusione del "divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato" previsto dall'art.62 c.p.p.

Tale norma testualmente dispone: " Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza".

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione (Sez.I, 12/11/1990, n.3084) e, da ultimo, dalla Corte Costituzionale (Sent.n.237 del 13/5/1993).

Il Supremo Collegio nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.62 c.p.p., sollevata "nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini anche prima del formale inizio dell'indagine", sul rilievo che la disposizione non viola il principio di uguaglianza, non comporta eccesso di delega e non incide sull'obbligo della motivazione, ha chiarito che il divieto in esso contenuto non è affatto assoluto ed illimitato, dovendosi per contro ritenere che esso operi nei circoscritti limiti correttamente già individuati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza.

La S.C. ha infatti chiarito che "il divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non genericamente in pendenza del procedimento, vale a dire esclusivamente in ordine a dichiarazioni effettuate nella sede processuale, cioè in occasione di un atto del procedimento.

E' solo in relazione a tale categoria di dichiarazioni, infatti, che si pone l'esigenza di garanzia consistente nel far sì che di esse faccia fede la sola documentazione scritta, con divieto conseguente di fonti testimoniali surrogatorie." (cfr.Sent. C.Cost.cit).

Alla stregua delle autorevoli interpretazioni sopracitate deve ritenersi che nessun divieto di utilizzabilità sussiste in relazione alle dichiarazioni accusatorie "de relato" aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante ed apprese confidenzialmente dallo stesso autore del fatto, che assumerà poi la veste di imputato, o anche soltanto percepite de auditu, in una fase "pre-procedimentale" in cui sia per la qualità del soggetto che le recepisce sia per l'assenza di un obbligo di documentazione e di rispetto di garanzie difensive non è ipotizzabile l'operatività di un divieto la cui ratio va correlata esclusivamente a dichiarazioni rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento.

Meritano, in particolare, di essere richiamate le seguenti massime in materia di "chiamata de relato":

- "Una particolare esigenza di valutazione dell'attendibilita' intrinseca delle dichiarazioni accusatorie si prospetta in presenza di una chiamata "de relato" in cui va considerata anche l'affidabilita' della fonte extraprocessuale, che, pur se

espressamente indicata, non e' con certezza garantita dal chiamante".(Cass. Sez. II, n. 05560 del 18/04/90 (ud.18/01/90), Stigliano.

- "In applicazione dei criteri giurisprudenziali ora codificati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reita' o correita' e ad ogni singolo episodio, ad un duplice controllo volto ad accertare tanto l'attendibilita' intrinseca del dichiarante quanto l'affidabilita' "ab extrinseco" delle accuse formulate, mediante la individuazione e a valutazione di elementi processuali esterni di verifica; procedimento, questo, da condurre con particolare rigore quando le dichiarazioni accusatorie siano "de relato. Fra gli elementi di possibile riscontro possono peraltro annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico". (Cass. sez. I sent. n. 04689 del 15/04/92).
- "Le dichiarazioni accusatorie aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perche' apprese da terzi (testimone, coimputato o imputato di reato connesso), hanno valore di indizio, se rese da soggetto intrinsecamente attendibile. Ad esse va attribuito carattere di gravita' quando trovino il necessario riscontro estrinseco in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto della accusa. Detto riscontro non deve necessariamente costituire prova di responsabilita', ma

certamente deve pur sempre essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto, non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante".(Cass. sez. I, sent.n. 04153 del 07/04/92, Barbieri ed altri).

- "In tema di testimonianza "de relato", il giudice ha il dovere di accertare non solo l'attendibilita' della stessa, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalita' di percezione da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicita' del testimone diretto e delle modalita' di percezione da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiarazione".(Cass. Sez. I Sent.n. 04153 del 7/04/92)
- "In tema di testimonianza "de relato" l'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195 cod.proc.pen., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste e' finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo a quanto riferito, posto che, in tali casi, e' oscura e incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilita' di contestazione e di controesame. Attesa quindi la identita' di "ratio", risultano applicabili alla testimonianza indiretta le regole e i principii stabiliti in tema di chiamata in correita' dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen.; e cio' specialmente quando la testimonianza sia resa da soggetto che, ancorche' non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192, sia comunque imputato in

altro processo e collabori con la giustizia".(Cass. sez. I sent.n. 07946 del 10/07/92 (ud.20/05/92).

- "Ai fini della prova, la chiamata di correo "de relato" non perde, per cio' solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo".(Cass. sez. 5 sent. 02381 del 11/03/93 (ud.14/11/92).
- "La chiamata di correo "de relato", che esige rigoroso controllo, sia in riferimento al suo autore immediato sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di avere ricevuto dal chiamante la medesima confidenza"(Cass. sez. 5 sent. 02542 del 4/09/93- c.c. 30/06/93,Tornese).
- Tra gli elementi di possibile riscontro delle chiamate de relato la Suprema Corte ha ritenuto di poter individuare anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico, riconoscendosi altresi' valore di riscontro anche ad altre chiamate de relato (Sez.I 6 febbraio 1992, Guglielmi).

La S.C. ha avuto modo di precisare che per la chiamata in correita', che è per se stessa un indizio e che acquista il connotato di gravita' attraverso il giudizio di affidabilita', è sufficiente che l'attendibilita'

intrinseca sia apprezzata con riferimento alla personalita' delinquenziale dei soggetto ed alla completezza, precisione, coerenza interna, ragionevolezza dell'accusa e grado di interesse alla stessa, e che l'attendibilità estrinseca sia verificata, nella prospettazione positiva, con elementi logici o rappresentativi e non necessariamente oggettivi e individualizzanti e, per la prospettazione negativa, con l'accertamento dell'inesistenza di elementi processuali incompatibili o soltanto contrastanti con l'accusa. Per la dichiarazione indiretta, invece, che indizio diventa soltanto con il giudizio di attendibilita', è necessaria, per la sua composita natura, una duplice rigorosa verifica, intrinseca ed estrinseca, una relativa alla credibilita' della fonte primaria - il confidente - l'altra relativa alla fonte secondaria - il dichiarante. L'accusa "de relato" abbisogna, quindi, non di un riscontro generico ma di un "quid pluris" piu' specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che, per qualita' e quantita', specificita' e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettivita', se non veridicita' sostanziale della confidenza.(Sez, 5 Sent. 04144 DEL 17/12/1996 CC.09/10/1996).

La dichiarazione de relato" dei cosiddetti "collaboratori di giustizia" puo' integrare grave indizio di colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci che, a differenza di quanto esigibile per la chiamata in correità, concernano specificamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, essendo l'esistenza di un riscontro individualizzato postulata dal minor tasso di affidabilita' di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante.

La chiamata in reita' "de relato", che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reita'- la quale puo' costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - puo' integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del dichiarante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non e' sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilita' intrinseca, ma e' necessario un piu' approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti.(Sez. I sent.n. 05046 del 14/10/1997).

Valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Messina Leonardo, Benvenuto Giuseppe, calafato Giovanni e Schembri Gioacchino in relazione alla specifica posizione degli incolpati

25. Tanto premesso in ordine ai criteri di valutazione delle "chiamate in reità de relato" elaborati dalla S.C., va ora affrontato il tema specifico della attendibilità delle citate dichiarazioni in relazione alla persona incolpata ed al fatto oggetto della imputazione.

Per quanto riguarda il Messina vanno innanzitutto richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine alla intrinseca affidabilità

complessiva della fonte in relazione ad una molteplicità di episodi criminosi che lo hanno visto protagonista in arere geografiche di stretta contiguità e nel contesto di rapporti di intima amicizia con uno degli esponenti di maggiore spicco della famiglia Ribisi, e cioè il Gioacchino, fratello dell'odierno imputato Pietro.

Il radicamento del collaboratore nella realta' criminale mafiosa del nisseno e dell'agrigentino, con la connessa possibilita' di conoscenze di prima mano, conferisce alle sue propalazioni i connotati della affidabilità non solo per quanto riguarda la genuinità intrinseca delle sue propalazioni ma altresì in relazione alla fonte extraprocessuale referente ed alla veridicità dei fatti oggetto delle confidenze ricevute.

Certamente il suo patrimonio informativo appare caratterizzato dalla conoscenza di significativi elementi e circostanze suscettibili di essere accreditati di una particolare attendibilità in relazione alla fonte particolarmente qualificata delle sue informazioni.

Non può peraltro essere sottaciuto che le propalazioni del Messina, per gli indubbi profili autoaccusatori ravvisabili nelle sue dichiarazioni, alla stregua dei citati criteri di valutazione della attendibilita' intrinseca, appaiono suscettibili di doverosa favorevole apprezzabilità in relazione al confessato diretto e personale coinvolgimento, ancorchè limitato, secondo il suo assunto, alla semplice disponibilità da lui offerta qualora fosse stato richiesto il suo intervento.

E' appena il caso di ricordare che il collaboratore ha dichiarato che il Ribisi Gioacchino lo aveva avvisato di mettersi a disposizione dei fratelli ("se i miei fratelli hanno bisogno tieniti a disposizione"), e richiesto di specificare cosa gli avesse detto esattamente il Ribisi e a

disposizione di chi avrebbe dovuto mettersi, il Messina ha testualmente dichiarato " **dei fratelli, di Pietro**".

Dopo l'omicidio il Ribisi Gioacchino gli aveva riferito di avere conservato il biglietto del traghetto che aveva mostrato agli organi di polizia per documentare il suo asserito viaggio in Germania e gli aveva confidato che esecutori materiali del delitto erano stati il fratello Pietro, Montagna Michele e Cocò Brancato.

Orbene, nel rinviare alla specifica disamina sopra svolta delle dichiarazioni rese dal Messina in ordine al fatto per cui è processo, appare sufficiente qui ribadire che la chiamata del predetto collaboratore, sotto alcuni specifici profili suscettibili di essere valorizzati ai fini di un suo coinvolgimento penalmente rilevante nel fatto reato, appare più correttamente riconducibile, in punto di diritto, alla chiamata in correità, e ciò a prescindere dalla riduttiva chiave di lettura che il Messina, a torto o a ragione, ritenga di dover privilegiare in ordine alla qualificazione giuridica della propria promessa di aiuto "ante delictum".

Ed invero, sotto tale profilo, non può seriamente revocarsi in dubbio che le dichiarazioni del Messina, per la fonte particolarmente qualificata delle sue informazioni, per i rapporti di stretta amicizia ed operativi che lo legavano al Ribisi Gioacchino, per il diretto e personale coinvolgimento di quest'ultimo nel piano criminoso de quo, devono essere accreditate di particolare affidabilità al punto da conferire a tutto il racconto la tranquillizzante assicurazione della genuinità della fonte referente e della indubbia veridicità dell'oggetto delle notizie apprese dal fratello dell'odierno imputato, dovendosi ritenere positivamente

verificata non solo l'effettivita' ma anche la veridicita' sostanziale della confidenza, tanto più che la stessa deve essere logicamente valutata anche in relazione ad una esplicita richiesta, ancorchè generica, di disponibilità operativa - ("se c'era un problema, se non potevano arrivare a Palma, qualsiasi, una di queste cose, o da nascondere"- "....invece di andarmene in giro avevo dei punti di riferimento che erano davanti all'Elton bar o a casa. Perciò se c'era qualche problema sapevano più o meno dove cercarmi) – e ciò anche in relazione alla riferita disponibilità di un terreno in territorio di Serradifalco lungo una strada che corre parallela alla scorrimento veloce Caltanissetta-Agrigento, circostanza nota ai Ribisi, i quali, pertanto, sapevano di poter contare su quella zona se avessero avuto problemi.

Le dichiarazioni accusatorie del Messina nei confronti del Ribisi Pietro, pertanto, non possono essere riduttivamente relagate nell'ambito, spesso sfuggente, di generiche confidenze ricevute da altri affiliati ed entrate a far parte di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni acquisite all'interno di un sodalizio.

Trattasi, per contro, di qualificate informazioni concernenti lo specifico thema probandum che ci occupa, ricevute ante e post delictum, la cui attendibilità e veridicità risulta suffragata sul piano logico da una specifica richiesta di eventuale apporto operativo rivolta dalla fonte referente al Messina e da questi accettata, le cui propalazioni pertanto si atteggiano in parte come chiamata di correo diretta nei confronti del Ribisi Gioacchino e de relato nei confronti dell'odierno imputato.

Il coinvolgimento del Ribisi Pietro, del Montagna e del Brancato risulta confermato anche dalle concordi dichiarazioni rese dal

Benvenuto, sopra riportate, il quale ha riferito sul punto le confidenze ricevute da uno degli esecutori dell'omicidio, il Brancato.

Nel rinviare alle considerazioni sopra svolte in ordine alla attendibilità intrinseca del predetto collaboratore, va osservato che le indicazioni di ordine temporale fornite dal Benvenuto in ordine alla conversazione avuta con il Brancato, collocata nel dicembre del 1988 durante la fruizione di un permesso, risultano pienamente riscontrate in esito agli accertamenti disposti dalla Corte, dai quali è emerso che effettivamente al Benvenuto, all'epoca ristretto presso la casa circondariale di Agrigento, fu concesso un permesso dal 24 al 29/12/1988 (cfr.nota D.A.P. del 16/6/1998 e relative schede del CED, acquisite con ordinanza del 5/6/1998).

E peraltro, appare assolutamente plausibile che il Brancato, sebbene affiliato al gruppo Ribisi abbia fatto quelle confidenze al Benvenuto, atteso che la conversazione si colloca in una fase antecedente al sanguinoso scontro esploso fra le due opposte consorterie, sopra ricostruito, avuto riguardo anche al fatto il Benvenuto ha riferito che prima di quel violento scontro era legato da saldi rapporti di amicizia e frequentazione con i Ribisi, precisando che la sorella di costoro, Grazia, era stata battezzata dalla nonna del collaboratore e che Gioacchino Ribisi era figlioccio dello zio del collaboratore, Carmelo Avanzato.

Egli stesso aveva fatto un viaggio in Germania con Rosario Ribisi ed il Ribisi Ignazio, come sopra già ricordato, in relazione ad una personale vicenda processuale gli aveva promesso un suo interessamento tramite un suo "padrino"di Palermo, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito

perché a causa a causa dell'omicidio del Ribisi Gioacchino non si erano potuti incontrare.

Non può peraltro essere sottaciuto che, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia Calafato Giovanni e confermato dalle complessive risultanze processuali, anche in esito alle acquisizioni probatorie risultanti dalla sentenza irrevocabile del tribunale di Agrigento del 5/7/1994 (Allegro+16), prima che nel 1989 scoppiasse il violento scontro sopracennato il gruppo di "cosa nostra", ed in particolare Nicola Brancato e lo stesso Gioacchino Ribisi, avevano cercato di avvicinare il gruppo degli emergenti per farli entrare nella organizzazione

Significativo appare anche il fatto che il Benvenuto abbia riferito altre circostanze, apprese appena tre mesi dopo l'omicidio del magistrato, perfettamente coincidenti con quanto dichiarato da altri soggetti, da lui non conosciuti e peraltro estranei al suo ambiente ed al giro delle sue frequentazioni criminali.

Meritano, in particolare, di essere richiamati: il riferimento fattogli dal Brancato nel corso di quella conversazione alla circostanza che il dr. Saetta fosse stato ucciso per fare un favore ai palermitani, perché avevano tentato di avvicinarlo per un processo riguardante l'omicidio di un appartenente all'Arma di Monreale e non aveva voluto sentire niente perché aveva la "testa dura", sebbene fosse stato avvicinato tramite un suo parente a sua volta raggiunto da uno dei Guarneri; la circostanza che qualcuno avesse "dato il via dall'interno della casa dei Guarneri", che abitavano nei pressi, in quanto avevano "visto uscire il magistrato"; il riferimento ai problemi del Peppe Di Caro ("mio padrino ha dei

problemi"), per giustificare lo sconfinamento territoriale durante la fase esecutiva dell'omicidio ed infine i compiaciuti commenti del Ribisi Gioacchino che si sentiva tranquillo in relazione al possesso del biglietto del traghetto che aveva conservato con ogni cautela.

Trattasi di circostanze che hanno trovato significative conferme nelle dichiarazioni rese dal Siino e dal Messina, i quali, oltre a costituire essi stessi autonome ed attendibili fonti di delazione, hanno a loro volta fatto riferimento, a diverse ed autonome fonti referenti del rispettivo patrimonio conoscitivo.

Il quadro probatorio fin qui delineato risulta significativamente arricchito, nella sua univoca valenza indiziante, dalle propalazioni del Calafato, sopra riportate, le quali appaiono qualificate, al pari delle altre citate, da fatti e circostanze probatoriamente rilevanti in parte cadute sotto la sua diretta percezione visiva ed in parte apprese da diverse ed autonome fonti referenti.

Per le prime si rinvia a quanto sopra evidenziato in ordine alle citate frequenti riunioni fra il gruppo di Cosa Nostra di Canicattì e quello di Palma ed al convincimento da parte del gruppo Calafato che questi incontri fossero finalizzati alla preparazione di attentati in loro danno a causa di una notevole insofferenza per le rapine commesse da loro commesse.

Vi erano stati in particolare incontri frequenti fra Michele Montagna e Cola Brancato presso la macelleria dove poi era stato ucciso Peppe Di Caro e ciò il collaboratore aveva, a suo dire, personalmente constatato, per avere visto i predetti presso la macelleria in questione circa un mese prima dell'omicidio del magistrato.

In particolare quattro o cinque giorni prima dell'omicidio, Peppe Montanti aveva visto Nicola Brancato e due dei fratelli Ribisi in un ristorante ubicato all'uscita di Canicattì; in quell'occasione erano presenti Gioacchino e Pietro Ribisi, Michele Montagna, Cola Brancato e Pietro Giganti nonché il figlio di Peppe Di Caro.

Quanto alle circostanze apprese de relato, vanno richiamate le informazioni fornitegli dopo l'omicidio del giudice nel corso di un colloquio con Antonio Gallea e Peppe Montanti, allorchè quest'ultimo gli riferì che a commettere il fatto erano stati i palmesi su richiesta dei canicattinesi, insieme a Michele Montagna, per fare un favore ai palermitani.("Furono i paesani miei insieme a Michele Montagna dicemmo che glielo fecero fare ai canicattinesi, che ci fecero un favore ai palermitani"- cfr.56)

I palmesi "paesani suoi", si identificavano in Cola Brancato, Pietro Ribisi e Pietro Giganti, tanto più che **"gli altri due paesani(.. miei..),Saro Allegro e Gioacchino Ribisi, detto da loro stessi ..poi hanno fatto capire che avevano fatto l'alibi, diciamo, a Messina con gli scontrini del traghetto..."**

E' appena il caso di osservare come non debba apparire inverosimile che l'Allegro si vantasse "in giro" con compiacimento di poter contare su un alibi riscontrato documentalmente, atteso che il senso delle dichiarazioni rese sul punto dal Calafato non è certo quello di una imprudente, sprovveduta e iattante ammissione di responsabilità da parte dell'Allegro, bensì quello del compiacimento per il mancato coinvolgimento nelle indagini che diversamente sarebbe stato inevitabile.

Il Calafato ha infatti precisato che in una circostanza egli stesso all'interno della macelleria dei Savaia aveva sentito l'Allegro dire testualmente "Meno male che io avevo tutta una mossa a far capire che ero innocente" ed aveva chiarito che lui "non c'entrava niente e se non era per questa cosa, avrebbero arrestato lui" in quanto insieme al Ribisi erano "tartassati" dalle forze dell'ordine.(cfr.f.57)

Va altresì ricordato che un siffatto atteggiamento era stato tenuto anché dal Ribisi Gioacchino il quale, secondo quanto riferito dal Benvenuto, si era vantato del fatto che i Carabinieri "potevano fargli un baffo" perché lui aveva il biglietto del traghetto che aveva conservato con ogni cautela.

Convergenti appaiono inoltre le propalazioni del Calafato anche per ciò che concerne il movente ed il riferimento al "favore che sarebbe stato fatto ai palermitani" perché il giudice non si era prestato per "aggiustare" un processo, in relazione al quale il Montanti gli aveva riferito che si erano attivati i Guarneri, che abitavano vicino un parente farmacista del giudice.

Ma il suo racconto appare qualificato anche da elementi di novità che corroborano ulteriormente la fondatezza del quadro probatorio fin qui delineato in ordine all'attivarsi della famiglia mafiosa di Canicattì per avvicinare il magistrato per il tramite di un parente "che aveva un'azienda farmaceutica", atteso che, come sopra ricordato, un progetto di rapina di medicinali in danno di detta impresa era stata decisamente avversato e scoraggiato dal Gallea per il timore che potesse "interessare a Guarneri questa cosa" e "portargli disturbo".

A seguito di sollecitazione del ricordo, mediante contestazione delle dichiarazioni rese in data 12/7/1996, ha confermato che anche Collura Vincenzo, amico di Peppe Montanti, di Gioacchino Ribisi e di Michele Montagna, gli aveva riferito di avere ricevuto delle confidenze da quest'ultimo, il quale gli aveva riferito che ad uccidere il magistrato erano stati lo stesso Montagna, Nicola Brancato e Pietro Ribisi, mentre non ricordava se gli avesse fatto anche il nome del Giganti Pietro, per contro menzionato nel corso delle dichiarazioni oggetto di contestazione (cfr.ff.67-68).

Sul punto appare opportuno chiarire che l'indicazione anche del Giganti fra i soggetti coinvolti nell'omicidio per cui è processo, proveniente dal solo Calafato sulla scorta delle confidenze ricevute dal Collura, non comporta uno sconvolgimento del quadro probatorio fin qui delineato, perché lascerebbe comunque impregiudicata la partecipazione degli altri soggetti chiamati in causa dalle molteplici e convergenti chiamate in reità dei collaboratori esaminati.

Né, ad avviso della corte, possono inferirsene argomenti logici che valgano a screditare l'attendibilità delle dichiarazioni degli altri collaboratori, atteso che una attenta lettura del verbale, integrata dall'ascolto della registrazione - la cui trascrizione tradisce all'evidenza le difficoltà interpretative del dialetto siciliano certamente incontrate dagli operatori della sede giudiziaria di Torino in cui sono state assunte le dichiarazioni stesse – consente di cogliere alcune sfumature linguistiche che chiariscono il pensiero del Calafato ed il senso delle sue risposte.

In realtà l'interpretazione più attendibile è la seguente.

A seguito di sollecitazione del ricordo, mediante contestazione delle dichiarazioni rese in data 12/7/1996, ha confermato che anche Collura Vincenzo, amico di Peppe Montanti, di Gioacchino Ribisi e di Michele Montagna, gli aveva riferito di avere ricevuto delle confidenze da quest'ultimo, il quale gli aveva riferito che ad uccidere il magistrato erano stati lo stesso Montagna, Nicola Brancato e Pietro Ribisi, mentre non ricordava se gli avesse fatto anche il nome del Giganti Pietro, per contro menzionato nel corso delle dichiarazioni oggetto di contestazione (cfr.ff.67-68).

Sul punto appare opportuno chiarire che l'indicazione anche del Giganti fra i soggetti coinvolti nell'omicidio per cui è processo, proveniente dal solo Calafato sulla scorta delle confidenze ricevute dal Collura, non comporta uno sconvolgimento del quadro probatorio fin qui delineato, perché lascerebbe comunque impregiudicata la partecipazione degli altri soggetti chiamati in causa dalle molteplici e convergenti chiamate in reità dei collaboratori esaminati.

Né, ad avviso della corte, possono inferirsene argomenti logici che valgano a screditare l'attendibilità delle dichiarazioni degli altri collaboratori, atteso che una attenta lettura del verbale, integrata dall'ascolto della registrazione - la cui trascrizione tradisce all'evidenza le difficoltà interpretative del dialetto siciliano certamente incontrate dagli operatori della sede giudiziaria di Torino in cui sono state assunte le dichiarazioni stesse – consente di cogliere alcune sfumature linguistiche che chiariscono il pensiero del Calafato ed il senso delle sue risposte.

In realtà l'interpretazione più attendibile è la seguente.

non conosceva tanto bene il paesano suo e cioè il Giganti, palmese come il Calafato, seguito dalla manifestazione di un proprio personale convincimento circa il suo coinvolgimento ("pi nantri ci i " = lett. "secondo noi ci è andato", cioè vi ha preso parte pure lui), sta a significare che in realtà la menzione del Giganti va correlata alla frase generica "aviano statu iddi"(erano stati loro), laddove il pronome "iddi"(loro), in mancanza di una specifica precedente indicazione nominativa dei soggetti coinvolti nell'omicidio, si ricollega alla elencazione delle persone presenti nel ristorante ed esprime, pertanto, un sospetto del collaboratore che traeva alimento da quella inquietante e contestuale presenza in quel locale.

Quanto alla plausibilità di un siffatto patrimonio conoscitivo in capo al Montanti ed al Collura, è sufficiente rinviare alle considerazioni sopra svolte in ordine ai riferiti rapporti del primo con le organizzazioni criminose che all'epoca si fronteggiavano; si ricorderà infatti che secondo il Calafato questi stava dalla loro parte, ma poiché coltivava rapporti ambigui anche con l'altro schieramento, riusciva ad ottenere informazioni anche da parte di affiliati a cosa nostra ed in particolare da Collura Vincenzo che operava quasi come una sorta di infiltrato e riferiva tutto a Montanti.

Significativi elementi di convergenza probatoria in ordine al coinvolgimento del Brancato e del Ribisi Gioacchino nei fatti per cui è processo emergono, infine, dalle citate dichiarazioni dello Schembri, il quale ha fornito informazioni qualificate da connotati di autentica originalità sia in relazione a talune circostanze cadute sotto la sua diretta percezione sia in relazione a qualle apprese da altri.

Quanto alle prime, è qui sufficiente richiamare l'univoco valore indiziante della improvvisa presenza in Germania dopo l'omicidio del giudice Saetta di Brancato Nicola, Ribisi Gioacchino e Rosario Allegro, nonché del tenore della conversazione tra i primi due, in presenza dello Schembri, avente ad oggetto armi ed in particolare la indisponibilità di "quella cosa, dopo quello che era successo".

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni de relato, non può revocarsi in dubbio che le confidenze ricevute dal Puzzangaro risultano corroborate sia nella loro storicità che nella veridicità sostanziale proprio dalle circostanze verificate personalmente de visu e de auditu dallo Schembri.

Con specifico riferimento all'arma usata per la consumazione del l'omicidio del dr. Saetta ed in relazione a quanto dichiarato dal Calafato in ordine alla disponibilità da parte del Ribisi Gioacchino di un mitra M.12, ottenuta nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità puntualmente ricostruite dal collaboratore e sopra riportate, e nel rinviare anche ai riferimenti fatti dal Benvenuto e dallo Schembri ad armi di cui il gruppo aveva la disponibilità ma di cui tuttavia non poteva farsi più alcun uso, appare opportuno rilevare che gli accertamenti balistici eseguiti sui reperti in giudiziale sequestro non smentiscono l'ipotesi della possibile utilizzazione di un'arma di quel tipo.

Il perito prof. Domenico Compagnini, sentito all'udienza dell'1/4/1997, ha riferito di avere esaminato i bossoli repertati sul luogo del delitto e di avere accertato che trattasi di n.47 bossoli cal.9 parabellum e frammenti di proiettili dello stesso calibro, tutti esplosi da

un'unica arma, del tipo pistola mitragliatrice (sub machine gun) con funzionamento "a massa battente" cal. 9 parabellum nella cui categoria rientrano, fra gli altri, quelle denominate M.12 (Beretta), M.P. 40 di fabbricazione nazista e lo Sten inglese.

Il perito ha chiarito che nel caso di specie non è stato possibile risalire alla marca e al modello dell'arma impiegata, essendo state rilevate sui bossoli impronte di espulsione poco marcate.

Non è stato inoltre possibile stabilire se l'arma abbia sparato a raffica ovvero a colpo singolo.

Ha inoltre riferito che su uno dei bossoli è stata rilevata una impronta di espulsione che non proviene dall'arma impiegata nell'omicidio: la circostanza sta ad indicare che il bossolo è stato dapprima scarrellato da una pistola semiautomatica senza essere stato esploso e poi impiegato nella consumazione dell'omicidio in esame.

In particolare ha precisato che un bossolo (RB.40) presentava due impronte di espulsione sicchè doveva ritenersi che la cartuccia, dapprima scarrellata da altra arma senza essere stata esplosa e quindi automaticamente espulsa dalla stessa, era stata poi inserita nella pistola mitragliatrice ed utilizzata in occasione del duplice omicidio.

A specifica domanda dichiarava che non era tecnicamente possibile accertare se l'impronta di espulsione rilevata sul bossolo in questione era stata lasciata nello stesso contesto in cui era stata utilizzata l'arma; presumeva tuttavia "estremamente improbabile che si raccolga una cartucccia scarrellata da altra arma e la si inserisca nel caricatore di una pistola mitragliatrice" in un contesto delittuoso come quello in esame.

Alla stregua delle citate emergenze balistiche, non può non apparire dotata di una indubbia valenza indiziante, se valutata in correlazione con gli altri elementi probatori acquisiti, la disponibilità da parte del Ribisi Gioacchino di un mitra M-12, secondo quanto dichiarato dal Calafato, nonché il riferimento fatto dallo stesso collaboratore ad uno STEN cal. 9 che apparteneva a Rosario Allegro, atteso il contesto spazio-temporale in cui si inseriscono le indicazioni fornite sul punto dal predetto Calafato nonché quelle non meno significative riferite dallo Schembri e dal Benvenuto sopra citate.

La difesa del Ribisi ha dedotto che l'attendibilità della versione fornita dai collaboratori di giustizia in ordine alla composizione del gruppo di fuoco coinvolto nell'esecuzione materiale del duplice omicidio contrasterebbe con l'alibi del Montagna e comunque con la improbabile partecipazione di costui il quale, essendo sottoposto alla misura di prevenzione e quindi a controlli da parte delle forze di polizia, non avrebbe potuto correre il rischio di partecipare all'esecuzione di un delitto commesso a quell'ora tarda.

Ne ha pertanto inferito l'inaffidabilità complessiva della ricostruzione operata sulla scorta delle propalazioni dei collaboratori escussi.

L'obiezione, peraltro fondata su argomenti di ordine logico non decisivi piuttosto che su un vero e proprio alibi, ad avviso della corte non coglie nel segno per le seguenti considerazioni.

Va innanzitutto rilevato che dalla deposizione resa dal m.llo D'Ambrosio (ud.1/2/1997) circa l'esito della verifica dell'alibi del Montagna, è emerso che quest'ultimo aveva dichiarato che la sera del 25 settembre 1988 era rientrato a casa alle ore 20,30 ed, essendo

sorvegliato speciale, era rimasto presso la sua abitazione fino all'indomani.

Tale versione era stata confermata dalla moglie Bancheri Vincenza.

Sentita all'udienza del 20/7/1998 la teste ha dichiarato che il marito all'epoca dei fatti per cui è processo era sottoposto a misure - arresti domiciliari o sorveglianza speciale - che ne comportavano frequenti controlli da parte della polizia a tutte le ore del giorno ed anche di notte; non era tuttavia in grado di precisare quali fossero gli orari imposti al coniuge.

Alla domanda se la sera del 25 settembre, quando venne ucciso il giudice Saetta, fosse stato controllato dai carabinieri, la teste ha risposto di non ricordare la data, ma di essere certa che quando si verificò quel tragico evento, di cui non erano ancora a conoscenza, si erano presentati i carabinieri ed avevano trovato il marito a casa; non era tuttavia in grado di precisare l'orario, anche se ricordava che erano ancora svegli.(" era nella serata...non ricordo se era sul presto o se era sul tardi").

Più avanti avrebbe dichiarato che il marito generalmente quando stava a casa andava a letto "alle nove - nove e mezza".

Dopo un certo periodo di tempo erano stati convocati in caserma ed avevano reso delle dichiarazioni, confermando che quella sera erano entrambi a casa, come i carabinieri avevano avuto modo di constatare.

Ha ribadito, in relazione al controllo di quella sera, che solo dopo si resero conto di quello che era successo apprendendo la notizia tramite la televisione.

Riferiva altresì che il mattino successivo al controllo il marito si recò in caserma perché " sono venuti i Carabinieri a prenderlo" senza essere

in grado di precisare l'orario.

Ricordava, inoltre, che il marito nei giorni successivi era stato interrogato.

Non era in grado di precisare se oltre ai carabinieri altri organi di polizia eseguissero normalmente dei controlli nei confronti del marito.

Sosteneva di essere stati chiamati entrambi e di avere reso dichiarazioni, contestualmente, in stanze separate della caserma.

Al fine di sollecitarne il ricordo veniva data lettura alla teste della parte del verbale delle dichiarazioni in data 30/9/1988 rese ai carabinieri di Delia, brig. Rosario Spadaro e app. La Rocca Vincenzo, in cui la stessa aveva testualmente dichiarato: **"Poiche' mio marito e' sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. si ritira generalmente non piu' tardi delle 20.00. Di tale circostanza, cioe' che la sera del 25 settembre si e' ritirato a quell'ora ne sono certa, come sono certa che verso le ore 01.00 di notte e' venuto lei per controllarlo".**

Non è stata in grado di chiarire come mai, sebbene il marito generalmente andasse a letto intorno alle ore 21,00, quella notte in occasione del controllo fosse ancora sveglio.

Riferiva che talvolta i controlli avvenivano anche di notte indipendentemente dal fatto che si fosse verificato qualche evento particolare.

Resa edotta che nel corso di quel verbale aveva dichiarato che "Il mattino del 26 settembre, dopo che la Polizia e' andata via da casa mio marito e' uscito con me e tutti e due ci siamo recati in paese nonche' in Comune per disbrigo di alcuni documenti", mentre in udienza aveva riferito di non ricordare se fosse venuta anche la polizia, la teste ha

in grado di precisare l'orario.

Ricordava, inoltre, che il marito nei giorni successivi era stato interrogato.

Non era in grado di precisare se oltre ai carabinieri altri organi di polizia eseguissero normalmente dei controlli nei confronti del marito.

Sosteneva di essere stati chiamati entrambi e di avere reso dichiarazioni, contestualmente, in stanze separate della caserma.

Al fine di sollecitarne il ricordo veniva data lettura alla teste della parte del verbale delle dichiarazioni in data 30/9/1988 rese ai carabinieri di Delia, brig. Rosario Spadaro e app. La Rocca Vincenzo, in cui la stessa aveva testualmente dichiarato: **"Poiche' mio marito e' sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. si ritira generalmente non piu' tardi delle 20.00. Di tale circostanza, cioe' che la sera del 25 settembre si e' ritirato a quell'ora ne sono certa, come sono certa che verso le ore 01.00 di notte e' venuto lei per controllarlo".**

Non è stata in grado di chiarire come mai, sebbene il marito generalmente andasse a letto intorno alle ore 21,00, quella notte in occasione del controllo fosse ancora sveglio.

Riferiva che talvolta i controlli avvenivano anche di notte indipendentemente dal fatto che si fosse verificato qualche evento particolare.

Resa edotta che nel corso di quel verbale aveva dichiarato che "Il mattino del 26 settembre, dopo che la Polizia e' andata via da casa mio marito e' uscito con me e tutti e due ci siamo recati in paese nonche' in Comune per disbrigo di alcuni documenti", mentre in udienza aveva riferito di non ricordare se fosse venuta anche la polizia, la teste ha

controlli a carico del Montagna, mentre il 26 settembre 1988 una pattuglia composta dall'appuntato La Rocca e dal carabiniere Di Stasio alle ore 12.10 (rectius 12,40- cfr.verb.ud.20/7) aveva controllato, tra gli altri, presso la propria abitazione il suddetto Montagna.

Appere necessario preliminarmente evidenziare che dagli accertamenti disposti è emerso innanzitutto che, contrariamente a quanto erroneamante cominicato in precedenza(cfr.messaggio stazione CC Delia del 23/7/1998), il Montagna in quel periodo non si trovava in regime di detenzione dominciliare bensì soltanto sottoposto alla misura di prevenzione, con obbligo di firma a giorni alterni e con obbligo di rincasare non più tardi delle ore 21,00 e di non uscire prima delle ore 06,00(nel periodo maggio-ottobre).

Si è altresì accertato, attraverso l'esame del prospetto degli ordini di servizio allegati alla nota dei CC di Delia in data 20/7/1998, che il Montagna nel mese di settembre del 1988 aveva subito due soli controlli domiciliari: uno, già ricordato, in data 26/9/1988 alle ore 12,40 ed un altro, l'unico in ora notturna, alle ore 01,10 del 13/9/1988.

Appare opportuno precisare che in realtà, contrariamente a quanto risulta dalla nota citata del 18/7/1988, il controllo delle ore 12,40, più che un vera e propria verifica con accesso domiciliare, risulta costituito da una annotazione attestante che " **nei pressi delle abitazioni dei pregiudicati affianco indicati (tra i quali il Montagna) non è stato notato movimento sospetto**"

Anche tutti gli altri controlli erano annotazioni di servizio attestanti che il Montagna era stata notato in paese dalla pattuglia: ore 11,40 del 2/9/1988, ore 18,45 del 4/9/1988, ore 11,40 e 18,15 del 12/9/1988, 17,20

del 14/971988, ore 13,00 del 17/9/1988, ore 17,45 del 18/9/1988.

Dalla nota della Questura di Caltanissetta in data 22/7/1998 è inoltre emerso che nessun controllo domiciliare era stato eseguito dalla polizia di stato nel mese di settembre 1988 in quanto il Montagna era soggetto a vigilanza da parte della stazione dei carabinieri di Delia.

Va subito rilevato che alla luce del tenore del verbale di s.i.t. della Bancheri e del Montagna, acquisiti agli atti - dai quali risulta che entrambi, rivolgendosi ai verbalizzanti che li interrogavano ed in particolare ad uno dei due, avevano fatto notare, quasi a sollecitare il loro ricordo, che **"lei stesso è venuto a controllarmi verso l'una di notte"** – la corte non dubita, alla stregua di considerazioni di ordine logico, che effettivamente quel controllo, evidentemente di tipo e finalità diversi rispetto a quelli ordinari, tant'è che non ve ne è traccia nelle schede di servizio, sia stato effettivamnte eseguito.

Ed invero, appare poco verosimile che i coniugi Montagna, bleffando abilmente, abbiano fatto registrare in verbale una circostanza così rilevante, ove la stessa non si fosse storicamente verificata, senza che i verbalizzanti ne contestassero e smentissero l'assunto nello stesso verbale o in altro modo, tanto più poi che dal 25 settembre, almeno rispetto al verbale del Montagna redatto il 30 successivo, era trascorso un breve lasso di tempo di pochi giorni per sperare di poter trarre in inganno i carabinieri sfruttando un eventuale cattivo ricordo di quell'intervento.

Ciò che rileva probatoriamente, ad avviso della corte, è la considerazione che quel controllo alle ore 01,00 circa del 26 settembre, anche nel caso in cui fosse stato effettivamnete eseguito, non è idoneo

ad incrinare la consistenza probatoria del quadro gravemente ed univocamente indiziante emerso a carico del Montagna, non potendosi da esso inferirsi una sorta di alibi, perché tale non è all'evidenza, né argomenti di ordine logico in grado di precludere la stessa possibilità o probabilità di un coinvolgimento dell'imputato nella fase esecutiva del duplice omicidio.

Ed invero, dal punto di vista della compatibilità spazio-temporale, è appena il caso di ricordare che il proditorio agguato si è verificato intorno alle ore 22,40 (cfr. dep.testi Picone, Di Francesca, Rivituso - ud.23/10/1996) lungo la strada S.V. Agrigento-Caltanissetta tra il km.48,400 ed il km. 48,500 della SS.640, a circa km.7 + 800 m. dallo svincolo (Canicattì nord) certamente utilizzato dal magistrato per uscire dal comune di provenienza, essendo l'altro svincolo ubicato ad alcuni chilometri più a sud verso Agrigento ed essendo il magistrato diretto verso l'imbocco dell'autostrada Palermo-Catania.

L'autovettura BMW è stata rinvenuta bruciata in c.da Giulfo, agro di Caltanissetta.

Dalle deposizioni acquisite e dai rilievi tecnici e planimetrici può findatamente desumersi che i killers per raggiungere tale ultima località dovettero continuare la loro marcia in direzione di Caltanissetta per poco più di un chilometro fino araggiungere uno svincolo, posto alla sinistra rispetto alla loro direzione di marcia, che conduce a Serradifalco.

Da detto svincolo fino al luogo di rinvenimento della autovettura incendiata vi è una distanza di appena 1 km e mezzo, sicchè la distanza complessiva tra il luogo dell'omicidio e il luogo di abbandono della

BMW è di appena 2 km e 500 metri circa.

Tanto premesso, va rilevato che costituisce fatto notorio facilmente accertabile, peraltro anche sulla scorta delle acquisizioni processuali, che subito dopo l'esecuzione del duplice omicidio il comune di Delia era facilmente raggiungibile da parte del Montagna sia dal luogo(c.da Giulfo, agro di Serradifalco) di abbandono dell'autovettura BMW dove è logico ritenere che gli esecutori del delitto dovettero prendere posto su altre autovetture, c.d. pulite, e verosimilmente separarsi.

Ed invero, dal verbale di sopralluogo in data 4/10/1988 (f.234 del fascicolo per il dibattimento – fascicolo dei rilievi tecnici e fotografici) risulta che la strada interpoderale in cui venne data alle fiamme l'autovettura citata **"finisce ad un incrocio a T per raggiungere rispettivamente, svoltando a sinistra il centro abitato di Serradifalco, mentre a destra quello di S.Cataldo che entrambi distano pochi chilometri".**

Costituisce dato facilmente accertabile che dal luogo di abbandono della BMW, senza che sia necessario tornare indietro verso lo scorrimento veloce SS.640, il comune di Delia è raggiungibile - proseguendo, in successione, attraverso la SP 125, la SP.124 e la SP 133 - dopo aver percorso circa 13 km in un tempo ragionevolmente non superiore a 15 minuti(ad andatura normale), peraltro attraverso strade interne, certamente ben note al Montagna, che a quell'ora dovettero essere del tutto prive di traffico e, soprattutto, al riparo da ogni pericolo di imbattersi in pattuglie della polizia o dei carabinieri.

Va peraltro rilevato, ancorchè si tratti di una ipotesi del tutto subordinata, che dal luogo di abbandono della BMW il Comune di Delia

poteva e può ancora oggi essere facilmente raggiunto ripercorrendo a ritroso quella stradella di circa 1 Km e mezzo fini all'incrocio con la SS640, proseguendo in direzione di Caltanissetta, senza quindi ripassare dal luogo dell'agguato, e dopo avere imboccato il primo bivio utile per Delia, raggiungere tale centro dopo circa 18 Km

Ciò stante è evidente che il Montagna avrebbe potuto raggiungere il comune di residenza in non più di 15-20 minuti, addirittura ancor prima che potessero scattare le indagini e che, soprattutto, tenuto conto dell'ora, della distanza dai più vicini posti di polizia e di carabinieri e del traffico limitato, ci si potesse anche rendere conto della identità della vittima, orientando le indagini conseguentemente.

E' appena il caso di rilevare al riguardo che il controllo eseguito, come pare, intorno alle ore 01,00 del 26/9, certamente non correlabile a quelli ordinari bensì alle misure investigative frattanto scattate, seguì di ben oltre due ore l'omicidio.

Sotto altro profilo va rilevato che non coglie nel segno il rilievo che il coinvolgimento operativo del Montagna costituiva una scelta rischiosa in considerazione dello status di sorvegliato speciale, atteso che il collaudato ruolo di killer del Montagna, quale componente del gruppo di fuoco privilegiato dal Di Caro, ne rendeva comunque opportuno l'impiego, tanto più ove si consideri che nei confronti del predetto solo una volta era stato eseguito un controllo domiciliare nel mese di settembre e, peraltro, in orario, alle ore 01,00, in cui l'interessato ben sapeva di poter contare sulla possibilità di farsi trovare a casa.

Va infatti rilevato che, anche alla luce della pregressa esperienza, al Montagna dovette apparire poco probabile che un controllo venisse

disposto prima della mezzanotte, atteso che secondo le aspettative e gli ordinari criteri di valutazione degli organi preposti a tali controlli una verifica domiciliare notturna viene normalmente ritenuta più efficace e dotata di una maggiore capacità deterrente.

Non può peraltro essere sottaciuto che, in relazione a quanto sopra già evidenziato in ordine alla decisione del magistrato di anticipare il rientro alla domenica sera anzichè il lunedì mattina, presa soltanto nel tardo pomeriggio, il piano programmato dovette probabilmente adeguarsi ad una variante forse non prevista, con conseguente impiego, comunque, dei soggetti designati.

Le considerazioni di ordine topografico sopra svolte e le distanze evidenziate in relazione ad alcuni aspetti della fase esecutiva del duplice omicidio per cui è processo rende opportuno accennare brevemente in questa sede, per mera esigenza di "contiguità" espositiva, al tema delle risentite lamentele da parte del Madonia Giuseppe, riferite dal Siino, in relazione al fatto che l'omicidio era stato eseguito in territorio di Caltanissetta anziché in quello agrigentino, con conseguenti effetti pregiudizievoli, sul piano degli orientamenti investigativi, per la famiglia mafiosa nissena di cui il Madonia era il più autorevole esponente.

Si ricorderà, peraltro, che al tema delle conseguenze prodotte da quella che, da parte di certi settori di "cosa nostra", era stata ritenuta una vera e propria deliberata scelta operativa per far ricadere la responsabilità su altra "provincia" mafiosa, ha fatto riferimento anche il Benvenuto il quale ha dichiarato che Cola Brancato un giorno lo aveva incontrato e gli aveva riferito che stava andando dal "padrino" Peppe Di

Caro perché c'erano dei problemi ("mio padrino ha dei problemi"), in quanto l'omicidio avrebbe dovuto essere commesso in territorio di Canicatti ed era stato consumato in territorio di Caltanissetta.

Le acquisizioni processuali non hanno consentito di accertare univocamente se l'esecuzione del duplice omicidio in territorio di Caltanissetta sia da attribuire ad una precisa determinazione strategica del Di Caro e, quindi, ad una meditata e calcolata direttiva in tal senso.

Una siffatta ipotesi non può certamente essere esclusa, lasciando peraltro impregiudicata la fondatezza della tesi accusatoria di un coinvolgimento deliberativo dell'organo interprovinciale di "cosa nostra" alla stregua delle consolidate regole vigenti in seno a quel sodalizio criminoso in relazione a quei delitti che, per la particolare rilevanza della posizione istituzionale della vittima, possono coinvolgere gli interessi strategici complessivi dell'organizzazione.

L'ipotesi non puo essere esclusa in considerazione del fatto che alla stregua della chiave di lettura, che merita di essere privilegiata, in ordine alle ragioni per le quali l'esecuzione di un delitto, che avrebbe potuto essere agevolmente commesso in territorio di Palermo, era stata per contro affidata alla "famiglia" di altra provincia, appare plausibile ammettere che il Di Caro, probabilmente stizzito per non essere riuscito a condizionare favorevolmente l'esito del processo per l'omicidio del capitano Basile per il rigore morale e professionale del presidente Saetta, e costretto, per ciò, a risolvere "in altro modo", suo malgrado, il problema della "lesione" inferta al prestigio di "cosa nostra" palermitana, in persona dei massimi vertici della stessa, abbia sfruttato la favorevole contiguità territoriale per distogliere dal proprio

Caro perché c'erano dei problemi ("mio padrino ha dei problemi"), in quanto l'omicidio avrebbe dovuto essere commesso in territorio di Canicatti ed era stato consumato in territorio di Caltanissetta.

Le acquisizioni processuali non hanno consentito di accertare univocamente se l'esecuzione del duplice omicidio in territorio di Caltanissetta sia da attribuire ad una precisa determinazione strategica del Di Caro e, quindi, ad una meditata e calcolata direttiva in tal senso.

Una siffatta ipotesi non può certamente essere esclusa, lasciando peraltro impregiudicata la fondatezza della tesi accusatoria di un coinvolgimento deliberativo dell'organo interprovinciale di "cosa nostra" alla stregua delle consolidate regole vigenti in seno a quel sodalizio criminoso in relazione a quei delitti che, per la particolare rilevanza della posizione istituzionale della vittima, possono coinvolgere gli interessi strategici complessivi dell'organizzazione.

L'ipotesi non puo essere esclusa in considerazione del fatto che alla stregua della chiave di lettura, che merita di essere privilegiata, in ordine alle ragioni per le quali l'esecuzione di un delitto, che avrebbe potuto essere agevolmente commesso in territorio di Palermo, era stata per contro affidata alla "famiglia" di altra provincia, appare plausibile ammettere che il Di Caro, probabilmente stizzito per non essere riuscito a condizionare favorevolmente l'esito del processo per l'omicidio del capitano Basile per il rigore morale e professionale del presidente Saetta, e costretto, per ciò, a risolvere "in altro modo", suo malgrado, il problema della "lesione" inferta al prestigio di "cosa nostra" palermitana, in persona dei massimi vertici della stessa, abbia sfruttato la favorevole contiguità territoriale per distogliere dal proprio

tratto della scorrimento veloce che per le condizioni di luce, di traffico e di conformazione rendesse più agevole l'esecuzione dell'attentato, appare evidente che non può affatto escludersi che non si sia trattato di una scelta deliberata, atteso che diversamente l'omicidio avrebbe dovuto essere eseguito in un tratto di strada di poco meno di un chilometro, forse troppo esiguo per scongiurare il pericolo di un involontario sconfinamento in relazione alle modalità esecutive concernenti soggetti in movimento a bordo di autovetture.

Non può infine essere sottaciuto che il Messina sembrerebbe sostenere la tesi del volontario sconfinamento, ma ciò potrebbe costituire una sua personale ricostruzione fondata sulla richiesta di un incontro con il Madonia sollecitato dal Ribisi Gioacchino, il quale poteva avere interesse ad accusare il Di Caro per giustificare l'errore commeso nella fase esecutiva, tanto più poi ove si consideri che il Ribisi nutriva gelosie nei confronti del Brancato che aveva un rapporto privilegiato con il Di Caro(cfr.anche Siino).

Va peraltro rilevato che le considerazioni che precedono postulano la conoscenza da parte degli esecutori materiali dell'esatto punto di confine, il che non è provato, sicchè, pur ipotizzando che abbiano comunque tenuto presente quella esigenza operativa di ordine territoriale, per la ovvia conoscenza di certe regole vigenti in seno all'organizzazione, tuttavia l'esiguità di quel margine di contiguità territoriale e la necessità di seguire la vittima per quel tempo minimo occorrente per la concreta esecuzione del delitto ben potrebbe aver precluso la possibilità di rispettare quel limite.

tratto della scorrimento veloce che per le condizioni di luce, di traffico e di conformazione rendesse più agevole l'esecuzione dell'attentato, appare evidente che non può affatto escludersi che non si sia trattato di una scelta deliberata, atteso che diversamente l'omicidio avrebbe dovuto essere eseguito in un tratto di strada di poco meno di un chilometro, forse troppo esiguo per scongiurare il pericolo di un involontario sconfinamento in relazione alle modalità esecutive concernenti soggetti in movimento a bordo di autovetture.

Non può infine essere sottaciuto che il Messina sembrerebbe sostenere la tesi del volontario sconfinamento, ma ciò potrebbe costituire una sua personale ricostruzione fondata sulla richiesta di un incontro con il Madonia sollecitato dal Ribisi Gioacchino, il quale poteva avere interesse ad accusare il Di Caro per giustificare l'errore commeso nella fase esecutiva, tanto più poi ove si consideri che il Ribisi nutriva gelosie nei confronti del Brancato che aveva un rapporto privilegiato con il Di Caro(cfr.anche Siino).

Va peraltro rilevato che le considerazioni che precedono postulano la conoscenza da parte degli esecutori materiali dell'esatto punto di confine, il che non è provato, sicchè, pur ipotizzando che abbiano comunque tenuto presente quella esigenza operativa di ordine territoriale, per la ovvia conoscenza di certe regole vigenti in seno all'organizzazione, tuttavia l'esiguità di quel margine di contiguità territoriale e la necessità di seguire la vittima per quel tempo minimo occorrente per la concreta esecuzione del delitto ben potrebbe aver precluso la possibilità di rispettare quel limite.

calunnia con sentenza del 28/5/1989, è stato contestata la inverosimiglianza dell'assunto di avere ricevuto confidenze in merito all'omicidio del giudice Saetta, consumato nel 1988, in relazione al suo ruolo di collaboratore fin dal 1984.

In esito a tale contestazione, ha escluso che gli siano stati indicati gli autori dell'omicidio del giudice Saetta, assumendo di non sapere nulla al riguardo e precisando che le confidenze ricevute dal Puccio e dal Bagarella erano relative all'omicidio del capitano Basile, sicchè quanto riferito a suo tempo al dr.Manganelli in ordine al fatto per cui è processo erano sue deduzioni personali.

Ha infatti dichiarato di avere parlato con il predetto funzionario di polizia del coinvolgimento nell'omicidio del magistrato del boss di Ribera, Colletti, dei fratelli Lombardo e di una persona di Gela, legata a Santapaola, ma pur sempre sulla base delle sue deduzioni personali.

Ha infine riferito che i fratelli Lombardo di Sciacca si erano resi responsabili dell'omicio di suo fratello.

Ha precisato di collaborare dal 1984 e di essere sottoposto a programma di protezione, mentre risulta che gli è stato revocato in data 26/7/1995.

L'evidente incosistenza probatoria delle dichiarazioni del Melluso è stata confermata dal dr.Manganelli (ud.14/12/1996), il quale ha riferito di avere ricevuto una lettera dal predetto detenuto qualche giorno dopo l'omicidio del magistrato nella quale dichiarava di essere in grado di fornire informazioni sul fatto delittuoso.

Ricevuta la delega dal magistrato assunse a verbale le informazioni testimoniali del Melluso il quale riferì di avere ricevuto confidenze da

Puccio Vincenzo durante un comune periodo di detenzione che, ad avviso del funzionario, si rivelarono del tutto inconsistenti.

Ciò risulta confermato anche dalla deposizione resa dal Dr.Mario Finocchiaro(ud.14/12/1996) il quale ha dichiarato che il Melluso aveva riferito che, secondo confidenze ricevute da Puccio Vincenzo nel corso di un periodo di comune detenzione, l'omicidio del giudice Saetta era da ricollegare al processo per l'omicidio del capitano Basile.

Aveva inoltre riferito che l'omicidio del magistrato non poteva essere stato consumato senza il benestare delle famiglie mafiose Colletti e Lombardo.

Nel corso delle indagini emersero motivi di astio del Melluso nei confronti dei predetti Lombardo, i quali avevano costituito una consorteria criminosa operante nell'agrigentino di cui faceva parte il fratello del collaboratore, Melluso Luigi, che poco tempo prima era stato ucciso.

Per il Ministero di G.e G., infine, la Corte ha tenuto conto dei danni patrimoniali subiti in relazione alle somme erogate a vario titolo in favore delle vittime e dei loro familiari.

La concreta determinazione delle somme da liquidare va rimessa alla competente sede civile stante l'insufficienza degli elementi di valutazione di cui la Corte dispone in questa sede.

Può tuttavia essere riconosciuta alle parti civili che ne hanno fatto richiesta l'assegnazione di una provvisionale, nella misura specificata in dispositivo, in relazione a quella parte di danno per cui si ritiene raggiunta la prova ed in particolare in favore del Ministero di Grazia e Giustizia nonché in favore di Pantano Luigia, Saetta Roberto e Saetta Gabriella.

OMISSIS

P.Q.M.

Visti gli artt. 28, 32, 36, 81 cpv., 230 e 240 c.p. 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541 c.p.p.;

DICHIARA

Riina Salvatore, Madonia Francesco e Ribisi Pietro colpevoli dei delitti loro in concorso ascritti ai capi a), b) e c) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, e condanna ciascuno dei predetti alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di mesi 12, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

DICHIARA

Riina Salvatore, Madonia Francesco e Ribisi Pietro interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dalla potestà di genitori;

DISPONE

la pubblicazione della sentenza di condanna mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Palma di Montechiaro e Palermo ed inoltre, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani " Il Giornale di Sicilia" di Palermo e " La Sicilia" di Catania.

ORDINA

la sottoposizione dei suddetti imputati alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre e la confisca dei bossoli e degli altri reperti balistici in giudiziale sequestro con divieto di distruzione.

CONDANNA

Riina Salvatore, Madonia Francesco e Ribisi Pietro, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore delle parti civili costituite Pantano Luigia, Saetta Roberto e Saetta Gabriella, Comune di Palermo, Comune di Canicattì e Comune di Palma di Montechiaro, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, Ministero di Grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, Regione Siciliana in persona del presidente pro-tempore, Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore;

Riina Salvatore, Madonia Francesco e Ribisi Pietro interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dalla potestà di genitori;

DISPONE

la pubblicazione della sentenza di condanna mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Palma di Montechiaro e Palermo ed inoltre, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani " Il Giornale di Sicilia" di Palermo e " La Sicilia" di Catania.

ORDINA

la sottoposizione dei suddetti imputati alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre e la confisca dei bossoli e degli altri reperti balistici in giudiziale sequestro con divieto di distruzione.

CONDANNA

Riina Salvatore, Madonia Francesco e Ribisi Pietro, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore delle parti civili costituite Pantano Luigia, Saetta Roberto e Saetta Gabriella, Comune di Palermo, Comune di Canicattì e Comune di Palma di Montechiaro, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, Ministero di Grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, Regione Siciliana in persona del presidente pro-tempore, Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore;

L.538.247.375 (lire cinquecentotrentottomilioniduecentoquarantasettemilatrecentosettantacinque) in favore del Ministero di Grazia e Giustizia;

L.150.000.000 (lire centocinquantamilioni) in favore di Pantano Luigia, nonchè L.75.000.000 ciascuno in favore di Saetta Roberto e Saetta Gabriella;

Visto l'art.207 c.p.p.

ORDINA

la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in sede di copia dei verbali delle deposizioni rese dai testi Pantano Giuseppe alle udienze del 3/4/1997 e 13/7/1998 e Conti Carmelo all'udienza del 13/7/1998;

Dispone, altresì, la trasmissione al predetto Ufficio di copia del verbale in data 18/4/1998 per le eventuali determinazioni di competenza;

Visto l'art.544,3 comma c.p.p.;

indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Visto l'art. 304,1° comma lett. c) c.p.p.;

ORDINA

la sospensione dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p. durante la pendenza del termine di cui all'art. 544, 3 comma c.p.p.

Caltanissetta, 5/8/1998

L'ASSISTENTE DI CANCELLERIA
(La Placa Calogera)

Il Presidente estensore
(Dr.Ottavio Sferlazza)

Depositato in Cancelleria
il 31 LUG. 1998
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
LA PLACA CALOGERA

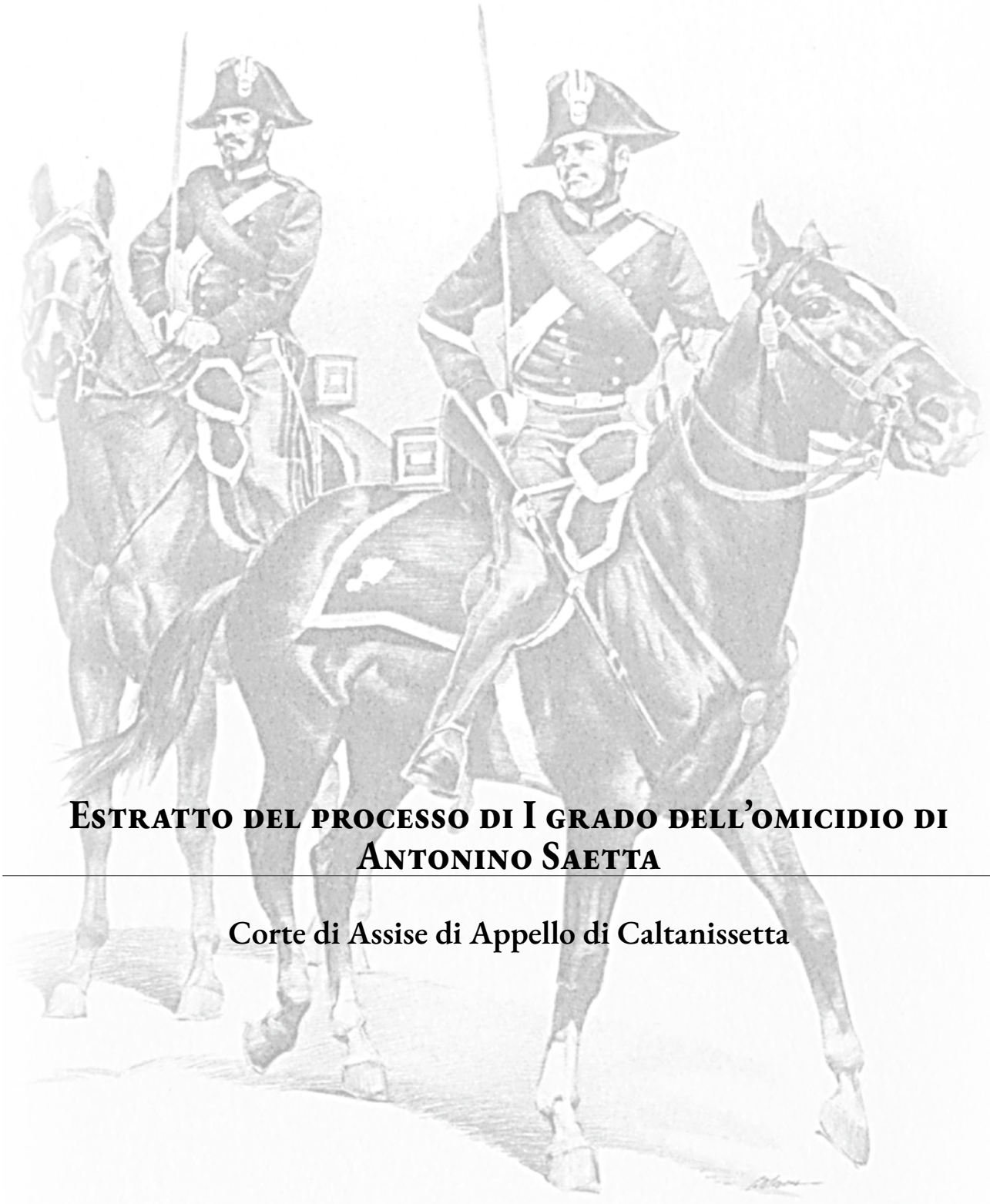

Estratto del processo di I grado dell'omicidio di Antonino Saetta

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

N. **1/03** Reg. Sent
N 22/01 Reg. Gen.
N 127/A/93 Reg.N.R.
N. 223/03 Reg.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. Antonio Maffa	Presidente
2. Dott.ssa Stefania Di Rienzo	Consigliere
3. Sig. Antonio Tricoli	Giudice Popolare
4. Sig. Giuseppe Gangi	Giudice Popolare
5. Sig.ra Graziella Manno	Giudice Popolare
6. Sig. Salvatore Andolina	Giudice Popolare
7. Sig. Gaetano Terranova	Giudice Popolare
8. Sig. Giuseppe Andaloro	Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Romeo e con l'assistenza del Cancelliere Sig.ra Leto Maria Cristina ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

CONTRO

1) **RIINA SALVATORE**, nato a Corleone il 16/11/1930, detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.

Ord. cust. caut. in carcere del 4/4/95 – notif. il 6/4/95;

Difeso dall'avv. Cristoforo Fileccia e avv. Domenico La Blasca del foro di Palermo.

SENTENZA

In data 8/1/2003

Depositata in Cancelleria il
8 · 4 · 2003

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C2
Dott. Aldo Faizone

Addì

Redatt ____ sched
N.

Art. Camp. Pen.

Art. N. 1508
Camp. Civile

1

dell'imputazione, si indica in giorni novanta il termine del deposito della motivazione della presente sentenza.

Ai sensi dell'art.304 comma 1 lett.c) va ordinata la sospensione dei termini di custodia cautelare per l'imputato Riina detenuto durante la pendenza di detto termine.

PQM

Visti gli artt.581, 591 lett.c), 598 e 541 c.p.p., dichiara inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto in data 11/10/1999 da Riina Salvatore avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 5 agosto 1998, depositata in data 31 luglio 1999 e per l'effetto

ORDINA

L'esecuzione dell'impugnata sentenza.

Visto l'art.592 c.p.p.,

Condanna Riina Salvatore al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Visto l'art.541 c.p.p.

Condanna altresì l'imputato a rifondere alle parti civili costituite le spese da esse sostenute nel presente grado di giudizio che liquida:

1) per Pantano Luigia Maria, Saetta Gabriella e Saetta Roberto nella complessiva somma di € 3.100,00 di cui €

2.800,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA;

2) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e la Regione Siciliana nella complessiva somma di € 2.582,28 di cui € 2.300,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA;

3) per la Provincia di Palermo nella complessiva somma di € 1.549,37 di cui € 1.400,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA;

4) per il Comune di Palermo nella complessiva somma di € 1549,37 di cui € 1.400,00 per onorari di difesa oltre IVA e CPA;

5) per il Comune di Canicattì, nella complessiva somma € 2.200,00 di cui € 2000,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA.

Visto l'art.544 comma 3° c.p.p.,

indica in giorni 90 (novanta) il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Visto l'art.304 comma 1° lett.c) c.p.p.,

Ordina la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti del detenuto Riina Salvatore durante la pendenza del termine di cui all'art.544 comma 3° c.p.p.

Così deciso in Caltanissetta in data 8 gennaio 2003.

Il Giudice estensore Stefania Di Russo

Il Presidente. Antonio Maffo

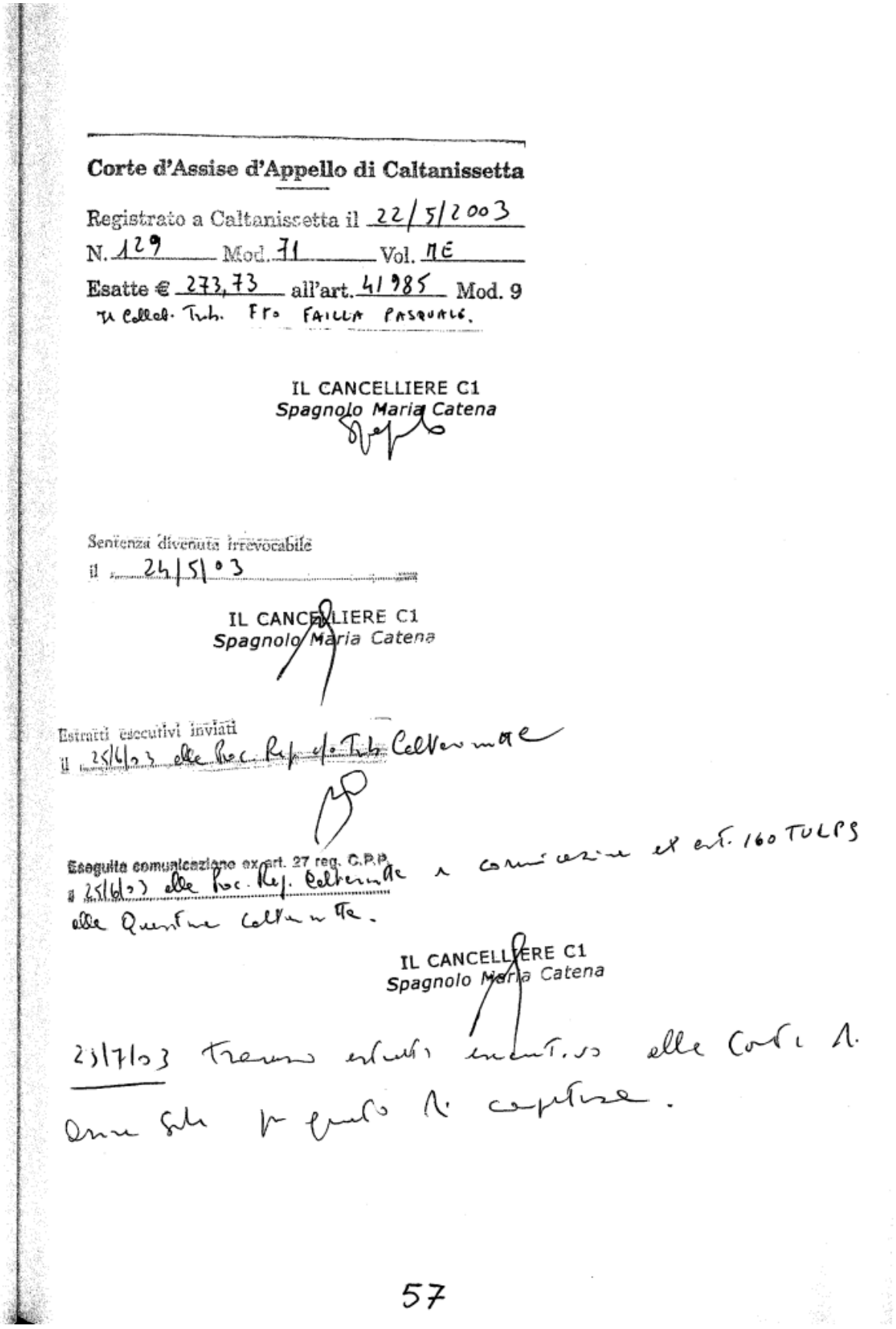

Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta

Registrato a Caltanissetta il 22/5/2003

N. 129 Mod. 71 Vol. ME

Esatte € 273,73 all'art. 41985 Mod. 9

Il Collab. Trib. Fto FAILLA PASQUALE.

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

Sentenza divenuta irrevocabile
il 24/5/03

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

Estratti esecutivi inviati
il 25/6/03 alla Proc. Rep. c/o Trib. Caltanissetta

Eseguita comunicazione ex art. 27 reg. C.P.P.
il 25/6/03 alla Proc. Rep. Caltanissetta e comunicazione ex art. 160 TULPS
alla Questura Caltanissetta.

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

23/7/03 Trasmesso estratto esecutivo alla Corte di Assise Sala per quanto di competenza.

57

La Corte di Assise di appello di Caltanissetta in data 8 gennaio 2003, dichiarando inammissibile l'appello proposto da Salvatore Riina, ordinerà l'esecuzione della sentenza di primo grado.

Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù